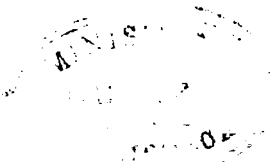
GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1926





PARTE 2

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª **1926** 2 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il fascicolo è più voluminoso di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 356 – 3 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 974, relativo alla proroga di disposizioni concernenti la contabilità generale dello Stato . . . . . *Pag.* 1292

» 357 – 3 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 989, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1925-26 ed autorizzazione di spese . . . . . » 1294

» 358 – 17 giugno 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1038 – Nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado 1297

» 359 – 25 giugno 1926. — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare militari ippiche . . » 1299

» 360 – 1 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 1300

» 361 – 1 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . » 1300

» 362 – 1 luglio 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1313

LIBRERIA DELLO STATO

N. 363 - 1 luglio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenze delle truppe alpine *Pag.* 1314

» 364 - 1 luglio 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S. . . . . » 1314

» 365 - 1 luglio 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Nazionali residenti all'estero » 1315

» 366 - 22 giugno 1926. — PENSIONI. — R. decreto n. 1067, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato . . . . . » 1317

» 367 - 2 luglio 1926. — UFFICIALI IN CONGEDO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o in congedo durante il periodo delle esercitazioni di campagna . . . . . » 1336

AVVISO . . . . . » 1340

Circolare N. 356. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 974, relativo alla proroga di disposizioni concernenti la contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 3 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 16 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 597;
Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di prorogare le disposizioni in vigore relative all'uso degli assegni per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597.

Per i pagamenti da effettuarsi a mezzo dei funzionari delegati, l'Amministrazione delle privative potrà valersi anche delle forme in vigore per le altre Amministrazioni dello Stato, quando ciò sia riconosciuto opportuno nell'interesse del servizio.

A temporanea deroga delle norme vigenti, i moduli per assegni, da emettersi dalla detta Amministrazione a sensi del citato R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, disponibili al termine dell'esercizio 1925-26, potranno essere utilizzati per l'esercizio 1926-27.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 357. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 989, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1925-26 ed autorizzazione di spese.** — (Ragioneria centrale). — 3 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 140, del 18 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 24 maggio 1925, nn. 724, 725, 726, 727 e 728; 28 maggio 1925, n. 789; 11 giugno 1925, nn. 867, 868, 869 e 870;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio in corso e di autorizzare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le colonie e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, nonchè in quelli della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro per le finanze.

(*Omissis*).

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA — CIANO.

Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 10 - Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio	L.	70,000
Cap. n. 11 - Spese casuali	»	60,000
Cap. n. 12 - Spese di manutenzione ordinaria, ecc.	»	200,000
Cap. n. 17 - Ufficiali del R. esercito - Stipendi, ecc.	»	6,500,000
Cap. n. 18 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	4,500,000
Cap. n. 19 - Indennità militare agli ufficiali, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 23 - Indennità e spese di viaggi, ecc. .	»	6,000,000
Cap. n. 24 - Indennità e soprassoldi vari, ecc. . .	»	600,000
Cap. n. 26 - Premi di operosità e di rendimento, ecc	»	100,000
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	250,000

Cap. n. 29 - Istituto geografico militare, ecc. . .	L.	80,000
Cap. n. 30 - Spese generali dei corpi, ecc. . .	»	6,000,000
Cap. n. 31 - Spese varie per istruzioni degli ufficiali	»	60.000
Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc.	»	44,000,000
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc. . .	»	42,000,000
Cap. n. 35 - Foraggi per quadrupedi dell'eserc., ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione, rinnovazione di armi, ecc.	»	9,000,000
Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 44 - Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 47 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	30,000
Cap. n. 48 - Spese per l'educazione fisica e sportiva, ecc.	»	300,000
Cap. n. 50 (modificata la denominazione) - Spese per risarcimento di danni alle persone ed alle proprietà cagionati in servizio, per circostanze di forza maggiore o per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti della Amministrazione per fatto di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria).		
Cap. n. 53 - Tiro a segno nazionale, ecc. . . .	»	500,000
Cap. n. 57 - Carabinieri reali - Ufficiali, ecc. . .	»	1,200,000
Cap. n. 63. - Carabinieri reali - Corredo, ecc. . .	»	4,000,000
Cap. n. 67 - Indennità temporanea al personale civile, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 68 - Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	6,000,000
Totale . . .	L.	152,950,000

In dimiunzione:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale civile di ruolo, ecc.	L.	800,000
Cap. n. 2 - Ministero e Stato Maggiore Centr., ecc.	»	1,200.000
Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, ecc.	»	200,000
Cap. n. 40 - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	12,000
Cap. n. 42 - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc.	»	3,950,000
Cap. n. 45 - Fitti di immobili ad uso militare, ecc.	»	1,300,000
Cap. n. 49 - Spese per l'istruzione premilitare, ecc.	»	350,000
Cap. n. 58 - Impiegati civili addetti alle legioni ecc.	»	200,000
Cap. n. 59 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc.	»	28,000,000

Cap. n. 60 - Indennità militare agli ufficiali, ecc.	L.	1,000,000
Cap. n. 61 - Indennità spese di viaggio nei movimenti, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 62 - Indennità e soppressoldi vari, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 64 - Spese generali delle legioni carabinieri, ecc.	»	1,300,000
Cap. n 65 - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc.	»	1,500,000
Totale	L.	43,312,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

N. 358. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1038 - Nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio personale dei generali). — 17 giugno 1926.

(*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 25 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396 (art. 2), 397 e 398 (art. 4) sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare in modo definitivo i quadri dell'Alto Comando del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti generali d'esercito sono nominati Marescialli d'Italia:

S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta.

Pecori Giraldi nobile patrizio di Firenze conte cav. Guglielmo.

Giardino cav. Gaetano.

Badoglio cav. Pietro.

Caviglia cav. Enrico.

Art. 2.

Quando uno o più Marescialli d'Italia ricoprano una o più cariche previste dalle disposizioni vigenti per il grado di generale d'armata, si intende diminuito di altrettanti il numero dei generali d'armata.

Art. 3.

I Marescialli d'Italia, e i generali d'armata di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 31 marzo 1926 n. 537, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia, nei ruoli del servizio permanente, a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo.

Il presente articolo non si applica ai Marescialli d'Italia nominati con R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908.

Art. 4.

I Marescialli d'Italia di cui al precedente art. 1 continueranno a fruire del trattamento economico attualmente goduto. L'indennità militare sarà però loro corrisposta nella misura stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926 n. 206.

Essi conserveranno l'intero trattamento suaccennato anche nel caso previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 359. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare militari ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 25 giugno 1926.

A parziale modificazione delle designazioni fatte con circolare 222 *giornale militare* 1924 si notifica che a datare dal 1° luglio p. v., sono nominati commissari militari per le gare ippiche, gli ufficiali seguenti:

Corpo d'armata di Roma.

Generale di brigata MARCHINO cav. Amedeo, comandante della 3ª brigata di cavalleria, Roma.

Corpi d'armata di Napoli e Bari.

Generale di brigata JANNELLI cav. Camillo, a disposizione del Ministero.

I commissari militari che assumono la carica per effetto delle presenti disposizioni, richiederanno ai loro predecessori (a senso delle circolari n. 184 *giornale militare* del 1922 e n. 493 del 1923) i documenti e le necessarie informazioni, relativi ad intese con autorità militari ed enti civili, riferentesi a gare ippiche, nel territorio assegnato alla loro giurisdizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 360. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1 luglio 1926.

Sono disponibili 11 posti di applicato (grado 12°) nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di essere nominati a tale impiego dovranno presentare, non oltre il giorno 24 luglio 1926, apposita domanda su carta legale da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciandone la trasmissione con telegramma, con allegati i documenti di cui al comma 3° della circolare 279 del *giornale militare* corrente anno, tenendo presenti le disposizioni riportate nell'ultimo comma della circolare stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 361. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione autumobilismo). — 1 luglio 1926.

Con riferimento alle circolari del *giornale militare* 666 del 1925, 57 e 228 del 1926, si riportano negli acclusi elenchi dimostrativi le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TARIFFA A

Variazioni avvenute nei prezzi delle camere d'aria, coperture per auto accessori e materiali per riparazioni (dal 25 gennaio al 19 marzo 1926)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926
1. Camere d'aria per auto 90×710	60.—	67.05	59.10
2. Camere d'aria per auto 90×760	65.—	72.65	64.10
3. Camere d'aria per auto 105×765	85.—	95.40	84.15
4. Camere d'aria per auto 105×815	90.—	100.60	88.25
5. Camere d'aria per auto 120×820	115.—	127.35	113.20
6. Camere d'aria per auto 120×880	120.—	134.75	119.10
7. Camere d'aria per auto 135×835	130.—	145.50	129.95
8. Camere d'aria per auto 135×895	135.—	152.—	135.—
9. Camere d'aria per auto 135×935	140.—	157.50	140.—
10. Camere d'aria per auto 80×700	50.—	56.65	50.—
11. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 115×715	65.—	72.60	64.20
12. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 130×730	80.—	89.45	78.25
13. Camera d'aria per pneus a bassa pressione 130×800	83.—	92.70	81.25
14. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 145×775	83.—	92.70	81.25
15. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 80×700	290.—	310.20	264.40
16. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×710	335.—	360.—	318.—
17. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×760	355.—	380.—	340.—
18. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×765	470.—	505.—	455.—

Segue TARIFFA A.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926
19. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×815	500.	535.—	480.—
20. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×820	635. —	690.50	624.95
21. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×880	690.	735.	665.—
22. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×835	870.	940.40	849.90
23. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×895	900.—	965.75	869.90
24. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×935	955.—	1020.35	924.60
25. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 150×895	1170.	1252.—	1065.—
26. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 155×955	1245.—	1335.85	1133.45
27. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 115×715	305.—	343.80	307.80
28. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×730	415.	465.85	417.80
29. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×800	500.	560.70	495.30
30. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 145×775	525.—	606.90	548.90
31. Bulloni di sicurezza normale per sezioni 65	2.40	4.35	invariato
32. Bulloni di sicurezza normale per sezioni 90×105	4.60	4.70	»
33. Bulloni di sicurezza normale per sezioni 120×135	6.30	5.85	»

Segue TARIFFA A.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926
45. Manicotto di gomma per raccordo tubazione radiatore da grammi 51/100	47.50	48.70	Invariato
46. Manicotto di gomma per raccordo tubazione radiatore da grammi 100 in più	41.	43.15	»
47. Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 70 altezza 102	34.	32.30	»
48. Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 75 altezza 111	48.—	45.60	»
49. Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 84 altezza 123	54.	52.50	»
50. Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 90 altezza 136	58.—	54.40	»
51. Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 95 altezza 142	66.—	65.00	»
52. Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 100 altezza 150	72.—	71.40	»
53. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 150 × 50	350.	318.15	»
54. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 130 × 100	420.—	384.85	»
55. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 120 × 120	438.—	399.85	»
56. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 140 × 140	500.	459.40	»
57. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 150 × 150	540.—	493.90	»
58. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 180 × 180	660.—	606.55	»
59. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 150 × 250	760.	689.65	»
60. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 210 × 210	870.—	792.45	»
61. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 180 × 250	880.—	840.—	»
62. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 250 × 250	1100.—	1001.25	»

Segue TARIFFA A.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926
63. Rappezzi curvi di gomma e tela mm. 350 × 350	1860.—	1692.10	Invariato
64. Tubetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 4×7	28.—	33.70	»
65. Tubetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 5×8	28.—	33.70	»
66. Tubetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 7×11	28.—	34.05	»
67. Tubetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 8×12	28.—	34.05	»
69. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 20×26	9.—	9.20	»
70. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 22×28	9.50	9.65	»
71. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 25×32	11.—	11.30	»
72. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 30×38	16.—	16.30	»
73. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 28×36	15.—	15.35	»
74. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 35×43	18.—	18.35	»
75. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 38×47	22.—	22.50	»
76. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 40×49	23.—	23.60	»
77. Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. mm. 45×54	25.—	25.60	»
83. Parti di valvola tipo corto	1.80	3.80	»
84. Corpo di valvola tipo normale	2.—	3.95	»

Segue TARIFFA A.

DESIGNAZIONE DGGLI OGGETTI numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926
85. Corpo di valvola tipo lungo	2.10	4.20	Invariato
95. Riparella	0.05	0.20	»
101. Bustina con accessori per valvole d'auto.....	1.25	2.10	»
109. Foglio gomma vulcanizzata per riparazione a freddo, tipo comune.....	55.-	45.35	»
110. Foglio gomma vulcanizzata per riparazione a freddo tipo superiore	66.	68.55	»
113. Pezze di gomma delle misure di mm. 60×60.	43. —	44.25	»
114. Pezze di gomma delle misure di mm. 70×70.	74.	77.15	»
115. Pezze di gomma delle misure di mm. 80×80.	88.	93.85	»
116. Pezze di gomma delle misure di mm. 90×90	103.—	111.80	»
117. Pezze di gomma della misura di mm. 100×100	121.	133.20	»
118. Rinforzi in gomma o tela inserita per valvole da camere d'aria da auto per pneus di sezione 65×75	118.—	125.40	»
119. Rinforzi in gomme e tela inserita per valvole di camere d'aria da auto per pneus di sezione 85/100.....	155.—	174.95	»
120. Rinforzi in gomma e tela inserita per valvole di camere d'aria da auto per pneus 105/150	190.—	212.35	»
121. Scatola completa di accessori per riparare pneumatici di auto	26. -	28.05	»
127. Talco in sacchetti da gr. 500.....	1.10	1.30	»
128. Talco in sacchetti da gr. 1000	1.90	2.20	»
129. Foglio gomma per riparazione a caldo tipo comune	35.—	37.90	»
130. Foglio gomma per riparazione a caldo tipo superiore.....	69.—	67.15	»

TARIFFA B.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto e per velo anelli per velo, accessori e materiali per riparazioni (dal 25 gennaio 1926)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926	Prezzi dal 29-3-1926
1. Camere d'aria per moto (24×1 3/4) 600×45	21.—	Invariato	Invariato	17.30
2. Camere d'aria per moto (24×2) 600×50	25.—	»	»	20.85
3. Camere d'aria per moto (24×2 1/4 600×55	30.—	»	»	25.95
4. Camere d'aria per moto 24×2 1/2.	32.	»	»	28.—
5. Camere d'aria per moto 26×1 5/8 .	21.—	»	»	18.45
6. Camere d'aria per moto 26×1 3/4 .	22.—	»	»	19.45
7. Camere d'aria per moto 26×2.....	27.—	»	»	22.10
8. Camere d'aria per moto (26×2 1/4) 650×55	33.—	»	»	27.70
9. Camere d'aria per moto 26×2 1/2...	38.—	»	»	33.—
10. Camere d'aria per moto (26×3) 657×75	48.—	»	»	43.80
11. Camere d'aria per moto (28×3) 700×75	49.—	»	»	44.65
12. Camere d'aria per moto 100×675.	44.	»	»	44.80
14. Camere d'aria per moto 115×715	64.—	»	»	63.15
15. Coperture a filato ritorto per moto 24×1 3/4	74.—	»	»	66.20
16. Coperture a filato ritorto per moto 24×2	75.—	»	»	67.40
17. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/4	124.—	»	»	111.65
18. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/2	130.—	»	»	116.65

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926	Prezzi dal 29-3-1926
19. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 1\,^5/_8$	65.—	Invariato	Invariato	76.10
20. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 1\,^3/_4$	79.—	»	»	79.50
21. Coperture a filato ritorto per moto 26×2	85.—	»	»	88.75
22. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\,1/4$	90.—	»	»	81.30
23. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\,1/2$	230.—	»	»	201.40
24. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\,1/2 \times 2\,1/4$	231.—	»	»	207.25
25. Coperture a filato ritorto per moto 26×3.....	306.—	»	»	274.30
26. Coperture a filato ritorto per moto 28×3.....	314.—	»	»	284.45
27. Coperture a filato ritorto per moto 100×675	246.—	»	»	240.60
28. Coperture a filato ritorto per moto 100×715	276.—	»	»	264.30
29. Coperture a filato ritorto per moto 115×715	289.—	»	»	291.75
30. Camere d'aria per velo con valvola $24 \times 1\,^3/_8$	12.80	»	10.65	Invariato
31. Camere d'aria per velo con valvole $26 \times 1\,^3/_8$	12.80	»	10.65	»
32. Camere d'aria per velo con valvole $26 \times 1\,^3/_4$	15.—	»	12.85	»
33. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\,^3/_8 \times 1\,1/4$	13.70	»	11.55	»
34. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\,^3/_8$	13.70	»	11.55	»
35. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\,^5/_8$–$^3/_8$	13.70	»	11.55	»

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926	Prezzi dal 29-3-1926
36. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ ^5/_8$-$^1/_8$	13.70	Invariato	11.55	Invariato
37. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8$-$^1/_4$	13.70	»	11.55	»
38. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ ^1/_2$	15.—	»	12.85	»
39. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8$	15.—	»	12.85	»
40. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $24 \times 1\ ^3/_8$	21.—	»	20.15	»
41. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $26 \times 1\ ^3/_8$	21.—	»	20.15	»
42. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^3/_8$	22.—	»	21.15	»
43. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^5/_8 \times 1\ ^3/_8$	22.—	»	21.15	»
44. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^5/_8 \times 1\ ^1/_4$	22.—	»	21.15	»
45. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^1/_2$	24.—	»	23.15	»
46. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo $28 \times 1\ ^5/_8$	43.—	»	47.80	»
47. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo rinforzato $26 \times 1\ ^3/_4$	42.70	»	47.45	»
48. Coperture a tallone per biciclette a motore tipo rinforzato $24 \times 1\ ^1/_2$.	38.—	»	36.45	»
49. Anelli per biciclette con cerchi da 24"	63.—	»	67.70	»
50. Anelli per biciclette con cerchi da 26"	68.—	»	72.75	»
51. Anelli per biciclette con cerchi da 28"	72.—	»	76.75	»

Segue TARIFFA B.

DESIGAZIONE DEGLI OGGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25-1-1926	Prezzi dal 19-3-1926	Prezzi dal 29-3-1926
Accessori.				
52. Cinghie per moto sezione 3/4" lunghezza metri 2,10	65.	67.45	Invariato	Inveriato
53. Cinghie per moto sezione 3/4" lunghezza metri 2,30	67. —	69.90	»	»
54. Cinghie per moto sezione 3/4" lunghezza metri 2,40	70.	73.10	»	»
57. Cinghie per moto sezione 1/8" lunghezza metri 2,40	87.	87.05	»	»
60. Cinghie per moto sezione 1" lunghezza metri 2'40	106.	106.05	»	»
62. Cinghiette per biciclette a motore da mm. 16 × 10 base mm. 15 altezza	25.	25.80	»	»
66. Pere di gomma per tromba da segnalazione diametro 70 altezza 102	34.—	32.30	»	»
67. Pere di gomma per tromba da segnalazione diametro 75 altezza 111	48.	45.60	»	»
68. Pere di gomma per tromba da segnalazione diametro 84 altezza 123	54.	52 50	»	»
69. Pere di gomma per tromba da segnalazione diametro 90 altezza 136	58.	54.40	»	»
70. Pere di gomma per tromba da segnalazione diametro 95 altezza 142	66.—	65.	»	»
71. Pere di gomma per tromba da segnalazione diametro 100 altezza 150	72.	71 40	»	»
72. Tubetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 4 × 7	28.	33.70	»	»
73. Tibetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 5 × 8	28.	33.70	»	»
74. Tibetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 7 × 11	28.—	34.05	»	»
75. Tubetto gomma per fanale acetilene diametro mm. 8 × 12	28.—	34.05	»	»
77. Valvole per camere d'aria da moto	2.—	2.10	»	»

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 25 1-1926	Prezzi dal 19-3-1926	Prezzi dal 29-3-19 6
Materiale per riparazione a freddo,				
85. Foglia gomma per riparazione a freddo tipo comune	55.—	45.35	Invariato	Invariato
86. Foglia gomma per ripazione a freddo tipo superiore	66.—	68.55	»	»
89. Pezze di gomma della misura di mm. 60×60	43.—	44.25	»	»
90. Pezze di gomma della misura di mm. 70×70	74.—	77.15	»	»
91. Pezze di gomma della misure di mm. 80×80.....	88.—	93.85	»	»
92. Pezze di gomma della misura di mm. 90×90	103.—	111.80	»	»
93. Pezze di gomma della misura di mm. 100×100	121.—	133.20	»	»
96. Rinforzi di gomma e tela inserita per valvola di camera d'aria per moto per pneus di sezione 3 ...	130.—	129.95	»	»
97. Scatole complete di accessori per riparare pneus di moto	5.—	8.70	»	»
98. Scatole complete di accessori per riparare pneus di velo	2.—	3.90	»	»
Materiali per riparazione a caldo con vulcanizzatore.				
104. Talco in sacchetti da gr. 500.....	1.10	1.30	»	»
105. Talco in sacchetti da gr. 1000 ...	1.90	2.20	»	»
106. Foglio di gomma per riparazione a caldo tipo comune.....	35.—	37.35	»	»
107. Foglio di gomma per riparazione a caldo tipo superiore	69.—	67.15	»	»
109. Valvole per camere d'aria	1.20	1.25	»	»

Variazioni avvenute nei prezzi degli anelli di gomma piena per autoveicoli (dal 1 febbraio 1926)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 1-2-1926	Prezzi dal 12-4-1926
1. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 590 larghezza fascia mm. 120	600.—	666.95	633.60
2. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 635 larghezza fascia mm. 100	485.—	544.05	516.85
3. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 100	500.	569.10	540.65
4. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 120	650.—	728.40	692.—
5. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 140	820.—	920.35	874.35
6. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 690,5 larghezza fascia mm. 120	670.	747.20	709.85
7. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 120	700.—	780.25	741.25
8. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 140	860.—	983.20	935.05
9. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 160	1000.—	1140.80	1083.75
10. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 741 larghezza fascia mm. 120	700.—	787.55	748.20
11. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 100	550.—	624.55	593.35
12. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 110	620.—	706.65	671.30
13. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 120	710.—	805.20	764.95
14. Anello di gomma piena diametro interno millimetro 755 larghezza fascia mm. 175 oppure diametro interno mm. 755 larghezza fascia mm. 180 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1250.—	1423.10	1351.95

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 1-2-1926	Prezzi dal 21-4-1926
15. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 789,6 larghezza fascia mm. 120	730.—	849.15	806.70
16. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 140	980.—	1119.95	1063.95
17. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 160	1190.	1357.70	1289.80
18. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 870 larghezza fascia mm. 160	1200.	1373.40	1304.75
19. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 900 larghezza fascia mm. 120	800.	940.60	893.55
20. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm.720,5 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 720,5 larghezza fascia mm. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1880.—	2068.20	1964.80
21. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 850 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 850, larghezza fascia mm. 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	2150.—	2365.15	2246.90
22. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 245 oppure diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 260 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1740.—	1913.95	1818.25
23. Anello di gomma piena diametro interno mm. 1060 larghezza fascia mm. 160	1200.	1371.65	1303.05
24. Anello di gomma piena diametro interno mm. 1060 larghezza fascia mm. 140	990.—	1133.55	1076.90

N. 362. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1 luglio 1926.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Bologna: Tenenza di Ravenna Esterna.

Comandi soppressi.

Legione Alessandria: Tenenza di Villanova d'Asti.
Legione Ancona: Compagnia di Ancona Esterna.
Legione Ancona: Compagnia di Zara Esterna.
Legione Bari: Divisione Taranto.
Legione Bologna: Compagnia Ravenna Esterna.
Legione Bologna: Tenenza di Cervia.
Legione Cagliari: Divisione Sassari Esterna.
Legione Catanzaro: Divisione Cosenza Esterna.
Legione Genova: Divisione Spezia.
Legione Genova: Compagnia Sestri Ponente.
Legione Milano: Divisione Milano Esterna 2ª.
Legione Milano: Compagnia Milano Esterna 2ª.
Legione Napoli: Divisione Napoli Esterna 2ª.
Legione Napoli: Compagnia Napoli Esterna 2ª.
Legione Palermo: Divisione Girgenti Esterna.
Legione Trento: Compagnia Brunico.
Legione Trieste: Divisione Udine Esterna.
Legione Trieste: Divisione Trieste Esterna.
Legione Trieste: Compagnia Trieste Scali.
Legione Trieste: Tenenza Trieste Scali.
Legione Trieste: Tenenza Pisino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 363. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Dipendenze delle truppe alpine.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1 luglio 1926.

A parziale modificazione degli allegati 1°, 2° e 3° alla circolare 8200 del 20 dicembre 1923 (Stato Maggiore Centrale) all'oggetto « Dipendenze » si determina che le dipendenze per la disciplina e l'addestramento delle truppe alpine siano regolate come segue:

— i battaglioni alpini, i gruppi di artiglieria da montagna e i reparti di forza inferiore da essi distaccati, dipendono, pel tramite del rispettivo comando di battaglione (o gruppo), reggimento e brigata alpini, dal comando del corpo d'armata nel cui territorio sono dislocati;

— i comandi dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dipendono pel tramite del rispettivo comando di brigata alpini, dai comandi di corpo d'armata nel cui territorio sono dislocati;

— i comandi di brigata alpini dipendono dai comandi di corpo d'armata nel territorio dei quali hanno sede e corrispondono direttamente con i comandi degli altri corpi d'armata nei quali siano dislocate unità dipendenti, per quanto si riferisce a queste ultime.

Per le questioni di carattere tecnico, relative ai riparti di artiglieria da montagna, i comandi di brigata alpini potranno valersi della consulenza del comandante di artiglieria del corpo d'armata nel cui territorio ha sede il comando del dipendente reggimento di artiglieria da montagna.

Fino a quando non verranno emanate le disposizioni esecutive per l'applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, per quanto concerne le truppe alpine, le prescrizioni relative ai comandi di brigata alpini dovranno intendersi riferite agli attuali comandi di raggruppamento alpino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 364. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1 luglio 1926.

Con riferimento a quanto è prescritto nel n. 7 della circolare n. 46 del *giornale militare* corrente anno, avvertesi che a cominciare da questo mese non dovrà essere altrimenti

inviato al Ministero l'elenco numerico mensile dei militari di truppa, che abbiano chiesto l'arruolamento nel nuovo corpo degli agenti di P. S.

Peraltro dovranno essere qui segnalati, a suo tempo, quei militari di truppa che avranno fatto effettivo passaggio nel detto corpo degli agenti di P. S.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 365. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Nazionali residenti all'estero.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1 luglio 1926.

1. In relazione alle nuove disposizioni sul servizio della leva all'estero contenute nelle circolari nn. 246 e 247 del *giornale militare* del corrente anno, questo Ministero determina che i militari delle classi 1904, 1905 e 1906 (o di classi precedenti che avrebbero dovuto rispondere alla chiamata alle armi delle classi suddette) i quali furono esclusi dalla chiamata alle armi quali residenti all'estero, in applicazione delle circolari del *giornale militare* nn. 199 del 1924, 140 del 1925 e 144 del 1926, siano (qualora risultino tuttora residenti all'estero) ammessi alla dispensa provvisoria del servizio a senso dell'art. 2 della legge 25 marzo 1926, n. 551.

A tale ammissione provvederanno i comandi dei distretti, i quali, dopo aver accertato che i militari suddetti non abbiano trasferito la residenza nel Regno, dovranno apporre sulla loro matricola, dopo la variazione di « Escluso dalla chiamata alle armi quale residente all'estero, ecc. » la variazione seguente: « Ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio perchè residente all'estero (indicare fra parentesi la località) li. . . . . ».

Della concessa dispensa i comandi dei distretti informeranno le regie autorità diplomatiche o consolari del luogo ove i militari risiedono, affinchè le autorità stesse possano a loro volta informarne i militari interessati e rilasciar loro la dichiarazione mod. 10 di arruolamento con dispensa dal servizio.

2. Gli inscritti di leva della classe 1906 (compresi i capilista) che, per risiedere all'estero, avrebbero dovuto essere rinviati alla seduta speciale del 2 agosto 1926 in applicazione del n. 105 della circolare 409 del *giornale militare* del 1925, debbono ora, pel disposto dall'ultimo capoverso del n. 8 della circolare 247 del *giornale militare* c. a., essere rimandati alla seduta del 31 gennaio 1927, alla quale data, se non risulti pervenuta dalle regie autorità all'estero regolare partecipazione del loro concorso alla leva, dovranno essere dichiarati renitenti.

Peraltro, poichè il capoverso dell'art. 5 della citata legge 25 marzo 1926, n. 551 è applicabile anche alla classe 1906, per la quale le operazioni di leva erano in corso allorchè la legge suddetta entrò in vigore, questo Ministero autorizza i consigli di leva a prosciogliere successivamente in via amministrativa i suddetti inscritti o capilista della classe 1906 dalla renitenza in cui saranno come sopra incorsi, qualora giunga partecipazione che essi abbiano provveduto a regolare la loro posizione entro il termine ultimo del 27 aprile 1927 previsto dal n. 30 della circolare 247 del *giornale militare* c. a.

3. Coll'occasione si fa presente che della disposizione transitoria di favore di cui al suindicato art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono beneficiare non soltanto i giovani residenti all'estero delle classi posteriori alla 1900 che si costituiscano alle regie autorità diplomatiche o consolari, ma anche quelli che si costituiscano alle autorità *dell'interno del Regno* entro sei mesi dal ritorno dall'estero se reduci da paesi transoceanici, ovvero entro tre mesi se reduci da paesi europei o del bacino mediterraneo, purchè, beninteso, non più tardi del 27 aprile 1927.

Pertanto il Consiglio di leva e i distretti potranno a riguardo di costoro procedere alla cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza o alle comunicazioni al competente Tribunale Militare in conformità dei nn. 31 e 32 della circolare 247 del *giornale militare* c. a. e in pari tempo segnaleranno i singoli casi di coloro che intendono riespatriare al Ministero perchè possa decidere sulla loro ammissione a dispensa in analogia al n. 16 della citata circolare 247.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 366. — PENSIONI. — R. decreto n. 1067 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926 n. 416 recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato. — (Gabinetto). — 22 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 1 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al R. Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210, che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica, di concerto con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, visto d'ordine Nostro dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO — ROCCO.

Regolamento ed altre norme occorrenti per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416.

CAPO I.

Delle domande per cessazione dal servizio.

Art. 1.

L'art. 7 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito dal seguente:

Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni ed infermità, e per le relative visite mediche-collegiali, verranno osservate, in relazione all'art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, all. *U*, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modificazioni e sostituzioni apportate dal presente regolamento.

Art. 2.

L'art. 8 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna, giusta le prescrizioni regolamentari vigenti per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica. Ma qualora l'infermità derivi da trauma riportato in servizio e negli altri casi quando il militare con apposita domanda scritta alleghi la dipendenza da causa

di servizio della sua infermità, il Comandante di corpo o capo di servizio, anche prima di proporlo a rassegna, dovrà iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della R. marina e della R. aeronautica, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, potranno presentare le loro domande in occasione delle rassegne, da passarsi in conformità di quanto dispongono le rispettive norme regolamentari.

La domanda in ogni caso non potrà essere presentata oltre il termine perentorio di anni cinque dal giorno dell'invio in congedo illimitato o della cessazione dal servizio comunque disposta.

Capo II.

Del modo di procedere all'accertamento delle infermità, lesioni e ferite.

Art. 3.

L'art. 31 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonchè i militari della Regia guardia di finanza, gli appartenenti alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono farne esplicità domanda scritta al comandante di Corpo o capo di Ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Le autorità predette procederanno d'ufficio solo nel caso che le ferite o lesioni siano state prodotte da traumi riportati in servizio e purchè i loro esiti siano stati accertati mentre l'interessato sia tuttora in servizio.

Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa avvenga in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato, in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli interessati, con le norme del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'art. 32 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

I comandanti del Corpo o capi di ufficio ricevuta la domanda oppure venuti a conoscenza del trauma giusta il disposto del precedente articolo, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura della infermità, ferita o lesione, come la loro connessione con eventi di servizio.

All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere delle infermità o lesioni, con speciale riferimento al loro propagarsi sia nel personale alle proprie dipendenze che nella popolazione civile, qualora trattisi di malattie epidemiche o contagiose.

Raccolti tali documenti i predetti comandanti faranno sottoporre gli infermi a visita diretta del medico incaricato normalmente o anche saltuariamente del servizio sanitario presso il corpo od ufficio.

Art. 5.

Il sanitario predetto, eseguita la visita, descriverà con apposita dichiarazione le cause accertate o supposte della lesione, ferita o infermità e le alterazioni riscontrate, enuncierà le conclusioni diagnostiche ed esprimerà in base ai d clinici ed a quegli elementi di fatto, che all'uopo potrà chiedere ai comandanti di corpo o capi di ufficio, un parere tecnico:

1° sulle conseguenze che la lesione, ferita od infermità potrà avere sulla idoneità o meno al servizio dell'infermo;

2° sulla dipendenza o meno da servizio della infermità.

Consegnerà indi tale dichiarazione al comandante di Corpo o capo di ufficio il quale esprimerà il suo parere finale mo-

tivato sugli oggetti di cui ai numeri uno e due del presente articolo.

Ciò fatto i comandanti di Corpo o capi di servizio trasmetteranno sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio alla Commissione medico ospedaliera, per la decisione di sua spettanza.

Art. 6.

All'art. 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, sono aggiunti i seguenti commi:

le stesse norme si seguiranno anche per il personale civile ed operaio dipendente dal Ministero della marina a seconda che riportino la ferita, lesione od infermità a bordo di navi o per servizio a terra.

Il parere però del comandante della nave e del comandante di Corpo o capo di servizio da cui dipendono i suddetti personali civili e militari e la dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario, saranno redatti con le forme e le modalità dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica l'istruttoria delle ferite, lesioni ed infermità sarà fatta dai rispettivi comandanti di Corpo o capi di servizio con le modalità fissate dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8.

Pei militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori e per i funzionari di pubblica sicurezza, l'istruttoria è devoluta ai superiori gerarchici da cui l'interessato dipende e che secondo gli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione possono assumere la figura di comandante di Corpo o capo di ufficio.

Essa si svolgerà con le modalità degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 9.

L'art. 34 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, modificato dall'art. 10 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, e sostituito dal seguente:

le pratiche debitamente istruite saranno trasmesse dai comandanti di Corpo o capi di ufficio alle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 416, costituite presso gli enti sotto indicati:

a) per i personali civili, militari ed operai dipendenti dal Ministero della guerra, per i militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, per i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, ed a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori, presso l'Ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione;

b) per i personali civili, militari ed operai della Regia marina, presso la Direzione dell'ospedale del Comando militare marittimo competente;

c) per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica, presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Napoli e Roma.

Art. 10.

Le Commissioni medico ospedaliere saranno presiedute:

a) pei personali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, dal direttore dell'ospedale o da un ufficiale medico superiore da lui delegato;

b) pei personali di cui alla lettera *b*) articolo suddetto dal direttore dell'ospedale del Comando militare marittimo o da un ufficiale superiore medico, da lui delegato;

c) pei personali di cui alla lettera *c*) dai direttori degli istituti medico legali per la aeronautica di Torino, Firenze, Roma e Napoli, o da un ufficiale superiore medico da loro delegati.

Essi saranno assistiti da due ufficiali medici nominati dal direttore, di cui uno possibilmente versato nella specialità che riguarda il caso in esame.

Art. 11.

La Commissione così costituita, dopo aver eventualmente completata l'istruttoria e visitato direttamente l'infermo redigerà apposito verbale ed esprimerà ragionatamente il suo giudizio sui punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto di servizio cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte;

2° se questo fatto costituisca causa unica immediata e diretta della ferita, lesione, infermità o della morte;

3° se la ferita, lesione, infermità o la morte, riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuta per vera e propria causa di servizio.

La Commissione si pronunzierà a maggioranza di voti e risponderà affermativamente al terzo punto, solo se avrà concluso affermativamente per i due primi.

Detta Commissione esaminerà anche se l'impiegato civile, operaio, agente od il militare in base ai requisiti fisici e psichici, richiesti dai rispettivi ordinamenti, sia ancora idoneo ad incondizionato servizio; assegnerà indi, limitatamente però ai militari, agli appartenenti alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori ed ai funzionari di pubblica sicurezza, anche la categoria d'infermità.

Se la Commissione non potesse pronunciarsi su tutti i punti suddetti senza un adeguato periodo di osservazione, potrà disporre l'internamento dell'infermo nell'ospedale.

Art. 12.

L'art. 35 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Il processo verbale originale sottoscritto dai componenti la Commissione ed i documenti giustificativi saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'ospedale. Delle conclusioni di esso nei riguardi della dipendenza da servizio delle infermità, come anche della idoneità al servizio ed assegnazione di categoria sarà data partecipazione agli interessati.

Nel caso di accettazione della decisione della commissione medico ospedaliera ed in ogni caso trascorsi 90 giorni dalla

partecipazione agli interessati senza che questi abbiano ricorso all'Ispettorato di zona, copia del processo verbale e dei documenti giustificativi sarà inviata ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che effettuarono l'istruttoria della pratica, perchè essi possano provvedere alle opportune annotazioni sulle matricole o stati di servizio degli interessati e provocare dalle autorità competenti gli eventuali provvedimenti di stato.

Se invece nel termine predetto fosse prodotto ricorso all'Ispettorato di zona ovvero esistesse discordanza fra il parere del comandante del Corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera o anche discrepanza di giudizio fra i membri della Commissione stessa, nonchè in tutti i casi di malattie mentali, il presidente darà comunicazione ai comandanti di Corpo o capi di ufficio solamente dell'avvenuto ricorso o della trasmissione d'ufficio all'Ispettorato di zona della pratica medico-legale, senza trasmettere copia degli atti di cui al precedente comma.

Art. 13.

L'art. 37 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

L'interessato nel termine perentorio di giorni 90 dall'avvenuta partecipazione, potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona.

Il ricorso scritto dovrà essere nel termine suddetto depositato nell'ufficio del presidente della Commissione medico ospedaliera, ma potrà farsi anche verbalmente purchè nella stessa seduta della visita medico-legale e in quest'ultimo caso ne sarà fatta speciale annotazione in calce al processo verbale. Sul ricorso scritto o verbale sarà fatta risultare la sua data di presentazione, ed esso dopo essere stato rubricato in apposito registro, verrà trasmesso senza indugio con l'intero incarto medico-legale, all'Ispettorato di zona.

All'Ispettorato di zona saranno pure inviate dalle Commissioni medico ospedaliere le pratiche in cui vi sia discrepanza di giudizio tra i membri delle Commissioni stesse, quelle in cui esista discordanza fra il parere del comandante del Corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera e quelle che si riferiscano a malattie mentali.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina il ricorso da parte degli interessati o la trasmissione delle pratiche nei casi contemplati dal terzo comma del presente articolo, sarà fatto all'Ispettorato istituito dall'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 416, presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina.

Per i personali civili, militari e operai della Regia aeronautica l'esame dei ricorsi sarà devoluto alla Commissione d'appello di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, (istituto medico-legale per l'aeronautica in Roma).

Art. 14.

Presso gli ispettorati ora detti si costituirà una Commissione di seconda istanza composta del generale medico ispettore, di un ufficiale medico superiore, che disimpegnerà le funzioni di segretario, e di un altro ufficiale medico superiore all'uopo prescelto.

Il generale medico ispettore dovrà, nei limiti del possibile, scegliere quest'ultimo negli specialisti della materia a cui si riferisce il caso in esame.

Durante le sue temporanee assenze l'ispettore potrà essere sostituito dal direttore di sanità militare del luogo.

Alle sedute della Commissione di seconda istanza potrà intervenire, su richiesta del presidente, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo d'ufficio a cui appartiene l'interessato. Egli dovrà fornire alla Commissione tutti quegli schiarimenti che gli saranno richiesti e non avrà diritto a voto.

L'intervento di tale membro consultivo potrà di solito essere richiesto nei casi di discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o capo d'ufficio e la decisione della Commissione medico ospedaliera.

Art. 15.

La Commissione costituita nei modi indicati dall'articolo precedente, prenderà in esame la pratica e se lo ritenga opportuno procederà anche a visita diretta dell'interessato; dopo di che emetterà la propria determinazione per delegazione dei rispettivi Ministri.

La determinazione sarà a tutti gli effetti definitiva: salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Art. 16.

L'art. 38 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di commissione di appello, delle sue determinazioni come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria della pratica perchè essi, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 12, possano provvedere alle opportune annotazioni matricolari o provocare gli eventuali provvedimenti di stato.

Il fascicolo degli atti originali sarà restituito alla Commissione medica ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 39 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e l'art. 10 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

CAPO III.

Dei criteri da seguire nell'accertamento.

Art. 18.

I comandanti di Corpo o capi di servizio ed i sanitari in sede istruttoria, le Commissioni mediche ospitaliere e le Commissioni presso gli Ispettorati di zona od organi corrispondenti, nello stabilire la dipendenza o meno da servizio della lesione, ferita, infermità o della morte, non dovranno seguire i criteri fissati dai precedenti regolamenti, ma rigorosamente accertare che le lesioni, ferite, ecc., derivino unicamente, immediatamente e direttamente dal fatto di servizio allegato ed uniformarsi in ogni caso alla giurisprudenza che in materia medico-legale verrà formandosi attraverso i pareri del Collegio medico-legale istituito dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416.

Art. 19.

L'art. 43 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Il Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, è costituito per decreto Reale e composto come appresso:

un generale medico del Regio esercito, presidente;

tre ufficiali medici superiori del Regio esercito ed un ufficiale medico superiore della Regia marina, membri.

Gli ufficiali anzidetti sono designati dai rispettivi Ministri e possono essere tratti dagli ufficiali in servizio permanente o da quelli delle categorie in congedo, ma questi ultimi in numero non superiore a due. Dovranno essere possibilmente liberi docenti universitari o almeno di provata autorità e competenza. Dovranno essere infine professori universitari che abbiano rivestito un grado di ufficiale medico, se tratti da quelli non in servizio permanente, nè appartenenti alle categorie in congedo.

La specializzazione in una delle branche mediche indicate dall'art. 11 legge predetta, è indipendente dal grado o dalla carica dei componenti il collegio.

Il più anziano o più elevato in grado degli ufficiali superiori membri del Collegio, sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze. I membri, alla loro volta, vengono sostituiti quando occorra, da ufficiali medici superiori della stessa amministrazione nominati a tale scopo dai Ministri per la guerra o per la marina volta per volta. Le sedute si intenderanno valide quando vi intervengano almeno tre dei cinque componenti. In caso di bisogno potrà essere concesso un aiuto ai componenti il Collegio. Esso sarà prescelto dai Ministri competenti su richiesta motivata del presidente.

Il segretario del Collegio sarà nominato dal Ministro per la guerra; nelle sue temporanee assenze sarà sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente fra quelli dati in aiuto al Collegio a norma del comma precedente o, se questi mancassero, dal Ministero.

Il Collegio dipende direttamente dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare). Esso ha sede al Ministero stesso e procede alle visite in appositi locali dell'ospedale militare principale di Roma, dei cui impianti si serve in ogni occorrenza.

Art. 20.

Il Collegio medico di cui all'articolo precedente avrà facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati quando lo ritenga opportuno, e darà i suoi pareri sui seguenti punti:

1° pareri e visite dirette chiesti dalla Corte dei conti e dai suoi organi amministrativi e giurisdizionali;

2° pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati (art. 4, comma 2° dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640);

3° mantenimento o riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra (art. 2 e 8 del R. decreto-legge 1032 del 14 giugno 1917);

4° visite e pareri di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 novembre 1920 che determinava il funzionamento del Collegio medico superiore istituito con R. decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597;

5° pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica ed anche da altri Ministeri.

Capo IV.

Delle domande di riposo degli impiegati civili per infermità, lesioni o ferite provenienti da cause di servizio.

Art. 21.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 44 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è aggiunto il seguente:

Il comandante di Corpo o capo di ufficio cui fu rivolta la domanda di collocamento a riposo farà visitare l'impiegato, l'operaio o l'agente dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 22.

L'art. 45 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Ricevuta la domanda il Ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita dalla Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

Capo V.

Delle domande di riposo dei militari per infermità, lesioni o ferite provenienti da cause di servizio.

Art. 23.

All'art. 46 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, aggiunto il seguente comma:

Il comandante di Corpo o capo di ufficio cui fu rivolta la domanda di collocamento a riposo, farà visitare il militare dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo, seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 24.

L'art. 47 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

La visita sarà eseguita dalla Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

Capo VI.

Delle visite sanitarie.

Art. 25.

L'art. 51 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Se per un motivo qualunque non siano stati compiuti prima della domanda di collocamento a riposo gli atti relativi all'accertamento delle infermità, ferite o lesioni, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, vi si provvederà con le norme quivi indicate, prima di chiedere la visita collegiale, a cura dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo.

Art. 26.

L'art. 54 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero per via

gerarchica la domanda stessa accompagnata da copia dell'intero incarto medico-legale, subito che questo le sarà stato trasmesso dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi del secondo comma del precedente art. 12.

Nei casi di ricorso o di rinvio d'ufficio della pratica all'Ispettorato di zona od organi corrispondenti a norma dell'art. 13 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato stesso comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Art. 27.

L'art. 55 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Contro il giudizio della visita medico-legale di cui all'articolo 24 del presente regolamento, gli interessati seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'art. 13 del regolamento stesso, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di sanità militare di zona od organo corrispondente.

Art. 28.

L'art. 56 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Pervenute al Ministero le domande coi documenti e riconosciuta la regolarità del procedimento, i Ministeri competenti potranno a senso dell'art. 20 del presente regolamento sottoporre a visita o richiedere un definitivo parere sugli interessati al Collegio medico-legale istituito presso il Ministero della guerra dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416.

E' abrogato l'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Capo VII.

Classificazione delle ferite ed infermità pei militari.

Art. 29.

L'art. 58 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare e gli altri personali con-

templati dall'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ivi compresi i funzionari di pubblica sicurezza, inabili in modo permanente o temporaneo ad incondizionato servizio, la Commissione medico ospedaliera e la Commissione presso l'Ispettorato di zona od organi corrispondenti dovranno dichiarare nel certificato di visita di cui agli articoli 11 e 15, 24 e 27 del presente regolamento, in quale delle categorie designate dall'all. *A*) al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, siano le medesime da comprendersi.

Sono abrogati gli articoli 59, 61, 62 e 63 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 30.

L'art. 64 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia stata già liquidata la pensione, come anche nel caso di primo accertamento di infermità richiesto dopo la cessazione dal servizio, si procederà esclusivamente a domanda scritta.

Essa sarà presentata nel primo caso alle autorità che procedettero alla prima istruttoria e sarà accompagnata dal decreto di pensione, nel secondo caso alle autorità da cui si dipese nell'ultimo periodo di servizio effettivo e vi sarà unito un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Tali domande e gli eventuali diritti che ne potessero sorgere saranno regolati dai termini perentori e dalle norme contemplate negli articoli 9 e 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, 13 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 10 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le autorità suddette ricevute le domande vi apporranno la data di arrivo e le annoteranno in apposito registro, procederanno poi alla loro istruttoria ed inoltro con le norme stabilite dal presente regolamento.

Capo VIII.

Dell'accertamento della fisica inabilità per infermità non provenienti da causa di servizio.

Art. 31.

L'art. 67 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Eseguita la visita collegiale dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 9 del presente regolamento, la domanda dell'impiegato o del militare insieme allo stato di servizio, alla fede di nascita ed al certificato medico, sarà trasmessa al Ministero per via gerarchica o per via diretta se riguarda militari di truppa dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, nel caso previsto dal secondo comma del l'art. 12 del presente regolamento.

Nel caso di ricorso o nei casi d'invio d'ufficio, contemplati dall'art. 13 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato di sanità di zona comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

E' abrogato l'art. 14 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Art. 32.

L'art. 68 del regolamento suddetto è sostituito dal seguente:

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio, contro il giudizio della visita medico-legale di cui all'articolo precedente, gli interessati seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'art. 13 del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

Capo IX.

Delle domande per liquidazione di pensione privilegiata alle famiglie degli impiegati civili, degli operai, agenti, e dei militari.

Art. 33.

All'art. 98 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, sono aggiunti i seguenti commi:

L'autorità civile o militare incaricata dell'istruttoria sarà quella da cui dipese l'impiegato civile, il militare, l'operaio od agente defunto, nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Nell'istruttoria predetta si seguiranno le norme degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento. Il parere del medico incaricato del servizio sanitario presso il Corpo od ufficio

potrà essere sostituito dai certificati medici e dagli altri documenti sanitari contemplati negli articoli 99, 100, 101 e 102 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 34.

Compiuta l'istruttoria ed emesso il suo parere il comandante di Corpo o capo di ufficio trasmetterà l'intero incarto alla Commissione medico-ospedaliera per le sue decisioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

Art. 35.

Contro la decisione della Commissione medica-ospedaliera, gli interessati con atto scritto depositato nell'ufficio del presidente di tale Commissione, potranno nel termine perentorio di 90 giorni ricorrere all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

A quest'ultimo saranno pure trasmessi d'ufficio i procedimenti medico-legali nei casi contemplati dal 3° comma dell'art. 13 del presente regolamento, le cui norme unitamente a quelle dell'art. 12 saranno sempre seguite in tali circostanze.

Art. 36.

L'art. 104 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, sostituito dall'art. 15 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, è sostituito dal seguente:

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico legale per la aeronautica di Roma in funzione di commissione di appello, delle sue decisioni come anche di tutti gli atti del fascicolo trasmetterà copia ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria. Questi dopo aver fatte le opportune annotazioni matricolari, trasmetteranno l'intero incarto medico-legale ai rispettivi Ministeri per il successivo inoltro agli organi liquidatori della eventuale pensione privilegiata.

Il fascicolo degli atti originali viceversa sarà restituito alla Commissione medica-ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

Capo X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 37.

Alla data 30 giugno 1926:

1° I corpi, reparti, uffici e tutte le autorità che possedevano Consiglio di amministrazione, cesseranno di emettere deliberati nei riguardi degli accertamenti medico-legali per ferite, lesioni, infermità o morte e si atterranno a quanto dispone la legge 11 marzo 1926, n. 416, ed il presente regolamento.

Eguale norma seguiranno i Collegi medici chiamati ad accertare ferite, lesioni od infermità ai fini di idoneità o meno al servizio (provvedimenti di Stato).

2° Per la detta data le Direzioni degli ospedali costituiranno apposito ufficio, alla dipendenza del direttore o di un ufficiale superiore da lui delegato: detto ufficio provvederà al disbrigo del servizio degli accertamenti medico-legali nei modi indicati dalla legge anzidetta e dal presente regolamento.

3° Gli Ispettorati di zona, l'Ispettorato della Regia marina e l'Istituto medico-legale della Regia aeronautica di Roma dovranno col 30 giugno prossimo venturo, aver costituito il nuovo ufficio medico-legale.

4° Per lo stesso giorno il Collegio medico legale istituito dall'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, dovrà essere costituito; al medesimo saranno passate tutte le pratiche e gli archivi alla data suddetta esistenti presso l'attuale collegio medico superiore, anche se le pratiche non fossero ancora trattate. Queste saranno trattate dal nuovo Collegio medico legale. L'attuale Collegio medico superiore s'intenderà sciolto senz'altro col 30 giugno 1926 a tutti gli effetti; il presidente ed il segretario rimarranno in carica fino al 15 luglio p. v. per l'esaurimento delle pratiche già discusse al 30 giugno e non ancora spedite.

Art. 38.

Dal 1° luglio 1926 sia in sede di accertamento di dipendenza da servizio delle infermità, lesioni o ferite produttrici o meno di morte, come nell'accertamento di esse ai fini di

provvedimenti di stato, saranno dagli organi competenti seguite le norme della nuova procedura stabilite dal presente regolamento, anche se siano già stati raccolti i documenti amministrativi e sanitari all'uopo necessari.

Se viceversa a tale data siasi già pronunziato il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 34 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e 15 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, o l'interessato abbia subìto la visita collegiale di cui agli articoli 45 e 47 o 65 del suddetto regolamento del 1895, e vengano dopo tale data prodotti i reclami di cui agli articoli 37, 55 e 68 del regolamento suddetto o nel caso contemplato dal 2° comma dell'art. 43, le autorità incaricate (Consigli d'amministrazione e Collegi medici) trasmetteranno i reclami stessi ed il fascicolo medico-legale al competente Ispettorato di sanità militare di zona, il quale svolgerà il seguito della procedura con le norme e le competenze del presente regolamento.

Qualora invece i reclami suddetti siano al 1° luglio 1926 in corso di decisione presso gli organi centrali competenti, essi saranno svolti con le norme della vecchia procedura.

Art. 39.

Le norme del presente regolamento sono applicabili solamente ai personali contemplati dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, nonchè ai funzionari di pubblica sicurezza.

Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento.

Art. 40.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento, il quale avrà effetto dal 1° luglio 1926.

Nulla è innovato alle speciali procedure per la concessione di pensioni od assegni di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato,
e Ministro Segretario di Stato per la Guerra,
per la Marina e per l'Aeronautica
MUSSOLINI.

N. 367. — UFFICIALI IN CONGEDO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o in congedo durante il periodo delle esercitazioni di campagna.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 luglio 1926.

1. Durante le prossime esercitazioni di campagna (periodo delle esercitazioni d'arma) potranno essere richiamati in servizio, a domanda, ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o in congedo (di complemento) che appartengono alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio.

La durata del richiamo non potrà superare i 15 giorni, ivi comprese le giornate di viaggio, eventualmente necessarie per raggiungere il corpo o riparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

2. Il numero massimo di ufficiali da richiamare, ripartito in ciascun Corpo d'armata fra le varie armi e i vari gradi (da sottotenente a tenente colonnello inclusi), risulta dallo specchio annesso alla presente circolare.

Nei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna e Trieste, verrà data, per le armi di fanteria e di artiglieria, la precedenza agli ufficiali delle truppe da montagna.

Qualora rimangano disponibili posti in un determinato grado, si lascia facoltà ai comandi di corpo d'armata di assegnarli ad ufficiali della stessa arma, di grado immediatamente inferiore.

3. Gli ufficiali dei gradi e delle categorie sopraindicate che desiderino il richiamo in servizio, dovranno farne domanda, in carta semplice, agli enti ai quali sono in forza, non oltre il 20 luglio p. v.

Nella domanda dovranno indicare l'ordine di preferenza nell'assegnazione ai corpi o riparti del corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovano, tenendo presente che, di massima, l'assegnazione sarà fatta ad unità viciniori, dello stesso corpo d'armata.

Le domande dovranno essere trasmesse, per il tramite gerarchico, ai comandi di corpo d'armata che procederanno alla scelta degli ufficiali ed alla loro assegnazione ai dipendenti

corpi o riparti, in relazione all'arma, al grao ed alla specialità dei singoli, nonchè ai rispettivi precedenti di servizio.

4. Il richiamo in servizio dovrà coincidere col periodo più proficuo delle esercitazioni di campagna in base ai criteri seguenti:

a) partecipazione ai campi reggimentali per gli ufficiali di fanteria, bersaglieri, cavalleria e genio;

b) partecipazione alle grandi escursioni estive, per gli ufficiali degli alpini;

c) intervento alle scuole di tiro per gli ufficiali di artiglieria;

d) assegnazione degli ufficiali esclusivamente ai riparti e non a comandi od uffici, nè a stabilimenti o laboratori, con particolare riguardo agli ufficiali del genio che dovranno essere assegnati soltanto ai reggimenti di corpo d'armata, od ai riparti delle altre specialità che, eventualmente, effettuino importanti esercitazioni di campagna.

5. Gli elenchi degli ufficiali prescelti dovranno essere trasmessi con tutta sollecitudine al Ministero, con l'indicazione di coloro che siano stati riconosciuti meritevoli dell'ammissione, ma in soprannumero rispetto all'aliquota fissata, affinchè si possano, se del caso, colmare eventuali deficienze in altro corpo d'armata.

Negli elenchi dovrà essere indicato, oltre al grado, all'arma e alla specialità cui appartengono gli ufficiali, anche l'ente che li ha in forza.

6. Agli ufficiali richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli assegni previsti per il rispettivo grado, secondo le vigenti disposizioni e cioè se appartenenti alla categoria degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, gli stessi assegni del pari grado in servizio permanente, se appartenenti alla categoria degli ufficiali di complemento:

a) lo stipendio ridotto di cui all'art. 158 della circolare 706 *giornale militare* 1923;

b) il supplemento di servizio attivo ridotto, di cui all'articolo 158 della predetta circolare e all'art. 1 di quella n. 156 *giornale militare* 1925;

c) l'indennità militare di cui alla circolare 115 *giornale militare* 1925, escluso l'aumento dovuto agli ufficiali del servizio permanente con famiglia;

d) l'indennità caro-viveri di cui alla circolare 246 e 374 *giornale militare* 1923.

Infine per quanto riguarda le indennità eventuali, essi avranno, durante la permanenza presso le truppe, il trattamento che compete agli ufficiali del servizio permanente. Agli ufficiali delle truppe da montagna che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà inoltre corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100, in essa stabilito.

Agli ufficiali di cui trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925.

La liquidazione delle spese relative al viaggio che essi compiranno per raggiungere il corpo o riparto al quale verranno assegnati, verrà fatta dal corpo o riparto medesimo. Le spese per il ritorno al luogo di residenza verranno rimborsate dai distretti dai quali gli ufficiali dipendono.

7. Si preavvisa per opportuna norma degli interessati che gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme ordinaria grigio-verde, con la facoltà di utilizzare la tenuta di panno non diagonale che già possedessero, in analogia alle disposizioni del capo IV della circolare 158 *giornale militare* 1923; essi saranno armati soltanto di pistola.

8. I Comandi di divisione e di distretto interessati disporranno perchè sui documenti matricolari degli ufficiali in questione, siano apportate le necessarie variazioni relative al richiamo, con la seguente dicitura « Richiamato alle armi dal . . . . . al . . . . . a senso della circolare 367 *giornale militare* 1926, per prendere parte alle esercitazioni di campagna ».

Nel determinare la durata del richiamo, terranno altresì conto delle giornate strettamente necessarie per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

9. Al termine del servizio dovrà essere redatto, per ciascun ufficiale un rapporto (in duplice copia) da annettere al libretto personale, del quale sarà tenuto conto agli effetti dell'avanzamento, secondo quanto verrà stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, in corso di pubblicazione (parte II e III).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Specchio indicante il numero di ufficiali da richiamare per ciascun corpo d'armata.

Corpi d'armata	Fanteria			Cavalleria			Artiglieria			Genio		
	Subalterni	Capitani	Maggiori o Ten. Col.	Subalterni	Capitani	Maggiori o Ten. Col.	Subalterni	Capitani	Maggiori o Ten. Col.	Subalterni	Capitani	Maggiori o Ten. Col.
Torino	48	48	24	4	3	1	42	42	21	8	8	4
Milano	40	40	20	7	6	3	21	21	10	8	8	4
Verona	40	40	20	4	3	1	26	26	12	8	8	4
Bologna	44	44	22	10	10	4	33	36	18	8	8	4
Trieste	40	40	20	4	3	1	26	26	12	8	8	4
Firenze	40	40	20	7	6	3	32	32	15	10	10	5
Roma	40	40	20	4	4	2	36	36	18	8	8	4
Napoli	36	36	18	4	4	2	21	21	10	7	7	3
Bari	36	36	18	—	—	—	21	21	10	7	7	4
Palermo.....	36	36	18	—	—	—	21	21	10	8	8	4

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare

L'istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di compagna al 25,000 della carta dell'isola di Còo (Egeo).

Foglio 1 II S. E. (Chefalo).
» 2 I S. O. (Còo).
» 2 III N. E. (Cardamèna).
» 2 III N. O. (Antimachia).
» 2 IV S. E. (Asfendù).

Prezzo di ogni tavoletta L. 2.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma a tratteggio ».

Foglio 82 (Genova).
» XL (Pola).
» 149 (Cervèteri).
» 236 (Cosenza).

N. B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 per cento (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(5646) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
1341
:: BIBLIOTECA ::
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª **1926** 9 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 368 - 3 luglio 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 1341

Circolare N. 368. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto del Ministro). — 3 luglio 1926.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Lo stato d'ufficiale è costituito dai diritti e dai doveri inerenti al grado e all'impiego o servizio dell'ufficiale così in attività come in congedo.

Lo stato dell'ufficiale in congedo assoluto riguarda il grado soltanto.

Art. 2.

L'ufficiale viene riconosciuto nel suo grado ed impiego con la partecipazione ufficiale della nomina o promozione ed assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno in cui ne riceve la notificazione.

Art. 3.

All'atto di assumere servizio l'ufficiale deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti vigenti.

TITOLO II.

DEL GRADO.

CAPO I.

Nomina ad ufficiale.

Art. 4.

I requisiti fisici, morali e intellettuali, le condizioni e le modalità particolari occorrenti per la nomina ad ufficiale sono determinati da disposizioni speciali riflettenti il reclutamento degli ufficiali.

CAPO II.

Della anzianità di grado e dei ruoli d'anzianità.

Art. 5.

L'anzianità dell'ufficiale è regolata dalle disposizioni della legge e dalle presenti norme.

Art. 6.

Quando non sia altrimenti prescritto dalla legge, l'anzianità assoluta o di grado decorre dalla data della nomina o della promozione, la quale coincide con la data del relativo decreto, se da questo non ne è espressamente stabilita una diversa.

Art. 7.

L'anzianità relativa tra ufficiali nominati in base a concorsi per reclutamento straordinario è determinata dalla classificazione ottenuta per esami o per titoli; a parità di classificazione, dall'età, poscia dalla diversità di grado e di anzianità eventualmente posseduti, ed infine dalla sorte.

Per gli ufficiali della Regia aeronautica l'anzianità relativa, a parità di data di nomina, è regolata in conformità di quanto dispone l'art. 10 della legge.

Art. 8.

L'anzianità relativa tra ufficiali di un medesimo ruolo, a parità di data di promozione e identità di titolo di avanzamento, è determinata dall'ordine di anzianità nel grado inferiore.

Tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, è determinato dall'età, fermo restando peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso. A parità di età e a parità di anzianità nei gradi inferiori, si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge.

Art. 9.

L'anzianità relativa tra tenenti dei carabinieri reali, di provenienza diversa e nominati sotto la stessa data, è determinata in base ad una serie di tre turni dei quali il primo spetta, secondo l'ordine della classificazione ottenuta alla fine dei corsi di reclutamento, a quelli che provengono dai sottufficiali dell'arma; gli altri due spettano a quelli che provengono dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, secondo la loro anzianità originaria.

Art. 10.

La perdita dei posti nei casi previsti dall'art. 12 della legge è calcolata sulla media quinquennale delle promozioni al grado superiore a quello dell'ufficiale e corrisponde a tanti dodicesimi della media quanti sono i mesi e le frazioni di mese non inferiori a quindici giorni passati dall'ufficiale in posizione che importi perdita di anzianità.

La media quinquennale è fissata al principio d'ogni anno con decreto ministeriale sulla base delle promozioni relative all'ultimo quinquennio.

Nel caso però previsto dal n. 4 del detto articolo, la perdita dei posti, prima che l'ufficiale in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso un anno in aspet-

tativa per motivi privati, è commisurata ad un quinto della perdita dei posti calcolata nel modo indicato nei commi precedenti.

Le frazioni di posto non vengono calcolate.

Quando il numero dei posti perduti dall'ufficiale superi di due o più quello degli ufficiali meno anziani nel suo grado, l'anzianità dell'ufficiale rimarrà sospesa e verrà fissata dopo che con le promozioni nel grado stesso si sarà raggiunto il numero dei posti perduti.

La perdita d'anzianità per l'ufficiale in congedo sospeso dal grado è commisurata alla durata di questa posizione.

Art. 11.

La perdita di posti nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 12 della legge, è ragguagliata a tutta la durata della pena detentiva o della sospensione, e non soltanto al tempo eccedente il periodo di un mese.

Nel caso di concorso di pene che, cumulate, superino un mese, la perdita di posti è ragguagliata alla durata complessiva delle pene stesse, anche se ciascuna di esse non superi un mese.

Art. 12.

L'art. 12 della legge non riguarda esclusivamente la pena della detenzione propriamente detta stabilita dagli articoli 11 e 15 del Codice penale comune, ma comprende qualsiasi pena detentiva, e quindi anche quelle della reclusione e dell'arresto stabilite dagli articoli 11, 13 e 21 del Codice stesso.

La pena del confino non porta deduzione d'anzianità.

Art. 13.

L'anzianità degli ufficiali risulta dal rispettivo ruolo d'anzianità, nel quale essi vengono inscritti distinti per grado, nell'ordine di precedenza gerarchica determinata dalla data di anzianità assoluta e, nell'ambito di questa, dall'anzianità relativa che spetta a ciascuno di essi.

Art. 14.

Gli ufficiali, la cui anzianità relativa non sia ancora definitivamente stabilita, sono inscritti nel rispettivo ruolo, con riserva d'anzianità, nell'ordine stesso col quale si succedono nel decreto di nomina.

Art. 15.

Gli ufficiali con anzianità sospesa sono inscritti in ruoli a parte finchè, cessato il motivo della sospensione, vengano riammessi nei rispettivi ruoli di anzianità.

La loro nuova anzianità viene indicata, a seconda dei casi, nel decreto di richiamo in servizio effettivo o con provvedimento successivo.

Art. 16.

Quando non sia altrimenti prescritto dalla legge o dalle presenti norme, l'inscrizione di un ufficiale in un ruolo, per nomina o per trasferimento da altro ruolo o per riammissione nei ruoli, si fa in base al grado di cui trovasi rivestito, ed all'anzianità assoluta e relativa che gli spetta.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale, che abbia cessato di appartenere ai ruoli, subirà, all'atto della riammissione nei ruoli, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto conferitogli da speciali disposizioni a conservarla integralmente.

Art. 17.

Gli ufficiali, che lasciano il servizio permanente e sono inscritti nei ruoli del congedo, conservano la loro anzianità assoluta, purchè questa non debba subire deduzioni ai termini dell'art. 12 della legge.

Art. 18.

A parità di data d'anzianità con ufficiali del ruolo di congedo in cui debbono essere inscritti gli ufficiali che cessino comunque dal servizio permanente, la precedenza spetta a questi ultimi.

Art. 19.

I ruoli degli ufficiali in servizio permanente attingono i loro rifornimenti dalle fonti di reclutamento iniziale, da

trasferimenti di ruolo con o senza promozione, nei casi consentiti, da richiami in servizio effettivo e dall'avanzamento.

I ruoli degli ufficiali in congedo sono alimentati dai cespiti di reclutamento iniziale, da trasferimenti di ruolo da altre categorie e dall'avanzamento.

Art. 20.

Il trasferimento degli ufficiali dal servizio permanente ad una delle categorie degli ufficiali in congedo, o da una ad un'altra di tali categorie, si fa nei ruoli delle armi e dei corpi corrispondenti.

Art. 21.

Sono inscritti nei ruoli dell'ausiliaria gli ufficiali collocati di diritto, d'autorità o a domanda in detta posizione.

Art. 22.

Sono inscritti d'ufficio nei ruoli di complemento:

a) gli ufficiali dispensati dal servizio permanente o collocati a riposo prima del limite d'età stabilito dall'art. 51 della legge e che non debbano essere inscritti in altra categoria di ufficiali in congedo;

b) gli ufficiali di complemento di nuova nomina reclutati in base alle norme speciali di ciascuna amministrazione o comunque provenienti da altri ruoli.

Possono esservi inscritti a domanda gli ufficiali esonerati o dispensati dal servizio, o collocati in congedo assoluto per infermità, che abbiano ricuperato l'idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 51 della legge. Nei casi in cui occorra o l'amministrazione creda opportuno di accertare l'idoneità, l'ufficiale verrà sottoposto a visita sanitaria a norma del seguente art. 38.

Il tempo trascorso fuori dei ruoli è dedotto dall'anzianità precedentemente posseduta.

Art. 23.

L'ufficiale di complemento provvisto della laurea o degli altri titoli occorrenti per armi o corpi speciali, può ottenere, a domanda, il passaggio nelle armi o nei corpi stessi, in base alle norme speciali di ciascuna amministrazione.

Art. 24.

Sono inscritti d'ufficio nei ruoli del congedo provvisorio gli ufficiali collocati in detta posizione ai termini degli articoli 38 e 39 della legge.

Art. 25.

Sono inscritti d'ufficio nella riserva purchè posseggano la idoneità necessaria:

a) gli ufficiali collocati a riposo dopo raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 51 della legge;

b) gli ufficiali dispensati dal servizio permanente o collocati a riposo, prima del limite di età anzidetto, che, per ragioni d'insufficiente idoneità fisica, non possono essere inscritti nei ruoli di complemento;

c) gli ufficiali dispensati dal servizio permanente o collocati a riposo per esclusione definitiva dall'avanzamento o per inidoneità agli uffici del grado;

d) gli ufficiali di complemento pensionati per servizio militare, che cessino d'appartenere a tale categoria per età o per menomata idoneità.

Possono esservi inscritti a domanda, purchè idonei:

a) gli altri ufficiali di complemento che cessino di appartenere a tale categoria per limite d'età;

b) gli ufficiali dispensati da qualsiasi servizio per infermità che abbiano ricuperata l'idoneità necessaria e non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 47 della legge. In questi casi l'idoneità verrà accertata mediante visita sanitaria a norma del seguente art. 38.

Art. 26.

Salvo il caso in cui si colleghino a provvedimenti di stato pei quali sia prescritto il decreto Reale, l'inscrizione nelle categorie del congedo, il passaggio dall'una all'altra e la cancellazione per limiti di età ai termini degli articoli 47 e 51 della legge o per inabilità ai termini dell'art. 54, si attuano con decreto ministeriale.

TITOLO III.

DELL'IMPIEGO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 27.

Con l'impiego, di cui è provvisto l'ufficiale in servizio permanente, non è compatibile l'esercizio di alcuna professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali di legge o di regolamento.

Per la nomina alla carica di Podestà di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237 occorre sempre il consenso espresso del competente Ministero.

Art. 28.

La nomina, l'esonerazione e il trasferimento concernente l'impiego o carica di ufficiale generale, di colonnello e gradi corrispondenti, e di comandante di corpo o capo di servizio affidato ad ufficiale di grado inferiore a colonnello e di grado corrispondente, hanno luogo con decreto Reale.

Art. 29.

I provvedimenti, la cui forma non sia espressamente prescritta dalla legge o dalle presenti norme, si fanno, secondo i casi ed i vari regolamenti, per decreto, determinazione o notificazione ministeriale oppure per disposizione delle autorità militari a ciò delegate.

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 30.

La posizione di servizio effettivo è conferita all'ufficiale con decreto Reale o con decreto ministeriale o con altro provvedimento, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

Art. 31.

Il collocamento fuori quadro e il ritorno nei quadri sono disposti normalmente con decreto ministeriale, salvo i casi concernenti ufficiali generali, colonnelli od ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio del R. Esercito o della R. Aeronautica, pei quali si provvede con decreto Reale.

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 32.

Il decreto di collocamento in disponibilità non indica i motivi del provvedimento.

CAPO IV.

Dell'aspettativa.

Art. 33.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa se non per una delle cause stabilite dalla legge.

Art. 34.

Ogniqualvolta debba procedersi ad una riduzione di quadri, il competente Ministero indica, mediante pubblicazione nei propri atti ufficiali, il numero delle eccedenze per grado e per arma o corpo e indica la presentazione delle domande di aspettativa. Qualora il numero delle domande superi quello delle eccedenze, hanno normalmente la preferenza nel collocamento in aspettativa gli ufficiali più anziani.

Art. 35.

L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura.

Art. 36.

L'ufficiale di ritorno dalla prigionia di guerra, se idoneo, sarà richiamato in servizio o, in mancanza di posto, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; se non idoneo,

sarà, a seconda dei casi, trasferito in aspettativa per infermità o collocato in congedo provvisorio, a riposo o in riforma.

Art. 37.

L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti o non provenienti da cause di servizio sia in seguito a sua domanda, sia di autorità e ancorchè non abbia fruito delle licenze stabilite dai relativi regolamenti.

Art. 38.

Quando occorra accertare se un ufficiale debba essere collocato in aspettativa per infermità, egli verrà sottoposto a visita sanitaria a norma delle vigenti disposizioni.

Il verbale di visita, esposti i dati anamnestici e descritta accuratamente l'infermità, dichiarerà se essa renda indispensabile, e per quanto tempo, la esonerazione dell'ufficiale dal servizio. Corredato da copia dello stato di servizio dell'ufficiale e, se trattisi d'infermità proveniente da causa di servizio, da copia del processo verbale di riconoscimento della provenienza, e dai relativi documenti giustificativi, nonchè, se del caso, dall'eventuale domanda d'aspettativa, sarà poi trasmesso, per via gerarchica, al competente Ministero per i suoi provvedimenti.

Se l'ufficiale non accetti le conclusioni della visita sanitaria, si pronuncierà l'Ispettorato di sanità della rispettiva zona o altro ufficio sanitario competente, in base all'esame degli atti sanitari ed, ove ne sia il caso, a maggiori chiarimenti o nuovi accertamenti, od anche procedendo a visita diretta dell'ufficiale.

Insieme col nuovo verbale compilato con le norme stabilite per quello della visita sanitaria, tutti gli atti saranno poi inviati per via gerarchica al Ministero.

Art. 39.

Le norme del precedente articolo si osservano anche per gli atti sanitari occorrenti per il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in aspettativa per infermità.

Art. 40.

L'aspettativa per infermità decorre dalla data della visita sanitaria salvo che l'inizío dell'inabilità non sia altrimenti determinato nel verbale della visita stessa o in quello dell'Ispettorato di sanità di zona o altro ufficio sanitario competente.

Art. 41.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 32 della legge, l'ufficiale che conservi l'idoneità al servizio della riserva e non abbia diritto al riposo, verrà collocato in congedo provvisorio secondo le leggi che lo regolano.

Art. 42.

Se l'ufficiale trovasi all'estero, il collegio medico viene costituito dalle Regie autorità diplomatiche o consolari con medici prescelti dalle autorità stesse ed il relativo verbale deve essere compilato nei modi prescritti dal precedente art. 38.

L'eventuale visita d'appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorità.

Art. 43.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa per motivi privati se non siano decorsi almeno due anni dalla data della sua nomina in servizio permanente.

Art. 44.

La domanda di aspettativa per motivi privati dev'essere corredata, per quanto è possibile, da documenti che la giustifichino.

Le autorità che trasmettono la domanda devono, in ogni caso, esprimere il loro parere in merito, specialmente in relazione alle esigenze del servizio.

L'aspettativa per motivi privati può essere negata o fatta cessare, semprechè ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 45.

L'aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi, e queste ultime non possono essere inferiori a due mesi.

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati non può chiedere d'essere richiamato in servizio con anticipazione se non abbia passato almeno quattro mesi in tale posizione.

Art. 46.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi privati, può esservi ricollocato benchè non siano decorsi due anni dal suo richiamo in servizio, quando questo sia avvenuto con anticipazione per una delle cause prevedute dall'art. 33 della legge.

CAPO V.

Cessazione dal servizio permanente.

Art. 47.

Raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 36 della legge, vengono collocati in ausiliaria gli ufficiali idonei ad alcuno dei servizi indicati dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Aeronautica, o dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, per quelli della R. Marina e pei quali non si verifichino motivi disciplinari o di salute che, ai termini dell'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, rendano necessario il collocamento a riposo.

In tal caso vengono inscritti, se idonei, nei ruoli della riserva.

Art. 48.

Agli effetti dell'art. 37 della legge, s'intende investito delle funzioni del grado superiore l'ufficiale che, con decreto Reale, sia nominato ad una carica, alla quale sia assegnato, nelle tabelle graduali e numeriche di formazione, un titolare di grado superiore a quello dell'ufficiale stesso.

Art. 49.

Il titolare di cariche compatibili con due gradi successivi, dei quali possegga il meno elevato, s'intende investito delle funzioni del grado superiore quando un suo pari grado, inscritto dopo di lui nello stesso quadro di avanzamento, sia stato nominato ad una carica che, secondo l'articolo precedente, corrisponda alle funzioni del grado superiore.

Art. 50.

L'art. 37 della legge si applica pure all'ufficiale la cui promozione sia stata ritardata per effetto di un errore, o che, per fatto non suo, non sia stato sottoposto a tempo all'accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

Art. 51.

Qualora cessino le ragioni che motivano le eccezioni di cui agli articoli precedenti, l'ufficiale, dal giorno successivo a tale cessazione, viene esonerato dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo a seconda della sua idoneità. Però nel caso previsto dall'ultima parte del precedente art. 50, l'ufficiale, qualora sia giudicato non idoneo all'avanzamento, sarà esonerato dal servizio permanente a decorrere dal raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il suo grado e per il periodo successivo sarà considerato come richiamato in servizio temporaneo.

Art. 52.

Il provvedimento, con cui l'ufficiale inidoneo agli uffici del grado od escluso definitivamente dall'avanzamento viene tolto dai ruoli del servizio permanente, avrà decorrenza non posteriore ad un mese dalla data del giudizio definitivo, tranne per i relativi assegni che decorreranno dal giorno successivo alla scadenza della licenza ordinaria biennale dell'ufficiale, nel quale periodo questi è considerato trattenuto in servizio temporaneo.

Art. 53.

Se l'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento abbia raggiunto il limite minimo di servizio per la liquidazione della pensione è collocato in ausiliaria e trattenutovi fino a quando abbia raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il proprio grado, sempre però per non più di otto anni.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è collocato a riposo, ove abbia raggiunto il limite minimo di servizio per la liquidazione della pensione.

L'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento o dichiarato comunque non idoneo agli uffici del grado, che non abbia raggiunto il limite minimo di servizio richiesto per il collocamento a riposo, ma conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, qualora non sia idoneo agli uffici della riserva, viene collocato in riforma. Se sia invece idoneo agli uffici della riserva, è collocato in congedo provvisorio in attesa di raggiungere il limite minimo di servizio richiesto per il collocamento a riposo. Raggiunto tale limite, l'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento è collocato in posizione ausiliaria, se idoneo ai servizi di tale posizione; altrimenti a riposo, con iscrizione nella riserva. L'ufficiale comunque dichiarato non idoneo agli uffici del grado, raggiunto l'accennato limite, è invece collocato a riposo ed inscritto nella riserva.

Qualora infine gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento o comunque dichiarati non idonei agli uffici del grado non contino almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, sono dispensati dal servizio permanente, col trattamento di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge, e se idonei ai servizi rispettivamente del complemento o della riserva, sono inscritti nei corrispondenti ruoli del congedo.

In ogni caso l'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento o non idoneo agli uffici del grado fruirà del trattamento previsto dal 3° comma dell'art. 38 della legge e, se non idoneo ai servizi della riserva, conserverà il grado con la relativa uniforme.

Art. 54.

L'inabilità dell'ufficiale in servizio permanente a continuare o a riassumere il servizio per infermità, è accertata nei modi stabiliti dal regolamento sulle pensioni approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603 e successive modificazioni.

L'idoneità ai servizi dell'ausiliaria e della riserva è accertata con le norme di cui ai seguenti articoli 59 e 69.

Art. 55.

Nei casi previsti dall'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e dall'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 399, l'uffi-

ciale che abbia diritto al riposo viene collocato in tale posizione.

Art. 56.

L'ufficiale, che intenda essere dispensato dal servizio permanente, deve farne domanda non motivata, per via gerarchica, al Ministero.

La dispensa ha effetto dal giorno stabilito dal decreto reale con cui è stata accolta la domanda.

La facoltà di chiedere la dispensa è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione.

Art. 57.

Le cause di dispensa dal servizio permanente dell'ufficiale, che abbia contratto matrimonio senza il Regio assentimento o in contravvenzione alla legge 11 marzo 1926, n. 399, o unione matrimoniale col solo rito religioso, sono accertate nei modi stabiliti dai relativi regolamenti.

TITOLO IV.

Obblighi degli ufficiali in congedo.

Art. 58.

L'ufficiale in congedo assume gli obblighi della categoria cui è ascritto.

Art. 59.

L'idoneità ai servizi dell'ausiliaria è normalmente presunta nei casi di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento dei limiti di età o per esclusione definitiva dall'avanzamento. Negli altri casi tale idoneità è dichiarata dal comandante del corpo o capo di servizio da cui

l'ufficiale dipende, o direttamente dal Ministero, per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia aeronautica, e dalla commissione ordinaria di avanzamento, per gli ufficiali della Regia marina.

Il relativo giudizio avrà riguardo, non soltanto alle indicazioni specifiche dell'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, numero 435, per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia aeronautica, e dell'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897 per quelli della Regia marina, ma anche alla prescrizione generica dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 60.

L'ufficiale collocato in congedo provvisorio in seguito ad esclusione definitiva dall'avanzamento non potrà essere collocato in ausiliaria se non soddisfi alle condizioni di idoneità specificate ai precedenti articoli 47 e 59.

Art. 61.

L'ufficiale, collocato in ausiliaria ai termini dell'art. 36 o dell'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, può essere collocato a riposo anche prima di aver raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il suo grado o d'aver passato otto anni nella posizione stessa, per motivi di salute, che ne menomino l'idoneità ai relativi servizi o per motivi disciplinari pei quali non si creda o non si possa prendere provvedimenti disciplinari di stato.

L'ufficiale, collocato in ausiliaria a domanda, può essere collocato a riposo quando ne abbia diritto ai termini delle leggi sulle pensioni.

All'atto della cessazione dall'ausiliaria per età ai termini dell'art. 47 della legge 11 marzo 1926, n. 397, l'ufficiale viene collocato a riposo.

Art. 62.

Salvo casi di ritardo debitamente autorizzato, il servizio di prima nomina deve essere prestato nel tempo prescritto.

L'ufficiale ammesso al ritardo rimarrà poi, di norma, alle armi fino al compimento del suo obbligo di servizio.

Art. 63.

Il ritardo, così per malattia come per gravi motivi di famiglia o gravi interessi privati, al servizio di prima nomina o ad altre chiamate non può essere concesso che dal Ministero, al quale saranno rivolte, per via gerarchica, le relative domande corredate di documenti di prova.

Art. 64.

L'ufficiale di complemento, che per infermità indipendenti dal servizio ritardi la presentazione alle armi, o, dopo assunto servizio, ne resti assente per oltre quindici giorni, sarà trattenuto sotto le armi tanti giorni quanti ne è stato lontano.

Se il ritardo o le assenze dipendano da infermità provenienti da causa di servizio, saranno computate come servizio finchè non superino un terzo della sua durata obbligatoria, in guisa che il servizio da prestarsi effettivamente non sia mai inferiore ai due terzi del periodo d'obbligo.

Art. 65.

I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario, provenienti da ufficiali d'altre armi o d'altri corpi in cui non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo del servizio di prima nomina, presteranno tale servizio nel corpo nel quale hanno fatto passaggio.

Art. 66.

I subalterni di complemento dei corpi sanitario e veterinario militare, provenienti da ufficiali d'altre armi e d'altri corpi in cui abbiano già prestato il servizio di prima nomina, dovranno, entro un anno dalla data del trasferimento in detti corpi, prestare un mese di servizio rispettivamente presso un ospedale militare o un reggimento d'arma a cavallo.

Art. 67.

L'ufficiale di complemento, che senza legittimo impedimento debitamente comprovato non si presenti nel tempo prescritto ad assumere il servizio di prima nomina o alle chiamate per istruzioni, sarà dichiarato disertore e denunciato al Tribunale militare.

Art. 68.

Compiuto il 39° anno d'età, l'ufficiale di complemento, che venga riconosciuto permanentemente meno idoneo al relativo servizio ma conservi ancora l'idoneità ai servizi della riserva, potrà essere inscritto, a sua domanda, in questa categoria.

Art. 69.

L'idoneità ai servizi della riserva è normalmente presunta, eccetto nei casi di cessazione dal servizio permanente per inidoneità agli uffici del grado o per infermità, e nei casi di cessazione, per quest'ultimo motivo, dall'ausiliaria, dal congedo provvisorio o dal complemento.

L'inabilità è accertata nei modi stabiliti dal regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603 e successive modificazioni.

Art. 70.

L'ufficiale in congedo deve essere sempre prontamente reperibile e rispondere alle chiamate delle autorità militari da cui dipende, per qualsivoglia evenienza di servizio o di disciplina.

All'atto della cessazione del servizio deve perciò indicare all'autorità militare la propria residenza e il recapito e notificarne poi qualsiasi cambiamento.

Qualora per cambio di residenza venga a trovarsi alla dipendenza di una nuova autorità militare, dovrà farle immediatamente le prescritte notificazioni, avvertendo, al tempo stesso, del cambiamento l'autorità militare dalla quale abbia cessato di dipendere.

Art. 71.

L'ufficiale in servizio temporaneo non può esercitare la sua professione civile, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Art. 72.

L'ufficiale in congedo, che intenda stabilirsi all'estero o trasferirvisi per un tempo indeterminato, o, comunque, superiore ad un anno, ne preverrà l'autorità militare da cui dipende.

L'ufficiale in ausiliaria non potrà recarsi all'estero senza autorizzazione del competente Ministero, la quale non potrà essere accordata per un tempo superiore a sei mesi, salvo rinnovazione.

Art. 73.

L'ufficiale in congedo non potrà, senza autorizzazione del competente Ministero, accettare la nomina a console o viceconsole di potenze straniere.

Art. 74.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge concernenti il grado.

TITOLO V.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 75.

Il principio e la fine dello stato di guerra, durante il quale hanno vigore le relative disposizioni della legge e delle presenti norme, sono determinati con decreto Reale.

Viene parimenti stabilito con decreto Reale quali siano le truppe ed i territori da considerarsi, per gli effetti delle disposizioni ora dette, in istato di guerra.

Art. 76.

Con decreto Reale, su proposta del competente Ministro, può essere data facoltà di fare nomine provvisorie a gradi d'ufficiale:

a) al comandante supremo delle forze mobilitate;

b) al comandante di un corpo d'operazione staccato;

c) al comandante di una piazza dichiarata in istato di guerra.

Il decreto, col quale è conferita tale facoltà, determina altresì i gradi ed i limiti di tempo ai quali la facoltà è ristretta.

Art. 77.

Le nomine provvisorie non divengono definitive se non mediante conferma Sovrana. Saranno perciò comunicate, appena possibile, al competente Ministero che provvederà per la conferma e per l'anzianità.

TITOLO VI.

DISCIPLINA.

CAPO I.

Della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.

Art. 78.

La sospensione dall'impiego, di cui all'art. 65 della legge e, negli stessi casi ivi previsti, la sospensione dal grado per l'ufficiale in congedo, si applicano per tutta la durata della pena.

Nel caso di concorso di pene che cumulate raggiungano o superino i due mesi, la sospensione si applica per tutta la durata complessiva delle pene stesse, anche quando ciascuna di esse non raggiunga i due mesi.

Art. 79.

La sospensione dall'impiego o dal grado, di cui all'art. 66 della legge, è revocata nei due casi contemplati nel terzo comma dell'articolo stesso, salva l'applicazione del disposto di cui al penultimo comma del detto articolo.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non luogo a procedere, la sospensione dall'impiego o dal grado è revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego o dal grado di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione, revocandosi l'eventuale eccedenza.

Art. 80.

Il decreto di sospensione disciplinare indicherà la durata della punizione, senza specificarne i motivi.

Il decreto di sospensione precauzionale dichiarerà se l'ufficiale debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Il decreto di sospensione penale farà richiamo alla sentenza e indicherà la natura e la durata della pena a cui dovrà essere commisurata la sospensione stessa.

Art. 81.

Il posto in organico dell'ufficiale sospeso dall'impiego non viene normalmente occupato, e questi lo riprende alla scadenza della sospensione.

Qualora il competente Ministero dovesse, però, per particolari esigenze di servizio, ricoprirlo, viene applicato all'ufficiale, alla scadenza della sospensione, il disposto dell'art. 70 della legge.

Capo II.

Della perdita del grado.

Art. 82.

L'ufficiale, che non abbia per legge obblighi di servizio militare o venga a trovarsi in condizioni all'uopo previste dalla legge, può far domanda di dimissioni.

La domanda non sarà motivata, e dovrà essere trasmessa al competente Ministero per via gerarchica.

Le dimissioni hanno effetto dal giorno stabilito dal decreto Reale con cui vengono accettate.

L'accettazione delle dimissioni estingue l'azione disciplinare.

La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione.

Art. 83.

Il provvedimento di dimissioni d'autorità contemplato dall'art. 71 lettera *b*) della legge si baserà sulla sentenza del Tribunale nel caso di interdizione civile, su accertamento ed apprezzamento discrezionale del competente Ministero nei casi di irreperibilità e di incompatibilità della posizione sociale con lo stato d'ufficiale.

Art. 84.

Nel caso previsto dall'art. 71 lettera *c*) della legge, quando cioè un ufficiale intenda assumere servizio con qualsivoglia grado in uno dei ruoli del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica diverso da quello a cui egli appartiene, o, con grado inferiore al suo, in quello stesso a cui già appartiene, l'Amministrazione o il corpo a cui ne ha fatto domanda lo inviterà, prima d'assumerlo in servizio, a dichiarare per iscritto la propria qualità e le proprie intenzioni e ne informerà immediatamente l'Amministrazione competente perchè possa provvedere per la cancellazione dai ruoli, che non sarà disposta se non dopo la effettiva assunzione in servizio.

Analogamente si procede per l'assunzione in servizio nei ruoli della Regia guardia di finanza.

Art. 85.

Quando risulti che un cittadino italiano avente grado di ufficiale sia incorso nella perdita della cittadinanza, i pubblici ufficiali nel Regno e i Regi agenti diplomatici o consolari all'estero ne riferiranno al competente Ministero militare, perchè possa provvedere alla dichiarazione di perdita del grado da pubblicarsi sui propri atti ufficiali, mediante decreto Reale ai termini dell'art. 72 lettera *b*) della legge.

Il riacquisto della cittadinanza non importa reintegrazione nel grado.

Art. 86.

Quando trattisi di condanna a pena restrittiva della libertà personale complessivamente maggiore di tre anni, inflitta per più reati, l'ufficiale non incorre nella perdita del grado, prevista dall'art. 71 lettera *f*), n. 2 della legge, qualora la pena più grave, presa come base per la determinazione di quella complessiva, non superi i tre anni.

In caso di condanna condizionale, la sospensione nella esecuzione della pena non esclude l'effetto della perdita del grado.

Art. 87.

Ogniqualvolta un ufficiale, così in servizio permanente come in congedo, incorra in condanna che importi perdita del grado o di anzianità, l'autorità militare da cui dipende si

procurerà e trasmetterà al competente Ministero copia della relativa sentenza appena questa sia divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza contumaciale, appena divenuta esecutiva, il che dovrà risultare da dichiarazione appostavi dalla competente cancelleria.

Art. 88.

Quando con sentenza contumaciale della Corte d'assise o di un giudice militare sia stata pronunciata contro un ufficiale una condanna che ha per effetto la perdita del grado, il procuratore generale del Re o l'avvocato militare trasmetterà al competente Ministero militare copia integrale della sentenza, con attestazione della sua regolare affissione per tre mesi. Indi il Ministero provvederà per la dichiarazione della incorsa perdita del grado.

Se dopo trascorsi i tre mesi, l'ufficiale si presenta volontariamente od è arrestato, egli rientra in possesso del grado dal giorno della presentazione o dell'arresto, fermi gli effetti per il periodo anteriore.

Art. 89.

Ogniqualvolta nei riguardi di un cittadino italiano avente grado di ufficiale sia stata pronunciata all'estero una sentenza penale divenuta irrevocabile, o, se contumaciale, divenuta esecutiva, il Regio agente diplomatico o consolare ne invierà copia al competente Ministero militare.

Se la sentenza è di condanna e il Ministero ritenga sia da valutarsi agli effetti della perdita del grado secondo la legge italiana, la trasmetterà al Procuratore generale del Re presso la competente Corte d'appello, affinchè promuova dalla Sezione d'accusa la dichiarazione richiesta dall'art. 72 lettera *a*) della legge.

In seguito alla dichiarazione della Sezione d'accusa, il Ministero provvede alla dichiarazione di perdita del grado.

In caso di condanna contumaciale, il magistrato accerterà anzitutto se sia divenuta esecutiva e, pronunciate le sue conclusioni, ai termini della precedente disposizione, le comunicherà al competente Ministero per i suoi provvedimenti.

Art. 90.

Qualora la sezione d'accusa dichiari che il procedimento non fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero o che

la sentenza non è divenuta esecutiva, o che la condanna non è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importi la perdita del grado; come pure nei casi di sentenze assolutorie che mettano in luce responsabilità morali dell'ufficiale, il Ministero competente potrà ordinare una procedura disciplinare.

Art. 91.

Il decreto Reale di rimozione farà espressa menzione del parere del Consiglio di disciplina.

La rimozione ha effetto dalla data del decreto Reale.

Capo III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 92.

Ogniqualvolta venga a constare che un ufficiale abbia commesso un fatto che possa costituire mancanza punibile con provvedimenti disciplinari di stato, l'autorità militare da cui l'ufficiale disciplinarmente dipende per ragioni del suo impiego, se in servizio effettivo, o per ragione di residenza, in ogni altro caso, provvede con sollecitudine per gli accertamenti necessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi che sia possibile rintracciare e che valgano a determinare i caratteri del caso.

Informa immediatamente il competente Ministero dell'inchiesta ordinata od iniziata, accennandone succintamente, ma in modo preciso, l'oggetto, salvo far seguire una più particolareggiata relazione.

Art. 93.

Compiuta l'inchiesta, l'inquirente comunica all'ufficiale gli addebiti mossigli invitandolo a prendere visione degli atti, e lo avverte che entro un congruo termine, all'uopo fissatogli, potrà presentare, a proprio discarico, nuovi documenti o chiederne la produzione, fare istanze per ulteriori indagini o per esame di altre persone, indicando, sempre per iscritto, i documenti richiesti ed i punti su cui desideri nuove investigazioni o testimonianze.

Fatti gli accertamenti che, in relazione alle risultanze già ottenute e a queste nuove domande, l'inquirente reputi

necessari od opportuni, e riepilogata tutta l'inchiesta in una relazione, invita l'ufficiale a prender visione dei nuovi atti raccolti e della relazione riepilogativa ed a presentare per inscritto le proprie discolpe entro un congruo termine, all'uopo fissatogli.

Dopo di che l'inquirente riassume in apposito rapporto finale le proprie conclusioni con le proposte che creda di fare e lo rimette con gli atti dell'inchiesta, numerati nell'ordine in cui debbano essere letti, ed elencati in apposito indice datato e sottoscritto, alle autorità gerarchiche per il loro parere motivato (da esprimersi su fogli a parte) e per le decisioni.

Durante le comunicazioni dei documenti l'inquisito può prendere da essi gli appunti che crede, ma non può asportarli o estrarne copia.

L'avvenuta visione dei documenti deve essere attestata dall'inquisito in una esplicita dichiarazione, apposta in calce al suaccennato indice.

Art. 94.

Se l'ufficiale inquisito non aderisca alle richieste dell'inquirente o tergiversi o non presenti le giustificazioni entro i termini fissatigli, l'inchiesta si avrà per chiusa.

L'inquirente dovrà far menzione nella relazione riepilogativa dei motivi che lo hanno indotto a non accogliere eventuali domande avanzate dall'ufficiale.

Gli atti dovranno essere rimessi alle autorità gerarchiche secondo il precedente articolo.

Art. 95.

Qualora, dopo la chiusura dell'inchiesta, l'inquisito venga in possesso o a conoscenza della esistenza di nuovi documenti attinenti alla questione, potrà presentarli alle autorità gerarchiche o chiederne l'esibizione.

L'autorità cui spetta la decisione di sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina, esaminatili, deciderà con apprezzamento discrezionale se acquisirli, ai termini dell'art. 87 della legge, agli atti dell'inchiesta.

In caso affermativo, s'intenderà riaperta l'inchiesta e si darà visione degli atti non conosciuti all'ufficiale, il quale

potrà, dal canto suo, chiedere accertamenti al riguardo e presentare nuove giustificazioni, in conformità a quanto prescrive il precedente articolo 93. Tutti i nuovi atti saranno elencati e numerati in apposito indice datato e sottoscritto, secondo l'art. 87 della legge.

Qualora la predetta autorità non ritenesse di acquisirli agli atti dell'inchiesta, li trasmetterà tuttavia, a suo tempo, insieme con gli atti del Consiglio di disciplina, al Ministero competente.

Art. 96.

Oltre ai casi espressamente regolati dagli articoli 75 e 76 della legge, il Ministero competente ha sempre facoltà di sottoporre un ufficiale a Consiglio di disciplina.

Art. 97.

Nel caso contemplato dall'art. 76 della legge, il Ministro cui spetta ordinare il Consiglio, dà partecipazione della decisione agli altri Ministeri interessati, affinchè ne informino alla loro volta le dipendenti autorità, che, a richiesta del competente comando, dovranno designare gli ufficiali concorrenti alla formazione del Consiglio.

Art. 98.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta, salvo i casi nei quali è adottata dal Ministero, al comandante del corpo d'armata, all'alto comandante marittimo o navale od al comandante di zona aerea territoriale, cui per ragioni gerarchiche siano stati trasmessi gli atti della inchiesta a norma del precedente art. 93

Art. 99.

L'autorità cui spetta la decisione di sottoporre un ufficiale a Consiglio di disciplina, ne dà sollecita partecipazione al Ministero; forma e convoca il Consiglio (allegato 3) e trasmette al suo presidente gli atti del procedimento.

Art. 100.

Per gli ufficiali inferiori e superiori la formazione e convocazione del Consiglio è devoluta al comandante del corpo d'armata, all'alto comandante marittimo o navale, od al comandante di zona aerea territoriale, indicato nel precedente art. 98.

Se il Consiglio riguardi più ufficiali, appartenenti a corpi d'armata, alti comandi marittimi o navali, o zone aeree territoriali diversi, esso viene formato e convocato presso il comando dal quale disciplinarmente dipende il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali inquisiti.

A tale comando il Ministero competente, presa la decisione di sottoporre gli ufficiali o taluno di essi a Consiglio, trasmette l'ordine (allegato 4) e gli atti relativi al comando competente per la convocazione del Consiglio (allegato 5).

Art. 101.

Per la designazione degli ufficiali più anziani che devono far parte del Consiglio di disciplina, pei vari gradi e nel numero richiesti dalla relativa tabella di composizione annessa alle presenti norme (allegato 1), è compilata e tenuta a giorno presso i comandi di cui al precedente articolo, una lista nominativa (allegato 2) comprendente, per ciascun grado, tutti gli ufficiali in servizio effettivo delle varie armi e corpi e che dipendono disciplinarmente dai comandi suddetti.

Gli ufficiali assegnati a reparti, enti, uffici, scuole, istituti e stabilimenti militari, o comandati ad altro servizio nel territorio del comando competente, sono iscritti nella lista degli ufficiali dell'arma o corpo cui essi appartengono.

In tale lista, per ciascun grado, gli ufficiali vanno iscritti promiscuamente, in ordine decrescente di anzianità assoluta.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta e della stessa arma o dello stesso corpo, è dato dal posto ch'essi occupano nei rispettivi ruoli.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta ma di armi o corpi differenti, è dato dall'ordine di precedenza delle varie armi e dei vari corpi, stabilito dalle varie leggi di ordinamento.

Nella lista, accanto al nome di ogni ufficiale, viene indicato, in apposita colonna, se questi è d'arma o corpo com-

battente e, ove ne sia il caso, la data in cui ebbe termine il Consiglio di disciplina di cui l'ufficiale avesse fatto parte.

Agli effetti dell'art. 78 della legge sono di arma o corpo combattente gli ufficiali appartenenti ai ruoli sottoindicati:

	Ufficiali di arma o corpo combattente
Regio esercito	Corpo di stato maggiore. Arma dei carabinieri Reali. Arma di fanteria. Arma di cavalleria. Arma di artiglieria (ruolo combattente). Arma del genio.
Regia marina.	Ufficiali di stato maggiore (ufficiali di vascello).
Regia aeronautica	Arma aeronautica (ruolo combattente).

Art. 102.

Per la formazione di un Consiglio di disciplina si procede innanzi tutto alla designazione del suo presidente, che dovrà essere l'ufficiale più anziano combattente, del grado richiesto, inscritto nella lista di cui al precedente art. 101, esclusi gli incompatibili, gli infermi e gli impediti e tenuto conto del penultimo capoverso dell'art. 78 della legge.

Si procede poscia alla designazione dei quattro membri del Consiglio, a cominciare dal più elevato in grado. Questi dovranno essere i quattro ufficiali più anziani, nei gradi richiesti, con le stesse esclusioni di cui al precedente comma, avvertendo che almeno due di essi dovranno essere di arma o corpo combattente.

Qualora però con tale designazione non risultassero almeno due membri di arma o corpo combattente, si ricorrerà per raggiungere tale numero alla sostituzione dell'ufficiale o degli ufficiali non combattenti, cominciando dal meno elevato

in grado e scendendo nella lista ad ufficiale combattente anche se meno anziano del collega non combattente inscritto nella lista stessa.

Quando a comporre il Consiglio concorrano più ufficiali dello stesso grado del presidente, nel procedere alla designazione dei quattro membri saranno esclusi gli ufficiali che precedono nella lista quello cui, a norma del primo comma del presente articolo, spetti di assumere l'ufficio di presidente.

Art. 103.

Nel caso che nella lista non risulti un numero sufficiente di ufficiali dei gradi prescritti dalla tabella di composizione, ovvero manchi in essa l'ufficiale pari grado più anziano di quello sottoposto a Consiglio, si ricorre ad ufficiali più anziani residenti nella circoscrizione del comando la cui sede è più vicina, e successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, nella circoscrizione di altri comandi.

Tali comandi comunicheranno un estratto della lista per il grado nel quale l'autorità competente a formare il Consiglio ha deficienza di ufficiali.

Per l'ufficiale pari grado dell'inquisito si ricorre all'ufficiale meno anziano del grado immediatamente superiore, residente nella circoscrizione del comando competente, solo quando tra i pari grado dell'inquisito, in servizio effettivo in tutto il Regno, manchino ufficiali più anziani di lui, e che abbiano i requisiti necessari per far parte del Consiglio.

Art. 104.

Nei casi previsti dall'art. 82 della legge, quando nel gruppo all'uopo designato manchi l'ufficiale di pari grado più anziano di quello sottoposto a Consiglio di disciplina e si trovi invece in alcuno degli altri gruppi, si farà ricorso a questi dando, in caso di pluralità, la precedenza al più anziano, e, a parità di anzianità assoluta, seguendo l'ordine di precedenza delle amministrazioni da cui gli ufficiali dipendono.

Art. 105.

Per gli ufficiali generali od ammiragli il Consiglio di disciplina si forma dei cinque generali od ammiragli più an-

ziani, nei gradi prescritti, fra tutti i pari grado, rispettivamente del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica.

La formazione e la convocazione del Consiglio di disciplina è devoluta al Ministero competente.

La designazione degli ufficiali generali o ammiragli più anziani, che debbono far parte del Consiglio, è effettuata in base ad apposita lista compilata e tenuta a giorno presso i competenti Ministeri, osservando norme analoghe a quelle contenute nei precedenti articoli 101, 102, 103 e 104, in quanto siano applicabili, e tenuto presente l'art. 79 della legge.

Il Ministero che ha formato il Consiglio provvede poscia alle modalità stabilite dagli articoli 84 e 87 della legge (allegato 6).

Art. 106.

Nessuno può esimersi dall'ufficio di componente di un Consiglio di disciplina.

La surrogazione del presidente o del membro, per l'impedimento previsto dall'articolo 84 della legge, va effettuata quando, a giudizio dell'autorità competente a formare il Consiglio, ricorrono per l'ufficiale gravi e improrogabili esigenze, che gli impediscono di partecipare al Consiglio.

La surrogazione per impedimento, incompatibilità, infermità o ricusazione, è disposta dall'autorità predetta con un'ordinanza motivata, da trasmettere al Ministero a Consiglio ultimato.

Quando trattisi di Consigli di disciplina per ufficiali generali o ammiragli la suaccennata ordinanza viene emessa dal Ministro competente.

Art. 107.

L'ufficio di presidente o di membro del Consiglio non cessa se l'ufficiale:

a) venga trasferito, distaccato, comandato o sia in licenza, nel territorio di altro comando;

b) sia promosso a grado superiore;

c) sia dal servizio effettivo collocato in altra posizione, anche di congedo.

Cessa dall'ufficio, ed è surrogato con quello che lo segue immediatamente in anzianità, l'ufficiale che venga a trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'art. 83 della legge e l'ufficiale collocato in disponibilità, sospeso dallo impiego o agli arresti in fortezza.

Art. 108.

La facoltà di ricusare uno degli ufficiali designati per la formazione del Consiglio di disciplina può esercitarsi entro tre giorni da quello in cui l'inquisito ha ricevuto la comunicazione dei relativi nomi.

Art. 109.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina intende di scegliersi un ufficiale che lo assista durante il procedimento lo dichiarerà per iscritto al ricevere la comunicazione della formazione del Consiglio, e gli sarà assegnato un congruo termine, entro il quale dovrà comunicare al presidente del Consiglio il nome dell'assistente scelto e la relativa accettazione scritta.

L'ufficiale assistente non potrà essere più anziano del presidente nè meno anziano di quello sottoposto a Consiglio.

Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina non intenda valersi della facoltà di scegliersi un assistente, ne rilascerà dichiarazione scritta.

Art. 110.

Tra i documenti da inviarsi dall'autorità che convoca il Consiglio al presidente di esso, non sono compresi il rapporto finale, di cui all'art. 94 delle presenti norme, nè i pareri espressi dalle autorità gerarchiche in merito alla inchiesta che ha dato luogo al deferimento al Consiglio.

Ai documenti devono essere unite, a cura della predetta autorità, le copie dello stato di servizio dell'ufficiale inquisito, delle punizioni da lui riportate e delle sue note caratteristiche.

Art. 111.

Il segretario del Consiglio di disciplina, in presenza del presidente, darà visione degli atti dell'inchiesta all'ufficiale

assistente, il quale potrà prender appunti ma non trarne copia, nè asportarli, nè fare istanze, e dell'avuta comunicazione rilascerà esplicita dichiarazione scritta.

Art. 112.

La presa visione degli atti del Consiglio da parte di tutti i componenti di esso, prima della discussione orale, sarà fatta constare con una dichiarazione apposta sugli indici degli atti stessi, datata e firmata da tutti i componenti del Consiglio.

Art. 113.

In caso di legittimo impedimento, così da parte di componenti del Consiglio come da parte dell'ufficiale sottoposto al Consiglio stesso o di quello che lo assiste, la riunione già indetta sarà rinviata.

Il legittimo impedimento dovrà essere fatto constare in modo idoneo prima dell'apertura della seduta.

Qualora il Consiglio, previo sommario accertamento, ritenga non attendibile l'impedimento addotto dall'ufficiale inquisito o dall'assistente, procede in assenza facendone menzione nel verbale della seduta. In tal caso, se l'impedimento non riconosciuto riguarda l'ufficiale inquisito, neppure l'assistente è ammesso all'udienza.

Se l'impedimento non riconosciuto riguarda l'assistente, l'inquisito può farsi assistere da altro ufficiale che abbia i requisiti di cui all'art. 87 della legge e che possa intervenire alla seduta o immediatamente o in un breve termine di tempo da fissarsi dal presidente.

Art. 114.

Il Consiglio tiene quante sedute occorrono per la lettura degli atti, la richiesta di chiarimenti e le difese; ma, chiusa la discussione e fatti ritirare inquisito e assistente, delibera immediatamente.

L'esposto scritto, da presentarsi dopo le dichiarazioni definitive, deve in ogni caso essere letto durante lo svolgimento delle difese dall'ufficiale assistente.

Art. 115.

Se il Consiglio riguarda più ufficiali e l'indole degli addebiti lo richieda e lo comporti, il presidente potrà, per misura precauzionale, procedere all'interrogatorio di ciascuno a parte, facendo ritirare a turno gli altri con i rispettivi assistenti, salvo a metterli poi a giorno delle risultanze che possono riguardarli. Nella stessa guisa potrà anche regolarsi per le difese al fine di assicurarne il normale svolgimento.

Art. 116.

Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 92 della legge ,il Consiglio procede alla votazione sul quesito sottopostogli.

Per la votazione ciascun componente del Consiglio dispone di due pallottole, su una delle quali è scritto *sì* e sull'altra *no,* e depone in apposita urna quella che risponde alla sua convinzione.

Nel caso di cui all'articolo precedente, il quesito riguardante i singoli ufficiali sarà messo in votazione per ciascuno di essi successivamente, e l'esito sarà proclamato e registrato di volta in volta.

Il verbale della seduta sarà conforme all'annesso modello (allegato 7) e dovrà essere chiuso e firmato seduta stante da tutti i componenti del Consiglio.

Art. 117.

I componenti del Consiglio di disciplina debbono osservare il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti del procedimento disciplinare, nonchè sulla discussione avvenuta, sui voti espressi e sul verdetto del Consiglio.

Gli atti e i documenti del procedimento disciplinare non possono essere comunicati ad alcuna autorità richiedente, senza l'autorizzazione espressa del competente Ministero.

Art. 118.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare saranno poi inviati al Ministero insieme con ogni altro documento che vi si connetta. Si uniranno altresì un estratto della lista graduale e nominativa degli ufficiali, limitato però ai gradi

prescritti dalle tabelle per la formazione del Consiglio ed a quelli da cui, per necessità prevista dalla legge, sia stato eventualmente tratto qualche componente del Consiglio; le dichiarazioni di incompatibilità e di ricusazione e le ordinanze di surrogazione.

Nell'estratto anzidetto, di contro al nome degli ufficiali che, ai termini dell'art. 83 della legge, non abbiano potuto far parte del Consiglio, sarà fatta esplicita menzione della loro posizione con richiamo alla lettera dell'articolo che li riguarda.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 119.

I ruoli prescritti dall'art. 98 della legge per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra in congedo assoluto, a riposo o dispensati da ogni eventuale servizio e non mantenuti o riassunti in servizio, saranno distinti per arma, corpo o ruolo speciale e l'inscrizione sarà regolata per grado ed anzianità.

L'idoneità fisica, relativa al mantenimento o alla riassunzione in servizio per coloro che facciano domanda d'inscrizione nella riserva, sarà accertata dal collegio medico di un ospedale militare sulle risultanze degli atti sanitari che servirono di base alla cessazione del servizio con uno degli anzidetti provvedimenti.

Art. 120.

Per gli ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica, fino a quando non sarà stabilita l'anzianità assoluta di grado, tale anzianità, agli effetti della formazione della lista di cui all'art. 101 delle presenti norme, sarà determinata dalla data del decreto di nomina in servizio permanente o di promozione, salvo che nel decreto stesso non sia stato disposto altrimenti. Qualora l'ufficiale, per effetto della sua anzianità in servizio permanente ai termini delle disposizioni particolari per l'Aeronautica, sia venuto ad inquadrarsi tra ufficiali nominati o promossi in precedenza, la sua anzianità di grado sarà quella del collega che lo segue immediatamente nel ruolo.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO 1.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio								
	Generale di Armata (4)	Generale di Corpo d'arm. (1)	Generale di divisione (2)	Generale di brigata (2)	Colonnello (1)	Tenente colonnello (1)	Maggiore (1)	Capitano (1)	Tenente (1)
Sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma (1)	—	—	—	—	1	1	1	1	1
Tenente (1)	—	—	—	—	1	1	1	1	1
Capitano (1)	—	—	—	1	1	1	1	1	—
Maggiore (1)	—	—	—	1	1	2	1	—	—
Tenente Colonnello (1) . . .	—	—	1	1	2	1	—	—	—
Colonnello (1)	—	—	1	3	1	—	—	—	—
Generale di brigata (2) . . .	—	1	3	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione (2) . .	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Generale di Corpo d'armata (1)	4	1	—	—	—	—	—	—	—
Generale di Armata (3) . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	—

E gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica.

(2) E gradi corrispondenti del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.

(3) E gradi corrispondenti della Regia Marina.

(4) E gradi corrispondenti della Regia Marina, nonchè i Marescialli d'Italia, che ricoprano una o più cariche previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, per il grado di generale d'armata.

ALLEGATO 2.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI (1).....

Lista nominativa comprendente, per ciascun grado, gli ufficiali in servizio effettivo, delle varie armi e corpi, dipendenti dal suddetto comando.

Grado	Arma o corpo	Cognome e nome	Corpo, Istituto Stabilimento od ufficio al quale l'ufficiale è addetto	Se è di arma o corpo combattente (art. 101 norme)	Data in cui ebbe termine il Consiglio di disciplina al quale l'ufficiale avesse partecipato

(1) oppure « Alto Comando marittimo o navale» ovvero - Comando della ... Zona aerea territoriale.

ALLEGATO 3.

(Ordine di formazione e convocazione del Consiglio pei casi nei quali il competente comando ha facoltà di ordinare e convocare il Consiglio stesso).

Ordine di formazione e convocazione di un Consiglio di disciplina

Allegati N. . . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA DI (1) . . . . . .

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali;

Visti gli atti dell'inchiesta svoltasi a carico del (2) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Ordina e convoca un Consiglio di disciplina, formato dai seguenti ufficiali:

1° (3) . . . . . Presidente
2° (3) . . . . . }
3° (3) . . . . . } Membri in ordine di grado e di anzianità.
4° (3) . . . . . }
5° (3) . . . . . }

perchè, previa lettura degli atti uniti al presente ordine e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiari se a suo avviso il (2) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
sia ancora meritevole (*siano ancora meritevoli*) di conservare il grado.

Il Consiglio di disciplina si adunerà, nel giorno che verrà stabilito dal Presidente, nei locali messi a sua disposizione dal (4) . . . . . .

(5) . . . . . .

Il Comandante del Corpo d'Armata (1)

(6) . . . . . .

(1) Oppure « L'alto Comandante marittimo o navale », ovvero « Il Comandante della . . . zona aerea territoriale ».
(2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali il Consiglio è ordinato e convocato.
(3) Grado, arma o corpo, cognome e nome del componente del Consiglio.
(4) Comando di . . . . . Direzione di . . . . . Ufficio . . . . . ecc.
(5) Luogo e data.
(6) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO 4.
(Art. 100 Regolam.).

Ordine di formazione di un Consiglio di disciplina da trasmettersi al comando competente per l'esecuzione e la successiva convocazione

Allegati N. . . . .

IL MINISTRO (1) . . . . . .

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli Ufficiali;

Visti gli atti dell'inchiesta svoltasi a carico . . . (2). . . . . .

. . . . . .

ORDINA

la formazione e la convocazione di un Consiglio di disciplina, il quale dichiari se, a suo avviso, il (2). . . . . .

sia ancora meritevole (*siano ancora meritevoli*) di conservare il grado.

Roma (3)

Il Ministro

(4) . . . . . .

(1) della Guerra, o della Marina, o dell'Aeronautica.
(2) Grado, categoria, arma e corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali 1 Consiglio è ordinato.
(3) Giorno, mese ed anno.
(4) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO 5.

(Ordine di convocazione del Consiglio da parte del comando competente, che ha ricevuto l'ordine dal Ministero di formare il Consiglio stesso).

Ordine di convocazione di un Consiglio di disciplina

Allegati N. . . . .

IL COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI (1) . . . . . .

come da ordine del (2) . . . . . in data . . . . . .

convoca un Consiglio di disciplina formato dai seguenti ufficiali:

1° (3) . . . . . Presidente

2° (3) . . . . . }

3° (3) . . . . . } Membri in ordine di grado

4° (3) . . . . . } e d'anzianità.

5° (3) . . . . . }

perchè, previa lettura degli atti uniti al presente ordine e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiari se, a suo avviso (4) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

sia ancora meritevole (*siano ancora meritevoli*) di conservare il grado.

Il Consiglio di disciplina si adunerà, nel giorno che verrà stabilito da Presidente, nei locali messi a sua disposizione dal (5) . . . . . .

(6) . . . . . .

Il Comandante del Corpo d'Armata (1)

(7). . . . . .

(1) oppure « L'Alto Comandante marittimo o navale, » ovvero « il Comandante della. . . zona aerea territoriale ».
(2) Ministro della Guerra o della Marina o dell'Aeronautica.
(3) Grado, arma o corpo, cognome e nome del componente del Consiglio.
(4) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali il Consiglio è convocato.
(5) Comando di . . . . . Direzione di . . . . . Ufficio . . . . . ecc..
(6) Luogo e data.
(7) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO 6.
(Per ufficiali generali ed ammiragli).

Ordine di formazione e convocazione di un Consiglio di disciplina

Allegati N. . . . .

IL MINISTRO DELLA GUERRA (1)

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali;

Visti gli atti dell'inchiesta svoltasi a carico del (3) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ordina e convoca un Consiglio di disciplina, formato dei seguenti ufficiali:

1° (3)	Presidente
2° (3)	Membri in ordine di grado e di anzianità
3° (3)	
4° (3)	
5° (3)	

perchè, previa lettura degli atti uniti al presente ordine e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiari, se a suo avviso, il (2) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

sia ancora meritevole (*siano ancora meritevoli*) di conservare il grado.

Il Consiglio di disciplina si adunerà, nel giorno che verrà stabilito dal Presidente, nei locali messi a sua disposizione dal Ministero.

Roma, (4) . . . . . .

Il Ministro

(5) . . . . . .

(1) oppure: il Ministro della Marina, o il Ministro dell'Aeronautica.
(2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali il Consiglio è ordinato e convocato.
(3) Grado, arma o corpo, cognome e nome dei componenti del Consiglio di disciplina.
(4) Giorno, mese ed anno.
(5) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO. 7.

PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

relativo al (1) . . . . . .

L'anno (2) . . . . . il giorno (2) . . . . . del mese di . . . . . si è adunato a (3) . . . . . nei locali del (4) . . . . . il Consiglio di disciplina formato dei seguenti ufficiali:

1° (5)	Presidente
2° (5)	Membri e membro segretario in ordine di grado e d'anzianità.
3° (5)	
4° (5)	
5° (5)	

e convocato d'ordine di S. E. il (6) . . . . . per dichiarare se, a suo avviso, il (1) . . . . . sia ancora meritevole (*siano ancora meritevoli*) di conservare il grado.

Aperta la seduta alle ore (2) . . . . . ., il Presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro che, ai termini dell'art. 73 della legge 11 marzo 1926, n. 397, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, per la tutela dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre il (1). . . . . e il (7). . . . . che lo assiste, e li invita a prender posto (8).

Dà poscia lettura dell'*ordine di convocazione*, e invita il segretario a leggere gli atti rimessi al Consiglio dall'autorità che l'ha convocato, e a mano a mano che la lettura d'un atto è finita, lo ritira, vi appone firma, data della seduta e bollo d'ufficio e lo contrassegna nell'indice che, alla fine della lettura, risulta contrassegnato ad ogni numero.

Terminata la lettura, il Presidente, i membri del Consiglio e l'ufficiale sottoposto a Consiglio appongono la loro firma all'indice degli atti.

Il Presidente apre poi l'interrogatorio del (9) . . . . . che, a domanda del Presidente stesso (o del (5). . . . . rivoltagli a mezzo del Presidente), risponde (10) . . . . .

Ne proclama quindi l'esito, dichiarando che, ad avviso del Consiglio di disciplina, il (1) . . . . . è ancora (o *non* è) meritevole di conservare il grado.

Ne fa constare a verbale (12), che è chiuso e firmato, seduta stante, da tutti i componenti del Consiglio, il quale immediatamente dopo è sciolto di pien diritto.

---

(1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale, o degli ufficiali sottoposti a Consiglio.

(2) In tutte lettere.

(3) Nome della città in cui si aduna il Consiglio.

(4) Comando, Direzione, Ufficio, ecc. nei cui locali si aduna il Consiglio.

(5) Grado, arma o corpo, cognome e nome del componente del Consiglio.

(6) Comandante del Corpo d'armata di . . . . . Alto Comandante marittimo o navale di . . . . . Comandante della . . . . . zona aerea territoriale . . . . . Ministro della Guerra, o della Marina, o dell'Aeronautica.

(7) Grado, corpo, cognome e nome dell'ufficiale assistente.

(8) Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio o l'ufficiale assistente non si presenta senza legittimo impedimento, se ne fa menzione nel verbale, a norma e a seconda dei casi di cui all'art. 113 delle norme esecutive.

(9) Grado, cognome e nome dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Se sono sottoposti allo stesso Consiglio due o più ufficiali, il verbale dirà: « degli ufficiali sottoposti a Consiglio, il (9) . . . . . a domanda del Presidente (*ed al caso*, su richiesta del (5) . . . . . .) risponde: (10) o . . . . . ».

Qualora il Presidente ravvisi opportuno che l'interrogatorio proceda separatamente, il verbale dopo le parole: « degli ufficiali sottoposti a Consiglio », proseguirà: « e fatti ritirare « il (9) . . . . . (ed il (9) . . . . . ecc.) ed il rispettivo ufficiale assistente, « domanda, (*aggiungendo, al caso,* su richiesta del (5) . . . . . al (9) . . . . . « il quale risponde: (10) . . . . . .

« Fatti poscia ritirare il (9) . . . . . ed il suo assistente, fa rientrare il (9) . . « . . . . . ed il suo assistente, e li informa essere risultato che . . . . . « Domanda quindi (*ed al caso* su richiesta del (5) . . . . . .) al (9). . . . . »

(10) Le risposte debbono essere riportate in termini concisi, ma in modo completo quanto alla sostanza.

(11) Se sono sotto Consiglio due o più ufficiali e il Presidente ravvisi opportuno, per la serenità del procedimento, che le singole difese si svolgano separatamente, il verbale dirà: « fatti ritirare il (9) . . . . . (ed il (9) . . . . . ecc.) ed il rispettivo « assistente, dà facoltà, ecc. . . . . ».

« Finita la difesa, domanda al (9) . . . . . se ha altro da aggiungere . . . . . « Dopo le dichiarazioni definitive del (9) . . . . . (od a risposta negativa) lo « invita insieme con l'assistente a presentare lo esposto scritto delle difese, firmato. . . . »

« Fattili poscia ritirare, fa rientrare il (9) . . . . . ed il suo assistente, al quale « dà facoltà di . . . . . ».

(12) Se sono sotto Consiglio due o più ufficiali, le operazioni di votazione riprendono per ciascuno di essi dalla posizione del quesito e proseguono fino alla messa a verbale.

Prezzo della presente dispensa L. 1,10

(5522) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1926 — 9 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 369 - 7 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . . . . *Pag.* 1385

Circolare N. 369. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — Gabinetto del Ministro - Ufficio coordinamento). — 7 luglio 1926.

(Per la parte precedente vedasi circ. 207 *Giornale militare* c. a.).

PARTE II.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI SENZA RICHIAMO IN SERVIZIO.

§. 88.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali non può conseguire la promozione fino a quando rimanga in detta posizione. L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio (R. D. L. n. 1600 in data 4 settembre 1925 e 25 novembre 1925, n. 2049) può invece conseguire la promozione subito dopo il pari grado, pro-

mosso per avanzamento normale, che lo precedeva immediatamente nel ruolo, allorchè lasciò il servizio effettivo.

A tal fine gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sono iscritti nei ruoli subito dopo i pari grado del servizio effettivo della medesima arma o corpo.

§ 89.

I tenenti colonnelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri in base alle prescrizioni dell'art. 67 della legge sull'avanzamento conseguono la promozione come è detto nell'art. 69 della legge stessa.

§ 90.

Per l'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, nonchè per gli accertamenti relativi alla idoneità all'avanzamento, valgono le norme stabilite dalle vigenti disposizioni per i pari grado del servizio effettivo, salvo le eccezioni di cui ai §§ seguenti.

§ 91.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo è preso in esame, ai fini dell'avanzamento, sia a scelta sia ad anzianità, quando venga a trovarsi compreso nei limiti di anzianità volta a volta fissati dal Ministero, l'ufficiale che lo precedeva immediatamente nei ruoli quando lasciò il servizio effettivo.

§ 92.

Nei casi in cui dall'art. 3 della legge sono prescritti appositi esperimenti od esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta l'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo per poter essere promosso al grado superiore, deve frequentare, con risultato favorevole, appositi corsi d'istruzione, su programmi stabiliti dal Ministero della guerra.

§ 93.

Per essere ammesso a frequentare i corsi di cui al paragrafo precedente l'ufficiale deve essere dichiarato idoneo dal giudizio decisivo, pronunciato secondo le disposizioni della legge e presenti norme esecutive. Per essere promosso, deve aver riportato giudizio favorevole alla fine del corso predetto.

§ 94.

Nei casi in cui a norma dell'art. 3 della legge l'avanzamento ha luogo esclusivamente a « scelta per titoli » l'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo può far valere i titoli di cui sia in possesso, seguendo le prescrizioni fissate dalla legge e dalle presenti norme esecutive per gli ufficiali in servizio effettivo.

§ 95.

Nei casi in cui a norma dell'art. 3 della legge l'avanzamento ha luogo a « scelta per titoli ed esami » l'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo può far valere, come sopra è detto, i titoli di cui sia in possesso: mentre, invece di sottostare ai successivi esami, deve frequentare, con risultato favorevole, uno degli speciali corsi di istruzione di cui al § 92.

§ 96.

La rinunzia per due volte consecutive a frequentare i corsi di cui al § 92 equivale, a tutti gli effetti, alla rinuncia all'avanzamento.

La rinunzia di cui sopra è presunta quando l'ufficiale non si presenti ai corsi d'istruzione o richiami.

§ 97.

Nel giudizio in merito all'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo si deve tener conto della partecipazione, volontaria, a speciali corsi informativi che saranno indetti dal Ministero della guerra, e dell'intervento, pure volontario, a manovre ed esercitazioni con i quadri e con le truppe.

Al termine dei sopraccennati corsi informativi, o periodi di manovre, verrà redatto, per ciascuno degli ufficiali in

aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo intervenuti, un rapporto (in duplice copia) da annettere al libretto personale.

§ 98.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, può concorrere agli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativi) stabiliti dall'art. 3 della legge, unitamente agli ufficiali in servizio effettivo, non appena, a termine di legge, abbia diritto di fare la relativa domanda l'ufficiale che lo precedeva immediatamente nei ruoli del servizio effettivo, come è detto al § 88.

§ 99.

Per la presentazione e per l'accoglimento delle domande presentate, per la chiamata agli esami, per la misura del vantaggio di carriera, e per le modalità della sua concessione, valgono le disposizioni che regolano detta materia per gli ufficiali del servizio effettivo contenute nella legge e relative norme esecutive.

§ 100.

Le autorità incaricate di pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sono le stesse che si pronunciano per gli ufficiali in servizio effettivo.

§ 101.

Per le modalità dell'accertamento della idoneità, per la inscrizione nei quadri, per la esclusione definitiva, per la cancellazione dai quadri stessi, per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo le disposizioni della legge e delle presenti norme esecutive, riguardanti gli ufficiali in servizio effettivo.

§ 101-*bis*.

In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1926, le autorità incaricate di pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sono quelle di cui al § 108 delle presenti norme esecutive.

PARTE III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

TITOLO I.

Condizioni e modi di avanzamento.

CAPO I.

Disposizioni generali.

§ 102.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo (eccettuati quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire promozione) ha luogo, in ogni singola categoria, per arma o corpo e normalmente ad anzianità.

Gli ufficiali di complemento, oltre all'avanzamento ad anzianità, possono conseguire l'avanzamento a scelta, con le norme di cui agli articoli 90 e 98 della legge:

a) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;

b) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.

§ 103.

Ai sensi dell'art. 97 della legge gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere:

1. La promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono un anno di servizio nell'Esercito attivo, sia come ufficiali del servizio permanente, sia come ufficiali richiamati dal congedo;

2. Due promozioni, quando abbiano diritto alla croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense al valore militare.

Nell'una, o nelle due promozioni di cui sopra, non debbono essere computate quelle che gli ufficiali predetti abbiano comunque conseguito durante il periodo del richiamo in servizio per la guerra.

§ 104.

L'ufficiale in congedo, per conseguire la promozione al grado superiore, deve:

a) essere riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni;

b) aver raggiunto, al momento della promozione, la permanenza minima nel grado all'uopo stabilita dall'art. 93 della legge.

Gli ufficiali in congedo, di grado superiore al sottotenente, non possono essere promossi se non lo siano già stati gli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio permanente di pari grado e data di anzianità assoluta, non tenendo conto degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento.

§ 105.

Gli ufficiali inscritti fra gli indisponibili per il servizio, a senso della istruzione sulla dispensa dalla chiamata alle armi, possono, anche rimanendo in tale posizione, aspirare all'avanzamento soltanto ad anzianità, purchè soddisfino alle condizioni di cui ai §§ 110 e 111.

§ 106.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento gli ufficiali in congedo, di qualsiasi grado, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 105 della legge.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 105 della legge, gli ufficiali di complemento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento quando non abbiano partecipato, per due volte, agli eventuali richiami disposti ai fini dell'avanzamento.

Tanto la partecipazione ai predetti richiami, quanto il mancato intervento ai medesimi, debbono risultare sulle due copie del libretto personale mediante variazione da inserire nella parte I.

§ 107.

Sotto la stessa data di cui al paragrafo 17 delle presenti norme esecutive il Ministero della guerra determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul Giornale Militare ufficiale, entro quali limiti di anzianità, per ciascuna categoria, gli ufficiali in congedo debbano essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno successivo e l'aliquota dei posti che, ai termini dell'art. 90 della legge, è concessa nel detto anno per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento, ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonello.

§ 108.

Le autorità che, a norma dell'articolo 96 della legge, debbono pronunciare i giudizi di vario grado in merito all'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta degli ufficiali delle categorie in congedo sono le seguenti:

A) Ufficiali di tutte le armi e corpi eccettuato il ruolo tecnico di artiglieria.

Per i sottotenenti e tenenti:

1° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del Comandante della Divisione militare territoriale;

2° il giudizio di 1° grado, è pronunciato, per gli ufficiali delle armi combattenti, dal Comandante del Distretto militare e per gli ufficiali che seguono dal Comandante del Distretto militare in concorso;

a) del Direttore di commissariato del Corpo d'armata, per gli ufficiali di commissariato, di amministrazione e di sussistenza;

b) del Direttore di Sanità, o capo del servizio veterinario del Corpo di armata, rispettivamente per gli ufficiali medici e farmacisti e per gli ufficiali veterinari.

Per i capitani e maggiori:

1° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del Comandante del Corpo di armata territoriale;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal Comandante della Divisione, in concorso:

a) di un colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, da designarsi dal Comandante della divisione;

b) del Direttore di commissariato del Corpo d'armata per gli ufficiali di commissariato, di amministrazione e di sussistenza;

c) del Direttore di sanità, o del capo del servizio veterinario del Corpo di armata, rispettivamente per gli ufficiali medici e farmacisti e per gli ufficiali veterinari.

Per i tenenti colonnelli:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado) è di competenza della Commissione centrale di avanzamento;

2° Il giudizio di 1° grado, è pronunciato dal Comandante della Divisione, in concorso:

a) di un colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, da designarsi dal Comandante della Divisione;

b) del Direttore di commissariato del Corpo d'armata per gli ufficiali di commissariato e di amministrazione;

c) del Direttore di sanità, o del colonnello capo del servizio veterinario del Corpo d'armata rispettivamente per gli ufficiali medici, farmacisti e per gli ufficiali veterinari;

3° Il giudizio di 2° grado è pronunciato dal Comandante del Corpo di armata.

Per i colonnelli:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado) è di competenza della Commissione centrale di avanzamento.

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal Comandante della Divisione militare, per gli ufficiali delle armi combattenti e dal Comandante della Divisione, in concorso:

a) dell'Ispettore di sanità, per gli ufficiali medici;

b) del tenente generale commissario, per gli ufficiali commissari;

3° Il giudizio di 2° grado è pronunciato dal Comandante del Corpo di armata.

Per i generali:

1° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza della Commissione centrale di avanzamento;

2° Il giudizio di 1° grado, è pronunciato dal Comandante del Corpo di armata.

B) Ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria.

Per i tenenti e capitani:

1° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del tenente generale di artiglieria;

2° il giudizio di 1° grado è pronunciato dal Comandante del Distretto militare.

Per i maggiori.

1° Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del tenente generale di artiglieria (se anche meno anziano del Comandante della Divisione che pronuncia il giudizio di 1° grado);

2° il giudizio di 1° grado è pronunciato dal Comandante della Divisione.

Per i tenenti colonnelli e colonnelli:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado) è di competenza della Commissione centrale di avanzamento;

2° il giudizio di 1° grado è pronunciato dal Comandante della Divisione;

3° il giudizio di 2° grado è pronunciato dal tenente generale di artiglieria.

Per i generali:

1° Il giudizio decisivo di 3° grado è di competenza della Commissione centrale di avanzamento;

2° il giudizio di 1° grado è pronunciato dal tenente generale di artiglieria;

3° il giudizio di 2° grado è pronunciato dal Comandante del Corpo di armata.

Art. 109.

Per gli ufficiali in congedo, che al momento della compilazione degli specchi di avanzamento siano da almeno un mese in servizio, i giudizi in merito all'avanzamento sono pronunciati secondo le prescrizioni dei §§ 19, 20 e 21 delle presenti norme esecutive.

TITOLO II.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

CAPO I.

Modi di accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

§ 110.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale in congedo deve possedere le qualità necessarie per disimpegnare le particolari attribuzioni che possono essergli affidate a seconda della categoria alla quale appartiene.

§ 111.

Le qualità di cui al precedente paragrafo devono risultare dalle note caratteristiche riportate durante il tempo passato in servizio permanente, od in occasione di eventuali richiami in servizio, e trovare conferma nella condotta tenuta durante il tempo passato in congedo.

Per accertare se l'ufficiale in congedo possegga le qualità fisiche, nella misura di cui al precedente paragrafo, le autorità dalle quali dipende, assumono le necessarie informazioni e soltanto in caso di fondati dubbî, dispongono che egli sia sottoposto ad accertamenti sanitari.

§ 112.

Il giudizio in merito all'avanzamento deve essere tenuto sospeso per gli ufficiali a carico dei quali sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, o siano in corso procedimenti disciplinari di notevole gravità .

§ 113.

Gli ufficiali di complemento possono conseguire la promozione a scelta, per esperimento o per titoli, quando ne siano giudicati idonei per essere in possesso, in grado più elevato, di tutte le qualità richieste per l'avanzamento ad anzianità e quando emergano per qualità militari e per coltura.

§ 114.

Ai sensi dell'art. 100 della legge, le domande in iscritto per l'ammissione agli esperimenti per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento, debbono essere presentate, nei limiti di tempo annualmente stabiliti dal Ministero, alle autorità incaricate del giudizio di 1° grado e di cui al § 108, le quali si pronunciano inappellabilmente circa l'ammissibilità o meno del candidato, e trasmettono al Ministero le domande con le relative decisioni.

I nomi degli ammessi agli esperimenti sono pubblicati sul Giornale Militare Ufficiale.

§ 115.

Gli esperimenti, nei casi previsti dall'art. 98 della legge, per accertare l'idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento, si effettuano secondo programmi e modalità determinati volta a volta dal Ministero della guerra.

§ 116.

I titoli, che a senso dell'art. 98 della legge, possono esser fatti valere dagli ufficiali di complemento agli effetti dell'avanzamento a scelta sono:

a) aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'esercito operante;

b) aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio, ed avere ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valore militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;

c) aver seguito, con esito favorevole, uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore istituiti durante la guerra.

Per i titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) non si può conseguire che una sola promozione a scelta.

2° aver riportato la classifica di ottimo nella frequenza dei corsi di istruzione eventualmente stabiliti dal Ministero della guerra, o dopo aver preso parte allo svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali.

3° Avere prestato servizio nelle colonie per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre.

4° Essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:

a) libera docenza in una branca di scienze che abbia attinenza con l'arma o corpo al quale l'ufficiale appartiene;

b) altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;

c) pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinità dell'argomento trattato con l'arma o corpo al quale l'ufficiale appartiene.

I titoli di cui ai precedenti capoversi *a*), *b*) e *c*) non possono essere fatti valere, quando la loro valutazione abbia già fatto conseguire una promozione a scelta dal grado inferiore.

§ 117.

I titoli di cui al n. 4 del precedente paragrafo debbono essere valutati dalle seguenti commissioni tecniche:

a) per gli ufficiali combattenti (RR. CC. esclusi): un generale di divisione, presidente e quattro colonnelli, uno di ciascuna arma, membri;

b) per gli ufficiali dei RR. CC.: comandante in 2° dell'Arma, presidente, un colonnello ed un tenente colonnello dell'Arma, membri;

c) per gli ufficiali di commissariato, di amministrazione e di sussistenza: tenente generale commissario, presidente, un colonnello di S. M., un colonnello di commissariato, un colonnello di amministrazione ed un tenente colonnello di sussistenza, membri.

Per gli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico di artiglieria, al corpo sanitario (medici e farmacisti) e veterinario la valutazione dei titoli sopra accennati è fatta dalle Commissioni di cui al § 65 delle presenti norme.

§ 118.

Le Commissioni di cui al paragrafo precedente procedono all'esame dei titoli presentati dai candidati ed assegnano a ciascuno di essi un punto espresso in trentesimi che, a cura del Ministero, è comunicato alle autorità incaricate dei giudizi di vario grado perchè ne tengano conto nel pronunciarsi in merito all'idoneità all'avanzamento a scelta.

§ 119.

Per quanto concerne la procedura da osservarsi per pronunciare i giudizi di vario grado, per le modalità con le quali debbono essere concretati i giudizi stessi, per la inscrizione nei quadri di avanzamento e per le comunicazioni da farsi agli interessati circa la inscrizione, non iscrizione o cancellazione dai quadri, si osservano, se ed in quanto applicabili, le prescrizioni stabilite dalle presenti norme esecutive per gli ufficiali in servizio permanente.

PARTE IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI RIASSUNTI IN SERVIZIO SEDENTARIO.

§ 120.

Agli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario presso l'Amministrazione della guerra si applicano, per quel che riguarda l'avanzamento, le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257 e quelle di cui ai paragrafi seguenti.

§ 121.

Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali di cui al paragrafo precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

L'avanzamento ha luogo soltanto ad anzianità e l'idoneità dell'ufficiale, nei riguardi delle funzioni sia del proprio grado che del grado superiore, dev'essere valutata in rapporto al servizio sedentario in genere, nonchè, in particolare, all'attitudine a coprire i posti indicati nell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 stesso mese (circolare 745 *Giornale Militare* 1923).

§ 122.

Gli ufficiali riassunti, di cui ai paragrafi precedenti, per conseguire l'avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, non sono sottoposti agli speciali esami ed esperimenti prescritti dall'art. 3 della citata legge, nè alla precedente e conseguente classifica.

§ 123.

Gli ufficiali riassunti di cui ai paragrafi precedenti, se provenienti dal servizio permanente, sono promossi subito dopo i pari grado che li precedevano nel ruolo del servizio permanente, con l'avvertenza che per quelli che appartengono all'arma di fanteria la promozione ha luogo anche se non esista vacanza nei ruoli organici e per quelli invece che appartengono ad altre armi o corpi le promozioni sono regolate, come per i pari grado del servizio permanente, in base alle vacanze che si verificano nei quadri organici in corrispondenza al grado, all'arma o al corpo di appartenenza del riassunto.

Se provenienti dalle categorie in congedo, gli ufficiali riassunti sono promossi subito dopo i pari grado di pari anzianità assoluta della rispettiva arma o corpo del ruolo del servizio permanente.

In ogni caso la promozione degli ufficiali riassunti è indipendente dall'esistenza di vacanze in impieghi del grado superiore che possano essere devoluti agli ufficiali di cui si tratta.

§ 124.

Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi si applicano anche agli ufficiali mutilati e invalidi riassunti destinati a prestar servizio presso Amministrazioni dello Stato diverse da quella della Guerra, con le avvertenze che seguono.

Le autorità competenti a pronunciare i giudizi di avanzamento sono quelle indicate al § 108.

Queste, nel giudicare l'ufficiale, terranno conto del rapporto informativo che a tal fine deve annualmente essere redatto in occasione della compilazione delle note caratteristiche per gli impiegati civili delle pubbliche amministrazioni, dal capo del servizio cui l'ufficiale è addetto. In detto rapporto, che non dovrà contenere alcun cenno all'idoneità all'avanzamento dell'ufficiale, saranno chiaramente specificate le qualità morali, di carattere, di condotta e di cultura di lui e sarà esplicitamente dichiarato se egli disimpegna bene le funzioni affidategli.

Nella valutazione dell'idoneità dell'ufficiale, ai sensi del secondo comma del precedente § 121 non si avrà riguardo

alla speciale attitudine a coprire i posti indicati nell'art.2 del D. M. 12 dicembre 1923.

Le promozioni saranno regolate, a qualunque arma o corpo l'ufficiale appartenga, indipendentemente dalle vacanze che si verifichino nei ruoli organici del Regio esercito.

§ 125.

L'ufficiale invalido riassunto in servizio sedentario, sia presso l'Amministrazione della guerra che presso altre Amministrazioni, può rinunziare all'avanzamento, secondo le norme del § 36.

§ 126.

L'ufficiale invalido riassunto in servizio sedentario, sia presso l'Amministrazione della guerra che presso altre Amministrazioni, è escluso definitivamente dall'avanzamento:

— se sia stato dichiarato per due volte, anche non consecutive, non idoneo;

— se una volta sia stato dichiarato non idoneo ed una volta cancellato dal quadro di avanzamento;

— se due volte sia stato cancellato dal detto quadro.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(5660) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1926 — 9 Luglio

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 370 – 30 giugno 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . . . *Pag.* 1403

» 371 – 11 aprile 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 971, col quale la « Fondazione tenente Emilio Botto », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal comm. ing. Edoardo Baravalle a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti, è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . . » 1411

» 372 – 17 giugno 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 190, concernente il trasferimento nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) di 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente – Norme esecutive . . . . . » 1413

» 373 – 22 giugno 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1927 . . . . . » 1417

» 374 – 23 giugno 1926. — RECLUTAMENTO. Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 – Norme esecutive . . . . . » 1419

N. 375 – 25 giugno 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1122 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti o mutilati per causa del del servizio militare . . . . . *Pag.* 1423

» 376 – 8 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1424

» 377 – 8 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — CAVALLI. — Quadrupedi di servizio degli ufficiali. . . . . » 1427

» 378 – 8 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta (obbligatoria) per la inserizione nei quadri di avanzamento del 1926 . . . . . » 1428

» 379 – 8 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iserizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1926 . . . . . » 1431

» 380 – 8 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — Invio al Ministero di documenti di avanzamento . . . . . » 1434

» 381 – 8 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inserizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926. . » 1435

N. 382 - 8 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1436

» 383 - 8 luglio 1926. — DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al Regolamento di disciplina militare . . . » 1437

» 384 - 8 luglio 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Militari non ammessi a riduzione di ferma soltanto perchè mancanti del requisito dell'istruzione premilitare. . . . . » 1437

» 385 - 8 luglio 1926. — RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nell'anno 1904 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva . . . . . » 1438

» 386 - 9 luglio 1926. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto col quale viene nominata una Commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania (1° maggio 1923 al 24 novembre 1924) e in Cirenaica (15 marzo 1924 al 18 aprile 1925) . . . . . » 1439

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1441

Circolare N. 370. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Pubblicazione n. 137). — (Direzione centrale di sanità militare). — 30 giugno 1926.

E' pubblicata la nuova « Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. », la quale andrà in vigore il 1° luglio 1926, in sostituzione della tariffa edizione 1° luglio 1924.

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, come appresso indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	10	10
Ministero della guerra (eccettuata la direzione centrale di sanità).	110	110
Direzione centrale di sanità	50	50
Ufficio del generale a disposizione per le varie armi.	1	6
Segreteria del consiglio dell'Esercito . . .	2	2
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata	3	30
Comando di divisione	2	60
Arma dei carabinieri reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo di legioni	2	14
Comando di gruppo scuole	2	2
Comando di legione	2	46
Scuola allievi ufficiali	2	2
Scuola allievi sottufficiali	2	2
Comando di divisione	1	107
Scuola tecnica di polizia	1	1
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea.	1	52
Comando di raggruppamento alpini . . .	1	3
Comandi di reggimento di granatieri e fanteria di linea, bersaglieri ed alpini.	2	250

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando reparto carri armati	2	2
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ad alpini.	1	125
Arma di cavalleria.		
Comando brigata di cavalleria	1	3
Comando reggimento di cavalleria . . .	2	24
Comando di deposito di reggimento di cavalleria.	1	12
Arma di artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	1	10
Comando di reggimento di artiglieria . .	2	110
Comando gruppo controaerei	1	10
Comando di deposito di reggimento di artiglieria.	1	55
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria.	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata .	2	20
Stabilimenti di artiglieria	2	22
Direzione delle esperienze di artiglieria .	1	1
Direzioni staccate, uffici e enti vari provvisori	1	26
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata . .	1	10
Comando raggruppamento genio di corpo d'armata.	1	10

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi reggimento pontieri, radiotelegrafisti e ferrovieri.	2	6
Comando di deposito di raggruppamento e di reggimento del genio.	1	13
Comando gruppo aerostieri	1	1
Direzione superiore delle costruzioni del genio	1	1
Direzione del genio di corpo d'armata e sotto-direzione Cagliari.	2	22
Stabilimenti del genio	2	6
Direzione del servizio chimico militare . .	2	2
Sezione ed uffici locali del genio	1	102
Distretti militari.		
Comando distretto militare	2	210
Corpo sanitario militare.		
Ispettorati sanitari di zona	2	6
Ufficio del colonnello chimico farmacista . .	50	50
Direzione di sanità militare di corpo d'armata	2	20
Istituto chimico-farmaceutico centrale militare	20	20
Ospedali militari principali	10	100
Ospedali militari secondari	6	102
Infermerie presidiarie	4	52

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Stabilimenti balneari d'Ischia e di Acqui, Convalescenziario di Massa Lubrense.	2	6
Sanatorio di Anzio — Laboratorio chimico-bromatologico (Ospedale militare di Roma).	1	2
Corpo di commissariato militare.		
Direzione di commissariato militare . . .	2	20
Sezioni staccate, magazzini, opifici, ecc. .	1	89
Corpo d amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari var.	2	2
Ufficio dell'Ispettore di contabilità di corpo di armata.	1	10
Servizio trasporti militari.		
Comando raggruppamento trasporti e auto-distaccamenti.	1	20
Comando deposito di raggruppamento trasporti	1	10
Direzione centrale automobilistica, laboratorio e magazzini.	1	4
Ufficio tecnico superiore automobilistico . .	1	1
Depositi autoveicoli di riserva per mobilitazione.	1	17
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	4	4
Accademia militare di fanteria e cavalleria .	2	2
Accademia militare di artiglieria e genio . .	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando scuola di applicazione di cavalleria	2	2
Comando delle scuole centrali militari	2	2
Comando scuola centrale di fanteria	2	2
Comando scuola centrale di artiglieria	2	2
Comando scuola centrale del genio	2	2
Comando accademia di artiglieria e genio e scuola d'applicazione	2	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio.	2	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	2	2
Comando scuola artiglieria controaerei	2	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	2	2
Comando scuola di sanità militare	4	4
Comando scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali.	2	22
Comando di collegio militare	2	4
Istituto geografico militare	2	2
Distaccamento Tor di Quinto	2	2
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari e sezioni	1	12
Tribunali speciali	1	4
Comando degli stabilimenti militari di pena	2	2
Comando deposito allevamento cavalli	2	10
Comando del corpo invalidi e veterani	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Biblioteche militari	2	62
Delegazione trasporti militari e Ufficio militare imbarchi e sbarchi.	1	8
Comandi di battaglione, gruppo, squadrone, reparto, distaccati.	1	142
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.	1	24
Depositi cavalli stalloni, squadroni rimonta .	1	11
Truppe coloniali all'estero.		
Comando R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania.	30	30
Comando R. corpo di truppe coloniali della Cirenaica.	20	20
Comando R. corpo di truppe coloniali della dell'Eritrea.	10	10
Comando R. corpo di truppe coloniali della della Somalia.	6	6
Comando R. corpo di truppe coloniali della dell'Oltre Giuba.	6	6
Deposito centrale delle truppe coloniali . .	2	2
Comando presidio militare del Dodecanneso .	4	4
Altri ministeri. enti, ecc.		
Al Ministero dell'Interno (per il Comando M. V. S. N. e per il Corpo degli agenti di P. S. della Capitale.	40	40
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai Comandi dipendenti).	20	20

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti).	10	10
Al Ministero delle finanze (per il Comando R. G. di finanza).	5	5
Al Ministero della pubblica istruzione (per i regi istituti di chimica generale e di chimica farmaceutica).	70	70
Al Ministero di aereonautica (per distribuzione ai comandi dipendenti).	20	20
Alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio approvvigionamenti.	1	1

La cessione delle sostanze agli ufficiali, impiegati, ecc., è regolata dalla circolare 335 del *giornale militare* 1926, che abroga e sostituisce tutte le disposizioni finora vigenti.

Per quanto si riferisce ai recipienti ed alle casse da imballo, compresi nel cap. VIII della tariffa di cui trattasi, l'istituto chimico-farmaceutico centrale militare e le farmacie militari provvederanno:

1° a scaricare, come numeri categorici neri del nomenclatore, sotto la data 1° luglio 1926, tutti i recipienti e le casse che hanno in carico;

2° ad assumere in carico, con un numero rosso e secondo i tipi e le capacità di cui al cap. VIII della tariffa medesima, tutti i recipienti e le casse scaricati in base a quanto è detto al precedente n. 1, seguendo, se del caso, opportuni raggruppamenti.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2.50.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavalliero.

N. 371. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 971, col quale la « Fondazione tenente Emilio Botto », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal comm. ing. Edoardo Baravalle a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti, è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 139, del 17 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 1000 (mille) nominali — in una cartella del prestito nazionale 5 % fatta dal comm. ing. Edoardo Baravalle — affinchè, allo scopo di onorare la memoria del nipote tenente dei bersaglieri Emilio Botto, morto nella guerra italo austriaca — venga istituita una fondazione — ad esso intitolata — la cui rendita annuale di lire cinquanta sia devoluta in premio ad un bersagliere che, appartenendo al 4° reggimento bersaglieri ciclisti, si sia distinto durante l'anno per aver compiuto un atto di valore e per aver tenuto ottima condotta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione tenente Emilio BOTTO », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal comm. ing. Edoardo Baravalle, e destinata a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, li 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Statuto organico della « Fondazione tenente Emilio Botto » a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione tenente Emilio BOTTO », quella istituita coll'offerta di lire mille nominali fatta in favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti ed a ricordo del predetto ufficiale — morto nel combattimento avvenuto sul Monte Rombon il 7 maggio 1917 — dallo zio di lui comm. ing. Edoardo Baravalle.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di cui al precedente art. 1, investito in una cartella del prestito nazionale 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione tenente Emilio BOTTO » e depositato nella cassa del 4° reggimento bersaglieri ciclisti.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 4° reggimento bersaglieri ciclisti.

Art. 4.

La rendita annuale di lire 50 verrà assegnata dal comandante del reggimento — previa proposta dei comandanti di compagnia — a quel bersagliere il quale durante l'anno si sarà distinto per aver compiuto un atto di valore o per aver tenuto ottima condotta.

Art. 5.

La distribuzione del premio di cui al precedente art. 4 sarà effettuata il 7 maggio di ogni anno, anniversario della morte del tenente Emilio BOTTO.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 372. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 190, concernente il trasferimento nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) di 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente - Norme esecutive.** — (Gabinetto). — 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, n. 396, 397 e 398 sull'ordinamento del R. Esercito, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle predette leggi;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, potranno essere trasferiti a domanda nel corpo di commissariato militare (ufficiali commissari) n. 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente appartenenti alle varie armi, agli ufficiali di sussistenza, al corpo di amministrazione e agli ufficiali farmacisti dei ruoli e gradi ove esistano eccedenze e nei limiti delle eccedenze stesse.

Art. 2.

Coloro che aspirano al detto trasferimento devono possedere la laurea in scienze economiche e commerciali, o in chimica, o in giurisprudenza, o in ingegneria, o in agraria, e debbono avere, se capitani, una anzianità inferiore all'8 dicembre 1918, e, se tenenti, non meno di tre anni di anzianità di grado.

Tuttavia i capitani con anzianità pari o superiore a quella indicata potranno, con dichiarazione da inserirsi nella domanda, accettare in caso di trasferimento la minore anzianità con la quale seguirebbero l'ultimo capitano commissario di cui al concorso indetto con R. decreto 30 marzo 1922, n. 591.

Art. 3.

Le domande, da presentarsi entro i termini che saranno fissati dal Ministero della guerra, dovranno essere corredate dal titolo di studio e da un certificato dal quale risulti il punto riportato negli esami di laurea e quello delle singole materie di esame, e tutti gli altri titoli che l'interessato ritenesse di produrre a prova della sua capacità.

Apposita commissione, nominata dal Ministero della guerra, procederà all'esame delle domande, tenendo anche conto dei precedenti di servizio e disciplinari di ciascuno ufficiale, e presenterà le sue proposte sulle quali deciderà inappellabilmente il Ministero della guerra.

Art. 4.

Gli ufficiali, le cui istanze sieno accolte, presteranno 4 mesi di servizio presso le direzioni di commissariato a titolo di esperimento, allo scopo di constatare la loro attitudine allo speciale servizio, e, avutone giudizio favorevole, frequenteranno un corso speciale di commissariato della durata di mesi sei presso una scuola militare, su programmi stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 5.

Al termine del corso i dichiarati idonei saranno classificati per ordine di merito indipendentemente dal grado e dall'anzianità e saranno trasferiti i primi 30 classificati.

Nel caso risultassero trasferibili un numero di capitani superiori a quello delle vacanze disponibili nel grado, il trasferimento dei meno anziani avverrà col verificarsi delle vacanze nel grado.

Art. 6.

Nel far passaggio nel ruolo degli ufficiali commissari, ciascuno conserverà la propria anzianità nel ruolo di provenienza salvo pei capitani l'eccezione di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Norme esecutive per il trasferimento nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) di 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente in applicazione del R. decreto 17 giugno 1926, n. 190

I capitani e tenenti in servizio permanente, che si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 17 giugno 1926, n. 190 e desiderino il trasferimento nel corpo di commissariato (ufficiali commissari), dovranno farne domanda su carta da bollo da L. 3 indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande dovranno essere presentate al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio non più tardi del 15 agosto 1926 ed essere corredate dal diploma di laurea in originale o in copia autentica e da un certificato dal quale risulti il punto riportato negli esami di laurea e quello in ciascuna materia negli esami speciali. Saranno aggiunti tutti gli altri documenti che l'interessato credesse di produrre a prova della sua capacità.

Di tutti i documenti prodotti sarà formato un elenco da stendersi dall'interessato medesimo a piedi della domanda.

I comandanti di corpo o capi di servizio, ricevute le domande, faranno constare immediatamente su di esse del giorno della presentazione e visteranno, dopo averlo controllato, l'elenco dei documenti. Daranno quindi corso alle domande pel tramite gerarchico accompagnandole con una copia dello stato di servizio dell'ufficiale e con un rapporto informativo dei precedenti disciplinari e di servizio dell'ufficiale medesimo, esprimendo il loro avviso in merito all'accoglimento della domanda.

Le autorità gerarchiche, nell'inoltrare le domande, esprimeranno anche esse il loro parere.

Le domande dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile ed i comandanti di corpo o capi di servizio che ne avessero ricevute dovranno per il giorno 31 agosto 1926 far pervenire separatamente e direttamente al Ministero la indicazione precisa.

La commissione incaricata dell'esame delle domande è così composta:

Presidente:

Tenente generale commissario MARCOZZI comm. Carlo.

Membri:

Magg. generale commissario GUIDOBONO comm. Giovanni;

Colonnello d'art. in serv. di S. M. VACCARISI comm. Achille.

Funzionerà da segretario il maggiore dei bersaglieri BRINI cav. Guido.

Il nome degli ufficiali ammessi agli esperimenti di cui all'art. 4 del R. decreto su riportato, sarà pubblicato sul *giornale militare ufficiale* con l'indicazione della direzione di commissariato presso la quale ciascun ufficiale dovrà compiere il periodo degli esperimenti.

Non è ammessa alcuna interruzione di tale periodo. Gli ufficiali che per circostanze speciali non potessero completare quello già iniziato, potranno, a giudizio insindacabile del Ministero, essere ammessi a compiere l'esperimento iniziando un nuovo periodo.

Al termine del periodo di esperimento i direttori di commissariato trasmetteranno pel tramite gerarchico i loro rapporti informativi su ciascun ufficiale, avuti i quali il Ministero darà le disposizioni necessarie per il corso speciale di cui all'art. 4 del R. decreto su citato, indicando il nome degli ufficiali che saranno ammessi a frequentarlo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 373. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare pel 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 giugno 1926.

Allo scopo di accertare con precisione le eventuali omissioni e gli errori incorsi nella compilazione e nella stampa dell'annuario militare per il 1926 testè pubblicato (vedi circolare 313 del *giornale militare* corr. anno) e per poterne, quindi tener conto nella pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1927, i comandi dei depositi, distretti, direzioni ed uffici, ecc., inviteranno subito tutti gli ufficiali ed impie-

gati civili da essi rispettivamente dipendenti, compresi quelli in A. R. Q., in aspettativa, o in temporanea missione, a prendere visione dell'Annuario stesso, per la parte che li riguarda, ed a segnalare le conseguenti rettificazioni che, a loro giudizio, occorresse di apportarvi.

Dopo di che, gli enti suddetti provvederanno alle necessarie verifiche in ordine alle inesattezze segnalate, comunicando, quindi, col prescritto elenco individuale mod. 51-A (R. 1924) le conseguenti proposte di rettificazioni da apportare all'annuario.

Tali elenchi dovranno inoltrarsi per tutti indistintamente gli ufficiali ed impiegati civili dipendenti, e, quindi, anche se negativi.

Gli elenchi suddetti individuali, saranno dagli enti interessati sollecitamente trasmessi al rispettivo comando di divisione, il quale, dopo aver fatto le verifiche del caso, li invierà con unica spedizione a questo Ministero (Direzione generale persole ufficiali - Div. matricola e libretti personali) non più tardi del 15 agosto p. v., opportunamente raggruppati per arma e corpo.

Per evitare duplicati di invii e per risparmio di tempo, occorre che gli elenchi mod. 51-A siano compilati ed inoltrati unicamente dai competenti comandi ed uffici che tengono la matricola degli ufficiali e degli impiegati a cui si riferiscono gli elenchi stessi. Ai dettti comandi ed uffici, quindi, dovranno, ove occorra, a cura degli enti interessati, essere comunicati gli elementi relativi alle inesattezze riscontrate nell'Annuario.

Speciale attenzione dovrà porsi nella compilazione dei Mod. 51-A affinchè da essi emergano in modo preciso e completo le inesattezze rilevate e le correzioni proposte, avendo cura, inoltre, di indicare con precisione l'origine delle correzioni stesse (pag. del *bollettino ufficiale,* Atti di stato civile — Elenchi mod. 66-*bis* per le campagne di guerra — Dispacci ministeriali — Elenchi mod. 54 e 66). La stessa attenzione deve rivolgersi alle date di nascita, che possano risultare inesatte e non inscritte, per cui, se necessario, si può richiedere agli interessati copia dell'atto di nascita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 374. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 giugno 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Decreta:

Art. 1.

I militari arruolati di leva compresi nella chiamata alle armi della classe 1926, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, sono ammessi a compiere la speciale ferma abbreviata istituita con lo stesso R. decreto.
Detta ferma avrà per essi la durata di mesi sei.

Art. 2.

In base alla facoltà transitoria conferita dal penultimo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95, i militari di cui all'articolo precedente potranno essere ammessi alla ferma abbreviata anche se non abbiano compiuto i corsi di istruzione premilitare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1926, *reg. n.* 11, *fog. n.* 352.

Per la esecuzione del sopraripportato decreto questo Ministero dispone quanto segue:

A) *Militari che trovansi sotto le armi.*

1. I Comandi dei corpi provvederanno perchè si proceda subito ad un accurato spoglio della matricola dei militari giunti alle armi con la chiamata della classe 1906 (ovvero isolatamente in epoca successiva) per accertare quali dei militari dichiarati dagli organi di leva ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata possano effettivamente fruire della ferma abbreviata di sei mesi per trovarsi in possesso di uno dei titoli stabiliti dal decreto ministeriale.

Si rammenta a tal uopo che il titolo, per il quale fu riconosciuto dagli organi di leva l'ammissibilità alla ferma eventualmente abbreviata, deve risultare dalla relativa formula inserita a matricola a norma dei paragrafi 10 e 11 della circolare n. 573 del *giornale militare* 1925.

2. E' intendimento di questo Ministero che tutti i militari dichiarati ammissibili alla ferma abbreviata per uno dei 5 titoli contemplati dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, fruiscano (salvo espressa rinuncia volontaria) effettivamente della ferma di sei mesi; ma è del pari intendimento del Ministero che sia evitata ogni possibilità di errori o di abusi. Epperò i Comandi dei corpi, responsabili della esatta applicazione delle presenti disposizioni, ove sorga dubbio sulle indicazioni inserite a matricola, avranno cura di effettuare gli opportuni controlli, rivolgendosi ai comandi dei distretti militari di leva ed, occorrendo, anche agli uffici provinciali di leva.

3. Poichè in base alla temporanea facoltà prevista dalle vigenti disposizioni legislative, è stata ammessa per la chiamata della classe 1906 la dispensa dal possesso della idoneità nella istruzione premilitare, nessuna indagine dovrà essere fatta a tale riguardo sul conto dei singoli ammittendi alla ferma abbreviata.

4. Nella matricola dei militari che risultino trovarsi nelle condizioni previste dal decreto ministeriale del 23 giugno

1926 sarà apposta la seguente variazione: « Ammesso a compiere la ferma abbreviata di sei mesi (decreto ministeriale del 23 giugno 1926, circolare n. 374 del *giornale militare* 1926), li . . . . . ».

5. Il computo dei sei mesi di servizio deve essere fatto con le norme consuete; epperò deve essere tenuto il debito conto dei servizi eventualmente prestati in precedenza da parte di militari incorporati in occasione della chiamata della classe 1906 o isolatamente in epoca successiva.

Tali militari, se ammessi effettivamente alla ferma abbreviata di sei mesi, saranno congedati man mano che avranno complessivamente compiuto tale periodo di servizio.

6. Come fu dichiarato nella circolare n. 582 del *giornale militare* 1925, 4° comma, la ferma abbreviata non può essere attribuita ai militari attualmente alle armi che siano stati incorporati prima del giorno stabilito per la chiamata alle armi della classe 1906 (8 aprile 1926), anche se essi per un errore eventuale avessero ottenuto dal competente organo di leva la dichiarazione di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata per uno dei titoli stabiliti dal decreto ministeriale del 23 giugno 1926.

7. I comandi dei corpi, compiute con ogni sollecitudine le pratiche relative, segnaleranno il 31 luglio 1926 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che *fino alla data stessa* saranno stati effettivamente ammessi a compiere la ferma abbreviata di sei mesi, distinguendoli secondo i titoli per i quali abbiano ottenuto l'ammissione alla ferma stessa.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione 1 *bis*) in modo che vi pervengano non più tardi del 5 agosto successivo.

B) *Militari che trovansi in congedo.*

8. Saranno ammessi a compiere a suo tempo la ferma abbreviata di sei mesi anche i militari che abbiano ottenuto la dichiarazione di ammissibilità per uno dei titoli stabiliti dal

decreto ministeriale del 23 giugno 1926 e che, pur essendo compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 per essere stati arruolati nella leva su tale classe o in leve precedenti, rimasero in congedo illimitato per cause varie (studenti ritardatari, rinviati ad altra chiamata di classe di leva, aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ecc.).

9. Lo spoglio della matricola per i detti militari sarà effettuato, come è naturale, dai comandi dei distretti militari di leva, avendo presenti le avvertenze contenute nei numeri precedenti.

A cura dei detti comandi sarà apposta, per ciascuno degli ammessi, la variazione matricolare di cui al precedente n. 4.

10. I militari dichiarati ammissibili alla ferma abbreviata per uno dei titoli *non compresi* nel decreto ministeriale del 23 giugno 1926, i quali per aver prestato un precedente servizio furono lasciati in congedo all'atto della chiamata della classe 1906, in applicazione del n. 14 lettera *a*) e n. 15 (ultimo comma) della circolare 144 del *giornale militare* c. a., ovvero furono inviati in congedo dai corpi cui erano stati assegnati, debbono ultimare sotto le armi i loro obblighi; epperò, a cura dei rispettivi distretti di leva, essi saranno avvertiti che dovranno presentarsi ai distretti di residenza per riprendere servizio alle armi entro il 1° agosto p. v. oppure, a loro domanda, all'atto della chiamata alle armi della classe 1907.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Avvertenza per gli uffici di leva. — Si crede opportuno avvertire, ad ogni buon fine, gli uffici di leva che la limitazione recata dal decreto ministeriale del 23 giugno 1926 alla effettiva applicazione della ferma abbreviata di sei mesi ai soli militari, compresi nella chiamata della classe 1906, i quali posseggano i titoli previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 1806 del 15 ottobre 1925, non esime gli uffici stessi dal continuare a prendere in esame e dar corso alle pratiche per la dichiarazione di ammissibilità alla ferma abbreviata anche per i titoli previsti dall'art. 2 del detto decreto.

N. 375. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 1122 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa del servizio militare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 153, del 5 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa del servizio militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 376. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** (Ragioneria centrale). — 8 luglio 1926.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1925-26	1926 27	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
15	24	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
24	37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
25	38	Contributo del centesimo di guerra.
30 *parte*	39	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
30 *parte*	44	Imposta complementare progressiva sui redditi superiori a L. 10.000.
35	49	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920 n. 738 modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920 n. 1821 e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921 n. 1178.
79	99	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
137	155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.
142	162	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
159	173	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901 n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1055).

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1925-26	1926-27	
160	174	Proventi delle ammende applicate per le contravenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910 n. 407 e articolo 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1055).
184	193	Entrate diverse dei Ministeri (1).
185	194	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
186	195	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
189	197	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici e di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909 n. 776).
190	198	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
193	201	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre amministrazioni alla amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle amministrazioni medesime (R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati e abbattutti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc., ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1925-26	1926-27	
196	203	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (Spese effettive).
210	215	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).
247	253	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970 art. 13 e 14).
247 *bis*	254	Ritenute straordinarie e temporanee sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1 gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
255	261	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione sulla spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
259	265	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo.
264	270	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie e di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1925-26	1926-27	
264 *bis*	271	Ricavo dalle alienazioni di materiali residuati della guerra, effettuate dal Ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 286.
266	273	Ricupero per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920 nn. 99 e 1005 e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923 n. 294.
268	275	Entrate eventuali per il ricupero di fondi riferibili a capitoli di spese inscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria 1ª spese effettive.
352	369	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'aquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

N. 377. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — CAVALLI. — **Quadrupedi di servizio degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico). — 8 luglio 1926.

Con riferimento alla circolare n. 329 del *giornale militare* c. a. che riflette la pubblicazione, sotto forma di bozze di stampa, dello schema del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, si avverte che le disposizioni contenute nel titolo III del libro IV dello schema suddetto « Quadrupedi di servizio degli ufficiali » (articoli da 874 a 920) dovranno attuarsi dopo che il regolamento medesimo avrà ottenuto la sanzione Sovrana.

In conseguenza di ciò saranno osservate, nel frattempo, le disposizioni in vigore al 30 giugno u. s.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 378. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta (obbligatoria) per la inscrizione nei quadri di avanzamento del 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 luglio 1926.

Nel prossimo autunno sarà tenuto il secondo turno degli esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. e.) e genio, e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi stesse.

Avranno luogo inoltre anche gli esperimenti ed esami per le altre armi e corpi, come da art. 3 della legge 11 marzo 1926 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.

Nell'elenco che segue, sono indicati i limiti entro i quali sono compresi gli ufficiali delle varie armi e corpi che debbono presentarsi agli esperimenti ed esami sopra accennati.

I. - *Scelta obbligatoria.*

A) Tenenti colonnelli di fanteria, fino a SALVALAGLIO Aristide incluso.

Tenenti colonnelli di cavalleria, fino a DE MARI Enrico, incluso.

Tenenti colonnelli di artiglieria, fino a D'ANTONIO Raffaello, incluso.

Tenenti colonnelli del genio, fino a MIGLIOZZI Alessandro, incluso.

Per quanto ha tratto allo svolgimento degli esperimenti saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto 535 dell'8 aprile p. p. (circ. 210 del *giornale militare* c. a.).

B) Tenenti colonnelli di commissariato, fino a VALLESI Domenico, incluso.

Gli esperimenti avranno luogo in Roma presso l'ufficio del tenente generale commissario e verteranno sui programmi stabiliti con R. decreto n. 2297 del 13 dicembre 1925 (circolare n. 22 *giornale militare* c. a.).

C) Maggiori veterinari, fino a MELCHIORRI Ilario incluso.

Gli esami dei maggiori veterinari avranno luogo in Roma presso l'ufficio del colonnello capo del servizio veterinario e verteranno su i programmi che saranno stabiliti con R. decreto di imminente pubblicazione.

D) Capitani medici, fino a CANITANO Saverio, incluso, ad eccezione di coloro, che, negli esami sostenuti precedentemente, riportarono la idoneità alla scelta.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso l'ospedale militare del Celio e verteranno su programmi che saranno stabiliti con R. decreto di imminente pubblicazione.

Per l'invio dei titoli i capitani medici si atterranno alle norme di cui al § 64 delle norme esecutive, ecc. (circ. 207 del *giornale militare* c. a.): però i titoli stessi dovranno pervenire al Ministero entro il mese di agosto e la Commissione tecnica incaricata di esaminarli dovrà compiere i propri lavori entro il mese di settembre.

II. — *Anzianità.*

A) Capitani di fanteria, fino a TONARELLI Giocondo, incluso.

Capitani di cavalleria, fino a DE BOTTINI di S. Agnese, incluso.

Capitani di artiglieria, fino a VITALE Ulrico, incluso.

Capitani del genio fino a BELLI Remo, incluso.

Per la esenzione degli esperimenti saranno osservate le norme di cui all'art. 2 del R. decreto n. 536 in data 3 aprile c. a. (circ. n. 211 *giornale militare* c. a.).

B) Capitani dei RR. CC., fino a RUSSO Umberto, incluso.

Gli esperimenti dei capitani dei RR. CC. avranno luogo secondo le speciali disposizioni che saranno emanate dal comando generale dell'Arma e verteranno sui programmi che saranno stabiliti con R. decreto di imminente pubblicazione.

C) Capitani commissari, fino a PARISIO Domenico, incluso.

Gli esami dei capitani commissari avranno luogo in Roma presso l'ufficio del tenente generale commissario e verteranno sui programmi di cui all'art. 7 del precitato R. decreto n. 536.

D) Capitani di sussistenza, fino a ARRI Onorato.

Gli esami dei capitani di sussistenza avranno luogo in Roma, presso l'ufficio del tenente generale commissario e verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 68 del *giornale militare* 1915, pag. 203.

E) tenenti farmacisti, fino a FANTOZZI Luigi, incluso.

Gli esami dei tenenti farmacisti avranno luogo in Roma, presso l'ufficio del colonnello capo del servizio chimico-farmaceutico e verteranno sui programmi che saranno stabiliti con R. decreto di imminente pubblicazione.

F) Tenenti di amministrazione: non essendo ancora stabilite le anzianità relative dei medesimi, sarà fatto noto, al più presto, quali ufficiali dovranno presentarsi agli esami. Questi avranno luogo in Roma, presso la ragioneria centrale del Ministero e verteranno sui programmi stabiliti col R. decreto 556 del 3 aprile c. a.

G) Tenenti veterinari, da CALLARI Guglielmo fino a PISANI Ettore, incluso.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso l'ufficio del colonnello capo del servizio veterinario e verteranno sui programmi che saranno stabiliti con R. Decreto di imminente pubblicazione.

I capitani di arma combattente non ammessi agli esperimenti della scorsa primavera, o caduti negli esperimenti stessi, saranno ripresi in esame soltanto in occasione della formazione dei quadri di avanzamento pel 1927.

Per l'ammissione degli ufficiali agli esami ed esperimenti in precedenza elencati saranno osservate tutte le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e relative norme esecutive (circolare 207 del *giornale militare* c. a.).

Tutti gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al Ministero entro il corrente mese di luglio.

Per quanto ha tratto alle domande per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) le domande stesse dovranno pervenire al Ministero non oltre il 1° settembre e le autorità gerarchiche non dovranno dar corso a quelle che loro pervengano dopo il 20 agosto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 379. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1926. — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 luglio 1926.

1. Ai sensi dell'art. 94 della legge sull'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per la iscrizione nei quadri di avanzamento *ad anzianità* per l'anno 1926, sono quelli qui appreso indicati:

Generali in P. A.

Generali di divisione, fino a DE GENNARO Francesco incluso.

Generali di brigata, fino a CERRINA Enrico, incluso.

Maggiori medici, fino a CALEGARI G. B., incluso.

Maggiori generali commissari fino a PIZZINI Giulio, incluso.

Generali nella riserva.

Generali di divisione, fino a CORRADO Adolfo, incluso
Generale di brigata, fino a RUGGERI Benedetto, incluso.
Maggiori generali medici, fino a Lellia Emilio, incluso.
Magiori generali commissari fino a BERTI Antonio, incluso.

Colonnelli:

A tutto il 31 dicembre 1916.

Armi e Corpi	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione da comprendere nel quadro di avanzamento				
Carabinieri	31-12-1917	31-12-1917	15- 4-1915	31-12-1915	31- 3.1917
Fanteria	21-12-1916	21-12-1916	19- 9-1915	12-10-1916	31-12-1916
Cavalleria	31-12-1916	31-12-1916	30.12-1914	31-12-1915	31-12-1915
Artiglieria	31-12-1916	20-12-1916	28- 8-1915	31-12-1915	31-12-1915
Genio	31-12-1916	31-12-1916	26- 9-1915	25.12.1915	31-12-1915
Sanità	14-12-1916	14-12-1916	28.10-1915	25-12-1916	1-12-1916
Commissariato	21-12-1916	23-12-1915	13-12-1915	31-12-1916	31.12.1916
Sussistenza	—	17- 9-1917	30- 6-1914	1- 7-1916	31-12-1916
Amministrazione	9- 3-1916	9- 3-1916	31.12-1914	31-12-1916	31-12-1916
Veterinari	16- 5-1916	1- 6-1916	30- 6-1911	1- 4-1916	31-12-1915
Farmacisti	—	—	—	25-12-1916	1-12-1916
Personale permanente distretti	2- 3-1916	31-12-1915	31-12-1913	—	—
Personale fortezza	14-12-1916	5-11-1916	31-12-1914	25-12 1915	—

Ai sensi dell'art. 95 dela legge predetta i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di complemento per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1926 sono queli qui appresso indicati:

Armi e Corpi	Maggiori	Capitani	Tenenti	Cifra rappresentante la frazione di ruolo di cui all'art. 103 della legge, per la promozione a scelta degli ufficiali di complemento (1)		
				Magg.	Capit.	Ten.
Carabinieri reali . . .	1- 1-1920	20-12-1917	10- 2-1917	6	16	30
Fanteria	21- 1-1917	9-11-1915	25- 1-1917	50	300	1000
Cavalleria	26- 8-1917	18-2-1915	20- 2-1916	3	20	80
Artiglieria.	16- 9-1917	12- 9-1915	13- 5-1916	6	160	800
Genio	—	2- 3-1916	18- 5-1913 fino a MENCARELLI SANTARELLI Amedeo	—	70	400
Corpo sanitario: Medici.	11- 2-1917	13- 2-1916	1- 2-1917 fino a GIORDANO Modesto	25	300	150
Farmacisti	—	—	25- 3-1917 fino a CAMOZZI Anacleto	—	—	50
Commissariato	—	—	31-12-1916	—	—	50
Sussistenza	—	—	22- 2-1917	—	—	50
Amministrazione . . .	—	—	22- 2-1917	—	—	100
Veterinari.	—	—	29- 5-1913	—	—	50

(1) Le cifre di questa colonna presentano il numero dei posti alla testa di ciascun ruolo entro cui l'ufficiale deve essere compreso per ottenere la promozione, e quindi il vantaggio massimo che può conseguire.

3. Per gli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri i limiti per la iscrizione nel quadro sono così fissati:

Generali di corpo d'armata, fino a BONGIOVANNI Luigi, incluso.

Generali di divisione, fino a TAGLIAFERRI Florenzio, escluso.

Generali di brigata, fino a ROSSI Enrico, escluso.

Maggiori generali d'artiglieria, r. t. fino a BANZI Angelo, incluso.

Maggiori generali medici, fino a ZIBETTI Giuseppe, incluso.

Maggiori generali commissari, fino a CHIRIELEISON Giuseppe, incluso.

Per tutti gli altri ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, e per i riassunti in servizio sedentario, valgono, a norma delle disposizioni vigenti, gli stessi limiti di anzianità stabiliti per gli ufficiali in S. P. E.

4. Gli specchi di avanzamento modello *A* e *B* riguardanti tutti gli ufficiali compresi nei limiti della presente circolare, debbono pervenire al Ministero non oltre la fine del corrente luglio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 380. — AVANZAMENTO. — Invio al Ministero di documenti di avanzamento. — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio coordinamento). — 8 luglio 1926.

Approssimandosi l'epoca di una nuova riunione della commissione centrale di avanzamento, ed essendo assolutamente necessario che qualche tempo prima di tale convocazione il Ministero sia già in possesso degli specchi di avanzamento al completo per gli ufficiali che dovranno essere sottoposti al giudizio della commissione stessa, si prescrive quanto segue:

1. Entro il 25 luglio corr. i signoli comandi di corpo di armata e gli altri enti militari interessati faranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) un elenco il più possibilmente esatto dei colonnelli e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in aspettativa per riduzione di quadri, in ausiliaria e di riserva delle varie armi e corpi che si trovino alle rispettive loro dipendenze e siano compresi nei limiti di anzianità di cui alle circolari 218 e 379 *giornale militare* 1926 per essere giudicati nei riguardi dell'avanzamento.

2. Entro il 31 stesso mese, i comandi suddetti faranno pervenire al completo i giudizi e gli altri documenti d'avanzamento degli ufficiali in servizio effettivo e del congedo che debbono essere sottoposti all'esame della commissione centrale di avanzamento.

Date le esigenze ed il tempo necessario per i lavori preparatori delle sedute della commissione centrale, i termini suindicati sono improrogabili, onde i comandi interessati dovranno astenersi dal provvedere all'inoltro di documenti d'avanzamento in epoca successiva alle date sopra stabilite. Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi potrà farsi luogo al ritardato invio dei documenti di cui trattasi, specie per gli ufficiali che debbano subire esperimenti o che per la loro posizione di ruolo si trovino presumibilmente prossimi al turno di promozione; ma, a tal uopo, le Loro Eccellenze i comandanti di corpo di armata e le altre autorità gerarchiche sono vivamente pregate di disporre onde in alcun caso abbiano a verificarsi detti ritardi che sarebbero di grave intralcio per i lavori della commissione centrale e potrebbero seriamene pregiudicare molti legittimi interessi di ufficiali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 381. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 luglio 1926.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, essendosi resa necessaria per alcune armi e corpi la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926 il Ministero determina entro quali limiti di anzianità debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S. P. E. per potervi essere inscritti.

Anzianità.

Arma o Corpo	Maggiori	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro suppletivo		
Carabinieri Reali .	14-9-1920	1-1-1918 Russo Umberto	—
Cavalleria.	30-6-1924	25-2-1917	15-6-1916

Scelta obbligatoria.

Arma o Corpo	Colonnelli	Tenenti Colonnelli
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro suppletivo	
Genio	—	7-10-1917 MIGLIOZZI Alessandro
Corpo sanitario (medici).	31-3-1923 STEFANO Umberto	—

Gli specchi di avanzamento, mod. *A* e *B* per tutti gli ufficiali di cui sopra dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 luglio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 382. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto del ministro – Ufficio coordinamento). — 8 luglio 1926.

Al § 38 delle norme esecutive pubblicate con circolare n. 207 sul *giornale militare* c. a. è sostituito il seguente:

§ 38.

Quando, per malattia o per gravissimi motivi di famiglia debitamente accertati, l'ufficiale già dichiarato idoneo, a senso del § 943 non possa presentarsi agli esperimenti od esami, o se presentatosi debba interromperli, il Ministero potrà consentire — su conforme proposta delle autorità dalle quali l'ufficiale stesso dipende — di rimandarlo agli esperimenti od esami immediatamente successivi.

In tali casi l'ufficiale non è considerato come pretermesso.

Quando l'ufficiale non possa presentarsi agli esperimenti od esami per motivi di servizio insindacabilmente accertati dal Ministero della guerra esso potrà essere rimandato agli esperimenti od esami successivi e sarà considerato a tutti gli effetti come un pretermesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 383. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento di disciplina militare.** — (Gabinetto). — 8 luglio 1926.

In considerazione dei nuovi compiti assegnati ai Comandi in capo di Dipartimento Marittimo i quali, per effetto del R. decreto n. 189 del 4 gennaio 1923 non sono più considerati organi aventi funzioni territoriali, si rende necessario mettere in armonia le disposizioni del Regolamento di Disciplina Militare per il R. Esercito con quelle contenute nel Regolamento di Disciplina per i Corpi Militari della R. Marina nella parte che riguarda le « Punizioni a militari di altro corpo ».

Con riserva, pertanto, di apportare le necessarie varianti al regolamento predetto, le disposizioni contenute nel n. 600 dovranno essere corrette nel senso che quanto è devoluto ai Comandi di Corpo d'Armata e di Dipartimento Marittimo viene, invece, prescritto rispettivamente per i Comandanti di divisione e Comandanti Militari Marittimi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 384. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari non ammessi a riduzione di ferma soltanto perchè mancanti del requisito dell'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 luglio 1926.

Con la circolare 276 del *giornale militare* 1925 fu stabilito che i militari i quali, pur possedendo i titoli a riduzione di ferma previsti dal R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, non abbiano potuto conseguire la riduzione suddetta per non aver frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o per non aver dimostrato di essersi trovati nella materiale impossibilità di frequentarli (condizioni richieste dal l'art. 8 del citato decreto), possono tuttavia essere inviati in congedo illimitato al compimento di tre mesi di effettivo servizio.

Per evitare dubbi e incertezze, avvertesi che la suddetta disposizione ha carattere permanente.

Quindi allorchè i comandi dei corpi ricevano dagli uffici di leva provinciali la dichiarazione che qualche militare si trova nelle circostanze sopra indicate, dovranno inviare det-

to militare in congedo illimitato in attesa della decisione del Consiglio di leva non appena egli abbia compiuto tre mesi di effettivo servizio, e dovranno contemporaneamente informare di tale invio in congedo l'ufficio di leva da cui pervenne la dichiarazione.

Gli uffici di leva a loro volta, non appena risulti comprovato che il militare abbia compiuto i tre mesi di effettivo servizio ritenuti equivalenti alla istruzione premilitare, promuoveranno dai Consigli di leva la decisione di ammissione a ferma ridotta.

E' superfluo avvertire che i corpi dovranno continuare ad inviare subito in congedo, in applicazione della circolare 190 del *giornale militare* del 1923, senza attendere il compimento dei tre mesi di servizio, quei militari pei quali pervengano loro dagli uffici di leva le regolari partecipazioni mod. 15-*bis* attestanti l'avvenuta ammissione a riduzione di ferma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 385. — RECLUTAMENTO. — **Visita degli inscritti nati nell'anno 1904 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 luglio 1926.

1. — Questo Ministero, sciogliendo la riserva contenuta nel capoverso del n. 42 della circolare 409 del *giornale militare* 1925, determina che le speciali sedute cui furono rimandati i capilista, i renitenti e gli omessi nati nell'anno 1904, perchè affetti da infermità presunte guaribili col tempo, abbiano inizio il giorno 3 agosto proseguendo poi, se e quanto occorra, nei giorni successivi senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi. In ciascuna seduta dovranno essere visitati 70 inscritti.

2. — Gli ufficiali medici che dovranno procedere alla visita saranno designati dalle singole direzioni di sanità militare. A tal uopo gli uffici di leva dovranno prendere i necessari accordi coi rispettivi comandi di corpo d'armata.

3. — I consigli di leva provvederanno in via definitiva sul conto di detti giovani, compiendosi per essi il periodo normale

di rivedibilità. Perciò coloro che saranno riconosciuti non idonei al servizio militare dovranno senz'altro essere riformati.

4. — Le visite in osservazione che si renderanno necessarie dovranno essere compiute con ogni urgenza e sollecitudine in modo che l'esito pervenga al Consiglio di leva prima della data che sarà stabilita per l'apertura della leva sulla classe 1907.

5. — La presentazione alle armi di coloro che saranno riconosciuti idonei ed arruolati nelle sedute speciali dovrà effettuarsi insieme con gli uomini della classe 1907 e con le norme che saranno per essi stabilite alla data che sarà a suo tempo fissata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 386. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania (1 maggio 1923 al 24 novembre 1924) e in Cirenaica (15 marzo 1924 al 18 aprile 1925).** — (Gabinetto del ministro – Ufficio personale dei generali). — 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alla estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500, che, a mente del capoverso dell'art. 1 del precedente decreto, dichiara applicabili le disposizioni del decreto stesso alle truppe che hanno preso parte alle operazioni militari in Tripolitania dal 1° maggio 1923 al 24 novembre 1924 e a quelle in Cirenaica dal 15 marzo 1924 al 18 aprile 1925;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione che, secondo l'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, dovrà dar parere sulle proposte di avanzamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto stesso, per i gradi di ufficiale, è costituita come segue:

Presidente.

S. A. R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA, Maresciallo d'Italia.

Membri.

FERRARI cav. Giuseppe Francesco, generale d'armata;
GRAZIOLI cav. Francesco, generale di corpo d'armata;
VACCARI cav. Giuseppe, generale di corpo d'armata;
ROMEI cav. Giovanni, generale di corpo d'armata;
VILLA SANTA cav. Nino Salvatore, colonnello di fanteria, in servizio di stato maggiore, segretario.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 30ª, anno 1926, circolare 335:

A pagina 1237, dopo il comma 13°, aggiungere:

14. Per quanto riguarda le cessioni di cui alla lettera *a)* del n. I della presente si rammenta che il relativo ammontare dovrà essere versato in tesoreria separatamente da quello delle altre cessioni ed imputato all'apposito capitolo del bilancio di entrata « anticipazioni e saldi dovuti, ecc. » (190 dell'esercizio 1925-926) in modo che la ragioneria centrale possa ottenere, mediante la quietanza da unirsi al tagliando « avviso mod. 1021 *bis* », la riassegnazione al bilancio militare delle sommie versate.

Ciò ad eccezione del caso in cui il Ministero abbia eventualmente notificato che l'amministrazione governativa prelevataria abbia anticipato l'importo dei medicinali a senso dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Prezzo della presente dispensa L. 1,10

(5769) - Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1443

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1926 — 16 Luglio

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 387 – 29 aprile 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 972, col quale la « Fondazione generale Giuseppe Pennella » costituita con l'offerta di lire 10,000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 1446

» 388 – 29 aprile 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 973, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Alberico Torrani », costituita con l'offerta di lire 10,000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna, ed approva lo statuto organico relativo . . . . . » 1449

» 389 – 10 giugno 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1156 - Aumento delle indennità di accantonamento e di marcia . . . . . » 1452

» 390 – 17 giugno 1926. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1144 – Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito. . . . . » 1454

LIBRERIA DELLO STATO

N. 391 – 22 giugno 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1145 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie . . . . . *Pag.* 1460

» 392 – 25 giugno 1926. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1148, che rende esecutive le variazioni alle pensioni dell'Ordine militare di Savoia stabilite con R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254 » 1464

» 393 – 25 giugno 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1135 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1925, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e delle altre forze armate dello Stato » 1466

» 394 – 30 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale . . . . . » 1466

» 395 – 1 luglio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1130 – Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro . . . . . » 1468

» 396 – 2 luglio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1131 — Istituzione del Ministero delle corporazioni . . . . . » 1470

» 397 – 9 luglio 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in servizio attivo permanente assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno . . . . . » 1472

N. 398 – 15 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Giuramento degli impiegati dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 1473

» 399 – 15 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni suppletive alla istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito. . . . . » 1475

» 400 – 15 luglio 1926. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . » 1482

» 401 – 15 luglio 1926. — CONCORSI E GARE. - Concorso ippico di Merano . . . . . » 1484

» 402 – 15 luglio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei CC. RR. ed all'avanzameto degli ufficiali dell'arma stessa . . . . . » 1484

» 403 – 15 luglio 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 1848

» 404 – 15 luglio 1926. — RECLUTAMENTO. — Esito del concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma . . . . . » 1489

» 405 – 15 luglio 1926. SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione al 1° corso sottufficiali allievi maestri di scherma presso la sezione magistrale di scherma. 1491

» 406 – 15 luglio 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria e genio . . . . . » 1499

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1514

Circolare N. 387. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 972, col quale la « Fondazione generale Giuseppe Pennella », costituita con l'offerta di lire 10,000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 139, del 17 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire diecimila nominali — in titoli di consolidato 5 % — fatta dal gr. uff. Enrico Torrani domiciliato in Milano — in memoria del compianto generale di Corpo d'armata Pennella gr. uff. Giuseppe — intitolata al predetto defunto ufficiale generale — la cui rendita annua sia assegnata, in forma di premi (da uno a cinque) a favore di altrettanti militari di truppa del 1° reggimento granatieri di Sardegna, che per aver compiuto atto di valore, o per condotta, disciplina oppure per altri meriti, ne siano ritenuti meritevoli;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Generale Giuseppe Pennella », costituita coll'offerta di lire diecimila nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore dei militari di truppa del 1° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 8 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Generale Giuseppe Pennella » a favore dei militari di truppa del 1° reggimento granatieri di Sardegna

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Generale Giuseppe Pennella » l'offerta di lire diecimila nominali fatta a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna dal gr. uff. Enrico Torrani per onorare la memoria del generale di Corpo d'armata Pennella gr. uff. Giuseppe — cui era legato da vincoli di amicizia — che appartenne al corpo dei granatieri e ne fu comandante di brigata durante la campagna di guerra italo-austriaca (dal novembre 1915 al dicembre 1916).

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita annua del capitale di lire diecimila nominali, investite in titoli di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Generale Giuseppe Pennella » e depositato nella cassa del 1° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Consiglio d'amministrazione del 1° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 4.

Con la rendita annua di cui al precedente art. 2 saranno costituiti premi (da uno a cinque) di eguale entità, da assegnarsi a quello o a quei militari di truppa sotto le armi appartenenti al 1° reggimento granatieri di Sardegna che, per avere compiuto un atto di valore, o per condotta, o per disciplina, o per altri meriti, ne siano ritenuti degni.

Art. 5.

Il conferimento di detti premi sarà effettuato dal comandante del 1° reggimento granatieri di Sardegna, previa designazione dei comandanti di compagnia.

Art. 6.

La premiazione si eseguirà ogni anno nel giorno designato quale festa del reggimento con quella solennità e con quelle modalità che il comandante del reggimento riterrà più convenienti sia per onorare la memoria del prode generale Pennella, sia per vivificare nei dipendenti le virtù militari e le leggendarie tradizioni dei granatieri.

Art. 7.

Affinchè i militari del reggimento siano stimolati a conseguire uno dei detti premi, l'elenco dei premiati verrà visibilmente ed in permanenza esposto in opportuna località nella sede del reggimento stesso.

Art. 8.

Annualmente avvenuta la distribuzione del premio, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto dela gestione finaziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà direttamente l'offerente.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 388. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 973, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Alberico Torrani », costituita con l'offerta di lire 10,000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 140, del 18 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire diecimila nominali — in titoli di consolidato 5 % — fatta dal gr. uff. Enrico Torrani domiciliato in Milano, affinchè — allo scopo di onorare la memoria del figlio capitano nel 2° reggimento granatieri di Sardegna Alberico TORRANI, caduto combattendo il 16 gennaio 1918 a Caposile — sia istituita una fondazione ad esso intitolata — la cui rendita annuale venga assegnata in forma di premi (da uno a cinque) a favore di altrettanti militari di truppa del 2° reggimento granatieri di Sardegna che durante l'anno si siano distinti per aver compiuto un atto di valore, per aver tenuto buona condotta, o per manifestazioni di disciplina e di dovere, o per altri meriti;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Capitano Alberico TORRANI » costituita coll'offerta di lire diecimila nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore dei militari di truppa del 2° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della predetta fondazione composto di 8 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione capitano Alberico Torrani » a favore dei militari di truppa del 2° reggimento granatieri di Sardegna

---

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione capitano Alberico TORRANI », l'offerta di lire diecimila nominali fatta a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna dal gr. uff. Enrico Torrani per onorare la memoria del figlio TORRANI Alberico, capitano del 2° reggimento granatieri di Sardegna, caduto alla testa della 9ª compagnia il 16 gennaio 1918 a Caposile.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dalla rendita annua del capitale di lire diecimila nominali, investite in titoli di consoldato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione capitano Alberico TORRANI » e depositato nella cassa del 2° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Consiglio d'amministrazione del 2° reggimento granatieri, presieduto per tale funzione dal comandante del reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua di cui al precedente art. 2 saranno costituiti premi (da uno a cinque) di eguale entità da assegnarsi a quello o a quei militari di truppa sotto le armi appartenenti al reggimento, che per aver compiuto un atto di valore o per buona condotta, per sentimenti di disciplina e di dovere, o per altri meriti ne siano ritenuti degni.

Art. 5.

Il conferimento dei detti premi sarà effettuato dal comandante del 2° reggimento granatieri di Sardegna, previa designazione dei comandanti di compagnia.

Art. 6.

La premiazione si eseguirà ogni anno nel giorno designato quale festa del reggimento, con quella solennità e con quelle modalità che il comandante del reggimento riterrà più convenienti per onorare la memoria del valoroso capitano Alberico TORRANI e per vivificare nei dipendenti le virtù militari e le tradizioni gloriose dei granatieri.

Art. 7.

Affinchè i militari del reggimento siano stimolati a conseguire uno dei detti premi, l'elenco dei premiati sarà visibilmente e in permanenza esposto in opportuna località nella sede del reggimento stesso.

Art. 8.

Annualmente avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'Ente.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà direttamente l'offerente.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 389. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1156 – Aumento delle indennità di accantonamento e di marcia.** — (Gabinetto). — 10 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 160, del 13 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione disposta con l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità giornaliere di accantonamento e di marcia sono stabilite come appresso:

GRADO	Indennità giornaliera	
	di accantonamento	di marcia
Ufficiale generale	15 —	30 —
Colonnello	12 —	22.50
Tenente Colonnello, maggiore e 1° capitano	9 —	18 —
Capitano	7.50	15 —
Tenente, Sottotenente, maestro direttore di banda e maestro di scherma.	7.50	15 —
Maresciallo dei tre gradi e gradi corrispondenti di ogni arma e corpo, brigadiere e vice-brigadiere dei carabinieri Reali. .	5	8 —
Sergente maggiore e sergente.	1	2 —
Appuntato dei carabinieri Reali e carabiniere	2	5 —
Allievo carabiniere	0.30	0.60
Militari di truppa (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali).	0.15	0.30

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1926.

Dalla stessa data cessano di aver vigore le concessioni speciali d'indennità di marcia o di accantonamento fatte dal Ministero della guerra in applicazione del paragrafo 17 let-

tera *f)* e del paragrafo 22 del regolamento sulle indennità eventuali del Regio esercito approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Le nuove concessioni che si rendessero necessarie a norma del regolamento predetto saranno effettuate con decreto del Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 390. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1144 - Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 17 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 157, del 9 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 398 riguardanti l'ordinamento del Regio esercito, lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, che reca modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi suddette;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 che stabilisce la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permamente nelle varie armi e nei corpi sanitario, veterinario, di commissariato e di amministrazione è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28°. Però il limite superiore è portato a 30 anni per la nomina a tenente veterinario, a 32 per la nomina a tenente nel corpo sanitario e a 36 per la nomina a sottotenente dei sottufficiali;

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

Art. 2.

I sottotenenti in servizio permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi dell'accademie militari, provenienti dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi delle accademie stesse prescritti per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

2° sottufficiali che abbiano compiuto con esito favorevole un corso speciale di studi presso una scuola militare.

L'anzianità minima di sottufficiale necessaria per ottenere l'ammissione al corso predetto è di 3 anni.

Per il corpo di amministrazione i provenienti dalle categorie sopra indicate sono nominati sottotenenti di complemento al compimento dei corsi di studio prescritti per ciascuna categoria ed inviati con tale grado presso i corpi od uffici per compiervi un anno di servizio, al termine del quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente.

Per l'arma dei carabinieri Reali i sottotenenti in servizio permanente vengono tratti esclusivamente dai sottufficiali dell'arma che abbiano compiuto un corso speciale di studi come al precedente n. 2.

Art. 3.

Un quarto dei posti che si rendono vacanti durante l'anno nei ruoli organici degli ufficiali subalterni di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e commissari è devoluto alla categoria dei sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti alla categoria degli allievi. Nei corpi amministrativi, esclusi gli ufficiali commissari, le aliquote predette sono portate rispettivamente ad un terzo e a due terzi. Parimenti nell'arma dei Reali carabinieri un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto alla categoria dei sottufficiali, gli altri due terzi sono devoluti ai tenenti in servizio permanente delle varie armi.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in difetto di sottufficiali idonei alla nomina a sottotenente la proporzione sopra stabilita potrà essere variata a favore degli allievi. Invece, nell'arma dei carabinieri Reali e nei corpi amministrativi, in difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopra indicate potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 4.

Gli allievi e i sottufficiali che compiono i rispettivi corsi di reclutamento nello stesso anno e nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenente in servizio permanente

nelle varie armi e nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) con la medesima data, e da tale data decorre la loro anzianità di grado.

Con la stessa data e con la stessa anzianità sono nominati sottotenenti in servizio permanente i sottotenenti di complemento del corpo di amministrazione di cui al penultimo comma dell'art. 2 in corrispondenza alla sessione di esami in cui ultimarono i corsi nell'anno precedente.

Art. 5.

I sottotenenti sono promossi tenenti:

a) dopo un anno di grado se appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, alle armi di fanteria o cavalleria o ai corpi amministrativi, e dopo due anni di grado se appartenenti alle armi di artiglieria o del genio. Questi ultimi però assumono nel nuovo grado l'anzianità retrodatata di un anno;

b) dopo aver superato i corsi di applicazione o tecnico professionale, ove siano prescritti.

Quelli che non superino i detti corsi, cessano dal servizio permanente e sono inscritti d'ufficio con il loro grado ed anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Potrà, tuttavia, il Ministro per la guerra a suo insindacabile giudizio consentire, in casi singoli e ove ricorrano speciali circostanze, la ripetizione di un solo anno di corso. Coloro però che beneficieranno di tale concessione saranno graduati agli effetti della anzianità con i sottotenenti del corso al quale verranno a partecipare.

Art. 6.

I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali possono essere tratti, nella proporzione indicata all'art. 3, dai tenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano giudicati idonei.

Art. 7.

Per ottenere la nomina a tenente in servizio permanente nel corpo sanitario (ruoli ufficiali medici e chimici farmacisti) o nel corpo veterinario, i sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi e ruoli dovranno aver frequentato con successo appositi corsi rispettivamente presso la Scuola di sanità militare (per gli ufficiali medici e chimici farmacisti) e presso la Scuola di cavalleria (per i veterinari).

Art. 8.

L'anzianità relativa dei tenenti promossi con la stessa data, esclusi i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi, è determinata per ciascuna arma o corpo:

a) dall'anzianità conseguita nel grado di sottotenente all'uscita dai corsi di reclutamento per coloro pei quali non sieno prescritti corsi di applicazione o tecnico-professionali;

b) dalla media tra i voti riportati nella graduatoria all'uscita dei corsi di reclutamento e quelli riportati nella graduatoria all'uscita dai corsi di applicazione;

c) dalla media tra i voti riportati all'uscita dei corsi di reclutamento e la metà di quelli riportati nella graduatoria dei corsi tecnico-professionali.

Pei tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi valgono le norme dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

L'anzianità relativa dei tenenti del corpo sanitario o del corpo veterinario è determinata dalla graduatoria di merito dei rispettivi corsi di reclutamento.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 9.

Gli allievi dei collegi militari che a decorrere dal 1° ottobre 1927 cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbli-

gati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permamente, continuano ad aver vigore per gli allievi che attualmente frequentano i corsi presso le accademie militari e per quelli che vi saranno ammessi nell'anno scolastico 1926-1927.

Però i sottotenenti allievi dei corsi, che saranno iniziati nell'anno scolastico 1926-1927, i quali dovessero ripetere un anno, non potranno continuare gli studi se non rinunziando ai gradi conseguiti e assumendo ad ogni effetto la qualità di semplici allievi col trattamento per essi stabilito.

Ai corsi che avranno inizio nell'anno scolastico 1927-28 ed ai quali verranno applicate integralmente le disposizioni del presente decreto, potranno essere ammessi, superando il relativo concorso di ammissione, i sottotenenti di complemento provenienti dalle scuole allievi ufficiali di complemento che avranno termine nel 1927, purchè rinuncino ai gradi conseguiti e partecipino ai corsi delle accademie militari in qualità di allievi. Essi per tutta la durata dei corsi avranno il beneficio dell'intera retta gratuita e, all'atto della promozione a tenenti, la loro anzianità di grado sarà retrodatata di un anno.

Art. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro della guerra di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite tutte le norme integrative ed esecutive del presente decreto e quelle per l'ordinamento degli studi e l'ammissione nelle accademie militari e per la durata dei corsi di reclutamento, di applicazione e tecnico-professionali.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 391. — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1145 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie. — (Gabinetto). — 22 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 157, del 9 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per gli affari delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie.

Art. 1.

Gli ufficiali che prestano servizio nelle Colonie sono sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della Colonia ove sono stati commessi i fatti, purchè detto comandante rivesta il grado di generale.

Art. 2.

Il Consiglio di disciplina ha luogo in Colonia solo per i fatti ivi commessi da ufficiali che si trovino nella Colonia medesima nell'epoca in cui sono sottoposti a Consiglio di disciplina.

Art. 3.

La decisione di sottoporre un ufficiale a Consiglio di disciplina è presa dopo ultimata l'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici del medesimo.

L'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale dovrà darsi integrale visione degli atti.

Per le contestazioni, comunicazione degli atti e difese saranno fissati termini perentori.

Art. 4.

Il Consiglio di disciplina si compone di cinque membri scelti dal Comandante delle truppe della Colonia di grado superiore o pari a quello dell'ufficiale inquisito, ma sempre di questo più anziani, e sarà presieduto dall'ufficiale più elevato in grado che dovrà essere ufficiale superiore o generale.

La maggioranza dei membri sarà costituita da ufficiali di arma combattente.

Art. 5.

Il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del Comando delle truppe.

Art. 6.

I membri del Consiglio di disciplina sono designati, nello stesso ordine di convocazione dall'autorità che emette l'ordine la quale deve sceglierli fra gli ufficiali in servizio effettivo nella Colonia, che non si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere *f) g) h) i) l) m)* dell'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Se un unico Consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano degli ufficiali inquisiti.

Potranno essere esclusi dal far parte di un Consiglio di disciplina gli ufficiali che per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio non possano esserne distolti a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

Art. 7.

Se, per ciascun grado, il numero degli ufficiali presenti in Colonia non sia sufficiente a comporre il Consiglio, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al Ministero della guerra, il quale ne ordinerà la convocazione presso il Comando della divisione militare di Roma.

Per decisione del Ministro per la guerra saranno convocati presso il Comando della divisione suddetta i Consigli di disciplina che non possano essere ordinati in Colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in Colonia da ufficiali rimpatriati o che si trovano all'estero.

In tutti questi casi si applicheranno integralmente le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 8.

L'ufficiale inquisito ha diritto di ricusare uno dei membri designati entro 24 ore dalla ricevuta comunicazione dei loro nomi.

L'autorità che ha designato i membri provvede con decreto motivato ad ogni surrogazione di membri incompatibili, infermi o comunque legittimamente impediti, ed eventualmente del membro ricusato.

Art. 9.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha diritto di essere assistito durante il procedimento da altro ufficiale residente nella Colonia ove ha luogo il Consiglio. Questo dovrà essere scelto fra coloro che potrebbero essere membri; e che non sia più elevato in grado o più anziano del presidente del Consiglio; in ogni modo, non dovrà essere inferiore all'inquisito in grado o anzianità.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di disciplina, ricevuti gli atti, ne fa prendere conoscenza ai membri del Consiglio.

Stabilisce quindi, il giorno e l'ora della riunione, e ne dà immediata partecipazione agli altri membri ed all'ufficiale inquisito.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio delega uno dei membri a fungere da segretario all'udienza.

Nella seduta del Consiglio si osservano le norme dettate dagli articoli 89, 90, 91 e 92 della legge 11 marzo 1926, numero 397.

Art. 12.

Per gli ufficiali generali da sottoporsi a Consiglio di disciplina il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra, e si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 392. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1148, che rende esecutive le variazioni alle pensioni dell'Ordine militare di Savoia stabilite con R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254.** — (Gabinetto). — 25 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, del 10 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto l'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sulla proposta del Primo Ministro Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le variazioni alle pensioni annesse alle ricompense dell'Ordine militare di Savoia, conseguenti al R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254, sono dichiarate esecutorie ed applicabili secondo la misura fissata dal decreto-legge stesso.

Le Amministrazioni dello Stato sono quindi autorizzate a portare le variazioni di cui sopra alle singole partite, restando esonerate dalla emanazione di provvedimenti personali e dalla relativa comunicazione agli interessati.

Art. 2.

I corpi, gli istituti e gli stabilimenti del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica restano senz'altro autorizzati a corrispondere, dal 1° luglio 1926, le pensioni nella nuova misura ai decorati dell'Ordine militare di Savoia in attività di servizio.

Anche le Intendenze di finanza (sezione tesoro) restano autorizzate a provvedere al pagamento, nella nuova misura, delle pensioni in parola a favore dei decorati a riposo o in congedo, apportando le modificazioni necessarie alle relative partite di spese fisse senza bisogno di ruoli di variazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 393. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 1135 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 25 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, dell'8 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

N. 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 giugno 1926.

Col 1° luglio andrà in vigore il nuovo « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) » e la nuova « Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » che abrogheranno e sostituiranno quelli precedenti, di cui alle circolari n. 556 del *giornale militare* 1924 e n. 37 del *giornale militare* 1925.

Il movimento contabile relativo alla variazione dei prezzi sarà effettuato col solo cambiamento di prezzo all'atto dell'impianto del nuovo registro mod. 1022, senza ricorrere alle molteplici richieste di scarico e carico per tutto il materiale compreso nel registro medesimo, facendo risultare la mutazione di valore da una semplice dichiarazione, dalla quale risulti che, restando invariata la quantità dei materiali in carico, il valore globale di essi viene rettificato per cambiamento di prezzo, in seguito all'andata in vigore del nuovo nomenclatore, dall'importo di lire ... risultante al 30 giugno 1926, a quello di lire ...., quale nuova consistenza al 1° luglio 1926.

L'anzidetta dichiarazione dovrà essere firmata dall'ufficiale che esercita la gestione, dal capo dell'ufficio amministrazione e dal consegnatario.

Le proposte od osservazioni che i corpi ritenessero di formulare in merito ai nuovi prezzi o alle nuove voci dovranno esere comunicate direttamente al Ministero, entro il 31 dicembre 1926.

Le suddette pubblicazioni saranno distribuite gratuitamente, appena possibile, dall'Ufficio Pubblicazioni di questo Ministero, nel modo seguente:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Numero delle copie assegnate	
	Nomenclatore	Conti di costruzione
Comandi di corpo d'armata	3	3
Comando Generale dell'arma dei RR. CC.	3	3
Comandi di divisione	3	3
Direzioni di Commissariato militare (comprese quelle di Tripoli e Bengasi)	5	5
Comandi dei reggimenti ed unità corrispondenti	5	5
Sezioni staccate di commissariato militare	2	2
Opificio militare vestiario ed equipaggiamento	5	5
Magazzini centrali militari	3	3
Biblioteche militari	1	1
Ministero delle finanze (Comando generale della R. guardia di Finanza)	2	2
Ministero della marina (Direzione centrale commissariato	2	2
Ministero della aeronautica	2	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	3	3
Comando generale della M. V. S. N.	2	2

Gli altri enti, cui occorressero dette pubblicazioni, potranno richiederle direttamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Si fa riserva di indicare il prezzo dei volumi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 395. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1130 – Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.** — (Gabinetto). — 1 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 155, del 7 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dagli articoli 10, 11, 15, 16, 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

TITOLO VI.

DELLE ASSOCIAZIONI DI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

Art. 92.

Le associazioni tra i dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 secondo comma,

del presente decreto, quando la costituzione ne sia consentita dalla legge, debbono essere autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro, da cui il personale associato dipende, per le associazioni di dipendenti dello Stato; con decreto del Ministro per l'interno, per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano in due o in più Provincie; con decreto del Prefetto per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano nell'ambito della Provincia. Debbono concorrere i requisiti richiesti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926.

Le associazioni di grado inferiore o superiore, che comprendono dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni ed Enti debbono essere sempre autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'interno e cogli altri Ministri interessati.

Per ciascuna categoria di impiegati non può essere autorizzata che una sola associazione.

L'autorizzazione non importa riconoscimento ai sensi della legge 3 aprile 1926, nè conferimento di personalità giuridica.

L'autorizzazione può essere in ogni tempo revocata.

Art. 93.

Il Capo del Governo, di concerto col Ministro competente, il Ministro per l'interno e il Prefetto, ciascuno nei casi indicati nell'art. 92, possono sempre ordinare lo scioglimento delle associazioni di dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e degli altri Enti indicati nell'art. 3 anche se autorizzate, quando la loro azione sia incompatibile con il buon ordine e la disciplina del servizio.

La trasgressione all'ordine del Capo del Governo, del Ministro o del Prefetto è considerata come grave infrazione disciplinare e punita con la rimozione.

Art. 94.

Le associazioni costituite per la tutela di pretesi interessi scolastici o professionali degli studenti degli istituti d'istruzione di ogni ordine sono vietate.

La costituzione e la partecipazione ad associazioni di tale genere sono considerate come gravi infrazioni disciplinari e punite con la esclusione da tutte le scuole e da tutti gli istituti di istruzione del Regno .

(*Omissis*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

N. 396. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1131 – Istituzione del Ministero delle corporazioni. — (Gabinetto). — 2 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 155, del 7 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito il Ministero delle corporazioni.
Il Ministro per le corporazioni e sotto la sua direzione i Prefetti delle Provincie, esercitano tutte le funzioni di or-

ganizzazione, coordinazione e controllo affidate al Governo dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni ha un Ministro ed un Sottosegretario di Stato. La carica di Sottosegretario di Stato è compatibile con quella di Sottosegretario di Stato di uno dei Dicasteri esistenti.

Art. 3.

Quando gli atti e provvedimenti del Ministro per le corporazioni interessino in qualunque modo altri Ministeri, gli atti e provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministro competente e controfirmati o firmati anche da questi.

Art. 4.

Presso il Ministero delle corporazioni è costituito il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il Consiglio si compone del Ministro per le corporazioni che lo presiede, del Sottosegretario di Stato per le corporazioni, del direttore generale del lavoro al Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e di un rappresentante di ciascuno degli altri Ministeri avente grado non inferiore a direttore generale, di due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali dell'industria e dell'agricoltura legalmente riconosciute, di un rappresentante per ciascuna delle altre Confederazioni sindacali nazionali legalmente riconosciute, di un rappresentante per ciascuna della Confederazione generale dei datori del lavoro e di quella dei lavoratori legalmente riconosciute, di un rappresentante dell'Opera nazionale del dopo lavoro, dell'Opera nazionale Balilla, dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia. La nomina è fatta con decreto Reale. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle questioni che interessino corporazioni diverse o associazioni appartenenti a diverse corporazioni e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 397. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in servizio attivo permanente assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 9 luglio 1926.

Questo Ministero determina che, anche per il prossimo anno accademico, ufficiali medici in S. A. P. siano inviati alle cliniche universitarie e agli istituti scientifici del Regno quali assistenti militari.

Potranno aspirare alla assegnazione di cui trattasi maggiori medici con non più di quattro anni di grado e capitani medici con non meno di quattro anni di grado.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici e capitani medici: 3 posti di assistente militare presso le cliniche mediche delle Regie università;

Maggiori medici e capitani medici: 3 posti di assistente militare presso le cliniche chirurgiche delle Regie università;

Maggiori medici e capitani medici: 2 posti di assistente militare presso gli istituti di igiene delle Regie università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso le cliniche neuro-psichiatriche delle Regie università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso le cliniche dermosifilopatiche delle Regie università;

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso le cliniche oculistiche delle Regie università;

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche otorinolaringoiatriche delle Regie università.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali dei gradi e delle anzianità sopraindicati per ciascuna delle specialità, esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione dovranno, per il tramite delle Direzioni di sanità, farne domanda al Ministero - Direzione centrale di sanità militare - unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che desiderano coltivare.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione centrale di sanità militare - non oltre il 1° settembre p. v., le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 398. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Giuramento degli impiegati dell'amministrazione dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 luglio 1926.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che il giuramento nella nuova formula dettata dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli

impiegati civili — in sostituzione della diversa formula che era prevista nella legge 22 novembre 1908, n. 693 — sia prestato da tutti gli impiegati e, quindi *anche da coloro che erano in servizio anteriormente all'emanazione del nuovo stato giuridico.*

In conseguenza di ciò, determino che tutti gli impiegati civili dell'Amministrazione militare (magistrati e cancellieri compresi), anche se provenienti dagli ufficiali in S. A. P., prestino nel più breve termine — qualora non lo abbiano già prestato — il giuramento secondo la formula dell'articolo 6 anzidetto. Del prestato giuramento verrà redatto apposito verbale, avvertendo che questo dovrà essere steso *su carta bollata da L.* 3 per gli impiegati assunti successivamente all'emanazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e che eventualmente non avessero prestato il giuramento sopraccennato, e *su carta semplice* per gli impiegati assunti anteriormente a tale data e che avevano, in conseguenza, già prestato all'atto dell'assunzione il giuramento secondo la vecchia formula prescritta dall'art. 11 del regolamento generale per l'esecuzione del Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 757.

All'uopo viene inviato a tutti i comandi di corpo d'armata un congruo numero di stampati mod. n. 18 *B* (Servizio promiscuo) sui quali dovrà essere steso il giuramento nei casi in cui sia da redigersi su carta libera, come sopra è detto.

I singoli enti rivolgeranno ai comandi di corpo d'armata le richieste di stampati in relazione allo stretto fabbisogno.

I singoli verbali, a cura e sotto la personale responsabilità dei capi di ufficio, dovranno essere trasmessi a questo Ministero (Div. personale e ordine interno e personali civili dipendenti) in piego raccomandato non oltre il giorno 31 agosto p. v.

Gli impiegati che, per provvedimenti disciplinari, di aspettativa o per qualsiasi altro motivo, si trovino temporaneamente assenti dal servizio dovranno, sotto pena di decadenza, prestare il giuramento avanti al proprio capo di ufficio o, se si trovino in città diversa da quella ove ha sede il rispettivo ufficio, dinanzi ad un funzionario a ciò delegato dal capo dell'ufficio anzidetto. Quelli che si trovano in licenza presteranno il giuramento appena ritornati in ufficio.

Si rammenta che, a norma del citato art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il giuramento deve essere prestato alla presenza anche di due testimoni, e che del relativo verbale deve essere rilasciata copia all'impiegato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 399. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Disposizioni suppletive alla istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito.** — (Ragioneria centrale). — 15 luglio 1926.

A complemento delle disposizioni riguardanti le contabilità del materiale, emanate con le circolari 375 del *giornale militare* del 1924 e 15 del *giornale militare* 1925, si prescrive quanto segue:

1. *Disposizioni generali.*

Gli aumenti e le diminuzioni patrimoniali hanno effetto mediante le richieste di carico mod. 1020 e le richieste di scarico mod. 1021 e 1021 *bis*. Dette richieste, che debbono essere munite di apposito ordine di carico o di scarico, sono contraddistinte, secondo che si riferiscono alla entrata od alla uscita, *da un numero d'ordine rigorosamente continuativo* per esercizio finanziario e per consegnatario e debbono inoltre portare la data, la firma o le firme dell'autorità emittente, la causale delle variazioni, il numero e la voce del nomenclatore dei materiali entrati od usciti, nonchè la indicazione della quantità e del valore.

Indipendentemente dal numero d'ordine di scarico, che deve essere, come fu detto, rigorosamente continuativo, gli enti militari speditori a datare dal 1° luglio 1926, servendosi di apposito prospetto conforme al tracciato che segue, da allegarsi ai registri mod. 251, debbono assegnare alle richieste di scarico riguardanti movimenti di materiali tra consegnatari, all'atto della loro emissione *un numero d'ordine speciale* **di spedizione provvisorio** che deve servire di riferimento all'amministrazione ricevente che effettua il carico e dalla medesima deve essere richiamato sulla richiesta di carico.

Con l'assegnazione di tale serie numerica di spedizione, le amministrazioni militari non debbono perciò comunicare più al corpo ricevente il numero d'ordine di scarico apposto sulle richieste dopo la loro quietanza.

Prospetto per l'assegnazione del numero di spedizione alle richieste di scarico riguardanti passaggi tra consegnatari

N. d'ordine di spedizione	Ente a cui la richiesta è stata spedita	N. d'ordine di scarico (risultante dai registri mod. 251)	*Annotazioni*

Nella colonna annotazioni delle richieste di scarico o carico debbono inoltre apporsi sempre, le seguenti indicazioni:

a) per i materiali acquistati dal commercio:

la somma realmente pagata, il rendiconto in cui fu conteggiata la spesa, il numero del capitolo di bilancio ed il numero del titolo.

Quando il pagamento viene effettuato dal Ministero, con mandato diretto a favore del fornitore, alle indicazioni del numero del titolo e del rendiconto, debbono sostituirsi quelle del numero e della data della richiesta di pagamento.

b) per i materiali venduti, ceduti o comunque addebitati:

la indicazione della somma addebitata, introitata o versata in Tesoreria e dei relativi titoli di addebito, introito, o versamento in Tesoreria.

2. *Passaggi di materiali tra magazzini militari.*

I passaggi di materiali fra magazzini militari, sia che dipendano dalla necessità di costituire dotazioni o scorte, sia che riguardino prelevamenti di generi, robe e materiali per i consumi della truppa, dei quadrupedi e per il funzionamento dei vari servizi, sono mandati ad effetto mediante la richiesta di scarico mod. 1021 e quella di carico mod. 1020. Però

mentre nel primo caso il movimento contabile è perfetto quando l'ente ricevente abbia firmato per quietanza la richiesta di scarico ed abbia sotto la stessa data effettuato la corrispondente assunzione in carico; nel secondo caso, invece, poichè il pasaggio del materiale è accompagnato dal correlativo trasferimento di assegnazioni, il movimento contabile, oltre che dalla richieta di scarico, è anche giustificato dalla parte *A*, del mod. 28 R. A. Tale richiesta di scarico deve inoltre portare la firma per quietanza, se il materiale venne assunto in carico dall'ente corrispondente, oppure la dichiarazione di immediato impiego, se l'ente ricevente abbia apposta una tale dichiarazione sul mod. 28 R. A.

3. *Preleramento dai magazzini per conto di privati o di altre amministrazioni militari e civili, oppure per addebiti.*

Il discarico dei materiali, generi e robe cedute ai privati, viene effettuato mediante la richiesta di scarico mod. 1021 *bis* (rosa), e deve aver corso soltanto quando alla richiesta predetta possa essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento del materiale ceduto. Anche nel caso di cessioni di materiali residuati dalla guerra, per le quali vigono speciali istruzioni, nessuna richiesta di scarico mod. 1021 *bis* può essere contabilizzata fino a tanto che non sia stato restituito all'ente cedente l'apposito mod. 1 *bis*, munito della prescritta autorizzazione di scarico da parte del competente ufficio della Ragioneria generale dello Stato.

I tagliandi — avvisi mod. 1021 *bis* — relativi alle cessioni di cui sopra, fatte a privati, dovendo servire alla Ragioneria centrale soltanto in determinate contingenze, *non debbono più essere trasmessi alla Ragioneria stessa nel momento in cui ha corso il discarico, ma debbono essere trattenuti e conservati presso le amministrazioni dipendenti fino a quando la Ragioneria non ne faccia esplicita richiesta.*

Per quanto riguarda le cessioni a pagamento ad altre amministrazioni dello Stato, gli avvisi mod. 1021 *bis*, debbono invece essere prontamente trasmessi alla Ragioneria centrale appena la richiesta di scarico sia stata quietanzata dall'ente cessionario ed ai predetti avvisi deve sempre unirsi la quietanza di tesoreria, quando la cessione non abbia avuto luogo in base ad anticipazioni fornite al Ministero a termine dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Tale quietanza di tesoreria deve essere intestata all'ente

cessionario e l'ammontare versato colla medesima deve risultare imputato normalmente all'apposito capitolo del bilancio di entrata « Anticipazioni e saldi dovuti ecc. » (198 dell'esercizio 1926-27) oppure al capitolo di entrata: « Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e privati per spese straordinarie (261 dell'esercizio 1926-27) a seconda che la spesa sostenuta o da sostenere dal bilancio della guerra gravi sui capitoli ordinari o straordinari del bilancio stesso; in modo che la Ragioneria centrale possa agevolmente ottenerne la riassegnazione al bilancio della guerra.

Deve inoltre tenersi presente che sui tagliandi modello 1021 *bis* non va indicato il valore di nomenclatore ma quello di cessione. Quando il valore di nomenclatore, non corrisponde con quello di cessione, il discarico del materiale céduto si effettua a prezzo di nomenclatore, facendo però risultare nella colonna annotazioni il valore di cessione.

Il discarico dei materiali addebitati per mancanza o deterioramento ecc. (normalmente giustificato cogli stati di addebito o con le particolari dichiarazioni rilasciate dai comandanti di compagnia, batteria, ecc., e firmate per accettazione dagli interessati) *non deve aver corso secondo le norme riguardanti le cessioni a privati;* ma deve essere invece effettuato per mezzo della richiesta di scarico mod. 1021 (azzurra) corredata dagli stati o note di addebito di cui sopra oppure colla relativa quietanza di tesoreria. Ciò perchè in tali casi le diminuzioni patrimoniali che ne conseguono non possono essere considerate alla stregua delle cessioni. Qualora il versamento delle somme addebitate risulti fatto cumulativamente con altre somme, debbono indicarsi sulla richiesta gli estremi della quietanza, il titolo di cassa col quale fu eseguito il versamento ed il rendiconto in cui la quietanza stessa fu allegata.

La medesima procedura deve per analogia essere seguita nel caso degli addebiti fatti ai capi operai militari (capi calzolai, capi sarti, capi armaioli, ecc.) od alle ditte fornitrici per quanto ha tratto alle somministrazioni di materie prime ed accessori *esclusivamente* impiegati dagli uni e dalle altre per i bisogni dell'amministrazione militare e cioè per le riparazioni e per la costruzione di manufatti occorrenti all'Esercito. Nella colonna annotazioni della richiesta di scarico mod. 1021 deve in tal caso indicarsi, oltre l'importo del materiale addebitato, anche il titolo di spesa sul quale è stato detratto l'ammontare delle somministrazioni effettuate.

4. Contabilità in materia.

Si ritiene opportuno confermare che le richieste riguardanti i movimenti di carico e scarico debbono compilarsi distintamente per ogni titolo, di cui al registro valutativo mod. 251 ed al prospetto mod. 253 e ciò appunto in rapporto alle ragioni che determinano le mutazioni della sostanza patrimoniale.

L'osservanza della suddetta norma rende più facile la compilazione del prospetto mod. 253 e della relativa dimostrazione illustrativa. A tale riguardo è opportuno di tenere presente che le richieste di scarico riguardanti passaggi di materiali tra magazzini militari (n. 2 della presente), sia che abbiano luogo gratuitamente, sia con trasferimento di assegnazioni, debbono essere imputate al titolo V del prospetto valutativo mod. 253, sempre quando però l'ente ricevente abbia assunto in carico il materiale ceduto.

L'applicazione della richiesta deve invece essere fatta al titolo IV quando il materiale ceduto è stato immediatamente impiegato nelle lavorazioni o consumato, oppure al titolo VII quando il prelevamento riguarda materiali immediatamente distribuiti alla truppa, quadrupedi, ecc. La dichiarazione di immediato impiego deve risultare, come fu già accennato, dal mod. 28 R. A.

Le richieste di scarico riferentisi ai prelevamenti fatti dai magazzini per conto di privati o di altre amministrazioni militari e civili (n. 3 della presente) sono imputate al titolo I perchè per tale genere di prelevamenti è inderogabilmente prescritto il pagamento.

Quando invece le richieste di scarico riguardano materiali addebitati alla truppa od a personali dell'amministrazione militare, per cui non sia possibile la riscossione immediata del relativo valore addebitato se non mediante ricuperi rateali, la imputazione di dette richieste va fatta al titolo VII anzichè al titolo I.

Debbono parimenti imputarsi al titolo VII anche le richieste dei materiali ceduti ai capi operai, alle ditte fornitrici, ecc., quando il valore dei materiali stessi venga ricuperato mediante detrazione dal titolo di spesa, che viene conteggiato al netto.

Infine i movimenti di carico e scarico riguardanti i materiali dichiarati fuori uso debbono essere imputati al titolo III e quelli relativi ai materiali consumati al titolo IV.

In dipendenza delle suddette norme devesi rettificare la dimostrazione illustrativa riportata con la cir. 15 del *giornale militare* del 1925 a pagina 32 della dispensa n. 1 del gennaio s. a., come segue:

1) alla lettera *g*) della dimostrazione illustrativa del titolo III la dizione relativa deve completarsi con le parole « o fuori uso » restando così modificata:

(per gli aumenti) « Provenienti dai fuori servizio o fuori uso »;

2) alla lettera *h*) della dimostrazione illustrativa del predetto titolo, la dizione relativa deve essere così modificata:

(per gli aumenti) « Provenienti da trasformazioni o lavorazioni del corpo e dei privati »;

(per le diminuzioni) « Consegnati all'industria privata od alla officina del corpo per essere trasformati »;

3) alla lettera *g*) della dimostrazione illustrativa del titolo IV la dizione relativa, per le sole diminuzioni, deve essere completata con le parole « e consumo » restando quindi così modificata: « Scaricati per calo naturale e consumo »;

4) alla lettera *a*) delle diminuzioni comprese al titolo VII della dimostrazione illustrativa, la dizione « Consumi di dotazioni in genere » deve essere annullata e sostituita dalle seguenti dizioni:

a) « addebitate alla truppa, ecc., con ricuperi rateali »; a *bis*) « addebitate con ritenuta sul titolo di spesa ».

Si avverte per ultimo che i movimenti di cui alle lettere *b*) (aumenti) *c*) (diminuzioni) della dimostrazione illustrativa del titolo VII, riguardano soltanto ed esclusivamente le officine, gli stabilimenti e le direzioni di artiglieria, genio ed automobilismo.

5. *Risultanze dei conti giudiziali e delle contabilità sottoposte a riscontro effettivo.*

Gli Uffici di contabilità e revisione di Corpo d'armata, ricevute entro i tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le contabilità in materia, inscrivono in apposito elenco, distintamente per ciascun corpo, l'ammontare delle risultanze a valore delle contabilità medesime.

Tale elenco, che deve giungere al Ministero (Ragioneria centrale) non più tardi del 10 ottobre, deve perciò contenere,

per ogni ente, la indicazione della consistenza iniziale, quella degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi nell'esercizio, e la consistenza finale.

Per porre poi in grado gli uffici di contabilità e revisione di annotare, oltrechè sull'elenco di cui sopra, anche su appositi registri, le risultanze suaccennate e tenere così presenti i dati relativi agli effetti del riscontro contabile e del discarico dei singoli consegnatari, si dispone che dagli uffici stessi sia tenuto uno speciale registro conforme al tracciato seguente:

Registro delle consistenze complessive emergenti dai conti giudiziali

Nome dell'Ente . . . . . .

Contabili che resero il conto		Periodo di gestione		Carico all'inizio della gestione	Variazioni			Carico alla fine della gestione	Data e numero di spedizione del conto alla Corte
Grado	Cognome e Nome	dal	al		Aumenti	Diminuzioni	Differenza		

Le risultanze riguardanti i conti giudiziali sottoposti a revisione presso gli uffici del Ministero a senso del n. 60 della circolare 375 del *giornale militare* del 1921, debbono essere comunicate da parte degli uffici di revisione di corpo d'armata prima del loro invio al Ministero.

6. *Prospetti mod.* 30 *R. A.*
dei passaggi di materiali avvenuti fra consegnatari.

Ai documenti costituenti i conti giudiziali debbono essere uniti i prospetti mod. 30 R. A. relativi ai passaggi di materiali avvenuti fra il consegnatario interessato ed i consegnatari di magazzini dislocati nella circoscrizione di altri corpi d'armata.

A tal uopo giova avvertire *che debbono considerarsi come magazzini facenti parte di una diversa circoscrizione tutti quei magazzini* le cui contabilità a materia siano sottoposte

a revisione presso gli Uffici del Ministero indicati al n. 60 della circolare 375 del *giornale militare* del 1924.

Quindi gli enti militari le cui contabilità sono rivedute presso i Comandi di Corpo d'armata debbono compilare dei distinti modelli 30 R. A. per i passaggi di materiali effettuati:

a) all'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari; all'Istituto geografico militare; agli stabilimenti militari di pena;

b) all'Istituto chimico farmaceutico militare di Torino;

c) ai Depositi di allevamento cavalli;

d) a tutti gli Enti di artiglieria per quanto concerne i materiali dell'arma suddetta;

e) a tutti gli Enti del genio, per i materiali dell'arma stessa.

I modelli 30 R. A. riguardanti gli Enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) saranno unici, quali che siano i corpi d'armata a cui gli enti stessi appartengano territorialmente.

Gli Enti sopraindicati, a loro volta, compileranno distinti prospetti mod. 30 R. A. per tutti i passaggi di materiali che non abbiano avuto luogo tra enti della stessa specialità od arma.

Gli Uffici di revisione di Corpo d'armata e quelli ministeriali di cui al n. 60 succitato, effettuati i riscontri di loro spettanza, rimetteranno subito i suddetti prospetti agli Uffici interessati i quali potranno accertare la concordanza nel valore dei movimenti denunciati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVERTENZA. — Le disposizioni di cui alle circolari 378 e 638 del *giornale militare* 1921 e n. 8 del *giornale militare* 1923 sono abrogate.

N. 400. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 15 luglio 1926.

A seguito della circolare n. 361 del *giornale militare* 1926 si riportano nell'unito elenco dimostrativo le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TARIFFA B

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto e per velo anelli per velo, accessori e materiali per riparazioni (dal 7 giugno 1926)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento alla circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzi base Capitolato — Lire	Prezzi dal 7-6-1926 — Lire
30. Camere d'aria per velo con valvole $24 \times 1\ ^3/_8$	12.80	9.80
31. Camere d'aria per velo con valvole $26 \times 1\ ^3/_8$	12.80	9.80
32. Camere d'aria per velo con valvole $26 \times 1\ ^3/_4$	15.	12.—
33. Camere d'aria per velo con valvole $28 \times 1\ ^3/_8$ $1\ ^1/_4$	13.70	10.70
34. Camere d'aria per velo con valvole $28 \times 1\ ^3/_8$	13.70	10.70
35. Camere d'aria per velo con valvole $28 \times 1\ ^5/^8$ $^3/_8$	13.70	10.70
36. Camere d'aria per velo con valvole $28 \times 1\ ^5/_8$ $^1/_8$	13.70	10.70
37. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ ^5/_8$ $^1/_4$	13.70	10.70
38. Camere d'aria per velo con valvole $28 \times 1\ ^1/^2$	15.—	12.—
39. Camera d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ ^5/_8$	15.	12.—
40. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $24 \times 1\ ^3/_8$	21.—	19.30
41. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $26 \times 1\ ^3/_8$	21.—	19.30
42. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^3/_8$	22.	20.30
43. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^5/_8$, $1\ ^3/_8$	22.	20.30
44. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^5/_8$, $1\ ^1/_4$	22.	20.30
45. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\ ^1/_2$	24.	22.35
46. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore $28 \times 1\ ^5/_8$	43.—	44.90
47. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo rinforzato $26 \times 1\ ^3/_4$	42.70	44.60
48. Copertura a tallone per biciclette a motore tipo rinforsato $24 \times 1\ ½$	38.—	invariato
49. Anelli per biciclette con cerchi da 24".	63.—	65.85
50. Anelli per biciclette con cerchi da 26".	68.—	70.85
51. Anelli per biciclette con cerchi da 28".	72.—	74.85

N. 401. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Merano.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 15 luglio 1926.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare ippiche del concorso ippico internazionale di Merano:

Premio Esercito (Categoria militare) 15-16 settembre 1926:

Premio Ministero della guerra (Cross country militare) 19 settembre 1926.

Per il cross country militare il Ministero concede un premio di L. 4000; il comando del corpo d'armata di Verona provvederà a far richiedere la somma, da imputarsi a carico del cap. 31 dell'esercizio in corso, dall'ufficio di revisione e contabilità direttamente alla divisione Educazione fisica, ecc. nonchè a fare le opportune comunicazioni all'Ente che ha indetta la gara.

Gli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare alle dette gare con i propri cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli, o di carica fruiranno delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

Per la partecipazione alle accennate gare si osserveranno le norme contenute nella ricordata circolare 221 *giornale militare* 1924 e nella circolare dello Stato Maggiore Centrale - Ufficio A, n. 2769 del 2 giugno 1925. Gli ufficiali concorrenti al premio Esercito dovranno provvedere a consegnare personalmente al Commissario militare tutti i prescritti documenti nel giorno precedente a quello in cui ha luogo la prima prova.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 402. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei CC. RR. ed all'avanzamento degli ufficiali dell'arma stessa.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926.

Ordinamento.

§ 1.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri reali provvederà alla pubblicazione del nuovo scompartimento territoriale dell'Arma stessa, nel quale sarà indicata la composi-

zione, la suddivisione e la forza (distinta in ufficiali, sottufficiali e truppa) di tutte le unità, in esecuzione degli accordi fra il Ministero della guerra e quello dell'interno per l'esecuzione del disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855.

§ 2.

Gli organici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge sopra accennato saranno raggiunti gradualmente.

Fino a quando esisteranno delle eccedenze nei gradi superiori a quello di tenente, il Ministro della guerra ha obbligo di destinare, volta a volta, un quarto delle vacanze che si formeranno nei gradi stessi al riassorbimento delle eccedenze e di coprire la rimanente aliquota di tre quarti con promozioni dal grado inferiore.

Così pure, fino a quando si verificheranno delle eccedenze nel grado di tenente, il Ministro della guerra ha obbligo di destinare volta a volta, un terzo delle vacanze che si formeranno nel grado stesso al riassorbimento delle eccedenze e di coprire i rimanenti due terzi con promozioni di sottotenenti e con reclutamento di tenenti, nelle proporzioni stabilite dal R. decreto 2986 del 30 dicembre 1923.

Avanzamento.

§ 3.

In base all'art. 11 del R. decreto n. 855 per gli ufficiali dei Reali carabinieri nella valutazione dei requisiti specificati al n. 4 dell'art. 42 della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, si deve tener conto delle distinzioni e ricompense conseguite in guerra e nella esecuzione dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, od anche in una sola delle indicate circostanze.

In ogni caso, però, i punti da assegnare non potranno essere superiori a due, anche quando, per la valutazione delle ricompense e distinzioni di guerra fatte in base al § 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926, spettassero due punti ed altri ne potessero spettare per la valutazione fatta in base al paragrafo seguente o viceversa.

§ 4.

Per la valutazione delle distinzioni e ricompense conseguite nell'esecuzione dei servizi d'ordine e di sicurezza pubblica si assegnano due punti agli ufficiali che abbiano conseguito una fra quelle specificate ai numeri che seguono:

1. Ordine militare di Savoia.

2. Medaglio d'oro al valor militare, o al valor civile, od a quella di Marina;

3. Due medaglie d'argento al valor militare, od al valor civile, o a quello di marina ed anche se di due diverse specie;

4. Una medaglia d'argento e due di bronzo al valor militare, od al valor civile o a quella di Marina, ed anche se di tre diverse specie;

5. Tre medaglie di bronzo al valor militare, od al valore civile od a quello di marina ed anche se di tre diverse specie;

6. Mutilazione, riportata nell'esecuzione dei servizi d'ordine pubblico e di pubblica sicurezza, regolarmente inscritta sullo stato di servizio ed una fra le seguenti ricompense e distinzioni:

Medaglia d'argento al valor militare od al valor civile od a quello di Marina;

Medaglia di bronzo al valor militare od al valor civile od a quello di Marina;

Avanzamento per merito eccezionale od a scelta.

7. Tre ferite riportate nell'esecuzione del servizio di ordine pubblico o di pubblica sicurezza regolarmente inscritte sullo stato di servizio ed una fra le seguenti ricompense e distinzioni:

Medaglia d'argento al valor militare od al valore civile od a quello di marina;

Medaglia di bronzo al valor militare od al valore civile od a quello di marina;

Avanzamento per merito eccezionale od a scelta.

8. Tre fra le seguenti ricompense e distinzioni:

Medaglia d'argento al valor militare;
Medaglia d'argento al valor civile;
Medaglia d'argento al valor di marina;
Medaglia di bronzo al valor militare;
Medaglia di bronzoal valor civile;
Medaglia di bronzo al valor di marina;

Avanzamento per merito eccezionale od a scelta;

Due ferite riportate nell'esecuzione del servizio d'ordine pubblico e di pubblica sicurezza regolarmente inscritte sullo stato di servizio.

Deve invece essere assegnato un solo punto agli ufficiali che, nelle accennate condizioni, abbiano riportato ricompense o distinzioni specificate sotto almeno uno dei numeri seguenti:

1. Medaglia d'argento al valor militare ed al valor civile od a quello di marina;

2. Due medaglie di bronzo al valor militare, od al valor civile od al valor di marina, ed anche se di due diverse specie;

3. Tre fra le seguenti ricompense o distinzioni:

Encomi individuali tributati da ufficiali generali o da Ministeri per meriti acquisiti nell'esecuzione o nella direzione dei servizi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica ovvero attinenti ai vari compiti di polizia preventiva o repressiva;

Onorificenze cavalleresche per benemerenze acquisite nell'esecuzione di servizio d'istituto.

4. Una ferita riportata nell'esecuzione dei servizi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza regolarmente inscritta sullo stato di servizio ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3.

5. Una medaglia di bronzo al valor militare, od al valore civile o di marina ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3.

6. Avanzamento per merito eccezionale od a scelta ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3.

Disposizioni varie.

§ 5.

Agli effetti del secondo capoverso dell'art. 17 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali, il periodo massimo di tempo per il quale i tenenti dei Carabinieri Reali possono prestare servizio nello squadrone Guardie del Re è di cinque anni. Qualora detti ufficiali al termine dei cinque anni — od anche prima — aspirino ad essere trasferiti definitivamente nell'Arma, dovranno passare a prestare servizio effettivo alla dipendenza diretta dei comandi dei Reali Carabinieri per compiervi il prescritto periodo di esperimento di due anni e dovranno inoltre frequentare l'apposito corso tecnico-professionale, stabilito dall'art. 7 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e conseguire la idoneità.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 403. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 15 luglio 1926.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottesegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Stato maggiore Regio esercito, Ufficio storico « *Guerra Italo-Austriaca* 1915-1918 - *Le medaglie d'oro* - Vol. II ».

Prezzo di copertina L. 20.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 404. — RECLUTAMENTO. — **Esito del concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 15 luglio 1926.

Con riferimento al n. 12 della circolare n. 45 del *giornale militare* del corrente anno, si notificano qui di seguito, in ordine di merito in base alla classifica riportata negli esperimenti, i nomi dei maestri di scherma riconosciuti idonei nel concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma, indetto con la circolare stessa.

1. PAROLINI Dante.
2. MATASSA Francesco.
3. MODESTINO Roberto.
4. CANDELA Francesco.
5. PROZZILLO Bonaventura.
6. BARBIERI Lorenzo.
7. MONTANARI Umberto.
8. BOZZO Giacinto.
9. CATALANO Raffaele.
10. MARI Gaetano.
11. DE CANDIA Vincenzo.
12. PITRUZZELLO Sebastiano.
13. ONESTI Remo.
14. D'ARIENZO Giuseppe.
15. ORSI Alfredo.
16. BIAGIOLI Luciano.
17. BUCCI Amelio.
18. GIORDANO G. Battista.
19. NAPOLI Gaetano.

20. ABBATI Anacleto.
21. MESSINA Giuseppe.
22. SPIAZZI Tullio.
23. ALESSANDRINI Aerodante.
24. CRISCUOLO Alberto.
25. ARCELLA Salvatore.
26. ROSSI Lorenzo.
27. ANDREOLETTI Giovanni.
28. COPPI Giuseppe.
29. PASSERINI Mauro.
30. SANTAMATO Franco.
31. DELLA SALA Vittorio.
32. VERANI Mario.
33. CANZANO Francesco.
34. MANCA Michele.
35. FINUCCI Martino.
36. BERNI Bernardino.
37. BERRUTI Umberto.
38. BALDINI Francesco.
39. GIORDANO Giuseppe.
40. TARDIOLA Anacleto.
41. DE LUCA Pasquale.
42. BERTAZZONI Oreste.
43. FRESCURA Pietro.
44. IAPOCE Ernesto.
45. CICALA Pietro.
46. FALZONI Fernando.

Oltre ai primi 30 concorrenti sopraindicati, riconosciuti vincitori del concorso, saranno nominati sottotenenti maestri di scherma anche i rimanenti 16 riconosciuti idonei nel concorso stesso, in relazione alle vacanze attualmente esistenti nel ruolo.

Le graduatorie da servire di base per la nomina a sottotenente maestro di scherma, sia dei vincitori del concorso, sia degli altri idonei e da determinarsi secondo le norme contenute nel n. 11 della ripetuta circolare n. 45 del *giornale* militare del corrente anno, saranno stabilite all'atto della nomina stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 405. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per l'ammissione al 1° corso sottufficiali allievi maestri di scherma presso la sezione magistrale di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 15 luglio 1926.

1. Per provvedere al reclutamento di insegnanti di scherma nei corpi ed istituti militari è indetto un concorso per l'ammissione di 20 sottufficiali al 1° corso sottufficiali allievi mestri di scherma di cui all'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227 (circolare 179 *giornale militare* del 1924).

Al detto corso, che si svolgerà presso la sezione magistrale di scherma della Scuola centrale di educazione fisica e che avrà la durata di 2 anni, potranno essere ammessi 14 sottufficiali del Regio esercito, 2 della Regia marina, 2 della Regia aeronautica e 2 della Regia guardia di finanza. In caso di mancanza o deficienza di concorrenti della marina, aeronautica o finanza gli eventuali posti disponibili saranno ricoperti da sottufficiali dell'esercito, fino a raggiungere complessivamente l'accennato n. di 20.

2. Possono essere ammessi al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, i quali soddisfino alle seguenti condizioni:

a) ricoprano il grado di sergente nell'Esercito (o grado corrispondente per le altre forze armate su descritte) o superiore e contino almeno due anni di anzianità da sottufficiale al 15 ottobre 1926: per il computo dell'anzianità valgono le norme di cui al n. 4 della circolare 320 *giornale militare* c. a.;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1926;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra;

e) posseggano le qualità morali, intellettuali e di carattere indispensabili per aspirare alla nomina a sottotenente maestro di scherma;

f) posseggano il diploma di licenza della scuola complementare, oppure l'ammissione alla quarta classe ginnasiale, o la promozione alla quarta classe di istituto tecnico inferiore od alla quarta classe di istituto magistrale inferiore.

La graduatoria sarà stabilita in base alla media aritmetica dei punti riportati negli esami di licenza, ammissione o promozione di cui sopra: i concorrenti i quali siano in possesso di promozioni od ammissioni a classi superiori degli stessi tipi di scuola sopra indicati avranno la precedenza.

In caso di deficienza di concorrenti muniti del prescritto titolo di studio potranno essere ammessi al concorso anche sottufficiali che ne siano sforniti, purchè riuniscano tutti gli altri requisiti: essi saranno però sottoposti ad esami di cultura generale, secondo le norme che verranno appresso indicate.

3. Non possono essere ammessi al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che vi abbiano rinunciato.

Parimenti nessun sottufficiale può essere ammesso al concorso se non sia giudicato, dalla Commissione d'avanzamento del corpo, meritevole di aspirare alla nomina a sottotente maestro di scherma.

4. Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso ne farà domanda, su carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della guerra - Divisione educazione fisica, al proprio comandante di corpo entro il 10 agosto p. v.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal Comandante del battaglione (o reparto corrispondente): in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità militari dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado.

5. Il comandante del corpo, ricevute le domande ed i rapporti indicati nel numero precedente e verificatane la regolarità, convocherà la Commissione d'avanzamento.

Questa verificherà anzitutto se gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del n. 2 e non siano esclusi dal concorso pei motivi previsti nel primo comma del n. 3.

Indi si accerterà che essi riuniscano le condiioni fisiche di cui alla lettera *d*) del numero 2, sottoponendoli ad apposita

visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo. Questi procederà alla visita attenedosi ai criteri ed alle norme di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 9 della circolare 317 *giornale militare* c. a. e rilascerà una dichiarazione da unirsi alla domanda.

Infine tenendo conto del complesso delle qualità degli aspiranti delibererà — con apposito atto da unirsi pure alla domanda — se siano meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente maestro di scherma.

6. Le domande degli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno trasmesse direttamente al Ministero della guerra - Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari, cui dovranno pervenire non più tardi del 31 agosto p. v., accompagnate dai seguenti documenti:

copia del foglio matricolare (mod. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato fatto il computo dell'anzianità di sottufficiale;

l'originale del foglio caratteristico (mod. F);

la dichiarazione medica;

la deliberazione della commissione d'avanzamento.

Per gli aspiranti muniti dei titoli di studio di cui alla lettera *f*) del n. 2 o superiori sarà annesso il relativo diploma originale o certificato vistato dal Provveditore agli studi, insieme con lo specchietto indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami sono stati superati.

Per gli aspiranti invece non muniti dei titoli prescritti si unirà una dichiarazione dell'interessato, che non possiede alcuno dei titoli di studio di cui al n. 2, vistata dal comandante del corpo.

7. Qualora gli aspiranti forniti del titolo di studio prescritto o superiore raggiungano o superino il numero dei posti messi a concorso (tenendo conto della ripartizione fra le varie forze armate di cui al n. 1) saranno anzitutto ammessi quelli forniti di titoli di studio superiori, secondo l'ordine, a parità di titolo, risultante dalla media aritmenica dei punti riportati nelle singole materie, coll'avvertenza che, a parità di tale media, avrà la precedenza l'aspirante che conseguì il titolo di studio nella prima sessione d'esami.

Quindi saranno ammessi gli aspiranti forniti dei titoli di studio prescritti di cui alla lettera *f)* del n. 2, secondo l'ordine risultante dalla media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie con l'avvertenza di cui al comma precedente.

8. Nel caso rimangano posti disponibili saranno ammessi a concorrervi gli aspiranti non forniti del titolo di studio prescritto, i quali saranno sottoposti ad esami di cultura generale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di lettere italiane e in quattro prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica e scienze naturali, secondo i programmi descritti nell'allegato *A*) della presente circolare. Essi avranno luogo presso la scuola centrale di educazione fisica a partire dal 1° ottobre p. v.

Il comandante delle scuole centrali militari — ricevute le opportune comunicazioni dal Ministero — divisione educazione fisica — il quale provvederà anche a fare avvertire gli interessati dell'ammissione agli esami — procederà alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale sarà da lui presieduta e composta di 7 membri, compreso il presidente. Essa sarà suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà composta di un ufficiale superiore, presidente, e due maggiori o capitani, membri, rispettivamente per i due gruppi di materie:

a) lettere italiane, storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punto di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportata l'idoneità in ciascuna di esse.

La graduatoria dei concorrenti risultati idonei negli esami sarà formata in base alla media aritmetica dei punti di merito riportati nelle prove.

9. L'ordine di ammissione dei candidati risultati idonei negli esami — nel numero dei posti rimasti disponibili dopo l'ammissione dei candidati forniti del titolo di studio — sarà determinato dall'ordine di graduatoria negli esami stessi.

10. I nomi dei sottufficiali ammessi al corso presso la sezione magistrale di scherma saranno pubblicati sul giornale militare con apposita circolare.

Essi dovranno presentarsi disarmati al comando della Scuola centrale militare di educazione fisica, nel giorno che verrà indicato nell'anzidetta circolare.

11. Tutti i sottufficiali ammessi al corso compiranno un esperimento di due mesi per comprovare la loro attitudine alla scherma.

Durante tale periodo essi formeranno oggetto di particolare esame da parte degli insegnanti, i quali riferiranno al termine dell'esperimento al comandante della scuola centrale di educazione fisica sulle attitudini a continuare il corso.

I sottufficiali che al termine di tale esperimento non siano riconosciuti atti a seguire i corsi della sezione magistrale di scherma, saranno rinviati ai corpi di provenienza.

Il Ministero si riserva poi la facoltà di allontanare definitivamente dalla sezione anzidetta in qualunque momento, anche dopo l'esperimento, quei sottufficiali allievi che per qualsiasi ragione non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente maestro di scherma, senza che gli incomba alcun obbligo di specificare i motivi del provvedimento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1

Programmi per gli esami di ammissione alla sezione magistrale di scherma

Lingua italiana.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato (durata della prova 4 ore).

Non dovrà mai essere una esercitazione retorica su cose che il candidato possa non conoscere o non abbia vissuto. Il candidato potrà anche essere invitato a rispondere ad una lettera che venga dettata, o a stendere una domanda di cui gli sarà indicato il fine.

Storia.

Conversazione (25 m.) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Le principali civiltà antiche del bacino del Mediterraneo e le lotte di Roma fino alla costituzione dell'Impero Romano;

2. Il cristianesimo. Sviluppo e disgregazione dell'Impero Romano. Notizie sulla vita pubblica e privata e sui monumenti dell'epoca romana;

3. I Regni barbarici. La costituzione dell'unità cattolica. L'Islamismo;

4. Lo sviluppo della Monarchia franca, con particolare riguardo all'ordinamento dell'Impero di Carlo Magno;

5. Il feudalismo. I comuni. I fatti più importanti e le più grandi e le più note figure di legislatori, di governanti, di guerrieri della storia italiana dal secolo XI al XV;

6. Caratteri dell'epoca delle grandi scoperte. Lo spostamento dell'interesse storico dal bacino del Mediterraneo verso gli oceani;

7. La formazione dei principali Stati europei. Signorie e Principati in Italia. I fatti più notevoli e significativi nella storia del predominio straniero in Italia. I principali capolavori dell'arte italiana;

8. La rivoluzione francese. Napoleone e la sua opera politica e militare. Le colonie europee;

9. Moti e figure principali del risorgimento italiano. Lo statuto Albertino. Le guerre dell'indipendenza (1848-1866). Formazione dell'unità italiana. Roma capitale d'Italia;

10. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia dal 1870 al 1914;

11. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'Italia. Vittorio Veneto. Notizie sulla forma di reggimento, sulle relazioni e sulle condizioni economiche dei vari Stati europei considerati sopratutto nei loro rapporti con l'Italia. Raffronti statistici. Le principali invenzioni moderne e contemporanee e loro applicazione.

Geografia.

L'esame orale (25 m.) verterà sui seguenti argomenti:

1. Nozioni elementari di geografia (astronomica, fisica, antropica). Sguardo generale alla configurazione della superficie terracquea;

2. Lettura e costruzione elementare di carte geografiche e topografiche;

3. L'Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali. Gli Stati d'Europa: popolazioni, governi, religioni, coltivazioni, industrie, commerci, cultura, città principali, vie di comunicazione, colonie;

4. L'Italia in particolare: confini, superficie, coste, orografia, idrografia, clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione. Popolazione. Religione. Governo. Amministrazione. Esercito e marina militare. Aviazione. Istruzione;

Regioni: costumanze, ricchezze naturali, condizioni economiche, città principali di ciascuna di esse. Le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna. Vie di comunicazione;

Colonie. Emigrazione;

5. I continenti extra europei limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, alle ricchezze naturali, alle divisioni politiche e agli ordinamenti degli Stati. Terre polari;

6. Relazione di letture geografiche riferentisi agli argomenti del programma.

Matematica.

Prova orale: (35 m.) interrogazioni ed esercizi sulla seguente materia:

A) Aritmetica:

1. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi;

2. Potenze di numeri interi; calcolo con esse;

3. Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi;

4. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi;

5. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari;

6. Numeri decimali;

7. Sistema metrico decimale. Numeri complessi;

8. Proporzioni numeriche. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri

B) Geometria:

1. Rette, semirette, piani, semipiani, angoli;

2. Rette perpendicolari, rette parallele;

3. Poligoni in particolare; triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà;

4. Circonferenza e cerchio, secanti, tangenti, corde;

5. Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali;

6. Misura dei segmenti, degli angoli, degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore;

7. Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza, della circonferenza, della superficie del cerchio;

8. Retta e piano perpendicolare. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele;

9. Prisma, parallelepipedo, piramide, cilindro, cono e sfera.

Scienze naturali.

L'esame consisterà in una conversazione (25 m.) con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, per assicurarsi che i candidati sappiano rendersi conto sommariamente dei fenomeni stessi. La materia d'esame è la seguente:

1. Caratteri chimici e fisici dei corpi. Solidi, liquidi, e gaz. Corpi semplici e composti. L'aria, l'acqua, combustione, soluzione. I vari stati dell'acqua. La neve, il ghiaccio. Evaporazione, ebollizione. Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra;

Il calore, la temperatura, il termometro. Pressione del vapore e macchine a vapore. Il peso dei corpi, la pressione dell'aria, il barometro. Suoni e rumori, gli strumenti musicali. La luce, lo spettro solare, i colori. Specchi e lenti. L'elettricità, la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici;

2. Gli esseri viventi; come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione;

Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Costruzione delle sostanze organiche dai corpi minerali;

Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze tra l'apparato dirigente di un erbivoro e quello di un carnivoro; la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, per esempio, fra il bue ed il cane;

3. La respirazione, gli organi respiratori.

Respirazione acquatica e respirazione aerea: Come respiriamo, come respirano i pesci. Come si dimostra che senza ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che

brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi siano fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue, sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguiferi;

4. Come ci moviamo: lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello e del midollo spinale;

5. I nostri organi di senso; a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua;

6. Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti;

7. I principali tipi di animali e i loro caratteri;

8. Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, semi e frutti;

9. Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro prodotti industriali e medicinali. Piante velenifiche. Piante ornamentali.

10. Relazione tra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale;

11. Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

N. 406. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926.

A seguito delle indicazioni contenute nella circolare 316 *giornale militare* c. a. si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali inscritti ai corsi di perfezionamento che avranno luogo presso la scuola di applicazione di fanteria e l'accademia militare di artiglieria e genio nell'epoca sotto indicata:

a) per gli ufficiali di fanteria: 12° corso, dal 1° ottobre p. v. al 25 febbraio 1927;

b) per ufficiali di artiglieria: 12° corso, dal 1° novembre p. v. al 30 aprile 1927;

c) per ufficiali del genio: 10° corso, dal 1° novembre p. v. al 30 aprile 1927.

Scuola di applicazione di fanteria di Parma

Capitano ANDREAGGI Alfredo, 12 fanteria.
» ANTONINI Carlo, comando distretto Potenza.
» ALLIONE Giulio, 3 alpini.
Tenente AGUGGIA Luigi, 5 alpini.
» ALIBERTI Achille, 68 fanteria.
» ANGELOTTI-NOTABARTOLO Pietro, 71 fanteria.
» ARGENZIO Ciro, 17 fanteria.
» AMADASI Carlo, 65 fanteria.
» ACCOMANDO Emilio, 10 bersaglieri.
» ARENA Giacomo, 3 fanteria.
» ARPINELLI Pio, 8 alpini.
» AUTORI Giovanni, 8 fanteria.
» AYMAR Spirito, 91 fanteria.
» ASSENZA Pietro, 75 fanteria.
» AMMANNATO Arturo, 88 fanteria.
» ALBERGHINI Cesare, 6 raggruppamento trasporti.
» ANGELICO Michele, 25 fanteria.
» ANZINI Giuseppe, 27 fanteria.

Capitano BABACCI Agostino, comando divisione Gorizia ufficiale a disposizione comandante divisione stessa.
» BOSCHI Cincinnato, 82 fanteria.
» BARRACIU Antonio, 24 fanteria.
» BARBARA Felice, comando corpo d'armata Roma ufficiale a disposizione comandante corpo d'armata stesso.
» BLUNDO Marcello, 1 bersaglieri.
» BOTTAI Bruno, 8 bersaglieri.
» BRUNELLI Luigi, 76 fanteria.
Tenente BERARDINONE Pasquale, 9 bersaglieri.
» BUCCILLI Renato, 11 bersaglieri.
» BURAGGINA Antonio, 54 fanteria.
» BERTELLI Giuseppe, 3 alpini.
» BRACCHI Enrico, 6 alpini.
» BEDETTI Agostino, 4 alpini.
» BERSANI Carlo, 14 fanteria.
» BARLI Luigi, 5 bersaglieri.
» BARBARO Giuseppe, 6 fanteria.
» BONGIORNO Giorgio, 76 fanteria.
» BOSIO Filippo, 3 alpini.
» BUGANDI Giuseppe, 37 fanteria ass. ufficio militare stazione Alessandria.
» BATTIATO Andrea, 50 fanteria.
» BUZZI Giovanni, 38 fanteria.
» BONFANTI Torquato, 7 fanteria.
» BELLODI Giuseppe, 77 fanteria.

Tenente BAZZALI Arpago, 5 alpini.
» BONA Italo, 1 alpini.
» BALSAMO Giuseppe, comando distretto Cefalu.
» BOERI Mario, 27 fanteria.
» BARBIANI Armando, 3 bersaglieri.
» BERARDELLI Edoardo, 39 fanteria.
» BRUNI Marino, stabilimento militare pena.
» BOERO Arturo, 1 granatieri.
» BRUNO Arturo, 64 fanteria.
» BUCCERI Vincenzo, 58 fanteria.
» BARONI Antonio, comando distretto Reggio Emilia.
» BOVE Giuseppe, 66 fanteria.
» BOCCUZZI Arturo, 48 fanteria.
» BUFFONI Vittorio, 94 fanteria.
» BRUSSA Andrea, comando distretto Sassari.
» BALDASSARE Francesco, 5 bersaglieri.
» BOTTO Goffredo, 42 fanteria.

Capitano CAGNO Angelo, Ministero guerra.
» CADORIN Luigi, comando distretto Bologna.
» CURA' Giulio, 71 fanteria ass. comando presidio Venezia.
» CLEMENTINI Quintilio, 50 fanteria.
» CASULLI Battista, 23 fanteria.
» CASTAGNA Salvatore, 24 fanteria.
Tenente CIANO Guglielmo, 69 fanteria.
» CHIAPPINI Vittorio, 37 fanteria.
» CUOCO Alfredo, comando distretto Firenze.
» CONFALONIERI Francesco, 5 alpini.
» CATANZARO Vincenzo, 67 fanteria.
» CANDIDO Giuseppe, 36 fanteria.
» CASTALDI Crescenzo, 31 fanteria.
» CORDI Francesco, 20 fanteria.
» CONTI Oscar, 62 fanteria.
» CALVELLI Orlando, 49 fanteria ass. istituto geogr. militare
» CASONATO Antonio, comando distretto Ivrea.
» CAROSIELLO Alessandro, 22 fanteria.
» CIMARA Filippo, 3 alpini.
» CAMPANELLA Aldo, 90 fanteria.
» CHINI Enrico, 8 bersaglieri.
» COFFA Arnaldo, 4 fanteria.
COSTANTINI Francesco, 14 fanteria.
» CHIERICONI Leonida, 158 fanteria ass. comando militare stazione Castellammare Adriatico.
» CRESTA Teodoro, comando distretto Torino.
» CARELLA Ottorino, 34 fanteria.
» CHIOCCA Renato, 59 fanteria, ass. sez. esperienze Nettuno
» CALLEA Antonio, 76 fanteria.
» CARRANO Umberto, 52 fanteria.
» CECERE Francesco, 14 fanteria.
» CERRUTTI Davide, 80 fanteria.
» CONSOLINI Pompeo, 35 fanteria.
» CLEMENTI Giuseppe, 7 fanteria.

Tenente CIPOLLA Giuseppe, 11 fanteria.
» CAMPANE Edgardo, 4 alpini.
» CASABURI WALTER, 16 fanteria.
» CAMPANELLA Ernesto, 44 fanteria.
» CALCARA Tommaso, 86 fanteria.
» CARRARA Orazio, 21 fanteria.
» CANNATA Vincenzo, 61 fanteria.
» CAPUANO Emilio, 1 fanteria.
» CAGGIANO Oreste, 63 fanteria.
» CALI' Francesco, 30 fanteria.
» CANNATA Giovanni, 15 fanteria.
» CARPENTIERO Federico, 39 fanteria.
» COSTA Aristide, 232 fanteria.
» CANNONE Andrea, 1 granatieri.
» CONTINI Aldo, 1 granatieri.
» CUCCA Mario, 46 fanteria.
» CALARESU Antonio, 45 fanteria.
» CANDIO Pietro, 6 alpini.
» CORTESI Otello, 3 raggruppamento trasporti.
» CARBONI Nicolino, 34 fanteria.
» CEVA Vittorio, 41 fanteria.
» CONTINI Francesco, 10 fanteria.
» COMITANGELO Giuseppe, 47 fanteria.
» CROCELLA Luigi, 58 fanteria.
» CUCCARO Antonio, 1 fanteria.
» CITRO Antonio, 37 fanteria.
» CADARIO Adolfo, 81 fanteria.
» CARAVALLE' Luigi, 2 granatieri.
» CATANIA Nicola, 85 fanteria.

Capitano DONATI Saverio, 52 fanteria.
DELL'ACQUA Zeno, 8 fanteria.
» DEL DUCE Giuseppe, 28 fanteria.
» DE VITIS Mario, comando distretto Lucca.
» D'ANTIOCHIA Rosario, 75 fanteria assegnato magazzino casermaggio, succursale Siracusa.
» DE FEO Alberto, 48 fanteria.
» DOTTO Attilio, 6 fanteria.
Tenente DEGLI ESPOSITI Vittorio, 82 fanteria
» DE BISOGNI Pasquale, 11 fanteria.
» D'AGOSTINO Arnaldo, 53 fanteria.
» DE PADOVA Alfonso, 56 fanteria.
» D'AQUINO Gerardo, comando distretto Aversa.
» DI GIOVANNAZZO Giuseppe, 32 fanteria.
» DE RIENZI Edoardo, reparto carri armati.
» DI MATTEO Leonardo, 58 fanteria.
» DE SANTIS Severino, 97 fanteria.
» DENTONI-LITTA Fernando, 61 fanteria.
» D'ANTONA Ferdinando, 75 fanteria.
» DE NICOLA Tristano, 157 fanteria.
» DEL CARRETTO Stefano, 2 alpini.
» DELLA SCHIAVA Enzo, 9 alpini.

Tenente DELL'OLIO Michele, 24 fanteria.
» DEL PIERO Umberto, 2 fanteria.
» DI PEIO Filippo, 8 fanteria.
» DE FALCO Elia, 77 fanteria.
» DE ROSA Carlo, 6 bersaglieri.
» D'ACUNZO Giovanni, 65 fanteria.
» DI MARZO Pasquale, 4 alpini.
» DE ANGELIS G. Cesare, 71 fanteria.
» DILIGENTI Ezio, 27 fanteria.
» DE LUCA Guglielmo, 5 fanteria.
» DE COLA Francesco, 3 fanteria.
» D'AMORE Giovanni, 15 fanteria.
» D'AMBROSIO Felice, 26 fanteria.
» DELLA GALA Giuseppe, 15 fanteria.
» DI MARINO Alfredo, 1 bersaglieri.
» DE TOMA Adolfo, 89 fanteria.

» EBOLI Pasquale, 62 fanteria.
» EMILIO Vincenzo, 75 fanteria.

Capitano FIORASI Renato, 58 fanteria.
» FELICETTI Giovanni, comando distretto Aversa.
» FRUNZI Vito, comando distretto Campagna.
» FERRI Gaetano, 66 fanteria.
Tenente FATTORINO Felice, 2 raggr. trasporti.
» FIERABRACCI Giulio, 56 fanteria ass. ufi. raccolta materiale munizioni Padova.
» FERNANDEZ Stefano, 7 fanteria.
» FERRARA Giuseppe, 7 alpini.
» FRONTERRE Paolo, comando distretto Noto.
» FERRETTI Ivo, 94 fanteria.
» FRUNZI Matteo, 33 fanteria.
» FILAFERRO Francesco, 2 fanteria.
» FORNARI Carlo, 55 fanteria.
» FUCCI Luigi, 51 fanteria.
» FIORDALISI Eugenio, 89 fanteria.
» FRANCI Fernando, 9 raggruppamento trasporti.
» FORMOSA Luigi, 63 fanteria.
» FALLACI BASTIANINI Eufrosino, 74, fanteria
» FARINA Vittorio, stabilimento militare pena.

Capitano GAGLIARDO Romano, comando corpo armata Milano.
» GRASSI Augusto, comando distretto Vicenza.
» GUERRI Stanislao, 69 fanteria.
» GIANNI TRAPANI Annibale, comando distretto militare Palermo.
» GUIDA Felice, 23 fanteria.
» GENESIO Alfredo, direzione commissariato Bologna.
Tenente GIANI Giuseppe, 7 alpini.
» GASBARRINI Alfonso, 83 fanteria.

Tenente GIRONE Umberto, 16 fanteria.
» GARGIULO Enrico, 82 fanteria.
» GIOTTA Luca, 57 fanteria.
» GIORLEO Armando, 9 fanteria.
» GERMANO Francesco, 226 fanteria.
» GROPO Giacinto, 91 fanteria.
» GUAGNINI Oreste, 2 fanteria.
» GIOVANNELLI Umberto, 3 bersaglieri.
» GIOVANNELLI Paolo, 60 fanteria.
» GIUSTI Edgardo, 78 fanteria.
» GUERRIERO Alfredo, scuola allievi ufficiali Caserta.
» GHINATTI Ellero, 61 fanteria.
» GIUDICE Giovanni, 45 fanteria.
» GRECO Ambrogio, 90 fanteria.
» GALLEGO Silvio, 10 fanteria.
» GIOVANDITTO Mattéo, 52 fanteria.
» GIOVANNELLI Raffaele, 70 fanteria.
» GHIGLIONE Armando, 87 fanteria.

Capitano INZIRILLO Salvatore, 7 fanteria.
» IMPALLOMENI Gaetano, 6 fanteria.
Tenente IOVACCHINI Giuseppe, 74 fanteria.
» INTONTI Amedeo, 10 fanteria.

» JUSSA Isidoro, 9 alpini.

Capitano LO BELLO Filippo, 85 fanteria.
Tenente LAURELLI Enrico, 8 fanteria.
» LAURITI Giuseppe, 35 fanteria.
» LIOTTA Giuseppe, 4 fanteria.
» LATILLA Domenico, 38 fanteria.
» LO VECCHIO Nicola, comando distretto Barletta.
» LA ROCCA Alfredo, 42 fanteria.
» LEONE Nicoletto, 32 fanteria.
» LO CICERO Giacomo, 25 fanteria.
» LODISPOTO Giovanni, 27 fanteria
» LIUZZI Gastone, 41 fanteria.
» LANDOLFI Luigi, 31 fanteria.
» LATTANZIO Alberto, 73 fanteria.
» LIARDO Giorgio, scuola centrale fanteria.

Capitano MAGNINI Magno, 226 fanteria.
» MARTINO Rosario, comando distretto Roma.
» MONCINI Giuseppe, 77 fanteria.
» MORRA Giuseppe, comando corpo d'armata Napoli.
» MARICONDA Luigi, comando distretto Salerno.
» MASSABO' Leonardo, 42 fanteria.
» MAZZA Oberto, 10 bersaglieri.
» MORRICONI Alfredo, comando distretto Sulmona.
» MARAZZINI Alvaro, 74 fanteria.

Capitano MIGLIAVACCA Francesco, 52 fanteria.
» MELEACRE, Ottorino, 24 fanteria.
Tenente MIGNONE Dante, 70 fanteria ass. circolo ufficiali di terra e di mare, Roma.
» MAGNINO Sebastiano, scuola allievi ufficiali, Milano.
» MORRA Ugo, 40 fanteria ass. deposito centrale truppe coloniali, Napoli.
» MANNO Giuseppe, 53 fanteria.
» MOLTEDO Corrado, 60 fanteria assegnato ufficio militare, stazione Roma.
» MAGNANI Giuseppe, 8 alpini.
» MANCINELLI Arnaldo, comando distretto Napoli.
» MUSACCHIO Emilio, 29 fanteria.
» MAGGI Ascenzo, 7 raggruppamento trasporti.
» MOSCARDELLI Giuseppe, scuola allievi ufficiali, Roma.
» MOTTA Nicola, 79 fanteria.
» METELKA Francesco, 66 fanteria.
» MANES Pietro, 65 fanteria.
» MORI Andrea, 157 fanteria.
» MAZZARINI Aristeo, 1 alpini.
» MURA Giovanni, 2 alpini.
» MARCELLINO Alberto, 34 fanteria.
» MOSCA Paolo, 6 fanteria.
» MINARDI Giuseppe, scuola allievi ufficiali, Pola.
» MELANI Bruno, 50 fanteria.
» MAZZUCCA Rosario, stabilimento militare pena.
» MICCICHE' Paolo, 67 fanteria.
» MALTESE Giovanni, 76 fanteria.
» MARZIANO Giuseppe, 91 fanteria.
» MANZELLA Carmelo, 81 fanteria.
» MEDICI G. Battista, 22 fanteria.
» MUSCARELLO Francesco, 73 fanteria.
» MARCHESE Giuseppe, 64 fanteria.
» MILETO Attilio, 29 fanteria.
» MONTEFUSCO Tommaso, 28 fanteria.
» MORRONE Carmelo, 32 fanteria.
» MARCHETTI Giulio, 2 bersaglieri.
» MICCO Vincenzo, 39 fanteria.
» MANCUSO Francesco, 5 bersaglieri.
» MARRADI Luigi, 87 fanteria.
» MARANO' Ciro, 48 fanteria.
» MARICONDA Raffaele, 30 fanteria.
» MINCHIOTTI Guglielmo, 225 fanteria, assegnato ufficio militare, stazione Milano.
» MEONI Oreste, 2 granatieri.
» MARTINELLI Luigi, 5 alpini.
» MILO Alessandro, 22 fanteria.

Capitano NEGRELLI Michele, 152 fanteria.
» NEGRO Salvatore, 47 fanteria.
NOVELLI Igino, 17 fanteria.
Tenente NUARA Salvatore, 68 fanteria.

Tenente NICOLAI Francesco, 27 fanteria.
» NEGRO Paolo, 92 fanteria.
» NOBILE Umberto, 18 fanteria
» NICOLLI Domenico, 22 fanteria, assegnato ufficio militare stazione Pisa.
» NATALICCHI Guido, 69 fanteria.

» OSIMANI Ettore, 21 fanteria.
» OCCHIUTO Giuseppe, 90 fanteria.
» ONIDA Ettore, 51 fanteria.

Capitano PONE Giuseppe, comando distretto Campagna.
» PANDOLFI Silvio, comando distretto Udine.
» PEDRAZZINI Umberto, 55 fanteria.
» PIETRAVALLE Luigi, 9 alpini.
Tenente PESCE Giuseppe, 9 fanteria, assegnato 9 raggruppamento trasporti.
» PIRAS Gonario, scuola centrale educazione fisica.
» PANE Guido, 63 fanteria.
» PICCIRILLI Pompilio, 24 fanteria.
» PRUDENZA Antonio, 81 fanteria.
» PISANI Antonio, 59 fanteria.
» PIZZI Giuseppe, 232 fanteria.
» PAGLIA Pietro, 48 fanteria.
» PERUGINI Gino, comando corpo d'armata Torino, uff. a disposizione comandante corpo d'armata stesso.
» PACE Leonardo, 37 fanteria.
» PELLACCI Ettore, 7 alpini.
» PARROTTA Antonio, 26 fanteria.
» PENNAZZI-RICCI Giuseppe, 11 bersaglieri.
» PARMEGGIANI Pietro, 59 fanteria.
» PELLACANI Gino, 35 fanteria.
» PATIRANI Filippo, 68 fanteria.
» PAGANUZZI Mariano, 54 fanteria.
» PACIFICI Gastore, 78 fanteria.
» PAPARO Vincenzo, 9 fanteria.
» PILI Erminio, 5 fanteria.
» PARISI Achille, 64 fanteria.
» PALERMO Giuseppe, 3 fanteria.
» PEROLINI Ernesto, 83 fanteria.
» PASSERINI Aldo, 93 fanteria.
» PANI Albertino, 51 fanteria.
» PERFETTI Renato, 2 granatieri.
» PAPINI Silvio, comando distretto Arezzo.
» PANZALIS Amperio, 46 fanteria.
» PORTANOVA Antonio, 232 fanteria.
» PECCI Umberto, 36 fanteria.
» POTERTI Carlo, 32 fanteria.
» PATRUNO Pasquale, comando distretto Teramo.
» PERROTTA Luigi, 157 fanteria.

Tenente PETRUZZI Pietro, 62 fanteria.
» PERCHEM Giovanni, 18 fanteria, assegnato comando distretto Trento.
» PERRONE Renato, 53 fanteria.
» PERBELLINI-SADY Ugo, 4 raggruppamento trasporti.
» PROFETA Michele, 70 fanteria, assegnato scuola centrale fanteria.
» PILERI Armando, 25 fanteria.
» PETRINI Gaetano, 28 fanteria, assegnato Istituto geografico militare.
» PODERZANI Adelmo, 23 fanteria.
» PREVE Giacomo, 231 fanteria.
» PERILLI Francesco, comando distretto Potenza.
» PASELLA Ennio, 46 fanteria, assegnato scuola centrale fanteria.
» PIZZETTI Arturo, 18 fanteria.
» PISA Giuseppe, 53 fanteria.
» QUAGLIA Lionello, 72 fanteria.

Capitano ROCCA Umberto, comando distretto Reggio Calabria.
» RANIERI Alfredo, 22 fanteria.
» RAMASCO Felice, 34 fanteria.
Tenente ROMA Giuseppe, 8 bersaglieri.
» ROSELLI Ulderico, 82 fanteria.
» RANDONE Giuseppe, 6 alpini.
» ROSA Annibale, 8 alpini.
» RADOGNA Pietro, reparto carri armati.
» ROMANI Angelo, 9 bersaglieri.
» RAVAGLIA Spartaco, 11 bersaglieri.
» ROSA Antonio, 33 fanteria.
» REGGIO Giovanni, 10 bersaglieri.
» ROSSI Ugo, 79 fanteria.
» REGINA Fermo, 49 fanteria.
» RANDAZZO Giuseppe, 50 fanteria.
» ROGGERO Livio, 42 fanteria.
» ROTINI Umberto, 21 fanteria.
» RICCI Mario, scuola allievi ufficiali, Chieti.

Capitano SANTULLI Carmine, comando distretto Monza.
» SIBILLE-SIZIA Gerardo, 8 alpini.
» SEGHETTI Cesare, 2 bersaglieri.
» STENICO Angelo Enrico, 6 alpini.
» SALEMME Mario, 16 fanteria.
» SCARPERIA Giuseppe, 75 fanteria.
» SELLITO Francesco, 17 fanteria.
Tenente SALVAIRE Crispino, 2 alpini.
» SIGLIUZZO Carmelo, 53 fanteria.
» SUMMARIA Romolo, 1 bersaglieri.
» SARACCO Giovanni, reparto carri armati.
» SOLDANO Vincenzo, 89 fanteria
» SANTOVITO Arturo, 1 alpini.
» SIMONCIONI Amedeo, 94 fanteria.

Tenente SAMMARTANO Domenico, 44 fanteria.
» SCIPPACERCOLA Roberto, 2 alpini.
» SITZIA Francesco, 46 fanteria.
» SEVERINI Renato, 12 bersaglieri.
» SPINA Giuseppe, 1 granatieri.
» SALVO Antonio, 7 bersaglieri.
» SCARPONE Alessio, 12 bersaglieri.
» SPAGNOLO Ovidio, 12 bersaglieri.
» SCANO Vincenzo, 57 fanteria.
» SCOLERI Amedeo, 39 fanteria, ass. 8 raggruppamento trasporti.
» SERPICO Gaetano, 39 fanteria.
» SALOTTOLO Michelangelo, 66 fanteria.
» SASSO Giacomo, 225 fanteria.
» SAVI Umberto, comando distretto Pesaro.
» SORGI Cesare, 81 fanteria.
» SCANDALIATO Filippo, 77 fanteria.
» SCHIAVON Aristodemo, 6 bersaglieri.
» SALVATI Guglielmo, 73 fanteria.

Capitano TREVES Michelangelo, 55 fanteria.
» TERENZIO Michele, 63 fanteria.
» TAZZOLI Silvio, comando distretto Gorizia.
» TADDEI Severino, 23 fanteria.
» TRIFOGLI Virgilio, 44 fanteria.
Tenente TADDEI Galliano, 8 alpini.
» TOSCANO Nicola, comando distretto Ravenna.
» TURINI Angelo, 79 fanteria.
» TERRANOVA Paolo, 60 fanteria.
» TORRE Alfredo, 76 fanteria, assegnato sottodirezione genio Messina.
» TENTELLI Oddone, 93 fanteria.
» TAMBURINI Carlo, 47 fanteria.
» TRAMBUSTI Ivo, 3 bersaglieri.
» TREVISAN Noè, 9 alpini.
» TRAVERSA Sante, 2 bersaglieri.
» TIMPANI Edoardo, 47 fanteria.
» TODARO Giuseppe, 28 fanteria.

» USSEGLIO Romano, 71 fanteria.
» URRU Giovanni, 45 fanteria.

Capitano VINCI Francesco, 226 fanteria.
» VIGEVANI Pietro, 7 alpini.
Tenente VALVASSORI Antonio, 7 bersaglieri.
» VILLANI Domenico, 16 fanteria.
» VERSINO Rodolfo, 92 fanteria.
» VIGOLO Giacomo, 11 bersaglieri.
» VITTORIA Vittorio, 26 fanteria.
» VARESIO Erminio, 1 bersaglieri.
» VANIN Umberto, 225 fanteria, assegnato ufficio militare stazione Bari.

Capitano ZEZZA Ettore, 49 fanteria.
» ZANIER Tarcisio, comando distretto Udine.
Tenente ZANOTTO Mario, 55 fanteria.
» ZENORIN Arturo, 80 fanteria.
» ZAMBONINI Italo, scuola allievi ufficiali Verona.
» ZAGARIA Felice, 226 fanteria.
» ZANNI Enrico, 38 fanteria.
» ZAFFIRO Carmelo, 43 fanteria.
» ZARRO Bello, 88 fanteria.
» ZAMBONI Alberto, 231 fanteria.
» ZOPPI Francesco, 67 fanteria.
» ZIVOLI Francesco, 84 fanteria.

Ufficiali inferiori in S. P. E. d'artiglieria comandati al 12° corso di perfezionamento che avrà inizio il 1° novembre 1926.

Tenente ANTONANTE Angelo, 9 gruppo contraerei.
» ANTONELLI Raffaele, stabilimento militare di pena.
» ARTIOLI Aristide, 23 campagna.

» BROSIO Edoardo, 6 pesante campale.
» BALLARI Ferdinando, 3 montagna.
» BIELLI Francesco, 3 montagna.
» BURELLI Giovanni, 2 montagna.
» BUX Giuseppe, 3 pesante campale.
» BIANCHI Ugo, 8 pesante campale.
» BONFIGLIO Costantino, direzione artiglieria Venezia.
» BOVONE Mario, 3 montagna.
» BELLEDONNE Enrico, 22 campagna.
» BUONTEMPO Renato, 2 montagna.
» BAGGIANI Vincenzo, 7 campagna.
» BELLINI Mario, reggimento a cavallo.
» BAMBI Giovanni, 26 campagna.
» BARONIS Arturo, 1 montagna.

Capitano CAMPANELLA Attilio, 11 pesante campale.
» CURTI Antonio, 3 montagna.
» CAMPAGNA Giovanni, scuola centrale artiglieria.
» CASTELLI Federico, 2 campagna.
Tenente CODINI Riccardo, 13 pesante campale.
» CAVARRETTA Antonio, 7 pesante.
» CENGHIALTA Giuseppe, 8 campagna.
» CORTESE Biagio, 12 campagna.
» CILENTO Salvatore, 11 campagna.
» CAVALLI Carlo, 1 pesante.
» COPPOLA Arturo, 5 pesante campale.
» CHIAPPINI Guido, scuola allievi ufficiali compl. Pola.
» CORRADO Giovanni, 11 campagna.
» CERMENATI Ugo, 9 pesante.
» CIAMPI Ernesto, 12 campagna.

Tenente CAPELLO Carlo Felice, 1 pesante.
» CERVELLO Amedeo, comando artiglieria C. A. Palermo.
» CILLO Teobaldo, 10 pesante (C).
» CECCO Rinaldo, 2 montagna.
» CAMPELLO Lanfranco, 12 campagna.
» CAPONE Pasquale, 9 campagna.

» DE FABRITIIS Virgilio, 4 pesante.
» DELLACA' Enrico, 2 pesante.
» DETTORI Ettore, 16 campagna.
» DE STEFANO Rodolfo, 2 montagna.
» DESSI Carlo, 23 campagna.
» DEL PIANTO Guido, 3 pesante.
» D'ERRICO Nicola, 12 campagna.
» D'ALESSIO Pietro, 7 pesante (C).
» DE CHIRO Arduino, 2 campagna.
» DE FLORENTIS Mario, 2 gruppo contraerei.
» DAMIANI Domenico, 9 pesante (C).
» D'AURIA Alfredo, 10 pesante campale.
» DE ANGELI Carlo, 20 campagna.
» D'ANDREA Corradino, 26 campagna.
» DE ANNA Guido, 1 montagna.

» ELIA Anacleto, 4 pesante campale.

» FRANCO Luigi, 9 campagna.
» FAGIOLO Guido, 6 gruppo contraerei.
» FELICIANI Luigi, 27 campagna.
» FERRARIS Dario Giulio, 1 montagna.
» FERRIGNO Raffaele, 14 pesante campale.

» GALLINA Filippo, 2 montagna.
» GIOVANNARDI Gemello, direzione art. Brescia sez. staccata Novara.
» GUERRIERO Guido, 3 montagna.
» GAFFARELLI Luigi, 9 pesante campale.
» GALEAZZI Alcibiade, 2 montagna.
» GONNELLI Ugo, 1 montagna.
» GUARDABASSI Giulio, 7 pesante campale.
» GENTILI Pietro, 2 pesante campale.
» GHISLANZONI Armando, 2 pesante.

» INDRIZZI Luigi, 12 campagna.
» INGHILLERI Salvatore, 22 campagna.
» IACI Alfredo, 1 montagna.

Tenente MONTI Luigi, 2 pesante.
» MASCOLO Mario, 12 campagna.
» MENIS Pietro, 4 campagna.
» MAGGIANI Enrico, 8 campagna (M).
» MORGESE Nicola, 1 pesante.
» MULONE Gaetano, 22 campagna.
» MEOMARTINI Alfonso, direzione artiglieria Napoli.
» MASCIANGELO Alberto, 9 pesante campale.
» MONGIA Francesco, 8 pesante (M).
» MARCHEI Mario, 17 campagna.

» NAPOLITANO Armando, 9 campagna.
» NOTARANTONIO Alberto, scuola centrale artiglieria.

» ODDO Rosolino, 2 montagna.

» PIERI Augusto, 8 pesante campale.
» PATRIZI Ernesto, 3 fortezza.
» PETRETTI Mario, scuola centrale artiglieria.
» PASCUCCI Oscar, scuola allievi ufficiali Roma.
» PREDARI Italo, 13 pesante campale.
» PARDI Leopoldo, scuola centrale artiglieria.
» PETRINI Guido, 3 montagna.
» PURINAN Umberto, 3 campagna.
» POLI Gino, 9 pesante campale.
» PESCATORI Camillo, 16 campagna.
» POGATSHNEGG Raineri, 7 pesante (M).
» PELLEGRINI Costantino, 4 campagna.
» PORCIANI Giuseppe, 5 pesante campale.

» RICCARDI Enrico, carri armati.
» RIMOLDI Mosè, com. art. C. A. Firenze.
» ROMAGNOLI Faustino, 9 campagna.
» RAGONESE Salvatore, com. scuola contraerei.
» RUBINI Eberardo, 15 campagna.

Capitano SPANAZZI Luigi, 7 pesante.
Tenente SCALETTA Vittorio, 3 pesante campale.
» SANNA Fluvio, 15 campagna.
» SABATUCCI Ranieri, 7 pesante campale.
» SCUDERI Italo, 18 campagna.
» SATTA Vladimiro, 13 pesante campale.
» SODDU Sebastiano, 7 pesante (M).
» SARNELLI Girolamo, 25 campagna.
» SARTOR Gioacchino, 6 pesante campale.
» SCOTTO Carlo, 25 campagna.
» SALVETTI Antonio, regg. artiglieria a cavallo.
» SINIOMATO Sergio, 3 gruppo contraerei.
» SUMMA Leonardo, 4 pesante campale.

» TESTA Salvatore, direzione artiglieria Piacenza.
» TROMBETTONI Giulio, 21 campagna.
» TAJANA Giovanni, 24 campagna.
» TAVERNA Edoardo, officina costruzione automobili.

Tenente UGAS Luigi, 1 campagna.

» VAGLIO TANET Ottorino, 8 campagna.
» VARRIALE Arturo, gruppo aerostieri.
» VIGARINI Mario, 27 campagna.
» VILLA Pietro, 21 campagna.

Capitano ZALLOCCO Lino, sezione stab. pirotecnico Capua.
Tenente ZOPPI Felice, sezione artiglieria Ozieri.
» ZACHEO Carmine, 9 pesante (C).

Ufficiali inferiori del genio in S. P. E. comandati al 10° corso di perfezionamento che avrà inizio il 1° novembre 1926

Tenente ALFARANO Mario, regg. R. T.
» ABRATE Wladimiro, 1 raggruppamento genio.
» ALBERTINI Antonio, 3 raggruppamento genio.

Capitano BENETTI Corrado, reggimento ferrovieri.
Tenente BASCIU Paolino, gruppo aerostieri.
» BULFERI Felice, 10 raggruppamento genio.
» BARDI Roberto, 2 raggruppamento genio.
» BERNARDELLI Cordelio, 10 raggruppamento genio.
» BOTTONI Augusto, 2 raggruppamento genio.

Capitano CAPPUCCINI Bruno, comando genio Firenze.
Tenente CARCANI Lelio, reggimento R. T.
» COSSOLO Marco, scuola centrale genio.

» DAZZI Lidio, reggimento ferrovieri.
» DE CATERINA Oreste, reggimento pontieri.
» DI CRISTOFARO Antonio, 4 raggruppamento genio.
» DE ROSA V. Emanuele, reggimento R. T.
» DOGLIOTTI Carlo, reggimento pontieri.

» FRERI Prospero, 8 raggruppamento genio.

» LICASTRO Geniale, 10 raggruppamento genio.
» LARICCIA Vincenzo, 9 raggruppamento genio.

Capitano MARCUCCI Olindo, 7 raggruppamento genio.
Tenente MARTELLI Mario, 5 raggruppamento genio.
» MARSILI Remo, gruppo aerostieri.
» MOMICCHIOLI Nello, reggimento ferrovieri.

Capitano NEBBIA Erasmo, 1 raggruppamento genio.

Capitano PISANO Lionello, 8 raggruppamento genio.
Tenente POGGESI Angelo, 6 raggruppamento genio.
» PARODI Teresio, 2 raggruppamento genio.
» PIANELLI Antonio, reggimento pontieri.
» PARISI Giuseppe, Ministero della guerra.

Capitano ROMANELLI Arnaldo, reggimento pontieri.
» RUSSO Crescenzo, 7 raggruppamento genio.

Tenente SOLAINI Ugo, reggimento R. T.
» SIBILLA Alfredo, 5 raggruppamento genio.
» SPADONI Antonio, 4 raggruppamento genio.

» TERRANOVA Angelo, officina costruzioni R. T.
» TOMASSI Cesare, 7 raggruppamento genio.

» VINCIGUERRA Giuseppe, gruppo aerostieri.
» VENTO Raffaele, 5 raggruppamento genio.
» VASTA Salvatore, comando genio Milano.

» ZANOTTI Cesare, 9 raggruppamento genio.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare i corsi dovranno presentarsi rispettivamente al comando della scuola d'applicazione di fanteria in Parma e dell'accademia d'artigieria e genio in Torino nelle ore antimeridiane dei giorni 30 settembre e 31 ottobre c. a.

2. I Comandi, reparti ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati ai corsi, affinchè essi possano presentarsi il giorno fissato.

3. Gli enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopraelencati, provvederanno che tali documenti siano fatti pervenire alla Scuola alla quale sono comandati i rispettivi dipendenti ufficiali per il giorno in cui hanno inizio i corsi.

Ove qualcuno degli enti sopradetti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in questione, dovrà darne immediato e motivato avviso alla Scuola, salvo a curarne l'invio non appena venutone in possesso.

4. Per il 15 ottobre e 15 novembre p. v. rispettivamente i comandi delle scuole predette, invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esse presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza ai corsi dei suddetti ufficiali.

5. Circa gli attendenti valgono le disposizioni di cui al n. 6 della circolare 383 *giornale militare* 1925 per la parte relativa agli ufficiali di artiglieria provvisti di cavallo e gli ufficali che recano seco la famiglia.

Per gli altri ufficiali si rammenta che sarà provveduto a cura dei comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio alle scuole di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati ai corsi.

Tali attendenti dovranno raggiungere le scuole in parola *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli ufficiali e rimarranno poi presso le scuole stesse anche per i corsi successivi.

I comandi predetti cureranno altresì che gli attendenti stessi siano scelti tra i militari appartenenti alla classe anziana non inscritti a ferma ridotta e che per ottimi precedenti penali e disciplinari, diano affidamento di prestare utile servizio durante la loro permanenza alla scuola.

6. Per lo svolgimento dei corsi si richiamano le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle « norme e programmi d'insegnamento » in quanto non contrastino con la sopraricerita circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 32ª, anno 1926, circolare 362:

A pagina 1313, depennare: Compagnia di Zara esterna e sostituire con: Tenenza di Zara esterna; aggiungere, fra i comandi soppressi, prima di *Legione Trento*: Compagnia Brunico, *Legione Trento*: Divisione Bressanone.

Prezzo della presente dispensa L. 1,80

(6002) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1926 — 23 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 407 - 24 maggio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1073, con cui il capitale della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, è stato elevato a lire 896.316.16, pari a lire 1.031.700 nominali, in titoli di consolidato 5 %, ed è stato approvato il nuovo statuto organico della detta fondazione . . . . . *Pag.* 1517

» 408 - 6 luglio 1926. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 1523

» 409 - 10 luglio 1926. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 1524

» 410 - 10 luglio 1926. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Eliminazione delle eccedenze organiche nel ruolo degli ufficiali di brigata dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1525

LIBRERIA DELLO STATO

N. 411 - 12 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo, in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del § 117 della circolare 369 *giornale militare* c. a., compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1926. . . . . *Pag.* 1526

» 412 - 22 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registro degli assegni dovuti agli ufficiali, impiegati e marescialli . . . . . » 1527

» 413 - 22 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 1528

» 414 - 22 luglio 1926. — COLONIE — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Tenuta della matricola e dei documenti personali dei militari italiani che prestano servizio nei RR. Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia . . . . » 1535

» 415 - 22 luglio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex-combattenti. — Comunicazione di dati da parte dei distretti militari . . . . . » 1539

» 416 - 22 luglio 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congeto anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute . . . . . » 1539

» 417 - 22 luglio 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul materiale da 75 A. V. contro-aerei - Pubblicazione n. 1682 - Ediz. 1925 . . . . . » 1541

» 418 - 22 luglio 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Commissione per arruolamenti volontari, ecc. . . . . » 1542

N. 419 - 22 luglio 1926. — SCUOLE MILITARI. — Nuovo concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'Accademia militare di Modena e varianti al concorso bandito con la circolare 264. . . . . *Pag.* 1543

» 420 - 22 luglio 1926. - SCUOLE MILITARI. — Norme per le ammissioni alle accademie militari, alla scuola di cavalleria ed alla scuola di sanità militare per la nomina ad ufficiale in servizio permanente » 1541

» 421 - 22 luglio 1926. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Compensi del personale telemerico, artificiere, guardafili, guardabatteria, guardamunizioni - Comandate militari . . . . . » 1545

» 422 - 22 luglio 1926 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Modificazioni alla circolare n. 579 del *giornale militare* 1925 - Compensi del personale operaio militare 1548

AVVISO . . . . . » 1549

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1550

Circolare N. 407. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1073, con cui il capitale della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, è stato elevato a lire 896.346.16, pari a lire 1.034.700 nominali, in titoli di consolidato 5 %, ed è stato approvato il nuovo statuto organico della detta fondazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 152, del 3 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « Fondazione dell'arma dei carabinieri Reali », costituita col fondo permanente di lire 185, 916.71 e destinata a

favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma stessa, venne eretta in ente morale e furono approvati lo statuto organico ed il regolamento di essa;

Constatato che la predetta fondazione è venuta a disporre al 31 dicembre 1925 di un capitale di lire 896,346.16 pari a lire 1,034,700 nominali, in titoli di consolidato 5 per cento;

Riconosciuta l'opportunità che essa, pur continuando ad attuare gli scopi specifici stabiliti nello statuto organico e nel regolamento approvati col decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, estenda fra l'altro la sua attività eziandio a beneficio dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma resi inabili per cause non dipendenti dal servizio d'istituto e delle famiglie, mediante elargizione di sussidi a loro favore;

Vista la domanda già formulata in tal senso in data 14 luglio 1925, dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale costitutivo della « Fondazione dell'arma dei carabinieri Reali », eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, è elevato a lire 896,346.16 pari a lire 1,034,700 nominali, investite in titoli consolidato 5 per cento.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della predetta Fondazione, composto di otto articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali »

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione dell'arma dei carabinieri Reali », quella costituita col capitale effettivo di lire 896,346.16, pari a lire 1,034,700 nominali, formato secondo quanto viene indicato nel successivo art. 2.

Detta Fondazione è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma per gli scopi specifici indicati negli articoli 4 e 5 e che si riassumono nel proposito di crea re mediante premi un incentivo a forti azioni e di soccorrere con sussidi i militari dell'arma e le loro famiglie nei casi meritevoli di considerazione.

Art. 2.

Il capitale di cui all'art. 1, investito in titoli di consoli dato 5 per cento, e nel quale non è compresa la somma di lire 10,000 in numerario da impiegarsi secondo quanto viene successivamente indicato, sarà convertito in certificati di rendita nominativa intestati alla « Fondazione dell'arma dei carabinieri Reali » e che saranno custoditi presso la cassa della legione allievi carabinieri Reali di Roma.

Il capitale medesimo risulta costituito come appresso:

a) per lire 185,916.71 inizialmente raccolte per oblazioni volontarie di militari dell'arma, di vari enti e di privati in occasione del primo centenario della creazione dell'arma stessa;

b) per lire 347,693.99 per successive oblazioni;

c) per lire 362,735.46 importo degli utili degli spacci cooperativi legionali.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita annua del capitale di cui sopra.

La somma di lire 10,000 in numerario di cui al primo capoverso del presente articolo, depositata in un libretto delle casse postali di risparmio intestato al comandante generale dell'arma e custodito nella cassa della legione di Roma, rimane a disposizione della commissione amministratrice di cui all'art. 3, per le erogazioni da farsi eventualmente in più della rendita disponibile, salvo successivo reintegro.

Costituiscono un'integrazione del capitale costitutivo le oblazioni che saranno successivamente effettuate a favore della Fondazione; esse dovranno essere gradualmente investite in titoli di consolidato 5 per cento.

I nomi degli oblatori di somme non inferiori a lire 25 saranno inscritti nel libro dei benemeriti della Fondazione.

Art. 3.

La Fondazione ha sede in Roma presso il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

L'amministrazione di essa è affidata ad una commissione amministratrice, composta:

a) del comandante generale dell'arma, presidente;

b) del comandante in 2ª della stessa arma;

c) di un generale di brigata dell'arma in S. A. P., residente in Roma;

d) del colonnello comandante della legione allievi carabinieri Reali di Roma;

e) di un ufficiale dei carabinieri Reali in S. A. P. residente in Roma, segretario (con voto consultivo).

I membri di cui alle lettere *c*) ed *e*) sono nominati dal Ministero della guerra, su designazione del comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 4.

I premi di cui al precedente art. 1 saranno concessi una volta tanto a quei sottufficiali e mitari di truppa dell'arma che durante l'anno finanziario siano stati decorati di me-

daglia al valor militare o civile o di marina o che si siano distinti per un complesso di segnalate operazioni di servizio.

La misura dei premi da concedersi ai sottufficiali e militari di truppa decorati, durante l'anno finanziario, di medaglia al valor militare o civile o di marina sarà la seguente: per medaglia d'oro lire 300, per medaglia d'argento lire 100, per medaglia di bronzo lire 50.

La misura del premio da concedersi ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma distintisi per un complesso di segnalate operazioni di servizio verrà stabilita di volta in volta dalla commissione amministratrice di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

I sussidi saranno accordati ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma inabilitati, alle vedove, agli orfani, ed eccezionalmente anche ai genitori in condizioni di bisogno dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma defunti nonchè ai fratelli minorenni quando il defunto fosse stato il loro unico o principale sostegno.

Potrà essere concessa una sovvenzione una volta tanto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma e alle loro famiglie superstiti, anche in altre particolari circostanze meritevoli di speciali riguardi, quando la disponibilità della rendita lo consenta.

Per la vedova si richiede la inesistenza di sentenza di separazione legale per sua colpa. Nella concessione di detti sussidi dovrà essere data la precedenza ai militari inabili per cause di servizio, alle famiglie, ai genitori e ai fratelli militari deceduti per le stesse cause.

Art. 6.

L'assegnazione dei premi e dei sussidi è fatta dalla comissione amministratrice di cui al precedente articolo 3 su proposta dei comandi di legione, o su domanda degli interessati. Può essere promossa d'ufficio dal comandante generale dell'arma.

Le proposte di premi dovranno pervenire al comando generale, per il tramite dei comandi di legione, annualmente, nella prima quindicina di giugno.

La commissione amministratrice delibera in ordine all'erogazione delle rendite della Fondazione e decide in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione stessa.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente della commissione amministratrice rappresenta la Fondazione in giudizio.

Il presidente della commissione amministratrice impersona la Fondazione nell'assolvimento dei suoi compiti, specie per quanto si riferisce ai rapporti di essa coi terzi. Egli dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, cura in generale il buon andamento dell'ente e prende, nei casi d'urgenza, i provvedimenti conservativi informandone poi la commissione.

Nei casi da lui medesimo giudicati urgenti il presidente della commissione ha facoltà di far luogo senz'altro alla concessione dei sussidi, salvo informarne la commissione nell'adunanza ordinaria.

Art. 7.

La commissione amministratrice viene convocata dal comandante generale o dal comandante dell'arma in 2ª in adunanze ordinarie entro il 5 luglio di ogni anno per l'assegnazione dei premi e per la concessione di sussidi; e nel successivo mese di settembre per l'approvazione del conto consuntivo dell'ente.

Saranno tenute adunanze straordinarie ogni qual volta occorra decidere su materie importanti ed urgenti a giudizio del presidente.

Art. 8.

Il conto annuale della gestione dovrà essere comunicato al Ministero della guerra e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Arma.

Nello stesso bollettino saranno mensilmente pubblicate le offerte di qualsiasi entità.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 408. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto). — 6 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1926 che detta le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria (1);

Ritenuto opportuno aumentare la durata degli studi del biennio di corso teorico per un più razionale svolgimento degli insegnamenti;

Decreta:

Articolo unico.

A modificazione di quanto è stabilito agli art. 5 e 6 del decreto Ministeriale 1° marzo 1926, lo svolgimento del primo corso superiore tecnico resta così fissato:

1° anno: dal 15 marzo al 31 dicembre 1926; esami nel mese di gennaio 1927;

2° anno: dal 1° novembre 1927 al 31 luglio 1928, esami mese di novembre 1927.

Nei due anni scolastici, durante il mese di agosto, gli ufficiali saranno inviati in licenza.

Il secondo corso biennale si svolgerà, normalmente, nel seguente modo:

1° anno: dal 1° novembre 1926 al 31 luglio 1927, esami compresi;

2° anno: dal 1° novembre 1927 al 31 luglio 1928, esami compresi.

(1) Circolare 158 *giornale militare* c. a.

E' in facoltà del Comando dell'Accademia militare di artiglieria e genio, di ripartire nei due anni di corso, le esercitazioni di carattere applicativo e le visite a poligoni di artiglieria, stabilimenti, laboratori ed impianti industriali, in relazione allo sviluppo dei vari insegnamenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Annotazione. — Il corso superiore balistico, che si svolge parallelamente al 1° anno del corso superiore tecnico d'artiglieria, verrà, in conseguenza, protratto fino al 31 dicembre p. v. ed i relativi esami si effettueranno nel gennaio 1927.

N. 409. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi – Divisione pensioni, ecc. — 10 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

Il generale di brigata AJROLDI di ROBBIATE cav. Luigi è esonerato dalla carica di membro della Commissione

permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata in A. R. Q. BOCCALANDRO cav. Ugo, richiamato in servizio in qualità di giudice presso il Tribunale Supremo Militare, è chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente articolo 1.

Roma, addì 10 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 410. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Eliminazione delle eccedenze organiche nel ruolo degli ufficiali di brigata dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio personale dei generali). — 10 luglio 1926.

In seguito all'applicazione dell'organico stabilito per il grado di generale di brigata dell'arma dei carabinieri reali dall'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396 e dall'art. 2 del R. decreto legge 16 maggio 1926 n. 855, tre generali di brigata dell'arma stessa sono attualmente in eccedenza.

Valendomi della facoltà concessa dall'art. 6 del suaccennato decreto, autorizzo l'inoltro, da parte di generali di brigata dei CC. RR. che desiderino essere collocati nell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto legge 25 novembre 1925, n. 2049, delle relative domande.

Le domande debbono essere presentate entro il 31 agosto p. v., e debbono pervenire al Ministero della guerra corredate dal parere delle autorità gerarchiche.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 411. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo, in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del § 117 della circolare 369 *giornale militare* c. a., compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1926. — (Gabinetto – Ufficio personale dei generali), — 12 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Vista la circolare 242 del *giornale militare* 1926;

Viste le circolari 379 e 381 del *giornale militare* 1926 che hanno stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente (quadro suppletivo), in aspettativa per riduzioni di quadri e delle categorie in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1926;

Decreta:

La commissione tecnica nominata con D. M. 18 aprile 1926 per l'esame dei titoli di cui ai §§ 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, numero 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli e tenenti colonnelli medici in servizio effettivo, in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario di cui all'ultimo comma del § 117 della circolare 369 *giornale militare* c. a., compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1926 (circolare 379 e 381 *giornale militare* c. a.), in seguito alla avvenuta nomina del tenente generale medico è modificata e rimane composta come segue:

Presidente.

Tenente generale medico in S. P. E. GUALDI comm. dottor Carlo.

Membri.

Tenente generale medico in A. R. Q. TROMBETTA dott. gr. uff. Edmondo;

Tenente generale medico in A. R. Q. GALLI dott. gr. uff. Giovanni Domenico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 12 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 412. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registro degli assegni dovuti agli ufficiali, impiegati e marescialli.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 22 luglio 1926.

Dal Reclusorio militare di Gaeta sono stati allestiti gli stampati (frontespizi ed intermedi) pel *Registro degli assegni dovuti agli ufficiali, impiegati e marescialli, e delle ritenute operate ai medesimi*, prescritto dall'art. 49 del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (bozze di stampa).

Al reclusorio stesso dovranno pertanto essere richiesti dai singoli corpi i fogli di cui abbisognano, tenendo presente che, normalmente, occorre un foglio per ogni ufficiale, impiegato o maresciallo per ogni esercizio finanziario.

Al modello è stato assegnato il n. 257 del catalogo degli stampati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 413. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi *Fiat* in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 22 luglio 1926.

Gli enti che gestiscono automezzi per il rifornimento delle parti di ricambio Fiat relative ai tipi di autoveicoli sottoindicati e del metallo antifrizione dovranno valersi del contratto a quantità indeterminata stipulato dall'Amministrazione militare colla Società Fiat di Torino e valevole dal 1° luglio al 31 dicembre 1926.

I. — *Tipi degli autoveicoli.*

XV Ter - 18 B. (BL - BLR) - 18 P - 2 V - 2 F - 3 A - 501 - 503 - 505 F - 505 - 210 - 212 - 20 B.

II. — *Prezzi.*

I prezzi unitari sono riportati nelle tariffe sottoindicate e facenti parte integrante del contratto in oggetto:

— A — per 15 Ter. (Catalogo Fiat 23 bis e Tariffa Fiat 23 giugno 1926.

— B — per 18 B. (Catalogo Fiat 31 bis e Tariffa Fiat 31 bis del giugno 1926).

— C — per 18 P. (Catalogo Fiat 32 bis e Tariffa Fiat 32 bis del giugno 1926).

— D — per 2 V. (Catalogo Fiat 39 e Tariffa Fiat 39-41 del giugno 1926).

— E — per 2 F. (Catalogo Fiat 41 e Tariffa Fiat 39-41 del giugno 1926).

— F — per 3 A. (Catalogo Fiat 40 e Tariffa Fiat 40 del giugno 1926).

— G — per 501. (Catalogo Fiat 45 bis e Tariffa Fiat 45 bis del giugno 1925).

— H — per 503. (Catalogo Fiat 58 e Tariffa Fiat 45 bis del giugno 1925).

— I — per 505 F. (Catalogo Fiat 51 e Tariffa Fiat 47-48 del giugno 1925).

— L — per 505. (Catalogo Fiat 48 e Tariffa Fiat 47-48 del giugno 1925).
— M — per 510. (Catalogo Fiat 47 e Tariffa Fiat 47-48 del giugno 1925).
— N — per 512. (Catalogo Fiat 59 e Tariffa Fiat 47-48 del giugno 1925).
— O — per 20 B. (Catalogo Fiat 33 e Tariffa Fiat 33 del giugno 1926).
— P — per metallo bianco antifrizione (L. 42 al chilogrammo).

In tali prezzi si intendono comprese le spese di imballaggio e trasporto dalla sede della Ditta a quella della Azienda presso la quale vengono fatti i prelevamenti.

III. — *Luogo di prelevamento.*

I materiali di cui alle tariffe A, B, C, G, H, M, N, P possono essere prelevati presso le Agenzie Fiat di Torino, Milano, Genova, Bologna, Verona, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari.

I materiali di cui alle tariffe D, E, F, I, L, O, dovranno invece essere richiesti alla sede della Società Fiat in Torino (Corso Dante N. 30) la quale effettuerà a sua cura e spese la spedizione direttamente alla sede dell'Ente dei materiali stessi.

IV. — *Modalità per eseguire i prelevamenti.*

I materiali saranno prelevati in base a buoni regolarmente compilati dagli Enti prelevatari secondo il modulo allegato *Q*.

Le agenzie Fiat di cui al precedente titolo III terranno appositi registri conformi al modulo allegato *R* e la consegna dei materiali richiesti verrà effettuata secondo le norme richiamate nel modulo stesso.

Nel caso in cui all'atto del prelevamento l'ente prelevatario ritenga di non accettare oggetti come sopra richiesti, o per difetto di costruzione o per cattiva qualità del materiale o per altro motivo, l'ente stesso richiederà alla Ditta o alla dipendente Agenzia la loro sostituzione. Se questa verrà rifiutata l'Ente procederà al contrassegno degli oggetti in con-

testazione in contraddittorio col rappresentante della Ditta, o in presenza di due testimoni se i materiali vennero spediti all'Ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il Magazzino di prelevamento se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di se nel secondo caso. Inoltre informerà subito della controversia la Direzione dell'Officina Costruzioni Automobilistiche di Bologna che provvederà ulteriormente a norma di contratto.

V. — *Termini di tempo per la consegna.*

I materiali devono essere consegnati entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione del relativo buono:

1° *per tutti i materiali compresi nell'allegato S*: entro 24 ore, avvertendo però che in uno stesso giorno non potranno essere presentate allo stesso Deposito distributore richieste superiori ai quantitativi necessari alla riparazione di *due chassis* di un determinato tipo.

2° *per tutti gli altri materiali*:

a) entro 25 giorni quando l'importo del buono calcolato in base alle relative tariffe non superi le L. 5000, intendendosi escluse da tale limite di consegna le parti il cui valore unitario superi le L. 500.

b) entro 35 giorni, quando detto importo sia compreso fra le L. 5.001 e le L. 20.000 anche se comprende pezzi di valore unitario superiore a L. 500, purchè tali pezzi non siano superiori a *tre;*

c) entro 70 giorni, quando l'importo del buono sia compreso fra le L. 20.001 e le L. 50.000;

d) entro 90 giorni quando l'importo del buono sia superiore alle L. 50.000.

Fermo restando quanto è stabilito pei materiali compresi nello allegato *S* e per le sole richieste presentate da Enti che abbiano sede nelle isole, saranno aumentati di cinque giorni i termini di cui alle lettere *c*) e *d*) e quelli relativi ai materiali compresi nelle tariffe D, E, F, I, L, O (materiali prelevabili presso la sede di Torino della Società), pei quali ultimi è escluso naturalmente l'obbligo della consegna a vista.

VI. — *Penalità per ritardo di consegna.*

Trascorso il termine prescritto senza che la provvista sia stata in parte o tutta eseguita, sarà inflitta alla Ditta assuntrice una penale pecuniaria del 2 per cento sull'importo dei materiali non consegnati per ogni periodo di 10 giorni compiuti di ritardo frapposto dal giorno seguente a quello in cui lo furono effettivamente, calcolando l'importo dei materiali stessi coi prezzi della tariffa in vigore.

Tale penalità non dovrà ad ogni modo superare l'ammontare corrispondente al 10 per cento del costo netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo. Tale penale verrà dedotta dall'ammontare totale della fattura oppure nel caso che tale penale fosse insufficiente, dall'ammontare complessivo delle fatture per i prelevamenti eseguiti nel mese in cui avvenne la richiesta, e se occorre, per quelli eseguiti nei successivi mesi.

VII. — *Modalità pel pagamento.*

La Società Fiat trasmetterà a ciascun Ente prelevatario, subito dopo che è stato eseguito ogni singolo rifornimento la fattura della merce consegnata accompagnandola con una copia della medesima e col tagliando A staccato dal registro R.

L'Ente prelevatario a sua volta, eseguite le necessarie verifiche ed eventuali rettifiche, trasmetterà subito alla Direzione Officina Costruzioni Automobilistiche di Bologna la fattura, il tagliando *A* e una copia della richiesta comprovante la regolare assunzione in carico dei materiali prelevati. Altra copia della richiesta sarà inviata all'Ispettorato Tecnico Automobilistico di Torino per i controlli ed eventuali oservazioni che in merito riterrà di fare all'Ente interessato.

Al pagamento provvederà il Ministero mediante mandato diretto.

Circa la restituzione dei tagliandi *B* e *C* del Registro *R* valgono le avvertenze poste in calce ai tagliandi stessi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO Q.

MATRICE

del Buono di prelevamento

Serie... N....

—

Ente prelevatario .....
.....

Buono per i seguenti materiali:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A ... li ..... 192...

Il .....
.....

NB. — Da conservarsi dall'ente.

BUONO DI PRELEVAMENTO

Serie... N....

—

La Ditta.....
Agenzia di .....
consegnerà per il presente buono al...
.....
dipendente amministrativamente dal...
.....
i seguenti materiali:

Numero della tariffa	Numero del catalogo	Quantità	

A ..... li ..... 192...

Il .....
.....

SOCIETÀ ANON. .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al ..... dietro presentazione del Buono N..... in data ..... 192.. rilasciato dal ..... dipendente amministrativamente dal..... i seguenti materiali per chassis tipo .....

N. Catal.	Categoria	N. categ.	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità
			Importo L...		

..... li ..... 192..

Per ricevuta

(Grado e firma di chi ritira i materiali)

.. ..

NB. — Quando i materiali vengono spediti in seguito a Buono ricevuto per posta, indicare il giorno in cui è pervenuto il Buono.

A

SOCIETÀ ANON. .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al ..... dietro presentazione del Buono N.... in data ..... 192.. rilasciato dal..... dipendente amministrativamente dal ..... i seguenti materiali per chassis tipo.....

N. Catal.	Categoria	N. categ.	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità
			Importo L. ...		

..... li ..... 192..

Il Direttore dell'Agenzia

.....

Per ricevuta dei materiali

Il Comandante del.....

.....

N.B. Da trasmettere all'ente a prelevamento avvenuto.

L'ente dovrà restituirlo firmato all'Agenzia perchè lo alleghi alla fattura.

B

SOCIETÀ ANON. .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al ..... dietro presentazione del Buono N. .... in data .....192.. rilasciato dal ..... dipendente amministrativamente dal ..... i seguenti materiali per chassis tipo .....

N. catal.	Categoria	N. categ.	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità
			Importo L. ...		

..... li ..... 192..

Il Direttore dell'Agenzia

.....

Per ricevuta dei materiali

Il Comandante del .....

.....

NB. Da trasmettersi all'Ente a prelevamento avvenuto.

L'Ente dovrà restituirlo firmato all'agenzia. Quest'ultima lo restituirà poi all'ente dopo che la relativa fattura le sarà stata pagata, a meno che non sia stato allegato alla richiesta di acconto.

C

SOCIETÀ ANON. .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al ..... dietro presentazione del Buono N. ... in data ..... 192.. rilasciato dal ..... dipendente amministrativamente dal ..... i seguenti materiali per chassis tipo .....

N. catal.	Categoria	N. categ.	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità
			Importo L. ...		

..... li ..... 192..

Il Direttore dell'Agenzia

.....

Per ricevuta dei materiali

il Comte del .....

.....

N. B. - Da trasmettersi all'ente a prelevamento avvenuto.

L'ente lo trasmetterà alla fine di ogni mese al Ministero della Guerra (Direzione generale Artiglieria Automobilismo - Divisione Amministrativa, Sezione 4ª).

ALLEGATO S.

Parti di ricambio di cui le sedi *Fiat* devono essere provviste per consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'amministrazione militare

Rubinetti sfogo gaz e acqua
Guarniture cilindri e basamento
Anelli per pistoni
Perni per pistoni
Valvole
Molle per valvole
Scodellini per valvole
Punterie complete e sciolte
Tappo valvola scarico
Tappo valvola aspirazione
Bronzine per albero a gomiti
Supporti per albero distribuz.
Bielle
Boccole per bielle
Bronzine per bielle
Ingranaggi distribuzione
Ingranaggi comando pompa e magnete
Galleggianti per carburatore
Spruzzatori per carburatore
Giranti per pompa acqua
Alberino per pompa acqua
Pompa olio
Ingranaggi pompa olio
Valvola pressione benzina
Manovella incamminamento
Braccio per detta
Alberino per detta
Dischi frizione
Spingi dischi per frizione
Ingranaggi del cambio
Forcelle per cambio
Aste per cambio
Segmenti per freno a pedale
Perni per crociera cardano
Boccola per forcella di spinta
Corona conica
Pignone conico
Alberi differenziale
Segmenti per freno a mano
Volanti comando guida
Fusi a snodo
Perni freno a mano
Perni fusi a snodo
Astucci per perni freno a mano
Molle anteriori e posteriori
Biscottini per molla
Astucci per perni da molle
Maniglie ferma cofano
Manometri per olio e benzina
Raccordi entrata e uscita acqua dal radiatore
Filo conduttore corrente
Guarniture varie
Reticelle filtro carburatore
Reticelle filtro olio
Tubo a serpentino raccordo circolazione olio
Raccordi per detto
Retivelle filtro benzina
Tubo a serpentino, raccordi pompa pressione manometro
Collare distacco frizione
Molla richiamo freno a pedale
Molla richiamo ganasce freno a pedale
Pignone planetario differenziale
Porta satelliti
Manicotto completo per collare comando dell'acceleratore
Tiranti comando sterzo
Molla richiamo pedale frizione
Rullo per distacco frizione

N. 414. — COLONIE — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Tenuta della matricola e dei documenti personali dei militari italiani che prestano servizio nei RR. Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** — (Direzione generale personale ufficiali e direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 luglio 1926.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero delle colonie, essendo stato stabilito che a datare dal 1° agosto la matricola dei militari italiani che prestano servizio nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia venga tenuta dal comando del rispettivo R. corpo, analogamente a quanto praticasi per la Tripolitania e per la Cirenaica, questo Ministero determina quanto appresso:

PARTE I.

Ufficiali ed impiegati civili.

1. Saranno con la data predetta assunti in forza agli effetti matricolari dai suindicati comandi gli ufficiali che prestano servizio nelle colonie, tanto se ivi trasferiti d'autorità, quanto se assegnati in più degli organici in soprannumero o messi a disposizione del Ministero delle colonie per incarichi civili o politici.

Ai detti comandi verrà quindi affidata la tenuta dei relativi documenti matricolari (stati di servizio Mod. 53 e documenti che vi si riferiscono) con le norme stabilite dal vigente regolamento per le matricole.

2. Il comando del deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli invierà tutti i documenti matricolari degli ufficiali che prestano servizio in Eritrea o nella Somalia, ai comandi dei Regi corpi pel tramite dei rispettivi Governi.

3. I comandi di truppe coloniali delle singole colonie richiederanno ai competenti enti militari del Regno i documenti matricolari degli ufficiali ad essi asegnati in più degli

organici o messi a disposizione del Ministero delle colonie per incarichi civili o politici.

4. Tutte le variazioni matricolari e le proposte di rettifiche e di campagne (Mod. 54, Mod. 66 e Mod. 66-*bis*), relative agli ufficiali in servizio presso le colonie saranno dagli enti che li hanno in forza agli effetti matricolari e trasmesse direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali).

5. I libretti personali degli ufficiali addetti ai reparti e servizi nelle colonie debbono essere conservati dalle autorità militari aventi funzioni di comandante di corpo, giusta le prescrizioni di cui all'art. 32 del regolamento per le note caratteristiche.

I libretti degli ufficiali che non hanno tale dipendenza, dovranno essere conservati dal comando delle truppe.

Ad evitare disguidi e smarrimenti i libretti personali degli ufficiali destinati nelle colonie dovranno essere trasmessi dagli enti del Regno che ne sono in possesso ai rispettivi comandi dei RR. corpi truppe coloniali, che provvederanno al recapito.

6. Nulla è variato per quanto riguarda la conservazione dei documenti personali degli ufficiali appartenenti a reparti organici metropolitani, eventualmente distaccati nelle colonie.

7. I documenti personali di tutti gli ufficiali in congedo di qualunque categoria, che abbiano o stabiliscano la loro residenza nelle colonie, saranno tenuti dai rispettivi RR. corpi di truppe coloniali, secondo le norme di cui al n. 8 della circolare 230 del giornale militare del 1926.

All'uopo l'ente militare del Regno che li ha in forza, trasmette ai competenti comandi dei RR. corpi truppe coloniali i relativi documenti personali.

8. Gli stati matricolari (e documenti relativi) degli impiegati civili in servizio nelle colonie predette, saranno anch'essi a datare dal 1° agosto tenuti dai summenzionati uffici di amministrazione, ai quali dovranno pertanto essere rimessi come sopra.

Le relative variazioni matricolari e le eventuali rettificazioni, saranno comunicate al Ministero della guerra nei modi indicati dal precedente n. 4.

PARTE II.

Sottufficiali e truppa.

9. Il comando del deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli curerà che, alla data predetta del 1° agosto, i fogli matricolari e caratteristici Mod. 59, intestati alla sezione matricolare, dei sottufficiali e militari di truppa, sia alle armi, sia in congedo illimitato, facenti parte dei menzionati RR. corpi, dopo essere stati aggiornati in base agli ultimi elenchi di variazioni ricevuti, siano trasmessi ai comandi dei rispettivi corpi di truppe della colonia ove i titolari prestano servizio; e da tali comandi dovranno essere conservati e tenuti al corrente.

Pei sottufficiali non occorre però procedere alla trasmissione dei fogli caratteristici Mod. 961, trattandosi di documenti pei quali presso i corpi coloniali esistono già i prescritti due esemplari, uno preso il comando e l'altro presso la compagnia o il reparto.

10. Insieme coi fogli matricolari il deposito suddetto invierà ai comandi dei RR. corpi suaccennati, pel tramite del rispettivo Governo, i ruoli Mod. 71-A e 71-B e ogni altro documento d'interesse matricolare; conserverà invece gli elenchi Mod. 62 delle variazioni e quelli delle rettificazioni, che distruggerà soltanto un anno dopo il proscioglimento definitivo dal servizio della classe cui i militari appartengono, a senso del § 150 del regolamento per le matricole.

11. Essendosi ravvisata l'opportunità che presso il deposito centrale delle truppe coloniali, sia tenuta una copia dei fogli matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa, il deposito stesso, prima di procedere alla spedizione dei fogli matricolari originali ai comandi dei RR. corpi predetti, ne estrarrà copia su Mod. 59, che conserverà e terrà al corrente, come appresso:

12. Le variazioni matricolari che avverranno dopo quella ultima esistente nella matricola dei militari in parola, saranno dai comandi dei RR. corpi di truppe coloniali comunicate, con elenchi mensili distinti per distretto, inviati al deposito centrale in Napoli. Il deposito centrale, ricevuti gli elenchi, procederà alla trascrizione delle variazioni e annotazioni nei propri fogli matricolari e quindi rimetterà gli elenchi stessi ai distretti di leva, acciò possano procedere ad eguale trascrizione nei ruoli matricolari Mod. 57.

In modo analogo dovranno effettuarsi le comunicazioni di variazioni pei militari in congedo residenti in colonia.

13. Tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio delle colonie suddette, saranno inscritti nella forza in congedo dei relativi RR. corpi di truppe coloniali, come è prescritto dalla circolare n. 311 del *giornale militare* 1923.

La loro assunzione in forza avrà luogo d'accordo fra i Regi corpi e i distretti di leva come appresso:

Per coloro che si rechino in colonia dall'Italia, spetterà ai distretti di leva di provvedere per la trasmissione ai competenti comandi truppe, dei fogli matricolari originali modello 59 (sezione matricola), non senza aver però prima compilato un esemplare che dovrà essere rimesso al deposito centrale in Napoli.

Coloro che avendo compiuto il servizio militare in dette colonie, vi eleggano domicilio, saranno, all'atto dell'invio in congedo illumitato, assunti nella forza in congedo dei corrispondenti RR. corpi, i quali dovranno informarne nei modi prescritti, i distretti di leva, pel tramite del deposito centrale delle truppe coloniali, rimettendo per tal mezzo ai distretti stessi i fogli matricolari mod. 59 intestati alla compagnia o al reparto, dopo averli controllati e parificati; i fogli matricolari della sezione matricola resteranno beninteso depositati presso i competenti uffici matricola dei corpi coloniali.

Cessando i militari in congedo di risiedere in colonia, i comandi dei RR. corpi di truppe coloniali avvertiranno, nel modo suaccennato, i distretti di leva, affinchè i militari stessi siano presi in forza dai distretti di residenza, secondo le norme stabilite dalla circolare 233 del *giornale militare* del 1923, cancellandoli dai propri ruoli 71-B della forza in congedo.

14. Nulla è innovato per quanto concerne i militari appartenenti a reparti organici di truppe metropolitane, eventualmente distaccati in colonia, la matricola dei quali continuerà ad essere tenuta dai Corpi di provenienza, secondo le consuete norme stabilite dal regolamento per le matricole.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 415. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex-combattenti. — Comunicazione di dati da parte dei distretti militari.** — (Gabinetto). — 22 luglio 1926.

In seguito ad analoghe premure pervenute dal Ministero delle finanze, si invitano i comandi di distretto, cui dal predetto Ministero vennero e vengono rivolte richieste di elementi e di dati per la istruttoria delle domande di concessione delle polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti, a voler corrispondere alle richieste medesime con la maggiore possibile sollecitudine, ed a porre ogni più solerte cura per agevolare, in ordine alle pratiche di cui trattasi, il compito della predetta amministrazione, la quale, per ovvie ragioni di opportunità, si propone di assolverlo integralmente nel minor lasso di tempo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 416. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 luglio 1926.

1. Questo Ministero determina che siano inviati in congedo anticipato i militari di truppa alle armi per obbligo di leva, nati prima del 1906 e venuti alle armi prima della chiamata di tale classe, i quali, per determinazione del comandante del corpo presa su conforme motivata proposta

scritta del sanitario del corpo stesso, siano riconosciuti in condizioni di salute tali da dover essere esentati del tutto dal prendere parte alle esercitazioni estive.

2. Tale provvedimento potrà essere adottato peraltro solo a riguardo di coloro che risultino trovarsi nelle dette condizioni di salute alla data del 28 corrente mese oppure che a tale data si trovino degenti negli ospedali militari o nelle infermerie presidiarie o reggimentali per infermità il cui decorso faccia presumere che non potranno prender parte alle dette esercitazioni; ovvero siano ricoverati in convalescenziari.

3. Saranno esclusi dal presente congedamento eccezionale quelli dei detti militari che appartengano a corpi non partecipanti alle esercitazioni predette e quelli che eventualmente — alla data anzidetta — non abbiano compiuto 12 mesi di servizio.

4. Ad ogni buon fine si avverte che la presente circolare non potrà aver effetto continuativo, ma avrà applicazione una volta tanto per i militari che alla prescritta data del 28 corrente si troveranno nelle condizioni richieste dai numeri precedenti.

5. Le disposizioni della circolare n. 459 del *giornale militare* 1925 saranno applicate, in quanto siano applicabili, anche al presente congedamento.

La relativa variazione matricolare dovrà però essere la seguente: « Mandato in congedo anticipato in applicazione della circolare n. 416 del *giornale militare* del 1926, li . . . . ».

6. I comandi dei corpi segnaleranno il 10 agosto p. v. ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione 1-*bis*) in modo che vi pervengano non più tardi del 15 agosto p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 417. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul materiale da 75 A. V. controaerei - Pubblicazione n. 1682 - ediz. 1925. — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 22 luglio 1926.

E' stata pubblicata la « Istruzione sul materiale da 75 A. V. controaerei - Pubblicazione n. 1682 - ediz. 1925 » che, per cura dell'Ufficio Pubblicazioni Militari di questo Ministero, sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra - Stato maggiore R. E.	copie n.	10
Ministero della guerra - Stato maggiore R. E. (ufficio difesa aerea)	»	10
Ministero della guerra - direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	10
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ministero della marina - ufficio del Capo di Stato Maggiore	»	1
Ministero delle colonie - ufficio militare	»	1
Ministero della R. Aeronautica	»	2
Comandi designati di armata	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	5
Ispettorato del genio	»	1
Direzione studi ed esperienze di artiglieria	»	5
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	2
Comando della scuola artiglieria contro aerei	»	6
Comandi di centro C. A. (a suo tempo quando saranno costituiti)	»	4
Comandi di deposito C. A. (a suo tempo quando saranno costituiti)	»	2
Comandi di gruppo C. A. autocampali	»	5
Comandi di gruppi C. A. da posizione	»	5
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	2
» di reggimento di artiglieria da montagna	»	2
» di reggimento di artiglieria pesante campale	»	2
» di reggimento di artiglieria pesante	»	2
» di reggimento di artiglieria da costa	»	2
Comando del reggimento di artiglieria a cavallo	»	2
Direzione esperienze di artiglieria Nettuno	»	2
Direzioni di artiglieria	»	2

Arsenale R. Esercito - Torino	copie n.	2
Arsenale R. Esercito - Napoli	»	2
Laboratorio di precisione R. E. - Roma	»	2
Officina di artiglieria R. E. - Piacenza	»	2
Comando della scuola di guerra	»	5
Comando delle scuole centrali militari	»	1
Comando della scuola di applicazione di fanteria - Parma	»	1
Comando dell'accademia militare di fanteria e cavalleria - Modena	»	1
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	10
Comando del collegio militare di Roma	»	1
Comando del collegio militare di Napoli	»	1
Comandi delle scuole A. U. C. ed A. S.	»	1
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	1
Biblioteca artiglieria e genio	»	1

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento, al predetto Ufficio pubblicazioni militari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 8,00.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 418. - RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Commissione per arruolamenti volontari, ecc.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 luglio 1926.

Poichè, per l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, sono stati aboliti a decorrere dal 1° luglio volgente i consigli d'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, le attribuzioni finora disimpegnate dai consigli stessi in materia di arruolamenti volontari, riammissioni in servizio ed assunzione di ferme speciali, saranno devolute, giusta l'art. 4 del menzionato R. decreto, ad una speciale apposita commissione da nominarsi dai rispettivi comandanti.

Per uniformità di sistema, si dispone che le commissioni sieno formate da tre membri, di cui possibilmente due ufficiali superiori e l'aiutante maggiore in 1ª del corpo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 419. — SCUOLE MILITARI. **Nuovo concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'Accademia militare di Modena e varianti al concorso bandito con la circolare 264.** — (Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare e scuole militari. — 22 luglio 1926.

In dipendenza della data stabilita per l'inizio dei corsi delle accademie pel prossimo anno scolastico 1926 927, il Ministero determina che la circolare 264 *giornale militare* corrente anno relativa al bando di concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino sia modificata come segue:

a) il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogato al 20 agosto p. v.;

b) il termine utile per la presentazione degli eventuali lavori dei concorrenti è prorogato al 20 settembre p. v.;

c) la prova pratica è prorogata al mese di ottobre p. v., secondo comunicazioni che saranno fatte agli interessati dalle commissioni giudicatrici.

Con l'occasione è bandito un nuovo concorso per la nomina di insegnanti titolari di 1° grado presso l'accademia militare di Modena per le seguenti materie:

Arte militare, insegnanti 1;

Storia militare, insegnanti 2.

Al nuovo concorso potranno partecipare i tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria e genio di anzianità inferiore al 30 giugno 1923, ed i maggiori in servizio permanente, in aspettativa per riduzioni di quadri, o invalidi di guerra riassunti in servizio, degli stessi gradi.

Gli ufficiali in servizio permanente dovranno aver comandato il riparto di pertinenza del loro grado per due anni almeno, alla data del 30 settembre p. v.

Valgono per la data delle prove, per i termini per l'inoltro delle domande, nonchè per la nomina e attribuzioni delle commissioni giudicatrici e per tutte le altre modalità del concorso, le stesse prescrizioni contenute nella detta circolare 264 *giornale militare* corrente anno, con le modifiche apportate dalla presente.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 420. SCUOLE MILITARI. — **Norme per le ammissioni alle accademie militari, alla scuola di cavalleria ed alla scuola di sanità militare per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.** — (Divisione educazione fisica - Istruzione premilitare e scuole militari). — 22 luglio 1926.

1. L'esame e l'istruttoria delle domande e dei titoli presentati dai sottotenenti di complemento di tutte le armi e corpi aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente di cui alle circolari 317, 318, 319 *giornale militare* corrente anno, sono devoluti ad una speciale commissione. La stessa commissione accerterà altresì il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al concorso e procederà insindacabilmente alla formazione delle graduatorie dei concorrenti da stabilire sulla base dei risultati dei titoli di studio, attenendosi alle modalità prescritte dalle indicate circolari.

2. Per l'espletamento di dette attribuzioni i comandi delle accademie e le altre autorità militari territoriali rimetteranno le domande e le relative documentazioni alla predetta commissione presso la direzione generale personale ufficiali.

3. La commissione sarà composta come segue:

Presidente:

Generale di divisione MASSA' comm. Giuseppe.

Membri:

Ten. colonn. alpini BOTTIGLIA cav. Carlo;
Ten. colonn. artiglieria BALDASSARRE cav. Ettore;
Ten. colonn. medico CASARINI cav. Arturo;
Ten colonn. veterinario PERRUCCI cav. Pietro;
Capo sezione BRUNO dott. Attilio.

Eserciterà le mansioni di segretario il maggiore GIGLIOLI cav. Bruno e in sua assenza il capitano CHIAPPERINI cav. Carlo.

Il tenente colonnello medico ed il tenente colonnello veterinario interverranno allorquando trattisi di deliberare circa candidati appartenenti ai rispettivi corpi.

Le deliberazioni saranno valide con l'intervento di 3 componenti, compresi il presidente ed il segretario.

4. Per le ammissioni dei sottufficiali ai corsi speciali presso le accademie di cui alla circolare 320 *giornale militare* corrente anno, le attribuzioni di cui sopra sono disimpegnate dalla Direzione generale leva sottufficiali e truppa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 421. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Compensi del personale telemetrico, artificiere, guardafili, guardabatteria, guardamunizioni - Comandate militari.** - (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 22 luglio 1926.

Al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria appartenente alle categorie sopraindicate, a senso del parag. 95 del « regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra » sarà corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga, il seguente compenso:

Personale telemetrico di categoria A.

Marescialli telemetristi	L.	0.80
Sergenti maggiori e sergenti telemetristi . . .	»	0.60
Sergenti maggiori e sergenti aiutanti telemetristi	»	0.50
Caporal maggiori, caporali e soldati aiutanti telemetristi	»	0.30

Personale guardafili.

Marescialli capi guardafili	L.	0.50
Sergenti maggiori o sergenti capi guardafili . .	»	0.40
Caporal maggiori, caporali e soldati capi guardafili	»	0.30
Caporali maggiori, caporali e soldati guardafili	»	0.10

Personale artificieri.

Marescialli artificieri capi	L.	0.60
Marescialli artificieri scelti.	»	0.50
Marescialli artificieri semplici	»	0.40
Sergenti maggiori o sergenti artificieri capi. .	»	0.40
Sergenti maggiori o sergenti artificieri scelti .	»	0.30
Sergenti maggiori o sergenti artificieri semplici	»	0.25
Caporali maggiori, caporali e soldati artificieri semplici	»	0.20

I compensi in questione verranno corrisposti per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di prestazione negli speciali incarichi suddetti. Normalmente, l'orario di lavoro è di otto ore nei giorni feriali e di quattro ore nei giorni festivi. Per esigenze di servizio tale orario potrà essere prolungato.

Nei periodi nei quali il personale non sarà adibito allo speciale servizio, tale compenso verrà corrisposto in ragione di n. 4 ore.

Personale telemetrico di categoria B.

Percepirà il seguente compenso:

Marescialli telemetristi	L.	0.30
Sergenti maggiori e sergenti telemetristi . . .	»	0.25
Marescialli aiutanti telemetristi	»	0.20
Sergenti maggiori e sergenti, caporali e soldati telemetristi	»	0.15

Il compenso è dovuto per le sole ore o frazioni superiori a mezz'ora di effettivo servizio telemetrico nelle opere o di istruzione telemetrica ai reparti.

Personale guardabatteria e personale guardamunizioni.

Ai sottufficiali guardabatteria regolarmente nominati dal Ministero, addetti alle opere o adibiti nei magazzini alla sorveglianza, manutenzione e movimento dei materiali, ed ai sottufficiali guardamunizioni richiamati dal congedo per i depositi munizioni ed esplosivi, verrà corrisposto il soprass-

soldo di cui al parag. 83, lettera *i*), n. 2 del citato « Regolamento Speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra » e cioè:

di L. 1.50 giornaliere, compresi i giorni festivi, se gli incaricati non hanno l'obbligo di risiedere nelle opere o depositi;

di L. 5 giornaliere, compresi i giorni festivi, se gli incaricati hanno l'obbligo di risiedere nelle opere o depositi.

Comandate militari.

Ai caporali e soldati comandati a disimpegnare servizi di fatica presso le Direzioni e gli Stabilimenti d'artiglieria, o servizi di scorta a convogli di armi, munizioni ed esplosivi verrà corrisposto il seguente compenso per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza al lavoro:

Caporali	L.	0.15
Soldati	»	0.10

Tale compenso verrà corrisposto per un numero massimo di otto ore giornaliere.

Ai sottufficiali comandati di scorta, o preposti alla sorveglianza di comandate militari, verranno corrisposti i soprassoldi giornalieri di cui all'art. 263 del Regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali, e cioè di L. 2, se retribuiti con stipendio, e di L. 1.50 se retribuiti con paga giornaliera.

Tali soprassoldi giornalieri verranno corrisposti anche ai sottufficiali di carriera che sono temporaneamente comandati con le funzioni di guardabatteria o di guardamunizioni nelle opere o nei depositi di materiali d'artiglieria, di munizioni ed esplosivi.

I Comandanti di corpo, in base all'art. 156 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, (bozze di stampa - edizione 1926) prima della fine di ogni esercizio finanziario, e ad ogni modo non oltre il 1° giugno, inoltreranno al Ministero la proposta di speciali rimunerazioni per quel personale di cui sopra che avrà dimostrato maggiore capacità, interessamento e spiccato zelo nel disimpegnare il proprio speciale servizio. Tali remunerazioni, però,

non potranno oltrepassare, per la durata di un intero anno, le somme sottoindicate:

Telemetristi di cat. *A*	L.	600
Aiutanti telemetristi di cat. *A*	»	300
Telemetristi di cat. *B*	»	200
Aiutanti telemetristi di cat. *B*	»	40
Capi guardafili	»	300
Artificieri capi	»	300
Artificieri scelti	»	200
Artificieri semplici	»	150
Guardabatteria (esclusivamente per quelli di nomina ministeriale)	»	450
Guardamunizioni	»	300

La presente circolare annulla la circolare n. 556 *giornale militare* 1925.

I soprassoldi in essa contemplati non sono cumulabili gli uni con gli altri. Nel caso che un militare delle anzidette categorie disimpegni un altro incarico delle stesse categorie, avrà diritto al soprassoldo maggiore.

I nuovi soprassoldi andranno in vigore dal 1° agosto c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 422. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Modificazioni alla circolare n. 579 del *giornale militare* 1925 – Compensi del personale operaio militare.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 22 luglio 1926.

In seguito alla modificazione apportata con l'art. 12 del R. decreto legge n. 2398 (circ. 52 *giornale militare* c. a.) al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali, il Ministero determina che, a parziale modifica dei compensi stabiliti alla lettera *C*) della circ. n. 579 *giornale militare* 1925, ai soldati operai ed ai caporali e soldati allievi operai, venga corrisposto, dal 1° agosto c .a., per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza, il seguente compenso:

Soldati operai	L.	0.30
Caporali e soldati allievi operai	»	0.15

Ai capi officina, capi meccanici ed operai, che diano prova di speciale capacità e di spiccato zelo nel disimpegnare le loro mansioni, potranno essere corrisposti, oltre che i premii di operosità di cui all'art. 264 del citato regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali, speciali compensi annuali, in base all'art. 156 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (Bozze di stampa - edizione 1926).

Le proposte di concessione di tali compensi dovranno essere inoltrate al Ministero prima della fine di ogni esercizio finanziario, e ad ogni modo non oltre il 1° giugno; essi non potranno però oltrepassare annualmente le somme sottoindicate:

Marescialli capi officina	L.	700
Sottufficiali capi meccanici	»	300
Caporali maggiori, caporali e soldati operai	»	150

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 «Edizione policroma con l'orografia a sole curve»: f. 198 (Campagna), f. 188 (Gravina di Puglia), f. 211 (S. Arcangelo).

Prezzo d'ogni foglio L. 2.50 (aggiungere l'aumento di cui la circolare n. 351 Giornale Militare corrente anno).

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 «Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo»: f. 188 (Gravina di Puglia), f. 198 (Campagna).

Prezzo di ogni foglio L. 3.50 (aggiungere l'aumento di cui la circolare n. 351 Giornale Militare corrente anno).

N. B. - I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1926, circolare n. 379:
a pagina 1432, a colonna 5ª dello specchio relativo all'anzianità dei tenenti veterinari, *invece di* : 1° aprile 1916, *leggasi*: 1° aprile 1913.

Prezzo della presente dispensa L. 0,90

(6233) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª **1926** 30 Luglio

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 423 - 18 maggio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale concernente l'elenco degli aeroporti per l'approdo e la partenza degli aeromobili per il compimento delle operazioni doganali . . . . . *Pag.* 1552

» 424 - 1 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1227 concernente la conferma per gli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 delle spese straordinarie di 2000 milioni autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1925, n. 923 » 1554

» 425 - 9 luglio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1236, concernente l'abrogazione del R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, col quale fu disposta la soppressione di uno dei depositi allevamento cavalli . . . . . » 1555

» 426 - 15 luglio 1926. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale col quale si provvede all'assegnazione di autoveicoli ad enti militari . . . » 1556

» 427 - 26 luglio 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documentazione dei certificati di viaggio . . . . . » 1557

LIBRERIA DELLO STATO

N. 428 - 28 luglio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale si provvede alla soppressione del distaccamento di Fossano del deposito allevamento cavalli di Mirandola *Pag.* 1558

» 429 - 29 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27 . . . . . » 1558

» 430 - 29 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Recapito dei titoli di spesa alle sezioni di R. Tesoreria, ed agli altri contabili per il pagamento . . . . . » 1563

» 431 - 29 luglio 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Scudetto riparo per mitragliatrici S.I.A. abbinate (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 1565

» 432 - 29 luglio 1926. — MATRICOLA. — Impieghi e servizi speciali da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . » 567

» 433 - 29 luglio 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all' «Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 - Pubblicazione n. 1485 - Ed. 1925» . . . . » 1538

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1568

Circolare N. 423. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale concernente l'elenco degli aeroporti per l'approdo e la partenza degli aeromobili per il compimento delle operazioni doganali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 6 luglio 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il decreto del Vice-commissario per l'aeronautica in data 15 novembre 1923, che determina gli aeroporti doganali;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Ci concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dall'estero o all'estero diretto, deve approdare in uno degli aeroporti doganali più oltre elencati, o partire da uno di essi, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte:

1° Aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani:

1. Mirafiori (Torino), circoscrizione doganale di Torino
2. Cinisello (Milano), id. Milano.
3. Boscomantico (Verona), id. Trento.
4. Campoformido (Udine), id. Udine.
5. Zaule (Trieste), id. Trieste.
6. Loreto (Ancona), id. Ancona.
7. Brindisi (Lecce), id. Bari.
8. Capodichino (Napoli), id Napoli.
9. Centocelle (Roma), id. Roma.
10. S. Giusto (Pisa), id. Livorno.
11. Catania (Catania), id. Catania.
12. Cagliari (Cagliari), id. Cagliari.

2° Aeroporti per l'atterraggio dei dirigibili (Aeroscali)

1. Cinisello (Milano), circoscrizione doganale di Milano.
2. Ferrara (Ferrara), id. Venezia.
3. Ciampino (Roma), id. Roma.
4. Augusta (Siracusa), id. Catania.

3° Aeroporti per l'ammaraggio degli idrovolanti (Idroscali):

1. Genova (Genova), circoscrizione doganale di Genova.
2. Marina di Pisa (Pisa), id. Livorno.

3. Livorno (Livorno), id. Livorno.
4. Orbetello (Grosseto), id. Livorno.
5. Ostia (Roma), id. Roma.
6. Napoli (Napoli), id. Napoli.
7. Brindisi (Lecce), id. Bari.
8. Ancona (Ancona), id. Ancona.
9. Venezia (Venezia), id. Venezia.
10. Portorose (Trieste), id. Trieste.
11. Fiume (Fiume), id. Fiume.
12. Zara (Zara), id. Ancona.
13. Palermo (Palermo), id. Palermo.
14. Siracusa (Siracusa), id. Catania.
15. Marsala (Trapani), id. Palermo.
16. Cagliari (Cagliari), id. Cagliari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 424. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1227 concernente la conferma per gli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 delle spese straordinarie di ? 00 milioni autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923.** — (Ragioneria centrale). — 1° luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 23 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di confermare, per un altro quadriennio, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegnazione straordinaria autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, è confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 e, con la legge del bilancio, verrà annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 425. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1236, concernente l'abrogazione del R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, col quale fu disposta la soppressione di uno dei depositi allevamento cavalli.** — (Gabinetto). — 9 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 23 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213, che, in applicazione dell'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, fissa il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513, che aumenta un deposito allevamento cavalli;

Visto il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, che dispone per la soppressione di un deposito allevamento cavalli;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2407, col quale venne differita la disposta soppressione di un deposito allevamento cavalli;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, col quale fu disposta la soppressione di uno dei depositi allevamento cavalli di cui ai precedenti Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 213, e 9 luglio 1923, n. 1513.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 426. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Decreto ministeriale col quale si provvede all'assegnazione di autoveicoli ad enti militari.** — (Gabinetto). — 15 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regolamento sul servizio automobilistico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;

Decreta:

E' assegnato un autoveicolo per il funzionamento dei propri servizi a ciascuno degli enti qui appresso indicati:

1. Comandi delle divisioni militari territoriali;

2. Comando delle scuole centrali militari di Civitavecchia;

3. Polverificio del R. Esercito, Liri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, 15 luglio 1926.

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

N. 427. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Documentazione dei certificati di viaggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 luglio 1926.

Il Ministero determina che ai certificati di viaggio modello 32 R. A. non vengano più allegati gli scontrini modello 194-*B*.

In conseguenza sono abrogati:

la circolare n. 210 del 1922;

i nn. 1 e 2 della circolare n. 364 del 1925; ed è in relazione modificato il n. 5 di quest'ultima circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 428. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale si provvede alla soppressione del distaccamento di Fossano del deposito allevamento cavalli di Mirandola.** — (Gabinetto). — 28 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213, che, in applicazione dell'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, fissa il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513, che aumenta un deposito allevamento cavalli;

Visti i decreti Ministeriali 27 febbraio 1923 e 2 agosto 1923, coi quali fu stabilita la sede dei depositi allevamento cavalli suddetti, e dei distaccamenti relativi;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Decreta:

E' soppresso il distaccamento di Fossano del deposito allevamento cavalli di Mirandola.

Roma, 28 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 429. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.** — (Ragioneria centrale). — 29 luglio 1926.

Si porta a conoscenza degli uffici del Ministero e degli enti militari interessati l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono

allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto n. 827, del 23 maggio 1924;

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 923, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 per spese residue dell'esercizio 1925-26 e degli esercizi precedenti non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nel lo stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1926.

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ELENCO dei Capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 per spese residue dell'esercizio 1925-26 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

CAPITOLI		
Numero dell'esercizio 1925-26	Denominazione	Numero dell'esercizio 1926-27
77	Spese per la guerra	79
78	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	80
79	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica .	81
80	Spese per la solenne sepoltura in Roma sull'altare della Patria, della salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918, da effettuarsi in occasione del terzo anniversario della vittoria (legge 11 agosto 1921, n. 1075)	82
81	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita)	83
82	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita)	84
83	Fabbricazione di materiali di artiglieria campali, studi provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	85
84	Artiglieria e difesa delle coste, studi e provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) . .	86
85	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	87
86	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	88
87	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (spesa ripartita)	89

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1925-26	Denominazione	Numero dell'esercizio 1926-27
88	Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa, degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2-*a*, e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842). . . .	90
89	Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'amministratore militare nelle terre liberate	91
89 *bis*	Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'Aeronautica civile, fino al 30 giugno 1920	92
90	Indennità da concedersi agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità o dispensati dal servizio per riduzione di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda ai sensi degli articoli 58, 59, 61 e 62 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 e art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87	93
91	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, numero 618 esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra .	94
92	Spese per l'amministrazione, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. Decreto 20 novembre 1919, n. 2270	95
93	Assegno temporaneo mensile al personale civile di ruolo (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938)	96

CAPITOLI		
Numero dell'esercio 1925-26	Denominazione	Numero dell'esercizio 1926-27
94	Assegno temporaneo mensile al personale militare (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938)	97
95	Spese per la coniazione di medaglie d'argento al valore militare da conferirsi ai superstiti francesi delle campagne del 1859	98
96	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti	99
97	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra	100
98	Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n 1386 .	101
99	Impiegati civili in soprannumero — Stipendi ed assegni fissi	102
101	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1922, n. 710 e 11 maggio 1923, n. 472)	103
75 *ter*	Spese per la costruzione dei locali ad uso del laboratorio per la preparazione del siero antitetanico e dell'infermeria cavalli in sostituzione dei locali attualmente occupati nella caserma « Marsili » di Bologna e ceduti alla sezione bolognese dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra per la costruzione della « Casa del Mutilato »	104
102	Spese derivanti dalla vertenza con la Grecia .	105
	CATEGORIA III.	
	Movimenti di capitali.	
103	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materiali diversi,, apparecchi e macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati e da uno ad altro servizio della stessa amministrazione militare . . .	106

N. 430. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Recapito dei titoli di spesa alle Sezioni di R. Tesoreria, ed agli altri contabili per il pagamento.** — (Ragioneria centrale). — 29 luglio 1926.

Si portano a conoscenza delle Amministrazioni militari le seguenti disposizioni emanate dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) per recapito dei titoli di spesa alle sezioni di Regia tesoreria ed agli altri contabili per il pagamento.

Gli uffici di contabilità e revisione di Corpo d'armata, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, le Direzioni d'artiglieria e del genio e gli altri uffici militari che abbiano da provvedere al recapito di titoli di spesa si atterranno scrupolosamente a quanto in essa viene prescritto.

« Ad evitare il ripetersi d inconvenienti, che con qualche gravità e maggiore frequenza si sono verificati in questi ultimi tempi per difetto di cautele nel recapito alle Sezioni di Tesoreria, dei titoli di spesa da pagare, si prescrive quanto appresso:

le Autorità locali, abilitate all'emissione dei titoli di spesa, di qualunque specie essi siano, dovranno comunicare alle Sezioni di Regia Tesoreria del Capoluogo di Provincia, con lettera ufficiale, le firme autografe dei funzionari e dei loro sostituti, che debbono, anche ai fini del riscontro, firmare i titoli di spesa stessi. Tale formalità si dovrà rinnovare ad ogni cambiamento dei funzionari predetti;

i titoli di spesa in genere saranno, senza eccezioni, accompagnati da elenchi descrittivi, in doppio esemplare, per averne restituito uno dalle Sezioni di Tesoreria, con dichiarazione di ricevuta. Tali elenchi saranno distinti da un numero progressivo, continuativo per esercizio finanziario, e saranno custoditi rigorosamente tanto presso gli Uffici emittenti, quanto presso le Sezioni di Tesoreria;

i titoli emessi da Autorità aventi sede fuori Capoluogo di Provincia, quando non dovessero essere passati direttamente ai contabili locali per il pagamento, saranno, insieme con gli elenchi di accompagnamento, spediti, in piego assicurato o, quanto meno, raccomandato;

quelli, invece, emessi da Autorità aventi sede nel Capoluogo di Provincia saranno consegnati alla Sezione di Tesoreria locale, con l'osservanza delle seguenti formalità:

a) le Autorità emittenti dovranno comunicare alla Sezione di Regia Tesoreria del luogo, nome e cognome degli uscieri, normalmente incaricati della consegna;

b) i titoli dovranno, con gli elenchi di accompagnamento, essere chiusi in busta e su questa dovrà essere riprodotto il numero progressivo degli elenchi;

c) su apposito squarcetto sarà indicato il numero apposto sui pieghi e la data in cui ne viene effettuata la consegna;

d) piego e squarcetto saranno chiusi in apposita bolgetta fornita di due chiavi, delle quali, una sarà custodita dall'Autorità emittente e l'altra dal Capo della Sezione di Tesoreria o da chi per essi;

e) ad ogni estrazione dei pieghi dalla bolgetta, il Capo della Sezione di Tesoreria, o chi per lui, ne accuserà ricevuta sullo squarcetto apponendovi la propria firma, dopo che l'usciere incaricato della consegna vi avrà apposta la propria;

f) successivamente, lo stesso Capo della Sezione di Tesoreria chiuderà lo squarcetto nella bolgetta che restituirà subito all'usciere per la riconsegna all'Autorità mittente, salvo a provvedere, in giornata, all'invio dell'elenco di ricevuta dei titoli.

I mandati della Cassa Depositi e Prestiti, gli ordini per vincite al Lotto, gli ordini di spese fisse e pensioni (e bene inteso anche gli ordini per spese di giustizia), pagabili in Provincia da contabili dello Stato, saranno spediti dalle Intendenze di Finanza, direttamente ai contabili stessi, in piego raccomandato.

Di regola, il numerario ed i valori, che lo rappresentano, debbono essere spediti, per il versamento, direttamente dagli interessati alle Sezioni di Tesoreria. Però, i valori che, per disposizioni in vigore od eccezionalmente, pervenissero agli uffici, nonchè i documenti contabili, dovranno essere rimessi alle Sezioni di Tesoreria con la stesso bolgetta, ma in piego a parte, annotato su apposito squarcetto, e descritti in separati elenchi in doppio esemplare.

Con la prementovata bolgetta e con uguali formalità - senza eccezioni - le Sezioni di Tesoreria invieranno titoli e documenti alle Autorità sopraindicate. In nessun caso dovranno essere restituiti titoli di spesa, se le Sezioni non abbiano avuto richiesta scritta a firma della Autorità emittente.

Per quanto riguarda le Intendenze di Finanza l'invio ed il ritiro dei titoli e valori saranno curati *personalmente*, sotto l'osservanza delle formalità predette, dal Capo della Ragioneria o da chi per esso in caso di assenza o di impedimento ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 431. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Scudetto riparo per mitragliatrici S. I. A. abbinate** (*con una tavola di disegno*).— (Direzione generale artiglieria ed automobilismo).- 29 luglio 1926.

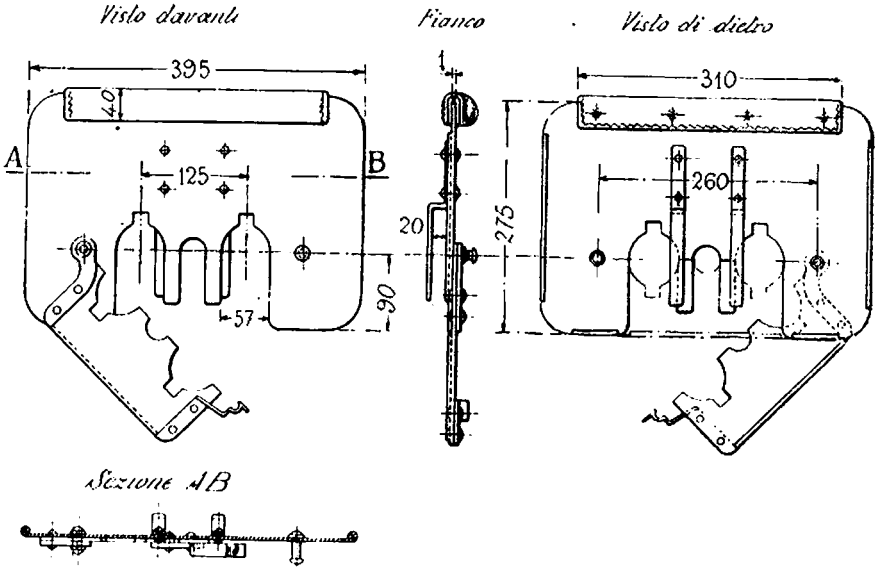
Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare, anche per le mitragliatrici S. I. A. abbinate, uno speciale scudetto riparo avente lo stesso scopo di quello attualmente in uso per le mitragliatrici S. I. A. da fanteria, già introdotto in servizio con la circolare 532 del *giornale militare* 1925.

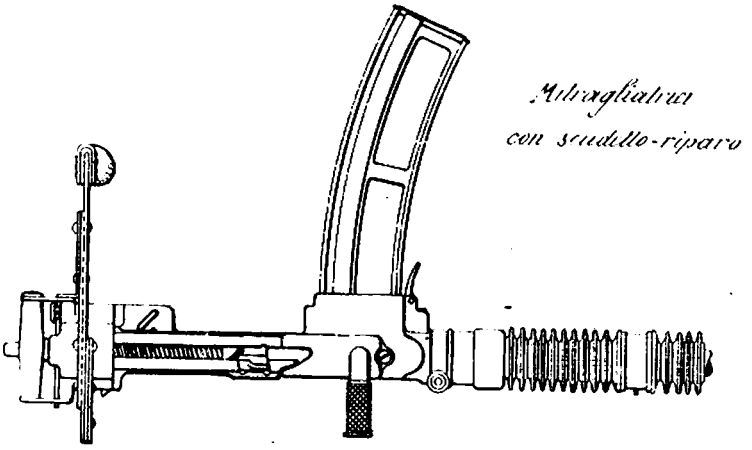
La forma e le dimensioni dello scudetto, nonchè il modo di applicarlo alle armi, risultano dall'annessa tavola illustrativa; le sue modalità d'impiego sono quelle stesse contemplate nella circolare sopra indicata.

Detto apparecchio, denominato « scudetto-riparo per mitragliatrici S. I. A. abbinate », sarà distribuito per cura della fabbrica d'armi di Terni, alla quale saranno date, quanto prima, dirette disposizioni da questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Scudetto-riparo per mitragliatrici S. I. A. abbinate.





Mitragliatrice con scudetto-riparo

N. 432. — MATRICOLA. — **Impieghi e servizi speciali da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 luglio 1926

Da alcuni Comandi di corpo d'armata è stato segnalato che nello specchio *C* dei fogli matricolari mod. 59, non vengono sempre indicati con la necessaria cura e diligenza gli incarichi speciali attribuiti durante il servizio ai sottufficiali e militari di truppa e che, per alcune armi e specialità, non sono spesso trascritte, sui detti documenti, le indicazioni necessarie ai centri di mobilitazione per provvedere all'esatta assegnazione di detti militari pel caso di richiamo, secondo quanto fu prescritto con le circolari n. 572 del *Giornale Militare* del 1924 e 218 del 1925; e malgrado le apposite raccomandazioni fatte sull'argomento col n. 16 della circolare n. 459 di congedamento della classe 1904.

Ad eliminare per l'avvenire tale inconveniente, questo Ministero richiama nuovamente tutti i corpi del R. Esercito alla esatta e costante applicazione delle disposizioni succitate.

Essi disporranno poi affinchè, indipendentemente dalle parificazioni, da effettuarsi a senso del § 86 del regolamento per le matricole, gli uffici competenti curino fin da ora il perfetto aggiornamento del predetto specchio *C*, in entrambi i fogli matricolari dei militari da congedarsi con la classe 1905, avvalendosi all'occorrenza anche di opportuni controlli da effettuarsi alla presenza degli stessi individui che rivestano gli impieghi o le cariche predette.

A garantire poi che nessuno di detti documenti sia sfuggito al controllo, si avrà cura di apporre nello specchio in parola l'indicazione « N. N. » per tutti coloro che non rivestano alcuna carica speciale.

Ricevendo a suo tempo fogli matricolari nei quali manchi qualsiasi accenno in ordine a quanto precede, i distretti richiederanno ai corpi di provenienza che siano completati nel modo suaccennato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 433. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti all' « Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 - Pubblicazione n. 1485 - Ed. 1925. —** (Direzione generale artiglieria). — 29 luglio 1926.

Affinchè i comandi e corpi interessati possano sin d'ora averne norma, si comunica che quanto prima sarà pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14. Pubblicazione n. 1485. Edizione 1925, che contiene le seguenti varianti:

Pag. 223 § 41, primo comma, cancellare le parole: (e delle due corregge per corde da foraggio »;

Pag. 23 § 41, terzo comma. Sopprimerlo completamente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1925, circolare n. 15:

A pagina 33, nella parte aumenti della dimostrazione illustrativa del Titolo IV alla dizione di cui alla lettera *a*) « rinvenuti abbandonati », aggiungere: « e ricuperi vari ».

— Nella parte diminuzioni del Titolo VII della stessa dimostrazione illustrativa, dopo la indicazione di cui alla lettera *c*) « Materiali passati alle officine », inserire: « da riparare ».

Dispensa 36, anno 1926, circolare n. 399:

A pagina 1480, al n. 1, dopo le parole: (per gli aumenti) « provenienti dai fuori servizio o fuori uso », aggiungere: (per le diminuzioni) « dichiarati fuori servizio o fuori uso ».

— Al n. 3, alla lettera *g*) dev'essere sostituita la lettera *c*).

A pagina 1482, nel capoverso: a tutti gli enti del genio, ecc., erroneamente indicato con la lettera *a*) dev'essere sostituita la lettera *e*).

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1204, depennare il capitano Morra Giuseppe, comando corpo armata Napoli.

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1507, depennare il tenente PERGHEM Giovanni, 18 fanteria, assegnato comando distretto Trento.

A pagina 1512, depennare il capitano ZALLOCCO Lino ed il tenente ALFARANO Mario.

Dispensa 37 - anno 1926 - circolare 408:

A pag. 1523, riga 22, *invece di*: « 2° anno: dal 1° novembre 1927 al 31 luglio 1928, esami », *leggasi*: « 2° anno: dal 15 febbraio al 31 ottobre 1927; esami nel ».

PREZZO DELLA PRESENTE DISPENSA L. 0,50.

(6400) - Roma, 1926 - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1926 — 6 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 434 – 25 giugno 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1262 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti divers . . . . . *Pag.* 1573

» 435 – 1 luglio 1926. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1228. – Disposizioni per la promozione in soprannumero al grado 11° del gruppo C degli impiegati invalidi di guerra . . . . . » 1575

» 436 – 17 luglio 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. – Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate delle Legioni di carabinieri reali durante l'esercizio 1926-27 . . . . . » 1577

» 437 – 17 luglio 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1926-27 . . . . . » 1478

» 438 – 17 luglio 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione, durante l'esercizio 1926-27, per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali . . . . . » 1580

LIBRERIA DELLO STATO

N. 439 – 22 luglio 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato . . . . . *Pag.* 1581

» 440 – 26 luglio 1926. — SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Decreto ministeriale col quale si provvede alla nomina del vice-direttore del servizio chimico militare . . . . . » 1582

» 441 – 5 agosto 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di materiali dai gruppi A e B al gruppo C . . . . . » 1583

» 442 – 5 agosto 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari . . . . . » 1583

» 443 – 5 agosto 1926. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi . . . . . » 1584

» 444 – 5 agosto 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olio lubrificante denso agli enti militari che gestiscono automezzi » 1585

» 445 – 5 agosto 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Valutazione di meriti derivanti dal servizio militare prestato durante la guerra 1915-18 . . . . . » 1587

» 446 – 5 agosto 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Materiali del gruppo C fuori servizio » 1588

» 447 – 5 agosto 1926. — CONCORSI E GARE. — Esito della gara di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi » per l'anno 1926. . . . » 1588

» 448 – 5 agosto 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di colombicoltura. . . . . » 1590

N. 449 – 5 agosto 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo . . . . . *Pag.* 1591

» 450 – 5 agosto 1926. - SCUOLE MILITARI. 5º Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 . . . . . » 1593

» 451 – 5 agosto 1926. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. - Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale d'artiglieria ed automobilismo presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche . . . . . » 1597

» 452 – 5 agosto 1926. SERVIZIO SANITARIO. - Facilitazioni fatte al personale dell'amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore 1614

AVVISO 1618

ERRATA-CORRIGE 1620

—

Circolare N. 434. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1262 – Conversione in legge, con approvazione complessiva di decreti aventi per oggetto argomenti diversi.** — (Gabinetto). — 25 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 173, del 28 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Omissis.

TABELLA A

Omissis.

Ministero della guerra.

10 gennaio 1926, n. 136, recante provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.

14 gennaio 1926, n. 196, relativo al coordinamento dei servizi di Commissariato delle forze armate dello Stato.

7 febbraio 1926, n. 197, concernente la modificazione all'articolo 22 del decreto legge 494 del 6 aprile 1919 e all'art. 21 del R. decreto legge n. 1802 del 2 novembre 1919, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398 e 400 sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e dell'aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti: ed al Regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1599, circa gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra.

Omissis.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

N. 435. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1228. — Disposizioni per la promozione in soprannumero al grado 11° del gruppo C degli impiegati invalidi di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1° luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 23 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successsive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme speciali per la promozione di grado a favore degli impiegati di grado 12° del gruppo *C*, invalidi di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1926 gli impiegati del grado 12° dei ruoli dei personali di gruppo *C*, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e succesive modificazioni, che sieno invalidi di guerra e abbiano coentseguito o consegnano il terzo aumento periodico di stipendio nel grado stesso, potranno essere promossi in soprannumero, per anzianità congiunta al merito, al grado 11° del medesimo ruolo, ferme le promozioni conferibili, secondo le norme in vigore, in dipendenza di vacanze di posti.

Le promozioni di cui al precedente comma sono disposte con riserva di anzianità a favore degli invalidi di guerra che precedono in ruolo e che non abbiano conseguito il terzo aumento periodico di stipendio.

Salvo il disposto di cui al successivo art. 2, gli impiegati promossi in base al primo comma del presente articolo e quelli che ottengano la promozione al grado 11° in appli-

cazione delle altre norme ora vigenti saranno collocati nel grado stesso secondo l'ordine determinato rispettivamente dalla data del compimento del terzo aumento periodico di stipendio nel grado 12° e da quella in cui si siano resi vacanti i posti nel grado 11°.

In corrispondenza ai posti conferiti in soprannumero in base al primo comma del presente articolo saranno lasciati vacanti altrettanti posti al grado 12°.

Art. 2.

Gli impiegati che, alla prima attuazione del presente decreto, conseguano la promozione in base al primo comma del l'articolo precedente, sono collocati in ruolo dopo gli impiegati che ottengano la promozione a mente delle disposizioni in vigore, ai posti del grado 11° vacanti al 1° luglio 1926.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili al personale delle cessate Amminsitrazioni austro-ungarica e fiumana.

Le promozioni conferite a norma del primo comma del precedente articolo 1 non sono però computabili agli effetti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo dreceto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 436. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate delle Legioni di carabinieri reali durante l'esercizio 1926-27. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'articolo 368 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 923, del 3 giugno 1926, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'anno finanziario 1926-1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione per le spese di natura riservata, per le Legioni dei Carabinieri Reali, durante l'esercizio 1926-27, è stabilita nella misura seguente:

Legione Allievi Carabinieri Reali di Roma	L. 2400
Legione Allievi Carabinieri Reali di Torino	» 2000
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Ancona . .	» 2300
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Alessandria .	» 1700
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bari . . .	» 2200
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bologna . .	» 2700
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Cagliari . .	» 2700
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Catanzaro . .	» 1800
Legione Terrioriale dei Carabinieri Reali di Chieti . . .	» 1600
Legione Teritoriale dei Cerabinieri Reali di Firenze . .	» 1800
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Genova . . .	» 2700
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Livorno. . .	» 1900
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Messina . .	» 2100
Legione Territoriale de Carabinieri Reali di Milano . . .	» 3200
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Napoli . .	» 2800
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Palermo . .	» 3600
Legione Territoriale dei Carabinerie Reali di Roma . . .	» 3500
Legione Teritoriale dei Carabinieri Reali di Salerno . .	» 1600
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Torino . . .	» 1900

Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Trento . . .	L.	1800
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Treviso . .	»	2200
Legione Teritoriale dei Carabinieri Reali di Trieste . . .	»	2000
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Verona . .	»	1800

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio 1926-1927.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 17 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 437. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1926-27.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 17 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'articolo 368 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 923, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'anno finanziario 1926-1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione per le spese di natura riservata per i corpi, durante l'esercizio 1926-1927, è stabilita nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, cavalleria ed artiglieria da campagna, reggimenti alpini a due battaglioni, raggruppamento genio di Corpo d'armata	L.	1800
Reggimenti d'artiglieria da montagna, reggimenti d'artiglieria pesante campale che amministrano i gruppi controaerei, raggruppamenti trasporti, reparto carri armati, Comando stabilimenti militari di pena	L.	1300
Reggimenti alpini a quattro battaglioni	»	2800
Reggimenti alpini a tre battaglioni, reggimenti del genio, reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale, pesante da costa	»	1000
Istituto Geografico militare	»	1000
Comando gruppo aerostieri, Ospedali militari principali e secondari, direzione di commissariato, servizio chimico militare (1)	»	600
Officina di costruzioni automobilistiche di Bologna		500
Direzione esperienze d'artiglieria di Nettuno		200
Sezione di esperienze d'artiglieria di Ciriè		150
Distretti militari in sede di Corpo d'Armata	»	400
Distretti militari in sede di divisione e distretti di cui è fatto cenno al n. 34 (reclutamento), lettera v, 4 comma della circolare n. 144 del G. M. del 1926	»	200
Distretti in altre sedi	»	100

(1) Esclusa la Direzione di commissariato di Roma.

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio 1926-1927.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 438. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione, durante l'esercizio 1926-27, per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA.

Visto la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto la legge n. 923, del 3 giugno 1926, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'anno finanziario 1926-1927;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione durante l'esercizio 1926-1927, per il Comando Generale dell'Arma e per le Legioni dei Carabinieri Reali, è stabilito nella misura seguente:

Comando Generale dell'Armata (1)	L.	76.500
Legione Allievi Carabinieri di Roma	»	88.000
Legione Allievi Carabinieri Reali di Torini	»	52.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Alessandria . .	»	290.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Ancona	»	240.000
Legione Teritoriale Carabinieri Reali di Bari	»	240.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Bologna . . .	»	350.000
Legione Territoriale Carabineri Reali di Cagliari . . .	»	220.000
Legione Teritoriale Carabineri Reali di Catanzaro . . .	»	190.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Chieti	»	210.000

(1) Compresa l'assegnazione per l'ufficio dell'ispettore territoriale in L. 4500, e per l'ufficio di contabilità e revisione in L. 7000.

Legione Territoriale Carabinieri Reali di Firenze	L.	260.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Genova	»	300.000
Legione Teritoriale Carabinieri Reali di Livorno	»	202.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Messina	»	190.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Milano	»	400.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Napoli	»	225.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Palermo	»	270.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Roma	»	350.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Salerno	»	195.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Torino		235.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Trento	»	210.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Treviso	»	230.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Trieste	»	380.000
Legione Territoriale Carabinieri Reali di Verona	»	230.000

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio 1926-1927.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 17 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 439. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.** (*Circolare*). — (Gabinetto). — 22 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 176 del 31 luglio 1926).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

In conformità delle dichiarazioni fatte a nome del Governo all'Ufficio centrale del Senato nell'esame del disegno di legge sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato, ricordo che, nell'applicazione della predetta legge, si dovranno osservare le norme seguenti:

1° I decreti per la dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato saranno motivati;

2° In conformità dell'art. 51 dello Statuto, le disposizioni della legge non saranno applicabili ai funzionari per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti da loro dati nell'esercizio del loro ufficio di senatori e deputati;

3° Parimenti le disposizioni della legge non saranno applicabili ai membri della Magistratura, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 69 dello Statuto del Regno, a cagione degli atti che legittimamente essi compiano nell'esercizio del proprio ufficio. Nè si applicano, entro gli stessi limiti, ai membri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

4° I fatti che dovrebbero dar luogo alla dispensa dal servizio dovranno comunicarsi al funzionario che può esserne oggetto affinchè egli possa eventualmente giustificarsi. La comunicazione sarà fatta per iscritto, con assegnazione di un termine di 15 giorni per le giustificazioni che dovranno egualmente essere presentate per iscritto.

Tutte le Amministrazioni, nell'applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, dovranno rigorosamente attenersi alle norme su indicate.

Roma, addì 22 luglio 1926.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

N. 440. — SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale si provvede alla nomina del vice-direttore del servizio chimico militare.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1911, che unifica il servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1926, n. 370, recante le norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del servizio chimico militare;

Decreta:

Il colonnello del genio aeronautico HELBIG dott. Demetrio, è nominato vice-direttore del servizio chimico militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1926.

MUSSOLINI.

N. 441. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio di materiali dai gruppi A e B al gruppo C.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione amministrativa). — 5 agosto 1926.

Per opportuna norma delle Amministrazioni interessate, si comunica che gli stabilimenti di artiglieria, non avendo gestione per i materiali appartenenti ai gruppi *A* e *B*, nei casi di versamenti di materiali di tali gruppi, sarebbero obbligati, per poche voci e per rari movimenti, a compilare apposita contabilità per i gruppi stessi.

Perciò il Ministero determina che in tali casi i corpi versanti, prima di eseguire il versamento, effettuino il passaggio dei materiali dei gruppi *A* e *B* al gruppo *C*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 442. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 5 agosto 1926.

Il contratto stipulato colla Società Anonima Officine Villar Perosa per il rifornimento agli enti militari dei cuscinetti a sfere durante l'esercizio finanziario 1925-26 è stato prorogato di un anno e cioè sino al 30 giugno 1927.

Pertanto gli Enti militari che hanno bisogno di rifornirsi di cuscinetti a sfere dovranno, anche per il corrente esercizio finanziario 1926-27, attenersi alle disposizioni contenute nella circolare 601 del giornale militare 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 443. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 agosto 1926.

Alla circolare 74 del *giornale militare* 1926 vanno apportate le seguenti varianti nei prezzi unitari:

ALLEGATO 1.

Numero d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
85	79	Anello godronato o copri filetto al mozzo anteriore . .	N.	3,—
89	83	Raggio filettato		
90	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples)	»	0,50 (complessivamente)
91	85	Ranella d'appoggio dado ottone		
251	293	Bullone con battuta circolare fissa parafango anteriore alla sospensione elastica	»	0,50

ALLEGATO 2.

Numero d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
40	83	Raggio filettato		
41	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples)	N.	0,50 (complessivamente)
42	85	Ranella d'appoggio dado ottone		

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 444. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di olio lubrificante denso agli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 agosto 1926.

E' stato stipulato con la Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R.O.M.S.A.) di Fiume apposito contratto pel rifornimento di olio lubrificante denso — durante un semestre — agli enti del Regio Esercito che gestiscono automezzi.

La ditta pertanto evaderà le richieste che ad essa perverranno nelle seguenti città, sedi di altrettanti depositi:

Torino: presso ditta dott. *Francesco Cochetti*, via Lagrange, 29, con deposito ai Magazzini generali docks - Dora.

Milano: presso ditta *Alberto Gardella*, via Settembrini, 21, con depositi a Musocco, raccordo Raffineria olii minerali.

Verona: presso ditta *Ferdinando Locatelli*, via Carlo Cattaneo, 4, con deposito a S. Martino Buonalbergo.

Bologna: presso ditta *Camillo Carpi* fu M., via Caprerie, 3, con deposito a Casaleccio di Reno (Deposito militare benzina).

Trieste: presso ditta *Ignazio Notarangelo*, via Francesco Rismondo, 7, con deposito a Trieste - Zaule (S. Anna) binario raccordo R.O.M.S.A.

Firenze: Fino a nuove comunicazioni gli enti interessati rivolgeranno le richeste al deposito di Bologna.

Roma: presso ditta dott. *Manlio Goffi*, via Marianna Dionigi, 16, con deposito a Roma - Ostiense raccordo Magazzini fiduciari Tabouret per dott. M. Goffi.

Napoli: presso ditta *L. Ciriani S. A.*, via S. Aspreno, 9, con deposito a Poggioreale - Coloriticio Ceriani.

Bari: presso ditta *G. I. Nuovo*, Piazza Umberto I, 42, con deposito ai Magazzini Generali - Bari.

Palermo: presso ditta *Bazan e ing. Ferruzza*, via Principe Belmonte, 87.

Cagliari: Fino a nuove comunicazioni gli enti interessati rivolgeranno le richieste al deposito di Roma.

Alessandria: Fino a nuove comunicazioni gli enti interessati rivolgeranno le richieste al deposito di Torino.

Taranto: presso ditta cav. *Giuseppe Buono*, via De Cesare n. 2.

Gli enti di stanza in luoghi diversi da quelli sopraindicati e nei quali non esista un deposito della ditta assuntrice, rivolgeranno le proprie richeste al deposito viciniore della ditta stessa il quale provvederà a sue spese e rischio alla spedizione del lubrificante all'ente richiedente.

Le richieste di fornitura dovranno essere rivolte a mezzo di buoni firmati dal capo dell'ente richiedente muniti di data, del bollo d'ufficio con l'indicazione dell'ufficio di amministrazione dell'Ente stesso e della quantità espressa in « barili » o « stagnate ».

L'olio denso sarà fornito di regola in barili originali sigillati, salvo diversa specifica richiesta dell'Ente prelevatario.

Qualora sia richiesto in latte, queste dovranno essere originali sigillate, coi contrassegni che saranno fatti noti in una prossima dispensa del *Giornale Militare*.

Le richieste suddette saranno trasmesse ai depositi interessati entro i primi cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date quandochessia e dovranno essere espletate nel periodo massimo di dieci giorni a partire da quello in cui saranno pervenute all'agenzia della ditta, alla quale dovrà essere fatto cenno della straordinarietà o urgenza della richiesta.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati all'Officina di costruzioni automobilistiche di Bologna perchè a termini dell'art. 12 del contratto provveda ad applicare le multe ed a ritenerle sull'importo dei singoli mandati mensili.

La società appaltatrice fatturerà l'olio denso al prezzo di L. 479,25 per cento chili netti.

I fusti verranno forniti dall'assuntore senza compenso, però essi verranno assunti in carico dai corpi prelevatari; le latte saranno restituite al fornitore in uno qualunque dei depositi della ditta, preferibilmente in quello presso cui le stesse vennero prelevate.

Tutte le disposizioni di cui alla circolare 642 *giornale militare* 1925 non modificate dalla presente (tenuta del registro dei buoni, e scambio dei moduli, la cui intestazione si riferirà alla nuova ditta, rimessa delle fatture, sistema di pagamento, e peso utile della merce) restano in vigore, avvertendo di leggere, dov'è detto: « Consiglio d'amministrazione » ufficio di amministrazione.

Per eventuali collaudi in corso di fornitura si richiamano le norme di cui alla disposizione n. 84 del foglio d'ordini, dispensa II, in data 1 giugno u. s. di questo Ministero (Direz. gen. artigl. e automobilismo).

Il contratto di cui sopra ha immediato inizio.

Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni per l'approvvigionamento dell'olio lubrificante semidenso e del grasso fibroso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 445. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Valutazione di meriti derivanti dal servizio militare prestato durante la guerra 1915-18.** — (Divisione Personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 5 agosto 1926.

Per valutare adeguatamente, agli effetti dell'art. 23 del R. decreto-legge n. 48 del 3 gennaio 1926, i meriti derivanti dal servizio militare prestato dagli impiegati civili, durante la guerra 1915-18, i corpi ed uffici inviteranno gli interessato p. v., lo stato di servizio (mod. 61 o 53), che dovrà essere trasmesso a questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 446. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Materiali del gruppo C fuori servizio.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Servizio d'artiglieria). — 5 agosto 1926.

Si verifica sovente che i vari Corpi ed Enti vensano alla direzione di artiglieria della propria circoscrizione materiali non più suscettibili di riparazione, e che perciò, dovrebbero essere dichiarati fuori servizio.

Tale operazione non può effettuarsi presso le direzioni di artiglieria per ovvie ragioni, principale quella che le direzioni stesse non sono in grado di indicare alle Autorità che devono, a norma delle disposizioni vigenti, pronunciarsi in merito, le cause che contribuirono al deperimento dei materiali.

Da ciò la necessità di respingere i meteriali stessi con conseguente lungo carteggio, perdita di tempo, e, spesso, per gli Enti dislocati fuori della sede della direzione, inutili spese di trasporto.

Ad evitare il ripetersi di tale inconveniente, il Ministero richiama tutti gli Enti dipendenti alla rigorosa osservanza delle norme amministrative contenute nella circolare 180, G. M. 1913, e nel regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico — Testo provvisorio in bozze di stampa — cap. XXXIII.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N, 447. — CONCORSI E GARE. — **Esito della gara di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi » per l'anno 1926.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 5 agosto 1926.

La Gara « Coppa Militare delle Alpi », di cui alla circolare 110 Giornale Militare 1925, svoltasi quest'anno dal 12 al 24 luglio, ha conseguito i seguenti risultati:

Categoria ufficiali.

1° Classificato: VIII Raggruppamento trasporti:
Tenente MENNIELLI Luigi.
Tenente SCOLERI Amedeo.

2° Classificato: X Raggruppamento trasporti:
Capitano PEZZINO Giovanni.
Capitano GENDUSO Ottorino.

3° Classificato: II Raggruppamento trasporti:
Capitano SIBONA Silvio.
Capitano BRUNO Ercole.

4° Classificato: I Raggruppamento trasporti:
Tenente Colonnello TESSORE Franco.
Tenente MATTIOLI Piero.

Pertanto la « Coppa Militare delle Alpi », premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso all'VIII Raggruppamento trasporti.

Categoria truppa.

1° Classificato: IV Raggruppamento trasporti:
Soldato LUCCHINI Pietro.
Soldato SIENA Eugenio.

2° Classificato: II Raggruppamento trasporti:
Caporale GIOVANNAZZI Italo.
Soldato NANNINO Mario.

3° Classificato: I Raggruppamento trasporti:
Caporal maggiore PAGANINO Virgilio.
Soldato MACUZ Luigi.

4° Classificato: V Raggruppamento trasporti:
Soldato PALTRINIERI Marco.
Soldato CAPAROCCINI Leo.

5° Classificato: III Raggruppamento trasporti:
Soldato CATTANEO Francesco.
Soldato COLZANI Innocente.

6° Classificato: IX Raggruppamento trasporti:
Caporal maggiore MORGANO Francesco.
Caporal maggiore DEL NEGRO Giuseppe.

Pertanto la « Targa Militare delle Alpi », premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al IV Raggruppamento Trasporti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 448. — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di colombicoltura.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 agosto 1926.

In vista della deficienza numerica di militari della classe 1906, pratici di colombicoltura assegnati ai raggruppamenti genio ed allo scopo di reclutare un numero di militari sufficiente per il servizio delle colombaie militari questo Ministero determina che presso ciascun Corpo d'Armata (escluso quello di Verona) venga iniziato col 23 agosto corr. un corso pratico di colombicoltura da svolgersi presso le colombaie militari in appresso indicate.

Ai detti corsi saranno ammessi i militari della classe 1906 delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, che sappiano leggere e scrivere, che siano di ottima condotta disciplinare e di precedenti morali e politici ineccepibili, dando la preferenza a coloro che dimostrino di essere pratici di colombicoltura. Dai militari ora detti dovranno trarsi i complementi necessari per sostituire i posti che si faranno vacanti negli organici dei militari colombicoltori all'atto del congedamento della classe anziana.

Il corso di cui trattasi avrà la durata di un mese ed al suo termine gli elementi idonei potranno senz'altro essere trattenuti presso le rispettive colombaie evitando così inutili movimenti di personale.

Il numero dei militari che ciascun Corpo d'Armata dovrà comandare e le colombaie presso le quali dovrà svolgersi il corso risultano dal seguente specchio:

Corpo d'Armata	Colombaia	Numero dei militari
Torino	Torino	30
Milano	Brescia	8
Bologna	Bologna	12
Trieste	Trieste	10
Firenze	Piacenza	20
Roma	Roma	25
Napoli	Gaeta	12
Bari	Brindisi	16
Palermo	Palermo	16

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 449. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 agosto 1926.

Con riferimento alle circolari 370 giornale militare 1921 e 304 giornale militare 1922, avrà luogo anche nell'anno corrente presso l'Ispettorato tecnico automobilistico in Torino un corso superiore automobilistico per ufficiali in S.P.E.

1. Detto corso avrà complessivamente la durata di 7 mesi; e cioè dal 4 ottobre 1926 al 30 aprile 1927, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. Prenderà parte al corso un numero massimo di 32 ufficiali, scelti da questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) sulla base delle proposte che perverranno dai Comandi di corpo di armata in conformità di quanto è detto al successivo comma numero 3.

Detti ufficiali saranno così ripartiti:

4 ufficiali superiori in servizio di Stato Maggiore;

16 maggiori o capitani complessivamente delle varie specialità di artiglieria;

1 maggiore o capitano del reggimento pontieri e lagunari del genio;

1 maggiore o capitano del reparto carri armati;

4 maggiori o capitani dei raggruppamenti trasporti;

6 maggiori poco anziani di artiglieria e del genio da destinarsi ai raggruppamenti trasporti.

3. I comandi di corpo d'armata proporranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) non più tardi del 1° settembre p. v. il nome di un ufficiale da ammettere al corso di cui sopra per ciascuna delle unità dipendenti delle seguenti armi, corpi e specialità:

Reggimento artiglieria a cavallo.

Reggimenti artiglieria pesante campale.

Reggimenti artiglieria pesante.

Gruppi artiglieria controaerei.

Reggimento pontieri e lagunari del genio.

Raggruppamento trasporti.

Per ognuna delle suddette unità (fatta eccezione dei raggruppamenti trasporti) i corpi d'armata segnaleranno inoltre il nome degli ufficiali che hanno già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Ciascun corpo d'armata dovrà altresì segnalare un maggiore di artiglieria ed uno del genio scelto tra i reggimenti dipendenti.

Gli ufficiali superiori in servizio di Stato Maggiore verranno designati dallo Stato Maggiore del R. Esercito.

4. I comandi di corpo d'armata, per compilare le proposte di cui sopra, sceglieranno gli ufficiali preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda e tenendo conto che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie (Istituto o liceo) o istituti equipollenti.

Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

Gli ufficiali proposti dovranno avere la classifica almeno di buono con 3.

5. In base alle proposte fatte dai comandi di corpo d'armata ed alle necessità dei vari corpi od enti, questo Ministero determinerà quali saranno gli ufficiali da ammettere al corso.

I nomi di tali ufficiali saranno pubblicati sul giornale militare.

6. Al termine del corso il comando del corpo d'armata di Torino, cui è affidata l'alta vigilanza del corso stesso, riferirà a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo e Stato Maggiore R. E. - Ufficio Addestramento) sullo svolgimento e sui risultati ottenuti.

7. Al termine del corso gli ufficiali allievi dovranno rientrare ai rispettivi comandi e corpi di provenienza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 450. — SCUOLE MILITARI. — 5° Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923. — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 agosto 1926.

1. — A seguito della circolare n. 48 del G. M. anno 1926, il Ministero determina che il 5° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. P. E., reclutati durante la guerra o in base al Regio decreto n. 910 del 19 aprile 1923 circolari 338 e 339 giornale militare 1923, abbia inizio, presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma, il 10 settembre p. v. e termine il 20 dicembre 1926.

La frequenza di detti corsi è obbligatoria. Non sono concessi rinvii ai corsi successivi.

2. — Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1921.

3. — Al corso di cui trattasi sono iscritti i seguenti ufficiali:

Capitani d'amministazione.

ANGUILLARA Mario.
ANSALDI Francesco.
ARGENTATI Ciro.
ARMAO Salvatore.
ATTOLINI de Paola Alessandro.
BARSI Cesare.
BRACCI Guido Guerra.
CALVANI Enrico.
CANO Angelo.
CASALE Baldassare.
CECI Dante.
CIOFFI Costantino.
D'ANGELO Raffaele.
DE MUTO Luigi.
DI NATALE Sante.
FAZIO Alfonso.
GIOVANNINI Carlo.
GIURATO Giovanni.
GRIMALDI Ugo.

GUARRACINO Ottavio.
LO BIANCO Stefano.
MADONINI Francesco.
MANCINI Giacomo.
MARZI Torquato.
MATTÈ Massimo.
NOTO Raffaele.
PARADISO Giuseppe.
PETRAROLI Francesco.
RISPOLI Nunzio.
SABBATINI Attilio.
SACCO Giovanni.
SERVEDIO Giuseppe.
TERGOLINA-GHISLANZONI Celio.

Tenenti d'amministrazione.

ANTONAROLI Angelo.
APREA Vincenzo.
BEGLIOMINI Rodolfo.
BENENATI Antonio.
BERRETTINI Antonio.
BIANDRATE Lino.
BUCCINI Alfredo.
CALABRO' Bruno.
CARELLA Giorgio.
CARRABINO Gaetano.
CARUSO Carlo.
CATALDI Arduino.
CERROTTA Luigi.
CERVINI Mariotto.
CIMMINO Emilio.
CIRANNI Carlo.
CLEOPE Lucio.
COCCHIA Mario.
COLESANTI Carlo.
CORCHIA Carmelo.
CUNSOLO Francesco.
D'ANGELO Ernesto.
DEL COCO Alberto.
DI GIACOMO Leonardo.
DI GIRONIMO Antonio.

DISCOLI Emilio.
DURANDO Antonio.
EROLI Albino.
GALASSI Giovanni.
GALLO Giuseppe.
GARZIERI Giuseppe.
GIUFFRIDA Michele.
LICARI Emanuele.
MARCIANO Enrico.
MALATO Salvatore.
MARELLO Cesare.
MARINETTO Ferdinando.
MASSARI Luigi.
MOCERINO Ernesto.
MUROLO Francesco.
MUSSO Riccardo.
MUSSOLIN Luigi.
NAPOLI Salvatore.
NASCA Giuseppe.
OLIVIERI Nicolò.
PAOLETTI Giuseppe.
PERNA Umberto.
PETRONI Giuseppe.
PICCIOTTO Umberto.
PIERALLINI Pietro.
PIRONTI Gaetano.
POGGESI Luigi.
RAVALLI Paolo.
RECINE Italo.
REGIS Giuseppe.
RICCIU Giovanni.
RISPOLI Pasquale.
ROSSO Alessandro.
SALVETTI Silvano.
SEMERARO Giovanni.
TINEBRA Salvatore.
TRECCO Federico.
TROTTA Amedeo.
VILLA Carmine.
VIRGINTINO Luigi.

4. — Gli ufficiali inscritti a frequentare il quinto corso dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 9 settembre p. v.

Sarà cura dei Comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al quinto corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Per il 1° ottobre 1926 il Comando della scuola invierà al Ministero (Direzione Generale Personali Ufficiali - Divisione Movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. — Nessun ufficiale inscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. — Agli ufficiali del presente corso non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

7. — Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi ed uffici i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al Comando della Scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

Si richiama l'attenzione dei comandi di corpo e degli uffici, perchè siano inviati i libretti personali degli ufficiali comandati al corso di cui trattasi, sin dall'inizio del corso stesso.

8. — Solo gli ufficiali che condurranno la loro famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore ai sei mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare n. 66 giornale militare 1924).

Per gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalle famiglie, sarà provveduto, per cura

dei Comandi di Corpo di Armata, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli allievi dipendenti comandati ai corsi.

Gli attendenti dovranno raggiungere la scuola di applicazione di fanteria in Parma contemporaneamente ai loro ufficiali.

9. — Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni già emanate con la circolare n. 357 del giornale militare 1922.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 451. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale d'artiglieria ed automobilismo presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 5 agosto 1926.

Sciogliendo la riserva fatta all'ultimo comma della lettera *F*, della circolare n. 579 del 1925, si riportano in calce alla presente i programmi di esame per gli aspiranti alla nomina ad operaio, a capo meccanico e capo officina.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

PROGRAMMA N. 1.

Programma di esame per la nomina ad operaio effettivo per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria delle varie specialità, e presso i centri automobilistici.

L'aspirante operaio, a qualsiasi specialità o qualifica concorra, deve aver superato l'esame di proscioglimento, ed in caso negativo, sottostare ad un esame di cultura generale corrispondente. Dovrà dimostrare inoltre di conoscere bene il proprio mestiere, ed il lavoro di saggio deve risultare eseguito con molta maestria.

AGGIUSTATORE MECCANICO.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno degli Stabilimenti di costruzione dell'Arma e consisterà:

1. Nel dar prova di saper impiegare con perizia le macchine per la lavorazione a freddo di metalli e specialmente le fresatrici, i trapani, le limatrici, le affilatrici ed i torni.

2. Nel sapere fucinare, fresare, limare ed aggiustare con perizia un prisma poligonale maschio e femmina dell'altezza di millimetri 10 circa e col circolo circoscritto del diametro non inferiore a mm. 40. Il prisma dovrà potersi cambiare comunque di posizione nel suo riscontro e capovolgersi in esso senza presentare giuochi superiori ai 2/10 di mm., nè potrà eccedere in alcuna sua dimensione le tolleranze di 2/10 di mm. stabèilite dal disegno.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

sapere leggere con qualche aiuto una facile tavola di disegno;

conoscere bene il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici impiegate nelle lavorazioni a freddo dei materiali;

avere un esatto concetto delle velocità di lavorazione adatte per la lavorazione dei metalli sulle varie macchine operatrici e della costruzione razionale dei vari utensili da lavoro;

conoscere le norme generali e quelle speciali per la conservazione e manutenzione dei vari materiali.

CARRADORE.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno degli Stabilimenti di costruzione dell'arma e consisterà;

Nel dar prova di sapere sostituire, in una ruota, una o più parti mancanti o guaste, ricevendo la materia prima o le parti digrossate.

L'aspirante potrà servirsi delle macchine utensili per la eventuale sgrossatura delle parti da sostituire.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per le lavorazioni attinenti alla sua specialità;

avere cognizioni generali sulle varie qualità di materiale impiegato per la costruzione del carreggio in genere;

conoscere le norme generali e quelle speciali sulla conservazione del materiale di artiglieria con particolare riguardo al carreggio ed a quanto ha attinenza con esso;

avere nozioni sommarie sulle munizioni e sugli esplosivi in modo analogo a quanto è prescritto per l'esame teorico dell'aggiustatore meccanico (specialità artiglieria).

ELETTRICISTA MAGNETISTA.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'Officina costruzioni automobilistiche e consisterà:

nel saper eseguire una riparazione semplice ad un magnete con sostituzione di qualche parte mancante o rotta;

nel saper riparare una piastra di accumulatore;

nel saper eseguire gli attacchi elettrici per l'illuminazione di un'autovettura;

nel saper ricercare e riparare guasti relativi a quanto sopra.

Il candidato dovrà dare l'impressione di conoscere sicuramente i principî fondamentali della materia, oltre ad essere un buon aggiustatore meccanico.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per le lavorazioni attinenti alla sua specialità;

di avere cognizioni generali di: elettricità e magnetismo, fondamenti sperimentali, corrente elettrica, resistenza elettrica, fenomeni calorifici e luminosi delle correnti;

di conoscere i principali tipi di pile, campi magnetici, proprietà magnetiche del ferro, dell'acciaio e della ghisa, forza portante delle calamite, unità di misura e strumenti più comuni per le misurazioni elettriche;

di conoscere le macchine elettriche semplici, dinamo, alternatori, magneti ad alta e bassa tensione, impianti elettrici per autoveicoli.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere i guasti più comuni cui vanno soggetti gli impianti elettrici nelle autovetture e i modi per ripararli.

FABBRO FUCINATORE.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno Stabilimento dell'Arma e consisterà:

1. Nel sapere fucinare un anello a ghiera di bilancino ed un bullone con dado a testa esagonale, per vite da mm. 30, eseguendo le necessarie bolliture.

2. Nel dar prova di saper impiegare con perizia le macchine per la lavorazione a caldo dei metalli specialmente piccoli magli atmosferici a molla od a frizione.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici e sussidiarie per la lavorazione a caldo dei metalli;

avere cognizioni generali sulle varie qualità del ferro e dell'acciaio in relazione al loro trattamento nella fucinatura;

conoscere il modo con cui si intende procedere alla fucinatura di una determinata parte di materiale ed indicare le dimensioni più convenienti, della verga o del massello, e le quantità presumibili di materiale occorrente per la sua fucinatura;

avere notizie sommarie sulla conservazione e manutenzione del materiale di Artiglieria in genere, sulle munizioni e sugli esplosivi come per l'aggiustatore meccanico (specialità Artiglieria).

FALEGNAME.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno stabilimento di costruzione dell'Arma e consisterà:

1. Nel saper costruire una parte del materiale di Artiglieria, od altro lavoro in legno, che sia formato con più parti unite fra loro, con esattezza, mediante incastri a coda di rondine, o con mortise semplici o doppie, ricevendo il disegno quotato.

2. Nel dar prova di saper impiegare con perizia le macchine per la lavorazione del legno, specialmente piallatrici, seghe a nastro, modanatrici, ecc.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici più comuni per la lavorazione dei legnami;

avere cognizioni generali sulle varie qualità e stagionatura dei legnami impiegati nella costruzione dei materiali di Artiglieria;

conoscere le norme per l'impiego e conservazione dei legnami;

avere nozioni sommarie sulla conservazione e manutenzione del materiale d'Artiglieria in genere, sulle munizioni e sugli esplosivi come per l'aggiustatore meccanico (specialità Artiglieria).

LATTONIERE LAMIERISTA.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno Stabilimento di costruzione dell'Arma e consisterà:

1. Nel dimostrare di saper spianare un foglio di lamiera; di saper costruire una calotta sferica in lamiera sottile.

2. Nel dar prova di saper impiegare con perizia le macchine per la lavorazione delle lamiere in genere.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per la lavorazione della latta e delle lamiere in genere;

di avere cognizioni generali sul trattamento delle lamiere dei vari metalli (rame, ottone, zinco, latta, ferro) e sulle particolarità della loro lavorazione;

di avere nozioni generali sui fari e fanali per la illuminazione stradale nelle autovetture o per altri usi;

di conoscere i loro guasti più comuni, e le riparazioni occasionali da compiersi.

MOTORISTI MONTATORI DI MOTORI AD ESSENZA.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'Officina di costruzioni automobilistiche e consisterà:

1. Nel dar prova di sapere smontare un motore a scoppio, cambiare ed adattare una bronzina, sostituire qualche parte difettosa o rotta.

2. Nel conoscere il montaggio del motore e la messa a fase del magnete.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle più comuni macchine operatrici;

avere sicura conoscenza del motore a scoppio e del suo funzionamento, guasti e modo di ripararvi.

SELLAIO.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno Stabilimento di costruzione dell'Arma e consisterà:

1. Nel saper confezionare una parte di bardatura ricevendo le materie prime convenientemente preparate, nell'eseguire delle cuciture semplici e doppie su parti di finimento.

2. Nel dar prova di saper impiegare con perizia le macchine per la lavorazione del cuoio.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico:

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine semplici per selleria;

conoscere le norme generali sulla conservazione delle bardature e dei finimenti;

conoscere le nozioni generali sulla conservazione e sull'impiego dei pellami in genere;

avere nozioni sommarie sulla conservazione e manutenzione del materiale d'artiglieria in genere e sulle munizioni e sugli esplosivi, come per l'aggiustatore meccanico (specialità Artiglieria).

TORNITORI IN METALLO.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno degli Stabilimenti di costruzione dell'Arma e consisterà:

1. Nel dar prova di conoscere nei particolari e nel sapere impiegare con perizia le macchine per la lavorazione a freddo dei metalli e specialmente i torni, i trapani, le rettificatrici e le affilatrici.

2. Nel saper fucinare, allestire e riparare i ferri da tornio necessari per la esecuzione pratica del lavoro di saggio.

3. Nel dar prova di saper tornire con perizia una vite triangolare con relativa chiocciola, ricevendo i due pezzi grezzi di fucina.

Il diametro della vite sulla testa del filetto dovrà essere di circa 25 mm. e la lunghezza dell'avvitamento di circa 100 mm.

La chiocciola dovrà poter ricevere da tutte e due le parti la vite, e l'avvitamento dovrà potersi effettuare senza eccessivo sforzo e senza alcun giuoco.

Esame teorico: Dovrà dar prova di conoscere i principali sistemi di avvitamenti e di sapersi trovare le ruote dentate del tornio necessarie per la esecuzione di un qualunque avvitamento.

Per tutto il resto, come per l'aggiustatore meccanico.

STAGNINO E SALDATORE AUTOGENO.

Esame pratico: L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso uno degli Stabilimenti di costruzione dell'Arma e consisterà:

a) per gli stagnini, nel dar prova di saper costruire un fiasco per olio ricevendo le parti di ottone e la latta in foglio, e di saper saldare un tubo di rame ad un recipiente qualsiasi di ottone, bronzo, latta, ecc.;

b) per i saldatori autogeni, nel dar prova di saper riparare, con la saldatura autogena, la parte esterna di un cilindro o di un radiatore, di eseguire la saldatura autogena di due lamiere sottili di vari metalli, di saper riportare del metallo in forme comuni su pezzi grezzi o lavorati sia di ghisa, che di ferro, di saper saldare una puleggia che abbia rotta qualche razza o la fascia esterna.

Esame teorico: Come per i lattonieri lamieristi richiedendo in più la conoscenza e l'uso delle saldature a forte, dolce e dolcissimo, la stagnatura e la piombatura di recipienti diversi e di oggetti vari.

AGGIUSTATORE MECCANICO.
(Specialità Artiglieria).

Esame pratico: L'esame pratico è uguale a quello dell'aggiustatore meccanico.

Esame teorico: Il candidato oltre a conoscere quanto è richiesto per l'aggiustatore meccanico dovrà conoscere inoltre:

conservazione e manutenzione del materiale d'Artiglieria in genere. *Cannone*: norme generali di conservazione; pulitura ordi-

naria e straordinaria; scomposizione e ricomposizione dell'otturatore. *Affusto*: norme generali di conservazione; avvertenze speciali per le singole parti, culla, porta-culla, congegno di punteria, freni di sparo e di via: scomposizione e ricomposizione delle varie parti dell'affusto. *Cannocchiali panoramici.*

nozioni sommarie sulle munizioni e sugli esplosivi; classifica degli esplosivi in servizio, composizione, impiego e loro conservazione;

castagnole a fumata per esercizi di osservazione degli scoppi del proietto, loro impiego;

cenno sulle cassule fulminanti, composizione, funzionamento ed impiego dei vari tipi di inneschi in servizio e modo di unirli al bossolo;

costruzione, caricamento, scaricamento e conservazione dei proietti ordinari e di quelli per scuole di tiro;

costituzione, funzionamento e conservazione delle spolette ed inneschi impiegati coi suddetti proietti e di quelli pel tiro a salve e per istruzione;

composizione e scomposizione dei cartocci-proietto, ed impiego in genere degli attrezzi pel servizio delle munizioni.

AGGIUSTATORE MECCANICO.
(Specialità automobilismo).

Esame pratico: Oltre all'esame richiesto per l'aggiustatore meccanico dovrà dimostrare di sapere aggiustare una bronzina di biella sull'albero a gomito.

Esame teorico: Oltre alle nozioni richieste per l'aggiustatore meccanico dovrà avere:

nozioni generali sugli *chassis* di autocarri e trattrici leggere, sui motori, sistemi di lubrificazione, raffreddamento, accensione, sui regolatori e sulla regolazione della distribuzione e della accensione;

dovrà conoscere le riparazioni e i guasti più frequenti, manutenzione, norme generali sulla conservazione del materiale in servizio in genere, e di quello automobilistico in specie.

L'esame si svolgerà presso l'Officina di costruzioni automobilistiche di Bologna.

PROGRAMMA N. 2.

Programma pel corso d'istruzione da svolgersi agli operai dei reggimenti di artiglieria negli stabilimenti dell'arma per conseguire la nomina a capo meccanico.

Parte generale e comune a tutte le specialità compresa l'automobilistica.

I. — Materiali di artiglieria.

Cenni sulle:

Materie prime, per la fabbricazione dei vari materiali d'Artiglieria (acciaio, ferro, bronzo, legnami, ecc.).

Macchine operatrici e sugli strumenti ed attrezzi, per la loro lavorazione. (Lavorazione a caldo ed a freddo, fucinatura, stampaggio, torni, frese, pialle, ecc.).

Bocche da fuoco e loro storia.

Caratteristiche degli otturatori, sui vari tipi di essi (a cuneo, a vitone, a blocco).

Caratteristiche degli affusti, e dei vari tipi di essi. (Generalità: rigidi, semirigidi, di costruzione speciale, a deformazione. Affusti ed installazioni attualmente in servizio). Carreggio e tramo.

Caratteristiche e scopi dei freni-ricuperatori del rinculo, nei materiali a deformazione. (Generalità, freni a resistenza costante, variabile, ricuperatori ad aria ed a molla, regolatori nella lunghezza del rinculo).

Norme generali sulla conservazione del carreggio.

Coloritura e lubrificazione dei materiali. Macinare i colori, cuocere l'olio di lino, composizione delle vernici, preparazione delle superfici nuove o già colorite per applicarvi la nuova coloritura. Maniere per disgrassare un materiale, composizione dei vari grassi, loro impiego nell'ingrassamento e nella lubrificazione.

Nomenclatura degli strumenti di precisione e loro classifica.

Norme generali sulla conservazione degli strumenti di precisione.

II. — Materiale automobilistico.

Cenni sulle:

Caratteristiche dei principali carburanti: (benzina, nafta, olii minerali, ecc.).

Caratteristiche dei motori a scoppio e sul loro funzionamento: (tipi di motori attualmente in servizio, carri d'assalto).

Caratteristiche delle macchine elettriche: (produzione dell'energia elettrica, impiego ed avvertenze relative ai motori elettrici, accumulatori, magneti).

NB. — Questa parte generale dovrà essere svolta e richiesta a tutti i candidati essendo necessario che essi abbiano una generica conoscenza di tutti i copiosi materiali d'artiglieria ed automobilistici.

Le parti speciali che seguono dovranno essere, poi, in modo particolare, richieste ai candidati di ciascuna specialità a cui essi aspirano.

Parte riguardante le singole specialità.

Bocche da fuoco. (Specialità da campagna, a cavallo e da montagna). — Incavalcare e scavalcare il pezzo sull'affusto, composizione degli otturatori da 65/17, da 75/27 mod. 906 e da 75/27 mod. 911, da 75/27 C.K., da 75/13, da 77/28, da 100/17 mod. 914 e da 100/17 mod. 916, nomenclatura delle parti, aprire e chiudere la culatta, togliere l'otturatore dalla bocca da fuoco e rimetterlo a sito, applicare l'otturatore di ricambio. Togliere le striature ed ingranamenti ai piani di un vitone ed alla chiocciola, applicare una cordicella di sparo nel cannone da 75/27 mod. 911.

Funzionamento delle varie parti del congegno di chiusura, di scatto e di estrazione del bossolo, sostituzione delle parti di ricambio per rotture, deformazioni, corrosioni, ecc. Avvertenze relative per il cambio delle parti durante il tiro con i mezzi di cui si dispone in batteria.

Togliere ammaccature e sbavature all'origine dei filetti dell'alloggiamento del vitone nel cannone da 75/27 mod. 911.

Rilevare mediante impronte di zolfo e guttaperca i difetti esistenti nell'anima del pezzo. In quali casi si può adoperare lo zolfo ed in quali casi la guttaperca.

Nomenclatura, composizione, scomposizione e modo di adoperare la stella mobile nella misurazione delle bocche da fuoco.

Per la bocca da fuoco da montagna a cannone scorrevole sull'affusto, esaminare le faccie di scorrimento della slitta e del freno. Togliere ammaccature, sbavature ed altre cause che possano impedire il libero scorrimento. Incavalcare e scavalcare il cannone dalla slitta ed assicurarsi del buon funzionamento del chiavistello di ritegno del cannone alla slitta. Togliere e rimettere il freno sull'affusto.

Lavaggi alle bocche da fuoco, procedimento per togliere parti di ramatura.

Norme per la conservazione delle bocche da fuoco, conservazione e trasporto delle munizioni.

Bocche da fuoco (Specialità campale e pesante e reggimento auto-portato). — Composizione e scomposizione dell'otturatore da 105/28, da 149/12 mod. 914, da 149/12 Skc. mod. 914/916. Regolare funzionamento dell'otturatore, imperfetta chiusura e modo di rimediarvi, sfuggite di gas, criteri per conoscere le sfuggite di gas, cause che possono produrre le sfuggite e modo di impedirle, modo di libe-

rare l'otturatore in caso di inceppamento, modo di rimediare agli inconvenienti che possono accadere durante il tiro con i mezzi di cui si dispone in batteria.

Togliere ammaccature e sbavature sia all'esterno della bocca da fuoco che al congegno di chiusura, riparazioni in caso di solcature e striamenti dovuti a sfregamenti, piccole riparazioni alle varie parti del congegno di chiusura.

Rilevare mediante impronta di zolfo e guttaperca i difetti esistenti nell'anima del pezzo, in quali casi si può adoperare lo zolfo e in quali la guttaperca.

Nomenclatura, composizione, scomposizione e modo di adoperare la stella mobile nella misurazione delle bocche da fuoco.

Norme per la conservazione delle bocche da fuoco, conservazione e trasporto delle munizioni.

Bocche da fuoco (Specialità pesante). — Otturatore da 149/35, 152/45, 210/8, 260/9, 305/17, 305/8, 305/10. Scomposizione dell'otturatore nelle varie parti. Nomenclatura delle parti e loro funzionamento. Modo di curare l'esatto funzionamento dell'otturatore. Togliere ed applicare l'otturatore. Particolare attenzione sulla composizione e funzionamento degli apparecchi di percussione e scatto negli otturatori da 152/45 e negli obici da 305/17. Entità delle riparazioni che possono essere eseguite presso i reparti. Modo di togliere la ramatura all'anima delle bocche da fuoco. Togliere le sbavature e le ammaccature, sia all'interno che all'esterno della bocca da fuoco ed al congegno di chiusura. Speciali cure che si richiedono per gli anelli plastici e per i loro alloggiamenti nelle bocche da fuoco. Difetti nell'anima e modo di rilevarli mediante impronta. Modo di impiegare la stella mobile nelle misurazioni.

Affusti e carreggio (Specialità da campagna, a cavallo, da montagna e campale pesante, pesante e controaerei. — Materiale in legno. Riparazioni e ripieghi attorno alle ruote, ai timoni, timonelli, bilancie, bilancini, ai basti, alle armature da basti, ai cofani, alle cassette ed agli armamenti. Applicare fasciature, leghe, stringhe, ecc.

Materiale in ferro. - Drizzare, spianare, incastrare un fondo di lamiera a martello e praticarvi fori col trapano e con la spina a mano - piegare un pezzo di ferro sagomato - unire con bollitura due pezzi di ferro in verga - eseguire saldature sia a stagno, sia a forte, con ottone e rame - eseguire saldature autogene - ribadire chiodi a caldo e a freddo, a testa a fungo ed accecata - ribadire bullette a freddo - costruire una chiavarda col rispettivo dado e controdado - ripassare un avvitamento con la madrevite, o, in mancanza di questa con la lima - togliere le ammaccature e simili prodottesi per gli sfregamenti, o per mancanza di lubrificazione - costruire copiglie e chiavette semplici e doppie - costruire ed applicare coprigiunti di unione per riparare parti in lamiera del materiale in ferro rottosi nell'impiego (riparazioni provvisorie). Modo di raddrizzare alberi, asticoli od altro, piegati, procedendo a caldo od a freddo secondo il caso - modo di pulire i metalli - togliere le macchie d'ossido dal ferro, acciaio, ottone, ecc., nelle parti lavorate fine e di precisione - conservazione degli strumenti verificatori.

Materiali d'artiglieria da Campagna, a Cavallo, da Montagna,

Campale Pesante, Pesante e Controaerei. — Smontare e pulire e rimontare le parti amovibili - adattamento ed applicazione ad affusti e carreggio di parti nuove che sostituiscono quelle logore e fuori uso - smontare un freno idraulico con ricuperatore a molla o pneumatico - eseguire la manutenzione, cambio della glicerina e delle guarniture, sostituzione di molle del ricuperatore a molla - vuotamento e riempimento dei ricuperatori pneumatici - modo di montare le molle a calotta e quelle a spirale per ricuperatore - uso delle pompe ad aria - uso e verifica dei manometri - conoscenza ed uso del densimetro - composizione e correzione delle miscele liquide per freni idraulici - conoscenza degli inconvenienti che rendono irregolare il rinculo ed il ritorno in batteria dei pezzi a deformazione - modo di ovviare agli inconvenienti dei freni in cui è applicato il regolatore a rinculo e nei freni in cui non vi è regolatore - rimontare, lubrificandole, le parti scorrevoli del freno idraulico - smontare e montare il congegno di punteria - sua manutenzione - sostituzione di parti - registrazione - cambio di bronzine alle ruote - smontaggio e montaggio e sostituzione di molle degli equilibratori di pezzo.

Strumenti di precisione. — (Specialità da campagna, a cavallo, da montagna, pesante, pesante campale e controaerei).

Congegni di puntamento. — (Alzo da 65-17, da 75-13, da 75-27 mod. 906, da 75-27 mod. 911, da 75-27 mod 912, da 75-27 mod. C. K., da 75-27 mod. A. V., da 76-40, da 76-45, da 77-28, da 100-17 mod. 914, da 100-17 mod 916, da 102-35, da 105-28, da 149-12 mod 914, da 149-12 mod. 916, da 149-12 mod. S. K 914, da 149-35 S, da 152-13, cerchio di direzione modello Cortese-Falcone).

Caratteristiche principali dei vari congegni di puntamento; nomenclatura delle loro parti principali, loro funzionamento ed impiego.

Conoscenza sommaria di tutti gli organi componenti vari congegni di puntamento e conoscenza particolareggiata di quelli costituenti i congegni di puntamento inerenti alla propria specialità.

Metalli speciali costituenti i vari organi dei congegni di puntamento - trattamento termico fatto subire ad alcuni di essi.

Parti di precisione e delicatezza dei congegni - riguardi speciali da usare a dette parti - verifica del loro grado di esattezza.

Parti in cui si possono scomporre i congegni di puntamento, dai laboratori reggimentali.

Guasti che si riscontrano più di frequente - riparazioni e sostituzioni di parti che si possono eseguire dai laboratori reggimentali.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti dai laboratori reggimentali.

Verifica e rettifica della linea di mira - verifica e rettifica dei dispositivi per l'angolo di sito - verifica e rettifica dei dispositivi per la correzione dello sbandamento - correzione della derivazione - verifica e rettifica degli indici di concordanza nei congegni di puntamento che ne sono provvisti.

Verifica e rettifica dei livelli - sostituzione dei tubi di vetro dei livelli che possono essere fatte dai laboratori reggimentali - avvertenze da usare nella posa in opera dei tubi di vetro dei livelli.

Verifica delle superfici d'unione degli alzi agli affusti - rettifiche che possono effettuarsi dal personale dei laboratori reggimentali.

— Ravvivatura delle graduazioni e modo di eseguirla.

— Pulitura dei congegni di puntamento.

— Ritocchi con vernice speciale per coprire le parti rimaste scoperte o mal coperte dalla verniciatura a fuoco o dall'abbrunatura.

— Verifica complessiva dell'esattezza e del funzionamento del congegno di puntamento.

Conservazione e manutenzione.

Cannocchiali panoramici. — Cannocchiali panoramici da 65-17 - da 65-17 per alzi da 75-13 - da 75 mod. 906 - da 75 mod 912 - da 75 mod. 915 - da 75 mod. 916 - da 75 mod. 917 - ceannocchiali panoramici mod. Cortese - cannocchiali panoramici da campo a d. g., grandi - da montagna doppia graduzione, piccoli.

Caratteristiche principali. - Nomenclatura delle parti principali, loro funzionamento ed impiego - conoscenza di tutte le parti componenti i cannocchiali panoramici.

Parti di maggiore precisione e delicatezza - riguardi speciali da usare ad essi - controllo del loro grado di esattezza - guasti che si riscontrano più di frequente.

Riparazioni e sostituzioni di parti che si possono eseguire presso i laboratori reggimentali.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti presso i laboratori reggimentali.

Verifica e rettifica dell'asse ottico dei collimatori, delle graduazioni e degli indici.

Verifica dello stato di conservazione dei cannocchiali panoramici.

Verifica complessiva dell'esattezza e del funzionamento dei cannocchiali panoramici.

Modo di conoscere dall'esterno lo stato delle ottiche - ravvivatura delle graduazioni e modo di eseguirla.

Pulitura e modo di eseguirla.

Ritocchi con vernice speciale per coprire le parti rimaste scoperte o male coperte dalla verniciatura a fuoco o dall'abbrunatura.

Conservazione e manutenzione.

Livelli di puntamento a doppia graduazione. — Livelli con graduazione a millesimi convenzionali (già livelli d'assedio) e livelli con graduazioni a millesimi esatti (già livelli da 65 montagna, da 75 montagna mod. 906 e 911 e da 70 montagna e livelli tamburo delle distanze).

Caratteristiche principali - nomenclatura delle parti - funzionamento - impiego.

Parti di maggiore precisione e delicatezza - riguardi speciali da usare.

Verifica del grado di esattezza dei livelli e rettifiche. Viti di rettifica.

Guasti che si riscontrano più di frequente.

Riparazione e sostituzione di parti che si possono eseguire dai laboratori reggimentali.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti dai laboratori reggimentali.

Pulitura, ravvivatura delle graduazioni - conservazione e manutenzione dei livelli.

Mire di circostanza e mire di urgenza di cuttatta. — Mire da 75-27 mod. 906 - mire da 75-13.

Nomenclatura delle parti - funzionamento - impiego.

Parti di precisione e riguardi da usarsi.

Graduazioni - guasti più frequenti - riparazioni e sostituzione di parti permesse ai laboratori reggimentali - modo di eseguirle.

Pulitura - conservazione e manutenzione.

Goniometri. — Goniometro mod. 906 - goniometro mod. 912 - goniometro mod. B e loro treppiede.

Caratteristiche principali dei tre tipi di goniometro. Ultime caratteristiche apportate - graduazioni - nomenclatura delle parti principali - funzionamento.

Conoscenza di tutte le parti costituenti i tre goniometri.

Parti di maggiore precisione e delicatezza - riguardi speciali da usare a dette parti - verifica del grado di esattezza delle letture dei goniometri - verifica e rettifica dei livelli - verifica del dispositivo dell'angolo di sito sul goniometro mod. 912 e dell'orientatore magnetico - verifica del cono di base del goniometro e dell'incavo a coda di rondine della culla del cannocchiale.

Verifica del parallelismo dell'asse ottico del cannocchiale con la base del goniometro.

Verifica delle ottiche del cannocchiale e della base d'unione al goniometro - impiego pratico dei goniometri.

Ravvivatura delle graduazioni e modo di eseguirla.

Pulizia esterna del cannocchiale e del goniometro.

Difetti che più di frequente si riscontrano nei goniometri modello 906 e mod. 912 - difetti che possono essere riparati dai laboratori reggimentali e modo di eseguirli.

Ritocchi di vernice alle parti rimaste scoperte dall'abbrunatu- dai laboratori reggimentali - modo di eseguirle.

Prescrizioni in vigore per la conservazione e manutenzione dei goniometri.

Scomposizione e ricomposizione dei treppiedi - guasti più frequenti - riparazioni e sostituzioni di parti che si possono eseguire dai laboratori reggimentali - modo di eseguirle.

Verifica del funzionamento e nomenclatura delle varie parti costituenti il corpo del goniometro.

Stabilità del treppiede - pulizia - conservazione e manutenzione.

Graduatori meccanici ed a mano di spoletta. — Graduatori da 65 montagna - da 75 mod. 906 e da 75 C. K.

Caratteristiche dei graduatori - nomenclatura delle varie parti. Verifica del loro funzionamento - scomposizione e ricomposizione dei graduatori.

Guasti che si riscontrano più di frequente.

Riparazione e sostituzione di parti che si possono fare presso i reggimenti.

Modo di riscontrare, elencare e riparare i guasti.

Spolette campioni - verifiche e rettifiche.

Impiego pratico.

Ravvivatura delle graduazioni - pulitura - lubrificazione conservazione e manutenzione.

Binocoli tiedri. — Vari tipi di binocoli triedi in dotazione ai reggimenti d'artiglieria e loro caratteristiche speciali - nomenclatura delle principali parti e loro funzionamento - sistema ottico.

Verifica del parallelismo degli assi ottici dei due tubi manovra di adattamento alla vista.

Verifica dello stato delle ottiche dall'esterno - pulitura dall'esterno - pulitura delle ottiche dei binocoli - ritocchi con vernice speciale delle parti scoperte dall'ossidazione e dalla vernice a fuoco.

Guasti più frequenti e riparazioni che si possono eseguire presso i laboratori reggimentali - modo di eseguire le riparazioni.

Conservazione e manutenzione dei binocoli nei loro astucci.

Apparecchi di segnalazione. — Apparecchi di segnalazione ottica ed apparecchi di segnalazione acustica.

Apparecchi Faini. Bandiere ad un colore. Bandiere a lampo di colori cornette a doppia tonalità.

Nozioni generali per detti apparecchi.

Descrizione e nomenclatura delle varie parti costituenti l'apparecchio Faini ed i suoi organi accessori.

Programma pel corso d'istruzione da svolgersi agli operai dei centri automobilistici presso l'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna.

Veicoli automobili. — Motori. Vari tipi di motori a scoppio - montaggio e smontaggio di un motore - cambio ed aggiustaggio delle bronzine - rettifica dell'albero a gomito - cambio di un pistone, di una biella, di uno spinotto - cambio delle fasce elastiche di un pistone - cambio dei cilindri - controllo della camicia di acqua e cambio del tappo di chiusura - cambio di una punteria - controllo del sistema di lubrificazione e sua regolazione - smerigliatura delle valvole - messa in fase di un motore - prova al freno dinamometrico. Inconvenienti che si verificano in un motore e modo di ripararli. Caburatore - vari tipi - cambio delle parti e manutenzione - inconvenienti e modo di ripararli. Magnete - vari tipi - cambio delle parti - montaggio e regolazione - difetti e modi di riconoscerli e ripararli. Raffreddamento - vari sistemi - radiatori e ventilatori - manutenzione - difetti e riparazioni. Lubrificazione - vari sistemi - controllo - regolazione manometri.

Frizione. Vari tipi, scomposizione e composizione, aggiustaggio e cambio di parti - regolazione, difetti, manutenzione - comandi della frizione - acceleratore a mano ed a pedale - manette per l'avance.

Cambio di velocità e differenziale. — Vari tipi - cenni sulla teoria delle ruote dentate, cilindriche, coniche, elicoidali - forma dei denti - larghezza - superfici di sviluppo - difetti delle ruote, modo di riconoscerli - cuscinetti a sfere portanti o di spinta - difetti che si producono - modo di riconoscerli. Scomposizione e composizione

dei cambi e differenziali - cambio di ruote dentate e di cuscinetti - regolazione e controllo - cambio delle guarniture del premi-stoppa e regolazione - norme da eseguirsi nel primo montaggio.

Chassis. — Vari tipi di organi comuni - sospensioni elastiche, assali, fusi, ruote, bronzine - cerchioni di gomma piena pneumatici, cerchioni di ferro striato - guida a sterzo - organi di trasmissione e della spinta - ripari delle catene - freni, vari tipi - vasche e loro tubazioni - comandi a mano ed a pedale, cruscotto, cofano motore, grembiali, sipari, ecc. - organi di agganciamento per il traino meccanico - organi e grue comandati a motore - scomposizione e composizione dei diversi tipi di chassis in uso per l'artiglieria, piccole riparazioni - cambio ed aggiustaggio di principali parti della guida a sterzo, delle sospensioni elastiche, delle ruote, montaggio dei cerchioni di gomma piena - cambio di parti del cardano - delle catene del puntone di spinta, ecc. - cambio delle guarniture del premi-stoppa - cambio dei cuscinetti - regolazione degli ingranaggi del ponte - cambio ed aggiustaggio di chiavette delle ruote motrici nei veicoli a cardano. Difetti e modo di rimuoverli - norme di manutenzione delle parti dello chassis.

Carrozzeria. — Vari tipi e forme - organi accessori - fari - fanali - martinelli - capotte - copertoni, ecc. - riparazioni ordinarie - manutenzione.

Norme di manutenzione in genere. — Norme per la manutenzione di macchine per lunghi viaggi - norme durante le soste ed all'arrivo - norme da seguirsi in climi molto rigidi. Controlli da eseguire specialmente dall'operaio ai suoi veicoli - suoi incarichi durante la marcia, ecc.

Principali carburanti e lubrificanti in uso. — Qualità e caratteristiche principali.

Macchine elettriche. — Principio su cui sono basate - fenomeni d'induzione - parti di una macchina elettrica - natura della corrente continua ed alternata - collettore - indotto e induttorre - spazzole - dinamo.

Accumulatori. — Principio su cui sono basati - manutenzione.

Materiali automobilisti. — Materiali in legno. Riparazioni e ripieghi attorno alle carrozzerie, alle ruote di legno e ai cofani. Norme per la conservazione delle carrozzerie.

Materiali in ferro. — Drizzare, spianare, incastrare un foglio di lamiera a martello e praticarvi fori col trapano o con spine a mano. Rettificare a mano un'asse, manovella o perno, di un albero ovalizzato o grippato. Piegare un ferro sagomato. Saldare con bolliture due verghe di ferro. Saldare a stagno, ottone e rame. Saldature autogene - saldatura autogena di un volano e di un carter di alluminio. Ribaditura di chiodi a freddo ed a caldo. Costruire una chiavarda con dado e controdado, ripassare una vite con madrevite e, in mancanza di questa, con la lima. Togliere ammaccature, costruire copiglie, chiavette semplici e doppie. Raddrizzare alberi, assali ed altre parti piegate, procedendo a caldo ed a freddo. Costruire una calotta parabolica per riflettori di faro d'autoveicoli. Rettifica di cilindri di motori a scoppio. Tagliare alla fresatrice un ingranaggio di un dato numero di denti. Pulitura di metalli. Togliere le macchie di ossido dal ferro, acciaio, ottone, ecc. nelle parti lavorate piccole e di precisione.

Riparazioni di circostanza e provvisorie. Conservazione degli strumenti da lavoro.

PROGRAMMA N. 3.

Programma per il corso d'istruzione per conseguire la nomina a capo officina.

Per essere ammessi al Corso deve esplicitamente risultare che gli aspiranti durante il tempo trascorso nel laboratorio quali capi meccanici hanno dimostrato di possedere ampiamente i requisiti di abilità tecnico-professionale, inerenti alle rispettive mansioni ed oltre a ciò, prima di essere presi in esame dalla Commissione di avanzamento, dar prova di possedere sufficiente coltura generale superando, presso i rispettivi reparti, apposito esame sul seguente programma:

a) Composizione italiana con tema inerente alle mansioni di Capo officina, da svolgere con chiarezza e senza errori di ortografia (nella composizione si giudicherà anche la calligrafia).

b) Aritmetica: nozioni generali comprese le frazioni e le proporzioni.

I Comandanti dei Corpi faciliteranno, con disposizioni interne, l'acquisto delle cognizioni di coltura generale sopra indicate, agli aspiranti che ne difettino, ed allegheranno alla copia della deliberazione della Commissione di avanzamento il risultato dell'esame, ai quale li faranno sottoporre da apposita Commissione, che classificherà ciascun compito con un punto di merito da 0 a 10.

Al programma n. 2 che gli aspiranti devono ripetere secondo la specializzazione loro, o presso gli Stabilimenti dell'arma, o presso l'Officina costruzioni automobilistiche di Bologna, dando maggior sviluppo rispettivamente alla parte riguardante le nuove artiglierie od armi introdotte in servizio ed alle relative munizioni, od a quella riguardante i veicoli automobili, si deve aggiungere:

Tecnologia meccanica: (comune alle due specialità dando nello svolgimento delle materie particolari accenno alla parte più propriamente riferentesi alla rispettiva specialità).

Materie prime: Legnami da lavoro: Loro classificazione - proprietà e caratteri distintivi - difetti che presentano i vari legnami da lavoro - stagionatura - iniezione dei legnami - forme e dimensioni usuali dei legnami messi in commercio - loro collaudazione.

Metalli: ferro - sue proprietà e sua lavorazione - bollitura e saldatura del ferro - acciaiazione del ferro - collaudazione del ferro. Acciaio e sue proprietà e varietà - modo di trattare l'acciaio alla fucina - tempra - collaudazione dell'acciaio secondo le specie e qualità. Ghisa, sue proprietà e caratteri distintivi - collaudazione della ghisa. Rame - stagno - zinco - piombo- antimonio - loro leghe - proprietà - loro impiego e loro collaudazione.

Combustibili: legna - coke - litantrace - torba - antracite - lignite - carbone di legno - caratteri distintivi - loro impiego e loro collaudazione.

Carburanti: benzina - nafta - olii minerali - caratteri distintivi e loro collaudazione.

Tessuti: cordami, crini, setole: proprietà principali - modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tale materia - collaudazione delle materie stesse.

Pelli e cuoiami: concia delle pelli secondo i vari procedimenti usati - specie dei cuoiami che si usano in servizio - modo di riconoscere le falsificazioni che si possono riscontrare in tale materia - collaudazione delle materie stesse.

Colori e vernici: colorature regolamentari per il materiale - sostanze che si impiegano nella composizione delle varie coloriture - proprietà e modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tale materia - collaudazione delle materie stesse.

Materie diverse più comuni impiegate pel servizio delle riparazioni: cenni descrittivi - proprietà e caratteri distintivi - modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in commercio - collaudazione delle materie stesse.

Macchine motrici. — Conoscenza pratica delle varie specie di motori: Motori a gas, motori a scoppio, motori ad olio pesante, motori a vapore, motori elettrici e linee di alimentazione; loro modo di funzionare; inconvenienti che possono prodursi nel loro funzionamento e modo di porvi riparo; guasti che possono verificarsi nei vari motori e loro riparazione; condotta e manutenzione delle varie specie di motori.

Per la specialità automobilismo la parte relativa ai motori a scoppio dovrà avere particolare ed ampio svolgimento, tenendo presente i seguenti capisaldi:

a) Montaggio e smontaggio di un motore. Composizione e scomposizione del cambio - composizione e scoposizione del differenziale - montaggio e smontaggio delle gomme.

b) Mettere in fase un motore - schemi di motori a 4 ed a 2 tempi - diagrammi delle fasi - smontaggio e montaggio delle varie parti del motore - equilibrio dei motori - varie forme dei motori - carburazione e carburatori - accensione e magneti.

c) Raffreddamento ad aria e ad acqua - circolazione a termosifone - circolazione con pompa - montaggio e smontaggio dei radiatori - costruzione e riparazione dei radiatori.

d) Della lubrificazione - materie lubrificanti - lubrificazione a sbattimento - lubrificazione con pompa - lubrificazione a caduta d'olio - lubrificazione a pressione, ecc.

e) Montaggio e smontaggio della frizione - riparazione ai cambi di velocità ed ai differenziali - montaggio e smontaggio degli organi di trasmissione - montaggio e smontaggio dei meccanismi di guida e loro riparazione - montaggio e riparazione dei freni - riparazione dello chassis.

f) Costruzione e riparazione delle carrozzerie - fari e loro riparazioni - rendimento dei motori - collaudo delle materie prime, dei motori della condotta della macchina - guasti e loro ricerche - lavorazione dei metalli.

g) Collaudo e perizia dell'autoveicolo - norme di conservazione e manutenzione del materiale automobilistico - impiego degli

automezzi in servizio militare - amministrazione dei laboratori - determinazione dei materiali a mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori - compilazione di commesse di lavoro e di consuntivi - richieste di carico e scarico - norme in vigore per il personale operaio militare e civile.

Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli: Varie specie di torni, trapani, piallatrici, limatrici, pulitrici, fresatrici, punzonatrici, magli, ventilatori, seghe, ecc. Collaudo, installazione, funzionamento. Lavorazioni che si possono eseguire. Manutenzione - difetti, guasti e modo di correggerli. Attrezzi ed utensili per dette macchine.

Macchine operatrici per la lavorazione dei legnami: Seghe dei diversi sistemi: Alternative - verticali - orizzontali - a nastro - circolari, ecc. Carrelli con avanzamento automatico. Piallatrici a spessore ed a filo. Piallatrici combinate - torni - trapani - modanatrici - mortisatrici.

Macchine operatrici per lavorazioni diverse, macchine da cucire tele e cuoiami. — Collaudo: funzionamento e loro manutenzione. Attrezzi ed utensili per dette macchine.

Strumenti ed attrezzi da lavoro per i vari mestieri: Loro classificazione - conoscenza pratica del loro impiego e delle loro particolarità.

Materiale in servizio: Completa conoscenza del materiale in servizio per le rispettive specialità di artiglieria e di automobilismo.

Disegno: Dar prova di sufficiente conoscenza del disegno in modo tale da leggere con facilità ed esattezza i disegni del materiale e rappresentare con schizzi a mano libera, per uso d'officina, parti di materiale od organi di macchine.

N. 452. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni fatte al personale della amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore.** — (Direzione centrale di sanità militare) . — 5 agosto 1926.

La società esercente le Regie terme di Salsomaggiore concede le seguenti facilitazioni ad un limitato numero d'individui appartenenti alle forze armate dello Stato che saranno ammessi, a turni fissi di giorni 20 ciascuno, nei nuovi padiglioni « Edoardo Porro » e « Giovanni Valentini » da essa gestiti.

Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare).

Gli ufficiali ed impiegati assimilati saranno ammessi al padiglione « Porro » pagando la somma complessiva di lire 700.

I sottufficiali e militari di truppa saranno ammessi al padiglione « Valentini » pagando la somma complessiva di lire 500.

I detti personali usufruiranno di tutte le cure salsoiodiche, oltre all'assistenza sanitaria ed al vitto ed alloggio, e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione e soggiorno e delle percentuali di servizio.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto. Gli altri ufficiali ed assimilati saranno abbinati in camere a 2 letti. Desiderando una camera ad un sol letto dovranno pagare un supplemento di L. 50.

I turni dell'anno in corso saranno in numero di 5 ed avranno luogo:

1° dal 20 agosto al 10 settembre;

2° dall'11 settembre al 30 settembre;

3° dal 1° ottobre al 20 ottobre;

4° dal 21 ottobre al 10 novembre;

5° dall'11 novembre al 30 novembre.

Si fa ben presente che tutti coloro che saranno ammessi ai predetti padiglioni dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi, e che la retta deve essere pagata del proprio e per intero dagli ammessi qualunque sia la infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsoiodica.

A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali (esclusi i carabinieri) per i quali l'Amministrazione militare si assume l'onere completo della cura; che sarà peraltro concessa solo in casi speciali.

Per ottenere tali facilitazioni gli ufficiali ed assimilati ed i sottufficiali dovranno anzitutto presentarsi all'ospedale militare più vicino con la domanda relativa in carta semplice, diretta al Ministero della guerra (Direzione centrale sanità militare), per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico dell'ospedale.

Il detto ufficiale compilerà per ognuno di essi il mod. 158 nel quale però deve essere soltanto indicato, oltre alle generalità del visitando, la diagnosi della malattia ed il parere sulla necessità o meno della cura.

Il turno desiderato dovrà essere invece indicato nella domanda dell'aspirante.

I detti documenti saranno inviati al Ministero per mezzo dell'Ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare n. 186 *giornale militare* c. a., e le proposte mod. 158 saranno trasmesse dalla Direzione di sanità.

La società esercente le Regie terme di Salsomaggiore avverte poi che il personale dell'Amministrazione della guerra (che non fosse inviato alle cure in seguito a designazione della sanità militare) e le famiglie degli ufficiali ed impiegati sono ammesse a fruire, dal 1° febbraio al 30 novembre di ogni anno, e previo accordi con la Direzione dei padiglioni « Porro e Valentini », delle seguenti speciali tariffe, a cifra fissa comprensiva di tutte le cure iodiche, vitto, alloggio, tasse di bollo, di ammissione e di soggiorno, assistenza sanitaria e percentuali di servizio:

Padiglione « Porro ».

Turni fissi di 20 giorni:

camera ad un letto, L. 1225;
camera a due letti (per persona), L. 1100.

Turni fissi di 15 giorni:

camera ad un letto, L. 985;
camera a 2 letti (per persona), L. 885.

Padiglione « Valentini ».

Turni fissi di 20 giorni:
camera ad un letto, L. 1000;
camera a 2 letti (per persona), L. 900.

Turni fissi di 15 giorni:
camera ad un letto, L. 800;
camera a 2 o 3 letti (per persona), L. 725.

Per fruire delle suindicate facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti i documenti dai quali risulti la sua qualità di inscritto nei ruoli di una delle Amministrazioni dello Stato o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

I membri delle famiglie che possono fruire delle facilitazioni sono il coniuge, i figli minorenni e le figlie nubili.

Presentati allegati alla domanda, i documenti di cui sopra, e stabiliti gli opportuni accordi con la Direzione del padiglione prescelto, circa la data d'inizio del turno, i richiedenti, per aver diritto alla riserva dei posti, dovranno preventivamente versare o trasmettere alla Direzione stessa un deposito nella seguente misura:

per prenotazione di un turno di 20 giorni al padiglione « Porro », L. 250;

per prenotazione di un turno di 15 giorni al padiglione « Porro », L. 185;

per prenotazione di un turno di 20 giorni al padiglione « Valentini », L. 180;

per prenotazione di un turno di 15 giorni al padiglione « Valentini », L. 125.

Di tale deposito verrà dato credito in conto dell'importo da pagare, esso sarà invece incamerato, nel caso in cui l'interessato non si presentasse a fruire del turno nell'epoca convenuta.

Nei primi 2 giorni dall'arrivo, l'ospite dovrà versare il saldo dell'importo convenuto.

I ritardi o la minore utilizzazione dei periodi dei turni stabiliti non dànno diritto a rimborso nè a riduzione alcuna.

Si ritiene infine di far presente che le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate in tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfadeniti, piaghe e tramiti suppuranti mante-

nuti da carie, nelle forme tracheo-bronchiali consecutive ad inalazioni di gas asfissianti, nei catarri naso-faringei, in alcune lesioni da pregressa lue, nelle reumatalgie e nevriti.

N. B. — Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale però non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

La permanenza in detti stabilimenti per il periodo di cura per tutte le infermità o lesioni, dipendenti o non da cause di servizio, deve essere calcolata in deduzione della licenza ordinaria.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Concorso per titoli per il posto di sottufficiale istruttore dei trombettieri nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — (Decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 1926).

Art. 1. - E' bandito un concorso per titoli, da integrarsi eventualmente con esame pratico per il posto di sottufficiale istruttore dei trombettieri nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2. — A tale concorso potranno partecipare i sottufficiali del Corpo, i sottufficiali musicanti in servizio nel Regio Esercito o in congedo, nonchè gli ex sottufficiali musicanti del soppresso Corpo della Regia Guardia per la P. S.

Art. 3. — I concorrenti dovranno avere età non superiore ai 40 anni alla data del presente decreto e potranno essere ammogliati.

Art. 4. — Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito sino al 30 agosto 1926.

Art. 5. I concorrenti che siano eventualmente alle armi dovranno inoltrare domanda su carta legale di L. 3 per la via gerarchica e diretta al Ministero dell'Interno, corredata dai titoli che crederanno utile di presentare, nonchè della copia dell'atto di nascita e della ricevuta comprovante il versamento, ad un ufficio del registro della somma di L. 25 per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Alla domanda stessa, a cura dei competenti Comandi, dovrà essere alligata copia del foglio matricolare e copia del foglio caratteristico del sottufficiale concorrente, nonchè un rapporto informativo del Comandante dal quale egli dipende.

Art. 6. — I concorrenti in congedo dovranno inoltrare domanda su carta legale da L. 3 diretta al Ministero dell'Interno, alligandovi quei titoli che riterranno utile di presentare, nonchè i seguenti documenti, tutti in carta da bollo, regolarmente legalizzati:

1° Copia dell'atto di nascita;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha domicilio da almeno un anno;

4° Certificato penale generale;

5° Certificato di visita medica passata presso l'ospedale militare, o, in mancanza di esso dal medico provinciale, comprovante l'idoneità fisica dell'aspirante;

6° Ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del Registro della somma di L. 25 per tassa di concorso, giusta R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono portare la data non anteriore a tre mesi a quella della domanda stessa.

Art. 7. — Le domande che pervenissero dopo il 30 agosto 1926 e quelle che non fossero corredate dei documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

Art. 8. — La Commissione di cui al seguente articolo 10 potrà, con provvedimento insindacabile, non ammettere al concorso quei concorrenti che ne risultassero immeritevoli per cattivi precedenti di servizio e di condotta.

Art. 9. — Il vincitore del concorso entrerà a far parte della forza organica del Corpo degli agenti di P. S., col grado corrispondente a quello raggiunto nell'Arma o Corpo di provenienza ed avrà diritto al trattamento economico e di carriera previsto per i pari grado de Corpo degli agenti di P. S.

Gli verrà altresì corrisposta una indennità mensile speciale di L. 50.

Art. 10. — La Commissione esaminatrice delle domande e dei titoli dei concorrenti è composta dall'Ispettore superiore del Corpo agenti di P. S. o di un suo delegato, presidente, di un Ufficiale superiore del Corpo stesso e di un tecnico, direttore di banda, che sarà nominato dal Ministero. La stessa Commissione, previo l'eventuale esame pratico procederà, con giudizio insindacabile, alla designazione del vincitore del concorso.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare n. 406;

A pagina 1500, depennare il capitano BARBARA Felice, ufciale a disposizione di S. E. il comandante del Corpo d'armata di Roma.

A pagina 1501, depennare il capitano CAGNO Angelo, Ministero guerra.

A pagina 1503, tenente FERRARA Giuseppe, anzichè 7 alpini, *leggasi*: 75 fanteria.

A pagina 1503, depennare il tenente GIANI Giuseppe del 7 alpini.

A pagina 1505, depennare il tenente MORRA Ugo del 40 fanteria assegnato al deposito centrale truppe coloniali in Napoli.

A pagina 1505, depennare il tenente MIGNONE Dante, 708 fanteria, assegnato circolo ufficiali terra, mare - Roma.

A pagina 1506, depennare il tenente PELLACCI Ettore, 7 alpini.

A pagina 1508, depennare il capitano TREVES Michelangelo del 55 fanteria.

A pag. 1509, depennare il capitano CAMPAGNA Giovanni

A pag. 1513 depennare il tenente SPADONI Antonio.

PREZZO DELLA PRESENTE DISPENSA L. 1,30.

(6541) — Roma, 1926 — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA
1621

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª **1926** 11 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 453 – 11 agosto 1926. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1907. . *Pag.* 1621

Circolare N. 453. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 agosto 1926.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva sui giovani nati nel 1907 e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 18 agosto 1926 e chiusa il 28 febbraio 1927.

In conseguenza col 17 agosto 1926 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1906 ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 18 agosto 1926 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1907 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere agli uffici di leva, mediante elenchi nominativi, le generalità degli inscritti che sono stati compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuno di tali elenchi abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva o per loro delegazione i commissari di leva procederanno, senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero, alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui essi si riferiscono, ed ove nei loro riguardi sia stata pronunciata decisione di arruolamento, provvederanno alla revoca della decisione stessa e, se del caso, alla loro cancellazione dai ruoli del R. esercito.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

4. I Consigli di leva provvederanno altresì, giusta il n. 11 della circolare 198 del *giornale militare* c. a., alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. Marina.

5. I comandi dei distretti provvederanno colla massima sollecitudine ad informare gli uffici di leva, in applicazione del n. 10 della citata circolare 198 del *G. M.* 1926, degli arruolamenti o trasferimenti di inscritti marittimi nel R. esercito, nella R. aeronautica, nella R. guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali, e gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra e a darne comunicazione alle Capitanerie di porto competenti.

Inscritti arruolatisi volontari.

6. Si richiama l'attenzione dei comandanti dei corpi e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè quella dei comandi della R. aeronautica e della R. guardia di finanza perchè, a senso del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Rac-

colta), 15 giorni prima che comincino presso ciascun consiglio di leva le operazioni dell'esame personale ed arruolamento trasmettano alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. 8 dei giovani militari che si trovano ascritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragione di età concorrono alla leva chiamata. In tale elenco dovranno essere trascritte nella colonna osservazioni le indicazioni relative alla statura.

Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare come da parte di vari corpi militari, non sia stato nelle passate leve osservato sempre il disposto del § 131 suaccennato.

Sicchè la mancata trasmissione dei detti documenti alle amministrazioni comunali ha determinato la dichiarazione di renitenza da parte dei rispettivi consigli di leva a carico di giovani già arruolati volontari.

E' superfluo rilevare come sia di una particolare gravità il fatto che dei giovani i quali sono già incorporati nell'esercito, debbano figurare come renitenti nelle liste di leva e perciò si richiamano gli enti interessati ad una scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui più sopra è cenno.

Siccome poi tale inconveniente si è rilevato anche durante la leva sulla classe 1906, i comandi dei corpi e delle scuole militari dovranno subito verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nell'anno 1906 incorporati nei loro singoli reparti e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa — Ufficio ispezioni), non oltre il 31 dicembre p. v.

7. In tutti i casi in cui inscritti della leva 1907 contraggano arruolamento volontario (e cioè prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento) i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

8. Il Ministero autorizza i consigli di leva a cancellare in via amministrativa la nota di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 6 e 7 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

9. Per accordi già intervenuti col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i comandi della M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è detto

nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a senso del R. decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva ricevendo dai sindaci, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari, dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolatosi nei reparti M. V. S. N. dislocati in Libia ».

Prima di prendere tale decisione dovranno però assumere informazioni telegrafiche al rispettivo comando di Milizia per conoscere se perdura la dislocazione in Libia, condizione questa indispensabile per pronunciarne l'arruolamento senza visita.

10. Disposizioni analoghe a quanto è detto nel numero precedente dovranno essere prese anche per quelli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

11. Gli inscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi del 1° corso della R. Accademia di aeronautica, devono essere rimandati alla ventura leva per legale motivo, non potendo essi considerarsi come già arruolati volontari nella R. aeronautica in quanto tale arruolamento si verifica per essi solamente dopo conseguito il passaggio al 2° corso.

Liste di leva.

12. Giusta il disposto dell'art. 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1907 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili: essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

13. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive.

14. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni.

15. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

Costituzione del Consiglio di leva e delle commissioni mobili. Scelta del personale.

16. A senso del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, i consigli di leva debbono essere costituiti solo del presidente, di un consigliere provinciale e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra. A quest'ultimo restano pertanto affidate anche le attribuzioni che erano di competenza dell'ufficiale delegato in 2ª.

17. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 25 procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

18. Non appena ricevuta la presente circolare, i singoli uffici di leva, previe le necessarie intese col magistrato presidente del consiglio di leva, dovranno invitare i presidenti dei consigli provinciali a designare i consiglieri provinciali nel numero necessario a costituire i consigli di leva e le singole commissioni ed a segnalarli ai rispettivi uffici di leva.

La carica di membro della commissione mobile di arruolamento è cumulabile con quella di membro del consiglio di leva. Di conseguenza i consiglieri provinciali, sia effettivi

che supplenti, designati per fare parte del consiglio di leva potranno anche fare rispettivamente parte di una commissione mobile.

Specialmente nei casi in cui il giro della commissione mobile sia prolungato potranno essere designati più consiglieri provinciali per sostituirsi a vicenda in determinati periodi.

Potranno anche essere scelti per le sedute dei singoli mandamenti i consiglieri provinciali rappresentanti dei mandamenti stessi.

19. I comandi di Corpo d'armata, dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 32 destineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai pragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi di corpo d'armata, nello stesso tempo in cui trasmetteranno al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

Gli ufficiali da destinarsi sia ai consigli di leva che alle commissioni mobili devono essere possibilmente tutti ufficiali superiori.

20. La scelta degli ufficiali delegati dovrà, possibilmente, essere fatta fra ufficiali superiori che appartengano od abbiano appartenuto od abbiano prestato servizio nei distretti militari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi dei corpi d'Armata sulla necessità che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Si ricorda inoltre che gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono in via di massima essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano.

21. Tanto alle sedute dei consigli di leva, (fatta eccezione per i consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), quanto a quelle delle commissioni mobili prenderà parte un solo ufficiale delegato del Ministro della guerra, il quale dovrà provvedere anche alle predesignazioni come è detto nel n. 145 della presente circolare. Per le sedute ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nelle operazioni di predesignazione.

22. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di Corpo d'armata richiameranno la loro attenzione sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

23. A senso dell'art. 13 del testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute del consiglio di leva deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali. Tale intervento è prescritto anche per le commissioni mobili dall'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

I Comandi di corpo d'armata dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

24. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza del nuovo sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

E' quindi necessario che siano destinati per scritturali elementi veramente idonei onde agevolare così nel miglior modo l'opera dei commissari di leva e perciò dovrà anche curarsi che essi non siano sostituiti durante il corso delle operazioni della leva.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

25. Il giorno 18 agosto 1926, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1907. A tal uopo essi, costituiti nel modo stabilito dall'art. 2 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, quale venne modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2985, saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti e di quelli che saranno dati in nota dalle capitanerie di porto come iscritti della leva di mare (1) e non ancora cancellati a senso del n. 3;

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 53 e seguenti della presente circolare;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima.

26. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

27. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

28. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1907 si svolgeranno fra il 10 settembre 1926 ed il 31 gennaio 1927 senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi e (salva l'eccezione stabilita per le commissioni dal n. 53) entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col comandante del corpo d'armata in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

E' opportuno che tali intese vengano svolte con ogni urgenza ed in modo definitivo prima di addivenire alla compilazione della tabella delle sedute.

29. Non è necessario che le sedute dei consigli, fatta eccezione per quelle di apertura della leva, e le sedute delle commissioni mobili abbiano luogo contemporaneamente in tutte le provincie. Perciò per le provincie che non abbiano rilevante numero di inscritti possono essere fissate date differenti.

30. Saranno assegnati due ufficiali medici per le sedute ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

31. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero

assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

32. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato *A*) porterà la data del 18 agosto 1926. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana. I commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 1° settembre 1926, e ne trasmetteranno subito due esemplari a questo Ministero, uno al Comando del Corpo d'armata ed uno a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

33. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve essere fatto in base agli articoli 48, 57, 58 e 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento (Edizione 1922) (1) ed agli elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

L'art. 2 dell'elenco A stabilisce che « saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non raggiunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri ».

A chiarimento della sopradetta disposizione si avverte che essa va intesa nel senso che « devono essere dichiarati rivedibili quegli inscritti il cui perimetro toracico, *raggiunga o superi* i 77 centimetri, ma non raggiunga gli 80 ».

34. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 6 lettera *c*) del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1.54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

---

(1) La nota apposta sul testo unico, edizione 1922, all'art. 58 deve intendersi soppressa per effetto dell'art. 9 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che ha abrogato l'art. 5 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei RR. carabinieri, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1.54.

35. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 31 dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

36. All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare mediante opportune interrogazioni agli inscritti se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.

37. Gli inscritti in capolista quali rivedibili dovranno all'atto della visita, tranne che siano analfabeti, apporre la loro firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale. Tale firma servirà per la loro identificazione mediante il confronto con quella apposta nella precedente visita sulla scheda personale.

Assegnazione a servizio sedentario.

38. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco B approvato col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, essendo stato abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco B sopra indicato che

limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

39. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver soltanto luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile; arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

40. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di membri di famiglia.

41. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere

fatta presso un'infermeria presidiaria, in quella località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al Consiglio di leva.

42. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli della provincia di Spezia potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quelli di Firenze e di Genova.

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso l'osservazione potrà aver luogo presso la locale infermeria presidiaria.

43. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedali militari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

44. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 26 del 14 gennaio 1923 dà facoltà al medico perito di proporre in taluni casi che gli inscritti siano sottoposti all'esame di apposita Commissione sanitaria da convocarsi d'accordo fra il presidente del Consiglio di leva e il direttore di sanità del corpo d'armata.

In seguito alla riforma del servizio della leva il detto n. 8 può trovare applicazione soltanto per le visite che si eseguiscono innanzi ai Consigli di leva. Rimane pertanto

inteso che per le visite che si eseguono innanzi alle commissioni mobili il medico perito, ove ricorrano le ipotesi previste dal citato n. 8, dovrà astenersi dal fare le proposte per il giudizio dell'apposita Commissione sanitaria e dovrà, invece, inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare.

45. La visita in osservazione già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un iscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita non esime dall'obbligo di inviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto all'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il Consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

46. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'iscritto, quali sono stati apposti sulla scheda, e fare apporre dall'iscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'iscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficiale di leva.

47. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazione tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capiluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

48. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso dell'art. 142 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

49. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente

il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nella scheda personale dell'inscritto. Farà eccezione il caso di dichiarata idoneità ai servizi sedentari, per il quale varrà il disposto del n. 39, comma 3° della presente circolare.

Rinvio ad altre sedute.

50. I capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1905, residenti nel Regno, dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da potere essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità od imperfezioni che, a senso dell'art. 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento o dell'elenco delle infermità possono dar luogo alla riforma soltanto dopo che sia trascorso il periodo biennale di rivedibilità, nonchè coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute, dovranno essere rimandati a speciali sedute che i consigli di leva dovranno tenere nell'anno 1927 e la cui data sarà fissata a suo tempo dal Ministero. In queste sedute i consigli di leva decideranno sul loro conto in via definitiva.

Visite per delegazione.

51. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

52. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Commissioni mobili di arruolamento.

53. Come è detto nel n. 25 della presente circolare, nella seduta del 16 agosto 1926 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di arruolamento.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 31 gennaio 1927 i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al Ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al Ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Udine, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Questo però dovrà possibilmente essere preordinato in modo che ogni due settimane il commissario possa tornare in sede trattenendovisi almeno un giorno.

54. Il giro delle commissioni mobili di cui all'articolo precedente dovrà anche essere prestabilito in modo che possibilmente le commissioni stesse si rechino nei mandamenti montani nella stagione meno rigida onde rendere meno disagevole l'affluenza degli inscritti nelle località destinate alla visita.

55. Le commissioni mobili di arruolamento devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni che, pur non essendo sedi di pretura, lo siano già stati. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

56. Laddove, per effetto della nuova circoscrizione giudiziaria, parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

57. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 32 della presente circolare.

58. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 32 della presente circolare.

59. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 Km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta

di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

60. Il Consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile ma appartenente alla stessa provincia quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

61. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

62. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio l'ufficiale membro della commissione.

In mancanza del pretore l'ufficiale predetto nella sua qualità di presidente provvisorio ne avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

63. Le commissioni mobili di arruolamento devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva tre giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni con popolazione in parte allogena esse potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

64. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

65. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

66. Da una indagine fatta eseguire da questo Ministero risulta che la maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

67. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della Commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai sindaci, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste, seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

68. Sarà opportuno che i singoli uffici di leva invitino i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi,, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

69. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il recutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da due lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

70. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

71. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

72. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di arruolamento, questa dovrà procedere alla visita.

La decisione stessa dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva.

La relativa decisione dovrà essere trascritta sulle liste di leva, previa aggiunazione delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

73. Le commissioni mobili di arruolamento dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

74. La commissione mobile di arruolamento agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del consiglio.

Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a riduzione di ferma gli inscritti di leva od il rappresentante del Comune possono chiedere che la decisione sia rimessa al Consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per decidere su domande di riduzione di ferma basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di membri di famiglia le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai Consigli di leva.

Effettuata la visita, è inibito agli inscritti od al rappresentante del Comune di avvalersi della facoltà di chiedere il

rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente di sottoporre l'infermo a visita collegiale presso un ospedale militare.

75. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio provvisorio di congedo illimitato.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

76. I renitenti arruolati dalle commissioni mobili devono, come tutti gli altri renitenti arruolati, essere subito avviati alle armi. Dovrà perciò anche per essi redigersi subito il foglio matricolare modello 59.

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di arruolamento, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

77. Per ogni seduta della commissione mobile di arruolamento deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

78. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

79. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo Prefetto o Sottoprefetto una succinta relazione circa il modo col quale le Autorità comunali del luogo, dove le commissioni si

sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

Riduzioni ed eventuali abbreviazioni di ferma.

80. I titoli alla *riduzione di ferma* sono quelli previsti negli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e se esistono perfetti all'apertura della leva o vengono a sorgere in seguito, possono essere fatti valere fino a che gli interessati si trovino alle armi per compiere la ferma di leva.

Per la documentazione delle domande di riduzione di ferma, e per la procedura da seguirsi dalle autorità di leva, si terrà presente quanto è indicato nei numeri 268 e seguenti della raccolta nonchè dalle circolari del *giornale militare* n. 101 del 1923, n. 365 del 1924 e n. 294 del 1926.

81. I titoli alla *eventuale ferma abbreviata* che possono essere riconosciuti dai consigli di leva e dalle commissioni mobili sono quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto legge n. 1806 del 15 ottobre 1925. Essi, se esistono perfetti all'apertura della leva dovranno essere fatti valere obbligatoriamente all'atto della presentazione degli inscritti innanzi al consiglio od alla Commissione mobile di leva; se sono sorti in data posteriore dovranno essere fatti valere non più tardi del 31 marzo 1927. Soltanto i titoli sorti dopo il 31 marzo 1927 potranno essere fatti valere dagli interessati anche durante la permanenza alle armi.

Per la documentazione delle domande e per la procedura da seguirsi si terrà presente quanto è disposto dalla circolare 573 del *giornale militare* del 1925.

82. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di ferma ridotta o di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Nel caso di rigetto per parte di una commissione mobile di domanda di riduzione di ferma o di ferma abbreviata, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti dovranno essere inviati, non alla commissione mabile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

83. Nei casi in cui la riduzione o l'eventuale abbreviazione di ferma sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere riduzione od eventuale abbreviazione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

84. Per conseguire la riduzione di ferma gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902 (cioè appartenenti a classe la cui leva si è chiusa o si chiuderà posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3), dovranno produrre la prova di aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare ovvero dimostrare di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli per mancata istituzione dei corsi nelle località di rispettiva residenza. Questa circostanza dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata ai singoli interessati dall'ispettore provinciale del tiro a segno o dal competente comando della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, giusta la circolare n. 605 del G. M. del 1925. Non occorre per tale attestazione alcun modulo speciale, ma essa dovrà essere individualmente richiesta all'uno o all'altro degli enti predetti, dai singoli interessati. E poichè ai detti effetti bisogna tenere conto del comune di residenza e non di quello sulle cui liste l'iscritto è compreso, è necessario che per poter far luogo al rilascio di detta attestazione, sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'iscritto nel comune stesso mediante dichiarazione sindacale.

Spetta al Consiglio di leva od alla commissione mobile di giudicare se la giustificazione addotta possa ritenersi valida. Per gli iscritti residenti all'estero o reduci dall'estero da breve tempo dovrà di massima ritenersi giustificata la mancata frequenza ai corsi di istruzione premilitare.

Per quanto riguarda l'ammissibilità all'eventuale ferma abbreviata, i Consigli di leva possono astenersi dall'accertare se gli inscritti che vi aspirano abbiano il requisito del-

l'istruzione premilitare richiesto dal R. decreto-legge n. 95 del 10 gennaio 1926, poichè questo Ministero, in relazione alla facoltà conferitagli dal decreto stesso, si riserva di determinare a suo tempo se e in quanto i militari arruolati con la classe 1907 sprovvisti di istruzione premilitare possano essere definitivamente ammessi al beneficio dell'abbreviazione di ferma.

85. Ai documenti prescritti dal n. 13 della circolare 101 del *giornale militare* 1923, per comprovare agli effetti della ammissione a riduzione di ferma, la qualità di pensionato, dovrà essere aggiunto un certificato del sindaco, che potrà essere anche annotato sui documenti suddetti, attestante che alla data d'apertura della leva ovvero a quell'altra data in cui il titolo a riduzione di ferma si sia costituito, la già conseguita pensione non era stata revocata.

86. Giusta quanto è stato disposto dalla circolare n. 190 del *giornale militare* 1923 ed a modifica dei nn. 272 e 325 della Raccolta e finchè non intervenga altra disposizione in contrario da parte di questo Ministero, il congedamento o l'invio in licenza dei militari alle armi a riguardo dei quali sia riconosciuta l'esistenza di un titolo alla riduzione di ferma deve avere luogo non appena dalle autorità di leva siano state fatte le comunicazioni prescritte dai suindicati numeri 272 e 325, senza più attendere che gli interessati abbiano prestato tre mesi di servizio. Prima però le autorità di leva dovranno accertare dalla copia del foglio matricolare o dalla dichiarazione delle autorità competenti se nulla osti al congedamento a senso del precedente n. 83.

Per i militari che, pur trovandosi nelle condizioni per ottenere la riduzione di ferma, manchino del requisito dell'istruzione premilitare, si terranno inoltre presenti le circolari n. 276 del *giornale militare* 1925, e n. 384 del *giornale militare* del 1926, per le quali l'istruzione ricevuta nel periodo di tre mesi di effettivo servizio deve considerarsi equivalente a quella dell'intero corso premilitare.

87. Nel determinare sui diritti a riduzione di ferma o all'eventuale ferma abbreviata allegati dagli inscritti, i Consigli di leva e le commissioni avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 della Raccolta) secondo cui, allorquan-

do persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o presso la commissione ovvero nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro, debbono: 1° sospendere ogni decisione in merito a domande di riduzione di ferma la cui concessione dipenda dall'accertamento dell'allegata inabilità; 2° invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano che l'infermo sia sottopsto a visita collegiale d'appello; 3° decidere poi subito, in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rinviare la decisione di loro competenza sino a che abbiano avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello.

Per l'invio a visita presso un ospedale o infermeria tengasi presente anche quanto è detto nel n. 41.

88. Il collegio medico che deve procedere presso gli ospedali militari (od infermerie presidiarie) a visita in grado d'appello di un membro di famiglia di un inscritto per accertare se esista o meno la sua allegata inabilità a lavoro proficuo deve essere costituito da un numero di ufficiali medici non inferiore a tre.

In caso contrario, qualora sorgesse divergenza di parere, mancherebbe la possibilità di compilare relazioni di maggioranza e minoranza, come richiede il paragrafo 136 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.

89. Il diritto alla riduzione di ferma importa formalmente una diminuzione dell'obbligo di servizio alle armi in tempo di pace.

Ne deriva che la rinuncia alla ottenuta riduzione di ferma non può più farsi dopo chiamati alle armi gli uomini con i quali colui che ha conseguito la riduzione di ferma avrebbe dovuto prestare servizio se fosse stato arruolato con ferma ordinaria.

Trascorso tale termine l'assunzione del servizio alle armi da parte di colui che ha conseguita riduzione di ferma non potrà più farsi se non assumendo la ferma speciale stabilita per l'arruolamento volontario nei casi consentiti dalla legge.

90. Per lo stesso principio affermato nel numero precedente la rinuncia alla ascrizione alla ferma abbreviata non

può più farsi dopo ottenuto il congedamento per effetto di detta ascrizione.

La riassunzione in servizio quindi non potrà più farsi in tal caso se non contraenda la ferma di tre anni.

Denuncia dei titoli di studio.

91. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al Presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persona che li accompagnano.

92. L'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di arruolamento o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizone mandamentale del capoluogo di provincia.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal sindaco essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

93. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

94. La circolare del *giornale militare* 18 agosto 1921, numero 449, che aveva portato modificazione alla circolare 23 agosto 1920, n. 508, relativa ai mezzi di viaggio e di soggiorno agli inscritti di leva, è abolita.

Devono perciò applicarsi in materia tutte le disposizioni contenute nella predetta circolare 508, tenendo però presente quanto è detto nel n. 92 di questa circolare.

A tale effetto si ricorda che, giusto quanto è detto in detta circolare, devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie non possono in alcun modo far fronte alle spese pel viaggio e soggiorno fino alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva. Non è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circostanza di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, di contadini e simili, che traggono i loro mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i Comandi dei distretti militari devono accertare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, nel miglior modo possibile che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A tal uopo i comandanti locali dei carabinieri Reali, che fanno parte delle commissioni comunali, qualora ritengano che da parte delle commissioni stesse non siano state scrupolosamente osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti a riferire opportunamente al comandante del distretto militare, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti compilati dagli uffici comunali e di apportarvi quelle modificazioni che esso riterrà del caso.

Sarà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distretti militari prendano in tal senso opportuni accordi coi comandanti dell'Arma interessati, ed invitino inoltre gli uffici comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui sopra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità agli inscritti indigenti.

95. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I distretti stessi, non oltre il 30 giugno 1927, dovranno inviare al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

96. L'indennità di trasferta e di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, deve essere corrisposta dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

In tali casi per tanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quella del ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno l'indennità di trasferta e di trasporto deve essere corrisposta fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

97. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di inscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 5 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923.

Inscritti residenti in Colonia.

98. A norma del § 1 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, il servizio della leva per i nazionali residenti in Libia, Eritrea, Somalia italiana e nell'Oltre Giuba è affi-

dato ai governatori (1). Questi vi provvederanno a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Detti comandi pertanto sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti. Nello stesso modo si procederà anche per gli inscritti che risiedono a Rodi e nelle altre isole del Dodecanneso.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste essi trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

99. I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'estero.

100. Per gli inscritti residenti all'estero sono applicabili la legge 25 marzo 1926, n. 551 (circolare 246 del *giornale militare* corrente anno), le norme per la prima applicazione della legge stessa, contenute nelle circolari n. 247 e 356 del *giornale militare* corrente anno.

101. Giusta il n. 3 della sopracitata circolare 247, pei residenti all'estero la leva sulla classe 1906 si chiuderà il 31 dicembre 1926, salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1927 in conformità del n. 10 della circolare stessa.

In tale seduta del 31 gennaio 1927 i consigli di leva adotteranno la decisione del caso per quegli inscritti la cui posizione sia stata fino allora tenuta sospesa. Quelli che non risultino essersi costituiti alle regie autorità diplomati-

(1) Per gli iscritti dell'Oltre Giuba è competente il Governatorato della Somalia.

che e consolari per regolarizzare la loro posizione coscrizionale, saranno dichiarati renitenti, salvo ad essere in seguito prosciolti dalla renitenza, in via amministrativa, in conformità del n. 2 della circolare 365 del *giornale militare* corrente anno, qualora giunga partecipazione che essi abbiano regolato la loro posizione nel termine ultimo del 27 aprile 1927.

102. In base alle disposizioni sopra citate per i residenti all'estero, la leva sulla classe 1907 si aprirà il 1° gennaio 1927 e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. Le autorità diplomatiche e consolari potranno quindi pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 31 dicembre 1927; e gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data 31 dicembre 1927.

103. Se al momento in cui viene presa in esame la posizione degli inscritti della classe 1907, la leva all'estero, nei limiti fissati dal precedente n. 102 non è ancora aperta, i consigli di leva e le commissioni mobili si asterranno dall'adottare una decisione a loro riguardo, pronunciando soltanto il rimando ad una seduta speciale da tenersi prima della chiusura della sessione ordinaria della leva nel Regno.

Se invece la leva all'estero è già aperta, i consigli di leva o le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento con diritto alla dispensa provvisoria di quelli che abbiano rilasciato l'atto di sottomissione per espatriare o per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di sottomissione all'arruolamento, e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli a riduzione di ferma a tre mesi o alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi da essi invocati.

Procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constare la loro insanabile inabilità, e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

104. Per quelli, invece, per i quali in una delle sedute suddette non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva o le commissioni mobili pronunceranno il rimando alla seduta speciale da tenersi giusta l'ultimo capoverso del n. 8 della circolare 247 del *giornale militare* 1926, il 31 gennaio 1927; ed in questa provvederanno senz'altro alla dichiarazione di *renitenza* di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1927 a meno che si presentino personalmente.

105. Tutte le decisioni di cui sopra s'intendono prese in conto della leva sulla classe 1907 e devono essere annotate sulle liste della leva stessa sebbene già chiusa.

106. Prima di adottare per gli inscritti residenti all'estero la decisione di ammissione alla dispensa provvisoria i consigli di leva dovranno accertare con esattezza se eventualmente alcuno di essi non sia nel frattempo rimpatriato.

107. Le visite all'estero devono effettuarsi in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, seguiti dalla traduzione in lingua francese, elenchi già stati distribuiti alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

108. Per i titoli a riduzione di ferma degli inscritti residenti all'estero dovrà tenersi presente quanto è indicato nei numeri 80 e seguenti della presente circolare, nonchè alla nota (1) al numero 1 della circolare n. 247 del *giornale militare* del corrente anno.

Norme procedurali.

109. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva il quale, per le attribuzioni a lui affidate dall'art. 16 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, corrisponde direttamente col Ministero della guerra.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro alle commissioni mobili i commissari

di leva addetta alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

110. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

111. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento sono prese a maggioranza di voti. Qualora manchi un membro del consiglio o della commissione e siano discordi gli altri due membri, prevarrà per le decisioni di idoneità al servizio militare il voto che sia conforme al parere dell'ufficiale medico.

Per tutte le altre decisioni, in caso di parità di voti, prevarrà il voto che sia conforme al parere del commissario di leva, parere che in tal caso dovrà necessariamente essere richiesto.

In tal senso deve intendersi modificato il n. 75 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito.

112. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve assistere un solo commissario di leva.

Giusta l'art. 7 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 ed il n. 70 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento dell'esercito, il commissario di leva ha le funzioni di relatore segretario.

Come tale, ha voto consultivo: può quindi in ogni occasione esprimere il proprio parere e chiedere, ove del caso, che sia inserto a verbale.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero della guerra, Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato.

113. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste

di leva, dei fogli matricolari e dei mod. 15, 15 *bis* e 15 *ter* dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al n. 21 della presente circolare e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al Ministero della guerra ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

114. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di arruolamento lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'ufficiale delegato, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate dal presidente.

115. I consigli di leva devono tenere presenti:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, edizione 1922, contenente le modificazioni portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

b) il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, recante modificazioni alle disposizioni legislative sul reclutamento;

c) il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

d) il R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo;

e) il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva;

f) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922);

g) le norme per l'applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, (circolare 101 del 23 febbraio 1923);

h) le norme per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590 (circolare 211 del 13 aprile 1923);

i) il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, recante momodificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

l) la circolare 12 giugno 1924, n. 365, concernente la riduzione di ferma per titoli derivanti da militari pensionati e mutilati;

m) la circolare n. 276 dell'11 giugno 1925 e 384 dell'8 luglio 1926;

n) il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806 ed il Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95, circa l'istituzione di un'eventuale ferma abbreviata, e le circolari n. 573 del 5 novembre 1925, 582 del 10 novembre 1925 e 123 del 18 febbraio 1926 emanate per la loro applicazione;

o) la legge 25 marzo 1926, n. 551 contenente disposizioni per la leva all'estero;

p) il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, convertito in legge il 25 giugno 1926, circa la riduzione di ferma per titolo derivante da congiunti caduti o mutilati per la causa nazionale e circolare 294 del *giornale militare* 1926 per la sua applicazione.

q) l'istruzione per il servizio della leva all'estero con le modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, ed indicate nella circolare n. 15018 del 15 giugno 1922 e con le altre modificazioni derivanti dalle disposizioni successive ricordate nel presente numero ed in modo speciale quelle contenute nelle circolari n. 247 del 22 aprile 1926 e 365 del 1° luglio 1926.

Inoltre i consigli di leva e le commissioni mobili dei territori annessi dopo la guerra dovranno anche tenere presente il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331, di estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori annessi e l'istruzione per la sua applicazione in quanto non sia sostituita dalle norme contenute nella presente circolare.

Per la città di Fiume ed i territori annessi in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, il consiglio di leva e la commissione mobile della provincia del Carnaro terranno anche presente il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213.

116. Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare specialmente ai numeri 144 e seguenti.

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

117. Per effetto dell'art. 13 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, il n. 179 della Raccolta di disposizioni in vigore deve intendersi modificato nel senso che le richieste dei certificati penali degli inscritti devono essere rivolte non più al Procuratore del Re, ma al cancelliere capo del Tribunale.

118. Dal paragrafo 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli n. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

119. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere trascritto il nome e cognome di ciascun inscritto coll'indicazione del comune sulla cui lista è inscritto, del rispettivo numero della lista e della data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere trascritta la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

120. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama per tanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario; questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile e le successive modificazioni e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 147) coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. Ad esso spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.

E, siccome la mancanza di perfetta rispondenza dei dati trascritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare, si avverte che il Ministero, ogni qual volta abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matricolari prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo della compilazione e della revisione dei fogli matricolari.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

c) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al Commissario di leva;

d) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, delle operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato *F'* della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o

della commissione, il Commissario di leva e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi regolarmente la propria firma.

e) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, agli inscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

f) il n. 441 della Raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

D'ora innanzi nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'Arma dei RR. CC. dovrà essere indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

121. Ai renitenti stati dichiarati ammissibili all'eventuale ferma abbreviata devono applicarsi le stesse disposizioni contenute nel n. 466 della Raccolta di disposizioni in vigore per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

122. Si ricorda che, giusta le disposizioni in vigore, i renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva.

E' quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli tengano presente tale disposizione a riguardo dei renitenti dichiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei renitenti, onde permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da parte della forza pubblica.

123. I signori magistrati presidenti di consiglio e di commissione mobile sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

124. E' fatto assoluto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificato o dichiarazione oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

125. — Giusta il disposto del n. 165 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a riduzione di ferma od ascritti all'eventuale ferma abbreviata.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi di distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

126. I nuovi mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 31 devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

In uno speciale fascicolo, regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis* e 15-*ter* avuti in carico.

127. Anche i mod. 58, 59, 61 e 62 la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia vengono ora forniti dall'amministrazione della guerra.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al Comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

128. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 32 gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva, nonchè un elenco numerico del numero degli inscritti distinti per comune compresi in esso i capilista.

129. In base a quanto è prescritto dal n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione stessa quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio, per le commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al Ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

130. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1907 dovrà apporsi anche la seguente variazione. « *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1907 ».

131. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione tornata in sede avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori della commissione, egli dovrà apporre

sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data.... .... l'Ufficiale..... ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano

Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui trasmessi nel modo consueto al Comando del distretto militare.

132. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere apposta, non in margine ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. In margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo del Consiglio di leva o della commissione mobile a seconda dei casi.

I fogli stessi dovranno essere spediti al comando del distretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia (v. n. 172 della Raccolta).

133. Per assicurare sempre meglio il funzionamento del nuovo sistema di chiamata alle armi e di assegnazione delle reclute ai corpi, sul foglio matricolare dovrà indicarsi con la maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *B*, alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con assoluta esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama agli ufficiali delegati quanto è detto alla lettera *b*) del precedente n. 120.

134. I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

135. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di aprile i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

136. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

137. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un

onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari ed ai consiglieri provinciali è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

138. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobili i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, numero 1310, i cui compensi furono quadruplicati, giusta il R. decreto-legge 2 giugno 1925, n. 775 (Circ. n. 274 *giornale militare* 1925).

139. A soluzione di quesiti prospettati, si avverte che, come è stato stabilito dalla circolare 460 del *giornale militare* 1925, sono tuttora in vigore le competenze fissate dagli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 27 maggio 1923 ai presidenti dei consigli di leva e delle commissioni mobili ed ai consiglieri provinciali membri di queste ultime.

140. L'indennità giornaliera di L. 50 stabilita dall'art. 13 del R. decreto 13 maggio 1923, n. 1309, per il consigliere provinciale facente parte della commissione mobile spetta anche per i giorni in cui la commissione non tiene seduta quando la commissione stessa si trovi fuori della normale residenza del consigliere provinciale stesso.

141. Ai signori presidenti di Tribunale, presidenti dei consigli di leva, spettano le indennità di missione, ai sensi dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quando si recano fuori la loro residenza per il cennato incarico.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di missione coll'indennità di cui all'art. 11 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, e ciò in relazione al principio sancito nell'art. 12 del detto decreto per i presidenti delle commissioni mobili.

142. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di missione superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918).

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

143. Per effetto dell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale è stato modificato dall'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1907 non possono più emigrare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libera la emigrazione di quelli che otterranno la iscrizione alla ferma ridotta, come pure di quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio).

Gli inscritti che saranno mandati rivedibili alla leva sulla classe 1908 e coloro che si trovano nelle condizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149 (circolare 116 del *giornale militare* 1924) potranno emigrare, previo rilascio dell'atto di sottomissione, al pari degli inscritti della classe 1908.

I rimandati alle sedute speciali dell'anno 1927 di cui al n. 101 della presente circolare continuando ad appartenere alla classe 1907 non possono emigrare.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

144. In occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti della classe 1907 dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili dovrà accertarsi l'attitudine degli arruolati a servire nelle varie armi e specialità. Questo accertamento non deve confondersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute ai corpi, la quale invece, tenendo conto del giudizio espresso, verrà fatta dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva di dare in occasione della chiamata alle armi della classe 1907.

145. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità pur essendo formulato presso gli organi di leva, è di

competenza dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale delegato.

146. Gli ufficiali anzidetti,non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del consiglio o delle commissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudizio sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità, basandosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive decisioni del comando del distretto militare circa l'assegnazione da dare alla recluta, deve peraltro fornire la prima base al lavoro delle assegnazioni: epperò si richiama tutta l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla necessità che il còmpito loro affidato sia disimpegnato con la più attenta cura in guisa da riuscire al suo scopo, che è quello di assicurare la esattezza e la speditezza delle operazioni delle assegnazioni ai corpi, operazioni che i distretti militari debbono poter bene eseguire senza la presenza delle reclute.

147. Pel giudizio di predesignazione al servizio nelle varie armi e specialità i predetti ufficiali dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C*, che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *B*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'attitudine a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrà dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria, in ordine di attitudine, per la fanteria o artiglieria, ecc. ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 a 1 a seconda della constatata maggiore o minore attitudine.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i docu-

menti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato dall'ufficiale che ha proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

148. Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i comandanti dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di assegnazione delle reclute della classe 1906, indicheranno al presidente del consiglio di leva (affinchè ne possa informare gli ufficiali delegati) per quali armi e specialità di servizio debbano essere effettuate le predesignazioni.

La predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà essere fatta senza limitazione di percentuale.

149. Per le singole armi e specialità dovrà essere tenuto conto delle avvertenze che seguono e dei limiti di statura indicati nella tabella inserita nel successivo n. 150.

Granatieri.

Ai granatieri saranno designati i giovani aventi i requisiti richiesti per la fanteria e la statura non inferiore al minimo prescritto.

Fanteria di linea.

I giovani da designarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. L'ascrizione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta col criterio di lasciare a tale arma gli uomini relativamente meno validi al servizio militare.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei mandamenti montani, nei mandamenti quasi montani e dei mandamenti di collina e pedemontani. Tutti gli

inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano, dei distretti dei corpi d'armata di frontiera, che ne facciano domanda e abbiano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre a possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo.

Per coloro che siano abili nel ciclismo, tale abilità dovrà essere indicata nel mod. *C* (tra le qualità fisiche in genere).

Zappatori-minatori del genio.

Per zappatori-minatori saranno preferibilmente predesignati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri teleferisti.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Per telegrafisti e radiotelegrafisti del genio saranno predesignati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come titolo minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) i giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si darà l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio o a corrente di zona.

Fotoelettricisti.

Per i fotoelettricisti saranno predesignati inscritti che abbiano i requisiti indicati per la predesignazione a telegrafisti e radiotelegrafisti.

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza ai giovani che abbiano pratica di cavalcare ed a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo; ma, in mancanza di tali elementi, si predesigneranno per la cavalleria anche giovani che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Si dovrà evitare che alla cavalleria siano destinati giovani, che, pur avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati.

Artiglieria.

Gli inscritti da predesignare all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

Quelli da destinarsi all'artiglieria da montagna dovranno essere prescelti fra quelli degli stessi mandamenti montani, quasi montani, di collina e pedemontani indicati per gli alpini. Tali giovani devono essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Saranno destinati al reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna.

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere predesignati giovani manifestamente robusti e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere predesignati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Per i ferrovieri del genio saranno predesignati gli inscritti aventi qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie, manovali abilitati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegrafisti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nonchè operai di officina, sempre che risultino in servizio delle Ferrovie dello Stato o secondarie.

Tutti dovranno avere la statura minima prescritta ad eccezione dei macchinisti e fuochisti, che, potranno essere designati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *C*, gli ufficiali incaricati della predesignazione non dovranno perciò apporre l'annotazione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di cui l'inscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Aerostieri.

Per il gruppo aerostieri del genio dovranno predesignarsi giovani che esercitino i seguenti mestieri: sarti, cordai, cestai, fotografi, elettricisti, falegnami-ebanisti, fabbri, fumisti e tubisti, motoristi, meccanici, magnetisti, nichelatori, orologiai, saldatori autogeni, stagnini, tornitori in legno, tipografi, cuochi, calzolai, disegnatori, telefonisti, verniciatori e pittori, vulcanizzatori di gomme.

Servizio chimico.

Dovranno essere predesignati per il servizio chimico giovani provvisti di titoli scientifici in chimica, studenti di chimica in istituti superiori ed operai di industrie chimiche in genere e preferibilmente quelli che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante. Vi destineranno inoltre giovani esercenti i mestieri di piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, fonditori, cementisti e meccanici di precisione.

Trasporti militari.

I giovani da predesignarsi per i raggruppamenti trasporti dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di avere servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Speciale cura dovrà essere posta perchè tutti i giovani aventi i requisiti per l'assegnazione ai gruppi automobilistici non sfuggano alla predesignazione per tale specialità.

Per i gruppi treno dei raggruppamenti trasporti dovranno essere predesignati giovani che abbiano i requisti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Carri armati.

Per il reparto carri armati saranno predesignati i giovani che abbiano i requisiti richiesti per gli automobilisti dei raggruppamenti trasporti.

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere predesignati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si predesigneranno poi pel servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno predesignati i giovani di professione fornai, panettieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Compagnie distrettuali.

Alle compagnie distrettuali saranno predesignati giovani di buoni precedenti coi requisiti fisici richiesti per la fanteria, tenendosi presente che dovranno essere particolarmente idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio; quindi studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno predesignati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre predesignati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno predesignati per la manovra e governo inscritti che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

Potranno essere predesignati per l'assegnazione a servizi o reparti speciali in qualità di operai, i giovani che presenteranno un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio:

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per la predesignazione come operai è sufficiente il limite minimo di statura.

150. I limiti di statura, da tenersi presenti dagli organi di leva per la predesignazione delle reclute alle varie armi, corpi, specialità e servizi, appariscono dalla seguente tabella.

Armi, corpi e specialità		Limiti di statura		*Annotazioni*
		minimo	massimo	
Granatieri		1.75	indeterminato	
Fanteria di linea		1.50	1.65	
Bersaglieri		1.65	1.75	
Alpini		1.50	indeterminato	
Cavalleria — Cavalleggeri		1.58	1.68	
Id. Lancieri		1.65	1.72	
Artiglieria	da campagna (batterie)	1.65	1.75	
	id. (gruppi someggiati)	1.68	indeterminato	
	pesante campale	1.65	1.75	
	a cavallo	1.65	1.75	
	da montagna	1.72	indeterminato	
	pesante e da costa	1.65	1.82	
	controaerei	1.65	1.75	
	zappatori-minatori	1.65	1.78	
Genio	telegrafisti e radiotelegrafisti	1.50	indeterminato	
	fotoelettricisti	1.50	id.	
	pontieri	1.62	id.	
	lagunari	1.50	id.	
	ferrovieri	1.60	id.	
	aerostieri	1.50	id.	
Servizio chimico		1.50	id.	
Raggrupp. Trasporti - treno		1.65	1.75	
Id. id. automobilisti		1.50	indeterminato	
Carri armati		1.50	id.	
Sanità e sussistenza		1.50	id.	
Compagnie distrettuali		1.50	id.	
Scuole militari		1.50	id.	

126. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare seperfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di predesignazione a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituisce affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità; detto giudizio è stato infatti istituito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non per la tutela dell'interesse delle singole reclute.

La definitiva assegnazione ai corpi, che sarà poi fatta dai comandi dei distretti, dovrà quindi rimanere subordinata soltanto alle esigenze dei servizi per le quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato dagli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Per queste considerazioni è vietato di comunicare alle reclute la predesignazione ricevuta:

Disposizioni speciali per i distretti militari.

151. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli inscritti arruolati con ferma ordinaria, controlleranno se i giudizi principali di idoneità pronunciati presso gli organi stessi corrispondono alle norme contenute nel precedente n. 149, basandosi all'uopo sulle indicazioni concernenti i requisiti fisici e professionali degli inscritti, contenute nei fogli matricolari e nei fogli conformi all'allegato *C*.

Riscontrando inesattezze gravi o irregolarità, detti comandi sono autorizzati a procedere alla modificazione del giudizio principale d'idoneità in quello corrispondente alle norme anzidette, dandone prontamente conoscenza all'ufficiale delegato che lo pronunciò, pel tramite del presidente del consiglio di leva.

152. I comandi dei distretti militari, provveduto all'impianto del ruolo mod. 57 con gli elementi contenuti nel foglio matricolare, avranno pure cura di far prendere menzione sul ruolo stesso — senza però farne oggetto di apposita variazione — del giudizio di predesignazione, modificato, se del caso, a senso di quanto sopra è detto. Procederanno dipoi alla formazione dei pacchi dei fogli matricolari, distinguendoli per tutte le armi e specialità partendo beninteso dai giudizi principali di predesignazione ma te-

nendo presente, soltanto come direttiva generale, la proporzione delle quote indicate nelle tabelle d'assegnazione della classe precedente.

In qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i comandi dei distretti avranno così già predisposto il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno poi dal Ministero.

153. I circondari il cui territorio è frazionato tra più distretti militari sono quelli riportati nel n. 114 della circolare n. 515 del *giornale militare* 1924.

154. Esaurite che siano in ciascuna provincia le sedute ordinarie il rispettivo ufficio di leva trasmetterà al Ministero i risultati complessivi mediante un prospetto conforme all'allegato *D* (allegato *E* per i circondari mistilingui).

Gli uffici di leva prenderanno speciale nota di quanto sopra è disposto, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio delle suddette indicazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1907.

Il presidente del Consiglio di leva per la provincia di . . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio:

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1907 e tutti gli altri inscritti in capolista od aggiunti alle liste di leva della classe 1907 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvedè solo il Consiglio di leva mandamento del capoluogo), debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al Consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli invece residenti negli altri comuni debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località »), e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al Consiglio di leva.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

3. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del 7 settembre 1926, dichiarare alla Capitaneria di porto da cui di-

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 144 Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497).

pendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

4. I giovani nati nel 1907 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provincia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal Consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 2 all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono.

6. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza facendone domanda in carta bollata da 2 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del Consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti, potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al Consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi per l'arruolamento alla Regia autorità diplomatica o consolare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1927. Se residenti all'estero con regolare passaporto già da prima dell'apertura della leva, possono essere dispensati dal servizio in applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 5 del decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (inabile al lavoro proficuo) ovvero sia mutilato e pensionato per causa di servizio militare;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

e) nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età, e che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

g) primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

h) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

i) ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 5, n. 1, del R. decreto 7 gennaio 1922, n. 3 (inabile al lavoro proficuo), quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso;

l) figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico superstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

11. La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

m) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

n) mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente numero è concessa solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª o 3ª categoria, oppure,

abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'assegnazione alla riserva di complemento o supplemento come sostegno di famiglia o agricoltore.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria (o delle assegnazioni alle riserve di complemento o supplemento) concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

12. Agli effetti della riduzione di ferma, i deceduti o mutilati per la causa nazionale sono equiparati ai caduti o mutilati per causa del servizio militare, nei limiti fissati dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856.

13. Gli inscritti che non si trovino nelle suindicate condizioni per ottenere la riduzione di ferma potranno essere dichiarati ammissibili alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a 6 mesi, se si troveranno in una delle condizioni seguenti:

a) figlio unico di padre vivente;

b) figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova;

e) primogenito di orfani di padre e di madre;

f) orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

g) orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei, orfani soltanto del padre;

h) nipote primogenito di avo che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

i) nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

l) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

m) fratello consanguineo di militare che trovasi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale;

n) fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Peraltro per quelli di cui alle lettere *l*), *m*), *n*) dovrà verificarsi anche la condizione indicata nel precedente n. 11.

14. Per ottenere la riduzione di ferma o l'eventuale abbreviazione di ferma gli inscritti chiederanno ai rispettivi comuni i neces-

sari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del Consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

15. Per conseguire la riduzione di ferma gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, a meno che essi dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli.

La prova di tale impossibilità dovrà essere fornita mediante la produzione di una attestazione dell'ispettore provinciale del Tiro a segno o del competente comando della M. V. S. N. dimostrante la mancata istituzione dei corsi da parte degli Enti locali o le giustificate ragioni per cui l'interessato non potè parteciparvi. Tale attestazione dovrà essere rilasciata individualmente dall'ispettore provinciale del Tiro a segno o dal competente comando della M. V. S. N. agli interessati che ne faranno richiesta senza che occorra a tal uopo un modulo speciale. Per poter far luogo al rilascio di detta attestazione è necessario però che sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione municipale.

16. **Agli inscritti già in possesso di titoli per la eventuale ammissione alla ferma abbreviata, è fatto obbligo di produrre la relativa domanda documentata all'atto della presentazione innanzi al Consiglio od alla Commissione mobile di leva. Coloro che non ottemperassero a tale prescrizione avendo già perfetti i titoli per l'assegnazione alla ferma abbreviata alla data di apertura della leva, incorreranno nella perdita di ogni diritto alla abbreviazione della ferma.**

Agli inscritti i diritti dei quali verranno a maturare in data posteriore, è fatto obbligo di produrre le documentate domande alle Autorità competenti non più tardi del 31 marzo 1927. Qualora non ottemperino a tale obbligo incorreranno essi pure nella sanzione di cui sopra.

Soltanto per i titoli sorti dopo il 31 marzo 1927 le domande potranno essere prodotte dagli interessati anche mentre si troveranno alle armi.

17. Si avvertono sin d'ora gli inscritti, che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che per il nuovo sistema di chiamata alle armi è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati al altra chiamata alle armi (ritardo dal servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), pervengano al Comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

Si invitano inoltre tutti gli inscritti che aspirano ad avere una assegnazione conforme alle loro attitudini professionali, a presentare al Consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

18. — Presso il Consiglio di leva e le commisioni mobili in occasione dell'esame definitivo e arruolamento sarà fatto anche l'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestare servizio nelle varie armi e specialità di servizio. Sarà quindi opportuno che gli inscritti producano all'atto della visita quei titoli o certificati professionali di cui fossero in possesso.

Si avverte che tale accertamento fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi; e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

19. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico del vecchio ordinamento) o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del Consiglio di leva o della commisione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

20. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì 16 agosto 1926.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI ARRUOLAMENTO.

Città ove si reca la commissione mobile di arruolamento	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
		destinati alle visite				

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 5 marzo 1927.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1928.

ALLEGATO **B.**

Elenco delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tener presenti nella redazione del foglio allegato *C*

Artificieri
Accudienti ferroviari
Armaioli
Arrotini
Automobilisti
Barbieri
Barcaioli, burchiai, pontai, remaioli di fiume
Braccianti
Butteri e Cavallari
Calafati
Calderai
Calzolai
Cantonieri
Carpentieri
Carradori
Carrettieri
Cementisti
Ciclisti professionisti
Colombofili
Commessi
Conducenti
Conduttori di caldaie a vapore
ontadini
Cordai
Cuochi
Dattilografi
Deviatori ferroviari
Disegnatori
Disinfettatori
Droghieri
Elettricis t
Fabbri
Facchini
Falegnami
Fantini
Fonditori
Fontanieri
Forgiatori
Fornai
Fotoelettricisti
Fuochisti
Frenatori ferroviari
Gassisti
Giardinieri
Gondolieri
Guardafili
Imballator
Impiegati
Infermieri
Litografi
Lavandai
Lattai
Macellai.
Macchinisti ferroviari
Maniscalchi
Manovali
Manovratori ferroviari
Marinai
Materassai
Meccanici, meccanici-aggiustatori, meccanici di precisione
Minatori
Motociclisti e conduttori di motocarrozzette.
Motoristi
Mugnai
Muratori
Operai chimici
Orologiai
Panettier
Pastai
Pescatori
Piroteonici
Pizzicagnoli
Pittori
Radiomotoristi
Radiotelegrafisti
Ramai
Sarti
Setlai
Saldatori autogeni
Scenografi
Scrivani
Stendifili
Stipettai
Stradini
Studenti
Tappezzieri
Teleferisti
Telefonisti
Telegrafisti
Terrazzieri
Tornitori in legno ed in metallo
Velai
Verniciatori
Vetrai
Vulcanizzatori di gomma.
Zappator

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi ai requisiti dell'inscritto della classe 1907 (1) . . . . . del Comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficiente. . . . . giudizî secondari . . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) cognome e nome.
(2) se pesante o leggero; muscoloso o no; se abbia deficienze fisiche e quali ecc.
(3) allegare al presente i certificati professionali.
(4) evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia.

ALLEGATO **D.**

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1907 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli inscritti di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI						*Annotazioni*
					idonei ad incondizionato servizio			assegnati a servizi sedentari			
					con ferma ordinaria	con ferma eventuale abbreviata	con ferma di tre mesi	con ferma ordinaria	con ferma eventuale abbreviata	con ferma di tre mesi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Addì .....

Il Commissario di leva

ALLEGATO E.

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1907 al termine delle sedute ordinarie nei circondari misti linguistici

Totale degli iscritti sulle liste di leva	Rinviati	Rimandati e rivedibili	Cancellati	ARRUOLATI														Annotazioni
				Idonei ad incondizionato servizio										Assegnati a servizi sedentari				
				con ferma ordinaria				con ferma eventualmente abbreviata				con ferma di tre mesi		con ferma ordinaria				con ferma eventualmente abbreviata				con ferma di tre mesi	
				di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	

Addì .....

Il Commissario di leva

ALLEGATO F.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

(o Commissione mobile di arruolamento
per il mandamento di . . . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine della leva sulla classe 19...., emanato con la circolare n. . . . . del *giornale militare* 19.... ed in base all'apposito manifesto emanato dal Consiglio di leva di . . . . . in data 16 agosto 1926, si è riunito oggi in . . . . . li Consiglio di leva (o la Commissione mobile), per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune (o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra; . . . . . consigliere provinciale.

Assistono in qualità di relatore e segretario il . . . . . perito sanitario . . . . . , ed il . . . . . dei RR. CC. signor . . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentati effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . .

b) mandati rivedibili . . . . . » . . .

c) riformati . . . . . » . . .

d) mandati in osservazione . . . . . N. . . .

e) rimandati alle sedute speciali del 1927 . . . » . . .

f) rimandati alle sedute suppletive . . . . . » . . .

Dei n. . . . . arruolati sono stati ammessi a riduzione di ferma i signori:

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 5 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, i seguenti membri di famiglia:

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali mod. 9 delle decisioni prese dal Consiglio e la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consta la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta. . . . . .

. . . . . li . . . . . .19....

L'ufficiale delegato *Il consigliere delegato* *Il presidente*

Il perito medico *L'ufficiale dei RR. CC.* *Il comm. di leva*

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato per la predesignazione (dove esista).

Prezzo della presente dispensa L. 1,70

(6588) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1689

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1926 — 13 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 454 - 31 dicembre 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto presidenziale col quale si determina il passaggio di attribuzioni e di compiti in esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281 . . . . . Pag. 1691

» 455 - 9 luglio 1926. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1304 - Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore » 1692

» 456 - 7 agosto 1926. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 80, col quale si provvede alla nomina degli ufficiali relatori periti dell'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione permanente pei collaudi in appello (1) . . . . » 1698

» 457 - 12 agosto 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR. . . . . » 1699

» 458 - 12 agosto 1926. — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti di amministrazione per la inscrizione sul quadro di avanzamento del 1926 . . . . . » 1699

LIBRERIA DELLO STATO

N. 459 - 12 agosto 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 1699

» 460 - 12 agosto 1026. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico pratico di telegrafia e telefonia con filo e telegrafia ottica . . . . » 1700

» 461 - 12 agosto 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorsi per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola d'applicazione di fanteria . . . . . » 1702

» 462 - 12 agosto 1926. — SCUOLE MILITARI. — Nomina delle commissioni per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino » 1704

» 463 - 12 agosto 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . » 1706

» 464 - 12 agosto 1926. — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. » 1710

» 465 - 12 agosto 1926. — SCUOLE MILITARI. — Lavoro straordinario ai capi famigli ed ai preparatori delle scuole militari . . . . . » 1711

AVVISO . . . . . » 1711

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1712

N. 454. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Decreto presidenziale col quale si determina il passaggio di attribuzioni e di compiti in esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281 – (Circolare 19 del *giornale militare* 1926).** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 182, del 7 agosto 1926).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, concernente modificazioni ai Regi decreti-legge 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa, e 6 settembre 1923, n. 2003, sul servizio degli osservatori industriali;

Decreta:

Art. 1.

I sottonotati uffici della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa passano, nella loro presente costituzione organica, alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale (presidente del Comitato per la mobilitazione civile):

1° Gruppo di uffici tecnici e cioè: Ufficio armi e munizioni, Ufficio miniere e trasporti marittimi, Ufficio alimentazione, Sezione statistiche degli osservatori industriali;

2° Ufficio statistiche di guerra;

3° Ufficio amministrativo.

Art. 2.

L'Ufficio di segreteria della Commissione Suprema di difesa rimane costituito come appresso:

N. 1, colonnello o tenente colonnello di Stato Maggiore del Regio esercito (capo ufficio);

N. 1, ufficiale di Stato Maggiore della Regia marina;

N. 1, ufficiale dell'Arma aeronautica;

N. 1, ufficiale di Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 3.

La segreteria della Commissione Suprema di difesa chiuderà sotto la data del 31 gennaio 1926 la propria gestione amministrativa autonoma e sarà in seguito amministrata dal Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1925.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

N. 455. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1304 - Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.** — (Gabinetto). — 9 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179, del 4 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, relativo all'ordinamento della scuola di guerra e al reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Generalità.

Art. 1.

Al capo di Stato Maggiore ~~generale~~ dell'Esercito spettano le decisioni relative all'ammissione od al richiamo di ufficiali nel corpo di Stato Maggiore, nonchè quelle inerenti all'eventuale trasferimento di ufficiali di Stato Maggiore nelle armi di provenienza anche senza promozione.

A tal uopo, egli, sempre quando se ne manifesti la necessità, convoca apposita commissione da lui presieduta e della quale fanno parte il sottocapo di Stato Maggiore generale ed i capi riparto dello Stato Maggiore dell'esercito, sempre quando rivestano il grado di generale. Il capo di Stato Maggiore generale può far presiedere, per sua delega la commissione medesima, dal sottocapo di Stato Maggiore generale.

La commissione delibera:

a) sull'idoneità al servizio di stato maggiore di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre a possedere il titolo di cui alla lettera *a*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, abbiano compiuto con esito favorevole l'esperimento di cui alla lettera *b*) dell'art. 79 sopra citato con le modalità delle quali è cenno all'art. 2 del presente decreto;

b) sul trasferimento nel corpo di Stato Maggiore di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre ad essere stati riconosciuti idonei al servizio di Stato Maggiore, posseggano il requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398 già citata;

c) sul trasferimento nel corpo di Stato Maggiore di ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre a possedere il re-

quisito specificato dagli articoli 81, 83 e 85 della legge predetta, si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 5 del presente decreto;

d) sull'eventuale trasferimento di ufficiali di Stato Maggiore di qualsiasi grado nell'arma di provenienza, anche senza promozione;

e) sull'eventuale promozione dei tenenti colonnelli di Stato Maggiore nel corpo stesso.

La commissione tiene conto, nelle sue deliberazioni, delle carte personali, dei pareri delle autorità gerarchiche e dei risultati degli esperimenti, e può valersi della conoscenza personale, nonchè di tutte le informazioni verbali o scritte che il suo presidente abbia ritenuto opportuno di procurarsi a proposito degli ufficiali da giudicare.

Dopo la discussione, la commissione delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Le deliberazioni sono definitive e insindacabili: esse vengono riassunte in appositi verbali dei quali una copia dovrà essere conservata nelle pratiche personali degli ufficiali interessati. A questi viene data notizia, per la via gerarchica, di ciascuna delle deliberazioni che li riguardano.

Reclutamento dei capitani.

Art. 2.

L'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore prescritto dalla lettera *b*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito per l'ammissione dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio nel corpo di Stato Maggiore ha inizio, normalmente, nel mese di ottobre e vi prendono parte soltanto gli ufficiali che, avendo superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra, ne siano giudicati meritevoli da parte della Commissione di cui al precedente art. 1.

L'esperimento, al quale detti ufficiali vengono comandati, ha la durata di un anno ed è diviso normalmente in due periodi. Il primo di questo si svolge, di massima, presso il comando del corpo di Stato Maggiore, il secondo presso i co-

mandi territoriali. E' in facoltà del capo di Stato Maggiore dell'Esercito ~~generale~~ di invertire la successione dei due periodi e di fissarne la durata parziale.

Al termine di tali periodi i superiori che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali in esperimento compilano, per ciascuno di essi, un rapporto sulla prova fatta, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di Stato Maggiore.

Tali rapporti con le annotazioni delle varie autorità gerarchiche sono trasmessi, unitamente al libretto personale degli interessati, al comando del corpo di Stato Maggiore al quale quello della Scuola di guerra avrà già fatto pervenire, al termine dei corsi, analogo giudizio sull'attitudine di ciascuno al servizio di Stato Maggiore, motivandolo se sfavorevole.

La commissione, di cui al precedente art. 1, con le modalità ivi stabilite e visti i giudizi ora detti, delibera sulla *idoneità* di ciascuno degli ufficiali presi in esame al *servizio di stato maggiore*.

La commissione ha la facoltà di sospendere il giudizio sulla idoneità al servizio di stato maggiore, riservandosi di emetterlo definitivamente dopo un esperimento supplementare, del quale stabilisce la durata, per quegli ufficiali che non abbiano potuto compiere regolarmente i due periodi di esperimento anzidetti, per cause riconosciute dalla commissione medesima, indipendenti dalla volontà degli interessati.

Art. 3.

Gli ufficiali che siano stati dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore nel modo indicato nell'articolo precedente possono essere trattenuti presso i comandi od uffici, qualora posseggano già il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398, già citato. In caso contrario, sono inviati ad un corpo dell'arma di provenienza, per assumervi il comando del riparto corrispondente al proprio grado.

Art. 4.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze organiche dei capitani di Stato Maggiore, la commissione di cui è cenno all'art. 1, prende in esame i capitani, i quali, oltre ad avere compiuto con esito favorevole l'esperimento previ-

sto dall'art. 2, abbiano tenuto lodevolmente, col grado di capitano, per almeno due anni, il comando del reparto corrispondente della propria arma.

La commissione delibera, quindi, con le modalità previste dal predetto art. 1, sulla *idoneità* di ciascuno degli ufficiali presi in esame al *trasferimento nel corpo di Stato Maggiore*.

I capitani dichiarati idonei vengono trasferiti nel corpo di Stato Maggiore in relazione alle vacanze, conservando la rispettiva anzianità di grado e seguendo l'ordine di questa, per quelli dichiarati idonei sotto la stessa data.

Reclutamento degli ufficiali superiori.

Art. 5.

Gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che, a norma degli articoli 81, 83 e 85 della ripetuta legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono scelti fra gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, oltre a possedere il requisito di cui agli articoli 81, 83 e 85 predetti, debbono trovarsi nelle condizioni seguenti:

a) se maggiori o tenenti colonnelli, abbiano tenuto lodevolmente, con tale grado, per almeno due anni, il comando del reparto corrispondente della propria arma;

b) se colonnelli, abbiano comandato, per due anni, lodevolmente il reggimento dell'arma rispettiva.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze nell'organico degli ufficiali superiori di Stato Maggiore, la commissione della quale è cenno nell'art. 2 con le modalità previste dal medesimo articolo, avute in comunicazione le carte personali degli ufficiali che posseggono i requisiti sopraindicati, delibera *sulla idoneità al richiamo nel corpo di Stato Maggiore* degli ufficiali superiori anzidetti.

Gli ufficiali superiori dichiarati idonei vengono richiamati nel corpo di Stato Maggiore, conservando la rispettiva anzianità di grado e seguendo l'ordine di questa per quelli dichiarati idonei sotto la stessa data.

Disposizioni comuni a vari gradi.

Art. 6.

Gli ufficiali dichiarati idonei al trasferimento nel corpo di Stato Maggiore, che non possono essere trasferiti nel corpo per temporanea mancanza di posti organici nel grado rispettivo, sono considerati come ufficiali in servizio di Stato Maggiore fino alla data dell'effettivo trasferimento nel corpo

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Gli ufficiali che compiranno ancora la scuola di guerra col grado di maggiore o di tenente colonnello potranno essere esaminati nei riguardi della *idoneità al servizio di Stato Maggiore* con le stesse norme stabilite per il reclutamento dei capitani di Stato Maggiore al precedente art. 2.

Essi potranno essere successivamente, presi in esame per il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore con le norme stabilite nel precedente art. 5, allorchè vengano a trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.

Art. 8.

Gli ufficiali considerati all'art. 9 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, che stanno compiendo l'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore, e gli ufficiali di cui all'art. 10 dello stesso decreto già riconosciuti idonei al servizio di Stato Maggiore dalla Commissione contemplata nell'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26 sopracitato, potranno essere trasferiti nel corpo di Stato Maggiore qualora abbiano comandato, lodevolmente, per almeno due anni il riparto corrispondente al proprio grado e siano giudicati idonei al trasferimento nel corpo dalla commissione della quale è cenno all'art. 1 del presente decreto.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che ha vigore dal 30 marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 456. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 80, col quale si provvede alla nomina degli ufficiali relatori periti dell'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione permanente pei collaudi in appello (1).** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 agosto 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, n. 984, relativo al funzionamento della Commissione permanente pei collaudi in appello;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1924, n 52, che nomina i membri militari, effettivi e supplenti, di detta commissione.

Ha decretato e decreta:

Sono nominati a far parte dell'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione permanente pei collaudi in appello, con funzioni di relatori periti, i seguenti ufficiali commissari:

Maggiore RIGATUSO cav. Mauro.
Capitano GRANATA cav. dott. Nicolò.

Roma, 7 agosto 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

---

(1) Circolare n. 423 del *Giornale militare* 1924.

N. 457. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 agosto 1926.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Tenenza di Molfetta.

Comandi soppressi.

Compagnia di Volterra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 458. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti di amministrazione per la inscrizione sul quadro di avanzamento del 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 agosto 1926.

A scioglimento della riserva contenuta nel capoverso *F)* della parte II della circolare n. 378 del *giornale militare ufficiale* dispensa 35 c. a. si comunica che i tenenti del corpo di amministrazione dovranno presentarsi agli esperimenti di autunno fino a tutta la anzianità 30 gennaio 1922 (fino a CERULLI Dante, compreso).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 459. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 12 agosto 1926.

A parziale modificazione della circolare 175 del 23 aprile 1925 si avverte, per informazioni di tutte le autorità militari e perchè non siano mossi dubbi sulla validità delle firme

poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che i seguenti ufficiali superiori, con decreti ministeriali, in data luglio 1926, sono stati autorizzati a firmare « Per il *Ministro* »:

Per la Direzione centrale di sanità militare.

Il colonnello medico in S. A. P. MARIOTTI-BIANCHI cav. prof. Giambattista in assenza del direttore generale della direzione centrale di sanità militare, o per la parte che questi non intende riservare a sè.

Per la direzione generale artiglieria e automobilismo.

Il colonnello di artiglieria in S. A. P. COTTA cav. Edoardo, in assenza del direttore generale della direzione generale di artiglieria ed automobilismo per la parte che questi non intende riservare a sè.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 460. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso teorico pratico di telegrafia e telefonia con filo e telegrafia ottica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 agosto 1926.

Allo scopo di estendere agli ufficiali inferiori del genio in servizio permanente, una adeguata conoscenza dei moderni mezzi di collegamento elettrici con filo ed ottici, verrà svolto, presso l'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, in Roma, un corso teorico-pratico di telegrafia e telefonia con filo e telegrafia ottica, in base al programma riportato di seguito alla presente circolare.

Il corso avrà la durata di quattro mesi, con inizio al 1° settembre 1926; gli esami avranno luogo nell'ultima decade di dicembre.

Potranno partecipare al corso venti fra capitani e tenenti dell'Arma del genio che ne facciano domanda, purchè in possesso almeno della licenza liceale o di Istituto tecnico o

che, a giudizio dei comandanti di reggimento, posseggano ugualmente quelle nozioni scientifiche che si insegnano negli istituti medi superiori.

Le domande dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 25 agosto p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programma per il corso di telefonia e telegrafia con filo e telegrafia ottica.

Preliminari.

Nozioni fondamentali di fisica, con particolare riguardo all'ottica ed all'acustica - Nozioni di fotometria - Nozioni fondamentali di elettrotecnica: principii del magnetismo (magneti), principii di elettrostatica (condensatori), correnti continue, nozioni di elettrochimica, elettromagneti, principii di elettrodinamica: rocchetti d'induzione, correnti alternate, generatori di corrente (dinamo, alternatori), motori, trasformatori.

Telegrafia elettrica.

Cenni sulle trasmissioni telegrafiche - Apparato Morse - Circuiti a corrente continua ed a corrente intermittente - Relais - Apparato Hughes - Trasmissioni multiple - Apparato Weatshone (cenni) - Apparato Siphon Recorder (cenni) - Apparato Baudot (cenni) - Cenni sugli apparati Rowland e dei telescrittori (Siemens e Morkrum) - Sorgenti di energia adoperate in telegrafia - Apparati di protezione.

Telefonia.

Trasmissioni telefoniche - Organo trasmittente: microfono: principii e funzionamento: descrizione dei principali tipi - Organo ricevente: telefono: descrizione dei tipi più importanti - Organi trasmettitori e ricevitori della chiamata -

Apparecchi di connessione (ganci, yaks, spine chiavi) - Apparecchi di protezione: descrizione dei dispositivi più adoperati - Apparecchi telefonici: telefoni e centralini: classificazione e descrizione dei tipi principali, e a batteria locale, ed a batteria centrale - Commutazione manuale ed automatica - Misure relative alle linee telefoniche - Metodi per migliorare la trasmissione telefonica: dispositivo Pupin e Krarup - Valvole a tre elettrodi: sue proprietà e costituzione: descrizione dei principali tipi amplificatori termoionici adoperati - Telefonia multipla - Telefonia e telegrafia simultanea - Sistemi di circuiti virtuali o fantôme.

Telegrafia ottica.

Apparati ottici diversi: principii, costituzione ed impiego - Collaudo degli apparati ottici - Sorgenti luminose applicate - Cenni degli altri sistemi di trasmissione.

Circuiti e materiali di linea telegrafonici.

Circuiti telegrafici e telefonici: costituzione e caratteristiche elettriche fondamentali - Particolarità differenziali - Linee aeree: sostegni, isolatori, conduttori, posa - Linee in cavi, aeree e sotterranee; costituzione e messa in opera - Caratteristiche tecnologiche principali dei materiali di linea e dei cavi - Criteri di collaudo.

Reti telegrafoniche.

Criteri fondamentali per la costituzione ed impianto delle reti telegrafoniche militari - Cenni dei criteri informativi per la costituzione di reti telegrafoniche civili a grande traffico.

N. 461. — SCUOLE MILITARI. — **Concorsi per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola d'applicazione di fanteria.** — (Divisione educazione fisica - Istruzione premilitare e scuole militari). — 12 agosto 1926.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari di 2° grado, presso la scuola d'applicazione di fanteria per le materie seguenti:

armi e tiro - insegnanti 1;
topografia - insegnanti 1.

1. Al concorso potranno partecipare i tenenti colonnelli di anzianità inferiore al 30 giugno 1923; i maggiori in servizio permanente, o in aspettativa per riduzione di quadri; e i capitani in servizio permanente. I concorrenti dovranno appartenere all'arma di fanteria e cavalleria.

2. Le domande relative indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole) e corredate del parere delle competenti autorità gerarchiche, dovranno essere inviate per il tramite dei comandi di corpo d'armata, a quello della scuola di applicazione in modo che vi giungano non oltre il 10 settembre p. v.

Le domande annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse dal comando della scuola, al Ministero per la decisione definitiva in merito all'ammissibilità dei candidati al concorso.

3. I concorrenti allegheranno alle domande i titoli relativi agli studi compiuti.

Le autorità gerarchiche segnaleranno i servizi cui i concorrenti siano stati addetti, ed in particolar modo quelli già prestati nelle scuole militari.

4. I concorrenti riconosciuti idonei in base ai titoli presentati, saranno sottoposti ad un esperimento pratico, consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato 24 ore prima.

Il comando della scuola provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi di insegnamento.

5. La prova pratica avrà luogo nella terza decade di settembre secondo comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dalla commissione esaminatrice.

6. La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Comandante il corpo d'armata di Bologna.

Vice presidente:

Comandante la scuola di applicazione di fanteria.

Membri:

Due ufficiali superiori nominati dal Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole) su proposta del comandante la scuola.

7. La commissione dovrà:

a) giudicare sull'ammissibilità alla prova orale sulla base dei titoli presentati, informando gli interessati, della loro ammissione alla prova stessa o della loro eventuale esclusione;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità della prova orale;

c) giudicare sull'idoneità complessiva di ciascun concorrente dopo la prova orale;

d) classificare in ordine di merito i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia;

e) comunicare i risultati dei concorsi al Ministero della Guerra (Divisione educazione fisica e scuole) segnalando anche per ciascuna materia, quali altri concorrenti siano da ritenersi idonei ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro il termine di due anni;

8. Le graduatorie dei vincitori al concorso e degli idonei saranno approvate e pubblicate dal Ministero della Guerra.

9. Il periodo di permanenza nell'insegnamento degli ufficiali vincitori del concorso non potrà essere superiore a quattro anni, compatibilmente, bene inteso, con le esigenze dell'avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 462. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina delle commissioni per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino.** — (Divisione educazione fisica - Istruzione premilitare e scuole militari). — 12 agosto 1926.

Le Commissioni giudicatrici di cui al n. 6 della circolare 264 *giornale militare* c. a. e della circolare 419 *giornale militare* c. a., sono presiedute rispettivamente dal comandante del corpo d'armata di Bologna e dal comandante del cor-

po d'armata di Torino e composte dalle seguenti sottocommissioni:

ACCADEMIA MILITARE DI MODENA.

Presidente delle varie sottocommissioni:

Il comandante dell'accademia militare di fanteria e cavalleria.

Membri:

Per la cattedra di arte militare:

Colonnello (S. M.) TOSELLI cav. Luigi, comandante in 2° dell'accademia;

Colonnello (S. M.) CREMA cav. Umberto comandante 36° fanteria.

Per le cattedre di storia militare:

Colonnello (S. M.) TOSELLI cav. Luigi, comandante in 2° dell'accademia;

Colonnello (S. M.) CREMA cav. Umberto, comandante 36° fanteria.

Per la topografia e disegno; topografia per il 3° corso sottufficiali:

Colonnello (S. M.) TOSELLI cav. Luigi, comandante in 2° dell'accademia;

Tenente colonnello REDI cav. Francesco, vice direttore istituto geografico militare.

Per la letteratura militare italiana:

Colonnello (S. M.) TOSELLI cav. Luigi, comandante in 2° dell'accademia.

Colonnello (S. M.) CREMA cav. Umberto, comandante 36° fanteria.

ACCADEMIA MILITARE DI TORINO.

Presidente delle varie sottocommissioni:

Il comandante dell'accademia di artiglieria e genio.

Membri:

Per la cattedra di arte militare:

Colonnello d'artiglieria TARGA cav. Spartaco, insegnante scuola di guerra.

Colonnello d'artiglieria TERGIANI cav. Alberto, insegnante scuola di guerra.

Per l'impiego del genio:

Generale di brigata CARDONA cav. Gaetano.

Colonnello del genio BUZZO cav. Carlo, accademia militare artiglieria e genio.

Per la storia militare:

Generale di brigata Brancaccio cav. Nicola, (riserva).

Tenente colonnello di fanteria (S. M.) SCALA cav. Ettore (scuola di guerra).

Per la balistica esterna:

Generale di divisione CAVALLI cav. Ettore, (A. R. Q.).

Generale di divisione MATTEI cav. Alfonso, (riserva).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 463. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 agosto 1926.

Fra l'ottobre p. v. e il marzo 1927 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° *Corso*. — 10 ottobre 1926 - 21 dicembre 1926;

2° *Corso*. — 10 gennaio 1927 - 21 marzo 1927.

1° *Corso.*

Al 1° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Capitano CHIAVARI Gian Gerolamo, a disposizione di S. E. Diaz.

Capitano REZZAGHI Arnaldo - Centro speciale di cavalleria Sicilia.

Capitano SAROLDI Emanno - Ufficio superiore tecnico automobilistcio Torino.

Tenente ARFINI Aldo - Cavalleggeri Guide.
» AUTENRIETH Carlo, a disposizione di S. E. Cavallero.
» BRANCA Gerardo - Piemonte Reale cavalleria.
» BURZIO Enrico - Distretto di Trieste.
» CAMICIA Pasquale - Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» CAPONE Giuseppe - Cavalleggeri Saluzzo.
» CARACCIOLO Giulio - Cavalleggeri Aosta.
» CINELLI Francesco - Distretto di Trento.
» CIRILLO Emilio - Cavalleggeri Firenze.
» COLANERI Arturo - 10° Raggruppamento trasporti.
» CREDAZZI Giulio, a disposizione di S. E. Taranto.
» DE GREGORIO Giovanni - Polverifici del Liri.
» DE PAULA Amedeo - Cavalleggeri Monferrato.
» DE SANCTIS Raffaele - Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» FALLA Vito - Scuola di cavalleria.
» GRANDI Mario - Piemonte Reale cavalleria.
» GRIPPA Ettore - A disposizione di S. E. Caviglia.
» GUERRIERO Angelo - Cavalleria Aosta.
» MAMMOLA Alberto - Cavalleggeri Saluzzo.
» MICHELONI Pietro - Cavalleggeri Novara.
» MARULLI Gaetano - Cavalleggeri Monferrato (Ministero aeronautica).

Tenente PINDINELLI Raffaele - Savoia cavalleria.
» RIARIO SFORZA Giovanni - Piemonte Reale cavalleria.
» UBERTIS Bernardo - Cavalleggeri Novara.
» UNGARO Michele - Cavalleggeri Monferrato.
» SARNELLI Girolamo - 25° reggimento artiglieria campagna.
» SCASSELLATI-SFORZOLINI Gio. Battista - 5° artiglieria campagna.
» CC. RR. USAI Pasquale - Scuola allievi sottufficiali Firenze.

2° Corso.

Al 2° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente BACCA Baldo - Cavalleggeri Firenze.
» BOCCHINI Ettore - Piemonte Reale cavalleria.
» CHECCHIA Tito - 2° Raggruppamento trasporti.
» CHASTEL Roberto - Cavalleggeri Novara (Ministero Esteri).
» CINALLI Ettore - Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» CORRADO Alcibiade - Cavalleggeri Guide.
» COZZUPOLI Letterio - Cavalleggeri Alessandria.
» D'ALESSANDRO Oronzo, a disposizione generale Zoppi.
» DE MICHELE Giuseppe - 10° raggruppamento trasporti.
» DE SIMONE Enrico - Cavalleggeri Novara.
» D'ONOFRIO Lamberto - Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» FIORENTIN Pasquale - Cavalleggeri Guide.
» GAMBAROTTA Giuseppe - Savoia cavalleria.
» GHIDINI-OTTONELLI Silvio - Cavalleggeri Novara.
» GOITA Francesco - Genova cavalleria.

Tenente GOITRE Luigi - Nizza cavalleria.
» GROPALLO Francesco - Genova cavalleria.
» LUGLI Lionello - Deposito stalloni Reggio Emilia.
» MINGIONE Dante - Cavalleggeri Firenze.
» MONCADA Luigi - Piemonte Reale cavalleria.
» MONETA Attilio - Savoia cavalleria.
» MORCALDI Paolo - 7° raggruppamento trasporti.
» MOSCATI Alfonso - Genova cavalleria.
» PIERONI Luigi - Savoia cavalleria.
» PIRAS Antioco - Cavalleggeri Alessandria.
» RICCI ARMANI Massimo - Cavalleggeri Alessandria.
» SARACENO Giuseppe - Cavalleggeri Saluzzo.
» TESTA-ASCHIERI Ugo - Nizza cavalleria.
» ZINCONE Cesare - Piemonte Reale.
» WASCIMINNI Paolo - Cavalleggeri Aosta
» BARENDSON Gaetano - Accademia militare artiglieria e genio.
» OTTONE Angelo - 9° artiglieria da campagna.
Capitano CC. RR. CHIRICO Ettore - Legione territoriale Torino.

1° Gli ufficiali iscritti ai corsi dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alle ore 16 del pomeriggio del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso al comando del reggimento Piemonte Reale Cavalleria per essere ricevuti dal generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

2° Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave comprovata malattia dell'ufficiale.

3° Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4° Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio.

Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi che li hanno in forza.

Agli ufficiali che prestano servizio fuori dell'arma e che non dispongono dei cavalli di cui sopra, i cavalli stessi dovranno essere forniti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

5° Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª) non oltre il 25 ottobre 1926 per il primo corso e non oltre il 25 gennaio 1927 per il secondo corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 464. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 agosto 1926.

Con riferimento alla circolare 96 giornale militare c. a., relativa agli esami su materie d'accademia per l'ammissione ai corsi di completamento della cultura tecnico-professionale di cui alla circolare 355 giornale militare 1923 e 156 giornale militare 1924, gli esami suddetti avranno luogo il 10 dicembre 1926 per il primo appello e conseguentemente il 10 aprile 1927 per il secondo appello.

Il limite massimo per la presentazione delle domande degli ufficiali interessati per prendere parte ai detti esami sarà il 1° novembre p. v. per il primo appello e il 1° marzo per il secondo appello.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 465. — SCUOLE MILITARI. — **Lavoro straordinario ai capi famigli ed ai preparatori delle scuole militari.** — (Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare e scuole militari). — 12 agosto 1926.

Fermo restando il divieto assoluto per i famigli delle Scuole militari di percepire compensi per lavoro straordinario, il Ministero avverte che ai capi famigli ed ai preparatori di tali Istituti possono essere concessi compensi per lavoro straordinario nella misura massima di due ore giornaliere, semprechè concorrano speciali ed eccezionali circostanze.

La concessione dovrà essere sempre previamente autorizzata dal Ministero su motivate proposte dei comandi delle scuole e non potrà in nessun caso eccedere i 90 giorni per l'intera durata di un esercizio finanziario.

All'infuori di tale concessione nessun altro speciale compenso potrà essere corrisposto al personale salariato delle scuole militari, salvo i compensi per premi di operosità e rendimento di cui al paragrafo 85 del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

L'ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina (Direzione della « Rivista Marittima ») ha deliberato la compilazione di un nuovo vocabolario tecnico-nautico-militare che si propone di raccogliere, disciplinare e tradurre, in lingua schiettamente italiana, i termini relativi ai nuovi ritrovati della scienza applicati alle armi ed ai mezzi di offesa e di difesa.

Tutti coloro che intendono portare il loro concorso a tale importante ed utile lavoro sono invitati a rivolgersi alla direzione della « Rivista Marittima », dalla quale potranno avere tutte le indicazioni e gli schiarimenti necessari circa le modalità e i criteri nella eventuale collaborazione.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 37ª, anno 1926, circolare 407:

A pagina 1520 art. 2 settimo capoverso, dove è detto: e costudito nella cassa della legione allievi di Roma, leggasi: e costudito nella cassa della legione allievi carabinieri reali di Roma.

A pagina 1521 art. 5 terzo capoverso, dove è detto: e ai fratelli militari deceduti per le stesse cause, leggasi: e ai fratelli dei militari deceduti per le stesse cause.

Dispensa 39, anno 1926, circolare 445:

A pag. 1587, al termine della 9ª riga della circolare predetta, ove dice: « gli interes- » aggiungasi: « sati a presentare con tutta urgenza, e non oltre il 31 ago- ».

Alla 10ª riga ove dice: « sto p. v., sostituire con: « sto corrente anno ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(6646) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª **1926** 20 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 466 – 19 agosto 1926. EQUIPAGGIAMENTO. Pubblicazione di grafici relativi ad alcuni oggetti di corredo adottati con precedenti circolari. (*Con 9 tavole di disegno*) . . . . . *Pag.* 1713
» 467 – 19 agosto 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Quinto corso artificieri del genio . . . . . » 1732
AVVISO . . . . . » 1732
ERRATA CORRIGE. . . . . » 1732

Circolare N. 466. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pubblicazione di grafici relativi ad alcuni oggetti di corredo adottati con precedenti circolari.** (*Con 9 tavole di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 19 agosto 1926.

Perchè i corpi abbiano norma del modo col quale deve procedersi al razionale taglio di alcuni oggetti di corredo, già adottati, si pubblicano le seguenti tavole grafiche:

n. 2 tavole grafiche per il taglio dei pantaloni di panno g. v. modello 1924 armi a piedi (circolare 653 g. m. 1924);

n. 1 tavola grafica per il taglio dei pantaloni di panno g. v. modello 1924, armi a cavallo (circolare 653 g. m. 1924);

n. 2 tavole grafiche per il taglio dei pantaloni di panno g. v. da bersaglieri ciclisti mod. 1926 (circolare 225 g. m. 1926);

n. 1 tavola grafica per il taglio di giubba di panno g. v. da bersaglieri ciclisti modello 1926 (circolare 236, g. m. 1926).

n. 1 tavola grafica per il taglio di giubba di panno g. v. per tutte le armi (esclusi i bersaglieri ciclisti) modello 1926 (circolare 236 g. m. 1926);

n. 2 tavole per taglio di mutande di tela basino modello 1925 (circolare 576 g. m. 1925).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

LIBRERIA DELLO STATO

Grafico n. 1.

Circolare 653, *Giornale militare* 1924.

Pantaloni di panno grigio verde da armi a piedi mod. 1924

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore e relativa giunta.
3. Cintura.
4. Riporto degli occhielli.
5. Riporto dei bottoni.
6. Linguette posteriori.
7. Fodera delle linguette.
8. Finte delle tasche laterali.
9. Finte delle tasche posteriori.
10. Finte delle tasche anteriori.
11. Principio e fine di pezza.

Grafico n. 1.

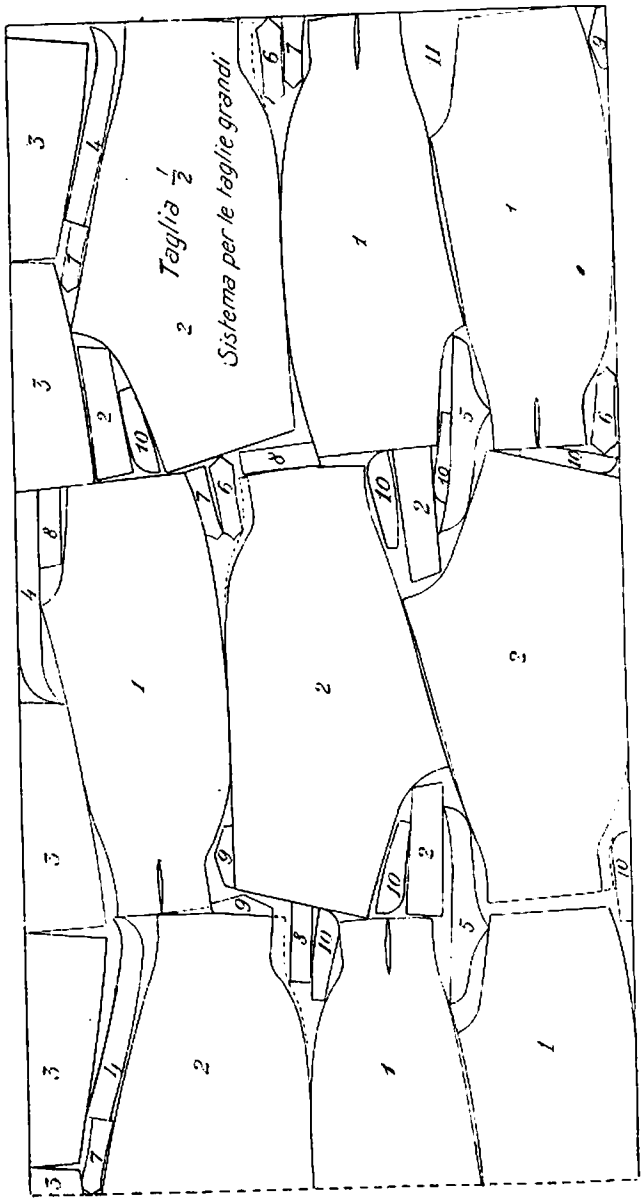


Grafico n. 2.

Circolare 653 *Giornale militare* 1924.

Pantaloni di panno grigio verde da armi a piedi mod. 1924

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore e relativa giunta.
3. Cintura.
4. Riporto degli occhielli.
5. Riporto dei bottoni.
6. Linguette posteriori.
7. Fodera delle linguette.
8. Finte delle tasche posteriori.
9. Finte delle tasche anteriori.
10. Finte delle tasche laterali.

Grafico n. .

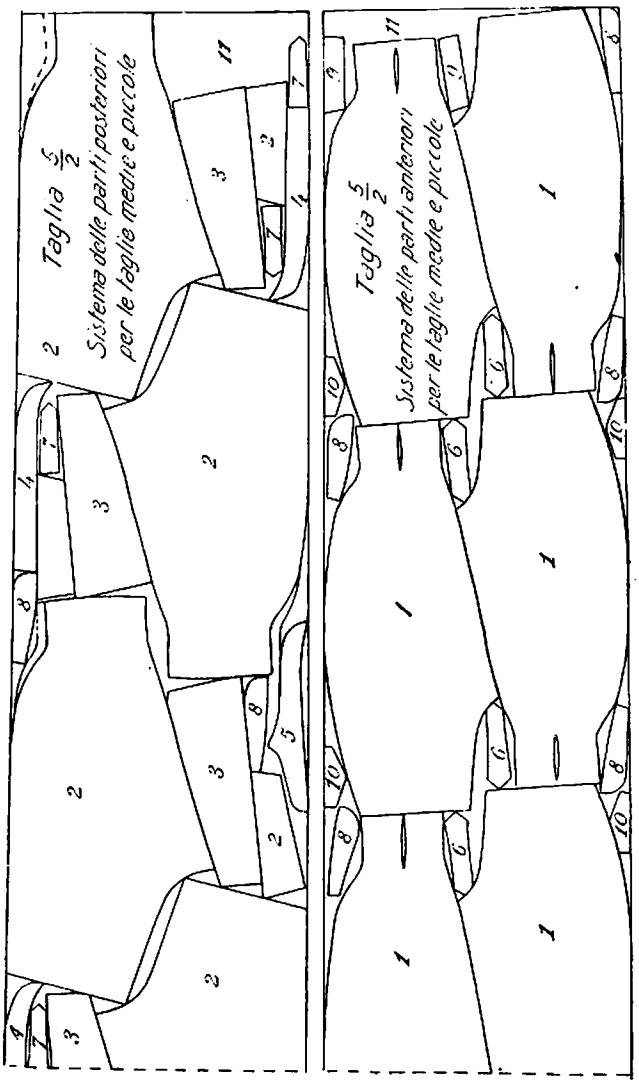

Taglia 5/2
Sistema delle parti posteriori per le taglie medie e piccole
Taglia 5/2
Sistema delle parti anteriori per le taglie medie e piccole

Grafico n. 3.

Circolare 653 *Giornale militare* 1924.

Pantaloni di panno grigio verde da armi a cavallo mod. 1924.

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore.
3. Gambaletto della parte posteriore.
4. Cintura.
5. Topponi.
6. Riporto dei bottoni.
7. Riporto degli occhielli.
8. Linguette posteriori.
9. Fodera delle linguette.
10. Finte delle tasche posteriori.
11. Finte delle tasche alla cintura.
12. Finte delle tasche anteriori.

Grafico n. 3.

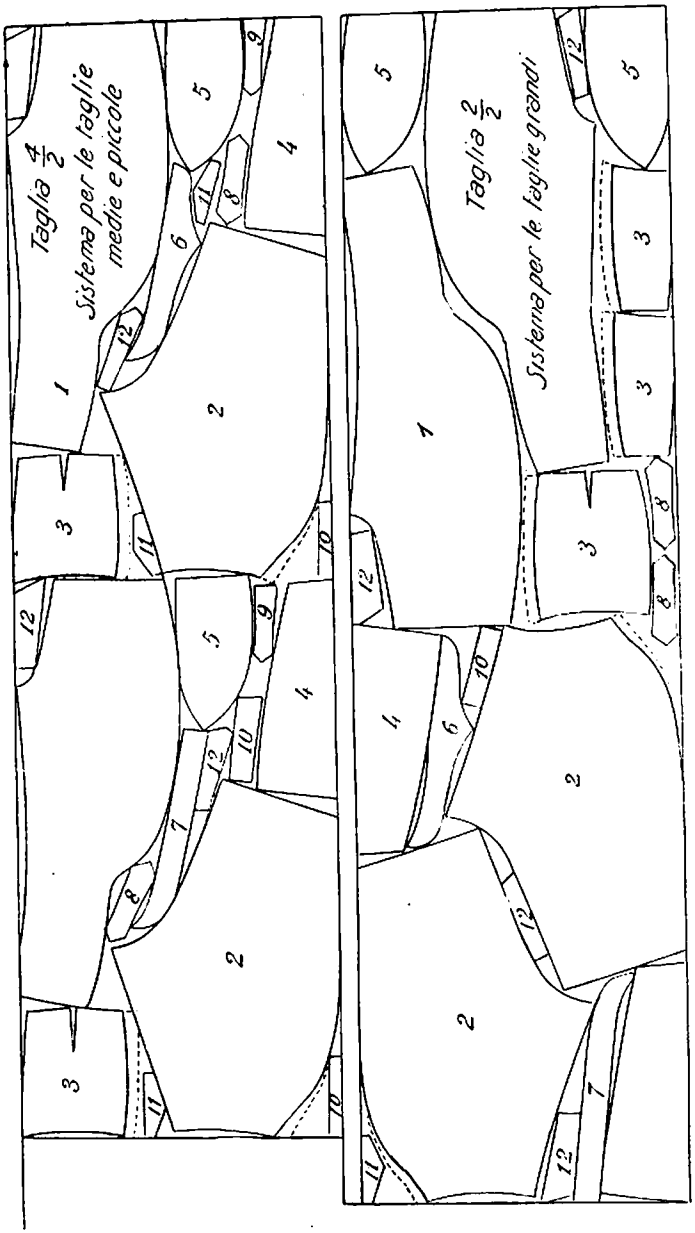

Taglia 4/2
Sistema per le taglie medie e piccole
Taglia 2/2
Sistema per le taglie grandi

Grafico n. 4.

Circolare 225 *Giornale militare* 1926.

Pantaloni di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti mod. 1926

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore e relativa giunta.
3. Cintura.
4. Gambaletto.
5. Riporto dei bottoni.
6. Riporto degli occhielli.
7. Tasca posteriore.
8. Linguette posteriori.
9. Fodera delle linguette.
10. Finte delle tasche.

Grafico n. 4.

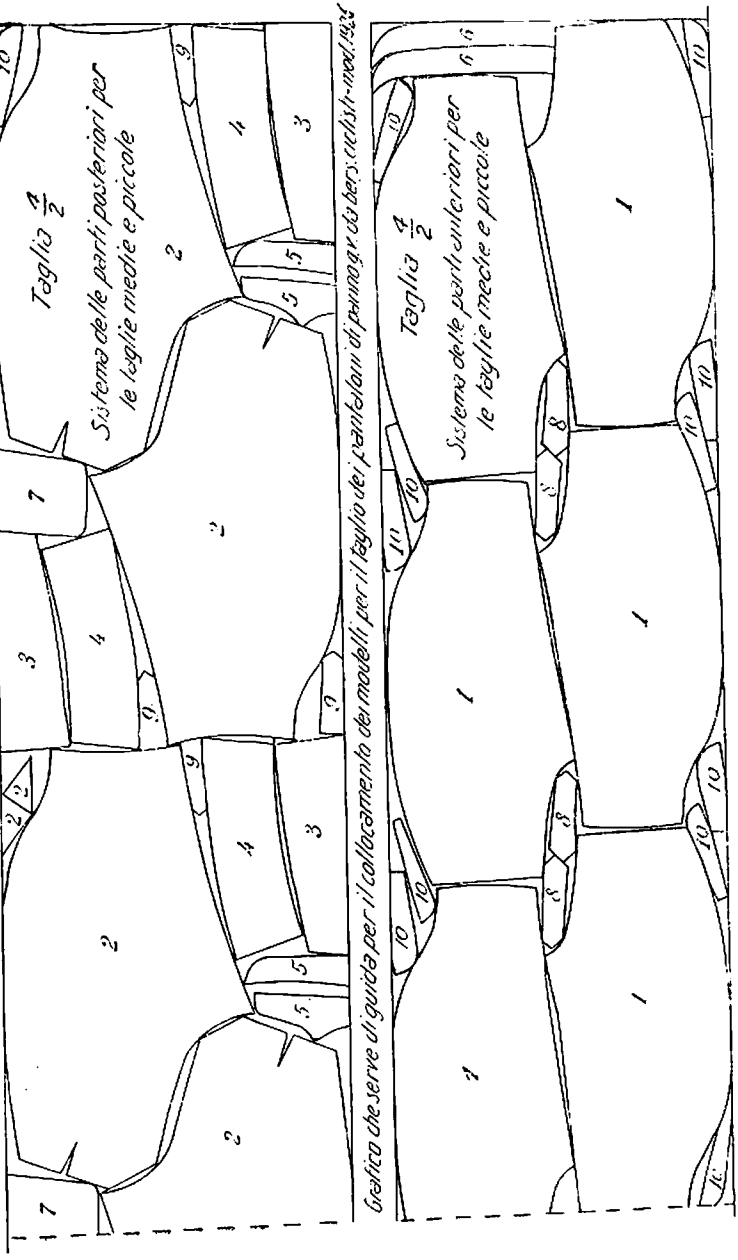


Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli per il taglio dei panciotti di panno e di bersaglio a mezzo taglio

Grafico n. 5.

Circolare 225 *Giornale militare* 1926.

Pantaloni di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti mod. 1926

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore o relativa giunta.
3. Cintura
4. Gambaletto
5. Riporto dei bottoni.
6. Riporto degli occhielli.
7. Tasca posteriore.
8. Linguette posteriori.
9. Fodera delle linguette.
10. Finta delle tasche.

NB. I riporti degli occhielli mancanti nel grafico verranno tagliati dai fini di pezza o dagli scampoli.

Grafico n. 5.

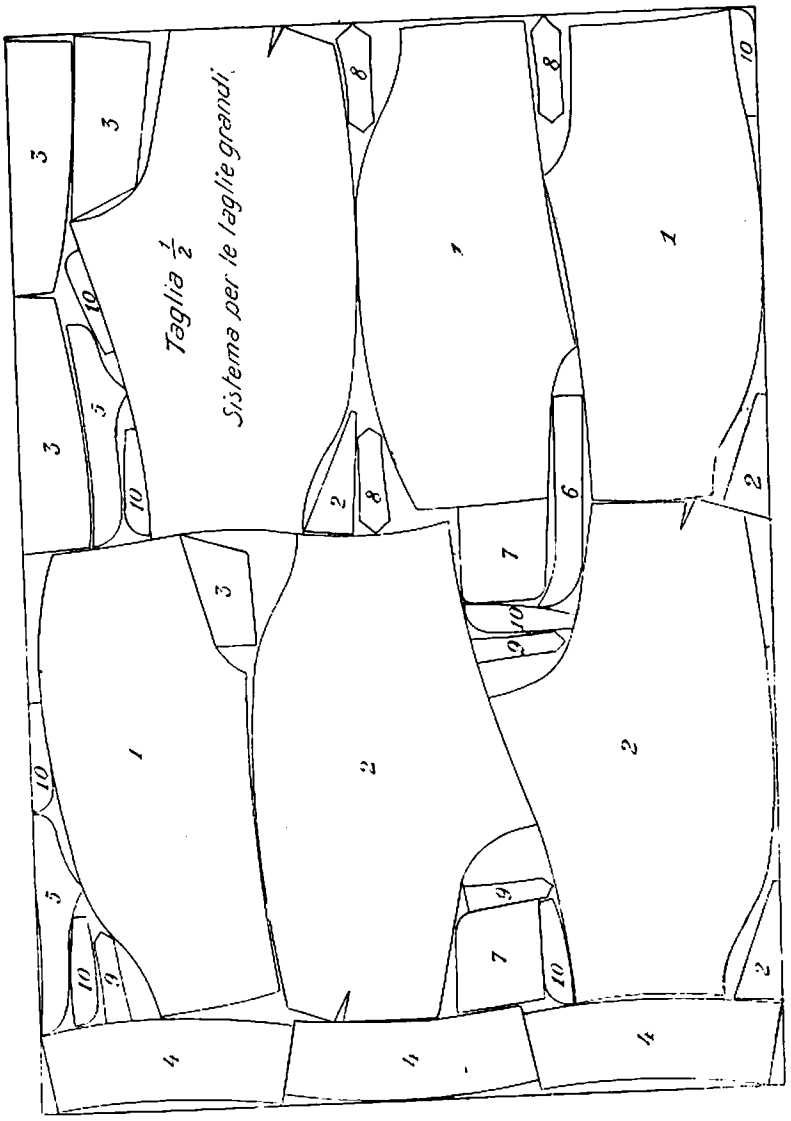


Grafico n. 6.

Circolare 236, *Giornale militare* 1926.

Giubba di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti mod. 1926

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore.
3. Sopra manica.
4. Sotto manica.
5. Sotto bavero
6. Sotto panno delle parti anteriori e rispettiva giunta.
7. Tasca alle falde.
8. Tasca al petto.
9. Manopola.
10. Alette delle tasche alle falde.
11. Fodera delle alette delle tasche alle falde.
12. Alette delle tasche al petto.
13. Fodera delle alette delle tasche al petto.
14. Alette laterali.
15. Fodere delle alette laterali.
16. Piegone delle tasche alle falde.
17. Piegone delle tasche al petto.
18. Contro spalline.
19. Fodera delle contro spalline.
20. Risvolto delle manopole.
21. Riporto al fondo della parte posteriore.
22. Martingala del bavero.
23. Pezzi per occhielli.
24. Principio e fine di pezza.

Grafico n. 6.

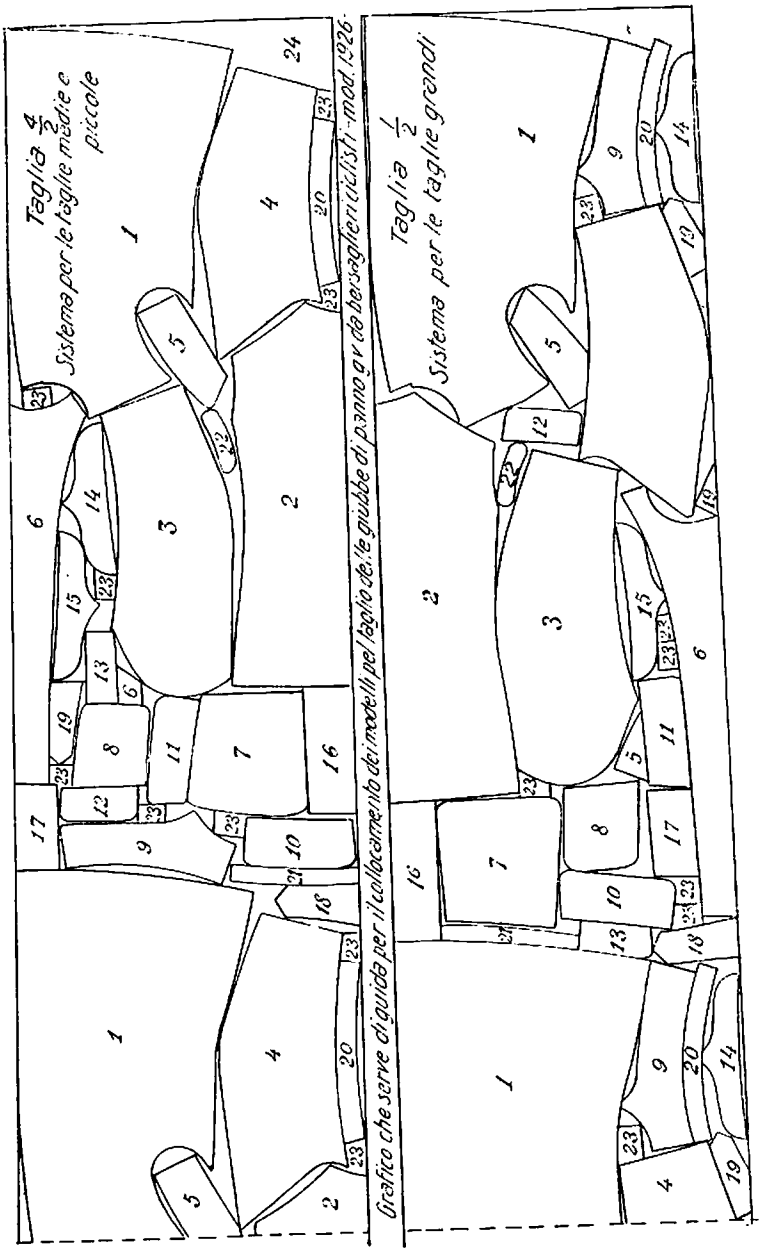

Taglia 4/2
Sistema per le taglie medie e piccole
Taglia 1/2
Sistema per le taglie grandi
Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli pel taglio delle giubbe di panno o vestaglie - mod 1926

Grafico n. 7.

Circolare 336 *Giornale militare* 1926.

Giubba di panno grigio verde
per tutte le armi (esclusi i bersaglieri ciclisti) mod. 1926.

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore.
3. Faldino della parte posteriore.
4. Fianchetto.
5. Sopra manica.
6. Sotto manica.
7. Martingala.
8. Fodera della martingala.
9. Manopole.
10. Risvolto delle manopole.
11. Tasche alle falde.
12. Tasche al petto.
13. Alette delle tasche alle falde.
14. Fodere per le alette delle tasche alle falde.
15. Alette delle tasche al petto.
16. Fodere per le alette delle tasche al petto.
17. Piegone delle tasche alle falde.
18. Piegone delle tasche al petto.
19. Sotto panno delle parti anteriori.
20. Controspalline.
21. Fodera delle contro spalline.
22. Pezzi per occhielli.
23. Principio e fine di pezza.

Taglia 1/2
Sistema per le taglie grandi
Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli pel taglio delle giubbe di panno gr per tutte le armi escluso i bers. 1-mod 1926
Taglia 6/2
Sistema per le taglie medie e piccole

Grafico n. 7.

Grafico n. 8.

Mutande di tela basino mod. 1925

1. Parte anteriore.
2. Parte posteriore, o rialzo e relativa giunta.
3. Cinture.
5. Linguette posteriori.
6. Rinforzo dello sparato anteriore.

Grafico n. 8.

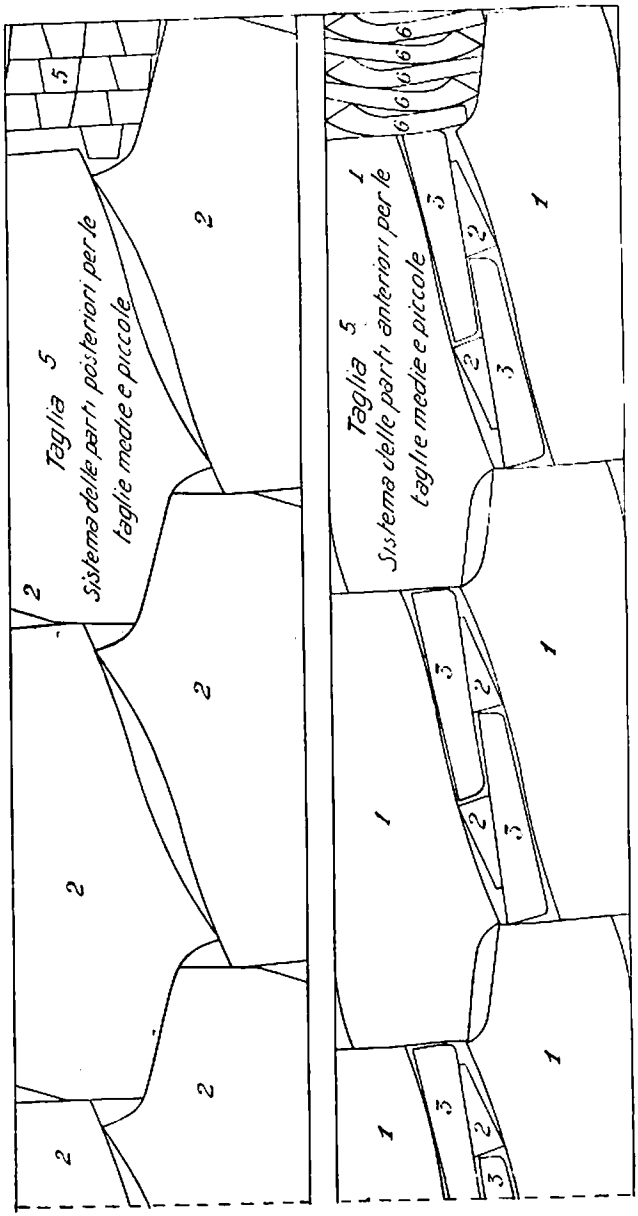
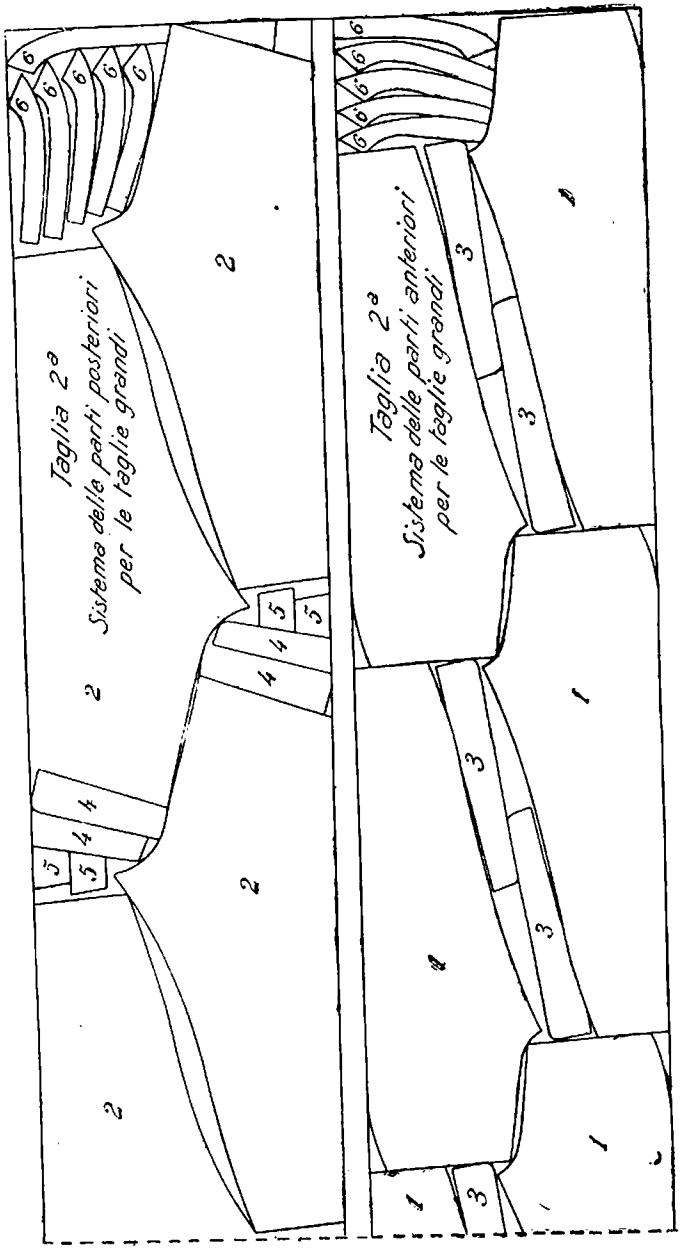

Taglia 5
Sistema delle parti posteriori per le taglie medie e piccole
Taglia 5
Sistema delle parti anteriori per le taglie medie e piccole

Grafico n. 9.

Mutande di tela basino mod. 1925

1. Parte anteriore,
2. Parte posteriore:
3. Cinture.
4. Fodere delle cinture e relativa giunta.
5. Linguette posteriori.
6. Rinforzo dello spacato anteriore.

Grafico n. 9.


Taglia 2ª
Sistema delle parti posteriori
per le taglie grandi
Taglia 2ª
Sistema delle parti anteriori
per le taglie grandi

N. 467. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Quinto corso artificieri del genio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 agosto 1926.

Dal 1° al 30 settembre p. v. avrà luogo presso la officina di costruzione di Pavia il V corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale per ciascun raggruppamento:

1 sottufficiale;
1 caporale maggiore o caporale;
4 soldati della classe 1906.

Per la scelta del personale partecipante al corso saranno osservate le norme contenute nel comma 2° della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1922.

Qualora i raggruppamenti non potessero inviare detto numero di graduati, questi potranno essere sostituiti con altrettanti soldati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Pubblicazione del Col. GIACCHI, Capo ufficio storico S. M. R. E.

« Ordinamento Militare Italiano ».

E' una ristampa della pubblicazione edita nel 1924, aggiornata dalle recenti disposizioni di legge ed ampliata. Prezzo L. 3.

Per le eventuali richieste rivolgersi all'Ufficio pubblicazioni del Ministero guerra.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare n. 406;

A pagina 1500, depennare il capitano BABACCI Agostino, comando divisione militare Gorizia.

A pagina 1500, depennare il tenente AYMAR Spirito, 91 fanteria.

A pagina 1501, depennare il capitano CLEMENTINI Quintilio del 50 fanteria.

A pagina 1501, depennare il tenente BUFFONI Vittorio, delegazione trasporti Napoli (94 fanteria).

A pagina 1501, depennare il tenente CHIOCCA Renato, 59 fanteria, assegnato direzione esperienze Nettuno.

A pagina 1501, depennare il tenente CASTALDI Crescenzo, 31 fanteria.

A pagina 1502, depennare il capitano DOTTO Attilio del 6 fanteria.

A pagina 1502, depennare il tenente DEGLI ESPOSTI Vittorio, 82 fanteria.

A pagina 1502, depennare il tenente CARBONI Nicola del 34 fanteria.

A pagina 1503, depennare il capitano FRUNZI Vito del distretto militare di Campagna.

A pagina 1503, dopo del tenente FARINA Vittorio degli stabilimenti militari di pena, *aggiungere* il tenente FERRERI Lorenzo del 34 fanteria.

A pagina 1503, prima del capitano FIORASI Renato del 58 fanteria, *aggiungere* il capitano FERRARIS Giuseppe del distretto militare di Genova.

A pagina 1503, dopo del tenente FATTORINO Felice del 2 raggruppamento trasporti, *aggiungere* il tenente FRANZOSINI Renato dell'istituto geografico militare.

A pagina 1503, prima del tenente DELL'OLIO Michele del 24 fanteria, *aggiungere* il tenente DE FILIPPI Guido del 50 fanteria, assegnato al battaglione « San Marco ».

A pagina 1504, depennare il capitano INZIRILLO Salvatore, 7 fanteria.

A pagina 1504, depennare il tenente LA ROCCA Alfredo del 42 fanteria.

A pagina 1504, depennare il tenente LIUZZI Gastone del 41 fanteria.

A pagina 1505, depennare il tenente MINARDI Giuseppe della scuola allievi ufficiali di Pola.

A pagina 1505, depennare il tenente MOSCARDELLI Giuseppe, scuola allievi ufficiali di Roma.

A pagina 1506, depennare il capitano PONE Giuseppe del distretto militare di Campagna.

A pagina 1506, dopo del tenente PERROTTA Luigi del 157 fanteria, *aggiungere* il tenente PICCOLI Sante del 6 reggimento bersaglieri.

A pagina 1507, depennare il tenente SARACCO Giovanni del reparto carri armati.

A pagina 1507, depennare il capitano SEGHETTI Cesare, 2 bersaglieri.

A pagina 1507, depennare il tenente ROSELLI Ulderico dell'82 fanteria.

A pagina 1507, depennare il tenente RADOGNA Pietro del reparto carri armati.

A pagina 1507, depennare il capitano SANTULLI Carmine del distretto militare di Monza.

A pagina 1508, depennare il tenente SALVO Antonio del 7 reggimento bersaglieri.

A pagina 1508, depennare il tenente VIGOLO Giacomo dell'11 reggimento bersaglieri.

A pagina 1508, depennare il tenente SERPICO Gaetano, 39 fanteria.

A pagina 1509: tenente CILENTO Salvatore, anzichè 11 campagna, leggasi: 12 campagna.

A pagina 1510: tenente CAMPELLO Lanfranco, anzichè 12 campagna, leggasi: 13 campagna.

A pagina 1510: tenente D'ERRICO Nicola, anzichè 12 campagna, leggasi: 10 campagna.

A pagina 1510: depennare il tenente DAMIANI Domenico, 9 pesante (C).

A pagina 1510: tenente GIOVANNARDI Gemello, anzichè direzione artiglieria Brescia, sezione staccata Novara, leggasi: capitano 14 pesante campale.

A pagina 1510: tenente INDRIZZI Luigi, anzichè 12 campagna, leggasi: comando artiglieria corpo armata Roma.

A pagina 1511, depennare il tenente MASCIANGELO Alberto, 9 pesante campale.

A pagina 1512, depennare il tenente BARDI Roberto, 2 raggruppamento genio.

A pagina 1513, depennare il tenente PARISI Giuseppe, Ministero della guerra.

A pagina 1503, depennare il capitano GAGLIARDO Romano del comando corpo di armata di Milano.

A pagina 1501, depennare il tenente CUOCO Alfredo del distretto militare Firenze.

A pagina 1505, depennare il tenente MILETO Attilio, del 29° fanteria.
A pagina 1500, depennare il tenente BUCCILLI Renato, dell'11 reggimento bersaglieri.
A pagina 1506, depennare il tenente PAPARO Vincenzo, del 9 fanteria.
A pagina 1503, depennare il tenente FILAFERRO Francesco del 2 fanteria.
A pagina 1507, depennare il tenente PEDERZANI Adelmo, del 23 fanteria.
A pagina 1508, depennare il capitano TAZZOLI Silvio, del comando distretto militare di Gorizia.

Dispensa 39ª, anno 1926, circolare n. 450;

A pagina 1593, depennare il capitano di amministrazione ANGUILLARA Mario.
A pagina 1595, depennare il tenente di amministrazione REGIS Giuseppe.

Dispensa 40, anno 1926, circolare n. 453.

A pagina 1652 alla sesta riga del n. 104 la data « 31 gennaio 1927 » leggasi: « 31 gennaio 1928 ».
A pagina 1682 in calce alla tabella indicante i giorni per l'esame personale degli inscritti, invece di « Chiusura della leva 5 marzo 1927 » leggasi « Chiusura della leva 28 febbraio 1927 ».
A pagina 1687 alla 4ª riga del primo capoverso del verbale della seduta, invece di « in data 16 agosto 1926 » leggasi « in data 18 agosto 1926 ».

Dispensa n. 41, dell'anno 1926, circolare 458:

A pagina 1699, dove è detto:

Si comunica che i tenenti del Corpo di amministrazione dovranno presentarsi agli esperimenti d'autunno fino a tutta l'anzianità 30 gennaio 1922, leggasi:

Si comunica che i tenenti del Corpo di amministrazione dovranno presentarsi agli esperimenti d'autunno fino a tutta l'anzianità 1° giugno 1920.

Dispensa 41, anno 1926, circolare 462:

A pagina 1705, 10ª riga dopo la parola: « dell'Accademia » aggiungasi « di fanteria e cavalleria ».
— 11ª riga ove dice: « colonnello (S. M.) CREMA ecc. » leggasi « colonnello CREMA ecc. ».
— 15ª riga, dopo la parola « dell'Accademia » aggiungasi « di fanteria e cavalleria ».
— 16ª riga, ove dice « colonnello (S. M.) CREMA ecc. » leggasi « colonnello CREMA ecc. ».
— 22ª riga, invece di « Tenente colonnello REDI cav. Francesco » leggasi « colonnello REDI cav. Francesco ».
— 27ª riga, ove dice « colonnello (S. M.) CREMA ecc. » leggasi « colonnello CREMA ecc. ».

A pagina 1706, 5ª riga, invece di « TERGIANI » leggasi « TERZIANI ».
— 9ª riga, invece di « BUZZO » leggasi « BRUZZO ».

PREZZO DELLA PRESENTE DISPENSA L. 0.60.

(6872) — Roma, 1926 — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1926 — 27 Agosto

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 468 – 15 luglio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1379 – Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza di prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato . . . . . *Pag.* 1739

» 469 – 15 luglio 1926. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1385 sull'ordinamento e gli studi dei collegi militari . . . . . » 1740

» 470 – 15 luglio 1926. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1386 sull'ordinamento e gli studi delle accademie militari . . . . . » 1745

» 471 – 23 luglio 1926. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto col quale viene nominata la nuova commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare . . . . . » 1751

» 472 – 31 luglio 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i componenti la segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 1752

LIBRERIA DELLO STATO

N. 473 – 16 agosto 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1387 concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi . . . . . *Pag.* 1753

» 474 – 26 agosto 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1756

» 475 – 26 agosto 1926. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 1757

» 476 – 26 agosto 1926. — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1926 per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1759

» 477 – 26 agosto 1926. — CONCORSI E GARE. — Risultati dei campionati nazionali di educazione fisica militare del 1926 . . . . . » 1759

» 478 – 26 agosto 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1763

» 479 – 26 agosto 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento 1925-1927 . . . . . » 1764

» 480 – 26 agosto 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 1764

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1765

Circolare N. 468. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1379 – Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza di prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato.** — (V. Circolare 104 del ***giornale militare*** 1926). — (Gabinetto).— 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 21 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, concernente la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, introducendo nel decreto stesso le seguenti modificazioni:

All'art. 1, primo comma, dopo le parole: « Enti predetti », aggiungere: « alle società, ditte, istituti o Enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato »; nell'ultimo comma dopo le parole: « prodotto finito presenti », aggiungere « almeno », e dopo le parole: « aumento di valore », togliere le parole: « di almeno il 60 » e sostituirle con le parole: « dal 20 al 40 ».

All'art. 3, sostituire le parole: « 30 giugno 1926 », con le parole: « 31 dicembre 1926 ».

All'art. 4, aggiungere al secondo comma: « e saranno anche determinati i fondi per il pagamento delle indennità dovute ai componenti della Commissione ed agli esperti e per le retribuzioni del personale di segreteria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

N. 469. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1385 sull'ordinamento e gli studi dei collegi militari. — (Gabinetto). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 21 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 novembre 1899, n. 429;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1565, riguardante la precedenza assoluta per l'ammissione negli istituti militari dei figli dei militari morti in seguito a ferite riportate in guerra;

Visto il R. decreto 31 agosto 1921, n. 1328, relativo alle rette di pensione e di corredo degli allievi dei collegi militari;

Visto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 968, relativo alle ammissioni ed ai corsi di studio nei Collegi militari;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2705, sui limiti di età per le ammissioni ai collegi militari;

Visti i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, e 26 giugno 1923, n. 1413, relativi alla riforma della scuola media;

Visto il R. decreto 11 settembre 1924, n. 1685, sull'ordinamento dei collegi militari;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ordinamento degli studi.

Art. 1.

Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico.

Art. 2.

Le ammissioni ai collegi militari vengono fatte esclusivamente al primo anno di liceo classico o scientifico, tra i giovani che comprovino di aver superato gli appositi esami di ammissione, in conformità delle leggi generali sull'istruzione pubblica.

Art. 3.

Gli aspiranti all'ammissione ai collegi militari, oltre al possedere i titoli di studio di cui al precedente articolo e gli altri requisiti prescritti, dovranno, al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, aver compiuto il 14° o il 15° anno di età e non aver oltrepassato il 16° o il 17°, a seconda che aspirino al liceo scientifico o al liceo classico.

Art. 4.

Gli aspiranti all'ammissione dovranno essere sottoposti ad una prima visita medica eliminatoria per l'accertamento della idoneità fisica presso il comando del distretto militare, al quale viene presentata la domanda di ammissione.
Quelli riconosciuti idonei saranno sottoposti ad altra visita medico-collegiale presso la sede del collegio il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

Art. 5.

La graduatoria per l'ammissione degli allievi, ferma la precedenza assoluta per gli orfani di guerra di cui al seguente art. 9 è determinata in relazione alla media complessiva ottenuta negli esami di ammissione al 1° corso di liceo classico o scientifico sostenuti a sensi delle leggi generali sull'istruzione pubblica.

Le modalità per la determinazione della graduatoria e le altre condizioni di ammissione saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 6.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

Art. 7.

Gli allievi non appena compiuto il 17° anno di età debbono contrarre l'arruolamento volontario ordinario secondo le norme generali delle leggi sul reclutamento.

Spese a carico delle famiglie.

Art. 8.

Le spese a carico delle famiglie degli allievi dei collegi militari vengono fissate nella misura seguente:

a) spese di prima vestizione, L. 1200;

b) retta annuale, L. 3200;

c) retta annuale di manutenzione corredo, L. 800.

Le spese di cancelleria e per libri di testo sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Rette gratuite e semigratuite.

Art. 9.

Agli orfani di guerra sarà accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo.

Tali giovani saranno ammessi con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, purchè abbiano superato gli esami di cui all'art. 2 e soddisfino agli altri requisiti prescritti per l'ammissione.

Art. 10.

Con le modalità stabilite da disposizioni ministeriali sarà accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, nell'ordine seguente esclusivamente:

1° agli orfani di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N., o di impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

2° ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Agli effetti dell'ammissione al beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, sono equiparati ai deceduti o mutilati ed invalidi di cui ai numeri 1° e 2°, i deceduti o mutilati nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

3° ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati al valor militare od ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Il beneficio di cui al presente articolo viene sospeso durante il tempo in cui un allievo ripeta l'anno per insuccesso negli studi.

Art. 11.

Con le modalità stabilite da disposizioni ministeriali sarà accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale ai giovani compresi nel primo decimo della graduatoria di cui all'art. 5, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Art. 12.

Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli diversi, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Art. 13.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

Art. 14.

Sono abrogati i Regi decreti 31 agosto 1921, n. 1328; 11 giugno 1922, n. 968; 31 ottobre 1923, n. 2705, ed ogni disposizione contraria al presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre 1927.

Tuttavia ai giovani che prima di tale data erano già allievi nei collegi militari, continueranno ad applicarsi, nei soli riguardi delle rette e delle spese a carico delle famiglie, le norme di cui al R. decreto 31 agosto 1921, n. 1328, salvo per quanto riguarda l'indennità di prima vestizione che rimane fissata in L. 1200 dal 1° ottobre 1926 per tutti gli allievi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

N. 470. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1386 sull'ordinamento e gli studi delle accademie militari. — (Gabinetto). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 21 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi suddette;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A) *Ordinamento degli studi.*

Art. 1.

I corsi presso l'Accademia militare di fanteria e cavalleria e quella di artiglieria e genio pel conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente nel Regio esercito hanno la seguente durata;

due anni per gli allievi di amministrazione;

tre anni per gli allievi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nel corpo di commissariato (ufficiali commissari).

Le norme relative ai programmi d'insegnamento e agli esami saranno stabilite con apposite disposizioni ministeriali.

B) *Ammissioni.*

Art. 2.

Le ammissioni alle accademie vengono fatte per concorso, limitatamente ai posti disponibili, normalmente al primo anno di corso, tra i giovani che abbiano ultimato con successo i corsi delle scuole medie di secondo grado che saranno indicate con disposizioni ministeriali.

Gli aspiranti alle accademie di artiglieria e genio dovranno avere anche superato uno speciale esame di matematica.

Possono essere ammessi con riserva, anche i giovani che debbano sostenere prove nella sessione di ottobre.

Sarà in facoltà del Ministro della guerra di disporre eccezionalmente, ed ove vi sia disponibilità di posti, straordinarie ammissioni al secondo o al terzo anno di corso, prescrivendo all'uopo i maggiori titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi relativi.

Art. 3.

Possono concorrere all'ammissione i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano, al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°;

c) siano stati dichiarati fisicamente idonei in apposita visita medica;

d) abbiano, se minorenni, l'assenso di chi esercita la patria potestà;

e) rispondano a requisiti di moralità, da giudicare insindacabilmente dal Ministero della guerra e appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità.

Art. 4.

Le modalità per la determinazione delle graduatorie, i programmi dell'esame di matematica per gli aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio, le equipollenze dei titoli di studio e le altre condizioni relative all'ammissione, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 5.

I giovani provenienti dai collegi militari, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica se aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio.

Art. 6.

All'atto dell'ammissione alle accademie gli allievi dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, secondo le norme generali delle leggi sul reclutamento.

Art. 7.

Il Ministero della guerra ha piena e insindacabile facoltà di rinviare dalle Accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle esercitazioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse più atti a frequentare le Accademie, o che non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

Art. 8.

Durante l'intera permanenza nell'accademia non è consentito agli allievi di ripetere più di un anno. Diversamente essi cessano di appartenere alle accademie.

Art. 9.

Gli allievi che durante i corsi lasciano l'accademia per insuccesso negli esami o per qualunque altro motivo, possono ottenere il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, fermo il completamento dei loro obblighi di leva.

Ove abbiano superato gli esami dal primo al secondo anno di corso, proseguiranno il servizio militare col grado di sergente.

C) *Delle rette di pensione e spese.*

Art. 10.

Le spese a carico delle famiglie degli allievi delle Accademie militari vengono fissate nella misura seguente:

a) spese di prima vestizione, L. 1200;

b) retta annuale, L. 3200;

c) quota annuale di manutenzione corredo, L. 800.

Art. 11.

Le spese di cancelleria e libri di testo sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Art. 12.

Agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio, sarà accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo.

Agli effetti del beneficio suddetto sono equiparati ai morti per causa di servizio, i deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 13.

A tutti gli allievi del terzo anno delle accademie militari sarà accordato il beneficio della intera retta gratuita.

Art. 14.

Con modalità da stabilire con disposizioni ministeriali sarà accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

1. *Per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi del secondo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

2. *Per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed agli invalidi di guerra, quelli divenuti tali nelle circostanze di cui al secondo comma del precedente articolo 12;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, della M. V. S. N. e degli impiegati di ruolo dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati al valore militare od ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

3. *Per meriti personali*:

a) agli allievi del primo anno che nel titolo di studio esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio;

b) agli allievi del secondo anno promossi con media di sedici ventesimi nella prima sessione.

Art. 15.

Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e secondo anno con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 16.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo.

Art. 17.

In caso di ripetizione di un anno:

a) gli allievi del terzo anno perdono per intero la retta gratuita per titolo generale;

b) gli allievi del primo e secondo anno perdono per intero la retta gratuita (cumulo di 2 mezze rette) o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

Art. 18.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, o di militari morti per causa di servizio.

Art. 19.

Le rette annuali e le quote manutenzione corredo saranno pagate a trimestri anticipati.

Art. 20.

Le norme relative all'ordinamento dei servizi interni, delle mense, vestizione, rette e amministrazione in genere degli allievi, saranno stabilite con apposite disposizioni ministeriali.

D) *Esami finali e nomine a ufficiale in servizio permanente.*

Art. 21.

Al termine dei singoli corsi sono indetti esami atti ad accertare l'idoneità al conseguimento del grado di sottotenente in servizio permanente.

E) *Norme generali e transitorie.*

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre 1927.

Gli aspiranti alle Accademie che avessero conseguito qualsiasi grado di truppa o di ufficiale dovranno rinunciare al grado medesimo all'atto delle ammissioni alle Accademie stesse.

Art. 23.

I sottotenenti allievi e i sottufficiali allievi che attualmente compiono i corsi presso le Accademie e quelli che vi saranno ammessi nel 1926 completeranno per intero i corsi stessi con le norme e il trattamento di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986, e le relative disposizioni esecutive, e conseguiranno la nomina ad ufficiale in servizio permanente in conformità delle norme medesime.

Art. 24.

La istituzione dei corsi di applicazione e tecnico professionali, le norme relative ai programmi di insegnamento ed agli esami e tutte le altre che potessero occorrere per lo svolgimento dei corsi stessi, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 471. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto col quale viene nominata la nuova commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª) che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 22 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Veduto il Nostro decreto 27 febbraio 1908, n. 86, che istituisce presso il Ministero della guerra la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. il generale di corpo d'armata grande ufficiale VACCARI Giuseppe è nominato presidente della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.

Art. 2.

Sono nominati membri della Commissione predetta i signori:

On. BATTAGLIERI cav. di gran croce avv. Augusto, senatore del Regno.

On. BONICELLI grande ufficiale avv. Giacomo, senatore del Regno.

On. DI CAMPELLO conte comm. Pompeo, senatore del Regno.

On. COLONNA Don Prospero, cav. di gran croce dei principi di Paliano, duca di Rignano, senatore del Regno.

On. FERRETTI grande ufficiale dott. Lando, deputato al Parlamento.

On. NEGRINI comm. Ferdinando, deputato al Parlamento.

On. RICCI grande ufficiale Renato, deputato al Parlamento.

DIIO comm. Giovan Battista, generale di brigata.

TRADITI comm. Alessandro, luogotenente generale, sottocapo di Stato maggiore della milizia per la sicurezza nazionale.

POZZO grande ufficiale Attilio, vice presidente dell'unione italiana di tiro a segno.

VITALI comm. Amedeo, vice presidente dell'Unione italiana del tiro a segno.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — FEDERZONI.

N. 472. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i componenti la segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 31 luglio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, LA MARINA E L'AERONAUTICA.

Visto il R decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926 col quale sono stati designati i membri del Comitato suddetto e quelli della relativa Segreteria;

Decreta:

Il tenente colonnello di artiglieria Gargiulo cav. uff. Domenico del servizio chimico militare ed il capitano di corvetta Bergamini cav. Carlo della direzione generale armi ed armamenti navali del Ministero della marina, cessano di far parte della Segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, e sono rispettivamente sostituiti:

a) per il *Ministero della guerra* dal maggiore d'artiglieria in servizio di stato maggiore Coiro cav. Guido della Segreteria della Commissione suprema di difesa;

b) per il *Ministero della marina* dal capitano di fregata Ercole comm. Eugenio della Segreteria della Commissione suprema di difesa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 luglio 1926.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato —
Ministro Segretario di Stato per la guerra,
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 473. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1387 concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. — (Gabinetto). — 16 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 193 (straordinario), del 20 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per limitare il personale in servizio dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo di un triennio, a decorrere dal 20 agosto 1926, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamenti autonomi:

a) di procedere a nuove nomine di personale di ruolo;

b) di assumere personale non di ruolo comunque denominato.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica:

a) alle nomine da conferirsi nei modi stabiliti dall'articolo 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nè a quelle dipendenti da concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto;

b) al conferimento di posti di ruolo riservati, giusta le disposizioni in vigore, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

c) alle nomine derivanti dall'applicazione delle norme che consentono, a favore di invalidi di guerra, ex-combattenti ed altro personale in servizio od in disponibilità, passaggi a categorie superiori e sistemazioni in ruolo, nè a quelle dipendenti dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè dai Regi decreti 10 novembre 1924, n. 2044, e 20 ottobre 1925, n. 1926, per la riassunzione in servizio di ufficiali invalidi di guerra, entro i limiti stabiliti dalla citata legge.

E' fatta, altresì, eccezione per le nomine:

1° degli ufficiali delle forze armate dello Stato, del personale giudiziario e della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze che si verificheranno nei ruoli, quali risultano attualmente coperti;

2° degli insegnanti degli istituti d'istruzione, compresi quelli mantenuti con concorso dello Stato, in modo da non eccedere il numero complessivo degli insegnanti in servizio alla chiusura dell'anno scolastico 1925-26;

3° di personale di ruolo dei gruppi *A* e *B*, in sostituzione di quello che presti effettivo servizio in Colonia.

Le nomine di cui al precedente comma possono effettuarsi in aggiunta a quelle conferibili ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Potranno, inoltre, essere effettuate le nomine occorrenti per la prima costituzione di servizi, enti od uffici creati con provvedimenti in corso di attuazione.

Alle occorrenze straordinarie per il funzionamento dei servizi a carattere tecnico, nonchè ai bisogni inderogabili degli stabilimenti industriali dello Stato, sarà provveduto — salvo, per esigenze eccezionali, il disposto dell'art. 15, lettera *a*) del Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405 — anzichè mediante assunzione di salariati, avventizi, straordinari e simili, con intensificazione d'opera, prolungamento di orario di lavoro, cottimi e giornalieri, da assumersi previo consenso del Ministro per le finanze, quando il servizio abbia durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

Art. 3.

A partire dal 20 agosto 1926, non potrà, per motivo alcuno, essere aumentato il numero dei funzionari di ciascuna Amministrazione che, a tale data, risultino collocati fuori ruolo, perchè in servizio di altre Amministrazioni dello Stato e di Enti parastatali.

Art. 4.

Con decreti dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto al riordinamento della organizzazione interna dei servizi presso ciascuna Amministrazione, in guisa da ridurre gli uffici, rivedendone e coordinandone le attribuzioni.

Saranno, altresì, introdotte in tutte le Amministrazioni, mediante disposizioni dei singoli Ministri, metodi accelerati di lavoro che assicurino la maggiore speditezza nel funzionamento dei servizi.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, i Ministri presenteranno una relazione al Capo del Governo sui provvedimenti adottati, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Il Ministro per le finanze predisporrà un nuovo ordinamento dei controlli sulla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato, da attuarsi a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, che risponda a criteri di semplificazione ed elimini duplicazione di funzioni.

Art. 5.

I direttori generali e i capi degli uffici, sono tenuti a provvedere, sotto la propria personale responsabilità, affinchè l'attuazione delle disposizioni del presente decreto abbia luogo senza inconvenienti di sorta per il funzionamento dei servizi.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti con quelle del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 474. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 agosto 1926.

Si avvertono le autorità militari che la tenenza dei carabinieri reali « *Faro* » di Trieste ha assunto la denominazione di tenenza dei carabinieri reali « *Campomarzio* » di Trieste.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 475. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 agosto 1926.

Al primo comma del paragr. 30 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali dichiarati idonei vengono inscritti nei quadri di avanzamento ordinari e suppletivi, ad anzianità od a scelta, a cura del Ministero; ed a cura del Ministero stesso viene fatta loro, per il tramite delle competenti autorità militari, la comunicazione prescritta dall'art. 33 della legge. Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale dichiarato idoneo deve essere inserita la variazione seguente: « *Inscritto nel quadro ordinario* (*o suppletivo*) *d'avanzamento ad anzianità* (*od a scelta*) *per l'anno* 19 . . .».

Al paragr. 33 delle norme esecutive suddette è sostituito il seguente:

« La comunicazione della esclusione dai quadri per non idoneità all'avanzamento ad anzianità o a scelta e della relativa motivazione viene effettuata dal Ministero della guerra alle competenti autorità militari, avendo cura di fare sempre cenno esplicito se trattisi di prima esclusione, definitiva o non definitiva, ovvero di seconda esclusione, sempre definitiva, a norma degli articoli 31 e 105 della legge.

Dette autorità provvedono a lor volta perchè sia data, per via gerarchica, partecipazione di tale comunicazione all'ufficiale interessato.

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale dichiarato non idoneo deve essere inserita la variazione seguente:

« *Non inscritto nel quadro ordinario* (*o suppletivo*) *d'avanzamento ad anzianità* (*od a scelta*) *per l'anno* 19 . . ., *perchè giudicato non idoneo* (ovvero, per gli ufficiali generali, *non meritevole*) », aggiungendo, in caso di esclusione definitiva, « *ed escluso definitivamente dall'avanzamento* ».

Della effettuata comunicazione le predette autorità dànno assicurazione al Ministero.

Al 2° comma del paragr. 35 è sostituito il seguente: « Ove dal giudizio decisivo egli sia dichiarato passibile di essere tolto dal quadro, gli sono fatte, a cura del Ministero, le relative comunicazioni con le modalità di cui al precedente paragr. 33 ».

Di conseguenza sono aboliti i modelli *C* e *D* allegati alle suddette norme.

Al paragr. 46, 6° alinea, delle norme esecutive suddette è sostituito il seguente:

« 6° non possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore (articolo 1 della legge) ».

Al paragr. 100 è aggiunto il seguente comma: « Dette autorità, nel prendere in esame l'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, debbono innanzi tutto dichiarare, a norma dell'art. 20 della legge, se lo ritengano in grado di disimpegnare bene le funzioni del proprio grado, per poterlo poscia giudicare nei riguardi dell'avanzamento ».

Al paragr. 104 è aggiunto il seguente comma: « Quelli invece che appartengono ai ruoli dell'ausiliaria o della riserva, limitatamente però per questi ultimi ai gradi di generale, possono essere promossi dopo i pari grado del servizio effettivo che li precedevano immediatamente nei ruoli del servizio stesso.

Al paragr. 110 è aggiunto il seguente comma: « Le autorità cui spetta di pronunciare i giudizi d'avanzamento per gli ufficiali in congedo debbono innanzi tutto dichiarare, a norma dell'art. 20 della legge, se ritengano il candidato in grado di disimpegnare bene le funzioni del proprio grado, per poterlo poscia giudicare nei riguardi dell'avanzamento ».

Negli specchi d'avanzamento mod. *A* e *B* allegati alle su accennate norme esecutive, alla formula « *accertato che l'ufficiale disimpegna* (*o non disimpegna*), ecc. », quando trattisi di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o delle categorie in congedo deve essere sostituita la formula: « *Ritenuto che l'ufficiale è in grado* (*ovvero non è in grado*) *di disimpegnare bene, ecc.* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 476. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1926 per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 agosto 1926).

A norma delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 11 marzo 1926 per l'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, il Ministero determina che si addivenga alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti dei CC. RR. includendovi tutti gli ufficiali fino a quelli aventi anzianità 4 ottobre 1917 e cioè fino al tenente Bernardo Saverio, incluso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 477. — CONCORSI E GARE. — **Risultati dei campionati nazionali di educazione fisica militare del 1926.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari. — 26 agosto 1926.

In conformità delle prescrizioni contenute nel n. 41 della circolare 640 del giornale militare del 1925, i seguenti militari, primi classificati in ciascuna specie o categoria di gare individuali o componenti le pattuglie e squadre vincitrici delle gare collettive, nei campionati nazionali di educazione fisica militare svoltisi nel corrente anno, sono nominati *campioni militari per l'anno* 1926.

Di tale titolo dovrà essere fatta menzione sui documenti personali degli interessati ed i sottufficiali e militari di truppa sono autorizzati a portare il distintivo prescritto.

I.

Campionati nazionali militari di sci.

a) Campionato collettivo fra i battaglioni alpini:

Pattuglia del 5° reggimento alpini: Battaglione Tirano:

Tenente GLAREY Giuseppe.
Cap. magg. NEGRO Achille.
» GALLI Agostino.
» ROSSINI Giuseppe.
» COLA Giuseppe
» GAGGI Felice.

Caporale	RINI Albino.
»	COATTI Girolamo.
»	GULERTI Martino.
Soldato	MAINETTI Edoardo.
»	RICETTI Lorenzo.
»	PICCINI Antonio.
»	PIAZZONI Pietro.
»	BORMOLINI Luigi.
»	MORBOLINI Giuseppe.
»	REGNICOLI Giovanni.
»	CHIAPPINI Vincenzo.
»	VENOTTI Alberto.
»	CAPRA Paolo.
»	PEDRINI Luigi.
»	DELLA POMMA Massimo.

b) Campionato collettivo fra i gruppi di artiglieria da montagna:

Pattuglia del 3° reggimento artiglieria da montagna:

Tenente	DISSEGNA Ferdinando.
Caporale	ZEVI Corradino.
Soldato	VALENTE Antonio.
»	GLODER Lorenzo.
»	BASSO Romano.
»	CENEK Gio. Battista.

c) Campionato individuale:

Ufficiali: Tenente BARBIERI Giuseppe, del 5° reggimento alpini.

Sottufficiali: Sergente maggiore SANDRINI Giuseppe del 5° reggimento alpini.

Truppa: Soldato UERICH Attilio, dell'8° reggimento alpini.

II.

Gare nazionali di addestramento ippico.

a) Campionato del cavallo d'arme:

Capitano GRITTI Oscar, del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

b) Campionato Sottufficiali:

Maresciallo capo D'INZEO Costante, del reggimento Piemonte Reale Cavalleria.

c) Gara per pattuglie reggimentali:

Pattuglia del reggimento Piemonte Reale Cavalleria:

Tenente NISCO Enrico.
Sergente ORAZI Pietro.
Caporale SCARLATTA Cristoforo.
» STASSI Salvatore.
Cavaliere STIVALA Giacomo.
» D'ALESSANDRO Pietro.
» FRANCO Giacinto.

d) Gara per squadre mitragliatrici leggere di cavalleria:

Squadra del reggimento Piemonte Reale Cavalleria:

Sergente DE GREGORIO Aldo.
Cap. magg. SARTO Attilio.
Caporale BIANCHETTI Francesco.
Appuntato GIANGRECO Vincenzo.
» CALI' Nicolò.
Cavaliere ANSELMO Giuseppe.

III.

« Gara La Marmora » Campionato dei bersaglieri.

Squadra del 6° reggimento bersaglieri:

Tenente BIZZARRI Ugo.
Sergente NEGRETTI Giuseppe.
Cap. magg. FRAGONARA Luigi.
» CETRA Crescentino.
» BRIGNOLO Stefano.
» RONCHI Achille.
Caporale GARIZIO Eugenio.
Bersagl. BAIOCCO Giovanni.
» BARONE Francesco.
» BONARDO Giovanni.
» FUMAGALLI Marino.
» MONTARSINO Giuseppe.
» GARINO Carlo.
» VILLA Luigi.
» BALBIANI Carlo.
» BERTA Tito.

IV.

Campionati di addestramento fisico militare.

a) Campionato individuale di atletica militare:

Pentatlon individuale per ufficiali:
Tenente FORTUNATO Guido, del 3° reggimento bersaglieri.

Pentatlon individuale per sottufficiali:
Sergente RIVOLTA Enrico, dell'8° reggimento fanteria.

b) Campionato individuale di scherma.

Campionato di fioretto:
Tenente TERLIZZI Rodolfo, del 19° artiglieria da camp.

Campionato di spada da terreno:
Console NEGRO cav. uff. Alberto, della 171ª leg. M.V.S.N.

Campionato di sciabola da sala:
Tenente TERLIZZI Rodolfo, del 19° artiglieria da camp.

c) Campionato collettivo di marcia e tiro col fucile:

Squadra del 1° reggimento granatieri:

Serg. magg. BRUNI Carlo.
Cap. magg. RUSTICHELLI Camillo.
» BOSI Sergio.
» MAZZOLENI Cesare.
» PELASSA Costantino.
» DEGANO Corello.
Caporale GRABAZ Giacomo.
» CHIESA Pietro.
Granatiere SOSICH Clemente.
» BERTOLONE Corrado.
» PRAVETTONI Emilio.
» SMERDEL Giovanni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 478. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero o personali civili dipendenti). — 26 agosto 1926.

A parziale modificazione delle circolari 175, 455 e 533 del *giornale militare* 1925 si avverte per informazione di tutte le autorità militari e perchè non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa Amministrazione Centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che sono stati delegati a firmare « *Per il Ministro* » i seguenti funzionari ed ufficiali:

Per la divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti:

Il Direttore capo divisione CERESA gr. uff. Annibale per la parte che il Sottosegretario di Stato non intenda riservare a sè.

Per la direzione generale Servizi Amministrativi:

I direttori Capi Divisione ZUDDAS comm. Adolfo e PANTOSTI comm. dott. Alfredo in assenza del direttore generale della direzione generale servizi amministrativi o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Per la direzione generale del Genio:

Il direttore Capo Divisione RANIERI comm. Giovanni Antonio in assenza del direttore generale della direzione generale del Genio o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè.

Per la Direzione generale Servizi Logistici:

I direttori Capi Divisione STEFANINI comm. Arnaldo e STOPPA comm. Luigi in assenza del Direttore generale della Direzione generale Servizi logistici, o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 479. — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento 1926-27.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 agosto 1926.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 283 del *giornale militare* c. a., il Ministero avverte che non avranno più luogo i corsi allievi ufficiali di complemento per fanteria di linea dei corpi d'armata di Bologna, Trieste e Bari e della Divisione di Cagliari, come pure i corsi d'artiglieria da costa dei corpi d'armata di Bologna e di Bari, che dovevano svolgersi nelle sedi di Venezia e di Taranto. Gli ammissibili al corso di cavalleria presso il Corpo d'armata di Torino sono portati da 60 a 70.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 480. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio Operazioni). — 26 agosto 1926.

L'Istituto Geografico Militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

carta d'Italia alla scala 1:100,000. Edizione policroma con l'orografia a sole curve:

f. 164 (Foggia), f. 178 (Mola di Bari), f. 200(Laurenzana), f. 220 (Verbicaro).

Prezzo di ogni foglio L. 2.50 (aggiungere l'aumento di cui la circolare n. 351 *giornale militare* c. a.).

carta d'Italia alla scala 1:100,000. Edizione policroma a curve o sfumo:

f. 164 (Foggia); f. 178 (Mola di Bari); f. 220 (Verbicaro).

Prezzo di ogni foglio L. 3.50 (aggiungere l'aumento come sopra).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'Ufficio Smercio dell'Istituto Geografico Militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36 - Anno 1926 - Circolare 406.

A pag. 1507 — Tenente RICCI Mario, invece di « scuola all. uff. Chieti » leggasi « divisione militare di Chieti ».

A pag. 1509 depennare il tenente COPPOLA Arturo, 5° pesante campale.

Dispensa 39, anno 1926, circolare 450.

A pag. 1593, depennare il capitano d'amministrazione ATTOLINI DE PAOLA Alessandro.

A pag. 1594, dopo PETRAROLI Francesco, aggiungasi capitano d'amministrazione RICCARDI Nicola.

A pag. 1595, depennare il tenente d'amministrazione PETRONE Giuseppe.

A pag. 1595, dopo GIUFFRIDA Michele, aggiungasi tenente d'amministrazione GULINELLI Carlo.

PREZZO DELLA PRESENTE DISPENSA L. 0,80.

(7060) — Roma, 1926 — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1767

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1926 — 30 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 481 – 15 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1418 che stabilisce le norme ed i programmi per gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali . . . . . *Pag.* 1768

» 482 – 15 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1419 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) per gli ufficiali delle armi combattenti nel R. Esercito . . . . . » 1796

» 483 – 15 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1420 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo sanitario nel R. Esercito . . . . . » 1801

» 484 – 15 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1421 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di commissariato nel R. Esercito . . . . . » 1818

» 485 – 15 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1422 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. Esercito . . . . » 1831

LIBRERIA DELLO STATO

N. 486 – 15 luglio 1926. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1423 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo veterinario nel R. Esercito . . . . . *Pag.* 1839

Circolare N. 481. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1418 che stabilisce le norme ed i programmi per gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri Reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1926.)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 13 dicembre 1925, n. 2297, relativo agli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del Regio Esercito;

Vista la legge d'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito n. 398 dell'11 marzo 1926;

Visto il R. decreto legge n. 537 del 31 marzo 1926, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni della legge suddetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In esecuzione dell'articolo 41 della legge 11 marzo 1926, n. 398, per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, e degli articoli 55, 58 e 61 per gli esami facoltativi di idoneità all'avanzamento a scelta ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello dei tenenti, capitani e maggiori dell'arma dei carabinieri reali sono stabilite le prove e le modalità di cui agli articoli seguenti:

Esperimenti obbligatori
per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore.

Art. 2.

Gli esperimenti di idoneità, cui devono assoggetarsi i capitani dei carabinieri reali che aspirano alla promozione ad anzianità a maggiore consisteranno:

a) in una prova scritta di cultura professionale su tema da scegliere fra tre proposti riflettenti questioni relative all'ordinamento ed al servizio dell'arma, alla disciplina, educazione ed istruzione del personale. Per la trattazione del tema è fissata una durata di sei ore ed i candidati dovranno dimostrare, oltre che di avere una perfetta padronanza dell'argomento, di saper esporre le loro idee con ordine logico, organico e con correttezza di lingua e di stile;

b) in una prova orale consistente nella discussione sul tema scritto svolto e sulle materie risultanti dal programma;

c) in un esperimento pratico di comando di battaglione di compagnie fucilieri in ordine chiuso, durante il quale la commissione giudica dell'abilità dei candidati nel cavalcare.

Esami (facoltativi) di avanzamento a scelta
al grado di capitano, maggiore e tenente colonnello.

Art. 3.

I tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali ammessi agli esami di avanzamento a scelta facoltativi dovranno superare le prove qui in appresso stabilite per ciascun grado:

A) Per i tenenti:

a) prova scritta (tempo sei ore) su tema da scegliersi fra tre proposti che valga a dimostrare il grado di coltura letteraria del candidato e la speciale sua conoscenza della storia generale — più particolarmente di quella d'Italia — dalla rivoluzione francese alla guerra europea;

b) prova scritta (tempo sei ore) di cultura professionale consistente nella trattazione di un tema — scelto fra tre proposti — che valga a dimostrare la conoscenza del ser-

vizio, d'istituto, della missione dell'arma nel paese e dei suoi rapporti funzionali coi vari organi amministrativi, giudiziari e militari;

c) prova scritta (tempo tre ore) di lingua estera.

Saranno proposti tre temi comprendenti brevi componimenti e traduzioni dall'italiano. La scelta del tema e della lingua è in facoltà del candidato;

d) esame orale sulle materie risultanti dal programma.

I candidati debbono dimostrare la loro capacità professionale con la perfetta conoscenza delle leggi e regolamenti stabiliti dal programma e sono tenuti a rispondere alle interrogazioni che per meglio assicurarsi della loro intelligenza ed istruzione vengano rivolte ad essi intorno agli argomenti trattati nelle prove scritte di coltura generale e professionale;

e) esperimento pratico di comando di compagnia fucilieri in ordine chiuso, durante il quale la Commissione giudica dell'abilità dei candidati nel cavalcare.

B) Per i capitani:

a) prova scritta (tempo sei ore) riflettente illustrazioni di punti dei principali regolamenti militari comuni anche all'arma dei carabinieri reali, oppure questioni di storia generale politica, contemporanea, e più particolarmente di quella d'Italia;

b) prova scritta (tempo sei ore) di cultura professionale su tema scelto fra i vari proposti su argomenti relativi alle più interessanti questioni sociali, di diritto costituzionale, penale e procedura penale;

c) esame orale sulle materie risultanti dal programma e discussione sui temi scritti svolti;

d) esperimento pratico di comando di battaglione di compagnie fucilieri in ordine chiuso, durante il quale la commissione giudica dell'abilità del candidato nel cavalcare.

C) Per i maggiori:

a) prova scritta (tempo otto ore) di organica e scienze sociali secondo i programmi vigenti della Scuola di guerra su un tema da scegliersi fra i vari proposti;

b) prova scritta (tempo ore otto) di cultura professionale su tema scelto tra i vari proposti, nella trattazione del

quale il candidato dovrà dimostrare una estesa e profonda conoscenza teorico pratica del servizio dell'arma, dei caratteri fondamentali della Istituzione, dei suoi compiti sociali, dello spirito che la anima, dei suoi criteri direttivi, dei suoi meriti, dei suoi rapporti con i poteri e servizi pubblici, delle sue finalità e della sua evoluzione;

c) esame orale sulle materie risultanti dal programma e discussione sui temi svolti.

La Commissione, inoltre, accerterà nel modo che crederà migliore se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze di servizio.

Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore ed esami facoltativi per l'avanzamento a scelta ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello.

Art. 4.

Non appena avvenuta sul *Giornale militare ufficiale* la pubblicazione dei nomi dei tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali aspiranti alla scelta stati giudicati meritevoli — secondo le norme dell'articolo 53 della legge — di essere ammessi ai relativi esami facoltativi, sarà ad essi concesso quel tempo di licenza ordinaria del quale ancora potranno fruire nel biennio, salvo non ostino imprenscindibili esigenze di servizio.

Analogo trattamento sarà fatto ai capitani dichiarati idonei, con giudizio decisivo, a partecipare agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità, non appena i loro nomi saranno pubblicati sul *Giornale militare ufficiale*.

Art. 5.

I temi scritti saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice e comunicati ai candidati nel momento in cui cominceranno le singole prove.

I temi saranno formulati in modo da permettere ai candidati di dimostrare la maturità della loro intelligenza e la solidità della loro cultura, senza peraltro esigere alcun sforzo speciale di memoria.

Art. 6.

Nello svolgimento dei temi scritti non è consentito l'uso di alcun libro, e l'uso del vocabolario sarà autorizzato solo per gli esami di lingue estere.

Chi fosse trovato durante le prove in possesso di memorie, appunti e libri, o conferisse con i compagni, verrà senz'altro escluso dal proseguire gli esami, il cui esito sarà considerato come negativo.

Art. 7.

Gli esperimenti *obbligatori* dei capitani aspiranti all'avanzamento ad *anzianità* e tutti gli esami *facoltativi a scelta* dei tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri reali avranno luogo in Roma, presso la Legione Allievi carabinieri, anche per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero, ammessi a sostenerli.

Quelli dislocati in Eritrea od in Somalia si considereranno come rimpatriati e saranno trasferiti ad una legione del Regno: qualunque sia l'esito degli esami, non faranno ritorno in Colonia.

Art. 8.

Per i capitani concorrenti all'avanzamento ad anzianità la commissione, ad esperimento compiuto, provvederà — ai fini dell'articolo 47 della legge — all'assegnazione del punto di merito ed alla proclamazione di idoneità o non idoneità di ogni singolo candidato, secondo le norme di cui al paragrafo 57 della circolare 207 del *Giornale militare* c. a.

Per i tenenti, capitani e maggiori concorrenti all'avanzamento a scelta, la commissione, sempre ad esperimento compiuto, procederà alla votazione per la idoneità e non idoneità di ogni singolo candidato con le norme di cui ai paragrafi 57 e 73 della circolare sopra citata.

Esperimenti (obbligatori) per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello.

Art. 9.

L'esperimento obbligatorio al quale debbono essere sottoposti a norma dell'articolo 65 della legge 11 marzo 1926,

n. 398, i tenenti colonnelli dei carabinieri reali ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta al grado di colonnello consisterà:

1° Nell'esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale sotto la diretta vigilanza del generale ispettore di zona e del colonnello comandante titolare della legione, il quale però conserverà la responsabilità dell'andamento del servizio della legione.

Durante tale prova i tenenti colonnelli dovranno anche dimostrare di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione dei reparti dell'arma e di sapersi valere del cavallo nelle varie contingenze del servizio.

Al termine della prova il colonnello titolare della legione redigerà apposita relazione che, munita del parere del generale ispettore, sarà trasmessa al presidente della commissione giudicatrice di cui all'articolo 13;

2° Nel sostenere, dinanzi a detta commissione, una discussione orale su argomenti di carattere generale dalla commissione stessa proposti e riflettenti: l'ordinamento dell'arma; il funzionamento amministrativo e disciplinare delle legioni; lo speciale servizio dell'arma, l'impiego di essa in tempo di pace per i compiti di istituto ed in tempo di guerra presso i comandi delle grandi unità mobilitate.

La commissione medesima dovrà fare altresì discutere dai candidati questioni di carattere militare e sociale che diano la possibilità di giudicare il corredo di cognizioni che i tenenti colonnelli sottoposti ad esperimenti hanno acquisiti per comprendere intimamente ed intelligentemente applicare le norme dei regolamenti e delle leggi inerenti allo speciale servizio dell'Arma.

Art. 10.

La discussione orale prevista per i tenenti colonnelli dal n. 2 del precedente articolo 9 avverrà dinanzi alla commissione più sopra indicata, ma la stessa, nell'assegnare ai fini dell'art. 66 della legge il punto di merito a ciascuno dei candidati, terrà presente anche l'esito della prova pratica di comando prendendo all'uopo in esame l'apposita relazione prescritta dal capoverso 1° del detto articolo 9. La Commissione dovrà osservare la procedura stabilita dai paragrafi 57 e 58 della circolare 207 *G. M.* c. a.

Art. 11.

Le *prove pratiche di comando* dei tenenti colonnelli avranno luogo presso le legioni per ciascun aspirante designate dal comando generale: *la discussione orale*, invece, avrà luogo in Roma nei giorni che dal comando stesso saranno stabiliti.

Art. 12.

Parteciperanno agli esperimenti di che trattasi, i tenenti colonnelli che, dopo essere stati giudicati e classificati secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e delle relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo.

I nomi degli ammessi saranno pubblicati nel *Giornale Militare ufficiale*.

Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Per tutti gli esperimenti obbligatori e per tutti gli esami facoltativi funzionerà una commissione così composta:

comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri reali, presidente;

due generali di brigata dei carabinieri reali, designati dal Ministero, membri;

tre colonnelli dei carabinieri reali, designati dal Ministero, membri, dei quali uno funziona da supplente e prende parte al voto solo quando, per improvvisa assenza, debba sostituire uno dei quattro membri effettivi.

Art. 14.

Per gli esami facoltativi per l'avanzamento *a scelta* dei capitani e dei maggiori, faranno parte della Commissione giudicatrice, senza diritto a voto, gli insegnanti titolari di diritto penale, procedura penale, economia politica, legislazione sociale e polizia scientifica, della scuola di addestramento degli ufficiali dei CC. RR. di Firenze.

Per gli esami facoltativi a scelta dei tenenti faranno parte della Commissione, senza diritto a voto, gli insegnanti titolari presso il Collegio militare di Roma delle lingue estere prescelte dai candidati.

Art. 15.

Il Ministero guerra ha facoltà di variare la composizione della Commissione, nel caso in cui non fosse possibile attenersi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 16.

I programmi particolareggiati degli esami ed esperimenti sono quelli uniti al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore che i capitani dei carabinieri dovranno sostenere sino a tutto il 31 dicembre 1926, restano in vigore i programmi previsti dal R. decreto 24 gennaio 1915, n. 51, ed annessi alla circolare n. 68 del *giornale militare* 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

ALLEGATO 1

Programma degli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore dei carabinieri Reali

Discussione orale sulle materie seguenti:

1. — *Ordinamento e funzionamento dell'arma dei Carabinieri Reali.*

2. — *Principi di diritto penale e codice penale.*

Nozioni generali di diritto penale. Partizione dei delitti secondo i 10 titoli del libro II del codice penale e delle contravvenzioni secondo il libro III del codice stesso. Criteri differenziali fra reati affini.

3. — *Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario. Principi di procedura penale. Codice di procedura penale:*

a) della competenza (articoli 14, 15 e 16);

b) rapporti e processi verbali (articoli 83, 84, 85, 86)

c) atti iniziali dell'istruzione, denunzie, querele, polizia giudiziaria e suoi atti (articoli dal 149 al 175), atti del Pretore, del Procuratore del Re e del Procuratore generale (articoli dal 176 al 182);

d) dell'istruzione formale e del concorso in essa degli ufficiali di polizia giudiziaria (titolo II del libro II meno il capo IX);

e) dell'istruzione sommaria e del concorso in essa degli ufficiali di polizia giudiziaria (articoli 278, 290, 291, 293, 294);

f) dell'imputato (art. 65) e della costui libertà personale (dall'art. 303 al 341). Delle varie forme di ordine di arresto: il mandato di accompagnamento (articoli 311, 317, 378), il mandato di arresto (articoli 178, 311, 319, 415, 419), il mandato di cattura (articoli 311, 327, 329, 340, 643), l'ordine di cattura (articoli 330, 473, 561), la richiesta d'arresto (art. 569);

g) giudizio di assise, giurati (articoli dal 438 al 470);

h) condanna condizionale e liberazione condizionale (dall'art. 585 al 588).

4. — *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

5. — *Legge e regolamento sulla P. S.*

Disposizioni concernenti le armi e le riunioni.

6. — *Della legge penale militare.*

Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale militare in tempo di pace ed in tempo di guerra.

7. — *Reclutamento del Regio Esercito. Leva all'estero.*

1° Compiti dell'ufficiale dei Carabinieri Reali al Consiglio di leva.

2° Liste di leva.

3° Renitenti alla leva e liste relative. Funzioni ed obblighi dell'Arma dei Carabinieri Reali.

4° Tabelle di reclutamento. Loro funzioni. Ragioni per le quali non sono stabilite per l'Arma dei Carabinieri Reali

5° Arruolamento volontari nell'Arma dei Carabinieri Reali e passaggi in essa di militari di altre armi.

6° Servizio della leva all'estero Autorità Regie a cui tale servizio è affidato.

7° Militari ammessi alla dispensa provvisoria, permessi di rimpatri temporanei o per ragioni di studio, dispense definitive dei militari stati provvisoriamente dispensati Partecipazioni al Carabinieri Reali ed ingerenze di questi.

8° Renitenza in materia di leva all'estero Cautele per l'arresto di renitenti reduci dall'estero

Durata della prova orale, un'ora

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 2.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di capitano dei carabinieri Reali

L'organizzazione giudiziaria, amministrativa e militare del Regno.
Il codice penale comune.
Il codice penale militare
Il codice di procedura penale (libro I e II).
La legge ed il regolamento di P S
Le leggi sociali che interessano l'Arma per la loro applicazione.
Il regolamento organico e quello generale per l'Arma.
Il regolamento di disciplina militare e suoi allegati.
Il regolamento sul servizio territoriale e sua appendice relativa alle truppe in servizio di P S.
La legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali.
Principi di diritto pubblico e di economia politica.

Durata della prova orale, un'ora

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 5.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore dei carabinieri Reali

Principi di economia politica

Nozioni generali su: L'oggetto dell'economia politica. Produzione della ricchezza, suoi fattori: natura, lavoro, capitale Associazione e divisione del lavoro Sua organizzazione a base individuale e collettiva. Organi della vita economica Teoria del valore Legge del valore Istituti di credito. Moneta e scambio Protezionismo e libero scambio. Importazione ed esportazione Distribuzione della ricchezza: profitto, salario, interesse, rendita Imposte e assicurazione.

Questione sociale.

Nozioni generali su: Questioni relative all'organizzazione del lavoro Individualismo e collettivismo Il socialismo. Il bolscevismo. Sindacalismo: lotta di classe e collaborazione di classe. Polizia dell'emigrazione. Principio informativo dell'esistenza sociale da parte dello Stato organi di assistenza sociale

Legislazione sociale

Finalità della legislazione sociale

Concetti generali delle seguenti leggi, con speciale riguardo ai compiti devoluti all'Arma dei Carabinieri Reali per la loro applicazione

Legge sul riposo settimanale e festivo 7 luglio 1907, n. 489 R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1333 e regolamento 23 giugno 1923, n. 1392, per personale delle imprese dei giornali.

La cassa di previdenza per la invalidità e la vecchiaia e la cassa nazionale per le assicurazioni sociali

La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

La cassa nazionale di maternità

Assicurazione contro gli infortuni industriali, legge 1898

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, decreto-legg 1917.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, decreto-legge 1919 e successive modificazioni

La repressione della tratta delle bianche e dei fanciulli, legge 1925

Protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia, legge 1925, regolamento 1926

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, legge 1926 e relativo regolamento.

Diritto amministrativo

Nozioni generali su: L'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato Primo Ministro Ministri Consiglio dei Ministri Consiglio di Stato e Corte dei conti, rispettive attribuzioni. Indole del rapporto giuridico fra lo Stato ed i suoi impiegati ed ordinamento gerarchico. Responsabilità amministrativa Amministrazione autarchica: organi e funzionamento del Comune e della Provincia. Istituzioni di pubblica beneficenza.

Diritto costituzionale.

Principi fondamentali sull'ordinamento dello Stato. Ordinamento dei poteri pubblici: il Re Il Ministro Senato. Camera dei Deputati Potere giudiziario Formazione della legge Potere regolamentare. Arrogazione delle leggi. Decreti-legge Diritti e doveri del cittadino: norme statutarie Legge elettorale politica Rappresentanze all'estero: Ambasciate e Consolati Addetti commerciali.

Principi di diritto penale.

Del diritto di punire. Nozioni di diritto penale, suoi rapporti con le altre scienze Legislazione penale in Italia

Parte generale — Del reato Della partizione dei reati La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione Imputabilità cause che la escludono o la diminuiscono Del concorso di più persone nello stesso reato Del concorso dei reati e delle pene. Della recidiva. Della pena. Delle misure di sicurezza. Della estinzione dell'azione penale

Parte speciale — Della classificazione dei delitti. Delle varie specie dei delitti previsti dal codice penale italiano Delle classificazioni delle contravvenzioni. Delle contravvenzioni previste dal codice penale italiano.

Istituzioni di ordinamento giudiziario.

Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia nelle materie civili e penali. La giurisdizione per i reati militari e marittimi Gradi e funzioni dei magistrati Norme generali per la nomina e l'ammissione alle funzioni giudiziarie ed esercizio delle medesime. Pubblico ministero ed ufficio di istruzione Composizione dei giudizi: preture, tribunali, corti di appello, corti di assise, cassazione Incompatibilità ed esenzioni dei funzionari giudiziari Giurati Elezione e formazione delle liste. Composizione definitiva del giurì. Delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Principi di procedura penale.

Della procedura penale: nozione, fondamento e scopi. Compiti della polizia giudiziaria. Distinzione fra ufficiali di P. S. ed agenti della polizia giudiziaria Loro [illegible] Che attribuzioni Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria e modo nel quale si

estrinsecano. Atti di polizia giudiziaria. Loro classificazione ed esame del contenuto di ciascuno di essi. Concetto della flagranza e sua importanza come fondamento giuridico della legittimità dell'arresto in vari reati. Esame specifico di tali reati. Definizione dei mandati e loro classificazione. Esame di essi. Atti iniziali del procedimento: denuncie e querele. Autorizzazione a procedere. Concetti generali della istruzione dei processi: procedimento formale, procedimento sommario e abbreviato (citazione diretta e direttissima). Riapertura della istruzione. Giudizio penale e carattere dei vari dibattimenti. Condanna condizionale e liberazione condizionale. Amnistia, indulto e grazia. Casellario giudiziale. Suo funzionamento e reati ad esso inerenti.

Polizia di sicurezza.

Nozioni generali. Concetto della polizia. Obietto dell'azione di polizia. Polizia di sicurezza e polizia amministrativa. Divisione della polizia di sicurezza. Forme di attività della polizia di sicurezza: osservazione, prevenzione e repressione. Limiti generali delle attività di polizia. Concetto di ordine pubblico. Stato di assedio. Stato di guerra. Concentrazione di poteri nell'autorità militare. Sfera di azione delle leggi di polizia relativamente al tempo, allo spazio, ed alla condizione delle persone. La legge ed i regolamenti concernenti la pubblica sicurezza, e l'organizzazione della P. S. in Italia.

Codice penale dell'esercito.

Della legge penale militare. Sua necessità. Nozione delle varie pene militari. Esame dei reati contro il servizio e loro elementi costitutivi. Costituzione dei Tribunali militari. Loro composizione e loro competenza. Procedura penale in tempo di guerra.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 4

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di tenente colonnello dei carabinieri Reali

Educazione morale, militare e professionale dei dipendenti.
Nozioni sul servizio di polizia militare in pace ed in guerra.
Funzionamento e regolamentazione concernenti i servizi di P. S. ed interessanti il funzionamento dell'Arma.

Diritto penale.

Generalità. — Il diritto penale obbiettivamente e subbiettivamente considerato. I tre elementi che si comprendono nel diritto penale: violazione della legge, pena (obbietto), giudizio (subbietto).

Principio generale su cui è basato il diritto penale. L'ordine giuridico: la legge e il suo imperio (la sanzione penale). L'opera preventiva e l'opera repressiva della società. Il diritto penale mezzo per affermare e ripristinare l'imperio della legge; conseguenze che ne derivano.

Del diritto di punire. — Nel passato, l'opera di Cesare Beccaria. I sistemi filosofici della difesa diretta e indiretta (contratto sociale); quello della utilità sociale; quello delle menda del colpevole; quello della espiazione. I criteri della giustizia e della difesa della umanità (tutela giuridica). La scuola giuridica italiana (scuola classica). La scuola positiva o antropologica (la responsabilità sociale).

Legislazione penale in Italia. — I codici Albertino e Leopoldino. Il progetto Zanardelli 1887, approvato il 1889, in vigore il 1890. Altre fonti del diritto penale positivo; le leggi speciali. La nessuna influenza della consuetudine.

Del reato (*delitto e contravvenzione*). — Del reato. Le due condizioni necessarie. Nel reato: l'elemento materiale e l'elemento morale; l'intenzione (conoscere e volere). L'intenzione; diretta, indiretta e positiva, indiretta negativa. Reati dolosi. Reati colposi. Il concorso dell'intelligenza e del libero arbitrio; la scuola positiva, la scuola classica. Cause che escludono od attenuano la pena; cause che l'aggravano. Cause discriminanti: biologiche, ideologiche, particolari. Cause attenuanti Cause attenuanti generiche. Cause aggravanti e cause aggravanti generiche. Reato materiale, formale, consumato, tentato, mancato. Del concorso di più persone in uno stesso reato. Autore. Concorrenti: principali ed accessori. Correi e complici. Complicità necessaria, favoreggiamento. Ricettazione. Del concorso di reati e di pene. Concorso reale Il cumulo materiale delle pene. L'assorbimento. Il cumulo giuridico. Concorso formale. Reati commessi. Reato istantaneo. Reato permanente. Reato continuato. Della recidiva. Principi accolti in materia dal nostro codice. Recidiva generica, specifica, ostinata. Delitti e contravvenzioni. Distinzione basata sulla natura oggettiva e soggettiva del reato

Della pena. — La scuola classica e la pena afflittiva. La scuola positiva non vuole l'afflittività della pena. I tre principali sistemi penitenziari: Auburniano, Pensilvanico, Irlandese. Delle pene per i delitti: restrittive della libertà personale: l'ergastolo. Le pene della reclusione e della detenzione Il confine. Pecuniarie: la multa Limitazioni all'esercizio di diritti o di uffici: l'interdizione ai pubblici [illegible] perpetua o temporanea. Delle pene per le contravvenzioni: [illegible] l'ammenda, la sospensione dell'esercizio della professione [illegible] dell'arte. [illegible] surrogati e dei complementi penali: l'arresto in [illegible] La riprensione giudiziale. L'istituto della vigilanza speciale: [illegible] delle condanne pe[illegible] confisca, l'indennizzo dei danni, il rifacimento delle spese, [illegible]. Estinzione della pena e dell'azione penale. Delle [illegible] Della estinzione del reato e dell'azione penale.

Il giudizio penale

Parte speciale. — Della classificazione dei delitti. Delle varie specie di delitti previsti dal codice penale italiano. Della classificazione delle contravvenzioni Delle contravvenzioni previste dal codice penale italiano.

Procedura penale.

Nozione fondamento e scopi Le controversie fra privati. Il reato di azione pubblica o di azione privata. L'indicazione generica della legge. L'azione personale del magistrato. Compiti della polizia giudiziaria Distinzione tra ufficiali di P. S. ed agenti della polizia giudiziaria Loro specifiche attribuzioni. Rapporti della polizia giudiziaria. Distinzione tra ufficiali di P. S. ed agenti della estrinsecano Atti di polizia giudiziaria Loro classificazione ed esame del contenuto di ciascuno di essi Concetto della flagranza e sua importanza come fondamento giuridico della legittimità dell'arresto in vari reati Esame specifico di tali reati Definizione dei mandati e loro classificazone Esame di ciascuno di essi Atti iniziali del procedimento: denuncie e querele Autorizzazioni a procedere Concetti generali della istruzione dei processi: procedimento formale, procedimento sommario e abbreviato (citazione diretta e direttissima) Riapertura della istruzione La fase intermedia fra il periodo della istruttoria e quello della pubblica discussione Camera di consiglio Sezione di accusa. Giudizio penale e carattere dei vari dibattimenti Condanna condizionale e liberazione condizionale Amnistia, indulto e grazia. Casellario giudiziale Suo funzionamento e reati ad esso inerenti

Diritto costituzionale

Principi generali. — Contenuto del diritto costituzionale. Il diritto costituzionale e i principi informivtai delle altre branche del diritto.

Lo Stato in generale. — Concetto giuridico dello Stato Personalità giuridica.

Potestà d'impero: della sovranità. — Le teorie fondamentali. Caratteri della Sovranità. Elementi essenziali costitutivi della Sovranità. Elementi essenziali costitutivi della Sovranità: lo Stato, la coscienza giuridica, il Governo. Forme di Governo pure: le loro degenerazioni. Stato misto. Forme di Governo secondarie. Forme di Governo moderno. Loro caratteristiche. Monarchia e repubblica Forme di Stato. Stati confederali o confederazioni di Stati. La rappresentanza. Diritto elettorale. Suffragio universale [illegible] popolare

Lo statuto e i plebisciti italiani. [illegible] di origine storica; dogmatiche; accon[illegible] del diritto costituzionale italiano Statuto: forma [illegible] e diritti della Corona, organi cui [illegible] Successione al trono. Cenni sulla formazione dell'ordinamento giuridico [illegible] plebisciti.

Diritti garantiti dallo statuto ai cittadini. Doveri dei cittadini. libertà ed i diritti dei cittadini all'esercizio della Sovranità. La libertà ed i diritti dei cittadini. Guarentigie della libertà: giurisdizionale, costituzionali. Libertà religiosa. Rapporto fra la Chiesa e lo Stato: legge delle guarentigie.

I poteri dello Stato: loro programmi e funzioni. – Divisione dei poteri. Montesquieu e i tre poteri. Le tendenze ad un numero superiore. Le funzioni: legislativa, esecutiva, giurisdizionale: caratteristiche. La caratteristica della divisione dei poteri del governo moderno. La forma di governo in Italia. I poteri Sovrani in Italia.

Il Re come organo supremo dello Stato. – Ragioni della esistenza del Capo dello Stato, capo del potere esecutivo e partecipare agli altri due poteri. Prerogative del Re. Concetto di prerogativa e di competenza L'irresponsabilità e l'esercizio delle funzioni Regie. La competenza ed i limiti giuridici della funzione Regia. La ereditarietà: La Monarchia forma di governo naturale della umanità. La successione in Italia. Le funzioni Regie e la capacità subbiettiva del titolare La reggenza. La tutela. La luogotenenza. Inviolabilità. Come deve essere intesa. La inviolabilità dal punto di vista politico e giuridico. Lista civile. Il dovario. L'appannaggio. Le doti. Il demanio della Corona. Fonte degli onori Diritti della Corona. Attribuzioni della Corona in rapporto al potere legislativo, al potere esecutivo, al potere giudiziario.

La giustizia in mano del Re. Nomina dei giudici. Gli uffici speciali del Re. Nomina e revoca dei funzionari. Comando delle forze di terra e di mare. Nomina degli agenti diplomatici e gradimento di quelli delle potenze estere. Dichiarazione di guerra. Competenza riguardo ai trattati. Estensioni di competenza non previste dal diritto obbiettivo. Delegazione. Estensione di competenza attuata per deliberazione propria dell'organo. Lo Stato di assedio. Il diritto di grazia, amnistia, indulto. Poteri circa gli ordini cavallereschi. Poteri del Re nel campo del diritto privato.

La funzione legislativa in generale. – Il Parlamento. La legge come sanzione del diritto. Potere legislativo e potere costituente Le due camere: la camera dei deputati e del senato. Ragione dell'esistenza delle due camere. Criteri per la formazione della seconda camera. Il Senato. Attribuzioni al Senato: legislativa e giudiziaria. Commissione permanente nel Senato. L'ufficio di presidenza. Prerogative dei Senatori e dei Deputati: Libertà di parola, arresto La [illegible] Parlamento.

[illegible] elettorale. – Prima del 1913 il suffragio ristretto. Dal [illegible] suffragio popolare. Dopo l'ultima guerra il concetto proporzionale [illegible] settembre 1919. Il criterio maggioritario: legge novembre [illegible] Ritorno al collegio uninominale: legge febbraio 1925. [illegible] elettori. Le esclusioni e la sospensione del diritto di voto. Le liste elettorali; le commissioni; comunale e provinciale; [illegible] potere giudiziario. Il numero dei deputati. Circoscrizione dei collegi elettorali politici. Sistema di votazione. Le contestazioni, le proteste ed i casi di nullità. Reati elettorali.

[illegible] della Camera dei deputati. – Requisiti per la nomina a deputato. Funzionari ed impiegati. Ineleggibilità e incompatibilità. Ele-

zione in due collegi. Giuramento dei deputati. Indennità ai deputati Seggio presidenziale della Camera dei deputati. Giunte permanenti

Procedimento parlamentare. — La funzione legislativa finanziaria ed ispettive. Sedute della Camera. Referendum.

Della funzione esecutiva. — Il Primo Ministro. Ministri. Consiglio dei Ministri. Il Gabinetto. Crisi ministeriale. Crisi totale e crisi parziale. Ministri non appartenenti al parlamento. Sottosegretari. Responsabilità ministeriale: politica e penale.

Autonomie e funzioni del potere giudiziario. — Il potere giudiziario in relazione al potere legislativo ed al potere esecutivo. Attribuzioni del potere giudiziario in rapporto agli atti del potere legislativo ed esecutivo. Nomina dei magistrati. Il sistema elettivo. La nomina da parte del Capo dello Stato. La inamovibilità dei giudici. Pubblicità dei giudizi, giuria, ecc. Competenza del tribunale circa la costituzionalità delle leggi.

Formazione delle leggi. — Abrogazione delle leggi. Decreti legge.

Rappresentante all'estero: Ambasciate e Consolati Addetti Commerciali.

Diritto amministrativo.

Concetto del diritto amministrativo. — Sua distinzione dal diritto costituzionale. Scienza dell'amministrazione.

Fonti del diritto amministrativo. — Varie fonti Norme principali e complementari, interne ed esterne. In che modo l'amministrazione è regolata dalle norme.

Legge e regolamento. — Facoltà regolamentare. Sua natura e suoi limiti. Atti generali non regolamentari. I regolamenti amministrativi. Varie specie di regolamenti: di esecuzione, indipendenti, per autorizzazione particolare Formazione, modificazione ed abrogazione dei regolamenti. Consuetudine. Desuetudine. Prassi. Norme indirette.

Rapporti di diritto amministrativo. — Subbietti del diritto amministrativo. Natura e categoria dei rapporti di diritto amministrativo Nascita, modificazione ed estinzione dei rapporti di diritto amministrativo Atti amministrativi. Responsabilità: degli enti amministrativi, verso gli enti amministrativi.

Organizzazione amministrativa. — Principi generali. Concetti. La gerarchia. La collegialità.

Funzionari ed impiegati pubblici. — Funzionari e impiegati. Funzionari onorari. Formazione del rapporto fra lo Stato ed i funzionari e gli impiegati pubblici. Condizioni per divenire funzionari ed impiegati. Cumulo degli uffici. Origine del rapporto. Atto di nomina. Immissione nell'ufficio. Periodo di prova. Ordinamento gerarchico vigente in Italia.

Doveri dei funzionari e degli impiegati. — Loro responsabilità. L'istituto della garanzia amministrativa. Le pene disciplinari Diritti dei funzionari e degli impiegati.

Modificazione del rapporto. — Per aspettativa, disponibilità, collocamento in posizione ausiliaria, trasloco, avanzamento.

Cessazione: Per morte, dimissioni, collocamento a riposo, ecc.

Amministrazione generale dello Stato.

1. — *Amministrazione diretta dello Stato.*

A) *Uffici centrali.*

1° I Ministeri. — Il segretario ed il sottosegretario di Stato Divisione di ogni Ministero. Distinzione del personale amministrativo di ogni Ministero. Classificazione dei Ministeri in categorie a seconda delle attribuzioni: amministrazione interna; tutela del diritto; rapporti con gli altri stati; mezzi necessari per raggiungere i vari fini statali. Attribuzioni: comuni ai vari Ministeri; speciali di ogni Ministero.

2° Il Consiglio di Stato.

3° La Corte dei conti.

4° Avvocatura erariale.

B) *Uffici locali.*

La circoscrizione territoriale italiana. Le circoscrizioni territoriali per i singoli rami della pubblica amministrazione. L'accentramento e il decentramento amministrativo. Il sistema italiano.

1° Le Prefetture.

Loro suddivisione. Il Prefetto. Il Consiglio.

2° Le Sottoprefetture.

3° I Sindaci.

4° Il governatore di Roma.

5° I Podestà.

2. — *Amministrazione indiretta o autarchica.*

Le persone di diritto pubblico. La necessità della esistenza. Distinzione degli enti autarchici in: territoriali e istituzionali.

Enti autarchici territoriali: provincie e comuni.

Gerarchia locale di ordine amministrativo.

Il patrimonio degli enti autarchici territoriali. Le spese che sostengono: obbligatorie e facoltative. La esistenza delle amministrazioni locali elettive: per la provincia; consiglio e deputazione provinciale. Per il comune: Consiglio, giunta e sindaco. Consulta e podestà. Il governatorato di Roma.

Il Comune e la sua amministrazione. — Eguaglianza dei comuni. Il riconoscimento dei comuni. La fusione di più comuni, ecc. Funzione del potere legislativo delegata al potere esecutivo (Governo). Consiglio comunale. Numero variabile dei consiglieri. Funzioni di consigliere gratuite. Adunanza del consiglio comunale in sessioni ordinarie e straordinarie. Giunta comunale. Sindaco e un numero variabile di consiglieri. Funzioni varie e complesse. Sindaco. Funzionario dello Stato e membro dell'amministrazione elettiva Sue attribuzioni. Il giuramento. La consulta municipale e il podestà (Legge 4 febbraio 1926, n. 237). Il governatore, i vice governatori, i rettori ed i consultori del governatorato di Roma. Funzionamento del governatorato (legge 28 ottobre 1925, n. 1949). Dell'ufficio e del segretario comunale. Finanze comunali. Redditi, tributi e prestiti.

La provincia e la sua amministrazione. — Attribuzioni. Finanze provinciali: redditi, tributi e prestiti, consiglio provinciale Numero

variabile di consiglieri. Loro funzione gratuita. Si raduna: in sessione ordinaria e straordinaria Commissione straordinaria. Deputazione provinciale Presidente della deputazione provinciale.

Nomina dei consiglieri. Elezioni. Elettori. — Elettori. Elettorato amministrativo delle donne (legge 22 ottobre 1925, n. 2125). Eleggibili. Procedimento elettorale. Voto limitato nelle elezioni comunali. Nomina di consultori municipali. Condizioni per la nomina a consultori. Procedimento per la nomina.

Controlli dell'amministrazione dello Stato sui comuni e sulle Provincie. — Controllo di ordine giuridico ed amministrativo. La Giunta provinciale amministrativa.

Enti istituzionali. — Enti istituzionali e non territoriali. Possono assumere diverse forme: fondazioni, associazioni ed enti con carattere loro particolare.

Le istituzioni di pubblica beneficenza. — Persone giuridiche. Fondazioni e associazioni. Origine privata, riconoscimento da parte dello Stato. La congregazione di carità. Vigilanza sull'amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Protezione giuridica. — Può assumere il carattere giurisdizionale o quello di contenzioso. Giustizia amministrativa: ricorso amministrativo e ricorso contenzioso.

Limitazioni amministrative all'attività privata.

La polizia amministrativa. — Polizia di sicurezza e polizia amministrativa in senso stretto.

Polizia di sicurezza. — Nozioni generali. Concetto della polizia. Obbietto dell'azione di polizia. Necessità della prevenzione e diritto di polizia. Divisione della polizia. Polizia di sicurezza e polizia amministrativa. ivisione della polizia di sicurezza. Forme di attività della polizia di sicurezza: osservazione, prevenzione e repressione. Limiti generali delle attività di polizia. Concetto di ordine pubblico. Stato di assedio. Stato di guerra. Concentrazione di poteri nell'autorità militare. Sfera di azione delle leggi di polizia relativamente al tempo, allo spazio ed alla condizione delle persone. La legge ed i regolamenti concernenti la P. S. e l'organizzazione della P. S. in Italia.

Polizia amministrativa in senso stretto. — Polizia sanitaria. Polizia dei costumi. Polizia rurale. Polizia industriale. Polizia commerciale. Polizia dell'emigrazione.

Monopoli. — Pubbliche imprese, privative fiscali.

Altre limitazioni.

Prestazioni agli Enti amministrativi.

Prestazioni di opera. Prestazione di denaro (imposte, tasse, tributi speciali). Concorso proporzionale e progressivo.

Amministrazione finanziaria.

Fasi per le quali passano tutte le entrate dello Stato: accertamento. Riscossione. Versamento. Patrimonio dello Stato: demanio pubblico, demanio patrimoniale (o privato). Conservazione dei beni,

utilizzazione dei beni. Tributo. Prestito. Spese pubbliche. Organi dell'amministrazione finanziaria: centrali e locali. Organi centrali: il Ministero delle finanze, servizi dipendenti; il Ministero dell'economia nazionale, servizi dipendenti. Organi locali: le Intendenze di finanza. Uffici esecutivi: agenzie delle imposte e del catasto, ufficio delle gabelle, uffici locali del demanio, uffici del registro e bollo, uffici del debito pubblico. Tesorerie provinciali.

Contabilità generale dello Stato.

Conto del bilancio. Conto generale del patrimonio dello Stato. Il conto del bilancio: bilancio di previsione, assestamento del bilancio, rendiconto generale. Il conto del patrimonio dello Stato.

Pubblici servizi. Prestazioni degli Enti amministrativi

Assistenza e beneficenza pubblica. – Stato di povertà (poveri, indigenti, pericolanti). Azione riparatrice e preventiva. Beneficenza propria, impropria, mista. Istruzione pubblica.

Amministrazione della P. I. – Centrale, Ministero della P. I. Amministrazione governativa locale. Istruzione secondaria: provveditore, Giunta provinciale. Istruzione elementare: consiglio scolastico, deputazione scolastica. Provveditore, delegazione governativa, ispettori.

I servizi postali di trasporto: diritti della posta. Obblighi della posta.

Il servizio telegrafico. — Obblighi dell'amministrazione.

Il servizio ferroviario. — Ferrovie dello Stato. Comunicazioni delle strade ferrate e convenzioni ferroviarie. Obblighi dei concessionari e vigilanza governativa. Responsabilità penali. Responsabilità civili verso lo Stato. Responsabilità verso i privati. Disposizioni di polizia generali e speciali a coloro cui il servizio è reso. Il riscatto delle convenzioni.

Prestazioni attinenti all'Amministrazione sanitaria. — Dirette ad impedire malattie infettive, aventi insieme carattere di limitazioni.

Della proprietà pubblica. — Del regime amministrativo della proprietà privata. Dei rapporti di diritto privato degli enti pubblici.

Economia politica.

Principi generali. — Compiti della scienza economica. Il suo sviluppo e la conseguente scissione in diverse branche: economia politica pura e economica, economia sociale, economia pratica. Quanto offre la natura e i bisogni umani. Il campo della economia politica nelle sue fasi: produzione, circolazione, distribuzione e consumo della ricchezza.

Bene, valore, prezzo, ricchezza. I bisogni e il valore

I bisogni dell'uomo. Della utilità delle cose. — Condizioni necessarie perchè una cosa sia utile. Ricchezza godimento. Ricchezza potenza.

Differenze fra ricchezze e valore. — Ricchezza e valore nel linguaggio corrente e in economia politica. Che cosa è il valore. Valore utilità, valore lavoro. Lo scambio. La moneta. Il prezzo.

I numeri indici. — Le variazioni dei prezzi. Cause specifiche, causa generale (deprezzamento della moneta).

Le dottrine economiche — La divisione degli economisti a seconda del metodo, della politica sociale e le soluzioni proposte.

I precursori. La scuola mercantilista. La scuola fisiocratica. La scuola liberale. I tre capi della dottrina liberale. La scuola liberale base della scienza economica. La scuola socialista Scuola riformista. Socialismo di stato. Socialismo cristiano. Socialismo giuridico. Solidarismo, ecc.

Le leggi fondamentali. — Le eccezioni. Le previsioni. Le leggi naturali. la iniziativa e l'attività individuale.

Produzione della ricchezza. — Produzione in economia.

I fattori della produzione. — L'elevamento naturale; capitale immobiliare, il capitale personale; il lavoro, il capitale mobiliare. I tre elementi nel lungo svolgersi della civiltà. La necessità di un giusto fattore: la intrapresa.

La natura. — Cosa si vuole comprendere. Deve offrire: ambiente, forza motrice, tempo. La terra. Le forze motrici. La macchina. La questione delle macchine. Loro influenza. Vantaggi: nel campo tecnico; nel campo economico. Svantaggi.

Il lavoro. — Lavoro nel senso economico. Forme diverse di lavoro: corporale, manuale, di invenzione o intellettuale, di direzione. La produttività del lavoro. Le professioni liberali, ecc. La pena quale elemento costitutivo del lavoro. L'importanza di questa legge in economia politica.

Il capitale. La sua partecipazione alla produzione secondo due ordini di fatto: tecnico, economico; capitali materiali e capitali immateriali; capitali fissi, capitali circolanti. Risparmio. Condizioni perchè il risparmio si formi. Beni lucrativi e di consumo.

L'organizzazione della produzione. L'impresa. — Il produttore autonomo. L'impresa Sua funzione nel campo della produzione ed in quello della distribuzione della ricchezza.

La concorrenza. — La legge dell'offerta e della domanda. La concorrenza tra produttori e la concorrenza tra consumatori. Le due condizioni necessarie per la concorrenza. Libera concorrenza: vantaggi, difetti.

La superproduzione e la legge degli sbocchi. — La legge degli sbocchi L'equilibrio fra le diverse produzioni.

Le crisi. — Natura e forme diverse. Sintomi della crisi. Cause della crisi. Rimedi.

L'associazione per la produzione. — E' fenomeno naturale. Fasi per cui è passata: istintiva, coercitiva, corporativa, contrattuale libera (salariato). L'associazione dei lavoratori. Le cooperative di produzione. Loro fini. Principali ragioni per cui i fini non sempre sono raggiunti. Associazioni di capitali. Società per azioni: anonime, società a forma collettiva, società e responsabilità mista. Intraprese pubbliche.

Industrie. — Industrie estrattive. Industrie rurali. Industrie manufatturiere. Industrie commerciali. Consolati. Scuole commerciali. Camere di commercio. Industrie dei trasporti.

Le coalizioni industriali. — Il ring. Il Corner. Il Kartell. Il Pool. Il Trust.

La divisione del lavoro. La libertà di lavoro.

La circolazione della ricchezza. — Concetto della circolazione. Lo scambio. — Il dono. Il mercato locale. Il mercato nazionale. Il mercato coloniale. Il mercato mondiale.

Le tre forme che può assumere lo scambio:

1° Il baratto o permuta. Forma usata nel passato.

2° La compra-vendita. — La moneta. Sue funzioni. Il prezzo. La domanda, l'offerta e il prezzo nel regime di libera concorrenza. I vantaggi della concorrenza. I vantaggi che si possono avere in regime di monopolio. Le cause che influiscono sul prezzo: quelle che agiscono sul valore della moneta e quelle che agiscono sul valore della ricchezza posta sul mercato.

3° Credito o vendita a termine. — Il grande impulso dato allo scambio da questa forma. Forme che possono assumere le forme di pagamento: cambiali, tratte; pagherò, cambiali. Lo sconto. L'interesse. Le banche.

Vantaggi dello scambio.

Organi dello scambio. — Mercati, mercanti o commercianti, i pesi e le misure, la moneta.

Della moneta. — Sue funzioni. Le conseguenze economiche delle qualità naturali dell'oro e dell'argento. Masse gregge. Verghe. Le due specie attuali di moneta: moneta tipo e moneta sussidiaria. La coniazione della moneta. Moneta legale. Sistema monometallico e bimetallico. L'aggio. Valuta cartacea: rappresentativa, fiduciaria, convenzionale.

Delle banche in generale. — Loro funzioni. Diversi tipi di banche, delle banche di emissione. Loro funzione. Le limitazioni alle loro facoltà.

Stanze di compensazione. — Loro funzione. Vantaggi che procurano.

Borse di commercio. — Loro origine e loro funzione. Esportazioni. Il vantaggio delle importazioni: economia di lavoro. Vantaggi delle esportazioni. Bilancia del commercio. Bilancia dei crediti e dei debiti. Il commercio internazionale e la sua tendenza ad assumere la forma del baratto.

Protezionismo e libero scambio. — In che consistono. La necessità della loro contemporaneità.

La distribuzione della ricchezza. — Concetto della distribuzione della ricchezza. — La legge della domanda e dell'offerta dispensatrice delle ricchezze. La legge della domanda e dell'offerta e la « questione sociale ». Distribuzione della ricchezza, ripartizione del valore del prodotto realizzato fra coloro che hanno concorso a produrlo. Retribuzione dei capitali. Ripartizione del reddito dell'impresa.

Costo di produzione e spese di esecuzione. — Cosa si intenda per costo di produzione; cosa si intenda per spese di esecuzione.

Meccanismo della distribuzione. — Il reddito netto e sua ripartizione fra i fattori della produzione. Rendita, fitto, estaglio o terratico. Salario. Interesse. Profitto.

La rendita. — Compenso di capitali immobiliari. Sue speciali caratteristiche. Il fenomeno della rendita non può essere escluso. La odierna tendenza al livellamento delle spese di produzione e alla sparizione o diminuzione della rendita.

Il salario. — Compenso ai capitali personali. Salario, stipendio, onorario. Mezzo di emancipazione delle classi lavoratrici; l'associazione. La funzione dell'imprenditore nel campo dell'industria. Specie diverse del salario a seconda della natura: salario normale e salario reale. Del loro rapporto: salario necessario, sufficiente, più che sufficiente; specie diverse di salario a seconda della forma: a cottimo, a tempo. Legge sul salario e impossibilità di stabilirla. Le tre teorie che tendono a determinarla: teoria del fondo dei salari ((Stuart Mill). Legge di bronzo dei salari (Lassalle). La teoria della produttività del lavoro.

L'interesse. Il profitto. — Distinzione del profitto in compenso del rischio, salario in senso stretto, premio dell'imprenditore. Carlo Marx e il profitto. Il tasso del profitto. La legge delle proporzioni definite.

Il consumo della ricchezza. — Cosa intendersi per consumo della ricchezza. I diritti ed i doveri del consumatore. — Gli economisti liberali e il principio della libera concorrenza. Le organizza contro l'eccessivo costo, contro il protezionismo, contro le falsifizioni di difesa del consumatore; cooperative di consumo. Leghe cazioni delle derrate alimentari, ecc.

Le spese di lusso. — L'influenza dei bisogni di lusso e il progredire della civiltà. La spesa di lusso considerata per se stessa e considerata in relazione ai mezzi impiegati per soddisfare il lusso. Il lusso pubblico.

Il risparmio. — Il risparmio economia. Risparmio previdenza. Condizioni perchè il risparmio sia possibile.

La popolazione. — La demografia e i suoi legami con la economia politica. Le leggi di Malthus. Limitazioni alla procreazione dovute a cause economiche, sociali, morali e politiche. Necessità della emigrazione per alcuni paesi.

Le principali questioni sociali e la legislazione sociale.

1° Questioni sociali:

La evoluzione economica. — L'associazione del lavoro attraverso i secoli: istintiva, (economia primitiva). Coercitiva, (le caste). Corporativa, (servitù della gleba) i mestieri. Contrattuale (la economia coloniale), il salariato.

La evoluzione della psicologia collettiva negli ultimi secoli. — Lo scomparire delle corporazioni medioevali. Gli avvenimenti grandiosi: scoperte e invenzioni. La creazione dei grandi stati. Il rinascimento. Le guerre religiose. Le scoperte geografiche (Colombo, Vasco de Gama). Lo sviluppo del commercio. Le banche Le emigrazioni. I fenonemi economici coloniali. La stampa con caratteri mobili. Il contrasto fra evoluzione e ordinamento sociale. La rivolu-

zione francese. La uguaglianza giuridica. Le differenze economiche. Il proletariato moderno. La macchina, il giornale. Le nuove forme di corporazioni che si iniziano.

Le questioni sociali nella storia. — Schiavi e uomini liberi. Servi e padroni. Oppressi e oppressori. Lavoratori e imprenditori. Le sedizioni dei Gracchi. Le rivolte degli schiavi in Roma. L'avvento del cristianesimo. Le guerre cittadine del medio evo, ecc.

La questione operaia. — La lotta fra capitale e lavoro. La grande guerra; l'accantonamento di ingenti ricchezze, i nuovi poveri. La ineguaglianza economica e le ineguaglianze naturali. La idea della divisione delle ricchezze in parti uguali, nel passato ed oggi giorno. Distribuzione della ricchezza e la legge della domanda e dell'offerta. La concessione degli economisti della scuola ottimista. Le riforme sociali e la trasformazione dell'ordinamento sociale.

Della proprietà individuale. — La socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio. Il diritto di proprietà e la sua origine dalla scienza giuridica piuttosto che dalla scienza economica. Il diritto di proprietà e il lavoro. Il principio della utilità sociale. L'interesse dell'individuo e quello della collettività. La classe dei reddituari.

Individualismo e collettivismo. Il socialismo. I sistemi socialisti del passato. — Roberto Owen. Saint Simon. I Furieristi (Furier). Il Falanstero. Buret. Balnch e il diritto del lavoro.

Il socialismo moderno. — Carlo Marx. Il « Manifesto ai comunisti del 1848 ». Carlo Marx ed Engels. La teoria della « Lotta di classe ». Le altre opere del Marx: nel 1859 « La critica della economia politica » (la concezione del « materialismo storico »); nel 1867 « Il capitale ». L'idea socialista e il movimento operaio per opera di Marx. Ferdinando Lassalle. Il proletariato; la sua propria organizzazione, la sua propria potenza. Sindacato e cooperative. Suffragio universale e democrazia. Conquista graduale e legale della potenza della produzione e della potenza dello Stato.

La internazionale socialista. — Il principio della « Lotta di classe » e l'associazione internazionale dei lavoratori. La prima internazionale, 1864. La guerra del 1870 e la paralisi della prima internazionale. Azione parlamentare del partito socialista. La democrazia sociale in Germania. La seconda internazionale, 1889. Il crearsi del partito socialista politico negli altri paesi dell'Europa. Organizzazione di mestiere e partito politico. Le differenze di struttura e di programma tra prima e seconda internazionale. Internazionale politica e internazionale dei sindacati. La rivoluzione russa e lo sviluppo della organizzazione sindacale. La terza internazionale: la tesi di Mosca.

I metodi socialisti. — La conquista graduale e legale della potenza della produzione e della potenza dello Stato. Il mezzo violento.

Collettivismo. Sindacalismo. Il comunismo.

L'economia sociale ed il movimento socialista.

Le premesse storico-filosofiche del Marxismo — I tre concetti fondamentali.

Il plus valore. — In che consiste. L'attuale assetto sociale ed i principali postulati del socialismo scientifico per l'assetto futuro.

I correttivi socialisti della distribuzione. — Abolizione del profitto. Abolizione del salario. Abolizione dell'interesse. Abolizione della rendita fondiaria. Abolizione della proprietà privata. Eliminazione della concorrenza.

La dottrina socialista come sistema di critica demolitrice dell'ordine capitalistico moderno e suoi risultati.

Le finalità positive del socialismo odierno. La socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio.

La lotta di classe.

Collaborazione di classe.

Il fascismo in Italia. — Come e perchè è sorto. Suoi postulati. Suo rapido sviluppo e sua affermazione nel paese. I suoi capisaldi sanciti con le leggi dette fasciste. Sua influenza e diffusione anche fuori dei confini nazionali.

La cooperazione. — Le principali forme di cooperazione: di consumo, di credito, di rendita, di produzione. La cooperazione e le società anonime. La cooperazione e il socialismo.

Emigrazione.

Movimento estrinseco o artificiale della popolazione. — Le emigrazioni nell'antichità. Loro cause. Le conseguenze dello sviluppo dell'agricoltura e i primi stati rudimentali. La politica della popolazione in una civiltà più progredita.

Migrazioni interne. — L'urbanismo e il movimento inverso. Lo sviluppo storico dell'urbanismo. Cause dell'urbanismo (economiche, politiche sociali). Lo sviluppo delle ferrovie e l'urbanismo. Le conseguenze dell'urbanismo. Mezzi per limitare l'urbanismo.

Migrazioni esterne. — La migrazione. Cause di emigrazione nel passato. Le conquiste europee nell'Africa e nell'Asia. Cause delle emigrazioni attuali. Cause della emigrazione in Italia. Le bonifiche e le industrie nazionali in relazione alla emigrazione. Insufficienza della sola mano d'opera. I capitali. Le materie prime. Le terre incolte e le bonifiche. L'emigrazione secondo le diverse regioni d'Italia. L'emigrazione in America, sulle coste Settentrionali dell'Africa, verso i paesi europei. L'emigrazione del Mezzogiorno d'Italia verso l'America. La selezione imposta dalle leggi Americane. I continui ritorni.

Emigrazione periodica o temporanea. — L'Italia e gli altri stati europei. Le maggiori proporzioni dell'Italia. L'Italia settentrionale e quella meridionale. Le diverse direzioni. L'emigrazione temporanea in America e i provvedimenti per l'avvenire.

Emigrazione permanente. — Sua direzione. La emigrazione della Sicilia. Ragioni di cambiamento di indirizzo. La emigrazione italiana negli Stati Uniti e il suo carattere temporaneo. La corrente ostile degli Stati Uniti. Le colonie italiane del Sud America.

Conseguenze della emigrazione. — Le discussioni sulla emigrazione. Le restrizioni e la libertà individuale. I mezzi indiretti. Gli oppositori. Il costo per l'allevamento degli uomini. Altri inconvenienti. Rimedi. I benefici della emigrazione; morali, politici ed economici. Le rimesse degli emigranti. La legge del 1901 sulle rimesse degli emigranti. L'aumento degli scambi.

L'ingerenza dello Stato sulla emigrazione.

Legislazione sulla emigrazione. — Tutela economica e sociale. La legge del 1901. Commissariato di emigrazione. I rappresentanti degli agenti di emigrazione e i vettori. Il controllo nei prezzi dei noli. Le altre istituzioni legali a tutela degli emigranti Le istituzioni di beneficenza.

La dottrina di Monroe. — I tre principi fondamentali. La dottrina di Monroe e le repubbliche del Sud America. Le modificazioni della dottrina nelle pratiche applicazioni. Interventi delle potenze europee e difesa dei loro interessi. Le limitazioni del dopo guerra negli Stati Uniti.

Immigrazione in Italia. In Europa paese di immigazione la Francia. Fuori Europa, l'America e l'Australia, l'Africa.

Gli emigrati italiani in Tunisia, Argentina, Brasile e Stati Uniti.

L'emigrazione problema internazionale. — La collaborazione fra gli Stati per omaggio alle leggi di umanità. La emigrazione non può essere considerata come una merce. Le esigenze degli Stati di immigrazione. Le esigenze degli interessi degli emigranti. La condizione giuridica dell'emigrante. Lo scambio di energie di lavoro.

2° *Legislazione sociale.*

Finalità. — La legge di solidarietà. La educazione sociale. L'armonia di classi e la legislazione sociale. Il contrasto tra concezione teorica e pratica. La convinzione degli interessati.

La organizzazione internazionale del lavoro. — Il fine della società delle nazioni e la giustizia sociale. Le cause di ingiustizia, di privazioni, di miseria. La organizzazione internazionale del lavoro; la conferenza generale; l'ufficio internazionale del lavoro Il consiglio di amministrazione. Principi generali.

Giornata e settimana di lavoro. — L'importanza della riforma. I socialisti. Gli operai. La educazione degli operai. Il lavoro dei ragazzi. Quello delle donne. La scuola liberale per il lavoro degli adulti. Le otto ore di lavoro per giornata; le 48 ore per settimana. L'elevazione dei salari. Condizioni perchè la riforma possa essere vantaggiosa per la Società. Riposo settimanale. Legge sul riposo settimanale e festivo 7 luglio 1907 n 489 R. decreto-legge 28 settembre 1919 n. 1333 e regolamento 23 giugno 1923 n. 1392, pel personale delle imprese dei giornali.

Condizioni igieniche e misure di sicurezza agli operai nel loro lavoro. — Gli industriali. Gli operai.

Salario sufficiente - Inconvenienti se il limite fissato e troppo basso o troppo alto.

Il reclutamento della mano d'opera. — La disoccupazione I due rimedi: il collocamento, l'assicurazione. Uffici di collocamento privati. Società filantropiche. I sindacati operai. I sindacati padronali. Gli organi misti. L'assicurazione.

Le assicurazioni operaie.

Assicurazioni sociali — Generalità. La impossibilità del lavoratore di provvedere sempre da se stesso. La corporazione nel medioevo Le « Mutue ». La « carità ». Le opere di assistenza pubblica.

Assicurazioni operaie - Sociali. Globali. Il sorgere delle assicurazioni sociali. Cavour. Bismark e Guglielmo 1° Le assicurazioni operaie e le forme di beneficenza. Il risparmio delle mutue. Opere di assistenza pubblica e beneficenza privata. La necessità del generale consenso alle assicurazioni sociali. Assicurazione facoltativa e assicurazione obbligatoria. La nostra « Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia ». L'assicurazione obbligatoria: la limitazione di libertà e il diritto della società. Le pensioni minime di Stato. Le provvidenze sociali. Delle diverse assicurazioni sociali.

Assicurazione sulla maternità in atto e sull'infanzia. — Sua ragione di essere. La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. La Cassa nazionale di maternità. Contributi annuali. Sussidi. Il concorso dello Stato. La necessità di altri provvedimenti

Della mutualità scolastica. — Finalità della istituzione Lo spirito della solidarietà in atto. Assicurazione facoltativa. Le deficienze. L'opera della famiglia e dell'insegnante.

Dell'assicurazione contro le malattie — Prima dell'unità italiana. La legge del 1865 e l'assistenza sanitaria ai poveri. La legge del 1904 e le medicine gratuite ai poveri. I provvedimenti successivi. La insufficienza delle condizioni attuali. L'assistenza ai malati. Gli infermieri. Il sussidio alle famiglie. Il vitto ai malati, ecc L'assicurazione contro le malattie nelle due Venezie. L'importanza dell'assicurazione contro le malattie.

L'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia. — Suoi fini economici e morali. La beneficenza pubblica. La carità privata. I fini sociali delle assicurazioni. La cassa nazionale per la invalidità e vecchiaia degli operai : 1898. Assicurazione facoltativa, ora assorbita dal ramo facoltativo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali L'assicurazione obbligatoria in Italia. La cassa nazionale per le assicurazioni sociali: decreto-legge 1919. Per chi è obbligatoria l'assicurazione. Vantaggi dell'assicurato; pensione di invalidità. Pensione di vecchiaia. Sussidio temporaneo alla vedova e agli orfani. La responsabilità del pagamento. La modalità di pagamento. Marche, tessere e libretto. Assicurazione facoltativa: ruolo della mutualità, ruolo dei contributi riservati. Impiego di capitali disponibili della cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Le aspre critiche e il partito preso contro l'assicurazione. Necessità di un'opera persuasiva di propaganda. Altre forme d'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia. Sistema inglese. Sistema Belga.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. — Le norme del diritto civile di fronte al sorgere delle grandi industrie. La responsabilità civile dell'imprenditore Il rischio professionale. Le lunghe e irritanti liti che ne conseguirono. L'intervento dello Stato e la creazione dell'assicurazione contro gli infortuni. I fini dell'assicurazione. Assicurazione di carattere spiccatamente individualista.

L'assicurazione contro gli infortuni industriali in Italia, legge 1898 — Per chi è obbligatoria l'assicurazione. L'obbligo dell'assicurazione e l'onere a carico del datore di lavoro. Perchè si abbia l'infortunio: causa violenta ed occasione di lavoro. Quando è concesso il risarcimento.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, decreto-legge 1917. — Chi è interessato in tale assicurazione. Le contribuzioni come quote addizionali all'imposta erariale sui fondi

rustici. L'indennizzo non in relazione al salario dell'infortunato; ma fisso in relazione alla gravità della lesione, all'età, al sesso e alla situazione di famiglia. Le misure preventive da adottarsi per evitare, per quanto è possibile, gli infortuni. I benefici delle assicurazioni contro gli infortuni.

L'assicurazione contro le malattie professionali.

Assicurazione a beneficio della vedova e vedovo e degli orfani.

L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in Italia, decreto-legge 1919 e successive modificazioni. — Le critiche nel campo tecnico e campo applicativo. L'azione negativa tendente alla sfiducia verso l'assicurazione. I grandi benefici apportati. La necessità della propaganda per la maggiore conoscenza dell'assicurazione Chi è obbligato all'assicurazione.

La protezione dei fanciulli, degli adoloscenti e delle donne — La repressione della tratta della bianche e dei fanciulli (legge 17 dicembre 1925, n. 2306). Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (legge 10 dicembre 1925, n 2277 e regolamento 15 aprile 1926, n. 720).

La difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero — Alta protezione. Le convenzioni. L'azione spiegata dagli agenti diplomatici e dai consoli. La società delle nazioni.

Il principio di associazione sindacale. — La « macchina » e la grande industria. Il « patto » della società delle nazioni e la organizzazione sindacale. Sindacati operai. Sindacati padronali. Federazioni, Trade Unions, confederazioni, federazioni internazionali, corporazioni, camere del lavoro. Le organizzazioni aderenti al partito socialista in Italia nel 1922 Il congresso del 1924 e la organizzazione labourista italiana. Le organizzazioni bianche. Le organizzazioni operaie anarchiche. Le organizzazioni operaie repubblicane. L'unione italiana del lavoro, organo di congiunzione e di trapasso fra la concezione di classe dell'anteguerra, e la nuova sindacale fascista che ha dato vita alla confederazione nazionale delle corporazioni sindacali aderenti al partito fascista. La confederazione nazionale nega la lotta di classe e si prefigge un fine nazionale e la cooperazione delle classi. La disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro in Italia Legge 5 aprile 1926, n. 563.

Sciopero. — In che consiste. Sabotaggio. Sue diverse manifestazioni.

La conciliazione e l'arbitrato. — Loro finalità.

Consigli di fabbrica. — Carattere. Finalità.

Organizzazione scientifica del lavoro. — Il pregiudizio che gli interessi degli operai contrastino con gli interessi degli imprenditori. L'istituto della partecipazione dei profitti. Suo scopo. I provvedimenti escogitati dall'ingegnere americano Taylor. I tre postulati della forma applicativa del Taylor. La lunga serie di osservazioni occorrenti per applicare a ciascuna industria la nuova teoria.

Polizia scientifica.

Il segnalamento descrittivo, anatomico — I connotati. I contrassegni personali.

Il segnalamento descritto personale. — Connotati e contrassegni.

Il segnalamento descrittivo nella pratica.

Il segnalamento dattiloscopico.
Il segnalamento antropometrico.
Il segnalamento fotografico.
Il sopraluogo.
La fotografia applicata all'esame dei documenti scritti e delle falsificazioni.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

N. 482. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1419 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) per gli ufficiali delle armi combattenti nel R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e le relative norme esecutive per la prima applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di avanzamento a scelta (facoltativa) ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, debbono essere sottoposti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. e.) e genio, per conseguire l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano, saranno svolti con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello.

Art. 2.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello consisterà in tre prove: di cui una di carattere essenzialmente teorico e due di carattere essenzialmente pratico.

Art. 3.

La prova teorica, per gli ufficiali di fanteria, cavalleria ed artiglieria, consisterà nello svolgimento di un tema scritto su di una questione di impiego del battaglione o del gruppo (a seconda dell'arma alla quale il candidato appartiene) impostata in modo da obbligare il candidato a dimostrare la sicura padronanza dei criteri d'impiego, fondata sulla conoscenza dei vari elementi che vi influiscono.

Svolto il tema, il candidato sarà chiamato a discuterlo davanti alla commissione giudicatrice, che dovrà accertare anche la capacità del candidato ad esporre le proprie idee in modo chiaro, ordinato e facile.

Art. 4.

Per gli ufficiali appartenenti all'arma del genio il tema scritto e la relativa discussione consisteranno nella compilazione di un progetto di massima e nello studio, in dettaglio, di una delle parti del progetto stesso in merito a costruzione e riattamento di ponti, ad opere idriche, a costruzioni stradali e ferroviarie, ad opere edilizie, ecc.

Art. 5.

Le prove pratiche consisteranno:

A) In una manovra con i quadri, della durata approssimativa di giorni dieci, nella quale i candidati dovranno compilare e discutere, sul terreno, ordini di operazione relativi:

a) per la fanteria e cavalleria: all'impiego di uno o due battaglioni e gruppi, eventualmente rinforzati da batterie di accompagnamento;

b) per l'artiglieria: all'impiego di uno o due gruppi di artiglieria divisionale, nelle forme specifiche delle azioni;

c) per il genio: al diretto appoggio ed al concorso di unità delle varie specialità nel quadro generale dell'azione delle altre armi.

B) Nell'impostare e dirigere una manovra a battaglioni contrapposti con qualche unità di artiglieria (truppe rappresentate) e nel farne alla fine l'esame critico.

Esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore.

Art. 6.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore consisterà in una prova di carattere essenzialmente teorico, ed in due prove di carattere essenzialmente pratico.

Art. 7.

La prova teorica, per gli ufficiali di fanteria, cavalleria ed artiglieria, consisterà nello svolgimento di un tema su questioni di impiego, di armamento, di tiro o di costituzione organica di una unità della rispettiva arma (battaglione e reparto equivalente).

Per gli ufficiali del genio, consisterà nello studio di un progetto di massima e nello studio particolareggiato di una parte di esso, per la esecuzione di lavori analoghi a quelli compresi nel programma per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma.

Svolto il tema, il candidato, sarà chiamato a discuterlo davanti alla commissione giudicatrice, che potrà rivolgergli tutte le domande che riterrà necessarie per assicurarsi che il candidato abbia una cultura tecnico professionale profonda e sicura.

Art. 8.

Le prove pratiche consisteranno in una manovra con le truppe (battaglione o reparto equivalente, a seconda dell'arma alla quale il candidato appartiene) e nella impostazione, direzione e critica di una manovra con le truppe (compagnie contrapposte, o reparti equivalenti).

Esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano.

Art. 9.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano consisterà in tre prove, di cui due di carattere essenzialmente teorico ed una di carattere pratico con le truppe.

Art. 10.

Le prove di carattere teorico consisteranno:

A) Nello svolgimento di un tema di cultura generale scelto fra i varii che saranno proposti su argomenti di organica, fortificazione, tattica, geografia, storia militare;

B) In una prova di cultura professionale, la quale comprenderà:

a) Lo svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti ai candidati, relativo all'impiego di un reparto della propria arma, non superiore al battaglione o reparto corrispondente;

b) Un esperimento speciale, per i tenenti di fanteria e cavalleria, consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti, relativo a questioni di armamento, di tiro e dei mezzi a disposizione della propria arma;

c) Un esperimento speciale, per i tenenti di artiglieria, consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti, relativo a questioni di tiro, di impiego e di materiali di artiglieria;

d) Un esperimento speciale, per i tenenti del genio, consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti, relativo a questioni di costruzioni e di ingegneria militare.

Art. 11.

Tutti i candidati saranno chiamati a discutere i temi svolti per iscritto davanti alla Commissione giudicatrice, la quale potrà inoltre rivolgere tutte quelle interrogazioni che valgano ad approfondire il controllo sulla sicura conoscenza, da parte del candidato, di tutte quelle materie che più direttamente concorrono a formare la cultura tecnico professionale dell'ufficiale.

Art. 12.

La prova pratica, con le truppe, avrà luogo con le modalità seguenti:

a) Per i tenenti di fanteria e cavalleria: consisterà nel comando in manovra, di una compagnia o di uno squadrone. A tale scopo si svolgeranno esercitazioni tattiche con compagnie e squadroni inquadrati, nelle quali solamente il comando delle compagnie e degli squadroni sarà tenuto dai candidati. Non è escluso che qualche squadrone abbia, nelle manovre, un mandato speciale;

b) Per i tenenti di artiglieria da montagna, da campagna a cavallo e controaerei: consisterà nel comandare una batteria da campagna nella presa di posizione e nella condotta del fuoco.

Per i tenenti delle specialità pesanti, pesanti campali e da costa: nel comando di una batteria campale nella presa di posizione e condotta del fuoco.

La batteria sarà considerata inquadrata nel gruppo: il comando della batteria verrà assunto dai candidati in una esercitazione tattica nella quale le altri armi siano segnate o supposte e che dia luogo ad un tiro effettivo a proietto;

c) Per i tenenti del genio: consisterà nell'impiego pratico di una compagnia zappatori minatori nella sistemazione difensiva e nella preparazione offensiva di un tratto di fronte in una determinata situazione tattica. La compagnia sarà considerata inquadrata nel battaglione, ed il tratto di fronte prescelto farà parte di una organizzazione difensiva od offensiva.

Art. 13.

Per tutti gli esami (facoltativi) ai quali dovranno essere sottoposti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. c.) e genio, funzionerà una stessa commissione giudicatrice così composta:

un generale di armata o di corpo di armata, designato dal Ministero, presidente;

tre generali di divisione ed un numero variabile di generali di brigata e di colonnelli designati dal Ministero, membri.

Art. 14.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi del Regno d'Italia mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

N. 483. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1420 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo sanitario nel R. Esercito. — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, devono essere sottoposti per l'accertamento dell'i-

donei tà all'avanzamento ad anzianità ed a scelta gli ufficiali del corpo sanitario militare (medici e chimici farmacisti) saranno svolti con le norme che risultano dagli articoli seguenti:

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello.

Art. 2.

L'esame per i maggiori medici che aspirano all'avanzamento a scelta (facoltativa) consisterà in quattro prove:

1. Prova pratica, di medicina legale militare;
2. Prova orale, su argomenti di amministrazione;
3. Prova orale, su argomenti della branca medico-chirurgica che il candidato coltiva;
4. Prova pratica, sul servizio sanitario in guerra.

Art. 3.

Le prove 1ª, 2ª e 3ª, avranno luogo presso l'ospedale militare di Roma, la prova pratica avrà luogo presso la Direzione centrale di sanità militare e consisterà in interrogazioni sulle norme per il funzionamento del servizio sanitario in guerra, ed in applicazioni pratiche a situazioni logistiche concrete.

Art. 4.

L'esame per i maggiori chimici-farmacisti, che aspirano all'avanzamento a scelta (facoltativa) avrà luogo presso l'ospedale militare di Roma e consisterà nelle seguenti prove:

1. Prova scritta, su un tema riguardante il servizio chimico farmaceutico militare;
2. Prova orale, di chimica farmaceutica ed analitica e di preparazioni sintetiche e galeniche usate in terapia;
3. Prova orale, riflettente argomenti di amministrazione (parte farmaceutica) e di servizio sanitario in pace e in guerra.

Esame per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di maggiore.

Art. 5.

Per i capitani medici l'esame di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, avrà luogo preso l'Ospedale militare di Roma e consisterà di 3 gruppi di prove:

1° Gruppo.

Prova unica orale, sul servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione, nonchè sulla igiene militare.

2° Gruppo.

Prova unica, orale e pratica, di anatomia chirurgica e di medicina operatoria.

3° Gruppo.

Prova prima, pratica, di clinica medica e di clinica chirurgica, con applicazione di medicina legale militare.

Prova seconda, scritta, di patologia della specialità medico chirurgica che il candidato coltiva.

Prova terza, pratica, di anatomia patologica.

Art. 6.

Per i capitani chimici farmacisti l'esame di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, avrà luogo presso l'Ospedale militare di Roma e consisterà di 3 gruppi di prove.

1° Gruppo.

Prova unica, scritta, su argomenti di chimica farmaceutica.

2° Gruppo.

Prova prima, pratica, consistente in un'analisi qualitativa minerale, con numero indeterminato di anioni e cationi.

Prova seconda, pratica, consistente in un'analisi quantitativa minerale ponderale e volumetrica e con separazione di corpi.

Prova terza, pratica, consistente nella identificazione di un medicinale compreso nel manuale dei medicamenti in vigore per l'esercito, e nei relativi saggi di purezza e del titolo indicati dal manuale stesso.

Prova quarta, pratica, consistente in un'analisi bromatologica.

3° Gruppo.

Prova unica, orale, su argomenti di servizio sanitario in pace e in guerra, nonchè di amministrazione, specialmente riferentisi al servizio farmaceutico militare.

Esame (obbligatorio) per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano.

Art. 7.

Per i tenenti medici l'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, numero 398, avrà luogo presso l'Ospedale militare di Roma e consisterà in tre gruppi di prove.

1° Gruppo.

Prova prima, orale, di traumatologia di guerra.

Prova seconda, orale, di igiene militare.

Prova terza, orale, sul servizio sanitario in pace e in guerra.

2° Gruppo.

Prova prima, pratica, di anatomia topografica.

Prova seconda, pratica, di medicina operatoria.

3° Gruppo.

Prova prima, pratica, di clinica medica e chirurgica.

Prova seconda, orale e pratica, di medicina legale militare.

Art. 8.

Per i tenenti chimici farmacisti l'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 e al paragrafo 49 lettera *b*) delle nor-

me esecutive, avrà luogo presso il gabinetto di chimica nell'Ospedale militare di Roma e consisterà in due gruppi di prove:

1° Gruppo.

Prova prima, pratica, consistente in un'analisi qualitativa minerale di non meno di 4 anioni e 4 cationi.

Prova seconda, pratica, consistente nel saggio di purezza di un medicinale compreso nel manuale dei medicamenti in vigore per l'esercito.

2° Gruppo.

Prova unica, orale, sui regolamenti e disposizioni riflettenti il servizio chimico-farmaceutico militare e contabilità relativa.

Art. 9.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali saranno sottoposti gli ufficiali medici, funzionerà una stessa Commissione giudicatrice la quale sarà così composta:

tenente generale medico, presidente;

nove ufficiali superiori medici, di cui tre almeno colonnelli, da designarsi dal Ministero, membri.

La Commissione potrà essere suddivisa in sotto-commissioni secondo norme che darà il presidente.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali saranno sottoposti gli ufficiali chimici farmacisti funzionerà una stessa Commissione giudicatrice, la quale sarà così composta:

un maggior generale medico, designato dal Ministero, presidente;

un colonnello medico designato dal Ministero ed il colonnello capo del servizio chimico-farmaceutico, membri.

Art. 10.

I programmi di esame e le relative modalità di svolgimento sono fissati negli allegati uniti al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a tenente colonnello medico

1. Prova pratica di medicina legale militare.
2. Prova orale su argomenti di amministrazione.
3. Prova orale su argomenti della branca medico-chirurgica che il candidato coltiva.
4. Medicina legale militare.

Prova 1ª — Medicina legale militare.

Durata della prova: è stabilita dalla Commissione.

I candidati saranno chiamati presso l'Ospedale militare di Roma nel giorno che verrà stabilito. La Commissione giudicatrice sceglierà per ciascuno di essi un infermo pel quale occorra dare un giudizio medico legale. Il candidato visiterà il malato, farà tutte le prove e le indagini cliniche e di gabinetto che il caso richieda, e lo illustrerà poscia verbalmente, accennando al provvedimento che ritenga necessario. Il caso prescelto non riflette rà la materia nella quale il candidato sia specializzato.

Saranno forniti al candidato: l'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento, l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, la legge e il regolamento 1895 sulle pensioni civili e militari, il Regio decreto n. 1491 del 12 luglio 1925 circa la riforma giuridica delle pensioni di guerra, quelle altre leggi, decreti e regolamenti che il candidato richiedesse.

Saranno altresì messi a disposizione del candidato tutti i mezzi di indagine di cui egli credesse di servirsi.

Gli ammalati prescelti dovranno riferirsi ad uno dei seguenti casi:

1. malattie organiche del sistema nervoso centrale e periferico;
2. vizi diottrici;
3. lesioni dell'orecchio medio: giudizio sulla funzione uditiva.

4. accertamento diagnostico per la tubercolosi polmonare;
5 vizi cardiaci e loro effetti rilevabili sui vari organi ed apparati;
6 malattie dello stomaco, intestino e ghiandole annesse;
7 malattie renali;
8. malattie delle ghiandole endocrine;
9 malattie degli organi emopoietici

Prova 2ª Amministrazione.

Durata della prova: stabilita dalla Commissione.

La stessa Commissione di cui alla prova 1ª sottoporrà i candidati a questa prova, interrogandoli sull'amministrazione di un ospedale militare principale e secondario e di una infermeria presidiaria, e specialmente sulle mansioni amministrative devolute ai Direttori di tali Stabilimenti.

Prova 3ª — Prova orale su argomenti della branca medico-chirugica che il candidato coltiva.

Durata della prova: 45 minuti.

NB. — I candidati, nella domanda per l'ammissione agli esami a scelta, dovranno dichiarare su quale materia intendano di eseguire questa prova. In base a ciò la Comissione assegnerà a ciascuno di essi un tema della rispettiva specialità: 24 ore dopo il candidato svolgerà dinanzi alla Commissione una dissertazione sull'argomento. Alle dissertazioni potranno assistere gli ufficiali medici in servizio, di qualunque grado, fatta eccezione per coloro che, chiamati agli esami, non abbiano ancora sostenuto questa prova.

Prova 4ª — Prova orale pratica consistente in interrogazioni sulle norme per il funzionamento del servizio militare in guerra ed in applicazioni pratiche riferite a situazioni logistiche concrete.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 7.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a tenente colonnello chimico-farmacista

1. Prova scritta, su un tema riguardante il servizio chimico-farmaceutico militare.
2 Prova orale, di chimica farmaceutica ed analitica e di preparazioni sintetiche e galeniche usate in terapia.
3 Prova orale, su argomenti di amministrazione (parte farmaceutica) e di servizio sanitario in pace e in guerra.

Prova 1ª — Chimica farmaceutica militare.

Durata della prova: sette ore

La Commissione giudicatrice sottoporrà ai candidati un tema riflettente argomenti di chimica che interessino direttamente o indirettamente il servizio militare. Essi, senza aiuto di libri o di manoscritti, lo svolgeranno nel tempo stabilito, consegnandolo poscia alla Commissione.

Prova 2ª — Chimica farmaceutica ed analitica e di preparazioni sintetiche e galeniche usate in terapia.

Durata della prova a volontà della Commissione.

La Commissione interrogherà il candidato su tutti gli argomenti che riterrà opportuni, in relazione all'oggetto della prova, per formarsi un concetto esatto sul grado di coltura e sulla capacità professionale del candidato, con speciale riguardo a quanto ha relazione col servizio militare e con le questioni che potrebbero essere proposte all'ufficiale superiore chimico farmacista nelle varie circostane di pace e di guerra.

Prova 3ª — Amministrazione e servizio sanitario in pace e in guerra.

Durata della prova a volontà della Commissione.

La stessa Commissione interrogherà il candidato dapprima su argomenti di amministrazione e poscia di servizio sanitario in pace e in guerra, specialmente attinenti al servizio farmaceutico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 3.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di maggiore medico

1° Gruppo.

Prova unica, orale, sul servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione, nonchè sulla igiene militare.

Durata della prova, a volontà della Commissione.

La prova verterà su ciascuna delle seguenti materie, e su una delle tesi estratta a sorte:

a) *Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione.*

Tesi 1. — Ordinamento del servizio sanitario in guerra (generalità, dipendenza delle direzioni e degli uffici di sanità, dipendenza degli organi esecutivi del servizio sanitario).

Tesi 2. — Organi direttivi e loro attribuzioni presso il Comando Supremo, le Armate, i Corpi d'Armata e le Divisioni.

Tesi 3 - Organi esecutivi e loro funzioni presso i Corpi (personale e materiale): impianto di un posto di medicazione e suo funzionamento durante e dopo il combattimento.

Tesi 4. Sezioni di Sanità (personale e materiale): funzionamento di una sezione di sanità nelle sue diverse parti. Ambulanze speciali: loro funzionamento e rapporti. Sezioni di disinfezione.

Tesi 5. - Ospedali da campo (personale e materiale): funzionamento degli ospedali da campo assegnati ad un Corpo di armata (prima linea) e degli ospedali da campo di seconda linea.

Tesi 6. - Magazzini avanzati di materiale sanitario. Stabilimenti sanitari di riserva e territoriali.

Tesi 7. - Trasporto dei feriti e malati in guerra, dalle prime linee alla zona territoriale. Soccorsi sanitari a militari viaggianti sulle ferrovie.

Tesi 8. - Servizio volontario delle associazioni di soccorso. Convenzioni di Ginevra.

Tesi 9. - Mobilitazione delle formazioni e stabilimenti sanitari di prima e seconda linea e di riserva: norme principali relative alla loro costituzione in personale e materiale. Progetto di mobilitazione.

Tesi 10 - Organizzazione generale del servizio sanitario di prima e seconda linea e di riserva.

b) *Igiene militare.*

Tesi 1. - Igiene personale del soldato. Equipaggiamento del soldato.

Tesi 2. - Alimentazione del soldato. Approvvigionamento idrico in pace e in guerra.

Tesi 3. - Alloggiamenti, accantonamenti e accampamenti in pace e in guerra.

Tesi 4 - Profilassi delle malattie infettive, con speciale riguardo alle malattie castrensi.

Tesi 5 - Disinfezioni e disinfestazioni in pace e in guerra. Mezzi regolamentari e improvvisati.

Tesi 6. - Nozioni generali di igiene coloniale con speciale riguardo alle malattie delle nostre Colonie. Norme generali di sanità marittima.

2º Gruppo

Prova unica, orale e pratica, di anatomia chirurgica e di medicina operatoria.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'Ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi sotto indicati, descrive minutamente la regione designata dalla Commissione e compresa nel tema, accenna alle malattie o lesioni per le quali l'operazione è indicata con speciale riguardo alle lesioni di guerra, e accenna pure ai principali processi operativi, facendo risultare i vantaggi di quello che intenda attuare. Procede quindi sul cadavere all'operazione, e parla infine della cura post-operativa.

Tesi 1. — Legatura di una delle arterie principali: angiorrafia. Trattamento degli aneurismi.

Tesi 2. — Amputazioni e disarticolazioni: amputazioni osteoplastiche del ginocchio e del piede. Disarticolazioni parziali del piede.

Tesi 3. — Craniotomie. Trapanazione dell'apofisi mastoide e antrotomia.

Tesi 4. — Neuroplastica. Tenoplastica.

Tesi 5. — Enucleazione o esenterazione del bulbo oculare. Tracheotomia. Esofagotomia esterna.

Tesi 6. — Laparatomia, suture e resezioni intestinali. Gastroenterostomia. Appendicectomia.

Tesi 7. — Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.

Tesi 8. — Cistotomia. Orchiectomia.

3º Gruppo.

Prova prima, pratica, di clinica medica e clinica chirurgica.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: questa prova ha luogo al letto del malato nell'Ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altra a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche e auricolari), il candidato estrae a sorte per ognuna un caso, procede all'esame dei due malati, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della Sottocommissione.

Per cura della Direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari (elettro-diagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, chimica e microscopia clinica).

Prova seconda, scritta, di patologia della specialità medico-chirurgica che il candidato coltiva.

Durata della prova: 7 ore.

Modalità: I candidati, prima dell'inizio degli esperimenti, dovranno dichiarare in quale branca della scienza medico-chirurgica intendano subire questa prova. In base a ciò la Commissione assegnerà altrettanti temi per quante sono le specialità indicate dai candidati. Questi, riuniti, avranno comunicazione dei temi, che svolgeranno senza aiuto di libri o manoscritti, consegnandoli alla Sottocommissione nel tempo sopra stabilito.

Prova terza: pratica di anatomia patologica.

Durata della prova: a volontà della Sottocommissione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'Ospedale militare, e consisterà nella interpretazione anatomo patologica delle lesioni riscontrate in un cadavere o in pezzi isolati e nella discussione relativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di maggiore farmacista

1° Gruppo.

Prova unica, scritta, su argomenti di chimica farmaceutica.
Durata della prova: 7 ore.
Modalità: La Commissione farà estrarre a sorte tre temi fra quelli compresi nel seguente elenco: ciascun candidato svolgerà uno dei tre, a sua scelta.

1. Idrogeno, preparazione industriale. Ossigeno. Preparazione industriale. Ossigeno per usi terapeutici. Ozono.

2 Acqua Acque naturali potabili e potalizzate. I metodi fisici e chimici di potalizzazione delle acque in uso nei grandi centri e presso truppe mobilitate.

3. Acqua ossigenata. Perossidi, perborati, percarbonati, persolfati. L'acqua ossigenata per usi terapeutici e per usi industriali.

4 Gli alogeni Preparazione industriale. Gli usi igienici, terapeutici, industriali degli alogeni.

5. Gli idracidi Gli ossiacidi alogenici Preparazioni. Usi. Ipocloridi Clorati Perclorati

6 Solfo. Anidride solforosa Acido solforico. Camere di piombo e metodi di contatto. Acido persolforico e persolfati.

7. Solfiti Iposolfiti. Solfuri. Gli usi industriali dell'anidride solforosa.

8. Azoto. Preparazioni industriali con speciale riferimento a quelle per l'azoto destinato ad usi medici. Ammoniaca, sua preparazione industriale L'importanza dell'azoto nel campo chimico ed agricolo Cianiocianamide.

9 Acido nitrico Vari metodi di preparazione industriale: suoi sali. Applicazione dell'acido nitrico nell'industria chimica e farmaceutica. Anidride nitrosa e nitriti.

10. Fosforo. Metodi di preparazione industriale. Ossiacidi del fosforo e loro sali. Fosfuri Applicazioni farmacologiche del fosforo e dei suoi derivati inorganici

11. Carbonio Carboni fossili, vegetali, animali. Combustibili. Gli ossidi del carbonio farmacologicamente, tossicologicamente, e industrialmente considerati.

12 Ossicloruro di carbonio Uso nell'industria chimico-farmaceutica. Impiego bellico. Preparazione industriale. Solfuro e tetracloruro di carbonio.

13 I carburi metallici. Applicazioni alla sintesi dell'alcool etilico e derivati.

14. Arsenico Derivati inorganici ed organici aventi applicazioni terapeutiche Ricerca tossicologica

15 Bismuto Derivati inorganici ed organici aventi applicazioni terapeutiche.

16 Sodio. Preparazione. Suoi sali. Ossido, carbonati e bicarbonato. Reazioni caratteristiche del sodio.

17. Potassio. Preparazione Suoi sali Speciale riferimento all'ossido, clorato, nitrato, carbonato, ipoclorito Reazioni caratteristiche del potassio.

18 Calcio Suoi sali, Ipoclorito Carbonati e fosfati. Reazioni caratteristiche del calcio.

19. Magnesio Suoi sali. Speciale riferimento all'ossido e al carbonato di magnesio. Reazioni caratteristiche del magnesio.

20 Alluminio Suoi sali. Speciale riferimento al solfato di alluminio e potassio Accenno alle applicazioni industriali dell'alluminio e sue reazioni caratteristiche

21 Ferro Sali e preparazioni del ferro usati in farmacologia Rapido e conciso accenno alla siderurgia. Reazioni caratteristiche del ferro

22 Manganese. Sali e preparazioni del manganese

23 Mercurio Sali e preparazioni del mercurio usati in terapia Reazioni caratteristiche e ricerca tossicologica.

24 Piombo Sali e preparazioni del piombo usati in terapia. Reazioni caratteristiche e ricerca tossicologica.

25. Argento Sali e preparazioni dell'argento usati in terapia Reazioni caratteristiche dell'argento Accenni alle leghe contenenti argento e aventi applicazioni industriali

26. Oro e radio Le attuali conoscenze sulle proprietà farmacologiche dei sali di oro e dei sali di radio. Accenni alle applicazioni terapeutiche.

27 I metalli colloidali Preparazioni industriali. Proprietà farmacologiche e applicazioni terapeutiche.

28. La distillazione del carbon fossile e i derivati aventi applicazioni farmaceutiche e terapeutiche.

29. La distillazione del petrolio e i derivati aventi applicazioni farmacologiche e chimiche.

30. Metano. I più importanti derivati della serie metilica aventi applicazioni farmacologiche.

31. Etano I più importanti derivati della serie etilica aventi applicazioni farmacologiche.

32. Alcooli monovalenti saturi. Alcool metilico ed etilico. Preparazioni industriali Nitrito di amile. Alcool isoamilico

33 Glicerina. Preparazione industriale Glicerofosfati Lecitina. Acido tiltinico Nitroglicerina, per quanto si riferisce alle sue applicazioni terepeutiche.

34 Eteri ossidi e salini di uso terapeutico. Speciale riferimento alla preparazione industriale dell'etere etilico e alla sua depurazione per gli usi di anestasia.

35. Formaldeide e derivati aventi uso terapeutico. Acetaldeide e derivati aventi uso terapeutico

36 Chetoni Solfonale Trionale. Tetronale.

37 Acido acetico Preparazione industriale I suoi sali più usati in terapia Acido valerianico e derivati

38 Acido tartarico e industria tartarica. Acido citrico e sua industria.

39 Gli idrati di carbonio aventi applicazioni terapeutiche. Loro derivati e preparazioni.

40 Urea. Uretano e derivati. Veronale e derivati. Basi Xantiniche.

41. Fenoli. Industria dei fenoli greggi Fenolo cristallizzato. Nitrofenoli e derivati aventi applicazioni farmacologiche.

42. Acido benzoico naturale e sintetico Acido ippurico. Acidi solfobenzoici. Saccarina.

43. Acido salicilico sintetico. Industria. Suoi eteri aventi applicazioni farmacologiche.

44. Alcaloidi. Metodo di estrazione dei principali alcaloidi. Reattivi generali. Classificazione Accenni sulla loro ricerca tossicologica.

45. Alcaloidi dell'oppio. Apomorfina. Eteri della morfina.

46. Alcaloidi della china Chinina e suoi eteri usati in farmacologia. Cupreina e suoi eteri.

47. Alcailoidi delle solanacee. Altropina. Omatropina Iosciamina. Solanina.

48. La cocaina e i suoi eteri Eucaina. Novocaina. Accenno ai più importanti preparati sintetici di proprietà farmacologiche simili a quelle della cocaina.

49. Gli alcaloidi delle stricnee e i loro eteri.

50 Veratrina Pilocarpina Idrastinina. Loro eteri e varie applicazioni terapeutiche.

51. Glucosidi. Estrazioni. Varie preparazioni farmacologiche.

2° Gruppo.

Prova prima, pratica (analisi qualitativa minerale).

Durata della prova: sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: tra una serie di sostanze contenenti un numero indeterminato di anioni e cationi, e distinte con un numero progressivo, ciascun candidato ne estrae una a sorte e su di essa procede all'analisi qualitativa minerale.

I candidati compiuta l'analisi, dovranno esporre i risultati ottenuti con relazione scritta. Per cura del Gabinetto dell'Ospedale verranno forniti ai candidati tutti i mezzi occorrenti.

Prova seconda, pratica (analisi quantitativa minerale, ponderale e volumetrica, con separazione dei corpi).)

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: in un campione di cui i componenti, ma non la quantità, sono resi noti al candidato, e che questi avrà avuto in sorte, dovranno essere determinate due sostanze col metodo ponderale o volumetrico, a volontà della Commissione.

I candidati, compiuta l'analisi, dovranno esporre i risultati ottenuti in una relazione scritta. Per cura del Gabinetto dell'Ospedale verranno forniti ai candidati tutti i mezzi occorrenti.

Prova terza, pratica (identificazione di un medicinale).

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: da una serie di numeri corrispondenti ad altrettanti medicinali compresi nel manuale dei medicamenti in vigore per l'Esercito, ogni candidato estrae a sorte uno e la Commissione gli consegna il medicinale relativo. Il candidato dovrà identificarlo, fare le titolazioni indicate dal Manuale, determinarne la purezza; ricercare le sostanze estranee contenutevi, ecc.

Prova quarta, pratica (analisi bromatologica).

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: il candidato estrae a sorte un numero corrispondente ad una delle seguenti tesi; e dinanzi alla Commissione compie quelle indagini bromatologiche che essa intende siano eseguite. Contemporaneamente risponde alle interrogazioni e ai quesiti che gli venissero rivolti.

Tesi 1. — Acque potabili.
Tesi 2. — Vini.
Tesi 3 — Spiriti e bevande alcooliche.
Tesi 4. — Latte fresco e condensato.
Tesi 6 — Formaggi.
Tesi 7. — Pane e paste alimentari.
Tesi 8. — Burro.
Tesi 9. — Olio di oliva.
Tesi 10. — Strutto.
Tesi 11. — Caffè.
Tesi 12. — Conserve di pomodoro, di carne, di frutta.
Tesi 13 — Condimenti in scatole
Tesi 14. — Zucchero
Tesi 15. — Stagno e stagnature.
Tesi 16. — Antisettici. Dolcificanti.

3º Gruppo.

Prova unica, orale (servizio sanitario e amministrazione)

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: La Commissione interrogherà il candidato su argomenti di servizio sanitario in pace e in guerra e di amministrazione, che abbiano attinenza al servizio degli ufficiali chimici farmacisti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 5.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano medico

1º Gruppo.

Durata della prova: da 20 a 40 minuti per ciascuna delle tre prove.

Modalità: il candidato svolge successivamente una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate, in ciascuna delle tre materie, e risponde alle interrogazioni che gli vengono rivolte.

Tesi:

Prova prima traumatologia di guerra.

Tesi 1. — Armi moderne: loro influenza sul numero dei feriti e sulla forma e gravità delle ferite. Azione dei proiettili delle moderne armi da fuoco. Norme generali per la cura delle ferite nelle varie formazioni sanitarie di guerra. Asepsi e antisepsi.

Tesi 2. — Ferite d'arma da fuoco delle varie regioni ed organi.

Tesi 3. — Complicazione del decorso delle ferite; infezioni da comuni piogeni (flemmone, linfo-angioite, linfo-adenite, eresipela, osteomielite infettiva acuta; setticemia, piemia); tetano; infezioni gassose.

Tesi 4. — Soccorsi d'urgenza: emorragia, shok, colpo di calore, mal di montagna, assideramento, congelamenti, avvelenamenti: fratture e lussazioni.

Tesi 5. — Lesioni da gas tossici e irritanti: difesa dai medesimi e cura. Autolesionismo.

Prova seconda: Servizio sanitario in pace e in guerra.

Tesi 1. — Servizio sanitario reggimentale e ospedaliero, in tempo di pace.

Tesi 2. — Servizio sanitario in guerra presso i Corpi di truppa. Sezioni di sanità: nuclei chirurgici. Ospedali di prima linea. Sezioni di disinfezione. Sgombero dei feriti: mezzi e modalità di trasporto in prima linea.

Tesi 3. — Ospedali di seconda linea: loro specializzazione. Treni sanitari. Magazzini avanzati di materiale sanitario.

Prova terza: Igiene militare.

Tesi 1. — Alloggiamenti in pace e in guerra: igiene degli alloggiamenti. Igiene individuale. Esercitazioni e marce. Allenamento.

Tesi 2. — Alimentazione: Razione del soldato in pace e in guerra e sua costituzione. Acqua potabile.

Tesi 3. — Le malattie infettive acute e croniche, locali e generali. Profilassi: vaccinazioni.

Tesi 4. — Disinfezioni e disinfestazioni in pace e in guerra: mezzi regolamentari e improvvisati.

2. Gruppo.

Prova prima, pratica, di anatomia topografica.

Durata della prova: a volontà della sottocommissione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'Ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate:

Tesi 1. — Regione della volta del cranio. Topografia cranio-cerebrale.

Tesi 2. — Regione parotidea.

Tesi 3. — Regione sopraioidea.

Tesi 4. — Regione sottoioidea.

Tesi 5. — Regione carotidea.

Tesi 6. — Regione sopraclavicolare.

Tesi 7. — Regione sterno-costale.

Tesi 8. — Regione antero-laterale della parete addominale.

Tesi 9. — Regione inguino-addominale o del canale inguinale.
Tesi 10. — Regione perineale anteriore.
Tesi 11. — Regione dell'ascella.
Tesi 12. — Regione deltoidea.
Tesi 13. — Regioni del braccio.
Tesi 14. — Regione della piega del gomito ed antero-esterna dell'avrambraccio.
Tesi 15 — Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.
Tesi 16. — Regione anteriore del polso e palmare.
Tesi 17. — Regione glutea.
Tesi 18 — Regione inguino-femorale e crurale.
Tesi 19. — Regione anteriore della coscia e rotulea.
Tesi 20 — Regione posteriore della coscia e poplitea.
Tesi 21. — Regione anteriore esterna della gamba e dorsale del piede.
Tesi 22 — Regione posteriore della gamba.
Tesi 23. — Regione della pianta del piede.

Prova seconda pratica, di medicina operatoria.

Durata della prova: sino al compimento dell'operazione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'Ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottomdicate.

Quando nel tema sono comprese parecchie operazioni, la Sottocommissione fissa, fin dal principio dell'esame, quella o quelle che il candidato deve eseguire il candidato espone le indicazioni dell'operazione e la tecnica che intende adottare; la Sottocommissione fa tutte le interrogazioni che crede convenienti.

Tesi 1. — Legatura della carotide primitiva, della linguale.

Tesi 2. — Legatura della carotide esterna, della succlavia.

Tesi 3. — Legatura della arteria ascellare, dell'omerale.

Tesi 4. — Legatura dell'arteria iliaca esterna, della femorale, della poplitea

Tesi 5. — Amputazioni nella continuità degli arti.

Tesi 6. — Disarticolazione carpo-metacarpica del pollice; disarticolazione della mano

Tesi 7. — Disarticolazione dell'avambraccio, del braccio.

Tesi 8. — Disarticolazione del piede, della gamba.

Tesi 9. — Craniotomie.

Tesi 10. — Enucleazione od esenterazione del globo oculare.

Tesi 11. — Tracheotomia, esofagotomia esterna.

Tesi 12 — Toracentesi, toracotomia.

Tesi 13. — Laparotomia (incisioni laparotomiche varie). Suture intestinali.

Tesi 14. — Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.

Tesi 15. — Cateterismo, puntura della vescica, cistotomia soprapubica.

Tesi 16. — Anestesia generale e locale: indicazioni e tecnica. Puntura lombare.

3º Gruppo.

Prova prima, pratica, di clinica medica e chirurgica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla Sottocommissione esaminatrice.

Modalità: questa prova ha luogo al letto del malato nell'Ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altra a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche e auricolari), il candidato estrae a sorte per ognuna un caso, procede all'esame del malato, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della Sottocommissione

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari e di cui il candidato avesse bisogno. (Elettro-diagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, laringoscopia, chimica e microscopia clinica).

Prova seconda, orale e pratica, di medicina legale militare.

Durata della prova: a volontà della Sottocommissione.

Modalità: la Sottocommissione sceglie due o più individui, anche apparentemente sani, e li presenta al candidato: questi li esamina in presenza della Sottocommissione, per stabilirne l'idoneità al servizio militare in genere e a quello delle armi speciali, in relazione alla legge sul reclutamento e all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio: discute poscia colla Sottocommissione le conclusioni a cui è pervenuto. Dopo di ciò illustra verbalmente due o più articoli dell'Elenco anzidetto, articoli che gli vengono indicati dalla Sottocommissione.

Sono forniti al candidato la legge, il regolamento e l'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè l'elenco delle imperfezioni ed infermità: non sono invece forniti strumenti o reattivi di sorta, fuorchè il nastrino metrico, lo stetoscopio e l'antropometro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO b.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano farmacista

1º Gruppo

Prova prima, pratica: analisi qualitativa minerale di non meno di 4 anioni e 4 cationi.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: La Commissione assegnerà a ciascuno dei candidati un miscuglio di sostanze da sottoporre alla prova: il candidato pro-

cederà all'analisi, ultimata la quale consegnerà alla Commissione una relazione scritta circa i metodi seguiti e le sostanze rinvenute; dopo ciò egli dovrà rispondere alle interrogazioni e quesiti relativi alla analisi che la Commissione crederà di rivolgergli.

Prova seconda: pratica: saggio di un medicinale.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: La Commissione assegnerà a ciascun candidato un medicinale scelto fra quelli elencati nel Manuale dei medicamenti in vigore per l'Esercito, e lo inviterà a determinare la purezza e le eventuali sofisticazioni. Anche per questa prova i candidati saranno tenuti a rispondere alle interrogazioni che la Commissione crederà di rivolgere loro.

2º Gruppo.

Prova unica, orale sui regolamenti e le disposizioni sul servizio chimico-farmaceutico militare e contabilità relativa.

Durata della prova: 30 minuti.

Modalità: la Comissione rivolgerà al candidato tutte quelle interrogazioni che crederà opportuno, sull'argomento che forma oggetto della prova.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 484. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1421 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di commissariato nel R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e relative norme esecutive per la sua prima applicazione:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami, ai quali a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, debbono sottostare per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta gli ufficiali del corpo di Commissariato (ufficiali commissari ed ufficiali di sussistenza) saranno svolti con le norme di cui agli articoli seguenti:

Esame per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello commissario.

Art. 2.

L'esame per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello commissario consisterà in quattro prove:

1° Prova scritta, sullo speciale programma;

2° Prova, orale, consistente nella discussione del tema svolto per iscritto;

3° Prova orale, sullo speciale programma;

4° Prova pratica, consistente in interrogazioni sulle norme per il funzionamento del servizio di commissariato in guerra, ed in applicazioni pratiche, riferite a situazioni logistiche concrete.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello commissario.

Art. 3.

L'esame al quale debbono essere assoggettati i maggiori commissari per conseguire l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello consisterà in tre prove:

1° prova scritta, sullo speciale programma;

2° Prova orale, consistente nella discussione del tema svolto per iscritto ed in interrogazioni sullo speciale programma;

3° Prova pratica, consistente in interrogazioni sul funzionamento del servizio di commissariato in guerra ed in applicazioni pratiche riferite a situazioni logistiche concrete, ed in ricognizioni del terreno.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore commissario.

Art. 4.

L'esame al quale debbono essere assoggettati i capitani commissari per conseguire l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore, consisterà in quattro prove:

1° Prova scritta, sullo speciale programma;

2° Prova orale, consistente nella discussione del tema svolto per iscritto ed in interrogazioni sul programma;

3° Prova orale, consistente in interrogazioni sullo speciale programma;

4° Prova pratica, consistente in interrogazioni sulle norme per il funzionamento del servizio di commissariato in guerra ed in applicazioni pratiche, riferite a situazioni logistiche concrete, ed in ricognizioni del terreno, nelle quali dovrà essere valutata anche la resistenza fisica dei candidati.

Esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore commissario.

Art. 5.

L'esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore per i capitani commissari consisterà in tre prove:

1° prova scritta, sullo speciale programma;

2° prova orale, consistente nella discussione del tema svolto ed in interrogazioni sullo speciale programma;

3° prova pratica, consistente in interrogazioni sulle norme per il funzionamento del servizio di commissariato in guerra ed in applicazioni pratiche, riferite a situazioni logistiche concrete, nonchè in ricognizioni del terreno nelle quali si valuterà la resistenza fisica dei candidati.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) a capitano commissario.

Art. 6.

L'esame al quale debbono essere assoggettati i tenenti commissari per l'accertamento della idoneità alla scelta (facoltativa) consisterà nelle prove seguenti:

1° prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema riguardante il servizio di commissariato in guerra;

2° prova orale, consistente nella discussione del tema scritto, ed in interrogazioni sulla prima parte dello speciale programma;

3° prova orale, consistente in interrogazioni sulla seconda parte dello speciale programma.

Commissione giudicatrice, programmi e modalità di svolgimento degli esami per gli ufficiali commissari.

Art. 7.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali debbono essere assoggettati gli ufficiali commissari, funzionerà una stessa Commissione la quale sarà così composta:

tenente generale commissario, presidente;

uno o due maggiori generali commissari, designati dal Ministero, membri;

un colonnello di S. M. ed uno o due colonnelli commissari, designati dal Ministero, membri.

Art. 8.

Tutte le prove di esame, per gli ufficiali commissari, avranno luogo in Roma presso l'ufficio del tenente generale commissario.

Art. 9.

I programmi particolareggiati di esame, per gli ufficiali commissari, e le relative modalità di svolgimento, sono fissati negli allegati uniti al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di sussistenza

Art. 10.

L'esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di sussistenza consisterà in due prove:

1° prova scritta, sullo speciale servizio delle sussistenze, in pace ed in guerra;

2° prova orale, consistente nella discussione del tema scritto, ed in interrogazioni sullo speciale programma.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di sussistenza.

Art. 11.

L'esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di sussistenza consisterà in tre prove:

1° prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema sul servizio pratico esecutivo delle sussistenze in pace ed in guerra;

2° prova orale, consistente nella discussione del tema scritto ed in interrogazioni sulla prima parte dello speciale programma;

3° prova orale, consistente in interrogazioni sulla seconda parte dello speciale programma.

Esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore di sussistenza.

Art. 12.

L'esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore di sussistenza consisterà in tre prove:

1° prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema sul funzionamento pratico esecutivo dei vari servizi di sussistenza in pace ed in guerra;

2° prova orale, consistente nella discussione del tema ed in interrogazioni sulla prima parte dello speciale programma;

3° prova orale, consistente in interrogazioni sulla seconda parte del programma.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativo) al grado di capitano di sussistenza.

Art. 13.

L'esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano di sussistenza consisterà in quattro prove:

1° prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema riflettente il servizio esecutivo delle sussistenze in pace ed in guerra;

2° prova orale, consistente nella discussione del tema, ed in interrogazioni sullo speciale programma;

3° e 4° prova orale, consistenti in interrogazioni sulle diverse parti del programma.

Commissione giudicatrice, programmi e modalità di svolgimento degli esami per gli ufficiali di sussistenza.

Art. 14.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) degli ufficiali di sussistenza funzionerà una stessa Commissione giudicatrice che sarà così composta:

un maggior generale commissario, designato dal Ministero, presidente;

un colonnello commissario ed uno o due tenenti colonnelli di sussistenza, designati dal Ministero, membri.

Art. 15.

Tutte le prove di esame, per gli ufficiali di sussistenza, avranno luogo in Roma, presso l'ufficio del tenente generale commissario.

Art. 16.

I programmi particolareggiati di esame, per gli ufficiali di sussistenza, e le relative modalità di svolgimento, sono fissati dagli allegati al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Art. 17.

In quanto riguarda la scelta facoltativa il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione; in quanto alla scelta obbligatoria ed alla anzianità entrerà in vigore alla data 31 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

ALLEGATO 1.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatoria) a colonnello commissario

Prova 1ª. *Scritta.* — Della durata di sette ore, consistente nello svolgimento di un tema su questioni pratiche relative al servizio di commissariato in pace ed in guerra, con eventuale riferimento alle ultime campagne del nostro Esercito.

Prova 2ª. *Orale.* — Discussione del tema e discussione su argomenti attinenti al funzionamento pratico e tecnico del servizio di vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento in pace ed in guerra, su questioni di carattere tecnologico, sulla produzione, movimento commerciale e sull'approvvigionamento delle materie prime e prodotti interessanti l'alimentazione, il vestiario e l'equipaggiamento per i bisogni dell'esercito in correlazione con quelli della popolazione civile

Il candidato dovrà dimostrare di essere al corrente degli studi e problemi attinenti a tali questioni.

Prova 3ª. *Pratica.* — Consistente in interrogazioni sulle norme pel funzionamento dei servizi di commissario in guerra ed in applicazioni pratiche, riferite a situazioni logistiche concrete ed in ricognizioni del terreno devolute al direttore di Commissariato di armata in tempo di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 2.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a tenente colonnello commissario

Prova 1ª. *Scritta.* — Della durata di sette ore, consistente nello svolgimento di un tema riflettente i servizi pratici di commissariato in tempo di pace ed in tempo di guerra con riferimento alle ultime campagne del nostro Esercito.

Prova 2ª. *Orale*:

a) Discussione del tema.

b) Interrogazioni su questioni riflettenti i servizi di commissariato in pace ed in guerra.

c) Tecnologia sulle materie prime e prodotti che interessano l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi, il servizio del casermaggio, del vestiario ed equipaggiamento. Il movimento commerciale di tali materie prime e prodotti in Italia, con accenni ai principali mercati esteri, esportatori di ciò che abbisogna all'Esercito in fatto di alimentazione e vestiario, in correlazione coi bisogni

della popolazione civile Stato e condizioni delle industrie, in Italia, che interessano i servizi di commissariato militare (molitura, panificazione, gallettificazione, industria delle paste alimentari e prodotti in conserva, del freddo, saccarifera, casearia, lattiera, cotoniera).

Prova 3ª. *Pratica*. — Consistente in interrogazioni e discussioni sulle norme pel funzionamento dei servizi di commissariato in guerra, con applicazioni pratiche riferite a situazioni logistiche concrete ed in ricognizioni del terreno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità a maggiore commissario

Prova 1ª. *Scritta*: della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema sui servizi di commissariato in pace ed in guerra.

Prova 2ª. *Orale*:

a) Discussione del tema scritto.

b) Interrogazioni su questioni inerenti al servizio di commissariato in generale ed in particolare sui servizi ad impresa e ad economia; sugli stabilimenti di commissariato; sui capitolati d'oneri, vari metodi di appalto per provviste e vendite in base alla legislazione vigente (legge e regolamento sul patrimonio e contabilità generale dello Stato; regolamenti e istruzioni varie). Contratti e istruzione relativa.

c) Servizio di commissariato nelle varie contingenze di guerra. Mezzi e materiali. Valutazione delle risorse locali e diversi metodi di sfruttamento. Affluenza da tergo. Vettovaglie di riserva. Compiti vari del servizio di commissariato in guerra. Servizio dei trasporti.

Prova. 3ª. *Orale*:

a) Tecnologia sulle materie prime e loro trasformazione, sui prodotti interessanti l'alimentazione della truppa e dei quadrupedi, gli oggetti del casermaggio, del corredo e dello equipaggiamento del nostro Esercito

b Produzione e movimento commerciale in Italia e nelle Colonie delle principali materie prime e prodotti che interessano contemporaneamente, in fatto di alimentazione e del vestiario, l'Esercito e il Paese in tempo di pace e in tempo di guerra (frumento, granturco, segala, orzo, riso, avena, barbabietole, legumi e patate, vigneti, bovini, ovini, suini, lane, cotone, pelli).

Principali mercati mondiali dai quali il nostro Paese trae ciò che gli manca per i bisogni dell'alimentazione e del vestiario

Prova 4ª Pratica. - Consistente in interrogazioni sulle norme per funzionamento del servizio di Commissariato militare in guerra ed in applicazioni pratiche riferite a situazioni logistiche concrete ed in ricognizioni del terreno, nelle quali dovrà essere valutata la resistenza fisica del candidato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI

ALLEGATO 4.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a maggiore commissario

Prova 1ª. Scritta: della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema sull'organizzazione e funzionamento dei servizi di Commissariato militare in pace ed in guerra, con eventuale riferimento alle ultime campagne di guerra del nostro Esercito

Prova 2ª e prova 3ª Orali.

Prova 4ª. Pratica.

Si applica rispettivamente lo stesso programma delle prove 2ª, 3ª e 4ª, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani commissari; però il candidato dovrà dimostrare di possedere sui vari argomenti del programma, nozioni complete e approfondite.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI

ALLEGATO 5.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a capitano commissario

Prova 1ª. Scritta. — Della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema sui servizi di commissariato in pace e in guerra

Prova 2ª. Orale:

a) Discussione del tema scritto.

b) Amministrazione e servizio di commissariato. Relazioni tra l'amministrazione militare e l'amministrazione centrale dello Stato. Ordinamento e funzionamento, mezzi e procedimenti dell'amministrazione militare in pace. Operazioni ed atti amministrativi.

c) Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per tutto quanto si riferisce al funzionamento dei servizi di commissariato. Istruzione per la stipulazione dei contratti Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Nozioni generali sui libri 1° e 2° e nozioni particolari sul libro 3° e propriamente sulla parte riflettente le direzioni e servizi di commissariato.

Prova 3ª. Orale:

a) Servizio di commissariato in pace.

Ordinamento del Corpo di commissariato militare. Servizi di commissariato militare ad economia e ad impresa. Capitoli d'oneri relativi. Varie specie di forni. Macchinari per la molitura, panificazione, gallettificazione, fabbricazione di pasta da minestra lavorazione dei prodotti in conserva.

Nozioni tecnologiche su tutte le materie prime e prodotti interessanti l'alimentazione degli uomini e quadrupedi del Regio esercito, le materie prime ed i materiali del casermaggio e del vestiario ed equipaggiamento ed i materiali del servizio delle sussistenze

Compiti del Commissariato nei servizi dei trasporti militari Cenni sommari sulle convenzioni vigenti. Servizio di Commissariato presso le truppe coloniali.

b) Servizio di Commissariato in guerra.

Norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi logistici in guerra (Servizio di Commissariato e servizio dei trasporti per via ordinaria).

Incette delle risorse locali. Apprezzamento del loro rendimento. Diversi modi di sfruttamento. Azione del Commissariato nelle contribuzioni di guerra, nelle prede belliche e negli atti di procura, consenso e autorizzazione.

c) Elementi di diritto civile: obbligazioni.

Elementi di diritto commerciale: capacità ad esercitare il commercio, persone singole e collettive, persone ausiliarie, istituti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio (borse, fiere, mercati, magazzini generali, depositi o punti franchi, banche, stanze di compensazione, camere di commercio), obbligazioni del diritto commerciale, società commerciali, società cooperative, associazioni commerciali, contratti di cambio, contratti di noleggio per trasporto delle merci per mare, contratti di assicurazioni contro rischi della navigazione.

d) Economia politica: nozioni sulla produzione, circolazione: distribuzione e consumo della ricchezza.

Geografia commerciale: notizie sommarie, sulla produzione agricola ed industriale, interessanti l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi e il servizio del vestiario del nostro Esercito. Importazioni relative delle materie prime e dei prodotti all'estero.

e) Legislazione militare relativa all'ordinamento, allo stato degli ufficiali e all'avanzamento.

Costituzione delle grandi Unità e circoscrizione militare territoriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 6

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a tenente colonnello di sussistenza

Prova 1ª *scritta* della durata di sette ore, consistente nello svolgimento di un tema sul servizio pratico esecutivo dei servizi di sussistenza in pace ed in guerra, con eventuale riferimento alle ultime campagne del nostro Esercito.

Prova 2ª - *orale*:

a) Discussione del tema scritto.

b) Interrogazioni su questioni interessanti il funzionamento pratico e tecnico e la gestione amministrativa e contabile degli stabilimenti di sussistenza in pace ed in guerra. Nozioni complete tecnologiche riflettenti le vettovaglie per l'alimentazione dell'Esercito e sulle trasformazioni che vengono praticate negli stabilimenti di sussistenza. In tale prova si valuterà se il candidato sia al corrente dei principali progressi dell'industria molitoria, della panificazione e di altri principali prodotti interessanti l'amministrazione militare, desumibili da bollettini, riviste e pubblicazioni italiane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 7.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a maggiore di sussistenza

Prova 1ª - *scritta* - della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema sul servizio pratico esecutivo dei vari servizi di sussistenza militare in pace ed in guerra, con eventuale riferimento alle ultime campagne del nostro Esercito.

Prova 2ª - *orale*:

a) Discussione del tema scritto.

b) Funzionamento degli stabilimenti delle sussistenze militari, regolamenti, istruzioni e disposizioni relative. Macchinari e materiali di molini, panifici, gallettifici e vari pel servizio delle sussistenze. Prodotti, cali e consumi inerenti alla trasformazione dei generi praticata negli stabilimenti delle sussistenze.

Nozioni di tecnologia riflettenti le vettovaglie per l'alimentazione nel nostro Esercito, loro produzione in Italia, mercati principali esteri ed importazioni.

c) Cenni sui servizi ai quali possono essere assegnati gli ufficiali di sussistenza in guerra, ed attribuzioni di tali ufficiali.

Prova 3ª *orale*:

a) Amministrazione militare in generale: organi centrali; organi locali; sistemi di gestione del servizio di vettovagliamento (pane, carne, pasta, riso, altri viveri complementari, prodotti in conserva, foraggi). Controllo tecnico e contabile.

b) Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce all'amministrazione militare, al suo bilancio, agli appalti e forniture, alle vendite, ai pagamenti, alle responsabilità dei pubblici gestionari, alle relazioni del Consiglio di Stato, Ministero delle Finanze e Corte dei conti.

c) Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari per tutto quanto è applicabile agli stabilimenti delle sussistenze e alle compagnie di sussistenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 8

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità a maggiore di sussistenza

Prova 1ª - *scritta* - durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema sul funzionamento pratico esecutivo dei vari servizi di sussistenza militare in pace ed in guerra.

Prova 2ª *orale*:

a) Discussione del tema.

b) Funzionamento degli stabilimenti delle sussistenze militari: regolamenti, istruzioni, panifici, gallettifici e vari pel servizio delle sussistenze.

Prodotti, cali e consumi inerenti alla trasformazione dei generi praticata negli stabilimenti delle sussistenze.

Nozioni tecnologiche sulle vettovaglie per l'alimentazione del nostro Esercito.

c) Cenni sui servizi ai quali possono essere destinati gli ufficiali di sussistenza in campagna e attribuzioni degli ufficiali stessi

Prova 3ª *orale*.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce all'amministrazione militare, al suo bilancio, agli appalti e forniture, alle vendite, ai pagamenti, alla responsabilità dei pubblici gestionari, alle relazioni col Consiglio di Stato, Ministero delle Finanze e Corte dei conti.

b) Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari per tutto quanto è applicabile agli stabilimenti delle sussistenze e alle compagnie di sussistenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 9.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a capitano di sussistenza

Prova 1ª - *Scritta* - della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema riflettente il servizio esecutivo delle sussistenze in pace ed in guerra.

Prova 2ª - *Orale*:

a) Discussione del tema.

b) Interrogazioni sul servizio esecutivo delle sussistenze in pace ed in guerra. Istruzione pei servizi di commissariato militare Libro I, con speciale riferimento agli stabilimenti e alle compagnie di sussistenza. Libro II, servizio delle sussistenze militari (Gestione degli stabilimenti di sussistenza). Norme tecniche: Servizio del pane. Macinazione ad economia e ad impresa. Fabbricazione della galletta e della pasta da minestra. Servizio dei viveri. Servizio dei foraggi. Fabbricazione dei prodotti in conserva. Nozioni tecnologiche sui generi per l'alimentazione della truppa e dei quadrupedi.

Prova 3ª - *Orale*.

a) Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato: Patrimonio dello Stato. Contratti, anno finanziario e bilancio di previsione (norme generali) Ragioneria generale dello Stato e Ragioneria delle amministrazioni centrali. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e di altri pubblici funzionari. Loro responsabilità. Entrate e spese dello Stato. Spese fisse. Del rendimento dei conti giudiziali.

Prova 4ª - *Orale*.

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (Nozioni generali sui libri I e II e nozioni particolari sul libro III e propriamente sulla parte riflettente le Direzioni e servizi di commissariato militare). Stipendi ed assegni fissi. Indennità eventuali. Indennità speciali per le truppe del Regio Esercito in campagna e coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

N. 485. — AVANZAMENTO. R. decreto n. 1422 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. Esercito. — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e le relative norme esecutive per la sua applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito debbono essere sottoposti, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta, gli ufficiali del corpo di amministrazione saranno svolti con le norme che risultano dagli articoli seguenti:

Esame per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello di amministrazione.

Art. 2.

L'esame per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello del corpo di amministrazione consisterà in tre prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;

2. Prova orale, consistente nella discussione del tema svolto per iscritto;

3. Prova orale, su argomenti di cultura generale in materia di ordinamento amministrativo e finanziario dello Stato.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di amministrazione

Art. 3.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di amministrazione consisterà in quattro prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;
2. Prova orale, che consisterà nella discussione del tema svolto per iscritto;
3. Prova orale, sulla contabilità di Stato;
4. Prova orale, sul diritto civile;

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione

Art. 4.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione consisterà in quattro prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;
2. Prova orale, sulla Economia politica, scienza delle finanze e statistica;
3. Prova orale, sul diritto commerciale;
4. Prova orale, sul diritto amministrativo;

Esame di idoneità per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di amministrazione.

Art. 5.

L'esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di amministrazione consisterà in cinque prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;
2. Prova orale, di organica e legislazione militare;
3. Prova orale, di amministrazione e contabilità;
4. Prova orale, di amministrazione e contabilità generale dello Stato;
5. Prova orale, di ragioneria e matematica finanziaria.

Commissione giudicatrice programmi e modalità di svolgimento degli esami.

Art. 6.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali saranno sottoposti gli ufficiali di amministrazione, funzionerà una stessa Commissione giudicatrice, la quale sarà così composta:

un generale di brigata o maggior generale designato dal Ministero, presidente;

un colonnello di S. M. e due colonnelli di amministrazione designati dal Ministero, membri.

Art. 7.

Tutte le prove di esame per gli ufficiali di amministrazione avranno luogo presso la Ragioneria centrale del Ministero della guerra.

Art. 8.

I programmi particolareggiati di esame, e le relative modalità di svolgimento, sono fissate negli allegati, uniti al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua pubblicazione, eccettuato per quanto ha tratto ai programmi per gli esami obbligatori i quali avranno applicazione soltanto per gli esami che saranno tenuti nel 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello di amministrazione

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema scelto fra tre proposti dalla Commissione sopra un argomento riferentesi alla organizzazione o al funzionamento dei servizi amministrativi e contabili in pace od in guerra con cenni critici ed eventuali proposte di modificazione per semplificarne e perfezionarne il sistema.

1. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti). — Discussione del tema scritto.

2. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti). — Discussione su argomento di coltura generale in materia di ordinamento amministrativo e finanziario militare o dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 2.

Programma per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di amministrazione

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi alla trattazione di un argomento amministrativo e contabile militare.

1. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti).

Discussione orale degli argomenti trattati nel tema dal candidato.

2. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti).

Contabilità di Stato:

Concetto e definizione di contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

Cenni di legislazione comparata.

Organi e funzioni di controllo nell'amministrazione statale.

Controllo esterno; il Parlamento e la Corte dei conti.

Controllo interno: la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali e provinciali; il Consiglio dei ragionieri

Funzionamento della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali.

I beni dello Stato; demanio pubblico e beni patrimoniali. Gli inventari dei beni dell. Stato; classificazione delle attività e delle passività; forme diverse d'inventari; criteri generali di valutazione

Il bilancio dello Stato, preparazione e struttura del bilanco.

L'esercizio finanziario; le entrate e le spese; loro classificazione e valutazione; bilancio di competenza e di cassa; variazione agli stanziamenti del bilancio; fondi di riserva.

Il bilancio come legge; presentazione al parlamento; esame secondo i vari sistemi, conflitti parlamentari e rifiuti del bilancio; voto del bilancio; sua esecuzione.

Vicende del bilancio in Italia.

Il conto consultivo finanziario e patrimoniale; sua preparazione e struttura; materia e forma

I contratti: generalità, capitolati d'oneri; procedimenti per gli incanti; per l'appalto concorso e per le licitazioni e le trattative private; servizio ad economia; collaudi. Competenza dei corpi consultivi in materia contrattuale.

Servizi dell'entrata; generalità. Accertamento modi in cui esso si compie. Riscossione diretta e per appalto; cauzioni. Versamento, fatture di versamento, quietanze; compensazione.

Servizi della spesa: generalità. Impegno, provvisorio e definitivo; varie specie di impegni: legislativi, giudiziali, contrattuali, amministrativi. Controllo degli impegni

Liquidazione, modi diversi di liquidazione.

Pagamento, varie forme dei titoli relativi.

Servizio di tesoreria e dei magazzini. Tesoreria centrale, Tesorerie provinciali e coloniali. Agenti di riscossione principali e secondari. Consegnatari. Resa dei conti amministrativi. Resa dei conti giudiziali, specie, contenuto e documentazione; giudizio della Corte dei conti, istruttoria procedura e decisioni.

3. - *Prova orale* (durata della prova 20 minuti).

Diritto civile:

Le leggi, scopo, pubblicazione applicazione ed effetto.
Cittadinanza e diritti civili
Domicilio civile e residenza
Parentela ed affinità.
Interdizione ed inabilitazione
Atti dello stato civile.

Dei beni e della loro suddivisione, della proprietà e sue modificazioni

Possesso e sue distinzioni, acquisto, conservazione, perdita, tutela del possesso. Acquisto, estinzione e tutela della proprietà.

Delle obbligazioni. Contratti, varie specie di contratti. Requisiti generali dei contratti. Quasi contratti. Delitti e quasi delitti.

Garanzia delle obbligazioni Fideiussione, pegno, anticresi, ipoteca, privilegi.
Effetti delle obbligazioni.
Estinzione delle obbligazioni
Successioni legittime e testamentarie

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 3.

Programma degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione

---

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione su questioni di amministrazione militare, o di contabilità generale dello Stato o di diritto commerciale o di diritto amministrativo

1. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti)

Economia politica:

Concetto dell'economia politica.
Produzione della ricchezza, lavoro, natura, capitale
Forme della produzione.
Limiti della produzione, impresa.
Circolazione della ricchezza, valore, moneta, credito, banche, commercio, trasporti.
Distribuzione della ricchezza, proprietà privata, salario, interesse, rendita, profitto, monopoli.
Consumo della ricchezza, concetto del consumo, relazione fra consumo e produzione, risparmio.

Scienza delle finanze:

Concetto e definizione della scienza delle finanze
Le spese pubbliche e loro classificazione.
Le entrate pubbliche, originali e derivate.
Imposte, concetto ragione e norme della imposte, classificazione delle imposte, incidenza, ripercussione, diffusione, rigetto delle imposte.
Tasse, concetto, ragione e forme varie delle tasse.
Classificazione delle tasse.
Il debito pubblico, consolidato e fluttuante

Statistica:

Concetto e contenuto della statistica, importanza pratica della statistica.

Del metodo statistico in genere. Preparazione dei dati. Rilevazione dei dati. Delle medie. Comparazione dei dati. Rilevazione dei dati, elaborazione dei dati, critica dei dati. Delle medie. Comparazione dei dati, leggi statistiche, esposizione tecnica dei dati statistici.

2. — *Prova orale* (durata della prova 20 minuti).

Diritto commerciale:

Fonti principali del diritto commerciale. Le persone che esercitano il commercio, le operazioni commerciali, Società commerciali, le merci ed i crediti.

Dei titoli di credito in generale e della cambiale in particolare.

Obbligazioni commerciali: la vendita, il mandato, la commissione, il pegno, il deposito, il conto corrente, il trasporto, l'assicurazione.

Nozioni sul fallimento.

Della prescrizione nel diritto commerciale.

3. — Prova orale (durata della prova 20 minuti).

Concetto e ripartizione del diritto amministrativo.

Diritto amministrativo:

Organizzazione dell'amministrazione in generale.

Nozione di pubblico ufficio. La gerarchia. Dei rapporti fra gli impiegati e lo Stato.

L'amministrazione centrale, criterio organico della sua ripartizione. I Ministeri. Il Consiglio dei Ministri. Corpi consultivi generali. Il Consiglio di Stato e le sue attribuzioni. Il sindacato sull'azione amministrativa. La Corte dei conti, varietà delle sue attribuzioni. Corpi consultivi speciali. Organi di controllo ed ispettivi.

L'amministrazione locale. Le circoscrizioni amministrative. Gli enti autarchici. Elettorato amministrativo. Organizzazione comunale e provinciale. La tutela giuridica ed economica.

Attività dell'amministrazione. La dichiarazione e l'esecuzione della volontà dello Stato.

L'attività amministrativa dello Stato per il progresso e lo sviluppo sociale.

La difesa giurisdizionale contro l'azione amministrativa. La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali amministrative. La giustizia amministrativa. Funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

La responsabilità diretta ed indiretta dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 4.

Programma degli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di amministrazione

Prova scritta (durata della prova sei ore).

Svolgimento di un tema proposta della Commissione relativo all'amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

1. *Prova orale* (durata 15 minuti).

Organica e legislazione militare:

Ordinamento dell'Esercito
Circoscrizione militare.
Organizzazione dei vari servizi territoriali.
Organizzazione dei servizi in guerra con particolare riguardo a quelli presso i quali sono comandati ufficiali di amministrazione
Legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali.
Legge sull'avanzamento
Legge e regolamento sul reclutamento.

2. *Prova orale* (durata 30 minuti).

Amministrazione e contabilità:

Regolamento di amministrazione e contabilità dei Corpi.
Amministrazione delle truppe in campagna.
Amministrazione delle truppe coloniali.
Competenze fisse, eventuali, personali, coloniali e di guerra. Modalità di concessione e di conteggio
Ritenute sulle competenze.
Pensioni militari
Istruzione sulle matricole degli ufficiali, sottufficiali e truppa.
Matricola dei quadrupedi.
Regolamento sui trasporti.
Regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare.
Istruzione sul materiale del gruppo *C*

3. *Prova orale* (durata 30 minuti).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato:

Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato.
Contratti.
L'anno finanziario.
Bilancio dello Stato.
La Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del tesoro
Agenti dell'amministrazione dello Stato e loro responsabilità.
Entrate dello Stato.
Spese dello Stato.
Movimento dei fondi e vaglia del tesoro.
Conti correnti e contabilità speciali
Rendimento dei conti giudiziali

4 *Prova orale* (durata 20 minuti).

Ragioneria e matematica finanziaria:

L'amministrazione economica, funzioni di ragioneria e loro classificazione.

La revisione e il controllo.

Costituzione e ordinamento dell'azienda, l'inventario, i preventivi della gestione, concetto generale.

Accertamento, riscossione, versamento delle entrate

Impegno, liquidazione, pagamento delle spese.

Funzioni scritturali Conti, oggetto e forma dei conti. Scritture elementari e complesse. Ordinamento contabile.

Scrittura semplice, scrittura doppia, metodo logismografico

Contabilità finanziaria e patrimoniale, rendiconti, previsioni, approvazione finale.

Nozioni generali sull'azienda dello Stato, dei comuni, delle provincie e delle Opere Pie.

Le monete in generale. Sistemi monetari. Sistema monetario italiano e dei principali Stati.

Interesse composto discreto e continuo. Sconto composto commerciale e razionale, discreto e continuo.

Nozioni generali sulle annualità, rendite ed ammortamenti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

N. 486. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1423 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo veterinario nel R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avazamento degli ufficiali del R. Esercito, devono essere sottoposti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta gli ufficiali del corpo veterinario saranno svolti con le norme che risultano dai seguenti articoli:

Esame a scelta (obbligatorio)
per l'avanzamento al grado di tenente colonnello veterinario

Art. 2.

L'esame per l'avanzamento a scelta (obbligatorio) al grado di tenente colonnello avrà luogo in Roma presso l'ufficio del colonnello capo del servizio veterinario e verterà sul programma di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto n. 535 (circolare 210 del *giornale militare* c. a.).

Esame per l'avanzamento ad anzianità
al grado di maggiore veterinario.

Art. 3.

L'esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, di cui all'art. 3 della legge sull'avanzamento, consisterà in due prove:

1° prova scritta, sullo speciale programma;

2° prova orale, pratica, di clinica veterinaria medica e chirurgica.

Art. 4.

Le prove avranno luogo in Roma presso l'Ufficio del colonnello capo del servizio veterinario e presso l'infermeria quadrupedi del presidio designata dal presidente della commissione giudicatrice.

Esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano veterinario.

Art. 5.

L'esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di cui all'art. 3 della legge sopra citata, consisterà in tre prove:

1° prova scritta, sullo speciale programma;
2° prova orale, pratica, di clinica medica e chirurgica,
3° prova orale, pratica, di medicina operatoria.

Art. 6.

Le prove avranno luogo in Roma, come è detto all'art. 4.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore veterinario.

Art. 7.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore veterinario, di cui all'art. 3 della legge sul l'avanzamento, consisterà in quattro prove:

1° prova scritta, sullo speciale programma;
2° prova scritta, sullo speciale programma;
3° prova orale, pratica, di clinica medica e chirurgica;
4 prova orale, sullo speciale programma.

Art. 8.

Le prove avranno luogo in Roma, come è detto all'art. 4.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano veterinario.

Art. 9.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano veterinario, di cui all'art. 3 della legge sull'avanmento consisterà in cinque prove:

1° prova scritta, sullo speciale programma;
2° prova scritta, sullo speciale programma;

3° prova orale, pratica, di clinica medica e chirurgica;
4° prova orale, pratica, di medicina operatoria:
5° prova orale, sullo speciale programma.

Art. 10.

Le prove avranno luogo in Roma, come è detto all'art. 4.—

Commissione giudicatrice, programmi e modalità di svolgimento degli esami.

Art. 11.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali saranno sottoposti gli ufficiali veterinari funzionerà una stessa commissione giudicatrice la quale sarà così composta:
colonnello capo del servizio veterinario, presidente;
due tenenti colonnelli veterinari (uno dei quali potrà essere un tenente colonnello veterinario in congedo, che sia professore ordinario di zooiatria) nominati dal Ministero, membri.

Art. 12.

I programmi e le modalità di svolgimento per ognuno degli speciali esami considerati negli articoli che precedono, sono fissati negli allegati uniti al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore veterinario

Prova I — Igiene: polizia sanitaria veterinaria; ispezione delle carni da adibirsi per l'alimentazione umana; zootecnia: bromatologia; servizio veterinario in pace ed in guerra.

Specie della prova: scritta

Durata della prova: 6 ore

Modalità: senza il sussidio di libri o appunti viene svolto sulle materie sopra indicate il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

Prova II — Clinica medica e chirurgica

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso, dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, il candidato fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 2

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano veterinario

Prova I. — Igiene; polizia sanitaria veterinaria; zootecnia; servizio veterinario in pace ed in guerra; ispezione delle carni da adibirsi per l'alimentazione umana.

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: 6 ore.

Modalità: senza il sussidio di libri o appunti viene svolto sulle materie sopra indicate il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

Prova II. — Clinica medica e chirurgica.

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae

a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata per iscritto, per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, il candidato fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

Prova III. — Medicina operatoria

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova: fino a compimento della operazione.

Modalità: il candidato, estratta a sorte una tesi, fra quelle in appresso indicate, corrispondente ad un'operazione chirurgica, fa una esposizione teorica delle malattie, delle lesioni e dei casi che richiedono tale operazione; indica i diversi metodi operatori conosciuti e, scegliendo quello che crede di adottare, adduce le ragioni della preferenza e poscia esegue l'operazione.

Tesi.

1. Salasso alla giugulare.
2. Trapanazione di un seno frontale o mascellare (a scelta della Commissione).
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Cistigutturotomia.
5. Allacciatura della giugulare
6. Allacciatura della carotide
7. Esofagotomia.
8. Tracheotomia.
9. Suture degli intestini e delle pareti addominali.
10. Uretrotomia.
11. Castrazione.
12. Miotomia caudale.
13. Toracentesi e paracentesi.
14. Cauterizzazione sottocutanea coxo-femorale o scapolo-omerale (a scelta della Commissione)
15. Cauterizzazione trascorrente al garretto.
16. Cauterizzazione a punte al garretto.
17. Cauterizzazione trascorrente al nodello.
18. Tenotomia del peroneo prefalangeo.
19. Tenotomia dell'epitoclo-sopra-carpiano.
20. Tenotomia del perforato.
21. Tenotomia del perforante.
22. Nevrotomia plantare.
23. Asportazione della fibro-cartilagine alare del piede.
24. Dissolatura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

ALLEGATO 3.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore veterinario

Prova I. — Igiene generale e speciale in tutte le sue applicazioni, epizooziologia, polizia sanitaria veterinaria; ispezione delle carni da adibirsi per l'alimentazione umana, leggi e regolamenti ad essa relativi.

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: 6 ore.

Prova II. — Zootecnia; bromatologia, giurisprudenza veterinaria; servizio veterinario in pace ed in guerra.

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: 6 ore.

Modalità per ciascuna delle suddette prove: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per ciascuna prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal Presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

Prova III. — Clinica medica e chirurgica.

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

Prova IV.

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte due tesi fra quelle in appresso indicate, le svolge e risponde alle domande che su di esse la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi:

1. Sangue; anatomia, fisiologia, istologia, genesi e composizione del sangue. Patologia generale e semiologia. Alterazione dei globuli bianchi e rossi. Parassiti del sangue e malattie più frequenti degli equini, da essi prodotte.

2. Febbre. Cenno storico, eziologia, patogenesi, significato. Febbre da strapazzo negli equini.

3. Infiammazione, concetto, cenno storico, eziologia, patogenesi e fisiologia patologica dell'infiammazione. Forme, esiti, sintomatologia e terapia dell'infiammazione.

4. Trombosi ed embolia, cause della trombosi. Modo di formazione del trombo e caratteri anatomici. Embolismo. Origine dell'embolismo, lesioni consecutive, sintomatologia e terapia della trombosi e dell'embolismo. Trombosi delle iliache nel cavallo.

5. Processi morbosi infettivi. Patogenesi, sintomatologia generale.

6. Infezioni morvo-farcinose. Diagnosi differenziale dei morbi affini, sussidi diagnostici per l'accertamento dell'infezione mocciosa. Profilassi e misure di polizia sanitaria.

7. Gli alimenti, chimica della digestione, razione di mantenimento e razione di produzione. Igiene dell'alimentazione.

8. Disturbi della nutrizione. Malattie da rallentamento della nutrizione. Malattie degli organi digerenti e delle ghiandole annesse.

9. Igiene dei ricoveri nei reggimenti e nei depositi di allevamento. Disinfezioni.

10. Malattie esotiche: tropicali e sub-tropicali del bestiame (Tripanosomiasi, peste bovina, piroplasmosi). Intossicazione da veleni di origine animale.

11. Conservazione delle carni per l'alimentazione delle truppe. Carni congelate e refrigerate. Caratteri organolettici ed alterazioni.

12. Dottrina dell'immunità. Vaccinazioni. Sierovaccinazioni. Sieroprofilassi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano veterinario

Prova I. — Igiene; epizooziologia; polizia sanitaria veterinaria; ispezione delle carni da adibirsi per l'alimentazione umana.

Specie della prova: scritta.
Durata della prova: 6 ore.

Prova II — Zootecnia, bromatologia; giurisprudenza veterinaria: servizio veterinario in pace ed in guerra.

Specie della prova: scritta.
Durata della prova: 6 ore.

Modalità per ciascuna delle suddette prove: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per ciascuna prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

Prova III. — Clinica medica e chirurgica.

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla Commissione esaminatrice.

Madalità: Da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formula in iscritto per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

Prova IV. — Medicina operatoria.

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova: fino a compimento della operazione.

Modalità: il candidato, estratta a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, corrispondente ad una operazione chirurgica, fa un'esposizione teorica delle malattie, delle lesioni e dei casi che richiedono tale operazione; indica i diversi metodi operatori conosciuti e, scegliendo quello che crede di adottare, adduce le ragioni della preferenza e poscia esegue l'operazione.

Test:

1. Salasso alla giugulare.
2. Trapanazione di un seno frontale o mascellare (a scelta della Commissione).
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Cistigutturotomia.
5. Allacciatura della giugulare.
6. Allacciatura della carotide.
7. Esofagotomia.
8. Tracheotomia.
9. Suture degli intestini e delle pareti addominali.
10. Uretrotomia.
11. Castrazione.
12. Miotomia caudale.
13. Toracentesi e paracentesi.
14. Cauterizzazione sottocutanea coxo-femorale o scapolo-omerale (a scelta della Commissione).
15. Cauterizzazione trascorrente al garretto.
16. Cauterizzazione a punte al garretto.
17. Cauterizzazione trascorrente al nodello.
18. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
19. Tenotomia dell'epitroclo-sopra-carpiano.
20. Tenotomia del perforato.
21. Tenotomia del perforante.
22. Novrotomia plantare.
23. Asportazione della fibro cartilagine alare del piede.
24. Dissolatura

Prova V. — Specie della prova: orale.

Durata dalla prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte due tesi fra quelle in appresso indicate, le svolge e risponde alle domande che su di esse la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi:

1. Concetto e definizione della malattia. Sintomotologia generale: diagnosi, durata e decorso della malattia; prognosi ed esiti.

2. Microrganismi patogeni. Nozioni circa la loro morfologia e biologia. Principali loro mezzi di offesa e corrispondenti prodotti di difesa dell'organismo infetto.

3. Immunità; vaccinazione, sierovaccinazione e sieroprofilassi. Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico.

4. Morva e linfangiti infettive.

5. Principali infezioni dei bovini ed in particolar modo dell'afta epizootica, peste bovina e tubercolosi.

6. Sangue; cua costituzione e sua funzione; delle discrasie in genere: loro concetto e distinzione. Organi ematopoietici, anemia infettiva del cavallo.

7. Infiammazione; setticemie e piomie. Infezioni streptococciche e stafilococciche.

8. Generalità anatomiche e fisiologiche delle ossa e delle articolazni. Artriti, artrosinoviti. Osteomi. Fratture.

9. Generalità anatomiche e fisiologiche dell'apparecchio circolatorio sanguigno. Pericardite. Endocardite. Trombosi ed embolia. Affezioni protozoarie del sangue.

10. Generalità anatomiche e fisiologiche sul sistema linfatico. Linfangite. Adenite equina: profilassi e cura.

11. Sistema muscolare: generalità anatomiche e fisiologiche. Reumatismo muscolare ed articolare.

12. Sistema nervoso centrale: generalità anatomiche. Meningoencefalite. Tetano: profilassi e cura.

13. Anatomia e fisiologia del sistema digerente. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Coliche negli equini.

14. Anatomia e fisiologia del fegato e della milza: parassiti del fegato; cirrosi epatica. Peritoneo: generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite.

15 Anatomia e fisiologia dell'apparecchio della respirazione. Semiotica fisica del torace. Malattie dell'apparecchio respiratorio.

16. Reni; anatomia e fisiologia. Nefriti. Esame fisico, chimico e microscopico dell'orina. Dei calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari.

17. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolar modo di quelle parassitarie.

18. Ferite e loro distinzione. Ferite d'arma da fuoco. Fenomeni primitivi locali, complicazioni generali, proceso di cicatrizzazione. Asepsi ed antisepsi.

19 Anatomia e fisiologia dell'apparecchio genitale maschile e femminile. Lesioni del cordone spermatico consecutive alla castrazione Delle ernie. Morbo coitale maligno.

20. Anatomia e fisiologia del globo oculare. Principali malattie dell'apparecchio visivo ed in particolar modo dell'oftalmia periodica.

21. Anatomia e fisiologia del piede dei solipedi. Malattie e difetti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

PREZZO DELLA PRESENTE DISPENSA L. 2,10.

(7146) — Roma, 1926 — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª **1926** 3 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 487 – 1 luglio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1434 col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali . . . . . *Pag.* 1850

» 488 – 6 agosto 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1441 col quale si richiamano in vigore Regi decreti-legge decaduti a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 » 1852

» 489 – 13 agosto 1926. — PENSIONI. R. decreto-legge n. 1431 concernente disposizioni a favore dei pensionati delle amministrazioni dello Stato . . . . . » 1854

» 490 – 1 settembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Speciali corsi d'istruzione premilitare estivi-autunnali per i giovani della classe 1907 . . . . . » 1867

» 491 – 2 settembre 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 1874

» 492 – 2 settembre 1926. — AVANZAMENTO. Capitani medici compresi nei limiti di anzianità della circolare 378 del *giornale militare* c. a. . . . . » 1875

LIBRERIA DELLO STATO

N. 493 – 2 settembre 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Facoltà concessa alle reclute di adoperare oggetti di corredo di proprietà in sostituzione di quelli regolamentari . . . . . *Pag.* 1875

» 494 – 2 settembre 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1905 . . . . . » 1876

» 495 – 2 settembre 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . » 1877

» 496 – 2 settembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione di comandi e riparti alpini . . . . . » 1885

» 497 – 2 settembre 1926. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per l'abilitazione ad ufficiale d'armamento . . . . . » 1886

» 498 – 2 settembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la corrispondenza d'ufficio . . . . . » 1888

» 499 – 2 settembre 1926. — CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Treviso . . . . . » 1888

ERRATA CORRIGE. . . . . » 1889

Circolare N. 487. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1434 col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali.** — (Gabinetto). — 1 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 199, del 27 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità, per la loro più esatta e sicura applicazione, che le disposizioni riguardanti l'ordinamento del Regio esercito, l'Amministrazione della

guerra e il personale che ne fa parte, siano organicamente riunite in testi unici opportunamente completati e coordinati fra loro e con le altre leggi dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testi unici le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti:

1° l'ordinamento e l'alto comando del Regio esercito;

2° il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

3° lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

4° il matrimonio degli ufficiali e la costituzione della relativa dote;

5° il reclutamento del Regio esercito;

6° l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

7° l'amministrazione e la contabilità dei corpi, stabilimenti ed istituti militari;

8° gli stipendi ed assegni fissi, escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi;

9° le servitù militari, il regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove Provincie e gli altri vincoli su proprietà private nell'interesse della difesa dello Stato.

Art. 2.

Il Governo del Re è altresì autorizzato ad introdurre nelle leggi di cui all'articolo precedente le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 3.

I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi unici saranno sottoposti al parere del Consiglio di Stato ed, ove ne sia il caso, a quello della Corte dei conti, e saranno emanati di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI — ROCCO — BELLUZZO.

N. 488. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1441 col quale si richiamano in vigore Regi decreti-legge decaduti a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.** — (Gabinetto) 6 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgenza e la necessità di conservare efficacia giuridica a taluni decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della legge suddetta, di cui si è verificata la

decadenza per la mancata presentazione, in termine, al Parlamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' confermata la efficacia giuridica dei sottoindicati decreti-legge, decaduti, in applicazione dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per decorrenza del termine di presentazione al Parlamento, ferme restando le disposizioni vigenti, che li abbiano comunque modificati.

(*Omissis*).

Ministero della guerra.

20 novembre 1919, n. 2382. — Stipendio dei maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore.

11 aprile 1920, n. 624. — Che sopprime il deposito scuola motoaratori, costituito in Roma per il servizio della motoaratura di Stato.

14 novembre 1920, n. 1882. — Che modifica l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

29 ottobre 1922, n. 1386. — Che dichiara monumentali alcune fra le più cospicue zone per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-18.

(*Omissis*).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 489. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1431 concernente disposizioni a favore dei pensionati delle amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 13 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 198, del 26 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e le successive modificazioni;

Vedute le norme per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, al decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2373, alla legge 7 aprile 1921, n 369 e al Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 e relative modificazioni;

Veduti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2477, 8 maggio 1924, n. 779, 31 marzo 1925, n. 486 e 14 giugno 1925, n. 979;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per i pensionati delle amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Guerra, la Marina, l'Aeronautica e le Corporazioni e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Alle pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, siano o pur no privilegiate, e agli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo per il Culto, degli Economati dei Benefici Vacanti e del Commissariato per l'Emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari e dei salariati, sono applicabili le seguenti disposizioni.

Art. 2.

I pensionati ai quali, fra pensione originaria, aumenti successivi ed assegni temporanei di caro-viveri, spetti un trattamento complessivo inferiore all'aliquota di novanta centesimi del trattamento teorico di cui al seguente articolo 3, potranno ottenere l'aumento di pensione necessario per raggiungere l'aliquota sopra indicata.

Nello stesso modo potranno essere aumentati gli assegni di cui al precedente articolo 1, ferma rimanendo la natura dell'assegno originario.

Agli effetti del presente articolo gli assegni di caro-viveri si considerano integralmente spettanti anche se sospesi o ridotti in forza dell'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e dell'art. 3 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964 o della disposizione del seguente articolo 17.

Art. 3.

Il trattamento teorico di cui al precedente articolo 2 è quello che deriverebbe ad ogni pensionato dall'applicazione esclusiva delle tabelle di stipendi ed altri assegni pensionabili in vigore alla data di attuazione del presente decreto e delle disposizioni normali sulle pensioni e relativi caro-viveri in vigore alla data stessa, ivi compresa la disposizione del seguente articolo 16, in sostituzione degli stipendi ed assegni e delle norme con cui furono liquidati la pensione e i relativi caro-viveri, fermo rimanendo il numero di anni su cui fu computata detta pensione, e, per le pensioni privilegiate, la categoria di infermità. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo il medesimo rapporto di liquidazione, senza superare l'ultimo stipendio o l'ultima paga teorica.

Per coloro i quali fruiscano di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della pensione teorica quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole.

La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anzichè quella spettante alla data di effettiva cessazione.

Art. 4.

Le riversibilità delle pensioni vigenti all'attuazione del presente decreto, saranno liquidate in base alla pensione diretta teorica, valutata ai sensi dell'articolo 3, ridotta all'aliquota stabilita dall'articolo 2.

Ai titolari delle pensioni di riversibilità, liquidate secondo il comma precedente, saranno concessi, se del caso, gli assegni di caro-viveri ai sensi della legge 26 dicembre 1920, numero 1827, del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, e dei primi due commi dell'articolo 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

La riversibilità sarà però liquidata in base alla pensione diretta originaria senza alcun aumento e con l'aggiunta dei relativi caro-viveri se il trattamento complessivo risulti in tal modo più favorevole.

Art. 5.

L'aumento sarà concesso dalla Corte dei conti relativamente alle pensioni che furono originariamente liquidate dalla Corte medesima ed alle pensioni di diritto del personale della Real Casa passate a debito dello Stato; all'uopo gli interessati dovranno presentare domanda pel tramite dell'Ufficio del tesoro presso l'Intendenza di finanza della provincia ove riscuotono la pensione. Nello stabilire l'ordine di precedenza delle domande ricevute la Corte terrà conto per quanto possibile dell'età più avanzata dei pensionati e della data più remota di cessazione dal servizio.

Coloro che lascino trascorrere due anni dalla pubblicazione del presente decreto senza presentare domanda di aumento non saranno ammessi a goderne che dalla prima scadenza di pagamento successiva alla presentazione della domanda.

Art. 6.

Per determinare il trattamento teorico di cui all'art. 3 la Corte prenderà come base l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili dell'ultimo triennio di servizio, ai gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili derivanti dall'applicazione degli ordinamenti in vigore alla data di attuazione del presente decreto; per i salariati statali l'assimilazione alla posizione di paga attuale potrà essere fatta, per ogni gruppo, in

base alla sola anzianità di servizio già valutata agli effetti della pensione, esclusi gli aumenti di favore.

L'assimilazione dei gradi, classi, stipendi e assegni sarà fatta in base a tabelle da approvarsi, con le relative norme di applicazione, mediante decreti del Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei Conti.

Agli stipendi e assegni derivanti dall'assimilazione desunta dalle tabelle non può essere apportato alcun mutamento per aumenti di anzianità e abbreviazioni di periodi previsti dalle disposizioni in vigore alla data di attuazione del presente decreto.

Per i casi non contemplati dalle tabelle o nei quali l'applicazione di queste dia luogo ad evidenti ed apprezzabili anormalità di trattamento, è data facoltà discrezionale alla Corte dei conti di determinare l'assimilazione, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, seguendo criteri analoghi a quelli adottati per la formazione delle tabelle.

Per i casi in cui il trattamento teorico non possa determinarsi giusta il disposto dell'art. 3, è parimenti data facoltà discrezionale alla Corte di stabilire il trattamento stesso in conformità ai principii del presente decreto.

Art. 7.

A coloro che per effetto degli aumenti ottenuti in dipendenza dei RR. decreti 21 novembre 1923, n. 2477; 8 maggio 1924, n. 779; 31 marzo 1925, n. 486 e 14 giugno 1925, n. 979, fruiscano di un trattamento complessivo, fra pensione originaria, aumenti successivi e assegni temporanei di caroviveri, che ecceda quello teorico di cui all'art. 3, l'eccedenza sarà ridotta sino al limite degli aumenti suddetti.

La riduzione di cui al precedente comma sarà effettuata dal 1° gennaio 1927 per metà del relativo importo e dal 1° gennaio 1928 per l'intero ammontare.

Art. 8.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere il pagamento della presunta eccedenza contemplata dall'art. 7 del presente decreto, dandone avviso alla Corte dei conti.

Contro tale provvedimento è ammesso reclamo alla Corte dei conti, la quale, con le norme e le forme di cui all'ar-

ticolo 9, liquida il trattamento dovuto a norma del presente decreto.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Alla detta liquidazione, con le stesse norme e forme, la Corte dei conti può provvedere di ufficio anche nei casi in cui non sia stata applicata la sospensione di cui al primo comma.

Art. 9.

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto sono adottati in via amministrativa dalla Corte dei conti senza intervento del Procuratore Generale, per le pensioni già liquidate o da liquidarsi dalla Corte stessa.

Dei provvedimenti di aumento sarà data notizia al Ministero delle Finanze per il pagamento, senza far luogo a notificazione agli interessati, i quali potranno produrre ricorso alla sezione IV della Corte predetta, entro 90 giorni dalla data del primo pagamento. Il ricorso deve essere corredato, a pena di decadenza, da una dichiarazione dell'ufficio pagatore comprovante la data del primo pagamento.

Il provvedimento con cui la Corte nega l'aumento o dispone la riduzione ai sensi dell'art. 7 viene notificato all'interessato, il quale può ricorrere alla Sezione IV della Corte dei conti entro 90 giorni dall'avvenuta notificazione.

I ricorsi sono soggetti alla tassa di bollo di lire 10. Su di essi la Corte dei conti delibera secondo le norme vigenti e il relativo provvedimento non è suscettibile di alcun gravame salvo il caso di revocazione a norma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

La liquidazione degli aumenti sulle pensioni a carico esclusivo dei bilanci del Fondo Culto e degli Economati generali dei benefici vacanti è di competenza del Ministero della Giustizia. Il relativo provvedimento può essere impugnato nei modi sopraindicati.

Art. 10.

Nei casi di pensioni miste le cui singole quote siano state liquidate secondo le disposizioni proprie degli enti alla cui dipendenza furono resi i servizi, l'aumento o la riduzione di cui ai precedenti articoli 2 e 7 si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle amministrazioni del Fondo per il culto, degli Economati dei benefici vacanti e del Commissariato dell'emigrazione.

Per le pensioni miste complessivamente liquidate in base alle norme statali o delle Amministrazioni suddette e per le pensioni liquidate in seguito ad opzione fra le norme statali e quelle di Enti diversi, l'aumento o la riduzione della parte di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni stesse si calcolano in base alla quota del trattamento teorico risultante con l'applicazione delle sole norme statali o delle amministrazioni medesime.

Non compete alcun aumento ai titolari di pensioni miste non contemplate nei due commi precedenti.

Nei casi contemplati dall'articolo 14 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 486 non si applicano le norme dei precedenti commi e le relative pensioni si considerano, per gli effetti del presente decreto, come dovute interamente dallo Stato.

Art. 11.

Per i titolari di più pensioni l'aumento di cui all'art. 2 è il maggiore degli aumenti relativi alle varie pensioni godute, ferme restando le altre pensioni nella misura originariamente liquidata, senz'altra aggiunta.

Per l'eventuale riduzione di cui all'art. 7 sarà presa come base la pensione teorica che con l'aggiunta delle altre pensioni nella misura originariamente liquidata dà luogo alla riduzione minore.

Il trattamento teorico per coloro che abbiano liquidato una unica pensione in dipendenza del cumulo di più impieghi è quello più favorevole che si ottiene rivalutando gli stipendi di uno solo dei detti impieghi, fermi, per gli altri, gli assegni utili a pensione effettivamente percepiti.

Art. 12.

Le pensioni, sia dirette che di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, sono aumentate della somma necessaria per raggiungere, tenuto conto del trattamento complessivo attualmente goduto fra pensione o assegno graziale, aumenti di qualsiasi natura e assegni di caro viveri, il trattamento, costituito come segue, se più favorevole:

1ª dalla pensione o assegno, originariamente liquidata, escluse le frazioni di dieci lire, aumentata del centoquaranta

per cento sulle prime lire duemila e del cinquanta per cento sulla rimanente parte;

2ª dagli assegni temporanei di caro-viveri di cui alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, ed al Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, in quanto competano sulla pensione o sull'assegno aumentati giusta il precedente n. 1, a mente della legge e del decreto sopracitati e dei primi due commi dell'art. 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

L'aumento di cui al presente articolo non è dovuto per le pensioni del personale di grado superiore alla terza classe di rango, e non può superare le L. 4500 per i pensionati già appartenenti alla sesta classe; le L. 2500 per quelli appartenenti alla quinta, e le L. 1500 per quelli delle classi quarta e terza.

Art. 13.

Gli aumenti concessi con l'art. 1 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, alle pensioni e assegni liquidati secondo le norme dei cessati governi, sono estesi anche alle prime trecento lire delle pensioni e assegni diretti, e alle prime cento lire delle pensioni e assegni di riversibilità, e gli aumenti si applicano col solo arrotondamento delle frazioni di dieci lire, in sostituzione di quello delle frazioni di cinquanta lire, di cui all'articolo 15 del citato decreto.

Art. 14.

Alle pensioni contemplate dagli articoli 12 e 13 non si applicano le altre norme del presente decreto.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli stessi sono liquidati dagli uffici incaricati di disporre i pagamenti, su domanda degli interessati, i quali hanno la facoltà di presentare ricorso alla Sezione IV della Corte dei Conti su carta bollata da L. 10.

Gli aumenti concessi in base a domande o a ricorsi presentati oltre due anni dopo la pubblicazione del presente decreto avranno effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva alla data della presentazione. I provvedimenti della Corte sui reclami non sono suscettibili di alcun gravame, salvo il caso di revocazione.

Art. 15.

Per le pensioni da liquidarsi per cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 18 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 486.

Art. 16.

Ferme le disposizioni contenute nell'art. 19 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e nell'art. 20 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, sono esclusi dal godimento dell'assegno mensile stabilito con il Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, tutti gli assegnatari di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, diretta o di riversibilità, la quale sia stata liquidata in base a disposizioni entrate in vigore con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1919, riflettenti sia le norme di liquidazione delle pensioni, sia l'importo degli assegni, comunque denominati, utili ai fini di pensione.

Sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo soltanto i pensionati contemplati dalla lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, modificato con il R. decreto 7 settembre 1919, n. 1730.

Art. 17.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dell'art. 3 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, s'intendono esclusi dal godimento degli assegni mensili di cui alla legge e al decreto medesimo, a decorrere dal 1° luglio 1926, anche tutti i pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, nonchè presso gli organi o uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali Enti si avvalgono per i propri servizi.

Disposizioni speciali per i pensionati ferroviari.

Art. 18.

Per le pensioni dirette e di riversibilita riferentisi a ex-agenti delle Ferrovie dello Stato, a carico del fondo pensioni delle Ferrovie medesime o a carico di detto fondo e del Tesoro, saranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli con le particolari modalità dei seguenti articoli dal 19 al 28 incluso.

Art. 19.

Nella formazione del trattamento teorico complessivo di cui all'art. 3, quello di pensione sarà determinato con le norme di liquidazione vigenti per il fondo pensioni alla data di

attuazione del presente decreto, sulla base della qualifica e posizione nelle tabelle in vigore alla data stessa, equivalenti a quelle possedute alla cessazione dal servizio secondo le tabelle allora vigenti.

Nel caso in cui l'agente sia cessato dal servizio successivamente all'applicazione di tabelle per le quali gruppi di posizioni precedentemente diverse risultarono fusi in posizioni uniche, la posizione da assumersi per il confronto di cui al primo comma del presente articolo sarà determinata tenendo conto di quella occupata, all'atto del conseguimento della qualifica rivestita per ultima, nelle tabelle allora in vigore.

Art. 20.

Per le pensioni liquidate secondo le norme del Fondo pensioni e dei preesistenti Istituti da cui esso è derivato, la liquidazione del trattamento teorico di pensione sarà effettuata mantenendo fermo il numero di anni su cui fu computata la pensione originaria.

Altrettanto sarà fatto per la liquidazione del trattamento teorico corrispondente ai sussidi continuativi liquidati dai cessati Consorzi di Mutuo soccorso.

Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di riversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, quando manchino gli elementi per l'accertamento del grado di inabilità esistente all'atto dell'esonero, agli affetti dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sarà adottato il grado del 50 %, e la rendita riversibile di cui al 1° comma dell'art. 9 dello stesso decreto, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sull'età dell'agente alla data di esonero.

Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio le rendite da dedursi per il 2° comma dell'art. 9 del citato Regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente.

Art. 21.

Per le pensioni riferentisi ad ex-agenti delle Ferrovie dello Stato, ma liquidate con le norme del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, la liquidazione del trattamento teorico di pensione sarà effettuata secondo le norme delle pensioni civili e militari, salvo ad applicare le disposizioni dell'art. 19 in quanto alla determinazione della posizione nelle nuove tabelle.

Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al fondo pensioni o ai preesistenti istituti da cui esso è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al fondo pensioni, al servizio di altre amministrazioni di Stato e furono esonerati da queste, l'aumento sarà liquidato secondo le norme delle pensioni ferroviarie, salvo ad adottare le tabelle di cui all'art. 6 per l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili dell'ultimo triennio di servizio.

Art. 22.

Quando si tratti di pensioni riformate giusta l'art. 16 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e successive modificazioni, come pensioni originarie, agli effetti dei precedenti articoli 2 e 7, s'intendono quelle risultanti dopo la riforma.

Agli effetti del confronto di cui all'art. 7 e della definitiva conseguente assegnazione del trattamento spettante con la decorrenza di cui all'art. 33 le pensioni già di L. 12,000 rimaste tali in seguito all'applicazione dell'art. 16 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato coll'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2917 e coll'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924 n. 171, e dotate degli aumenti di cui alla lettera *e*) dell'art. 11 del Regio decreto-legge n. 486 del 31 marzo 1925, saranno riformate in base al solo art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2917, con attribuzione degli aumenti giusta la lettera *d*) dell'art. 11 del citato decreto n. 486.

Art. 23.

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 7 sono applicabili anche agli assegni temporanei a carico dell'esercizio ferroviario di cui all'art. 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429 e all'art. 292 aggiunto, con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, al Regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393. Il trattamento

teorico di detti assegni sarà determinato con le norme che per ciascuno di essi sono stabilite dai citati articoli 60 e 292, applicandole agli stipendi delle tabelle 7 aprile 1925, n. 405, corrispondenti a quelli goduti all'atto della cessazione dal servizio e di inizio dell'assegno, da valutarsi come all'art. 19.

Art. 24.

Agli aumenti per le pensioni ad esclusivo carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e per gli assegni di cui all'art. 23 sarà provveduto dal Ministero delle Comunicazioni, dietro domanda da presentarsi per il tramite del Riparto pensioni del Servizio Ragioneria, in Firenze.

Alle diminuzioni di cui l'art. 7 sarà provveduto d'ufficio dal Ministero delle Comunicazioni.

Per le pensioni a carico promiscuo del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e del Tesoro sarà provveduto dalla Corte dei Conti su domanda degli interessati quando si tratti di aumento, d'ufficio quando si tratti delle diminuzioni di cui all'art. 7.

Per i casi contemplati all'art. 7 l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in pendenza della liquidazione e salvi i risultati della medesima, disporrà la sospensione del pagamento della presunta eccedenza, dandone avviso alla Corte dei Conti quando si tratti di pensioni miste.

Art. 25.

L'assimilazione delle qualifiche e la corrispondenza delle posizioni agli effetti dell'art. 19 saranno determinate sulla base di tabelle e relative norme di applicazione da approvarsi dal Ministro delle Comunicazioni di concerto con quello delle Finanze.

Per i casi non contemplati nelle tabelle l'assimilazione di qualifica e la corrispondenza di posizione verranno determinate dal Ministro delle Comunicazioni.

Quando si tratti di pensioni miste col Tesoro, la determinazione sarà comunicata alla Corte dei Conti.

Art. 26.

Avverso i provvedimenti emessi dal Ministro delle Comunicazioni in applicazione del presente decreto non è ammesso ricorso alla Corte dei Conti.

I provvedimenti di concessione degli aumenti sono posti in esecuzione senza far luogo a notificazione agli interessati,

i quali possono produrre ricorso allo stesso Ministro delle Comunicazioni, entro 90 giorni dalla data del primo pagamento dell'aumento. Il ricorso deve essere corredato, a pena di decadenza, da una dichiarazione dell'ufficio pagatore comprovante la data del primo pagamento dell'aumento.

Il provvedimento col quale il Ministro delle Comunicazioni nega l'aumento o dispone la riduzione ai sensi dell'articolo 7 viene notificato all'interessato, il quale può ricorrere allo stesso Ministro entro 90 giorni dall'avvenuta notificazione.

I ricorsi di cui sopra sono soggetti alla tassa di bollo di lire dieci.

Le decisioni del Ministro delle Comunicazioni su detti ricorsi sono definitive e non suscettibili di alcun gravame.

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli 12 e 14 valgono anche per le pensioni e graziali ferroviarie liquidate o da liquidarsi colle norme delle cessate gestioni austriache: siano esse a carico esclusivo dello Stato, o siano ripartite fra il Tesoro e le Ferrovie dello Stato, o siano da pagarsi per conto comune dei diversi Stati successori della monarchia Austro-Ungarica in forza dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, reso esecutivo col Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816.

Nei casi di pensioni ad agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1924, aventi titolo alla riforma secondo il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 995, gli interessati hanno facoltà di optare per il ripristino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della pensione ex-gestioni cogli aumenti di cui all'articolo 12 del presente decreto.

In tal caso, con effetto della stessa data cesseranno di essere sottoposti agli addebiti per i riconoscimenti relativi al servizio di cui al punto *a*) e per le rifusioni di ritenute di cui al punto *b*) dell'art. 6 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 995, fermi restando gli addebiti stessi per il periodo in cui fu corrisposta la pensione liquidata secondo le norme delle Ferrovie dello Stato.

La sostituzione di trattamento di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla presentazione di domanda da parte degli interessati. Per le domande che a tale scopo venissero presentate dopo un biennio dalla pub-

blicazione del presente decreto, la sostituzione del trattamento avrà effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva alla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 28.

Per le pensioni relative ad agenti che, già inscritti al fondo pensioni o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere inscritti al fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, l'aumento sarà quello competente alla pensione che sarebbe stata liquidata alla data di passaggio se allora l'agente fosse stato esonerato per inabilità fisica.

Per le eventuali riduzioni di cui all'art. 7 sarà preso come riferimento il trattamento teorico complessivo competente alla intiera durata del servizio, compreso quello prestato presso l'altra Amministrazione, valutando gli stipendi delle tabelle attuali in quella misura che secondo le norme rispettivamente applicabili può essere assoggettata a ritenuta.

Disposizioni finali.

Art. 29.

Con decreti del Ministro delle Finanze saranno dettate le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Per provvedere ai lavori inerenti all'applicazione del presente decreto è autorizzata la corresponsione di premi di operosità e di rendimento, con norme da stabilirsi dal Ministro delle Finanze, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 30.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 31.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la sua entrata in vigore, quando il trattamento complessivo loro spettante non raggiunga l'aliquota di cui all'art. 2.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 33.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia diversamente stabilito, hanno vigore dal 1° luglio 1926. Però gli aumenti derivanti dalle disposizioni stesse si applicano a cominciare dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva alla data predetta e le riduzioni si effettuano a cominciare dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva alle date indicate nel secondo comma dell'art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 490. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Speciali corsi d'istruzione premilitare estivi-autunnali per i giovani della classe 1907.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 1° settembre 1926.

Questo Ministero, allo scopo di agevolare il compimento della istruzione premilitare ai giovani della classe 1907 prima della chiamata alle armi, ha determinato di autorizzare l'effettuazione di speciali corsi nel periodo estivo-autunnale.

Tali corsi saranno svolti con modalità analoghe a quelle di cui alla circolare 605 del *giornale militare* del 1925, tenendo presente quanto appresso:

a) ai corsi potranno essere iscritti esclusivamente i giovani della classe 1907;

b) i corsi saranno svolti dalla Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, sempre sotto l'alta sorveglianza dei comandi di corpo d'armata, nelle località elencate nell'allegato alla presente circolare.

Nelle altre località, invece, i corsi saranno svolti dalle società di tiro a segno, o, dove queste manchino o non funzionino, da altri enti secondo quanto stabiliscono le norme contenute nei nn. 3 e 4 della citata circolare 605. L'autorizzazione, s'intende, dovrà essere data sempre ed esclusivamente dai comandi di corpo d'armata;

c) i corsi dovranno avere la prescritta durata minima di 4 mesi e potranno iniziarsi subito;

d) i corsi si svolgeranno secondo i programmi consueti. Per quanto però si riferisce alle lezioni di tiro, si eseguiranno soltanto 5 lezioni (sparando un caricatore per lezione), e cioè una lezione in ginocchio a 100 metri e quattro lezioni a 200 metri, rispettivamente a terra, in ginocchio, in piedi ed a terra, le ultime tre con baioneta innestata (1ª lezione del tiro preparatorio, e 3ª, 4ª, 5ª e 6ª lezione di cui al compendio d'istruzioni per le società di tiro a segno).

Saranno dichiarati idonei nel tiro i giovani che nelle ultime 4 delle anzidette lezioni abbiano ottenuta una somma fra punti sparati e bersagli colpiti, pari o superiore a 32;

e) per i corsi di che trattasi il Ministero corrisponderà agli enti che li svolgono le consuete sovvenzioni, nella misura di cui al n. 15 della ricordata circolare 605. Per i corsi tenuti dalla Milizia la sovvenzione sarà ragguagliata, in misura unica, a L. 10 per allievo idoneo.

Quanto alle cartucce, giusta le disposizioni emanate, il Ministero concede la distribuzione gratuita di n. 30 cartucce per allievo. Quindi le società di tiro a segno, in base al numero di allievi dei corsi propri e degli altri enti e della Milizia che affluiscono al proprio campo di tiro, provvederanno a richiedere alle direzioni d'artiglieria o enti distributori il numero delle cartucce necessarie, con le norme di cui alle notificazioni 7 e 10 del periodico « Il Tiro a segno nazionale » del corrente anno.

Le società non dovranno in modo assoluto adoperare per le esercitazioni obbligatorie di tiro dei preliminari cartucce di loro proprietà di cui avessero comunque già corrisposto l'importo all'amministrazione: *per nessun motivo il Ministero concederà rimborsi per cartucce per gli allievi dei corsi cui si riferisce la presente circolare;*

f) tanto i comandi di zona della Milizia, per i corsi da essa svolti, quanto i comandi di corpo d'armata, per gli altri, trasmetteranno al Ministero, alla chiusura delle iscrizioni dei corsi in oggetto, un elenco (in duplice copia, di cui una al Gabinetto - ufficio coordinamento - e l'altra alla Divisione educazione fisica, istruzione prelimilitare e scuole militari) dei corsi autorizzati, con l'indicazione del numero degli iscritti a ciascuno di essi.

Ultimati i corsi si raccomanda poi ai comandi ed uffici interessati il sollecito invio degli specchi di cui al n. 14 della circolare 605 del *giornale militare* 1925.

Si avverte infine che questo Ministero si riserva di emanare a tempo opportuno le disposizioni per l'effettuazione dei regolari corsi primaverili 1926-927.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

Le autorità militari interessate cureranno che alla presente circolare sia data la maggiore pubblicità possibile.

Allegato alla circolare n. 490 *G. M.* 1926.

Provincia di Alessandria.

Comuni di Nizza, Valenza, Acqui, San Damiano.

Provincia di Aquila.

Comuni di Montereale, Leonessa, Paganica, Scoppito, Cittareale, Borbona, Capestrano, Amatrice, Alfedena, Villetta Barrea, Ateleta, Villavallelonga, Trasacco, Balsorano, Pescasseroli, Petrella Liri (Cappadocia).

Provincia di Arezzo.

Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglione Fiorentino, Loro Ciuffena, Monte San Savino, Montevarchi, Poppi, Pieve San Stefano, San Sepolcro, Terranova Bracciolini, Quarata (Arezzo).

Provincia di Ascoli Piceno.

Comuni di Ascoli Piceno, Cossignano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Fermo, Monte Fortino, Falerone.

Provincia di Bari.

Comuni di Bari, Barletta, Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi, Trani, Bisceglie, Molfetta, Canosa, Altamura, Gravina, Modugno, Gioia, Minervino Murge, Spinazzola.

Provincia di Belluno.

Comuni di Santa Giustina, Mel, Limana, Ponte delle Alpi, Querò, Arsiè, Fonzaso, Feltre, Belluno, Auronzo, Lozzo, Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Cencenighe, Alleghe, Forni di Zoldo, Agordo, Puos d'Alpago, San Stefano di Cadore, Candido, Longarone, Primiero.

Provincia di Benevento.

Comuni di Montesarchio, S. Agata dei Goti, Morcone, Pietrelcina, S. Salvatore Telesino, Apice, Paduli.

Provincia di Cagliari.

Comuni di Carloforte, Calasetta, Santadi, Decimo, Quarto Santa Elena, Samassi, Senorbì, Isili, Lanusei, Tortoli, Simaxis, Bosa, S. Luri, Flumini, Ghilarza, Domusnovas, Siliqua, Gonnesa, S. Antioco, Buggerru, (Flumini Maggiore), Cagliari, Iglesias.

Provincia di Campobasso.

Comuni di Rocchetta al Volturno, Boiano.

Provincia di Caserta.

Comuni di Caserta, Capua, S. Maria C. V., Arienzo, Aversa, Sparanise, Cicciano, Trentola, Arpino.

Provincia di Catanzaro.

Comuni di Taverna, Torre Ruggero, S. Sostene, S. Andrea, Squillace, Cotrone, Santa Severina, Pallagorio, Rocca di Neto, Strongoli, Savelli, Nicastro, Gimigliano, Cortale, Maida, Decollatura, Falerna, M. Leone, Ricadi, Pizzo Calabro, Mileto, Zagarise, Palermiti, Briatico, Nicotera, Acquaro, Soriano, Serra San Bruno.

Provincia di Chieti.

Comuni di Fara Filiorum Petri, Tollo.

Provincia di Como.

Comuni di Como, Varese, Lecco, Asso, Luino, Barzano, Tradate, Gavirate, Mozzate, Gravedona, Portoceresio.

Provincia di Cosenza.

Comuni di Cosenza, Rovito, Sanfili, Mongrassano, Fuscaldo, Paola, Scalea, Rossano, Corigliano, S. Demetrio Corone, Cariati, Castrovillari, Sansosti, Cassano al Jonio, Rogliano, Scigliano, Crosia, S. Pietro in Guarano, S. Giovanni in fiore, Aieta, S. Sofia d'Epiro, Mondatoriccio, Cropalati, Trebisaccie, Oriolo, Rocca Imperiale, Frascineto, Rose, Fagnano Castello.

Provincia di Cremona.

Comune di Casalmaggiore.

Provincia di Firenze.

Comuni di Castelfiorentino, Vernio, Montepiano, (Vernio) Larciano, Pontepetri (S. Marcello), S. Marcello, Fierenzuola, Barberino di Mugello, Scarperia, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Pontassieve, Figline Valdarno, Reggello, Greve, Empoli, Fucecchio, Certaldo, Campi Bisenzio, Signa, Firenze, Scandicci (Casellina), Poggio a Caiano (Carmignano), Casalguidi (Serravalle), Taviano (Sambuca), Rignano sull'Arno, Barberino Val d'Elsa, Mercatale Val di Pesa (S. Casciano).

Provincia di Foggia.

Comuni di Foggia, Lucera, S. Severo, Cerignola, Trinitapoli, Manfredonia, S. Giovanni Rotondo, Celenza, Valfortore, Bovino, Viestè.

Provincia di Forlì.

Comuni di Forlì, Rimini, Cesena, Civitella di Romagna.

Provincia di Genova.

Comuni di Bargagli, Uscio, Canepa, Carasco, Castiglione Chiavarese, Torriglia, Montebruno, Busalla.

Provincia di Grosseto.

Comuni di Massa Marittima, Roccastrada.

Provincia di Lecce.

Comuni di Lecce, Brindisi, Gallipoli, Francavila Fontana.

Provincia di Livorno.

Comuni di Livorno, Portoferraio, Cecina, Campiglia Marittima, Piombino.

Provincia di Lucca.

Comuni di Lucca, Pietrasanta.

Provincia di Macerata.

Comuni di Crispiero (Castelraimondo), Sarnano, S. Ginesio, San Angelo in Pontano, M. S. Giusto, Camerino, Muccia, Pioraco, Castelraimondo, Matelica, Fiuminata, Pieve Torina, Pieve Bovigliana, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo.

Provincia di Mantova.

Comuni di Bagnolo, Viadana, Marcaria, S. Martino, Mantova.

Provincia di Milano.

Comune di Milano.

Provincia di Modena.

Comuni di Monteflorino, Prignano, Frassinoro, Monfestino, Serramazzoni, Guiglia Zocca, Sestola.

Provincia di Novara.

Comuni di Novara, Cameri, Intra, Trecate, Carpignano Sesia, Cannobbio.

Provincia di Padova.

Comune di Este.

Provincia di Parma.

Comune di Parma.

Provincia di Pavia.

Comune di Mortara, Robbio, Mede, Garlasco, Voghera, Casteggio, Stradella, Varzi, Val di Nizza, Pavia, Corteolona, Cava Manara, Lardirago, Torre del Mangano.

Provincia di Pesaro Urbino.

Comuni di Pergola, Cagli, Cantiano, Piobico, Carpegna, Apecchio, Mercatelo, Pennabilli, S. Agata Feltria, Mercatino Marecchio, M. Grimano, Lunano.

Provincia di Pisa.

Comuni di Volterra, Laiatico, Lari, Crespina, Pisa, Saline di Volterra, Pomarance, Bagni di Casciana (Lari), Lari, Santa Luce.

Provincia di Potenza.

Comuni di Lauria, Laurenzana, Ruvo del Monte, Melfi, Tricarico, Avigliana, Montalbano Ionico, Colobraro, Palazzo San Gervasio, Neopoli, Barile, Genzano, Pescopagano, Pamarico, Grassano, Petragalla, Ferrandina, Pisticci, Irsina, Lagonegro, Potenza, Miglionico, Valsinni, M. Scaglioso, Venosa.

Provincia di Reggio Calabria.

Comuni di Reggio Calabria, Gallina, Cataforio, Mosorrofa (Cataforio), Pellaco, Catona, Villa S. Giovanni, Scilla, Calanna, Melito P. S., Canolo, Bova M., Roccaforte, Gerace M. Brancaleone, Casignana, Caraffa, Bianconovo, Bovalino, Ardore Superiore, Siderno M., Agnana, Gioiosa I., Mammola, Caulonia, Stilo, Antonimina, Martone, Palmi, Laureana Borello, Rizziconi, Molochio, Radicena, Polistena, S. Giorgio Morgeto, Cittanova, Carida, S. Cristina, Oppido Mamertina, Gioia Tauro, Rosarno, Varapodio, Delianova, Seminara, Roccella, Grotteria, Motta S. Giovanni.

Provincia di Reggio Emilia.

Comune di Reggio Emilia.

Provincia di Roma.

Comuni di Vitorchiano, Carbognano, Pianzano, Canepina, Artena, Tessennano, Onano, Proceno, Torre Alfina (Acquapendente).

Provincia di Sassari.

Comuni di Tempio, Ozieri, Terranova.

Provincia di Siena.

Comune di Castellina in Chianti, Poggibonsi, Siena, S. Gimignano, Montepulciano, Chiusi, Pian Castagnaio, Rapolano, Sinalunga, Colle d'Elsa, Abbadia S. Salvatore, Valiano (Montepulciano).

Provincia di Taranto.

Comune di Taranto.

Provincia di Teramo.

Comune di Alanno.

Provincia di Torino.

Comuni di Castiglione Torinese, S. Maurizio Canavese.

Provincia di Trento.

Località di Tures, Abbadia, Venosta, Sarentino, Passiria, Gardena.

Provincia di Venezia.

Comuni di Venezia, Mestre, Portogruaro, Noale, S. Donà di Piave.

Provincia di Verona.

Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanova, S. Zeno di Montagna, Ferrara di M. Baldo, Breonio, Cerro Veronese, Roverè Veronese, Erbezzo.

Provincia di Vicenza.

Comuni di Recoaro, Enego, Valstagna, Velo d'Astico, Asiago, Rotzo, Gallio, Montecchio Maggiore, Arzignano, Valdagno, Sandrigo, Noventa Vicentina, Lonigo, Camisano, Ponte di Barbarano, Vicenza.

N. 491. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 2 settembre 1926.

Sono disponibili 4 posti di applicato (grado 12°) nell'Amministrazione centrale dell'economia nazionale, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Gli appartenenti ai detti personali, che intendono di essere nominati a tale impiego, dovranno presentare, non oltre il giorno 20 settembre 1926, apposita domanda su carta legale da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse a questo Ministero (Divisione personale, ecc) preannunciandone

la trasmissione con telegramma. Alle medesime dovranno allegarsi i documenti di cui al comma 3° della circolare n. 279 del *giornale militare* corrente anno, ed ai concorrenti saranno fatte presenti le disposizioni riportate nell'ultimo comma della circolare stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N.492 . — AVANZAMENTO. — **Capitani medici compresi nei limiti di anzianità della circolare 378 del *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 settembre 1926.

A modificazione di quanto è stabilito dalla circolare 378 del *giornale militare* c. a. gli esperimenti dei capitani medici indetti per l'autunno prossimo, non avranno più luogo.

Le autorità competenti, dopo che avranno ricevuto le partecipazioni relative ai titoli accademici e pubblicazioni esaminate dalla apposita Commissione presso il Ministero, compileranno, per il giudizio generico all'avanzamento, i documenti riguardanti soltanto i capitani medici che abbiano comunque sostenuto gli esperimenti, con esito favorevole, sotto l'impero delle precedenti disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 493. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Facoltà concessa alle reclute di adoperare oggetti di corredo di proprietà in sostituzione di quelli regolamentari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 settembre 1926.

I comandi di distretto militare sono autorizzati a far riprodurre su apposito foglietto l'art. 44 (i primi 5 capoversi) della Circolare 144, *giornale militare* 1926, relativo alla facoltà concessa alle reclute di adoperare oggetti di corredo di proprietà in sostituzione di quelli regolamentari.

A ciascun iscritto della classe 1907, dichiarato idoneo al servizio, dovrà essere distribuito uno dei foglietti innanzi detti, in modo che tale disposizione abbia la massima diffusione fra le reclute della prossima classe di leva.

La spesa per la stampa sarà imputata a carico del capitolo « corredo per la truppa » dell'esercizio finanziario in corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 494. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1905.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 settembre 1926.

Per il congedamento della classe 1905, questo Ministero uniformandosi alle precise direttive del Capo del Governo per combattere e vincere la battaglia economica ingaggiata da tutto il Paese con l'ardore e la volontà dei nuovi tempi, chiama tutti i militari che stanno per lasciare l'Esercito permanente a contribuire, con tenue ma efficace concorso individuale, alla grandiosa opera di ricostruzione economica nazionale.

E pertanto le tassative e restrittive seguenti disposizioni per il congedamento devono essere seguite da ciascun militare con l'assolutezza esemplare che è tradizionale nell'Esercito, sempre primo a rispondere con tutto lo slancio all'appello della Patria in qualsiasi campo di lotta.

Al militare congendando saranno perciò lasciati i seguenti oggetti di corredo:

Il berretto da fatica (cappello per gli alpini), una cravatta di tela (di flanella per i bersaglieri) una mutanda, una fascia di flanella, un paio di calze o pezzuole da piedi, un panciotto di panno (da distribuire a quello che non lo hanno in distribuzione), una giubba di tela, un pantalone di tela (lungo per quelli che lo hanno in distribuzione), i gambali o un paio di fasce gambiere (per quelli che non hanno in distribuzione i pantaloni lunghi di tela), un paio di stivaletti, un fazzoletto, una tazza di lamiera, la correggia per pantaloni.

Ai militari che raggiungono residenze montuose e che abbiano bisogno di cautela per viaggi via di mare, potrà essere distribuita una coperta da campo fuori servizio.

Per quanto innanzi si è detto, i comandanti di reparto devono curare, sotto la loro personale responsabilità, che fra gli oggetti in distribuzione, sieno lasciati ai congedandi quelli in meno buone condizioni, provvedendo tempestivamente alla riparazione di quelli che ne avessero bisogno in modo da evitare *assolutamente* rinnovazioni.

Resta pure vietato in via assoluta, d'apportare varianti alla specie ed alla quantità di oggetti da lasciare ai congedandi, e ciascun Corpo, a congedamento ultimato, dovrà segnalare alla direzione di commissariato della propria circo-

scrizione di corpo di armata (alla sezione di Cagliari per i corpi della Sardegna) il numero dei militari congedati e degli oggetti di ciascuna specie ricuperati, distinti in riattabili e non riattabili, perchè i dati stessi possano essere riepilogati per corpo d'armata e segnalati al Ministero non oltre la fine di ottobre. Delle eventuali discrepanze, ciascun corpo dovrà dare esauriente giustificazione.

E' fatto inoltre obbligo al gestore del corpo, sotto la sua personale responsabilità, di provvedere con la *massima sollecitudine* al riattamento ed alla classificazione del materiale ricuperato dal congedamento, inviando appena possibile, pel tramite degli enti di commissariato, il verbale del risultato delle classificazioni fatte che deve essere contemplato dalla situazione 396-A del 1° gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 495. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 settembre 1926.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. Questo Ministero determina che il giorno 20 settembre p. v. abbia principio e il giorno 2 ottobre sia condotto a termine l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa che risposero alla chiamata alle armi della classe 1905 iniziata il 7 maggio 1925. Entro lo stesso periodo saranno pure inviati in congedo illimitato i militari di truppa che, in applicazione delle disposizioni della circolare n. 140 del *giornale militare* 1925, furono ammessi ad iniziare il servizio il 1° agosto 1925.

2. Per la designazione dei militari da congedare in ciascuno dei giorni compresi tra le date suindicate (20 settembre-2 ottobre 1926) i comandi interessati daranno la precedenza ai giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

3. I militari di truppa non vincolati a ferma speciale e non aventi titolo a congedo anticipato per la circolare 481 del *giornale militare* 1925 che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo la chiamata della classe 1905, o per avere interruzioni di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto 16 mesi di permanenza alle armi alla data del 2 ottobre p. v., saranno inviati in congedo illimitato successivamente, a mano a mano che compiranno detto periodo di servizio.

In conformità delle disposizioni precedentemente emanate e riconfermate con la circolare n. 15027 del 4 marzo 1926 diretta ai comandi dei corpi d'armata, si rammenta che i militari nati prima del 1904, possono, a domanda ed in qualunque tempo siano giunti alle armi, essere inviati in congedo dopo aver compiuto solo 12 mesi di servizio, sempreché beninteso non si trovino nelle speciali condizioni indicate nei comma 5° e 6° della circolare ora citata.

4. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma; e ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, pel principio sancito dal paragrafo 857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria, purchè però di durata determinata.

5. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute, nelle forme prescritte, dipendenti da cause di servizio.

6. Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 679 bis del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

8. I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che quali comandati od aggregati o in qualsiasi posizione prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, debbono essere congedati, allorchè ciò produca riparmio di spese di viaggio, a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza.

In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

9. Saranno pure congedati senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro quelli dei militari che abbiano titolo al congedo i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza, prorogata ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, si intende, i casi di cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

10. I congedandi che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero delle regie autorità diplomatiche o consolari.

11. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che a senso del paragrafo 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimtato, e non abbiano riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè se nel frattempo commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della Raccolta delle disposizioni in vigore) affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

12. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato . . . . . (circolare n. . . . del *giornale militare*) li . . . . . ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

13. I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) saranno compilati a cura dei comandanti dei corpi, a senso del § 942 del regolamento sul reclutamento, anzichè dei comandanti dei depositi come venne transitoriamente praticato nel dopo guerra.

14. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (nn. 608 e seguenti della Raccolta) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* del 1925.

Si rammenta per ogni buon fine quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento (n. 612 della Raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

15. I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi, all'atto della partenza per le case loro, a cura dei comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro a senso del precedente n. 8 i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovino in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo il foglio di congedo illimitato sarà inviato per il tramite del comando dell'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui si trovano in licenza.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

16. Questo Ministero richiama tutti i corpi interessati alla diligente osservanza del disposto del § 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei due fogli matricolari mod. 59 originali ed invita a curare che siano esattamente e rigorosamente applicate le disposizioni della recente circolare n. 432 del *giornale militare* c. a. relativa alle annotazioni da iscriversi nello specchietto *C* dei detti fogli.

Si rammenta con l'occasione che essi dovranno annotare, nel medesimo specchietto *C*, per i militari che siano buoni conoscitori di lingue estere (esclusi gli allogeni) la qualifica « *buon interprete* » ovvero « *buon traduttore di lingua* » (indicare quale) *appresa per* (indicare se per pratica o per istudio, ecc.). Spetta ai Comandanti dei corpi di accertare e valutare, con i mezzi a loro disposizione, se i militari siano effettivamente buoni conoscitori di lingue estere e se, per la coltura generale posseduta, possano funzionare come semplici interpreti o anche come traduttori.

17. Per la sistemazione matricolare e per la sistemazione della forza in congedo i comandi interessati si atterranno alle norme contenute nelle circolari del *giornale militare* nn. 189 e 233 del 1923 e successive modificazioni.

Provvedimenti sanitari.

18. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere nel caso al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento; essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

19. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto quelli affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno

senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica. All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

20. Tutti i militari congedandi che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, devono essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico deve rilasciare apposita dichiarazione, nella quale devono essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite ,anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione deve essere vistata dall'autorità che provvede al congedamento ed il giudizio diagnostico comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo, e della avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

21. I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 20 settembre ed il 2 ottobre p. v. secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno si regoleranno come è detto al precedente n. 2.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

Riassunzione in servizio e riassoldamenti.

22. Questo Ministero autorizza in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso

dell'articolo 13 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, qualora, per essere essi abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

23. Nei giorni che precedono il congedamento i comandi dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che a senso delle disposizioni vigenti (circolare 25 del *giornale militare* 1913) possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913, n. 5 (circolare n. 26 del *giornale militare* 1913).

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che se il trattamento economico verrà migliorato essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi infine faranno presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Dichiarazioni di residenza.

24. I comandi di corpo porranno speciale cura perchè in occasione del congedamento sia eseguito quanto prescrivono gli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155, e perchè la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito dei militari stessi.

Espatrio di militari congedandi.

25. I comandi dai quali dipendono militari congedandi che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno, dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto, vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi, tenendo all'uopo presente quanto è disposto dalla circolare 211 (n. 12), del *giornale militare* del 1923.

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi sino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Disposizioni varie.

26. Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il Ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare le autorità interessate si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento,* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.*), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

27. I comandi dei corpi segnaleranno il 20 ottobre 1926 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Div. 1ª-bis) in modo che vi pervengano non più tardi del 25 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 496. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Denominazione di comandi e riparti alpini.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 settembre 1926.

In conformità dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1926, n. 396, si dispone che gli attuali Comandi di Raggruppamento Alpini assumano la denominazione di « Comandi di *Brigata Alpini* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 497. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso per l'abilitazione ad ufficiale d'armamento.** — (Direzione generale di artiglieria e automobilismo). — 2 settembre 1926.

La presenza presso le truppe di fanteria delle armi automatiche, dei cannoncini, dei lanciabombe a mano, richiede, come l'esperienza ha confermato, di dare la massima importanza alla carica di ufficiale di armamento dei corpi.

Perciò il Ministero intende che, presso ogni reggimento di fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria, genio e raggruppamento trasporti, e presso ogni scuola e accademia, sia incaricato di ricoprire tale carica, un capitano poco anziano (oppure un tenente prossimo alla promozione) da trarsi tra gli ufficiali a disposizione del reggimento.

Allo scopo di abilitare detti ufficiali allo speciale servizio di cui trattasi, verranno tenuti periodici corsi « per ufficiale d'armamento », da indirsi caso per caso. Intanto, per un primo avviamento, il Ministero determina che siano subito indetti quattro corsi, a ciascuno dei quali ogni comando di corpo d'armata (e divisione militare di Cagliari), invierà tre o quattro ufficiali.

I corsi, della durata di circa 45 giorni ciascuno, compreso il periodo per l'esperimento, avranno luogo: il primo dal 25 settembre p. v. all'8 novembre, il secondo dal 10 novembre al 22 dicembre; il terzo dall'8 gennaio 1927 al 22 febbraio; il quarto dal 25 febbraio al 16 aprile; ciascuno di detti corsi sarà svolto in due periodi: il primo, di circa 35 giorni, presso la fabbrica d'armi di Terni, e tratterà delle armi portatili e mitragliatrici; il secondo, di circa 10 giorni, presso la direzione esperienze di artiglieria in Nettuno e tratterà dei cannoncini, bombe a mano e lanciabombe. Il programma dei corsi risulta dall'allegato 1 alla presente circolare, e il suo svolgimento potrà in avvenire richiedere maggior durata in relazione ai nuovi tipi di armamento attualmente allo studio.

Gli ufficiali, da inviare ora ai 4 corsi di cui sopra, dovranno dai Corpi d'armata, essere tratti opportunamente fra i corpi, in modo che già dopo il primo corso vi sia una prima distribuzione armonica di ufficiali d'armamento nelle unità dipendenti, che andrà raffittendosi coi corsi successivi fino all'ultimo, dopo il quale tutti i corpi — reggimenti di artiglieria esclusi — dovranno avere il proprio ufficiale di

armamento. Per l'abilitazione al servizio d'armamento degli ufficiali al materiale nei reggimenti d'artiglieria si provvederà in seguito.

Cinque giorni prima dell'inizio di ogni corso, ciascun comando di Corpo d'armata farà tenere al comando del presidio di Terni — (che penserà a sua volta a trasmetterne il riepilogo a quello del presidio di Nettuno) — l'elenco nominativo degli ufficiali comandati.

Detti ufficiali dovranno presentarsi alla fabbrica d'armi di Terni al mattino del giorno indicato come data di inizio del corso, e saranno lasciati in libertà, per raggiungere le rispettive sedi, al pomeriggio del giorno indicato come data di termine del corso stesso.

L'alta sorveglianza tecnica dei corsi in parola sarà affidata al sig. direttore studi ed esperienze di artiglieria, che si varrà all'uopo dei generali a sua disposizione; la sorveglianza disciplinare degli ufficiali sarà affidata ai comandi di presidio di Terni e Nettuno.

Al termine di ogni corso una apposita commissione, nominata dal prefato signor direttore studi ed esperienze, sottoporrà tutti gli ufficiali che vi presero parte, ad un esperimento pratico ed assegnerà un punto di merito complessivo di profitto (in ventesimi) che ne determini la graduatoria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Programma per lo svolgimento dei corsi per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale d'armamento.

Nomenclatura e descrizione delle varie *armi* (portatili, mitragliatrici, cannoncini, lancia bombe), *parti d'armi e accessori, bombe a mano*, in distribuzione ai Corpi; specie di materie prime impiegate per la loro fabbricazione.

Conoscenza del funzionamento delle *armi* (portatili, mitragliatrici, cannoncini, lanciabombe) e delle *bombe a mano*, nei loro organi principali. Condizioni alle quali questi debbono soddisfare. Composizione e scomposizione di detti ordegni.

Difetti nel funzionamento, non dovuti alla lavorazione od a guasti; loro cause e modo di ovviarvi.

Criteri nello stabilire le riparazioni alle *armi* guaste e nell'eseguirle.

Conoscenza sommaria della livellatura delle *armi* e del tiro di esattezza.

Esercizio di *tiro* con ciascun tipo di *arma* (fucile, moschetto, pistola, mitragliatrice, cannoncino, lanciabombe) e di *lancio di bombe a mano*.

Conoscenza degli strumenti verificatori per le verifica delle *armi* presso i Corpi.

Conoscenza degli attrezzi, utensili, ecc, necessari per le riparazioni prescritte presso i Corpi.

Manutenzione, untura, conservazione delle *armi* (portatili, mitragliatrici, cannoncini, lanciabombe), *parti d'armi* e *accessori* e *bombe a mano*. Mobilio adatto e di ripiego; attrezzi e materie prime occorrenti.

Imballaggio e spedizione delle *armi*, *parti d'armi*, e *accessori*, e *bombe a mano*.

Conoscenza dei vari sistemi d'imballaggio e delle casse da imballo regolamentari.

N. 498. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la corrispondenza d'ufficio.** — (Gabinetto). — 2 settembre 1926.

S. E. il Capo del Governo ha disposto che qualsiasi lettera, comunicazione, appunto, nota fra amministrazioni e privati e tra uffici ed uffici, quando non superi una pagina, sia scritta su un foglio.

Le autorità preposte ai diversi uffici dell'Amministrazione militare vorranno curare che l'accennata disposizione sia scrupolosamente osservata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 499. — CONCORSI E GARE. — **Riunione di corse di Treviso.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 2 settembre 1926.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari della riunione di Treviso:

Premio Ministero della guerra (steeple chases militare fuori serie), 4 novembre 1926;

Premio Conte di Torino (cross-country militare), 7 novembre 1926.

Per il premio Ministero della guerra, questo Ministero concede L. 5000, e quindi il comando del corpo d'armata di Bologna provvederà a far richiedere la somma, da imputarsi a carico del capitolo 31 dell'esercizio in corso, direttamente alla Divisione educazione fisica. L'ammontare del premio dovrà, a cura dello stesso comando di corpo d'armata, essere corrisposto agli aventi diritto entro sette giorni da quello in cui avrà avuto luogo la corsa.

Per la partecipazione alle dette corse si osserveranno le norme contenute nella circolare 221 del *giornale militare* 1924 nonchè, per quanto concerne il cross-country premio Conte di Torino, nella circolare dello Stato Maggiore - Ufficio A - n. 2769 del 2 giugno 1925. Agli ufficiali debitamente autorizzati a prendervi parte con i propri cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli , o di carica, saranno accordate le facilitazioni amministrative previste dalla detta circolare 221 del 1924.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406.

A pagina 1502, dopo del « Tenente CATANIA Nicola dell'85 fanteria », aggiungere il « tenente CRESCITELLI Alfredo, del 56 fanteria ».

A pagina 1505, depennare il « tenente MOSCA Paolo, del 6 reggimento fanteria ».

A pagina 1511, depennare il « capitano RICCARDI Enrico, carri armati ».

A pagina 1511, anzichè « tenente SABATUCCI Ranieri, 7 pesante campale », leggasi « capitano SABATUCCI Ranieri, 7 pesante campale ».

Dispensa 39ª, anno 1926, circolare 437;

A pagina 1579, righe 15, 16 e 17, alla dicitura:

Reggimenti alpini a tre battaglioni, reggimenti del genio, reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale, pesante da costa . . . . . L. 1.000

sostituire la seguente:

Reggimenti alpini a tre battaglioni, reggimenti del genio . . . . . » 2.300

Reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale, pesante da costa . . . . . » 1.000

Dispensa 39, anno 1926, circolare 450.

A pagina 1593, depennare il « capitano d'amministrazione GIURATO Giovanni.

A pagina 1594, dopo « BIANDRATE Lino, aggiungere « tenente d'amministrazione BRACCINI Corradino ».

A pagina 1595, dopo « TROTTA Amedeo », aggiungere « tenente d'amministrazione VESCOVI Lapo ».

Dispensa 41, anno 1926, circolare 436.

A pagina 1708, prima del « tenente BACCA Baldo », aggiungere il « capitano CERRETANI BANDINELLI PAPARONI Federico Augusto, a disposizione di S. E. Di Giorgio ».

Prezzo della presente dispensa L. 1,10

(7217) — Roma, 1926 — Stab. Polig. Amm. Stato

DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª **1926** 10 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 500 - 12 agosto 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 1893

» 501. - 13 agosto 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1492 contenente modifiche alle disposizioni in vigore (circolare 460 del *giornale militare* 1925) per concessioni d'indennità ai militari nei viaggi e servizi isolati e per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze - Norme esecutive . . . . . » 1894

» 502. - 16 agosto 1926. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1477 recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 1897

LIBRERIA DELLO STATO

N. 503. — 8 settembre 1926. — AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nel prossimo autunno, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1901

» 504. — 9 settembre 1926. — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali delle varie armi e corpi . . . . . » 1908

» 505. — 9 settembre 1926. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. P. E. nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1927 . . . . . » 1911

» 506. — 9 settembre 1926. — AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento per ufficiali in congedo. . . . . » 1915

» 507. — 9 settembre 1926. — AVANZAMENTO. — Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 1915

» 508. — 9 settembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1916

» 509. — 9 settembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme per la soppressione dell'officina artiglieria R. E. di Torino e costituzione di un ufficio stralcio . . . . . » 1917

» 510. — 9 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico . » 1917

» 511. — 9 settembre 1926. — TRASPORTI. — Indirizzo delle spedizioni destinate al Gruppo aerostieri del genio di stanza a Roma . . . . . » 1920

» 512. — 9 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Nomina delle Commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria . . . . . » 1920

AVVISO . . . . . » 1921

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1921

Circolare N. 500. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sostituisce il presidente del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 12 agosto 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1924, col quale fu costituito, in base al disposto dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra;

Visto che in data 1° agosto 1926 ha assunto servizio come direttore capo della divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti il gr. uff. CERESA Annibale in luogo del comm. BALBIS Girolamo;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. BALBIS Girolamo cessa dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra, ed in sua vece è nominato il direttore capo divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Art. 2.

Il primo segretario POMA cav. dott. Giuseppe cessa dalla carica di segretario del prefato Consiglio di amministrazione e in sua vece è nominato il primo segretario LO CICERO cav. uff. dott. Piero.

Roma, li 12 agosto 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 501. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1492 contenente modifiche alle disposizioni in vigore (circolare 460 del *giornale militare* 1925) per concessioni d'indennità ai militari nei viaggi e servizi isolati e per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze – Norme esecutive.** — (Gabinetto). — 13 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, dell'8 settembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 3 e 5 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 sopra indicato, sono apportate le modificazioni seguenti:

Art. 3. — Il § 2 è sostituito come appresso:

§ 2. — Per stabilire le indennità di soggiorno dovute, la giornata si calcola da una mezzanotte all'altra.

Nei servizi, per i quali il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, spettano i due terzi dell'indennità di soggiorno quando vi sia stato un percorso maggiore di 20 chilometri fra andata e ritorno.

Pei servizi minori sono applicabili le disposizioni del seguente articolo 5.

Art. 5. — I §§ 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

§ 1. — Sotto il nome di « servizi di presidio » s'intendono quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno o nell'altro caso, importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri.

§ 4. — Nei servizi di presidio si osservano le seguenti norme:

a) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso minore di 10 chilometri, non spetta alcuna indennità;

b) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso compreso fra 10 e 15 chilometri, spetta una diaria pari ad un quinto dell'indennità giornaliera di soggiorno;

c) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso maggiore di 15 chilometri, ma non maggiore di 20, spetta una diaria pari ad un quarto dell'indennità giornaliera di soggiorno.

Per i servizi maggiori sono applicabili le disposizioni del precedente art. 3.

In nessun caso spetta il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica.

§ 5. — E' abrogato.

§ 6. — E' abrogato il secondo comma.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

NORME ESECUTIVE

Per l'esatta applicazione delle disposizioni del R. decreto sopra riportato, che è entrato in vigore dal giorno della pubblicazione, e cioè dall'8 settembre 1926, i comandi e corpi interessati terranno presenti le seguenti avvertenze:

1. — Per la liquidazione delle indennità per viaggi e servizi isolati, non è più necessario, come era in passato, la dimostrazione dell'ora della partenza e di quella del ritorno per i servizi che interessano due o più giornate consecutive, dovendosi la giornata considerare sempre per intero calcolandola da una mezzanotte all'altra.

2. — Nelle missioni per le quali il ritorno in residenza avviene nella stessa giornata, dovrà tenersi conto, agli effetti del computo della indennità ridotta, unicamente del percorso compiuto, e non pure della durata dell'assenza.

3. — Per i servizi di presidio è abolita l'indennità chilometrica, e non è più dovuto alcun rimborso di spese per trasporto personale.

4. — Sarà speciale cura dei comandi incaricati della preventiva autorizzazione di ottenere che tutti i movimenti per viaggi e servizi isolati che portano al pagamento di indennità sieno contenuti nel numero strettamente indispensabile e sempre giustificati da ragioni di servizio inderogabili, cercando di ottenere che i servizi medesimi sieno, salvo casi eccezionali, iniziati nelle prime ore del mattino.

5. — I comandi di corpo d'armata, in sede di revisione delle contabilità o con qualunque altro procedimento riterranno opportuno, avranno cura di eseguire confronti tra gli enti della circoscrizione che si trovino in analoghe condizioni per rilevare se e quali di essi largheggino nel disporre movimenti di cui sopra è cenno, e interverranno, se necessario, dando le disposizioni per le opportune riduzioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 502. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1477 recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.** — (Gabinetto). — 16 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 204, del 2 settembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 398 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;

Ritenuta l'urgente necessità di apportare alcune varianti ed aggiunte alle citate leggi e ai citati Regi decreti;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 15 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento previsto dal primo e dal secondo comma del presente articolo è concesso, con retroattività, a tutti gli effetti, dal giorno in cui lasciarono il servizio permanente, anche ai colonnelli, generali di brigata, generali di divisione e gradi corrispondenti che abbiano almeno due campa-

gne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 ottobre 1925 al 30 marzo 1926. Per i colonnelli e generali nel ruolo tecnico di artiglieria si potrà prescindere dal requisito delle due campagne di guerra ».

Art. 2.

Nel terzo comma dell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica all'inciso « del giudizio » è sostituito l'inciso « del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo ».

Nel primo comma dell'art. 39 della legge suddetta all'inciso « età e di » è sostituito l'inciso « anzianità di ».

Art. 3.

Nel secondo comma dell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito all'inciso « dal giudizio definitivo » è sostituito l'inciso « dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo ».

Nell'art. 68 della legge suddetta all'inciso « della classifica definitiva » è sostituito l'inciso « del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva ».

Art. 4.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono inoltre introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Al terzo comma dell'art. 17 è sostituito il seguente:

« Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo o di secondo grado, ovvero tra i giudizi di primo e di secondo grado, e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 22, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra, il quale fissa altresì per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo.

« Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parità di voti nel giudizio di idoneità di cui all'art. 24 ».

All'ultimo comma dell'art. 19 è sostituito il seguente:

« Fanno eccezione la Commissione centrale di cui all'articolo 22 e la commissione speciale di cui all'art. 96, i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere ».

All'art. 96 è aggiunto il seguente comma:

« Per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale d'avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: del Sottocapo di Stato Maggiore Generale, presidente, e di quattro ufficiali generali, di cui uno scelto tra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgano anche per essa le norme di cui agli articoli 17, ultimo comma, 23, 24 e 25 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, riguardante l'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, deve intendersi abrogato dopo la emanazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, che col suo art. 128 ha nuovamente disciplinato la materia.

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, è sostituito il seguente:

« Ove abbiano già ottenuto promozioni nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva, tali promozioni saranno loro conservate in posizione ausiliaria con l'anzianità ad esse attribuita ».

Gli articoli 2 e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2235, sono soppressi.

Art. 7.

Al termine di tempo fissato al 31 dicembre 1926 dall'ultimo capoverso aggiunto all'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dal R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, è sostituito, ai medesimi effetti, quello del 30 giugno 1927.

Art. 8.

Al comando militare della Sicilia ed al comando militare della Sardegna sono estese le disposizioni del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, per quanto riguarda gli uffici di contabilità e di revisione, quelli del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra, nonchè la disposizione dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 400 sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 9.

La facoltà concessa al Ministro dall'art. 87 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dall'art. 3 del Regio decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1561 e dall'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, di collocare a riposo per motivi disciplinari ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, in posizione ausiliaria speciale e in aspettativa per riduzione di quadri, è da interpretarsi nel senso che trattasi di una facoltà rimessa al discrezionale ed insindacabile giudizio del Ministro. Il suo esercizio non è subordinato ad alcuna procedura disciplinare formale.

Art. 10.

Al terzo comma dell'art. 18 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, è sostituito il seguente:

« Con l'impiego non è compatibile l'esercizio di nessuna altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, nè l'ufficio di Podestà di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, neppure nelle posizioni di cui al seguente art. 19 ».

Art. 11.

A deroga dell'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dello stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il periodo minimo di servizio di prima nomina per i sottotenenti di complemento del Regio esercito provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1925-1926 e dai corsi precedenti a quelli 1924-1925 è ridotto a due mesi.

Art. 12.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 503. — AVANZAMENTO. — **Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nel prossimo autunno, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 settembre 1926.

Nel prossimo autunno avranno luogo i seguenti esami obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità, a norma dell'art. 3 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito:

1. — ARMI COMBATTENTI

a) Per gli esami di avanzamento a scelta (facoltativa) per i tenenti, capitani e maggiori delle armi combattenti

(C.C. R.R. esclusi) la Commissione giudicatrice, di cui al R. decreto del 15 luglio c. a. n. 482 sarà così composta:

Generale di armata ALBRICCI conte gr. cr. Alberico, *presidente;*
Generale di divisione ZOPPI nob. Ottavio, *membro;*
Generale di divisione GRAZIOSI cav. Eugenio, id.;
Generale di divisione MONTEFINALE cav .Tito, id.;
Colonnello di fanteria ROCCO cav. Marziano, id.;
Colonnello di cavalleria GIUBBILEI cav. Carlo, id.;
Colonnello di artiglieria MUSSO cav. Carlo, id.;
Colonnello del genio TARDIVO cav. Cesare, id.

Gli esami avranno luogo per gli ufficiali di tutti i gradi nei pressi di Caserta: i membri della Commissione dovranno trovarsi sul luogo la mattina del 28 settembre, e gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel Comando di presidio la mattina del 1° ottobre.

Il comando della divisione di Napoli disporrà per gli alloggiamenti dei componenti della Commissione e dei candidati e per tutto quanto possa occorrere alla Commissione giudicatrice.

Per gli esperimenti obbligatori per la scelta dei tenenti colonnelli, la Commissione giudicatrice di cui al § 69 della circolare 207 *giornale militare* c. a. sarà così composta:

Generale di armata FERRARI gr. uff. G. Francesco, *presidente;*
Generale di brigata VACCA MAGGIOLINI cav. Arturo, *segretario;*
Generale di divisione GIOVAGNOLI cav. Alessandro, *membro;*
Generale di divisione SPILLER cav. Gaetano, id.;
Generale di brigata REGHINI cav. Raffaele, id.;
Generale di brigata PERELLI cav. Ippolito, id.;
Generale di brigata CARDONA cav. Gaetano, id.;
Generale di brigata TUA cav. Angelo, id.;
Colonnello di fanteria BELTRAMI cav. Giulio, id.;
Colonnello di fanteria PEREGO cav. Luigi, id.;
Colonnello di fanteria BASTICO cav. Ettore, id.;
Colonnello di fanteria PAGANO cav. Salvatore, id.;
Colonnello di fanteria MURARI della Corte Brà cav. Sebastiano, id.;

Colonnello di artiglieria De Pignier cav. Augusto, id.;
Colonnello di artiglieria Gordesco cav. Alberto, id.;
Colonnello del genio Cianetti cav. Ettore, id.

Gli esperimenti avranno luogo nei pressi di Firenze; gli ufficiali componenti la Commissione dovranno presentarsi a quel comando di divisione la mattina del 18 ottobre, e gli ufficiali per giudicare la mattina del 20.

b) Per gli esperimenti dei capitani la Commissione giudicatrice di cui al § 57 della circolare 207 del *giornale militare* c. a. sarà così composta:

Generale di corpo di armata Tiscornia cav. Luigi, *presidente;*
Tenente colonnello di Stato Maggiore Ferrero Alberto
Tenente colonnello di Stato Maggiore Perugini Gino *segreteria;*
Generale di divisione Goggia cav. Francesco, *membro;*
Gnerale di brigata Pezzana cav. Gerolamo, id.;
Generale di brigata Guerra cav. Giovanni, id.;
Generale di brigata Zanetti cav. Ezio, id.;
Colonnello di fanteria Fiore cav. Basilio, id.;
Colonnello di fanteria Grassi cav. Noè, id.;
Colonnello di fanteria Delbecchi cav. Carlo, id.;
Colonnello di fanteria Porta cav. Giuseppe, id.;
Colonnello di cavalleria Fettarappa cav. Carlo, id.;
Tenente colonnello cavalleria Puppini cav. Torquato, id.;
Tenente colonnello cavalleria Armando cav. Enrico, id.;
Tenente colonnello cavalleria Jones cav. Adriano, id.;
Colonnello artiglieria Pochy-Riano cav. Francesco, id.;
Colonnello artiglieria Tarantola cav. Prospero, id.;
Colonnello artiglieria Somigliana cav. Lodovico, id.;
Tenente colonnello artiglieria Bongiovanni cav. Leone, *membro;*
Colonnello genio Caffo cav. Aventino, id.;
Colonnello genio Signorini cav. Tito, id.;
Colonnello genio Sforzini cav. Giuseppe, id.;
Tenente colonnello genio De Lauso cav. Pietro, id.;
Tenente colonnello fanteria Tessitore cav. Vincenzo, id.;
Tenente colonnello fanteria Rosati cav. Raffaele, id.;
Tenente colonnello fanteria Gabutti cav. Gualtiero, id.;
Tenente colonnello fanteria Parodi cav. Umbetro, id.;
Tenente colonnello fanteria Ruggeri cav. Giovanni, a disposizione.

Gli esperimenti avranno luogo nei pressi di Bologna; gli ufficiali componenti la Commissione dovranno presentarsi a quel comando di divisione la mattina del 17 ottobre, e gli ufficiali da giudicare la mattina del 20.

CORPO SANITARIO.

Ufficiali medici. — Per gli esami degli ufficiali medici la Commissione giudicatrice di cui all'art. 9 del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1420, sarà così composta:

Tenente generale medico GUALDI cav. Carlo, presidente;
Colonnello medico BERNUCCI cav. Rodolfo, *membro;*
Colonnello medico RUTA cav. Sebastiano, id.;
Colonnello medico CODA cav. Carlo, id.;
Colonnello medico MASSAROTTI cav. Giuseppe, id.;
Colonnello medico CASTOLDI cav. Ettore, id.;
Colonnello medico RICCI cav. Serafino, id.;
Tenente colonnello medico BUCCIANTE cav. Alfredo, id.;
Tenente colonnello medico CASAPINTA cav. Giovanni, id.:
Tenente colonnello medico MARTOGLIO cav. Ferdinando, *membro;*
Tenente colonnello medico CASARINI cav. Arturo, *segretario.*

Gli esami degli ufficiali medici avranno luogo in Roma, e gli ufficiali dovranno presentarsi alla Direzione centrale di sanità alla data sotto indicata:

Maggiori medici (per gli esami a scelta facoltativa) la mattina del 30 ottobre 1926.

Ufficiali chimici-farmacisti. — Per gli ufficiali chimici-farmacisti la Commissione giudicatrice di cui al precitato art. 9 del R. decreto 1420 sarà così composta:

Maggiore generale medico MEMMO cav. Giovanni, *presidente;*
Colonnello medico GRIXONI cav. Filippo, *membro;*
Colonnello chimico-farmacista SUZZI dott. Filippo, id.;
Tenente colonnello chimico-farmacista CERRUTI cav. Romolo, *segretario.*

Gli esami degli ufficiali chimici-farmacisti avranno luogo in Roma e gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio chimico-farmaceutico alla data sottoindicata:

Tenenti chimici-farmacisti (esami di avanzamento ad anzianità) la mattina del 15 novembre 1926.

CORPO DI COMMISSARIATO.

Ufficiali commissari. — Per i tenenti colonnelli commissari la Sottocommissione di esame di cui all'art. 5 del R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297, sarà così composta:

Tenente generale commissario Marcozzi cav. Carlo, *presidente;*
Colonnello commissario Suardi Giuseppe, *membro;*
Colonnello commissario Biagioni Gazzoli cav. Luigi, id.

Gli esperimenti scritti ed orali per i tenenti colonnelli commissari avranno luogo in Roma, e gli ufficiali dovranno presentarsi la mattina del 14 ottobre p. v. all'ufficio del tenente generale commissario. Essi parteciperanno poi, insieme ai pari grado delle armi combattenti, alle esercitazioni con i quadri che saranno svolte nei dintorni di Firenze.

Per gli esami di avanzamento a scelta facoltativa dei maggiori e capitani commissari la Commissione giudicatrice di cui all'art. 7 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1421, sarà composta:

Tenente generale commissario Marcozzi cav. Carlo, *presidente;*
Maggiore generale commissario Gritti cav. Luigi, *membro;*
Maggiore generale commissario Guidobono cav. Giovanni, id.;
Colonnello di S. M. Vaccarisi cav. Achille, id.;
Colonnello commissario Suardi cav. Giuseppe, id.

Gli esami avranno luogo in Roma, e gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario rispettivamente alle date sotto indicate:

Maggiori commissarii (per l'esame a scelta facoltativa) la mattina del 4 ottobre 1926;

Capitani commissari (per l'esame a scelta facoltativa) la mattina del 4 ottobre 1926.

Per gli esami di avanzamento ad anzianità al grado di maggiore commissario la Commissione giudicatrice sarà così composta:

Tenente generale commissario MARCOZZI cav. Carlo, *presidente;*

Tenente colonnello di S. M. BRAGA cav. Francesco, *membro;*

Colonnello commissario BIAGIONI Gazzoli cav. Luigi, id.;

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio, id.

Gli esami avranno luogo in Roma, e gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario la mattina del giorno 24 novembre 1926.

Ufficiali di sussistenza. — Per gli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa e ad anzianità degli ufficiali di sussistenza la Commissione giudicatrice di cui all'art. 14 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1421, sarà così composta:

Maggiore generale commissario GRITTI cav. Luigi, *presidente;*

Colonnello commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *membro;*

Tenente colonnello di sussistenza FERSULA cav. Vincenzo, id.

Gli esami avranno luogo in Roma, e gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario rispettivamente alle date sottoindicate:

Capitani e tenenti di sussistenza (per l'esame di avanzamento a scelta facoltativa) la mattina del 18 ottobre 1926;

Capitani di sussistenza (per l'esame di avanzamento ad anzianità) la mattina del 23 ottobre 1926.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Per gli ufficiali del corpo di amministrazione la Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, sarà così composta:

Generale di brigata RUGGERI Donato Antonio, *presidente;*

Colonnello di S. M. Braga cav. Francesco, *membro;*
Colonnello di amministrazione Carolei cav. Alfonso, id.;
Colonnello di amministrazione Nuzzi cav. Onofrio, id.;
Colonnello di amministrazione Monaco cav. Orazio, *segretario.*

Gli esami avranno luogo in Roma e gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del capo ragioniere, presso il Ministero della guerra, rispettivamente alle date sottoindicate:

Maggiori di amministrazione (per l'esame a scelta facoltativa) la mattina del giorno 15 ottobre 1926;
Capitani di amministrazione (per l'esame della scelta facoltativa la mattina del giorno 20 ottobre 1926;
Tenenti di amministrazione (per l'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità) la mattina del 25 ottobre 1926.

CORPO VETERINARIO.

Per gli esami degli ufficiali del corpo veterinario, la commissione giudicatrice di cui all'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1423, sarà così composta:

Colonnello veterinario Racca cav. Angelo, *presidente;*
Tenente colonnello veterinario Gallici cav. Giulio, *membro;*
Tenente colonnello veterinario Carpano cav. Matteo, id.

Gli esami avranno luogo in Roma, e gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio veterinario rispettivamente alle date sotto indicate:

Maggiori (per gli esami per la scelta obbligatoria) giorno 6 ottobre;
Tenenti (per gli esami per la scelta facoltativa) giorno 15 ottobre;
Tenenti (per gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità) giorno 25 ottobre;
Capitani(p er gli esami per la scelta facoltativa) giorno 5 novembre.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 504. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali delle varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 settembre 1926.

Con riferimento al § 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 del *Giornale Militare* c. a.) si comunicano i nomi degli ufficiali delle varie armi e corpi ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta.

Arma dei carabinieri Reali.

Maggiore BENNI cav. Giovanni.

Arma di Fanteria.

Maggiore MAZZA cav. Osvaldo.
» TERRACINA cav. Guido.
» PASCOLINI cav. Etevoldo.
Capitano GICCOLI Nicola.
» VETERE Vincenzo.
» BOZZANI Francesco.
» PICCININI Carlo.
» CARLONI Mario
» ARDU' Vincenzo.
» VALLAURI Valerio.
Tenente AIELLO Agostino.
» MOLIGNONI Iapo.
» GIORDANO Orsini Eugenio.
» MUCCI Ernesto.
» MASCIA Umberto.
» RAVAIOLI Quinto.
» FIORE Agostino.

Tenente MANNACCIO Francesco.
» SCIAVONI Carmelo.
» LANZERINI Eutimio.
» FERZETTI Dante.

Arma di Cavalleria.

Tenente ZAVATTARI Edmondo.
» RAVENNA Enrico.
» DE MAYO nob. Mario.

Arma di Artiglieria.

Maggiore SESINI cav. Raimondo.
Capitano SACCHI Emilio.
» MORI Mario.
» VITALE Ulrico.
» GIUA Giovanni.
» SCIOMACHEN Mario.
» PETTINARI Benvenuto.
» FERRARI Augusto.
» SIFFREDI Giacomo.
» GRANDE Ferruccio.
» MASTRORILLI Vittorio.
» MAZZA Ferdinando.
» BERSANO Giovanni.
Tenente VALENTINI Antonio.
» BOFFA Carlo.

Arma del Genio.

Capitano NOTARI Alberto.
» BIAGIOLI Biagio.
» RICCARDI Ernesto.

Corpo Sanitario (Medici).

Maggiore OGGERO cav. Cesare.
» PERRIER cav. Stefano.
» PETITI cav. Pasquale.

Corpo di Commissariato.
(Ufficiali commissari).

Maggiore CHIRICO cav. Giuseppe.
» FUSELLI cav. Tito.
Capitano NANI Renato.
» ZUNINO Giuseppe.
» LA ZARA Angelo
» SANTONOCITO Giuseppe.

(Ufficiali di sussistenza)

1° Capitano SCARPA Luigi.
» BARONE Domenico.
Tenente TROIANI Giuseppe.

Amministrazione.

Maggiore CECERE cav. Giovanni.
» BERTINI cav. Enrico.
» D'AMBROSIO cav. Evangelista.
» SCALI cav. Ezio.
» SANTORO cav. Nicola.
» GERARDI cav. Leopoldo.
» MEDONI cav. Francesco.
» LAZZARINI cav. Umberto.
Capitano TALLI Vittorio.
» BARBERA Letterio.
» DE MATTEIS Carlo.
» CARINO Francesco Antonio.
» DONI Gino.

Capitano RUBINO Gaspare.
» STERPONE Luigi.
» TARTAGLIA Vasco.
» DE ANGELIS Filippo.
» LONGO Domenico.
» SCAPICCHIO Venanzio.
» BELTRAME Giulio
» FOIANESI Foiano.
» RIVERO Luca.
» NAIM Carmelo.
» D'ERAMO Ennio.
» LUBRANO Mazzino.

Corpo Veterinario.

Capitano PETITO Giuseppe.
» PASCA Giuseppe.
» PIRANI Armando.
Tenente MINERVA Giuseppe.
» SISTO Enrico.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 505. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. P. E. nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1927.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 settembre 1926.

A norma dell'articolo 15 della legge 11 marzo, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S. P. E. per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1927:

Generali di divisione: fino a SCIPIONI Scipione, incluso;
Generali di brigata: fino a PIVA Abele, incluso;
Generali di brigata dei CC. RR.: fino a FRANCHI Italo, incluso;
Maggiori generali di artiglieria: fino a GARRONE Renzo, incluso;
Maggiori generali medici: fino a RIVA Umberto, incluso.

Limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1927 per gli ufficiali delle varie armi e corpi.

Armi e corpi	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani
	Ultima promozione ed ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento			
Carabinieri Reali	27 agosto 1923 Furlani Giuseppe	14 settembre 1920 Ferlosio Attilio	—	—
Fanteria	26 luglio 1917 Bes Celestino	17 novembre 1918 Barattelli Giovanni	—	—
Cavalleria	4 gennaio 1918 Aymonino Aldo	6 giugno 1918 Tonini Mario	—	—
Artiglieria r. c.	16 agosto 1917 Gordesco Alberto	7 ottobre 1917 Barberis Filippo	—	—
Artiglieria r. t.	25 febbraio 1917 Campolmi Giovanni	7 ottobre 1917	—	—
Genio	16 agosto 1917 Zucchi Mario	7 ottobre 1917 Giamberini Cursio	—	—
Ufficiali medici	31 marzo 1923 Grillo Ettore	28 ottobre 1917	—	16 gennaio 1926 Fusco Angelo
Ufficiali chim.-farm.	—	—	—	4 agosto 1918
Ufficiali commissari	30 settembre 1923 Orlandi Alessandro	30 giugno 1923	—	—
Ufficiali di sussistenza	—	—	—	—
Corpo d'amministraz.	—	24 novembre 1921	—	—
Corpo veterinario	—	30 giugno 1923 Perrucci Pietro	30 giugno 1923 Lipreri Francesco	—
Treno d'artiglieria	—	—	—	—
Treno del genio	—	—	—	—

Limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927 per gli ufficiali delle varie armi e corpi

Armi e corpi	Maggiori	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento		
Carabinieri Reali	31 agosto 1921 Zumaglini Alfredo	30 aprile 1918 Bernasconi Guido	11 novembre 1918 Perrone Vincenzo
Fanteria	16 marzo 1918 Franceschelli Giovanni	9 novembre 1915 Mazzarella Francesco	1 febbraio 1917 Ferrari Maggiorino
Cavalleria	30 settembre 1924	31 marzo 1917 De Bottini di S. Agnese	15 giugno 1916
Artiglieria r. e.	31 dicembre 1924	12 aprile 1917 Zoppi Ernesto	1 gennaio 1918
id. r. t.	—	—	—
Genio	31 agosto 1925	16 settembre 1917	27 settembre 1922
Ufficiali medici	7 ottobre 1917	—	1 giugno 1924
Uff. chim.-farmacisti	16 dicembre 1915	—	—
Uff. commissari	20 gennaio 1918	14 gennaio 1917	—
Uff. di sussistenza	31 marzo 1923	18 aprile 1915 Lippi Giuseppe	10 aprile 1917
Corpo di amministr.	30 giugno 1923 Scali Ezio	27 ottobre 1918 Peradotto Umberto	1 giugno 1920
Corpo veterinario	—	25 gennaio 1917	1 novembre 1915
Treno d'artiglieria Treno del Genio	31 marzo 1924	9 novembre 1915	1 agosto 1916

Le autorità gerarchiche, nella compilazione e revisione delle note caratteristiche, daranno la precedenza a quelle riguardanti gli ufficiali da inscrivere nei quadri, in modo che le copie dei modelli da annettere ai libretti personali in consegna al Ministero, pervengano contemporaneamente agli specchi di avanzamento.

Gli specchi di avanzamento, salvo le eccezioni che seguono, dovranno pervenire non oltre il giorno 15 ottobre p. v.

Per quanto ha tratto alla scelta obbligatoria per i tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, si preavvisa che, nel 1927, verrà tenuto un solo turno di sperimenti, nella primavera, al quale turno dovranno presentarsi perciò tutti i candidati.

Per quanto invece ha tratto ai capitani delle armi predette, saranno tenuti due turni (uno in primavera, ed uno in autunno) mentre una parte dei capitani del genio, sarà chiamata a sostenere gli esperimenti nella primavera del 1928. Saranno chiamati al primo turno di esperimenti i capitani come in appresso:

fino a INGARGIOLA Pietro, incluso, per la fanteria;

fino a DE BOTTINI di S. Agnese, incluso, per la cavalleria;

fino a SANTANATO Vincenzo, incluso, per l'artiglieria;

fino a BARONE Edoardo, per il genio.

Pertanto solamente gli specchi riguardanti i capitani compresi entro i limiti di cui sopra dovranno pervenire al Ministero entro il 15 ottobre p. v. mentre gli specchi riguardanti gli altri saranno richiesti da questo Ministero allorquando sarà per giungere l'epoca del relativo turno di esperimenti.

Per quanto ha tratto agli altri esperimenti ed esami obbligatori sarà tenuto un solo turno, nella prossima primavera.

I limiti di anzianità fissati per gli ufficiali in S. P. E. valgono anche per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 506. — AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento per ufficiali in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 settembre 1926.

Questo Ministero ha determinato di non dare ulteriore corso alle proposte di avanzamento in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circ. 752 del *giornale militare* 1916) pervenutegli nella imminenza della pubblicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 e subito dopo di essa. Ciò perchè, a prescindere che il citato decreto Luogotenenziale fu emanato esclusivamente per il periodo della guerra e che non conviene protrarne indefinitamente la tardiva applicazione, sta di fatto che la legge 11 marzo 1926 ha disciplinato per intero la materia dell'avanzamento disponendo anche, all'art. 131, che siano abrogate tutte le disposizioni relative all'avanzamento in contrasto con la legge stessa.

Resta inteso che gli ufficiali, oggetto delle proposte di cui sopra, potranno essere presi in esame ai fini dell'avanzamento in base alla legge normale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 507. — AVANZAMENTO. — **Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 settembre 1926.

All'ultimo capoverso del § 43 della circolare n. 207 del *giornale militare* c. a., è sostituito il seguente:

Il giudizio di idoneità deve altresì essere pronunciato per gli ufficiali che abbiano superati gli esami per la scelta facoltativa. A tal uopo il Ministero comunica alla autorità incaricata del giudizio di 1° grado il risultato degli esperimenti, e, in caso di risultato favorevole, si dà corso alla compilazione dello specchio di avanzamento mod. A, con le norme di cui ai § 22 e 23 sopra citati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 508. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 9 settembre 1926.

A parziale modificazione della circolare 175 del 23 aprile 1925 si avverte, per informazioni di tutte le autorità militari e perchè non siano mossi dubbi sulla validità delle firme póste dai funzionari di questa Amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che con decreti ministeriali, in data 12 e 13 agosto 1926, sono state conferite le seguenti deleghe di firma:

Per la Direzione generale servizi logistici.

L'ispettore generale nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra MEOLA comm. dott. Gaetano è delegato a firmare « *per il Ministro* », in assenza del direttore generale dei servizi logistici, colonnello prof. ZUGARO grand. uff. Fulvio o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, la corrispondenza d'ufficio e tutti gli atti inerenti alla direzione del servizio d'ispezione per la parte di competenza della direzione generale servizi logistici.

Per la Direzione generale personale ufficiali.

L'ispettore generale nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra BALBIS comm. Girolamo è delegato a firmare « *per il Ministro* », in assenza del direttore generale personale ufficiali, generale di divisione DI BENEDETTO grand. uff. Vincenzo o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, la corrispondenza d'ufficio e tutti gli atti inerenti alla direzione del servizio d'ispezione per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali.

Per la Direzione generale d'artiglieria a automobilismo.

Il direttore capo divisione MISSIROLI comm. dottore Bindo è delegato a firmare « *per il Ministro* », per il servizio amministrativo di artiglieria ed automobilismo, in assenza del direttore generale della direzione generale di artiglieria e automobilismo o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 509. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Norme per la soppressione dell'officina art. R. E. di Torino e costituzione di un ufficio stralcio.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 9 settembre 1926.

Con riferimento al decreto ministeriale in data 30 marzo 1926 (circolare n. 201 *giornale militare* c. a.) che stabilisce la definitiva soppressione, alla data 1° ottobre p. v., dell'officina d'artiglieria R. Esercito di Torino, si determina che sotto tale data cessi di funzionare il detto stabilimento, avvertendo che la parte adibita alla lavorazione delle spolette deve passare all'arsenale R. Esercito di Torino, il quale provvederà alla continuazione delle relative commesse servendosi del personale che il Ministero si riserva di fissare.

Sotto la stessa data del 1° ottobre si costituirà un ufficio stralcio dell'officina artiglieria R. Esercito di Torino, con l'incarico di provvedere: alla temporanea custodia dei locali, macchinari, impianti e materiali esistenti, alla liquidazione di tutta la gestione amministrativa, nonchè alla spedizione all'officina artiglieria di Piacenza di tutti i materiali destinati a quello stabilimento ed alla cessione all'arsenale di Torino di tutti i materiali e macchinari, sia occorrenti per la lavorazione delle spolette che destinati ad essere venduti o permutati.

Il detto ufficio stralcio sarà amministrato dall'arsenale R. Esercito di Torino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 510. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 9 settembre 1926.

In armonia alle disposizioni di cui alla circolare 449 del *giornale militare* c. a. si pubblicano, qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico in Torino:

Stato Maggiore del R. Esercito.

Maggiore in servizio di S. M. PASQUA DI BISCEGLIE Benedetto.

Capitano in servizio di S. M. VERNA Gildo.

Corpo d'Armata di Torino.

Tenente colonnello ROGGERI Guido, 1° reggimento artiglieria pesante.
Capitano SOFFRITTI Adolfo, 1° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano MILANI Riccardo, 11° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano SPADARO Salvatore, I gruppo controaerei.
Capitano VALFRE' DI BONZO Andrea, I raggruppamento trasporti.

Corpo d'Armata di Milano.

Maggiore SPARAGANA Tommaso, 3° reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore MOY Armando, 17° reggimento artiglieria da campagna (1).
Capitano LOLLI Giuseppe, 4° reggimento artiglieria pesante.
Capitano PARAVAGNA Giuseppe, II gruppo controaerei.

Corpo d'Armata di Verona.

Maggiore TOSELLI Ettore, 4° reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore VENTURI Leopoldo, 20° reggimento artiglieria da campagna (1).

Corpo d'Armata di Bologna.

Maggiore NINCI Luigi, IV gruppo controaerei.
Maggiore MAGGIORELLI Umberto, IV raggruppamento genio.
Capitano NOTARO Domenico, IV raggruppamento trasporti.
Capitano in servizio di S. M. RAVAIOLI Corrado.

Corpo d'Armata di Trieste.

Maggiore in servizio di S. M. NEGRONI Giacomo.

Corpo d'Armata di Firenze.

Maggiore RIVA Pio, 21° reggimento artiglieria da campagna (1).

Capitano SCANO Edgardo, 8° reggimento artiglieria pesante.

Capitano BRUNO Francesco, VI gruppo controaerei.

Capitano BIANCO Domenico, reggimento pontieri e lagunari.

Corpo d'Armata di Roma.

Maggiore LANDI Alfonso, 7° reggimento artiglieria pesante campale.

Maggiore CARACCIOLO Italo, 3° reggimento artiglieria pesante.

Capitano ROSSI Edoardo, 7° reggimento artiglieria pesante campale.

Capitano MINUCCI Ottorino, 13° reggimento artiglieria pesante campale.

Capitano BINDI Camillo, reparto carri armati.

Corpo d'Armata di Napoli.

Maggiore GRANOZIO Mario, VIII raggruppamento genio.

Capitano CIAMPA Luigi, VIII raggruppamento trasporti.

Corpo d'Armata di Bari.

Capitano MARTIN DI MONTU' Beccaria Ippolito, 9° reggimento artiglieria pesante campale.

Capitano LANCIANI Mario, IX gruppo controaerei.

Corpo d'Armata di Palermo.

Maggiore SPADAFORA Giuseppe, X raggruppamento trasporti.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'Ispettorato tecnico automobilistico il mattino del 4 ottobre p. v.

Gli ufficiali contro distinti col segno (1), qualora conseguiranno l'idoneità al corso in parola, saranno destinati alle unità del servizio automobilistico militare.

I corpi interessati trasmetteranno al citato Ispettorato tecnico automobilistico i libretti personali degli ufficiali entro il 30 corrente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 511. — TRASPORTI. — **Indirizzo delle spedizioni destinate al gruppo aerostieri del genio di stanza a Roma.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 settembre 1926.

Si avvertono le Amministrazioni militari che tutte le spedizioni a grande od a piccola velocità destinate al Gruppo aerostieri del genio che ha sede in Roma, dovranno essere indirizzate allo Scalo ferroviario di « Roma - Monte Mario ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 512. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina delle Commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria.** — (Divisione educazione fisica - Istruzione premilitare e scuole militari). — 9 settembre 1926.

Le commissioni esaminatrici di cui al n. 12 della circolare 319 *giornale militare* corr. anno sono così costituite:

Per i medici: Presidente.

Generale medico MEMMO comm. prof. Giovanni.

Membri.

Tenente colonnello medico CASELLA cav. prof. Dante.
Maggiore medico DE BERNARDINIS cav. Virginio.

Per i chimici farmacisti: Presidente.

Colonnello chimico farmacista SUZZI comm. dott. Filippo.

Membri

Tenente colonnello chimico farmacista CERRUTI cav. dott. Romolo.
Maggiore medico BASILE cav. Antonio.

Per i veterinari: Presidente.

Colonnello veterinario RACCA comm. Angelo Roberto.

Membri.

Tenente colonnello veterinario PALTRINIERI nob. dott. Arrigo.

Maggiore veterinario BARDELLI cav. uff. prof. Plinio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Sono in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni militari i seguenti fascicoli dell'Annuario militare — Ufficiali in S. A. P., in A. R. Q. ed impiegati civili — Anno 1926.

Stato Maggiore Generale R. E. - Carabinieri Reali e fanteria	L. 12.—
Cavalleria - Artiglieria e Genio	» 7.50
Personale permanente distretti - Ufficiali delle fortezze - Corpo sanitario - Commissariato - Sussistenza - Amministrazione - Veterinari - Invalidi di guerra	» 5.—
Ruoli di anzianità degli impiegati dell'Amministrazione militare	» 5.—
Indice alfabetico	» 4.50
Volume completo	» 35.—

Contemporaneamente alla richiesta dovrà essere inviato l'importo per ogni esemplare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406.

A pag. 1501, depennare il tenente CHIAPPINI Vittorio del 37 fanteria.

A pag. 1502, depennare il tenente CALCARA Tommaso dell'86 reggimento fanteria.

A pag. 1502, depennare il tenente CAGGIANO Oreste del 63 fanteria.

A pag. 1502, depennare il tenente D'AQUINO Gerardo del comando distretto militare di Aversa.

A pag. 1502, depennare il tenente CADARIO Adolfo, 81 fanteria.

A pag. 1503, depennare il capitano FELICETTI Giovanni del distretto militare di Aversa.

A pagina 1504, depennare il tenente LO VECCHIO Nicola, del comando distretto di Barletta.

A pag. 1505, depennare il tenente MONTEFUSCO Tommaso del 28 fanteria.

A pag. 1505, depennare il tenente MICCICHE' Paolo del 67 fanteria.

A pag. 1507, depennare il tenente PREVE Giacomo del 231 fanteria.

A pag. 1507, depennare il tenente PERBELLINI Ugo del 4 raggruppamento trasporti.

A pag. 1508, depennare il tenente TERRANOVA Paolo del 60 reggimento fanteria.

A pag. 1508, depennare il tenente VANIN Umberto del 225 fanteria, assegnato al comando militare stazione di Bari.

Dispensa 39, anno 1926, circolare 450.

A pagina 1595, depennare il tenente di amministrazione GALLO Giuseppe.

Dispensa 45, anno 1926, circolare 494.

Al quarto capoverso della pagina 1876, dopo la voce: Cravatta di tela, aggiungere: « Una camicia di tela ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(7352) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª **1926** 17 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 513 - 16 settembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme particolareggiate sul nuovo sistema di amministrazione e di resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali, di cui nella circolare 561 del *giornale militare* del 1925 . . . . . *Pag.* 1923

Circolare N. 513. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme particolareggiate sul nuovo sistema di amministrazione e di resa dei conti dei reparti dei Carabinieri Reali, di cui nella circolare 561 del *giornale militare* del 1925.** — (Ragioneria centrale). — 16 settembre 1926.

Concetti generali del nuovo sistema.

1. — Il conto è reso dalla stazione o reparto che ha eseguito il movimento del denaro.

Il conto è unico e mensile e consiste nel contrapporre alle somme riscosse quelle pagate.

E' rimesso con tutti indistintamente i documenti ad un unico ufficio, l'ufficio d'amministrazione della legione.

La nota d'osservazione, per eventuali rilievi, è unica per tutti i documenti di ogni stazione o reparto, ed è inviata dall'ufficio di amministrazione legionale.

Le correzioni, in conseguenza dei detti rilievi, sono ordinate in modo da non modificare la rimanenza di cassa risultante dal conto presentato dalla stazione o dal reparto. La conferma della rimanenza perciò non è più necessaria. Gli incaricati di verifiche la richiedono, ove del caso, all'amministrazione legionale.

Il conto stesso comprende tutte indistintamente le spese che le stazioni o reparti devono, od hanno dovuto, fare, in qualsiasi caso, per conto di chicchessia (vari Ministeri, varie amministrazioni, ecc.).

Le stazioni non devono preoccuparsi della imputazione delle varie spese; alle stazioni è soltanto fatto conoscere per quali spese esse dovranno curare la compilazione di separato titolo di pagamento.

La assegnazione delle spese ai diversi conti è di competenza esclusiva dell'amministrazione legionale.

Per quanto sopra, alla fine di ciascun mese, la gestione finanziaria di tutti i reparti resta liquidata. Nessun reparto avrà partite in sospeso per somme pagate in attesa di rimborso.

Distinzione delle spese.

2. — I due gruppi di spese interessanti i reparti, di cui è cenno nella circolare 561 del *giornale militare* del 1925, si possono controdistinguere più particolarmente:

a) in spese al cui pagamento si provvede per ordine della legione in base a titoli compilati dalla legione stessa, od a titoli predisposti dalla stazione o dagli interessati, ma dalla legione preventivamente verificati e corretti;

b) in spese al cui pagamento provvedono senz'altro i reparti, in base a titoli da essi stessi compilati, per i quali la revisione è postuma.

Le prime di dette spese, riguardano, in massima:

le indennità vestiario;

le indennità non di carattere continuativo (rafferme, ecc.);

i certificati di viaggio dei marescialli, brigadieri, vicebrigadieri, appuntati e carabinieri.

Le seconde riguardano le spese, che, per forza delle cose, come pel passato, debbono od hanno dovuto essere pagate, senza ritardo, dai reparti stessi, per evitare gli inconve-

nienti, sull'andamento dei servizi, che creerebbero i pagamenti postumi; ad esempio l'indennità P. S. e le competenze ai militari in servizio provvisorio appartenenti ad altre stazioni.

Come si provvede ai pagamenti.

3. — Per far eseguire il pagamento delle spese di cui al primo gruppo provvede la legione con l'invio dei titoli relativi.

I vaglia pel pagamento degli assegni fissi e delle altre competenze spettanti agli ufficiali ed i titoli che ad essi si riferiscono, debbono invece essere sempre rimessi direttamente ai comandi di ufficiali.

Gli assegni fissi ai marescialli, sono pagati dalle stazioni e vengono perciò compresi dai reparti nell'unico foglio paga dei sottufficiali e militari di truppa. (Vedi allegato n. 1). Nello stesso foglio paga saranno altresì conteggiate le competenze dovute ai militari di altre stazioni in servizio provvisorio, dovendo seguirsi come norma costante che i militari debbano essere sempre soddisfatti dal reparto presso cui prestano servizio l'ultimo del mese.

I fondi necessari alle stazioni tanto per le spese del 1° gruppo quanto per quelle del 2° gruppo, saranno inviate alle stazioni stesse con unico vaglia.

Rimane pertanto stabilito che le stazioni debbono registrare sul proprio giornale in entrata l'importo totale dei fondi ricevuti dall'amministrazione legionale, ed in uscita anche l'ammontare delle spese del 1° gruppo per le quali ricevettero i titoli compilati o riveduti dall'amministrazione anzidetta.

Anticipazioni ai reparti.

4. — Le somministrazioni mensili di fondi ai reparti sono regolate dall'amministrazione legionale la quale per stabilire l'ammontare delle anticipazioni terrà conto delle spese normali che ciascun reparto mensilmente deve sostenere, della rimanenza di cassa alla chiusura della gestione del mese precedente, nonchè della somma che dovrà rimanere a disposizione dei reparti come congrua disponibilità per le

spese che dovranno essere erogate durante il mese prima dell'arrivo della nuova anticipazione.

I reparti quindi non devono fare richieste normali di fondi; ma debbono segnalare soltanto le spese eccezionali di una certa importanza per rinforzi, indennità di P. S. ecc., perchè la legione possa tenerne conto per aumentare l'assegnazione mensile dei fondi o concedere una assegnazione suppletiva.

Debbono del pari essere segnalate dai reparti le circostanze che importano notevoli diminuzioni di spesa.

Quando le anzidette segnalazioni riguardano spostamenti di militari saranno indicati gli altri reparti interessati.

Il servizio delle anticipazioni è regolato dal direttore dei conti che ne è responsabile.

La somma da lasciarsi al reparto sino al giungere della nuova anticipazione è fissata dall'amministrazione legionale in relazione all'importanza del reparto. I reparti che per cause imprevedibili vengano a trovarsi alla fine del mese con una rimanenza di cassa superiore al doppio della somma per essi stabilita dovranno, senza attendere l'invio dell'estratto del giornale di cassa, darne avviso all'amministrazione legionale per quelle disposizioni che essa riterrà opportuno di prendere. S'intende però che le disposizioni che in tali casi la legione riterrà di prendere non devono mai variare la già effettuata chiusura dell'estratto del giornale di cassa al quale la eccessiva rimanenza si riferisce, giacchè le eventuali restituzioni dovranno essere conteggiate nel mese successivo.

Di massima i fondi sono spediti ai reparti nella terza decade di ciascun mese per modo che possano giungere sempre in tempo utile pei pagamenti di fine mese. In ogni caso però i reparti dovranno riscuotere i vaglia il giorno in cui dovranno essere pagate le competenze ai militari. La registrazione sul giornale è fatta però subito, appena il reparto riceve il vaglia.

Le anticipazioni suppletive se sono spedite entro l'ultimo giorno del mese debbono essere registrate tanto dalla legione quanto dal reparto nella gestione del mese stesso, se poi sono spedite dal 1° del mese successivo in poi debbono essere registrate nella gestione del mese in cui vengono spedite.

Prestiti dai fondi delle masse per momentanea deficenza d'anticipazione.

5. — Qualora, nel corso o alla fine del mese, i reparti non abbiano sufficienti fondi per far fronte a pagamenti imprevisti e indilazionabili, potranno prelevarli da quelli delle masse vitto o vestiario. Ciò potrà però, soltanto avvenire a titolo di prestito e con apposite esplicite indicazioni nel giornale di cassa e nei conti della massa interessata. Similmente deve avvenire per la successiva restituzione, che dovrà essere effettuata non appena possibile.

Nell'esempio (vedi allegati numeri 2 e 3), sono riportate anche le diciture che in questi casi, i reparti dovranno usare.

Rimane tassativamente stabilito che ai prestiti di cui sopra si dovrà ricorrere in casi affatto eccezionali e per pagamenti la cui sollecita esecuzione è assolutamente indispensabile.

Visti sui documenti.

6. — Tutti indistintamente i titoli di cassa sono firmati dal Comandante del reparto all'atto della registrazione.

Per le spese di pubblica sicurezza il visto dell'autorità politica è fatto porre a cura dell'amministrazione legionale.

I comandi d'ufficiale, non appena abbiano ricevuta dall'autorità politica, la richiesta del servizio, debbono rimetterne copia conforme, al reparto, o reparti interessati, perchè essi possano unirla ai titoli di pagamento relativi.

L'amministrazione legionale allorchè riceve, con l'estratto di cassa del reparto, i detti documenti, provvede sollecitamente pel visto dell'autorità politica, valendosi, all'occorrenza, del Comando d'ufficiale con sede nella residenza della Autorità politica che deve porre il succitato visto.

Giornale di cassa dei reparti.

7. — Il giornale di cassa è il documento base della gestione del reparto.

In esso sono registrate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita che il reparto ha dovuto fare per conto di chicchessia (vari Ministeri, provincia, ecc).

A questa regola generale fanno eccezione soltanto quelle spese della stessa natura che nel mese si ripetono periodicamente (deficienza forza, spese generali e quelle altre che potranno essere indicate dall'amministrazione legionale).

Queste spese debbono essere, annotate, cronologicamente, man mano sono effettuate, in elenchi distinti per genere di spesa, nei quali devono essere accluse, ove del caso, le quietanze.

Il raggruppamento delle varie spese in separati elenchi sarà stabilito e comunicato dall'amministrazione legionale la quale procurerà di limitare il numero degli elenchi al minimo possibile e comprendendo in unico elenco tutte le spese generali eccezione fatta — s'intende — delle spese d'ufficio.

Gli anzidetti elenchi documentati sono conservati coi fondi delle anticipazioni; il loro ammontare è considerato come denaro; alla fine del mese vengono chiusi e registrati nel giornale ed uniti alla contabilità mensile.

In occasione delle verifiche di cassa, chi esegue la verifica deve apporre il proprio visto sugli elenchi prima di riportarne l'ammontare nella dimostrazione di verifica sul giornale di cassa. Nei passaggi di consegna il comandante cessante appone la propria firma sugli elenchi ed il comandante subentrante continua le registrazioni delle spese sui medesimi elenchi fino alla chiusura mensile di cassa.

Dell'ammontare di ciascun elenco sarà fatta menzione sul verbale di consegna, oltre che sul giornale di cassa. Pei dettagli vedansi gli esempi allegati nn. 2 e 3.

Estratto dal giornale di cassa e certificati di viaggio.

8. — Alla fine di ciascun mese i reparti chiudono il proprio giornale e dopo avere accertata la esattezza della rimanenza di cassa compilano l'estratto mod. 66 R.A., che è la copia fedele del giornale, meno le dimostrazioni delle eventuali verifiche di cassa.

L'estratto così compilato viene spedito entro i primi cinque giorni del mese all'amministrazione legionale, corredato di tutti i documenti giustificativi, nessun escluso, compresi quindi anche quelli attualmente detti di 3ª divisione

L'ufficio d'amministrazione nel procedere al controllo di quest'ultimi documenti si varrà, quando lo ritenga necessario, dell'ausilio e dell'opera del personale addetto alla 3ª divisione.

Entro i primi cinque giorni del mese i reparti trasmettono al comando di ufficiale diretto i certificati di viaggio per il visto di loro competenza. Detti certificati debbono essere al più presto trasmessi alla Legione.

Ad evitare che il pagamento delle indennità di viaggio venga ritardato oltre l'indispensabile, le amministrazioni legionali restituiranno a ciascuna stazione i certificati di viaggio approvati non appena eseguito il controllo, senza attendere che sia ultimata la verifica dei certificati relativi alle altre stazioni.

Le stazioni procederanno al pagamento subito dopo ricevuti i certificati di viaggio e raccoglieranno le quietanze dei militari in apposita colonna del riepilogo M. 92 R.A.; soltanto per i militari assenti si potrà fare uso delle ricevute modello 749.

Predisposizioni per l'assestamento mensile dei conti dei reparti.

9. — Ogni reparto è contradistinto con la propria denominazione e con il numero progressivo da esso assunto nel riepilogo mensile degli estratti dei giornali (V. allegato n. 10).

Sul riepilogo mensile i reparti possono essere registrati in ordine di comandi, o per lettera alfabetica. Tra un gruppo e l'altro o tra una lettera e l'altra sarà lasciato qualche rigo in bianco per eventuali aggiunte.

Il suddetto numero è mantenuto fisso e le stazioni o reparti di nuovo impianto devono assumere sempre un numero eguale a quello ultimo del rispettivo gruppo di reparti o della rispettiva lettera alfabetica con l'indicazione di *bis, ter,* ecc.

Il suddetto numero è comunicato ai reparti interessati con l'ordine di riportarlo, tutti i mesi, tanto sull'estratto di cassa, quanto sui diversi documenti all'estratto stesso allegati, nell'angolo superiore sinistro.

10. — L'ufficio d'amministrazione, poi, per ogni reparto e per ogni esercizio predispone per quante sono le stazioni,

tante foderine, sulle quali pone: al centro il nome del reparto e nell'angolo superiore sinistro il numero che contro-distingue il reparto stesso.

In tali foderine sono raccolti gli estratti di cassa di tutto l'esercizio e le minute delle note di osservazioni ed eventualmente altre carte relative ai conti dei reparti.

Tali fascicoli che contengono documenti, dei quali non sfugge l'importanza, debbono essere conservati con la stessa cura del giornale di cassa e del riepilogo dei conti dei reparti, giacchè di essi fanno parte integrale.

11. — I lavori di sistemazione dei conti dei reparti per la chiusura mensile, debbono svolgersi in modo da evitare l'ingombro di tanti conti incompletamente sistemati.

Bisogna quindi distribuire opportunamente il lavoro in modo da procedere alla sistemazione successiva ma completa di un gruppo di conti.

Ciascun gruppo potrà comprendere i reparti contenuti in ciascuna pagina del riepilogo o quelli della stessa lettera alfabetica oppure un certo numero degli enti formanti le compagnie, o le tenenze, che si susseguono nel registro stesso. La sistemazione completa di ciascun gruppo avverrà con la revisione di tutti i titoli relativi, con l'invio delle note di osservazione, con l'applicazione ai vari conti delle partite degli estratti del giornale dei reparti, con la registrazione nel riepilogo mensile e con la quadratura in fin di pagina delle risultanze del riepilogo stesso, il cui totale generale potrà essere anche fatto in ultimo, col riportarvi i totali parziali delle singole pagine.

Note di osservazione e correzioni.

12. — Le note di osservazioni ai conti dei reparti debbono essere fatte da tutte le legioni con modello eguale a quello di cui all'allegato n. 4 (formato protocollo).

Come risulta da detto modello, le correzioni sono ordinate in modo da non modificare la rimanenza del conto cui l'osservazione si riferisce.

La eventuale nota di osservazione deve essere unica per ogni reparto.

Le osservazioni che si riferiscono ad errati pagamenti sono contenute nella prima pagina del modello e quelle relative ad errori nelle riscossioni debbono essere invece sempre contenute nella 2ª pagina del modello stesso (vedasi esemplificazione sul modello suddetto allegato) dalla quale risultano anche le modalità da seguirsi per le conseguenti rettificazioni.

BIBLIOTECA

Spese d'ufficio.

13. — L'assegno mensile di cancelleria e l'assegno pel riscaldamento è comunicato dall'amministrazione legionale ai reparti, con l'ordine di spesarne l'ammontare sul giornale, ritirando le somme relative dai fondi delle anticipazioni.

A giustificazione di tali partite d'uscita il comandante del reparto deve rilasciare apposite ricevute.

L'assegno mensile di cancelleria e quello pel riscaldamento, ai comandi d'ufficiale è rimesso direttamente dall'amministrazione legionale.

Le spese telegrafiche e telefoniche sono giustificate con le ricevute originali rilasciate dagli uffici interessati. Le stazioni capoluogo rimborseranno, quelle, di tali spese, sostenute dai comandi d'ufficiale in sede.

Ricupero del fondo « Massa Vitto ».

14. — La compagnia S. M. nell'unico foglio paga deve anche riportare tutti indistintamente i militari congedandi. Per ciascun congedando dovrà risultare chiaramente la situazione di credito o di debito tra le competenze spettanti ed il fondo massa vitto di L. 200 da restituire.

Perchè dal detto documento possano in ogni tempo risultare le somme riscosse o quelle pagate, l'attuale modello del foglio paga sarà opportunamente modificato nelle ultime colonne, secondo l'allegato n. 5 e sarà firmato dagli interessati, tanto per le somme percepite, quanto per quelle versate.

Spese a carico di altri Ministeri o di altre Amministrazioni.

15. — I reparti anche per le spese a carico di altri Ministeri o di altre amministrazioni, conteggeranno le competenze e le indennità al netto delle ritenute erariali.

Sino a nuova disposizione, però, le dette ritenute saranno determinate e dimostrate, in calce al documento, a cura dell'amministrazione legionale, la quale provvederà poi al versamento in tesoreria.

Si ricorda che per ricavare l'ammontare lordo corrispondente a quelo netto basta dividere quest'ultimo:

per 0.90, se si tratta di somme soggette alla ritenuta del 10 per cento;

per 0.882, se si tratta di somme soggette alle ritenute del 2 per cento e del 10 per cento.

Reparti al comando diretto di ufficiali.

16. — I conti della compagnia stato maggiore e degli squadroni sono resi dai rispettivi comandanti e sono pure resi dai comandanti rispettivi i conti delle compagnie e dei nuclei posti al comando diretto di ufficiali ed aventi formazione inferiore alla compagnia.

Fondo permanente ai comandi d'ufficiale.

17. — Per sopperire alle spese dei rispettivi comandi, è data facoltà alle amministrazioni legionali di accordare un fondo permanente ai comandanti di divisione, di compagnia e di tenenza.

Il fondo anzidetto sarà commisurato alle esigenze del servizio e solo nei casi eccezionali potrà raggiungere un massimo di L. 500.

Alla fine di ciascun mese il fondo permanente verrà reintegrato col rimborso delle spese sostenute, da parte del Comando della stazione del capoluogo per le spese ordinarie, e da parte del comandante la legione per le spese riservate.

Elenchi riepilogativi dei documenti.

18. — I documenti di pagamento e di riscossione, che, per essere della stessa specie, possono o debbono essere portati, nei conti o rendiconti, nel loro ammontare complessivo, sono, tanto delle legioni, quanto dai reparti, riepilogati nei due tipi di elenchi di cui agli allegati 6 e 7.

Il primo, allegato 6, vale per i documenti pei quali non è necessaria una suddivisione in voci, o in capitoli l'altro, allegato 7, vale invece pel caso che tale suddivisione occorra.

Rimane pertanto stabilito che d'ora in poi tutte le volte che occorra riepilogare documenti e non sia tassativamente prescritto un modello speciale debbono essere adoperati i due tipi di elenchi di cui sopra.

Stampa dei modelli.

19. — Il Ministero disporrà per la stampa dei modelli di cui nelle presenti norme e perciò le legioni ne faranno richiesta al Comando degli stabilimenti militari di pena. Sino a quando detti modelli non saranno pronti le legioni utilizzeranno i quantitativi esistenti ed all'occorrenza se ne provvederanno direttamente in misura limitata.

Ispezioni ai reparti.

20. — Ai comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione è specialmente demandata la sorveglianza sull'andamento del servizio contabile amministrativo delle stazioni da essi dipendenti.

Tali comandanti assumono piena ed intera la responsabilità delle irregolarità che dovessero verificarsi per la loro mancata vigilanza.

I predetti comandanti nelle loro visite periodiche o straordinarie e qualsiasi altro ufficiale o funzionario che abbia l'incarico di eseguire verifiche od ispezioni debbono attenersi a quanto segue, e possono richiedere, ove lo ritengano necessario, all'amministrazione legionale, la rimanenza al primo del mese.

a) Esaminare il giornale e i titoli di cassa riscontrando la regolarità e l'esattezza delle registrazioni e vistando gli elenchi di quelle spese periodiche per le quali è consentita la registrazione a fine mese;

b) Stabilire l'entità della rimanenza di cassa riscontrandone la materiale esistenza;

c) Stendere la prescritta dimostrazione di verifica sul giornale di cassa apponendovi la firma (vedi esempio nell'allegato 3);

d) Verificare i conti delle masse vitto e vestiario con speciale riscontro delle eventuali operazioni di prestiti alla gestione della stazione, ed apponendo il visto ai conti stessi dopo averne accertata la reale consistenza;

e) Accertare se i telegrammi e fonogrammi spediti rispondono a reale necessità del servizio con carattere d'urgenza, e se furono compilati con la voluta concisione;

f) Verificare il registro delle spese d'ufficio, per accertare che sia tenuto regolarmente;

g) Riscontrare che i materiali in consegna al reparto corrispondano con la reale consistenza e siano accuratamente conservati.

Il verbale relativo alle ispezioni è redatto soltanto nel caso in cui siano occorsi rilievi di importanza o quando si tratti di ispezioni straordinarie.

Modelli, avvertenze e note.

21. — I modelli, le avvertenze e le note stampate sui modelli stessi, fanno parte integrale delle presenti norme, delle quali sono perciò un complemento.

Attuazione delle presenti norme particolareggiate.

22. — Le presenti norme dovranno avere sollecita applicazione ed in ogni caso non oltre il primo giorno del secondo trimestre successivo alla data di pubblicazione.

PARTE RIGUARDANTE LE SCRITTURE DELL'AMMINISTRAZIONE LEGIONALE.

Applicazione ai vari conti delle partite sull'estratto del giornale dei reparti.

23. — Negli allegati 8 e 9 sono esemplificati i casi più frequenti di tali applicazioni.

Sarà tenuto presente che nella prima coppia di colonne della pagina destra (somme da non registrarsi sul giornale della legione) debbono essere applicate: in entrata la rimanenza di cassa del mese precedente e le anticipazioni ed in uscita le somme eventualmente restituite dal reparto.

Per il caso della legione di Bari, che ha reparti distaccati nell'Egeo, si devono avere avvertenze speciali, giacchè le stazioni non ricevono i fondi direttamente dalla legione, ma bensì da un reparto dell'arma residente in Rodi, che le

riscuote per sè e per tutte le stazioni, alle quali poi direttamente le somministra. Nel caso anzidetto le anticipazioni riscosse dalle stazioni, debbono essere applicate in entrata al conto fondo scorta e conti particolari. Allo stesso modo che le anticipazioni somministrate dal reparto alle singole stazioni debbono essere applicate alla colonna uscita del fondo scorta e conti particolari, ove dovranno trovare le contro partite, corrispondenti alle somme applicate in entrata dalle stazioni, come sopra è detto.

Solo le anticipazioni riscosse dal succitato reparto, che corrispondono, nel totale, alla somma rimborsata dalla legione all'Ente che provvide al rifornimento, debbono essere applicate alla prima coppia di colonne di cui sopra.

Nel riepilogo mensile degli estratti di cassa dei reparti, queste partite eguali e contrarie, debbono essere applicate alla coppia di colonne intestate « *prestiti fra le stazioni* », con conseguente pareggio.

Quanto sopra vale anche per i casi in cui altre legioni venissero a trovarsi nelle stesse condizioni di quella di Bari.

Per quanto si riferisce alla coppia di colonne intestata « *Titoli stralciati* » giova notare che essa deve raccogliere esclusivamente: in uscita, le somme stralciate perchè pagate in più o perchè non regolarmente giustificate; in entrata, le somme corrispondenti che il reparto ha l'obbligo di portare in entrata nel suo giornale, quali risultano dalle note di osservazioni fatte dalla legione.

Riepilogo mensile delle risultanze degli estratti del giornale di cassa dei reparti.

24. — L'inserzione, nelle scritture della amminstrazione legionale della gestione di tutti i reparti, avviene per ogni mese, con una unica registrazione per mezzo del riepilogo mensile. (Vedi allegato 10).

Nel giornale di cassa della legione, e nei registri derivanti, per ciascun trimestre, si hanno, così, soltanto tre registrazioni, ciascuna delle quali assomma i movimenti mensili di tutti i reparti.

25. — Nella tenuta del detto riepilogo si osserveranno le seguenti norme:

a) Non appena siano state inviate le anticipazioni ai reparti, l'ammontare dei relativi ordini di pagamento dovrà

essere fatto inscrivere nella colonna 2 del riepilogo del mese interessato con l'indicazione del numero dei titoli di cassa. Similmente sarà fatto per le anticipazioni suppletive e per le ventuali restituzioni di fondi per parte dei reparti.

In quest'ultimo caso, l'ammontare dell'ordine di riscossione, sarà segnato in inchiostro rosso, come avviene nel giornale di cassa della legione, trattandosi di una diminuzione alle anticipazioni già concesse;

b) Sullo stesso riepilogo sono poi riportate:

1° a colonna 5, la rimanenza di cassa risultante dalla colonna 29 del riepilogo del mese precedente;

2° a colonna 26 le somme che il reparto nel nuovo mese dovrà portare in uscita per restituzione dei prestiti avuti dalle masse, corrispondenti a quelle della colonna 25 del riepilogo del mese precedente;

3° a colonna 27 le somme che il riparto dovrà portare in entrata per somme stralciate corrispondenti a quelle della colonna 28 del riepilogo precedente.

Le suddette registrazioni sul nuovo riepilogo, faciliteranno le operazioni di riscontro e renderanno più spedito il lavoro mensile di chiusura;

c) Per le spese aventi le stesse applicazioni ed eventualmente non riepilogate già dalle stazioni, provvede la legione, nel modo più sbrigativo riassumendo se conveniente sul titolo che meglio si presta allo scopo anche l'ammontare di tutti gli altri; ovvero facendo uso degli elenchi mod. 6 o 7.

d) Può eccezionalmente verificarsi il caso, di dover inscrivere sul riepilogo mensile un movimento d'uscita o di entrata in un conto il quale abbia rispettivamente solo la colonna dell'entrata o quella dell'uscita.

In tal caso le registrazioni, inverse all'intestazione della colonna, si segnano in inchiostro rosso nell'unica colonna del conto per far risaltare che si tratta di un operazione d'uscita, se la colonna è intestata all'entrata e di un operazione di entrata se la colonna è intestata all'uscita.

In fine di pagina si avranno due totali: uno dei numeri neri e l'altro dei numeri rossi.

Nella quadratura del riepilogo bisogna non dimenticare che i numeri rossi hanno valore negativo e quindi dovranno considerarsi in uscita se la colonna ha l'intestazione all'entrata, o viceversa;

e) Man mano l'ammontare delle partite dimostrate sugli estratti mensili dei singoli reparti è riportato nel riepilogo, i documenti debbono essere raccolti in appositi elenchi, che debbono documentare poi i vari conti o rendiconti. Pertanto:

1° i titoli relativi ai proventi sono raccolti in apposito elenco (allegato n. 7) ove sono suddivisi nelle diverse voci stabilite;

2° i titoli relativi alle spese a carico del bilancio della Guerra sono raccolti in apposito elenco conforme all'allegato n. 7 in modo da poter suddividere le spese stesse per capitolo.

3° i titoli relativi alla spese a carico del Ministero dell'interno, o di altri Ministeri od amministrazioni, sono riuniti in un elenco conforme al mod. 7 per potere suddividere le spese stesse opportunamente fra le varie voci avvertendo che la suddivisione delle spese a carico del Ministero dell'interno dovrà essere subordinata ai capitoli di quel bilancio.

4° i titoli relativi alle « Spese a carico degli stabilimenti militari di pena », sono raccolti in un elenco (allegato n. 6) avente una sola colonna, per porvi l'ammontare totale in corrispondenza di ogni singolo reparto. Se per circostanze speciali, la legione abbia ritenuto necessario di inserire nella colonna del riepilogo destinata alle spese a carico degli stabilimenti militari di pena anche spese a carico di altri enti, l'elenco dovrà essere conforme al mod. 7;

5° i titoli riportati nelle altre colonne del riepilogo, escluse quelle intestate « prestiti nelle stazioni » e « titoli stralciati », sono opportunamente raccolti in elenchi conformi ai modelli 6 o 7;

f) Nel riportare gli estratti della gestione dei reparti sul riepilogo mensile devono essere annotate sul margine di destra le somme che dai fogli paga risultano trattenute ai marescialli per cessioni quinto stipendio, allo scopo di poterne riportare il totale mensile nelle speciali colonne del modello 75 che sviluppa la colonna 16 e 17 del giornale di cassa.

Gli elenchi di cui sopra nel loro totale dovranno, s'intende, trovare sempre la loro corrispondenza coll'importo, delle rispettive colonne del riepilogo e anche colle eguali

voci che debbono esistere sugli sviluppi del giornale di Cassa (1). Servono poi per la registrazione nelle scritture e per la documentazione delle contabilità, e costituiscono lavoro preparatorio utilissimo per la sollecita resa dei conti e molto efficace pel riscontro del riepilogo se tempestivamente compilati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

---

(1) Le scritture dell'amministrazione legionale di cui nell'istruzione per la contabilità di tutti gli enti militari (circ. 375 del *giornale militare* del 1924), restano invariate.

Però pel mod. 75 R. A. relativo alle col. 10 e 11 del giornale, per la coppia di colonne intestata « Ministero dell'interno, ecc. » ed eventualmente per quella intestata « spese a carico degli stabilimenti militari di pena », è reso obbligatorio, come sviluppo di 2° grado, in sostituzione del mod. 21 R. A.; il mod. 75 R. A. con le coppie di colonne intestate agli stessi conti in cui furono suddivisi gli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 della lettera *e*) del presente titolo.

ALLEGATO N. **1.**

EGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI

di.....

Stazione di.....

FOGLI PAGA PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

Mese di..... 192....

Il Comandante il reparto

GRADO anni di servizio e stipendio	COGNOME e nome — Stato di famiglia	Variazioni riflettenti aumenti o diminuzioni di assegni o di indennità	Giornate	ASSEGNI FISSI											
				Stipendio o paga giornaliera con l'aumento del 10%		Indennità militare speciale		Supplemento di servizio attivo ed aumento		Suprassoldo medaglia al valor militare		Soprassoldo arma a cavallo	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
M. M. ap. stipendio L. 11.100	Paternosto Vincenzo ammogliato senza figli a carico	Presente	31	772	60	76	70	137	65	—	—	—	
M. C. ap. stipendio L. 8000	Simoni Virgilio ammogliato con due figli a carico	id.	31	556	85	73	20	106	90	—	—	—	
M. All. Cav. stip. L. 6400 1 med. d'argento	Palma Luigi celibe	id.	31	445	45	66	20	87	10	18	30	13	60
Brig. ap. 18	Corsini Roberto ammogliato con un figlio a carico	id.	31	580	80	61	25	—	—	—	—	—	
V. Brig. 12 a cavallo	Del Bo Luigi celibe	id.	31	504	40	54	55	—	—	—	—	13	90
App. ap. 2° raff.	Manca Salvatore	id.	31	392	15	46	50	—	—	—	—	—	
C. ap. 2° raff.	Seminara Mario	id.	31	354	95	31	—	—	—	—	—	—	
C. ap. non raffermato	Lazzerini Vittorio	id.	31	289	85	—	—	—	—	—	—	—	
		Totali L....		3897	05	409	40	331	65	18	30	27	50

Deduconsi le cessioni stipe . . . L.

Restano . . . L.

N. 740 del Catal.

Totale		INDENNITÀ VARIE: Indennità militare		INDENNITÀ VARIE: Caro-viveri		INDENNITÀ VARIE:		TOTALE delle competenze		Ritenuta per stipendio ceduto		RIMANENZA (al netto)		FIRMA PER QUIETANZA
10		11		12		13		14		15		16		17
986	95	170	60	144	20	—	—	1301	75	90	—	1211	75	
736	95	170	60	190	55	—	—	1098	10	—	—	1098	10	
630	65	46	10	55	60	—	—	732	35	—	—	732	35	
642	05	167	35	167	40	—	—	976	80	—	—	976	80	
572	85	26	90	55	60	—	—	655	35	—	—	655	35	
438	65	—	—	62	—	—	—	500	65	—	—	500	65	
385	95	—	—	62	—	—	—	447	95	—	—	447	95	
289	85	—	—	62	—	—	—	351	85	—	—	351	85	
4683	90	581	55	799	35	—	—	6064	80	90	—	5974	80	Applicazione ai capitoli
90	—													Assegni fissi L. 4593.90
4593	90													Indennità militare Cap. 60 » 581.55
														Caro-viveri Cap. 68 » 799.35
														Totale L. 5974,80

ALLEGATO N. 2 e 3.

LEGIONE DI .....

Stazione *A*

GIORNALE DI CASSA PEI DISTACCAMENTI

Il presente fascicolo consta di N. pagine ciascuna da me firmata

Il Comandante la tenenza

Numero del titolo	Data delle operazioni	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Entrata L.	Entrata C.	Uscita L	Uscita C.
	1° gennaio	Rimanenza del mese precedente	75	00		
1	» »	Pagato per indennità e spese trasporto detenuti civili			35	00
2	» »	Pagato come sopra per trasporto detenuti militari			20	00
3	» »	Pagato l'assegno fisso per spese d'ufficio . . .			15	00
4	» »	Riscosso per vendita di letame	10	00		
5	» »	Pagato all'appuntato A per indennità malaria			(1) 24	00
6	» »	Riscosso per anticipazione di fondi	2000	00		
7	31 »	Pagato per paghe ed assegni ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri			(1) 1030	00
8	» »	Pagato per..... ammontare dei certificati di viaggio, già verificati, corretti e riepilogati dalla legione.			810	00
9	» »	Pagato per spese generali come da elenco annesso			18	00
10	» »	Riscosso per retta ospedale	10	00		
11	» »	Riscosso per ritenute ai militari puniti	15	00		
12	» »	Riscosso per prestito avuto dalla massa vitto	100	00		
		Totali per la chiusura mensile	2210	00	1952	00
		Deduconsi le spese	1952	00		
		Rimanenza di cassa alla fine del mese	258	00		
		Il sottoscritto dichiara che la suddetta rimanenza corrisponde ai fondi esistenti.				
		Il Comandante del Reparto				

(1) Vedi nota d'osservazione - allegato N. 4.

ALLEGATO N. 3.

Numero del titolo	Data delle operazioni	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Entrata L.	Entrata C.	Uscita L.	Uscita C.
	1° febbraio	Rimanenza del mese precedente.	258	00		
1	» »	Pagato per indennità di P. S.			38	00
2	» »	Nota d'osservazione N.	20	00		
		Totali per l'ispezione (o per la consegna). . .	278	00	38	00
		Rimanenza che deve esistere (278 - 38) L. 240				
		Dimostrazione dei denari e valori esistenti				
		Denaro contante . . . . . L. 180				
		Ammontare delle spese generali come da elenco . . . . . » 25				
		Ammontare di somme pagate per deficienza forza come da elenco . . . . » 15				
		Somma da riscuotere come da nota osservazione N. .... » 20				
		Totale come sopra . . . . L. 240				
		..... *li*				
		(Per le verifiche) Il Comandante la tenenza compagnia				
		(Per le consegne) Il Com.te cessante - Il Com.te subentrante				
3	» »	Riscosso per anticipazione di fondi	2050	00		
4	» »	Pagato per paghe ed assegni ai marescialli brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri			1010	00
5	» »	Pagato per ammontare di certificati di viaggio già verificati, corretti e riepilogati dalla legione			830	00
6	» »	Pagato per spese generali (come da elenco annesso)			55	00
7	» »	Restituzione prestito avuto dalla massa vitto			100	00
		Totali per la chiusura mensile	2328	00	2033	00
		Si deducono le spese	2033	00		
		Rimanenza di cassa alla fine del mese	295	00		
		Il sottoscritto dichiara che la suddetta rimanenza corrisponde ai fondi esistenti.				
		Il Comandante del Reparto				

ALLEGATO N. 4.

N. ..... di protocollo ..... li ..... 192..

Alla Stazione
dei Carabinieri Reali di
.....

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI
di .....

Nota d'osservazione (1) al rendiconto del mese di .....

1. — Somme pagate in meno.

N. del titolo			
5	All'appuntato A, furono pagate in meno per indennità malaria (.....) . . . . . L.	6	00

Si ordina di pagare sollecitamente l... suddett... somm... e di spesarl..., non appena avvenuto il pagamento, nel giornale in corso a quel momento, ritirando apposita ricevuta che sarà unita poi all'estratto relativo. (Vedi avvertenze ed esempio nell'ultima pagina).

2. — Somme pagate in più.

N. del titolo			
7	Al brigadiere B. furono pagate in più per caro viveri (.....) . . . . . L.	20	00

Si ordina di portare in entrata nel giornale ora in corso la suddetta somma di L. 20 ponendovi la seguente dicitura: « Nota d'osservazione N. ... » (Vedi avvertenze ed esempio nella ultima pagina).

IL ..... IL RELATORE

(1) Le correzioni sono sempre ordinate con scritturazioni da farsi nel giornale del mese in corso, dovendo rimanere sempre inalterate le scritturazioni già fatte e di cui fu già comunicato l'estratto alla Legione.

Le pagine a tergo sono riservate per le osservazioni relative alle somme riscosse, per osservazioni generali e speciali e per gli eventuali chiarimenti.

Osservazioni relative alle somme riscosse.

TITOLO 9. — Al brigadiere C, furono trattenute per retta ospedale L. 10 anzichè 12, cioè in meno L. 2.

Si ordina di riscuotere detta somma, e di portarla in entrata, nel giornale in corso, all'atto della riscossione.

TITOLO 10. — Dall'appuntato D, quale ritenuta per punizioni furono riscosse L. 6, anzichè 5, cioè in più L. 1.

Si ordina di restituire detta somma, e di portarla in uscita, nel giornale in corso all'atto del pagamento.

AVVERTENZE.

1° — Come risulta dal presente stampato le osservazioni sono sempre ordinate in modo da non modificare la rimanenza del giornale di cassa cui l'osservazione si riferisce, e quindi non è più necessario di inviare al reparto la conferma della rimanenza.

Così per esempio se è stata pagata una somma in meno la Legione (vedi pagina precedente) ordina di pagare la somma e di spesarla, non appena pagata, nel giornale in corso, ritirando s'intende la ricevuta.

Se invece è stata pagata una somma in più, la Legione (vedi sempre pagina precedente) ordina di portarlo in entrata nel suo giornale in corso, con la dicitura « Nota d'osservazione N. . . . . ».

Nel primo caso si tratta soltanto di un nuovo pagamento da farsi appena possibile, e da registrarsi a pagamento avvenuto.

Nel secondo caso invece l'operazione d'entrata deve essere fatta subito anche se non è possibile di ricuperare la somma pagata in più, giacchè in questo caso la nota d'osservazione sarà temporaneamente tenuta a giustificazione del denaro mancante come conseguenza della registrazione della somma in entrata, ma alla fine del trimestre la somma non recuperata dovrà essere rifusa dal comandante il reparto.

2° La nota d'osservazione non sarà inviata dalla Legione, quando l'estratto di cassa non abbia dato luogo a rilievi.

3° Le note d'osservazioni inviate alle stazioni dovranno essere conservate a disposizione degli ufficiali diretti o degli ispettori.

ESEMPIO

delle registrazioni da farsi dalla stazione nel suo giornale modello 64 *e* 66 *R. A. per le rettificazioni ordinate dalla legione con le note di osservazione*:

Si suppone che la Legione abbia rilevato nell'estratto inviato, i seguenti errori:
Pagato in meno all'Appuntato A . . . L. 6.00 per indennità malaria.
Pagato in più al Brigadiere B . . . » 20.00 per caroviveri.

La Legione dà gli ordini di cui alla 1ª pagina. La stazione per le somme di cui sopra fa le seguenti registrazioni:

Per le somme pagate in meno eseguirà la seguente registrazione nel giornale in corso al momento in cui potrà pagare le L. 6.00, cosa che potrà avvenire anche con ritardo o non avvenire affatto per irreperibilità del creditore:

		Entrata	Uscita
Pagato all'appuntato A la somma corrispostagli in meno per indennità malaria del mese di . . . . . (nota d'osservazione N. . . . .)	L.		6,00

Per le somme pagate in più, deve invece subito dimostrare, in entrata nel giornale del mese successivo a quello a cui l'osservazione si riferisce la somma pagata in più con la seguente dicitura:

		Entrata	Uscita
Nota d'osservazione N.	L.	20,00	

ALLEGATO N. 5.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI

di .....

FOGLI PAGA PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

.....

Mese di Marzo 1926

Il Comandante il Reparto.

GRADO ed anni di servizio	COGNOME e nome — Stato di famiglia	Variazioni riflettenti aumenti o diminuzioni di assegni o di indennità	Giornate	ASSEGNI FISSI				
				Stipendio o paga giornaliero con l'aumento del 10 %	Indennità militare speciale	Supplemento di servizio attivo ed aumento	Soprassoldo medaglia al valor militare	Soprassoldo di arma a cavalo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. A.	Del Nitta Canzio	Il 6-3 congedato - soddisfatto	6	46 20				
C. ap. non riaffermato	Casazza Ulderico	Il 26-3 congedato - soddisfatto alla giornata	25	243 10				
C. A.	Piras Giovanni	Il 28-3 congedato - soddisfatto alla giornata	28	215 60				
C. A.	Averana Edoardo	Avuto soddisfatto al 15-3 Il 29 congedato	14	107 80				
App. ap. 2ª afferma	Fedei Emilio	Presente	31	392 15	46 50			
C. ap. 1ª afferma 1 Medaglia bronzo	Sebastiani Leonardo	Presente	31	329 05	31 00		7 60	
		TOTALI		1.333 90	77 50		7 60	

Fondi vitto ricuperati L

Applicazione ai capitoli { Cap. 59 L
Cap. 68 L

N. 740 del Catal.

Totale	Indennità militare	Caro-viveri	Totale assegni ed indennità	Fondo vitto	Somma ricuperata	Totale assegni pagati	Firma per quietanza o per l'effettuato versamento della somma a debito
10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]20		12 00	58 20	200 00	141 80	— —	
[illegible]10		52 00	295 10	200 00	— —	95 10	
2[illegible]60		56 00	271 60	200 00	— —	71 60	
107 80		28 00	135 80	200 00	64 20	— —	
[illegible]65		62 00	500 65	— —	— —	500 65	
[illegible]65		62 00	429 65	— —	— —	429 65	
1.419 00		272 00	1.691 00	800 00	— 206 00	1.097 00	
800 —					L.	206 00	Deducesi la somma rimasta da ricuperare per fondi vitto (col. 15).
619 —		272 —			TOTALE L.	891 00	

ALLEGATO N. 6.

.....

.....

.....

.....

ELENCO RIASSUNTIVO

relativo .....

.....

N. d'ordine o del titolo	Ammontare	INDICAZIONI ED ANNOTAZIONI

ALLEGATO N. 7.

.....

.....

.....

.....

ELENCO RIASSUNTIVO

relativo .....

.....

.....

N. d'ordine o N. che ha il titolo	Indicazioni o Annotazioni	SUDDIVISIONE PE

VOCI O PER CAPITOLI	TOTALI

ALLEGATO N. 8.

(1) .....

(2) Stazione A

Mese di Gennaio 192....

ESTRATTO DEL GIORNALE DI CASSA PEL SUINDICATO MESE ,

(1) Corpo — (2) Distaccamento.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi

N. d'ordine dei titoli	DATA delle operazioni	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Entrata	Uscita
	1 Gennaio	Rimanenza del mese precedente . . . . . L.	75 00	—
1	» »	Pagato per indennità e spese trasporto detenuti civili . . . . . »	—	35
2	» »	Pagato come sopra per trasporto detenuti militari »	—	20
3	» »	Pagato l'assegno fisso per spese d'ufficio . . . . . »	—	15
4	» »	Riscosso per vendita di letame . . . . . »	10 00	—
5	» »	Pagato all'appuntato A. per indennità malaria . . »	—	24
6	» »	Riscosso per anticipazioni di fondi . . . . . »	2.000 00	—
7	31 »	Pagato per paghe ed assegni ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri. . »	—	(1) 1.030
8	» »	Pagato per ..... ammontare dei certificati di viaggio, già verificati, corretti e riepilogati dalla legione . . . . . »	—	810
9	» »	Pagato per spese generali come da elenco annesso »	—	18
10	» »	Riscosso per retta ospedale . . . . . »	10 00	—
11	» »	Riscosso per ritenute ai militari puniti. . . . . »	15 00	—
12	» »	Riscosso per presito avuto dalla massa vitto . . . »	100 00	—
		Totale per la chiusura mensile . . . L.	2.210 00	1.952
		Deduconsi le spese . . . . . »	1.952 00	—
		Rimanenza di cassa alla fine del mese . . . . . L.	258 00	—
		Il sottoscritto dichiara che la suddetta rimanenza corrisponde ai fondi esistenti . . . . . L.	2.210 00	1.952
		Il Comandante del Reparto		

(1) Vedi nota d'osservazione allegato N.... si suppone che il titolo sia errato, debba essere cioè mente spesata di L. 24 dichiarando che la differenza sarà spesata in un rendiconto successivo. Alla stessa, se l'errore fu commesso nel conteggio e non nel pagamento

(2) Somma pagata in più all'appuntato X per caro-viveri, è portata a debito della stazione, la zione a sua cura ritirerà la somma erroneamente pagata. La legione corresse il titolo riducendolo

N. del Catal.

Partite da non registrarsi sul Giornale di cassa perchè già registratevi		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELL'USCITE ai conti del Giornale di cassa, da farsi dall'ufficio di amministrazione								Riferimento ai capitoli ed ai conti ai quali dovranno applicarsi le somme da riportare		
		Fondo scorta e conti particolari		Titoli stralciati		Proventi		Anticipazioni e rendiconti				
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Alle colonne 16 e 17 — Capitolo	Alle colonne 10 e 11 — Conto particol.	
75 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	35 00	—	—	—	—	—	—			Min. Interno Stab. Militari di Pena
—	—	—	20 00	—	—	—	—	—	—			Spese ufficio
—	—	—	15 00	—	—	10 00	—	—	—			
—	—	—	(2) 24 00	—	—	—	—	—	—			Min. Interno
2.000 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	20	—	—	—	1.010 00	59 L. 700 60 » 210 68 » 100		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	810 00	61 » 600 62 » 210		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 00	64		
—	—	10 00	—	—	—	—	—	—	—			Retta ospedaliera.
—	—	—	—	—	—	15 00	—	—	—			
—	—	100 00	—	—	—	—	—	—	—			Prestiti nella stazione
2.075 00	—	110 00	94 00	—	20 00	25 00	—	—	1.838 00			
—	—	—	20 00			—	—	—	—			
		110 00	114 00			—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2.075 00	—	110 00	114 00			25 00	—	—	1.838 00			

Cioè quelli di cui contro sono i totali da riportarsi nel riepilogo dei riparti rispettivamente nelle colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

di L. 30 anzichè di L. 24. Il titolo viene corretto ma portato in contabilità per la somma effettiva-
stazione viene quindi ordinato di pagare la somma di L. 6 al creditore, che può essere la stazione
quale dovrà portarla in entrata nel suo giornale in corso e quindi nel relativo estratto. La Sta-
della somma stessa. — Vedi avvertenza a tergo del presente mod. 66 R A. n. 6 e successiva.

ALLEGATO N. 9.

(1) ....

(2) Stazione A

Mese di Febbraio 192....

ESTRATTO DEL GIORNALE DI CASSA PEL SUINDICATO MESE

(1) Corpo — (2) Distaccamento.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi

N. d'ordine dei titoli	DATA delle operazioni	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Entrata	Uscita
	1 Febbraio	Rimanenza del mese precedente . . . . . L.	258 00	—
1	» »	Pagato per indennità di P. S. . . . . »	— —	3
2	» »	Nota d'osservazione N . . . . . »	20 00	—
3	» »	Riscosso per anticipazione di fondi . . . . . »	2.050 00	—
4	» »	Pagato per paghe ed assegni ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri . »	— —	1.010
5	» »	Pagato per ammontare di certificati di viaggio già verificati, corretti e riepilogati dalla legione »	— —	830
6	» »	Pagato per spese generali (come da elenco annesso) »	— —	55
7	» »	Restituzione prestito avuto dalla massa vitto . . »	— —	100
		TOTALI per la chiusura mensile . . . L.	2.328 00	2.033
		Si deducono le spese . . . . . »	2.033 00	
		Rimanenza di cassa alla fine del mese . . . . . L.	295 00	
		Il sottoscritto dichiara che la suddetta rimanenza corrisponde ai fondi esistenti		
		Il Comandante del Reparto		

(1) Il titolo si suppone irregolare, è portato a debito della stazione alla quale viene ordin appena regolarizzato.

N. del Catal.

Partite da non registrarsi sul Giornale di cassa perchè già registratevi		APPLICAZIONE DELLE ENTRATE E DELL'USCITE ai conti del Giornale di cassa da tarsi dall'ufficio di amministrazione								Riferimento ai capitoli od ai conti ai quali dovranno applicarsi le somme da riportare		
		Fondo scorta e conti particolari		Titoli stralciati		Proventi		Anticipazioni e rendiconti				
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Alle colonne 16 e 17 — Capitolo	Alle colonne 10 e 11 — Conto particol.	
258 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	(1) 38 00	—	—	—	—			
—	—	—	—	20 00	—	—	—	—	—			
2.050 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.010 00	59 L. 700 60 » 210 68 » 100		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	830 00	61 » 690 62 » 140		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	55 00	64		
—	—	—	100	—	—	—	—	—	—			Prestiti nella stazione
2.038 00	—	—	100 00	20 00	38 00	—	—	—	1.895 00			
		20 00	38 00									
		20 00	138 00									

di portarla in entrata nel suo giornale in corso, e nell'estratto relativo, salvo a riportarlo in uscita

ALLEGATO N. 10.

RIEPILOGO MENSILE

delle risultanze finali degli estratti dei giornali dei reparti

Numero d'ordine	Anticipazioni concesse durante il mese: Num. del giornale	Anticipazioni concesse durante il mese: Ammontare	INDICAZIONI delle stazioni e degli altri reparti	Movimenti generali di cassa delle Stazioni e reparti: ENTRATA	Movimenti generali di cassa delle Stazioni e reparti: USCITA	Partite da non registrarsi nel giornale di cassa perchè già registratevi: Rimanenza al 1° del mese ENTRATA	Partite da non registrarsi nel giornale di cassa perchè già registratevi: Anticipazioni del mese ENTRATA	Applicazione entrate e delle spese ai conti del giornale: Fondo scorta e conti particolari ENTRATA	Fondo scorta e conti particolari USCITA	Proventi ENTRATA	Rendiconti USCITA
1	1	2	2-bis	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mese di Gennaio								
	32	2000	Stazione *A* (V. rendiconto all.to 8) . . .	2210	1952	75	2000	110	114	25	1838
	»	1720	Stazione *B* (dati ipotetici)	2045	1970	125	1720		190	200	1780
	»	2000	Stazione *C* (dati supposti come quelli della stazione *A*) .	2210	1952	75	2000	110	114	25	1838
	»	1720	Stazione *D* (id. come *B*)	2045	1970	125	1720		190	200	1780
		7440	Totali alla chiusura mensile . . . . L.	8510	7844	400	7440				
			Deducansi le somme da non registrare nel giornale (col. 5, 6)	7340	—	V. col. 2 Totale L. 7340					
			Resta somma da registrare nel giornale . . . . . L.	670	7844			220	608	450	7236
				Somme da riportarsi nel giornale alle coll. 8 e 9				Totale entrate L. 670; spese L. 7844 come a colonne 3 e 4			
								Somme da riportarsi nel giornale rispettivamente nelle			
								col. 10	e 11	col. 14	col. 17
			Mese di Febbraio								
	160	2050	Stazione *A* (rendiconti all.to 9)	2328	2033	258	2050	20	138		1895
	»	1850	Stazione B (dati ipotetici)	1979	1953	75	1850		150	54	1803
	»	2050	Stazione *C* (dati supp. come per *A*)	2328	2033	258	2050	20	138		1895
	»	1850	Stazione *D* (id. come per *B*)	1979	1953	75	1850		150	54	1803
		7800	Totali alla chiusura mensile . . . . L.	8614	7972	666	7800				
			Deducansi le somme da non registrare nel giornale (col 5, 6)	8466	—	Totale L. 8466					
				148	7972			40	576	108	7396
				Vedasi sopra					Vedasi sopra		

(1) Questa parte del riepilogo è quella che, ricopiata, serve da riepilogo ai titoli dei reparti da
(2) Le intestazioni ai singoli conti di questa parte del riepilogo, debbono ripetere, quelle del mo
interessare i reparti. Nel conto crediti e debiti vari saranno comprese le partite che eventualmente
(3) Come sviluppo di 2° grado per le « spese a carico del Ministero dell'Interno » è obbligatorio,
del bilancio di quel Ministero ed alle altre occorrenti voci. Così ogni copia di colonne dello svolgi

Suddivisione delle spese a carico del bilancio della Guerra fra i diversi capitoli (1)						Suddivisione delle partite del fondo scorta e dei conti particolari fra i vari conti (2)												Rimanenze alla fine del mese
Cap.lo 59	Cap.lo 60	Cap.lo 64	Cap.lo 68	Cap.lo 61	Cap.lo 62	Spese a ca rico Min. la ter. e ere. (3)	Spese a carico Stab.t militari di Pena	Spese d'ufficio	Retta Ospedale	Crediti e debiti truppa		Crediti e debiti vari		Prestiti nella Stazione		Titoli stralciati		
ITA	USCITA	USCITA	USCITA	USCITA	USCITA	USCITA	USCITA	USCITA	ENTRATA	ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
00	210	18	100	600	210	59	20	15	10					100			20	258
80	400					140	50											75
00	210	18	100	600	210	59	20	15	10					100			20	258
80	400					140	50											75
																		666
80	1220	36	200	1200	420	398	140	30	20					200			40	Totale uguale alla differenza fra le colonne 3 e 4 ed uguale al totale di colonna 5 del prospetto del mese successivo; uguale anche alla differenza tra le colonne 8 e 9 del giornale.
otale L. 7236 come a colonna 10						Totale entrate L. 220 — uscite L. 608 — come alle colonne 7 e 8											Eguale colonna entrata mese successivo	
ame da riportarsi nel registro od. 75 R. A. che sviluppa le colonne 16 e 17 del giornale fra i iversi capitoli.						Somme da riportarsi nel registro mod. 75 R. A. che sviluppa le colonne 10 e 11 del giornale relative al fondo scorta e conti particolari, dopo che sono inscritte negli sviluppi di 2. grado, servendosi degli elenchi riepilogativi riguardanti ciascuna di queste colonne.												
00	210	55	100	690	140										100	20	38	295
00	300		103			140											10	26
00	210	55	100	690	140										100	20	38	295
00	300		103			140											10	26
																		642
																		Vedi sopra
00	1020	110	406	1380	280	280									200	40	96	
		Vedesi sopra						Vedesi sopra							V. entr. in se preced.	Uguale uscita preced.	V. entr. mese succ.	

inirsi al rendiconto.
ello 75 R.A. che sviluppa le colonne 10 e 11 del giornale, beninteso per quei pochi conti che possono on trovassero applicazione alle altre colonne.
nzichè il Mod. 21 R.A., il Mod. 75 R.A., con le diverse copie di colonne intestate ai singoli capitoli ento costituirà il rendiconto da rendere al Ministero stesso, ed altri Ministeri ed Amministrazioni.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(7556) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª **1926** 17 Settembre

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 514 – 9 agosto 1926. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1493 contenente le norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 417 sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica. . . . . *Pag.* 1973

» **515** – 3 settembre 1926. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — R. decreto che provvede alla nomina del vicario dell'Ordinario militare per l'Italia e degli ispettori del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato. . . . . » 1980

» **516** – 8 settembre 1926. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che provvede all'assegnazione dei cappellani militari pel servizio religioso nel R. Esercito » 1981

» **517** – 14 settembre 1926. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali » 1982

» **518** – 16 settembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari » 1998

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

LIBRERIA DELLO STATO

N. 519 – 16 settembre 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei Carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1999

» 520 – 16 settembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione di rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili alla Croce Rossa Italiana . . . . . » 2000

» 521 – 16 settembre 1926. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali . . » 2000

» 522 – 16 settembre 1926. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale. . » 2007

» 523 – 16 settembre 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento . . . . . » 2008

» 524 – 16 settembre 1926. — TRASPORTI. — Prezzo di vendita dei libretti di riconoscimento . . . . . » 2008

» 525 – 16 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Nomina della Commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso la Scuola di fanteria . . . . . » 2008

» 526 – 16 settembre 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario . . . . . » 2009

» 527 – 16 settembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del Comando del Corpo d'armata di Alessandria . . . . . » 2015

» 528 – 16 settembre 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento 1926-27 . . . . . » 2016

AVVISO . . . . . » 2016

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2018

Circolare N. 514. —SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1493 contenente le norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 417 sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 9 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, dell'8 settembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 417, concernente la facoltà di integrare le disposizioni della legge stessa e di coordinarle con le altre ora vigenti;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Ordinario militare per l'Italia, al suo Vicario ed agli Ispettori, in relazione al rango loro attribuito dall'art. 4 della legge 11 marzo 1926, n. 417, spetta il trattamento morale e gerarchico dovuto rispettivamente al generale di divisione, al colonnello ed al tenente colonnello (o gradi corrispondenti).

Art. 2.

All'Ordinario militare per l'Italia è corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un annuo onorario di rappresentanza di lire 48,000 e, a titolo di rimborso per spese di vettura, è attribuita la somma annua di lire 12,000.

Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio spetta all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione.

Art. 3.

All'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sarà concessa una indennità per una volta tanto pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado militare di assimilazione (generale di divisione o gradi corrispondenti) per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, considerata come anno intero.

L'Ordinario militare che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto a pensione vitalizia, che gli sarà liquidata, secondo le vigenti leggi sulle pensioni militari, avendo per base lo stipendio annuo del grado di assimilazione (gen. di divisione o gradi corrispondenti).

Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potrà essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennità per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia, di cui al comma secondo.

Art. 4.

Al Vicario e agli Ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, secondo il grado di assimilazione (colonnello e tenente colonnello o gradi corrispondenti).

Al Vicario e agli Ispettori sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari. Essi, peraltro, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di età.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 5.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, pos-

sedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici, ed aver regolarmente soddisfatto agli obblighi coscrizionali.

I sacerdoti prescelti per la nomina a cappellano capo debbono poi, prima che la nomina sia effettivamente disposta, rilasciare una dichiarazione scritta e firmata, del seguente tenore:

« Agli effetti della mia nomina a cappellano « capo { del Regio esercito / della Regia marina / della Regia aeronautica } dichiaro io sottoscritto « di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio « di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato « Italiano e di aver piena conoscenza delle disposizioni che « regolano la posizione dei cappellani militari di ruolo.

« Dichiaro inoltre che mi impegno a compiere esattamente « tutti i miei doveri di cappellano capo, con ogni diligenza « e zelo ».

Art. 6.

Per le aspettative, le disponibilità ed i congedi sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale le disposizioni di cui al capo X del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Le sanzioni disciplinari che, a norma dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 417, possono essere applicate al personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale, allorchè non sia soggetto alla giurisdizione militare, sono:

1° la censura;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dall'ufficio con privazione dello stipendio;

4° la revoca dall'ufficio;

5° la destituzione.

Le cause per le quali possono essere inflitte le dette sanzioni sono quelle rispettivamente enumerate negli articoli 58, 59, 62, 63, 64 e 65 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Il comandante della divisione militare (o di circoscrizione corrispondente per la Regia marina e per la Regia aeronautica) il quale rilevi direttamente od abbia comunque notizia di infrazioni disciplinari imputabili al personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale e non soggetto alla giurisdizione militare, ne fa rapporto al Ministero competente, proponendo la sanzione da applicare.

Art. 9.

Il Ministero competente, in base al rapporto di cui al precedente articolo — o a quegli altri elementi che siano eventualmente giunti in suo possesso — contesta immediatamente i fatti all'incolpato e procede a tutti gli accertamenti che ritenga necessari, sentendo, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitando questo ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

L'incolpato ha dieci giorni di tempo, dalla data del ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Il Ministero competente può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare detto termine, al quale l'incolpato può rinunciare con espressa dichiarazione scritta.

Art. 10.

Qualora il fatto addebitato al cappellano abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, la proposta di sanzione disciplinare rimane sospesa.

Art. 11.

Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione ad un cappellano di ruolo è adottato con decreto Ministeriale, dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Esso ha carattere definitivo e deve essere comunicato all'interessato entro il termine di cinque giorni dalla sua data.

Art. 12.

L'Ordinario militare per l'Italia dà notizia al Ministero competente di quelle sanzioni disciplinari ecclesiastiche che egli abbia ritenuto di infliggere a cappellani militari di ruolo, e per le quali debba essere disposta, a termini dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1926, n. 417, la sospensione del trattamento economico od anche la revoca dall'ufficio.

Art. 13.

L'Ordinario militare per l'Italia, insieme col Vicario e con gli Ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma, in locali demaniali.

I cappellani militari capi del Regio esercito sono addetti agli ospedali militari ed hanno il loro ufficio in apposito locale loro assegnato dal direttore dell'ospedale stesso.

L'assegnazione dei cappellani militari capi agli ospedali militari sarà fatta con decreto del Ministro della guerra.

Per i cappellani capi della Regia marina e della Regia aeronautica provvedono i Ministri competenti.

Art. 14.

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere in relazione alle particolari esigenze del servizio, stabilendo, in base alle designazioni fatte dall'Ordinario militare, a quali sacerdoti debba essere affidato temporaneamente l'incarico di sopperire alle accennate esigenze alla dipendenza dei cappellani capi.

Art. 15.

I cappellani incaricati che, a mente dell'art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 417, abbiano prestato, alla dipendenza dei cappellani capi, l'opera loro continuativa per un periodo di

sei mesi e, per le bene accertate esigenze dell'assistenza spirituale, debbano prestare ulteriormente l'opera stessa, sono ammessi al trattamento economico previsto dal citato articolo.

Agli stessi cappellani incaricati, per i periodi del loro servizio temporaneo ai quali non sia applicabile il trattamento economico accennato nel comma precedente, l'Amministrazione competente potrà corrispondere un compenso non superiore al solo stipendio spettante al tenente o grado corrispondente.

Art. 16.

I cappellani incaricati di cui al precedente articolo debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per i cappellani capi.

Di ciò deve accertarsi anzitutto l'Ordinario militare per l'Italia, prima di presentare, su invito del Ministero competente, le relative designazioni nominative, in base al precedente art. 14.

Spetta in ogni caso ai cappellani incaricati il trattamento morale e gerarchico dovuto al tenente (o grado corrispondente) ma, al pari del personale ecclesiastico di ruolo, essi non sono soggetti alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

I cappellani incaricati, prima di assumere servizio, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e firmata del seguente tenore:

« Agli effetti dell'incarico affidatomi, dichiaro io sottoscritto di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, e di avere presa conoscenza delle disposizioni che regolano il trattamento dei cappellani incaricati.

« Dichiaro inoltre che m'impegno a compiere esattamente tutti i doveri di cappellano con ogni diligenza e zelo ».

Art. 17.

Il servizio continuativo, di cui al primo comma del precedente art. 15, prestato nell'assistenza spirituale da sacerdoti, quali cappellani incaricati, ed il servizio prestato dai sacerdoti che, mediante convenzioni speciali, disimpegnino od abbiano disimpegnato per un periodo non minore di cinque

anni funzioni di cappellani presso gli ospedali od altri uffici militari, potranno essere riscattati per intero, con le norme dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926 n. 417, sia nel caso che detti sarcerdoti abbiano reso allo Stato altri servizi utili a pensione, sia nel caso che essi siano nominati cappellani di ruolo.

Art. 18.

Le infrazioni disciplinari imputabili ai cappellani incaricati, non soggetti alla giurisdizione militare, accertate insindacabilmente dall'autorità militare, possono dar luogo da parte del competente Ministero, sentito il parere dell'Ordinario militare per l'Italia, alla immediata revoca dell'incarico loro affidato.

Art. 19.

Per la nomina dei cappellani militari di ruolo del R. Esercito, costituiranno titoli di preferenza il servizio da essi prestato in guerra presso reparti mobilitati, quello prestato negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra ed eventualmente le benemerenze militari di altra specie.

Art. 20.

Con decreti dei Ministri competenti saranno stabilite le norme relative alla divisa del personale ecclesiastico, alle modalità procedurali per le nomine del personale di ruolo, alla tenuta della sua matricola, alle modalità per il pagamento delle competenze, all'assegnazione dei fondi per le spese di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

N. 515. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **R. decreto che provvede alla nomina del vicario dell'ordinario militare per l'Italia e degli ispettori del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato.** — (Gabinetto). — 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, circa l'istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficio di vicario dell'ordinario militare per l'Italia ed a quello di ispettore del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, sono designati i seguenti sacerdoti, a decorrere dal 1° luglio 1926:

Mons. Carlo RUSTICONI, vicario;

Mons. Giuseppe FALSACAPPA, ispettore (esercito);

Don Giuseppe TROSSI, ispettore (marina ed aeronautica).

I Ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 516. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che provvede all'assegnazione dei cappellani militari pel servizio religioso nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 8 settembre 1926.

MINIS... BIBLIOTE...

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica;

Visto il R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, contenente le norme per l'applicazione della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

L'assegnazione dei cappellani militari capi per il servizio religioso nel R. esercito è stabilito secondo la seguente tabella:

1. Ospedale P. Torino
2. Ospedale S. Alessandria
3. Ospedale S. Savigliano
4. Ospedale P. Milano
5. Ospedale S. Novara
6. Ospedale S. Brescia
7. Ospedale P. Verona
8. Ospedale S. Padova
9. Ospedale S. Trento
10. Ospedale P. Bologna
11. Ospedale S. Venezia
12. Ospedale P. Trieste
13. Ospedale S. Udine
14. Ospedale P. Firenze
15. Ospedale S. Genova
16. Ospedale S. Piacenza
17. Ospedale P. Roma
18. Ospedale S. Livorno
19. Ospedale S. Perugia
20. Ospedale S. Cagliari
21. Ospedale P. Napoli
22. Infermeria P. Cava Tirreni
23. Ospedale P. Bari
24. Ospedale S. Chieti
25. Ospedale S. Ancona
26. Ospedale P. Palermo
27. Ospedale S. Messina

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 517. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 settembre 1926.

Parte I. — *Svolgimento dei corsi.*

1. Questo Ministero determina che col 1° dicembre 1926 abbiano principio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

2. I corsi avranno inizio presso i corpi, dove gli allievi saranno riuniti in appositi plotoni d'istruzione, per compiervi un periodo di addestramento, della durata di quattro mesi.

3. Nella seconda quindicina del mese di marzo 1927 verranno accertate le attitudini militari degli allievi per il conseguimento del grado di caporale e col 31 dello stesso mese i plotoni saranno sciolti.

Gli idonei saranno promossi caporali, con decorrenza dal 1° aprile 1927.

4. Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati ad un corpo dell'arma e specialità, a cui appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, avvertendo, peraltro, che i non idonei potranno sempre sostenere, in seguito, presso i corpi, gli esperimenti tanto per la nomina a caporale, quanto per la nomina a caporal maggiore ed a sergente, secondo le norme vigenti, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

I volontari ordinari ed i rimessi in servizio, che vengano riprovati agli esami, o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievi sottufficiali, potranno continuare la carriera militare con le norme comuni e chiedere e ottenere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento. Oppure potranno, eventualmente, ottenere di essere prosciolti dalla ferma di tre anni, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministro, il quale si pronunzierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti

autorità militari, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievi sottufficiali.

5. Gli allievi sottufficiali risultati idonei, giusta le istruzioni che verranno a suo tempo impartite dal Ministero, saranno ripartiti tra i vari corpi. I comandi di corpo d'Armata, nell'effettuare le destinazioni definitive, terranno conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri degli interessati, in relazione alla classifica da essi riportata negli esami.

6. Gli allievi di cavalleria compiranno il 2° periodo di istruzione (1° aprile-30 giugno) presso la scuola di cavalleria di Pinerolo e quelli di sanità presso la compagnia di sanità di Firenze; e al 1° luglio 1927 saranno anch'essi ripartiti fra i vari corpi, con le modalità che verranno pure a suo tempo indicate dal Ministero.

7. Nella seconda quindicina di giugno 1927 sarà accertata, a cura dei corpi, la loro idoneità al grado di caporale maggiore; gli idonei saranno promossi caporali maggiori, con decorrenza dal 1° luglio 1927 e resteranno nel corpo medesimo.

Per i non idonei valgono le stesse norme, di cui al n. 4.

8. Dopo un ulteriore periodo di servizio, prestato durante i mesi di luglio, agosto e settembre presso le compagnie, squadroni o batterie col grado di caporale maggiore, verrà accertata l'idoneità al grado di sergente di tutti gli allievi sottufficiali.

Al compimento del 10° mese di servizio, i caporali maggiori allievi sottufficiali saranno, previo parere favorevole delle Commissioni di avanzamento, promossi sergenti, senza limite di posti, semprechè assumano, con dichiarazione scritta da allegarsi ai documenti matricolari degli interessati, la ferma di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato.

Coloro che non contrarranno tale ferma, termineranno col grado di caporale maggiore la loro ferma di leva, ed otterranno, all'atto dell'invio in congedo, la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente, in base alla quale saranno promossi sergenti, in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

Gli allievi, che rivestano la qualità di volontari ordinari, commuteranno, all'atto della nomina a sergente, la ferma di tre anni in quella di due.

Per i non idonei valgono le stesse norme, di cui al n. 4.

9. Gli accertamenti per l'idoneità ai vari gradi, avranno luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per la idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente » edizione 1926, in corso di pubblicazione.

Nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in mansioni di scritturazione, nè fuori delle compagnie, squadroni o batterie a cui saranno assegnati.

10. I plotoni d'istruzione, coi quali avranno inizio i corsi allievi sottufficiali, saranno costituiti preso i corpi come è qui appresso indicato:

Granatieri: un plotone di 50 allievi preso uno dei reggimenti granatieri;

Fanteria di linea: un plotone di 100 allievi per ogni divisione militare, salvo per le divisioni di Torino, Milano, Roma e Napoli, in cui il numero sarà di 150. E' però, in facoltà dei comandi di corpo d'armata di istituire i plotoni allievi presso due, ed anche uno solo dei reggimenti del corpo d'armata, in caso di deficienza di aspiranti;

Bersaglieri: un plotone di 100 allievi preso ciascuno dei reggimenti 1°, 4° e 6°;

Alpini: un plotone di 80 alievi presso ciascuno dei reggimenti 2°, 4°, 5°, 7° e 9°;

Cavalleria: un plotone di 30 allievi presso ciascuno dei reggimenti Savoia cavalleria, cavalleggeri di Alessandria e cavalleggeri di Firenze;

Artiglieria da campagna: un plotone di 70 allievi in ogni corpo d'armata;

Artiglieria a cavallo: un plotone di 12 allievi per ciascuna delle due specialità, a cavallo ed autoportata, presso il reggimento artiglieria a cavallo;

Artiglieria da montagna: un plotone di 80 allievi presso il 1° artiglieria da montagna (Torino) e un plotone di 80 allievi preso il 2° (Belluno);

Artiglieria pesante campale: un plotone di 70 allievi per ciascuno dei reggimenti: 1° (Casale), 2° (Modena), 5° (Udine), 8° (Napoli), 13° (Livorno);

Artiglieria pesante: un plotone di 80 allievi per ciascuno dei reggimenti: 1° (Torino), 2° (Alessandria), 4° (Piacenza), 5° (Verona);

Artiglieria da costa: un plotone di 50 allievi per ciascuno dei reggimenti: 6° (gruppo distaccato a Venezia), 8° (Spezia), 10° (Messina);

Artiglieria controaerei: un plotone di 40 allievi per ciascuno dei gruppi: 3° (Mantova), 6° (Genova), 7° (Roma), 8° (Napoli);

Genio zappatori-minatori: un plotone di 100 allievi presso ciascuno dei raggruppamenti: I (Casale), IV (Bologna), VII (Roma);

Genio telegrafisti: un plotone di 100 allievi preso ciascuno dei raggruppamenti: III (Verona) e VIII (S. Maria Capua Vetere);

Genio radiotelegrafisti: un plotone di 50 allievi presso il reggimento radiotelegrafisti (Roma);

Genio ferrovieri: un plotone di 40 allievi presso il reggimento ferrovieri;

Genio pontieri-lagunari: un plotone di 50 allievi presso il battaglione pontieri di Verona;

Genio aerostieri: un plotone di 15 allievi presso il gruppo aerostieri di Roma;

Genio fotoelettricisti: un plotone di 50 allievi presso il VI raggruppamento genio (Firenze);

Carri armati: un plotone di 30 allievi preso il reparto carri armati di Roma.

Servizi.

Gruppi automobilistici: un plotone di 50 allievi presso ciascuno dei raggruppamenti trasporti: II (Milano) e VII (Roma);

Treno: un plotone di 50 allievi preso ciascuno dei reggimenti 12° artiglieria da campagna (Capua) e 15° (Reggio Emilia);

Sussistenza: un plotone di 50 allievi presso la 2ª compagnia di sussistenza (Milano);

Sanità: un plotone di 100 allievi aspiranti sottufficiali *infermieri* presso la compagnia di sanità di Firenze. Tali allievi al termine del corso saranno adibiti esclusivamente all'assistenza diretta degli infermi.

Il numero degli ammittendi per le varie armi e specialità non dovrà per alcun motivo superare le aliquote sopraindicate, salvo che per la fanteria di linea e per gli alpini, il cui numero potrà essere aumentato, qualora vi sia esuberanza di aspiranti.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere e raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso ad altro, in relazione alle esigenze del servizio.

Si fa riserva, inoltre, di disporre che, alla fine del 1° periodo d'istruzione (31 marzo 1927), 150 allievi sottufficiali delle varie specialità d'artiglieria (escluse quelle da costa e controaerei) siano trasferiti al gruppo specialisti della Scuola centrale d'artiglieria, in Bracciano, per compiervi il 2° periodo d'istruzione (1° aprile-30 giugno 1927).

Parte II. — *Ammissione ai corsi.*

11. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi:

a) le reclute della classe 1906, lasciate in congedo provvisorio, in attesa degli attuali corsi, e che si sono obbligate, con dichiarazione scritta, ad assumere a suo tempo la ferma di due anni.

Tale ferma dovrà essere assunta all'atto della promozione a caporale, ed in essa sarà computato il servizio già prestato.

Si avverte che il militare, che non assuma la predetta ferma, cesserà senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale e sarà assegnato, con il grado di caporale, ad un corpo dell'arma e specialità a cui appartiene, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

b) i militari attualmente sotto le armi, purchè all'atto dell'ammissione stessa s'impegnino, con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi fino a 10 mesi dopo l'inizio dei corsi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alle leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 settem-

bre 1926, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato.

d) gli iscritti della classe 1907, se già arruolati dai Consigli di leva. Quelli degli inscritti stessi che alla data del 1° dicembre 1926 non fossero stati ancora arruolati dai consigli di leva dovranno contrarre, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni, con le norme di cui alla lettera *c*);

e) le reclute della classe 1907, o di classi precedenti, alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla abbreviazione o alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta di rinuncia ai detti benefici; esse dovranno non avere superato il 26° anno di età al 1° dicembre p.;

f) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° dicembre p. v. il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*) e rinunziare al grado di cui fossero eventualmente rivestiti;

g) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1907, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità, o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario. I riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° dicembre p. v.

12. Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali possono chiedere l'ammissione ai reparti presso qualsiasi corpo d'armata.

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un corpo d'armata ad altro, in relazione alle esigenze del servizio, in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

13. Le domande, indirizzate ai competenti comandanti di corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso nel quale gli aspiranti allievi desiderano essere ammessi, e redatte sulla prescritta carta bollata da due lire, dovranno dagli aspiranti essere presentate ai comandanti del distretto di residenza, o di leva, al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 31 ottobre p. v.

All'atto di tale presentazione, i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti, in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

Non si darà ulteriore corso alle domande degli aspiranti, che non risultino in possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica per l'arma e specialità prescelta. La statura degli aspiranti non potrà in nessun caso essere inferiore a m. 1.55.

14. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per gli inscritti arruolati della classe 1907, e per i militari in congedo illimitato, che aspirino alla riammissione in servizio, o che rinunzino alla ferma ridotta e a quella abbreviata:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto, o sottoprefetto, del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

I militari che rinunziano alla ferma ridotta e che siano ancora minorenni dovranno, inoltre, produrre l'atto di consenso di chi esercita su di essi la patria potestà.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli inscritti non ancora arruolati della classe 1907:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti, che siano nati in Italia, debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Gli aspiranti, che siano nati all'estero, dovranno, inoltre, produrre un atto di notorietà, rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario, per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi, però, debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio, e, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati ed i documenti professionali.

PARTE III. — *Disposizioni varie.*

15. I comandi di corpo d'armata provvederanno a che il numero degli ammittendi ai corsi, per le varie armi e specialità, non superi l'aliquota indicata per ciascuno di essi nel precedente n. 10.

I comandi predetti dovranno, inoltre, stabilire, tempestivamente, presso quali corpi dovrà svolgersi il 1° periodo di istruzione degli allievi sottufficiali, informandone il Ministero e tutti gli altri comandi di corpo d'armata per loro opportuna conoscenza.

16. Le domande degli idonei, corredate dai documenti prescritti, dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al pre-

sidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamente, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Per le reclute delle classi 1906 e precedenti che rilasciano la dichiarazione di rinunzia alla riduzione o all'abbreviazione della ferma, si avverte che di tale rinunzia si dovrà fare menzione nella matricola con apposita variazione e che la dichiarazione all'uopo rilasciata dovrà essere conservata in atti insieme ai documenti di ammissione da inviarsi al comando del corpo d'armata.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovano già alle armi.

17. I criteri che dovranno seguirsi per l'assegnazione degli allievi alle varie armi e specialità sono i seguenti:

Fanteria.

a) ai granatieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno la prescritta statura, con l'avvertenza che, in caso di esuberanza di aspiranti, saranno esclusi dal corso quelli di minore statura;

b) ai bersaglieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno i requisiti fisici richiesti per tali specialità; l'assegnazione dovrà essere fatta secondo una graduatoria in base ad un punto di idoneità;

c) agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno l'attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto, eventualmente, dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Cavalleria.

Sarà data la preferenza a coloro che alla visita medica risultino possedere spiccate caratteristiche fisiche per la equitazione. A questo scopo gli aspiranti alla cavalleria saranno, alla visita medica, classificati in ottimi, buoni e mediocri nei riguardi delle suddette caratteristiche, e saranno ammessi, nei limiti dei posti stabiliti dalla tabella annessa, secondo l'ordine di classifica.

Artiglieria.

a) per l'assegnazione alla specialità da montagna sarà data la preferenza a coloro che posseggono più spiccate caratteristiche fisiche per la specialità stessa;

b) l'assegnazione alle altre specialità sarà fatta, tenendo conto dei requisiti fisici richiesti per ogni specialità.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà limitata a coloro che siano in possesso della licenza tecnica, o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, ed ai giovani muniti della licenza delle RR. Scuole di avviamento al lavoro.

Per i ferrovieri, ferma restando la condizione del titolo suddetto, sarà data la preferenza, a parità di titolo, agli aspiranti muniti di licenza di una R. scuola industriale, o che presentino un certificato di lavoro quali aggiustatori meccanici.

Nelle ammissioni ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà data la preferenza, a parità di titoli, agli aspiranti che già si trovino alle armi nelle specialità stesse.

Carri armati.

Gli aspiranti a questa specialità devono essere provvisti di patente civile di conduttore di automobili.

Gruppi automobilistici.

Gli aspiranti ai gruppi automobilistici devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abitazione alla condotta degli automezzi.

Gruppi treno, compagnie di sanità e di sussistenza.

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionale.

18. A parità di titoli, l'assegnazione a corsi delle varie specialità sarà fatta in base all'ordine di precedenza della presentazione delle domande.

Qualora si verifichi il caso che, per un determinato corso, il numero delle domande ecceda il numero dei posti disponibili, i comandi di corpo d'armata ne informeranno immediatamente gli interessati. Questi saranno invitati a scegliere o l'assegnazione allo stesso corso, ove sia possibile, svolgentesi presso un altro corpo d'armata (nel qual caso dovranno essere inviate a quest'ultimo le domande e i documenti relativi); oppure l'assegnazione ad un corso di altra arma o specialità, ove siano ancora posti disponibili.

19. I comandi di corpo d'armata decideranno sulle singole domande e, dopo aver provveduto all'assegnazione degli aspiranti, ne avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corpo in cui dovrà iniziare il corso.

I predetti comandi dovranno comunicare telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), al 20 novembre p. v., il numero approssimativo degli aspiranti ammessi a ciascun corso.

20. I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata, e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al § 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati al corpo in cui dovranno iniziare il corso. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 1° dicembre.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione con la breve durata dei corsi stessi, non si consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi al corpo in cui devono inziare il corso.

21. I comandi di corpo d'armata, alla data del 15 dicembre prossimo, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), gli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso i corpi dipendenti, avvertendo che tali elenchi dovranno essere compilati in sei colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe 1906 e dagli iscritti della classe 1907, nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili), nella terza i riammessi in servizio, nella quarta coloro che hanno rinunciato alla ferma ridotta o a quella abbreviata, nella quinta gli allievi provenienti dai militari ora alle armi, e nella sesta, infine, il numero complessivo degli allievi arruolati in ciascun corso.

Al termine dei corsi, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero, in duplice copia, (una alla Direzione generale leva, sottufficiale e truppa, l'altra all'ufficio addestramento dello Stato Maggiore del R. Esercito), la relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

22. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba il galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di 3 centimetri.

Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

23. A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il Manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato, che fa seguito alla presente circolare. I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè vengano pubblicati d'urgenza; e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

Ammissione ai corsi allievi sottufficiali

D'ordine del Ministro della guerra questo Comando notifica:

1. Col 1° dicembre 1926 avranno inizio i corsi allievi sottufficiali in appositi plotoni d'istruzione, che saranno costituiti presso i corpi, secondo le seguenti indicazioni:

Corpo d'armata di Torino: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna, artiglieria da montagna, artiglieria pesante campale, artiglieria pesante, genio zappatori e minatori, genio ferrovieri.

Corpo d'armata di Milano: fanteria di linea, alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, artiglieria autoportata, artiglieria a cavallo, gruppi automobilistici, sussistenza.

Corpo d'armata di Verona: fanteria di linea, artiglieria da campagna, artiglieria pesante, artiglieria controaerei, genio telegrafisti, genio pontieri e lagunari.

Corpo d'armata di Trieste: fanteria di linea, alpini, artiglieria da campagna, artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Bologna: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna, artiglieria da montagna, artiglieria pesante campale, artiglieria da costa, genio zappatori, minatori.

Corpo d'armata di Firenze: fanteria di linea, cavalleria, artiglieria da campagna, artiglieria pesante, artiglieria da costa, artiglieria controaerei, gruppi treno, genio fotoelettricisti, sanità, (esclusivamente per la specialità infermieri per la diretta assistenza degli infermi).

Corpo d'armata di Roma: granatieri, fanteria di linea, carri armati, artiglieria da campagna, artiglieria pesante campale, artiglieria controaerei, genio zappatori e minatori, radiotelegrafisti del genio, arcostieri del genio, gruppi automobilistici.

Corpo d'armata di Napoli: fanteria di linea, bersaglieri, cavalleria, artiglieria da campagna, artiglieria pesante campale, artiglieria controaerei, genio zappatori e minatori, genio telegrafisti, gruppi treno.

Corpo d'armata di Bari: fanteria di linea, artiglieria da campagna.

Corpo d'armata di Palermo: fanteria di linea, artiglieria da campagna, artigliria da costa.

2. I corsi avranno inizio presso i corpi, dove gli allievi saranno riuniti in appositi plotoni d'istruzione, per compiervi un periodo di addestramento della durata di quattro mesi.

3. Nella seconda quindicina del mese di marzo 1927 verranno accertate le attitudini militari degli allievi per il conseguimento del grado di caporale e col 31 dello stesso mese i plotoni saranno sciolti.

Gli idonei saranno promossi caporali, con decorrenza dal 1° aprile 1927.

4. Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati ad un corpo dell'arma e specialità, a cui appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva; avvertendo, peraltro, che i non idonei potranno sempre sostenere, in seguito, presso i corpi, gli esperimenti tanto per la nomina a caporale, quanto per la nomina a caporal maggiore ed a sergente, secondo le norme vigenti al riguardo, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

I volontari ordinari ed i riammessi in servizio che vengano riprovati agli esami, o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievi sottufficiali, potranno continuare la carriera militare con le norme comuni e chiedere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento. Oppure potranno, eventualmente, ottenere di essere prosciolti dalla ferma di tre anni, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministero, il quale si pronunzierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità militari, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievi sottufficiali.

5. Gli allievi sottufficiali risultati idonei, giusta le istruzione che verranno a suo tempo impartite dal Ministero, saranno ripartiti tra i vari corpi. I comandi di corpo d'armata, nell'effettuare le destinazioni definitive, terranno conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri degli interessati, in relazione alla classifica da essi riportata negli esami.

6. Gli allievi di cavalleria compiranno il 2° periodo d'istruzione (1° aprile-30 giugno) presso la scuola di Pinerolo e quelli di sanità presso la compagnia di sanità di Firenze; e al 1° luglio 1927 verranno anch'essi ripartiti fra i vari corpi con le modalità che saranno pure a suo tempo indicate dal Ministero.

7. Nella seconda quindicina di giugno 1927 sarà accertata, a cura dei corpi, la loro idoneità al grado di caporale maggiore; gli idonei saranno promossi caporali maggiori, con decorrenza dal 1° luglio 1927 e resteranno nel corpo medesimo.

Per i non idonei si applicheranno le stesse norme di cui al n. 4.

8. Dopo un ulteriore servizio, prestato durante i mesi di luglio agosto e settembre presso le compagnie, squadroni, batterie, col grado di caporale maggiore, verrà accertata l'idoneità al grado di sergente di tutti gli allievi sottufficiali.

Al compimento del 10° mese di servizio, i caporali maggiori allievi sottufficiali saranno, previo parere favorevole delle Commissioni di avanzamento, promossi sergenti, senza limite di posti, semprechè assumano, con dichiarazione scritta da allegarsi ai documenti matricolari degli interessati, la ferma di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato.

Coloro che non contrarranno tale ferma, termineranno col grado di caporale maggiore la loro ferma di leva, ed otterranno, all'atto dell'invio in congedo, la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente, in base alla quale saranno promossi sergenti, in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

Gli allievi, che rivestano la qualità di volontari ordinari, commuteranno, all'atto della nomina a sergente, la ferma di tre anni in quella di due.

Per i non idonei valgono le stesse norme, di cui al n. 4.

9. Nessuno allievo sottufficiale potrà essere impiegato in mansioni di scritturazione, oppure fuori dei reparti.

10. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi:

a) le reclute della classe 1906, lasciate in congedo provvisorio, in attesa degli attuali corsi, e che si sono obbligate, con dichiarazione scritta, ad assumere, a suo tempo, la ferma di due anni.

Tale ferma dovrà essere assunta all'atto della promozione a caporale, ed in essa sarà computato il servizio già prestato.

Si avverte che il militare che non assume la predetta ferma, cesserà senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale e sarà assegnato, con il grado di caporale, ad un corpo dell'arma e specialità, a cui appartiene, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva;

b) i militari attualmente sotto le armi, purchè all'atto della ammissione stessa s'impegnino con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi fino a 10 mesi dopo l'inizio dei corsi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 settembre 1926, assumendo quali volontari ordinari la ferma di tre anni, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato.

d) gli iscritti della classe 1907, se già arruolati dai Consigli di leva, e, qualora non lo siano ancora, se assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni, con le norme di cui alla lettera *c*);

e) le reclute della classe 1907, o di classi precedenti, alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla abbreviazione o alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta di rinunzia a detti benefici;

f) i militari, che si trovino in congedo illimitato, per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° dicembre p. v., il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*);

g) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1907, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. I riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° dicembre p. v.

11. Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali possono chiedere la ammissione ai reparti presso qualsiasi corpo d'armata.

Resta, tuttavia, in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un corpo d'armata ad altro, in relazione alle esigenze del servizio, in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

12. Le domande, indirizzate ai competenti comandanti di corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso nel quale gli aspiranti allievi desiderano essere ammessi, e redatte sulla prescritta carta bollata da due lire, dovranno dagli aspiranti essere presentate al comandati del distretto di residenza, o di leva, al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 31 ottobre p. v.

All'atto di tale presentazione, i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

Non si darà, ulteriore corso alle domande degli aspiranti che non risultino in possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica per l'arma e specialità prescelta.

13. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati della classe 1907, e per i militari in congedo illimitato, che aspirino alla riammissione in servizio, o che rinunzino alla ferma ridotta e a quella abbreviata:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa constatazione deve essere vidimata dal prefetto, o dal sottoprefetto, del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

I militari, che rinunzino alla ferma ridotta e che siano ancora minorenni, dovranno inoltre produrre l'atto di consenso di chi esercita su di essi la patria potestà.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli inscritti non ancora arruolati della classe 1907:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti, che siano nati in Italia, debbono dichiarare nella domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Gli aspiranti, che siano nati all'estero, dovranno, inoltre, produrre un atto di notorietà, rilasciato dal sindaco, da cui sono consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario, per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi, però, debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio, e, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati ed i documenti professionali.

14. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, al compimento della ferma di due anni, il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto, al termine di essa, ad un altro premio di lire cinquecento.

settembre 1926.

Il Comandante del Distretto.

N. 518. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 16 settembre 1926.

Essendo stati prorogati di un anno i contratti a quantità indeterminata colla Società Pirelli, il rifornimento delle gomme da parte degli enti militari anche per l'esercizio finanziario 1926-927 viene eseguito in conformità delle disposizioni contenute nelle circolari 666 del *giornale militare* 1925 e 57 del *giornale militare* 1926.

Avvertesi però che, in seguito alla stipulazione di atti aggiuntivi ai contratti in parola, a partire dal 30 luglio 1926 alle circolari suddette s'intendono apportate le varianti seguenti:

Circolare 666.

Alla tariffa *A*: soppresse le voci dal numero d'ordine 31 al numero d'ordine 130; soppressa la nota (2) in fondo a pag. 2352; rettificato in L. 465.85 il prezzo corrispondente al numero d'ordine 28.

Alla tariffa *B*: soppresse le voci dal numero d'ordine 52 al numero d'ordine 109.

Al tit. VI. Prezzi: aggiunto un terzo capoverso del tenore seguente: « I prezzi degli accessori e materiali per riparazioni saranno quelli indicati nei listini in vigore e successivamente pubblicati dalla Società Pirelli, diminuiti dello sconto del 20 per cento ».

Circolare 57.

Alla « Tariffa anelli di gomma piena per autoveicoli » apportate le seguenti rettifiche:

23 - XV - Anello di gomma piena, diametro interno mm. 861, larghezza fascia mm. 160 L. 1.200 —

24 - XV - Anello di gomma piena, diametro interno mm. 870, larghezza fascia mm. 140 » 990 —

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 519. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei Carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 settembre 1926.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Messina, Compagnia di Ragusa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 520. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione dei rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili alla Croce Rossa Italiana.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 settembre 1926.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 giugno u. s., ha autorizzato fin d'ora la cessione gratuita per altri cinque anni, alla Croce Rossa Italiana, dei rifiuti di archivio e dei mobili e materiali inservibili contemplati dalla legge 31 marzo 1921, n. 378 (circolare n. 271 del *giornale militare del* 1921).

La cessione in parola, in seguito all'autorizzazione sopra indicata, viene estesa a tutte le carte e stampati delle amministrazioni dello Stato e degli stabilimenti che ne dipendono, di cui sia legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, nonchè alla carta da cestino, ai mobili ed a qualsiasi altro materiale, divenuto assolutamente inservibile, delle amministrazioni e degli stabilimenti stessi.

Si avverte che la disposizione va applicata con senso di equo rigore, dato che il bilancio dello Stato, in dipendenza di essa, rinuncia ad un non trascurabile provento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 521. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Modificazioni alla divisa degli ufficiali.** — (Gabinetto del Ministro). — 16 settembre 1926.

Fermo restando il principio informatore delle circolari numeri 158 e 662 del *giornale militare* 1923, in quanto si riferisce alla foggia, al tipo e al colore della uniforme grigio verde, sono apportate all'uniforme degli ufficiali le seguenti modificazioni.

A) UNIFORME ORDINARIA - UNIFORME DI MARCIA.

1. *Copricapo.*

In servizio: berretto di castorino g. v. - con gli attuali distintivi di grado, filettatura all'orlo inferiore (1) e montanti del colore dell'arma o corpo, visiera e sottogola di cuoio nero

(1) Senza filettatura all'orlo inferiore per gli ufficiali generali e di Stato Maggiore.

lucido, bottoncini laterali di metallo lucido, copricapo speciale per bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da montagna e artiglieria a cavallo.

Per i servizi d'ordine pubblico e per l'uniforme di marcia: elmetto con fregi dell'arma o corpo in metallo dorato o argentato.

Fuori servizio: berretto di castorino g. v.

2. *Giubba.*

L'attuale giubba di panno diagonale g. v. coi distintivi di grado alle controspalline anzichè alle manopole; controspalline in tessuto metallico d'argento con fodera di panno rosso per gli ufficiali generali; di panno grigio verde per gli ufficiali superiori e inferiori, con filettatura e fodera di panno del colore dell'arma o corpo.

La lunghezza della giubba deve essere tale da arrivare all'altezza del cavallo dei pantaloni con tolleranza di due o tre centimetri in più secondo la statura dell'ufficiale.

3. *Pantaloni.*

In servizio: l'attuale pantalone corto, con bande laterali di panno nero larghe mm. 40, con filettatura centrale di mm. 2 del colore dell'arma o corpo.

Fuori servizio, dopo le ore 18, è facoltativo l'uso del pantalone lungo con bande nere come sopra, e sottopiedi a doppia fibbia. Il pantalone lungo è obbligatorio nei ritrovi di società, nei teatri e in generale in tutte le riunioni serali pubbliche o private dove per i non militari è di convenienza l'abito nero.

4. *Cinturone con bretella.*

L'attuale cinturone di cuoio marrone scuro. Si porta soltanto con l'uniforme di marcia, nelle esercitazioni esterne e nei servizi di ordine pubblico.

5. *Armamento.*

Sciabola nichelata - pistola.

Per gli ufficiali delle armi a piedi o montati su automezzi è prescritta la sola pistola nelle istruzioni ed esercitazioni tattiche e tecniche di campagna, e nei servizi d'ordine pubblico; in tutti gli altri casi si porta la sola sciabola.

Per gli ufficiali delle armi a cavallo è obbligatoria la sciabola in tutti i servizi armati; è prescritta anche la pistola nelle istruzioni ed esercitazioni di campagna, e nei servizi d'ordine pubblico.

Fuori servizio è di prescrizione la sola sciabola.

L'ufficiale deve essere sempre armato. Soltanto nelle istruzioni d'equitazione o montando a cavallo per diporto potrà essere non armato.

La sciabola, munita di dragona, viene assicurata mediante i pendagli ad apposito cinturino da portarsi sotto la giubba.

I pendagli e la dragona sono di cuoio nero.

La pistola è portata avanti al fianco sinistro presso l'attaccatura della bretella del cinturone unita al medesimo mediante l'apposito passante della fondina. Quest'ultima è dello stesso colore del cinturone.

6. *Calzature.*

Col pantalone corto: gambali su stivaletti interi od allacciati, o stivaloni interi di cuoio nero, opaco o lucido.

Col pantalone lungo: stivaletti interi di cuoio nero, opaco o lucido.

Nelle istruzioni ed esercitazioni tattiche in montagna, per gli ufficiali delle armi a piedi: scarpe alpine di cuoio color naturale con fasce o calzettoni di lana grigio verde.

7. *Guanti.*

In servizio: guanti color marrone di pelle liscia o scamosciata; neri per i bersaglieri.

Fuori servizio: facoltativi i guanti bianchi di pelle liscia o scamosciata.

8. Per quanto si riferisce alla stoffa e colore del bavero, alle filettature al berretto, alle controspalline e ai pantaloni, agli ornamenti metallici ecc., veggasi l'annessa tabella *A*.

Restano invariati i fregi per gli ufficiali generali e quelli per le varie armi, corpi, servizi prescritti dalla istruzione sulla divisa. (1)

I distintivi di grado sulle controspalline sono rappresentati dalle stesse stellette attualmente portate sulle manopole.

(1) I generali medici e di commissariato portano sul berretto il fregio del rispettivo corpo invece dell'aquila.

Gli ufficiali superiori hanno le controspalline orlate lungo l'intero bordo da galloncino metallico largo 6 mm.

Analogamente per gli ufficiali generali vengono applicati sulle controspalline gli stessi distintivi di grado ora esistenti sulle manopole. Le stellette e le corone sono ricamate su fondo rosso.

I distintivi delle promozioni per merito di guerra vengono portati sulle maniche immediatamente al di sopra delle manopole.

B) GRANDE UNIFORME.

9. *Giubba e pantalone.*

In servizio sotto le armi: giubba grigio verde con decorazioni e pantalone corto.

Per l'uso del pantalone lungo si rimanda alle prescrizioni del n. 3.

10. *Copricapo.*

Sotto le armi: elmetto coi fregi dell'Arma o corpo, od il copricapo speciale.

Gli ufficiali generali ed i colonnelli aventi il comando diretto di truppe schierate sotto le armi portano il pennacchio bianco di airone sull'elmetto o sul copricapo speciale.

Per tutti gli ufficiali non aventi comando di truppa sotto le armi e fuori servizio, è prescritto il berretto g. v. o il copricapo speciale. I soli comandanti titolari di reggimenti anche fuori servizio portano il pennacchio bianco di airone sul berretto.

11. *Spalline - Cordelline - Bandoliera.*

Le attuali controspalline coi *nodi di Savoia* sono sostituite con le antiche spalline (del modello stabilito dal n. 131 della istruzione sulla divisa degli ufficiali). Gli ufficiali generali hanno lo scudo delle spalline ornato di frangia di argento, di groviglio snodato anzichè rigido, ed aggiungono le cordelline (diametro mm. 6) in argento opaco con puntali d'oro.

Gli ufficiali di Stato Maggiore portano le cordelline in oro opaco (diametro mm. 5).

Gli ufficiali generali, di Stato Maggiore e quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio portano inoltre

la bandoliera di gallone in tessuto d'argento o d'oro (dei modelli stabiliti dai nn. 4 e 8 della citata istruzione sulla divisa): ufficiali generali e di Stato Maggiore cofanetto in oro con aquila Sabauda in argento; fanteria e cavalleria cofanetto nero con aquila Sabauda in argento; artiglieria cofanetto in oro con cannoni incrociati in argento; genio cofanetto nero con aquila Sabauda in oro.

Gli ufficiali addetti ai servizi (medici, farmacisti, veterinari, di commissariato, di amministrazione) non portano la bandoliera.

12. *Armamento.*

Sciabola con pendagli in argento o in oro e dragona d'oro.

13. *Sciarpa.*

Da usarsi in servizio: in conformità delle prescrizioni del regolamento sulla uniforme del 1907.

Si porta a tracolla sulla spalla destra al di sotto della spallina e al di sotto della bandoliera con la quale risulta incrociata trasversalmente al corpo.

Gli ufficiali di Stato Maggiore, gli aiutanti di campo, ecc. portano la sciarpa come gli altri ufficiali a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro.

14. *Guanti.*

In servizio e fuori servizio: guanti bianchi di pelle liscia o scamosciati; neri per i bersaglieri.

C) Varie specie di uniformi e loro uso.

15. In relazione alle sopradescritte modificazioni si hanno tre specie di uniformi, composte nel modo seguente:

a) *Grande uniforme*. Consta degli oggetti indicati al capo *B* della presente circolare.

b) *Uniforme di marcia*:

elmetto o copricapo speciale (nelle esercitazioni dei reparti superiori alla compagnia e nei servizi di ordine pubblico);

berretto (nelle esercitazioni giornaliere e fuori servizio);

giubba, pantaloni corti;

stivali, gambali o calzatura di marcia;

cinturone con pistola;

guanti marrone.

c) Uniforme ordinaria:
berretto;
giubba, pantaloni corti o lunghi nei casi di cui al n. 3;
sciabola;
guanti marrone (o bianchi fuori servizio).

16. Qui di seguito sono indicati i casi nei quali si deve o si può portare ciascuna specie di uniforme.

Grande uniforme:

1. Come uniforme della giornata nelle solennità militari;
2. Parate - Guardie e picchetti d'onore;
3. Membro di tribunale e di consiglio di disciplina, o comparendo dinanzi ad essi;
4. Funzioni funebri;
5. Prestando giuramento;
6. Presentazione a gran rapporto e visite ai generali da cui il Corpo direttamente dipende;
7. Visite ad Autorità non appartenenti all'Esercito nei casi previsti dal Regolamento di disciplina;
8. Presentazione alle LL. MM. il Re e la Regina ed ai RR. Principi;
9. Ricevimenti, balli e serate a Corte o dove intervengano Persone della Famiglia Reale;
10. Solenni funzioni, rappresentanze, teatri, serate e balli dove le autorità non militari intervengano in uniforme ed i civili in abito da società con decorazioni.

Si indossa la *sciarpa* nei casi previsti dai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Uniforme di marcia:

1. Nelle istruzioni ed esercitazioni tattiche e tecniche di campagna.
2. Nei servizi di ordine pubblico.

Uniforme ordinaria:

In tutti gli altri casi.

D) Disposizioni transitorie.

17. Le prescrizioni relative all'uso *della uniforme di marcia* e della *uniforme ordinaria* entrano in vigore a datare dalla pubblicazione della presente circolare, con obbligo di

completare le varianti non più tardi del 1° gennaio 1927 per gli ufficiali in servizio permanente e del 1° gennaio 1928 per gli ufficiali in congedo.

Quelle riguardanti la *nuova grande uniforme* entreranno in vigore:

a) *dal* 1° *gennaio* 1927 per gli ufficiali in servizio permanente (con facoltà agli ufficiali della guarnigione di Roma di adottarne l'uso, non in servizio sotto le armi, dal 4 novembre p. v.);

b) *dal* 1° *gennaio* 1928 per gli ufficiali in congedo, con facoltà di adottarne l'uso nella stessa epoca stabilita per gli ufficiali in servizio permanente.

In relazione alle disposizioni della presente circolare verrà compilato il nuovo regolamento sulla uniforme.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TABELLA **A.**

Stoffa e colore del bavero e delle filettature ecc. per le varie armi e corpi.

Arma e corpi	Bavero	Filettature al berretto, alle controspalline e ai pantaloni.	Distintivi di grado Ornamenti metallici
Uff. Generali	Velluto turchino	argento	argento
» Stato Magg.	Velluto turchino	oro	oro
» granatieri	Panno scarlatto con alamari d'argento	scarlatto	argento
» fanteria di linea	Velluto nero con filettatura di panno scarlatto e mostrine	scarlatto	argento
» bersaglieri	Velluto nero con fiamme di panno cremisi (a due punte)	cremisi	oro
» alpini	Velluto nero con fiamme di panno verdi (a due punte)	verdi	argento
» cavalleria	Colori e fiamme a tre punte attualmente di prescrizione	colori del reggimento	argento
» artiglieria	Velluto nero con filettatura di panno giallo	giallo	oro
» genio	Velluto nero con filettatura di velluto cremisi	cremisi	oro
» medici	Velluto amaranto	amaranto	argento
» chim. farm.	Velluto nero con fiamme (ad una punta) di velluto amaranto	amaranto	argento
» commissari	Velluto viola	viola	oro
» veterinari	Velluto celeste	celeste	argento
» amministr.	Velluto nero con fiamme (ad una punta) di panno azzurro scuro	azzurro scuro	oro

N. 522. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale.** — (Gabinetto). — 16 settembre 1926.

Il personale ecclesiastico che, a termini della legge 11 marzo 1926, n. 417, è adibito all'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, continua, nel servizio ordinario del tempo di pace, ad indossare l'abito talare comune a tutti gli ecclesiastici ponendo al bavero stellette a cinque punte della forma e dimensioni stabilite nelle tavole 4ª e 5ª annesse alla circolare 167 del *giornale militare*, anno 1915. Dette stellette saranno di metallo dorato e smalto verde per l'Ordinario militare per l'Italia e di metallo argentato e smalto verde per il personale della sua Curia e per i cappellani, e recheranno nel centro del tondino di smalto verde una croce di metallo dorato.

Gli speciali distintivi gerarchici sono posti sul cappello e consistono:

a) per l'Ordinario militare: in un cordone d'oro del diametro di 6 mm. posto, a doppia voluta, attorno alla coppa e terminante in due fiocchi con frangia d'oro spioventi dalla tesa;

b) per il vicario: in un cordone d'oro trecciato d'azzurro del diametro di mm. 4, a semplice voluta, come sopra, e terminante con fiocchi a frangia d'oro e tortiglio azzurro spioventi dalla tesa;

c) per gli ispettori: in un cordone d'argento del diametro di mm. 6 posto a doppia voluta attorno alla coppa e terminante in due fiocchi di frangia di argento spioventi dalla tesa;

d) per i cappellani militari: in un cordone d'argento intrecciato d'azzurro del diametro di mm. 4 posto, a semplice voluta, attorno alla coppa terminante in due fiocchi di frangia d'argento e tortiglio azzurro spioventi dalla tesa.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 523. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 settembre 1926.

In dipendenza del R. decreto legge 16 agosto 1926, n. 1477 (circolare 502 *giornale militare* c. a.) che riduce a due mesi la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1925-26 e dai corsi precedenti a quelli 1924-25, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti suddetti, i quali hanno intrapreso il servizio di prima nomina il 1° agosto u. s., siano collocati in congedo il 30 corrente mese. Coloro che tale servizio abbiano assunto posteriormente al 1° agosto u. s., dovranno invece essere collocati in congedo al compimento dei due mesi del prescritto servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 524. — TRASPORTI. — **Prezzo di vendita dei libretti di riconoscimento.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 settembre 1926.

Il Provveditorato Generale dello Stato ha stabilito che il prezzo unitario di vendita dei libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità od aspettativa e per quelli in congedo sia di L. 4.50.

Pertanto dal 1° ottobre p. v. la cessione di tali documenti verrà effettuata esclusivamente al prezzo di cui sopra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 525. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina della Commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso la Scuola di fanteria.** — (Divisione educazione fisica - Istruzione premilitare e scuole militari). — 16 settembre 1926.

La commissione giudicatrice di cui al n. 6 della circolare 461 del *giornale militare* c. a. è composta nel seguente modo:

Presidente — Il Comandante del Corpo d'armata di Firenze.

Vice presidente — Il Comandante la scuola di fanteria.

Membri — Per la cattedra di Armi e Tiro:

Colonnello MARRAS cav. Salvatore, comandante in seconda la Scuola di fanteria;

Colonnello MELLA cav. Romeo, comandande il 93° reggimento fanteria.

Per la cattedra di Topografia:

Colonnello MARRAS cav. Salvatore, comandante in seconda la Scuola di fanteria;

Tenente colon. COTURRI cav. Renato, insegnante titolare di primo grado di topografia alla Scuola di fanteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 526. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 settembre 1926.

1. Il 1° dicembre 1926 avrà inizio presso la scuola di sanità militare in Firenze il corso di istruzione per i giovani muniti di laurea in medicina o in chimica-farmacia o di diploma di farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti).

Il corso avrà la durata di cinque mesi e quindi terminerà alla data del 30 aprile 1927.

Durante la prima metà del corso stesso sarà impartita prevalentemente l'istruzione militare, pur non trascurando l'insegnamento tecnico professionale nelle ore disponibili. Nella seconda metà del corso si darà invece la massima prevalenza alla parte tecnico-professionale e solo di quando in quando gli allievi potranno essere lasciati liberi per completare, occorrendo, la loro istruzione militare.

2. Alla stessa data del 1° dicembre 1926 avrà principio presso la Scuola di cavalleria in Pinerolo il corso per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si svolgerà con le stesse norme stabilite dal numero precedente per il corso degli allievi ufficiali del corpo sanitario.

3. Sia per quanto riguarda l'istruzione militare da impartirsi agli allievi dei detti due corsi, sia per ciò che concerne l'insegnamento tecnico-professionale si dovranno osservare le disposizioni all'uopo emanate nei numeri 2 e 4 della circolare n. 486 del *giornale militare* del 1925.

Presso il reggimento di cavalleria di stanza a Firenze ed eventualmente anche presso il reggimento d'artiglieria da campagna, sarà svolto un corso facoltativo di equitazione al quale potranno essere ammessi gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico che ne facessero domanda.

4. Nella seconda quindicina del mese di febbraio del 1927 verranno accertate le attitudini militari degli allievi al grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali sotto la data del 1° marzo successivo e con tale grado continueranno a frequentare i rispettivi corsi.

Quelli che eventualmente fossero dichiarati non promovibili al grado di caporale, saranno assegnati ad un reggimento di fanteria o di cavalleria reclutato dal rispettivo distretto di leva a seconda che si tratti di allievi della Scuola di sanità di Firenze o della Scuola di cavalleria di Pinerolo, ed ivi ultimeranno gli obblighi di leva loro spettanti. Se tali obblighi non avessero, saranno senz'altro inviati in congedo.

5. Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti agli esami a sottotenente, nei quali potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche coloro che siano caduti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 12 ventesimi nei soli esami teorici.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente.

La direzione della scuola di sanità militare e il comando della scuola d'applicazione di cavalleria trasmetteranno a

questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con l'indicazione della classifica ottenuta e delle destinazioni preferite. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà trasmessa allo stesso Ministero (Direzione centrale di sanità militare).

6. Gli aspiranti che avranno frequentato con successo il corso di equitazione di cui al n. 3, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno altresì avere i requisiti di cui all'articolo 2 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304.

Col grado di sottotenente essi ultimeranno gli obblighi di leva, ma il periodo di servizio come ufficiale non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

Resta inteso che coloro che avessero soddisfatto gli obblighi di leva dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

7. Le domande per frequentare il corso, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario militare e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario e presentate ai comandi di corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo entro il 31 ottobre p. v.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia o diploma in farmacia, laurea in zooiatria) dovranno unirsi i consueti documenti e cioè: certificato di nascita, certificato penale e attestazione di buona condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

8. Ricevute le domande di cui al precedente numero, i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgenza al comando del corpo d'armata di Firenze, o a seconda dei casi, a quello di Torino, e nello stesso tempo richiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, e all'arma dei carabinieri reali le informazioni riservate di cui al § 331 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; da rimettersi, appena pervenute, ai rispettivi corpi d'armata.

I prefati comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno quegli aspiranti giudicati idonei, salvo a revocare tali ammissioni, con le norme di cui al penultimo comma del § 333 della citata istruzione complementare, qualora dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate, che eventualmente fossero loro pervenute in ritardo, risultasse che l'aspirante non fosse in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Così pure saranno revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani che, essendo stati ammessi con riserva a senso del n. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non presentassero nel termine stabilito del 31 gennaio 1927 il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto o di corpo dell'avvenuta loro ammissione, invitandoli a presentarsi alle rispettive scuole alla prescritta data del 1° dicembre p. v.

9. I militari e graduati attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito rinviati in congedo provvisorio fino alla data del 1° dicembre corrente anno.

10. Oltre i militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva e i militari attualmente alle armi, potranno essere ammessi ai corsi, mediante regolare riammissione in servizio, anche i sottufficiali, caporali e soldati che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto la ferma loro spettante.

Potranno del pari essere ammessi i militari ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla ferma ridotta o a quella

abbreviata purchè si obblighino a frequentare l'intiero corso e a prestare tre mesi di effettivo servizio in qualità di sottotenenti.

11. I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, che sarà stampato a cura del Ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto; e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE.

MANIFESTO

Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici, chimici-farmacisti) e del corpo veterinario

D'ordine del Ministero della guerra questo Comando notifica quanto appresso:

1. Alla data del 1° dicembre 1926 sarà iniziato presso la Scuola di sanità militare in Firenze un corso di istruzione per i giovani muniti di laurea in medicina o in chimica farmacia o di diploma in farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti).

Alla stessa data del 1° dicembre 1926 avrà principio analogo corso presso la Scuola di cavalleria in Pinerolo per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani che, essendo in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva per essere stati ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari a cui sia stato riconosciuto il diritto alla ferma ridotta e a quella abbreviata purchè si obblighino, con dichiarazione scritta, di ultimare il corso e di compiere tre mesi di effettivo servizio, in qualità di sottotenente di complemento;

e) gli inscritti di leva stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva i quali, essendo cessata la causa della riforma o della rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di eta al 1° dicembre prossimo.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo che compiendo il 30° anno di età, alla fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragione di età, di conseguire la nomina a sottenente.

3. Le domande per frequentare i detti corsi da compilarsi su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente nel corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente nel corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al Distretto di residenza dai militari in congedo e al comando del rispettivo corpo dai militari alle armi.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia, diploma in farmacia, laurea in zooiatria), dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal Comune in cui l'aspiranto ha domicilio o dai vari comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del circondario;

d) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno produrre anche la dichiarazione di riforma o di rivedibilità.

4. I militari attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai corsi, ove siano giudicati ammissibili, saranno subito inviati in congedo provvisorio sino alla data del 1° dicembre corrente anno.

5. Le domande di cui al numero precedente potranno essere presentate sino a tutto il 31 ottobre 1926.

I giovani laureandi in medicina, chimica-farmacia o in zooiatria che alla data stessa non avessero ancora conseguito la laurea potranno essere ammessi egualmente ai corsi con riserva di produrre il titolo di studio, compreso il certificato comprovante di avere superato l'esame di Stato, non più tardi del 31 gennaio 1927. In man-

canza di tale presentazione gli ammessi saranno fatti subito cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al numero successivo.

6. I detti corsi avranno la durata di cinque mesi.

Nella seconda quindicina del mese di febbraio 1927 saranno accertate le attitudini degli allievi al grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali col 1° marzo successivo e continueranno a frequentare i rispettivi corsi. I non idonei cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali e verranno assegnati ad un reggimento se hanno ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi; altrimenti saranno congedati.

Alla fine dei corsi stessi gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente saranno inviati in licenza non computabile nella ferma, in attesa della nomina a ufficiale: questa nomina è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304.

Col grado di sottotenente i promossi ultimeranno gli obblighi di leva, ma il periodo di servizio come ufficiali non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei che abbiano ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi gli obblighi stessi se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

Settembre 1926.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 527. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione del Comando del Corpo d'armata di Alessandria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 settembre 1926.

In esecuzione della legge 11 marzo 1926 n. 396 sull'ordinamento dell'esercito, avrà luogo, sotto la data del 1° ottobre p. v., la costituzione del Comando del Corpo d'Armata di Alessandria.

La giurisdizione di detto Comando sarà oggetto di ulteriori disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 528. — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento 1926-27.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 settembre 1926.

A modificazione delle disposizioni contenute nelle circolari n. 283 e 479 del *giornale militare* c. a., il Ministero avverte che non avrà più luogo il corso allievi ufficiali di complemento per l'artiglieria da costa che doveva svolgersi presso il corpo d'armata di Palermo. Gli allievi stati ammessi al detto corso saranno trasferiti al corso della stessa arma e specialità che si effettua presso il corpo d'armata di Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Gestione della Cassa Sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

AVVISO DI CONCORSO.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 93 assegni vitalizi facoltativi sulla *Cassa Sovvenzioni*, con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione, purchè sia trascorso un biennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad essi attribuita;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, purchè sia trascorso un quadriennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad esse attribuita;

c) prole orfana di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età) d'impiegati civili dello Stato;

d) genitori inabili al lavoro e nullatenenti d'impiegati usciti dal servizio dopo il 1° febbraio 1918.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario, quello dei corpi armati di qualsiasi categoria ed i loro superstiti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti secondo le norme di cui al titolo VII del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 15 *ottobre* 1926 alla Direzione generale della *Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma.* Detto termine è improrogabile e quindi le domande non presentate entro detto termine o non sufficientemente documentate entro il termine stesso, non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il *preciso domicilio* dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione e la condizione economica). Dal detto certificato deve inoltre risultare se *l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa o goda di assegno fisso a carico di Enti pubblici.*

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) una copia del decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente amministrazione dalla quale risultino i motivi del provvedimento qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto, e, qualora non fosse stata liquidata l'indennità dalla Corte dei conti, lo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendeva;

per le vedove: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, lo stato di servizio dell'impiegato; *e*) un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: *a*) l'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'atto di morte del padre; *c*) l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze; *d*) se donne, il certificato di stato nubile; *e*) il decreto o i decreti con i quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, o in sostituzione dei decreti un certificato della Corte e, se nessuna pensione o indennità fu liquidata dalla Corte, occorrerà produrre lo stato di servizio dell'impiegato. Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore, e le orfane maggiorenni dovranno produrre il certificato di stato libero di data posteriore al presente avviso. Per gli inabili dovrà inoltre prodursi un certificato del medico comunale, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro.

per i genitori: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di nascita e di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova ed in mancanza lo stato di servizio; *d*) un certificato del medico comunale, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, ai quali peraltro non può essere conferito che un solo assegno, deve presentarsi una sola domanda, corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse da bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 38 del citato testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 1° settembre 1926.

Il Direttore generale: *Galli.*

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1501 dopo il tenente BOTTO Goffredo del 42 fanteria aggiungere: il tenente BARICCO Achille del 23 fanteria in servizio presso il Ministero dell'aeronautica.

A pagina 1501, depennare il tenente CHIERICONI Leonida, 158 fanteria, assegnato comando militare stazione, Castellammare Adriatico.

A pagina 1502 dopo il tenente CRESCITELLI Alfredo del 56 fanteria aggiungere: il tenente CAVALLARI Romeo in servizio presso il Ministero dell'aeronautica.

A pagina 1503 dopo del tenente DE TOMA Adolfo dell'89 fanteria aggiungere: il tenente DE ANGELIS Mariano, 72 fanteria in servizio presso il Ministero dell'aeronautica.

A pagina 1506, depennare il tenente POTERTI Carlo, 32 fanteria.

A pagina 1508 dopo il tenente SALVATI Guglielmo del 73 fanteria aggiungere: il tenente SCAGLIOTTI Virgilio del 1 fanteria in servizio presso il Ministero dell'aeronautica.

A pagina 1511, depennare il capitano SABATUCCI Ranieri.

A pagina 1511, depennare il tenente MONGIA Francesco, 8 pesante campale.

A pagina 1512, depennare il capitano BENETTI Corrado, reggimento ferrovieri.

Dispensa 39, anno 1926, circolare 450:

A pagina 1594, depennare il capitano di amministrazione NOTO Raffaele.

A pagina 1594, depennare il tenente d'amministrazione DI GIACOMO Leonardo.

A pagina 1595, dopo NASSA Giuseppe, aggiungere il tenente di amministrazione NOBILE Giovanni.

A pagina 1595, dopo TINEBRA Salvatore, aggiungere il tenente di amministrazione TORRENTE Paolo.

Dispensa 41, anno 1926, circolare 463:

A pagina 1707, depennare il capitano SAROLDI Ermanno, ufficio superiore tecnico automobilistico, Torino.

A pagina 1708, depennare il tenente UNGARO Michele, cavalleggeri Monferrato.

Dispensa 43, anno 1926, cirolare 477:

A pagina 1759, invece di GLAREY Giuseppe, leggasi GLAREY Luigi.

A pagina 1760, invece di GULERTI Martino, leggasi GULBERTI Martino.

A pagina 1760, invece di MORBOLINI Giuseppe, leggasi BORMOLINI Giuseppe.

A pag. 1760, invece di VENOTTI Alberto, leggasi VANOTTI Alberto.

A pagina 1760, invece di DELLA POMMA Massimo, leggasi DELLA PONNA Massimo.

A pagina 1760, invece di BARBIERI Giuseppe, leggasi BARBIERI Pietro.

Dispensa 46, anno 1926, circolare 504:

A pagina 1910 dopo maggiore OGGERO cav. Francesco aggiungere maggiore GERMINO cav. Alfredo.

A pagina 1910 dopo capitano LA ZARA Angelo aggiungere capitano CAPPELLI Giacomo.

A pagina 1910 dopo capitano TALLI Vittorio aggiungere capitano STRINA Lazzaro.

A pagina 1912 ai limiti ad anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1927 ai colonnelli commissari ove si legge ORLANDI Alessandro leggasi invece ARLANDI Alessandro.

A pagina 1913 ai limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927 ai maggiori di sussistenza ove si legge 31 marzo 1923 leggasi invece « 31 marzo 1925 ».

PREZZO DELLA PRESENTE DISPENSA L. 1,30.

(7557) — Roma, 1926 — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO
« BIBLIOTECA »
DELLA GUERRA
2021

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª **1926** 24 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 529 – 10 giugno 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1235 col quale la « Fondazione 39° Reggimento Fanteria », costituita col fondo di lire 10 000 nominali, formato con oblazioni fatte prevalentemente dagli ufficiali del detto corpo, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo *Pag.* 2022

» 530 – 23 settembre 1926. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in S. P. E. delle varie armi e corpi da iscrivere sul quadro del 1926 . . . . . » 2024

» 531 – 23 settembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento del Comando della divisione militare di Trento a Bolzano . . . . . » 2033

» 532 – 23 settembre 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui carrelli per il traino in montagna del pezzo da 100/17 mod. 1914 – Pubblicazione n. 1691 – Edizione 1926. . . . . » 2033

» 533 – 23 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio. . . . . » 2034

LIBRERIA DELLO STATO

N. 534 – 23 settembre 1926. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO – SOTTUFFICIALI. — Norme e programmi per il passaggio di n. 50 marescialli, delle sussistenze militari e delle varie armi e corpi, ad incarichi speciali presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza *Pag.* 2036

» 535 – 24 settembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura di credito straordinario agli ufficiali soci e non soci dell'« Unione Militare » » 2042

AVVISO . . . . . » 2043

ERRATA CORRIGE. . . . . » 2044

Circolare N. 529. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1235 col quale la « Fondazione 39° Reggimento Fanteria », costituita col fondo di lire 10.000 nominali, formato con oblazioni fatte prevalentemente dagli ufficiali del detto corpo, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 24 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il desiderio espresso dagli ufficiali del 39° reggimento fanteria affinchè col fondo di lire diecimila nominali, in titoli di consolidato 5 per cento, risultante dal complesso di offerte prevalentemente da essi effettuate, sia costituita, a ricordo dei caduti nella guerra 1915-1918, una fondazione intitolata « Fondazione 39° Reggimento fanteria », la cui rendita annuale, divisa in cinque premi, sia assegnata ad altrettanti militari di truppa del reggimento che durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore o di coraggio o si siano distinti per l'interessamento all'istruzione, per attività in servizio e per disciplina, con preferenza nel conferimento dei premi stessi, a parità di merito, dei militari i quali versano in condizioni di bisogno;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La « Fondazione 39° Reggimento Fanteria », costituita col fondo di lire diecimila nominali formato con oblazioni fatte prevalentemente dagli ufficiali del detto corpo, e destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione composto di sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione 39° Reggimento Fanteria »

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione 39° Reggimento Fanteria » quella costituita, a ricordo dei caduti nella guerra 1915-1918, mediante il fondo di lire diecimila (L. 10.000) nominali, risultante dal complesso di offerte individuali effettuate prevalentemente dagli ufficiali del predetto reggimento, e destinate a favore del reggimento stesso.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata dalla rendita annuale del capitale di lire diecimila (L. 10.000) nominali, investite in cartelle del prestito nazionale 5%, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione 39° Reggimento Fanteria », presso il cui comando sarà depositato.

Art 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento.

Art. 4.

La rendita di cui all'art. 2 sarà ripartita in cinque premi uguali da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa del reggimento, i quali durante l'anno si siano distinti per aver compiuto un atto di valore o di coraggio, o per aver dimostrato interessamento all'istruzione, attività in servizio, e disciplina, con preferenza nel conferimento dei premi stessi — a parità di merito — a favore di coloro che versano in condizioni di bisogno.

Possono concorrervi anche i militari in congedo, purchè appartengano alla classe di leva che precede immediatamente quella alle armi al momento della distribuzione.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata da apposita commissione composta dal comandante del reggimento e dai comandanti di battaglione, previo esame delle proposte dei comandanti di compagnia, mentre la distribuzione dei premi avrà luogo il giorno della festa del reggimento.

Art. 6.

Annualmente sarà inviato al Ministero della Guerra il rendiconto finanziario relativo alla gestione della Fondazione.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 530. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in S. P. E. delle varie armi e corpi da iscrivere sul quadro del 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 settembre 1926.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circ. 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in S. P. E. delle varie armi e corpi che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta e ad anzianità pel 1926:

Arma dei RR. Carabinieri.

Quadro normale ordinario per l'anno 1926.

Capitano CAUDA Carlo
» DELFINI Casimiro
» MAZZONE Carlo

Quadro suppletivo per l'anno 1926.

Capitano GRECO Francesco
» ROMANO Giuseppe
» PARZIALE Benedetto
» BARUCCHI Silvio
» ACCONCIAGIOCO Giuseppe
» GAMUCCI Giulio
» MANERA Luigi
» RESTA Alfonso
» CREMONESE Torquato
» MARINO Roberto
» BORTOLI Antonio
» GIUDICI Antonio
» RUSSO Umberto

Arma di Fanteria.

Ten. Colonn. ROSSOTTI cav. Alberto
» PESENTI cav. Gustavo
» RUGGERI cav. Mario
» DE BIASE cav. Luigi
» SCALA cav. Ettore
» SODDU cav. Ubaldo
» JORIO cav. Carlo
» NICCOLINI cav. Giov. Battista
» BELLY cav. Vittorio
» ROBOTTI cav. Matteo
» ROSSI cav. Carlo
» MAZZOLI cav. Carlo
» PASCIUTI cav. Giuseppe
» LOMBARDINI cav. Ezio
» GESUALDI cav. Luigi
» CHIAPPI cav. Armellini
» PORTACCIO cav. Alcide
» ROATTA cav. Mario
» BRACCO cav. Carlo
» SPIGO cav. Arturo
» BUSOLLI cav. Girolamo
» MALASPINA cav. Paolo
» MORENO cav. Mario
» PASQUINELLI cav. Ugo
» TRIOLI cav. Carlo
» CUBEDDU cav. Luigi
» VECCHI cav. Giovanni
» LAGUILHERMIE cav. Giulio
» MOROZZO DELLA ROCCA cav. Federico
» ARISIO cav. Mario

Ten. colonn. STIRPE cav. Angelo
» BERGONZOLI cav. Annibale
» ROSSI cav. Edmondo
» ROSANO cav. Girolamo
» CIRILLO cav. Giov. Battista
» SALVALAGLIO cav. Aristide
» BOGINO cav. Maurizio

Capitano TEANO Giovanni
» BAUER Guido
» BERTOLANI Francesco
» VARVARO Stefano
» BIZZI Mario Carlo
» CASSINI Carlo
» BELARDINELLI Arsenio
» MADONNA Teseo Raffaele
» GAIBI Agostino
» ORLANDI Alfredo
» PALAZZESCHI Luigino
» GHE' Carlo
» GRIMALDI Roberto
» FALQUI Francesco
» CARASI Mario
» RIZZI Nicomede
» BAUDINO Carlo
» MAZZOTTI Eraldo
» FALCONIERI Giovanni
» ZIRONI Cesare
» OLMEDA Luigi
» VISCONTI PRASCA Vincenzo
» CASA Ferdinando
» DE VECCHI Mario
» ANTONELLI Filippo
» PISTILLI Ugo
» ACANFORA Guglielmo
» MACCARIO Matteo
» PITTAU Beniamino
» PEDINI Ranieri
» CAROSSINI Ettore
» PARONI Alfredo
» TUFANO Raffaele
» DAMIANI Mario
» MORMILLE Paride
» SOLINAS Gioacchino
» RAFFAELLI Paolo
» DE VINCENTIIS Armando
» PINELLI Sergio
» PRIGIOTTI Gennaro
» PERDICCHI Ettore
» CARELLI Vincenzo
» BARBARO Domenico
» MOSCA Luigi
» ANGELI Gino

Capitano CARETTA Augusto
» GRASSI Luigi
» CAVALLI Emilio
» DE BENEDETTI Carlo Vittorio
» BIGNAMI Riccardo
» RANISE Vittorio
» CAPITO' Gino
» DURANTI Enrico di Nicola
» ALIQUO Filippo
» RUFFO Nicola
» ANDREANI Alberto
» BELLINI Mario
» TOMASSI Enrico
» D'AMICO Manlio
» ROSATI Giuseppe
» DAPINO Vincenzo
» MATTEUCCI Mario
» VIOLANO Umberto
» SPINELLI Alberto
» DECIO Giuseppe
» CASCINI Angelo
» GALLEANI Antonio
» SGRUGLI Napoleone
» MALGERI Vincenzo
» ADINOLFI Armando
» ROLLA Michele
» PEZZANA Armando
» SARACINO Giuseppe
» GIANANI Roberto
» D'AQUINO Armando
» CORSI Corso
» TOMEI Remo
» GIAGLIETTI Alberto
» POLI Giuseppe
» SCORZON Quintino
» COBELLI Bortolo
» ROSANO Giuseppe
» POSITANO Francesco
» FASANO Oberdan
» CARPI Angelo
» DAINESE Pietro
» DI DONATO SORRISO Arnaldo
» DE LAURENTIIS Augusto
» BERTAMINO Antonio
» IANNUCCELLI Pio
» RINONAPOLI Michele
» NICOTRA Arturo
» BONIFAZIO Giacomo
» AZZARELLI Salvatore
» DAMIANO Francesco
» DE BLASIIS Umberto
» D'IPPOLITO Giovanni
» GUZZIO Nunzio

Capitano GENNARO Giuseppe
» TURCO Francesco Paolo
» ROGGERO Vincenzo
» PRESTI Umberto
» DAL BO Eugenio
» COSTAGLI Mario
» CUFFARO Umberto
» GHIBAUDI Giulio
» ANDERSON Amerigo
» RONDONI Giovanni
» CANTALUPPI Gaetano
» PEZZI Carlo
» GIORDANI Galeazzo
» BASSI Angelo
» VIRGA Giulio
» TONARELLI Giocondo

Arma di cavalleria.

Ten. Colonn. AIMONINO cav. Cesare
» GUILLET cav. Ernesto
» DE MARI cav. Enrico

Capitano CADORNA conte Raffaele
» LOMBARDI Carlo
» BARBO' Guglielmo
» PELLIGRA Gaetano
» FERRARI Giuseppe
» LUZZATTI Isacco
» D'ALBERTAS marchese Arturo
» PERUZZI Luigi
» AUGUSTI conte Gino
» MAZZA Mario
» CASTALDI DI S. GAUDENZIO Clemente
» PANSINI Mauro
» VIVALDI PASQUA Paolo
» BOLDONI Mario
» DANELUZZI Davide
» ORLANDI Gaetano
» MAGRINI Eugenio
» VOLI Emilio
» COSTA Giuseppe
» CIRILLO Pasquale
» PAOLUCCI DELLE RONCOLE Renzo
» DE CARO Luigi
» GIUSANA nobile Egidio
» MINA Augusto
» D'ALBERTAS Ottaviano
» LOMBARD Giovanni

Arma di artiglieria.

Ten. Colonn. GARAVELLI cav. Emilio
» CECCARINI cav. Giuseppe
» FAVA cav. Ruggero
» MODUGNO cav. Vitantonio
» BERARDI cav. Umberto
» VINCENZI cav. Ivo
» BATTISTONI cav. Camillo
» DE PERFETTI RICASOLI cav. Leopoldo
» SEJMANDI cav. Giulio
» FOLEZZANI cav. Giuseppe
» GENNARELLI cav. Leonida
» SAGNA cav. Angelo
» ZANGHIERI cav. Giovanni
» BERGONZI cav. Antonio
» MASSARELLI cav. Manfredo
» MAGNAGHI cav. Alfredo
» TAPPI cav. Mario
» CARUSO cav. Manfredi
» delli PONTI cav. Cesare
» RANDONE cav. Vincenzo
» GIOVANNOZZI cav. Guido
» LACROIX cav. Filippo
» PENTIMALLI cav. Natale
» BALOCCO cav. Riccardo
» BASSO cav. Antonio
Capitano BELTRAMO Antonio
» ANSELMI Renato
» D'ANDREA Massimiliano
» RECHICHI Annibale
» POLVERISI Sergio
» MADDI Antonino
» COLACCHIONI Livio
» DELLA ROCCA Guido
» MARRAIENI Francesco
» UNGARO Francesco
» MONTEFUSCO Ludovico
» GRAZIANO Antonio
» MONACA Alfonso
» DE BENEDETTI Umberto
» CARPI Romualdo
» IOVENE Giuseppe
» QUARANTELLI Italo
» PERICOLI Antonio
» IULIANI Vincenzo
» CALZOLARI Delmo
» DE CADILHAC Erberto
» CASTAGNA Cornelio
» PANZERA Romeo
» DI LIBERTO Giuseppe
» CURCIO RUBERTINI Italo
» CAMPAGNOLI Ugo
» PONZA DI S. MARTINO Luigi

Capitano SCOTTI Clodoveo
» BARBERINI Enrico
» LEBOFFE Salvatore
» ROSSINI Luigi
» RABINO Luigi
» SAPORETTI Vincenzo
» SICILIANO Lino
» TARICCO Cesare
» D'ATTILI Nazzareno
» REPOSSI Giovanni
» ARCANGELI Giuseppe
» CATALANO Vincenzo
» CHIARAZZO Armando
» BONFANTI Guido
» SECCHETTI Domenico
» SARDI Amilcare
» MONTELEONE Francesco
» RISPO Ernesto
» GUALTIERI Carlo
» GHISELLI Vittorio
» ZEPPINI Angelo
» TRAVERSO Emilio
» TRON Aldo
» ROSELLI Vincenzo
» POLI Adriano
» BASTICO Edoardo
» GUERRINI Luigi
» CACCIATORE Gaetano
» SALMASO Antonio
» TRABUCCHI Alessandro
» GUIDELLI conte Marco
» DI NAPOLI Leonardo
» SACCHI Emilio
» MASSAIOLI nobile Italo
» AIELLO Giuseppe
» FRANCHINO Enrico
» SCHIAVO Achille
» GIGLIO Italo
» MORI Mario
» TIBJ Ottavio
» GIORGI Giuseppe
» BONACCORSI Domenico
» BIANCO DI S. SECONDO Emanuele
» MARTINENGO Enrico
» MASSERANO Guido
» ULRICH Oscar
» MONACCI Ettore
» PASCALE Arturo
» SOZZANI Michele
» CIGNOLINI Marcello
» CORVINO Cesare
» PEPE Riccardo
» GUARRA Federico
» MASCARINI Aldo

Capitano LERA Agostino
» PIANA Mario
» MALVANI Piero
» LANCIERI Federico
» LARCAN Antonino
» IACOBACCI Emilio
» CINTI Giuseppe
» CALVINI Mario
» VALLAURI Ermanno
» RICCI Enzo
» FARRABINO Mario
» SANDRUCCI Gaetano
» BAJETTO Giorgio
» VITALE Ulrico

Arma del genio.

Ten. Colonn. FERRI cav. Francesco
» MONTIGLIO cav. Enrico
» LURIA cav. Aristide
» DALL'ORA cav. Giuseppe
» BORRELLO cav. Antonino
» PORTA cav. Virginio
» ABBAMONTE cav. Leibnizio
» PAPONE cav. Mario
» ROMANO cav. Vincenzo
» MIGLIOZZI cav. Alessandro

Capitano GENTILE Sebastiano
» BARBIERI Barnaba
» MONTANINI Viro
» AIMO Giuseppe
» BENIGNETTI Cesare
» LAMBERTO Pietro
» BELLI Remo

Corpo di commissariato.
(Ufficiali commissari).

Ten. colonn. COEN LAUDADIO cav. Nino
» VALLESI cav. Goffredo

Capitano BUCCI Carlo
» EGIDI Valfredo
» BARBERIS Luigi
» ALVERGNA Giuseppe
» SCOGNAMILLO Luigi
» MANGIAMELI Antonino
» NANI Renato
» BASILE Pietro
» GERARDI Ugo
» RISI Antonio
» GRILLO Salvatore
» VIEZZOLI Giulio

Capitano ZUNINO Giuseppe
» TINELLI Ferdinando
» ANTONUCCI Carlo
» MASTROPAOLO Domenico
» CONTI Nestore
» BONAJUTO Antonino
» GRASSI Salvatore
» LA FERLA Arturo
» DE ROSA Nicola
» LA ZARA Angelo
» COSTA Francesco
» SORTINO Alfonso
» PALOMBO Mario
» OCCHIPINTI Giuseppe
» ROBBA Giuseppe
» D'ADAMO Donato
» MARACCI Alberto
» FEDELE Giuseppe
» GIOVANNELLI Girolamo
» RUSSO Luigi
» PIERI Pellegrino

Ufficiali di sussistenza.

Capitano QUARTA Ottavio
» RAMPONI Alessandro
» SCACHERI Giuseppe
» RAVAZZI Francesco
» SCARPA Luigi
» ARRI Onorato

Ufficiali chimici farmacisti.

Tenente GUGLIELMINETTI Silvio
» BRACALONI Lorenzo
» PESSOLANO Angelo
» ADILARDI Giulio
» PESCE Giuseppe

Corpo veterinario.

Maggiore STRICCOLI cav. Domenico
» SOLDATI cav. Giulio
» LANTELME cav. Carlo
» RAFFAELLI cav. Sebastiano
» ROBLES cav. Michele
» MELCHIORRI cav. Ilario

Tenente FIANDACA Antonino
» SCOTTI Carlo
» MINERVA Giuseppe
» CARDUCCI ARTENISIO Ludovico
» DE MARCO Tommaso
» PISANI Ettore

Nota. — Non essendo ancora pervenuti gli specchi per i capitani di fanteria FUMASUOLI Angelo, PEROTTA Ercole, BONELLI Arnaldo, SPAIRANI Giovanni Battista, si provvederà in una successiva dispensa del *giornale militare* a pubblicare i nomi di quelli fra essi che risulteranno ammessi agli esperimenti.

Così pure si provvederà con altra circolare alla pubblicazione dei nomi dei tenenti di amministrazione ammessi agli esperimenti medesimi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 531. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento del Comando della divisione militare di Trento a Bolzano.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 settembre 1926.

In esecuzione delle decisioni adottate per far raggiungere all'Esercito l'ordinamento previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, il comando della Divisione Militare di Trento verrà trasferito a Bolzano sotto la data del 4 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 532. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui carrelli per il traino in montagna del pezzo da 100/17 mod. 1914 - Pubblicazione n. 1691 - Edizione 1926.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 23 settembre 1926.

E' stata pubblicata la « Istruzione sui carrelli per il traino in montagna del pezzo da 100/17 mod. 1914 » Pubblicazione n. 1691 - ediz. 1926, che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra — S. M. R. E.	copie N.	4
» » » — Direz. gen. artigl. ed autom.	» »	5
» » Finanze Provveditorato gen. dello Stato	» »	2

Ispettorato dell'artiglieria	»	»	5
Comandi di corpo d'armata	»	»	1
Comandi di divisione	»	»	1
Diregione studi ed esperienze di artiglieria	»	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	1
Comando delle scuole centrali militari	»	»	1
Comando dell'accademia militare di artigl. e genio	»	»	5
Comando dela scuola centrale di artiglieria	»	»	5
Comandi dei reggimenti artigl. da campagna	»	»	8
Comando del reggimento rtigl. a cavallo	»	»	1
Camandi dei reggimenti artiglieria da montagna	»	»	1
Comandi dei reggimenti artigl. pesanti campali	»	»	1
Comandi dei reggimenti artigl. pesante e costa	»	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3.50; però le copie che a distribuzione ultimata si renderanno disponibili, non dovranno essere poste in vendita ma tenute a disposizione esclusiva di questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 533. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 settembre 1926.

Questo Ministero ha determinato la modificazione dei corsi di « perfezionamento » per ufficiali inferiori dell'arma del genio, instituito con la circolare 177 del *giornale militare* 1920, variando opportunamente i programmi di insegnamento al fine di perfezionare, durante tali corsi, essenzialmente, la conoscenza delle nozioni tecniche indispensabili per il disimpegno dei compiti affidati, normalmente, ai predetti ufficiali inferiori.

I nuovi corsi, che avranno inizio, senz'altro, con l'anno scolastico di prossima apertura, saranno denominati di « perfezionamento tecnico », con le modalità di seguito indicate:

1. Le materie d'insegnamento saranno le seguenti:

a) costruzione del genio; *b*) macchine; *c*) lavori del campo di battaglia e nozioni di fortificazioni permanente; *d*) nozioni di elettrotecnica e mezzi di collegamento; *e*) esplo-

sivi da mina e gas tossici; *f*) topografia; *g*) impiego del genio in guerra.

2. Ciascun corso avrà la durata di mesi 6, esami compresi; avrà luogo ogni anno, 1926-27 compreso, dal 1° novembre al 30 aprile presso l'Accademia militare di artiglieria e genio in Torino.

3. A ciascun corso verranno ammessi trenta ufficiali, che vi saranno comandanti, di massima, in ragione di due per ciascun reggimento del genio.

Gli ufficiali che debbano frequentare i corsi saranno proposti al Ministero della guerra su designazione dei comandanti dei reggimenti per il 1° settembre di ciascun anno; per il solo corso del 1926-27 le proposte potranno pervenire al Ministero il 10 ottobre p. v., ma non più tardi di detta data.

Dovranno essere scelti fra i tenenti e capitani del genio che posseggano almeno la licenza tecnica o ginnasiale o che a giudizio del comandante del reggimento abbiano cultura corrispondente a tali titoli di studio, e, che, inoltre e sempre a giudizio dello stesso comandante del reggimento, posseggano le nozioni di matematica, di chimica e di fisica che s'insegnano nelle scuole medie superiori.

Sono da escludere dall'invio ai corsi i capitani iscritti sul quadro di avanzamento ed i tenenti e capitani che hanno frequentato anche se con esito sfavorevole, i corsi di completamento alla scuola di applicazione o siano in possesso della laurea di ingegnere.

Dovrà darsi la precedenza nella destinazione ai corsi agli ufficiali più anziani di età, purchè non abbiano compiuto o non compiano i 35 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si inizia il corso.

4. Il comando dell'Accademia avrà facoltà di far rientrare ai corpi quegli ufficiali che durante il corso dimostrino di non possedere nè l'attitudine nè la preparazione necessarie per proseguire il corso stesso con profitto.

5. Sulla base della media dei punti ottenuti nelle materie d'insegnamento, sarà fatta la classifica degli ufficiali iscritti a ciascun corso. Il risultato di tale classifica dovrà essere riportato nell'apposito specchio della parte prima del libretto personale di ciascun ufficiale.

6. Il Ministero si riserva di portare a conoscenza mediante circolare da inserire nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali che saranno ammessi ai corsi.

7. Il corso già stabilito dalla circolare 406 *giornale militare* c. a., non avrà più luogo per gli ufficiali del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 534. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — SOTTUFFICIALI. — **Norme e programmi per il passaggio di n. 50 marescialli, delle sussistenze militari e delle varie armi e corpi, ad incarichi speciali presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 settembre 1926.

In relazione all'art. 29, ultimo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396, riflettente l'ordinamento del Regio esercito, è bandito un concorso fra i marescialli maggiori, capi ed ordinari di sussistenza e delle varie armi e corpi pel disimpegno di funzioni e cariche inerenti al servizio contabile e tecnico presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza.

I concorrenti dovranno avere — alla data del presente decreto — età non superiore ai 40 anni, e potranno essere ammogliati.

I posti messi a concorso sono 50.

Il termine utile per la presentazione delle domande al Comandante del proprio corpo è stabilita fino al 15 novembre p. v., ed esse dovranno pervenire a questo Ministero non oltre il 10 dicembre c. a.

Le domande dovranno essere redatte su carta legale da L. 3, e indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici).

I comandanti di corpo dovranno allegare alle domande la copia del foglio matricolare, la copia del foglio caratteristico, nonchè un rapporto informativo nel quale dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, delle condizioni fisiche, delle qualità morali ed in genere delle qualità militari possedute dal maresciallo interessato.

Per l'ammissione al concorso i marescialli devono aver riportato negli ultimi due anni la classifica di « ottimo » o di « buono con punti 3 ».

Il titolo richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza della scuola complementare, oppure l'ammissione alla quarta classe d'istituto tecnico inferiore, o alla quarta classe d'istituito magistrale inferiore.

La graduatoria sarà stabilita in base alla media aritmetica dei punti riportati dagli aspiranti negli ultimi esami.

I concorrenti in possesso di promozione od ammissione a a classi superiori « degli stessi tipi di scuola » avranno la precedenza.

Saranno preferiti i concorrenti muniti del prescritto titolo di studio, ma potranno essere ammessi al concorso anche i marescialli che ne siano sforniti purchè riuniscano tutti gli altri requisiti: essi saranno, però, sottoposti ad un esame di cultura generale secondo le modalità appresso indicate.

Gli aspiranti, muniti del titolo di studio richiesto, uniranno alla domanda il relativo certificato vistato dal Provveditore degli studi, insieme con uno specchietto indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami vennero superati.

Per gli aspiranti, invece, non muniti dei titoli prescritti dovrà essere unita alla domanda una dichiarazione dell'interessato comprovante che non possiede alcuno dei titoli di studio suaccennati. Detta dichiarazione dovrà portare « il visto » del comandante del corpo.

Qualora gli aspiranti forniti del titolo di studio prescritto o superiore raggiungano o superino il numero dei posti assegnati, saranno, anzitutto, prescelti quelli forniti di titolo di studio superiore, secondo l'ordine, a parità di titolo, risultante dalla media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie e a parità di tale media avrà la precedenza l'aspirante che conseguì il titolo di studio in una prima sessione di esami. Saranno quindi accettati gli aspiranti in possesso degli altri titoli di studio prescritti, sempre secondo l'ordine risultante dalla media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie, con l'avvertenza di cui al comma precedente nel caso di parità di media.

Rimanendo posti disponibili, saranno ammessi a concorrere gli aspiranti non forniti del prescritto titolo di studio, i quali saranno sottoposti ad un esame di cultura generale che consisterà in una prova scritta di lettere italiane ed in

tre prove orali, rispettivamente di elementi di storia, di geografia e di matematica, secondo i programmi descritti nell'allegato *A* della presente circolare.

Tali esami avranno luogo in Roma presso la « Scuola allievi ufficiali di complemento », nel giorno che sarà fissato dal Ministro della guerra, il quale provvederà anche a far avvertire gl'interessati dell'ammissione agli esami stessi.

Il comandante della scuola predetta, ricevute le opportune comunicazioni dal Ministero (Direzione generale servizi logistici), procederà alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale sarà da lui presieduta e composta di sette membri compreso il presidente. Essa sarà suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà composta da un ufficiale superiore presidente e due (fra maggiori e capitani) membri. Di ogni sottocommissione farà parte un ufficiale commissario della direzione di commissariato militare di Roma. Una sottocommissione è costituita per il gruppo di materie: lettere italiane e storia; e l'altra sottocommissione per il gruppo di materie: matematica e geografia.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punto di merito da zero a nove per i dichiarati non idonei, da dieci a venti per gli idonei.

Il concorrente per ottenere l'idoneità deve aver superato tutte le prove.

La graduatoria dei concorrenti risultati idonei negli esami sarà formata in base alla media aritmetica dei punti di merito riportati nelle prove.

L'ordine di ammissione dei candidati risultati idonei agli esami nel numero dei posti rimasti disponibili, dopo l'ammissione dei candidati forniti del titolo di studio, sarà determinato dall'ordine di graduatoria negli esami stessi.

Tutti i marescialli dichiarati idonei compiranno un corso di sei mesi presso la direzione di commissariato militare di Torino e contemporaneamente frequenteranno un breve corso presso la « Regia scuola per la panificazione e per le industrie affini in Torino » in base ai programmi indicati nell'allegato *B* alla presente circolare.

A corso ultimato i concorrenti saranno sottoposti ai relativi esami orali come dall'allegato *B*. I marescialli idonei, secondo la graduatoria degli esami stessi, passeranno a pre-

star servizio nelle sussistenze militari fino a coprire i posti mancanti all'organico dei subalterni di sussistenza. Gli idonei esuberanti vi passeranno a misura che si renderanno vacanti altri posti.

I marescialli, col passaggio alla carica speciale presso gli stabilimenti e le compagnia di sussistenza, conserveranno l'uniforme dell'arma o corpo di provenienza con l'aggiunta di un distintivo al braccio sinistro di forma circolare, con al centro una stella a cinque punte, ricamata con filato metallico argento su campo di panno azzurro, come specificato nell'allegato *C*. Il fregio del berretto avrà al centro una croce d'oro su campo di panno azzurro.

I marescialli predetti verranno considerati come assegnati a cariche speciali fuori corpo.

Per l'indennità da concedersi agli stessi dichiarati idonei allo speciale servizio, dopo la loro assegnazione ai singoli stabilimenti di sussistenza, saranno impartite, in prosieguo di tempo, opportune disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

Programma per gli esami di ammissione dei marescialli delle sussistenze e delle varie armi e corpi in servizio delle sussistenze militari.

Lingua italiana.

Prova scritta (durata 4 ore) su argomento semplice, familiare al candidato.

Storia.

Prova orale (durata 15 minuti) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1° Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Lo Statuto Albertino - Le guerre dell'indipendenza: 1848-1866 - Formazione dell'Unità d'Italia - Roma capitale d'Italia.

2° L'Europa con particolare riguardo all'Italia dal 1870 al 1914

3° La guerra mondiale 1914-1918, con particolare riguardo all'Italia - Vittorio Veneto.

Geografia.

Esame orale (15 minuti) verterà sui seguenti argomenti:

1° Lettura elementare di carte geografiche e topografiche.

2° L'Europa: superficie - confini - coste - orografia - idrografia - clima - ricchezze naturali; - Gli Stati di Europa: popolazione - governo - religione - città principali - vie di comunicazioni - colonie.

3° L'Italia in particolare: confini - superficie - coste - orografia - idrografia - clima - coltivazioni - industria - commercio - importazione ed esportazione - popolazione - religione - governo - vie di comunicazioni - colonie.

4° I continenti extra-europei, limitatamente alle loro principali caratteristiche e alle ricchezze naturali.

Matematica elementare.

Prova orale (20 minuti) interrogazioni ed esercizi sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi; - potenze di numeri interi; - nozioni sulla divisibilità dei numeri interi; numeri primi massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi; le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari; numeri decimali; sistema metrico decimale; proporzioni numeriche; regole per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

b) Geometria: triangoli - trapezi - parallelogrammi - rettangoli - rombi - quadrati - e calcolo della loro superficie.

Circonferenza e sua misura, cerchio e calcolo della sua superficie. Prisma - parallelopipedo - piramide - cilindro - cono - sfera e calcolo del loro volume

---

ALLEGATO B.

Programma del corso tecnico-amministrativo della durata di sei mesi per marescialli in servizio nelle sussistenze militari.

I.

a) Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:

Patrimonio dello Stato - Anno finanziario e bilancio di previsione - Ragioneria generale dello Stato e ragioneria delle amministrazioni centrali - Agenti delle amministrazioni che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Entrate e spese dello Stato - Del rendimento dei conti giudiziali.

b) Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari - Bozzo di stampa 1926: (Nozioni generali) libro 1° e 2° e nozioni particolari sul titolo 9° del libro 3°, riflettente le direzioni e servizi di commissariato militare.

Stipendi - Assegni - Indennità eventuali - Indennità speciali per truppe del R. Esercito in campagna e per le truppe coloniali.

II.

Stabilimenti e compagnie di sussistenza (Disposizioni generali) - Gestione degli stabilimenti di sussistenza - Funzionamento amministrativo - contabile del servizio della macinazione del frumento ad economia e ad impresa, del servizio del pane e della galletta - Funzionamento amministrativo-contabile e parte tecnologica sul servizio dei viveri, sul servizio dei foraggi, sulle fabbricazioni delle scatolette di carni in conserva e delle boccette di brodo concentrato.

III.

La parte tecnologica sulla macinazione, panificazione e pastificazione sarà svolta entro il periodo di due mesi e mezzo, compreso quello occorrente per i relativi esami, dalla « Regia scuola per la panificazione e per le industrie affini in Torino » che sarà dai marescialli frequentata durante i sei mesi di corso fissati.

Il programma sarà il seguente:

Tecnologia della macinazione dei cereali e della fabbricazione del pane - Prove pratiche di laboratorio - Esercitazioni pratiche al molino e visita agli stabilimenti di molitura - Esercitazioni pratiche al forno e visita agli stabilimenti di panificazione.

Tecnologia meccanica della macinazione -Diagramma e condotta dei molini di grano tenero.

Tecnologia meccanica della panificazione.

Forni.

Al termine del corso il direttore della scuola invierà alla direzione di Commissariato militare di Torino il risultato degli esami dei marescialli colla indicazione della idoneità o non idoneità riportata e media dei punti da ciascuno ottenuti.

Invece sulle materie di cui ai numeri I e II i candidati, alla fine del corso, dovranno essere sottoposti ad un esame dinanzi ad una commissione nominata dal direttore di Commissariato militare di Torino e composta di tre membri, cioè un tenente colonnello commissario presidente, un maggiore o capitano commissario e un maggiore o capitano di Sussistenza, membri.

La idoneità o non idoneità sarà pronunziata a maggioranza di voti e saranno assegnati ad ogni candidato punti da 0 a 9 per i non idonei e da 10 a 20 per gli idonei. I risultati saranno fatti constare con verbale dalla nominata commissione esaminatrice.

I marescialli risultati idonei tanto agli esami presso la Regia scuola per la panificazione e per le industrie affini in Torino, quanto agli esami presso la direzione di commissariato militare di Torino saranno dichiarati ammissibili quali « Marescialli in servizio presso gli stabilimenti e compagnie di sussistenza ».

La direzione di commissariato militare di Torino invierà i risultati degli esami al Ministero (Direzione generale servizi logistici) e farà rientrare i marescialli ai rispettivi corpi di provenienza. I nomi dei concorrenti dichiarati idonei, la nuova destinazione e la data di presentazione saranno pubblicati nel *bollettino ufficiale* delle nomine.

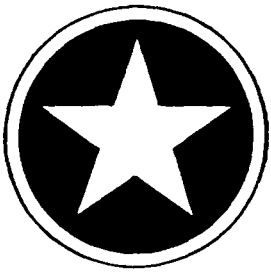
ALLEGATO C.

Distintivo al braccio sinistro pei marescialli in servizio presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza.

Il distintivo è di forma circolare del diametro di mm. 35, ricamato su panno azzurro scuro ed è costituito:

a) da un cordoncino periferico del diametro di mm. 2 ricamato con filato metallico argentato.

b) da una stella centrale a cinque punte di mm. 14 di raggio, ricamata parimenti con filato metallico argentato.



N. 535. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Apertura di credito straordinario agli ufficiali soci e non soci dell'«Unione militare».** — (Gabinetto del ministro). — 24 settembre 1926.

Per facilitare agli ufficiali l'attuazione delle modificazioni alla divisa e l'acquisto dei nuovi oggetti di equipaggiamento prescritti dalla circolare n. 521 (dispensa 48ª *giornale militare* corr. anno), il R. Commissario dell'Unione Militare ha deliberato di aprire fino a tutto il 31 marzo 1927 agli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente — soci e non soci — un credito straordinario di L. 500 da scontarsi in venti rate mensili di L. 25 ciascuna, oltre la tassa d'interesse mensile.

Le amministrazioni militari potranno pertanto rilasciare, entro il termine predetto, ad ufficiali soci e non soci un « Buono straordinario » di L. 500.

Tali buoni dovranno portare l'indicazione in rosso: « Buono straordinario » e per i non soci, al posto del N.°: la indicazione « non socio ».

Resta inteso che per i soci il credito straordinario è concesso indipendentemente da quello statutario, di cui già fruiscono e per il quale nulla è variato.

La registrazione dei « Buoni straordinari » e delle relative ritenute dovrà essere fatta in modo distinto dai conteggi ordinari, tanto sul Conto individuale mod. 2 (che dovrà essere intestato anche per i non soci), quanto sullo specchio trimestrale mod. 3, sul quale i movimenti del credito straordinario dovranno segnarsi, per ciascun ufficiale, nel rigo immediatamente sotto ai conteggi ordinari con opportuna annotazione a colonna 23.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Sono in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni militari i seguenti fascicoli dell'Annuario militare: Ufficiali in S. A. P. in A. R. Q. ed Impiegati civili - Anno 1926:

Stato Maggiore Generale R. E. - Carabinieri Reali e Fanteria	L. 12 —
Cavalleria - Artiglieria e Genio	» 7.50
Personale permanente distretti - Ufficiali delle fortezze - Corpo sanitario - Commissariato - Sussistenza - Amministrazione - Veterinari - Invalidi di guerra	» 5 —
Ruoli di anzianità degli Impiegati amministrazione militare	» 5 —
Indice alfabetico	» 4,50
Volume completo	» 35 —

Contemporaneamente alla richiesta dovrà essere inviato l'importo per ogni esemplare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36 - Anno 1926 - Circolare 406.

A pagina 1500 depennare il tenente ALIBERTI Achille del 68° fanteria.

A pagina 1505 depennare il capitano NEGRO Paolo del 47° fanteria.

A pagina 1506 depennare il capitano PANDOLFI Silvio, Comando distretto Udine.

A Pagina 1511, dopo il tenente POLI Gino del 9° pesante campale, aggiungere: tenente PERRONE DI SAN MARTINO Roberto del 5° artiglieria da campagna.

Dispensa 41 - Anno 1926 - Circolare 463.

A pagina 1707, dopo il capitano REZZAGHI Arnaldo, aggiungere: capitano CARDINALE Mario R. C. T. C. Tripolitania.

Dispensa 46, anno 1926, circolare 504:

A pagina 1909 prima del maggiore SESINI cav. Raimondo segnare maggiore DE LUCA cav. Giov. Battista.

A pagina 1909 dopo il capitano BIAGIOLI Biagio aggiungere capitano SUPINO Paolo.

A pagina 1911 prima del capitano PETITO Giuseppe segnare capitano MAREMONTI Francesco.

A pagina 1911 dopo il tenente SISTO Enrico aggiungere tenente ROSSI Virgilio.

PREZZO DELLA PRESENTE DISPENSA L. 0.60.

(7747) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
2045

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1926 — 1º Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 536 – 17 giugno 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1475 – Rimborso di spese di trasporto agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari . . . . . *Pag.* 2047

» 537 – 15 luglio 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1476 – Trattamento economico del personale militare nelle isole dell'Egeo ed a Saseno . . . . . » 2048

» 538 – 20 agosto 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILILITÀ. — R. decreto-legge n. 1480 concernente disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di quelli ad esse dovuti . . . . . » 2050

» 539 – 30 settembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi . . . . . » 2052

» 540 – 30 settembre 1926. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per gli ufficiali delle varie armi e corpi per l'anno 1927 . . . . . » 2060

LIBRERIA DELLO STATO

N. 541 – 30 settembre 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria - Vol. III – Parte 2ª – Addestramento dei reparti . . *Pag.* 2062

» 542 – 30 settembre 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2064

» 543 – 30 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze . . . . » 2064

» 544 – 30 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Nuovo regolamento per la Scuola di guerra – Norme transitorie per l'ammissione al 57° corso (1927-1930) . . . . » 2065

» 545 – 30 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Secondo corso normale presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 2078

» 546 – 30 settembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Secondo corso superiore balistico . . . . . » 2079

» 547 – 30 settembre 1926. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Soppressione degli uffici stralcio della ex direzione ed ex officina di Genova e della ex fabbrica d'armi di Brescia . . . . . » 2081

» 548 – 30 settembre 1926. — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo. . » 2081

» 549 – 30 settembre 1926. — TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa isolati nei treni diretti . . . . » 2085

AVVISO . . . . . » 2085

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2086

Circolare N. 536. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1475 – Rimborso di spese di trasporto agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 204, del 2 settembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *c*) del paragrafo 112 del regolamento per le indennità eventuali, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è sostituita con la seguente:

« *c*) agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari o balneari, salvo per quelli che fruiscono della cura gratuita per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizio di ordine pubblico o in servizi nell'occasione di qualche disastro, nel qual caso è dovuto soltanto il rimborso delle spese di trasporto personale, a tariffa militare, e nella classe loro spettante in relazione al grado, effettivamente sostenute, per recarsi dalla propria residenza al luogo di cura e viceversa ».

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 537. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1476 - Trattamento economico del personale militare nelle isole dell'Egeo ed a Saseno.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 luglio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 204, del 2 settembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale del Regio esercito italiano in servizio collettivo nelle Isole dell'Egeo ed a Saseno è dovuta — oltre ad

una giornaliera razione viveri in natura, oppure in contanti, in ragione di L. 1 — la seguente indennità giornaliera:

Colonnello	L.	30.—
Tenenti colonnelli e maggiori	»	24.—
Capitani	»	20.—
Subalterni	»	15.—
Marescialli	»	8.—
Sergenti maggiori e brigadieri dei carabinieri Reali	»	6.—
Sergenti e vicebrigadieri dei carabinieri Reali	»	4.—
Caporali maggiori, caporali, appuntati dei Reali carabinieri e carabinieri	»	2.—
Soldati	»	1.60

Al detto personale competono le stesse indennità caro-viveri alle quali avrebbe diritto se prestasse servizio in Italia.

Al comandante delle truppe dell'Egeo è, inoltre, dovuta una indennità giornaliera di L. 20 per le spese di rappresentanza non cumulabile con la indennità che possa spettargli a norma dell'art. 177 del sopracitato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Al detto personale, quando si trovi comandato in servizio isolato, qualunque ne sia la provenienza, è dovuta la stessa indennità stabilita per le missioni nel Regno in luogo della razione viveri e della speciale diaria indicata nel primo comma del presente articolo.

Nessun aumento è dovuto sugli assegni a titolo di cambio.

Il personale che si reca in licenza ordinaria ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza nelle Isole dell'Egeo e a Saseno al porto di sbarco nel Regno, e viceversa.

Qualora venga consentito il frazionamento dei periodi di licenza, le spese di viaggio saranno rimborsate, limitatamente però ad una licenza per biennio.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al trattamento economico del personale suddetto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 538. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1480 concernente disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di quelli ad esse dovuti.** — (Ragioneria centrale). — 20 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 206, del 4 settembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di semplificare, mediante arrotondamento delle somme, la esecuzione dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e di quelli ad esse dovuti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pagamenti per somme superiori a L. 20 e fino a L. 100, dovuti dallo Stato e dalle aziende autonome da esso dipendenti, ovvero da farsi a favore dello Stato e delle aziende medesime, vengono arrotondati di 50 in 50 centesimi, trascurando le frazioni non superiori a centesimi 25.

I pagamenti per somme superiori a L. 100 e sino a L. 5000 vengono eseguiti arrotondando analogamente a lire intere le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

I pagamenti superiori alle L. 5000, si eseguono per somme arrotondate di 5 in 5 lire, trascurando le frazioni non superiori a L. 2 e 50 centesimi.

L'arrotondamento pei pagamenti da farsi dallo Stato si opera sulla somma netta, tenuto conto delle eventuali ritenute e della tassa di quietanza.

Art. 2.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo sono esclusi i pagamenti di interessi su titoli pubblici e quelli dovuti in dipendenza dell'applicazione delle imposte dirette mediante ruoli, della vendita di valori bollati, delle tariffe di servizi pubblici e di quelle di vendita dei generi di monopolio, come pure le giuocate al lotto e i pagamenti per conto di privati.

Per gli stipendi ed altri assegni fissi, le pensioni, i fitti, canoni e simili l'arrotondamento si applica sulla somma annuale netta, effettuando, nella ripartizione in rate, l'arrotondamento di ciascuna rata e variando la prima in guisa da non alterare l 'importo complessivo. L'importo delle rate così stabilito rimane fermo, anche se venga effettuato il pagamento di più rate cumulativamente.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

In relazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1, gli ordini di pagamento dello Stato, qualunque ne sia l'importo, vengono, di regola, emessi al netto delle ritenute, tassa di quietanza compresa. La regolazione delle somme trattenute si effettua periodicamente mediante ordinativi commutabili in quietanza o aventi effetto con semplici registrazioni nelle scritture, per quanto concerne i pagamenti disposti dalle Amministrazioni centrali, e mediante versamento alla sezione di Tesoreria, per quanto concerne i pagamenti disposti dai funzionari delegati.

L'accertamento delle tasse di quietanza trattenute può agli effetti del versamento in entrata, essere eseguito in base a valutazione presuntiva, da stabilirsi con decreto dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze.

Il presente articolo non si applica per le spese di giustizia.

Art. 5.

Per le Amministrazioni pubbliche non statali gli ordini di pagamento vengono emessi per le somme lorde occorrenti in modo che, trattenuto anche l'importo delle marche di quietanza applicate, risulti dovuta al percipiente, all'atto del pagamento, una somma netta arrotondata secondo le prescrizioni del precedente art. 1.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere emanate norme esecutive, integrative e di coordinamento per l'applicazione del presente decreto, nonchè quelle speciali che risultassero eventualmente necessarie nei riguardi di singoli servizi o di particolari categorie di entrate e spese dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1926, fatta eccezione per le spese di cui al secondo comma dell'art. 2 per le quali avrà effetto dal 1° gennaio 1927.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 539. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 30 settembre 1926.

Con riferimento alla circolare 74 del *giornale militare* 1926 si riportano le variazioni nei prezzi di alcune delle voci degli allegati n. 1 e 2 della citata circolare, riguardanti le parti di ricambio per biciclette tubolari militari del tipo rigido, del tipo pieghevole e del tipo portamitragliatrici. Le variazioni decorrono dalla data della presente circolare.

P. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
10	8	Vite fissa gancio di chiusura al telaio . .	N.	0.25
9	7	Gancio mobile per chiusura telaio . . .	»	1 —
12	10	Perno di cerniera con nasello	»	1.20
14	12	Levetta di chiusura	»	1 —
15	13	Bottone godronato con dente per detta . .	»	1.20
18	16	Perno fissa levetta alla cerniera	»	0.60
20	18	Dado esagonale per detto	»	0.45
22	20	Forcella obliqua posteriore elastica completa	»	90 —
23	21	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniera di congiunzione al foro . . .	»	45 —
25	23	Ranella di cuoio per interno canotto tubolare	»	0.20
26	24	Buccola filettata di bronzo fosforoso . .	»	7 —
27	25	Pistone a forchetta filettato	»	20 —
28	26	Bullone con battuta circolare e nasello, fissa detto al telaio	»	1.50
31	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	2.75
32	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	1.75
33	31	Asta porta molla filettata con testa tonda	»	3.50
36	34	Forcella orizzontale rigida girevole . . .	»	80 —
40	17b	Lamina per telaio	»	3 —
41	34a	Forcella orizzontale a lamina	»	60 —
44	38	Forcellone anteriore completo con sospensione elastica	»	110 —
45	39	Forcellone semplice	»	59 —
46	40	Sospensioni elastiche per il forcellone (p. destra)	»	25 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
—	—	Sospensioni elastiche per il forcellone (p. sinistra)	N.	25 —
47	41	Leva curvata a 3 fori (p. destra)	»	4.50
48	42	Leva curvata a 3 fori (p. sinistra)	»	4.50
50	44	Cuscinetto temperato per detto	»	0.60
51	45	Grano temperato per detto cuscinetto . .	»	0.40
57	51	Bottone con taglio registra molla . . .	»	0.50
59	53	Dado fissa canotto al forcellone	»	0.40
61	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie compl.)	»	17 —
62	56	Calotta inferiore da fissare al forcellone	»	2 —
63	57	Anello inferiore porta sfere	»	2 —
64	58	Anello superiore porta sfere	»	2 —
65	59	Calottino superiore filettato registra sterzo	»	3 —
66	60	Rondella d'isolamento con intaccatura (in sostituzione del portafanale)	»	0.80
67	61	Morsetto ferma manubrio	»	4.50
68	62	Bullone con nasello serra morsetta . . .	»	0.60
69	63	Dado esagonale per detto	»	0.45
70	64	Anello godronato e filettato serra sterzo	»	1.75
71	65	Sfere da 1/8	grossa	2.75
72	66	Ruota anteriore completa senza gomme .	N.	85 —
73	67	Ruota posteriore completa senza gomme .	»	95 —
74	68	Mozzo anteriore completo	»	35 —
75	69	Mozzo posteriore completo	»	28 —
76	70	Corpo del mozzo	»	12 —
77	71	Calotta porta sfere	»	1.60
78	72	Tubetto guida olio in ottone	»	0.40
79	73	Lubrificatore a molla	»	0.40
80	74	Asse filettate	»	2.90

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
81	75	Cono fisso parte destra	N.	1.80
82	76	Cono registrabile	»	1.80
83	77	Ranella con nasello registra cono sinistro	»	0.25
84	78	Dado a due piani fissa cono sinistro	»	0.40
85	79	Anello godronato o copri filetto al mozzo anteriore	»	2 —
86	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»	0.75
87	81	Ingranaggio a 18 denti	»	6.50
88	82	Anello filettato fissa ingranaggio	»	1.50
89	83	Raggio filettato	»	0.40
90	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples)		
91	85	Ranella d'appoggio dado ottone	grossa	13 —
92	86	Sfere d'acciaio da 1/4	N.	18 —
93	87	Cerchio forato e verniciato	»	35 —
94	88	Congegno motore completo	»	20 —
95	89	Bussola porta congegno motore	»	6.80
96	90	Asse motore a coni, cementato e rettificato	»	3 —
98	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra)	»	3 —
103	134R	Calotta porta sfere sinistra	»	6.80
105	IIIIM	Asse motore per tipo lamina	»	19 —
109	99	Pedivella destra a tre branche, in acciaio al nichel	»	12 —
110	100	Pedivella sinistra semplice	»	1 —
111	101	Chiavetta ferma pedivella	»	0.45
112	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	15 —
113	103	Ruota dentata di 44 denti	»	0.40
114	104	Vite con testa esagonale, fissa ruota dentata alla pedivella		

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
115	105	Dado esagonale per detta	N.	0 25
116	106	Pedale destro completo	»	12 —
117	107	Pedale sinistro completo	»	12 —
118	108	Asse di pedale a cono con filetatura destra	»	3 —
119	109	Asse di pedale a cono con filettatura sinistra	»	3 —
120	110	Cassa di pedale con tubo a calotta . . .	»	10 —
121	111	Cono di pedale	»	0.60
122	112	Ranella d'isolamento registra pedale .	»	0.15
124	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa	»	1 —
125	272	Cassa semplice di pedale	»	5 —
126	273	Tubo con calotta per detta	»	4 —
129	117	Coperchietto godronato copriforo al centro del manubrio	»	1.25
130	118	Vite fissa corperchietto al manubrio . . .	»	0.20
131	119	Manopola di legno con anelli metallici . .	»	2.40
136	124	Vite perno fissa leva al manubrio	»	0.40
137	125	Asta filettata con occhiello all'estremità .	»	3.50
140	128	Molla spirale di pressione	»	1 —
141	129	Disco con foro; quadro di congiunzione freno al forcellone	»	1 —
142	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone .	»	0.40
144	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare fissa leve alla guida quadra . . .	»	0.40
145	133	Leva porta pattini, parte destra	»	5 —
146	134	Leva porta pattini, parte sinistra	»	5 —
147	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»	0.30
148	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0.50
149	137	Cuscinetto per detto	»	0.50

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
150	138	Ranella per detto	N.	0.40
152	140	Tendi catena completo	»	2.25
153	141	Paletta con asta filettata	»	1.25
154	142	Piastrino sagomato a tre fori	»	0.60
155	143	Dado esagonale per detta	»	0.50
173	161	Sella completa Bianchi tipo militare . . .	»	40 —
174	162	Cuoio	»	22 —
203	192	Ingranaggi a ruota libera a 18 denti . . .	»	17 —
235	226	Porta attrezzo completo	»	15 —
236	226*A*	Parte superiore completa	»	7 —
237	226*B*	Parte inferiore completa	»	5 —
248	291	Parafanghi completi (adattabili al tipo ufficiale ed al tipo truppa)	»	22 —
249	292	Parafango completo anteriore	»	10 —
251	293	Bullone con battuta circolare fissa parafango anteriore alla sospensione elastica	»	0.50
253	295	Parafango completo posteriore	»	12 —
262	400	Forcella obliqua elastica completa	»	90 —
263	401	Forcella obliqua semplice	»	45 —
266	404	Forcella orizzontale	»	80 —
274	412	Ruota completa con dadi a maniglia (senza gomma e senza ruota libera) . . .	»	100 —
279	404 *bis*	Forcella orizzontale con lamina	»	60 —

ALLEGATO N. 2.

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
4	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	N.	2.75
5	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	1.75
6	34	Forcella orizzontale rigida girevole	»	80 —
9	17*B*	Lamina per telaio	»	3 —
15	53	Dado fissa canotto al forcellone	»	0.40
17	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	»	17 —
18	56	Calotta inferiore da fissare al forcellone	»	2 —
19	57	Anello inferiore porta sfere	»	2 —
20	58	Anello superiore porta sfere	»	2 —
21	59	Calottino superiore filettato registra sterzo	»	3 —
22	62	Bullone con nasello serra morsetto	»	0.60
23	63	Dado esagonale per detto	»	0.45
24	64	Anello godronato e filettato serrasterzo	»	1.75
25	65	Sfere da 1/8	Grossa	2.75
26	68	Mozzo anteriore completo	N.	25 —
27	69	Mozzo posteriore completo	»	28 —
28	70	Corpo del mozzo	»	12 —
29	71	Calotta porta sfere	»	1.60
30	72	Tubetto guida olio in ottone	»	0.40
31	73	Lubrificatore a molla	»	0.40
32	74	Asse filettato	»	2.90
33	75	Cono fisso parte destra	»	1.80
34	76	Cono registrabile	»	1.80
35	77	Ranella con nasello registra cono sinistro	»	0.25
36	78	Dado a due piani fisso cono sinistro	»	0.40
37	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»	0.75

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
38	81	Ingranaggio a 18 denti	N.	6.50
39	82	Anello filettato fissa ingranaggio	»	1.50
40	83	Raggio filettato		
41	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples)	»	0.40
42	85	Ranella d'appoggio dado ottone		
43	86	Sfere d'acciaio da 1/4	grossa	13 —
44	87	Cerchio forato e verniciato	N.	18 —
45	89	Bussola porta congegno motore	»	20 —
46	90	Asse motore a coni cementato e rettificato	»	6.80
53	134*R*	Calotta porta sfere sinistra	»	3 —
55	IIIIM	Asse motore per tipo a lamina	»	6.80
58	99	Pedivella destra a tre branche in acciaio al nichel	»	19 —
59	100	Pedivella sinistra semplice	»	12 —
60	101	Chiavetta ferma pedivella	»	1 —
61	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	0.45
62	103	Ruota dentata di 44 denti	»	15 —
63	104	Vite con testa esagonale fissa ruota dentata alla pedivella	»	0.40
64	105	Dado esagonale per detta	»	0.25
65	106	Pedale destro completo	»	12 —
66	107	Pedale sinistro completo	»	12 —
67	108	Asse di pedale a cono con filettatura destra	»	3 —
68	109	Asse di pedale a cono con filettatura sinistra	»	3 —
69	110	Cassa di pedale con tubo e calotta	»	10 —
70	111	Cono di pedale	»	0.60
71	112	Ranella d'isolamento registra pedale	»	0.15
73	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa	»	1 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
74	119	Manopola di legno con anelli metallici .		2.40
75	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone .	»	0.40
77	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare fissa leve alla guida quadra . . .	»	0.40
78	133	Leva porta pattini parte destra	»	5 —
79	134	Leva porta pattini parte sinistra	»	5 —
80	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»	0.30
81	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0.50
82	137	Cuscinetto per detto	»	0.50
83	138	Ranella per detto	»	0.40

N. 540. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per gli ufficiali delle varie armi e corpi per l'anno 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 settembre 1926.

Con riferimento agli art. 54, 57 e 61 della legge 11 marzo 1926, n. 398 ed al § 71 delle norme esecutive per la sua prima applicazione (circolare 207 *giornale militare* c. a.) questo Ministero determina i limiti di anzianità entro i quali dovranno trovarsi compresi gli ufficiali delle varie armi e corpi per poter presentare domanda di ammissione agli esami a scelta facoltativa.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati non oltre il 31 dicembre p. v. e dovranno essere trasmesse a questo Ministero non oltre il 31 gennaio successivo.

Gli esami avranno luogo nella primavera del 1927 sulla base dei programmi e con le modalità di cui ai Regi decreti 15 luglio p. p. numeri 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 e 1423.

Si richiamano le autorità dipendenti alla esatta osservanza delle norme di cui al § 71 della precitata circolare 207.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per gli ufficiali delle varie armi e corpi per l'anno 1927.

Armi e corpi	Maggiori	Capitani	Tenenti
	Ultimo ufficiale od ultima promozione da comprendere nel quadro di avanzamento a scelta facoltativa		
Carabinieri Reali	Viola Luigi 21 agosto 1922	Bonnici Sebastiano 14 settembre 1920	Spadaro Angelo 27 gennaio 1921
Fanteria	Lattes Alessandro 31 ottobre 1917	Spadaro Luigi 23 agosto 1917	Marzillo Salvatore 1° gennaio 1919
Cavalleria	31 dicembre 1924	6 gennaio 1918	Del Furia Sestilio 1° agosto 1916
Artiglieria (R. C.)	1° dicembre 1918	16 settembre 1917	1° marzo 1919
Genio	1° dicembre 1918	16 settembre 1917	30 gennaio 1921
Sanità — ufficiali medici	Gelormini Luigi 17 novembre 1918	—	—
Sanità — ufficiali farmacisti	Solaro Alessandro 1° luglio 1922	—	—
Commissariato — ufficiali commissari	15 dicembre 1918	24 marzo 1918	—
Commissariato — Ufficiali di sussistenza	31 marzo 1925	13 maggio 1917	16 febbraio 1918
Corpo di amministrazione	Zo Giovanni 31 dicembre 1925	16 giugno 1921	—
Corpo veterinario	—	17 marzo 1918	11 maggio 1918

NB. - Le indicazione della tabella si riferiscono alla data 31 dicembre c. a. data del termine utile fissato a norma del § 71 della circolare 207 *giornale militare* c. a.

N. 541. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria - Vol. III - Parte 2ª - Addestramento dei reparti.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento) — 30 settembre 1926.

E' stata pubblicata la « Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria, vol. III, parte 2ª, Addestramento dei reparti », che verrà diramata come appresso, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari:

S. E. il 1° Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	copie	3
Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra — Gabinetto (Ufficio coordinamento)	»	5
Ministero della guerra — Stato Maggiore	»	50
Ministero della guerra — Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	6
Ministero della guerra — Direzione studi ed esperienze di artiglieria	»	6
Ministero della guerra — Ispettorato di artiglieria	»	50
Ministero della guerra — Ispettorato dei bersaglieri	»	2
Ministero della guerra — Ispettorato delle truppe alpine	»	3
Ministero della guerra — Ispettorato della cavalleria	»	3
Ministero della guerra — Ispettorato del genio	»	3
Ministero della marina, (Ufficio del Capo di S. M.)	»	5
Ministero dell'aeronautica, (Ufficio del Capo di S. M.)	»	5
Ministero delle colonie, (per sè e per i comandi e truppe dipendenti)	»	400
Comando d'armata	»	4
Comando di corpo d'armata, (per sè e per i dipendenti comandi di artiglieria e del genio)	»	10
Comando di divisione	»	4
Direzione di artiglieria	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	10
Comando generale della R. guardia di finanza	»	5

Fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1
Comando squadrone	»	1

Artiglieria.

Comando di reggimento di tutte le specialità	copie	5
Comando di gruppo di tutte le specialità	»	4
Comando di batteria di tutte le specialità	»	3

Genio.

Comando di reggimento o raggruppamento	copie	2
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando reparto carri armati	copie	15

Scuole militari.

Comando di collegio militare	copie	2
Comando di accademia di fanteria e cavalleria	»	10
Comando di accademia di artiglieria e genio	»	20
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	4
Coma ndo scuola di applicazione di cavalleria	»	4
Comando scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	»	3
Comando scuole centrali per sè e per le scuole dipendenti	»	20
Comando scuola di guerra	»	10
Comando scuola controaerei	»	10
Centro chimico militare	»	5
Comando di distretto	»	2
Comando centro automobilistico	»	1
Biblioteca di artiglieria e genio	»	3

La istruzione di cui sopra sarà inoltre ceduta in vendita agli ufficiali che ne faranno richiesta, al prezzo che si fa riserva di comunicare con successiva circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 542. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 30 settembre 1926.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Stato Maggiore R. E. (Ufficio Storico). — *Le grandi unità nella guerra italo-austriaca,* 1915-1918. — Volume II. — Divisioni di Fanteria - Divisioni Speciali - Divisioni di Cavalleria - Truppe Alleate in Italia. Prezzo di copertina L. 23.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del giornale militare 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del giornale militare 1925.

P. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 543. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 30 settembre 1926.

A parziale modificazione della circolare n. 355 del *giornale militare* c. a., questo Ministero dispone che l'esperimento pratico a cui dovranno essere sottoposti, a norma del n. 6 della circolare stessa, i concorrenti alla nomina ad insegnante di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze, abbia luogo il 20 ottobre p. v., anzichè il 15.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 544. — SCUOLE MILITARI. — **Nuovo regolamento per la Scuola di guerra - Norme transitorie per l'ammissione al 57° corso (1927-1930).** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio personale di S. M. e Bollettino di mobilitazione). — 30 settembre 1926.

È imminente la pubblicazione di un nuovo regolamento per la Scuola di Guerra, il quale, oltre ad apportare modificazioni nell'indirizzo e nell'ordinamento del corso triennale di studi, contiene varianti alle disposizioni relative alla ammissione ed alla frequenza.

Qui di seguito si indicano fin d'ora, per norma degli ufficiali che intendano iniziare la propria preparazione per la Scuola, le principali innovazioni relative alle condizioni di ammissione.

Si indicano inoltre le norme transitorie per il concorso di ammissione che avrà luogo nel 1927.

Innovazioni relative all'ammissione ed alla frequenza che saranno contenute nel regolamento.

A) *Ammissione.* — A cominciare dal 1928 potranno concorrere all'ammissione i tenenti, i capitani ed i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) che nell'anno di entrata alla Scuola compiano almeno il 26° anno di età e non superino il 35°;

b) che al primo gennaio dell'anno in cui concorrono alla Scuola abbiano non meno di tre anni di effettivo servizio come ufficiali nei reggimenti della propria arma dei quali almeno due in una compagnia o reparto corrispondente.

In detti anni non va computato il tempo trascorso in licenza straordinaria; conta invece come servizio nei reggimenti il tempo passato negli istituti militari e nelle scuole allievi ufficiali, quali ufficiali istruttori e di governo.

I programmi per l'ammissione saranno quelli indicati nell'allegato alla presente circolare, che riporta per intero lo allegato *A* del regolamento.

B) *Frequenza.* — Il nuovo regolamento non consente che vi siano ufficiali non frequentatori.

Questa disposizione entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1926-27. Resta pertanto abrogata la disposizione di cui al numero XXIII della circolare 631 del G.M. ufficiale anno 1925, relativa all'ammissione di ufficiali non frequentatori al 56° corso (1926-1929).

Norme transitorie pel concorso all'ammissione nel 1927.

I — Nel mese di febbraio dell'anno 1927 avranno luogo gli esami scritti di concorso per l'ammissione al 57° corso della Scuola di Guerra (1927-1930) per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

II — A detto concorso, a definizione del preavviso inserito nella circolare n° 631 del G.M. 1925 possono aspirare i tenenti, i capitani ed i maggiori, purchè:

a) nell'anno 1927 compiano almeno il 26° anno di età (1)

b) al 1° gennaio 1927, abbiano non meno di tre anni di effettivo servizio, come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno due nei reparti.

In detti anni non va computato il tempo trascorso in licenza straordinaria, conta invece come servizio nei reggimenti il tempo passato negli istituti militari e nelle scuole allievi ufficiali, quali ufficiali istruttori e di governo;

c) abbiano, quelli cui è fatto obbligo, ultimato con esito favorevole, all'atto della presentazione della domanda, i corsi di perfezionamento e d'applicazione di cui alle circolari 177 e 198 del G. M. 1920.

Non può aspirare all'ammissione l'ufficiale che non sia riuscito in tre precedenti concorsi, comprendendovi quelli dell'anteguerra e dei corsi d'integrazione e dei due corsi regolari biennali, nonchè quello che, già ammesso, non abbia compiuto il corso per ragioni disciplinari e per insufficienza negli studi.

III — Le altre norme per le domande di ammissione al concorso, che dovranno giungere al Ministero della Guerra (Stato Maggiore R. Esercito) entro il 31 dicembre 1926, nonchè quelle per gli esami ecc. saranno esposte nel regolamento per la Scuola di Guerra di imminente pubblicazione: i programmi sono riportati fin d'ora nell'allegato alla pre-

(1) All'ammissione nel 1927 potranno, in via eccezionale, concorrere anche i maggiori ed i capitani che abbiano superato il 35° anno di età. Saranno però esclusi i maggiori compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1927 (Circ. 505 G. M. c. a.).

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

sente circolare, avvertendo che per il concorso del 1927 il programma di storia politico-militare sarà limitato alla parte « Storia moderna ».

IV — Il numero massimo di ufficiali da ammettersi sarà di 120.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato A.

Programmi per gli esami di concorso all'ammissione.

Le prove degli esami di concorso all'ammissione richiedono che i candidati posseggano la cultura generale e professionale dell'ufficiale uscente dai corsi di reclutamento delle accademie militari, rafforzata e vivificata dalla esperienza di servizio, dall'osservazione, e dalla meditazione personale su buone letture. Devono così essere noti al candidato i dati di fatto e gli elementi tecnico-professionali e culturali indispensabili per seguire gli studi, eminentemente applicativi, della Scuola di guerra, senza che si debbano ripetere in questa insegnamenti già impartiti nei corsi di reclutamento. Nella preparazione alle prove l'ufficiale deve mirare a foggiarsi un abito mentale che lo invogli a formarsi idee proprie sulle questioni cadenti sotto il suo esame ed a conseguire la espressione chiara e concisa di esse.

Le prove consistono in due esami scritti:

a) Storia politico-militare;
b) Esercizio di topografia;

ed in cinque esami orali:

a) Costituzione dell'esercito italiano;
b) Armi portatili, artiglierie e mezzi tecnici;
c) Topografia e geografia;
d) Diritto pubblico ed Economia politica;
e) Lingua francese.

I. — ESAMI SCRITTI.

a) — STORIA POLITICO-MILITARE.
Coefficiente 10 — Durata dell'esame: 8 ore.

Il candidato deve svolgere uno dei tre temi che gli verranno proposti. I temi rifletteranno argomenti ricavati dal programma che segue.

Nello svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di ragionare intorno alle cause dei fatti storici, alle loro correlazioni, ed alle deduzioni che da essi si possono ricavare, nonchè l'attitudine a disporre e sviluppare con ordine e chiarezza l'insieme e le varie parti dell'argomento trattato.

Cenni di storia antica.

1. — Il sorgere e lo sviluppo delle prime civiltà in Asia Minore e nel bacino del Mediterraneo. Cenni sulle istituzioni sociali e militari degli antichi popoli orientali. La Grecia e l'affermarsi della sua civiltà nel Mediterraneo. Le istituzioni sociali e militari in Atene ed a Sparta. Cenni sulle guerre della Grecia contro i Persiani e sulla guerra del Peloponneso. Alessandro il Grande e le sue imprese militari. I primi accenni alla manovra nel campo tattico.

2. — Cenni sulla storia di Roma durante i periodi regio e repubblicano. Le istituzioni sociali e gli ordinamenti militari. La legione. Le guerre puniche. Le battaglie di Canne, del Metauro e di Zama. Giulio Cesare e la preparazione dell'Impero. La conquista della Gallia. L'ordinamento politico e militare dell'Impero romano. Augusto e le guerre contro i popoli alpini. Le ulteriori conquiste romane e la decadenza delle istituzioni militari.

Cenni di storia medioevale.

1. — La caduta dell'Impero Romano d'occidente e le invasioni barbariche. Il feudalesimo ed i suoi riflessi sulle istituzioni militari. La cavalleria. Le crociate. La lotta fra il Papato e l'Impero nelle sue conseguenze sulle manifestazioni della vita italiana.

2. — I Comuni — Caratteristiche delle milizie comunali. Le compagnie di ventura ed i loro condottieri. Le Repubbliche marinare italiane. Le Signorie ed i Principati. Cenni generali sulla situazione politica dell'Europa alla fine del medio-evo.

Storia moderna.

1. — L'inizio dell'evo moderno e gli avvenimenti che lo accompagnarono. La caduta di Costantinopoli. Le scoperte geografiche e le invenzioni scientifiche. Le istituzioni politiche e militari durante il periodo della Rinascenza. Le prime milizie nazionali in Italia. L'opera politica e militare di Niccolò Machiavelli.

2. — Lotte degli Stati europei pel dominio politico dell'Italia. Carlo VIII. Luigi XII. Francesco I. L'impero di Carlo V. La riforma protestante. L'assestamento dei grandi Stati europei nei secoli XVI e XVII. Cenni sulla guerra dei trent'anni.

3. — Il Piemonte e gli altri Stati italiani durante i secoli XVI e XVII. Le caratteristiche delle loro istituzioni politiche e militari. Il trattato di Westfalia, la pace religiosa e l'assetto europeo.

4. — Caratteristiche dell'arte della guerra nei secoli XVI e XVII. I capitani del tempo. La fine del predominio spagnuolo in Italia e l'inizio di quello austro-borbonico. Cenni sulle guerre di successione durante il secolo XVIII (di Spagna, di Polonia e di Austria) e sulle loro conseguenze in Italia.

5. — I Duchi di Savoia e la loro politica durante le guerre di successione (rafforzamento del loro prestigio - acquisto della dignità regia. Le istituzioni militari piemontesi del secolo XVIII). Le principali vicende degli altri Stati italiani durante il secolo XVIII.

6. — Il trattato di Acquisgrana e l'assetto politico europeo da esso determinato. L'inizio della storia contemporanea. La Confederazione germanica e la Prussia. La figura di Federico II come politico e come condottiero. La guerra per la conquista della Slesia. La guerra dei sette anni. Cenni sulle condizioni politiche degli altri Stati europei, dalla pace di Acquisgrana alla Rivoluzione francese.

7. — La rivoluzione francese: cenni sulle sue cause e sul suo sviluppo. L'opera politica e legislativa di Napoleone Buonaparte primo Console ed Imperatore. L'opera degli scrittori italiani nel secolo XVIII e l'annuncio di nuovi tempi in Italia. L'Italia durante la rivoluzione francese.

8. — Influenza della Rivoluzione francese sull'arte e sugli ordinamenti militari. Cenni sulle campagne napoleoniche con speciale riferimento al teatro di guerra italiano (1796-97, 1800).

9. — Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza. Le restaurazioni. I moti popolari e le carte costituzionali. Gli avvenimenti in Piemonte e nel Regno delle due Sicilie sino al 1848. Le società segrete e la « Giovane Italia ». Le diverse concezioni del Mazzini, del Gioberti e del Cavour circa l'indipendenza e l'unità d'Italia.

10. — Gli avvenimenti del 1848 e del 1849 in Italia e nei principali Stati europei. Lo spirito e gli ordinamenti dell'esercito sardo. Le campagne del 1848 e del 1849.

11. — Il decennio di raccoglimento in Italia. L'opera del Cavour. L'alleanza con la Francia. Napoleone III e la sua politica verso l'Italia.

12. — Sintesi degli avvenimenti dal 1859 al 1861. La guerra del 1859. La pace di Zurigo. La spedizione dei Mille. Le campagne delle Marche e dell'Umbria. La proclamazione del Regno d'Italia. La questione Romana.

13. — L'unità germanica e l'unità italiana: analogie e differenze. Il Bismark ed il Moltke. Gli avvenimenti militari del 1866 in Italia ed in Boemia e le loro conseguenze politiche.

14. — Il completamento dell'unità germanica attraverso la guerra franco-prussiana del 1870-71. Le operazioni di questa, dall'inizio fino all'investimento di Metz e quelle contro l'armata di Chalons. La resistenza francese dopo Sédan. La Comune. Il trattato di pace di Versailles. La definizione della questione Romana.

15. — L'Europa dal 1870 in poi. Cenni sulla questione d'Oriente e sulla guerra russo-turca (1877-78). Il congresso di Berlino e la politica d'equilibrio europea. La questione sociale. Lo sviluppo demografico dei popoli e le imprese coloniali.

16. — Cenni sulla guerra anglo-boera e sugli avvenimenti più importanti della guerra russo-giapponese. I progressi tecnici delle armi da fuoco e lo sviluppo della fortificazione campale.

17. — Le guerre coloniali italiane: guerra italo-abissina - guerra italo-turca e conquista della Libia.

Cenni sulle guerre balcaniche del 1912 e del 1913.

18. — L'Europa alla vigilia della guerra mondiale: le cause storiche, le cause occasionali della grande guerra. I suoi precedenti. Cenni sui disegni di operazione e sulla loro attuazione nel periodo di guerra di movimento sulle due fronti occidentale ed orientale, fino alle battaglie della Marna e di Leopoli.

Notizie sommarie sull'ulteriore svolgimento della guerra mondiale, con riferimento alle caratteristiche più salienti della guerra di posizione.

19. — L'intervento dell'Italia nella guerra mondiale. Lineamenti dello sviluppo dell'azione italiana (1915-1918). Battaglia dall'Astico al mare. Battaglia di Vittorio Veneto.

20. — Il crollo della resistenza degli Imperi centrali: cause militari, politiche, sociali ed economiche. I trattati di pace e l'assetto europeo e coloniale dopo la grande guerra.

Testi consigliati per la preparazione:

Sinossi delle lezioni di storia militare delle Accademie militari di fanteria e cavalleria, di artiglieria e genio.

Pagliano: Storia militare dai tempi antichi alla guerra Russo-giapponese. Olivero. Torino.

Fettarappa: Lezioni di Storia militare. Casanova. Torino.

Maravigna: Storia dell'arte militare moderna. Schioppo. Torino.

Bastico: L'evoluzione dell'arte della guerra. Carpigiani e Zipoli. Firenze.

Rinaudo: Corso di storia generale per gli istituti secondari del Regno. Barbera. Firenze.

Libri di testo di Storia politica in uso nelle scuole medie superiori.

b) ESERCIZIO DI TOPOGRAFIA.
Coefficiente 6 - Durata dell'esame: ore 4.

Con questo esercizio l'ufficiale deve dimostrare d'essere abituato a raffigurarsi il terreno con l'esame della carta topografica e ad osservare le forme degli elementi topografici.

Il candidato deve perciò, sopra un foglio rappresentante un terreno con sole curve orizzontali, alla scala di 1:25.000, disegnare in matita nera, coi prescritti segni convenzionali, tutti i particolari che egli crede compatibili con le forme, la pendenza e l'esposizione del terreno (burroni e pareti rocciose, corsi d'acqua, vegetazione, comunicazioni, abitati, ecc.).

L'abilità nel disegno ha un'importanza del tuto secondaria rispetto alla capacità di interpretazione delle carte topografiche che la prova richiede.

II. - ESAMI ORALI.

a) COSTITUZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO.
Coefficiente 10 - Durata dell'esame: 30 minuti.

1. — Il Comando dell'esercito e gli organi centrali. La commissione suprema di difesa: composizione, attribuzioni. Comando Supremo. Ministero della guerra: attribuzioni e compartimento interno. Comando del Corpo di Stato Maggiore: attribuzioni e compartimento interno.

2. — Il Capo di Stato Maggiore Generale ed il Sottocapo di Stato Maggiore Generale. Il Consiglio dell'Esercito. Gli Ispettori delle varie armi. I comandanti designati d'Armata.

3. — La circoscrizione militare territoriale. I Corpi d'armata e le divisioni territoriali.

4. — Le truppe e i servizi. — Truppe. Le varie armi, ordinamento attuale, dipendenze. Servizi, ordinamento, dipendenza. Corpi sanitario, commissariato, d'amministrazione, veterinario. Reparti di punizione e stabilimenti militari di pena.

5. — Le Scuole. Collegi militari. Scuole allievi ufficiali e sottufficiali. Accademie per le varie armi. Scuole centrali. Scuola di fanteria. Scuola d'applicazione di cavalleria. Scuola di sanità militare. Corsi vari.

6. — Le truppe coloniali della Tripolitania, Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia. Loroo rdinamento, dipendenza e personale di cui si compongono.

7. — Gli obblighi dei cittadini. Legislazione vigente. Principi fondamentali sui quali si basa la raccolta del personale. L'obbligo generale e personale. Il servizio volontario. L'età della chiamata e la durata dell'obbligo al servizio. I sistemi di raccolta del personale. La ferma. Il contingente annuo. La forza bilanciata.

8. — Le operazioni di reclutamento e di congedamento: leva, chiamata, congedamento, richiami. Reclutamento per le colonie e per gli altri corpi armati dello Stato. La matricola. I distretti e i depositi e loro attribuzioni.

9. — I quadri. Gli ufficiali: gerarchia, reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali in servizio permanente e in congedo. Leggi relative.

10. — I sottufficiali: gerarchia, reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali. Leggi relative. I graduati di truppa, reclutamento.

11. — Formazioni di guerra delle unità elementari: reggimento, battaglione, compagnia e unità corrispondenti delle varie armi. Loro assegnazione alle grandi unità.

12. I servizi nelle unità elementari di guerra: dati più importanti circa gli elementi per i servizi esistenti in ciascuna unità elementare e circa le loro dotazioni.

Testi consigliati per la preparazione:

Sinossi delle lezioni di Arte militare (organica) delle Accademie militari di fanteria e cavalleria, di artiglieria e genio.

Formazioni di guerra delle varie armi, in distribuzione ai Comandi fino a quello di reggimento incluso.

L'ordinamento attuale dell'Esercito Italiano, delle forze coloniali e dei Corpi armati, in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni della Scuola di guerra.

b) ARMI PORTATILI ARTIGLIERIE E MEZZI TECNICI.
Coefficiente 8 - Durata dell'esame: 30 minuti.

Armi portatili ed artiglierie.

1. — Gli esplosivi. Considerazioni generali sulle caratteristiche degli esplosivi in uso nell'Esercito italiano. Generalità sulle armi da fuoco con cartuccia a pallottola. Loro qualità balistiche (calibro, lunghezza della canna, rigatura, proietto, ecc.). Condizioni inerenti al servizio.

2. Il fucile ed il moschetto. Tiro col fucile (tiro individuale e tiro collettivo) Il fucile ed il moschetto automatico. La mitragliatrice pesante e la mitragliatrice leggera, loro caratteristiche, il tiro con la mitragliatrice: tiro a puntamento diretto e tiro a puntamento indiretto.

3. — Il cannoncino di fanteria. Sue caratteristiche balistiche e di costruzione. Bombe a mano, bombe da fucile, lancia-bombe. Caratteristiche e tipi più importanti. I lanciafiamme. Gli apparati generatori di fumo.

4. — L'impiego del fuoco della fanteria nel combattimento.

5. — I carri armati. Caratteristiche di costruzione, di armamento e d'impiego. Tipi principali. Le autoblindo-mitragliatrici. Caratteristiche di costruzione e d'impiego.

6. — Requisiti tattici ai quali devono rispondere i materiali di artiglieria. Relazioni che sussistono fra i vari requisiti tattici. La classificazione delle artiglierie.

7. — Caratteristiche generali dei materiali d'artiglieria leggeri e pesanti campali.

8. — I proietti d'artiglieria. Caratteristiche delle varie specie di proietti d'artiglieria. Spolette. Caratteristiche e tipi di spolette moderne. L'azione dei proietti d'artiglieria contro mezzi resistenti. Effetti propri dei diversi tipi di proietto.

9. — I gas di combattimento. Caratteri generali. Proprietà tattiche. Procedimenti d'impiego. La difesa contro i gas di combattimento.

10. — Mezzi di traino e di trasporto delle artiglierie: traino animale e traino meccanico. Il traino in montagna.

11. — Il tiro d'artiglieria. Gli effetti del tiro d'artiglieria. Caratteristiche di tiro con le varie specie di proietti. Le varie specie di puntamento dell'artiglieria. Ricognizioni per la scelta della posizione delle batterie e degli osservatori. Condizioni di precisione del tiro d'artiglieria. Le correzioni del tiro d'artiglieria. La distanza di sicurezza.

12. — Le forme tattiche del tiro d'artiglieria.

13. — Cenno sulle armi ed il tiro delle aeromobili contro obiettivi terrestri.

Cenno sula teoria del tiro contro aerei con il fucile e con la mitragliatrice.

Cenno sulle artiglierie contro aerei e sul tiro d'artiglieria contro aerei.

Le bombarde. Caratteristiche tecniche delle armi, dei proietti e del tiro.

Mezzi tecnici.

14. — Motori a vapore e loro parti essenziali. Funzionamento. Motore elettrico. Tipi principali. Caratteristiche e funzionamento. Motore a scoppio e a combustione interna. Organi principali. Funzionamento.

15. — Generalità sui trasporti. Sforzo e resistenza di trazione. Mezzi di trasporto su strada ordinaria e fuori delle strade. Trazione animale e meccanica. L'automobile a benzina. Organi principali e funzionamento. La strada ordinaria in relazione ai trasporti che su essa si sviluppano.

16. — Trasporti ferroviari. Caratteristiche dei trasporti ferroviari. Elementi principali di una ferrovia. La via. Le stazioni, loro capacità di carico e scarico. Il materiale mobile. Segnali e dispositivi di sicurezza. La trazione ferroviaria. Trazione a vapore ed elettrica. I sistemi impiegati per la trazione elettrica, loro caratteristiche. Influenza dei mezzi di trazione sulla composizione dei treni e sulla potenzialità di trasporto di una ferrovia. Orari ferroviari grafici e numerici. Ferrovie da campo. Le teleferiche. Elementi costituenti una teleferica. Teleferiche regolamentari. Modalità di impiego.

17. — Ponti e mezzi di passaggio dei corsi d'acqua. Vari modi di passaggio dei corsi d'acqua. Ponti di equipaggio, requisiti cui devono soddisfare, materiali regolamentari. Tipi di ponti che si possono costruire col materiale regolamentare. Modi di gittamento e portata. Norme di passaggio sui ponti regolamentari. Porti.

18. — Mezzi di collegamento. Requisiti cui devono soddisfare. Caratteristiche. Classificazione. Telegrafia elettrica. Il sistema Morse. Cenni sugli altri sistemi di telegrafia: Telegrafi stampanti, trasmissione automatica, simultanea e multipla.

Telefonia, sue carateristiche in relazione a quelle della telegrafia. Telefono magnetico. Microfono. Roccheto di induzione. Amplificatori telefonici. Organi di una posta telefonica. Collegamento delle stazioni. La commutazione tefonica, cenno sui vari sistemi.

Linee telegrafiche e telefoniche. Materiali impiegati per la costruzione. Norme che ne regolano l'uso. Materiali di linea regolamentari. Mezzi telegrafici e mezzi telefonici in dotazione alle truppe delle varie armi.

19. — Generalità sulle correnti oscillanti e sulle onde elettromagnetiche. Onde smorzate ed onde persistenti. Risonanza o sintonizzazione. Aereo e sua funzione. Stazioni R.T. trasmittenti ad onde smorzate. Scintilla rauca o rada e scintilla misucale. Stazioni trasmittenti ad onde persistenti, loro caratteristiche in relazione a quelle delle stazioni a scintilla. Vantaggi ed inconvenienti delle onde persistenti. Principali sistemi di generazione di onde persistenti.

I fenomeni della ricezione R.T. Ricezione delle onde persistenti e delle onde smorzate. I principali mezzi per eliminare i disturbi reciprochi tra le stazioni.

Materiale radiotelegrafico regolamentare. Dati relativi alla lunghezza d'onda impiegate ed alle portate.

20. — Luci impiegate nella telegrafica ottica, modi di produrle. Visibilità e portata dei segnali ottici. Vari tipi di apparati ottici Organi principali. Stazion ottiche, modalità di impianto. Dati sugli apparati ottici regolamentari e sulla loro portata.

Mezzi sussidiari di trasmissione ottica ed acustica. Dati relativi al materiale regolamentare. Colombi viaggiatori.

21. — Mezzi di illuminazione. Elementi di un proiettore. Stazione fotoelettrica, parti principali. Norme di impiego. Dati sulle stazioni regolamentari. La perforazione meccanica, mezzi impiegati e loro rendimento.

Testi consigliati per la preparazione:

Sinossi delle lezioni di armi, arte militare (tattica), mezzi tecnici delle Accademie militari di fanteria e cavalleria, artiglieria e genio.

Sinossi delle lezioni di comunicazione e mezzi tecnici di collegamento svolte agli Ufficiali della Scuola di guerra.

Col. *Targa*. Le armi da fuoco, il tiro e la fortificazione, in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni della Scuola di guerra.

d) TOPOGRAFIA E GEOGRAFIA.
Coefficiente 8 - Durata dell'esame: 30 minuti.

Topografia.

1. — Discussione del disegno eseguito dal candidato.

2. — Nozioni ed esercizi relativi alla lettura delle carte topografiche (scale di proporzione, altimetria, pendenze, profili, segni convenzionali, orientamento).

3. — Problemi fondamentali del rilevamento e strumenti necessari: tavoletta Pretoriana. Cenni sul lavoro geodetico e topografico e sui vari metodi di rilevamento.

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

Geografia.

1. — Nozioni elementari di geologia e morfologia: (tettonica, litologia, vulcanesimo, azioni di modellamento della superficie terrestre e loro influenze sulla morfologia nei riguardi delle operazioni militari.

2. — La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre; generalità sul clima e sulle zone climatiche e relative influenze sulle operazioni militari.

3. — Le razze umane ed i popoli e la loro distribuzione sulla superficie terrestre; densità di popolazione; lingue e religioni. I principali stati del mondo.

4. — La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione) l'agricolutra, la pesca, l'allevamento del bestiame, le risorse minerarie e le industrie più importanti della terra; il commercio e le principali vie di comunicazione marittime e terrestri.

5. — L'Europa fisica in generale: coste, mari, isole principali; i sistemi montani centrali dell'Europa (Francia, Germania, Boemia, Ungheria) ed i fiumi principali circostanti ad essi.

6. — Il Mediterraneo in generale e sua ripartizione: coste, isole e principali fiumi, cenno sull'orografia e l'idrografia delle penisole iberica e balcanica. L'Africa settentrionale e l'Asia minore.

7. — L'Europa politica ed economica; Stati europei, loro attività economiche e loro colonie; principali linee di comunicazione dell'Europa.

8. — Cenni sugli Stati Uniti dell'America settentrionale, sugli Stati Uniti del Brasile, sulla Repubblica Argentina e sull'Impero del Giappone.

9. — Il sistema alpino; la frontiera terrestre d'Italia.

10. — La valle padana; i fiumi, formazioni moreniche; coste dell'Alto Adriatico.

11. — La penisola italiana e le isole: orografia.

12. — La penisola italiana e le isole: coste, idrografia.

13. — L'Italia politica, amministrativa, demografica, economica; regioni e città principali; agricoltura, industria e commercio; porti, comunicazioni; regioni geograficamente italiane fuori dei confini.

14. — Le colonie italiane, principali colonie di popolamento.

Testi consigliati per la preparazione:

Sinossi delle lezioni di topografia e geografia delle Accademie militari di fanteria e cavalleria, di artiglieria e genio.

Pasanisi: Testo di geografia per le scuole medie superiori. Albrighi e Segati. Milano.

Marinelli: Atlante scolastico di geografia moderna. Vallardi. Milano.

De Agostini: Atlante metodico. De Agostini. Novara.

e) DIRITTO PUBBLICO ED ECONOMIA POLITICA.
Coefficiente 6 - Durata dell'esame: 20 minuti.

Diritto pubblico.

1. — Definizione del diritto e concetti relativi.

Partizione, definizioni conseguenti.

Il diritto pubblico e lo stato moderno. Elementi, organi e funzioni dello Stato.

Persone fisiche e giuridiche.

2. — Diritto costituzionale. Caratteri delle prime costituzioni moderne e contemporanee.

Fonti più dirette dello Statuto Albertino.

Lo Statuto. Elementi, organi e funzioni dello Stato italiano.

Il Re, sue prerogative, e norme della successione monarchica.

3. — Governo di Gabinetto. Decreti organici in base ai quali è costituito il Gabinetto in Italia. La legge sul Primo Ministro.

Responsabilità dei Ministri.

4. — Il Parlamento. La formazione delle due Camere. Vari sistemi di suffragio. La legge elettorale politica. Costituzione interna e funzionamento delle due Camere. Funzioni del Parlamento: funzione legislativa, finanziaria, ispettiva.

5. L'ordine giudiziario. Diritti individuali.

Rapporti fra la Chiesa e lo Stato. La legge delle Guarentigie.

6. Diritto amministrativo. L'amministrazione diretta dello Stato. Gli uffici centrali. I Ministeri come organi amministrativi. Consiglio di Stato. Corte dei Conti.

7. — L'amministrazione locale. Linee generali della legge comunale e provinciale. Comune: concetto, elementi, funzioni. Provincia: concetto, elementi, funzioni. Controlli dello Stato sui comuni e sulle provincie.

Le nuove leggi sull'elettorato amministrativo delle donne, sull'istituzione del podestà.

8. La giustizia amministrativa. Giurisdizione amministrativa, sezioni consultive e sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Legge e regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

9. — Diritto internazionale. Gli Stati quali soggetti di diritto internazionale. Diritti fondamentali degli Stati. Costituzione ed organizzazione degli Stati dal punto di vista internazionale.

10. — Oggetti del diritto internazionale: territori, fiumi, mari, navi, atmosfera. Relazione fra gli Stati. Trattati: condizioni di validità, garanzie, effetti, cessazione dei trattati. Convenzioni giurisdizionali, estradizione. Diritto diplomatico e consolare. Relazioni diplomatiche e diritti degli agenti diplomatici.

11. — Controversie internazionali e mezzi per dirimerle: pacifici, coercitivi non bellici, coercitivi bellici, la guerra. Cenni sulla Lega delle Nazioni. Principali convenzioni riguardanti la guerra. Neutralità.

Economia politica.

12. — Il principio della convenienza economica. Legame della scienza economica con le altre scienze sociali e le scienze militari. Leggi e dottrine fondamentali dell'economia.

13. — La ricchezza. Fenomeni di produzione e di circolazione. Il costo di produzione. Costi e prezzi. Domanda e offerta. Loro equilibrio. Il reddito. Reddito individuale e reddito nazionale.

14. — Capitali immobiliari. I sistemi di coltivazione. Questioni relative alla grande ed alla piccola cultura. Le miniere e loro sfruttamento. Le energie naturali e loro applicazioni. Influenza dei trasporti sugli scambi dei prodotti.

15. — Capitali personali. Lavoro e sacrifizi personali. La divisione del lavoro. Lavoro e servizi personali. Equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro. Costo di produzione dei capitali personali.

16. — Capitali mobiliari. Loro formazione. Risparmio e capitale, trasformazione dei capitali. Funzione dei capitali nell'economia moderna. Capiale tecnico e sue applicazioni.

17. — L'intrapresa. Oggetto dell'intrapresa. Classificazione delle intraprese. L'intrapresa privata individuale e associativa. Le società commerciali. La responsabilità dei soci. L'intrapresa pubblica. la clientela e la sua organizzazione.

18. — Problemi della distribuzione della ricchezza. La rendita fondiaria. Teoria del Ricardo. Limite di generalizzazione della rendita. Rendita di posizione. Rendita edilizia. Il salario. Sistemi di rimunerazione industriale. I così detti sistemi scientifici.

19. — L'interesse. Relazione dell'interesse con gli altri elementi del costo. Il saggio di interesse. L'interesse e l'accumulazione del capitale. L'elemento del rischio e del premio. Il profitto. La determinazione del saggio del profitto.

20. — Lo scambio e la formazione dell'equilibrio dei prezzi. La moneta e il mercato monetario. La questione del tipo. Moneta metallica e moneta fiduciaria. Determinazione del valore della moneta. Il credito, strumenti del credito. Istituto di credito. La banca di emissione. Le banche di deposito ordinario. Le banche speciali. Le operazioni di banca a breve e a lunga scadenza.

21. — Lo sviluppo demografico e le ripercussioni generali. La densità e l'agglomeramento della popolazione.

L'emigrazione all'estero e all'interno dello Stato. L'emigrazione italiana prima della grande guerra e dopo. Problemi relativi.

Cenni sulla legislazione del lavoro.

Testi consigliati per la preparazione:

Sinossi delle lezioni di diritto e scienze sociali delle Accademie militari di fanteria e cavalleria, di artiglieria e genio.

Mosca. Appunti di diritto costituzionale.
Orlando. Principii di diritto costituzionale.
Grasso. Principii di diritto internazionale.
Gobbi. Trattato di economia politica.
Leone. Lineamenti di economia politica.

f) LINGUA FRANCESE.
Coefficiente 5 - Durata dell'esame: 20 minuti.

L'Ufficiale deve saper leggere speditamente in francese, scrivere sotto dettatura e tradurre a prima vista, sia dal francese in italiano, sia dall'italiano in francese, brani comuni di autori moderni.

N. 545. — SCUOLE MILITARI. — **Secondo corso normale presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 settembre 1926.

Il 1° novembre avrà inizio presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo il 2° corso normale di istruzione per ufficiali inferiori di cavalleria che avrà termine il 20 luglio 1927.

Ad esso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente FUSCO Giovanni, Distretto militare di Gaeta;
» FIORENTIN Pasquale, Cavalleggeri Guide;
» GENASI Gino, Cavalleggeri Aosta;
» GORI Nicola, Cavalleggeri Aosta;
» GROPALLO Costantino, Genova Cavalleria;
» INVREA Marcello, Cavalleggeri Alessandria;
» LUSI Luigi, a disposizione del comandante divisione militare Napoli;
Tenente MITRANO Gino, Cavalleggeri Firenze;
» NANI MOCENIGO Girolamo, Piemonte Reale Cavalleria;
Tenente PARI Giuseppe, 4° raggruppamento trasporti;
» PASSAMONTE Armando, Savoia cavalleria;
» ROSSI Alessandro, Cavalleggeri Aosta;
» ACQUAVIVA Mario, Nizza cavalleria;
» BECHI Giovanni, Cavalleggeri Novara;
» FABRI Antonio, Cavalleggeri Aosta;
» IZZO Riccardo, Cavalleggeri Guide;
» SARDAGNA Giovanni, Savoia cavalleria;
» CC. RR. PISCICELLI Agostino, Div. CC. RR. Cirenaica;
Tenente CC. RR. PIERONI Guido, Legione allievi CC. RR. Roma.
Tenente artiglieria NISIO Michele, 7° artiglieria campagna;
Tenente artiglieria MARZIANO Luigi, 10° artiglieria campagna;

Tenente artiglieria CASTELLANI Giovanni, 13° artiglieria campagna;

Tenente artiglieria ARNONE Vincenzo, 17° artiglieria campagna;

Tenente artiglieria MILO Francesco, reggimento artiglieria a cavallo;

Tenente artiglieria BUCCIERO Roberto, 14 artiglieria da campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 546. — SCUOLE MILITARI. — **Secondo corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 settembre 1926.

Con il 1° novembre corrente anno avrà inizio presso l'Accademia militare di Torino il secondo corso superiore balistico al quale potranno essere ammessi i maggiori e capitani dell'arma di artiglieria che ne facciano domanda non oltre il 10 ottobre p. v. al comandante del corpo o capo servizio e che abbiano ultimato con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio o i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale presso l'Accademia militare di Torino.

Le domande in carta bollata da L. 3 dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) corredate di tutti quei titoli che gli interessati ritengano utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale e di una relazione dell'autorità compilatrice delle note caratteristiche, circa le doti, le attitudini, la cultura generale e profesionale di ciascuno ufficiale; tale relazione dovrà altresì contenere un giudizio esplicito circa la presunta maggiore o minore capacità dell'ufficiale a seguire con profitto il corso di cui trattasi.

Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 20 ottobre p. v.

Al corso verranno ammessi 12 ufficiali scelti da una speciale commissione che formulerà le sue proposte sulla base degli eventuali titoli presentati dai concorrenti, delle vota-

zioni riportate negli esami della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio o dei corsi di completamento della cultura tecnico-professionale, tenendo altresì conto dei giudizi espressi dall'autorità gerarchica.

I corso superiore balistico avrà la durata di un anno scolastico (1° novembre 1926-31 luglio 1927, esami compresi). Durante il corso stesso su proposta del Comando dell'accademia militare verranno rinviati ai corpi di provenienza quegli ufficiali che non dimostreranno di trarre sufficiente profitto dagli insegnamenti che verranno impartiti.

Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento sulla base dei programmi sintetici di cui alla circolare 557 del *giornale militare* 1925:

Costruzione di artiglieria;
Fisica complementare;
Esplosivi e gas di guerra;
Esercitazioni teorico-pratiche di tiro;
Conferenze varie.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente.

Generale di divisione BUFFA DI PERRERO gr. uff. Vittorio.

Membri.

Generale di divisione MONTEFINALE comm. Tito.
Colonnello di artiglieria (S. M.) PONZA DI S. MARTINO cav. Alberto.
Direttore capo divisione PETRI comm. Virgilio.
Tenente colonnello d'artiglieria BALDASSARRE cav. Ettore.

Segretario.

Maggiore dei bersaglieri BRINI cav. Guido.

I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 547. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Soppressione degli uffici stralcio della ex direzione ed ex officina di Genova e della ex fabbrica d'armi di Brescia.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 30 settembre 1926.

Il Ministero determina che col 1° ottobre c. a. cessino di funzionare i seguenti uffici:

Ufficio stralcio ex direzione d'artiglieria di Genova (costituito per effetto della circolare n. 351 *giornale militare* 1920).

Ufficio stralcio ex officina di costruzioni d'artiglieria di Genova (costituito per effetto della circolare n. 646 *giornale militare* 1921).

Ufficio stralcio ex fabbrica d'armi R. Esercito di Brescia (costituito per effetto della circolare n. 597 *giornale militare* 1922).

Le pratiche, ancora in corso di definizione, dei predetti uffici passeranno per quanto riguarda quelli della ex direzione e della ex officina di Genova, alla locale sezione staccata di artiglieria, e per quello della ex fabbrica d'armi di Brescia, alla locale direzione d'artiglieria.

Il Ministero si riserva di emanare norme ai comandi di corpo d'armata interessati, per l'attuazione delle soppressioni in parola.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 548. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 30 settembre 1926.

Con riferimento al n. 10 della circolare 254 del giornale militare corr. anno, si notificano per ordine di merito, i nomi dei sergenti maggiori, ripartiti per arma e specialità, i quali sono stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo, indetto con la citata circolare.

Si fa riserva di pubblicare, pure per ordine di merito, i nomi dei sergenti maggiori appartenenti ai RR. Corpi di Truppe Coloniali, che sostennero gli stessi esami e furono dichiarati vincitori del concorso.

Arma di fanteria

1. VETTORI Vittorio
2. SARGIACOMO Silvio
3. ROMA Ernesto
4. SCARINGI Michele
5. PUTIGNANO Giuseppe Rocco
6. FRANCINI Brunetto
7. PORCARELLI Nazzareno
8. DI MASCOLO Vincenzo
9. VARGIU Pietro Paolo
10. ARCAMONE Giovanni Maria
11. TURI Tito
12. TRONCI Efisio
13. CABRAS Nicolò
14. CARLEVARO Umberto
15. SCIPPACERCOLA Giuseppe
16. CATALLO Riccardo
17. ESPOSITO Vincenzo
18. GARVANI Ercole
19. CAPPUCCIO Enrico
20. MILANESI Giuseppe
21. TRUCCO Stefano
22. CAGNAZZI Giuseppe Vitt.
23. CAPRIULO Giuseppe
24. FRYBURG Ernesto Cristano
25. BERGONZI Aldo
26. FANELLI Michelangelo
27. COLUCCI Nicolangelo
28. MALAVASI Giovanni
29. LOVO Giovanni
30. CANDIDA Noè
31. CAREDDU Giovanni Maria
32. ALPINI Marcello
33. BETTINI Ettore
34. PORRU Raimondo
35. LEANDRO Giuseppe
36. BOTTEGA Giovanni
37. VALVO Giuseppe
38. TRICCARICHI Fortunato
39. ORSACCHIOLI Sereno
40. GIZZI Fioravante Giorgio
41. BALBONI Agostino
42. CARRIERO Giuseppe
43. BALDONI Aurelio
44. CANTELLA Salvatore
45. D'ANGIO' Carmelo
46. GRECO Carlo
47. MANCA Umberto
48. FATTORUSO Pietro
49. OGNIBENE Amos
50. IACONE Umberto
51. BARTOLI Afro
52. PELAGATTI Vittorio
53. LAUDADIO Paolo
54. PLATEROTI Cesare
55. ITALIANO Michele
56. DEMURTAS Antonio Giuseppe
57. BELLINI Francesco
58. BELLOTTI Antonio
59. CILONA Salvatore Carmelo
60. PAMPALONE Sebastiano
61. PIENABARCA Nicola
62. FELICETTA Luigi
63. VITALE Prospero
64. FRANCHINA Ettore
65. SPEDINI Dante Pietro
66. PELLEGRINO Domenico
67. RANDAZZO Michele
68. LOMBARDO Sebastiano
69. DE MARCO Giovanni Valentino
70. GASPERINI Quintilio
71. RAFFELLI Bartolo Mario
72. MOSCARDINI Settimio
73. MARIOTTI Lorino
74. SARETTA Antonio Angelo
75. NORI Luigi
76. PICCHIONI Augusto
77. TIBERTO Silvio
78. RAVOT Gustavo Giuseppe
79. CORRIDONI Nicola
80. LEPORE Giuseppe
81. VASTA Mariano Salvatore
82. ACCIANI Vincenzo
83. BRUNONE Giovanni
84. PURPO Umberto
85. DISPENZA Michele
86. TIRLONI Pietro

87. ANGELOZZI Goffredo
88. ORSATTI Giovanni
89. CONTI Luigi Francesco
90. BONI Giuseppe
91. PASTORE Carmine
92. CLAUDI Raffaele
93. MARASSO Luigi
94. CORIO Osvaldo
95. MIRISOLA Alberto
96. FISSORE Giorgio Francesco
97. MARETTO Michele
98. TOGNI Alfredo
99. MUBA Ottavio
100. RAGANELLA Giulio
101. NICOLO' Domenico
102. DE GIORGIO Albino
103. BONFARDINI Giosuè
104. SALDI Francesco
105. MEREU Gaetano
106. TRASENTE Carmine Antonio
107. DANIELE Pietro Roberto
108. IENCO Custode
109. DI NARDO Stefano
110. DE CRISTOFARO Alberto
111. GUIDO Francesco
112. FANTONI Corrado
113. RONZI Clemente
114. LO VERDE Vincenzo
115. PANSINI Domenico
116. Rimpici Giovanni
117. GALLO Enrico
118. SICA Carmine
119. GENOVESE Salvatore
120. MARCHESANI Francesco
121. CONCOLINO Vittorio
122. LAMOLA Vito Carmelo
123. BRAIS Arturo Adriano
124. MANNU Salvatore Antonio
125. GORRETTA Vittorio
126. PAGANO Alfonso
127. SAVINA Giacomo
128. PRISCO Alfonso
129. BUFO Giuseppe
130. SAMOGGIA Luciano
131. PLATAROTI Antonio
132. MOSCONI Umberto
133. SAPPA Antonio
134. BONFATTI Giuseppe
135. BORTOLOTTI Arturo
136. SABA Luigi
137. SIENA Leonardo
138. D'APICE Raffaele
139. RUBINO Mario
140. Spicuglia Gaspare
141. INNELLA Cipriano
142. FALLICA Carmelo
143. LO PRESTI Francesco
144. SILVESTRI Ferdinando
145. PEZZILLI Savino
146. DEL MASTRO Alessandro
147. DE PASQUALE Vincenzo
148. SICILIANO Giovanni
149. VENTURA Nicola
150. NATALE Antonio
151. SIBILLA Antonino
152. GALEANDRO Luigi
153. NOTABARTOLO Ferdinando
154. PATTI Cosimo
155. CAPOCCHIANI Gino
156. BRUNO Vito Leonardo
157. ALBANO Vittorio
158. SPADARO Carmelo
159. GIARRUSSO Mariano
160. JOVINELLA Giovanni
161. BEVAQUA Michele Antonio
162. PALAZZO Montino

Arma di cavalleria

1. BARBARA Giuseppe
2. INQUANTI Antonino
3. GAZZARRI Giuseppe
4. SISINO Francesco
5. TRUOSOLO Antonio
6. ANDREOZZI Raffaele
7. MIADA Antonio

Arma di artiglieria

1. MENDITTO Antonio
2. DE FRANCESCO Franceseantonio
3. BOLLI Carlo
4. MAZZARELLI Giovanni
5. CONTI Alberto Corrado
6. GALLETTO Giovanni
7. Benvenuti Cesare
8. COSENTINO Vincenzo
9. SABATUCCI Giovanni
10. BONASCA Salvatore
11. PICERNO Domenico
12. TREVISAN Marino

13. STEFANONI Antonio
14. BENIZI Filippo
15. CARSAGNI Vittorio
16. MUSCOIONA Raffaele Nicola
17. VIVALDA Francesco
18. GAONI Guglielmo
19. FILIPPI Luigi
20. CAMAGNA Ildo
21. CAPPELLETTI Vittorio
22. PRIORI Fedele Alberto
23. LIAZZA Umberto
24. BONACASA Giuseppe
25. ALESE Angelo
26. ROMANELLI Eustacchio Francesco
27. MARRA Salvatore
28. MINETTI Francesco
29. MORANDI Celestino
30. BALESTRA Paolo
31. BETTARINI Carlo
32. MAREMONTI Pietro
33. CASOLARO Salvatore Giovanni
34. FURLAN Giorgio
35. CALISSANO Giulio

Arma del Genio

1. BALZANO Giovanni
2. DAMIANI Candido
3. BALLOR Enrico
4. SALMAGGI Cesare
5. MORESCALCHI Angelo
6. SPILOTROS Francesco
7. STOCCHI Achille Virgilio
8. BALLANTI Giuseppe
9. BIGLIANI Enrico Giovanni
10. CONFALONIERI Giuseppe Marcello
11. MONTEMURRO Nicola
12. MARIONI Mario
13. FRANCI Ferruccio
14. IANNINI Romolo
15. SANTOMAURO Vincenzo
16. ANTONUCCI Orazio
17. GALLUZZI Ernesto
18. CHIMENTO Giovanni
19. BUDANI Nazzareno
20. CORRIAS Walter

Sanità (*)

1. DI LEO Donato Antonio
2. MICILLO Antonio
3. CIRILLO Rodolfo
4. PALMA Carmine
5. ROCCA Francesco
6. BALELLA Giglio

Sussistenza

1. FESTA Umberto
2. DADDATO Vito Onofrio
3. ELIA Pietro

(*) Si avverte che i sottufficiali di sanità non potranno conseguire la promozione a scelta al grado superiore, se non dopo che saranno stati promossi al grado stesso i sottonotati sergenti maggiori, vincitori del concorso precedente:

1° CRICCO Mariano.
2° CESTARI Moris.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 549. — TRASPORTI. — **Ammissione di militari di truppa isolati nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 settembre 1926.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare 340 *giornale militare* c. a. si comunica che in seguito ad accordi presi con la Direzione generale delle FF. SS. i militari isolati sono eccezionalmente ammessi a viaggiare anche coi seguenti treni:

159 da FOGGIA per oltre BARI;
819 » FOGGIA ovunque diretti sino a BARI;
152 » ANCONA a BOLOGNA limitatamente a quelli provenienti con lo stesso treno da stazioni precedenti ANCONA.

Con tali provvedimenti i militari in arrivo a Foggia col treno 1893 della linea Napoli-Foggia avranno l'immediato proseguimento col treno 159 e quelli in arrivo col treno 1783 della linea Bologna-Gallipoli potranno proseguire subito sino a Bari col treno coincidente 819.

P. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

1) — *Levate di campagna* alla scala di 1:25.000 (tavolette):

f°	XXXVIII	IV	N.E.	(Bogliuno)
f°	XXXVIII	I	S.O.	(Moschiena)
f°	XXXVIII	IV	S.E.	(Lago d'Arsa)
f°	XXXVIII	I	N.O.	(Laurana)
f°	XXX	III	S.O.	(Pinguente)
f°	XXIX	II	S.E.	(Montona)
f°	XXIX	II	S.O.	(Pórtole)
1°	269	II	N.O.	(Monte Turcisi)

Prezzo di ogni tavoletta L. 2,40.

2) — *Carta d'Italia* alla scala di 1:100,000 « Edizione policroma a tratteggio »:

f. 43 (Biella) — f. 44 (Novara) — f. 52 (S. Donà di Piave) — f. 58 (Mortara) — f. 61 (Cremona) — f. 63 (Legnano) — f. 69 (Asti) — f. 81 (Ceva) — f. 83 (Rapallo) — f. 95 (Spezia) — f. 144 (Palombara Sabina).

Prezzo di ogni foglio L. 4,20.

N.B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'Ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406.

A pagina 1500 depennare il capitano ANTONINI Carlo, comando distretto Potenza.

A pagina 1500 depennare il tenente ALBERGHINI Cesare del 6 raggruppamento trasporti.

A pagina 1502 depennare il tenente DE NICOLA Tristano, 157 fanteria.

A pagina 1503 depennare il tenente FIORDELISI Eugenio, 89 fanteria.

A pagina 1503 depennare il tenente GASPARRINI Alfonso, 83 fanteria.

A pagina 1505 depennare il tenente MELANI Bruno, 50 fanteria.

A pagina 1507 — dopo del tenente RICCI Mario — comando divisione militare Chieti aggiungere tenente ROMAGNOLI Pietro 8 bersaglieri.

A pagina 1507 depennare il tenente RANDONE Giuseppe 6 alpini.

A pagina 1508 depennare il tenente SITZIA Francesco del 46 fanteria.

A pagina 1510 depennare i tenenti CAPONE Pasquale; DEL PIANTO Guido e FRANCO Luigi.

A pagina 1511 depennare il tenente TAVERNA Edoardo.

A pagina 1512 dopo il tenente ZACHEO, aggiungasi il tenente RONCHINI Giuseppe del 15 campagna.

A pagina 1513 dopo il tenente ZANOTTI, aggiungasi il tenente COLLURA Carlo.

Dispensa 39ª, anno 1926, circolare 450.

A pagina 1595 depennare il tenente di amministrazione NASCA Giuseppe.

Dispensa 41ª, anno 1926, circolare 463.

A pagina 1709 BARENDSON Gaetano, accademia militare artiglieria e genio, leggasi: BARENDSON Gustavo del 9 artiglieria da campagna, e OTTONE Angelo, anzichè 9 artiglieria da campagna, leggasi: accademia militare artiglieria e genio.

A pagina 1708 dopo il tenente UBERTIS, aggiungasi il tenente BAGNACCI Guido del reggimento Genova cavalleria ed il tenente BIANCHINI Cesare.

A pagina 1708 tenente GAMBAROTTA Giuseppe anzichè comandato al 2° corso deve intendersi comandato al 1° corso di equitazione di campagna.

A pagina 1709 dopo il tenente WASCIMINNI si aggiungano i tenenti GAROFOLI Federico del reggimento Savoia cavalleria e BALLERINI Ugo del Piemonte Reale cavalleria.

Dispensa 44ª, anno 1926, circolare 483:

A pagina 1806 sostituire alla dicitura « medicina legale militare » contenuta nell'pllegato 1, la dicitura « Servizio sanitario in guerra ».

Dispensa 46ª, anno 1926, circolare 504.

A pagina 1908 invece di capitano GICCOLI Nicola leggasi: GIOCOLI Nicola.

A pagina 1908 invece di tenente MUCCI Francesco leggasi NUCCI Francesco.

A pagina 1909 dopo capitano NOTARI Alberto aggiungere capitano PICONE Corrado.

Dispensa 48, anno 1926, circolare 521 (*Divisa degli ufficiali*):

A pagina 2006 in fondo alla prima colonna della tabella *A*, invece di « Uff. di amministrazione » leggasi « Uff. di sussistenza » e aggiungere in fondo alla tabella stessa:

Uff. di ammistr.	Velluto nero con filettatura di panno azzurro scuro	azzurro scuro	oro

Prezzo della presente dispensa L. 1,10

(7887) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1926 — 8 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — **Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di** *cent.* 10 **ogni 4 pagine.**

SOMMARIO

N. 550 – 3 settembre 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. – R. decreto-legge n. 1622 – Norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove Provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari . . . . . *Pag.* 2091

» **551 – 26 settembre 1926.** – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1650 – Disposizioni speciali per gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . » 2093

» **552 – 30 settembre 1926.** – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . » 2097

553 – 2 ottobre 1926. – DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione dei rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili a beneficio della Croce Rossa Italiana » 2101

» **554 – 7 ottobre 1926.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'interno » 2101

LIBRERIA DELLO STATO

N. 555 – 7 ottobre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitolo del bilancio dell'entrata cui debbono essere imputati i versamenti delle somme da incamerare . . . . . *Pag.* 2103

» 556 – 7 ottobre 1926. — AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dei carabinieri reali a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398, per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito » 2104

» 557 – 7 ottobre 1926. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti in S. P. E. del corpo di amministrazione da iscrivere sul quadro di avanzamento del 1926 . . . . » 2105

» 558 – 7 ottobre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 2106

» 559 – 7 ottobre 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 ed ammessi alla ferma abbreviata. . . . . » 2107

» 560 – 7 ottobre 1926. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Sospensione nell'invio delle proposte di concessione di onorificenze cavalleresche da parte delle autorità territoriali . . . . . » 2107

» 561 – 7 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. » 2108

» 562 – 7 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . » 2109

» 563 – 7 ottobre 1926. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione allievi maniscalchi » 2110

» 564 – 7 ottobre 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE – MATRICOLA. — Trattamento economico e posizione matricolare degli ufficiali destinati a prestare servizio continuativo nelle Colonie » 2112

N. 565 – 7 ottobre 1926. — TRASPORTI. — Indirizzo delle spedizioni destinate agli enti militari di stanza a Potenza . . . . . *Pag.* 2113

» 566 – 7 ottobre 1926. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . » 2113

» 567 – 7 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo . . . . . » 2113

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2114

Circolare N. 550. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1622 – Norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove Provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari.** — (Gabinetto del Ministro – Ufficio coordinamento). — 3 settembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 25 settembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1917, del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 1122, del 23 maggio 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 1067, dell'8 febbraio 1923, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di applicare nei territori di confine delle nuove Provincie norme speciali per il rilascio delle licenze-abbonamento considerate agli articoli 7 e 10 del su citato R. decreto-legge n. 1917, sulle radioaudizioni circolari;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni indicati nella tabella A, annessa al R. decreto-legge n. 1122, del 23 maggio 1924, è vietato l'impianto e l'uso di stazioni radio riceventi per servizio di radioaudizione circolare senza il consenso delle autorità politiche e militari locali.

Art. 2.

Tutte le licenze per l'impianto ed uso delle stazioni di cui all'articolo precedente, rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono soggette a revisione da parte delle autorità suddette e possono essere revocate. In tal caso nè lo Stato, nè la società concessionaria del servizio di radioaudizione circolare sono tenuti a corrispondere agli utenti alcun compenso.

Art. 3.

Per ogni infrazione al precedente art. 1 sono applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 18 del R. decreto n. 1067, dell'8 febbraio 1923.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI.

N. 551. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1650 – Disposizioni speciali per gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 26 settembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 229, del 2 ottobre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e Regia aeronautica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica alcuni speciali provvedimenti e di apportare qualche variante apparsa indispensabile in talune disposizioni speciali riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani di vascello, i contrammiragli e gli ammiragli di divisione e gli ufficiali dei gradi corrispondenti dei Corpi militari della Regia marina e della Regia aeronautica, che abbiano almeno due campagne di guerra, quando si siano trovati o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, per essere esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 1° febbraio 1926 al 31 dicembre 1928, saranno, in deroga alle disposizioni vigenti, collocati in aspettativa per ridu-

zione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata ed il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui al precedente comma saranno collocati in ausiliaria o a riposo e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Anche per gli ufficiali predetti si applica analogamente il disposto dell'art. 51 della legge sull'avanzamento per i Corpi militari della Regia marina, però dalla data di partecipazione del dispaccio ministeriale che comunica loro il provvedimento che li riguarda, essi non possono prendere parte a Commissioni di avanzamento.

Art. 2.

I generali di armata e di corpo di armata, gli ammiragli di armata e di squadra, e gli ufficiali di grado corrispondente dei Corpi militari della Regia marina e della Regia aeronautica, che, avendo due campagne di guerra verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, nel periodo che intercede dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1927, saranno collocati in aspettativa per riduzioni di quadri, anzichè in ausiliaria di autorità, ed avranno il trattamento stabilito dall'articolo precedente. Anche questi ufficiali, dalla data di partecipazione del dispacio ministeriale che comunica loro il provvedimento che li riguarda, non possono prendere parte a Commissioni di avanzamento.

Art. 3.

Per i tenenti generali del Genio navale provenienti dal Corpo per la direzione di macchina, che non fossero iscritti nel quadro di avanzamento a generale ispettore del Genio navale, non si farà luogo all'applicazione dell'art. 33 della legge di avanzamento.

Tale disposizione avrà vigore sino al 1° gennaio 1932.

Art. 4.

Alla legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina sono apportate le seguenti varianti:

a) nell'art. 13, le parole « successivo a quello » sono abrogate;

b) all'art. 33, comma 2°, anzichè « per l'applicazione dell'art. 30 » intendasi « per l'applicazione dell'art. 39 »;

c) nell'art. 37, 2° comma, le parole « dal giudizio definitivo » sono sostituite dalle seguenti « dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo »;

d) nell'art. 51, le parole « della classifica definitiva » sono sostituite dalle seguenti « del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva ».

Inoltre l'ultimo periodo dell'articolo stesso « alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri » è soppresso;

e) nell'art. 92, dopo il 1° comma, aggiungere: « Per gli ufficiali del Genio navale gli articoli 78 e 79 avranno integrale applicazione dai quadri di avanzamento del 1926 »;

f) nell'art. 92, comma 2°, sono soppresse le parole « tranne che per i tenenti colonnelli, pei quali il servizio di comandante in seconda di una Direzione marittima equivarrà a tutti gli effetti quale Comando »;

g) nella tabella *F* annessa alla legge sull'avanzamento, nella colonna « altre condizioni », in corrispondenza al grado « da tenente colonnello a colonnello », le cui parole « di cui uno al Comando di una Direzione marittima o di un Compartimento marittimo » sono sostituite dalle seguenti « di cui uno quale Comandante in seconda di una Direzione marittima o comandante di un Compartimento marittimo, o incarico equipollente ».

Nella stessa tabella e nella stessa colonna, in corrispondenza del grado « da maggiore a tenente colonnello di porto » sono aggiunte le parole « o incarico equipollente ».

All'art. 67 della legge sull'avanzamento sono aggiunti i seguenti commi:

« Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati

o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni di servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti comma avranno luogo, in ogni caso, ad anzianità e ad esse si applicherà il disposto dell'art .64 della legge, però potranno avere corso prima che siano promossi ufficiali più anziani dello stesso grado e corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti comma; in questo caso le promozioni stesse dovranno essere disposte con riserva di anzianità rispetto ai pari grado più anziani.

Art. 5.

In deroga all'art. 40, comma 2°, della legge 8 luglio 1926, n. 1179, i tenenti per la direzione delle macchine, che hanno già sostenuto con esito favorevole gli esami del corso superiore, saranno classificati per l'avanzamento a capitano con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge 8 luglio 1926, n. 1179.

Art. 6.

Se vi fossero ufficiali che, già inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1926, anteriormente alla pubblicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, venissero raggiunti dai limiti di età stabiliti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro Corpo e grado, prima della compilazione di nuovi quadri di avanzamento, sarà sospeso per essi il collocamento in ausiliaria in attesa che siano compilati ed approvati i nuovi quadri di avanzamento.

Se ad essi venisse assegnato nei nuovi quadri di avanzamento un posto per il quale dovesse loro spettare l'avanzamento per vacanze verificatisi anteriormente alla data di compimento dei limiti di età prescritti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro grado e corpo, sarà dato corso alla loro promozione con decorrenza dalla data con la quale si verificarono rispettivamente le vacanze.

Se essi non fossero inscritti in quadro o fosse loro assegnato un posto per il quale non dovesse loro spettare l'avanzamento, a norma del comma precedente, si darà corso al loro collocamento in ausiliaria dalla data di compimento

dei limiti di età stabiliti per il loro grado e corpo, e per il tempo nel quale furono trattenuti in servizio saranno considerati come richiamati in temporaneo servizio.

Art. 7.

Per gli ufficiali per la direzione delle macchine le vacanze che eventualmente si verificheranno in seguito all'applicazione dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, saranno cosiderate soltanto agli effetti dell'articolo precedente come avvenute dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8.

Il presente decreto, salvo il disposto degli articoli 1 e 2, entra in vigore dal 30 luglio 1926.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 552. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione Automobilismo). — 30 settembre 1926.

A seguito della circolare n. 400 del *giornale militare* 1926 si riportano nell'unito elenco dimostrativo le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

TARIFFA A

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per auto (dal 14 settembre 1926).

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 14-9-1926
1. Camere d'aria per auto 90×710	60.—	52.95
2. Camere d'aria per auto 90×760	65.—	58.15
3. Camere d'aria per auto 105×765	85.—	76.35
4. Camere d'aria per auto 105×815	90.—	81.20
5. Camere d'aria per auto 120×820	115.—	101.75
6. Camere d'aria per auto 120×880	120.—	108.70
7. Camere d'aria per auto 135×835	130.—	117.00
8. Camere d'aria per auto 135×895	135.—	123.35
9. Camere d'aria per auto 135×935	140.—	126.85
10. Camere d'aria per auto 80×700	50.—	45.85
11. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 115×715	65.—	59.10
12. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 130×730	80.—	71.40
13. Camera d'aria per pneus a bassa pressione 130×800	83.—	74.15
14. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 145×775	83.—	75.05
15. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 80×700	290.—	234.00
16. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×710	335.—	280.—
17. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×760	355.—	295.—
18. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×765	470.—	405.—

Segue TARIFFA A

	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 14-9-1926
19.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×815	500.—	425.—
20.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×820	635.—	544.30
21.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×880	690.—	585.—
22.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×835	870.—	744.20
23.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×895	900.—	758.40
24.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×935	955.—	809.20
25.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 150×895	1170.—	932.—
26.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 155×955	1245.—	996.90
27.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 115×715	305.—	271.10
28.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×730	415.—	369.85
29.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×800	500.—	439.25
30.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 145×775	525.—	481.65

TARIFFA B

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto (dal 2 al 14 settembre 1926).

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento alla circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzi base Capitolato — Lire	Prezzi dal 2-9-1926 — Lire	Prezzi dal 14-9-1926 — Lire
1. Camere d'aria per moto 24×1 3/4 (600×45)	21 —	18.55	invariato
2. Camere d'aria per moto 24×2 (600×50)	25 —	22.20	»
3. Camere d'aria per moto 24×2 1/4 (600×55)	30 —	27.55	»
4. Camere d'aria per moto 24×2 1/2	32 —	30.00	»
5. Camere d'aria per moto 26×1 5/8	21 —	20.00	»
6. Camere d'aria per moto 26×1 3/4	22 —	21.00	»
7. Camere d'aria per moto 26×2	27 —	23.50	»
8. Camere d'aria per moto 26×2 1/4 (650×55)	33 —	29.75	»
9. Camere d'aria per moto 26×2 1/2	38 —	35.40	»
10. Camere d'aria per moto 26×3 (657×75)	48 —	47.15	»
11. Camere d'aria per moto 28×3 (700×75)	49 —	47.95	»
12. Camere d'aria per moto 100×675	44 —	invariato	40.70
13. Camere d'aria per moto 100×715	52 —	»	47.80
14. Camere d'aria per moto 115×715	64 —	»	58.20
15. Coperture a filato ritorto per moto 24×1 3/4	74 —	71.65	invariato
16. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 .	75 —	72.75	»
17. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/4	124 —	120.45	»
18. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/2	130 —	126.00	»
19. Coperture a filato ritorto per moto 26×1 5/8	85 —	82.30	»
20. Coperture a filato ritorto per moto 26×1 3/4	79 —	76.30	»
21. Coperture a filato ritorto per moto 26×2 .	85 —	96.85	»
22. Coperture a filato ritorto per moto 26×2 1/4	90 —	89.55	»
23. Coperture a filato ritorto per moto 26×2 1/2	230 —	214.80	»
24. Coperture a filato ritorto per moto 26×2 1/2 1/4	231 —	220.40	»
25. Coperture a filato ritorto per moto 26×3 .	306 —	292.60	»
26. Coperture a filato ritorto per moto 28×3 .	314 —	305.45	»
27. Coperture a filato ritorto per moto 100×675.	245 —	invariato	212.55
28. Coperture a filato ritorto per moto 100×715.	276 —	»	233 —
29. Coperture a filato ritorto per moto 115×715	289 —	»	256.90

N. 553. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione dei rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili a beneficio della Croce Rossa Italiana.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 ottobre 1926.

Alcune amministrazioni governative, in occasione della cessione alla Croce Rossa degli scarti di atti di archivio, dei mobili inservibili, ecc. — di cui alla circolare n. 520 del *giornale militare* dell'anno corr. — continuano a richiedere all'ente il compenso del 20 % sul provento netto della carta alienata, per corrisponderlo agli impiegati i quali prestano la loro opera nell'approntamento e nella cernita degli scritti da eliminare.

Siffatta richiesta si basa evidentemente sopra una disposizione, emanata nel 1917 dal Ministero dell'interno, con la quale, durante il periodo della guerra, volendosi nonostante la riduzione numerica del personale causata dalla vacanza dei posti, intensificare la cessione dei rifiuti d'archivio alla Croce Rossa, fu stabilito appunto un compenso, estensibile fino al 20 % del provento netto ricavato dalla carta ceduta, a favore degli impiegati che avessero prestato la loro opera per gli scarti, fuori del normale orario d'ufficio.

Ma, con la cessazione della guerra, tale disposizione deve considerarsi abrogata, tant'è vero che non fu riprodotta nè comunque confermata dalla legge 31 marzo 1921, n. 378 (circolare n. 271 del *giornale militare* del 1921).

Si avvertono pertanto le amministrazioni militari di astenersi dal richiedere qualsiasi compenso percentuale sul provento netto della carta ceduta alla Croce Rossa e da questa alienata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 554. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'interno.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 7 ottobre 1926.

Si porta a conoscenza, per norma degli interessati, il seguente bando di concorso del Ministero dell'interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre corrente n. 229.

« Il Ministero degl'interni, per la eventualità di dover completare il ruolo degli stenografi e nominarne in soprannumero, è venuto nella determinazione di iniziare, quanto prima, in Roma, un corso accelerato di abilitazione a stenografo di grado 11°, di gruppo *B* e di gruppo *C*.

Potranno parteciparvi soltanto dipendenti delle amministrazioni civili e militari in ruolo e che al 30 ottobre 1926 non abbiano compiuto i 40 anni di età, di grado 12° e 13°; impiegati in disponibilità; sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina in attesa d'impiego civile; nonchè avventizi in servizio, di età non maggiore ai 25 anni e che abbiano adempiuto agli obblighi di leva.

Saranno preferiti:

a) i celibi:

b) chi abbia al 30 ottobre p. v. un età non superiore ai 35 anni;

c) coloro che risiedono da tempo in ufficio della Liguria, Piemonte, Lombardia e delle due Venezie, ed abbiano buona conoscenza dei dialetti locali;

d) coloro che pur non risiedendo in dette località, ne conoscano egualmente i dialetti perchè oriundi;

e) coloro che conoscano lingue estere, anche soltanto praticamente.

Agli aspiranti non residenti a Roma, con la comunicazione che sarà fatta circa la loro ammissione al corso, sarà data anche notizia dell'eventuale trattamento economico che dovesse essere loro fatto per la durata del medesimo.

Coloro che intendano parteciparvi dovranno farne domanda su carta legale da L. 3 diretta alle loro amministrazioni, le quali le faranno pervenire al Ministero dell'interno non oltre il 30 ottobre p. v. munita delle indicazioni sul possesso degli indicati requisiti e curando che nella domanda sia specificato, per quanto riguarda i dialetti e le lingue di cui l'aspirante sia a conoscenza, in qual modo l'abbiano acquistata.

Gli aspiranti dovranno inoltre esplicitamente dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi residenza in relazione ai dialetti conosciuti.

Non si terrà conto delle domande che giungessero oltre il detto giorno o che non soddisfacessero alle richieste condizioni.

Le domande dovranno essere corredate dalla copia autentica dello stato matricolare dell'aspirante, nella quale sia chiaramente indicata la data ed il luogo di nascita, nonchè lo stato di famiglia e da un rapporto informativo dell'autorità da cui esso dipende, in cui siano riportate le qualifiche degli ultimi due anni ed il giudizio sul servizio prestato nell'anno in corso ».

Le amministrazioni militari, nel dar corso alle eventuali domande presentate dal dipendente personale che si trovi nelle condizioni specificate nella circolare, cureranno che le medesime siano completate dei documenti e delle indicazioni richieste. Tali domande dovranno essere subito trasmesse a questo Ministero (Divisione personale, ecc., sezione 3ª), in modo che pervengano non oltre il giorno 25 del corrente mese di ottobre.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 555. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitolo del bilancio dell'entrata cui debbono essere imputati i versamenti delle somme da incamerare.** — (Ragioneria centrale). — 7 ottobre 1926.

Il Ministero delle finanze comunica che tutti gli introiti che si conseguono in dipendenza di liquidazioni di contratti stipulati dall'ex Ministero armi e munizioni o in corrispettivo di materiali da quest'ultimo a suo tempo forniti extra contratto dovranno essere imputati al capitolo 270 del bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti, per gli esercizi futuri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 556. — AVANZAMENTO. — **Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dei carabinieri reali a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398, per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 ottobre 1926.

Per tuttii gli esperimenti ed esami che, a norma dell'art. 3 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, saranno sostenuti nel prossimo autunno dagli ufficiali dei carabinieri Reali dei vari gradi, la commissione giudicatrice di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418 (circ. 481 *giornale militare* c. a.), sarà così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri Reali SESTILLI comm. Giovanni, *presidente;*

Generale di brigata comandante di gruppo dei carabinieri Reali TINOZZI comm. Romolo, comandante del 5° gruppo legioni carabinieri Reali Roma, *membro;*

Generale di brigata comandante di gruppo dei carabinieri Reali GORINI comm. Vittorio, a disposizione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, *membro;*

Colonnello FURLANI comm. Giuseppe, comandante della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma, *membro;*

Colonnello RIBOTTI cav. Edoardo, comandante del raggruppamento battaglioni e squadroni dei carabinieri Reali Roma, *membro;*

Colonnello PINI comm. Benedetto, comandante della scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali di Firenze, *supplente.*

Ai sensi, inoltre, e per gli effetti di cui all'art. 14 del citato R. decreto 15 luglio 1926 n. 1418, saranno chiamati a far parte della commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei maggiori, capitani e tenenti, gli insegnanti titolari, rispettivamente indicati per i maggiori e capitani, e per i tenenti, delle materie di cui all'art. 14 del R. decreto 15 luglio 1926 n. 1418.

Gli esperimenti ed esami suddetti avranno luogo in Roma nel mese di novembre in base a partecipazione precisa che sarà fatta a cura del Comando generale dell'Arma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 557. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti in S. P. E. del corpo di amministrazione da iscrivere sul quadro di avanzamento del 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 ottobre 1926.

Con riferimento al § 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito, circ. 207 *giornale militare* 1926 ed alla circ. 530 *giornale militare* stesso anno, si comunicano i nomi dei tenenti in S. P. E. del corpo di amministrazione che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per il 1926:

SAGGIOMO Luigi
CONTI Lorenzo
LO PREIATO Attila
CALI' Luigi
VERTUANI Mario
GOTTI Luigi
MOSCATO Angelo
FRANZOSI Antonio
RICUCCI RICUCCIO Enrico
MASUCCI Antonio
CALIRI Fedele
CANCELLARA Giuseppe
VASQUES Giovanni
CASINI Maurizio
MUSMECI Giovanni
ALFIERI Ireneo
EVOLA Felice
CUNSOLO Francesco
MARZANO Mario
MARCIANO Enrico
CORTIS Pacifico
CRISTANELLI Gino
SANTORO Angiolino
MIRAGLIA Raimondo
PIRONTI Gaetano
PESCATORE Antonio
ANGIOLILLO Raffaele
MOLETTA Cesare
CANIGLIA Salvatore
MARINETTO Ferdinando
CANNA Carlo
TRONATI Torquato
MONTALTO Giovanni
CAVALLI Costanzo
VERONESE Antonio
DI LORENZO Antonino
CALABRO' Bruno
FRONTINI Emilio
MARIANI Nestore
BARBATO Edoardo
STERPELLONE Cesare
BISOGNI Terzo
FERLINI Luigi
CARNEVALI Cornelio
MAURELLI Romeo
VETRI Paolo
CORGIAT LOIA BRANZOT Gennaro
POGGESI Luigi
SEMERARO Giovanni
LEPORE Armando
BERNARDINI Pietro
GUZZO Salvatore
AVALLONE Domenico
ACCARDI Francesco
RUSSO Francescantonio
SPANDRE Giacomo
MANTESE Gaetano
DE CIUTIIS Pasquale
ANZANI CILIBERTI Alfonso
RICCI Giovanni
CAVANNA Luca
CIPOLLARO Mario
SCORZA Francesco
IANDOLO Francesco Saverio
MELONI Armando
CESTARI Adelio
PECHINI Sante Americo
BELLANCA Filippo
TACCHINI Carlo
GHINELLI Miro
CERROTTA Luigi
NICELLI Enrico
PACE Edoardo

STRANI Domenico
CARUSO Carlo
MANTOVA Ugo
DISCOLI Emilio
COSSIO Remo
LISPI Angelo
PAGANUZZI Fermo
PAPPAGALLO Arturo
REVELLI Clemente
SPANO' Luigi
COLACINO Raffaele
GALLO Gabriele
BACCI Giovanni
ROSSO Alessandro
LA CIURA Angelo
MASCIANDARO Biagio
RAVALLI Paolo
GIANNOTTI Augusto
MELATTI Massimiliano
GIORDANO Giovanni
TRAMONTANO Agostino
CHIAPPINI Giuseppe
CORATOLO Giuseppe
MOLININI Luigi
RICCIU Giovanni
BONZO Secondo
BARONI Giuseppe
PECORA Saverio
VELLANO Carlo Alessandro
PEDONI Enrico
TADDEO Bernardo
BONARELLI Luigi
VALESSINA Angelo
MICCOLI Francesco Rodolfo
PAFFI Giovanni
ARECCO Lorenzo
MAZZA Gezio
ANTOCI Epifanio
PEDRESCHI Pietro
FAVI Pietro
MARCACCINI Licurgo
MANICASTRI Carlo
AZZONE Francesco
SCUDERI Rosario
LEONESSA Giovanni
TOLU Enrico
PEDE Rodolfo
SACCO Giuseppe
GIANNONE Giuseppe
ESPOSITO Alfredo
POLLARA Giuseppe
LABONIA Enrico
CUNICO Marino
GORI Alberto
SAGONE Nicola
MONGIARDO Antonio
COCCHIS Ugo

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 558. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 7 ottobre 1926.

A parziale modificazione della circolare 455 del 3 settembre 1925 si avverte, per informazioni di tutte le autorità militari e perchè non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa Amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle Amministrazioni militari dipendenti, che sono stati delegati a firmare *per il Ministro* in assenza del direttore generale della direzione generale leva sottufficiali e truppa o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè, oltre ai funzionari già indicati nella circolare anzidetta, il direttore capo divisione MINGHETTI comm. dott. Arturo per la 3ª divisione - e il direttore capo divisione POCATERRA comm. dott. Francesco per la 1ª divisione, dell'anzidetta direzione generale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 559. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 ed ammessi alla ferma abbreviata.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 ottobre 1926.

Il Ministero richiama l'attenzione dei comandi di corpo sulle disposizioni date con la circolare n. 374 del *giornale militare* del corrente anno per l'applicazione del decreto ministeriale in data 23 giugno 1926, il quale determinò che fossero ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi i militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906, riconosciuti nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806.

In base alle dette disposizioni pertanto i comandi dei corpi dovranno disporre che i militari i quali, per trovarsi nelle accennate condizioni, sono stati o saranno ammessi a compiere la ferma abbreviata di sei mesi, siano senz'altro inviati in congedo a mano a mano che compiano sei mesi di servizio.

Nella effettuazione del congedamento di cui trattasi si applicheranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella circolare n. 495 del *giornale militare* corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 560. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Sospensione nell'invio delle proposte di concessione di onorificenze cavalleresche da parte delle autorità territoriali.** — (Gabinetto). 7 ottobre 1926.

Poichè, come è noto, per disposizione di S. E. il Capo del Governo, è fatto divieto sino al giugno 1927 di promuovere qualunque concessione ordinaria o straordinaria di onorificenze cavalleresche, per qualsiasi titolo, si ritiene opportuno che le autorità militari, cui, a norma delle vigenti disposizioni, compete l'inoltro delle varie specie di proposte cavalleresche, si astengano dal fare segnalazioni per conferimenti onorifici durante il predetto periodo di tempo.

Le proposte già pervenute o che saranno per giungere verranno quindi senz'altro restituite alle autorità mittenti, che giudicheranno a suo tempo dell'opportunità di rimetterle in corso.

Resta fermo, beninteso, per l'invio delle proposte relative alle concessioni da promuoversi in occasione della ricorrenza della festa dello Statuto 1927, il termine del 15 aprile di tale anno, secondo la prescrizione contenuta nella circolare n. 90 del giornale militare 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 561. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali).— 7 ottobre 1926

A complemento della circolare 156 del giornale militare 1924 il Ministero prescrive:

1. Le disposizioni di cui alla circolare 335 giornale militare 1923 sono estese a tutti gli ufficiali di artiglieria e Genio in S. P. E. che siano in possesso di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria).

2. Tutti gli ufficiali in questione, sia d'artiglieria che del genio sosterranno gli esami su materie di accademia, con preparazione auto-didattica, con volontaria partecipazione agli esami.

3. Gli ufficiali di cui alla presente circolare potranno usufruire di due sessioni di esami: 4 appelli, dei quali il primo avrebbe luogo nel dicembre 1926 e l'ultimo nell'aprile 1928. Non saranno concesse ulteriori sessioni oltre a quelle sopra indicate.

4. Gli ufficiali che intendono valersi delle disposizioni della presente circolare dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 2 indirizzata al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali, allegandovi il diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico.

Qualora il titolo sia stato conseguito in un Istituto pareggiato agli Istituti governativi, occorre che il documento sia accompagnato da una dichiarazione da cui risulti che l'Istituto stesso aveva tale qualifica nell'anno scolastico in cui fu conseguita la licenza. Tale dichiarazione dovrà essere confermata dal visto del R. Provveditore agli studi o dal presidente della giunta di vigilanza rispettivamente per i licei e gli Istituti tecnici.

Le domande per il tramite gerarchico saranno trasmesse dai capi, enti, uffici (unitamente a copia dello stato di servizio) al comando dell'Accademia di artiglieria e genio - Torino, dove dovranno pervenire non oltre il 15 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 562. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio personale di S. M.). — 7 ottobre 1926.

Con riferimento alla circolare n. 80 del *giornale militare* c. a., si notifica che le competenti commissioni esaminatrici hanno dichiarato vincitori del concorso per le cattedre a fianco di ciascuno indicate i seguenti ufficiali:

1. Colonnello di artiglieria in servizio di S. M. ROUX cav. Matteo, per la logistica;

Colonnello di artiglieria in servizio di S. M. BACHI cav. Armando, per la logistica;

2. Ten. colonnello di fanteria in servizio di S. M. ROMERO cav. Federico, per la geografia e topografia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 563. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione allievi maniscalchi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 ottobre 1926.

Dovendo tuttora rimanere fermo, per le ragioni esposte nella circolare n. 477 del *giornale militare* del 1925, il divieto di effettuare riammissioni in servizio di militari maniscalchi e non essendo il caso di riaprire l'ordinario corso per maniscalchi di carriera presso la Scuola di cavalleria, il Ministero determina che, per provvedere alle esigenze del servizio di mascalcia, in previsione dei maggiori bisogni che si avrebbero in caso di mobilitazione, ed anche per meglio far fronte agli ordinari bisogni di pace, si continui a far luogo, con norme analoghe a quelle stabilite in detta circolare, all'istruzione di allievi maniscalchi nelle singole divisioni militari.

Tale istruzione si svolgerà presso i reggimenti di artiglieria da campagna (compreso quello della Sardegna), preferibilmente nella sede del gruppo someggiato, sotto la direzione del capo del servizio veterinario reggimentale.

I militari da designarsi per l'istruzione saranno scelti tra coloro che ne faranno domanda; ma, in difetto di aspiranti volontari, saranno comandati d'autorità gli elementi occorrenti, dando la preferenza agli allievi maniscalchi già in servizio presso i riparti ed a coloro che nella vita civile abbiano esercitato il mestiere di maniscalco od, eventualmente, mestieri affini.

E' in facoltà dei Comandi di divisione di fissare il numero dei militari che ciascun reggimento dovrà far partecipare all'istruzione di che trattasi, in base alla situazione e alla disponibilità della forza; però la media per ogni comando di divisione resta fissata in 10 uomini (5 per la Sardegna), numero necessario e sufficiente per assicurare un gettito proporzionato alle esigenze.

L'istruzione degli allievi maniscalchi dovrà avere la durata di quattro mesi, a decorrere dal venturo novembre e dovrà avere carattere essenzialmente pratico; gli allievi dovranno essere impiegati, in determinate ore, anche nella cura e nel governo dei quadrupedi del reparto presso cui si svolge la istruzione (o ricoverati all'infermeria), tornando ciò a vantaggio del servizio ed a completamento del programma d'insegnamento.

Al termine dell'istruzione gli allievi saranno sottoposti ad un esame teorico pratico, relativo alla ferratura di un piede di cavallo o di mulo, da una commissione esaminatrice composta dal capo ufficio veterinario di corpo d'armata, presidente; dall'ufficiale veterinario direttore della istruzione, membro; e da un altro ufficiale veterinario, possibilmente del presidio, membro.

I candidati avranno la classifica: ottimo, buono, mediocre o cattivo. Sul foglio matricolare sarà inscritta l'abilitazione conseguita solo per quelli che abbiano ottenuto la qualifica di ottimo o buono.

PROGRAMMA.

Parte teorica (da svolgersi nei primi due mesi d'istruzione).

Descrizione delle varie parti dello zoccolo e del suo insieme. Funzionalità delle varie parti dello zoccolo e dello zoccolo nel suo complesso. Differenze fra lo zoccolo del cavallo e quello del mulo. Nomenclatura delle varie parti del ferro. Ferro anteriore e ferro posteriore. Ferro per cavallo e ferro per mulo. Ferratura da ghiaccio.

Parte pratica. – 1° periodo (da svolgersi nei primi due mesi d'istruzione).

Fucinazione e modellatura del ferro, stampatura, tornitura, svasatura, ecc. Ferro per piede anteriore e ferro per piede posteriore, per cavallo e per mulo.

2° periodo (da svolgersi nei due ultimi mesi d'istruzione).

Sferratura del piede. Esame del piede sferrato. Pareggiamento. Preparazione ed adattamento del ferro e sua applicazione al piede. Ferratura da ghiaccio. Ferratura per gli equini adibiti ad alcuni servizi speciali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 564. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE - MATRICOLA. — **Trattamento economico e posizione matricolare degli ufficiali destinati a prestare servizio continuativo nelle Colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 ottobre 1926.

Allo scopo di stabilire in modo uniforme per tutte le Colonie la posizione matricolare di tutti gli ufficiali destinati a prestare in esse servizio continuativo, questo Ministero, presi accordi con quello delle colonie, determina che gli ufficiali stessi vengano trasferiti nei R. corpi di truppe coloniali con le formule di cui appresso:

1. Ufficiale destinato a coprire posto organico nei R. corpi di truppe coloniali « *Trasferito nel R. corpo di truppe coloniali della . . . . . dal . . . . . .* ».

2. Ufficiale destinato a prestare servizio nei Regi corpi di truppe coloniali in soprannumero agli organici « *Trasferito nel R. corpo di truppe coloniali della . . . . . in soprannumero dal . . . . . .* ».

3. Ufficiale destinato a prestare servizio nelle Colonie con incarico civile « *Trasferito nel R. corpo di truppe coloniali della . . . . . in soprannumero con incarico civile dal . . . . . .* ».

In tal modo all'atto del trasferimento in Colonia, pubblicato nel B. U. per cura di questo Ministero, tutti gli ufficiali dei quali si tratta verranno, ad ogni effetto e dal giorno stesso indicato nel Bollettino, presi in forza dai Regi corpi ai quali vengono destinati, e saranno collocati fuori quadro a senso del comma *b*) n. 2 dell'art. 46 della legge 396 in data 11 marzo 1926, sull'ordinamento del R. esercito.

E parimenti dal giorno indicato nel Bollettino nei trasferimenti per rimpatrio dalle colonie gli ufficiali passeranno a tutti gli effetti in forza ai corpi riceventi.

Sino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento per le truppe coloniali, nulla è variato nei riguardi del trattamento economico attualmente stabilito per gli ufficiali di ciascuna delle suddette categorie e nei riguardi degli ufficiali destinati in Colonia in missione temporanea, ovvero inquadrati in reparti organici metropolitani distaccati temporaneamente in colonia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 565. — TRASPORTI. — **Indirizzo delle spedizioni destinate agli enti militari di stanza a Potenza.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 ottobre 1926.

Si avvertono le amministrazioni militari che tutte le spedizioni a grande od a piccola velocità destinate ai sottoindicati enti di stanza a Potenza, dovranno essere indirizzate allo scalo ferroviario di « *Potenza Superiore* ».

Comando presidio militare — 29° reggimento fanteria — Distretto militare — Magazzini viveri e casermaggio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 566. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria.** — Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 ottobre 1926.

Il giorno 18 del mese di ottobre c. a. avrà inizio presso la Scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria della durata di due mesi, in base alle disposizioni generali contenute nella circolare 571 del *giornale militare* 1924 riflettente il « Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria, presso la Scuola centrale di fanteria ».

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso un sottufficiale e quattro caporali. Per la destinazione di tale personale si seguiranno le norme contenute nella circolare ora detta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 567. — SCUOLE MILITARI. — **Corso sottufficiali presso la Scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 ottobre 1926.

1. Con le norme stabilite dalla circolare 723 del *giornale militare* 1923, si effettuerà in Pinerolo, presso la scuola di cavalleria, un corso per sottufficiali di arma a cavallo, che avrà inizio il 25 ottobre c. a. e termine il 31 maggio 1927.

2. A detto corso dovranno partecipare:

4 sottufficiali per ogni brigata di cavalleria;

1 sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo;

1 sottufficiale d'artiglieria da campagna, per ciascun corpo d'armata;

6 sottufficiali dei CC. RR. designati dal Comando generale dei CC. RR.

3. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola d'applicazione di cavalleria i nomi dei sottufficiali destinati al corso e provvederanno perchè detti sottufficiali si presentino a quella scuola il giorno 25 ottobre 1926, con il corredo completo, compresa la grande uniforme, ed armati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pag. 86, depennare il capitano DE RANIERI Delfo;

A pag. 88, depennare il capitano MAZZA Ferdinando ed il tenente SALA Alessandro.

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406:

A pag. 1502, depennare il tenente CASABURI Walter del 16 fanteria;

A pag. 1502 depennare il tenente CATANIA Nicola dell'85 fanteria.

A pag. 1504, depennare il tenente GARGIULO Enrico, dell'82 fanteria;

A pag. 1504, dopo il tenente LIARDO Giorgio, aggiungere il tenente LEPRI Angiolo, 85 fanteria;

A pag. 1504, depennare il capitano MAZZA Oberto del 10 bersaglieri;

A pag. 1504, depennare il capitano MAGNINI Magno del 226 fanteria;

A pag. 1505, depennare il tenente MOLTEDO Corrado del 60 fanteria, assegnato ufficio militare stazione Roma;

A pag. 1505, depennare il tenente MANES Pietro del 65 fanteria;

A pag. 1506, depennare il tenente OSIMANI Ettore del 21 fanteria;

A pag. 1508, depennare il tenente SAVI Umberto, del comando distretto Pesaro;

A pag. 1508, depennare il tenente TRAVERSA Sante del 2 bersaglieri;

A pag. 1510, depennare il tenente GUARDABASSI Giulio;

A pag. 1512, dopo il tenente ZACHEO, aggiungasi il tenente SPERANZA Abdenago, 10 campagna.

Dispensa 41ª, anno 1926, circolare 463:

A pag. 1708, depennare il tenente SARNELLI Girolamo;

A pag. 1708, dopo il tenente UBERTIS, aggiungasi il tenente COSTAMAGNA Ugo, accademia militare artiglieria e genio;

A pag. 1709, dopo il tenente WASCIMINNI, aggiungasi il tenente DUSMET de SMOURS Giovanni, reggimento artiglieria a cavallo;

Dispensa 49ª, anno 1926, circolare 530:

A pag. 2028 dopo capitano MINA Augusto, aggiungere capitano GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFALI Emilio.

A pag. 2029, depennare il capitano PONZA DI S. MARTINO Luigi;

Dispensa 50ª, anno 1926, circolare 546:

A pag. 2080, nell'elenco delle materie d'insegnamento, aggiungere « Balistica esterna » prima di « Costruzione di artiglieria ». Rettificare poi quest'ultima dicitura in « Costruzioni di artiglierie ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(8020) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª **1926** 15 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 568 – 9 ottobre 1926. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1926, una commissione speciale, per giudicare delle idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo . . . . . *Pag.* 2119

» 569 – 11 ottobre 1926. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Perugia . . . . . » 2120

» 570 – 14 ottobre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di crediti da parte di istituti bancari ai fornitori dell'amministrazione militare » 2120

» 571 – 14 ottobre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari. . . » 2121

» 572 – 14 ottobre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olio lubrificante semidenso agli Enti militari che gestiscono automezzi . . » 2122

» 573 – 14 ottobre 1926. — AVANZAMENTO. — Modifiche ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria sul quadro d'avanzamento a scelta per il 1927 . . . . . » 2123

LIBRERIA DELLO STATO

N. 574 – 14 ottobre 1926. — AVANZAMENTO. — Varianti alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esami ed esperimenti di ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento . . . . . *Pag.* 2124

» 575 – 14 ottobre 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI – AVANZAMENTO. — Trasferimento nel corpo di commissariato militare – Ufficiali Commissari . . » 2125

» 576 – 14 ottobre 1926. — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare di addestramento ippico » 2126

» 577 – 14 ottobre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrasione centrale della guerra . . . . . » 2127

» 578 – 14 ottobre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzione premilitare 1926-27 . . . . . » 2127

» 579 – 14 ottobre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Denominazione dei comandi di grande unità territoriale e dei comandi, direzioni ed uffici vari dipendenti . . . . . » 2130

» 580 – 14 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa C. A. di Nettuno . . . . . » 2131

» 581 – 14 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Esito del concorso per l'ammissione al 1° corso allievi sottufficiali maestri di scherma. . . . . » 2133

» 582 – 14 ottobre 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra. . . . . » 2135

» 583 – 14 ottobre 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento . . . . . » 2135

» 584 – 14 ottobre 1926. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli mod. 71-B » 2136

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2152

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2153

Circolare N. 568. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1926, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo. — (Gabinetto – Ufficio personale dei generali). — 9 ottobre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alla legge suddetta.

Decreta

Articolo unico.

E' nominata, per l'anno 1926, a norma dell'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in s. p. e. GRAZIOLI cav. Francesco, sottocapo di stato maggiore generale, presidente;

Generale di divisione in s. p. e. DI BENEDETTO cav. Vincenzo;

Generale di divisione in s. p. e. GIOVAGNOLI cav. Alessandro;

Generale di divisione nella riserva, richiamato in temporaneo servizio, RUGGIERI cav. Benedetto;

Generale di divisione in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in temporaneo servizio, BOCCALANDRO cav. Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 9 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 569. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Perugia.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 11 ottobre 1926.

E' approvato il programma della gara del concorso ippico di Perugia denominata « Premio Esercito » (categoria militare), 14-15 ottobre 1926.

Gli ufficiali debitamente autorizzati a parteciparvi, con i propri cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli, o di carica, fruiranno delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924. Essi dovranno provvedere a conseguare personalmente al commissario militare tutti i prescritti documenti nel giorno precedente a quello in cui ha luogo la prima prova.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 570. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Concessione di crediti da parte di istituti bancari ai fornitori dell'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 14 ottobre 1926.

Per facilitare ai fornitori dell'Amministrazione militare la concessione di crediti da parte di istituti bancari, questo Ministero, presi accordi con quello delle Finanze e con la Banca d'Italia incaricata del servizio di tesoreria, determina quanto segue:

1) I fornitori possono, con articolo da inserirsi nel contratto di fornitura o con atto aggiuntivo al medesimo, chiedere che tutti i pagamenti siano effettuati mediante accreditamento in conto corrente a loro favore presso una filiale della Banca d'Italia oppure mediante accreditamento in conto corrente, per loro conto e presso una di dette filiali, di un determinato istituto di credito designato nella predetta clausola contrattuale.

2) L'Amministrazione militare, e per essa l'ente incaricato della esecuzione del contratto, su richiesta del fornitore, parteciperà oltre che a lui, anche all'Istituto di credito designato, l'avvenuta approvazione del contratto e gli estremi della fornitura.

Potrà altresì partecipare, sempre su richiesta, l'avvenuta presentazione delle robe fornite ad un magazzino militare, con l'indicazione approssimativa del loro importo e successivamente l'avvenuto collaudo con l'accettazione o rifiuto delle robe stesse, oppure l'avvenuta accettazione dei materiali nel caso che il collaudo sia effettuato presso il magazzino della ditta.

Per la pratica applicazione delle suddette norme, saranno — ove del caso — date successive istruzioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 571. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 14 ottobre 1926.

Con effetto dal 1° ottobre corr., alla circolare 666 del *giornale militare* 1925 vanno apportate le seguenti varianti:

a) il n. IV « *Termini di tempo per la consegna* », va sostituito col seguente:

Le forniture dei diversi tipi di gomme dovranno essere soddisfatte subito, cioè all'atto della presentazione del buono di prelevamento se il loro importo non supera le L. 3000: entro dieci giorni se detto importo varia dalle 3000 alle 10,000 lire; nei depositi di Torino, Milano, Genova, Bologna, Verona, Trieste, Firenze e Roma entro venti giorni se detto importo supera le 10,000 lire; negli altri depositi entro venti giorni se detto importo varia dalle 10,000 lire alle 25,000 ed entro trenta giorni se l'importo stesso supera le 25.000 lire.

Per provviste relative ad uno stesso tipo di gomme per auto, moto e velo, l'ente prelevatario ha facoltà di concedere al provveditore un maggior lasso di tempo, non però superiore al doppio di quello come sopra stabilito. Tale facoltà è lasciata ad insindacabile giudizio dell'ente prelevatario e deve risultare da apposita dichiarazione scritta su carta libera di data anteriore a quella di normale scadenza.

L'ente prelevatario deve sciudere il buono, nel caso che presso il Deposito manchi qualche pezzo necessario al completamento della richiesta.

b) al n. VI « *Prezzi* », in luogo dello « *sconto dell'*8 % » sostituire « *sconto del* 12 % ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 572. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di olio lubrificante semidenso agli Enti militari che gestiscono automezzi.** — (Divisione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 14 ottobre 1926

Facendo seguito alla circolare 444 del *giornale militare* a. c., si comunica che la fornitura dell'olio lubrificante semidenso — durante un semestre — agli Enti del R. esercito che gestiscono automezzi, è stata affidata, mediante apposito contratto, alla Raffineria olii minerali Società anonima (R.O.M.S.A.).

La ditta pertanto evaderà le richieste degli Enti suddetti con le modalità indicate nella surrichiamata circolare e presso gli stessi depositi, il cui elenco va così completato:

Firenze: presso la Società Nazionale Trasporti f.lli GONDRAND con deposito in via Conti n. 3.

Cagliari: presso la ditta Fortunato COSTA fu Baldassare.

A scioglimento della riserva di cui alla già ripetuta circolare sulle caratteristiche degli imballaggi si comunica:

Il fusto di legno, su uno dei due fondi, porta stampata in tondo « Raffineria olli minerali S. A. Fiume » racchiudente in alto la sigla « R.O.M.S.A. », compresa in un rombo, ed in basso la qualità dell'olio contenuto nel fusto.

Nell'altro fondo sono riportate le cifre relative alla tara e alla matricola.

Il tappo del fusto è coperto da una cassula di latta tonda di garanzia la cui sporgenza, dentellata, penetra nel legno del barile.

La cassula di garanzia porta in rilievo la stessa dicitura prima descritta, ma senza designare la qualità dell'olio.

Le stagnate sono invece simili alle latte comuni quadre da petrolio, delle stesse dimensioni. Il coperchio è completamente stagnato, come pure stagnato è il coperchietto che copre il foro di riempimento e di vuotatura.

Su una delle facciate laterali è stampata su una sola riga la dicitura « Olio R.O.M.S.A. » e nella riga successiva la qualità dell'olio stesso.

La Società appaltatrice fatturerà l'olio semidenso al prezzo di L. 428.50 per cento chili netti.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per quanto riguarda l'approvvigionamento del grasso consistente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 573. — AVANZAMENTO. — **Modifiche ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria sul quadro d'avanzamento a scelta per il 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 ottobre 1926.

A parziale modifica della circ. 505 del *giornale militare* c. a., che, a norma dell'art. 15 della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito, ha fissato i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S. P. E. per poter essere iscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1927, il Ministero determina che per gli ufficiali di grado ed arma sottoindicati i limiti suddetti restino così modificati:

Tenenti colonnelli di cavalleria: anzianità 8 dicembre 1918, fino a PELLISSONE Angelo compreso.

Gli specchi d'avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno pervenire al Ministero improrogabilmente non oltre il 31 ottobre corr.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 574. — AVANZAMENTO. — **Varianti alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esami ed esperimenti di ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 ottobre 1926.

Il Ministero determina che alla circolare n. 503 del *giornale militare* c. a., relativa alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esperimenti ed esami di ufficiali di gradi ed arma o corpo diversi, ai fini dell'avanzamento, siano apportate le seguenti varianti:

Nella commissione per gli esperimenti obbligatori dei capitani, i membri componenti della commissione stessa, colonnello di cavalleria FETTARAPPA cav. Carlo e tenente colonnello di fanteria PARODI cav. Umberto sono esonerati dal predetto incarico e sono sostituiti rispettivamente nelle funzioni stesse dal colonnello di cavalleria VANZETTI cav. Guido e dal tenente colonnello di fanteria FERRONI cav. Vito.

E' parimenti esonerato dal far parte dell'ufficio di segreteria di detta commissione il tenente di fanteria PERUGINI Gino ed è sostituito in tali funzioni dal capitano di fanteria CIOFFI Giovanni.

Nella commissione per gli esperimenti dei tenenti colonnelli commissari il presidente tenente generale commissario MARGOZZI cav. Carlo è esonerato da detto incarico e sostituito dal maggiore generale commissario GRITTI cav. Luigi, il membro colonnello commissario SUARDI cav. Giuseppe è esonerato dall'incarico e sostituito dal colonnello commissario ARLANDI cav. Alessandro.

Nella commissione per gli esami di avanzamento a scelta facoltativa dei maggiori e capitani commissari il membro colonnello commissario SUARDI cav. Giuseppe è sostituito dal colonnello commissario BARBATO cav. Antonio a datare dal 21 settembre.

Nella commissione per gli esami di avanzamento a scelta facoltativa e ad anzianità degli ufficiali di sussistenza il presidente maggior generale commissario GRITTI cav. Luigi è esonerato da detto incarico e sostituito dal maggiore generale GUIDORONO cav. Giovanni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 575. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Trasferimento nel Corpo di Commissariato militare - Ufficiali Commissari. — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 ottobre 1926.

A norma del R. decreto 190 del 17 giugno 1926, si pubblicano qui di seguito, secondo la graduatoria provvisoria di merito, i nomi degli ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 4 del sopracitato R. decreto, indicando per ciascuno la Direzione di Commissariato alla quale dovrà presentarsi il 24 corrente.

1. Tenente amministrazione CACCIATORE Francesco, Direzione Commissariato Torino.
2. Tenente fanteria BERETTA Francesco, id. id. Torino.
3. Tenente fanteria CRISANTI Giorgio, id. id. Palermo.
4. Capitano fanteria CIMMINO Vittorio, id. id. Roma.
5. Capitano fanteria DI IORIO Giovanni, id. id. Firenze.
6. Capitano fanteria FARNETANI Pietro, id. id. Bologna.
7. Tenente amministrazione MACCHIA Giovanni, id. id. Torino.
8. Tenente fanteria CULTRERI Vincenzo, id. id. Palermo.
9. Tenente fanteria RISO Felice, R. C. T. C. Cirenaica.
10. Tenente fanteria LANDOLFI Ugo, Direzione Commissariato Napoli.
11. Tenente fanteria GABRIELLI Mario, id. id. Milano.
12. Tenente amministrazione RETTURA Antonio, id. id. Verona.
13. Tenente fanteria MECHERI Giorgio, id. id. Alessandria.
14. Capitano fanteria MOSCATELLO Luigi, id. id. Bologna.
15. Tenente amministrazione FORTUNATO Francesco, id. id. Firenze.
16. Tenente amministrazione RIZZI Alfredo, id. id. Trieste.
17. Tenente fanteria LA ROSA Gaetano, id. id. Milano.
18. Tenente fanteria ALECCI Angelo, id. id. Alessandria.
19. Tenente amministrazione SOMA' Donato, id. id. Milano.
20. Capitano fanteria PACI Emanuele, id. id. Bari.
21. Tenente amministrazione GIANFORMAGGIO Francesco, id. id. Roma.
22. Tenente fanteria CAROSIELLO Alessandro, id. id. Firenze.
23. Tenente fanteria LILLO Vincenzo, id. id. Milano.
24. Tenente amministrazione FISICARO Giuseppe, id. id. Napoli.
25. Tenente fanteria ROSSI Nicola, id. id. Trieste.
26. Tenente artiglieria DRAMMIS dei DRAMMIS Antonio, id. id. Bologna.
27. Tenente fanteria BUCCERI Giuseppe, id. id. Verona.
28. Tenente amministrazione BALSAMO Emilio, R. C. T. C. Cirenaica.
29. Tenente fanteria AVOLIO Corrado, Direzione Commissariato Palermo.
30. Tenente fanteria FONGOLI Vittorio, id. id. Verona.
31. Tenente fanteria GREGORIO Carlo, id. id. Alessandria.

32. Tenente amministrazione MORGANTE Pasquale, id. id. Firenze.
33. Tenente amministrazione ROMANO Carlo, id. id. Verona.
34. Tenente amministrazione DONNAMARIA Vincenzo, id. id. Roma.
35. Tenente amministrazione SCARPELLI Rocco, id. id. Trieste.
36. Tenente fanteria MEALE Agostino, id. id. Bari.
37. Tenente amministrazine DE SANTIS Vittorio, id. id. Trieste.
38. Tenente fanteria RICCI Alfonso, id. id. Napoli.
39. Tenente amministrazione SANTORO Oreste, id. id. Bari.
40. Tenente amministrazioneMILITO Francesco, id. id. Bologna.
41. Tenente fanteria BRUNO Giuseppe, id. id. Palermo.
42. Tenente amministrazione IANNACCARO Ugo, id. id. Milano.
43. Tenente fanteria BOSCHERO Giovanni, id. id. Torino.
44. Tenente amministrazione APPICCIUTOLI Domenico, id. id. Alessandria.
45. Tenente fanteria PIRAINO Giacomo, id. id. Bari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 576. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare di addestramento ippico.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 14 ottobre 1926.

A parziale modificazione delle designazioni fatte con la circolare 602 *giornale militare* 1925 si notifica che il tenente colonnello PAGLIERI cav. Giuseppe, addetto all'ufficio precettazione quadrupedi del corpo d'armata di Verona, è nominato commissario militare per le gare di addestramento ippico per tutta la zona compresa nel territorio del corpo d'armata di Verona.

Detto ufficiale provvederà a richiedere ai suoi predecessori nelle zone delle divisioni di Padova e Bolzano i documenti e le necessarie informazioni circa le intese con le autorità militari e gli enti civili per quanto concerne le gare ippiche nel territorio della rispettiva giurisdizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 577. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 14 ottobre 1926.

Per informazioni di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa Amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle Amministrazioni militari dipendenti, si avverte che il generale di brigata richiamato in servizio temporaneo AIROLDI di ROBBIATE barone cavaliere dell'Impero austriaco nobile Don Luigi, preposto al Servizio ippico e veterinario, ed in sua assenza o per la parte che il predetto ufficiale generale non intende riservare a sè, il direttore capo divisione MAZZINO cav. Alberto colonnello d'artiglieria in S. P. E. sono delegati a firmare « *Per il Ministro* » gli atti inerenti al predetto Servizio ippico e veterinario.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 578. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzione premilitare 1926-27.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 14 ottobre 1926.

In applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 aprile 1924, n. 1292 che approva l'ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1), l'istruzione premilitare nell'anno 1926-27, sarà affidata interamente alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e si svolgerà secondo le norme e i programmi già in vigore nello scorso anno, ed in base alle seguenti disposizioni.

---

(1) Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 11 del R. decreto-legge sopracitato: « La M.V.S.N. è agli ordini del Presidente del Consiglio e concorrerà a quei servizi che, volta a volta, Egli giudicherà del caso nell'interno del Regno e nelle Colonie.

Alla M.V.S.N. è affidata in modo permanente l'istruzione premilitare dell'Esercito, secondo le norme ed i regolamenti che saranno emanati dal Ministero della Guerra, sentito il parere del Comando Generale della Milizia.

Per quanto riguarda l'istruzione premilitare dell'Esercito, la M.V.S.N. sarà alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra e delle Autorità militari territoriali ».

1. L'alta vigilanza sullo svolgimento dei corsi, rimane affidata ai comandi di corpo d'armata ai quali potranno, quindi, fare capo, direttamente, i comandi di zona della Milizia, per tutto ciò che si riferisce all'effettuazione dei corsi stessi.

2. L'istruzione premilitare verrà impartita in due anni consecutivi. Al primo anno di corso potranno partecipare i giovani che al 31 dicembre p. v. avranno compiuto il 18° anno di età ed al secondo anno i giovani che appartengono alla classe di prossima chiamata alle armi e che già abbiano frequentato, con esito favorevole, il primo anno.

Potranno anche partecipare al primo anno di corso i giovani che compiranno il 17° anno entro il 31 dicembre p. v., restando tuttavia inteso che essi dovranno presentarsi agli esami con i giovani della classe cui appartengono.

3. I corsi verranno effettuati in ogni capoluogo di provincia e di circondario. Inoltre, su conforme proposta dei comandi di zona, potranno essere effettuati *nei vari comuni nei quali vi sia sufficiente numero di inscritti.*

Tali proposte dovranno pervenire ai comandi di corpo di armata non oltre il 20 novembre p. v. dovendosi intendere con questa data invariabilmente stabilito l'elenco delle località nelle quali si effettueranno i corsi stessi, tranne che per i paesi di alta montagna, di cui al numero successivo.

Del predetto elenco dovrà essere trasmessa copia al Ministero, a cura dei comandi di corpo d'armata, al più presto possibile.

4. Il primo anno di corso avrà la durata di *sei mesi* ed il secondo anno quella di *quattro.*

In ogni località si svolgerà *un solo corso all'anno* con inizio in autunno ed, *eccezionalmente,* in primavera, ove ciò sia imposto da speciali condizioni di clima e di altitudine, previa autorizzazione dei competenti comandi di corpo d'armata, i quali dovranno, in pari tempo, informare il Ministero. Per quest'anno, la data d'inizio dei corsi normali, rimane stabilita al 1° dicembre p. v.

Nei centri più popolosi il corso potrà essere ripartito in più sezioni.

5. I premilitari, per poter frequentare le lezioni di tiro, saranno inscritti d'ufficio alle società di Tiro a segno. Ciascuno di essi dovrà effettuare alle Società medesime, il versamento di L. 6, di cui L. 3 per tassa annua di iscrizione e le altre L. 3 per la vidimazione del libretto di tiro.

Resta inteso, quindi, che il visto sui libretti di tiro non potrà essere apposto se il premilitare non avrà effettuato il relativo versamento.

6. Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità a quei premilitari che abbiano seguito i corsi nelle località ove funzionano società di tiro a segno, senza aver compiuto le lezioni regolamentari le quali, come è noto, sono tassativamente prescritte.

Le società di tiro a segno disporranno che nei giorni e nelle ore in cui svolgeranno il tiro i premilitari i poligoni siano lasciati liberi.

In tali giorni ed in tali ore, la direzione del campo dovrà essere affidata ad un ufficiale della M.V.S.N., il quale, naturalmente, assumerà tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

7. Ove non funzionano società di tiro, i premilitari saranno istruiti nell'uso dell'arma, nella sua composizione e scomposizione e dovranno eseguire anche esercizi di puntamento. I comandi di corpo d'armata, potranno, caso per caso ed a seconda delle esigenze del servizio, concedere ai corsi premilitari l'uso dei poligoni militari.

8. Le lezioni di tiro dovranno essere cinque per ciascun anno di corso, ed in ogni lezione dovrà essere sparato un caricatore: una lezione in ginocchio a 100 metri e quattro lezioni a 200 metri, rispettivamente a terra, in ginocchio, in piedi ed a terra, le ultime tre con baionetta inastata (1ª lezione del Tiro preparatorio, e 3ª, 4ª, 5ª e 6ª lezione di cui al compendio d'istruzione per le società di tiro a segno).

Saranno dichiarati idonei nel tiro i giovani che nelle ultime 4 lezioni abbiano ottenuta una somma fra punti sparati e bersagli colpiti, pari o superiore a 32.

9. Il Ministero concede la distribuzione gratuita di n. 30 cartucce per ogni allievo che abbia frequentato l'intero corso sia del 1°, sia del 2° anno. Quindi le società di Tiro a

segno, in base al numero degli allievi dei corsi premilitari che affluiranno al proprio poligono di tiro, provvederanno a richiedere alle direzioni d'artiglieria, o agli altri enti distributori, il numero delle cartucce necessarie, con le stesse modalità seguite per il precedente corso.

10. In ciascuna provincia sarà costituita, alla fine dei corsi, una Commissione esaminatrice. In quelle provincie in cui i corsi fossero molto numerosi, sicchè una sola commissione non potesse celeremente e proficuamente espletare il suo compito, ne saranno costituite due o anche più.

Alla nomina delle commissioni provvederanno i comandi di divisione, che le faranno presiedere da ufficiali superiori in S.P.E., esclusi gli ispettori provinciali del tiro a segno. Gli altri due membri delle commissioni saranno un ufficiale inferiore in S.P.E. e un ufficiale della M.V.S.N.

11. Ultimati i corsi, il comando generale della M. V. S. N. trasmetterà al Ministero (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari) uno specchio da cui risulti il numero degli iscritti a ciascun corso, l'esito di detti esami, il numero degli allievi dichiarati idonei, specificando, in colonna a parte, gli idonei appartenenti alla classe di prossima chiamata alle armi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 579. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Denominazione dei comandi di grande unità territoriale e dei comandi, direzioni ed uffici vari dipendenti.** — (Gabinetto del Ministro - Ufficio coordinamento). — 14 ottobre 1926.

La denominazione e la numerazione dei comandi di grande unità territoriale, dei comandi di artiglieria e genio e delle direzioni, uffici e tribunali dipendenti sono stabilite come segue:

a) per i comandi di corpo d'armata e di divisione territoriale il nome della città di sede, seguito, fra parentisi, dal numero d'ordine distintivo — rispettivamente in cifre romane od arabiche, ad es.:

Comando del corpo d'armata territoriale di Torino (I);

Comando della divisione militare territoriale di Torino (1ª).

b) per i comandi militari della Sicilia e della Sardegna la denominazione:

Comando militare della Sicilia;

Comando militare della Sardegna.

c) analogamente per i comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata o dei comandi militari; ad es.:

Comando di artiglieria (o del genio) del corpo d'armata territoriale di Torino (I);

Comando di artiglieria (o del genio) della Sicilia (o della Sardegna).

d) così pure per le direzioni di artiglieria, di sanità, di commissariato, gli uffici delle fortificazioni ed i tribunali militari, ad es.:

Direzione di artiglieria (o di sanità, o di commissariato) del corpo d'armata territoriale di Torino (I);

Direzione di artiglieria (o di sanità, o di commissariato) della Sicilia;

Sezione di artiglieria (o di commissariato) della Sardegna;

Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata territoriale di Torino (I);

Ufficio delle fortificazioni della Sicilia (o della Sardegna);

Ufficio di sanità della Sardegna;

Tribunale del corpo d'armata territoriale di Torino (I);

Tribunale militare della Sicilia;

Sezione di Tribunale militare della Sardegna.

Le denominazioni di cui sopra verranno adottate a partire dal 1° gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 580. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa C. A. di Nettuno.** — (Stato Maggiore R. Esercito – 1° reparto, ufficio difesa aerea). — 14 ottobre 1926.

1° A partire dal 6 novembre del c. a. saranno svolti a Nettuno presso la scuola di difesa C. A. i seguenti corsi d'istruzione per ufficiali e personale di truppa:

Specie del corso	Durata		Personale che deve prendere parte al corso	
	dal	al	Ufficiali	Truppa
1° Corso per ufficiali d'artigl. della specialità C. A.	6 nov. 1926	28 nov. 1926	2 ufficiali per ogni gruppo C. A.	—
2° Corso per ufficiali inferiori d'artiglieria.	1° dic. 1926	22 dic. 1926	Ufficiali dei reparti di artiglieria destinati a costituire i comandi e i gruppi C. A. di nuova formazione.	—
3° Corso per ufficiali inferiori d'artiglieria C. A. fotoelettricisti e ascoltatori.	10 genn. 1927	31 genn. 1927	3 ufficiali d'artiglieria per corpo d'armata (quelli da destinare ai reparti foto elettricisti dei centri C. A.).	—
4° Corso per ufficiali superiori d'artiglieria.	7 febb. 1927	28 febb. 1927	Ufficiali dei reparti di artiglieria destinati a costituire i comandi e i gruppi C. A. di nuova formazione.	—
5° Corso per ufficiali inferiori d'artiglieria.	7 marz. 1927	28 marz. 1927	Idem.	—
6° Corso operai.	15 nov. 1926	15 dic. 1926	—	3 operai per gruppo C. A. comprendendovi il sottufficiale capo meccanico o guardia batteria.
7° Corsi telemetristi e ascoltatori.	17 genn. 1927	17 marz. 1927	—	2 telemetristi e 2 ascoltatori per ogni gruppo C. A. 2 telemetristi per ogni reggimento di artiglieria.
8° Corso allievi ufficiali di complemento.	16 marz. 1927	16 aprile 1927	—	Tutti i sergenti allievi ufficiali della specialità C. A.

2° Gli ufficiali e il personale di truppa comandati a frequentare i vari corsi dovranno giungere a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso. Il

personale di truppa sarà preso in aggregazione dalla compagnia servizi della scuola stessa.

3° Nel designare gli ufficiali che dovranno frequentare il 1° corso sarà data assoluta precedenza a quelli che non hanno frequentanto alcun corso C. A., in mancanza di questi sarà data la precedenza agli ufficiali che lo frequentarono con minor risultato e da maggior tempo.

4° Per i corsi 2°, 3°, 4°, 5° saranno a suo tempo date ulteriori disposizioni dall'ispettorato di artiglieria.

5° I comandi interessati faranni pervenire almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso al comando della scuola C. A. di Nettuno l'elenco nominativo degli ufficiali e quello numerico degli uomini di truppa che interverranno al corso.

6° Per le esercitazioni di tiro sono assegnati complessivamente:

Colpi a granata dirompente C. A. (per tiri col cannone da 75 C. K. e da 75 A. V.	3000
Cartucce a proietto per cannone automatico da 40/39 W	500
Cartucce a pallottola per mitragl. Fiat 911/914	3000
Cartucce luminose per mitragl. Fiat 911/914 .	1000
Cartucce a pallottola per mitragl. S. Etiènne .	3000
Cartucce luminose per mitragl. S. Etiènne .	1500

Il comando della scuola ripartirà opportunamente le dette munizioni fra i vari corsi.

Detto comando provvederà a fare la richiesta delle munizioni (per cannoni e mitragliatrici) occorrenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 581. — SCUOLE MILITARI. — **Esito del concorso per l'ammissione al 1° corso allievi sottufficiali maestri di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 14 ottobre 1926.

A seguito del concorso bandito con la circolare n. 405 del *giornale militare* 1926, sono ammessi al 1° corso sottufficiali allievi maestri di scherma presso la sezione magistrale di scherma i seguenti sottufficiali, i quali dovranno presentarsi, disarmati, al comando della Scuola centrale militare di educazione fisica di Roma il giorno 14 novembre 1926.

R. ESERCITO.

1° SCOZZARELLA Alfonso, sergente deposito centrale truppe coloniali.

2° DELLA CORTE Luigi, sergente 32 reggimento fanteria.

3° D'AMORE Umberto, sergente 2 reggimento bersaglieri.

4° CAPRISI Giovanni, sergente X raggruppamento genio.

5° LA NOCE Pietro, sergente 20 reggimento fanteria.

6° ELEFANTE Tullio, sergente maggiore 6 reggimento bersaglieri ciclisti.

7° RENNA Antonio, sergente maggiore 36 reggimento fanteria.

8° GURRADO Michele, sergente maggiore 7 artiglieria pesante.

9° GIUGLIANO Nunziante, vice brigadiere a piedi legione allievi CC. RR. Roma.

10° PIERANTONI Nicola, sergente 1 bersaglieri ciclisti.

11° GIOVANGIACOMO Pietro, sergente maggiore Piemonte Reale cavalleria.

12° VERRATTI Silvio, sergente 1 reggimento bersaglieri.

13° AMATO Giuseppe, sergente maggiore 48 fanteria.

14° MARTINA Pietro, sergente 3 reggimento artiglieria pesante.

15° D'APRILE Francesco, sergente maggiore scuola centrale d'artiglieria.

16° PICCO Alessandro, brigadiere a piedi legione allievi CC. Torino.

R. AERONAUTICA.

1° AMBROSI DE MAGISTRIS Vincenzo, sergente maggiore 1ª compagnia stazionaria Centocelle.

2° VALENTI Gino, sergente comando stormo scuole militari di aviazione - Roma.

R. GUARDIA DI FINANZA.

1° CELEBRANO Mario, sottobrigadiere battaglione allievi R. guardia di finanza - Maddaloni.

2° MORGANTI Guido, brigadiere legione R. guardia di finanza - Venezia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 582. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 ottobre 1926.

Con riferimento alla circolare n. 33 del *giornale militare* del 9 gennaio 1926, con la quale veniva nominata la commissione incaricata di esaminare le domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario, si stabilisce:

In assenza del maggiore GIGLIOLI cav. Bruno, eserciterà le mansioni di segretario e membro il capitano fanteria S. P. E. CHIAPPERINI cav. Carlo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 583. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 ottobre 1926.

Ad eliminare qualunque dubbio circa la interpretazione della circolare n. 523 pubblicata nella dispensa 48ª del *giornale militare* del corrente anno, si fa presente che fra i sottotenenti di complemento che, per effetto della eccezionale riduzione del periodo minimo di servizio di prima nomina si stabilì dovessero essere collocati in congedo il 30 settembre u. s. (o al compimento del periodo minimo di servizio, di due mesi, per gli assunti posteriormente al 1° agosto) non sono da ritenersi compresi quelli del corpo sanitario, cui, per le prestabilite disposizioni, non è applicabile l'accennato periodo di servizio di prima nomina, essendo invece gli stessi tenuti a completare il complessivo periodo della ferma di leva.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 584. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli mod. 71-B.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 ottobre 1926.

La presente circolare sostituisce ed abroga la circolare n. 233 del *giornale militare* del 1923 ed ogni altra successiva o contraria disposizione riguardante la sistemazione della forza in congedo e la tenuta dei ruoli mod. 71-*B*.

Le disposizioni della presente circolare si differenziano da quelle sinora in vigore, specialmente in quanto tendono a dare più completa applicazione al principio che ciascun militare inviato in congedo illimitato sia inscritto nel fascicolo del ruolo mod. 71-*B* che corrisponde all'arma, corpo, specialità o servizio dal quale egli proviene; ed in quanto tendono a separare nettamente ciò che concerne la sistemazione della forza in congedo e la tenuta dei ruoli mod. 71 *B* da ciò che concerne l'impiego da darsi ai militari in essi iscritti, in occasione di richiami alle armi.

In conseguenza la presente circolare non contempla più, di regola, passaggi di singoli militari in congedo o tanto meno di intiere classi da uno ad altro fascicolo del ruolo mod. 71-*B*, in previsione dell'impiego che i singoli o le classi debbano avere in caso di richiamo.

Come è ovvio, in altra sede ed in altra forma saranno poi impartite disposizioni per regolare tale delicata materia.

§ 1. — I sottufficiali e militari di truppa inviati in congedo illimitato (compresi quelli della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza) sono assunti in forza dai distretti militari nella cui circoscrizione risiedono (Ufficio forza in congedo), pur continuando ad appartenere, agli effetti matricolari, al proprio distretto di leva e ad essere inscritti sui relativi ruoli mod. 57.

Coloro che prendano residenza nelle colonie italiane sono assunti in forza dai rispettivi comandi dei corpi delle truppe coloniali; coloro che prendano residenza nelle isole italiane dell'Egeo sono assunti in forza dal Comando dei presidi del Dodecanneso; coloro che prendano residenza in località estere sono assunti in forza dal proprio distretto di leva.

Ai fini della tenuta della forza in congedo i comandi dei RR. corpi delle truppe coloniali e il comando del presidio del Dodecanneso sono pertanto considerati ed operano come nel Regno i distretti militari di residenza.

§ 2. — Non debbono essere iscritti nel ruolo 71-*B* i militari in congedo illimitato provvisorio, i militari ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, ammessi al ritardo del servizio per ragioni di studi o al rinvio della chiamata e quelli incorsi nella dichiarazione di diserzione per non avere risposto alla chiamata alle armi o per essersi arbitrariamente allontanati dal proprio corpo o reparto, ammenochè questi ultimi non abbiano nel frattempo regolarizzato la loro posizione mediante ammissione all'amnistia o altrimenti.

I militari i quali incorrono nella dichiarazione di diserzione o di mancanza alla chiamata dopo essere stati iscritti nel ruolo 71-*B* dovranno essere cancellati dal ruolo stesso ed essere iscritti sui registri dei disertori e dei mancanti alla chiamata prescritti dal regolamento sulle matricole.

Avvertesi inoltre che i militari dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero o quali sacerdoti aventi cura di anime dovranno essere iscritti nel ruolo 71-*B* appena compiuto il 32° anno di età, alla quale data essi rimangono definitivamente dispensati dalla ferma; e precisamente nel fascicolo 32° (militari non assegnati o non sufficientemente istruiti).

§ 3. — I distretti militari di residenza e gli altri enti che prendono in forza i militari in congedo illimitato provvedono normalmente a tutte le pratiche amministrative relative ai militari stessi e specialmente a tutto ciò che riguarda dispense dai richiami alle armi, cambiamenti di residenza, espatri, ecc., dando però comunicazione al distretto di leva, nel modo indicato dal successivo § 9, di tutte le relative variazioni matricolari.

Le pratiche di dispensa dai richiami alle armi relative ai militari in congedo illimitato che fanno parte del personale delle amministrazioni ferroviarie, elencate nell'allegato 1 al regolamento sulle dispense dai richiami alle armi, ed a quelli che fanno parte del corpo degli agenti di P. S. sono però compiute dai rispettivi distretti di leva, ai quali pertanto, in tal caso, spetta di fare ai distretti di residenza, la comunicazione suaccennata.

§ 4. — Allorchè ha luogo l'invio in congedo illimitato di sottufficiali o militari di truppa, i Comandi che vi provvedono, debbono, come è noto, verificare e parificare i due fogli matricolari modello 59 tenuti rispettivamente dalla sezione matricola del corpo e dalla compagnia e trasmetterli entrambi al distretto di leva dei militari congedati.

In tale occasione i comandi stessi debbono pure (come è prescritto dall'art. 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo, approvato col R. decreto n. 155 del 19 febbraio 1911) far dichiarare dai militari la precisa località ove prendono residenza ed annotare tale località nell'apposita casella dei fogli matricolari mod. 59.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi interessati sul preciso obbligo che loro incombe di annotare sui fogli matricolari la residenza prescelta dai militari congedati, poichè tale annotazione è indispensabile per la sistemazione della forza in congedo.

Si richiama l'attenzione dei comandi stessi anche sulle disposizioni date con la circolare n. 432 *del* giornale militare *del* 1926, *nel senso che sullo specchio* C *dei fogli matricolari siano sempre annotati gli impieghi e servizi speciali ricoperti o disimpegnati dai militari.*

§ 5. — I distretti di leva, verificati a loro volta e parificati i fogli matricolari come è prescritto dal regolamento per le matricole, trattengono presso il proprio ufficio matricola il foglio che era già tenuto dalla compagnia.

Il foglio che era già tenuto dalla sezione matricola del corpo è invece dal distretto di leva conservato presso il proprio *ufficio forza in congedo,* se il militare ha preso residenza nel territorio del distretto stesso ovvero in località estera. Sarà al contrario trasmesso al distretto di residenza perchè lo conservi nel proprio ufficio forza in congedo, se il militare ha preso residenza nel territorio di altro distretto. Sarà trasmesso al rispettivo comando del corpo delle truppe coloniali se il militare abbia presa residenza nella Tripolitania, nella Cirenaica, nell'Eritrea o nella Somalia. Sarà infine trasmesso al Comando dei presidi del Dodecanneso in Rodi, se il militare abbia preso residenza nelle isole italiane dell'Egeo.

Nei riguardi delle truppe da montagna dovranno però seguirsi — per quanto concerne la trasmissione del foglio matricolare già tenuto dalla sezione matricola e in genere per

la tenuta della forza in congedo — le particolari norme all'uopo dettate dalla Istruzione per la mobilitazione.

Per i militari i quali abbiano preso residenza nell'Eritrea o nella Somalia italiana i distretti di leva avranno altresì cura di mandare contemporaneamente una copia del foglio matricolare al comando del deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli.

Per i militari i quali prestano servizio in colonia o nei presidi del Dodecanneso e che, all'atto del congedamento, prendano residenza nelle Colonie o nelle isole dell'Egeo i comandi dei RR. corpi delle truppe coloniali e il comando dei presidi del Dodecanneso, allorchè procedono al congedamento, dopo compiute le necessarie verifiche e parificazioni, faranno le consuete occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva, i quali, compiute anch'essi le verifiche e le parificazioni del caso, conserveranno il foglio matricolare già tenuto dalla compagnia e restituiranno ai comandi dei corpi e presidi predetti quello già tenuto dalla sezione matricola, perchè sia da essi conservato.

§ 6. — Pei militari inviati in congedo illimitato senza aver prestato servizio nel Regio Esercito (ad esempio i militari che siano stati dispensati dal compiere la ferma perchè ascritti a ferma ridotta, bassi di statura, ecc., i militari che, chiamati alle armi, furono lasciati a disposizione delle ferrovie, coloro che servirono in corpi, il servizio nei quali è computato agli effetti della ferma ecc.) i distretti militari di leva dovranno trasmettere ai distretti di residenza o agli altri enti di cui al precedente § 1, in mancanza dell'esemplare del foglio matricolare mod. 59 tenuto dalla sezione matricola del corpo, un esemplare del foglio stesso appositamente compilato.

I distretti di leva non dovranno trasmettere ai distretti di residenza o agli altri enti di cui al § 1, alcun foglio matricolare pei militari che si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa di compiere la ferma, non essendo i militari in tale posizione da considerarsi nella forza in congedo (vedasi § 2).

§ 7. — I distretti militari e gli altri enti sopra indicati assumono in forza i militari in congedo illimitato residenti nella propria circoscrizione territoriale, inscrivendoli nel-

l'apposito ruolo della forza in congedo mod. 71-*B* del catalogo, conforme a quello allegato alla presente circolare (Allegato n. 1).

§ 8. — I ruoli 71-*B* sono mantenuti al corrente in base alle notificazioni dei cambiamenti di residenza che i militari in congedo sono tenuti a fare giusta il citato regolamento per le dichiarazioni di residenza ed in base alle altre informazioni delle quali i distretti e gli altri comandi vengono in possesso.

In caso di cambiamento di residenza di un militare da un distretto ad un altro il distretto perdente avrà cura di fare le occorrenti comunicazioni a quello ricevente, trasmettendogli il relativo foglio matricolare e cancellando il militare dal proprio ruolo 71-*B*.

Il distretto ricevente dovrà a sua volta fare le occorrenti comunicazioni al distretto di leva, mediante gli elenchi modello 62.

In modo analogo operano il comando del presidio del Dodecanneso e i comandi dei Regi corpi delle truppe coloniali, con l'avvertenza che i Comandi dei Regi corpi delle truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia italiana dovranno comunicare tanto le prime iscrizioni sui ruoli 71-*B* quanto le susseguenti cancellazioni dei militari anche al Deposito centrale di Napoli.

Per i militari che prendono residenza all'estero e per quelli che dall'estero prendono residenza nel Regno dovrà tenersi presente il disposto del § 1 (3° comma); in guisa che nel primo caso il distretto di residenza farà le occorrenti comunicazioni al distretto di leva, trasmettendogli il relativo foglio matricolare, nel secondo caso richiederà al distretto di leva l'invio del foglio matricolare, comunicando l'avvenuto rimpatrio.

§ 9. — La variazione da apporsi nel ruolo mod. 57 a cura del distretto militare di residenza o di altro ente fra quelli enunciati nel precedente § 1, da cui il militare in congedo è stato preso in forza, sarà del seguente tenore:

« *Tale inscritto nel ruolo* 71-*B della forza in congedo* . . . . . (*di fanteria, carabinieri, granatieri, ecc*). . . . . *del distretto militare di* . . . . . (*ovvero del Regio corpo delle truppe coloniali di* . . . . . *o dei presidî del Dodecanneso*) . . . . . *li* . . . . . ».

La variazione stessa, come ogni altra successiva, sarà dal distretto di residenza o dagli altri Comandi comunicata al distretto di leva mediante il consueto elenco variazioni modello 62 del catalogo. Se il distretto di residenza è quello stesso di leva si provvederà con comunicazioni interne dell'ufficio forza in congedo all'ufficio matricola (1).

Tale variazione sarà usata tanto nel caso della prima inscrizione sul ruolo 71-*B* quanto nel caso di trasferimento da uno ad altro distretto od ente di residenza, quanto infine nel caso eccezionale di passaggio da una ad altra arma o specialità e quindi da uno ad altro fascicolo del ruolo 71-*B*.

§ 10. — I militari in congedo illimitato sono inscritti sul ruolo 71-*B* distintamente per arma e specialità secondo l'assegnazione loro spettante nella sistemazione della forza in congedo.

A tal uopo il ruolo 71-*B* di ciascuna classe di nascita sarà distinto nei seguenti fascicoli corrispondenti alle varie armi o specialità o alla loro particolare posizione.

1° Carabinieri reali.
2° Granatieri.
3° Fanteria di linea.
4° Carri armati.
5° Bersaglieri.
6° Alpini.
7° Cavalleria.
8° Artiglieria da campagna.
9° Artiglieria pesante campale.
10° Artiglieria a cavallo.
11° Artiglieria da montagna.
12° Artiglieria pesante.
13° Artiglieria da costa.

(1) Per le variazioni relative ai militari in congedo della R. Guardia di finanza i distretti non sono tenuti a fare alcuna comunicazione ai comandi della R. Guardia stessa. Essi peraltro aderiranno alle richieste dei comandi suddetti dirette a poter collazionare e parificare periodicamente col ruolo 71-B del distretto il corrispondente ruolo 128 della R. Guardia, prendendo accordi con quei comandi per quanto riguarda le modalità di tale parificazione.

Così pure aderiranno alle richieste dei comandi della R. Guardia di finanza dirette a poter collazionare e parificare i fogli matricolari tenuti dal distretto con quelli posseduti dalla R. Guardia.

14° Artiglieria contraerei.
15° Fotoelettricisti.
16° Genio zappatori-minatori.
17° Genio teleferisti.
18° Genio telegrafisti.
19° Genio colombofili.
20° Genio pontieri e lagunari.
21°-*A* Genio ferrovieri.
21°-*B* Genio ferrovieri (soli provenienti dal regg. ferrovieri).
22° Genio radiotelegrafisti.
23° Aerostieri.
24° Treno.
25° Servizio automobilistico militare.
26° Sanità.
27° Sussistenza.
28° Servizio chimico militare.
29° Compagnie distrettuali.
30° Aviatori e dirigibilisti.
31° R. Guardia di finanza.
32° Militari non assegnati o non sufficientemente istruiti.
33° Militari con assegno rinnovabile.

§ 11. — I distretti militari istituiti nelle nuove provincie (compresa la sezione distrettuale di Zara) tengono una doppia serie dei fascicoli del ruolo 71-*B* e cioè una serie per inscrivervi i militari di lingua italiana (compresi i ladini) ed una serie per iscrivervi i militari non di lingua italiana (tedeschi o slavi).

In tali fascicoli i militari provenienti dall'ex esercito austro-ungarico devono esser tenuti distinti dagli altri.

Riguardo alla loro iscrizione sui fascicoli delle varie armi e specialità e servizi si seguiranno le norme della circolare n. 179 del *Giornale militare* del 1925 e le altre disposizioni particolari date ai distretti interessati, avvertendo che per i provenienti dalla specialità ferrovieri dovranno tenersi presenti anche le norme del successivo § 22.

§ 12. — I militari in congedo illimitato sono iscritti, nella sistemazione della forza in congedo, nei fascicoli del ruolo 71-B corrispondenti all'arma o specialità in cui prestarono servizio sotto le armi. Quelli che prestarono servizio in più armi o specialità sono iscritti nei fascicoli corrispondenti all'arma o specialità in cui prestarono servizio da ultimo.

I militari in congedo i quali abbiano prestato servizio soltanto nelle legioni libiche della M. V. S. N. sono iscritti nel fascicolo 3° (fanteria di linea); coloro che, oltre al servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N. abbiano prestato un servizio non inferiore a tre mesi nell'Esercito, dovranno essere ascritti all'arma o specialità dell'Esercito dalla quale provengono.

§ 13. *Carabinieri Reali.* — Sono iscritti nel corrispettivo fascicolo 1° i militari di qualunque classe che prestarono servizio come carabinieri effettivi e come carabinieri ausiliari con vincolo di ferma.

Coloro che prestarono servizio come carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma saranno iscritti nei fascicoli dell'arma o specialità alla quale appartenevano prima di far passaggio nell'arma dei carabinieri Reali.

§ 14. *Depositi cavalli stalloni.* — Coloro che prestarono servizio nei depositi cavalli stalloni alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura sono iscritti nel fascicolo corrispondente all'arma o specialità di provenienza.

Se non hanno mai prestato servizio in altra arma o specialità sono iscritti nel fascicolo 24° (Treno).

§ 15. *Artiglieria da campagna.* — Coloro che prestarono servizio in artiglieria da campagna e sono quindi iscritti nel corrispondente fascicolo 8°, debbono esser tenuti distinti mediante apposita annotazione sulla colonna 3, n. 2, del fascicolo relativo — secondochè provengono dalle batterie trainate o da quelle someggiate.

§ 16. *Artiglieria a cavallo.* — Coloro i quali prestarono servizio nell'artiglieria a cavallo sono iscritti nel corrispondente fascicolo 10°, ma vi debbono esser tenuti distinti secondochè provengono dalle batterie a cavallo o da quelle autotrainate.

§ 17. *Artiglieria pesante.* — Nel fascicolo 12° sono iscritti, oltre coloro i quali prestarono servizio nell'artiglieria pesante, anche quelli che prestarono servizio nei bombardieri.

§ 18. *Artiglieria da costa.* — Nel fascicolo 13° sono iscritti coloro i quali prestarono servizio nei gruppi dell'artiglieria da costa.

§ 19. *Militari artificieri.* — I militari d'artiglieria i quali hanno frequentato con buon risultato i corsi di artificieri, pur rimanendo iscritti nei rispettivi fascicoli delle varie specialità dell'arma, devono esser tenuti distinti dagli altri.

§ 20. *Fotoelettricisti.* — Nel fascicolo 15° sono iscritti tutti coloro i quali prestarono servizio, in qualità di fotoelettricisti, sia nell'arma del genio, sia nell'arma di artiglieria.

§ 21. *Genio.* — Coloro che prestarono servizio nelle varie specialità del genio sono assegnati alle specialità stesse, ammenochè non si tratti di militari i quali appartengono, con qualsiasi qualifica, ad amministrazioni ferroviarie.

Questi ultimi (in qualunque arma o specialità abbiano prestato servizio) sono iscritti nel fascicolo 21°-*A* Genio ferrovieri coll'indicazione dell'arma o specialità di provenienza. Quelli di essi che provengono dal reggimento ferrovieri sono però contemporaneamente iscritti anche in un apposito fascicolo 21°-*B*, mentre quelli che non provengono dal reggimento stesso sono iscritti anche nel fascicolo corrispondente all'arma o specialità di provenienza.

I militari ex-austro ungarici provenienti dalla specialità ferrovieri debbono essere considerati, ai fini dell'iscrizione nei ruoli 71-*B*, come militari aventi impiego ferroviario *non* provenienti dal reggimento ferrovieri ed essere quindi iscritti soltanto nel fascicolo 21°-*A*.

§ 22. *Colombofili.* — Sono iscritti nel corrispondente fascicolo 19° i militari che prestarono servizio nelle colombaie militari.

§ 23. *Treno.* — Sono iscritti nel fascicolo 24° sia coloro che prestarono servizio nel treno di artiglieria sia quelli che prestarono servizio nel treno del genio o nei palafrenieri.

§ 24. — *Sanità.* — Nel corrispondente fascicolo 26°, oltre a coloro che prestarono servizio nelle compagnie di sanità, saranno iscritti anche i militari in congedo per i quali venga a risultare che siano stati ordinati sacerdoti cattolici, qualunque sia la loro arma o specialità di provenienza.

§ 25. *Sussistenza.* — Nel corrispondente fascicolo 27° sono iscritti i militari i quali prestarono servizio nelle compagnie di sussistenza.

§ 26. *Personale proveniente dalle scuole ed accademie.* — I militari che hanno prestato servizio come appartenenti al personale di governo presso le scuole ed accademie militari i quali, all'atto della chiamata alle armi non hanno avuto assegnazione ad alcuna arma o specialità sono iscritti nel fascicolo 3° (fanteria di linea), ad eccezione dei palafrenieri che sono iscritti nel fascicolo 24° (Treno).

§ 27. *Servizio chimico.* — Nel corrispondente fascicolo 28° sono iscritti i militari i quali provengono dal servizio stesso.

Vi saranno iscritti, a richiesta del Centro chimico o di altre autorità militari interessate da rivolgere ai rispettivi distretti di residenza e agli altri enti, anche i militari i quali abbiano prestato servizio in altre armi o specialità, purchè siano laureati in chimica o siano operai chimici militizzabili in servizi chimici, sempreché non appartengano o non siano già designati a servizi speiali, come quelli dell'artiglieria o del genio o della sanità e simili.

Dovrà inoltre tenersi presente che i militari iscritti nel fascicilo 30° (aviatori e dirigibilisti) potranno essere passati al fascicolo 28° (servizio chimico), semprechè in possesso dei requisiti prescritti, solo nel caso che appartengano alle dieci classi più anziane o se, pur appartenendo alle classi più giovani, non abbiano più conservato attitudine al volo, avvertendo che per l'accertamento di tale attitudine i distretti interessati dovranno assumere le necessarie notizie al Ministero dell'aeronautica (Stato maggiore della R. A.).

§ 28. *Aviatori e dirigibilisti.* — Nel corrispondente fascicolo 30° sono iscritti coloro che abbiano prestato servizio nelle due rispettive specialità della Regia aeronautica.

§ 29. *Regia guardia di finanza.* — Nel corrispondente fascicolo 31° sono iscritti coloro i quali abbiano prestato servizio nella Regia guardia di finanza.

Questi militari debbono essere iscritti nel detto fascicolo col grado speciale che rivestivano nel corpo di provenienza. Ciò peraltro non importa riconoscimento del grado stesso in caso di impiego nelle armi o specialità del Regio Esercito.

§ 30. *Militari non assegnati o non sufficientemente istruiti.* — Nel corrispondente fascicolo 32° sono iscritti i militari di cui al precedente paragrafo 6 che, pur essendo stati inviati in congedo illimitato, non abbiano prestato alcun servizio alle armi od abbiano prestato un servizio effettivo (non comprendendo quindi licenze di convalescenza o altre licenze di lunga durata) inferiore a tre mesi. In tale fascicolo non saranno però iscritti coloro che appartengono, con qualsiasi qualifica, ad amministrazioni ferroviarie, i quali saranno invece compresi nel fascicolo 21°-*A* ferrovieri.

§ 31. *Militari con assegno rinnovabile.* — Nel corrispondente fascicolo 33° sono iscritti i militari in congedo, i quali fruiscono di assegno rinnovabile e che, sino a nuovi accertamenti, debbono presumersi non idonei al servizio.

Essi saranno aggiunti nei fascicoli delle varie armi e specialità soltanto nel caso che debbano passare dalla posizione di congedo con assegno rinnovabile a quella di congedo illimitato.

§ 32. *I militari trasferiti dalla Regia marina al Regio esercito* sono iscritti nel fascicolo del ruolo 71-B, nel modo che segue:

1° Cannonieri, torpedinieri e operai, all'artiglieria pesante campale.

2° Telegrafisti, radiotelegrafisti, semaforisti e guardafili, ai reggimenti genio.

3° Automobilisti e conduttori di motoscafi, ai centri automobilistici militari.

4° Infermieri, alle compagnie di sanità.

5° Tutti gli altri, alla fanteria di linea.

§ 33. *Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.* — I militari appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza o già appartenenti alla disciolta Regia guardia per la pubblica sicurezza sono assegnati all'arma o specialità del Regio esercito nella quale servirono, tenendo presente che coloro i quali prestarono servizio nel soppresso corpo specializzato dell'arma dei CC. RR. dovranno essere iscritti nel corrispondente fascicolo 1° e coloro che non prestarono mai servizio nel Regio esercito dovranno essere assegnati al fascicolo 3° (fanteria di linea).

§ 34. — In ciascun fascicolo del ruolo 71-B i militari potranno essere inscritti promiscuamente e cioè senza seguire un ordine speciale alfabetico o d'altro genere. Peraltro per ciascuna classe sarà impiantata una rubrica alfabetica per poter rintracciare subito i militari che sono iscritti nel ruolo. Per l'impianto di tale rubrica i distretti potranno valersi degli stampati mod. 67 del catalogo, segnando nella colonna 2 anzichè il numero di matricola, il numero e le pagine del ruolo 71-B.

Per i militari residenti all'estero si annoterà a colonna 5 del ruolo il luogo di residenza all'estero ed a colonna 4 l'eventuale recapito della famiglia nel Regno.

Le cancellazioni dal ruolo si fanno con una riga diagonale alla colonna 2. Occorrendo reinscrivere un militare già cancellato, si procede ad una nuova iscrizione.

Nella colonna 6 del ruolo 71-*B* si annoterà la variazione della prima iscrizione nel ruolo stesso od anche semplicemente la data relativa per indicare da qual giorno il militare è stato preso in forza.

Nella colonna 7 si annoterà l'ultima variazione e cioè quella di cancellazione, passaggio ad altro distretto, riforma, morte, ecc.

§ 35. — Il 1° gennaio di ciascun anno (ed anche in altre epoche se sarà richiesto) i comandi dei distretti e gli altri enti, sulla scorta dei ruoli 71-B inviano ai rispettivi comandi di corpo d'armata tanti specchi numerici (conformi all'allegato n. 2) quante sono le classi di nascita dei militari appartenenti alla forza in congedo illimitato.

Contemporaneamente trasmetteranno una copia di tali elenchi, da servire per uso statistico, al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione 1-*bis*).

§ 36. — *Nella prima applicazione della presente circolare dovrà aversi cura di riportare nei fascicoli dell'arma o specialità di provenienza i militari che ne furono cancellati secondo le norme del* § 39 *della circolare n.* 233 *e che ora invece per effetto delle presenti disposizioni, debbono rimanere iscritti nei fascicoli corrispondenti all'arma o specialità o servizio di provenienza. E ciò dovrà farsi semplicemente tra-*

sportando i relativi fascicoli o stralci di fascicoli nei fascicoli che nuovamente li riassumono, modificando di nuovo la intestazione della copertina.

Nella prima applicazione della presente circolare dovrà anche aversi cura di rettificare la numerazione di alcuni fascicoli, in base alla nuova numerazione data nel § 10.

Nella circostanza stessa dovrà provvedersi altresì ai passaggi o stralci di fascicoli dipendenti dalle varianti apportate all'ordinamento dell'Esercito e in relazione alle nuove intestazioni dei fascicoli stessi, tenendo presente più specialmente:

a) *che coloro i quali sono iscritti nell'attuale fascicolo 8° (squadriglie autoblindate) debbono essere iscritti nel fascicolo 7° (cavalleria).*

b) *che coloro i quali sono iscritti nell'attuale fascicolo 13° (artiglieria pesante e da costa) debbono essere iscritti rispettivamente nel fascicolo 12° (artiglieria pesante) o nel fascicolo 13° (artiglieria da costa), secondo che abbiano prestato servizio nei gruppi d'artiglieria pesante o in quelli d'artiglieria da costa.*

I distretti provvederanno ad apportare a mano le occorrenti rettifiche ai frontespizi dei singoli fascicolo del ruolo 71-B in relazione alle varianti di cui all'annesso modello (allegato 1), finchè non sarà provveduto, in seguito all'esaurimento della scorta ora esistente, ad una nuova ristampa del modello stesso; nel qual caso la intestazione dei fascicoli potrà essere sostituita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Circolare n. 531 del *giornale militare* 1926.

ALLEGATO N. 1.
N. 71-*B* del Catalogo

DISTRETTO MILITARE di . . . . . .

Ruolo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato nati nell'anno . . . e residenti nella circoscrizione del distretto ovvero appartenenti per leva al distretto e residenti in regioni estere.

Fascicolo N. . . . . .

(indicare l'arma o specialità)

AVVERTENZE

1. Nel presente ruolo si inscriveranno tutti i militari, a qualunque distretto appartengano, che risiedano nel territorio del distretto dal quale il ruolo è tenuto. Vi si inscriveranno anche quelli che appartengono al distretto per leva, ma risiedono all'estero (per costoro si annoterà a colonna 5 la residenza all'estero ed a colonna 4 l'eventuale recapito della famiglia nel Regno).

Coloro che risiedono nelle colonie italiane debbono essere inscritti nel ruolo 71-*B* tenuto dal rispettivo Comando di regio corpo di truppe coloniali.

Coloro che risiedono nelle isole dell'Egeo debbono essere inscritti nel ruolo 71-*B* tenuto dal Comando dei presidi del Dodecanneso.

2. Il ruolo è distinto, nei seguenti fascicoli: 1. Carabinieri reali; 2. Granatieri; 3. Fanteria di linea; 4. Carri armati; 5. Bersaglieri; 6. Alpini; 7. Cavalleria; 8. Artiglieria da campagna; 9. Artiglieria pesante campale; 10. Artiglieria a cavallo; 11. Artiglieria da montagna; 12. Artiglieria pesante; 13. Artigl. da costa; 14. Artiglieria controaerei; 15. Fotoelettricisti; 16. Genio zappatori-minatori; 17. Genio teleferisti; 18. Genio telegrafisti; 19. Genio colombofili; 20. Genio pontieri e lagunari; 21-A Genio ferrovieri; 21-B Genio ferrovieri (soli provenienti dal reggimento ferrovieri); 22. Genio radiotelegrafisti. 23. Aerostieri; 24. Treno; 25. Servizio automobilistico militare; 26. Sanità; 27. Sussistenza; 28. Servizio chimico militare; 29. Compagnie distrettuali; 30. Aviatori e dirigibilisti; 31. R. Guardia di finanza; 32. Militari non assegnati o non sufficientemente istruiti; 33. Militari con assegno rinnovabile.

3. Nella colonna 6 si annoterà la variazione della prima inscrizione nel presente ruolo 71-*B* od anche semplicemente la data relativa, per indicare da qual giorno il militare è stato assunto in forza.

Nella colonna 7 si annoterà l'ultima variazione e cioè quella di cancellazione per passaggio ad altro distretto, riforma, morte, ecc.

4. I distretti militari istituiti nelle nuove provincie devono tenere una doppia serie dei fascicoli del ruolo 71-*B*; e cioè una serie pei militari di lingua italiana compresi i ladini, ed una serie *bis* per i militari non di lingua italiana (tedeschi o slavi).

Inoltre essi terranno separati dagli altri i militari provenienti dall'ex esercito austro-ungarico.

5. Le cancellazioni dal ruolo si fanno con una riga diagonale alla colonna 2.

Occorrendo reinscrivere un militare già cancellato, si procede a una nuova inscrizione.

6. I militari sono inscritti nel ruolo promiscuamente.

Per poterli rintracciare si tiene per ciascuna classe apposita rubrica alfabetica dei militari inscritti nei vari fascicoli del ruolo. Nella rubrica si annota cognome, nome, numero e pagina del fascicolo.

Del presente modulo sono stampati fogli intermedi.

Pagina .....

1. Grado 2. Data dell'ultima promozione 3. Se è idoneo ai soli servizi sedentari, indicarlo	1. Cognome e nome 2. Paternità 3. Distretto di leva 4. Numero di matricola	1. Mestiere o professione. 2. Impiego speciale nell'esercito	Residenza nel Regno: 1. Comune 2. Via o piazza e numero	Residenza all'estero: 1. Stato 2. Località	Variazioni della prima inscrizione sul presente ruolo e data relativa	Ultima variazione (per sunto) e data relativa	Centro cui i militari sono assegnati
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1.	1.	1.	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	3.	2.	2.	2.	.....	.....	.....
3.	4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1, ...	1.	1.	1.	1. ...	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	3.	2.	2.	2.	.....	.....	«.....
3.	4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.	1, ...	1.	1.	1.	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	2.	.....	.....	.....	...	.....	.....
2.	3.	2.	2.	2.	.....	.....	.....
3.	4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ALLEGATO N. 2.

DISTRETTO MILITARE DI .....

SPECCHIO NUMERICO, desunto dal ruolo 71-B, dei sottufficiali e militari di truppa nati nell'anno ..... che si trovano in congedo illimitato nella circoscrizione del distretto ovvero che, appartenendo per leva al distretto, risiedono in regioni estere (escluse le colonie italiane).

FASCICOLI DEL RUOLO 71 *B*	Soldati	Caporali e cap. maggiori	Sergenti e serg. maggiori	Marescialli	TOTALE	Residenti all'estero (compresi nelle precedenti colonne).
1. Carabinieri reali (1)						
2. Granatieri						
3. Fanteria di linea						
4. Carri armati						
5. Bersaglieri						
6. Alpini						
7. Cavalleria						
8. Artiglieria da campagna (provenienti dalle batterie trainate)						
8. Artiglieria da campagna (provenienti dalle batterie someggiate)						
9. Artiglieria pesante campale						
10. Artiglieria a cavallo (provenienti delle batterie a cavallo)						
10. Artiglieria a cavallo (provenienti delle batterie auto-trainate)						
11. Artiglieria da montagna						
12. Artiglieria pesante						
13. Artiglieria da costa						
14. Artiglieria controaerei						
15. Fotoelettricisti						
16. Genio zappatori, minatori						
17. Genio teleferisti						
18. Genio telegrafisti						
19. Genio colombofili						
20. Genio pontieri e lagunari						
21-B. Genio ferrovieri (soli provenienti dal reggimento ferrovieri)						
22. Genio radiotelegrafisti						
23. Aerostieri						
24. Treno						
25. Servizio automobilistico militare						
26. Sanità						
27. Sussistenza						
28. Servizio chimico militare						
29. Compagnie distrettuali						
30. Aviatori e dirigibilisti						
32. Militari non assegnati o non sufficientemente istruiti						
33. Militari con assegno rinnovabile						
TOTALI						
21-A. Genio ferrovieri (2)						
31. Regia Guardia di finanza						

(1) I militari dell'arma dei CC. RR., della R. Aeronautica e della R. Guardia di Finanza saranno indicati nella colonna del grado corrispondente; ad esempio: i carabinieri nella colonna dei caporali, ecc.

(2) I militari ex-austro ungarici provenienti dalla specialità ferrovieri pur essendo iscritti nel fascicolo 21-A saranno nel presente specchio segnalati in apposita nota a par e

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei Comandi e Riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento

In esecuzione della legge n. 396, dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del R. Esercito), hanno avuto luogo, sino al 13 ottobre c. a., le seguenti variazioni:

1° in data 30 settembre 1926, il Comando della Brigata Avellino si è trasferito da Bolzano a Merano;

2° in data 30 settembre 1926, è stato sciolto il 3° raggruppamento trasporti (Verona) ed è stato costituito, in data 1° ottobre successivo, il 4° centro automobilistico (Verona). Le compagnie treno del gruppo treno del disciolto 3° raggruppamento trasporti sono state rispettivamente trasferite ai reggimenti di artiglieria da campagna 8°, 9° e 20°.

3° in data 5 ottobre 1926, il 59° reggimento fanteria si è trasferito da Roma a Civitavecchia, passando alle dipendenze del Comando scuole centrali militari;

4° in data 5 ottobre 1926, il III e IV gruppo del 6° reggimento artiglieria pesante si sono trasferiti da Sacile ad Osoppo;

5° in data 5 ottobre 1926, il III Gruppo del 14° reggimento artiglieria pesante campale è stato trasferito da Ferrara a Rovigo;

6° in data 8 ottobre 1926, il battaglione del 56° reggimento fanteria, già distaccato a Feltre, si è trasferito a Conegliano;

7° in data 9 ottobre 1926, due compagnie treno del gruppo treno del 2° raggruppamento trasporti (Milano) sono state trasferite ai reggimenti di artiglieria da campagna 17° e 27°;

8° in data 13 ottobre 1926, il battaglione del 6° reggimento bersaglieri già distaccato a Forlì è rientrato alla sede del reggimento (Bologna).

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406.

A pagina 1504 depennare il capitano MARTINO Rosario, del comando del distretto di Roma.

A pagina 1507 depennare il capitano ROCCA Umberto, comando distretto Reggio Calabria.

Dispensa 41ª, anno 1926, circolare 463.

A pagina 1707, depennare il tenente CINELLI Francesco.

A pagina 1708, dopo il tenente UBERTIS, aggiungasi il tenente PETRI Agostino, reggimento cavalleggeri Novara ed il tenente TISIO Fulvio, 12 reggimento artiglieria da campagna.

Dispensa 46ª, anno 1926, circolare 510.

A pagina 1918:

Corpo d'Armata di Torino: depennare il capitano MILANI Riccardo dell'11 artiglieria pesante campale.

Corpo d'Armata di Milano: Maggiore MOY Armando, leggasi Maggiore NOI Armando.

Corpo d'Armata di Bologna: aggiungere al Maggiore MAGGIORELLI Umberto del 4° raggruppamento genio il segno (1); aggiungere il Maggiore TROTTA Giovanni del 14° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'Armata di Trieste: depennare Maggiore in servizio di S. M. NEGRONI Giacomo; aggiungere Maggiore in servizio di S. M. TORRIANO Arturo; aggiungere Capitano VALGIMIGLI Stefano del 5° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'Armata di Roma: aggiungere al Maggiore LANDI Alfonso del 7° reggimento artiglieria pesante campale il segno (1); depennare il Maggiore CARACCIOLO Italo del 3° reggimento artiglieria pesante; depennare il Capitano ROSSI Edoardo del 7° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'Armata di Napoli: aggiungere al Maggiore GRANOZIO Mario dell'VIII raggruppamento genio il segno (1).

Corpo d'Armata di Palermo: aggiungere il Capitano SANTORO Ernesto del X gruppo controaerei.

Dispensa 49ª, anno 1926, circolare 530.

A pag. 2025, nell'elenco dei tenenti colonnelli ammessi agli esperimenti per la promovibilità al grado superiore, è cancellato il nome del tenente colonnello di fanteria ROSSOTTI Alberto, perchè dispensato dagli esperimenti medesimi.

A pagina 2030 invece di SACCHETTI Domenico, leggasi: SEGHETTI Domenico. Invece di FRANCHINO Enrico, leggasi: FIANCHINO Enrico. Invece di GUARRA Federico, leggasi QUARRA Federico.

A pagina 2031 invece di MONTANINI Viro, leggasi: MONTANINI Ciro.

Dispensa 50ª, anno 1926, circolare 540.

A pagina 2061, ai limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1927, per i tenenti di sussistenza, ove si legge 16 febbraio 1918 leggasi invece: 10 febbraio 1918; e per i maggiori di amministrazione, ove si legge ZO Giovanni 31 dicembre 1925, leggasi invece: ZA Giovanni 31 dicembre 1923.

Dispensa 51ª, anno 1296, circolare 556:

A pagina 2104, ultimo capoverso,, sopprimere le parole « nel mese di novembre ».

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(8151) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
:: BIBLIOTECA ::
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1926 — 22 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 585 – 28 agosto 1926. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che incarica la commissione tecnica nominata con precedente decreto ministeriale 12 luglio 1926 – circolare 411 – di esaminare anche i titoli presentati dai capitani medici in S. P. E. . . . . *Pag.* 2156

» 586 – 19 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali » 2157

» 587 – 21 ottobre 1926. — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 2159

» 588 – 21 ottobre 1926. — CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico » 2159

» 589 – 21 ottobre 1926. — CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi fra ufficiali in S. P. E. per lavori su temi militari . . . . . » 2160

» 590 – 21 ottobre 1926. — CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi fra ufficiali delle categorie in congedo per lavori su temi militari . . . . . » 2165

» 591 – 21 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Elenco degli ufficiali inferiori del genio in S. P. E. ammessi al corso di perfezionamento tecnico ai sensi della circolare 533 *giornale militare* 1926 . . . . . » 2167

LIBRERIA DELLO STATO

N. 592 - 21 ottobre 1926. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata . . . . . Pag. 2168

» 593 - 21 ottobre 1926. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Nomina della commissione per il servizio della carne congelata . . . . . » 2169

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2170

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2173

Circolare N. 585. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che incarica la commissione tecnica nominata con precedente decreto ministeriale 12 luglio 1926 - circolare 411 - di esaminare anche i titoli presentati dai capitani medici in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1926;

Decreta:

La Commissione tecnica nominata con decreto ministeriale 12 luglio 1926 per esaminare i titoli, di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sopracitata, è anche incaricata dell'esame dei titoli presentati dai capitani medici in S. P. E.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 28 agosto 1926.

P. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 586. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 19 ottobre 1926.

1. Fra il 10 novembre 1926 e il 25 marzo 1927 si svolgeranno, presso le scuole centrali, i seguenti corsi regolari per ufficiali superiori (tenenti colonnelli e maggiori);

19° *corso* dal 10 novembre al 20 dicembre 1926;

20° *corso* dal 3 gennaio al 10 febbraio 1927;

21° *corso* dal 15 febbraio al 25 marzo 1927;

2. Il numero degli ufficiali da comandare al 19° corso risulta, per ciascun corpo d'armata, dallo specchio allegato. Per i corsi successivi verranno date, a suo tempo, le necessarie indicazioni.

Il Ministero dell'aeronautica potrà inviare ad ogni corso due ufficiali superiori.

3. Gli ufficiali da comandare ai corsi di che trattasi dovranno essere scelti fra quelli che in passato non frequentarono nessun altro corso presso le scuole centrali. Essi dovranno presentarsi al comando del presidio di Civitavecchia, il giorno precedente a quello d'inizio di ciascun corso:

4. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire, direttamente, al comando delle scuole centrali, cinque giorni prima dell'inizio dei vari corsi, gli elenchi nominativi degli ufficiali comandati a prendervi parte.

5. Ciascun corso comprenderà tre periodi, com'è indicato nella circolare 143 *giornale militare* 1923. Ai corsi stessi potranno anche essere ammessi, in qualità di uditori, alcuni colonnelli delle varie armi scelti, preferibilmente, fra quelli che da maggior tempo sono lontani dalle truppe, nel numero che verrà indicato volta per volta.

I colonnelli uditori potranno partecipare o all'intero corso ovvero soltanto agli ultimi due periodi di esso, avvertendo che la data d'inizio del 2° periodo potrà essere richiesta al Comando delle Scuole Centrali.

6. Sui certificati di viaggio dei singoli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha, o non ha, famiglia a proprio carico.

7. *Specchio indicante il numero degli ufficiali superiori da inviare al prossimo corso* (10 *novembre*-20 *dicembre* 1926):

ENTI	Ten. Col. o Maggiori di fanteria	Ten. Col. o Maggiori di cavalleria	Ten. Col. o Maggiori di artiglieria	Ten. Col. o Maggiori del genio	*Note*
Stato Maggiore R. E.	2	—	2	1	1° Nelle aliquote fissate per ciascuna arma potranno essere comandati anche ufficiali in servizio di Stato Maggiore. 2° Le eventuali vacanze di ufficiali dei vari gradi o armi non dovranno essere coperte con ufficiali di grado o armi diverse nè con ufficiali che abbiano frequentato corsi precedenti.
Ministero guerra.....	3	—	2	1	
Corpo armata Torino.	10	2	7	3	
» » Milano.	6	2	3	—	
» » Verona	5	—	4	—	
» » Bologna	5	2	4	1	
» » Trieste.	6	2	1	1	
» » Firenze	12	1	4	2	
» » Roma.	12	—	6	2	
» » Napoli.	9	1	3	1	
» » Bari...	7	—	1	—	
» » Palermo	3	—	1	—	
TOTALE ...	80	10	38	12	

I comandi dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, potranno destinare un Colonnello ciascuno a seguire il corso in qualità di uditori.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 587. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 ottobre 1926.

Con riferimento all'art. 1° del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304 (circolare 557 *giornale militare* 1924), e a parziale modificazione di quanto venne stabilito con la circolare 68 del *giornale militare* c. a., si dispone che il 1° dicembre p. v. abbiano luogo presso le direzioni di sanità militare e presso gli uffici veterinari di corpo d'armata, con le modalità previste dalla circolare 411 del *giornale militare* 1924, gli esperimenti cui devono essere sottoposti i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi, aspiranti al trasferimento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.

Le domande degli interessati dovranno pervenire alle direzioni di sanità e agli uffici veterinari di corpo d'armata non oltre il 15 novembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 588. — CONCORSI E GARE. — **Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 21 ottobre 1926.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 221 del *giornale militare* 1924, la lettera *d*) del numero 40 di detta circolare viene abrogata e sostituita dalla seguente:

d) gli ufficiali non possono montare in corse per fantini, nè far correre in tali corse cavalli iscritti nei ruoli di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 589. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi fra ufficiali in S. P. E. per lavori su temi militari.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 21 ottobre 1926.

Nel concorso a premi bandito con circolare 119 del *giornale militare* corrente anno, sono stati giudicati meritevoli di premi i seguenti lavori:

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		CORPO D'ARMATA DI TORINO.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	PAGNIELLO Alfredo	I pilastri della grande guerra. Gli aggressivi chimici. L'azoto atmosferico.	1°	2.000
Ten. Col.	GARAVELLI Emilio	Evoluzione in fatto di artiglieria.	2°	1.250
Colonn.	CAVANDOLI Francesco	Note sulle caratteristiche del terreno montano e sulle influenze che esse possono avere sulle azioni di guerra, con speciale riferimento alla preparazione e all'appoggio degli attacchi per parte dell'artiglieria.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Tenente	MONTEZEMOLO Giuseppe	Svuotamento per ragioni militari dei grandi laghi artificiali.	1°	1.500
Capitano	BIANCHI Gildo	La battaglia di Tannenberg.	2°	1.000
Capitano	BARENGO Ulderico	La responsabilità del Grande S. M. tedesco nella politica di guerra della Germania.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI MILANO.		
		Ufficiali superiori.		
Colonn.	PAGANO Salvatore	Formazioni ed ordini di combattimento della fanteria.	3°	1.250
Ten. Col.	BELLAVIA Giovanni	Principi educativi per lo sviluppo delle facoltà individuali nell'addestramento al combattimento della fanteria.	2°	750
Ten. Col.	VECCHI Gregorio	Cenni monografici militari sul saliente del Toce.	3°	750

Grado	Cognome e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	SCALISE Guglielmo	La spedizione di Serse.	1°	1.500
Tenente	MARTINI Mario	La guerra chimica.	2°	1.000
Capitano	MARINI Giuseppe	Il pensiero tedesco nei confronti della guerra mondiale.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI VERONA.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	RIGONI Attilio	Il saliente Trentino e la sua funzione sulla guerra Italo-Austriaca.	1°	2.000
Colonn.	MERZARI Manlio	L'artiglieria divisionale nel combattimento vicino.	2°	1.250
Ten. Col.	PASQUINELLI Ugo	L'espiazione dei delitti militari.	3°	750
Ten. Col.	GABUTTI Gualtiero	La difesa antiaerea.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	CELADA Luigi	La campagna del 1800 nel Tirolo e nel Trentino.	1°	1.500
Capitano	BERIONNI Idumeo	L'elettrificazione delle ferrovie ai fini della difesa del Paese messa in rapporto con il problema economico nazionale.	2°	1.000
Capitano	FERRABINO Mario	Studio storico-militare sull'episodio di Pietro Micca.	3°	500
Capitano	ALDEGHERI Fulvio	Dalla picca al pugnale.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	BOFFA Cesare	Guerra di posizione e guerra di movimento nelle zone montane di frontiera.	1°	2.000
Maggiore	REGGIANI Renzo	La battaglia olocausta.	2°	1.250
Ten. Col.	MONTI Enrico	Uno sguardo sintetico al problema ferroviario militare in relazione alle operazioni di guerra.	3°	750
Ten. Col.	DONADEO Alfredo	Il problema alimentare delle forze armate e della popolazione civile in guerra.	3°	750

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		Ufficiali inferiori.		
Tenente	TRAMONTI Nino	Difesa e dominio della Sicilia.	1°	1.500
Tenente	BAU' Arturo	Gli Ufficiali.	2°	1.000
Capitano	FINZI Ruggero	Sull'impiego delle funi metalliche in lavori del Genio militare in guerra per l'attraversamento dei corsi d'acqua.	3°	500
Capitano	FALDELLA Emilio	A proposito di dottrine a priori.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.		
		Ufficiali superiori.		
Colonn.	FETTARAPPA Carlo	Le cause storiche, gli scopi, la concezione tedesca della gran de guerra.	2°	1.250
Ten. Col.	REISOLI Gustavo	Un oscuro problema: la preparazione militare e l'incognita della guerra futura.	3°	750
Ten. Col.	SPREGA Ugo	Preparazione di esercitazioni tattiche nel quadro delle minori unità di fanteria.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	LENER Italo	Uno scrittore militare della Rinascenza: Mario Savorgnano.	2°	1.000
Capitano	MOLTONI Emilio	La battaglia di Canne.	3°	500
Capitano	FALCONIERI Gian Carlo	Le manovre con i quadri nei riparti di fanteria.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	PECCHIO-ROSTO Mario	L'arte chimica in guerra in rapporto all'attacco e alla difesa.	2°	1.250
Maggiore	FICALBI Gino	Geologia militare.	3°	750
Ten. Col.	CESARENI Vittorio	Germania e pangermanesimo.	3°	750

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	TABELLINI Dino	La preparazione della mobilitazione civile.	2°	1.000
Tenente	RENZI Giuseppe	Il 99° Reggimento fanteria a Monte Cornone.	3°	500
Tenente	NEBBIA Vittorio	Guerra di Eserciti e guerra di Nazioni.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI ROMA.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	RUSSO Biagio	I fattori morali nella determinazione ed attuazione del conflitto armato.	2°	1.250
Maggiore	CARACCIOLO Italo	L'insurrezione antibavarese nel 1809.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	GIANNINI Edoardo	Considerazioni sulla guerra e sull'arte militare dalla Rinascenza alla Rivoluzione Francese.	3°	500
Capitano	VIVALDI Raul	Il folklore militare.	3°	500
Capitano	BOCCHETTI Federico	Tubercolosi ed esercito.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.		
		Ufficiali superiori.		
Colonn.	RICCHETTI Aurelio	Note sulla sicurezza.	2°	1.250
Maggiore	MIELE Alighiero	Riassunto della storia militare di Napoli.	3°	750
Maggiore	PISANELLI Domenico	La guerra fra la Repubblica Francese ed il Re di Napoli (1798-99) fino alla proclamazione della Repubblica Partenopea.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	BERTONI Guido	La Puglia.	1°	1.250
Capitano	TRIFIRO' Franco	Rilievi sull'azione educativa dell'ufficiale attraverso la storia.	2°	1.000
Capitano	CAFIERO Gennaro	Alcune idee sulle operazioni logistiche dell'Esercito in campagna in rapporto allo sviluppo dell'aviazione militare e commerciale.	3°	500
Tenente	GRIMALDI Bernardino	La fanteria nella manovra del fuoco e nel movimento.	3°	500

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		CORPO D'ARMATA DI BARI.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	MASTAI FERRETTI Pio	I plastici e un loro nuovo utile impiego.	2°	1.250
Colonn.	BRIOLO Luigi	Guida per l'addestramento del plotone di cavalleria e dello squadrone.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	AURILIA Domenico	Il primo libro della guerra gallica.	1°	1.500
Tenente	CARBONE Umberto	Le terre Salentine.	3°	500
Tenente	TORSIELLO Mario	La disoccupazione operaia in Italia e l'Esercito.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI PALERMO.		
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	GIGLIO Umberto	Sorpresa e fuoco d'artiglieria.	2°	1.000
Capitano	MANNELLI Antonio	La Sicilia nella guerra di un prossimo avvenire.	3°	500
		ENTI CENTRALI.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	STABARIN Alberto	Le fonti di energia.	1°	2.000
Maggiore	FABRIS Gino	La manovra aggirante di Tannenberg.	2°	1.250
Maggiore	TRIONFI Luigi	Addestramento tattico del battaglione di fanteria.	3°	750
Maggiore	CHIRICO Giuseppe	Vettovagliamento in guerra.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	NURRA Giovanni A.	L'esplorazione lontana nei terreni piani e collinosi.	3°	500
Capitano	MORICCA Oreste	Il Comando Supremo dell'Esercito Piemontese dopo l'armistizio di Salasco.	3°	500

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		SCUOLE MILITARI.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Co.	ROSMINI Achille	Avanguardia e artiglieria del grosso nella battaglia d'incontro.	2°	1.250
Ten. Col.	PAPONE Mario	I servizi della 1ª armata durante l'offensiva Austriaca della primavera del 1916.	3°	750
Maggiore	AGNELLO Luigi	Il Marocco e la guerra del Riff.	3°	750
		Ufficiali inferiori.		
Capitano	RIGHI Renato	Il grado di efficienza delle nostre truppe all'inizio del grande conflitto europeo.	3°	500
Tenente	OETE Biatto	Pregiudizi militari (frammenti di critica).	3°	500

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 590. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi fra ufficiali delle categorie in congedo per lavori su temi militari.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio addestramento). — 21 ottobre 1926.

Nel concorso a premi bandito con circolare 120 del *giornale militare* c. a., sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		CORPI D'ARMATA DI TORINO E MILANO.		
		Ufficiali superiori.		
Ten. Col.	FERRARI Arnaldo	Come dovrebbesi compilare un testo di topografia militare.	2°	1.250
Maggiore	BORIOLI Giuseppe	Contributo di osservazioni e di proposte per il perfezionamento dei nostri ordinamenti militari.	3°	750
Ten. Col.	CALIGARIS Andrea	Il moderno funzionamento tattico delle minori unità di fanteria	3°	750
Ten. Col.	LICOMATI Carmine	Sulla efficienza degli ufficiali in congedo.	3°	750

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premi	Importo
		Ufficiali inferiori.		
Tenente	BURZIO Filippo	I recenti progressi nel secondo periodo balistico.	2°	1.000
Capitano	PASCHETTA Mario	La trincea. Come si costruisce, come si conquista, come si difende.	2°	1.000
Capitano	PAOLONI Luigi	Il Canale di Panama.	3°	500
Capitano	PRUNAS-TOLA Vittorio	Il ripiegamento delle Divisioni della Carnia.	3°	500
Tenente	AROSIO Giovanni	Echi e commenti di un ufficiale subalterno.	3°	500
		CORPI D'ARMATA DI FIRENZE E DI ROMA. *Ufficiali superiori.*		
Maggiore	DE RYSKY Carlo	La campagna dei Dardanelli.	1°	2.000
Colonn.	CIGLIANA Emilio	La campagna del 1849.	3°	750
Colonn.	MOSCA Luigi	La navigazione aerea applicata ai servizi logistici in tempo di guerra.	3°	750
Capitano	CASSONE Carlo	L'evoluzione della tattica durante la guerra mondiale.	1°	1.500
		CORPI D'ARMATA DI VERONA, BOLOGNA E TRIESTE. *Ufficiali inferiori.*		
Capitano	DE MATTEIS Giuseppe	Le mitragliatrici e il loro impiego attraverso i tempi.	2°	1.000
Sot. Ten.	FANT Umberto	Uomini ed armi d'assalto.	3°	500
Tenente	MOLINARI Luigi Romano	Educazione premilitare.	3°	500
Tenente	FABBRICHESI Renato	Cuffia acustica F. R.	3°	500
		CORPI D'ARMATA DI NAPOLI, BARI E PALERMO. *Ufficiali inferiori.*		
Sot. Ten.	CORTESE Nino	L'Esercito napoletano e le guerre napoleoniche.	3°	500

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 591. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli ufficiali inferiori del genio in S. P. E. ammessi al corso di perfezionamento tecnico ai sensi della circolare 533 *giornale militare* 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 ottobre 1926.

Con riferimento alla circolare 533 *giornale militare* 1926 si pubblicano i nomi degli ufficiali inferiori del genio in S. P. E. ammessi al corso di perfezionamento tecnico:

Capitano CAPPUCCINI Bruno, comando genio Firenze.
Id. COCCIADIFERRO Alfredo, gruppo aerostieri.
Id. DE MEDIO Quintilio, 9° raggruppamento genio.
Tenente ALBANO Agesilao, 1° raggruppamento genio.
Id. BERNARDELLI Cornelio, 10° raggruppamento genio.
Id. BOTTONI Augusto, 2° raggruppamento genio.
Id. CAVALLINA Roberto, 4° raggruppamento genio.
Id. COSSOLO Marco Luigi, scuola centrale genio.
Id. CROSTA Attilio, 3° raggruppamento genio.
Id. DAZZI Lino, reggimento ferrovieri.
Id. DE CATERINA Oreste, reggimento pontieri.
Id. DE ROSA Vittorio Emanuele, reggimento R. T.
Id. FERRERO Augusto, scuola A. U. C. E. S. Torino.
Id. FRANCESCHINI Enea, 5° raggruppamento genio.
Id. GIUGGIOLINI Italo, 1° raggruppamento genio.
Id. LICASTRO Geniale, 10° raggruppamento genio.
Id. LUCCHI Pietro, 3° raggruppamento genio.
Id. PARISI Giuseppe, 3° raggruppamento genio.
Id. PIANELLI Antonio, reggimento pontieri.
Id. PICCIRILLI Leopoldo, 9° raggruppamento genio.
Id. POGGESI Angelo, 6° raggruppamento genio.
Id. ROSSI Raffaele, 4° raggruppamento genio.
Id. SILVESTRI Virgilio, 7° raggruppamento genio.
Id. SOLAINI Ugo, reggimento R. T.
Id. TOMASSI Cesare, 7° raggruppamento genio.
Id. URSILLO Paolo, 5° raggruppamento genio.

1° Gli ufficiali si presenteranno il mattino del 31 ottobre c. a. al Comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio.

2° Gli ufficiali ammessi al corso saranno autorizzati a condurre il proprio attendente.

3° I Corpi interessati faranno pervenire non oltre il 25 di ogni mese gli assegni spettanti agli ufficiali dipendenti comandati al corso.

4° Il comando dell'Accademia invierà al Ministero - Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento, sezione 2ª, non oltre il 15 novembre 1926 l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso degli ufficiali comandati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 592. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.**— (Direzione generale dei servizi logistici). — 21 ottobre 1926.

Dal 1° gennaio 1927 il servizio della carne sarà effettuato come segue:

1° *Approvvigionamento.* — Per la fornitura della carne congelata l'Amministrazione militare ha stipulato due contratti: uno biennale con la « Navigazione Libera Triestina » per la carne di provenienza dal Sud-Africa; uno annuale con la *casa Swift* per la carne di provenienza dal Sud-America.

La carne dovrà essere consegnata « *cif* » nei porti che saranno di volta in volta indicati dall'Amministrazione militare.

Le due forniture saranno rette dai « Capitoli d'oneri per la fornitura della carne per il vitto delle R. truppe e di altri corpi armati dello Stato » - ediz. 1926, e dalle « Condizioni speciali per la fornitura della carne congelata » - ediz. 1926.

2° *Distribuzione.* — Il servizio di distribuzione della carne congelata di entrambe le provenienze è stato affidato ad un'unica impresa mediante contratto biennale stipulato con la *ditta Stefano Peschiera,* di Genova.

Tale distribuzione sarà disciplinata dai « Capitoli d'oneri per il servizio di distribuzione della carne congelata pel vitto delle regie truppe » - ediz. 1926.

3° *Commissione per il collaudo e l'alta sorveglianza tecnica del servizio.* — Per il collaudo della carne congelata in arrivo nei porti del Regno e per l'alta sorveglianza tecnica sul servizio di distribuzione di essa è delegata una commissione costituita da:

un maggiore generale commissario - *presidente*;
un colonnello veterinario - *membro*;
un maggiore commissario - *membro*;
un capitano commissario - *membro* e *segretario*;
un capitano veterinario.

La Direzione generale servizi logistici è incaricata di emanare le norme particolari inerenti al servizio di cui trattasi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 593. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Nomina della commissione per il servizio della carne congelata.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 21 ottobre 1926.

La commissione per il servizio della carne congelata, di cui alla circolare n. 592 odierna, sarà così composta:

Maggiore generale commissario GRITTI gr. uff. Luigi.
Colonnello veterinario RACCA comm. Angelo Roberto.
Maggiore commissario GRANDI cav. Primo.
Capitano commissario PARISI Roberto.
Capitano veterinario GODANO Raffaele.

La presidenza della commissione avrà sede in Milano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito della notificazione inserita nella dispensa precedente, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenuti nei comandi e riparti del R. Esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del R. Esercito).

1° in data 30 settembre 1926:

il comando della brigata Regina (Bari) ha assunto la denominazione di comando della 23ª brigata di fanteria (Bari);

il comando della brigata Pinerolo (Chieti) ha assunto la denominazione di comando della 24ª brigata di fanteria (Chieti);

il comando della brigata Messina (Ancona) ha assunto la denominazione di comando della 18ª brigata di fanteria (Ancona);

il comando della brigata Ravenna (Alessandria) è stato sciolto;

il comando della brigata Ferrara (Taranto) è stato sciolto;

il comando della brigata Arezzo (Foggia) è stato sciolto;

il comando della brigata Liguria (Ascoli Piceno) è stato sciolto;

il 47° reggimento fanteria (Lecce) è passato alla dipendenza del comando della 23ª brigata di fanteria (Bari);

il 225° reggimento fanteria (Foggia) è passato alla dipendenza del comando della 24ª brigata fanteria (Chieti);

il 157° reggimento fanteria (Zara) è passato alla dipendenza del comando della 18ª brigata di fanteria (Ancona);

il 48° reggimento fanteria (Taranto) è stato sciolto, rimanendo in funzione temporaneamente il deposito reggimentale;

i due battaglioni del 157° reggimento fanteria (Zara) si sono fusi, formando il 1° battaglione dello stesso reggimento (Zara);

il 1° battaglione del 158° reggimento fanteria (Macerata) si è trasformato in 2° battaglione del 157° reggimento fanteria, restando a Macerata;

il 9° raggruppamento del genio (Trani) ha assunto la denominazione di 9° reggimento del genio (Trani);

il 9° raggruppamento trasporti (Bari) è stato sciolto e si è costituito il 9° centro automobilistico (Bari); le compagnie del gruppo treno sono state rispettivamente trasferite ai reggimenti di artiglieria da campagna 2°, 14° e 18°.

2° in data 1° ottobre 1926:

il comando della brigata Basilicata (Torino) ha assunto la denominazione di comando della 1ª brigata di fanteria (Torino);

il comando della brigata Forlì (Tortona) ha assunto la denominazione di comando della 3ª brigata di fanteria e si è trasferito, il 10 ottobre 1926, ad Alessandria;

il comando della brigata Livorno (Cuneo) ha assunto la denominazione di comando della 4ª brigata di fanteria (Cuneo);

il comando della 1ª brigata di cavalleria (Torino) ha assunto la denominazione di 1° comando superiore di cavalleria (Torino);

il 37° reggimento fanteria (Alessandria) è passato alla dipendenza della 3ª brigata di fanteria (Alessandria);

il 38° reggimento di fanteria (Alba) è passato alla dipendenza della 4ª brigata di fanteria (Cuneo), restando nella sede attuale;

l'11° reggimento artiglieria pesante campale (Acqui) si è sciolto; il suo comando ed il deposito hanno assunto la denominazione di comando e deposito del 29° reggimento artiglieria da campagna (Acqui);

il 1° raggruppamento trasporti (Torino) si è sciolto ed il suo comando e deposito hanno assunto la denominazione di 1° centro automobilistico (Torino): le compagnie del gruppo treno sono state assegnate ai reggimenti di artiglieria da campagna 5°, 11° e 28°.

3° in data 6 ottobre 1926:

il 1° battaglione del 47° reggimento fanteria (Lecce) è stato trasferito in distaccamento a Taranto;

4° in data 10 ottobre 1926:

il I gruppo dell'11° reggimento artiglieria da campagna (Alessandria) si è trasferito da Voghera a Novi;

il IV gruppo (someggiato) dello stesso reggimento si è trasferito da Voghera ad Alessandria;

la batteria del 2° gruppo del 1° reggimento artiglieria da montagna, già di sede ad Alpignano, si è trasferita a Saluzzo;

la batteria del 3° gruppo del 1° reggimento artiglieria da montagna, già di sede a Borgo S. Dalmazzo, si è trasferita a Cuneo;

5° in data 14 ottobre:

il battaglione del 40° reggimento fanteria, già in distaccamento a Benevento, si è trasferito alla sede del reggimento (Napoli);

il 5° raggruppamento genio (Trieste) ha assunto la denominazione di 5° reggimento genio (Trieste);

il III gruppo del 7° reggimento artiglieria pesante si è trasferito da Pola a Palmanova, in attesa di passare alla dipendenza del costituendo nuovo 3° reggimento di artiglieria pesante (Palmanova);

il 5° raggruppamento trasporti (Trieste) si è sciolto e trasformato in 5° centro automobilistico (Trieste): due compagnie del disciolto gruppo treno del 5° raggruppamento trasporti sono passate, rispettivamente, ai reggimenti di artiglieria da campagna 4° e 23°;

il comando 5° centro controaerei (Trieste) si è costituito, avendo subito alla sua dipendenza il preesistente 5° gruppo controaerei (Trieste).

6° in data 15 ottobre 1926:

le compagnie del disciolto gruppo treno del 4° raggruppamento trasporti (Bologna) sono state rispettivamente trasferite ai reggimenti di artiglieria da campagna 3°, 26°, 15°. La compagnia destinata al 15° reggimento da campagna è rimasta provvisoriamente in Bologna;

le colombaie militari di Ancona (9° raggruppamento genio) e di Treviso (4° raggruppamento genio) sono passate rispettivamente alla dipendenza del 4° e 3° raggruppamento genio.

7° in data 16 ottobre 1926:

il comando della 2ª brigata di cavalleria (Udine) ha assunto la denominazione di 2° comando superiore di cavalleria (Udine);

il I battaglione del 25° reggimento fanteria (Pisino) è passato alla dipendenza del 26° reggimento fanteria (3° battaglione), restando nella sede attuale;

il II battaglione del 25° reggimento fanteria (Parenzo) è passato alla dipendenza del 152° reggimento fanteria (3° battaglione), rimanendo nella sede attuale;

la 3ª compagnia del disciolto gruppo treno del preesistente 5° raggruppamento trasporti (Trieste) è stata trasferita al 6° reggimento artiglieria da campagna (Gorizia).

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1500 depennare il tenente BARBARO Giuseppe del 6 fantera.

A pagina 1506 depennare il tenente PANE Guido del 63 fanteria.

A pagina 1509, depennare i tenenti CILENTO Salvatore e CIAMPI Ernesto del 12 campagna.

A pagina 1510, depennare il tenente CAMPELLO Lanfranco.

A pagina 1511, depennare il tenente PARDI Leopoldo.

Dispensa 41, anno 1926, circolare 463:

A pagina 1708 depennare il tenente PINDINELLI Raffaele, Savoia cavalleria, ed il tenente FIORENTIN Pasquale, cavalleggeri Guide.

Dispensa 49, anno 1926, circolare 530:

A pagina 2029 depennare il tenente colonnello MASSARELLI Manfredo.

Dispensa 52ª, anno 1926, circolare 583.

A pagina 2135, al nono rigo, alle parole « non sono da ritenersi compresi quelli del corpo sanitario », aggiungere: « e quelli del corpo veterinario ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,50

(8339) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1926 — 30 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 594 – 6 agosto 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1765 – Modificazione alla costituzione della Commissione suprema di difesa (Comitato di mobilitazione civile). . . . . *Pag.* 2176

» 595 – 20 settembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1643 – Abolizione di talune tasse sugli affari e riduzione in materia di imposte dirette . . . . . » 2178

» 596 – 30 settembre 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1764 – Elevazione dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio . . . . . » 2179

» 597 – 7 ottobre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1759 concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia . . . . . » 2180

» 598 – 11 ottobre 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce alcuni membri della commissione di disciplina nominata presso il Ministero della guerra per l'anno 1926 . . . . . » 2182

N. 599 – 23 ottobre 1926. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 – Norme esecutive . . . . . *Pag.* 2183

» 600 – 28 ottobre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenze della cavalleria . . . » 2187

» 601 – 28 ottobre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corso per capitani di cavalleria in S. P. E. . . . . » 2188

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2189

AVVISI . . . . . » 2192

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2195

Circolare N. 594. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1765 – Modificazione alla costituzione della Commissione suprema di difesa – (Comitato di mobilitazione civile).** — (Gabinetto). — 6 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, concernente modificazioni ai Regi decreti legge 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa, e 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici, e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2281, è sostituito il seguente:

« Il Comitato per la mobilitazione civile è organo di studio e consultivo della Commissione Suprema di difesa per

le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, all'organizzazione ed all'impiego delle risorse occorrenti per la guerra.

« Il Comitato risiede presso il Ministero dell'economia nazionale ed è composto:

di un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, e dei seguenti membri:

1° un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri: guerra, marina, e aeronautica;

2° otto, fra rappresentanti delle grandi associazioni tecniche, culturali ed economiche del Paese e rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, della industria, della agricoltura e dell'economia, nominati dal Primo Ministro, presidente della Commissione Suprema di difesa, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo con il presidente del Comitato;

3° il capo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

« Per lo studio di questioni ed argomenti specifici il presidente avrà facoltà di richiedere l'intervento nel Comitato dei delegati di ciascuno dei Ministeri interessati secondo la rispettiva competenza.

« Le modalità che dovranno regolare i rapporti diretti fra il Comitato ed il Ministero dell'economia nazionale, saranno determinate di accordo fra il Ministro per l'economia ed il presidente del Comitato.

« Per le questioni in special modo attinenti la produzione dell'armamento e del munizionamento, o i servizi elettrici o le comunicazioni elettriche, quando l'argomento lo richieda, il presidente del Comitato per la mobilitazione civile domanderà l'intervento di un delegato dei Comitati superiori tecnici istituiti coi Regi decreti 7 marzo 1926, n. 408 e n. 409, o di un delegato del Servizio chimico militare.

« Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte fra quelle particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

« I membri di cui al precedente comma 2° durano in carica due anni; al termine del primo anno dalle nomine conseguenti al presente decreto, scadrà la metà di detti membri in seguito a sorteggio.

« Per lo studio e lo sviluppo delle questioni di sua competenza, il Comitato fa capo ad una propria Segreteria, e agli organi del Ministero dell'economia nazionale, secondo le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

« Il personale occorrente per il servizio di segreteria del Comitato viene proposto dal suo presidente e ad essa destinato, a sua richiesta, dai Ministeri interessati.

« Il presidente del Comitato per la mobilitazione civile fa parte di diritto del Consiglio superiore dell'economia nazionale, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO.

N. 595. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1643 Abolizione di talune tasse sugli affari e riduzione in materia di imposte dirette.** — (Ragioneria centrale). — 20 settembre 1926.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che con R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, si sono apportate, tra l'altro, le modificazioni seguenti alle norme che regolano l'applicazione della imposta di R. M.

Con l'art. 9 si stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1927 l'imposta di R. M. dovuta per i salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità ed ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposto agli operai, stabili od avventizi, dalle Amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, è fissata nella misura unica del 4 %. Per i dipendenti dello Stato tale aliquota continuerà ad essere riscossa col metodo della ritenuta diretta.

Con l'art. 15 si dichiarano esenti dall'imposta di R. M. a partire dal 1° ottobre c. a. i sussidi, concorsi e contributi pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse, sia ad enti che a privati individui.

Parimenti esenti sono i sussidi corrisposti dai predetti Enti a titolo puramente caritativo.

Fra questi rientrano i sussidi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato ai propri funzionari civili o militari, operai, ecc.

Resta inteso che i sussidi dati a personali civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, seguitano ad essere gravati dalla rtenuta del 2 % per O. P.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 596. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1764 - Elevazione dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto). — 30 settembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 246, del 22 ottobre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito;

Visto il regolamento di disciplina militare;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, convertito in legge dalla legge 21 agosto 1922, n. 1264;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379, è elevata a un quinto del numero degli appuntati stabiliti dall'organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 597. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1759 concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia.** — (Ragioneria centrale). — 7 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 244, del 20 ottobre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 22 maggio 1924, n. 786, e successive modificazioni, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici amministrativi centrali e i funzionari delegati possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su mandati di anticipazione e i buoni su mandati a disposizione, sieno estinti a cura della Banca d'Italia, esercente le sezioni di Regia tesoreria, mediante:

a) accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore, presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla sezione di Regia tesoreria, sulla quale il mandato è assegnato;

b) accreditamento in conto corrente, presso la detta filiale, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore stesso;

c) commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, da spedirsi al medesimo in piego postale assicurato;

d) versamento in conto corrente postale, al nome del creditore.

La richiesta delle operazioni di che alle lettere *a*), *c*) e *d*), può essere diretta anche alla sezione di tesoreria, dopo che il mandato sia stato emesso e sia pervenuto alla medesima.

Le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento in conto corrente che sostituiscono la quietanza del creditore, dovranno risultare, su titolo di spesa da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria. In caso di titoli pagabili presso gli uffici postali le dichiarazioni di versamento sono firmate dal capo dell'ufficio e, ove esista dal controllore.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate le ulteriori norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore dal 1° novembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Datto a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 598. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sostituisce alcuni membri della commissione di disciplina nominata presso il Ministero della guerra per l'anno 1926.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 11 ottobre 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1925, col quale fu istituita la Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1926;

Decreta:

Articolo unico.

La costituzione della Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra nominata per l'anno 1926, con decreto Ministeriale 30 dicembre 1925, in base all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è modificata come segue:

Membri effettivi.

Direttore generale CORSI gr. cr. dott. Enrico, *Presidente.*
Ispettore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco.
Direttore capo divisione BUSI comm. Galeazzo.

Membri supplenti.

Ispettore generale MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo.
Direttore capo divisione ZUDDAS comm. Adolfo.
Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il capo sezione DEL BALZO comm. dott. Urbano, o, in sua assenza, il *consigliere* PIDONE cav. uff. dott. Francesco.

Roma, 11 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 599. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 – Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 ottobre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Decreta:

Art. 1.

I militari arruolati di leva compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 i quali si trovino nelle condizioni previste dai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806 (esclusi quindi quelli che si

trovino nella condizione prevista dal n. 7 dello stesso articolo) sono ammessi a compiere la speciale ferma abbreviata istituita col medesimo R. decreto.

Detta ferma avrà per essi la durata di mesi sei e mezzo.

Art. 2.

In base alla facoltà transitoria conferita dal penultimo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95, i militari di cui all'articolo precedente potranno essere ammessi alla ferma abbreviata anche se non abbiano compiuto i corsi di istruzione premilitare.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 23 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1926.
Registro 18, *foglio* 345.

NORME ESECUTIVE.

1. Per la esecuzione del sopracitato decreto si applicheranno, in quanto siano applicabili, le norme della circolare 374 del giornale militare c. a.

2. I militari compresi nella chiamata della classe 1906 che debbono essere ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi e mezzo sono quelli soltanto che sono stati o saranno dichiarati dai competenti organi di leva ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata per trovarsi nelle condizioni previste dai primi sei numeri dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1926, n. 1806, che, ad evitare ogni possibile equivoco, si riportano qui di seguito:

« 1° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltante del padre;

2° orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei orfani soltanto del padre;

3° nipote primogenito di avo che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

4° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

5° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

6° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per aver intrapreso la carriera militare come ufficiale o sottufficiale ».

Rimangono quindi esclusi dalla applicazione del sopraripportato decreto i militari compresi nella chiamata della classe 1906 che dagli organi di leva siano stati o saranno dichiarati ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata per trovarsi nella condizione prevista dal n. 7 dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1926, n. 1806, e cioè aventi un fratello consanguineo « che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva ».

A) *Militari che trovansi sotto le armi.*

3. Come per la esecuzione del decreto ministeriale del 23 giugno scorso (circolare 374 del g. m. sopra ricordata), i corpi procederanno subito ad un accurato spoglio della matricola dei singoli militari alle armi dichiarati ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata e, per quelli di essi che risulteranno nelle condizioni previste dal decreto ministeriale, apporranno a matricola la variazione seguente: « Ammesso a compiere la ferma abbreviata di sei mesi e mezzo (decreto ministeriale del 23 ottobre 1926, circolare n. 599 del *giornale militare* 1926), li . . . . . ».

4. Il congedamento dei militari ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi e mezzo, i quali siano giunti alle armi nel periodo della chiamata della classe 1906, e cioè fra l'8 ed

il 24 aprile 1926, avrà luogo entro il 1° novembre p. v., data intermedia tra quelle che segnano per essi il compimento preciso dei sei mesi e mezzo di servizio. Per gli altri, giunti alle armi isolatamente, il congedamento avrà luogo man mano che compiranno sei mesi e mezzo di servizio.

5. Nella effettuazione del congedamento si applicheranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella circolare n. 495 del *giornale militare* corrente anno.

6. I comandi dei corpi segnaleranno alla data del 3 novembre ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che saranno stati congedati, in applicazione della presente circolare, perchè ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi e mezzo.

I comandi delle divisioni militari riepilogati i dati ricevuti in unico specchio, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione I-*bis*) in modo che vi pervengano non più tardi dell'8 novembre p. v.

B) *Militari che trovansi in congedo.*

7. Saranno ammessi a compiere a suo tempo la ferma abbreviata di sei mesi e mezzo anche i militari che abbiano ottenuto la dichiarazione di ammissibilità per uno dei titoli stabiliti dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1926 e che, pur essendo compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 per essere stati arruolati nella leva su tale classe o in leve precedenti, rimasero in congedo per cause varie (studenti ritardatari, rinviati ad altra chiamata di classe di leva, ecc.).

8. Lo spoglio della matricola per i detti militari — come per la esecuzione del decreto ministeriale del 23 giugno 1926 — sarà effettuato dai comandi dei distretti di leva a cura dei quali sarà apposta la variazione matricolare di cui al precedente n. 3.

9. Con l'occasione, sebbene possa sembrare superfluo, questo Ministero avverte che i comandi dei distretti militari sono autorizzati a rilasciare il foglio di congedo illimitato

per fine di ferma a quelli dei militari in congedo ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi in applicazione del decreto ministeriale del 23 giugno u. s., ovvero ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi e mezzo in applicazione del decreto ministeriale del 23 ottobre corrente, i quali abbiano già in precedenza prestato servizio alle armi rispettivamente per un periodo di sei mesi o di sei mesi e mezzo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 600. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Dipendenze della cavalleria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 ottobre 1926.

A parziale modificazione degli allegati 1, 2, 3 della circolare 8200 del 20 dicembre 1923 (Stato maggiore centrale), all'oggetto « *Dipendenze* » si determina che le dipendenze, per la disciplina e l'addestramento della cavalleria, siano regolate come segue:

i riparti eventualmente distaccati dipendono, per il tramite del rispettivo comando di reggimento e comando superiore di cavalleria, dal comando del corpo d'armata nel cui territorio sono dislocati;

i comandi di reggimento di cavalleria dipendono, per il tramite del rispettivo comando superiore di cavalleria, dai comandi di corpo d'armata nel cui territorio sono dislocati;

i comandi superiori di cavalleria dipendono dai comandi di corpo d'armata nel territorio dei quali hanno sede e corrispondono direttamente con i comandi degli altri corpi d'armata nei quali siano dislocate unità dipendenti, per quanto si riferisce a queste ultime.

La giurisdizione dei comandi superiori di cavalleria viene stabilita come segue:

a) I *comando superiore di cavalleria*: reggimenti Nizza cavalleria (Torino), Savoia cavalleria (Milano), cavalleggeri di Novara (Parma), cavalleggeri Vittorio Emanuele II (Voghera);

b) II *comando superiore di cavalleria*: reggimenti cavalleggeri d'Aosta (Ferrara), cavalleggeri di Saluzzo (Pordenone), cavalleggeri di Monferrato (Udine), cavalleggeri Guide (Padova);

c) III *comando superiore di cavalleria*: reggimenti Piemonte reale cavalleria (Roma), Genova cavalleria (Bologna), cavalleggeri di Firenze (Napoli), cavalleggeri di Alessandria (Firenze).

I centri speciali di cavalleria del Lazio, della Sicilia e della Sardegna dipendono dal III comando superiore di cavalleria.

La giurisdizione di che trattasi entrerà in vigore col 1° gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **601.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso per capitani di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 28 ottobre 1926.

Il 1° febbraio 1927 avrà inizio presso la scuola di cavalleria di Pinerolo un corso per capitani di cavalleria in S.P.E. Esso avrà termine il 31 maggio 1927.

Dovranno frequentare il corso i seguenti ufficiali:

Capitano FEDE Giuseppe, regg. cavalleggeri di Novara.
» D'ALBERTAS Arturo, regg. cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» MARINO Armando, regg. cavalleggeri Alessandria.
» PAGANO Mario, regg. cavalleggeri Alessandria.
» PANSINI Mauro, comando divisione militare Padova.
» BOLDONI Mario, regg. Genova Cavalleria.
» DANELUZZI David, regg. cavalleggeri Monferrato.
» ORLANDI Gaetano, regg. Genova cavalleria.
» LATTES Peppino, regg. Nizza cavalleria.
» COSENTINI Giuseppe, regg. Savoia cavalleria.
» MAGRINI Eugenio, regg. cavalleggeri Alessandria.
» VOLI Emilio, regg. Nizza cavalleria.
» COSTA Giuseppe, regg. cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» CIRILLO Pasquale, scuola di applicazione di fanteria Parma.
» PAOLUCCI DELLE RONCOLE Renzo, regg. cavalleggeri Aosta.
» DE-CARO Luigi, regg. cavalleggeri Monferrato.
» MINA Augusto, regg. cavalleggeri Vittolio Emanuele.
» D'ALBERTAS Ottaviano, regg. Nizza cavalleria.
» LOMBARD Giovanni, scuola di cavalleria.

1° Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 31 gennaio 1926 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi, uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possono presentarsi il giorno fissato.

2° Gli ufficiali dovranno farsi seguire almeno da un cavallo di pronto servizio e dal rispettivo attendente.
Quelli che non disponessero di detto cavallo dovranno essere forniti dai corpi che li hanno in forza.

3° Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4° Per il 15 febbraio 1927 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali, Divisione movimento, sezione 2), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del R. Esercito in esecuzione della legge, n. 396, dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del R. Esercito).

1. — In data 11 ottobre 1926:
la compagnia fotoelettricisti dal 1° raggruppamento genio (Torino) meno la sezione fotoelettrica per il servizio di aeronautica, si è trasferita a Rivoli (costituendo 1° centro controaerei).

2. — In data 15 ottobre 1926:

il comando della brigata Acqui (Trento) è stato sciolto;

il gruppo treno del disciogliendo 6° raggruppamento trasporti (Firenze) si è sciolto e le dipendenti compagnie treno sono state rispettivamente trasferite ai reggimenti di artiglieria da campagna 19, 21 e 29;

il comando della brigata Sicilia (Parma) ha assunto la denominazione di comando dell'8ª brigata di fanteria (Parma);

la sezione mototeleferisti e la colombaia militare di Nava (6° raggruppamento genio - Firenze) sono passate alla dipendenza del 2° raggruppamento genio (Pavia);

3. — In data 18 ottobre 1926:

il 27° reggimento fanteria (Ferrara) è stato sciolto, tranne il deposito che continuerà a funzionare fino al 15 dicembre p. v.;

il 2° battaglione del 72° fanteria è stato trasferito al 33° reggimento fanteria (Cuneo);

il battaglione alpini « Feltre », del 9° reggimento alpini (Gorizia), è passato alla dipendenza del 7° reggimento alpini (Belluno) e si è trasferito da Udine a Feltre.

4. — In data 20 ottobre 1926:

il comando del 25° reggimento fanteria (Parenzo) è stato sciolto;

il comando della brigata Pistoia (Bologna) ha assunto la denominazione di comando 16ª brigata di fanteria (Bologna);

il comando della brigata Bergamo (Fiume) è stato sciolto;

il comando della brigata Pavia (Ravenna) ha assunto la denominazione di comando 17ª brigata di fanteria (Ravenna);

il comando della brigata Lombardia (Pola) ha assunto denominazione e funzione di comando della 15ª brigata di fanteria (Pola);

il comando, un'aliquota del deposito ed i battaglioni 1° (Vippacco) e 2° (Gradisca) del 1° reggimento fanteria (Gradisca) si sono trasferiti a Sacile;

il 27° battaglione bersaglieri ciclisti (Volosca) è rientrato alla sede del reggimento (11° bersaglieri - Gradisca);

il battaglione alpini Gemona (8° reggimento alpini) si è trasferito da Gemona ad Udine;

la 6ª batteria del 2° reggimento di artiglieria da montagna (Udine), si è trasferita a Belluno;

la 9ª batteria del 2° reggimento artiglieria da montagna (Tolmino) si è trasferita a Torino quale 10ª batteria del 1° reggimento artiglieria da montagna;

il comando, un'aliquota del deposito ed il 1° gruppo da costa del 7° reggimento artiglieria pesante (Pola) si sono trasferiti a Venezia per costituirvi, in data 1° novembre, il nuovo 2° reggimento artiglieria da costa;

i gruppi 2 e 4 del 14 reggimento di artiglieria pesante campale si sono trasferiti rispettivamente da Ferrara a Pola e da Forlì a Peschiera, per essere, in data 1° novembre p. v., assunti in forza dai costituendi centri controaerei 4° (Verona) e 5° (Trieste);

il 2° battaglione (Cesena) del 27° reggimento fanteria si è trasferito a Ferrara;

il 2° reggimento di artiglieria pesante campale (Modena) ha assunto la denominazione di 6° reggimento di artiglieria pesante campale (Modena);

il 4° raggruppamento genio (Bologna) ha assunto la denominazione di 6° reggimento genio (Bologna).

il 7° raggruppamento genio (Roma) ha assunto la denominazione di 8° reggimento genio (Roma);

il 4° raggruppamento trasporti (Bologna) ha assunto la denominazione di 6° centro automobilistico (Bologna):

5. — In data 23 ottobre 1926:

il comando della brigata Re (Udine) ha assunto la denominazione e le funzioni di comando della 13ª brigata di fanteria (Udine);

l'11° reggimento fanteria (Capodistria) si è trasferito a Forlì;

il comando ed un'aliquota deposito del 26° reggimento artiglieria da campagna (Conegliano), si sono trasferiti a Ferrara.

6. — In data 24 ottobre 1926:

il 1° battaglione del 72° reggimento fanteria (Rovigo) si è trasferito al 34° reggimento fanteria (Fossano).

7. — In data 25 ottobre 1926:

il comando dell'8° reggimento alpini (Tolmezzo) ed un'aliquota del dipendente deposito (Sacile) si sono trasferiti a Udine;

il comando del 56° reggimento fanteria, un'aliquota del dipendente deposito ed il 2° battaglione (Belluno) si sono trasferiti a Conegliano;

il Comando del 27° reggimento fanteria ed un'aliquota del dipendente deposito (Rimini) si sono trasferiti a Ferrara;

la compagnia fotoelettricisti del disciolto 4° raggruppamento genio (Bologna) si è trasferita a Rovigo, in attesa di passare alla dipendenza del costituendo 6° centro contraerei.

AVVISI

Sono in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni militari i seguenti fascicoli dell'Annuario militare: Ufficiali in S. A. P. in A. R. Q. ed Impiegati civili - Anno 1926:

Stato Maggiore Generale R. E. - Carabinieri Reali e Fanteria	L. 12 —
Cavalleria - Artiglieria e Genio	» 7.50
Personale permanente distretti - Ufficiali delle fortezze - Corpo sanitario - Commissariato - Sussistenza - Amministrazione - Veterinari - Invalidi di guerra	» 5 —
Ruoli di anzianità degli Impiegati amministrazione militare	» 5 —
Indice alfabetico	» 4.50
Volume completo	» 35 —

Contemporaneamente alla richiesta dovrà essere inviato l'importo per ogni esemplare. Nei prezzi suindicati non sono comprese le spese di posta.

Le pubblicazioni militari edite a cura del Ministero della guerra.

Il Ministero della guerra curerà le seguenti pubblicazioni per l'anno 1927:

1. *Esercito e Nazione*. Rivista mensile su carta di lusso, copertina a colori riccamente illustrata, la quale tratta di questioni tecniche specialmente riguardanti l'Esercito (tattica, organica e logistica) nonchè di argomenti storici, di economia, geografia mi-

litare, ecc. Completano ogni fascicolo numerose rubriche dove sono riepilogati i principali avvenimenti del mese in ogni campo, e si danno risposte ai quesiti dei lettori.

Abbonamento annuo L. 24. Estero L. 60. Numero separato L. 5. (Estero L. 12).

2. *Le Forze Armate*. Giornale bisettimanale di informazioni e di argomenti militari relativi a tutte le forze armate dello Stato.

Abbonamento annuo L. 20 - Estero L. 50 - Semestrale L. 12 - Estero L. 27 - Trimestrale L. 7 - Estero L. 14.

3. *L'Almanacco delle Forze Armate*. Elegante volume di circa 800 pagine costituenti una rapida e modernissima rassegna, utile a tutti, dei principali argomenti relativi a tutte le forze armate dello Stato ed a tutte le « Forze » che altrimenti concorrono all'efficienza militare della Nazione, come le principali industrie, la navigazione aerea e mercantile, le comunicazioni internazionali, aereo, sottomarine, ecc.

Hanno collaborato all'opera membri del Governo, scienziati di fama, i più apprezzati scrittori militari e personaggi insigni nelle industrie.

Il volume è finemente illustrato da un valente artista ed è ricco di fotografie, cartine, tavole fuori testo, ecc.

Prezzo di vendita al pubblico dell'almanacco L. 15 - Estero L. 35.

COMBINAZIONI:

Esercito e Nazione e *Forze Armate*	L. 39 —
Esercito e Nazione e *Almanacco*.	» 32 —
Esercito e Nazione, *Forze Armate* e *Almanacco* . . .	» 47 —
Forze Armate ed *Almanacco delle Forze Armate* . . .	» 25.50

Tutti gli abbonamenti cumulativi saranno effettuati a tutto febbraio 1927 e dopo tale data saranno soltanto accolti abbonamenti separati.

Sono ammessi i pagamenti rateali a norma dell'art. 74, lettera c, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

E cioè il pagamento dell'intero prezzo dell'abbonamento potrà essere fatto a mezzo dei corpi, i quali tratterranno l'importo stesso a rate mensili sugli assegni degli ufficiali o impiegati dipendenti.

Combinazioni concertate dall'Istituto Geografico Militare

L'Universo. — Rivista geografica illustrata dell'Istituto Geografico Militare, che si vende al pubblico al prezzo di L. 50 annue, ha concretato i seguenti prezzi ridotti per coloro che desiderano abbonarsi a più riviste o giornali per il 1927 e precisamente:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
« L'UNIVERSO »	L. 30.—	L. 36.—

Per gli abbonamenti cumulativi con i seguenti Giornali e Riviste, si dovrà aggiungere al prezzo di abbonamento a « L'UNIVERSO » il prezzo segnato a fianco di ciascuna pubblicazione:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
Giornale Militare Ufficiale . . .	L. 25.—	L. 25.—
Rivista di Artiglieria e Genio . .	» 20.—	» 30.—
Esercito e Nazione	» 22.—	» 22.—
Le Forze Armate	» 16.—	» 16.—
Almanacco delle Forze Armate .	» 9.—	» 9.—
Giornale di Medicina Militare . .	» 20.—	» 20.—
Rivista Aeronautica	» 24.—	» 50.—
Rivista Marittima	» 24.—	» 50.—
L'Illustrazione Coloniale	» 26.—	» 26.—
L'Agricoltura Coloniale	» 24.—	» 24.—
Il Giornale d'Italia	» 75.—	» 75.—

Resta inteso che i suddetti prezzi eccezionali avranno vigore solamente per coloro che prenderanno l'abbonamento entro il mese di febbraio 1927 al più tardi e sempre a condizione che in ogni abbonamento cumulativo sia incluso « L'UNIVERSO ».

Gli abbonamenti cumulativi con le pubblicazioni militari possono essere effettuati anch'essi con le condizioni di pagamento rateale di cui sopra.

ERRATA-CORRIGE

Disp. 36, anno 1926, circolare 406.

A pag. 1509, depennare il tenente BUX Giuseppe.

A pag. 1510, depennare il tenente GALEAZZI Alcibiade.

A pag. 1512, depennare il tenente VARRIALE Arturo.

Disp. 41, anno 1926, circolare 463.

A pag. 1708, depennare il tenente CINALLI Ettore, ed aggiungerlo a pag. 1707 dopo il tenente CARACCIOLO Giulio.

Dispensa 49ª, anno 1926, circolare 530.

A pagina 2028, dopo il capitano LUZZATTI Isacco, aggiungere: capitano FEDE Giuseppe.

Disp. 50, anno 1926, circolare 545.

A pag. 2078 depennare il tenente GROPALLO Costantino ed il tenente INVREA Marcello.

Dispensa 50ª, anno 1926, circolare 546:

A pagina 2079, ove è scritto « Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 20 ottobre p. v., », leggasi « entro il 4 novembre p. v. ».

A pagina 2080, ove è scritto: « Il corso superiore balistico avrà la durata di un anno scolastico (1° novembre 1926, 31 luglio 1927, esami compresi) », leggasi: « Il corso superiore avrà la durata di un anno scolastico (15 novembre 1926, 31 luglio 1927) ».

Disp. 52, anno 1926.

A pag. 2152 anzichè tenente TISIO leggasi tenente TISO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(8462) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1926 — 6 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 602 – 27 ottobre 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926. n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica *Pag.* 2198

» 603 – 4 novembre 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'Interno » 2199

» 604 – 4 novembre 1926. — MATRICOLA. — Tenuta della matricola dei radiotelegrafisti trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali . . . . . » 2199

» 605 – 4 novembre 1926. — RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva nati negli anni dal 1899 al 1903 pertinenti alla città e al territorio di Fiume e residenti all'estero. . » 2200

» 606 – 4 novembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria. . . . . » 2202

» 607 – 4 novembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso la scuola di fanteria di Parma . . . . . » 2202

» 608 – 4 novembre 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI – PENSIONI. — Documenti relativi agli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra . . . » 2203

N. 609 – 5 novembre 1926. — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella Commissione giudicatrice per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore commissario . . . . . *Pag.* 2203

» 610 – 5 novembre 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento sciistico . . » 2204

» 611 – 6 novembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — 19° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari . . . . . » 2213

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2214

AVVISO . . . . . » 2217

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2217

Circolare N. 602. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926. n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto del ministro). — 27 ottobre 1926.

All'art. 101 delle « Norme per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica » di cui alla circolare n. 368 del *giornale militare* del corrente anno, è aggiunto il seguente comma:

I comandanti in capo dei dipartimenti marittimi formeranno le liste degli ufficiali da designarsi quali membri di eventuali consigli di disciplina, tenendo presente che vi potranno essere inclusi anche gli ufficiali residenti per ragioni di servizio in città dell'interno, a seconda della seguente ripartizione regionale:

Dipartimento di la Spezia - Regioni: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria.

Dipartimento di Napoli - Regioni: Lazio, Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Dipartimento di Taranto - Regioni: le tre Venezie, Emilia, Marche, Abruzzi e Molise, Puglia, Basilicata, (esclusa la costa della Basilicata prospiciente il Tirreno, la quale rimane nella giurisdizione del dipartimento di Napoli).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 603. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'Interno.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 novembre 1926.

Si porta a conoscenza, per norma degli interessati, che il Ministero dell'Interno ha prorogato fino a tutto il 15 corrente mese il termine della presentazione, da parte dei personali indicati nella precedente circolare 554, delle domande degli aspiranti all'ammissione al corso di abilitazione a stenografo, di cui alla circolare predetta, ed ha elevato a 35 anni l'età massima degli avventizi in servizio nelle Amministrazioni dello Stato che possono essere ammessi a tale corso.

Le amministrazioni militari che ricevessero ulteriori domande da parte dei cennati personali cureranno che le medesime, corredate dai prescritti documenti, pervengano direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc., Sezione 3) non oltre il giorno 15 corrente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 604. — MATRICOLA. — **Tenuta della matricola dei radio telegrafisti trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 novembre 1926.

Questo Ministero, a modificazione di quanto venne disposto col n. 3 della circolare n. 85 del *giornale militare* del 1924, determina che anche agli effetti matricolari i militari radiotelegrafisti destinati alle sezioni radiotelegrafiche coloniali siano trasferiti nei RR. corpi di truppe coloniali.

Conseguentemente, la matricola dei sottufficiali e militari di truppa radiotelegrafisti destinati ai servizi radiotelegrafici delle colonie dovrà essere trasferita dal deposito del reggimento radiotelegrafisti ai RR. corpi predetti.

Tale trasferimento avrà luogo mediante l'invio ai Regi corpi di truppe coloniali, a mezzo dei rispettivi governi, dei fogli matricolari e caratteristici mod. 59, coi rispettivi

mod. 961 pei sottufficiali, nonchè di tutti gli altri documenti matricolari secondo le norme prescritte dal regolamento per le matricole.

I sottufficiali e i militari di truppa dovranno, beninteso, essere cancellati dal ruolo mod. 71-*A* del deposito del reggimento radiotelegrafisti e riportati su quello corrispondente del competente R. corpo di truppe coloniali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 605. — RECLUTAMENTO. — **Inscritti di leva nati negli anni dal 1899 al 1903 pertinenti alla città e al territorio di Fiume e residenti all'estero.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 novembre 1926.

1. Con la circolare 170 del *giornale militare* c. a. questo Ministero, mentre ordinava la leva pei cittadini italiani pertinenti alla città ed al territorio di Fiume nati negli anni 1901, 1902 e 1903, e per taluni nati nel 1899 e 1900 (1), si riservava (n. 29) di impartire disposizioni per quelli di essi che risiedevano all'estero.

(1) Nei riguardi dei nati negli anni 1899 e 1900 detta circolare n. 170 chiamava alla visita e all'arruolamento soltanto quelli che non avessero comunque ottenuto riforma definitiva sotto il cessato regime austro-ungarico nè avessero prestato servizio nell'esercito austro-ungarico o in quello italiano o in un esercito alleato o associato.

Detta circolare poi esentava dalla visita e dall'arruolamento tutti gli inscritti, tanto se nati nel 1899 e 1900, quanto se nati nel 1901-1902-1903, che fossero stati sottoposti a leva sotto qualsiasi regime di governo fiumano ed avessero regolato definitivamente la loro posizione.

Detta circolare inoltre stabiliva che:

a) la dichiarazione di non idoneo rilasciata dalle commissioni di leva in massa ha valore di riforma definitiva;

b) il giudizio sugli inscritti deve essere definitivo e perciò quelli che non siano riconosciuti idonei debbono essere riformati;

c) il servizio prestato dai Fiumani nell'esercito italiano, o in un esercito alleato od associato dell'Italia o nell'esercito austro-ungarico vale a tutti gli effetti come servizio regolare. Ne deve quindi essere preso atto con la formula: « Da considerarsi arruolato nel R. Esercito italiano avendo prestato servizio nell'esercito . . . . . dal . . . . . al . . . . . .

d) non debbono essere prese in esame le domande di riduzione di ferma o di ferma abbreviata essendo gli arruolati fiumani dispensati dal compiere qualsiasi ferma.

Sciogliendo la riserva di cui sopra, questo Ministero determina ora che i suddetti inscritti, già rimandati, con disposizione ministeriale, alla leva sulla classe 1907, siano chiamati a regolare la loro posizione durante la leva all'estero su tale classe 1907, leva che avrà luogo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1927.

2. Detti inscritti dovranno pertanto, entro il periodo suddetto, rilasciare alle regie autorità diplomatiche o consolari del luogo di loro residenza la dichiarazione di sottomissione all'arruolamento o chiedere alle autorità stesse di essere sottoposti a visita ovvero costituirsi allo stesso scopo ad un consiglio di leva nel Regno, il tutto in conformità delle circolari 247, 365 e 453 del *giornale militare* c. a.

3. Giusta il n. 6 della circolare 526 del *giornale militare* 1924, detti inscritti sono dispensati dal compiere la ferma, epperò le autorità di leva potranno astenersi dal fare indagini sul carattere e sulla durata della loro residenza all'estero come pure dal pronunciare a loro favore l'ammissione a dispensa provvisoria dal servizio.

Dopo la decisione di arruolamento occorrerà soltanto emettere la decisione di:

« Dispensato dal compiere la ferma a senso dell'art. 5 del R. decreto n. 1213 del 19 luglio 1924 (circolare n. 605 del *giornale militare* 1926) ».

4. Qualora alcuno degli inscritti di cui sopra avesse già provveduto a regolarizzare all'estero la sua posizione, il Consiglio di leva, ricevuta dalle autorità diplomatiche o consolari la partecipazione mod. 3, non solleverà eccezioni di invalidità per essere stato tale modello rilasciato intempestivamente.

La decisione di ratifica sarà però adottata dal consiglio di leva soltanto in una seduta da tenersi dopo il 1° gennaio 1927, per conto della leva all'estero sulla classe 1907.

5. L'ufficio di leva di Fiume porterà quanto sopra a conoscenza delle famiglie interessate mediante comunicazioni da affiggersi all'albo pretorio comunale e mediante comunicati nella stampa locale.

Anche le autorità diplomatiche e consolari procureranno di informarne gli interessati con tutti i mezzi a loro disposizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 606. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 4 novembre 1926.

Con riferimento alle circolari 264 e 419 del *giornale militare* corrente anno, si notifica che la commissione giudicatrice dei concorrenti alle cattedre di insegnamento presso l'accademia militare di Modena, nominata con la circolare 462 *giornale militare* corrente anno, ha dichiarato vincitori dei concorsi indetti i seguenti ufficiali:

Maggiore di fanteria in servizio di S. M. VALLETTI BORGNINI cav. Marino, per la *storia militare* (2° anno di corso);

Maggiore di fanteria in servizio di S. M. BONFATTI cav. Aldo, per l'*arte militare* (3° anno di corso).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 607. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso la scuola di fanteria di Parma.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 4 novembre 1926.

Con riferimento alla circolare 461 del *giornale militare* corrente anno, si notifica che la commissione giudicatrice dei concorrenti alle cattedre d'insegnamento presso la Scuola di fanteria nominata con la circolare 525 *giornale militare* corrente anno, ha dichiarato vincitore del concorso per la cattedra di topografia presso detta scuola il Maggiore ROVEDA cav. Mario.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 608. — STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — **Documenti relativi agli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio coordinamento e collegamento). — 4 novembre 1926.

Questo Ministero ha rilevato che molti Distretti militari, nel trasmettere i documenti di cui all'articolo 7 della circolare n. 4 del *giornale militare* c. a., riguardanti la liquidazione e il conseguente pagamento dell'assegno personale dovuto agli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra, non trascrivono sulla copia dello stato di servizio, allegato ai detti documenti, l'ultima variazione relativa al collocamento in P. A. dell'ufficiale, causando così all'ufficio competente un lungo lavoro di ricerche per poter stabilire l'esatta posizione dell'ufficiale stesso.

Si invitano perciò tutti i Comandi di distretto ad inviare per l'avvenire la copia dello stato di servizio completata con l'ultima variazione che colloca in P. A. l'ufficiale e si rammenta che per il pagamento dei nuovi assegni non occorre richiedere speciale autorizzazione a questo Ministero bastando quella che, volta a volta, viene data con la pubblicazione della variazione stessa sul bollettino ufficiale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 609. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un membro nella Commissione giudicatrice per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore commissario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 novembre 1926.

Con riferimento alla circolare n. 503 del *giornale militare* c. a., nella Commissione giudicatrice nominata per esaminare gli ufficiali di commissariato per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, al membro colonnello BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, è sostituito il membro colonnello CHIARIZIA cav. Ettore direttore di commissariato del corpo di armata di Napoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 610. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento sciistico.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 5 novembre 1926.

A) Corsi sciatori.

Scopo dell'addestramento sciistico.

1. L'addestramento sciistico si prefigge di dare al militare, giunto alle armi già pratico dell'uso dello sci, una uniformità di metodo tecnico e un addestramento professionale rispondenti alle necessità di impiego — individuale e collettivo — nelle varie contingenze del servizio di esplorazione, sicurezza, collegamento, corrispondenza, e in altre speciali missioni tattiche, quali piccole azioni di sorpresa, colpi di mano, ecc.

Indirizzo dell'istruzione.

2. In relazione allo scopo sopra indicato si dovrà impartire ai militari, già sciatori, una istruzione sciistica militare basata su schemi e metodi addestrativi sostanzialmente diversi da quelli fino ad ora praticati.

3. Il programma didattico potrà essere svolto in due periodi, rispettivamente di insegnamento tecnico e di addestramento tattico e logistico, che potranno in pratica anche compenetrarsi e sovrapporsi l'uno all'altro.

4. *L'insegnamento* tecnico dovrà svolgersi in un periodo di breve durata, e dovrà conseguire l'uniformità di metodo nell'uso pratico dello sci, conformemente alle norme contenute nella « Istruzione provvisoria sull'uso degli sci, ediz. 1925 » (1).

Tale insegnamento che dovrà essere sfrondato da ogni esercizio che non dia diretto rendimento ai fini militari, permetterà di ottenere l'omogeneità nei reparti e ne consentirà il facile impiego nel campo tattico.

---

(1) Lo schema di programma di insegnamento contenuto nell'Istruzione provvisoria resta però abolito perchè non più rispondente alle finalità dell'addestramento sciistico, sancite della presente circolare.

5. *L'addestramento tattico-logistico* ha lo scopo di addestrare gli sciatori a muovere e ad operare in montagna, nelle zone nevose, e di abilitare i quadri all'impiego dei riparti sciatori.

6. L'istruzione in questo periodo, che avrà maggior durata del precedente, dovrà comprendere:

— istruzioni teorico-pratiche per la preparazione dello sciatore al servizio di pattuglia, di corrispondenza e di collegamento;

— esercitazioni di riparto, specialmente di pattuglia. Inoltre gli sciatori alpini eseguiranno anche qualche esercitazione di plotone; gli sciatori di artiglieria da montagna attenderanno invece alle seguenti istruzioni speciali: scelta e sistemazione di osservatori di artiglieria e loro funzionamento, impianto e funzionamento di linee telefoniche, ecc.;

— marce notturne, possibilmente con obiettivo tattico, in condizioni favorevoli di atmosfera e di luce e dopo riconosciuti gli itinerari a mezzo di abili sciatori;

— esercitazioni di tiro individuali e collettive, al fine di addestrare lo sciatore al tiro in montagna nelle diverse condizioni di luce e di neve;

— costruzione e occupazione di trinceramenti e di ricoveri di neve e attendamento nella neve; (1)

— istruzioni teoriche sulle riparazioni di circostanza agli sci; sui pericoli della montagna in inverno e conseguenti misure precauzionali e pronto soccorso; impiego di materiale alpinistico, ecc.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI.

7. Ciascun comando di brigata alpina sulla base delle direttive che riceverà dall'Ispettorato delle truppe alpine, disporrà perchè ognuno dei dipendenti reggimenti alpini e di artiglieria da montagna organizzi per ogni battaglione — o gruppo — o anche per più battaglioni — o gruppi — dello

(1) Vedi « Istruzione per la costruzione ed occupazione di trinceramenti e di ricoveri di neve ».

stesso reggimento, un corso sciatori al quale dovranno partecipare i sottufficiali e i militari di truppa alle armi già pratici dell'uso degli sci.

8. I corsi saranno organizzati per battaglione — o gruppo — o per più battaglioni — o gruppi — dello stesso reggimento, o al massimo per reggimento, a seconda del numero di sciatori appartenenti a ciascun riparto, tenendo presente che la forza complessiva di ciascun corso deve essere in armonia coi criteri d'impiego dei riparti sciatori e tale da non creare difficoltà di indole logistica. Eccezionalmente, e se necessario, nella stessa località potranno essere organizzati corsi delle due armi.

9. I Comandanti di reggimento, in base alle direttive che riceveranno dai Comandanti di brigata alpina, sovrainteranno all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi; ciascun corso sarà diretto da un ufficiale istruttore, idoneo allo speciale servizio.

Durata dei corsi.

10. I corsi avranno inizio al più presto, non appena cioè la montagna consenta la possibilità di un proficuo addestramento, *per dar modo agli sciatori di partecipare alle escursioni invernali coi reparti ai quali appartengono.*

11. Di massima i corsi si svolgeranno in un periodo di tempo che potrà variare dai 40 ai 50 giorni; comunque la loro durata, essendo dipendente dalle condizioni della neve nei campi di esercitazione, sarà stabilita dai comandi organizzatori. Tutti i corsi dovranno essere ultimati prima delle escursioni invernali.

Dislocazione dei corsi.

12. Perchè l'istruzione sciistica possa iniziarsi al più presto si dovrà valersi, se necessario, anche dei rifugi delle zone alpine più elevate, variando in seguito la sede dei corsi quando le condizioni della montagna permettano lo svolgimento dell'istruzione in zone più basse e presso centri abitati.

13. Le località in cui si svolgeranno i corsi dovranno essere scelte possibilmente nel territorio di competenza di ciascun reggimento, ma se necessario potranno anche essere scelte in altre zone, previo accordo fra i Comandanti di brigata alpini e autorizzazione dei Comandi di corpo d'armata interessati.

14. I Comandi di brigata alpini comunicheranno tempestivamente alle autorità territoriali interessate, le località scelte e la data di inizio dei corsi dei dipendenti reggimenti.

15. I Comandi di riggimento provvederanno a che nelle località prescelte per lo svolgimento dei corsi, siano predisposti gli alloggiamenti e vi siano inviati gli equipaggiamenti, i materiali sciistici e i mezzi necessari per il funzionamento dei corsi stessi.

Scelta del personale dei corsi.

16. Ai corsi dovranno essere comandati esclusivamente i sottufficiali e i militari di truppa che già sanno valersi dello sci. Gli ufficiali comandanti di corso, durante il periodo di preparazione tecnica, dovranno accertare il grado di abilità degli sciatori dipendenti, e far rientrare in sede quelli che eventualmente non fossero idonei.

17. Il personale sanitario sarà scelto possibilmente fra i militari pratici di montagna e che abbiano attitudine allo sci.

Equipaggiamento e materiale sciistico.

18. Ciascun sciatore sarà provveduto dei seguenti oggetti di corredo e di equipaggiamento:

2 uniformi di panno g. v.;
1 panciotto di panno g. v.;
2 paia di pantaloni di panno g. v.;
1 maglione di lana da sciatore;
2 camicie di flanella di lana;
4 paia di calze di lana;
1 farsetto di lana a maglia;

2 paia di mutande di lana (o, in mancanza, di flanella di cotone);
1 *un paio di guanti* di lana;
2 ventriere di lana a maglia;
2 cravatte di lana;
1 paio di stivaletti da montagna *in ottimo stato* e di buona qualità e confezione;
1 paio di scarpe da sciatore (o, in mancanza un secondo paio di stivaletti da montagna c. s.);
1 sacco da montagna (*sacco alla tirolese*);
1 funicella da valanga;
1 paio grappette;
1 paio di occhiali da neve.

In tali oggetti sono compresi quelli facenti parte della dotazione ordinaria di vestiario ed equipaggiamento del soldato, e che perciò non occorrerà distribuire.

19. Alla distribuzione degli oggetti rimanenti provvederanno direttamente le direzioni di commissariato con i mezzi a loro disposizione. Per ricompletare le dotazioni e per il rifornimento degli oggetti eventualmente mancanti, dovrà essere inviata richiesta al Ministero della Guerra (Direzione generale servizi logistici).

20. A titolo di fondo di riserva, la direzione di ogni corso disporrà, per ogni sciatore comandato al corso, di due cinghie a due riscontri e 2 cinghie a fibbia e riscontro per staffe, e per ogni tre sciatori comandati, di un attacco completo e di una coppia di bastoncini.

21. In considerazione della impronta preminentemente militare da dare alla istruzione e delle particolari caratteristiche del nostro terreno di montagna, la lunghezza dello sci dovrà essere di poco inferiore all'altezza dello sciatore, col braccio alzato e disteso; lo sci di tale lunghezza costituirà un minore impaccio e consentirà, naturalmente, una più ampia libertà di movimenti.

Materiale sanitario.

22. Ogni sciatore dovrà essere munito di pacchetto di medicazione. Inoltre, a seconda dei partecipanti ai corsi, sarà, a cura dei comandi organizzatori, provveduto ogni corso del

materiale sanitario ritenuto occorrente (tasche, cofani di sanità e barelle); detto materiale sarà dato in consegna al personale di sanità comandato a disimpegnare il servizio sanitario.

ARMAMENTO.

23. Tutti i militari di truppa partecipanti ai corsi sciatori saranno armati di moschetto mod. 91 da cavalleria e muniti di 108 cartucce (6 pacchetti). I moschetti occorrenti saranno distribuiti con le modalità fissate dalla direzione generale di artiglieria.

CLASSIFICA DEGLI SCIATORI.

24. Alla fine del corso, sulla base dell'abilità sciistica, delle attitudini alpine, dell'addestramento professionale e dei risultati conseguiti nel tiro, gli sciatori riceveranno la classifica di ottimi, buoni, sufficienti.

25. Gli sciatori classificati ottimi saranno nominati *sciatori scelti* e autorizzati a fregiarsi del distintivo speciale già in vigore per tale qualifica.

GARE E PREMI.

26. Le gare di sci potranno svolgersi per reggimento e per brigata alpini; esse dovranno però avere carattere militare e rispondere alle finalità per cui i corsi sciatori sono stati istituiti.

27. Nessun militare appartenente ai corsi sciatori (allievi ed istruttori) potrà partecipare a gare indette da enti civili, che abbiano luogo durante lo svolgimento dei corsi stessi, a meno di speciale autorizzazione concessa, volta per volta, dai comandi di corpo d'armata. Comunque tale partecipazione non potrà aver luogo che colle modalità prescritte dalla circolare n. 219 del *giornale militare* 1926.

28. A ciascun comando di reggimento alpino e di artiglieria da montagna è assegnata, per conferimento di premi agli sciatori, una somma pari a L. 100 (cento) per ogni

gruppo, o frazione, di dieci sciatori presenti ai corsi; per lo stesso scopo sono assegnate L. 1000 (mille) a ciascun Comando di brigata alpini e L. 1500 all'Ispettorato delle truppe alpine.

B) Addestramento sciistico degli ufficiali.

29. Allo scopo di abilitare gli ufficiali alpini a valersi dello sci — dato che tutti debbono saper sciare — si autorizzano i comandanti di corpo ad inviare settimanalmente per turno, sotto la guida di esperti istruttori e compatibilmente colle esigenze di servizio, gruppi di ufficiali, specialmente inferiori, ad esercitarsi sui campi sciistici più vicini alle sedi dei riparti che non avessero modo di praticare la sci sul posto.

30. Agli ufficiali sarà rilasciato regolare certificato di viaggio; di massima, l'ufficiale non dovrà stare assente dalla sede più di un giorno alla settimana.

C) Addestramento sciistico dei reparti.

31. I reparti alpini che per favorevole dislocazione si trovano in condizioni di svolgere un utile insegnamento di tecnica sciistica, includeranno tale addestramento nei programmi di istruzione invernale.

D) Propaganda sciistica.

Gare fra valligiani.

32. In conseguenza dei nuovi criteri adottati per lo svolgimento dei corsi sciatori, è necessario intensificare la propaganda sciistica fra i valligiani, per ottenere annualmente un gettito di sciatori rispondente ai bisogni di pace e di mobilitazione.

33. A tale scopo si danno qui di seguito alcune norme, lasciando tuttavia, ampia iniziativa ai comandi dei reggimenti di truppe alpine nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che, compatibilmente con i mezzi disponibili

(personale istruttore e materiale), più si adattano alle esigenze particolari di ogni singola zona od anche di ogni singola vallata:

a) nelle località sedi dei corsi sciatori militari, svolgere, se possibile, speciali corsi d'istruzione per valligiani;

b) estendere tali corsi di istruzione (sempre quando esistano favorevoli condizioni di terreno) anche a località della vallata lontane da quelle ove si svolgono i corsi sciatori militari, inviando in dette località, compatibilmente colle esigenze di servizio, istruttori e materiali in alcuni giorni della settimana per istruire i giovani che, data la lontananza, non avrebbero modo di seguire i corsi per valligiani di cui alla lettera *a*);

c) costituire presso i distaccamenti di truppe alpine dislocati in zona montana, centri di istruzione per valligiani svolgendo — sotto il controllo dei comandanti di distaccamento, e *col concorso anche di militari sciatori in congedo e di istruttori appartenenti a società sportive, che si prestino volontariamente* — speciali corsi sciatori nelle sedi dei distaccamenti stessi o nei dintorni; oppure scegliendo, per lo svolgimento delle istruzioni, località distanti e facendovi affluire, in determinati giorni della settimana, istruttori e materiali;

d) stabilire e mantenere continui e cordiali rapporti con le varie autorità comunali, premilitari e scolastiche, con le associazioni sportive esistenti nella zona, con privati appassionati dello scì, con ufficiali, sottufficiali e militari delle truppe alpine in congedo, e con quanti altri, enti e privati, possono comunque dare appoggio morale e materiale allo sviluppo di iniziative locali atte a dare sempre maggior incremento alla conoscenza ed alla diffusione dello scì.

Mezzi per la propaganda.

34. Il materiale sciistico predisposto per i corsi sciatori militari potrà essere impiegato anche per i corsi sciatori per valligiani, che si svolgono presso le sedi dei corsi sciatori militari, presso i distaccamenti di truppe alpine o nelle località ad essi vicine.

35. Ogni brigata alpini disporrà di 50 paia di sci, con relativi bastoncini, da prelevare da quelli esistenti presso i corpi. Tali sci saranno impiegati per l'istruzione sciistica a società e valligiani privi di mezzi, e dovranno essere destinati, alla fine dei corsi, come premi alle stesse società o valligiani, in occasione di gare.

36. L'Ispettorato delle truppe alpine disporrà, come premi per le gare fra valligiani, di trenta paia di sci con relativi bastoncini che saranno messi a sua disposizione dal Ministero della Guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole).

37. Gli sci rotti o deteriorati, dichiarati fuori d'uso ma che abbiano ancora la punta in buone condizioni, potranno pure essere dati, alla fine dei corsi, come premi, a Società o a valligiani che, a *loro spese,* dovranno curarne la riparazione, per ricavarne sci di misura corta, buoni per l'istruzione dei giovinetti.

38. Su proposta motivata, il Ministero della guerra (Divisione Educazione Fisica Istruzione premilitare e Scuole), concederà medaglie e diplomi come premi per speciali gare fra valligiani.

E) Relazioni.

39. Entro il 1° aprile 1927 dovranno pervenire allo Stato Maggiore del R. Esercito — Ufficio addestramento — unitamente alle relazioni sulle istruzioni ed esercitazioni del II ciclo di addestramento, le relazioni dei comandanti di reggimento sull'addestramento sciistico svolto nell'inverno 1926-27, debitamente annotate dai comandanti di brigata alpina e dal generale ispettore delle truppe alpine, pel cui tramite dovranno essere inoltrate.

40. Ogni relazione dovrà specificare:

a) per ogni corso sciatori:
la località in cui si è svolto;
la sua durata;
il numero dei partecipanti e la loro classifica;
le modalità di addestramento e i suoi risultati;
le gare effettuate, ecc.

b) per l'addestramento ufficiali:
le località di addestramento;
il numero degli ufficiali partecipanti alle esercitazioni;
le modalità di addestramento;
le eventuali ripercussioni sull'andamento del servizio;
l'esito pratico dell'addestramento.

c) per la propaganda fra i valligiani:
le modalità di effettuazione;
i risultati;
le gare indette;
i premi concessi;

Le relazioni dovranno contenere inoltre tutte quelle altre notizie, osservazioni e proposte che saranno ritenute del caso.

41. Dai comandi di brigata alpini saranno trasmesse ai comandi di corpo d'armata copia delle relazioni dei comandi di reggimento riguardanti le truppe alpine dislocate nel territorio di loro giurisdizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 611. — SCUOLE MILITARI. — **19° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari.** — (Gabinetto del Ministro – Ufficio coordinamento). — 6 novembre 1926.

La data d'inizio del 19° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari, è stabilita al 15 novembre, anzichè al 10, come era stato indicato nella circolare 586 *giornale militare* c. a.

Gli ufficiali ammessi a questo corso dovranno, quindi, presentarsi al comando delle scuole centrali il 14 corrente.

Rimane invariata la data del 20 dicembre stabilita per l'ultimazione del corso di che trattasi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Rettifiche e variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

Rettifica: al numero 3 capoverso 1° della notificazione precedente leggasi 72° reggimento fanteria, anzichè 27°, come scritto;

Variazioni: a seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del R. Esercito in esecuzione della legge numero 396, dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del R. Esercito):

1° in data 25 ottobre 1926:

il Comando dell'8ª brigata di fanteria (Parma) si è trasferito a Piacenza;

il battaglione del 53° reggimento fanteria distaccato a Novara è rientrato alla sede del reggimento (Vercelli);

il Comando della 2ª brigata alpini (Bergamo) si è trasferito a Verona;

le compagnie del gruppo treno del disciogliendo VII raggruppamento trasporti sono state assegnate, rispettivamente, ai reggimenti di artiglieria da campagna, 1°, 7° e 13°;

2° in data 26 ottobre 1926:

il IV gruppo del 3° reggimento artiglieria da montagna (Bergamo) si è trasferito a Trento (9° artiglieria da campagna);

il IV gruppo del 9° reggimento artiglieria da campagna (Bressanone) si è trasferito a Merano;

il 1° centro controaeri (Rivoli) è stato costituito;

la batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna, già distaccata a Merano, si è trasferita a Bressanone (gruppo Vicenza del nuovo 2° reggimento artiglieria montagna);

3° in data 27 ottobre 1926:

il I e II battaglione del disciogliendo 80° reggimento fanteria (Verona) si sono trasferiti, rispettivamente a Bolzano e Merano (232° e 231° reggimenti fanteria);

le mezze squadre traino del 9° reggimento artiglieria pesante (Taranto) sono passate al 5° reggimento artiglieria pesante (Verona);

il comando della brigata Umbria (Vercelli) si è trasferito a Novara ed ha assunto, il 1° novembre, la denominazione di comando della 2ª brigata di fanteria;

un battaglione del 68° reggimento fanteria (Milano) si è trasferito a Novara;

un gruppo di squadroni del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II (Brescia) si è trasferito a Voghera;

il comando, il deposito ed il II battaglione del 90° reggimento fanteria (Genova) si sono trasferiti a Torino;

4° in data 28 ottobre 1926:

il battaglione alpini « Pieve di Cadore » (Tai di Cadore) si è trasferito a Belluno;

il comando della brigata Casale (Trieste) è stato sciolto;

il comando della brigata Sassari (Trieste) ha assunto la denominazione e le funzioni di comando della 12ª brigata di fanteria (Trieste);

il III gruppo del disciogliendo 12° reggimento artiglieria pesante campale (Vercelli) si è trasferito a Rivoli (1° centro contro-aerei);

il I battaglione del 73° reggimento fanteria (Pola) è stato trasferito a Bisterza;

il comando (Rovereto), un nucleo del dipendente deposito ed il I battaglione (Riva di Trento) del 17° reggimento fanteria si sono trasferiti a Gradisca;

il II battaglione (Rovereto) del detto reggimento si è trasferito a Vippacco;

il comando della brigata Como ha assunto denominazione e funzioni di comando della 14ª brigata di fanteria;

il II battaglione (Trieste) del 12° reggimento fanteria si è trasferito a Capo d'Istria;

il IV gruppo (Belluno) del vecchio 2° reggimento artiglieria da montagna si è trasferito a Gorizia (6° reggimento artiglieria da campagna);

il II gruppo del 26° reggimento artiglieria da campagna (Conegliano) si è trasferito a Ferrara;

un battaglione del 68° reggimento fanteria (Milano) si è trasferito a Biella;

5° in data 29 ottobre 1926:

il 1° gruppo del 26 reggimento artiglieria da campagna (Ferrara) si è trasferito da Conegliano a Ferrara;

il II battaglione del 19° reggimento fanteria, già in distaccamento a Cosenza, è rientrato alla sede del reggimento (Catanzaro);

il II battaglione del 20° reggimento fanteria, già in distaccamento a Monteleone, è rientrato alla sede del reggimento (Reggio Calabria);

6ª in data 30 ottobre 1926:

i battaglioni I e II del 64° reggimento fanteria (Salerno), si sono trasferiti, rispettivamente, a Treviso (55ª reggimento fanteria) ed a Torino (92° reggimento fanteria).

una compagnia treno del gruppo treno del disciogliendo 10° rag. gruppamento trasporti (Palermo) si è trasferita al 16° reggimento artiglieria da campagna (Cagliari);

la 6ª batteria del vecchio 3° reggimento artiglieria da montagna si è trasferita da S. Candido a Bressanone (Gruppo Vicenza del nuovo 2° reggimento artiglieria da montagna),

7° in data 31 ottobre 1926:

il comando dell'80° reggimento fanteria (Verona) si è sciolto;

il I battaglione del 90° reggimento fanteria (Torino) si è trasferito a Bardonecchia;

il I e II gruppo (Treviso) del disciogliendo 6° reggimento artiglieria pensante sono passati alla dipendenza del 5° reggimento artiglieria pesante, restando a Treviso;

il I battaglione del 91° reggimento fanteria (Torino) si è trasferito a Pinerolo;

il comando del 14° reggimento artiglieria pesante campale (Ferrara) è stato sciolto, ed il personale si è trasferito a Brescia(30° reggimento da campagna); fino al 15 dicembre p. v. continuerà a funzionare in Ferrara il deposito del disciolto 14° reggimento artiglieria pesante campale;

il comando ed il deposito del disciogliendo 6° reggimento artiglieria pesante (Treviso) si sono trasferiti a Palmanova (3° reggimento artiglieria pesante);

il 10° raggruppamento trasporti (Palermo) si è sciolto ed è stato costituito, in data 1° novembre l'11° centro automobilistico;

8° in data 1° novembre 1926:

il 4° reggimento artiglieria pesante campale (Cremona) ha assunto la denominazione di 3° reggimento artiglieria pesante campale (Cremona);

il 2° reggimento di artiglieria da costa (Venezia) è stato costituito;

due compagnie del gruppo treno del disciolto 10° raggruppamento trasporti (Palermo) sono state trasferite rispettivamente, ai reggimenti di artiglieria da campagna 22° e 24°;

il 10° reggimento artiglieria pesante campale (Palermo) ha assunto la nuova denominazione di 11° reggimento artiglieria pesante campale (Palermo);

il 10° reggimento artiglieria pesante (Messina) ha assunto la nuova denominazione di 3° reggimento artiglieria da costa (Messina);

il 10° raggruppamento genio (Palermo) ha assunto la nuova denominazione di 11° reggimento genio (Palermo);

il III gruppo del vecchio 3° reggimento artiglieria da montagna (Bressanone) ha assunto la denominazione di gruppo Vicenza del nuovo 2° reggimento artiglieria da montagna (Bressanone);

il battaglione alpini « Morbegno » (Bressanone) si è trasferito a Milano (5° reggimento alpini);

il battaglione alpini « Verona » (Tarvisio) si è trasferito a Bressanone (6° reggimento alpini);

AVVISO

L'avanzamento degli ufficiali nel R. Esercito.

Sintesi coordinata, collegata, e specializzata delle disposizioni permanenti che lo regolano, del cav. GUGLIELMO POPULINI, *tenente in congedo.*

Riassume le recenti disposizioni al riguardo contenute nelle leggi 11 e 31 marzo 1926, n. 398 e 397; nel R. Decreto 16 maggio 1926, n. 855; nelle Norme esecutive della circolare 207 del giornale militare ufficiale 1926 e in altre varie.

La complessa materia vi è fusa e rielaborata in sintesi, ordinatamente secondo la natura degli argomenti, con individuate voci analitiche, corredate di repertorio alfabetico, di specchi, formulari e di moduli regolamentari.

Il volumetto costituisce testo agevole per il pronto ritrovamento di una qualunque cosa descrittavi ed è di prezioso ausilio per la rapida consultazione integrale delle disposizioni stesse nello studio e nella loro pratica applicazione.

Prezzo in Torino L. 5, fuori L. 6.

Le richieste vanno rivolte a « *Consulenza Militare dell'Associazione Nazionale Fascista Impiegati Ministero Guerra* ». Recapito: *Via Orto Botanico*, 15 - *Torino.*

I signori Ufficiali che desiderano acquistarlo con riduzione del 20 % sul prezzo di copertina, potranno rivolgersi all'*Ispettorato Tecnico Automobilistico* (*Notiziario Automobilistico*) *Caserma Cavalli - Torino.*

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31.

A pagina 86, depennare il capitano RAJOLA PESCARINI Antonio.

A pagina 87, depennare il capitano GANDIN Aldo.

Dispensa 36ª, anno 1926, circolare 406.

A pagina 1502, depennare il tenente CEVA Vittorio del 41° fanteria.

A pagina 1502, depennare il tenente DE RIENZI Edoardo del Reparto carri armati.

A pagina 1506, depennare il tenente PERFETTI Renato del 2° reggimento granatieri.

A pagina 1507, depennare il tenente ROMA Giuseppe dell'S' bersaglieri.

A pagina 1511, depennare i capitani MONTI Luigi e SCUDERI Italo ed il tenente ODDO Rosolino.

Dispensa 50ª, anno 1926, circolare 540.

A pagina 2061, colonna 4ª, dello specchio indicante i limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali delle varie armi e corpi per l'anno 1927, invece di: MARZILLO Salvatore, leggasi: MORVILLO Salvatore.

A pagina 2078, depennare il tenente PARI Giuseppe e tenente PASSAMONTE Armando.

Dispensa 53ª, anno 1926, circolare 591.

A pagina 2167, depennare il tenente DE ROSA Vittorio Emanuele.

Dispensa 54ª anno 1926, circolare 599.

A pagina 2184 e 2185, penultima riga del 1° comma del numero 2 e quintultima riga dell'ultimo comma dello stesso numero — ove è scritto: « R. decreto-legge 15 ottobre 1926 », leggasi: « R. decreto-legge 15 ottobre 1925 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(8551) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª **1926** 12 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 612 - 3 settembre 1926. — COLONIE. — R. decreto n. 1608 - Nuovo ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica *Pag.* 2219

Circolare N. 612. — COLONIE. — **R. decreto n. 1608 - Nuovo ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Gabinetto del Ministro). — 3 settembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 252, del 30 ottobre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, riguardante la sovranità del Regno d'Italia sulla Tripolitania e Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni, concernente l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;

Visti i Nostri decreti 2 agosto 1914, n. 865, e 22 aprile 1915, n. 609, riguardanti la costituzione di bande fisse e mobili in Tripolitania ed in Cirenaica;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100, riguardante alcune modificazioni all'ordinamento militare coloniale ed alcune norme pel trattamento dei Corpi coloniali della Libia;

Visti i Nostri decreti 9 gennaio 1913, n. 39, e 17 maggio 1919, n. 886, relativi alla costituzione dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1920, n. 1332, riguardante il trattamento del personale metropolitano in servizio in Libia;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003, e il Nostro decreto 8 agosto 1920, n. 1270, circa il trattamento di pensione dei militari indigeni;

Visto il decreto 2 ottobre 1922, n. 1389, riguardante il caro-viveri ai militari indigeni;

Visto il Nostro decreto n. 1590 in data 19 novembre 1922 che disciplina l'impiego di militari in opere pubbliche civili;

Visto il Nostro decreto 5 gennaio 1922, n. 146, sulla dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione, dei volontari nazionali libici in determinate circostanze;

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1922, n. 1770, riguardante le indennità di operazioni in Libia;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1926, n. 396, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, col quale si stabilisce il trattamento economico del personale civile di ruolo coloniale, e quello di pari data n. 2505, che dà le norme per l'estensione e l'applicazione del trattamento suddetto al personale militare dislocato nelle Colonie;

Visto il Nostro decreto 3 giugno 1924, n. 1137, sull'ordinamento della giustizia militare in Libia;

Visto il Nostro decreto 1° maggio 1924, n. 1166, riguardante l'impiego di due legioni libiche M. V. S. N. e le successive varianti al decreto stesso;

Ritenuta la necessità, in seguito a dati di esperienza, di riordinare le norme concernenti la costituzione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ed il trattamento economico del personale;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti; esso andrà in vigore a norma di legge, salvo quanto, per alcune disposizioni speciali, è espressamente indicato.

Art. 2.

Sino a che non sia raggiunta una sistemazione stabile nel territorio delle Colonie Libiche, è in facoltà del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, stabilire, con tabelle organiche aventi carattere provvisorio, il numero, la forza, la specie, la composizione organica dei comandi, reparti e servizi occorrenti ai Regi corpi.

Agli effetti del bilancio, la forza risultante in più in confronto degli organici vigenti giusta il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, sarà considerata straordinaria sino a sistemazione avvenuta dei territori delle Colonie suddette ed alla stabilizzazione organica dei Regi corpi. Il personale eccedente è considerato « in soprannumero ».

Art. 3.

Ove speciali esigenze richiedano di modificare temporaneamente la struttura organica di qualche unità, i Governatori possono provvedervi con l'autorizzazione dei Ministeri per le colonie e per la guerra, purchè non siano oltrepassati i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

E' data sanatoria per le eccedenze di forza verificatesi in precedenza, in confronto alle tabelle organiche di cui al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni.

Art. 5.

A modificazione di quanto è stabilito dal R. decreto 3 giugno 1924, n. 1137, riguardante l'ordinamento della giustizia militare in Tripolitania ed in Cirenaica, il giudice re-

latore è tratto dal personale della giustizia militare. Esso è nominato ed assegnato a ciascun Tribunale militare dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero delle colonie, analogamente a quanto praticasi per l'avvocato militare e per l'istruttore.

La tabella organica del personale dei Tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica annessa al R. decreto 3 giugno 1924, n. 1137, sarà sostituita dalla corrispondente tabella di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il personale di cui al presente articolo ha l'obbligo d'indossare l'uniforme del grado corrispondente a quello da esso occupato nella tabella annessa al decreto riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, soltanto nelle sedute del Tribunale.

Art. 6.

E' data sanatoria:

1° per la corresponsione di indennità di presidio eventualmente avvenuta dalla data in cui venne reso applicabile in Libia il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1919, n. 1342, sino alla data in cui avrà vigore l'annesso ordinamento;

2° per l'applicazione di norme riguardanti il trattamento previsto dall'unito ordinamento, eventualmente fatta a militari indigeni dal 1° luglio 1923 alla data in cui l'ordinamento stesso entra in vigore;

3° per l'arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali di militari italiani, tuttora in servizio, avvenuta in deroga ai limiti di età stabiliti, purchè detti militari non avessero oltrepassato, all'atto del loro arruolamento, il limite di 32 anni di età ora consentito con l'annesso ordinamento;

4° per l'applicazione in Cirenaica dal 1° dicembre 1924 e in Tripolitania dal 1° gennaio 1926, sino alla data in cui entra in vigore il presente decreto, di miglioramenti nel trattamento dei militari indigeni della Libia in confronto a quanto dispone il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato da quello 22 giugno 1920, n. 900;

5° per la corresponsione dal 1° al 30 giugno 1926 degli aumenti di paga in confronto alle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale n. 2100 del 22 dicembre 1918 ai militari indigeni di reparti Eritrei organici in servizio in Libia;

6° per la corresponsione di soprassoldi di medaglie e di croci di guerra al valor militare dal 1° gennaio 1926 sino a quando entra in vigore l'annesso ordinamento, diversa da quella stabilita nell'ordinamento stesso;

7° per la distribuzione di razioni foraggio eventualmente fatte in Cirenaica a cavalli di ufficiali, in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle organiche sino al 30 giugno 1926.

Art. 7.

Tutte le disposizioni riguardanti il personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, che fossero incompatibili con quelle contenute nell'annesso ordinamento, si intendono abrogate.

Art. 8.

Il Ministero delle finanze, con suoi decreti, provvederà allo stanziamento nel bilancio del Ministero delle colonie dei fondi necessari per l'attuazione dell'annesso ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

Ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

PARTE PRIMA.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica si compongono di truppe nazionali e di truppe indigene.

a) Costituiscono le « Truppe nazionali » le unità delle varie armi e dei vari servizi formati con personale nazionale, e cioè:

1) ufficiali tratti da quelli in servizio permanente del Regio esercito che facciano volontariamente domanda di essere trasferiti nei Regi corpi o vi siano comandati d'autorità; ovvero tratti dalle categorie in congedo del Regio esercito;

2) sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito volontari o comandati d'autorità; ovvero in congedo che chiedano d'essere riammessi nei Regi corpi;

3) militari di truppa provenienti dai cittadini italiani, arruolati volontariamente.

E' previsto anche l'impiego di unità della M. V. S. N. con le norme di cui al R. decreto n. 1166 del 1° maggio 1924, e di personale della Croce Rossa italiana.

b) Costituiscono le « Truppe indigene » le unità e i servizi formati da:

1) ufficiali nazionali come alla lettere *a*): ufficiali tratti dai cittadini italiani libici con norme speciali, nei limiti di grado previsti dalle tabelle organiche;

2) sottufficiali e militari di truppa nazionale come alla lettera *a*);

3) graduati e ascari libici, eritrei, somali, ovvero nativi di regioni oltre il confine delle nostre Colonie, reclutati per arruolamento volontario per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica.

c) Costituiscono la « Forza in congedo »:

1) tutti gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa italiani in congedo che risiedono in ciascuna Colonia;

2) i militari indigeni della Libia congedati che abbiano volontariamente accettato l'iscrizione nei ruoli della forza in congedo.

Le norme per la iscrizione nei ruoli dei militari italiani in congedo, per la loro dipendenza, e per il loro impiego sono date dal Ministero della guerra, di concerto con quello delle colonie.

Il Ministro delle colonie, intesi i Governatori, provvede a regolare con suoi decreti quanto concerne la forza in congedo indigena.

Art. 2.

Il Governatore ordina gli arruolamenti periodici od eventuali nel territorio della Colonia, e, pel tramite del Ministero delle colonie, richiede ai Governi delle altre Colonie italiane il personale delle Colonie stesse, o d'oltre confine, occorrente pei reparti del proprio Regio corpo.

Gli arruolamenti nel Regno vengono disposti dal Ministero della guerra su richiesta di quello delle colonie, in seguito a proposta dei Governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 3.

Pei rifornimenti e provviste di ogni genere che occorressero ai Regi corpi nel Regno ed a cui non fosse possibile o conveniente provvedere direttamente dalla rispettiva Amministrazione, le richieste saranno trasmesse dai Governi al Ministero della guerra (giusta norme da stabilirsi d'accordo fra detto Ministero e quello delle colonie) pel soddisfacimento di esse a carico dell'Amministrazione coloniale interessata.

Art. 4.

L'amministrazione delle truppe coloniali in Tripolitania ed in Cirenaica è regolata sulle norme dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

Art. 5.

Le norme circa il servizio, l'amministrazione, la disciplina, l'uniforme, l'equipaggiamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica sono stabilite con appositi regolamenti od istruzioni da approvarsi con decreti Reali o con decreti Ministeriali, inteso, in ogni caso, il Ministro per la guerra, e occorrendo quello per le finanze.

PARTE SECONDA.

Del personale.

a) *Ufficiali.*

Art. 6.

Gli ufficiali del Regio esercito sono di regola trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in seguito a loro regolare domanda diretta al Ministero della guerra; potranno esservi trasferiti d'autorità qualora non siano in corso domande di ufficiali aventi i requisiti necessari pel trasferimento.

Sarà data la precedenza agli ufficiali in servizio permanente effettivo, ed in A. R. Q., nonchè a quelli celibi o vedovi senza prole.

Gli ufficiali in A. R. Q. vanno compresi nelle aliquote degli ufficiali delle categorie in congedo di cui al presente articolo.

Gli ufficiali ammogliati che chiedono il trasferimento nei Regi corpi debbono indicare nella domanda se intendono condurre seco la famiglia e dichiarare che, qualora ciò non sia loro consentito, s'impegnano a lasciarla in Italia. E' in facoltà dei Governatori di accogliere tali domande in relazione alle speciali condizioni di vita nelle Colonie, alle funzioni dell'ufficiale ed alla sede di servizio.

Non possono di massima essere destinati in Tripolitania od in Cirenaica ufficiali rimpatriati da dette Colonie, o da altra, prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nei corpi e reparti del Regio esercito in Italia.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, esclusi però quelli dei carabinieri Reali, possono aspirare ad essere richiamati in servizio nel Regio esercito e trasferiti nei Regi corpi, purchè alla visita medico-collegiale risultino pienamente idonei e siano riconosciuti dal Ministero della guerra in possesso dei necessari requisiti professionali.

Gli ufficiali di complemento non debbono aver superato, all'atto del loro trasferimento in Colonia, i 50 anni di età se ufficiali superiori; i 45 se capitani; i 35 se subalterni.

I trasferimenti o i richiami di cui sopra possono essere ammessi, per determinazione del Ministero della guerra, a seconda delle circostanze, sino alla concorrenza di 1/6 del complesso della forza ufficiali per ciascuna arma, se trattasi di ufficiali superiori; di 1/4 se capitani; di 3/4 se subalterni.

Per gli ufficiali dei corpi il numero è stabilito caso per caso, d'accordo tra i Ministeri delle colonie e della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

L'ufficiale in S. P. E. che è raggiunto dai limiti di età mentre presta servizio nei Regi corpi, può essere trattenuto in servizio sino al compimento della ferma o rafferma in corso. In tal caso detti ufficiali vengono considerati come richiamati dalla posizione ausiliaria all'atto stesso del loro collocamento in essa.

Possono essere trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali anche ufficiali invalidi di guerra, già riassunti in servizio nel Regio esercito, per occupare alcuni posti previsti dalle tabelle organiche, purchè siano in possesso delle necessarie qualità fisiche per tale destinazione.

Art. 7.

L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nei Regi corpi è comprovata mediante una prima visita medica cui deve essere sottoposto l'ufficiale all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il Ministero della guerra partecipa al corpo o al distretto di appartenenza la determinazione circa il trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che il corpo, o il distretto, corrisponda l'indennità di equipaggiamento, l'ufficiale è sottoposto ad un'altra visita medico-collegiale, presso l'ospedale militare viciniore.

All'ufficiale in S. P. E. trasferito nei Regi corpi di truppe coloniali è concessa (salvo il caso d'urgenza nell'imbarco) una licenza precoloniale di giorni 20, al termine della quale deve presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, decide, insindacabilmente, il Ministero della guerra.

Accettate le domande, quelle degli ufficiali superiori vengono segnalate al Ministero delle colonie, e da questo ai Governi coloniali: quelle degli ufficiali inferiori sono tenute in nota dal Ministero della guerra. Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Le effettive destinazioni in Colonia, previo richiamo in servizio per gli ufficiali in congedo, sono disposte dal Ministero della guerra in seguito a richiesta del Ministero delle colonie espressa numericamente, se trattasi di ufficiali inferiori, nominativamente, se trattasi di ufficiali superiori o generali.

Tuttavia anche per ufficiali inferiori in S. P. E. è consentita la richiesta nominativa da parte del Ministero delle colonie, se trattasi di personale con speciali requisiti.

Art. 8.

Il trasferimento ha luogo dalla data dell'imbarco per la Libia; per quelli che, eventualmente, già trovansi in Colonia, dalla data in cui vengono assunti in servizio.

Da tale giorno, e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al Regio corpo di truppe coloniali, gli ufficiali si intendono collocati a disposizione del Ministero delle colonie e vengono « Trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania, o della Cirenaica ». Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Gli ufficiali destinati a prestare servizio nei Regi corpi in più di quelli previsti dall'organico approvato col Regio decreto n. 147 del 1914 sono ugualmente considerati a disposizione del Ministero delle colonie e « Trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania, o della Cirenaica, in soprannumero ». Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Gli ufficiali destinati in Colonia con incarico civile-politico sono considerati a disposizione del Ministero delle colonie e « Trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania, o della Cirenaica, in soprannumero con incarico civile ». Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Dalla data del trasferimento ha inizio la decorrenza della ferma coloniale.

Al trasferimento ed alla cessazione provvede, con sue determinazioni inserte nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra, su proposta di quello delle colonie.

In occasione del rimpatrio definitivo, per qualsiasi motivo, l'ufficiale cessa di appartenere al Regio corpo: dalla data del suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza diritto a licenza coloniale; dalla data in cui tale licenza si compie, nel caso contrario.

Gli ufficiali trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali che per la loro carica debbono assumere consegne dall'ufficiale cessante, e quelli che, rimpatriati con diritto a licenza, debbono — per ragioni di servizio — essere subito sostituiti nella carica o nel comando, sono considerati *in eccedenza* alle tabelle organiche.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa d'autorità o a domanda cessa d'appartenere al Regio corpo dalla data di collocamento in tale posizione anche se, per ragioni speciali, si protragga la sua permanenza in Colonia.

Per le licenze agli ufficiali di cui al precedente comma provvederà caso per caso il Ministero delle colonie.

Quando la maggiore permanenza in Colonia è motivata dalla cessione di consegne, non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in Colonia dell'ufficiale subentrante.

Art. 9.

Gli ufficiali destinati in Libia, sia a domanda che d'autorità, sono vincolati ad una ferma di 2 anni. Al compimento della ferma, su domanda degl'interessati possono essere concesse dal Ministero della guerra, dietro proposta di quello delle Colonie, successive rafferme annuali sino al compimento del 6° anno di permanenza in Colonia.

Dopo tale termine massimo, non sono concesse ulteriori rafferme. Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero della guerra, dietro proposta di quello delle colonie, una ulteriore permanenza in Colonia di ufficiali che abbiano già compiuto il periodo massimo di 6 anni.

Nelle proposte di rafferma sarà tenuto presente quanto dispone il precedente art. 6 riguardo agli ufficiali che, durante il servizio coloniale, vengono raggiunti dai limiti di età, e quanto è disposto in seguito in caso di promozione al grado superiore.

Gli ufficiali che durante la ferma o rafferma siano promossi, e col nuovo grado risultino esuberanti agli organici, debbono rimpatriare.

I Governatori, in casi eccezionali, sentito il parere del comandante delle truppe, possono ordinare il definitivo rimpatrio di ufficiali prima dello scadere della ferma o rafferma, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie.

Nei casi normali le domande o le proposte di rimpatrio prima dello scadere della ferma o rafferma sono decise dal Ministero della guerra.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra, o dello stato d'assedio, o di importanti operazioni in corso, o di speciale situazione politico-militare, gli ufficiali potranno essere trattenuti senza vincoli di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

Art. 10.

Gli ufficiali che prestano servizio nei comandi, reparti, uffici e servizi dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, hanno diritto, a carico del bilancio della rispettiva Colonia, al trattamento previsto dai Regi decreti n. 2504 e 2505 del 31 ottobre 1923, con le modalità in detti decreti stabilite, salvo che col presente ordinamento sia diversamente disposto. L'indennità caro viveri s'intende dovuta con le norme d'Italia.

Art. 11.

Per la decorrenza e la cessazione degli assegni di cui al precedente articolo si applicano le stesse norme fissate dal-

l'art. 2 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923, modificato con R. decreto n. 2505 di pari data.

Quando l'ufficiale rimpatria con diritto a licenza, gli assegni spettanti per la durata di essa, giusta quanto dispone il presente ordinamento, continuano ad essere a carico del bilancio coloniale.

Se rimpatria senza diritto a licenza ordinaria coloniale ha diritto all'indennità coloniale sino a tutto il giorno di sbarco nel Regno.

Gli ufficiali delle categorie in congedo che, essendo in tale posizione, debbono essere destinati ad un Regio corpo, sono richiamati in servizio cinque giorni prima della data in cui debbono muovere dalla loro residenza, per raggiungere il porto d'imbarco.

Nella partecipazione della destinazione sarà stabilita tale data di richiamo ad ogni effetto matricolare ed amministrativo.

Gli assegni normali d'Italia, dalla data di cui sopra a quella d'imbarco, sono a carico del bilancio coloniale.

Nel caso di rimpatrio definitivo senza diritto a licenza coloniale, gli ufficiali stessi debbono considerarsi agli effetti di cui sopra ricollocati in congedo dal giorno in cui, secondo i computi, debbono giungere al domicilio eletto, o da quello in cui cessano di far parte del Regio corpo di truppe coloniali se eleggono domicilio nella Colonia o rimpatriano con diritto a licenza ordinaria coloniale.

Art. 12.

La misura dell'indennità d'equipaggiamento e le norme per la sua corresponsione risultano dall'art. 3 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e dall'art. 3 di quello n. 2505 di pari data.

L'indennità d'equipaggiamento è pagabile dal Corpo al quale è effettivo l'ufficiale, per conto del bilancio della Colonia di destinazione, in seguito alla dichiarazione di idoneità al servizio in Colonia rilasciato dal collegio medico di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente ordinamento.

L'ufficiale che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento, non debba più partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Ne restituisce metà se rimpatria in seguito a domanda o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio nel Regio corpo.

L'indennità d'equipaggiamento è restituita per intero dall'ufficiale che non parte per ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

Non si ha diritto a indennità d'equipaggiamento in caso di trasferimento da un Regio corpo ad un altro o in caso di nuova destinazione in un Regio corpo prima che, dal rimpatrio da una colonia qualsiasi, l'ufficiale non abbia prestato un anno d'effettivo servizio in Italia.

La differenza d'indennità spetta, però, nel caso in cui un ufficiale ritorni in Colonia, prima che sia scaduto l'anno di servizio in Italia con un grado più elevato pel quale sia fissato dal presente ordinamento una indennità di equipaggiamento superiore a quella riscossa per la precedente destinazione.

Tale differenza è anche dovuta a quelli che, col grado superiore, continuino a prestar servizio nel Regio corpo.

Art. 13.

Oltre le indennità eventuali di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, specificata nell'art. 4 del R. decreto stesso, sono dovute agli ufficiali dei Regi corpi le seguenti indennità:

Indennità di « carica speciale » nella misura annua di:

L. 800 al comandante della divisione carabinieri Reali; ai comandanti di battaglioni libici ed eritrei (organici e misti); al comandante dello squadrone Spahis;

L. 600 agli ufficiali inferiori dei carabinieri Reali, a quelli assegnati ai battaglioni libici ed eritrei (organici e misti), agli squadroni Savari e Spahis ed alle batterie indigene;

da L. 1200 a L. 2000 agli ufficiali dei Comandi e reparti sahariani. Tale indennità è fissata con decreto del Ministero delle colonie in seguito a proposte del Governatori, tenuto presente il grado degli ufficiali ed il servizio che essi compiono.

L'indennità « di carica speciale » è dovuta dal giorno in cui l'ufficiale assume effettivamente il comando pel quale essa è dovuta e cessa dal giorno in cui definitivamente lo lascia.

Agli ufficiali dei carabinieri Reali in quanto riguarda lo alloggio, si applicano in Libia le norme d'Italia.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di autorizzare i Governi ad acquistare, con gli stanziamenti di bilancio, serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi militari, non considerati di servizio, nei vari presidi interni della Colonia, da cedere in uso contro pagamento di un canone annuo, con norme da emanarsi con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Per quanto si riferisce alla corresponsione della indennità di residenza disagiata in alcune particolari contingenze di servizio, resta stabilito che:

a) l'ufficiale che da una località disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia, in altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni la indennità di residenza disagiata goduta nell'ordinaria residenza;

b) l'ufficiale che senza diritto all'indennità di missione o di marcia si reca da una località disagiata in altra località, sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni l'indennità di residenza disagiata dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia, in altra località disagiata, non acquista diritto all'indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto alla indennità di missione o a quella di marcia;

d) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di marcia, in località disagiata, trascorso il 10° giorno, senza che possa rientrare alla propria sede, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 14.

Le indennità di rappresentanza e per la conoscenza delle lingue locali sono dovute con le norme stabilite dal R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923. L'indennità di rappresentanza spetta integralmente al comandante il Regio corpo anche durante la temporanea assenza dalla Colonia. A chi lo sostituisce compete, per la durata dell'incarico, metà dell'indennità stessa. In tale caso l'ufficiale incaricato perde l'indennità di rappresentanza della quale sia eventualmente provvisto.

Art. 15.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui all'art. 7 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, è dovuto:

a) nei viaggi di trasferimento in Colonia, dalla sede permanente di servizio in Italia (domicilio per gli ufficiali che sono richiamati dal congedo), alla sede di servizio in Colonia;

b) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in Colonia, alla sede di servizio in Italia o, per gli ufficiali delle categorie in congedo ricollocati in tale posizione, sino al comune eletto per domicilio.

Qualora l'ufficiale, che abbia, o non, avuto autorizzazione di farsi seguire dalla famiglia in Colonia, preferisca lasciarla in Italia, ha diritto alla tabella di tramutamento, dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno. Ben s'intende che se l'ufficiale il quale ha avuto l'autorizzazione di cui sopra, avendo approfittato della concessione predetta, successivamente si fa raggiungere dalla famiglia, sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza tra la prima e la seconda tabella di tramutamento sul percorso, però, dalla residenza di servizio nel Regno a quella nuova in Colonia.

Nei trasferimenti di cui sopra si applicano le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 2504 del 31 ottobre 1923.

L'ufficiale che, in Colonia, ha diritto all'alloggio con mobilio, può trasportare, a carico dell'Amministrazione, le proprie masserizie dalla sede di servizio ad un'altra, in Italia.

L'ufficiale che all'atto del rimpatrio non ha ancora avuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del bagaglio e delle masserizie dalla sede di servizio in Colonia al comune ove ha fruito la licenza e da questo alla nuova sede di servizio, seguendo la via più breve.

Il periodo di tempo entro il quale, giusta le norme d'Italia, possono essere compiuti i trasporti delle famiglie e del mobilio, decorre dalla data in cui è stata concessa dal Governatore l'autorizzazione di condurre la famiglia in Colonia.

Per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del citato R. decreto n. 2504, modificato dal R. decreto n. 2505 del 31 ottobre 1923, sarà tenuto presente quanto dispone l'articolo 22 del presente ordinamento.

Art. 16.

La licenza ordinaria coloniale agli ufficiali generali e superiori (compresi i primi capitani) che rimpatriano definitivamente dalla Libia con diritto alla licenza stessa, è concessa nella misura rispettivamente stabilita dal regolamento per le licenze del Regio esercito, anzichè in ragione di 90 giorni per ogni biennio di servizio compiuto nel Regio corpo di truppe coloniali, giusta quanto è previsto dall'art. 8 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923.

Pei giorni, però, eccedenti la durata della normale licenza ordinaria coloniale spettante, stabilita dall'articolo stesso, è dovuto solo il trattamento di licenza ordinaria in base alle norme d'Italia, a carico del bilancio coloniale.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa, sempre che lo consentano ragioni di servizio, in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

Per porto di sbarco nei viaggi di licenza ordinaria coloniale, escluso che la concessione di tale licenza coincida col definitivo rimpatrio (nel qual caso il porto di sbarco è Siracusa), s'intende quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce la licenza.

In relazione al porto prescelto nel viaggio fatto per iniziare la licenza, è data facoltà all'ufficiale di raggiungere nel ritorno l'ultimo porto d'imbarco per ferrovia.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà il solo viaggio per ferrovia, secondo la classe spettante.

Art. 17.

Agli ufficiali che hanno già fruito la licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizioni di poter fruire tale licenza, può esser concessa quella straordinaria, compatibilmente con le esigenze di servizio.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in Colonia, non viene computata agli effetti degli obblighi di servizio coloniale.

L'ufficiale al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di poter continuare il servizio nella Colonia, si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza, e, se proveniente dal congedo, viene ricollocato in tale posizione dalla data stessa.

Quando la licenza straordinaria sia concessa per motivi di privato interesse, o per malattia non dipendente da cause di servizio, il viaggio è a carico dell'ufficiale; è tutto a carico del bilancio coloniale quando sia concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio coloniale.

Nelle licenze straordinarie concesse per ragioni di salute dipendenti da cause del servizio coloniale si applicano le norme, circa il porto di sbarco nell'andata e nel ritorno, vigenti per le licenze ordinarie.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero delle colonie, su proposta dei Governatori, di trattenere in Italia, in più della licenza ordinaria coloniale, non oltre però il periodo di 20 giorni, ufficiali dei Regi corpi, quando occorra espletare opera di propaganda per gli arruolamenti, o eseguire collaudi o acquisti di materiali per le Colonie, tenuto conto dell'attitudine e della competenza tecnica degli ufficiali stessi.

In tali casi, per quanto riguarda il trattamento, si applica il primo comma dell'art. 13 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923.

E' però in facoltà del Ministro per le colonie, in relazione alla durata dell'incarico, d'accordare, a carico del bilancio della Colonia d'appartenenza, l'indennità di soggiorno con le norme di cui all'art. 15 del R. decreto n. 2504 sopra citato.

Art. 19.

Il limite massimo stabilito dall'art. 16 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, pel risarcimento di bagagli perduti per eventi di guerra o per circostanze di servizio comandato, s'intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito ad abbandono di presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

In caso di perdita di un quadrupede di proprietà per causa comprovata di servizio od in caso di accertata epidemia, è dovuta all'ufficiale una indennità a titolo di risarcimento del danno sofferto, sulla base del prezzo originario di stima attribuito al quadrupede dalla commissione di accettazione, diminuito di un dodicesimo per ogni anno di servizio prestato, ma nel limite non superiore a L. 4000.

Per le bardature di proprietà perdute per eventi di servizio o per cause di forza maggiore, debitamente comprovati, è corrisposto un indennizzo nella misura massima di L. 650 per ogni bardatura, ma non oltre il numero dei quadrupedi previsto dalle tabelle organiche, ed effettivamente posseduti.

Art. 20.

Il numero dei quadrupedi di cui debbono esser provvisti gli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali in relazione alla loro posizione di servizio è stabilita dalle singole tabelle organiche.

Gli ufficiali che in Italia hanno diritto a uno o due cavalli e, secondo le tabelle organiche, hanno pure diritto in Colonia a uno o due quadrupedi, possono ottenere che il quadrupede o uno dei due quadrupedi sia « di servizio ».

Agli ufficiali che in Italia non hanno diritto a cavallo, ma che per effetto delle tabelle organiche debbono avere il quadrupede in Colonia, dovrà essere assegnato un quadrupede di servizio.

Al numero dei quadrupedi di proprietà corrisponde il numero delle razioni foraggio dovute, subordinatamente, però, al possesso reale di essi ed alla loro iscrizione nel registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio. Non è ammessa la distribuzione di cavalli di carica.

L'indennità quadrupedi è la seguente:

a) Per gli ufficiali che, secondo le tabelle organiche del Regio corpo, debbono avere due quadrupedi:

se provvisti di due quadrupedi riconosciuti di servizio L. 1200 annue;

se provvisti di un quadrupede di proprietà inscritto regolarmente nel registro dei quadrupedi e di uno di servizio L. 1000 annue;

se provvisti di un solo quadrupede di proprietà inscritto come sopra nel registro quadrupedi L. 800 annue;

se provvisti di un solo cavallo di servizio L. 400 annue:

b) Per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche debbono avere un solo quadrupede:

se provvisti di un quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio, L. 800 annue;

se provvisti di quadrupede di servizio, L. 400 annue.

Gli ufficiali dei reparti meharisti hanno il mehara o i mehari di servizio e l'indennità quadrupedi di L. 800 annue indipendentemente dall'arma alla quale appartengono e dal numero dei mehari assegnati.

In ogni caso l'indennità quadrupedi è corrisposta con le norme d'Italia.

Il trasporto del cavallo (o dei cavalli) di proprietà e d'agevolezza, degli ufficiali che, secondo le tabelle organiche dei Regi corpi, ne hanno diritto e che lo posseggono in Italia, è a carico dell'Amministrazione militare coloniale. Ciò vale anche pel viaggio di rimpatrio definitivo, purchè l'ufficiale continui ad avere diritto a cavallo nella nuova destinazione in Italia.

Art. 21.

L'ufficiale che, in base alle norme d'Italia, ha diritto al quadrupede e continua ad averne diritto in Colonia, qualora ne fosse sprovvisto e volesse provvedersene con acquisto dal commercio, sul posto, o dall'Amministrazione militare coloniale (sempre quando, però, il Governo della Colonia, con ordine di carattere generale ed in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico lo permetta), ha facoltà di chiedere una anticipazione che può essergli concessa nella misura massima di L. 3000 e per una sola volta durante il periodo della ferma o della rafferma.

Il quadrupede così acquistato è vincolato d'agevolezza per la durata di anni quattro; durante tale periodo di tempo non può essere venduto al commercio, anche se l'anticipazione sia stata restituita per intero all'Amministrazione militare.

L'ammortamento dell'anticipazione avuta è fatta in rate mensili uguali, entro la durata del vincolo di ferma o di rafferma che l'ufficiale deve ancora percorrere dalla data di definitiva accettazione del quadrupede, tenendo per base la permanenza massima consentita in Colonia.

Il conto rimonta così impiantato in Colonia, deve essere, comunque, estinto all'atto del rimpatrio.

I quadrupedi che all'atto del rimpatrio dell'ufficiale o della sua cessazione dalla posizione che gli dà diritto al quadrupede, o della sua morte, fossero ancora vincolati di agevolezza, debbono essere ceduti o restituiti all'Amministrazione militare coloniale.

I quadrupedi divenuti di proprietà, nelle circostanze di cui sopra, possono esser ceduti dall'ufficiale o dai suoi eredi all'Amministrazione militare coloniale.

E' consentita l'esportazione dei soli cavalli che l'ufficiale avesse portato con sè dall'Italia e di quelli acquistati dal commercio in Colonia e divenuti di proprietà, pei quali sia scaduto il vincolo di agevolezza. E' vietata l'esportazione e la vendita al commercio dei muli e dei muletti, dei mehari e dei cavalli avuti dall'Amministrazione militare, salvo che i quadrupedi stessi non vengano più accettati dall'Amministrazione militare perchè non più idonei al servizio.

Le spese di trasporto dei quadrupedi la cui esportazione è consentita in osservanza delle norme vigenti in materia, in ciascuna Colonia, sono a carico dell'Amministrazione militare soltanto nel caso in cui l'ufficiale abbia avuto diritto a razione foraggio quando fu trasferito in Colonia e, tornando in Italia, conservi tale diritto.

Per l'accettazione dei quadrupedi acquistati dal commercio, per la loro restituzione o cessione all'Amministrazione militare coloniale, per l'inizio e la cessione del diritto all'indennità cavalli ed alle razioni foraggio, valgono le norme d'Italia.

Art. 22.

Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegate in operazioni di guerra o di polizia coloniale, è do-

vuta l'indennità di marcia (indennità di operazioni) nella misura corrisposta in Italia. E' però in facoltà del Governatore di ridurre tale indennità sino alla metà, in relazione al carattere delle operazioni di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà con le quali può esser fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, i Governatori possono disporre che, oltre all'indennità di cui sopra, intiera o ridotta, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione viveri stabilita per la truppa.

L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata per coloro che già ne sono provvisti.

L'indennità di marcia inoltre (senza razione viveri) tiene luogo della indennità di marcia nelle circostanze in cui in Italia è dovuta quest'ultima. In tal caso essa viene corrisposta con le stesse norme.

Art. 23.

Al reclutamento, all'avanzamento e allo stato degli ufficiali libici previsti dalle tabelle organiche della Tripolitania e della Cirenaica, si provvede con decreti del Ministero delle colonie di concerto con quello delle finanze e della guerra, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 24.

Gli ufficiali appartenenti ad altri Regi corpi di truppa delle Colonie italiane comandati temporaneamente con reparti organici o isolatamente in Libia percepiscono l'indennità coloniale nella misura stabilita nella Colonia d'appartenenza.

Percepiscono altresì l'indennità quadrupedi, e quella per la conoscenza delle lingue locali riferite alla Colonia di appartenenza senza pregiudizio al diritto di avere, se già non l'avessero pel precedente motivo, diritto all'indennità stessa per la conoscenza delle lingue locali della Libia.

L'indennità di residenza disagiata e l'alloggio sono però regolati con le norme vigenti in Libia.

Qualora detti ufficiali, per la loro speciale posizione di servizio in Libia, venissero ad aver diritto ad indennità di rappresentanza, questa è corrisposta con le norme vigenti in Libia. Ad ogni modo non è dovuta l'indennità di rappresentanza loro assegnata nella Colonia d'appartenenza.

Le licenze vengono concesse con le stesse norme vigenti nelle Colonie di appartenenza.

E' a carico della Colonia di temporanea destinazione il viaggio di ritorno dell'ufficiale che, compiuta la licenza, o durante il corso di essa, raggiunga il reparto.

Sono a carico delle Colonie di appartenenza i viaggi di andata e ritorno, nonchè gli assegni di licenza, nel caso che l'ufficiale, partito dalla Colonia di temporanea destinazione, vi faccia ritorno allo scadere della licenza.

E' a carico della Colonia di appartenenza il viaggio di ritorno nel caso dell'ufficiale che, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella Colonia di temporanea destinazione, faccia ritorno alla propria Colonia.

Art. 25.

Agli ufficiali che fanno parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito impiegati temporaneamente al presidio ed alla sicurezza delle Colonie libiche, in più dei comandi, reparti e servizi previsti dagli organici coloniali, è dovuta una indennità d'equipaggiamento giusta la misura dell'art. 3 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923 per gli impiegati non aventi obbligo di indossare la divisa coloniale.

Tale indennità è pagabile per metà all'atto della destinazione in Colonia; l'altra metà al compimento di un anno di permanenza in Colonia.

Nelle licenze degli ufficiali di cui sopra, escluse quelle brevi, si seguono, per la misura, le modalità ed il trattamento, le disposizioni del relativo regolamento in vigore pel Regio esercito. Il viaggio per mare, vitto compreso, è a carico dell'Amministrazione; le indennità e gli assegni dovuti pel servizio in Libia cessano dal giorno dell'imbarco per licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco in Colonia per ritorno.

Agli ufficiali di cui sopra, che per effetto del servizio in Libia non potessero fruire la licenza ordinaria d'Italia per chè scaduto il biennio, all'atto del rimpatrio potrà essere concessa una licenza di rimpatrio della durata massima di giorni 30, dal rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.

E' in facoltà dei comandanti di reggimento e dei capi di servizio di concedere a detti ufficiali, e sempre che lo consenta il servizio, la licenza precoloniale di cui all'art. 7 del presente ordinamento.

Pel risarcimento dei danni in caso di perdita del bagaglio o della selleria, si applicano le norme di cui all'art. 19 sulla base, però, della indennità di equipaggiamento come sopra dovute.

Il trattamento degli ufficiali in servizio civile in Tripolitania o in Cirenaica è lo stesso dovuto ai pari grado dei Regi corpi di truppe coloniali di dette Colonie nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti gli ufficiali dei Regi corpi.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

b) *Sottufficiali e militari di truppa italiana.*

Art. 26.

I sottufficiali ed i militari di truppa italiani delle armi, corpi e specialità (esclusi i militari dell'arma dei carabinieri Reali) occorrenti pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica sono tratti:

1° dai sottufficiali e dai militari di truppa alle armi nel Regio esercito che chiedano di essere ammessi nei Regi corpi di truppe coloniali;

2° dai giovani arruolati per fatto di leva dai distretti che, prima del loro invio al corpo di destinazione, chiedano di essere ammessi nei Regi corpi di truppe coloniali;

3° dai militari di cui al precedente numero uno che vi siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità;

4° dai militari del Regio esercito o della Regia marina in congedo che chiedano di essere riammessi in servizio nei Regi corpi, e che abbiano i requisiti per la riammissione nel Regio esercito;

5° dagli inscritti nelle liste di leva di terra e di mare, sino al giorno precedente a quello in cui debbono presentarsi alla visita ed all'arruolamento di leva, che chiedano di essere arruolati nei Regi corpi di truppe coloniali;

6° dai cittadini italiani nati o residenti in Libia che debbono soddisfare agli obblighi di servizio nel Regio esercito.

I militari di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo debbono obbligarsi a prestare servizio nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, indistintamente, per due anni, e quelli di cui al n. 1, se appartenenti a corsi allievi ufficiali o sottufficiali, debbono dichiarare di cessare da tale qualità. Quelli comandati d'autorità di cui al n. 3 possono essere trattenuti in Libia sino al compimento degli obblighi di servizio in corso, ed i sottufficiali nonchè i raffermati nel Regio esercito, per un periodo di massima non maggiore di due anni; quelli di cui al n. 6, sino al compimento degli obblighi di leva.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri Reali sono tratti da quelli alle armi od in congedo che chiedano di essere, rispettivamente, ammessi o riammessi nei Regi corpi (reparti carabinieri Reali e Zaptiè) assumendo la ferma coloniale di tre anni. Quelli comandati d'autorità possono essere trattenuti in Libia sino al compimento degli obblighi di servizio in corso e, se occorre, anche durante le successive rafferme assunte nell'arma, ma, di massima per non oltre due anni.

Per tutti, la decorrenza degli obblighi di servizio coloniale assunti ha inizio dalla data d'imbarco nel porto designato in Italia per la Libia, e, per quelli che già trovansi in Colonia o che, provenienti dall'estero, si presentino direttamente al Regio corpo in Colonia, dalla data dell'arruolamento, della ammissione o della riammissione nel Regio corpo di truppe coloniali.

Art. 27.

Per entrare a far parte, a domanda, del Regio corpo occorre:

a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°.

I militari dell'arma dei carabinieri Reali in congedo, per essere riammessi nei reparti carabinieri Reali e Zaptiè non debbono aver oltrepassato il 35° anno di età e non essere stati congedati da oltre 5 anni;

b) risultare, in seguito a visita medica, di sana e robusta costituzione fisica con particolare attitudine a sopportare le fatiche militari nel clima coloniale;

c) soddisfare, nei riguardi della condotta, ai requisiti occorrenti per l'arruolamento volontario e per la riammissione in servizio nel Regio esercito. Chi ha già prestato servizio militare non dovrà aver riportato condanne, anche se amnistiate o condonate;

d) avere il consenso paterno o di chi esercita la patria potestà, nel caso di aspiranti la cui classe di leva non sia stata sottoposta alla visita medica di arruolamento.

I sottufficiali in congedo possono aspirare alla riammissione nei Regi corpi di truppe coloniali semprechè soddisfino alle condizioni vigenti per la riammissione nel Regio esercito.

I sottufficiali destinati a prestare servizio nei Regi corpi in più di quelli previsti dal R. decreto n. 147 del 1914 e quelli destinati in Colonia con incarico civile-politico, sono trasferiti nei Regi corpi stessi in soprannumero.

Le spese riguardanti questi ultimi fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Le modalità per l'arruolamento volontario e per la destinazione di autorità dei sottufficiali e militari di truppa in servizio in Patria, sono stabilite d'accordo tra i Ministeri della guerra e delle colonie.

Art. 28.

I sottufficiali e militari di truppa che fanno domanda di trasferimento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica debbono essere celibi o vedovi senza prole; è fatta eccezione pei marescialli di tutte le armi e corpi, pei maniscalchi, i musicanti, i sellai, gli armaioli e gli operai militari, appartenenti alla categoria dei raffermati nel Regio esercito, che possono essere anche ammogliati.

Il personale di cui sopra, avente famiglia, non può condurla in Colonia senza autorizzazione preventiva del Governatore.

Le domande di trasferimento si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Art. 29.

Il servizio militare prestato nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è equiparato, a tutti gli effetti, a quello prestato nel Regio esercito, ed è oggetto di variazione nei documenti personali.

Tutti coloro che contraggono arruolamento nei Regi corpi suddetti assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel Regio esercito. I giovani che si arruolino a 18 anni compiuti nel Regio corpo di truppe coloniali, quando abbiano compiuto nel Regio corpo stesso, se non l'intiera ferma, un periodo di servizio uguale, almeno, agli obblighi di leva della rispettiva classe, non debbono rispondere alla chiamata della classe stessa.

Il militare collocato o ricollocato in congedo dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indette in patria, dalla data di congedamento.

Ai sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali sono applicabili le leggi ed i regolamenti in vigore pel Regio esercito, salvo che sia diversamente disposto col presente ordinamento.

I sottufficiali, se divenuti tali nel Regio corpo di truppe coloniali, che non potessero proseguire il servizio militare in Colonia per ragioni indipendenti dalla loro volontà, potranno esser trasferiti nei corpi e servizi del Regio esercito per proseguirvi la carriera, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma vengano chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del Regio corpo sino al compimento della ferma o della rafferma in corso o fino a quando siano nominati impiegati civili.

Non sono per loro consentite ulteriori rafferme.

Durante l'esperimento è a carico del bilancio coloniale soltanto la differenza tra gli assegni coloniali e quelli d'Italia, qualora l'esperimento si compisse in Italia.

Art. 30.

I militari sotto le armi e quelli provenienti dal congedo sono preferibilmente incorporati nei reparti coloniali dell'arma o corpo di provenienza, col loro grado.

E' in facoltà dei comandanti dei Regi corpi, in relazione alle esigenze di organico e di servizio, di effettuare assegnazioni in deroga al precedente comma, o trasferimenti di militari da un'arma all'altra o da un corpo ad un altro. Detti militari conservano la nuova assegnazione anche nei

ruoli della forza in congedo al compimento del servizio in Colonia.

I militari in congedo provenienti dalla Regia marina sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella Regia marina in base alle tabelle di equiparazione.

All'atto del collocamento in congedo essi saranno transitati nella forza in congedo del Regio esercito.

Art. 31.

All'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dei sottufficiali e militari di truppa nazionale sotto le armi od in congedo residenti nel Regno o all'estero, provvede il Ministero della guerra su richiesta di quello delle colonie.

All'arruolamento dei cittadini italiani non ancora arruolati nel Regio esercito provvede l'Amministrazione coloniale, oppure il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

I comandanti delle truppe provvedono direttamente all'ammissione nei Regi corpi dei sottufficiali e dei militari di truppa, sia sotto le armi che in congedo, residenti nelle Colonie.

Art. 32.

I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica la ferma coloniale, possono assumere, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annuali, sino al limite massimo di 35 anni compiuti per i caporali e soldati, e 41 anni compiuti pei sergenti maggiori e sergenti.

Non vi sono limiti di età per i marescialli, i maniscalchi, i musicanti, i sellai, gli armaiuoli e per gli operai militari, semprechè fisicamente idonei.

Le rafferme coloniali sono concesse dal comandante del Regio corpo.

E' consentita la temporanea interruzione della ferma o della rafferma coloniale pei volontari che ottengono di essere ammessi a frequentare i corsi allievi ufficiali o altri corsi particolari in Italia, sino al compimento del corso stesso. Durante tali corsi sono tenuti in forza ai soli effetti matricolari dal Regio corpo di appartenenza e non è loro dovuto il trattamento coloniale.

Qualora, però, l'esito del corso non fosse favorevole, per qualsiasi motivo, essi devono far ritorno in Colonia col grado che rivestono, per compiervi gli obblighi di ferma interrotti, ai cui effetti non è ritenuto valido il periodo di interruzione.

In caso di esito favorevole, la ferma o la rafferma s'intendono rescisse a tutti gli effetti, dalla data del rimpatrio per prender parte al corso.

Art. 33.

In caso di stato di guerra nel Regno, o di stato d'assedio, o se la speciale situazione politico-militare lo richieda, potrà essere sospeso il congedamento con disposizione del Ministro per le colonie di concerto con quello per la guerra.

In tal caso i militari saranno trattenuti in servizio, senza vincolo di ferma, pel tempo strettamente necessario.

Nel caso che la maggior permanenza sia determinata da esigenze coloniali, ai sottufficiali e militari di truppa sarà dovuto il trattamento dei raffermati, limitatamente al periodo di maggiore permanenza in Colonia oltre, però, l'intiera durata della ferma o rafferma.

Il premio di rafferma sarà dovuto in base alle norme di cui all'art. 38 del presente ordinamento riguardanti il frazionamento del premio stesso.

All'atto del rimpatrio la licenza coloniale non fruita verrà loro concessa ai soli effetti amministrativi, ed in base agli assegni goduti prima dell'ordine di sospensione del rimpatrio.

Le norme di cui sopra non riguardano i comandati d'autorità.

Art. 34.

I sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali, condannati al carcere militare, scontano la pena in Colonia.

Coloro che subiscono altre condanne sono prosciolti dalla ferma o dalla rafferma in corso ed inviati a scontarle negli stabilimenti penali d'Italia.

Se essi hanno ancora obblighi di servizio militare nel Regio esercito, al loro mantenimento negli stabilimenti penali militari provvede il bilancio del Ministero della guerra. In caso contrario il loro mantenimento durante l'espiazione

della pena e gli accessori di pena, nonchè le spese di viaggio sino al domicilio eletto, al quale provvede il comando dello stabilimento, sono a carico del bilancio coloniale.

I raffermati perdono, in qualunque caso, il premio di rafferma coloniale, o le quote di esso.

I militari comandati d'autorità nei Regi corpi espiano in ogni caso la pena in Italia e restano a carico del bilancio coloniale sino al giorno della loro traduzione allo stabilimento penale.

Art. 35.

I marescialli, i sergenti maggiori, i sergenti, i brigadieri e i vice-brigadieri di tutte le armi e corpi, i militari di truppa nazionali dei reparti carabinieri Reali e zaptiè della Libia, continuano a percepire lo stipendio o le paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale e personale loro dovuti in Italia, con gli aumenti e premi relativi alle loro carriere nel Regio esercito.

L'indennità caro-viveri, però, dei sottufficiali e dei militari di truppa che ne hanno diritto, ma che ricevono normalmente la razione viveri in natura od in contanti dall'amministrazione militare coloniale, è corrisposta nella misura ridotta, giusta quanto dispone l'art. 4 del R. decreto 22 giugno 1920, n. 900.

Gli altri militari di truppa nazionali, durante la ferma iniziale coloniale hanno la paga giornaliera di:

L. 2.25 i caporali maggiori;
L. 2.00 i caporali,
L. 1.75 i soldati.

Durante le successive rafferme la paga giornaliera è di:

L. 2.75 pei caporali maggiori;
L. 2.50 pei caporali;
L. 2.25 pei soldati.

I militari di truppa raffermati giusta le norme d'Italia, durante la ferma iniziale percepiscono la paga dei volontari raffermati.

Ai militari di truppa del Regio esercito eventualmente comandati d'autorità nei Regi corpi di truppe coloniali per completarne gli organici (comandati di autorità) è dovuta la paga giornaliera attribuita ai pari grado durante la ferma volontaria iniziale.

L'indennità coloniale pei marescialli di tutte le armi e corpi è pari a 3 quarti dello stipendio ed è corrisposta con le stesse norme che regolano detta indennità per gli ufficiali.

Il soprassoldo giornaliero coloniale pei brigadieri, sergenti maggiori, vice-brigadieri e sergenti di tutte le armi e corpi, è di L. 5.15, per gli appuntati dei Reali carabinieri, pei caporali maggiori, pei carabinieri e caporali, di L. 4; pei soldati, di L. 3.50, tanto durante la ferma iniziale che le successive rafferme.

L'indennità coloniale, o il soprassoldo coloniale, sono dovuti anche ai sottufficiali ed ai militari di truppa comandati d'autorità nei reparti e servizi dei Regi corpi.

Art. 36.

Per la corresponsione degli stipendi, delle paghe e dell'indennità militare, si seguono le norme che regolano detti assegni nel Regio esercito, salvo quanto è diversamente disposto col presente ordinamento.

La paga giornaliera, diversa da quella d'Italia, decorre dalla data d'imbarco per la Colonia di destinazione.

Cessa pei comandati d'autorità dalla data d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Agli arruolati in Italia, non provenienti da corpi o reparti del Regio esercito, spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Italia.

Il soprassoldo coloniale decorre dalla data d'imbarco per la Colonia, pei provenienti dall'Italia; dalla data d'incorporazione, per gli ammessi direttamente in colonia e per quelli che compiono il servizio militare di leva nei Regi corpi.

Cessa: dalla data in cui i sottufficiali e militari di truppa con ferma o rafferma coloniale cessano d'appartenere ai Regi corpi; dalla data d'imbarco pei comandati di autorità, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza; dalla data del congedamento per coloro che compiono il servizio di leva nella Colonia di residenza.

Il soprassoldo stesso non è dovuto durante le licenze straordinarie per motivo di privato interesse e per ragioni di salute non dipendenti dal servizio in Colonia.

Art. 37.

A coloro che assumono la ferma volontaria coloniale, fatta eccezione pei marescialli, è dovuto un premio d'arruolament ».

Tale premio, pei sottufficiali e militari di truppa nazionali dei reparti carabinieri Reali e zaptiè che in qualunque momento del servizio in Colonia, imposto d'autorità, assumano la ferma triennale coloniale, è di L. 600.

E' di L. 400 pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in Italia, che ottengano d'essere ammessi nei reparti carabinieri Reali e zaptiè assumendo la ferma coloniale triennale.

A quelli provenienti dal congedo (esclusi i marescialli), il premio d'arruolamento è dovuto nella misura e con le stesse norme stabilite pei sottufficiali e militari di truppa delle altre armi e corpi, dal presente ordinamento.

Per gli altri sottufficiali (esclusi i marescialli) e militari di truppa che assumano la ferma biennale coloniale il premio d'arruolamento è stabilito nella misura seguente:

L. 1300 ai volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi in Italia e nelle colonie ed ai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno tre anni alle campagne di guerra libiche o nazionali o alle une e alle altre cumulativamente; se abbiano preso parte però a campagne di guerra per un minor periodo di tempo, il premio è di L. 1000; di L. 500 ai militari sotto le armi od in congedo che abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio militare senza prender parte a campagne di guerra; di L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di 6 mesi di servizio militare o che non lo abbiano mai prestato.

Coloro che, avendo cessato di far parte di uno dei Regi corpi di truppe coloniali vi sono riammessi, non percepiscono per la seconda volta il premio di arruolamento.

Il servizio precedentemente da essi prestato nel Regio corpo di truppa coloniale, è, però, computato agli effetti del conseguimento dei successivi premi di rafferma.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporamento nel Regio corpo di destinazione.

Art. 38.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa dei Regi corpi sono i seguenti:

L. 600 al compimento del 1°, 2° e 3° anno di rafferma;
L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma;
L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e dei successivi.

Tale premio è aumentato di L. 50 pei sergenti maggiori, brigadieri, sergenti e vice-brigadieri; di L. 25 pei caporali maggiori, appuntati e caporali.

Pei sottufficiali e militari di truppa dei reparti carabinieri Reali e zaptié, il diritto alle rafferme comincia dopo compiuto il 3° anno di ferma.

Detti premi sono corrisposti indipendentemente dalla competenza dei premi stabiliti dalle norme d'Italia i quali gravano sul bilancio coloniale e su quello della guerra in proporzione del tempo di servizio trascorso in colonia ed in Italia.

All'atto della promozione al grado di maresciallo vengono corrisposti tanti dodicesimi del premio di rafferma, quanti sono i mesi trascorsi col precedente grado; il periodo superiore a 15 giorni si conta come un mese.

Il raffermato che per riforma, per ragioni di servizio, o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (escluso pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse) cessa di far parte del Regio corpo di truppa coloniale prima del compimento della rafferma in corso, percepisce tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella rafferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nel Regio corpo di truppa coloniale, superiore a giorni 15.

Art. 39.

L'Amministrazione militare coloniale provvede al vitto ed al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei brigadieri, sergenti maggiori, dei vice-brigadieri, dei sergenti, dei caporali e soldati nazionali.

La composizione normale della razione viveri giornaliera è quella prevista dalla tabella *A*) allegata al presente or-

dinamento, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Nei casi in cui, per eccezionali ragioni di servizio, non possa essere corrisposta la razione viveri in natura, verrà corrisposta in contanti in ragione di L. 1 per la razione pane, e L. 4 pel rimanente (L. 2 per ciascuno dei ranci), salvo al Ministro per le colonie di modificare, con suoi decreti, di concerto col Ministro per le finanze, tale compenso in relazione al costo delle derrate.

I sottufficiali cui è dovuta la razione viveri giornaliera, mentre sono in sede di servizio stabile, gli attendenti di ufficiali con famiglia, gl'inservienti delle mense e circoli ufficialmente costituiti, possono ottenere l'esenzione dal vitto (anche con la razione pane in natura) se a ciò autorizzati con ordine del Comando truppe.

Ai sottufficiali costituiti in mensa può essere data facoltà di prelevare i componenti della razione viveri nella misura stabilita per la razione viveri della truppa.

La razione viveri (in natura o in contanti), non è dovuta durante le licenze e durante le degenze in luoghi di cura, quando la retta di ospedalità è a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Quando per prelevamenti effettuati in più del dovuto debbano essere addebitate razioni pane o viveri, tanto le une che le altre verranno addebitate in base al prezzo di costo effettivo stabilito trimestralmente dal Servizio di Commissariato

E' in facoltà del Comando truppe d'autorizzare i marescialli di reparti e servizi in operazioni, senza diritto a razione viveri in natura giusta l'articolo 41 del presente ordinamento, a prelevarla presso i magazzini di sussistenza, contro versamento della quota stabilita per la corresponsione della razione stessa in contanti.

Il regolamento sull'uniforme pei Regi corpi di truppe coloniali stabilisce gli oggetti di vestiario spettanti, la loro durata e il costo d'essi per gli eventuali addebiti.

Ai marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta, all'atto della destinazione in colonia o della promozione a tale grado, quando continuano a prestar servizio nei Regi corpi, una indennità di equipaggiamento di L. 800 per una volta tanto.

Art. 40.

E' concessa loro facoltà di prelevare, a pagamento, nei magazzini militari, gli oggetti di corredo loro occorrenti.

Nelle località in cui spetta agli ufficiali l'indennità di residenza disagiata, essa è dovuta anche ai sottufficiali e militari di truppa.

La misura annua massima, però, è la seguente: L. 1500 pei marescialli, L. 800 pei sergenti maggiori e sergenti, L. 365 pei caporali e soldati.

Tale indennità è corrisposta con norme da stabilirsi con decreto governatoriale sulla base di quelle fissate dal presente ordinamento e dall'apposito decreto ministeriale per gli ufficiali.

Ai sottufficiali e militari di truppa che diano prova di aver conoscenza di una delle lingue locali della colonia in cui prestano servizio, può essere corrisposto un assegno annuo di L. 400, o di L. 800 con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali.

L'alloggio pel personale di cui sopra è regolato con le norme d'Italia.

Art. 41.

L'indennità giornaliera di operazioni è dovuta nelle stesse circostanze in cui è corrisposta agli ufficiali giusta l'articolo 22 del presente ordinamento e con le stesse norme, anche per quanto riguarda la razione viveri ai marescialli.

La misura di detta indennità è uguale a quella di marcia dovuta in Italia; pei militari di truppa, però, esclusi quelli dei carabinieri Reali, è di lire una.

Art. 42.

Ai sottufficiali e militari di truppa di tutte le armi e corpi che vengono a trovarsi in speciali condizioni o che compiono speciali servizi, sono dovute le indennità stabilite dalla tabella *B*) annessa al presente ordinamento, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e da quello per le finanze.

E' data facoltà al Ministro per le colonie di modificare con decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le in-

dennità eventuali per servizi e posizioni speciali previste con la tabella suddetta e di apportarvi quelle modificazioni che si manifestassero necessarie in relazione al servizio coloniale.

In caso di perdita del bagaglio personale dei marescialli per comprovate ragioni di servizio, il risarcimento del danno è commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento loro spettante giusta il disposto dell'articolo 39 del presente ordinamento.

Il limite massimo di cui sopra è raddoppiato quando la perdita del bagaglio si verifichi in seguito ad abbandono di presidio, nel quale il maresciallo che ha subìto il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 43.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa che vengano riformati per ferite riportate in combattimento, per cause comprovate di servizio, per malattie acquisite in Libia a causa del clima, o che risultino provenienti dallo speciale servizio prestato in colonia, è dovuto, indipendentemente dalla eventuale pensione o indennità di riforma o da altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di L. 1000 per una volta tanto.

Alle famiglie o agli eredi dei militari di cui sopra, che muoiano per ferite riportate in combattimento in Libia, o per causa di malattia o d'infortunio riconosciuti dipendenti da vera e propria causa di servizio militare coloniale, è dovuta una indennità di lire 500, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

Art. 44.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa, comandati in modo permanente al Ministero delle colonie, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento; ma dalla data d'imbarco in colonia sino a quella di sbarco per farvi ritorno, l'indennità coloniale pei marescialli è quella dei pari grado in Colonia diminuita di un quarto; il soprassoldo coloniale degli altri sottufficiali e militari di truppa è ridotto alla metà.

Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al proprio Regio corpo; ai soli effetti disciplinari verrà aggregato ad un

reparto del presidio di Roma da stabilirsi d'accordo con l'autorità militare territoriale competente.

Detto reparto verrà rimborsato delle somme spese per assegni od altro dal Comando del deposito centrale per le Truppe coloniali, a carico della Colonia di appartenenza.

Art. 45.

I sottufficiali e militari di truppa nazionali addetti, anche temporaneamente, ai reparti indigeni, hanno il seguente supplemento all'assegno giornaliero, da corrispondersi in base alle giornate di effettivo servizio nei reparti stessi:

1° se addetti ai reparti sahariani:

marescialli dei tre gradi	L.	3.—
sergenti maggiori e sergenti	»	2.50
caporali maggiori, caporali e soldati .	»	1.—

2° se addetti ai reparti indigeni:

marescialli dei tre gradi.	L.	1.—
sergenti maggiori e sergenti.	»	0.50
caporali maggiori	»	0.45
caporali	»	0.35
appuntati e soldati	»	0.25

Art. 46.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa già sotto le armi in Italia che assumono la ferma coloniale, spetta, prima di prendere imbarco, una licenza di giorni 10. Tale licenza è di giorni 20 pei marescialli.

I militari suddetti, e quelli comandati d'autorità, debbono essere inviati alla Tappa coloniale di Siracusa non prima del giorno precedente a quello dell'imbarco, soddisfatti, a carico del bilancio della Guerra, d'ogni loro avere sino a detto giorno, essendo a carico del bilancio delle Colonie il solo viaggio dalla sede di servizio (o dal luogo ove quelli con ferma coloniale hanno fruito la licenza di cui sopra) sino alla Tappa coloniale, e gli assegni d'Italia ed il vitto (ai militari di truppa) per le giornate di sosta a Siracusa, dipendenti da eventuali ritardi nella partenza dei piroscafi. Sono invece a carico del bilancio della Guerra le giornate di sosta a Siracusa, dipendenti da irregolarità negli atti di

arruolamento o di ammissione, o da invio alla Tappa prima del giorno stabilito. In tali casi pei militari di truppa verranno rimborsate globalmente L. 5 giornaliere.

A coloro che non sono sotto le armi, anche se provenienti dall'estero per prendere servizio nei Regi corpi, spetta, a carico del bilancio coloniale, il rimborso delle spese di viaggio incontrate pel trasporto in ferrovia e sui piroscafi (vitto compreso) dal luogo di dimora alla sede dell'ente che provvede all'arruolamento, nonchè, per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria, tanto in Italia che all'estero, l'indennità giornaliera di L. 8.

Sono a carico del bilancio coloniale anche le giornate di aggregazione dei predetti militari, giusta le norme d'Italia e in base al grado da essi rivestito, presso l'ente che provvede al loro arruolamento, dalla data di presentazione all'ente stesso, nonchè gli oggetti di corredo che venissero loro eventualmente distribuiti.

L'Amministrazione militare coloniale, all'atto in cui i militari cessano dal servizio in Colonia, provvede a proprio carico al viaggio di ritorno dalla sede di servizio in Colonia a quella d'Italia o al luogo di dimora in Italia o all'estero, per quelli che ne provengono e che facciano domanda di ritornarvi, all'atto del congedamento.

Art. 47.

Nei trasferimenti in Colonia, sia a domanda che d'autorità, e in occasione del rimpatrio definitivo; nei trasferimenti da una sede ad un'altra, si applicano ai marescialli, anche per quanto riguarda le famiglie, le norme analoghe a quelle stabilite col presente decreto per gli ufficiali. Per tutti gli altri si applicano le norme d'Italia, salvo quanto è espressamente disposto per quelli che provengono dall'estero o che vi fanno ritorno.

Art. 48.

Quando le esigenze di servizio lo consentano ed in relazione alla condotta ed alla istruzione, i sergenti, i sergenti maggiori e gli altri militari di truppa volontari, possono ottenere licenze ordinarie annuali coloniali della durata di giorni 30 per ogni anno di servizio compiuto nel Regio corpo, cumulabili sino a due annualità.

La licenza pei marescialli è di giorni 60 per ogni biennio di servizio in Colonia.

I giorni di viaggio tanto nell'andata che nel ritorno sono in più del periodo di licenza.

Il viaggio dalla residenza in Colonia al comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale pei sergenti maggiori e sergenti, pei caporali e soldati.

Pei marescialli e per le loro famiglie si seguono le norme vigenti per gli ufficiali.

La licenza ordinaria coloniale è computata nella ferma o nella rafferma.

Durante la licenza ordinaria spetta il trattamento normale coloniale, senza la razione viveri e senza le indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie.

Art. 19.

I militari di cui al precedente articolo, semprechè non abbiano diritto a licenza ordinaria coloniale, possono ottenere licenze straordinarie della durata massima di un mese:

a) per comprovati motivi di privato interesse;

b) per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, abbisognevoli di speciali cure, in seguito a parere dell'autorità medica militare coloniale e purchè il militare comprovi di avere mezzi di sussistenza e di assistenza in famiglia;

c) per morte o grave malattia di uno dei genitori.

Se la licenza straordinaria è concessa per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio in colonia, può avere la durata massima di 3 mesi.

Nelle licenze straordinarie il viaggio per l'andata e pel ritorno è computato in più del periodo di licenza accordato.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio, non è computata nella ferma o nella rafferma.

Nelle licenze straordinarie per ragioni di salute dipendenti da cause del servizio coloniale, il viaggio è a carico dell'Amministrazione militare coloniale dal luogo di residenza in Colonia sino al comune designato per fruire la licenza e viceversa.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e agli altri militari di truppa che si recano in licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal luogo di residenza in Colonia sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa. Ai marescialli invece non compete alcun rimborso di spese di viaggio.

Nelle licenze straordinarie si applicano le norme in vigore pel Regio esercito per quanto riguarda gli assegni dovuti in forza delle leggi e dei regolamenti in vigore pel Regio esercito stesso.

Ai marescialli, però, si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, per quanto si riferisce alle licenze straordinarie per privati interessi o per malattia non dipendenti da cause di servizio. Le indennità e i soprassoldi dovuti pel servizio in colonia cessano dalla data d'imbarco nelle licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio.

Durante le licenze di qualsiasi specie non è dovuta la razione viveri.

Art. 50.

Le licenze straordinarie possono anche essere concesse dai direttori degli ospedali militari d'Italia ove i militari di cui ai precedenti articoli siano eventualmente ricoverati; in tal caso, però, esse debbono essere confermate dal comandante del Regio corpo.

Il militare, allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, deve essere sottoposto a visita medica nell'ospedale militare più vicino al Comune ove fruisce la licenza. Se riconosciuto non più in condizioni di poter proseguire il servizio in Colonia, o quello militare in Italia, viene sottoposto al procedimento stabilito per le rassegne in Italia.

Le pratiche relative vengono espletate dal distretto al quale appartiene il Comune in cui il militare fruisce la licenza.

Il comandante del distretto è tenuto ad informare subito il comandante del Regio corpo dell'inizio e del decorso delle

pratiche di rassegna del militare stesso, per giustificarne il mancato ritorno in Colonia.

Le spese relative al viaggio del militare dal Comune di residenza all'ospedale, pel ritorno al Comune suddetto nel caso di riforma, o sino alla nuova residenza nel caso di trasferimento ad altro corpo, e quelle per la maggiore permanenza nella posizione di licenza in attesa della rassegna, e per le gratificazioni di rassegna concesse, sono anticipate dal Comando del distretto a carico del bilancio coloniale che, a richiesta, ne effettua il rimborso.

Il Comando del distretto, prima di effettuare il pagamento di assegni giornalieri ai militari di cui sopra, dovrà chiedere il preventivo nulla osta al Comando del Regio corpo di truppe coloniali al quale il militare appartiene.

Il militare che cade ammalato durante la licenza ordinaria o straordinaria, o in occasione della sua permanenza nel Regno per altro motivo, è ricoverato in un ospedale militare a carico del bilancio coloniale. In tal caso il suo trattamento in relazione alla sua posizione amministrativa è regolato dalle norme previste pel ricovero negli ospedali in colonia; la retta è quella d'Italia.

Le licenze di qualsiasi specie ai sottufficiali e militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie (Ufficio militare) sono concesse con le stesse norme vigenti nelle Colonie.

Art. 51.

Ai sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento pel Regio esercito, comandati di autorità nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, potranno essere concesse le licenze ordinarie con le norme di cui al precedente articolo.

All'atto del rimpatrio definitivo, se hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, possono ottenere una licenza ordinaria coloniale in proporzione del servizio prestato in più del biennio.

Ai comandati d'autorità che compiono obblighi di leva, potrà essere concessa una licenza straordinaria al compimento del servizio di leva, proporzionalmente a quello prestato in colonia.

Il loro rimpatrio dovrà avvenire, possibilmente, quando è preavvisato il congedamento della loro classe, in modo che

lo scadere della licenza coincida con la data di congedamento, sempre che ciò sia consentito da ragioni di servizio e dalla disponibilità dei mézzi di trasporto.

Comunque, non potranno essere considerati in licenza oltre il termine massimo stabilito dal Ministero della guerra pel compimento delle operazioni di congedamento della classe cui appartengono.

Art. 52.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali d'altre Colonie che vengano comandati a prestare servizio in Libia, con reparti organici della Colonia di provenienza, o a raggiungere isolatamente i reparti stessi, conservano l'indennità o il soprassoldo coloniale di cui godono nella Colonia di appartenenza. Acquistano diritto alle altre indennità eventualmente dovute nella Colonia di temporanea destinazione ai loro pari grado, nelle stesse condizioni di servizio.

Nelle licenze e nei viaggi di rimpatrio definitivo dalla Colonia di temporanea destinazione, si seguono norme analoghe a quelle stabilite con l'art. 24 del presente ordinamento per gli ufficiali, nelle stesse contingenze.

Art. 53.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa comandati d'autorità nei Regi corpi di truppe coloniali, o inviati in Colonia con Comandi, reparti e servizi destinati al presidio ed alla sicurezza della Colonia, in più di quelli costituenti i Regi corpi, è dovuto lo stesso trattamento economico stabilito pei pari grado dei Regi corpi stessi.

Ai marescialli, però, non è dovuta l'indennità di equipaggiamento, e agli altri sottufficiali e militari di truppa non spettano i premi d'arruolamento e di rafferma: le licenze possono essere concesse con le norme di cui appresso.

Ai marescialli è dovuta una « indennità vestiario » di L. 400 da corrispondersi metà all'atto dell'invio in Colonia e metà dopo un anno di permanenza in Colonia.

Nelle licenze, escluse quelle brevi, si seguono per la misura e le modalità, le disposizioni del relativo regolamento in vigore pel Regio esercito. Il viaggio per mare è considerato a carico dell'Amministrazione, e le indennità e gli assegni dovuti pel servizio in Colonia, cessano dal giorno del-

l'imbarco per licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco per ritorno in Colonia.

Per la licenza precoloniale valgono le stesse norme stabilite pei pari grado del Regio esercito che assumono la ferma coloniale; per quelle di rimpatrio, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali nelle stesse condizioni di servizio.

In caso di perdita del bagaglio personale per comprovate ragioni di servizio è dovuto ai marescialli l'indennizzo delle cose di cui risulti la perdita, per un valore di non oltre 800 lire.

Art. 54.

Il trattamento dei sottufficiali in servizio civile in Tripolitania o in Cirenaica è lo stesso dovuto ai pari grado dei Regi corpi di truppe coloniali di dette Colonie nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti i sottufficiali dei Regi corpi.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

c) *Impiegati civili e maestranze.*

Art. 55.

Gl'impiegati civili previsti dalle tabelle organiche sono normalmente tratti da quelli di ruolo dell'Amministrazione della guerra, delle categorie corrispondenti a quelle previste nelle tabelle stesse, che ne facciano domanda.

Sono ad essi applicabili le norme degli impiegati civili d'altre Amministrazioni che prestano servizio in Colonia.

Qualora non vi fossero domande di trasferimento in Colonia di personale civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra, i Governi coloniali addiverranno direttamente all'assunzione di detto personale a contratto, in base a uno schema di contratto fondamentale che sarà approvato dal Ministero delle colonie, su proposta dei Governatori.

Con le norme di cui al comma precedente verranno pure assunti i cappellani militari e le suore per l'assistenza spirituale ed ospedaliera delle truppe.

E' consentito, in caso d'operazioni, che in più dei cappellani previsti dalle tabelle organiche per gli stabilimenti sanitari, siano assunti a contratto cappellani per le truppe, per la durata delle operazioni stesse.

Art. 56.

Le maestranze operaie, in base alle tabelle organiche dei Regi corpi, sono costituite o da operai militari tratti dai volontari o dai comandati d'autorità, o da operai borghesi assunti a contratto temporaneo, o promiscuamente da operai militari e da operai borghesi.

E' consentito, in caso di eccezionale bisogno, ed in seguito ad ordine governatoriale, su richiesta del comandante delle truppe, sempre che non sia possibile usufruire dell'industria locale, di assumere qualche operaio borghese o militare in più del numero prescritto dall'organico, pel tempo sfrettamente necessario pel compimento degli eccezionali bisogni di cui sopra.

Gli operai militari, oltre al normale trattamento, percepiscono le speciali indennità stabilite dalla tabella annessa al presente ordinamento, giusta l'art. 42.

d) *Militari indigeni.*

Art. 57.

L'arruolamento dei militari indigeni nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è volontario.

Il minimo dell'età consentita per l'arruolamento è il 16° anno compiuto. Sono ammessi a contrarlo, di preferenza, i nativi del territorio della Tripolitania e della Cirenaica e delle altre Colonie italiane; possono, però, esservi ammessi anche i nati oltre il confine delle Colonie stesse.

La ferma iniziale è biennale: pei componenti i gruppi Sahariani è di un anno. Possono essere concesse successive rafferme annuali o biennali sino a che il militare sia fisicamente idoneo e se ne renda meritevole per qualità morali.

La ferma e la rafferma possono essere rescisse:

a) per riduzione d'organico;
b) per licenziamento;
c) per espulsione;
d) per riforma;
e) per motivi di privato interesse gravi e bene accertati.

Durante lo stato di guerra, d'assedio, o se la speciale situazione politico-militare lo richieda, la scadenza della ferma è protratta, con ordine Governatoriale su proposta del comandante delle truppe, sino a 8 giorni dopo il termine dello stato di guerra, d'assedio o della speciale situazione che ha determinato la sospensione del congedamento.

Gl'indigeni aspiranti all'arruolamento devono superare una prova di 10 giorni per la constatazione dell'idoneità fisica al servizio militare; durante questo periodo sono tenuti in sussistenza e viene loro corrisposta la paga di L. 2,25 al giorno e la razione viveri.

Se trattasi d'indigeni aspiranti all'arruolamento negli squadroni Spahis o nei reparti Sahariani che si presentano con quadrupede di loro proprietà, l'Amministrazione fornisce anche la razione foraggio, in natura o in contanti.

Durante i due mesi del secondo periodo di esperimento viene loro corrisposta anche l'indennità deprezzamento quadrupedi.

Compiuta felicemente la prova di 10 giorni sono sottoposti per un periodo di due mesi ad un esperimento per constatarne le qualità morali; in tale posizione ricevono la parte indispensabile del corredo, giusta la tabella *C*) allegata al presente ordinamento, e il trattamento normale. Al termine di tale periodo, in cui si compie l'istruzione di recluta, sono definitivamente arruolati. Tale secondo periodo è computato nella ferma la quale, pertanto, ha inizio dal giorno successivo a quello in cui si compie la prova di 10 giorni.

Le qualità fisiche e morali degli indigeni arruolati dai Governi delle altre Colonie per conto di quelli della Libia sono accertate dai Governi stessi per mezzo degli organi di reclutamento.

A detti militari spetta, durante la permanenza nella Colonia che li recluta, il trattamento dovuto agli ascari della

Colonia stessa. La ferma comincerà per essi dalla data di sbarco nella Colonia libica di destinazione.

Art. 58.

La gerarchia dei militari indigeni è la seguente: Ascari, Uachil, Muntaz, Buluc-Basci, Scium-Basci.

Art. 59.

Dal 1° luglio 1926 il trattamento economico spettante ai militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, esclusi quelli dei reparti eritrei-misti, salvo quanto dispone il precedente art. 57 pel primo periodo di prova antecedente all'arruolamento definitivo, è il seguente:

Grado	Paga nel primo biennio di servizio	RAFFERME
Ascari	4.50	Dopo il biennio di ferma iniziale (pei componenti i gruppi sahariani, dopo il primo biennio di servizio) e per ogni biennio di rafferma successivo sino al 5° incluso, la paga giornaliera è aumentata di L. 0,40 in confronto del biennio precedente. Dopo il 6° biennio di servizio la paga si stabilizza.
Uachil	4.75	
Muntaz.	5.50	
Buluc-Basci . .	7 —	
Scium-Basci . .	9 —	
Imam.	9.50	

Il trattamento dell'Imam, salvo quanto riguarda la misura della paga giornaliera, è parificato, per gli altri assegni e competenze, a quello dello Scium-Basci.

Il trattamento dei militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, provenienti da arruolamenti fatti per conto dei Governi della Libia fuori del territorio

della rispettiva Colonia (eritrei misti) è quello risultante dalla seguente tabella:

Grado	Paga nel primo biennio di servizio	RAFFERME
Ascari	4.50	Dopo il biennio di ferma iniziale (pei componenti i gruppi sahariani, dopo il primo biennio di servizio) e per ogni biennio di rafferma successivo sino al 5° incluso, la paga giornaliera è aumentata di L. 0,40 in confronto del biennio precedente. Dopo il 6° biennio di servizio la paga si stabilizza.
Uachil	4.75	
Muntaz.	5.25	
Buluc-Basci . .	6 —	
Scium-Basci . .	7 —	
Cascì.	7.50	

Vale pel Cascì quanto è detto per l'Imam.

Ai militari di cui sopra, però, non è dovuta l'indennità famiglia, ma continuatamente percepiscono l'indennità fuori paese che è di:

L. 1.00 per l'Ascari;
L. 1.10 per l'Uachil;
L. 1.25 per il Muntaz;
L. 2.00 per il Buluc-Basci;
L. 3.00 per lo Scium-Basci.

I Governatori, su proposta dei comandanti delle truppe, stabiliscono le norme particolari circa il diritto alla indennità fuori paese.

L'indennità fuori paese è pure dovuta ai militari indigeni che ne sono sprovvisti quando vengono impiegati in operazioni e in servizi che importino allontanamento per servizio isolato o collettivo dalla normale residenza per non meno di 24 ore consecutive, considerandosi per normale residenza la località ove è costituito il campo famiglia.

Tale indennità è aumentata di L. 1 ai componenti reparti indigeni temporaneamente comandati a prestar servizio in altra Colonia. L'aumento decorre dalla data d'imbarco per la Colonia di provvisoria destinazione, e cessa dalla data di sbarco per ritorno nella Colonia di appartenenza.

Il graduato indigeno retrocesso dal grado al quale, tut-

tavia, è concesso di rimanere in servizio, percepisce la paga dell'ascari, tenuto conto della sua anzianità di servizio.

Art. 60.

All'atto dell'arruolamento o della riammissione è corrisposto un premio di L. 100 ai militari indigeni nativi della Libia; di L. 150 ai nativi di altre Colonie o arruolati oltre confine.

I componenti i gruppi Sahariani, che assumono la ferma annuale anzichè biennale, hanno diritto sia all'inizio del primo, che del secondo anno di servizio, al premio di L. 50; successivamente pel premio di rafferma seguono le norme degli altri militari indigeni.

Ai militari indigeni libici, effettivi a Regi corpi di truppe coloniali della Libia, che compiuta la ferma iniziale si raffermino, è dovuto un premio: di L. 50 per ciascuna delle due prime rafferme di un anno; di L. 125, se assumono la rafferma per 2 anni. Per il biennio successivo spetta loro un premio, di L. 75 per ogni rafferma annuale; di L. 175 se assumono la rafferma per 2 anni.

Per ogni rafferma annuale dopo 6 anni di servizio, spetta un premio di L. 100.

I premi di rafferma di cui sopra sono raddoppiati pei militari appartenenti agli Zaptiè e per gli Scium Basci; pei Buluc-Basci sono aumentati di metà, e pei Muntaz di un terzo.

Spetta un premio di L. 500, per una volta tanto, a quei militari indigeni che compiono o abbiano compiuto 12 anni di servizio militare ininterrotto, sia in Regi corpi di truppe coloniali che nelle bande, o cumulativamente negli uni o nelle altre.

Tale premio è rinnovato allo scadere di ogni periodo di cinque anni d'ininterrotto servizio successivo al dodicennio già compiuto.

Nel computo dei 12 anni e dei periodi di 5 consecutivi non si tien conto delle interruzioni di servizio di durata non superiore ai 30 giorni.

Ai militari indigeni eritrei, somali o d'oltre confine, espressamente arruolati pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, oltre i premi con le norme di cui sopra, spetta

un premio di L. 150 allo scadere del 3° e del 4° anno di servizio ininterrottamente compiuti nel Regio corpo in Libia; di L. 200 per ciascuno dei successivi, compiuti pure ininterrottamente.

I militari indigeni di cui sopra, che dopo essere rimpatriati siano nuovamente arruolati pei Regi corpi della Libia, agli effetti del trattamento economico sono sempre considerati all'inizio della ferma.

Le disposizioni del presente articolo, riguardanti miglioramenti nel trattamento, in confronto alle disposizioni precedentemente esistenti, decorrono dal 1° luglio 1926.

Art. 61.

Ai militari indigeni è dovuta, giornalmente, una razione viveri la cui composizione risulta dalla tabella *A* allegata al presente ordinamento, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e da quello per le finanze.

E' in facoltà del Governatore di corrispondere la razione viveri giornaliera in contanti. In questo caso essa viene calcolata in L. 3. L'importo della razione può essere modificato in relazione all'andamento dei mercati, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta dei Governatori.

Durante le operazioni militari, di guerra o di polizia, la razione viveri è sempre dovuta in natura.

Ai militari indigeni della Libia ed a quelli dei reparti eritrei misti può esser corrisposta una indennità giornaliera per caro-viveri nella misura massima di L. 0.60 per l'Ascari; L. 0.75 pel Muntaz; L. 0.90 pel Buluc-Basci; L. 1.15 per lo Scium-Basci; L. 1.50 per l'Imam o Cascì, in relazione all'andamento del mercato e con le norme di cui al R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1389. A tale scopo si provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nella parte straordinaria dei bilanci della Libia.

E' corrisposta una indennità giornaliera viveri per la famiglia, di L. 2, al militare indigeno della Libia che abbia famiglia riconosciuta dall'autorità competente, e con lui convivente giusta quanto è appresso stabilito, quando il capofamiglia si allontani per una o più giornate dalla sede normale con diritto all'indennità fuori paese, senza che

possa, però, condurre seco la famiglia. Tale indennità può essere corrisposta dall'Amministrazione militare, direttamente alla famiglia la quale ha facoltà di acquistare, nei limiti di detta somma, le derrate occorrenti presso i magazzini delle sussistenze, a prezzo di cessione.

I militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia o in servizio in Libia, che vengano comandati in Italia in rappresentanza, per prendere parte a gare, esercitazioni o altri servizi, percepiscono dalla data dello sbarco in Italia a quello dell'imbarco pel ritorno, il trattamento loro spettante in colonia e L. 10 al giorno, se Ascari o Muntaz; L. 12 se Buluc-Basci o Scium-Basci. Durante la permanenza in Italia provvedono al vitto a loro spese. Potrà il Ministro delle colonie concedere un miglioramento del vitto nel caso dovessero prendere parte a gare ginnastiche o ad esercizi che richiedono speciale allenamento.

Art. 62.

Le indennità per servizi e posizioni speciali sono quelle stabilite dalla tabella *B* annessa al presente ordinamento.

Agli Zaptiè e graduati Zaptiè è dovuta l'indennità di arma (soprassoldo giornaliero di servizio) di L. 2. Essi godono inoltre di un supplemento all'assegno giornaliero: di L. 1.50 se Zaptiè o graduati Zaptiè a piedi; di L. 1.75 se a cavallo.

Art. 63.

Ai militari indigeni sono dovuti gli oggetti di corredo per la prima vestizione, e per la rinnovazione dopo il primo anno di servizio ed all'inizio delle successive rafferme.

Alcuni oggetti di corredo e di equipaggiamento sono dati in distribuzione.

Gli oggetti spettanti sono descritti nella tabella *C* annessa al presente ordinamento, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di modificare la tabella suddetta, di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle necessità del servizio coloniale.

Per alcuni oggetti speciali, stabiliti nella tabella, è consentita la corresponsione dell'equivalente in contanti per permetterne ai militari indigeni l'acquisto diretto sui mercati locali.

Alla manutenzione del corredo, escluso quello dato in distribuzione, provvedono per loro conto i militari indigeni, con l'assegno mensile di L. 6, pagabile alla fine di ciascuna quindicina.

Art. 64.

Potranno dai Governatori, su proposta dei comandanti delle truppe, essere autorizzate entro i limiti del bilancio, speciali distribuzioni di viveri, di oggetti di corredo, di combustibile e di tabacco in occasione di operazioni, di freddi intensi e di marcie, o nella ricorrenza di speciali festività religiose degli indigeni, tenuto conto delle diverse religioni.

Così pure potranno esser concessi, nei limiti di cui sopra, premi speciali, in denaro, di non più di L. 50 annue a quei militari indigeni che si distinguano per la conoscenza acquistata della lingua italiana, e siano in grado di servire da interpreti traduttori.

Ai militari indigeni che si distinguano in qualche atto di valore e di fedeltà, senza per questo avere speciali onorificenze, possono essere distribuiti premi in denaro o in oggetti di corredo per un importo non superiore a L. 50 annue.

Art. 65.

Agli indigeni decorati di ricompense al valor militare spettano i soprassoldi dovuti per le stesse ricompense ai nazionali. Essi non sono, però, riversibili, nè cedibili.

Ai decorati di croce di guerra al valor militare è concesso un premio, per una volta tanto, di L. 75; a coloro ai quali è tributato un encomio solenne del comandante delle truppe o del Governatore, per una volta tanto, un premio di L. 50.

In caso di commutazione dell'encomio solenne in croce di guerra al valor militare sarà corrisposta la differenza.

La concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valore militare agli indigeni è promossa dal Ministro per le Colonie, sentito il parere di una Commissione permanente, nominata dallo stesso Ministro. Tale Commissione si esprime anche sugli eventuali reclami.

La corresponsione del soprassoldo di medaglia è effettuata su presentazione ad una autorità militare o consolare,

oltre che del brevetto di medaglia, di un libretto di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il decorato indigeno che per tre anni consecutivi non si presenti a riscuotere il soprassoldo di medaglia, decade da ogni diritto al soprassoldo stesso, a meno di comprovata causa di forza maggiore, da sanzionarsi con decreto governatoriale

Art. 66.

Le ritenute sulle paghe dei militari indigeni puniti sono stabilite dal regolamento di disciplina.

Con le ritenute operate sulle paghe viene costituito un fondo in consegna al comandante d'ogni reparto, dal quale possono essere prelevate elargizioni (non superiori a L. 20) a militari indigeni meritevoli per esemplare condotta o a quelli aventi famiglia maggiormente meritevoli di aiuto.

Il Comando truppe dà le norme per la tenuta della speciale contabilità relativa a tale fondo.

Art. 67.

La degenza dei militari indigeni negli stabilimenti sanitari della Colonia, ed ove occorre, del Regno, è gratuita, qualunque sia la dipendenza della malattia.

Durante la degenza non è dovuta la razione viveri nè l'indennità caro viveri, ed agli aventi famiglia è dovuta, invece, l'indennità viveri per la famiglia, di cui al presente ordinamento.

La quota per la manutenzione del corredo non è dovuta.

Art. 68.

Le famiglie dei militari libici, che stabiliscono la propria dimora nel campo del reparto, sono alloggiate a carico dell'amministrazione; qualora non godano dell'alloggio nel campo (tende o baracche) ogni capo famiglia riceve L. 15 mensili per provvedersi per proprio conto.

Nulla è dovuto per le famiglie che, deliberatamente, stabiliscono in permanenza la loro dimora lontano dal campo famiglia del reparto al quale appartiene il capo, o che, in modo permanente, se ne allontanino.

Il comandante del reparto può concedere che per ragioni di lavori agricoli o per altre necessità le famiglie si allontanino per breve tempo dal campo.

A tutti gli effetti, fanno parte della famiglia del militare libico le mogli, i figli ed eventualmente altre persone, ad esso consanguinee, inabili al lavoro e seco lui conviventi.

La costituzione delle famiglie da ammettere nei campi famiglia è convalidata, nei riguardi del matrimonio, o della separazione, o della precedente convivenza, da dichiarazioni del Cadì o dell'Imam o del Fighì, e sono considerati dalla Amministrazione come facenti parte della famiglia i soli figli delle mogli così riconosciute.

Art. 69.

In caso di trasferimento del reparto da una residenza ad un'altra, semprechè le famiglie siano autorizzate a seguire il capo famiglia nella nuova sede, l'Amministrazione potrà concedere l'uso di un cammello per famiglia nei viaggi per via ordinaria, qualora non ritenga opportuno usare mezzi propri.

Nel viaggio per ferrovia o per mare pel motivo di cui sopra, le spese di trasporto per tutti i militari indigeni e per le famiglie dei militari libici, sono a carico dell'Amministrazione militare.

Sono pure a carico dell'Amministrazione coloniale le spese di trasporto per il viaggio di ritorno al paese di origine o di elezione dei militari indigeni (e delle loro famiglie) riformati, e di quelli (comprese le famiglie) che si congedano per fine di ferma; ma per questi ultimi limitatamente al percorso per mare dal luogo di congedamento al porto in più diretta comunicazione col paese di origine o di elezione e sul tratto di ferrovia che da tale porto va verso il paese stesso.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto, quando questo non si compia per mare, o per ferrovia o con mezzi dell'Amministrazione militare, è stabilito sulla base della distanza da percorrere in relazione ai prezzi correnti più economici.

Art. 70.

I militari indigeni dello squadrone Spahis e quelli dei reparti Sahariani che a mente del presente ordinamento debbono essere montati, prestano servizio:

a) col quadrupede e relativa bardatura di loro proprietà;

b) col quadrupede e relativa bardatura di proprietà dell'Amministrazione militare.

I quadrupedi e relative bardature presentati dai militari, perchè di loro proprietà, debbono essere visitati — per accertarne l'idoneità al servizio e stabilirne il valore commerciale — da apposite Commissioni nominate dal Comando delle truppe o da quelli di zona, settore o presidio delegati dal Comando delle truppe.

Le decisioni della Commissione vengono consacrate in apposito verbale.

In casi eccezionali nei quali i reparti si trovino isolati, la visita e la stima di cui sopra potranno essere affidate al solo comandante del reparto.

E' fatta facoltà ai militari che lasciano il servizio, o ai loro eredi, di cedere quadrupede e bardatura di loro proprietà all'Amministrazione coloniale dopo la nuova stima, con le norme di cui sopra.

Il nuovo prezzo del quadrupede non deve superare il valore stabilito all'atto della accettazione, diminuito di tanti centoventesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati dal quadrupede a cominciare dalla data di inizio della ferma.

Per la bardatura, tenuto conto dello stato del suo valore iniziale, sarà fissato un prezzo di stima in relazione al servizio prestato.

Anche questa valutazione deve essere comprovata con apposito verbale.

Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni non sono calcolate in detta valutazione.

E' in facoltà del Governatore, su proposta del Comando delle truppe, di stabilire norme speciali per cautelare la Amministrazione nel caso di assunzione di militari montati per la costituzione dei reparti Sahariani, sino a quando i reparti stessi non avranno raggiunta la necessaria stabilità organica.

Ai militari libici che hanno cavallo di proprietà viene fornita dall'Amministrazione militare la razione foraggio stabilita pei quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione militare « in sede ordinaria o di marcia ».

E' in facoltà del Governatore, su proposta del Comando delle truppe, di disporre che, in determinate circostanze,

in luogo della razione foraggio pei cavalli dei reparti Spahis, sia dato il corrispettivo in denaro nella misura di L. 3 per razione.

A coloro che hanno un mehara o un cammello leggero di proprietà è corrisposta la somma di L. 2.30 al giorno per il mantenimento del mehara o di L. 1.50 pel mantenimento del cammello, salvo che il Governatore ritenga opportuno ordinare, d'accordo con il Comando delle truppe, la distribuzione di razioni foraggio in natura anche a coloro che hanno il mehara o il cammello di proprietà.

La composizione della razione è determinata dal Governatore di ciascuna colonia su proposta del comandante delle truppe.

E' in facoltà dei Governatori di variare tali compensi, con loro decreti, in relazione al costo dei foraggi ed agli usi locali.

Oltre alla razione foraggio o all'indennità per il mantenimento del quadrupede, è dovuto, a titolo di risarcimento per il deprezzamento del quadrupede stesso e della relativa bardatura, un'indennità giornaliera di:

L. 1.20 a coloro che hanno un cavallo di proprietà;

L. 0.90 a coloro che hanno un mehara di proprietà;

L. 0.60 a coloro che hanno un cammello di proprietà.

Tale indennità decorre dalla data d'inizio della ferma.

Alla cura ed alla ferratura dei cavalli di proprietà degli Spahis, provvede l'Amministrazione militare.

In caso di perdita del quadrupede o della bardatura, o del loro anormale deterioramento per eventi di servizio, è dovuto ai militari un indennizzo commisurato al danno subìto, da valutarsi con le norme dette sopra, per la restituzione del quadrupede e della bardatura in caso di cessazione dal servizio.

Art. 71.

Ai militari indigeni libici possono essere concesse le seguenti specie di licenze:

a) breve, della durata da 1 a 10 giorni;

b) ordinaria, di non oltre 30 giorni, da fruirsi durante ogni biennio di rafferma;

c) di convalescenza.

Subordinatamente all'autorizzazione del Governatore, su proposta del comandante delle truppe, possono essere concesse licenze agricole della durata non superiore ai giorni 40.

Nella durata della licenza, a seconda del paese prescelto ed in relazione alla ubicazione di esso, possono essere aggiunti i giorni di viaggio.

Durante i primi 30 giorni di assenza dal reparto per licenze brevi, ordinarie o di convalescenza i militari indigeni conservano la paga intera, ma perdono tutte le altre competenze compreso il vitto e l'indennità famiglia; nei rimanenti giorni conservano la sola mezza paga.

Agli Zaptiè ed ai graduati Zaptiè è conservata, però, l'intera paga per tutta la durata dell'assenza dal reparto per licenze brevi o ordinarie, oltre il supplemento all'assegno giornaliero per essi previsto dal presente ordinamento.

Durante la licenza agricola spetta a tutti solamente la mezza paga.

Durante tutta la licenza di convalescenza, viaggio compreso, concessa per ferite riportate in combattimento o per infermità derivanti da comprovate cause di servizio, spetta la paga e la razione viveri.

In tal caso il viaggio di andata e ritorno, sia per terra che per mare è a carico dell'Amministrazione. In tutti gli altri casi è a carico del militare.

E' in facoltà del Governatore di concedere come premio a qualche militare indigeno nativo della Libia che si sia particolarmente distinto per il servizio lungamente prestato, che il viaggio per terra e per mare, in occasione della licenza ordinaria, sia a carico dell'Amministrazione, tanto nell'andata che nel ritorno.

Tale concessione è estesa ai graduati dei reparti eritrei misti che si siano distinti per condotta ed atti di valore, e che abbiano, però, una permanenza continuativa in Libia non inferiore ad anni tre.

Art. 72.

I militari libici (esclusi gli Zaptié ed i graduati Zaptié) di tutte le armi o corpi, che entro un mese dalla data del congedamento riprenderanno nuovamente servizio nel reparto di provenienza, o in caso di assoluta e comprovata

impossibilità, in un altro reparto della propria arma o corpo, sono considerati, per il periodo di assenza dal reparto stesso, in licenza straordinaria di congedo e percepiscono la paga pei giorni dell'assenza suddetta, escluse, però, tutte le altre indennità e la razione viveri, e quella foraggio pel quadrupede di proprietà. La riammissione in questo caso sarà fatta tenendo conto del servizio precedentemente prestato agli effetti della rafferma e della paga. Per quanto riguarda il vestiario saranno considerati come raffermati senza interruzione.

Ai militari libici, invece, che entro 60 giorni dalla data del congedamento si riammettono, ed a quelli che, pur riammettendosi entro il periodo di 30 giorni, non possano dimostrare la impossibilità di essere riammessi al reparto di provenienza (ed in ogni caso entro il 60° giorno dal congedamento) dovrà essere corrisposta la paga iniziale del primo biennio di servizio.

Dopo il primo biennio di servizio, dovrà loro esser considerato utile agli effetti della paga anche l'ultimo servizio ininterrotto prestato prima della data di riammissione. Anche in questo caso detti militari, per quanto riguarda il vestiario, saranno considerati come raffermati senza interruzione.

Nessun vantaggio è accordato a chi chieda di essere riammesso dopo che siano trascorsi 60 giorni dal congedamento. Agli effetti della vestizione costoro saranno considerati come nuovi arruolati.

Per quanto si riferisce alla riammissione in servizio nei Regi corpi di militari eritrei o d'oltre confine, il servizio precedentemente e lodevolmente prestato, anche se interrotto, tanto in reparti organici eritrei che in reparti eritrei misti viene sempre considerato valido agli effetti delle paghe.

Nelle riammissioni si dovrà tenere conto della precedente condotta dell'aspirante e delle ragioni per le quali lasciò il servizio.

I riammittendi non dovranno essere sottoposti ad alcun periodo di esperimento o di prova, se risulteranno fisicamente idonei.

I graduati che all'atto del congedamento abbiano accettato di essere inscritti nei ruoli della forza in congedo

di cui all'art. 1 del presente ordinamento, in caso di riammissione in servizio riprendono il loro grado; gli altri sono riammessi come ascari.

Art. 73.

I militari indigeni libici congedati, iscritti nei ruoli della forza in congedo della rispettiva colonia, a norma del presente ordinamento, debbono sottostare agli obblighi che saranno stabiliti.

Art. 74.

I militari di truppa indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, nativi delle Colonie stesse, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra e di servizio, senza che, per quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, così da farli riconoscere incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità ascritte alla 1ª o alla 2ª categoria della tabella allegata al D. L. 1003, del 18 maggio 1919) hanno diritto a una pensione vitalizia pari alla paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

Tale pensione sarà aumentata di un quinto quando l'infermità sia ascritta alla prima categoria.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate.

Art. 75.

Ai militari di truppa indigeni di cui al precedente articolo, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, in quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, da ascriversi alla 3ª o alla 4ª categoria della tabella di cui al precedente articolo, verrà concessa una gratificazione, per una volta tanto, pari, rispettivamente, a mesi diciotto ovvero dodici della paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma, secondo che trattasi d'infermità ascritte, rispettivamente, alla 3ª o alla 4ª categoria.

I mesi sono calcolati sempre di 30 giorni.

Art. 76.

Ai parenti più prossimi (secondo le circostanze e tenuto conto delle consuetudini locali) dei militari indigeni libici dei Regi corpi, morti per eventi di guerra o di servizio, possono essere concessi, per una volta tanto, sussidi non superiori a mesi sei, oppure dodici dell'ultima paga goduta dal militare defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie della di lui famiglia, della anzianità del grado, e della condotta in servizio del militare.

Art. 77.

Alla concessione delle pensioni, delle gratificazioni e dei sussidi provvede il Governatore della Colonia nella quale sono avvenuti i fatti che dànno luogo alle proposte.

La spesa relativa grava sul bilancio della Colonia il cui Governo ha emanato il provvedimento.

Il pagamento delle pensioni sarà effettuato sulla presentazione alle autorità militari o consolari di un libretto di riconoscimento munito di fotografia e di tagliandi a madre e figlia per giustificare gli avvenuti pagamenti.

Il militare indigeno che per 3 anni consecutivi non si presenti a riscuotere la pensione, s'intende decaduto da ogni diritto sulla pensione stessa, passata, presente e futura.

Art. 78.

I reclami contro i provvedimenti di pensione, gratificazione e sussidio, sono rivolti al Governatore che li ha emanati e che decide.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle colonie. Contro le decisioni di questo, però, non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 79.

Le disposizioni del presente decreto, riguardanti la misura delle pensioni sulla base delle paghe attuali, sono applicabili dalla data in cui dette disposizioni entrano in vigore, anche agli ex militari, indigeni della Libia, riformati per eventi di guerra o di servizio che già godono di

pensione e ai quali essa sia stata assegnata in base alle disposizioni prima vigenti o, comunque, l'assegnazione della pensione sia stata fatta anteriormente al 1° luglio 1926.

Pei sopradetti ex militari, però, l'assegnazione della nuova pensione sarà fatta sulla paga base (primo biennio di servizio) vigente dal 1° luglio 1926, e in relazione al grado da ciascuno ricoperto all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla prima assegnazione di pensione.

I militari stessi, all'atto della nuova assegnazione di pensione, dovranno essere sottoposti a nuova visita medico legale sulla base delle tabelle di cui al D. L. 1003 già citato per constatare in quale categoria (1ª o 2ª) dovranno essere nuovamente ascritti in base alle attuali condizioni fisiche.

Art. 80.

La morte e le infermità per maltrattamenti subìti dai militari indigeni fatti prigionieri o per mancanza di cure durante la prigionia, debbono considerarsi, agli effetti dei precedenti articoli, come avvenute per eventi di guerra.

Art. 81.

Per il trattamento di pensione, di gratificazione e di sussidio ai militari di truppa indigena dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia in dipendenza del servizio militare da essi prestato in Libia, e per quello spettante ai militari di truppa indigena arruolati dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica, valgono le norme vigenti in Eritrea ed in Somalia secondo che trattasi di militari nativi dell'una o dell'altra Colonia o ivi arruolati per conto dei Governi della Libia. La base per la misura delle pensioni, è la paga che i militari suddetti avrebbero percepito se nell'epoca in cui avvenne il fatto che dette luogo all'assegnazione della pensione, delle gratificazioni o del sussidio si fossero trovati a prestar servizio nelle Colonie di origine o dove avvenne il loro arruolamento.

Art. 82.

In ciascuna Colonia della Libia è costituito un « Plotone indigeni invalidi e veterani » che fa parte del Reparto deposito.

La forza organica di ciascun plotone non può eccedere i 100 uomini tra ascari e graduati in numero variabile.

Possono entrare a far parte del plotone indigeni invalidi e veterani quei militari indigeni congedati che trovansi in una delle condizioni di cui appresso e che, in seguito al giudizio del comandante delle truppe ed a parere medico, risultino idonei a coprire utilmente le mansioni di: guardia ai forti, a depositi e magazzini di materiali, edifici, ecc.; di piantone, ordinanza di ufficio o essere adibiti a quelle altre mansioni di carattere sedentario che il comandante delle truppe crederà di stabilire nell'interesse del servizio ed in relazione al numero dei posti previsti dalle tabelle organiche.

Le condizioni per l'ammissione nel plotone indigeni invalidi e veterani, sulle quali si pronunzierà la Commissione di rassegna, sono le seguenti:

a) essere inabili alle fatiche di guerra per ferita riportata o per malattia contratta per comprovata causa di servizio;

b) essere inabili alle fatiche di guerra per cause non dipendenti dal servizio prestato, purchè l'aspirante abbia al meno 10 anni di ottimo servizio militare;

c) essere meritevoli di speciale considerazione per circostanze pietose e degne di aiuto, semprechè sussista la condizione del servizio militare prestato giusta il precedente comma.

Gli ammessi nel plotone si obbligano a prestarvi servizio per un anno nella località e colle mansioni loro assegnate.

L'obbligo di servizio può essere rinnovato di anno in anno su domanda dell'interessato.

Art. 83.

Ai componenti il plotone indigeni invalidi e veterani spetta la sola paga giornaliera e la razione viveri che può essere corrisposta in contanti. Alcun'altra assegnazione o indennità è loro dovuta. Essi, ad ogni effetto, sono tutti da considerare come provenienti dai battaglioni indigeni libici.

La paga, qualunque sia quella che l'ammesso al plotone invalidi e veterani percepiva all'atto del congedamento, è commisurata alla paga base (senza il computo dei bienni) che percepisce il parigrado in servizio nei Regi corpi, all'atto in cui va in vigore il presente ordinamento.

Durante il servizio nel plotone è sospeso il pagamento dell'eventuale assegno di pensione, ed il relativo libretto è ritirato dal Comando del reparto deposito che lo restituisce a servizio ultimato, dopo avere annullato i tagliandi relativi.

Spettano all'ex militare indigeno i soli oggetti di corredo che il comandante delle truppe ritiene opportuno assegnare in relazione all'impiego del militare.

Spetta inoltre l'indennità per la riparazione del corredo.

Gli oggetti distribuiti debbono essere ritirati quando il militare è ricollocato in congedo.

L'indennità tenda non gli è dovuta se l'alloggio è fornito dall'Amministrazione militare, per lui e famiglia.

Durante la degenza nei luoghi di cura si applicano le norme comuni pei militari indigeni libici, ma non è dovuta l'indennità famiglia, nè la razione viveri.

Nessuna indennità di rafferma o aumento di paga è dovuta ai componenti il plotone invalidi e veterani qualunque sia la durata della loro permanenza in esso.

Ai militari suddetti possono essere concesse licenze della durata e nelle occasioni previste per gli altri militari indigeni.

Art. 84.

Qualora reparti organici di truppe coloniali di altre Colonie italiane vengano inviati in servizio nelle Colonie dell'Africa settentrionale, i militari indigeni dei reparti stessi debbono obbligarsi a prestarvi servizio per un anno, a far tempo, per la decorrenza della ferma, dalla data di sbarco.

Dalla data d'imbarco nella Colonia di origine sino a quella di sbarco per ritorno nella Colonia stessa, i reparti di cui sopra passano alla dipendenza amministrativa della Colonia libica di destinazione e sono a carico di tale Colonia tutte le spese comprese quelle pel passaggio del reparto dal piede di pace al piede di guerra.

Ai militari indigeni dei reparti compete un premio di arruolamento di L. 100 pagabile, per metà all'atto della partenza per la Libia, e per metà all'atto del ritorno in sede, sempre che, però, il militare abbia tenuto buona condotta e si sia ben comportato.

Dalla data d'imbarco, sino a quella di sbarco per rimpatrio definitivo, il trattamento di paga, viveri, ed altre indennità è quello spettante ai militari indigeni dei battaglioni eritrei misti giusta il presente ordinamento.

A coloro che hanno famiglia riconosciuta dalle autorità militari della colonia di provenienza, spetta l'indennità famiglia in ragione di L. 1 al giorno.

Il trattamento di cui sopra decorre dal 1° luglio 1926.

Gli aumenti biennali di paga sono corrisposti ai militari dei reparti organici eritrei in base ai bienni di servizio, sino al 6° incluso, anzichè in base ai bienni di permanenza in ciascun grado.

Le punizioni di mezza paga si applicano sulla paga eritrea.

In caso di ricovero negli stabilimenti sanitari della Libia, si applicano le norme stesse vigenti pei militari indigeni della Colonia libica di temporanea destinazione.

I militari indigeni di cui sopra debbono partire dall'Eritrea con tutto il proprio corredo (compresa la mantellina e la fascia di lana distintivo); di esso non è tenuto conto dalle Amministrazioni libiche nei rimborsi da effettuarsi al Governo dell'Eritrea pei materiali di dotazione portati dai reparti.

I militari suddetti ricevono gratuitamente per conto dell'Amministrazione militare della Colonia di destinazione: un tarbusch completo; due tenute di tela kaki; un paio di sandali; un paio di fasce gambiere, nonchè, a solo titolo di distribuzione, un tascapane, una ghirbetta, e una o più coperte.

La manutenzione del corredo è a carico dei militari suddetti, i quali durante la permanenza in Libia percepiscono la stessa indennità manutenzione corredo stabilita per i libici. Qualora oggetti di corredo o di equipaggiamento siano perduti o resi inservibili da comprovate ragioni di servizio, vengono rinnovati a carico del bilancio della Colonia di destinazione.

E' concesso ai militari indigeni di prelevare oggetti di corredo, a loro spese (prezzo di cessione), presso i magazzini militari, in seguito ad autorizzazione del comandante del reparto.

I danni e le perdite degli oggetti dati in distribuzione vengono risarciti al bilancio della Colonia di destinazione mediante ritenute del quinto degli assegni giornalieri dovuti alla mano.

Art. 85.

La ferma del reparto eritreo comandato in Libia, previ accordi tra il Governo dell'Eritrea e il Governo della Colonia libica di destinazione, può essere stabilita in 18 mesi anzichè in un anno.

Il premio di arruolamento, in tal caso, è di L. 200 da corrispondersi con le norme di cui all'articolo precedente.

Dai Governi interessati, su proposta del comandante delle truppe, sarà stabilito quali oggetti di corredo dovranno essere rinnovati allo scadere del 12° mese di servizio in Libia.

Ai complementi eventualmente inviati in Libia per ripianare vuoti verificatisi durante la ferma di reparti organici di altre Colonie in Tripolitania o in Cirenaica, compete il trattamento di cui al precedente articolo. A tali complementi, allorchè rimpatriano col rispettivo reparto, viene corrisposto il premio di arruolamento in proporzione al tempo di servizio che hanno percorso in Libia.

Art. 86.

Pei lavori di facchinaggio, quando non sia opportuno avvalersi di personale militare italiano, è consentito l'impiego di manovalanza indigena.

Il personale occorrente è assunto in servizio giornalmente con mercede da corrispondersi al termine di ogni giornata di lavoro.

L'ammontare di tale mercede è fissata, per tutti i servizi, dal comandante del Regio corpo pei reparti e servizi alla sede del Comando stesso, e per delega dai comandanti di zona o di settore o di presidio pei reparti e servizi alla loro rispettiva dipendenza.

PARTE TERZA.

Disposizioni comuni.

Art. 87.

Il trattamento economico fissato dal presente ordinamento per tutto il personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, o comunque comandati in Libia, si applica tanto nel tempo di pace quanto nel tempo di guerra.

Art. 88.

Ferme restando le disposizioni riguardanti le ritenute per imposta di ricchezza mobile o per altro titolo sugli stipendi e sulle paghe degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari nazionali, le retribuzioni e le paghe di carattere fisso od eventuale dovute al personale di truppa indigeno dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, nonchè a quello dei reparti organici dell'Eritrea in servizio in Libia ed alla manovalanza indigena assunta in servizio giornaliero negli stabilimenti militari della Libia, son corrisposte al lordo.

Dell'ammontare delle ritenute che debbano essere applicate per imposta di ricchezza mobile od altro sarà tenuto conto nel bilancio passivo delle Colonie della Libia.

Art. 89.

Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi, delle paghe e delle altre competenze di carattere generale dovute in Colonia al personale nazionale, si applicano, salvo che non sia diversamente disposto dal presente ordinamento, le norme del Regno.

Per la corresponsione dell'indennità coloniale nei casi in cui col presente ordinamento non sono date norme particolari, si applicano norme analoghe a quelle per la corresponsione dello stipendio e della paga.

Art. 90.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali soggetti a ritenute in base alle norme d'Italia per addebiti loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, sono

sottoposti anche a sconto del debito alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, se trattasi di ufficiali e marescialli, di due terzi del soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali, di tutto il soprassoldo coloniale se trattasi di militari di truppa.

I sottufficiali, esclusi i marescialli, di tutte le armi e corpi, e gli altri militari di truppa comunque in servizio nelle Colonie, puniti di sala di disciplina o di prigione sono soggetti, per quanto riguarda le ritenute sulla paga giornaliera, alle norme d'Italia, e alla ritenuta di metà del soprassoldo giornaliero coloniale, se la punizione è di rigore; di un terzo, se la punizione è semplice.

L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore del fondo per sussidi alle famiglie dei militari italiani morti in combattimento o in seguito a ferite riportate in combattimento in Libia, gestito dai Governatori delle Colonie libiche.

Nel caso di punizioni disciplinari che importano la riduzione delle competenze, inflitte a militari che si trovino già nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, le ritenute non si cumulano, ma si applicano quelle di cui al predetto comma per reintegrazione del danno apportato all'Erario.

Art. 91.

La retta di ospedalità per gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di truppa nazionali e per gli impiegati civili di ruolo è di massima quella fissata pel ricovero negli stabilimenti sanitari militari del Regno ed è applicata con le stesse norme.

E' però in facoltà dei Governatori di modificare, con loro decreti, l'importo della retta giornaliera, in relazione alle condizioni del mercato coloniale.

Art. 92.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa comandati a frequentare corsi speciali d'integrazione professionale o di altro genere che non possono essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, sino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data dello sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali.

E' in facoltà dei Governatori di decidere se gli ufficiali, in relazione alle esigenze del servizio, debbano o non essere sostituiti. In caso affermativo s'intendono rimpatriati definitivamente dalla data dello sbarco in Italia, o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa: la cessazione dal servizio coloniale è considerata come dipendente da ragioni di servizio, agli effetti della eventuale restituzione di parte dell'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 12 del presente ordinamento.

Gli ufficiali comandati in Italia per esami di carattere professionale, che non sia possibile rimandare al termine della ferma o rafferma, continuano a percepire l'indennità coloniale durante il periodo di assenza dalla Colonia.

Essi vengono considerati in missione solamente nei giorni in cui hanno luogo gli esami e in quelli del viaggio di andata e ritorno compresa la sosta obbligatoria nel porto di imbarco. Le spese di viaggio sono a carico della Amministrazione coloniale.

Se sono prossimi al compimento del periodo di servizio necessario per ottenere la licenza ordinaria coloniale, questa può dal Governatore essere concessa in tale occasione con decorrenza, però, dal giorno in cui hanno termine gli esami. In tal caso il viaggio di ritorno sino al porto d'imbarco, è a carico dell'ufficiale.

Art. 93.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali, eventualmente transitati da un Regio corpo di truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle annualità di licenza maturate in ciascuna Colonia, col trattamento, però, giusta le norme vigenti nella Colonia che li invia in licenza.

PARTE QUARTA.

Disposizioni transitorie.

Art. 94.

Giusta l'art. 9 del presente ordinamento, la ferma di anni tre assunta dagli ufficiali attualmente in Libia si intende ridotta ad anni due; coloro che stanno compiendo il terzo anno si considerano nel corso della prima rafferma.

Art. 95.

Gli ufficiali che, alla data in cui entra in vigore il presente ordinamento, prestano servizio nei Regi corpi, in più di quelli previsti dal R. decreto n. 147 del 1914, hanno diritto al completo trattamento coloniale a decorrere dalla data suddetta, con le seguenti norme ed eccezioni, ed escluso qualsiasi effetto retroattivo:

1) ufficiali che non abbiano compiuto due anni dalla data d'imbarco in Italia per la Colonia: si considerano in corso di ferma decorrente da tale data;

2) ufficiali che abbiano compiuto due o più anni: si considerano in corso di rafferma;

3) la concessione della licenza coloniale sarà regolata, con le modalità e nella misura di cui ai Regi decreti 2504 e 2505 del 31 ottobre 1923, in rapporto alla ferma o rafferma in corso considerata giusta i precedenti numeri 1 e 2, detraendo il periodo di licenza metropolitana (escluso il viaggio) eventualmente già fruito dall'ufficiale posteriormente alla data di decorrenza della ferma o rafferma;

4) coloro che alla data di entrata in vigore del presente ordinamento stanno fruendo di licenza metropolitana, beneficeranno del trattamento coloniale per la parte di licenza decorrente dalla data suddetta (compreso quello per il viaggio di ritorno in Colonia, per sè e per le persone di famiglia).

Ai medesimi potrà essere concesso il periodo suppletivo di licenza ordinaria coloniale che, giusta i Regi decreti richiamati al n. 3, potesse loro spettare;

5) gli ufficiali di cui al precedente n. 2, che non intendano continuare il servizio in Colonia potranno essere rimpatriati a loro domanda, da inoltrarsi al Governo della Colonia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento: in tale caso non si applica il trattamento di cui al presente articolo.

Le stesse norme si applicano ai sottufficiali in analoghe posizioni.

Art. 96.

Gli ufficiali nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 20 del presente ordinamento, che all'atto in cui esso

va in vigore abbiano il quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio, lo conservano fino a che, per qualsiasi ragione, lo perdano o cessino dal diritto alla razione foraggio in Colonia. Essi conservano anche l'indennità cavalli loro attribuita.

Art. 97.

Ai marescialli, effettivi ai Regi corpi, che all'atto in cui va in vigore il presente ordinamento, prestano servizio in Colonia, senza che per essi sia in corso provvedimento di rimpatrio o di cessazione dal servizio, è dovuta l'indennità di equipaggiamento di cui al decimo comma dell'art. 39, ridotta, però, alla metà.

A quegli altri che, sino alla entrata in vigore del presente ordinamento, abbiano provveduto al vestiario con mezzi propri, l'indennità è corrisposta per intiero.

Art. 98.

I premi di rafferma coloniale ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali giusta l'art. 38 del presente ordinamento, si applicano a cominciare dalle rafferme concesse successivamente alla data in cui entra in vigore il presente ordinamento.

In tal caso, nello stabilire le rafferme si terrà conto del servizio prestato ininterrottamente nelle colonie libiche dopo il compimento della ferma iniziale triennale. Cessando, col presente ordinamento, il diritto ai premi di rafferma pei marescialli, all'atto in cui questo va in vigore sarà effettuata la liquidazione ed il pagamento ai medesimi marescialli delle quote premio di rafferma in corso con le norme date nel caso di promozione a tale grado, dall'art. 38.

Art. 99.

Le disposizioni riguardanti il caroviveri, di cui l'art. 35 del presente ordinamento, si intendono applicabili ai sottufficiali e militari di truppa nazionali dei reparti carabinieri Reali e Zaptiè della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° dicembre 1923. Dalla data stessa deve intendersi abrogato l'art. 3 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1849, per quanto riguarda il personale suddetto.

Art. 100.

Le disposizioni riguardanti il vestiario sono applicabili ai militari indigeni in corso di rafferma, all'inizio della rafferma successiva alla data in cui va in attuazione il presente ordinamento; per quelli che si trovano nel primo anno di ferma si applicano all'inizio del secondo anno.

Qualora alla data in cui sono entrate in vigore le nuove paghe (1° luglio 1926) si trovassero in Libia militari di battaglioni eritrei organici passati ad altro battaglione organico, prolungando così la loro permanenza in Libia, è consentita per la durata degli impegni in corso l'opzione pel trattamento più favorevole confrontando la paga eritrea loro dovuta pel servizio in Libia all'atto del passaggio nel nuovo battaglione, con quella che loro spetterebbe in base al nuovo ordinamento, oltre l'indennità fuori paese e quella caro-viveri.

Uguale facoltà è accordata ai componenti i battaglioni organici che alla data 1° luglio 1926 trovavansi in Libia in corso di ferma.

Art. 101.

I militari libici, eritrei e d'oltre confine, non contemplati nell'art. 70 del presente ordinamento, che alla data in cui esso entra in vigore fossero provvisti di quadrupedi di proprietà, o acquistati a pagamento rateale, sono autorizzati a conservarlo sino a che, comunque, lo perdano.

Art. 102.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali di reparti organici eritrei in Libia, sino a quando non andrà in vigore il nuovo ordinamento militare dell'Eritrea, oltre allo stipendio o alla paga giornaliera loro dovuti in Eritrea, conserveranno in Libia:

a) soprassoldo fisso giornaliero di servizio;

b) soprassoldo giornaliero coloniale.

Hanno diritto inoltre alla razione viveri calcolata in ragione di L. 5, che viene, per quanto possibile, distribuita in natura. In caso diverso viene corrisposta in contanti in ragione di L. 5 per razione e cioè: L. 1, per il pane e L. 4, per viveri.

Poichè in Libia godono della razione viveri, ai sottufficiali dei reparti eritrei deve essere corrisposta la stessa indennità caroviveri in misura ridotta come quella dovuta ai pari grado dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica e colle stesse ritenute erariali; inoltre non conservano in Libia il diritto all'indennità mensa stabilita per l'Eritrea.

Hanno pure diritto alle stesse indennità speciali dovute ai pari grado delle Colonie libiche, nelle medesime condizioni di servizio.

Sino a quando non andrà in vigore il nuovo ordinamento militare per l'Eritrea, rimane salvo il principio che in ogni caso i sottufficiali ed i militari di truppa italiani dei reparti organici eritrei non debbono venire a percepire in Libia, calcolando anche la razione viveri, meno di quanto complessivamente percepiscono in Eritrea; verificandosi tale caso, hanno diritto alla differenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DI SCALEA.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

Composizione della razione viveri pei militari di truppa nazionali ed indigeni.

a) *Militari di truppa nazionali.*

Razione ordinaria giornaliera di viveri: pane gr. 700; carne fresca, se bovina gr. 250, se ovina gr. 300; sale gr. 20; olio gr. 15 oppure lardo gr. 20; pasta gr. 200, o riso gr. 150 (quando è distribuito il riso vengono distribuiti in più gr. 7 d'olio, gr. 7 di conserva, gr. 50 di legumi oppure gr. 100 di patate, o gr. 150 di cipolle e verdure); caffè tostato gr. 15; zucchero gr. 20; vino cl. 25; legumi secchi gr. 60, oppure patate gr. 120; verdure dai 50 ai 150 gr.; formaggio grattuggiato gr. 10 (soltanto nelle distribuzioni di pasta asciut-

ta e di riso); conserva di pomodoro gr. 15; spezie gr. 0,5; cipolle e agli gr. 10; combustibile gr. 700 di legna.

E' in facoltà dei Governatori di modificare anche totalmente tale tipo di razione, sia per renderlo più gradito alla truppa, sia in relazione alla dislocazione e impiego dei reparti, alla possibilità di sfruttamento di risorse locali, alle variabili esigenze del clima e delle condizioni sanitarie, sostituendo, in determinati giorni, la carne fresca con succedanei di essa (tonno, carne in conserva o congelata, baccalà, pesce fresco o altre derrate) senza però diminuire il valore nutritivo della razione. E' pure in loro facoltà di ordinare la distribuzione di speciali generi quando ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità sanitaria.

Quando la truppa è in marcia, in escursioni od in operazioni la razione di carne fresca, se bovina, sarà portata a gr. 375; se ovina a gr. 460, e potranno essere fatte anche due distribuzioni di caffè al giorno.

Nella ricorrenza del genetliaco delle Loro Maestà, del Principe Ereditario, nei giorni di Capo d'Anno, di Natale, di Pasqua e della ricorrenza della istituzione del Regio corpo di truppe coloniali (1° ottobre) sarà distribuito un supplemento di carne o di altro succedaneo di essa, di grammi 50 per convivente.

Quando, per difficoltà di trasporti, d'approvvigionamento o altro, non sia possibile inviare alle truppe le verdure fresche di cui allo specchio fondamentale della razione giornaliera viveri, potrà il Governatore, su proposta del comandante delle truppe, stabilire una quota da spendere sul posto approfittando delle risorse locali, oppure autorizzare l'uso di verdure essiccate mantenendone la spesa d'acquisto, per quanto possibile, nei limiti della spesa dei componenti indicati nello specchio di cui sopra.

I Governi hanno facoltà di fornire gradualmente nei vari esercizi finanziari, coi fondi destinati alle spese di carattere generale, i reparti, i distaccamenti ed i presidi, a cominciare da quelli più disagiati ed interni, di stoviglie (di metallo), di tovaglie (di tessuto resistente), di panche e di tavoli occorrenti all'impianto di mense per la truppa nazionale, nell'intento di rendere la consumazione del rancio più gradita alla truppa. Tali oggetti faranno parte del carico stabile dei presidî che ne risponderanno verso il Servizio di commissariato con le consuete norme.

Sarà pure incoraggiato, nei soli presidî interni, il funzionamento delle coltivazioni ortive, di animali da cortile ad esclusivo beneficio del rancio.

I comandanti dei Regi corpi daranno all'uopo norme tassative.

La gestione, da tenersi dal comandante del reparto e da presentarsi ad ogni ispezione, non deve avere attinenza alcuna coi fondi dell'Amministrazione militare, potendo tuttavia essere inglobata in quella degli spacci cooperativi.

b) *Militari indigeni.*

Pane gr. 700, ovvero il corrispettivo di farina di grano o di orzo; caffè o thè gr. 20; zucchero gr. 40; sale gr. 20.

Tre volte la settimana: carne ovina o bovina in piedi gr. 500; conserva di pomidoro gr. 10; olio gr. 20.

Negli altri giorni della settimana: pasta o riso gr. 150; tonno o altro pesce in scatola gr. 100; conserva di pomodoro gr. 20; olio gr. 20; (oppure burro indigeno).

Condimenti vari (felfel, cipolle, agli, ecc.), L. 0,05, secondo il genere di distribuzione giornaliera.

Combustibile gr. 500 di legna.

E' in facoltà del Governatore di modificare, anche totalmente, nei casi di assoluta necessità, per ragioni di sfruttamento delle risorse locali, di prede belliche o per ragioni di igiene, ecc., la composizione della razione di cui sopra, senza però diminuirne il valore nutritivo, nè sorpassarne il costo fondamentale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per le colonie: DI SCALEA.

TABELLA *B*.

Indennità per servizi e posizioni speciali dovute ai sottufficiali e militari di truppa nazionali ed indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

I. — *Militari nazionali.*

1. I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali continuano a percepire in Colonia gli even-

tuali premi ed indennità, descritti nel regolamento generale dell'arma, con le stesse norme.

2. Sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali impiegati in servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica e della frontiera tunisina (Tripolitania) e militari delle altre armi e corpi espressamente comandati in ausilio dei suddetti pel servizio di perlustrazione: indennità di L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con l'indennità di residenza disagiata).

3. Trombettieri e zappatori di tutte le armi e corpi (esclusi gli zappatori del genio) anche se graduati: indennità di L. 0.20 (supplemento assegno giornaliero).

4. *a*) Sottufficiali capi stazione telegrafisti - centralinisti e capi squadra guardia filo, da L. 5 a L. 7 (soprassoldo giornaliero di servizio);
Telegrafisti (compresi quelli addetti ad apparecchi ottici), telefonisti, da L. 3 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Telefonisti ausiliari (addetti a semplici apparecchi negli uffici e in aiuto ai centralini), L. 0.40 (soprassoldo giornaliero di servizio);

c) Guardia filo telegrafici e telefonici, da L. 3 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio).

5. Macchinisti e fuochisti addetti al servizio di locomotive stradali e di motori fissi e mobili negli stabilimenti militari, di macchine di disinfezione negli ospedali militari e nelle infermerie presidiarie, motoristi nelle stazioni fotoelettriche, da L. 2 a L. 4 (soprassoldo giornaliero di servizio).

6. *a*) Sottufficiali del Servizio di commissariato, o ad esso addetti, che siano capi meccanici, capi mugnai e capi panettieri, da L. 3 a L. 4.50 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Sottufficiali del Genio capi squadra assistenti e contabili sui lavori (soprassoldo giornaliero di servizio), da L. 5 a L. 7.

7. Militari del Servizio di commissariato addetti ai forni nei panifici militari (o ai forni civili incaricati della panificazione pei Regi corpi), o addetti alla macellazione, o militari di altre armi o corpi addetti ai servizi stessi, quando li compiono, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

8. *a*) Radiotelegrafisti, radiotelefonisti, radioelettricisti e radiomotoristi, da L. 5 a L. 12 (soprassoldo giornaliero di servizio);

Capi stazione radiotelegrafica e radiotelefonica, da L. 8 a L. 15 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Aiutanti radiotelegrafisti, L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio).

9. Militari automobilisti. — Automobilisti (conduttori) provvisti di patente civile o militare, da L. 2 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Tale soprassoldo è aumentato di L. 2 quando essi debbono pernottare fuori dell'ordinaria residenza. Nessun soprassoldo è dovuto ai militari dell'autogruppo che non abbiano conseguita la patente, addetti ai servizi generali, ecc.

Pei meccanici vedasi il n. 25.

Il soprassoldo di pernottamento non è dovuto quando sottufficiali e militari di truppa acquisiscono diritto al trattamento intero o ridotto di cui al n. 23 della tabella.

10. Sottufficiali guarda batterie nei forti: guarda forti; guarda mine; guarda colombaie titolari; guarda magazzini di casermaggio e di vestiario di equipaggiamento e delle sussistenze; guarda magazzino del Genio; guarda stazioni; maestri d'arme ed istruttori di ginnastica (da raddoppiarsi pei maestri dopo 5 anni di impiego), idem, L. 1.50.

11. Sottufficiali guarda colombaia aggiunti, L. 0.75 (soprassoldo giornaliero di servizio).

12. Militari comandati in lavori straordinari di fatica presso il servizio del genio, di artiglieria e di commissariato, escluso il personale di commissariato (mercede per ogni ora di lavoro): sottufficiali, idem, L. 0.20; militari di truppa, idem, L. 0.10.

Se vengono impiegati nello scaricamento di proiettili di artiglieria, idem, L. 0.40.

13. Militari addetti presso reparti e servizi alle riparazioni del vestiario, delle calzature, delle bardature, del materiale sanitario, dei materiali del servizio generale e cucina, del casermaggio, del carreggio (quando il lavoro è eseguito ad economia), militari arcionisti e allievi armaiuoli, idem, L. 0.20 per ogni ora di lavoro.

14. Quando militari delle armi e corpi sono concessi dall'Amministrazione militare ad appaltatori, a capi sarti, a capi calzolai, a sellai, ecc., la mercede oraria è a carico dell'appaltatore e del capo operaio ed è stabilita di accordo con l'Amministrazione militare. I militari non potranno in tali casi essere impiegati per più di otto ore di lavoro.

15. Militari addetti al servizio di sanità; caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità nei reparti; addetti al servizio veterinario, di commissariato, L. 0.20 (supplemento all'assegno giornaliero).

16. Pompieri non provvisti di altro soprassoldo:

se sottufficiali o graduati capi-squadra, L. 2 (soprassoldo giornaliero di servizio);

se soldati, L. 1 (soprassoldo giornaliero di servizio).

17. Gli appuntati e soldati esploratori dei reparti di cavalleria (o delle pattuglie telegrafisti dei reparti stessi); i militari delle speciali categorie dei reparti di artiglieria; gli zappatori scelti e minatori del genio non graduati, gli stessi soprassoldi previsti pel Regio esercito e colle stesse modalità.

18. Sottufficiali, caporali e soldati addetti all'Ufficio imbarchi e sbarchi ed ai Comandi di tappa in Colonia (soprassoldo giornaliero di servizio):

sottufficiali, idem, L. 0.75;

caporali e soldati, idem, L. 0.50.

19. Sottufficiali, caporali e soldati del Regio corpo truppe coloniali, addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena, alle carceri o reclusori militari: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse modalità.

20. Personale addetto al servizio delle ferrovie: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse norme.

21. Personale addetto al servizio delle Decauville (soprassoldo giornaliero di servizio):

macchinisti (sottufficiali), da L. 3 a L. 5;
macchinisti (caporali e soldati), da L. 2.50 a L. 3.50;
fuochisti, da L. 2 a L. 3.50;
altro personale, da L. 2 a L. 3.

22. Militari impiegati di scorta a carovane e convogli per trasporti fuori del presidio, purchè non abbiano diritto alla indennità di operazioni e costituiscano drappello e reparto (soprassoldo giornaliero di servizio):

marescialli, L. 1.50;
sergenti maggiori e sergenti, L. 1;
caporali e soldati, L. 0.60.

23. Ai sottufficiali comandati in servizio isolato in Italia, in Colonia o da una Colonia all'altra, oltre il rimborso delle spese di viaggio, spetta il trattamento dovuto nei servizi isolati in patria; l'indennità di trasferta, però, nelle missioni compiute nell'àmbito delle Colonie, è ridotta con le stesse norme vigenti nella Colonia per gli ufficiali.

Ai caporali e soldati, oltre le ordinarie competenze, è dovuta una indennità giornaliera di L. 2; tale indennità è ridotta a metà quando il servizio non importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (territorio della stazione pei carabinieri Reali) ed il percorso sia superiore ai 10 chilometri, esclusi però i servizi di presidio.

Pei servizi isolati all'estero e in località remote della Colonia l'indennità verrà stabilita, di volta in volta, come per gli ufficiali.

24. Sottufficiali e militari di truppa interpreti militari ausiliari mentre sono addetti, con ordine del Comando truppe, a tali funzioni presso i comandi e reparti o servizi dei Regi corpi di truppe coloniali (soprassoldo giornaliero di servizio) L. 0.40 cumulabile con l'assegno annuo di cui all'art. 40 dell'ordinamento.

25. Arti e mestieri (soprassoldo giornaliero di servizio):

a) magnetisti elettromeccanici; meccanici di precisione, saldatori autogeni, fotografi e disegnatori, da L. 4 a L. 8;

b) tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici compresi quelli dell'autogruppo; congegnatori, fabbri fucinatori, fonditori, modellatori, radiotoristi, vulcanizzatori, armaiuoli, falegnami e calderai, montatori di autoveicoli, idraulici, motoristi, da L. 3 a L. 6;

c) nichelatori, sellai, stagnini, tappezzieri, limatori, piallatori, elettricisti, carradori, coloratori, muratori, cementisti, minatori, carpentieri, verniciatori, materassai, da L. 2.50 a L. 5;

d) aiutanti operai in genere, L. 1;

e) apprendisti, L. 0.50.

I soprassoldi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono aumentati da L. 2 a L. 3 al giorno a quei sottufficiali e militari di truppa ai quali, per la loro capacità, viene riconosciuta ed affidata, con ordine di servizio del Comando truppe, mansione di sorveglianza e di controllo.

26. Agli interpreti (da parificarsi ai caporali maggiori) ai militari di truppa (esclusi i carabinieri Reali) che sieno ammogliati o vedovi con prole a carico, minore ed inabile al lavoro, che per la loro speciale mansione siano autorizzati a convivere con la famiglia in Colonia, è dovuta l'indennità speciale spettante ai pari in grado ed in analoga posizione in Italia, con le stesse norme.

27. Militari addetti alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso le compagnie cannonieri e le batterie da montagna (soprassoldo giornaliero di servizio), da L. 1.50 a L. 3.

28. Militari musicanti componenti la musica presidiaria alla sede del Governo:

sottufficiale capo musica L. 4; musicanti effettivi lire 1.50; allievi musicanti L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

29. Militari dattilografi addetti ai comandi ed agli uffici del Governo e del Comando truppe, da L. 0.50 a L. 1.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Il sottufficiale archivista addetto all'Ufficio militare del Ministero delle colonie ha un soprassoldo giornaliero di servizio di L. 1.

I sottufficiali e militari di truppa addetti come dattilografi all'Ufficio militare suddetto hanno un soprassoldo giornaliero di servizio da L. 0.25 a L. 0.75.

30. *a*) Sottufficiali capi deposito esplosivi e munizioni carburanti e lubrificanti, L. 2;

b) Caporali e soldati addetti a depositi importanti di munizioni ed infiammabili, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio);

c) Artificieri nominati tali, in servizio presso i depositi di esplosivi e munizioni, le indennità di cui sono provvisti in Italia.

II. — *Militari indigeni.*

31. *a*) Militari indigeni che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione militare (esclusi gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo e militari indigeni delle batterie da montagna), indennità L. 0.10 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) Militari indigeni che dopo aver compiuto speciale corso d'istruzione vengono riconosciuti idonei a disimpegnare gli impieghi e le cariche speciali seguenti:

portaferiti, zappatori, minatori, idem. L. 0.10;

trombettieri, interpreti, aiutanti di sanità, infermieri, idem, L. 0.20;

armaiuoli, sellai, arcionisti, calzolai, sarti, lavandai ed operai vari (mercede per ogni ora di lavoro), idem, L. 0,10.

I militari indigeni maniscalchi hanno le stesse retribuzioni dei militari maniscalchi per quanto riguarda la ferratura dei quadrupedi non in consegna a militari che debbano provvedervi per loro conto.

32. Gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura del quadrupede col supplemento all'assegno giornaliero di L. 1.75; per quelli a piedi il supplemento è di L. 1.50.

33. Militari indigeni dei gruppi sahariani, L. 1.50 (soprassoldo giornaliero da corrispondersi quando i reparti sono dislocati in località della zona predesertica da designarsi dal Comando truppe con ordine di servizio).

34. Militari indigeni delle batterie da montagna (esclusi i graduati, i puntatori e i capi pezzo), L. 0.75 (soprassoldo giornaliero di servizio); se puntatori, capipezzo e graduati, L. 1.25.

Puntatori e graduati delle compagnie cannonieri, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

35. Militari indigeni impiegati nel servizio di perlustrazione delle frontiere orientale (Cirenaica) e occidentale (Tripolitania):

militari indigeni (esclusi i sahariani), L. 1;

zaptiè e graduati zaptiè, L. 2 (soprassoldo giornaliero di servizio).

36. Militari indigeni impiegati in servizio di fatica negli stabilimenti o magazzini di artiglieria, genio e commissariato (mercede per ogni ora di lavoro), L. 0.05.

37. Guide da scegliersi tra gli spahis che si dimostrano più abili cavalieri o migliori conoscitori del terreno o si distinguono per zelo ed abilità, L. 0.20 (soprassoldo giornaliero di servizio).

38. Militari indigeni che abbiano raggiunto nelle specialità indicate ai numeri 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, un grado di abilità tale da poter sostituire un militare italiano: indennità o soprassoldo giornaliero di servizio o supplemento all'assegno giornaliero o mercede pari alla metà di quelli attribuiti ai militari italiani delle specialità stesse.

III. — *Militari nazionali e indigeni.*

39. Le norme di cui al R. decreto n. 1590 in data 19 novembre 1922, relative a speciali compensi alla mano d'opera militare impiegata eventualmente in lavori pubblici di natura civile, possono essere applicate anche ai militari im-

piegati, in luogo di manovalanza civile, in lavori che, pure avendo finalità militare, hanno — tuttavia — spiccate caratteristiche di opere civili, quando, o non possa essere impiegata manovalanza civile per insufficienza di essa, o perchè, data la località, essa non potrebbe trovare impiego per ragioni d'alto costo e di sicurezza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per le colonie: DI SCALEA.

TABELLA C.

Oggetti di corredo e di equipaggiamento da distribuirsi ai militari indigeni all'atto dell'arruolamento e successivamente.

1. — *Ascari libici* (esclusi i Sahariani e gli Spahis) dopo il primo periodo di esperimento di giorni 10:

1 camiciotto di tela kaki (una giubba di tela bianca per i gruppi Sahariani).
1 pantalone di tela kaki (pantalone di tela bianca per i gruppi Sahariani).
1 paio di sandali (stivaletti per armi a cavallo, balghe per i gruppi Sahariani, scarpette di tela per i Meharisti).
1 tachia con fiocco (turbante per i gruppi Sahariani).
1 sottotacchia.
1 farsetto di lana a maglia (nella sola stagione invernale).
2 paia di mutande.
2 camicie di tela.
2 cravatte di tela.
1 fascia distintivo.
1 coperta da campo.
1 ghirbetta.
1 tascapane.
1 paio di fasce mollettiere (gambali per armi a cavallo).
1 mantellina (pastrano per armi a cavallo, bournous per cavalleria indigena) nella sola stagione invernale.
2 paia di pezzuole da piedi, per le sole armi a cavallo.
1 paio di speroni con correggiole, per le armi a cavallo.

Dato l'esito favorevole dell'esperimento, verranno distribuiti i rimanenti oggetti stabiliti per i militari indigeni.

Nel caso di esito negativo, gli oggetti di corredo di cui sopra, dovranno essere ritirati per essere ridistribuiti ad altri militari indigeni nuovi arruolati.

2. — *Oggetti di prima vestizione.*

A) Militari indigeni libici esclusi quelli dei reparti Sahariani, Spahis e Zaptiè:

Una tachia completa oppure il corrispettivo per acquistarla dal commercio; due sottotacchie; due camicie; due paia di mutande; un paio di scarpe a gambaletto (o un paio di sandali ove tale calzatura sia più opportuna) per le armi a piedi; tre paia di pezze da piedi (per chi è fornito di scarpe a gambaletto); due tenute di tela kaki; una tenuta di tela bianca; tre cravatte; un farsetto di lana a maglia; un paio di fasce gambiere (o gambali per le armi a cavallo); un paio di speroni con correggioli.

In distribuzione da ritirarsi all'atto del congedamento: una mantellina (o barracano) per le armi a piedi, un cappotto (o bournous) per le armi a cavallo a seconda che in ciascuna colonia sia ritenuto più idoneo un indumento che l'altro; una borraccia o ghirbetta; una farmla; una fascia distintivo; due coperte da campo; un telo da tenda completo; una tasca da pane; una serie d'armamento.

B) *Ai componenti i reparti Sahariani*: una camicia; due cravatte; un farsetto a maglia; un paio di mutande; una sottotachia; una tenuta di tela bianca; un turbante completo o il corrispettivo per acquistarlo dal commercio.

Ai meharisti dei reparti suddetti spetta inoltre: un paio di scarpe di tela e un bournous usato (o il corrispettivo per acquistarlo); agli altri componenti i reparti stessi, un paio di scarpe indigene e un paio di mollettiere; un barracano usato.

In distribuzione da ritirarsi all'atto del congedamento: una ghirbetta; un tascapane; un telo da tenda completo.

C) *Gli Spahis* hanno gli stessi oggetti spettanti ai Meharisti più la farmla e la tachia (o il corrispettivo di essa); ma in luogo delle scarpe di tela o di quelle indigene hanno le scarpe con gambaletto, i gambali e gli speroni con correggioli e il bournous o il corrispettivo per acquistarlo.

D) Gli Zaptiè hanno gli stessi oggetti stabiliti pei militari libici delle armi a cavallo e in luogo della tenuta di tela hanno una tenuta speciale di panno kaki, e ricevono altresì, in distribuzione, un sacco vestiario.

E) Militari eritrei, somali o d'oltre confine: hanno tutto come i libici; invece della tachia e della sottotachia hanno il tarbusc con fiocco. All'atto del congedamento quando, per gli eritrei, si effettua in Libia, portano con sè la mantellina e la fascia distintivo.

Rinnovazione:

1. Al principio d'ogni anno di servizio successivo al primo:

Una tenuta di tela kaki (o di tela bianca pei componenti i gruppi Sahariani e per gli spahis); una camicia; un paio di mutande di tela; un paio di pezze da piedi (per chi ha stivaletti); un paio di stivaletti (o di sandali); un paio di fasce gambiere. Ai Meharisti spetta un paio di scarpe di tela.

2. Al principio d'ogni biennio successivo a quello iniziale di servizio, oltre gli oggetti di cui alla rinnovazione annuale, spetta una tenuta di tela bianca (di panno kaki speciale per gli zaptiè); un farsetto di lana a maglia; un paio di gambali pei militari delle armi a cavallo (esclusi i meharisti e gli spahis); una tachia con fiocco pei componenti i gruppi sahariani; un turbante (o il corrispettivo per acquistarlo dal commercio); una sottotachia. Gli eritrei, i somali ed i militari d'oltre confine, un tarbusc con fiocco.

Gli oggetti sono distribuiti quando il militare ha sottoscritto l'atto di rafferma.

Gli oggetti di vestiario dati in distribuzione possono essere anche di classe e rimangono di proprietà dell'Amministrazione salvo quanto è detto per gli Eritrei misti e vengono conservati presso il reparto. I fregi da applicare al copricapo sono di metallo dorato.

I distintivi di grado e gli altri distintivi vengono distribuiti gratuitamente una sola volta all'atto della nomina e della promozione. E' pure a carico dell'Amministrazione il distintivo di anzianità.

Quanto alla durata degli oggetti s'intende che essi debbono essere mantenuti, mediante riparazioni sino al momento in cui, giusta la presente tabella, si addiviene alla sostituzione per rinnovazione.

Pertanto se un militare indigeno sciupa o smarrisca un oggetto datogli come prima vestizione o come rinnovazione prima che scada il termine per averne un altro, l'oggetto sciupato o smarrito vienegli addebitato a prezzo di costo tenendo conto dello stato di servizio dell'oggetto stesso.

All'Imam o al Cascì è corrisposto in denaro l'equivalente degli oggetti non prelevati presso l'Amministrazione militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per le colonie: DI SCALEA.

Prezzo della presente dispensa L. 2,10

(8655) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª **1926** 12 Novembre

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 613 – 7 ottobre 1926, — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1708 concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-27 ed autorizzazione di spese . . . . . *Pag.* 2305

» 614 – 14 ottobre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1817 – Modifica alla composizione della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . . . » 2307

» 615 – 14 ottobre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. – R. decreto n. 1818 – Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali . . . . . » 2308

» 616 – 14 ottobre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. – R. decreto n. 1819 – Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali ispettori di mobilitazione » 2312

LIBRERIA DELLO STATO

N. **617 - 14 ottobre 1926.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1820 - Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori commissari ispettori *Pag.* 2315

» **618 - 14 ottobre 1926.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1821 - Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici ispettori . . . . . » 2318

» **619 - 4 novembre 1926.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un berretto di panno da fatica nuovo modello per truppe a piedi mod. 1926. . . . . » 2320

» **620 - 6 novembre 1926.** — AVANZAMENTO. — Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito - Circolare n. 207 del *giornale militare* corr. anno . . . . . » 2322

» **621 - 11 novembre 1926.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Riammissioni in servizio dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . » 2322

» **622 - 11 novembre 1926.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Ufficiale al materiale presso i reggimenti bersaglieri e dipendenze dell'ufficiale d'armamento presso enti e corpi. . . . . » 2323

» **623 - 11 novembre 1926.** — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in S. P. E. dell'arma di fanteria per l'anno 1926. . . . . » 2324

» **624 - 11 novembre 1926.** — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . . . . » 2325

» **625 - 11 novembre 1926.** — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo . . . . . » 2329

N. 626 - 11 novembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Memorie storiche . . . . . Pag. 2333

» 627 - 11 novembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corso per allievi istruttori di educazione fisica. . . . . » 2333

» 628 - 11 novembre 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare . . . . . » 2335

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2335

ERRATA CORRIGE . . . . . » 2339

Circolare N. 613. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1708 concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-27 ed autorizzazione di spese.** — (Ragioneria centrale). — 7 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 239, del 14 ottobre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1926, n. 1065; 17 giugno 1926, numero 996 e 997; 3 giugno 1926, nn. 911, 921, 922, 923 e 924;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario in corso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, del-

l'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno verrà stanziata annualmente a cominciare dall'esercizio 1926-27 la somma di L. 400,000, quale contributo dello Stato dell'onere degli interessi a carico dell'Istituto professionale di San Michele, istituito in Roma col R. decreto 4 febbraio 1926, n. 160.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio per l'esercizio 1926-27.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *in aumento*:

Cap. n. 31 - Spese varie per istruzione degli ufficiali, ecc. . . . . L. 150,000

b) *in diminuzione*:

Cap. n. 67 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc. . . . . L. 150,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 614. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1817 - Modifica alla composizione della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto del ministro). — 14 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, e 15 ottobre 1925, n. 2281, riguardanti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa;

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce il Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della segreteria permanente del Comitato superiore predetto anche un rappresentante della segreteria della Commissione Suprema di difesa;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche è composta, oltre che dai tre ufficiali designati come all articolo 2 del R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, anche da un ufficiale appartenente alla segreteria della Commissione Suprema di difesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 615. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1818 - Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali.** — (Gabinetto del Ministro). — 14 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 6 novembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per l'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sedi dei 5 generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 855 del 16 maggio 1926, e la loro giurisdizione sui Comandi dell'arma sono fissate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali dipendono direttamente dal Comando generale dell'arma, per quanto concerne le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.

Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni disciplinari che, all'infuori dello speciale loro servizio d'istituto, i carabinieri Reali hanno in comune colle altre truppe del Regio esercito, dipendono personalmente dal Comandante del corpo d'armata che ha giurisdizione sulla località di loro sede.

Essi corrispondono direttamente coi Comandi di corpo di armata e di divisione militare territoriale, per i compiti di carattere militare affidati a Comandi dell'arma dei carabinieri Reali che hanno sede nel territorio delle suddette grandi unità.

Art. 3.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali:

a) esercitano l'alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del servizio d'istituto nelle legioni e altre unità dei carabinieri Reali della rispettiva zona;

b) propongono al Comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti riparti dell'arma e tengono informato il Comando generale stesso del loro andamento e delle loro necessità;

c) indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine, intervenendo, quando sia il caso, con diretti provvedimenti intesi ad imprimere buona direzione ad ogni ramo del servizio;

d) si assicurano che i riparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione, e che le relative predisposizioni siano tenute costantemente al corrente con le direttive superiori ed inspirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidità e di praticità;

e) vigilano sui servizi eseguiti dai riparti dipendenti e ne controllano gli scopi e gli effettivi impiegati in relazione ai compiti; rivolgono in proposito le proposte del caso al Comando generale dell'arma ed alle altre autorità competenti. Si assicurano inoltre che nei singoli Comandi ed uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento;

f) presiedono alla istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, sottufficiali e militari dei riparti dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi all'arma;

g) disimpegnano quegli speciali incarichi che, per fatti di particolare importanza, il Ministero dell'interno richieda vengano loro eventualmente affidati.

Art. 4.

Per assolvere le attribuzioni specificate nell'articolo precedente, i generali ispettori di zona:

a) compiono le inchieste e le ispezioni loro ordinate dal Comando generale;

b) ispezionano le dipendenti legioni, in modo che ciascuna di esse sia ispezionata, nel suo funzionamento e nei Comandi ed organi dipendenti, una volta almeno ogni due anni;

c) visitano singolarmente quei Comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.

Trasmettono al Comando generale dell'arma le relazioni delle inchieste, ispezioni e visite eseguite, corredandole delle proposte del caso ed, eventualmente, dei documenti raccolti.

Art. 5.

Il generale di brigata ispettore della 4ª zona, oltre alle attribuzioni specificate nei precedenti articoli, esercita funzioni di vigilanza e coordinamento sui vari istituti dell'arma (legioni allievi e scuola allievi sottufficiali), affinchè l'indirizzo didattico ed educativo sia in armonia con le direttive impartite dal Comando generale dell'arma.

Per delega del Comando generale presiede la Commissione speciale d'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiale.

Art. 6.

Per le ispezioni da eseguire ai Comandi e riparti dell'arma del Dodecanneso e delle Colonie, il generale ispettore della 5ª zona dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Comando generale, che, a sua volta, provocherà le occorrenti disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Con apposite istruzioni del Ministro per la guerra, saranno fissati i particolari delle attribuzioni specificate nel presente decreto, e la composizione degli uffici dei generali ispettori di zona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Tabella indicante le sedi e la giurisdizione dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali

Numerazione delle zone	Sedi degli ispettori	Legioni e Comandi affidati alla sorveglianza di ciascun ispettore
1ª	Milano	Torino - Milano Trento - Verona - Treviso - Trieste.
2ª	Firenze	Alessandria - Genova - Bologna - Firenze - Livorno.
3ª	Roma	Ancona - Roma - Chieti - Cagliari.
		Raggruppamento battaglioni e squadroni.
4ª	Roma	Palermo - Messina.
		Legioni allievi di Roma e di Torino.
		Scuola allievi sottufficiali
5ª	Napoli	Napoli - Salerno - Bari - Catanzaro.
		Comandi e riparti di carabinieri Reali nel Dodecanneso e nelle Colonie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 616 — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1819 - Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali ispettori di mobilitazione.** — (Gabinetto del Ministro). — 14 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ogni Comando di divisione militare territoriale ha sede un Ispettorato di mobilitazione, retto da un generale ispettore il quale dipende direttamente dal comandante della divisione.

L'ufficio dell'ispettore, pur rimanendo distinto, è aggregato al Comando della divisione.

Art. 2.

Gli ispettori di mobilitazione:

a) in tempo di pace: ispezionano i distretti ed i centri di mobilitazione delle truppe e servizi del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) dislocati nel territorio della divisione alla quale sono assegnati, allo scopo di assicurarsi che le predisposizioni di mobilitazione vengano esattamente interpretate, ed attuate con criteri di praticità e rapidità. Debbono, altresì, istruire gli ufficiali dei distretti e dei centri di mobilitazione sulle operazioni relative alle predisposizioni ed alla attuazione della mobilitazione;

b) all'atto della mobilitazione: sovraintendono alle preordinate operazioni di mobilitazione, vigilando particolarmente perchè esse si compiano, senza scosse perturbatrici, con l'ordinato concorso degli enti che vi sono preposti.

Art. 3.

Gli ispettori di mobilitazione ricevono direttive:

dal Comando della divisione, per tutti i distretti e i centri di mobilitazione che da essa organicamente dipendono,

direttamente dal Comando di corpo d'armata, per gli altri centri dislocati nel territorio della rispettiva divisione.

Ai Comandi predetti rivolgono le richieste di dati e notizie ulteriormente occorrenti per l'adempimento dei compiti ricevuti.

Art. 4.

Gli ispettori di mobilitazione si assicurano, con l'esame diretto, presso gli enti interessati, che i distretti e i centri di mobilitazione attuino, in tempo di pace, con le modalità stabilite dai Comandi territoriali, tutte le istruzioni e gli ordini relativi alla mobilitazione emanati dal Ministero della guerra e dal Comando del corpo di Stato Maggiore, ivi comprese le predisposizioni per la precettazione dei quadrupedi, veicoli, automezzi e si assicurano, altresì, che gli enti predetti mantengano nel numero, nell'ordine e nello stato di conservazione stabiliti, i materiali di mobilitazione, tenendoli ben distinti da quelli di ordinario impiego e consumo.

Debbono, inoltre, accertarsi che i dati forniti dai centri di mobilitazione alle superiori autorità, per quanto riguarda il personale e le dotazioni, corrispondano alla reale situazione e consistenza, siano fra loro in esatta corrispondenza e derivino da precisa interpretazione dei documenti ed istruzioni per la mobilitazione.

Le ispezioni personali che gli ispettori di mobilitazione compiono, in conseguenza ai distretti ed ai centri di mobilitazione dislocati nel territorio della divisione alla quale sono assegnati, avvengono previo ordine od autorizzazione del Comando di grande unità dal quale gli enti predetti dipendono.

Art. 5.

I Comandi delle grandi unità si valgono degli ispettori:

a) per l'esame dei progetti di mobilitazione dei centri dipendenti e per lo studio delle questioni riflettenti l'alloggiamento dei militari richiamati in caso di mobilitazione;

b) per fare studiare e predisporre, in base alle direttive ricevute dal Ministero della guerra e dal Comando del corpo di Stato Maggiore, la conveniente sistemazione degli eventuali depositi centrali, magazzini avanzati e loro aliquote.

Art. 6.

Nelle ispezioni periodiche e saltuarie che compiono, i generali ispettori di mobilitazione devono particolarmente esaminare il contenuto e la forma dei documenti di mobilitazione compilati dai corpi, reparti e servizi, assicurandosi che essi rispondano, in modo completo, ai compiti rispettivamente affidati e che siano costantemente aggiornati.

Nel contempo, debbono vigilare perchè gli ufficiali degli enti predetti abbiano un'idea chiara e concreta delle operazioni di mobilitazione, a tali centri devolute, e della loro successione. All'uopo, promuovono, e svolgono direttamente, conferenze agli ufficiali sulle operazioni di mobilitazione, curando che ad esse intervengano, quando ciò sia possibile ed opportuno, anche ufficiali in congedo.

Gli ispettori debbono essere, quindi e sopra tutto, i collaboratori del Ministero della guerra, del Comando del corpo di Stato Maggiore e dei Comandi di grande unità che illuminano ed interessano gli enti militari ai problemi inerenti alla mobilitazione, dando istruzioni e consigli, segnalando le eventuali manchevolezze o deficienze e proponendo i mezzi reputati più acconci per ripararvi.

Dopo ogni ispezione passata a ciascun ente, gli ispettori ne espongono il risultato alle autorità competenti con apposita relazione.

La trasmissione di tali relazioni deve avvenire, a seconda degli enti ispezionati, per il tramite del comandante della brigata di fanteria o dei comandanti di artiglieria o del genio di Corpo d'armata, quando questi siano più anziani o più elevati in grado dell'ispettore di mobilitazione; in caso diverso la trasmissione avviene direttamente e l'ispettore invia copia della relazione al comandante di brigata o di artiglieria o del genio interessato.

Art. 7.

Ordinata la mobilitazione, gli ispettori debbono vigilare ed attivare le conseguenti operazioni dei corpi, reparti e servizi stanziati nel territorio delle rispettive divisioni, vol-

gendo particolare attenzione alla formazione dei servizi, organizzazione dei trasporti e funzionamento delle operazioni di requisizione.

Provvedono altresì a vigilare l'esecuzione degli ordini di movimento, partenza e transito di truppe, nonchè la formazione di reparti ausiliari e presidiari, provocando, se del caso, le disposizioni necessarie dalle autorità competenti.

Art. 8.

Per l'esecuzione dei compiti specificati nel precedente articolo 7, a partire dall'inizio della mobilitazione, i generali ispettori assumono le funzioni di *direttori delle operazioni di mobilitazione*, agli ordini diretti del comandante della divisione territoriale alla quale sono assegnati, avendo alla propria dipendenza, per l'esecuzione delle operazioni predette, tutti i centri di mobilitazione e i distretti e valendosi dell'opera degli uffici di mobilitazione del Comando della divisione territoriale.

La durata di tale incarico risulta dalle norme contenute nella « Istruzione riservata di mobilitazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 617. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1820 – Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali commissari ispettori.** — (Gabinetto del Ministro). — 14 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due maggiori generali commissari ispettori avranno sede rispettivamente:

a) uno a Milano con compito ispettivo, nei riguardi del servizio di commissariato militare, sul territorio dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Trieste, Bologna;

b) uno a Napoli, con uguale compito ispettivo sul territorio dei Corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari e Comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Art. 2.

Essi studiano, sulla base di direttive ricevute dal Ministero della guerra e dal Comando del corpo di Stato Maggiore, le questioni di carattere tecnico e logistico che interessano il servizio di commissariato in tempo di pace e quelle che ne riflettono l'impiego e la preparazione per la mobilitazione.

Art. 3.

Per assolvere ai loro compiti, i maggiori generali commissari debbono compiere le indagini statistiche necessarie e far luogo, previa autorizzazione ministeriale, a visite ed ispezioni agli stabilimenti ed uffici di commissariato della rispettiva zona, riferendone i risultati al Ministero della guerra ed ai Comandi di corpo d'armata interessati.

Ai maggiori generali commissari più specialmente compete:

a) coordinare il servizio tecnico delle direzioni e degli stabilimenti di commissariato della rispettiva zona;

b) compiere studi per il migliore funzionamento del servizio di commissariato nella rispettiva zona in tempo di mobilitazione;

c) seguire lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano i servizi di commissariato, e, in base alle osservazioni e ai dati raccolti, inoltrare proposte al Ministero della guerra su quanto possa concorrere a mettere in grado le industrie stesse di meglio provvedere ai bisogni dello Esercito in caso di guerra;

d) promuovere il miglioramento delle cognizioni e della pratica professionale degli ufficiali dei corpi amministrativi in servizio permanente e in congedo, curando per questi ultimi le relazioni atte a tenerli al corrente della tecnica del servizio;

e) conservare il collegamento con i servizi di commissariato delle altre forze armate dello Stato e con gli enti civili aventi attività affine, allo scopo di una proficua collaborazione e rendimento dei servizi e delle risorse nazionali;

f) sovraintendere, in base alle direttive ricevute, alle provviste di materiali ed alle collaudazioni da compiere.

Art. 4.

Con apposite istruzioni del Ministro per la guerra saranno fissati i particolari delle attribuzioni specificate nel presente decreto e la composizione degli uffici dei maggiori generali commissari ispettori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 618. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1821 – Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici ispettori.** — (Gabinetto del Ministro). — 14 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tre maggiori generali medici ispettori hanno sede rispettivamente:

a Milano, con compito ispettivo, nei riguardi del servizio sanitario militare, sul territorio dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Trieste;

a Firenze, con uguale compito ispettivo sul territorio dei Corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e del Comando militare della Sardegna;

a Napoli, con uguale compito ispettivo sul territorio dei Corpi d'armata di Napoli, Bari e del Comando militare della Sicilia.

Art. 2.

I maggiori generali medici ispettori studiano, sulla base delle direttive ricevute dal Ministero della guerra, le questioni di carattere tecnico che riguardano il funzionamento del servizio sanitario in tempo di pace, nel territorio di rispettiva competenza.

Art. 3.

In esecuzione di tale compito, i maggiori generali medici ispettori compiono, previa autorizzazione ministeriale, ispezioni e visite agli stabilimenti sanitari della rispettiva zona, e ne riferiscono il risultato al Ministero della guerra ed ai Comandi di corpo d'armata interessati.

Spetta più particolarmente ad essi:

a) coordinare il servizio tecnico delle direzioni e degli stabilimenti sanitari della rispettiva zona;

b) compiere studi, sulla base di direttive avute dal Comando del corpo di Stato Maggiore, per predisporre il migliore funzionamento, in tempo di mobilitazione, del servizio sanitario nella rispettiva zona;

c) seguire lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano il servizio sanitario, ed inoltrare proposte al Ministero della guerra circa quanto possa concorrere a mettere in grado le industrie stesse di meglio provvedere ai bisogni dell'Esercito in caso di guerra;

d) promuovere il miglioramento delle cognizioni e della pratica professionale degli ufficiali medici in servizio ed in congedo, curando, per questi ultimi, le relazioni atte a tenerli al corrente della tecnica del servizio;

e) promuovere il collegamento coi servizi sanitari delle altre forze armate dello Stato, colle affini istituzioni civili e con i centri universitari e clinici;

f) dare incremento agli studi relativi a speciali rami della scienza medica militare, come: patologia coloniale, traumatologia di guerra, studi sulla leva, ecc.;

g) sovraintendere, in base alle direttive ricevute, alle provviste dei materiali ed alle collaudazioni da compiere.

Art. 4.

Con apposite istruzioni del Ministro per la guerra, saranno fissati i particolari delle attribuzioni specificate nel presente decreto e la composizione degli uffici dei maggiori generali medici ispettori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 619. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un berretto di panno da fatica nuovo modello per truppe a piedi mod. 1926.** — (Direziove generale servizi logistici). — 4 novembre 1926.

E' adottato per le truppe a piedi un berretto di panno grigio verde del tipo risultante dalla seguente descrizione:

E' costruito con panno g. v. da truppa alto m. 1.30, ha forma trapezoidale e si compone di un tondino, di una fascia in due pezzi e di una sopraffascia in un pezzo solo.

Il tondino ha forma elicoidale ed è piegato nel senso della lunghezza in modo che il berretto presenti superiormente una spaccatura.

La sopraffascia, dalla parte posteriore, degrada verso il davanti ed è cucita in modo da potersi abbarrase e servire da coprinuca.

Il berretto è foderato di tela grigia per fodera ed è provvisto di alluda.

Si hanno 8 dimensioni o taglie.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà per l'allestimento e l'invio ai Corpi del relativo campione.

Il nuovo berretto da fatica dovrà essere adoperato da tutte le armi e corpi, ad eccezione di quelle montate, che continueranno ad adoperare quello ora in uso per la cavalleria e dei bersaglieri che continueranno ad usare il fez.

Ogni altra precedente disposizione relativa ai berretti di fatica per truppe a piedi deve intendersi abrogata, portando però a consumazione i berretti ancora in distribuzione o esistenti nei magazzini (1).

---

(1) Seguono: il conto di costruzione, la dimostrazione della quantità di panno occorrente, lo specchio delle misure.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1926.

Indicazione delle materie occorenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario truppa alto 1.30	m.	0.145	65 —	9.425
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta 0.62	»	0.19	4.30	0.817
Fascia di ailuda per copricapo.....	N.	1	2 —	2 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	0.750
			Prezzo di costo	12.992
			Prezzo di conteggio...	13.—

(1) Nella mano d'opera è compreso il filato di cotone per le cuciture.

Dimostrazione delle quantità di panno occorrente per la costruzione del berretto da fatica modello 1926 e relativo specchio delle misure.

Taglie	Sviluppo interno	da costruirsi su 100	Quantità di panno g.v. per vestiario alto m. 1.30 per ogni capo	Quantità di panno g.v. per vestiario alto m. 1.30 per ogni taglia	Specchio delle misure: Sviluppo interno	Altezza della fascia	Altezza della sopraffascia	Parte superiore Longitudinale	Parte superiore Trasversale
1	60	2	0.150	0.300	60	150	70	196	110
2	59	5	0.150	0.750	59	150	—	193	108
3	58	10	0.145	1.450	58	145	—	190	106
4	57	23	0.145	3.335	57	145	—	187	103
5	56	30	0.145	4.350	56	145	—	184	100
6	55	23	0.145	3.335	55	145	—	182	98
7	54	5	0.140	0.700	54	140	—	180	96
8	53	2	0.140	0.280	53	140	—	178	94
Totali		100		14.500					

Media 145 mm.

N. 620. — AVANZAMENTO. — **Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Circolare n. 207 del *giornale militare* corr. anno.** — (Gabinetto del Ministro – Ufficio coordinamento). — 6 novembre 1926.

Nelle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito circolare n. 207 del *giornale militare* corrente anno, al § 24 è sostituito il seguente:

§ 24.

Fra il giudizio di primo grado e quello decisivo non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ai tre mesi: deve pertanto esser cura delle autorità giudicanti di svolgere la procedura con la necessaria sollecitudine, in modo che possa intervenire, entro il termine predetto, od il giudizio decisivo della autorità di 2° o di 3° grado, o la decisione del Ministro nei casi di discrepanza previsti dalla legge.

Qualora il detto termine venga oltrepassato non si dovrà addivenire alla rinnovazione della procedura, bensì questa dovrà essere condotta a termine nel più breve tempo possibile.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 621. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Riammissioni in servizio dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 11 novembre 1926.

Con le disposizioni del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923 che hanno portato alla soppressione degli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, e del R. decreto n. 2625 del 9 stesso novembre 1923, che hanno recato varianti all'istituto delle rafferme militari del R. Esercito, sono rimasti sostanzialmente modificati i precedenti decreti luogotenenziali numeri 494 e 495 del 6 aprile 1919, concernenti l'arma dei carabinieri reali.

In relazione a tali modifiche, e tenute anche presenti le disposizioni di indole generale contenute nel capo XXXIII del regolamento 2 luglio 1890 n. 6952 per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina che il n. 6 delle norme esecutive per la prima applicazione dei precitati decreti luogotenenziali numeri 494 e 495 del 6 aprile 1919 (circolare 216 *giornale militare* 1919) sia sostituito dal seguente:

N. 6. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato che vengono riammessi nell'arma debbono assumere, all'atto della loro riammissione, la ferma di tre anni.

Quelli che, durante la loro precedente permanenza nell'arma stessa, vi compirono la ferma di tre anni, ovvero la 1ª o la 2ª rafferma triennale, potranno, se giudicati meritevoli per la condotta già tenuta in servizio, essere ammessi a commutare immediatamente la nuova ferma di tre anni nella 1ª, 2ª o 3ª rafferma triennale, a seconda dei vincoli anteriormente compiuti.

Tale commutazione potrà invece essere ritardata di un anno per quei sottufficiali e militari che, nel servizio prestato nell'arma antecedentemente alla loro riammissione, non si sarebbero trovati, per motivi di disciplina, in condizioni di essere ammessi senz'altro ad una rafferma triennale, alla scadenza dell'obbligo di servizio cui erano vincolati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 622. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Ufficiale al materiale presso i reggimenti bersaglieri e dipendenze dell'ufficiale d'armamento presso enti e corpi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 11 novembre 1926.

Come è noto, la carica di ufficiale al materiale, prevista nell'anteguerra per i battaglioni bersaglieri ciclisti, era affidata ad un ufficiale del riparto, dipendente direttamente dal comandante del battaglione e le cui attribuzioni, riferentisi alla conservazione e manutenzione tecnica del materiale, erano stabilite da norme di carattere interno.

Attualmente, però, con la trasformazione dei reggimenti bersaglieri in ciclisti, tale carica è venuta ad assumere di-

versa fisonomia, quale quella di vero e proprio organo reggimentale, si da richiedere l'assegnazione di apposito ufficiale investito di tale funzione.

Pertanto, in attesa che vengano definite, in sede dell'apposita « Istruzione per il materiale dei reggimenti bersaglieri », in corso di compilazione, le attribuzioni specifiche di tale ufficiale, si ravvisa l'opportunità di stabilire, fin da ora, la dipendenza dell'ufficiale in questione dal gestore, analogamente a quanto è previsto, per l'ufficiale al materiale presso i reggimenti di artiglieria, nel capitolo XL del « Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed automobilismo - edizione 1926 ».

E poichè nel predetto regolamento è sancito il principio che l'ufficiale al materiale riveste anche le attribuzioni di ufficiale di armamento, così anche nei reggimenti bersaglieri deve intendersi che, le due cariche, di ufficiale al materiale e di armamento, debbono essere affidate ad una sola persona.

Inoltre, per analogia, resta fin da ora stabilito che l'ufficiale di armamento presso gli enti, corpi e servizi, di cui è cenno nella circolare n. 497 *giornale militare* c. a., deve intendersi anch'esso alla dipendenza del gestore per tutto quanto ha tratto alla direzione tecnica del servizio di armamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 623. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in S. P. E. dell'arma di fanteria per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 novembre 1926.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, essendosi resa necessaria, per i tenenti dell'arma di fanteria in S. P. E. la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per l'anno 1926, il Ministero determina che i limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali, di detto grado per potervi essere inscritti, siano fissati al 1° febbraio 1917 fino a MARCHETTI Giannetto, incluso.

Poichè per gli ufficiali di cui trattasi sono già qui pervenuti in gran parte, gli specchi di avanzamento per la inscrizione sul quadro di avanzamento per il 1927, il Ministero riterrà detti specchi — per coloro che siano stati dichiarati idonei — validi per la inscrizione sul quadro suppletivo per il 1926.

Per coloro invece, per i quali non fossero ancora stati trasmessi gli specchi di avanzamento per il 1927, o fossero stati trasmessi con giudizio di non idoneità o sospensivo, le competenti autorità dovranno compilare nuovi specchi, a norma della presente circolare per la inscrizione sul quadro suppletivo per il 1926 da trasmettersi a questo Ministero, al più presto e non oltre il 1° dicembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 624. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 novembre 1926.

Gli annuali concorsi a premi per studi e monografie di argomento militare, si svolgeranno, nell'anno finanziario 1926-27, con le seguenti modalità.

1. — Vengono istituiti due concorsi a premi, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. Esercito, presso ciascuno degli enti sottoindicati:

a) comandi dei corpi d'armata territoriali e comando militare della Sicilia, per tutti i comandi, riparti, uffici, servizi, stabilimenti e scuole militari dipendenti, ad eccezione delle scuole ed uffici centrali indicati successivamente. Il comando militare della Sardegna farà capo al comando del corpo d'armata di Roma;

b) comando delle scuole centrali, per tutte le scuole e collegi militari (personale permanente delle varie scuole ed ufficiali allievi della scuola di guerra) escluse le scuole allievi ufficiali di corpo d'armata;

c) Stato maggiore dell'Esercito (Ufficio addestramento) per tutte le direzioni ed uffici del Ministero (compresi gli uffici degli ispettori per le varie armi e la direzione studi ed esperienze di artiglieria) e per i comandi dei presidi militari del Dodecanneso.

d) Stato maggiore dell'Esercito (Ufficio colonie) per tutti i comandi, riparti, uffici servizi e stabilimenti militari delle colonie.

2. — Il termine utile per la presentazione dei lavori è fissato al 30 aprile 1927 avvertendo che, in caso di trasferimento, i lavori di che trattasi dovranno essere consegnati al comando od all'ente da cui l'ufficiale verrà a dipendere a lavoro ultimato.

3. — Ciascun concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. — I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, presentati in precedenti concorsi, premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come temi d'esame o come materie d'insegnamento. Ugualmente ne saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi d'ufficio.

5. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca nè timbri di qualsiasi specie) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore e l'indicazione: « concorso a premi fra ufficiali in S. P. E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta chiusa di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado e recapito dell'autore.

6. — Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 30 aprile 1927. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie, è riservato apposito concorso.

7. — Per ciascuna categoria di concorrenti a presso ognuno degli enti interessati, saranno nominate commissioni — composte com'è indicato in appresso — le quali procederanno all'esame dei lavori posti a concorso e formuleranno proposte per l'assegnazione dei premi.

La nomina delle commissioni e la loro composizione dovranno essere notificate entro il mese di aprile 1927, per mezzo di apposite circolari, a cura degli enti interessati.

Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatrici della rispettiva categoria.

8. — Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:
un generale di brigata, *presidente;*
due colonnelli, *membri;*
un tenente colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto;

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:
un colonnello, *presidente;*
due tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*
un capitano, *segretario,* senza voto.

Il comando delle scuole centrali ha facoltà di scegliere i membri delle commissioni anche fra ufficiali delle altre scuole e di variare, se del caso, la composizione delle commissioni stesse.

Alle commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

9. — I giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, coi voti di classificazione espressi in ventesimi.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna commissione vaglierà e confermerà, confrontando fra loro tutti i lavori esaminati, i giudizi già dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti, nè riparti o comandi cui appartengono.

10. — L'assegnazione dei primi premi dovrà essere fatta solamente ai lavori giudicati meritevoli di pubblicazione, quella dei secondi premi potrà invece farsi con criteri di maggior larghezza e quella dei terzi premi potrà farsi, anche a semplice titolo di incoraggiamento, ai lavori che hanno richiesto notevole studio e accurata preparazione.

Le commissioni non sono tenute ad aggiudicare tutti i premi assegnati al corpo d'armata od ente: possono perciò rimanere premi non aggiudicati.

11. — Entro il 10 giugno 1927 le commissioni comunicheranno i risultati dell'esame ed i relativi giudizi, all'ente che le ha nominate, il quale, *prima di darne comunicazione agli interessati,* trasmetterà allo Stato maggiore dell'Esercito l'elenco nominativo degli ufficiali riconosciuti vincitori dei concorsi, indicando per ciascuno il titolo del lavoro premiato. Detti elenchi dovranno giungere allo Stato maggiore entro il 15 giugno 1927.

La distribuzione dei premi dovrà essere fatta non appena siano stati pubblicati sul *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori dei concorsi di che trattasi.

I lavori premiati saranno poi, dagli enti di cui al n. 1, trasmessi allo Stato maggiore dell'Esercito; quelli non premiati saranno, dagli stessi enti, restituiti ai rispettivi compilatori.

12. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, quelli che riterrà meritevoli.

13. — Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio 1926-27 sono assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare:

a) L. 7000 per ognuno dei corpi d'armata di Torino, Firenze, Bari e Comando militare della Sicilia;

b) L. 8250 per ognuno degli altri Corpi d'armata, per le scuole militari e per ognuno dei due uffici indicati dello Stato maggiore.

14. — Tali somme saranno devolute a premi nelle seguenti misure:

Primi premi.

1 per ufficiali superiori	L.	2000
1 per ufficiali inferiori.	»	1500

Secondi premi.

1 per ufficiali superiori.	L.	1250
1 per ufficiali inferiori.	»	1000

Terzi premi.

Per gli enti di cui alla lettera a	Per gli enti di cui alla lettera b		Per gli enti di cui alla lettera a	Per gli enti di cui alla lettera b
1	2	Per ufficiali superiori (L. 750 l'uno). L.	750	1.500
1	2	Per ufficiali inferiori (L. 500 l'uno) . »	500	1.000

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 625. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 novembre 1926.

1. — Gli ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri e gli ufficiali in congedo (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva), possono partecipare ai concorsi a premio per studi e monografie di argomento militare indetti presso i sottoindicati comandi di corpo d'armata:

a) Comando del corpo d'armata di Torino, per gli ufficiali delle predette categorie, in forza ai comandi di divi-

sione o di distretto militare, alle direzioni o agli uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Torino e di Alessandria;

b) Comando del corpo d'armata di Milano per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Milano e Verona;

c) Comando del corpo d'armata di Bologna per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Bologna, Trieste e Firenze;

d) Comando del corpo d'armata di Roma, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, e nel territorio della Sicilia e della Sardegna.

2. — Termine utile per la presentazione dei lavori è fissato al 30 *aprile* 1927.

3. — Ogni concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. — I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica, o anche di ricordi, o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

Quelli che fossero stati in precedenza comunque pubblicati, o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie, saranno esclusi dal concorso.

5. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca nè timbri di qualsiasi specie), sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premi fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta, lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta chiusa, di formato più piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza.

6. — I concorrenti verranno ripartiti in due categorie (ufficiali superiori ed ufficiali inferiori) per ciascuna delle quali saranno nominate, presso i predetti Comandi di corpo

d'armata, apposite commissioni per l'esame dei lavori posti a concorso e per l'aggiudicazione dei premi. Tali commissioni dovranno essere nominate entro il prossimo mese di aprile.

7. — Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:

1 generale di brigata, *presidente;*
2 colonnelli, *membri;*
1 tenente colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto;

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:

1 colonnello, *presidente*;
2 tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*
1 capitano, *segretario,* senza voto.

Potranno essere scelti, per la composizione delle commissioni, anche ufficiali in congedo che gradiscano l'incarico; ad essi non sarà però dovuta alcuna indennità, nè alcun altro compenso per tale servizio. Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatrici della rispettiva categoria.

Alle commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

8. — I giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, coi voti di classificazione espressi in ventesimi.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna Commissione vaglierà e confermerà, confrontando fra loro tutti i lavori esaminati, i giudizi dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere grado e nome dei concorrenti, nè l'ente a cui essi sono in forza.

9. — L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta solamente ai lavori giudicati meritevoli di pubblicazione, quella dei secondi premi potrà invece farsi con criteri di maggior larghezza, e quella dei terzi premi potrà farsi anche a semplice titolo di incoraggiamento ai lavori che, pur non risultando completi nel loro sviluppo, hanno richiesto notevole studio ed accurata preparazione.

Le Commissioni non sono tenute ad aggiudicare tutti i premi assegnati.

10. — Entro il 10 giugno 1927 le Commissioni comunicheranno il risultato dell'esame ed i relativi giudizi al comando di corpo d'armata che le ha nominate, il quale, *prima di darne comunicazione agli interessati,* trasmetterà allo Stato Maggiore dell'Esercito l'elenco nominativo degli ufficiali riconosciuti vincitori dei concorsi, indicando per ciascuno il titolo del lavoro premiato. Detti elenchi dovranno giungere allo Stato Maggiore entro il 15 giugno 1927.

La distribuzione dei premi dovrà essere fatta non appena siano stati pubblicati, sul *giornale militare,* i nomi degli ufficiali vincitori dei concorsi di che trattasi.

I lavori premiati saranno poi trasmessi allo Stato Maggiore dell'Esercito, quelli non premiati saranno restituiti dai Comandi di corpo d'armata ai rispettivi compilatori.

11. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, quelli che riterrà meritevoli.

12. — Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1926-27 sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, L. 11.750 per ognuno dei Comandi di corpo d'armata presso cui è bandito il concorso.

Tali somme saranno devolute a premi nelle seguenti misure:

Primi premi.

1 per ufficiali superiori	L.	2.000
1 per ufficiali inferiori	»	1.500

Secondi premi.

2 per ufficiali superiori (L. 1250 l'uno)	L.	2.500
2 per ufficiali inferiori (L. 1000 l'uno)	»	2.000

Terzi premi.

3 per ufficiali superiori L. 750 l'uno) .	L.	2.250
3 per ufficiali inferiori (L. 500 l'uno) .	»	1.500

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 626. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Memorie storiche.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio storico). — 11 novembre 1926.

I comandi, corpi ed unità che in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel regolamento sulle matricole compilano le memorie storiche annuali e che, in esecuzione del vigente ordinamento, vengono soppressi, dovranno provvedere, all'atto dello scioglimento, a compilare ed a rimettere all'ufficio storico dello Stato maggiore del R. Esercito le memorie storiche per l'anno in corso aggiornate fino alla data dello scioglimento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 627. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per allievi istruttori di educazione fisica.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 novembre 1926.

Presso la scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina) si svolgerà durante l'anno scolastico 1926-27 un corso per allievi istruttori di educazione fisica.

Detto corso, della durata di sei mesi, avrà inizio il 21 novembre c. a.

Vi prenderanno parte gli ufficiali meglio classificati nei precedenti corsi normali, nominativamente designati nell'elenco che segue.

Le eventuali domande di dispensa dal corso, per motivate condizioni di famiglia o riconosciuta menomazione delle qualità fisiche, dovranno essere trasmesse, per il tramite dei comandi di corpo d'armata, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), che si riserva di provvedere alla sostituzione degli interessati.

Gli ufficiali allievi in possesso di cavalli di proprietà, e aventi diritto a razione foraggio, sono autorizzati a trasferirli e a tenerli a Roma per tutta la durata del corso.

Alla fine del corso, gli ufficiali che l'hanno frequentato fruiranno di una licenza speciale, in più di quella ordinaria, di giorni 20.

Elenco degli ufficiali destinati a frequentare il corso di educazione fisica per allievi istruttori.

Tenente LAZZE' Umberto, 3 bersaglieri.
» FANCELLI, 49 fanteria.
» SALVANORI Camillo, 7 bersaglieri.
» RAFFO Guido, 24 fanteria.
» VITALI Giuseppe, 9 bersaglieri.
» BIANCHI Marco, 2 fanteria.
» GIANNANGELI Italo, 7 bersaglieri.
» MERLATI Arnaldo, 34 fanteria.
» SBICEGO Augusto, 11 bersaglieri.
» COPANO Carlo, 92 fanteria.
» AVOLIO Corrado, 10 bersaglieri.
» GIOVANNETTI Gaetano, 6 bersaglieri.
» GIOVANNINI Carlo, 84 fanteria.
» LANDOZZI Ilio, 6 bersaglieri.
Capitano MORONI Armando, 3 bersaglieri.
Tenente MANGIAROTTI Ernesto, 1 bersaglieri.
» CLEMENTI Alfredo, 11 bersaglieri.
» REZOAGLI Giuseppe, 232 fanteria.
» CONTE Spartaco, 16 fanteria.
» MORI Guido, 9 bersaglieri.
» SIMONETTI Carlo, 7 alpini.
» MELLANO Pietro, 3 alpini.
» BONIPERTI Carlo, 4 alpini.
» BUGLIONI Italo, 13 fanteria.
» COPPOLA Pasquale, 92 fanteria.
» LUNGHI Guido, 54 fanteria.
» AMODEI Pietro, 2 bersaglieri.
Capitano VITTORIA Vincenzo, 1 bersaglieri.
» ANGELI Gino, distretto militare Cagliari.
Tenente SPAGNOLO Ovidio, 12 bersaglieri.
Capitano OLIVIO Camillo, cavalleggeri guide.
» BALDONI Gaetano, 9 artiglieria pesante campale.
Tenente FRAMESE Rinaldo, CC. RR.
Sottoten. CANSELLA Francesco, CC. RR.
» PALMESE Amedeo, Regia guardia di finanza.
Tenente V. MOLA' Luigi, Regia marina.
» BURGOS G. Roberto, Regia marina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 628. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 11 novembre 1926.

Con riferimento alla circolare n. 355 del *giornale militare* 1926 si notifica che la commissione esaminatrice costituita con la predetta circolare, ha dichiarato vincitore del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di primo grado di servizio sanitario militare il tenente colonnello medico GERULLI cav. Andrea.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Rettifiche e variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

Rettifica: alla pag. 2172 (dispensa 53 del *giornale militare* in data 22 ottobre u. s., n. 6, leggasi che la compagnia treno del disciolto gruppo treno del 4° raggruppamento trasporti, destinata al 15° reggimento artiglieria da campagna, è rimasta provvisoriamente in Treviso, anzichè in Bologna come scritto.

Variazioni: a seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del R. Esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del R. Esercito).

1° in data 15 ottobre 1926:

il I ed il II gruppo del disciogliendo 9° reggimento artiglieria pesante (Taranto) sono passati al 3° reggimento artiglieria da costa (Messina), restando rispettivamente a Taranto ed a Brindisi;

2° in data 26 ottobre 1926:

il II battaglione del 14° reggimento fanteria, già distaccato a Teramo, è rientrato alla sede del reggimento (Chieti);

il II battaglione del 225° reggimento fanteria, già distaccato a Manfredonia, si è trasferito ad Ascoli Piceno (nuova sede del reggimento);

3° in data 29 ottobre 1926:

un gruppo del disciogliendo 12° reggimento artiglieria pesante campale (solo personale, meno gli automobilisti) si è trasferito da Vercelli a Lodi (3° centro contraerei):

4° in data 30 ottobre 1926:

il comando ed il I battaglione del 16° reggimento fanteria (Gaeta) si sono trasferiti a Monteleone Calabro;

il II battaglione di detto reggimento si è trasferito a Cosenza;

il 10° centro contraerei (Napoli) è stato costituito;

il comando ed il deposito del 68° reggimento fanteria (Milano) si sono trasferiti a Novara;

la compagnia fotoelettricisti del disciogliendo 2° raggruppamento genio, eccettuata la sezione fotoelettrica per il servizio di aeronautica, si è trasferita a Lodi (3° centro controaerei);

la batteria del vecchio 3° reggimento artiglieria da montagna, già distaccata a Domodossola, si è trasferita a Bergamo (nuovo 2° reggimento artiglieria da montagna).

5° in data 31 ottobre 1926:

il comando della brigata Calabria (Roma) è stato sciolto;

l'82° reggimento fanteria (Roma) è stato sciolto;

il 3° reggimento artiglieria pesante (Roma) è stato sciolto lasciando in funzione il deposito sino al 15 dicembre p. v.; i gruppi dipendenti sono stati così distribuiti: I e II gruppo al 4° reggimento artiglieria pesante (Piacenza) del quale costituiscono temporaneo distaccamento in Roma, in attesa di prossimo trasferimento a Terni; III gruppo (Gaeta) al costituendo 12° centro controaerei (Gaeta); IV gruppo (Maddalena) al 1° reggimento artiglieria da costa (Spezia);

il IV gruppo del 16° artiglieria da campagna (Cagliari) è stato costituito, restando in distaccamento presso la scuola centrale di artiglieria (Civitavecchia);

il 7° reggimento artiglieria pesante campale (Terni) ha assunto la nuova numerazione di 8° reggimento artiglieria pesante campale (Terni);

il gruppo misto (Civitavecchia) del disciolto 11° reggimento artiglieria pesante campale (Acqui) è passato all'8° reggimento artiglieria pesante campale (Terni), del quale costituisce distaccamento presso la scuola centrale d'artiglieria (Civitavecchia);

il comando della Brigata granatieri di Sardegna (Roma) ha assunto la nuova denominazione di comando della brigata granatieri di Sardegna (21ª);

il comando della brigata Reggio (Sassari) ha assunto la denominazione di comando della 30ª brigata di fanteria (Sassari); l'8° centro controaerei (Roma) è stato costituito;

la compagnia fotoelettricisti del vecchio 7° raggruppamento genio (Roma), meno la sezione per il servizio di aeronautica, è passata alla dipendenza dell'8° centro controaerei (Roma);

il 7° raggruppamento trasporti (Roma) è stato sciolto e si è costituito, in sua vece, l'8° centro automobilistico (Roma);

il distaccamento misto (genio) della Sardegna (Ozieri) ha assunto la nuova denominazione di battaglione misto (genio) della Sardegna (Ozieri);

la sezione fotoelettrica pel servizio d'aeronautica del disciolto 7° raggruppamento genio (Roma) è passata alla dipendenza del 12° centro controaerei (Gaeta), del quale costituisce distaccamento presso la scuola controaerei (Nettuno);

il 13° reggimento artiglieria pesante campale (Livorno) ha assunto la nuova numerazione di 7° reggimento artiglieria pesante campale (Livorno);

la compagnia fotoelettricisti del 3° raggruppamento genio (Verona), meno la sezione fotoelettrica per il servizio d'aeronautica, è passata a far parte del costituendo 4° centro controaerei (Peschiera);

il 12° centro controaerei (Gaeta) è stato costituito;

l'8° raggruppamento trasporti (Napoli) si è sciolto, ed, in sua vece, è stato costituito il 1° centro automobilistico (Napoli);

il gruppo treno del disciolto 8° raggruppamento trasporti si è sciolto e le dipendenti compagnie sono state trasferite, rispettivamente, ai reggimenti di artiglieria da campagna 10°, 12° e 25°;

la compagnia fotoelettricisti del 9° reggimento genio (Trani), meno la sezione fotoelettrica per il servizio d'aeronautica, si è trasferita al costituendo 9° centro controaerei (Pescara);

6° in data 1° novembre 1926:

l'11° centro controaerei (Palermo) è stato costituito;

la 10ª compagnia del 5° battaglione radiotelegrafisti (Palermo) è stata trasferita a Napoli, in attesa di costituirvi il 4° battaglione del 1° reggimento radiotelegrafisti;

il battaglione Cividale del 9° reggimento alpini (Cividale) è passato alla dipendenza dell'8° reggimenti alpini; restando a Cividale;

il nuovo 3° reggimento artiglieria pesante (Palmanova) è stato costituito;

il 4° centro controaerei (Peschiera) è stato costituito;

il 3° raggruppamento genio (Verona) ha assunto la denominazione di 4° reggimento genio (Verona);

l'8° reggimento artiglieria pesante campale (Napoli) ha assunto la nuova numerazione di 10° reggimento artiglieria pesante campale (Napoli);

il comando della brigata Cuneo (Milano) ha assunto la nuova denominazione di comando della 6ª brigata di fanteria (Milano);

il comando della brigata Toscana (Brescia) ha assunto la nuova denominazione di comando della 7ª brigata di fanteria (Brescia);

il comando della brigata Palermo (Milano) è stato sciolto;

il 3° reggimento artiglieria da montagna (Bergamo) ha assunta la nuova numerazione di 2° reggimento artiglieria da montagna (Bergamo);

il 3° reggimento artiglieria pesante campale (Vigevano) ha assunto la nuova numerazione di 4° reggimento artiglieria pesante campale, rimanendo nell'attuale sede, in attesa di prossimo trasferimento a Mantova;

il 2° raggruppamento genio (Pavia) ha assunto la nuova denominazione di 3° reggimento genio (Pavia);

il 2° raggruppamento trasporti (Milano) si è sciolto ed è stato costituito in sua vece, il 3° centro automobilistico (Milano);

la compagnia fotoelettricisti del 6° raggruppamento genio (Firenze) è stata trasferita al costituendo 2° centro controaerei (Genova);

il comando della brigata Salerno (Genova) è stato sciolto;

il 6° reggimento artiglieria pesante campale (Genova) ha assunto la nuova numerazione di 2° reggimento artiglieria pesante campale (Genova);

il 4° gruppo (Albenga) dell'8° reggimento artiglieria pesante (Spezia) è stato trasferito al 2° reggimento artiglieria pesante, restando ad Albenga;

l'8° reggimento artiglieria pesante (M) (Spezia) ha assunto la nuova denominazione di 1° reggimento artiglieria di costa (Spezia);

il 6° raggruppamento trasporti (Firenze) è stato sciolto e si è costituito, in sua vece, il 7° centro automobilistico (Firenze);

7° in data 2 novembre 1926:

il 1° battaglione del disciogliendo 39° reggimento fanteria (Napoli) si è trasferito al 73° reggimento fanteria (Pola);

8° in data 3 novembre 1926:

il 2° battaglione del 2° reggimento fanteria (Udine) si è trasferito in distaccamento a Tarvisio;

il 2° battaglione del disciogliendo 226° reggimento fanteria (Campobasso) si è trasferito a Sacile (1° reggimento fanteria);

9° in data 4 novembre 1926;

il 2° battaglione del disciogliendo 39° reggimento fanteria (Napoli) è stato assegnato, in attesa del prossimo trasferimento definitivo, al 12° reggimento fanteria (Trieste);

il comando della brigata Savona (Caserta) è stato sciolto;

il comando della brigata Bologna (Napoli) ha assunto la denominazione di comando della 25ª brigata di fanteria (Napoli);

10° in data 5 novembre 1926;

il 1° gruppo del 3° reggimento artiglieria da costa (Messina) si è trasferito a Palermo (11° centro controaerei);

La sezione fotoelettrica per servizio di aeronautica del vecchio 10° raggruppamento genio (Palermo) si è trasferita al costituendo 12° centro controaerei (Gaeta);

il comando della brigata Cagliari (Salerno) è stato sciolto;

il comando del 64° reggimento fanteria (Salerno) è stato sciolto;

il comando della brigata Pisa (Potenza) ha assunto la nuova denominazione di comando della 26ª brigata di fanteria e si è trasferito a Salerno;

11° in data 6 novembre 1926:

La compagnia fotoelettricisti del vecchio 11° raggruppamento genio (Palermo), meno la sezione per il servizio di aeronautica, è passata a far parte dell'11° centro controaerei (Palermo);

il 1° battaglione del disciogliendo 69° reggimento fanteria (Firenze) è stato trasferito al 38° reggimento fanteria (Alba).

il comando della brigata Brescia (Reggio Calabria) ha assunto la denominazione di comando della 27ª brigata di fanteria e si è trasferito a Catanzaro;

12° in data 7 novembre 1926:

la sezione fotoelettrica pel servizio di aeronautica del vecchio 5° raggruppamento genio (Trieste) è stata trasferita al 12° centro controaerei (Gaeta).

ERRATA-CORRIGE

Disp. 36, anno 1926, circolare 406.

A pag. 1511, depennare i tenenti PATRIZI Ernesto e PETRINI Guido.

Disp. 54, anno 1926, circolare 601.

A pag. 2188 dopo il capitano MINA Augusto, aggiungasi: capitano GUIDOBONO CAVALCHINI Emilio, reggimento Nizza cavalleria, addetto alla persona di S. A. R. il Duca di Pistoia.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(8694) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA 2341

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª **1926** 19 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2343

N. 629 – **16 agosto 1926.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 1628 che approva il nuovo Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico del R. Esercito . . . . . » 2344

» 630 – **14 ottobre 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1894 – Tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei Tribunali militari . . . . . » 2345

» 631 – **23 ottobre 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo riguardante la Commissione speciale per l'esame delle richieste di nulla osta per l'impianto di depositi di liquidi infiammabili . . » 2349

» 632 – **27 ottobre 1926.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1895 – Determinazione del numero delle scuole militari del Regno . . » 2350

» 633 – **18 novembre 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . . » 2351

LIBRERIA DELLO STATO

N. 634 - 18 novembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Arrotondamento dei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni . . . . . *Pag.* 2359

» 635 - 18 novembre 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 2359

» 636 - 18 novembre 1926. — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . » 2360

» 637 - 18 novembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1927. . . . . » 2365

» 638 - 18 novembre 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria » 2365

» 639 - 18 novembre 1926. — SERVIZIO TERRITORIALE - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi . . . . . » 2366

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2368

AVVISO . . . . . » 2369

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2369

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

L'ordinamento nuovo, con il quale l'Esercito si appresta a diventare lo strumento sempre più sicuro della potenza italiana, vuole che Reggimenti e Brigate, insigni di tradizione, ripieghino le Bandiere gloriose e affidino ad altri reparti il compito arduo di preparare alle armi la giovinezza d'Italia.

Nomi issati nel fervore di cento battaglie e Bandiere coronate da fasti epici si consegnano nella solennità della storia, avvolti in alone di leggenda.

Di tanta gloria che passa in austera disciplina nulla si disperde. Il cuore degli italiani è fedele e la grande famiglia militare sente la sua forza nell'unità indistruttibile di tutte le sue memorie.

Le Bandiere ed i nomi, che oggi si appartano, sono riserve di avvenire pronte a spiegarsi con volo d'aquila al richiamo della Patria.

Il Ministro:
MUSSOLINI

Circolare N. 629. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **R. decreto n. 1628 che approva il nuovo Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico del R. Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 16 agosto 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1926).

Col R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1926, qui di seguito riportato, è stato approvato il nuovo regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

Restano pertanto abrogati il Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria - edizione 1915 - la relativa Istruzione - edizione 1916 - e le circolari n. 233 e 299 del *giornale militare* del corrente anno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 1119, col quale veniva approvato il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento sopra citato per il servizio del materiale di artiglieria è abrogato, ed è sostituito da quello qui unito per il servizio del materiale d'artiglieria e automobilistico del Regio esercito, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 2.

Il qui unito regolamento entra in vigore dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Il nuovo regolamento di cui si tratta, è quello già a suo tempo distribuito da questo Ministero agli enti ed ai corpi dipendenti — edizione 1926, nel testo provvisorio di bozze di stampa, modificato dal relativo foglio di errata-corrige — e che, per effetto dello stesso decreto, diventa testo definitivo.

Il detto Regio decreto dovrà essere trascritto a pagina IV e seguenti del regolamento (bozze di stampa) suindicato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 630. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1894 - Tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei Tribunali militari.** — (Gabinetto del Ministro). — 14 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 16 novembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3ª), che riforma le tariffe giudiziarie;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª), che approva il regolamento concernente le contabilità delle cancellerie giudiziarie e di altre parti del servizio;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, contenente norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo di legge del bollo;

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di sottoporre a tasse di bollo le sentenze ed altri atti dei Tribunali militari, per l'interesse finanziario che ne deriva;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilita una tassa unica di bollo sulle sentenze dei Tribunali militari nella seguente misura:

1° in caso di condanna alla pena del carcere militare, L. 75;

2° in caso di condanna ad altre pene, L. 150;

3° in caso di rigetto e di inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze del Tribunale Supremo militare, L. 50.

Tali tasse sono aumentate della metà quando i condannati con una sola sentenza sono due, e sono raddoppiate quando i condannati sono tre o più.

Art. 2.

Sui decreti penali dei Tribunali militari è stabilita una tassa unica di bollo nella misura di L. 50 per ciascuna persona condannata.

Art. 3.

Le tasse suaccennate sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato.

Art. 4.

Tutte le tasse dovute per le sentenze ed i decreti penali a norma degli articoli precedenti, da riscuotersi in modo virtuale, vengono iscritte nel registro campione prescritto dall'art. 209 della tariffa penale approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, presso la cancelleria del Tribunale militare territoriale o del Tribunale militare marittimo che ha pronunciato la sentenza di condanna e sono riscosse insieme alle spese processuali, ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano.

Ancorchè una sentenza sia stata gravata di ricorso in nullità davanti al Tribunale Supremo militare, la nota definitiva delle spese, compresa la tassa dovuta per la sentenza del detto Supremo Collegio, dovrà essere compilata dal cancelliere del Tribunale militare territoriale o dal cancelliere del Tribunale militare marittimo che ha pronunciato la condanna, ed a lui spetta di iscriverla nel registro di cui al sopraccennato art. 209 della tariffa penale.

Art. 5.

Le copie degli atti che si rilasciano per uso privato dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare si redigono su carta da bollo da L. 10.

Le copie degli atti che si rilasciano per uso privato dalle cancellerie dei Tribunali militari sono redatte su carta da bollo da L. 6.

Art. 6.

Gli atti di cauzione nella Amministrazione della giustizia militare sono redatti su fogli bollati da L. 6.

Art. 7.

Il verbale di cauzione per libertà provvisoria è soggetto, senza riguardo al numero dei fogli, alle seguenti tasse da bollo:

a) se la cauzione è prestata dall'obbligato principale, tassa fissa, L. 10;

b) se la cauzione è prestata da una o più persone cumulativamente per una terza persona, per ogni L. 1000 o frazione di L. 1000, L. 4.

Queste tasse si corrispondono mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa da annullarsi dal cancelliere col bollo d'ufficio.

Art. 8.

Gli atti, e le relative copie, per pagamenti rateali di multa e spese di giustizia, dovute a seguito di condanna dei Tribunali militari, sono redatti su fogli di carta da bollo da L. 6.

Art. 9.

I ricorsi per ottenere il provvedimento di idoneità e validità della rendita dotale costituita in occasione del matrimonio degli ufficiali e quelli relativi alla liberazione di vincoli posti in qualsiasi tempo sono redatti su fogli di carta da bollo di L. 10.

Art. 10.

I provvedimenti di cui al 1° e 2° comma dell'art. 6 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e quelli relativi alle rendite dotali costituite in occasione dei matrimoni di ufficiali contratti secondo l'impero delle leggi precedenti sono esenti da registrazione, ma sono soggetti, senza riguardo al numero dei fogli, alle seguenti tasse graduali di bollo:

a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore alla rendita lorda di L. 3000 nominali, L. 50;

b) quando il valore supera la rendita lorda di L. 3000 nominali, L. 100.

In entrambi i casi per ogni provvedimento è dovuto un diritto fisso di L. 20 a favore della cancelleria del Tribunale Supremo militare.

Le tasse graduali ed il diritto fisso sono dovuti per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione e devono rimettersi alla cancelleria unitamente ad ogni ricorso. La cancelleria ne rilascia quietanza ed applica la tassa per ogni provvedimento mediante apposizione di marche da bollo a tassa fissa da annullarsi col bollo d'ufficio sulla copia.

Art. 11.

I provvedimenti menzionati nell'articolo precedente, e le relative copie che si rilasciano dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare, sono redatti su carta da bollo da L. 10.

Art. 12.

Gli atti relativi alla costituzione della dote militare sono soggetti alle ordinarie tasse di bollo e di registro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

N. 631. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo riguardante la Commissione speciale per l'esame delle richieste di nulla osta per l'impianto di depositi di liquidi infiammabili.** — (Gabinetto del Ministro). — 23 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 260, dell'11 novembre 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto del 3 dicembre 1925, n. 2408, concernente la concessione del nulla osta per l'impianto di depositi di liquidi infiammabili da parte della Commissione Suprema di difesa;

Allo scopo di semplificarne e renderne più rapida la procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame delle richieste di nulla osta, la Commissione Suprema di difesa delegherà una Commissione speciale così composta:

S. E. il presidente del Comitato per la mobilitazione civile, presidente;

un rappresentante per ciascuno degli Stati Maggiori delle forze armate, membri;

un ufficiale della Segreteria della Commissione Suprema di difesa, membro e segretario.

Detta Commissione dovrà riunirsi tempestivamente, a richiesta del suo presidente, per il sollecito esame delle domande: nel caso che dovessero essere eseguiti sopraluoghi le spese relative dovranno essere imputate a carico delle ditte richiedenti.

Art. 2.

I Comandi di corpo d'armata territoriali, per i depositi costruiti nella zona di loro giurisdizione, e i Comandi di piazzeforti marittime, per i depositi costruiti nel territorio delle piazze stesse, eseguiranno uno scrupoloso controllo affinchè le ditte interessate si attengano alle clausole riflettenti la difesa, eventualmente imposte dalla Commissione Suprema di difesa nella concessione del nulla osta, che saranno, volta per volta, loro comunicate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 ottobre 1926.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

N. 632. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1895 – Determinazione del numero delle scuole militari del Regno.** — (Gabinetto del Ministro). — 27 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 16 novembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Scuole militari del Regno sono le seguenti:

a) 2 Collegi militari;

b) 1 Accademia di fanteria e cavalleria;

c) 1 Accademia di artiglieria e genio;
d) 1 Scuola di fanteria;
e) 1 Scuola di cavalleria;
f) Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento, in numero non maggiore di 12;
g) 1 Scuola centrale di fanteria;
h) 1 Scuola centrale di artiglieria;
i) 1 Scuola centrale del genio;
l) 1 Scuola centrale di educazione fisica;
m) 1 Scuola di guerra;
n) 1 Scuola controaerei;
o) 1 Scuola di sanità militare.

Alle Scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio e di educazione fisica è preposto un Comando delle scuole centrali.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di stabilire la sede e l'organico delle dette Scuole e di emanare altresì tutte le disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 633. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 novembre 1926.

A seguito della circolare 552 del *giornale militare* 1926 si riportano nell'unito elenco dimostrativo le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TARIFFA A

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per auto

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 20-10-1926
1. Camere d'aria per auto 90×710.....	60.—	45.90
2. Camere d'aria per auto 90×760.....	65.—	50.45
3. Camere d'aria per auto 105×765.....	85.—	65.90
4. Camere d'aria per auto 105×815.....	90.—	69.70
5. Camere d'aria per auto 120×820.....	115.—	88.45
6. Camere d'aria per auto 120×880.....	120.—	93.90
7. Camere d'aria per auto 135×835.....	130.—	102.25
8. Camere d'aria per auto 135×895.....	135.—	107.30
9. Camere d'aria per auto 135×935.....	140.—	109.35
10. Camere d'aria per auto 80×700.....	50.—	39.15
11. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 115×715	65.—	51.50
12. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 130×730	80.—	61.10
13. Camera d'aria per pneus a bassa pressione 130×800	83.—	63.60
14. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 145×775	83.—	64.45
15. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 80×700	290.—	198.40
16. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×710	335.—	240.00
17. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×760	355.—	250.00
18. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×765.....	470.—	345.00

Segue TARIFFA A

	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 20-10-1926
19.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×815.....	500.—	360.—
20.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×820.....	635.—	464.70
21.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×880.....	690.—	500.—
22.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×835.....	870.—	633.60
23.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×895.....	900.	647.10
24.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×935.....	955.	688.55
25.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 150×895.....	1170.	800.—
26.	Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 155×955.....	1245.—	850.15
27.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 115×715	305.—	232.40
28.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×730	415.—	317.05
29.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×800	500.—	373.85
30.	Coperture a bassa pressione per ruote speciali 145×775	525.—	414.20

TARIFFA B.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto e velo e anelli per velo.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-10-1926	Prezzi dal 25-10-1926
1. Camere d'aria per moto (24×1 3/4) 600×45	21.—	Invariato	15.75
2. Camere d'aria per moto (24×2) 600×50	25.—	»	18.75
3. Camere d'aria per moto (24×2 1/4 600×55	30.—	»	23.5
4. Camere d'aria per moto 24×2 1/2.	32.—	»	25.60
5. Camere d'aria per moto 26×1 5/8 .	21.—	»	16.90
6. Camere d'aria per moto 26×1 3/4 .	22.—	»	17.85
7. Camere d'aria per moto 26×2.....	27.—	»	20.00
8. Camere d'aria per moto (26×2 1/4) 650×55	33.—	»	25.25
9. Camere d'aria per moto 26×2 1/2...	38.—	»	30.15
10. Camere d'aria per moto (26×3) 657×75	48.—	»	40.00
11. Camere d'aria per moto (28×3) 700×75	49.—	»	40.95
12. Camere d'aria per moto 100×675.	44.—	»	35 70
13. Camera d'aria per moto 100×715..	52.—	»	41.95
14. Camere d'aria per moto 115×715	64.—	»	50.70
15. Coperture a filato ritorto per moto 24×1 3/4	74.—	»	57.25
16. Coperture a filato ritorto per moto 24×2	75.—	»	58.35
17. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/4	124.—	»	96.55
18. Coperture a filato ritorto per moto 24×3 1/2	130.—	»	100.65

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-10-1926	Prezzi dal 25-10-1926
19. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 1\ 5/8$	85.—	Invariato	65.75
20. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 1\ 3/4$	79.—	»	61.20
21. Coperture a filato ritorto per moto 26×2	85.—	»	78.—
22. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\ 1/4$	90.—	»	74.25
23. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\ 1/2$	230.—	»	174.50
24. Coperture a filato ritorto per moto $26 \times 2\ 1/2 \times 2\ 1/4$	231.—	»	176.35
25. Coperture a filato ritorto per moto 26×3	306.—	»	239.85
26. Coperture a filato ritorto per moto 28×3	314.—	»	248.15
27. Coperture a filato ritorto per moto 100×675	245.—	»	185.40
28. Coperture a filato ritorto per moto 100×715	276.—	»	201.60
29. Coperture a filato ritorto per moto 115×715	289.—	»	220.20
30. Camere d'aria per velo con valvola $24 \times 1\ 3/8$	12.80	9.40	Invariato
31. Camere d'aria per velo con valvole $26 \times 1\ 3/8$	12.80	9.40	»
32. Camere d'aria por velo con valvole $26 \times 1\ 3/4$	15.—	11.40	»
33. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ 3/8 \times 1\ 1/4$.	13.70	10.10	»
34. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ 3/8$	13.70	10.10	»
35. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\ 5/8$-$3/8$	13.70	10.10	»

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-10-1926	Prezzi dal 25-10-1926
36. Camere d'aria per velo con valvola 28 × 1 5/8–1/8	13.70	10.10	Invariato
37. Camere d'aria per velo con valvola 28 × 1 5/8–1/4	13.70	10.10	»
38. Camere d'aria per velo con valvola 28 × 1 1/2	15.—	11.40	»
39. Camere d'aria per velo con valvola 28 × 1 5/8	15.—	11.40	»
40. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale 24 × 1 3/8	21.—	17.10	»
41. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale 26 × 1 3/8	21.—	17 10	»
42. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 3/8	22.—	17.85	»
43. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 5/8 × 1 3/8	22.—	17.85	»
44. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 5/8 × 1 1/4	22.—	17.85	»
45. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale 28 × 1 1/2	24.—	19.95	»
46. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo 28 × 1 5/8	43.—	40.40	»
47. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo rinforzato 26 × 1 3/4	42.70	40.15	»
48. Coperture a tallone per biciclette a motore tipo rinforzato 24 × 1 1/2.	38.—	Invariato	»
49. Anelli per biciclette con cerchi da 24"	63.—	62.25	»
50. Anelli per biciclette con cerchi da 26"	68.—	67.25	»
51. Anelli per biciclette con cerchi da 28"	72.—	72.15	»

Variazioni avvenute ai prezzi degli anelli di gomma piena per auto (dal 15 Ottobre 1926)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-10-1926
1. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 590 larghezza fascia mm. 120	600.—	570.90
2. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 635 larghezza fascio mm. 100	485.—	471.90
3. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 100	500.—	486.95
4. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 120	650.—	623.60
5. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 140	820.—	778.20
6. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 690,5 larghezza fascia mm, 120	670.—	640.95
7. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 120	700.—	666.55
8. Anello di gamma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 140	860.—	828.25
9. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 160	1000.—	951.55
10. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 741 larghezza fascia mm. 120	700.—	670.70
11. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 100	550.—	537.60
12. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 110	620.—	604.75
13. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 120	710.—	685.15
14. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 755 larghezza fascia mm. 175 oppure diametso interno mm. 755 larghezza fascia mm. 180 a secondo delle misure normalmente adottato dalle singole Ditte costruttrici.....	1250.—	1183.20

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 15-10-1926
15. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 789,6 larghezza fascia mm. 120	730.—	720.70
16. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 140	980.—	936.50
17. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 160	1190.—	1125.75
18. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 870 larghezza fascia mm. 160	1200.—	1138.25
19. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 900 larghezza fascia mm. 120	800.—	792.90
20. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm.720,5 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 720,5 larghezza fascia mm. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1880.—	1726.20
21. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 850 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 850, larghezza fascia mm. 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	2150.—	1974.—
22. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 245 oppure diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 260 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1740.—	1611.20
23. Anello di gomma piena diametro interno mm. 861 larghezza fascia mm. 160	1200.—	1137.30
24. Anello di gomma piena diametro interno mm. 870 larghezza fascia mm. 140	990.—	946.55

N. 634. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Arrotondamento dei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni.** — (Ragioneria centrale). — 18 novembre 1926.

Si porta a conoscenza di tutte le Amministrazioni militari che in seguito ad accordi col Ministero delle finanze ed in applicazione del disposto del 2° capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge n. 1480 del 20 agosto 1926 pubblicato con circolare n. 538 del *giornale militare* c. a., il versamento delle ritenute per tassa di quietanza sui pagamenti effettuati dai corpi, istituti e stabilimenti militari, senza alcuna distinzione od eccezione, sarà eseguito globalmente a cura del Ministero così come presentemente avviene per le ritenute erariali, a norma della circolare 377 del *giornale militare* 1925.

Le Amministrazioni militari dovranno quindi spesare i titoli di pagamenti al netto anche della ritenuta per tassa di bollo di quietanza, che verrà però dimostrata sul titolo stesso.

Nulla è innovato, per l'Amministrazione militare, nei riguardi delle altre ritenute il cui versamento continuerà ad essere eseguito dal Ministero, o trimestralmente, dai corpi con le norme della circolare sopra indicata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 635. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto del Ministro - Ufficio coordinamento). — 18 novembre 1926.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri Reali:

COMANDI SOPPRESSI:

Legione di Roma - Tenenza di Magnanapoli (Roma);
Legione di Roma - Tenenza Popolo (Roma);
Legione di Roma - Tenenza S. Giovanni (Roma).

CAMBI DI DENOMINAZIONE.

Compagnia Roma-Trastevere - Compagnia Roma Tribunali;
Tenenza Prati (*Roma*) - Ten. Muzio Clementi (Roma);
Tenenza Viminale (*Roma*) - Tenenza Macao (Roma);
Tenenza Salaria (*Roma*) - Tenenza Parioli (Roma);
Tenenza Trastevere (*Roma*) - Tenenza Tribunali (Roma);
Tenenza Porta Pia (*Roma*) - Ten. Nomentana (Roma).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 636. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 18 novembre 1926.

E' indetto per l'anno 1927 un concorso per l'invio sussidiato di alcuni ufficiali nel Regno S. C. S. per perfezionarsi nella conoscenza della lingua serbo-croata.

1. — Il numero degli ufficiali, la durata della permanenza all'estero e le competenze sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da apprendere	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno mesi	Residenza normale	Competenze		
				Indennità prima della partenza	Sussidio mensile	Spese di viaggio
Serbo-croato	4	5	Belgrado	1200	2500	Rimborso delle spese di trasporto personale, oltre all'aumento di 2/10 per il bagaglio. Non si farà luogo a rimborso di alcuna altra spesa per qualsiasi titolo.

2. — Gli ufficiali da inviarsi all'estero saranno scelti mediante concorso fra quelli in S. P. E. che non ottennero altra volta simile facilitazione. Qualora però si verificasse qualche deficienza sul totale degli ufficiali da inviarsi all'estero,

potranno essere ammessi a concorrere per un secondo soggiorno sussidiato all'estero, con le norme di cui al n. 7, quelli che già vi furono inviati una prima volta, purchè ne siano ritornati da due anni almeno.

3. — Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere presentate nella prima quindicina del mese di aprile 1927.

Esse saranno dirette per via gerarchica ai comandi di corpo d'armata, e alle autorità corrispondenti, se gli ufficiali non dipendono dai detti comandi.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal giorno di chiusura del concorso fino al 30 giugno 1928, preferirebbero, se prescelti, di soggiornare all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio e per quale lingua.

Le competenti autorità daranno corso soltanto alle domande di ufficiali distinti per qualità intellettuali, morali e militari e che per nota serietà di carattere e costanza di propositi lascino presumere che dall'invio all'estero ricaveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui danno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongano all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio nel periodo di tempo dall'ufficiale prescelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, quelli appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, gli ufficiali all'estero non saranno ammessi al concorso.

4. — I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire allo Stato Maggiore R. E. per la fine di aprile 1927 l'elenco nominativo dei postulanti dividendo quelli che non sono mai stati inviati all'estero da quelli che già hanno fruito di tale facoltà e indicando l'epoca che per ciascun ufficiale essi stessi avranno stabilita per il soggiorno, tenuto conto dei desideri degli ufficiali e delle necessità del servizio.

5. — I concorrenti dovranno, con gli esperimenti di cui al n. 6, provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

6. — Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) in una traduzione dall'italiano in serbo-croato con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna il giorno 28 maggio alle ore 8. Tempo disponibile per l'esame, 4 ore.

I temi saranno trasmessi dallo Stato Maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal Presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti allo Stato Maggiore R. E. presso il quale verranno sottoposti al giudizio di una commissione esaminatrice.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13/20 saranno ammessi alle prove successive.

b) in una traduzione dal serbo-croato in italiano senza l'uso del vocabolario;

c) in una prova orale alla presenza della commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto in serbo-croato, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà in serbo con frasi dell'uso comune, e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso lo Stato Maggiore R. E. nella seconda quindicina del mese di giugno, secondo modalità che saranno comunicate dallo Stato Maggiore ai comandi di corpo d'armata.

7. — Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14 ventesimi.

Gli ufficiali dichiarati idonei saranno ammessi all'invio all'estero, compatibilmente col numero dei posti messi a concorso, col seguente ordine di precedenza:

a) quelli che non hanno mai goduto di tale facilitazione;

b) quelli che già ne godettero per altra lingua;

c) quelli che già ne godettero per la stessa lingua.

8. — Ultimati gli esperimenti, di cui ai numeri precedenti, lo Stato Maggiore indicherà al Ministero gli ufficiali prescelti, e farà agli interessati le opportune comunicazioni per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

9. — Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero saranno considerati in licenza all'estero senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

10. — Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali risiederanno normalmente a Belgrado e saranno alla dipendenza dell'addetto militare presso la R. Legazione d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione dell'addetto militare stesso.

Essi faranno uso dell'abito civile, portando però seco gli oggetti di uniforme per indossarli nelle circostanze che fossero loro indicate dall'addetto militare.

11. — Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno al proprio corpo, rimanendo in attesa di altre comunicazioni dello Stato Maggiore relative ad un esperimento cui saranno di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe ma più difficili di quelle indicate nel n. 6. La prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

La classificazione riportata nel fare detto esperimento sarà comunicata dallo Stato Maggiore R. E., per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

12. — Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai numeri 6 e 11 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che dovessero ricevere presso lo Stato Maggiore R. E., gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio. Durante la loro permanenza all'estero saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero.

13. — All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso ed una anticipazione di L. 400 in conto delle indennità, spese di viaggio e sussidi mensili, stabiliti nella tabella di cui al numero 1 della presente circolare.

14. — Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero e delle somme successive che gli ufficiali potessero chiedere in conto del sussidio mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella suddetta. Tali assegni dovranno essere trasmessi per il tramite dell'addetto militare presso la R. Legazione d'Italia a Belgrado.

15. — Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 1, dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

16. — Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti, firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi allo Stato Maggiore R. Esercito, che provvederà al rimborso del relativo importo.

17. — La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo: « Spese varie per istruzioni degli ufficiali ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 637. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1927.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 novembre 1926.

Analogamente a quanto venne disposto per l'anno 1926, questo Ministero determina che anche per l'anno 1927 venga eseguito il censimento degli autoveicoli dell'Esercito.

A tale scopo tutti i corpi, uffici ed enti militari che hanno in carico o comunque detengono autoveicoli di qualsiasi specie (compresi i carri rimorchio) forniranno i dati relativi agli autoveicoli stessi secondo le prescrizioni già impartite con la circolare 643 del *giornale militare* 1926.

Gli specchi delle variazioni degli autoveicoli saranno però compilati trimestralmente, anzichè mensilmente, e, come quelli della consistenza al 1° gennaio 1927, dovranno essere inviati a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) in duplice copia e sempre per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 638. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione topografica e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 18 novembre 1926.

1. — Nel prossimo anno sarà svolto un corso di triangolazione topografica e rilievo a 12 capitani o tenenti di artiglieria, per abilitarli ad eseguire le determinazioni topografiche che interessano l'artiglieria.

2. — Tale corso avrà la durata di 5 mesi, dal 1° febbraio al 30 giugno 1927.

3. — I primi tre mesi si svolgeranno presso l'Istituto geografico militare di Firenze; gli ultimi due mesi in località da stabilirsi e secondo le direttive che all'uopo impartirà l'Ispettorato dell'artiglieria.

4. — L'ammissione al corso è a domanda.

Gli ufficiali che chiederanno di esservi ammessi dovranno aver frequentato con buon esito i corsi regolari d'Accademia o i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale, od *almeno i corsi di perfezionamento*.

5. — Le domande di ammissione al corso dovranno giungere entro il 15 dicembre 1926 all'Ispettorato dell'artiglieria il quale provvederà a designare gli ufficiali da ammettere.

6. — I nomi degli ufficiali ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

Detti ufficiali si presenteranno il 31 gennaio 1927 alla direzione dell'Istituto geografico militare di Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 639. — SERVIZIO TERRITORIALE - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 novembre 1926.

Con riferimento alla circolare 277 pubblicata nella dispensa n. 33 del *giornale militare* del 1925 si comunicano qui di seguito le aggiunte e varianti da apportarsi ai dati storici di taluni corpi e reparti elencati nella circolare sopraccennata.

REPARTO	ISCRIZIONE ATTUALE	ISCRIZIONE DA FARSI
18° regg. fanteria.	—	Aggiungere: Medaglia bronzo al valor militare.
25° id. id.	—	Aggiungere: Pozzuolo del Friuli (ottobre 1917).
49° id. id.	1917 - Gemona-Pradis (ottobre).	1917 - Gemona (ottobre) Pradis (novembre).
58° id. id.	1916 - Podgora (maggio) Oslavia-Gorizia (agosto).	1916 - Padgora (marzo) Oslavia-Sabotino-Gorizia.
74° id. id.	Data da commemorarsi: 1° novembre 1916.	12 agosto 1916.
86° id. id.	—	Aggiungere: 1919-20 - Albania.
Brigata Liguria 157° e 158°.	Medaglia di bronzo.	Medaglia d'argento.
Reggimento 158°.	1917 - Melette di Gallio.	1917 - Monte Zomo-Melette-Campelle.
Reggimento 207°.	Data da commemorarsi: 30 maggio 1916 (Altopiano di Asiago).	Data da commemorarsi: 30 maggio 1916 (Passo Buole).
Brigata Rovigo 227° e 228°.	Campagne di guerra 1916-17-18.	Cancellare: 18.
7° regg. bersaglieri.	1918. . . . Medaglia bronzo al valor militare.	18. . . . . Cancellare: medaglia bronzo.
8° id. id.	1848-49 Novara (3 med. bronzo valor militare) 1911-12-13-14 . . 1918	1848-49 - Novara (2 med. bronzo valor militare. 1911-12-13-14 (med. bronzo valor militare). 1918. . . . . Medaglia bronzo valor militare.
13° id. id.	Battaglioni 59°-60°-61°.	Battaglioni 59°-60°-62°.
9° id. id.	—	Aggiungere: 1869 - S. Giovanni in Persiceto (med. di bronzo al valor militare).
8° regg. alpini.	—	Aggiungere: Medaglia di bronzo al valor militare.
6° reparto d'assalto.	Centro di mobilitazione 5° Reggimento alpini - Bergamo.	5° Regg. alpini - Milano.
9° id. id.	Centro di mobilitazione . . . . . Sassari.	Centro di mobilitazione . . . . . Ozieri.
XXIII rep. d'assalto.	—	Croce cavaliere Ord. Mil. di Savoia - Aggiungere: (per sè e per tutti gli altri Reparti d'assalto). NOTA: Cancellare la dizione: Croce cavaliere Ord. Mil. di Savoia a tutti gli altri Reparti d'assalto).
72° id. id.	Medaglia bronzo valor militare.	Medaglia argento valor militare
Reggimento Marina S. Marco.	—	Aggiungere: Croce cavaliere Ordine Mil. di Savoia.
Lancieri di Firenze (già 9°).	—	Aggiungere: 1917 - Tagliamento (ottobre) Monticano (novembre) 1918 - Giavera (giugno).
Cavalleggeri di Lucca (già 16°).	Albania	1918 - Albania.

NOTIFICAZIONE

Rettifiche e variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

Rettifica: alla pag. 2337 (dispensa 57ª del giornale militare in data 12 novembre) capoverso 5°, leggasi che l'8° raggruppamento trasporti (Napoli) si è sciolto e che in sua vece è stato costituito il 10° centro automobilistico, anzichè il 1°, come scritto.

Variazioni: a seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del Regio esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del Regio esercito):

1° in data 25 ottobre 1926:

la compagnia del battaglione alpini « Edolo », già distaccata a Silandro, è rientrata alla sede del battaglione (Riva di Trento);

2° in data 1° novembre 1926:

il comando del 5° reggimento alpini si è trasferito da Bergamo a Milano e una aliquota del deposito l'ha seguito il 3 novembre 1926;
il 3° centro controaerei (Lodi) è stato costituito;

3° in data 4 novembre 1926:

sono stati costituiti in Roma i seguenti elementi del 3° reggimento granatieri (Viterbo): Comando I e II battaglione;
il battaglione alpini Tirano (5° reggimento alpini) si è trasferito, da Tirano e Chiavenna alla sede del reggimento (Milano);

4° in data 5 novembre 1926:

l'8° raggruppamento genio (Santa Maria Capua Vetere) ha assunto la denominazione di 10° reggimento genio (Santa Maria Capua Vetere);
la compagnia fotoelettricisti del vecchio 8° raggruppamento genio (Santa Maria Capua Vetere), meno la sezione pel servizio d'aeronautica, è stata trasferita a Napoli (costituendo 10° centro controaerei);
il battaglione del 23° reggimento fanteria, già in distaccamento a Melfi, è rientrato alla sede del reggimento (Potenza);

5° in data 6 novembre 1926:

il comando, il deposito ed il I gruppo di squadroni del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II si sono trasferiti da Brescia a Voghera, dove si era già trasferito il II gruppo di squadroni;

6° in data 7 novembre 1926:

il battaglione del 63 reggimento fanteria, già in distaccamento ad Avellino è rientrato alla sede del reggimento (Salerno);
il comando del 39° reggimento fanteria (Napoli) è stato sciolto;

7° in data 8 novembre 1926:
il II battaglione del disciolto 69° reggimento fanteria (Firenze) è passato al 18° reggimento fanteria (Trento) del quale costituisce distaccamento a Rovereto;

8° in data 10 novembre 1926;
il 4° gruppo del 5° reggimento artiglieria pesante (Riva di Trento) si è trasferito a Vigevano (1° reggimento artiglieria pesante);
il comando del 28° reggimento artiglieria da campagna ed una aliquota del deposito sono stati costituiti (Fossano);
il deposito del 3° reggimento granatieri (Viterbo) è stato costituito;

9° in data 12 novembre 1926:
il I gruppo del disciolto 14° reggimento artiglieria pesante campale (Ferrara) si è trasferito a Firenze (costituendo 7° centro contraerei);
il I battaglione del disciolto 87° reggimento fanteria (Siena) è stato trasferito al 90° reggimento fanteria (Torino);

10° in data 14 novembre 1926:
il I battaglione del disciolto 87° reggimento fanteria (Siena) è stato trasferito al 91° reggimento fanteria (Torino);

11° in data 15 novembre 1926:
il reggimento radiotelegrafisti (Roma) ha assunto la nuova denominazione di 1° reggimento radio.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo:

foglio 238 (Cotrone);
foglio 243 (Isola di Capo Rizzuto).

Prezzo di ogni foglio L. 4.20.

I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Rivolgere le richieste all'Ufficio smercio dell'Istituto Geografico Militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pag. 86 depennare il capitano LERA Agostino.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(8796) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO 2371 BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª **1926** 26 Novembre

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 640 – 4 novembre 1926. — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto-legge n. 1917 – Disposizioni per regolare la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2374

» 641 – 4 novembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1925 – Determinazione del numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, delle sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta, e dei riparti di correzione e stabilimenti militari di pena . . . . . » 2377

LIBRERIA DELLO STATO

» 642 – 9 novembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo – Istituzione di una Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni . . . . . *Pag.* 2380

» 643 – 16 novembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1926-1927 . . . . . » 2381

» 644 – 18 novembre 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Disposizioni per l'applicazione dell'art. 24 del R. decreto 3 gennaio 1926 n. 48, concernente il computo dei benefici di guerra . . . . . » 2392

» 645 – 22 novembre 1926. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti generali d'artiglieria in servizio permanente per l'avanzamento alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria. . » 2393

» 646 – 22 novembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Norme riguardanti la presentazione e l'inoltro delle domande per l'ammissione agli esami per la Scuola di guerra per l'anno 1927 . . . . . » 2394

» 647 – 23 novembre 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiosegnalazioni per ufficiali del genio . . . . . » 2395

» 648 – 25 novembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esecuzione dei pagamenti mediante accreditamento in conto corrente o commutazione in vaglia cambiari. . . . . » 2398

» 649 – 25 novembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti dal Ministero delle finanze e dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . . » 2402

N. **650 – 25 novembre 1926.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cartucce per le società di tiro a segno e per i corsi premilitari . . . . . *Pag.* 2403

» **651 – 25 novembre 1926.** — AVANZAMENTO. — Esami a scelta facoltativa per l'avanzamento al grado di tenente colonnello chimico farmacista . . . . . » 2404

» **652 – 25 novembre 1926.** RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario » 2404

» **653 – 25 novembre 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. . . . . » 2405

» **654 – 25 novembre 1926.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Compensi al personale militare addetto ai lavori del genio militare . . . . . » 2409

» **655 – 25 novembre 1926.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Modificazioni alla circolare n. 47 del *giornale militare* 1926 – Indennità al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare . . . . . » 2410

» **656 – 25 novembre 1926.** – TRASPORTI. — Viaggi a riduzione sui piroscafi da e per le Colonie . . . . . » 2411

» **657 – 25 novembre 1926.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici – Relative attribuzioni . . » 2412

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2417

AVVISO . . . . . » 2419

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2420

Circolare N. 640. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **R. decreto-legge n. 1917 - Disposizioni per regolare le condizioni degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, n. 1837 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiati esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto del Ministro). — 4 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 20 novembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, riguardanti ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 397 e 398, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare meglio la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi citati Regi decreti-legge, nonchè di regolare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, di stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che rivestono la carica di Sottosegretario di Stato, di regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e di stabilire il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, è sostituito il seguente:

« Al termine del primo anno di corso, coloro che avranno superato gli esami delle materie d'insegnamento impartite in detto anno saranno promossi al grado di tenente di complemento, col quale compiranno gli altri due anni di corso ».

Art. 2.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dopo l'art. 116-*quater* è aggiunto il seguente articolo:

« I tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio effettivo che non ricoprano la carica di direttore studi ed esperienze di artiglieria debbono essere annualmente presi in esame — con le comuni norme d'avanzamento — per la idoneità a scelta per titoli alla carica suddetta. Il giudizio, unico e decisivo, è devoluto alla Commissione centrale di avanzamento.

« Se giudicati idonei, saranno conservati in servizio effettivo transitoriamente con funzioni del grado inferiore, fino a quando non si sia resa vacante la suaccennata carica o non abbiano raggiunto il limite di età di 64 anni.

« Qualora siano invece giudicati non meritevoli di essere inscritti nel quadro di avanzamento a scelta per titoli alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria, ovvero se non siano inscritti nel quadro medesimo per rinunzia volontaria, saranno considerati come esclusi definitivamente dal l'avanzamento; e per tale esclusione varranno le norme stabilite per l'esclusione dall'avanzamento derivante dalla non idoneità al grado superiore con identici effetti per quanto riguarda l'eliminazione dell'ufficiale dal servizio effettivo.

« Per i tenenti generali suddetti il punto per la valutazione dei vari titoli accademici, delle pubblicazioni, studi, inven

zioni, ecc., aventi stretta attinenza al servizio tecnico di artiglieria, sarà assegnato da una apposita speciale Commissione, da nominarsi con facoltà insindacabile del Ministro per la guerra ».

Art. 3.

All'art. 128 della legge suddetta è aggiunto il seguente comma:

« I giudizi decisivi per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento, continuano a rimanere di competenza della Commissione stessa, anche dopo la istituzione della Commissione speciale di cui all'art. 4 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477 ».

Art. 4.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprano la carica di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto rispettivamente al Ministro per la guerra, al Ministro per la marina e al Ministro per l'aeronautica.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati di autorità dal comando mobilitato durante la guerra, continueranno ad essere applicati agli ufficiali suddetti collocati in posizione ausiliaria ordinaria i limiti di età stabiliti dal R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

Art. 6.

Il numero delle Direzioni d'artiglieria di cui alla lettera *n*) dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è stabilito in undici.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 641. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1925 – Determinazione del numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, delle sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta, e dei riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.** — (Gabinetto del Ministro). — 4 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270 del 23 novembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni di artiglieria previste dalla legge n. 396 dell'11 marzo 1926 art. 19, lettera *n*) (Servizio territoriale d'artiglieria) sono 17.

Art. 2.

Gli stabilimenti di artiglieria previsti dall'art. 19, ultimo capoverso, lettera *b*) della stessa legge (Servizio tecnico di artiglieria) sono i seguenti:

Arsenali Regio esercito, 3;
Fabbriche d'armi Regio esercito, 1;
Pirotecnici Regio esercito, 1, con 1 sezione staccata;
Spolettifici Regio esercito, 1, con 2 sezioni staccate;
Polverifici Regio esercito, 1;
Laboratori di precisione, 1.

Art. 3.

Gli ospedali militari principali e secondari e le infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera *e*), della stessa legge (Corpo sanitario militare) sono i seguenti:

Ospedali militari principali, 11;
Ospedali militari secondari, 16;
Infermerie presidiarie, 8.

Art. 4.

Le sezioni di commissariato previste dall'art. 28, lettera *c*), della stessa legge (Corpo di commissariato militare) sono 19.

Art. 5.

Gli stabilimenti di commissariato previsti dall'art. 28, lettera *c*), della stessa legge (Corpo di commissariato militare) sono i seguenti:

Magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento, 6;
Opifici militari vestiario ed equipaggiamento, 1;
Panifici, 26;
Molini, 14;
Gallettifici, 3;
Stabilimenti militari per la preparazione di prodotti alimentari in conserva, 2;
Frigoriferi, 3;
Magazzini viveri, 32;
Magazzini casermaggio, 32.

Art. 6.

I depositi di allevamento quadrupedi previsti dall'art. 38 della stessa legge (Depositi allevamento quadrupedi) sono 6.
Gli squadroni di rimonta di cui all'articolo predetto sono 4.

Art. 7.

I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena previsti dall'art. 41 della stessa legge (Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena) sono fissati come segue:

Compagnie di disciplina, 2;
Carceri militari preventive, 12;
Reclusori militari succursali, 2;
Carceri sussidiarie, 1.

Art. 8.

L'ordinamento dei singoli servizi considerati nel presente decreto sarà raggiunto con particolari disposizioni del Ministro per la guerra, sia per gli enti che debbono essere soppressi, sia per gli enti da costituire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 642. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo – Istituzione di una Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni.** — (Gabinetto del Ministro). — 9 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 23 novembre 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969: « Organizzazione della Nazione per la guerra », che dà incarico al Regio Governo di predisporre apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni del tempo di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione interministeriale che si denominerà « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni », con il mandato di studiare il regolamento in parola nel quale dovranno essere raccolte tutte le disposizioni concernenti le requisizioni fatta eccezione di quanto ha tratto alla requisizione del naviglio mercantile.

Art. 2.

Sono designati a far parte della suddetta Commissione:

Presidente:

S. E. il generale sen. Dallolio cav. di gr. cr. Alfredo.

Membri:

Comm. dott. Lampis Giuseppe, per il Ministero della giustizia ed affari di culto;

Comm. prof. Bachi Michele Cesare, per il Ministero delle finanze;

Tenente colonnello di Stato Maggiore Majnardi cav. Edoardo, per il Ministero della guerra;

Capitano di corvetta Aliprandi cav. Giovanni, per il Ministero della marina;

Tenente colonnello Arma aeronautica Stanzani cav. uff. Mario, per il Ministero dell'aeronautica;

Comm prof. Fotticchia Nello, per il Ministero dell'economia nazionale;

Gr. uff. Piomarta Francesco, per il Ministero delle corporazioni.

Segretario:

Maggiore di Stato Maggiore Coiro cav. Guido, della Segreteria della Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1926.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

N. 643. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1926-927.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 novembre 1926.

In relazione all'art. 150 del regolamento d'amministrazione (Edizione 1926 - Bozze di stampa) il Ministero ha stabilito, nella misura sottoindicata, il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal Reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio 1926-1927.

La spesa eventualmente eccedente il detto limite dovrà essere posta a carico dell'assegnazione stabilita per le spese d'ufficio, conteggiandola nel modo stabilito dal n. 44 dell'Istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito.

Gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata disporranno per gli spostamenti che, in tali casi, si renderanno necessari fra l'assegno in contanti e quello per somministrazioni in natura sul capitolo delle spese generali dei corpi (art. 2, capitolo 2, comma 6 della circolare n. 326 del *giornale militare* 1921).

Per le amministrazioni che si sciolgono in conseguenza dell'attuazione del nuovo ordinamento del R. Esercito di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 396, l'assegnazione gratuita sarà ridotta proporzionalmente al periodo di tempo decorrente dal 1° luglio 1926 al giorno dello scioglimento. Per le amministrazioni di nuova istituzione l'assegnazione sarà parimenti proporzionale al periodo di tempo del loro effettivo funzionamento nel corso dell'esercizio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Segreteria di S. A. R. Maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta . .	200
Segreteria di S. A. R. Vittorio Emanuele di Savoia Aosta Conte di Torino	200
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Duca Armando Diaz	200
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Conte Luigi Cadorna	200
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Conte Guglielmo Pecori-Giraldi	200
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Gaetano Giardino	200
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia	100
Uffici dei Generali designati comandanti d'Armata	250
Comandi di Corpo d'armata:	
Torino	1 000
Milano	3 000
Verona	800
Bologna	2 000
Trieste	800
Firenze	3 500
Roma	1 500
Napoli	500
Bari	1 000
Palermo	400
Comandi di Divisione:	
Torino	800
Alessandria	400
Cuneo	300
Milano	1 500
Novara	400
Brescia	300
Verona	1 000
Padova	380

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Trento	1 000
Bologna	800
Ravenna	150
Treviso	800
Trieste	500
Gorizia	600
Pola	500
Firenze	1 000
Genova	200
Piacenza	400
Roma	2 000
Livorno	500
Perugia	300
Cagliari	700
Napoli	300
Salerno	150
Catanzaro	150
Bari	400
Chieti	650
Ancona	600
Palermo	2 000
Messina	500
Uffici degli Ispettori amministrativi ai Corpo d'armata.	
Torino	750
Verona	600
Trieste	200
Bologna	800
Firenze	700
Roma	400
Napoli	200
Bari	100
Palermo	200

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Uffici di Contabilità e Revisione di Corpo d'armata.	
Torino	1 000
Milano	2 000
Verona	1 500
Bologna	1 000
Roma	1 000
Napoli	1 000
Bari	1 200
Palermo	2 000
Comandi di Brigata di Granatieri e Fanteria	120
Comandi di Brigata di Fanteria che funzionano stabilmente da Comandi di presidio (1)	200
Comandi di Raggruppamento Alpini	200
Comandi di Brigata di Cavalleria	250
Uffici dei generali a disposizione per le varie armi (2)	250
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.	500
Legione Allievi CC. RR. di Roma	20 000
Legione Allievi CC. RR. di Torino	16 000
Legione Territoriale dei CC. RR. di Alessandria	9 000
Id. id. id. id. Ancona	8 000
Id. id. id. id. Bari	8 000
Id. id. id. id. Bologna	10 000
Id. id. id id. Cagliari	15 000
Id. id. id. id. Catanzaro	12 000
Id. id. id. id. Chieti	8 000
Id. id. id. id. Firenze	10 000
Id. id. id. id. Genova	20 000
Id. id. id. id. Livorno	10 000
Id. id. id. id. Messina	14 000
Id. id. id. id. Milano	20 000
Id. id. id. id. Napoli	16 000
Id. id. id. id. Palermo	16 000

(1) Per il presidio di Catania l'assegnazione deve intendersi aumentata di L. 150.
(2) Per l'ufficio dell'Ispettore delle truppe alpine l'assegnazione è di L. 400. Per l'ufficio dell'ispettore del genio militare l'assegnazione è di L. 550.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Legione Territoriale dei CC. RR. di Roma	18 000
Id. id. id. id. Salerno	9 000
Id. id. id. id. Torino	12 000
Id. id. id. id. Trento	8 000
Id. id. id. id. Treviso	10 000
Id. id. id. id. Trieste	10 000
Id. id. id. id. Verona	8 000
Ufficio dell'Ispettore amministrativo presso il Comando generale dei CC. RR.	500
Ufficio Contabilità e Revisione presso il Comando generale dei CC. RR.	1 000
Reggimenti Granatieri, Fanteria di linea e Bersaglieri uniti al deposito	4 200
Reggimenti Granatieri, Fanteria di linea e Bersaglieri disgiunti dal Deposito	3 800
Depositi disgiunti dai reggimenti Granatieri, Fanteria di linea e Bersaglieri	1 500
Reggimenti Alpini.	
3°, 6° e 9° (a quattro battaglioni)	9 000
2°, 4° e 8° (a tre battaglioni)	6 500
1°, 5° e 7° (a due battaglioni)	5 500
Reparto Carri armati	4 200
Reggimenti di Cavalleria	3 000
Direzione superiore delle Costruzioni d'Artiglieria	600
Comandi di Artiglieria di Corpo d'armata	400
Reggimenti d'Artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, pesante e da costa	4 800
Depositi di allevamento cavalli e distaccamenti di detti depositi	1 000
Reggimenti d'Artiglieria da montagna	7 000
Gruppi di Artiglieria contraerei	2 000
Direzioni di Artiglieria	2 250
Stabilimenti d'Artiglieria	1 700
Sezione autonoma d'Artiglieria « La Maddalena »	800
Direzione esperienze d'Artiglieria	4 500
Comandi del Genio di Corpo d'armata	400

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Reggimenti del Genio (1)	8 000
Raggruppamenti del Genio (2)	4 000
Raggruppamento del Genio aerostieri	4 000
Stabilimenti del Genio	1 500
Ufficio tecnico superiore automobilistico	1 000
Officine costruzioni automobilistiche	6 000
Raggruppamenti trasporti	3 500
Direzione del servizio chimico militare	5 000
Direzioni di Sanità militare	200
Ispettorati di Sanità militare	125
Ospedali militari principali (3)	5 000
Ospedali militari secondari (3)	3 000
Direzioni di Commissariato militare	3 500
Sezioni staccate di Commissariato militare	250
Comando degli stabilimenti militari di pena	30 000
Ufficio di amministrazione di personali militari vari	5 000
Istituto geografico militare	1 000
Tribunale supremo militare	4 000
Tribunali militari	1 500
Delegazioni trasporti militari	350
Uffici militari imbarchi e sbarchi	120
Uffici militari di stazione	150
Biglietterie militari	50
Distretti militari.	
Torino	9 000
Pinerolo	2 200
Cuneo	5 200
Mondovì	1 800
Alessandria	13 000
Casale Monferrato	2 400
Voghera	3 000
Milano	20 000

(1) L'assegnazione per il Reggimento genio telegrafisti è di L. 1500.
(2) Per il 4° raggruppamento genio l'assegnazione è di L. 5500.
(3) L'assegno deve essere aumentato di L. 700 per ogni Infermeria presidiaria dipendente. L'assegnazione per l'Ospedale militare principale di Roma è di L. 10000.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Como	1 000
Lecco	1 500
Lodi	2 300
Monza	3 500
Pavia	3 100
Varese	5 000
Novara	2 600
Ivrea	2 800
Vercelli	6 000
Brescia	5 000
Bergamo	5 250
Sondrio	2 000
Treviglio	4 000
Verona	6 600
Cremona	1 800
Mantova	3 500
Padova	5 000
Bassano	1 200
Vicenza	5 000
Trento	10 800
Bolzano	2 000
Bologna	5 500
Ferrara	700
Modena	2 500
Rovigo	5 000
Venezia	2 700
Ravenna	1 800
Forlì	3 600
Treviso	3 300
Belluno	2 500
Sacile	3 000
Trieste (1)	4 500
Gorizia	2 500
Udine	6 500
Firenze	9 700

(1) Compreso l'istituendo distretto militare di Pola.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Massa	2 500
Lucca	6 400
Pistoia	4 500
Genova	5 500
S. Remo	1 500
Savona	1 500
Sarzana	1 000
Piacenza	2 500
Parma	2 330
Reggio Emilia	2 350
Roma	20 000
Frosinone	4 000
Viterbo	3 000
Livorno	3 000
Grosseto	1 400
Pisa	3 500
Siena	3 000
Perugia	2 500
Arezzo	4 850
Orvieto	3 500
Spoleto	2 550
Cagliari	4 100
Oristano	2 500
Sassari	2 400
Napoli	10 000
Aversa	2 200
Benevento	3 000
Caserta	3 000
Gaeta	2 200
Nola	2 200
Salerno	640
Avellino	2 600
Campagna	2 200
Catanzaro	3 000
Castrovillari	2 200
Cosenza	2 600

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Potenza	2 600
Reggio Calabria	560
Bari	3 500
Barletta	4 000
Lecce	2 800
Taranto	2 600
Chieti	3 000
Aquila	2 000
Campobasso	950
Foggia	3 500
Sulmona	2 000
Teramo	4 000
Ancona (con sezione a Zara)	2 300
Ascoli	2 500
Macerata	1 950
Pesaro	1 000
Palermo	7 800
Cefalù	2 200
Girgenti	850
Trapani	1 500
Messina	5 300
Caltanissetta	3 000
Catania	5 500
Noto	6 800
Siracusa	2 300
Uffici di fortificazioni: (1)	
Ufficio di fortificazione di Trieste	1 650
Ufficio di fortificazione di Bologna	4 500
Ufficio di fortificazione di Bari	2 500
Ufficio di fortificazione di Roma	2 200
Ufficio di fortificazione di Firenze	2 500
Ufficio di fortificazione di Torino	1 200
Ufficio di fortificazione di Alessandria	800

(1) Compresi l'Ufficio Stralcio delle soppresse Direzioni del Genio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Ufficio di fortificazione di Milano	800
Ufficio di fortificazione di Palermo	2 500
Ufficio di fortificazione di Napoli	2 500
Ufficio di fortificazione di Verona	2 000
Uffici di Leva:	
Milano	5 000
Como	4 000
Pavia	900
Brescia	1 000
Bergamo	400
Sondrio	350
Novara	1 500
Verona	400
Mantova	1 000
Cremona	200
Padova	2 000
Vicenza	1 550
Trento	1 200
Udine	3 000
Trieste	800
Pola	500
Fiume	350
Piacenza	500
Lucca	600
Spezia	3 000
Genova	1 500
Firenze	300
Imperia	500
Reggio Emilia	650
Parma	170
Massa	500
Bari	500
Lecce	200
Taranto	400
Chieti	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazione gratuita di stampati
Foggia	500
Campobasso	850
Aquila	200
Teramo	1 000
Ancona	700
Macerata	550
Ascoli Piceno	500
Pesaro	1 500
Palermo	1 200
Trapani	500
Girgenti	1 650
Catania	500
Caltanissetta	500
Messina	700
Siracusa	200
Roma	2 000
Grosseto	800
Perugia	500
Arezzo	500
Cagliari	400
Sassari	750
Bologna	1 500
Venezia	1 500
Modena	500
Ferrara	600
Rovigo	500
Ravenna	200
Forlì	200
Treviso	700
Belluno	500
Salerno	2 360
Reggio Calabria	1 840
Torino	9 000
Alessandria	2 000
Cuneo	800

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 644. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Disposizioni per l'applicazione dell'art. 24 del R. decreto 3 gennaio 1926 n. 48, concernente il computo dei benefici di guerra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 novembre 1926.

Come è noto, i benefici di guerra — che vennero concessi agli ufficiali ed ai sottufficiali con gli articoli 7, 8 e 28 del R. decreto 27 ottobre 1922 n. 1427 (circ. 585-1922) — dovevano essere valutati unicamente sugli stipendi e sulle paghe del grado rivestito alla data 1 aprile 1922.

Essi potevano essere riportati nel grado superiore solo nel caso che gli interessati avessero raggiunto — alla data 1 aprile 1922 — il massimo stipendio o la massima paga senza il computo dei benefici di guerra o mediante la valutazione di una parte di essi. In tal caso, i benefici stessi, o la loro rimanente parte, potevano essere computati in occasione della successiva promozione, giusta l'art. 9 del citato decreto.

Ora, invece, l'art. 24 del R. decreto 3 gennaio 1926 n. 48 (circ. 64-1926) modifica la predetta disposizione nel senso che i benefici di guerra — i quali non siano stati goduti affatto o goduti solo in parte negli stipendi e nelle paghe dal 1 aprile 1922 ad oggi — possono esere valutati nel grado attuale, *ma soltanto con effetto non anteriore al* 1 *luglio* 1925 *e limitatamente al personale nominato in ruolo prima del* 24 *maggio* 1915: vale a dire:

a) per gli ufficiali, che sono stati nominati in servizio permanente effettivo in data anteriore al 24 maggio 1915;

b) per i sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali; maresciallo, maestro d'arme di 3 classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2 classe, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1 classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali.

Qualora poi i benefici di guerra *non ancora goduti* non potessero essere valutati — in tutto o in parte — negli stipendi e nelle paghe del grado presentemente rivestito dagli interessati, i benefici stessi o la loro rimanente parte, potranno essere computati nei gradi successivi.

In conseguenza di quanto sopra, gli uffici amministrativi provvederanno alla revisione degli stipendi dei proprio amministrati; e proporranno le eventuali rettifiche, che, nei riguardi degli ufficiali, saranno rivolte al Minisero (Direzione generale servizi amministrativi - Ufficio determinazione stipendi), e pei marescialli dei 3 gradi e gradi corrispondenti all'ufficio di contabilità e di revisione dei comandi di corpo d'armata e del comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Alle eventuali rettifiche da operarsi alle paghe dei brigadieri e vice brigadieri, dei sergenti maggiori e sergenti provvederanno direttamente i corpi interessati.

Con la presente circolare s'intendono risolti i quesiti, che, in merito, sono pervenuti al Ministero.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 645. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti generali d'artiglieria in servizio permanente per l'avanzamento alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 22 novembre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA.

Vista la legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le relative norme esecutive;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1926 n. 1917;

Decréta:

E' nominata una commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui al paragrafo 63 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, prodotti dal tenente generale d'artiglieria DE STEFANO gr. uff. Antonio per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento a scelta alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria per l'anno 1926.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di corpo d'armata nella riserva, richiamato in temporaneo servizio, DALL'OLIO cav. di gr. cr. Alfredo, *presidente;*

Generale di corpo d'armata nella riserva CLAVARINO cav. di gr. cr. marchese Alfeo, *membro;*

Tenente generale d'artiglieria in posizione ausiliaria, richiamato in temporaneo servizio, TORRETTA gr. uff. Alfredo, *membro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 novembre 1926.

P. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 646. — SCUOLE MILITARI. — **Norme riguardanti la presentazione e l'inoltro delle domande per l'ammissione agli esami per la Scuola di guerra per l'anno 1927.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio personale di Stato Maggiore e Bollettino di mobilitazione). — 22 novembre 1926.

In attesa della pubblicazione del regolamento per la Scuola di guerra, si riportano qui di seguito le norme che, a complemento della circolare 544 del *giornale militare* c. a., devono essere osservate per la presentazione e l'inoltro delle domande di concorso per l'ammissione al 57° corso della Scuola di guerra (1927-1930):

La domanda di ammissione dovrà essere redatta su carta da bollo di L. 3 e indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Ad essa debbono allegarsi i seguenti documenti:

il libretto personale dell'ufficiale con le note caratteristiche dell'anno in corso;

una dichiarazione compilata dalle autorità incaricate di pronunziare il giudizio di 1° grado per l'avanzamento (legge 11 marzo 1926, n. 398, per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito) dalla quale risulti se l'ufficiale sia meritevole di essere ammesso agli esami;

un breve rapporto, redatto dalla autorità compilatrice delle note caratteristiche, dal quale risulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale sia realmente distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari sia morali, sia fisiche.

Inoltre, dal rapporto stesso, dovrà risultare la posizione dell'ufficiale all'atto della domanda, come pure se egli soddisfaccia per età, per servizio prestato, per precedenti concorsi fatti, ecc., ecc., alle condizioni volute dalla circolare 544 *giornale militare* c. a., (n. II delle norme transitorie pel concorso all'ammissione nel 1927).

Le autorità gerarchiche nel trasmettere la domanda esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

In via transitoria, al corso che avrà inizio nel 1927, *potranno concorrere anche i tenenti delle varie armi, che abbiano superato il* 35° *anno di età.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 647. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiosegnalazioni per ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 novembre 1926.

Presso l'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica in Roma, verrà svolto un corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiosegnalazioni per ufficiali del genio in S. P. E.

1. Il corso, della durata di sei mesi, avrà inizio il 4 gennaio 1927 e comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

a) radiotelegrafia e radiotelefonia generale;

b) tecnica radiotelegrafica;

c) stazioni radiotelegrafiche e dispositivi speciali di segnalazione a scopo militare;

d) gruppi elettrogeni e macchinari elettrici;

e) misure elettriche radiotelegrafiche;

f) impianto di stazioni radiotelegrafiche militari e loro funzionamento;

g) manipolazione Morse e ricezione auricolare dei segnali.

Saranno inoltre impartite alcune lezioni sulle teorie elettriche della materia, necessarie per la completa conoscenza dei fenomeni presentati dai tubi a vuoto radiotelegrafici e sulle diverse forme di energia adoperate nelle radiosegnalazioni.

2. Potranno essere ammessi, senza esami, a frequentare il corso, 15 ufficiali dell'arma del genio (2 maggiori e 13 capitani e tenenti) che abbiano frequentato con buon esito la Scuola d'applicazione di artiglieria e genio nell'anteguerra (o uno dei corsi di completamento della cultura tecnico-professionale) oppure che siano in possesso di laurea di ingegneria, in scienze fisiche e naturali od in elettrotecnica.

3. Sono altresì autorizzati a presentare domanda di ammissione al corso di che trattasi, gli ufficiali del genio dei gradi indicati che, pur non possedendo i titoli anzidetti, abbiano almeno compiuto il terzo anno di Accademia militare anteguerra, od il primo biennio di matematica presso le Regie Università, e superato i relativi esami. L'ammissione di questi ufficiali è però subordinata al buon esito d'un esame in fisica ed in elettrologia generale, al quale saranno sottoposti secondo il programma in appresso indicato.

4. La scelta degli ammittenti già in possesso di uno dei titoli di studio indicati al numero 2, sarà fatta dall'Ispettorato del genio, in relazione anche alle esigenze del servizio; qualora con questi non si riesca a completare i posti messi a concorso, verranno ammessi quelli con titolo minore, in base al risultato dell'esame suddetto.

5. Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica, dovranno pervenire, insieme coi relativi documenti, al Ministero (Direzione generale personali ufficiali) non più tardi del 20 dicembre p. v.

6. L'esame di ammissione, per gli aspiranti che dovessero sostenerlo, avrà luogo il 3 gennaio 1927 in Roma, presso l'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, innanzi ad una commissione nominata dall'Ispettorato del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programma di fisica per gli esami di ammissione all'Istituto R. T. militare.

ACUSTICA.

Produzione e propagazione del suono. Velocità di propagazione del suono nei solidi, nei liquidi e negli aeriformi. Onde longitudinali e trasversali, lunghezza d'onda. Caratteri dei suoni. Intensità, altezza, metallo. Vibrazione delle corde e relative leggi. Oscillazioni forzate. Risonanza acustica. Tubi sonori. Interferenza dei suoni. Battimenti. Composizione delle vibrazioni. Metodo ottico di Lissajous.

ENERGIA RAGGIANTE.

Propagazione della luce. Riflessione. Rifrazione. Dispersione. Analisi spettrale. Spettro degli aeriformi, dei solidi e di liquidi incandescenti. Luce solare. Righe di Fraunhofer. Analisi e sintesi della luce. Lunghezza d'onda delle radiazioni. Colorazione dei corpi. Energia raggiante e sue varie forme e proprietà.

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO.

Induzione elettrica. — Legge di Coulomb. Potenziale elettrico. Linee di forza. Capacità elettrica. Condensatori. Macchine elettrostatiche. Scarica elettrica e suoi effetti nell'aria e nel vuoto.
Raggi catodici e raggi X. Radioattività.

Magnetismo. — Legge di Coulomb. Spettri magnetici. Linee di forza magnetica. Induzione e permeabilità. Circuiti magnetici. Magnetismo terrestre. Corrente elettrica. Pila del Volta. Varie specie di pile idroelettriche e termoelettriche. Legge di Kirchoff. Legge di Ohm.

Effetti della corrente. - - Elettrolisi e sue leggi. Elettromagnetismo. Legge di Ampére. Induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday e di Lenz. Unità elettriche e magnetiche del sistema assoluto teorico pratico.

Correnti variabili in generale. — Correnti alternate, loro frequenza, valore massimo, efficace e medio. Potenza di una corrente alternata. Effetti della induttanza e della capacità nei circuiti a corrente alternata. Risonanza di tensione e di corrente.

N. 648. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esecuzione dei pagamenti mediante accreditamento in conto corrente o commutazione in vaglia cambiari.** — (Ragioneria centrale). — 25 novembre 1926.

Con riferimento alle circolari n. 570 e n. 597 del corrente anno si porta a conoscenza degli enti militari il decreto del Ministero delle finanze n. 16784, del 26 ottobre u. s., contenente le norme per l'attuazione del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759 col quale è stata data facoltà ai creditori dello Stato di chiedere che i mandati, buoni ed ordinativi da emettersi a loro favore siano a cura della Banca d'Italia, esercente la tesoreria provinciale, commutati in vaglia cambiari o convertiti in accreditamento in conto corrente bancario ovvero in conto corrente postale.

E' intendimento della Finanza che il nuovo sistema abbia la maggiore possibile applicazione perchè ne risulterà semplificato il servizio di cassa, esteso l'uso dei conti correnti e degli assegni, con conseguente riduzione di carta moneta circolante e avvantaggiato l'erario per il minor prezzo delle forniture, dato il sensibile beneficio recato ai fornitori per la più pronta ed agevole realizzazione dei loro crediti.

Pertanto le singole amministrazioni dovranno dare al nuovo provvedimento la maggiore possibile diffusione, mediante opportune comunicazioni ai fornitori, e mercè l'inserzione di apposita clausula nei moduli di contratto affinchè la parte possa, ove lo creda, valersi di questa facoltà, specificando la richiesta fino dall'atto della stipulazione, con che resteranno anche semplificate le successive pratiche per l'ammissione degli ordini di pagamento.

Nel caso che il creditore richieda che l'accreditamento in conto corrente sia fatto a favore di un Istituto da lui designato, l'amministrazione può anche, sempre su di lui domanda, comunicare all'Istituto stesso l'avvenuta approvazione del contratto e gli estremi della fornitura. Potrà, altresì, partecipare l'avvenuta presentazione dei materiali forniti con l'indicazione approssimativa del loro importo, e successivamente l'avvenuto collaudo con l'accettazione o rifiuto degli oggetti, e, analogamente potrà partecipare l'avvenuto accertamento dello stato di avanzamento dei lavori, quando si tratti di opere da eseguire.

E' superfluo avvertire che con la locuzione « Istituto di credito » si è inteso di consentire che l'accreditamento possa farsi oltre che alle banche, anche alle casse di risparmio ed ai monti di pietà che compiano operazioni di credito.

Quando l'ordine di pagamento debba essere commutato in vaglia od accreditato, l'avviso al creditore da unirsi all'ordine stesso e da spedirsi a cura della tesoreria, deve recare la indicazione che è stata disposta la commutazione o l'accreditamento nel modo richiesto.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, che autorizza l'estinzione degli ordini di pagamento emessi a favore di creditori dello Stato, mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale o commutazione in vaglia cambiari;

Determina:

Art. 1.

L'accreditamento in conto corrente o la commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia possono essere richiesti dall'avente diritto all'atto della stipulazione del contratto, nel quale caso se ne farà constare nel contratto stesso. Quando la richiesta venga fatta successivamente o ri-

guardi pagamenti non dipendenti da contratti stipulati, essa dovrà essere diretta all'ufficio preposto al servizio e firmata dal creditore col cognome, nome e paternità e indirizzo.

Ove l'accreditamento debba farsi per conto del creditore a favore di un Istituto di credito, la richiesta suddetta ne conterrà anche la designazione, e la firma del creditore sarà autenticata. Sarà valido all'uopo anche un visto di autenticità apposto gratuitamente da funzionari preposti ai servizi, che abbiano conoscenza diretta del creditore.

Le richieste di che sopra, come fatte nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, vanno esenti dalle tasse di bollo.

Art. 2.

Quando si tratta di titoli di spesa in possesso delle sezioni di tesoreria, la richiesta suddetta se ha per iscopo l'accreditamento a *favore del creditore* presso la Banca d'Italia, o in conto corrente postale, o di commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore *del creditore*, può essere diretta alla sezione di tesoreria.

La richiesta stessa deve essere firmata dal creditore col cognome, nome, paternità e indirizzo e deve contenere le indicazioni della somma dovuta, dell'ufficio emittente e della causale. Essa sarà custodita negli atti della sezione.

Art. 3.

Gli Uffici amministrativi centrali e i funzionari delegati appongono sui titoli di spesa, di seguito alla intestazione, a seconda dei casi, l'annotazione: « *da accreditarsi in conto corrente a favore del creditore presso la Banca d'Italia* », ovvero: « *da commutarsi in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore del creditore* »; ovvero: « *da versarsi in conto corrente postale a favore del creditore* »; ovvero: « *da accreditarsi in conto corrente presso la Banca d'Italia a favore di (Istituto di credito)* . . . . . ».

Tali titoli di spesa saranno emessi al nome della persona del creditore, esclusa qualsiasi aggiunta implicante la facoltà di altri da sostituirsi a lui.

Art. 4.

La sezione di tesoreria provvede a mezzo della coesistenza filiale della Banca d'Italia al disposto accreditamento in

conto corrente a interesse; ovvero alla emissione dei vaglia cambiari che la sezione stessa spedisce, al netto della sola spesa postale, direttamente al creditore, in piego assicurato per lire duecento o per la maggior somma indicata dal creditore medesimo.

Nello spazio riservato alla firma di quietanza la sezione di tesoreria appone la dichiarazione: « *accreditato l'importo presso la Banca d'Italia al conto corrente a interesse n..... li.....* »; ovvero: « *commutato in vaglia cambiari della Banca d'Italia N.....* li..... ».

La dichiarazione è firmata dal capo della sezione di tesoreria e reca il timpo della sezione medesima.

Le ricevute di spedizione delle lettere assicurate contenenti i vaglia sono conservate dalla sezione di tesoreria.

Nel caso di versamento nel conto corrente postale la sezione di tesoreria trasmette i titoli alla locale direzione provinciale delle poste la quale appone o fa apporre nello spazio riservato alla firma di quietanza la dichiarazione: « *versato nel conto corrente postale n..... li.....* ».

Tale dichiarazione è convalidata dal timbro postale e dalle firme prescritte.

I titoli, descritti in apposito elenco, sono poi dalla Direzione provinciale delle poste prodotti in versamento alla coesistente sezione di tesoreria.

Art. 5.

La eventuale revoca della richiesta di commutazione o accreditamento deve essere firmata dal creditore e fatta pervenire al servizio o ufficio cui spetta di emettere l'ordine di pagamento. Essa non avrà alcun effetto per gli ordini già emessi. Tuttavia, quando non si tratti di titoli da accreditarsi in conto corrente a favore di un Istituto di credito, nel qual caso la revoca non può essere disposta che dall'Ufficio emittente, il creditore potrà presentare la revoca stessa alla sezione di tesoreria provinciale, la quale, per gli ordini che non siano stati ancora accreditati o commutati, effettuerà il pagamento in contanti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

N. 649. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca dei fermi disposti dal Ministero delle finanze e dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria centrale). — 25 novembre 1926.

Il Ministro delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte:

Circolare 218 *giornale militare* 1923:

54. COSIMINI A. e figli, Grosseto.
76. COLOMBO Giovanni, Monza.

Circolare 537 *giornale militare* 1923:

13. GREGORETTI Mario, Oleenengo.
14. CATTANEO Bartolomeo, Ozigliano.
18. MANIFATTURE pellami e calzature (in liquidazione) Torino.
19. WILD & C., Torino.
24. GHISLANZONI Carlo, Torino.

Circolare 566 *giornale militare* 1923:

Società L.A.R.I.O., (Lario).

Circolare 106 *giornale militare* 1924:

DELLA LUCIA Olinto, Roma, via Prenestina, 40.
LISI Arturo, Roma, via Capo le Case, 9.
MAROCCHINI Giulio, Roma, viale Principessa Marcherita, n. 303.

Circolare 7 *giornale militare* 1925:

Società Anonima Calcare Calce e industrie affini.
BONGHI Ing. Mario.
MORONTI Guido.
DOTTA Andrea.
ROSSI comm. Francesco.
FONTANA Ing. Leandro.
MERLINO Andrea.
DOTTA Francesco.

Circolari 551 e 624 *giornale militare* 1925:

Ditta « Francesco e Giovanni CARRINO » (rimane in vigore il fermo posto alla ditta Francesco CARRINO.

Sig. CARRINO Giovanni.

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate.

Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 650. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cartucce per le società di tiro a segno e per i corsi premilitari.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo) — 25 novembre 1926.

Per le somministrazioni delle cartucce alle Società di tiro a segno e di quelle occorrenti per le esercitazioni dei premilitari, il Ministero determina che siano mantenute per l'esercizioin corso, e, fino a nuovo ordine, anche per quelli successivi, i prezzi e le modalità di cessione stabilite con la circolare 13261 in data 3 maggio c. a., trasmessa a tutte le direzioni di artiglieria e per conoscenza ai comandi di corpo d'armata e cioè:

1° La cessione alle società di tiro a segno delle cartucce occorrenti per le esecitazioni dei premilitari sarà effettuata *gratuitamente* fino alla concorrenza del quantitativo stabilito per le esercitazioni regolamentari (30 cartucce per ciascun premilitare).

I bossoli e i caricatori delle cartucce sparate saranno lasciati alle società;

2° Tutte le altre cartucce — qualunque sia la loro specie — cedute alle società di tiro a segno per le esercitazioni ordinarie dei soci, comprese quelle eventualmente cedute ai premilitari in più dell'aliquota stabilita, saranno addebitate ai sodalizi interessati al prezzo unitario di L. 0.25.

I bossoli ed i caricatori delle cartucce sparate saranno parimenti lasciati alle società.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 651. — AVANZAMENTO. — **Esami a scelta facoltativa per l'avanzamento al grado di tenente colonnello chimico farmacista.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 novembre 1926.

Con riferimento al & 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* c. a.) gli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa, per l'anno 1926, al grado di tenente colonnello chimico farmacista avranno luogo il 24 gennaio 1927.

Potranno fare domanda di partecipare agli esami suddetti i maggiori chimici farmacisti fino a quelli aventi l'anzianità 1° luglio 1922.

Le domande dei concorrenti dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre 1926.

In conseguenza i limiti di anzianità stabiliti dalla circolare 540 del *giornale militare* c. a. sono portati fino al maggiore CAPPELLI Giuseppe incluso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 652. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario.** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 novembre 1926.

Nella considerazione che nel prossimo mese di dicembre continueranno a svolgersi gli esami di Stato per i laureati nelle varie facoltà universitarie, questo Ministero determina che i militari ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario di cui alla circolare n. 526 *giornale militare* corrente anno, ove comprovino di dover sostenere detti esami di Stato nel dicembre prossimo, siano autorizzati ad imprendere servizio anche dopo la data stabilita per l'inizio dei detti corsi, ma non oltre il giorno 10 dello stesso mese di dicembre, avvertendo però che agli effetti matricolari la data della loro presentazione alle armi dovrà rimanere ferma al 1° dicembre.

Con l'occasione si avverte che per quanto riguarda l'invio al Ministero degli elenchi nominativi degli allievi che saranno dichiarati idonei agli esami a sottotenente, tanto la direzione della scuola di Sanità militare quanto il Comando della scuola di cavalleria dovranno attenersi alle disposizioni impartite col secondo comma della circolare n. 613 del *giornale militare* del 1925.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 653. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 novembre 1926.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923, 156 *giornale militare* 1924, 42 *giornale militare* 1925 e 464 *giornale militare* 1926, questo Ministero determina che gli esami su materie di Accademia del 1° appello della prima sessione abbiano luogo dal 10 dicembre al 15 dicembre p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'Accademia militare d'artiglieria e genio, in Torino, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ACCADEMIA MILITARE D'ARTIGLIERIA E GENIO

Elenco degli ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. che devono sostenere esami su materie d'Accademia, a senso della circolare n. 464 del giornale militare 1926.

Grado	CASATO E NOME	Corpo od Ente a cui appartiene l'ufficiale	Date di esami						
			Analisi matem. parte 1ª e 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
Capitano	BARBARA Renato	IV gruppo art. contr.	—	—	—	—	11	—	—
»	BATTAGLINI Gino	Ministero guerra S. M.	—	—	—	—	—	10	11
»	BEJA Felice	17 art. camp.	—	—	11	—	—	—	—
»	BERTON Giuseppe	6 art. pesante	—	—	—	—	11	—	—
»	BONSETTI Ennio	14 art. pes. camp.	—	—	—	12	—	—	—
»	BRONZINI Riccardo	Comando art. C. d'A. Verona	—	—	—	12	—	—	—
Tenente	BARRABINI Vincenzo	X gruppo art. contr.	—	—	—	12	—	—	—
»	BARTOLETTI Genuino	1 art. pesante	—	10	—	12	—	—	11
»	BRANCACCIO Mario	6 art. campale	—	—	—	—	11	—	—
Capitano	CARLESI Enrico	Accad. M. fant. e cav.	12	—	11	—	—	—	—
»	CARRERA Mario	1 regg. art. pes.	12	—	—	—	—	—	—
»	CIOCCA Alfredo	8 regg. art. pes. camp.	—	—	—	11	—	—	—
Tenente	CALZOLARI Giovanni	Commiss. delimitazione confini Trieste	—	10	—	—	—	—	13
»	CAPPELLOTTI Celestino	9 art. pes. camp.	—	10	—	—	11	12	13
»	CAPUANO Luigi	11 gruppo art. contr.	—	10	11	—	—	—	—
»	CARBONI Giulio	3 art. mont.	—	—	12	10	—	—	—
»	CAVARRETTA Antonio	7 art. pesante	—	—	—	—	12	—	13
»	CHIAVARINO Guido	Sez. esper. d'art. Ciriè	—	—	—	—	11	—	—
Capitano	DE BIASE Achille	8 art. pes. campale	—	—	—	12	—	—	—
»	DI IANNI Dino	V centro aut. Trieste	—	—	12	—	—	—	—
Tenente	D'AGATA Alfredo	Scuola all. uff. compl. Lucca	—	—	—	12	—	—	—
»	DE FRANCESCO Renato	8 art. camp.	—	—	11	—	—	—	—
»	DEIDDA Guido	2 art. pes. camp.	—	10	—	—	—	—	11
»	DE LEONE Giambattista	Ufficio raccolta mat. e muniz. Padova	—	—	—	—	—	10	11
»	DE LIQUORI Renato	25 art. camp.	—	—	—	—	—	12	13
»	DE MARTINO Gioacchino	5 art. pesante	—	—	11	12	—	—	—
»	ESPOSITO Francesco	10 art. camp. Caserta	12	13	—	—	—	—	—
Capitano	FORZA Francesco	3 art. pesante	—	—	—	10	—	—	—
Tenente	FAGGIANO Cosimo	V gruppo art. contr.	—	10	—	—	11	—	—
»	FINAMORE Mario	Scuola all. uff. compl. Verona	12	—	—	—	—	—	—

Grado	CASATO E NOME	Corpo od Ente a cui appartiene l'ufficiale	Analisi matem. parte 1ª e 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esami						
Tenente	FINIZIA Giuliano	Regg. genio ferrovieri	—	—	—	—	—	—	14
Capitano	GALLINARO Ugo	8 regg. art. pesante	—	—	—	10	—	—	—
»	GARIGIOLI Arnaldo	Comando div. mil. Pola	12	—	—	11	—	—	—
»	GEMMELLARO Carlo	6 art. pesante	—	—	—	10	—	—	—
»	GUY Aurelio	17 art. camp.	—	—	—	10	—	—	—
Tenente	GALANZINO Francesco	Ufficio tavole di tiro Torino	—	—	—	10	—	—	—
»	GARBEROGLIO Giulio	5 art. campagna	—	—	—	—	—	—	14
»	GIORCHINO Germano	Istituto geogr. militare	—	—	—	10	11	—	—
»	GIORDANO Amedeo	Sez. esper. d'art. Ciriè	—	—	11	—	—	—	—
»	GUZZI Alberto	VII gruppo art. contr.	—	10	—	—	—	—	—
Capitano	IZZI Annibale	10 art. campagna	—	—	—	10	—	—	—
Tenente	JALLONGHI G. Battista	1 art. montagna	—	—	—	—	12	—	—
»	IMPERATO Luigi	8 art. pes. camp.	—	10	—	—	—	—	—
»	INVREA Massimo	1 art. montagna	—	—	—	—	—	10	—
»	LA PAROLA Salvatore	6 art. pesante	—	—	—	—	12	—	13
»	LEPORATI Gustavo	1 art. pes. camp.	—	—	—	—	—	12	—
»	LUCCHESINI Gastone	1 art. pesante	—	—	11	—	—	—	—
Capitano	MALAVASI Lodovico	3 art. camp.	12	—	11	—	—	—	—
»	MAFFI Maffino	26 art. camp.	—	—	—	—	—	12	11
Tenente	MANAYRA Paolo	2 art. montagna	—	—	—	—	—	10	—
»	MARALDI Ugo	16 art. campagna	—	13	—	—	—	—	—
»	MELLINI Giulio	17 art. campagna	—	—	—	—	—	12	11
»	MESSORE Salvatore	8 raggrupp. genio	—	—	—	—	—	—	14
»	MONASTRA Ubaldo	22 art. camp.	—	—	—	—	11	—	—
»	MONEGATTI Riccardo	3 art. montagna	—	—	—	—	—	12	13
»	MORANI Antonio	VII centro automob.	—	—	—	—	—	12	11
»	MORONI Giulio	8 art. campagna		—	—	10	—	—	—
»	MIRONE Eusebio	5 art. campagna	—	13	—	—	—	—	—
»	NOTARANTONIO Alberto	Scuola centr. di artigl. Civitavecchia	—	—	—	—	—	10	—
Capitano	ONNIS Emanuele	6 art. camp.	—	—	—	11	—	—	—
»	ORNANO Enrico	Com. div. mil. Padova	—	—	—	—	—	—	14
Tenente	OTTONE Angelo	Accad. mil. art. genio	—	—	—	12	—	—	—
Capitano	PARASSOLE Silvio	1 art. pesante	—	—	—	—	—	—	14
»	PONTICELLI Igino	13 art. pes. camp.	—	13	—	11	—	—	—
Tenente	PETRONE Luigi	2 art. camp.	—	—	12	11	—	—	—
»	PIETRANTONIO Ugo	8 art. pes. camp.	—	—	—	11	—	—	—
»	PILATO Nicola	3 art. montagna	—	—	—	11	—	—	—
»	POLSONI Alfredo	17 art. camp.	—	—	—	11	—	—	—

Grado	CASATO E NOME	Corpo od Ente a cui appartiene l'ufficiale	Analisi matem. parte 1ª e 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esami						
Tenente	PRATESI Emilio	8 regg. art. pes.	—	—	12	—	—	—	—
»	PROPERZI Giuseppe	Accad. mil. art. genio	—	—	—	12	—	—	—
»	QUARANTA Alfonso	2 art. montagna	—	—	—	—	—	10	—
Capitano	RUGGIERO Adolfo	11° reggimento genio	—	13	12	—	—	—	—
Tenente	RUOTOLO Catello	2 art. montagna	—	—	—	—	—	12	—
Capitano	SCOTTI Carlo	Ministero colonie	—	—	—	—	—	10	11
»	SECCO Gustavo	Rivis. art. genio Roma	12	—	—	—	—	—	—
»	SICARDI Giacomo	Serv. art. Cirenaica	—	—	12	—	—	—	—
»	SPAGNOL Gastone	7 art. pesante	—	13	—	—	—	—	—
»	STELLA Vittore	7 art. pesante	—	—	—	—	12	—	—
Tenente	SANTORI Alberto	17 art. camp.	—	—	—	—	—	10	11
»	SFERRA Aldo	Reparto carri armati	12	—	—	—	—	—	13
Capitano	TORTORICI Gustavo	24 art. campagna	—	13	—	—	—	—	—
»	VITALE Giuseppe	25 art. campagna	—	—	12	—	11	—	—
»	VOSA Vincenzo	VI centro aut. Bologna	—	13	—	11	12	—	—
»	VERNEY Aldo	IV gruppo art. contr.	—	—	—	—	—	—	14
»	WIEL Giovanni	20 art. campagna	12	—	—	11	—	—	—
	VIGNOLO Fulvio	Ministero guerra - Dir. gen. art. ed automob.	—	—	—	12	—	—	13
	ILARI Eraldo		—	—	—	—	12	—	—
Comandanti di squadriglia	PAONESSA Giuseppe	Regia aeronautica - Stormo dirigibili Ciampino.	—	—	—	—	12	—	—
	REVELLO Pio		12	—	—	—	—	—	—
	SIVIERI Giuseppe		—	—	—	—	12	—	—

N. 654. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Compensi al personale militare addetto ai lavori del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 25 novembre 1926.

Ai militari impiegati come sorveglianti o come operai nei lavori del genio militare (quali costruzioni, manutenzioni e riparazioni di fabbricati, strade, ponti ecc. funzionamento di importanti centrali di collegamento ecc.) sarà corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga, il seguente compenso per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettivo lavoro:

Sorveglianti od assistenti:

Marescialli	L. 0,60
Sergenti maggiori e sergenti	» 0,45

Capi squadra od operai qualificati:

Marescialli.	L. 0,50
Sergenti maggiori e sergenti	» 0,40
Caporali maggiori e caporali	» 0,25
Soldati	» 0,20

Manovali:

Caporali maggiori e caporali	L. 0,15
Soldati	» 0,10

Tali compensi, la cui corresponsione dovrà di volta in volta essere autorizzata dal Ministero su motivata proposta dei comandi del genio di corpo d'armata, saranno aumentati del 25 per cento per le ore di lavoro notturno.

Ai caporali e soldati comandati a disimpegnare servizi di fatica per lavori eseguiti a cura di enti del Genio Militare verrà corrisposto il seguente compenso per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettivo lavoro:

Caporali maggiori e caporali	L. 0,15
Soldati	» 0,10

Ai sottufficiali comandati di scorta o preposti alla sorveglianza di tali comandate militari verranno corrisposti i soprassoldi giornalieri di cui all'art. 263 del regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei sa-

lariati statali e cioè lire 2, se retribuiti con stipendio, e L. 1,50, se retribuiti con paga giornaliera.

Tali compensi, che avranno decorrenza dal 1 settembre 1926, saranno corrisposti per un numero massimo di 8 ore giornaliere.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 655. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Modificazioni alla circolare n. 47 del *giornale militare* 1926 – Indennità al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare.** — (Direzione generale genio). — 25 novembre 1926.

In seguito alla modificazione apportata con l'art. 12 del R. decreto legge n. 2398 (circolare n. 52 del *giornale militare* c. a.) al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali, il Ministero determina che siano apportate le seguenti modificazioni al disposto della circolare n. 47 del *giornale militare* c. a.:

a) a datare dal 1 agosto c. a. i compensi stabiliti per il personale operaio militare addetto ai laboratori del G. M. saranno così modificati per quanto riguarda caporali e soldati:

Caporal maggiori e caporali operai	L. 0,40
Soldati operai	» 0,30
Caporal maggiori, caporali e soldati allievi operai	» 0,15

b) le speciali rimunerazioni, di cui all'ultimo capo della predetta circolare n. 47 del *giornale militare* c. a., non dovranno oltrepassare le seguenti somme:

Capi laboratorio	L. 700
Capi operai	» 300
Operai	» 150
Capi guardafili	» 250
Artificieri capi	» 300
» scelti	» 200
» semplici	» 150

Macchinisti, fuochisti, ecc.:

Marescialli	L. 300
Sergenti maggiori o sergenti	» 200
Caporal maggiori, caporali e soldati . . .	» 100

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 656. — TRASPORTI. — **Viaggi a riduzione sui piroscafi da e per le Colonie.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 novembre 1926.

In applicazione di recenti disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni circa la concessione della riduzione del 30 % sul prezzo di passaggio agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati statali in servizio in Colonia e rispettive famiglie e giusta accordi presi con la Compagnia Italiana Transatlantica (C.I.T.R.A.) si comunica che il personale suddetto — per poter usufruire della riduzione di tariffa citata — dovrà, d'ora innanzi, consegnare alle agenzie della menzionata Società di navigazione una dichiarazione attestante che il viaggio viene effettuato per ragioni di servizio.

In conseguenza di ciò il Ministero delle colonie ha disposto che la dichiarazione di cui trattasi venga, di volta in volta, rilasciata — sia per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati destinati in Colonia, sia per le rispettive famiglie regolarmente autorizzate a seguirveli o raggiungerveli — dal comando del deposito centrale per le T. C. in Napoli (per le Colonie orientali) e dal comando tappa coloniale di Siracusa (per la Libia) mentre per lo stesso personale già in Colonia provvederà il Governo interessato, il quale terrà all'uopo presente che in caso di rimpatrio temporaneo dovrà rilasciarsi una duplice dichiarazione: una per l'andata ed una per il ritorno, ambedue accertanti che il viaggio è compiuto per ragioni di servizio.

Per effetto di tali disposizioni, l'acquisto dei biglietti di viaggio — via mare — dovrà effettuarsi, bene inteso, da parte degli interessati partenti per le Colonie, nelle località dove hanno sede le autorità incaricate del rilascio della dichiarazione in questione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 657. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto Ministeriale riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici - Relative attribuzioni.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 25 novembre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1924, riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 100, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

Col 1° dicembre 1926 è costituita la « *Direzione generale personali civili e affari generali* » e la Direzione generale servizi amministrativi è trasformata in « *Ispettorato generale amministrativo* ».

Art. 2.

Gli uffici della direzione generale personali civili ed affari generali e dell'Ispettorato generale amministrativo sono ripartiti nel modo seguente ed hanno le attribuzioni che per ciascuno di essi sono stabilite nella unita tabella:

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI.

Ufficio del direttore generale.
Divisione personali civili.
Divisione pensioni, invalidi, ricompense al valore, beneficenza, cassa e servizi di provveditorato.
Ufficio ricorsi.

ISPETTORATO GENERALE AMMINISTRATIVO.

Ufficio dell'ispettore generale.
Divisione assegni e indennità eventuali.
Divisione amministrazione dei corpi.
Ufficio ispezioni amministrative.
Ufficio determinazione stipendi.
Ufficio centrale dei servizi contabili presso i comandi di corpo d'armata.

Roma, lì 25 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALIERO.

Tabella delle attribuzioni degli uffici della Direzione generale personali civili e affari generali e dell'Ispettorato generale amministrativo.

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI.

Ufficio del direttore generale. — Affari d'indole generale o riservati. Collegamento con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale. Coordinamento di tutte le disposizioni di massima, legislative ed esecutive, di competenza della direzione generale.

Divisione personali civili. — Ordine interno del Ministero. Personale e ordine interno della Direzione generale.

Amministrazione del personale del Ministero (personale civile di ruolo e comandato; ufficiali compresi nel quadro organico e ufficiali comandati).

Amministrazione dei seguenti personali: della giustizia militare; civile tecnico di artiglieria; civile tecnico del genio militare; civile tecnico del servizio chimico militare; civile tecnico dell'Istituto geografico militare; insegnante civile degli istituti militari; dei commissari di leva; ragionieri di artiglieria; ragionieri geometri del genio militare; capitecnici di artiglieria e genio; disegnatori tecnici di artiglieria e genio; maestri civili di scherma e di educazione fisica; assistenti del genio militare; cappellani militari. Ruoli transitori dei massaggiatori e telefonisti. Ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Conferimento degli impieghi d'ordine ai sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica. Amministrazione del personale d'ordine delle amministrazioni militari e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Ufficio mantenimento (1).

Ufficio sorveglianza (servizio interno, di sicurezza e di vigilanza; inchieste e informazioni; sottufficiali e militari di truppa comandanti) (1).

Divisione pensioni, invalidi, ricompense al valore, beneficenza, cassa e servizi di provveditorato. — Pensioni normali e pensioni privilegiate ordinarie, dirette e di riversibilità, per tutti i personali militari e civili e loro famiglie. Assegni di 10ª categoria. Indennità di buonuscita.

Collocamento a riposo e congedamento degli invalidi in dipendenza della liquidazione della pensione di guerra. Relativa sistemazione amministrativa (cumulo degli assegni di convalescenza; assegni ai tubercolotici).

Fondazioni e istituzioni di beneficenza di carattere militare. Sussidi ad ex appartenenti all'Amministrazione militare e famiglie superstiti. Ricompense ordinarie al valore militare, comprese quelle per la Libia. Ricompense varie (valor civile, valor di marina, merito sanitario, ecc.) per i militari dell'Esercito. Croci al merito di guerra, escluse quelle per la guerra 1915-18.

Ricompense medaglie e croci di guerra 1915-18. Ricompense di guerra al valor militare in dipendenza della guerra 1915-18. Attestazioni di riconoscenza nazionale (croci di guerra alla memoria; gratitudine nazionale per le madri dei caduti, diploma d'onore). Medaglia commemorativa guerra 1915-18 (medaglia guerra italiana, commemorativa francese e interalleata). Medaglia di benemerenza per i volontari di guerra. Distintivo d'onore per i mutilati e per ferite. Croce al merito di guerra.

Servizi di provveditorato e cassa. Spese casuali. Acquisto di decorazioni e medaglie. Gestione finanziaria dei documenti di viaggio e di trasporto.

---

(1) L'ufficio mantenimento e l'ufficio sorveglianza fanno capo al Quartiere Generale, cui è preposto, alla dipendenza del Capo della Divisione personali civili, un Ufficiale comandato.

Ufficio ricorsi. — Trattazione dei ricorsi contenziosi al Consiglio di Stato e in via straordinaria a S. M. il Re contro provvedimenti definitivi in materia di stato, di avanzamento e di disciplina per tutti i personali civili e militari dell'Amministrazione della guerra.

Giurisdizione penale militare. Questioni e provvedimenti di massima attinenti al servizio della Giustizia militare. Ricorsi per Grazia Sovrana e provvedimenti relativi. Statistica giustizia militare.

ISPETTORATO GENERALE AMMINISTRATIVO.

Ufficio dell'Ispettore generale. — Personale e ordine interno dell'Ispettorato generale. Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. Collegamento con le Direzioni generali e fra le divisioni dell'Ispettorato generale. Coordinamento di tutte le disposizioni di massima, legislative ed esecutive, di competenza dell'Ispettorato generale.

Divisione assegni e indennità eventuali. Stipendi, paghe ed assegni fissi degli ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa.

Decorrenza degli assegni in rapporto alle varie posizioni degli ufficiali. Cessioni di stipendio, assegni alimentari. Sequestri e pignoramento di stipendi per paghe. Cassa ufficiali. Prestiti a circoli e mense ufficiali. Trattamento economico truppe in campagna. Trattamento impiegati e pensionati sotto le armi durante la guerra. Indennità di congedamento.

Soprassoldi ai decorati. Liquidazione dei conti dei cessati dal servizio. Recupero dei debiti lasciati dai medesimi. Indennità di missione, di trasferta. Indennità ai militari nelle colonie e all'estero. Indennità ai sottufficiali e militari di truppa in licenza. Indennità di marcia e di accantonamento. Indennità di pubblica sicurezza. Indennità caroviveri. Indennità per servizi di presidio. Indennità per servizi e posizioni speciali. Indennità di alloggio. Indennità di tramutamento. Trattamento economico prigionieri di guerra. Indennità per bagagli e bardature in guerra. Riespatrio ex militari.

Divisione amministrazione corpi. — Compilazione ed applicazione dei regolamenti amministrativi. Assegnazione di fondi per la mobilitazione. Successione di militari morti in servizio. Mantenimento dei militari detenuti. Rapporti coi Comuni per le spese di viaggio delle reclute e dei richiami fino ai distretti ed ai corpi. Regolazione dei titoli di credito smarriti. Rapporti dei corpi con l'Unione militare. Revisione periodica degli stampati pei corpi. Assegnazione ed anticipazioni del fondo scorta. Dotazioni di cancelleria di mobilitazione. Regolamento finanziario con le Associazioni sanitarie di soccorso. Spacci cooperativi. Successioni militari morti in guerra o dispersi.

Perdita di fondi in denaro e relative responsabilità amministrative. Infortuni recati a privati per opera di militari.

Contratti dell'Istituto geografico militare e degli stabilimenti militari di pena. Spese generali dei corpi. Compilazione dei decreti e dei mandati di pagamento sui capitoli amministrati dalla Divisione. Premi di operosità e rendimento e rimunerazioni per servizi speciali. Scarico dei materiali delle Biblioteche di presidio. Alienazione del carteggio fuori d'uso. Vendita dei rifiuti del rancio. Mandati di anticipazione ai corpi.

Revisione delle contabilità in contanti delle amministrazioni speciali (Istituto geografico, ufficio d'amministrazione di personali militari vari, Stabilimenti militari di pena).

Ufficio ispezioni amministrative. — Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie sulla gestione economica ed amministrativa di tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari eccettuati le direzioni e gli stabilimenti di commissariato, gli ospedali militari, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria, gli uffici di fortificazione e gli stabilimenti del genio, secondo le norme e colle facoltà di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511 e relativo regolamento.

Indirizzo e coordinamento delle funzioni affidate agli ispettori amministrativi territoriali istituiti con R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, presso i comandi di Corpo d'armata.

Ufficio determinazione stipendi. — Determinazione degli stipendi dovuti agli ufficiali in servizio ed in congedo.

Ufficio centrale dei servizi contabili presso i comandi di Corpo d'armata (1). — Coordinamento e riassunzione dei lavori degli uffici di contabilità e revisione istituiti presso i comandi di Corpo d'armata e presso il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali. Pratiche relative con gli uffici amministrativi del Ministero e con quelli della Ragioneria centrale.

Accordi con la Direzione generale personale ufficiali per la destinazione degli ufficiali di amministrazione, allo scopo di meglio assicurare il funzionamento dei servizi contabili dell'Amministrazione militare. Lavori vari di collaborazione con la Ragioneria centrale. Stralcio della revisione di talune contabilità speciali e sistemazione delle contabilità degli esercizi scaduti.

(1) Distaccato presso la Ragioneria centrale del Ministero. Ha anche lo stralcio della revisione e sistemazione delle contabilità arretrate.

NOTIFICAZIONE

Rettifiche e variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

Rettifiche: alla pagina 2190 (dispensa 54 del *giornale militare* in data 30 ottobre u. s.) paragrafo 4, capoverso 6, nei riguardi dell'avvenuto movimento del III Battaglione del 1° reggimento fanteria, leggasi che esso è stato trasferito da Gradisca a Vittorio Veneto, anzichè a Sacile come scritto;

alla pagina 2368 (dispensa 58 del *giornale militare* in data 19 novembre) paragrafo 4°, capoverso 3°, leggasi: il battaglione del 29° reggimento fanteria ecc., anzichè il battaglione del 23°, come scritto.

Variazioni: a seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del R. Esercito in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926 (ordinamento del R. Esercito):

1° in data 7 novembre 1926:

il II battaglione del 158° reggimento fanteria (Ascoli Piceno) è stato trasferito all'89° reggimento fanteria (Genova);

2° in data 8 novembre 1926:

il I ed il III gruppo del 6° reggimento artiglieria da campagna (Gorizia) sono stati trasferiti al 30° reggimento artiglieria da campagna (Brescia);

3° in data 10 novembre 1926:

il comando della brigata Modena (Savona) ha assunto la nuova denominazione di comando della 5ª brigata di fanteria e si è trasferito a Genova;

il comando della brigata Ancona (Firenze) è stato sciolto;

il comando della brigata Venezia (Firenze) ha assunto la nuova denominazione di comando della 19ª brigata di fanteria (Firenze);

il comando del 69° reggimento fanteria (Firenze) è stato sciolto;

il battaglione del 77° reggimento fanteria, già in distaccamento a Chiari, è rientrato alla sede del reggimento (Brescia);

il I gruppo del 4° reggimento artiglieria pesante (Piacenza) si è trasferito a Vigevano (1° reggimento artiglieria pesante);

la 3ª compagnia del disciolto gruppo treno del vecchio 2° raggruppamento trasporti (Milano) è stata trasferita a Brescia (30 reggimento artiglieria da campagna);

il IV gruppo obici da 100 del 1° reggimento artiglieria da montagna (Fossano) è passato a far parte del 28° reggimento artiglieria da campagna (Fossano);

4° in data 14 novembre 1926:

il I battaglione del disciogliendo 226° reggimento fanteria (Campobasso) è stato trasferito al 2° reggimento fanteria (Udine);

la sezione fotoelettrica per il servizio d'aeronautica del vecchio 8° raggruppamento genio (Santa Maria Capua Vetere) si è trasferita al 12° centro controaerei (Gaeta);

5° in data 15 novembre 1926:

un gruppo del disciolto 12° reggimento artiglieria pesante campale (Vercelli) si è trasferito a Piacenza (3° centro controaerei);

6° in data 18 novembre 1926:

il comando della brigata Napoli (Catania) è stato sciolto;

il comando della brigata Verona (Palermo) è stato sciolto;

il comando del 76° reggimento fanteria (Caltanissetta) è stato sciolto;

il comando dell'86° fanteria (Palermo) è stato sciolto;

il I battaglione del disciogliendo 32° reggimento fanteria (Napoli) si è trasferito a Pola (74° reggimento fanteria);

7° in data 19 novembre 1926:

il comando della brigata Piemonte (Messina) ha assunto la nuova denominazione di comando della 29ª brigata di fanteria (Messina);

il comando della brigata Aosta (Palermo) ha assunto la nuova denominazione di comando della 28ª brigata di fanteria (Palermo);

8° in data 20 novembre 1926:

l'8° reggimento bersaglieri (Firenze) si è trasferito a Verona;

il III gruppo del 9° reggimento artiglieria da campagna (Merano) si è trasferito ad Acqui (29° reggimento artiglieria da campagna).

AVVISO

L'Istituto Geografico Militare per agevolare i Signori Ufficiali, Comandi e Circoli Militari, ha concretato dei prezzi ridotti per coloro che desiderano abbonarsi a più riviste o giornali per il 1927 e precisamente:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
« L'UNIVERSO »	L. 30.—	L. 36.—

Per gli abbonamenti cumulativi con i seguenti Giornali e Riviste, si dovrà aggiungere al prezzo di abbonamento a « L'UNIVERSO » il prezzo segnato a fianco di ciascuna pubblicazione:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
Giornale Militare Ufficiale . . .	L. 25.	L. 25.—
Rivista di Artiglieria e Genio . .	» 20.—	» 30.—
Esercito e Nazione	» 22.	» 22.—
Le Forze Armate	» 16.	» 16.
Almanacco delle Forze Armate .	» 9.	» 9.—
Giornale di Medicina Militare . .	» 20.	» 20.—
Rivista Aeronautica	» 24.	» 50.—
Rivista Marittima.	» 24.—	» 50.—
L'Illustrazione Coloniale	» 26.	» 26.—
L'Agricoltura Coloniale	» 24.—	» 24.
Il Giornale d'Italia	» 75.—	75.

Resta inteso che i suddetti prezzi eccezionali avranno vigore solamente per coloro che prenderanno l'abbonamento entro il mese di febbraio 1927 al più tardi e sempre a condizione che in ogni abbonamento cumulativo sia incluso « L'UNIVERSO ».

Le prenotazioni dovranno essere accompagnate dall'importo totale delle varie combinazioni, inviando la nota direttamente all'« Istituto Geografico Militare, 8 - Firenze », richiedendo nel contempo per L. 10.— di carte o di pubblicazioni, a scelta e conteggiate al prezzo di catalogo. Queste saranno inviate dall'Ufficio d'Amministrazione de « L'UNIVERSO » a titolo di omaggio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1501 depennare il tenente BOERI Mario del 27 fanteria.

A pagina 1501, depennare il tenente CAROSIELLO Alessandro del 22 fanteria.

A pagina 1503 depennare il capitano GENESIO Alfredo Direzione commissariato di Bologna.

A pagina 1504 depennare il tenente GHINATTI Ellero del 61 fanteria.

A pagina 1505 depennare il tenente MARCHETTI Giulio del 2 bersaglieri.

Disp. 41ª, anno 1926, circolare 463:

A pag. 1708 depennare il tenente CHECCHIA ito.

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(8956) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1926 — 3 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 658 – 7 ottobre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1872 col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Petitti di Roreto », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 786 . . . . . *Pag.* 2423

» 659 – 25 novembre 1926. — CAVALLI. – Cavalli d'agevolezza degli ufficiali . . . . . » 2424

660 – 26 novembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova denominazione dello Stato Maggiore del R. Esercito . . . . . » 2425

» 661 – 30 novembre 1926. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nei quadri ad anzianità per l'anno 1927 . . . . . » 2425

» 662 – 2 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste . . . . . » 2426

» 663 – 2 novembre 1926. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme concernenti la riscossione ed il versamento delle rette d'ospedale . . . . . » 2427

» 664 – 2 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Norme riguardanti la trasmissione di istanze per assistenza sanitaria all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato. . . . . » 2428

N. 665 – 2 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermo disposto dal Ministero delle finanze . . . . . *Pag.* 2428

» 666 – 2 dicembre 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al ripartò territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 2429

» 667 – 2 dicembre 1926. — COLONIE – MILITARI DI TRUPPA – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa che ottennero la licenza precoloniale prima di partire per la Libia quale complementi . . . . . » 2429

» 668 – 2 dicembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare . . . . . » 2429

» 669 – 2 dicembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare » 2431

» 670 – 2 dicembre 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Specialisti di artiglieria . . » 2434

» 671 – 2 dicembre 1926. — RECLUTAMENTO. — Esame delle domande dei marescialli concorrenti alla carica speciale presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza . . . . . » 2434

» 672 – 2 dicembre 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . » 2435

» 673 – 2 dicembre 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — Soppressione del convalescenziario militare di Massalubrense ed istituzione di una sezione convalescenti presso l'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni . . » 2436

» 674 – 2 dicembre 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica. . . . . » 2436

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2437

AVVISI . . . . . » 2438

Circolare N. 658. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1872 col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Petitti di Roreto », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 786.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 261, del 12 novembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 786, col quale venne eretta in ente morale la « *Fondazione Petitti di Roreto* », costituita colla pensione annua annessa alla commenda dell'ordine militare di Savoia conferita a S. E. il generale d'armata PETITTI DI RORETO cav. Carlo col R. decreto 28 dicembre 1916 e da lui donata a favore del 50° reggimento fanteria, e fu approvato lo statuto organico relativo;

Vista la domanda in data 15 marzo 1926 colla quale S. E. il generale di armata PETITTI DI RORETO cav. Carlo chiede che, essendo stata aumentata in base al R. decreto legge 16 novembre 1925, n. 2254 a lire 1300 annue la pensione annessa alla detta onorificenza, venga elevato a lire 500 nette il premio annuale stabilito dalla « *Fondazione Petitti di Roreto* » a favore di quel caporale o soldato del 50° reggimento fanteria distintosi per atto di valore o per filantropia o per azioni altamente meritorie o per essere il primo tiratore del reggimento stesso, e che dopo la morte del fondatore l'importo complessivo dei titoli di consolidato 5 %, acquistati mediante la capitalizzazione delle eccedenze annuali residuate dall'importo della detta pensione, sia devoluto come unico premio a favore di un caporale o soldato del 50° reggimento fanteria;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata, in relazione alla domanda in data 15 marzo 1926 di S. E. il generale d'armata PETITTI DI RORETO cav. Carlo la modificazione dell'art. 4 dello statuto organico della « *Fondazione Petitti di Roreto* », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 786.

Il nuovo testo del succitato articolo 4 è del seguente tenore:

Durante la vita del fondatore, con l'importo annuo della pensione da riscuotere dal comandante del 50° reggimento fanteria, sarà costituito un premio di lire 500 nette, da erogarsi a favore di quel caporale o soldato che si sia distinto: *a*) per atto di valore; *b*) per atto di filantropia; *c*) per azioni altamente meritevoli che onorino il reggimento; *d*) per essere il primo tiratore del reggimento.

Con la eccedenza di detto importo sarà acquistata rendita italiana consolidata: in questo modo verranno pure capitalizzati i frutti che si renderanno man mano disponibili. Dopo la morte del fondatore, cessando la pensione, sarà erogato come unico premio tutto l'importo annuo della rendita acquistata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 659. — CAVALLI. — **Cavalli d'agevolezza degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 25 novembre 1926.

Si richiamano i corpi all'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto 179 del *giornale militare* 1899 (2° comma del n. 76) e nella circolare 187 del *giornale militare* 1914 affinchè, avvenendo da parte degli ufficiali l'accettazione definitiva di cavalli d'agevolezza, sieno, con tutta sollecitu-

dine, rimessi al Ministero (Servizio ippico e veterinario) i mod. 3 dai corpi che distribuirono i cavalli, e rimesse all'ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, dai corpi che amministrano gli ufficiali, le dichiarazioni di debito verso lo Stato rilasciate dagli ufficiali stessi per il prezzo dei cavalli accettati.

I corpi faranno subito le partecipazioni suaccennate che avessero omesse dal 1° luglio 1925 in poi.

Con l'occasione si rammenta che gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata e quello presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri reali, devono rimettere mensilmente al Ministero i riepiloghi, in duplice copia, delle partecipazioni di debito avute dai corpi compresi nella propria giurisdizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 660. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Nuova denominazione dello Stato Maggiore del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 novembre 1926.

In applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, e della legge 11 marzo 1926, n. 400, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, lo Stato Maggiore del R. Esercito assumerà con la data della pubblicazione della presente circolare la denominazione di « Comando del Corpo di Stato Maggiore ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 661. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei carabinieri reali da inscrivere nei quadri ad anzianità per l'anno 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 novembre 1926.

Con riferimento al paragrafo n. 43 della Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare

207 del *giornale militare* c. a.) si comunicano i nomi dei capitani dell'arma CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità per la inscrizione nei quadri del 1927:

CAUDA Carlo
RESTA Alfonso
GIUDICI Antonio
SANTORO Giuseppe
PERU Pietro
SENECA Giuseppe
LAINO Pietro
DE LELLIS Alessio
FATTORUSO Vincenzo
ZORZOLI Alessandro
SEGATORI Alberto
FLORI Florio
DEMITRY Alfonso
FANTINI Lando

Gli esperimenti avranno luogo in Roma, presso il Comando generale dell'Arma, al quale i candidati dovranno presentarsi la mattina del 15 dicembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 662. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte escluse dalle aste.** - (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo). — 2 dicembre 1926.

Si partecipa alle Amministrazioni dipendenti che, con decreto ministeriale n. 38860 del 23 ottobre 1926, il sig. BIASATTI Licinio fu Francesco, commerciante all'ingrosso ed al minuto di materiali metallici fuori uso, domiciliato ad Udine, Viale Friuli n. 8, è stato permanentemente escluso dal fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dall'Amministrazione militare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 663. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme concernenti la riscossione ed il versamento delle rette d'ospedale.** — (Ragioneria centrale). — 2 dicembre 1926.

All'art. 707 (ultimo comma) delle bozze di stampa del nuovo regolamento di amministrazione in vigore dal 1° luglio del corrente anno è prescritto che i Corpi, che effettuano ritenute sugli assegni dei militari e versamenti in Tesoreria per rette d'ospedale, debbono informarne gli stabilimenti sanitari interessati per i successivi controlli, ma non viene specificato in qual modo si debbano effettuare tale notifica zione e tale controllo nonchè i versamenti già detti in Tesoreria.

Ciò posto, a togliere qualsiasi dubbio ed incertezza si avverte quanto segue:

Il controllo sulle somme introitate e versate in Tesoreria dai Corpi per rette d'ospedale deve effettuarsi nei modi già in vigore e, cioè, a mezzo ed in occasione dell'invio degli specchi mod. 305 da parte degli ospedali.

All'uopo gli anzidetti specchi dovranno, d'ora innanzi, essere trasmessi in duplice copia, una delle quali, dopo effettuati i necessari riscontri, sarà restituita agli stabilimenti sanitari mittenti con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria corrispondenti ai versamenti fatti dai Corpi.

Tali versamenti debbono effettuarsi mensilmente direttamente dai Corpi stessi, dopo operata la corrispondente ritenuta sugli assegni dei militari debitori, senza attendere che pervengano, dagli stabilimenti sanitari interessati, i relativi specchi mod. 305. L'invio di questi ultimi, in caso di sensibile ritardo, dovrà, però, essere sollecitato dai Corpi.

Le scritturazioni relative alla riscossione ed al versamento delle rette dovranno essere fatte dai Corpi con imputazione al *conto dei proventi* e non pure dagli stabilimenti sanitari.

La presente circolare annulla ogni altra precedente contraria disposizione e dovrà essere applicata indistintamente da tutti i Corpi a cominciare dal 3° trimestre dell'esercizio corrente.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 664. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme riguardanti la trasmissione di istanze per assistenza sanitaria all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e m tari dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili). — 2 dicembre 1926.

L'art. 2 del R. decreto 4 marzo 1926, n. 415, prescrive che le istanze dei funzionari civili e militari costretti a sottoporsi a grave atto operatorio presso una clinica ospitaliera, e dirette ad ottenere un parziale concorso nella spesa per onorario ai chirurgi o per retta di degenza, debbono essere direttamente inviate all'Opera di previdenza dal capo di ufficio o dal comandante di corpo o reparto autonomo, dal quale dipende l'impiegato iscritto all'Opera di previdenza.

Su tale norma e sulla necessità che le domande di cui trattasi abbiano il più rapido corso, si richiama l'attenzione di tutti gli enti dipendenti, giacchè l'Opera anzidetta ha fatto presente che, qualora gl'interessati, per il ritardo nell'invio delle domande e in attesa delle decisioni, fossero costretti a saldare alla clinica ospedaliera il conto a loro carico, verrebbero a perdere, a norma delle vigenti disposizioni, il beneficio invocato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 665. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermo disposto dal Ministero delle finanze.** — (Ragioneria centrale). — 2 dicembre 1926.

Il Ministero delle finanze partecipa che dalla liquidazione delle forniture belliche recentemente eseguita dalla Direzione di artiglieria di Roma è risultato che la *Società Anonima La Motomeccanica Brevetti* ing. PAVESI deve all'Erario la somma di L. 2.724.337,86, somma che trovasi completamente accantonata presso l'Arsenale del R. Esercito di Torino.

Pertanto il fermo di cui alla circolare n. 647 del *giornale militare* 1924 deve intendersi revocato limitatamente alle somme non comprese in quelle costituenti l'importo di lire 2.724.337,86 accantonato presso il predetto Arsenale salvo — ben s'intende — che non sussistano fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 666. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabibetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 2 dicembre 1926.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

COMANDI SOPPRESSI.

Legione di Messina - Tenenza di Ragusa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 667. — COLONIE - MILITARI DI TRUPPA - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa che ottennero la licenza precoloniale prima di partire per la Libia quale complementi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 dicembre 1926.

In base alle disposizioni emanate per l'invio di complementi in Libia, i partenti fruirono della licenza precoloniale di 10 giorni, che venne considerata straordinaria e quindi con diritto alle spese di viaggio, per recarsi in famiglia.

Dovendo le spese per detti viaggi essere poste a carico del bilancio delle Colonie, i relativi conti dovranno essere trasmessi trimestralmente al comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, distinguendo, in separate note, i militari inviati in Tripolitania da quelli inviati in Cirenaica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 668. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 dicembre 1926.

1. — Il 1° marzo 1927 avrà inizio, presso l'Istituto geografico militare, un corso di topografia, avente lo scopo di abilitare ai lavori topografici ed all'insegnamento della topografia, un certo numero di ufficiali.

Il corso avrà la durata di un anno e ad esso potranno essere ammessi 20 ufficiali di arma combattente, in S. P. E.

2. — Potranno concorrere al corso, a loro domanda, i tenenti di qualunque anzianità ed i capitani con anzianità non superiore al 31 ottobre 1917.

Le domande, in carta libera, saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo, alla direzione dell'Istituto per il giorno 1° febbraio 1926, unitamente al libretto personale dei concorrenti, e ad un rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio, sulle doti ed attitudini dell'ufficiale in relazione alle caratteristiche ed alle finalità del corso di che trattasi. Detto rapporto dovrà altresì contenere una nota informativa sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale stesso e sulla maggiore o minore adattabilità a periodi di vita rude e disagiata.

3. — I richiedenti saranno sottoposti ad un esperimento di disegno, per valutarne il criterio topografico, l'occhio e la mano, su un modello e con norme che l'Istituto invierà loro. Una speciale commissione, nominata dal Direttore dell'Istituto, esaminerà le note personali, i titoli di studio, ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulle idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

A parità di altre condizioni verranno preferiti i tenenti, i celibi, ed i provvisti di licenza d'Istituto tecnico, nelle sezioni fisico-matematica o agrimensura.

4. — La direzione dell'Istituto segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi dei primi venti ammessi e ne darà diretto avviso ai corpi per la loro presentazione alla sede dell'Istituto il mattino del 28 febbraio p. v., ove essi rimarranno assegnati per la durata del corso.

5. — L'insegnamento avrà carattere del tutto pratico, con lavori di istruzione preparatoria nei dintorni di Firenze, ed una successiva campagna pel rilievo di alcune tavolette della carta d'Italia.

6. — Durante la durata del corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia; e gli ufficiali montati non potranno portare i cavalli.

Gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati dal corso in qualunque momento, a giudizio della Direzione dell'Istituto geografico, che ne informerà il Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

7. — A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante topografo durate i lavori di campagna (porta mira e trasporto a spalla degli strumenti), nonchè le funzioni di attendente.

8. — Al termine del corso, potranno essere trattenuti presso l'Istituto geografico, quegli ufficiali che avranno dimostrato di trarre maggior profitto dal corso stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 669. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 2 dicembre 1926.

1. — Presso l'Istituto geografico militare avrà inizio il 1° febbraio 1927, un corso di geodesia, della durata di due anni, avente lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali ai lavori geodetici ed all'insegnamento di questioni affini, nelle Scuole militari.

2. — Potranno fare domanda di ammissione al corso tenenti di qualunque anzianità e capitani con anzianità non superiore al 22 aprile 1917, di qualunque arma o corpo, che abbiano ultimato con esito favorevole i corsi regolari, o di completamento, dell'Accademia militare d'artiglieria e genio, o che posseggano il diploma del primo biennio delle facoltà di scienze delle regie Università e dei regi Politecnici.

3. — Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è fissato in dieci. Le relative domande, in carta libera, indi-

rizzate alla Direzione dell'Istituto geografico in Firenze, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comando di corpo, capo ufficio o capo servizio, sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo agli studi ed agli incarichi di carattere geodetico, astronomico od affine, eventualmente assolti ed alla presunta capacità a seguire, con profitto, il corso di che trattasi. Detto rapporto dovrà altresì contenere una nota informativa sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale e sulla maggiore o minore adattabilità a periodi di vita rude e disagiata.

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare, agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini;

4. — Domande e documenti relativi dovranno pervenire alla direzione dell'Istituto geografico, *non più tardi del* 10 *gennaio* 1927.

5. — I titoli dei concorrenti saranno sottoposti all'esame di una Commissione, nominata e presieduta dal direttore dell'Istituto, la quale pronuncierà, per ciascun candidato, il giudizio di idoneità o meno e classificherà gli idonei in apposita graduatoria di merito.

6. — La Direzione dell'Istituto segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) l'esito del concorso e chiamerà a frequentare il corso i primi dieci ufficiali della predetta graduatoria, i quali dovranno presentarsi alla sede dell'Istituto il mattino del 31 gennaio p. v. restandovi assegnati per la durata del corso.

7. — Formeranno oggetto d'insegnamento, nei due anni di corso, i seguenti argomenti:

1° *anno*: Formule fondamentali di astronomia sferica. Approssimazioni numeriche. Serie più usate in astronomia e geodesia. Sistemi di coordinate geografiche; loro variazione periodica. Nozioni sul sistema solare. Posizioni stellari; riduzione ai luoghi apparenti. Determinazione del tempo, della latitudine, della longitudine e dell'azimut. Misura della longitudine col sussidio della telegrafia senza fili. Deviazioni locali; rappresentazione del geoide.

2° *anno*: Metodi per rappresentare sul piano cartesiano una plaga terrestre. Rappresentazione delle carte geografiche. Carte catastali; metodo generale di Gauss. Carte quadrettate pel tiro d'artiglieria. Misura di basi fondamentali. Misura degli angoli. Calcolo delle coordinate geografiche; metodi classici fondamentali. Livellazione ellissoidica e ricerca del coefficiente di rifrazione. Livellazione geometrica di precisione. Calcolo di un arco terrestre. Nozioni sulla teoria delle maree per la determinazione del geoide istantaneo. Metodi per la determinazione della gravità relativa. Teoria dei minimi quadrati e applicazione alla compensazione delle reti geodetiche. Compensazione degli azimut. Costruzione delle carte topografiche mediante la triangolazione astronomica.

A complemento dell'insegnamento teorico verrà svolta una parte pratica, comprendente lavori di campagna.

8. — Durante lo svolgimento del corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.

Gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati dal corso, in qualunque momento, a giudizio della Direzione dell'Istituto geografico, che ne informerà il Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

9. — A cura dei corpi di provenienza gli ufficiali che saranno chiamati a frequentare il corso, saranno forniti di un soldato disarmato, scelto per robustezza ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante topografo durante i lavori di campagna (porta mira e trasporto a spalla degli strumenti), nonchè le funzioni di attendente.

Agli ufficiali ammessi al corso verrà sospeso il diritto alle razioni foraggio che eventualmente loro competessero, per l'intera durata del corso stesso.

10. — Al termine del corso, potranno essere trattenuti presso l'Istituto geografico, quegli ufficiali che avranno dimostrato di trarre maggiore profitto dal corso stesso.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 670. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Specialisti di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 dicembre 1926.

Dal 3 gennaio al 10 febbraio 1927 e dal 15 febbraio al 25 marzo, verrà impartita, presso le Scuole centrali militari (gruppo specialisti di artiglieria in Bracciano) una speciale istruzione sulla preparazione ed osservazione del tiro e sui collegamenti, ad ufficiali subalterni e graduati di truppa dell'arma di artiglieria.

A ciascuno dei suddetti due periodi di istruzione prenderà parte:

a) un ufficiale subalterno d'artiglieria per ogni corpo d'armata;

b) un sottufficiale, o caporal maggiore, per ogni reggimento di artiglieria (esclusa la specialità controaerei ed esclusi i graduati destinati al 7° corso telemetristi di cui alla circolare 580 *giornale militare c. a.*).

Il personale (ufficiali, subalterni e graduati di truppa) dovrà essere scelto fra gli individui che diano migliore affidamento di divenire buoni istruttori degli specialisti dei reggimenti e che non abbiano partecipato ad analoghi periodi di istruzione per specialisti a Bracciano.

Gli ufficiali ed i graduati di truppa prescelti dovranno presentarsi al comando del gruppo specialisti, in Bracciano, nella giornata precedente a quella dell'inizio dei corsi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 671. — RECLUTAMENTO. — **Esame delle domande dei marescialli concorrenti alla carica speciale presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 dicembre 1926.

La Commissione che dovrà esaminare le domande dei marescialli concorrenti alla carica speciale presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza, di cui alla circolare 534 *giornale militare* 1926, sarà così costituita:

Ten. colonnello commissario D'ACCINNI cav. Vincenzo, *presidente*;

Primo segret. SBROCCA cav. dott. Alfredo, *membro*;
Capitano commissario MERENDA dott. Luigi, *membro* e *segretario*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 672. — SERVIZIO SANITARIO. **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 2 dicembre 1926.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale funzioni lo Stabilimento balneo-termale militare di Ischia, dove saranno effettuati due turni di cure nel modo seguente:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio;
2° turno: dal 21 febbraio al 7 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1927, esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie, che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 458 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criterî stabiliti ai numeri 4, 5, 6, 7 della circolare 186 *giornale militare* c. a.

Le proposte mod. 458, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 9 della circolare 186 sopracitata, le trasmetterà volta per volta a questo Ministero (Direzione centrale di sanità militare).

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai numeri 11, 12, 13, 14 e 15 e Norme amministrative della ripetuta circolare.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 673. — SERVIZIO SANITARIO. — **Soppressione del Convalescenziario militare di Massalubrense ed istituzione di una Sezione Convalescenti presso l'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 2 dicembre 1926.

Con la fine del decorso ottobre ha cessato di funzionare il convalescenziario militare di Massalubrense. In sostituzione del soppresso stabilimento è stata istituita presso l'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni una Sezione Convalescenti, capace di 30 posti-letto per uomini di truppa e di 5 per sottufficiali, nella quale saranno da ora innanzi accolti i militari dei varî corpi d'armata che si trovino nelle condizioni previste dal paragr. 667 del regolamento del servizio sanitario militare territoriale.

Per quanto concerne il ricovero nella detta Sezione, le autorità interessate si atterranno alle modalità prescritte dai paragrafi 673, 674 e 675 del citato regolamento, tenendo presente che dovranno essere esclusi dall'ammissione i convalescenti di malattie di natura contagiosa e sospetta tubercolare di ogni genere.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 674. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 2 dicembre 1926.

Nel comma aggiunto dalla circolare n. 602 del *giornale militare* del corrente anno all'art. 101 delle « Norme per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica », comma riflettente la ripartizione regionale agli effetti della compilazione delle liste degli ufficiali della Regia marina per la composizione dei Consigli di disciplina, alle regioni assegnate al dipartimento marittimo di La Spezia si aggiunga, fra la Liguria ed il Piemonte, la Lombardia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenuti nei comandi e riparti del Regio Esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926. (Ordinamento del Regio Esercito):

1° in data 6 novembre 1926:

il comando del 158° reggimento fanteria (Ascoli Piceno) è stato sciolto;

2° in data 15 novembre 1926:

il comando del 226° reggimento fanteria (Campobasso) è stato sciolto;

la scuola allievi ufficiali del Corpo d'Armata di Bari si è trasferita da Chieti a Campobasso;

il 1° reggimento radiotelegrafisti (Roma) ha assunto la seguente temporanea formazione: Comando e deposito (Roma), 1° battaglione (Roma), V Battaglione (Palermo), compagnia radiotelegrafisti per la Sardegna (Cagliari);

3° in data 16 novembre 1926:

il 2° reggimento radio-telegrafisti (Firenze) è stato costituito, assumendo la seguente temporanea formazione: Comando e deposito (Firenze), II battaglione (Mestre), III battaglione (Firenze) e IV battaglione (Piacenza);

4° in data 20 novembre 1926:

il 2° centro controaerei (Genova) è stato costituito;

i depositi succursali del 1° e 2° reggimento granatieri sono stati costituiti (Parma);

5° in data 21 novembre 1926:

il 5° reggimento bersaglieri (Imperia) si è trasferito a Siena;

6° in data 22 novembre 1926:

la terza compagnia del disciolto gruppo treno del disciolto 4° raggruppamento trasporti si è trasferita da Treviso a Udine (15° reggimento artiglieria da campagna);

7° in data 25 novembre 1926:

il Comando della brigata Torino (Roma) è stato sciolto;

il Comando della brigata Alpi (Perugia) ha assunto la nuova denominazione di Comando della 22ª brigata di fanteria (Perugia);

si è costituito in Firenze il 7° centro controaerei;

8° in data 26 novembre 1926:

il 1° battaglione del disciogliendo 60° reggimento fanteria (Viterbo) si è trasferito a Savona (41° reggimento fanteria);

9° in data 30 novembre 1926:

il Comando della 3ª brigata alpini si è trasferito da Belluno ad Udine;

il vecchio 2° reggimento artiglieria da montagna (Belluno) ha assunto la nuova numerazione di 3° reggimento artiglieria da montagna, rimanendo provvisoriamente nella stessa sede;

il II gruppo del vecchio 2° reggimento artiglieria da montagna (Belluno) è passato alla dipendenza del nuovo 2° reggimento da montagna, restando in Belluno.

AVVISI

Concorso per il premio della Fondazione "Mantellini".

(*Gazzetta Ufficiale*, 28 novembre 1926, n. 270).

A seguito dell'approvazione del nuovo statuto di questa Fondazione, stabilita per perpetuare la memoria di Giuseppe MANTELLINI, primo avvocato generale erariale, ad incoraggiamento fra i funzionari governativi del Regno, degli studi della scienza di Stato applicata alla pubblica Amministrazione, si porta a conoscenza degli interessati che, in conformità del detto nuovo statuto, il cui testo è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (n. 13 del 30 marzo 1926):

1° il termine prossimo del concorso per l'assegnazione del premio scade il 31 dicembre 1927;

2° il premio sarà costituito dalla somma già liquida di lire 2334.34, più gli interessi dei fondi del premio che matureranno fino a tutto il 1927 a norma dello statuto;

3° al concorso potranno partecipare tutti i funzionari governativi del Regno;

4° il premio sarà assegnato dalla Reale accademia dei Lincei all'autore della migliore monografia su di un tema libero riflettente la tutela giuridica dei cittadini verso la pubblica Amministrazione, o gli istituti di diritto amministrativo relativi alla tutela della pubblica Amministrazione verso i cittadini;

5° i lavori dovranno essere inviati dai concorrenti alla Reale accademia dei Lincei (*Fondazione Mantellini*) e dovranno pervenire alla stessa non oltre il 31 dicembre 1927.

Rivista mensile « LA RASSEGNA ITALIANA ».

La Rivista mensile « LA RASSEGNA ITALIANA », che per i suoi scritti letterari e per i notevoli studi sulle più importanti questioni economiche, militari, politiche e di espansione coloniale è una delle più complete pubblicazioni congeneri e merita diffusione, concede alle sale convegno, biblioteche ed agli ufficiali considerevoli facilitazioni di abbonamento.

Rivolgersi all'amministrazione: Roma, piazza Mignanelli, 25.

AGENDA-VADEMECUM
del Mutilato, del Combattente, Famiglie dei caduti, Forze armate dello Stato.

Compilata a cura del tenente colonnello DI MAIO cav. Francesco, grande mutilato di guerra e del tenente avv. GIRAUD cav. Costante, con notizie amministrative-militari del tenente colonnello d'amministrazione BERARDO cav. Biagio.

Prezzo L. 11.

Ai signori Ufficiali viene ceduta a L. 10.

Rivolgersi: Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Sezione provinciale di Torino; via S. Domenico, 29.

Prezzo della presente dispensa L. 0,50

(9065) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª **1926** 11 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 675 – 27 ottobre 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1999 – Trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria. . . . . *Pag.* 2443

» 676 – 18 novembre 1926. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale che provvede all'approvazione dei modelli annessi al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico - Ediz. 1926 » 2449

» 677 – 20 novembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è designato l'ufficiale della segreteria della commissione suprema di difesa a far parte della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . » 2450

» 678 – 25 novembre 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2008 – Provvedimenti per la difesa dello Sato . . . . . » 2451

» 679 – 6 dicembre 1926. — AVANZAMENTO. — Inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1927 . . . . . » 2455

LIBRERIA DELLO STATO

N. 680 – 9 dicembre 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2460

» 681 – 9 dicembre 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modifica della fascia di cuoio grigio per cinturini mod. 91. (*Con una tavola di disegno*) . . » 2460

» 682 – 9 dicembre 1926. — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del § 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* c. a. agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo . . . . » 2464

» 683 – 9 dicembre 1926. — AVANZAMENTO. — Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento . . . . . » 2471

» 684 – 9 dicembre 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo tipo di scelletta metallica da divisa con avvitamento . . . . . » 2474

» 685 – 9 dicembre 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Riscontri di cinghia per sella da truppa . . . . . » 2475

» 686 – 9 dicembre 1926. — TRASPORTI. — Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio . . . . . » 2475

» 687 – 10 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 2476

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2477

Circolare N. 675. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1999 – Trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.** — (Gabinetto del Ministro). — 27 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 280, del 4 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di creare un Ente autonomo che provveda efficacemente agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo del consumo e del credito per gli ufficiali delle forze armate;

Poichè è attualmente costituita per tali finalità tra gli ufficiali la società anonima cooperativa di consumo e di credito denominata « Unione Militare », ed occorre, per tanto, riordinare e trasformare la società stessa, di diritto privato, in modo che diventi un istituto di diritto pubblico con propria personalità distinta dallo Stato e sottoposto alla vigilanza governativa, perseguendo in modo appropriato i detti fini di carattere pubblico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società cooperativa « Unione Militare » con sede in Roma è trasformata in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della guerra, il quale la esercita di concerto col Ministro per la economia nazionale.

Al nuovo Ente si applica l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 2.

L'Ente conserva la denominazione « Unione Militare » ed ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anche ai non inscritti all'ente e di esercitare il credito agli inscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

Art. 3.

Cessano di avere effetto l'atto costitutivo e lo statuto della società anonima cooperativa « Unione Militare ».

L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quelli dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari ed immobiliari attualmente pertinenti all'azienda.

Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi risultanti dalle contabilità dell'azienda.

Art. 5.

Sono inscritti d'ufficio all' « Unione Militare » gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova creazione.

Art. 6.

Hanno diritto ad essere inscritti all' « Unione Militare », su loro domanda:

a) gli ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente;

b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta;

c) gli allievi dei Collegi, delle Accademie e delle Scuole militari.

Art. 7.

Ciascun inscritto deve versare almeno una quota di partecipazione al capitale sociale in L. 100.

La responsabilità degli inscritti per la gestione dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi conferimenti.

Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal regolamento.

Art. 8.

A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà corrisposta agli inscritti una partecipazione nella misura deliberata dal Consiglio d'amministrazione non superiore al sei per cento su ciascuna quota di L. 100 interamente versata.

Gli utili residuali saranno ripartiti come segue:

il 5 % alla Cassa di previdenza a favore degli impiegati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;

il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti e loro famiglie;

il 75 % in aumento del capitale dell'Ente.

Art. 9.

L'esercizio dell' « Unione Militare » ha inizio col 1° febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la presidenza sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con apposita relazione e coi documenti giustificativi all'esame del collegio dei sindaci.

Art. 10.

L' « Unione Militare » può essere messa in liquidazione con decreto reale su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale. In tale decreto sarà stabilito tutto quanto riguarda la liquidazione stessa.

In sede di liquidazione l'attivo netto che residuerà, dopo effettuato il rimborso del capitale versato, sarà devoluto ad istituzioni in favore degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col decreto di messa in liquidazione.

Art. 11.

L' « Unione Militare » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di nove consiglieri, designati secondo quanto è detto nell'art. 12, ed è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro della guerra, di concerto con quello della economia nazionale. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina anche del presidente e del vice presidente del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.

Il presidente, il vice-presidente e ciascun consigliere potranno essere confermati una sola volta nella designazione e nella nomina.

Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il presidente ed il vice-presidente potranno essere confermati per due volte consecutive.

Art. 12.

I consiglieri sono designati:

a) 2 dal Ministro della guerra;

b) 1 dal Ministro della marina;

c) 1 dal Ministro dell'aeronautica;

d) 1 dal Ministro delle finanze;

e) 1 dal Ministro dell'economia nazionale;

f) 1 dal comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

g) 2 dalla presidenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 13.

Il presidente ed il vice-presidente devono essere scelti fra gli ufficiali generali delle forze armate; i consiglieri indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente; i consiglieri indicati nelle lettere *e*) e *g*) fra gli ufficiali in congedo.

Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la presidenza ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I Ministri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze nominano ciascuno, al principio di ogni esercizio, un sindaco effettivo ed uno supplente. I sindaci, così nominati, costituiscono un collegio coll'ufficio di sorvegliare la amministrazione dell'Ente per riferirne ai Ministeri competenti e possono essere confermati negli esercizi successivi.

Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondersi ai sindaci effettivi ed a quelli supplenti.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 9, esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso a cura della presidenza, nel termine più breve, ai Ministeri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze unitamente alla relazione del Collegio dei sindaci.

In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi disordini amministrativi od altre rilevanti irregolarità, con decreto reale, su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quello della economia nazionale, può essere disciolta l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi temporaneamente per mezzo di un commissario straordinario.

Durante la gestione del commissario straordinario cessano le funzioni dei sindaci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale, ed è esercitata dal commissario straordinario, in caso di scioglimento dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal Collegio dei sindaci ovvero da un commissario speciale che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 15.

Anche i consiglieri di amministrazione, di cui alle lettere *c*) e *g*) dell'art. 12, dovranno essere inscritti all'« Unione Militare ».

Art. 16.

Le azioni della Società cooperativa « Unione Militare » saranno ritirate ed annullate ed il valore reale relativo, calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio della Società giusta l'art. 20, sarà attribuito all'inscritto già azionista come quota di partecipazione al capitale del nuovo Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Gli attuali soci della detta cooperativa appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 potranno tuttavia chiedere entro il 31 dicembre 1927 di non essere inscritti al nuovo Ente ed in tal caso avranno diritto al rimborso del valore reale delle azioni ad essi intestate sempre calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio suddetto.

Art. 17.

L'« Unione Militare » può essere rappresentata e difesa dalla R. Avvocatura Erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia Avvocatura a carico dell'« Unione Militare » saranno liquidati a norma di legge.

Art. 18.

Gli atti e contratti stipulati dall'Ente, per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente medesimo, appositamente designati dal Ministero della guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'« Unione Militare ».

Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Non potranno essere nominati consiglieri nè sindaci del nuovo Ente gli ufficiali che già tennero per otto anni, anche non continuativi, cariche sociali nella cessata Società.

Art. 20.

L'esercizio della cessante Società cooperativa si chiude col 31 gennaio 1927 e non più tardi del 31 marzo successivo sarà compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

N. 676. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale che provvede all'approvazione dei modelli annessi al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico – Edizione 1926.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione artiglieria). — 18 novembre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, LA MARINA E L'AERONAUTICA

Visto il regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628.

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati gli uniti modelli firmati dal Direttore generale d'artiglieria ed automobilistico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Il presente decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1926, *guerra n.* 20, *foglio n.* 324, *e dovrà essere riportato a pagina* 92 *del regolamento* (bozze di stampa) *suindicato.*

N. 677. — DISPOSIZIONI VARIE SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è designato l'ufficiale della Segreteria della Commissione suprema di difesa a far parte della Segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 20 novembre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, LA MARINA E L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1926, col quale furono designati i membri del Comitato superiore tecnico suddetto ed i componenti della Segreteria permanente del Comitato stesso;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926 n. 1817 che apporta modificazioni alla composizione della segreteria permanente del detto Comitato superiore tecnico;

Decreta:

Il tenente colonnello dell'arma aeronautica, FACCENDA cav. Ettore, della segreteria della Commissione suprema di difesa, è designato a far parte della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, in aggiunta agli altri componenti la segreteria medesima nominati col decreto ministeriale 21 aprile 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 20 novembre 1926.

MUSSOLINI.

N. 678. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2008 – Provvedimenti per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto del Ministro). — 25 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 6 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.

Art. 2.

Sono egualmente puniti con la morte i delitti preveduti dagli articoli 104, 107, 108, 120 e 252 del Codice penale.

Art. 3.

Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni.

Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l'apologia, è punito, pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 4.

Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso, associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.

Art. 5.

Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque una attività tale da recar nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il giudice può sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.

La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

Tutte le alienazioni dei beni fatte dal condannato dopo commesso il reato e nell'anno antecedente a questo, si presumono fatte in frode dello Stato, e i beni medesimi sono compresi nella confisca o nel sequestro.

Gli effetti della condanna in contumacia, di cui ai precedenti capoversi, cessano con la costituzione o con l'arresto del condannato: in tal caso, i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano, salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 6.

Per i delitti preveduti nella presente legge, quando il fatto sia di lieve entità, ovvero concorrano circostanze che, a' termini del Codice penale, importino una diminuzione di pena, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la interdizione temporanea, e di diminuire le altre pene fino alla metà.

Per gli stessi delitti, tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano concorsi a commetterli, sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge.

Art. 7.

La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale costituito da un presidente, scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console, l'uno e gli altri, tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro, e di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare. Il tribunale può funzionare, quan

do il bisogno lo richieda, con più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il tribunale, quanto in qualunque altro comune del Regno.

La costituzione di tale tribunale è ordinata dal Ministro per la guerra, che ne determina la composizione, la sede e il comando presso cui è stabilito.

Quando concorrano le condizioni previste dall'art. 559 del Codice penale per l'esercito, possono altresì costituirsi tribunali straordinari.

Nei procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facoltà spettanti, ai termini del detto Codice, al comandante in capo, sono conferite al Ministro per la guerra.

Le sentenze del tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso, nè di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione.

I procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge, in corso al giorno della sua attuazione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla cognizione del tribunale speciale, di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 8.

Nulla è innovato circa le facoltà conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione di condanne già pronunciate.

Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'esercito e con le altre leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 679. — AVANZAMENTO. — **Inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1926.

I limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo, nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1927 risultano dalle seguenti tabelle nn. 1, 2 e 3.

TABELLA N. 1.

UFFICIALI GENERALI.

Generali in posizione ausiliaria:

Gen. di divisione, fino a SANTARNECCHI Ovidio.
Gen. di brigata, fino a MAGGIORA VERGANO Tommaso.
Magg. generali medici, fino a MARROCCO Achille.
Magg. generali commissari, fino a PIZZINI Giulio.

Generali della riserva:

Gen. di divisione, fino a MARINARO Francesco.
Gen. di brigata, fino a MARCHEGIANO Costanzo.
Magg. generali medici, fino a MAGGESI Tommaso.
Magg. generali commissari, fino a GAMBIGLIANI ZOCCOLI Eugenio.

TABELLA N. 2.

Limiti per la inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927 degli ufficiali delle categorie in congedo.

CATEGORIA	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
REALI CARABINIERI						
Complemento	—	—	31 agosto 1918	2 marzo 1916	11 maggio 1916	6 giugno 1918
Ausiliaria	1° aprile 1921	16 novemb. 1919	1° gennaio 1920	19 aprile 1917	22 maggio 1916	—
Riserva	19 luglio 1919	1° dicemb. 1919	31 agosto 1918	2 marzo 1916	11 dicembre 1917	6 giugno 1918
FANTERIA						
Complemento	—	—	21 gennaio 1917	9 ottobre 1915	12 ottobre 1916	31 dicemb. 1916
Ausiliaria	24 maggio 1917	7 ottobre 1917	16 settemb. 1917	30 settemb. 1915	12 ottobre 1916	—
Riserva e PP. DD.	15 febbraio 1917	25 febbraio 1917	21 gennaio 1917	9 ottobre 1915	19 novemb. 1916	28 gennaio 1917
CAVALLERIA						
Complemento	—	—	31 dicemb. 1916	30 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	31 dicemb. 1915
Ausiliaria	31 dicemb. 1916	30 giugno 1917	31 dicemb. 1917	31 marzo 1916	31 dicemb. 1915	31 dicemb. 1916
Riserva	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1917	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1915	31 dicemb. 1916
ARTIGLIERIA						
Complemento	—	—	20 dicemb. 1916	28 agosto 1915	31 dicemb. 1915	31 dicemb. 1915
Ausiliaria	31 dicemb. 1916	25 febbraio 1917	10 settemb. 1917	27 gennaio 1916	1° agosto 1916	31 dicemb. 1915
Riserva	31 dicemb. 1916	25 febbraio 1917	20 dicemb. 1916	28 agosto 1915	31 dicemb. 1915	31 dicemb. 1915
GENIO						
Complemento	—	—	31 dicemb. 1916	26 settemb. 1915	25 dicemb. 1915	31 dicemb. 1915
Ausiliaria	31 dicemb. 1917	31 dicemb. 1917	12 aprile 1917	26 settemb. 1915	1° ottobre 1917	21 dicemb. 1916
Riserva	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1916	12 aprile 1917	26 settemb. 1915	25 dicemb. 1915	21 dicemb. 1916

Segue TABELLA N. 2.

CATEGORIA	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
SANITÀ						
Complemento	—	—	14 dicemb. 1916	28 ottobre 1915	25 dicemb. 1916	1° dicemb. 1916
Ausiliaria	7 novemb. 1917	14 gennaio 1917	11 marzo 1917	27 novemb. 1915	25 dicemb. 1916	1° dicemb. 1916
Riserva	7 novemb. 1917	14 gennaio 1917	14 dicemb. 1916	28 ottobre 1915	25 dicemb. 1916	1° dicemb. 1916
COMMISSARIATO						
Complemento	—	—	—	—	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1916
Ausiliaria	13 maggio 1917	16 agosto 1917	19 marzo 1916	13 dicembre 1915	31 dicemb. 1916	11 luglio 1918
Riserva	13 maggio 1917	16 agosto 1917	19 marzo 1916	13 dicembre 1915	31 dicemb. 1916	11 luglio 1918
SUSSISTENZA						
Complemento	—	—	—	—	1° luglio 1916	31 dicemb. 1916
Ausiliaria	—	—	17 settemb. 1917	31 dicemb. 1914	1° luglio 1916	30 giugno 1918
Riserva	—	—	17 settemb. 1917	31 dicemb. 1914	1° luglio 1916	30 giugno 1918
AMMINISTRAZIONE						
Complemento	—	—	—	—	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1916
Ausiliaria	—	8 novemb. 1917	17 giugno 1917	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1916	30 dicemb. 1917
Riserva	—	9 marzo 1916	9 marzo 1916	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1916	30 dicemb. 1917
VETERANI						
Complemento	—	—	—	—	1° aprile 1913	31 dicemb. 1915
Ausiliaria	—	13 maggio 1917	26 agosto 1917	31 dicemb. 1911	1° aprile 1916	28 luglio 1918
Riserva	—	13 maggio 1917	26 agosto 1917	31 dicemb. 1911	1° aprile 1916	28 luglio 1918
FARMACISTI						
Complemento	—	—	—	—	25 dicemb. 1916	1° dicemb. 1916
Ausiliaria	—	—	—	—	25 dicemb. 1916	1° dicemb. 1916
Riserva	—	—	—	—	25 dicemb. 1916	1° dicemb. 1916
PERSONALE DELLE FORTEZZE						
Complemento	—	—	—	—	—	—
Ausiliaria	—	29 luglio 1917	12 novemb. 1916	6 gennaio 1916	25 dicemb. 1915	—
Riserva	—	29 luglio 1917	12 novemb. 1916	6 gennaio 1916	25 dicemb. 1915	—

TABELLA N. 3.

Limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di complemento per la iscrizione nei quadri di avenzamento a scelta per l'anno 1927.

Armi e corpi	Maggiori	Capitani	Tenenti	Cifra rappresentante la frazione di ruolo di cui all'art. 103 della legge per la promozione a scelta degli ufficiali di complemento(1)		
				Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali	1 gennaio 1920	20 dicembre 1917	10 febbraio 1917	6	16	30
Fanteria	21 gennaio 1917	9 novembre 1917	25 gennaio 1917	50	300	1000
Cavalleria	26 agosto 1917	18 febbraio 1915	20 febbraio 1916	3	20	80
Artiglieria	16 settembre 1917	12 settembre 1915	13 maggio 1916	6	160	800
Genio	—	2 marzo 1916	18 maggio 1916 fino a Mangarelli Santarelli Amedeo	—	70	400
Corpo sanitario medici	11 dicembre 1917	13 febbraio 1916	1 febbraio 1917 fino a G. Modesto	25	300	150
Farmacisti	—	—	25 marzo 1917 fino Canozzi Anacleto	—	—	50
Commissariato	—	—	31 dicembre 1916	—	—	50
Sussistenza	—	—	22 febbraio 1917	—	—	50
Amministrazione	—	—	22 febbraio 1917	—	—	100
Veterinari	—	—	29 maggio 1913	—	—	50

(1) Le cifre di questa colonna presentano il numero dei posti alla testa di ciascun ruolo entro cui l'ufficiale deve essere compreso per ottenere la promozione, e quindi il vantaggio massimo che può conseguire.

Per i giudizi di avanzamento da pronunciare sulla base delle precedenti tabelle, si osserveranno le norme seguenti:

1° *Ufficiali di cui alle tabelle precedenti nn.* 1 *e* 2, *non compresi nei limiti fissati dalla circolare* 370 giornale militare c. a. *per la inscrizione sui quadri dell'anno* 1926.

Le autorità competenti si pronunceranno secondo le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e relative norme esecutive (circolare 207 e 369 *giornale militare* c. a.) in modo che gli specchi di avanzamento pervengano al Ministero entro il gennaio p. v.

2° *Ufficiali di cui alle precedenti tabelle nn.* 1 *e* 2, *compresi nei limiti fissati dalla circolare* 370 giornale militare c. a. *per la inscrizione sui quadri per l'anno* 1926.

a) Allo scopo di non ripetere, a distanza di poche settimane, i giudizi di *idoneità* già pronunciati per la inscrizione nei quadri del 1926, i giudizi stessi si intenderanno confermati per l'anno 1927 qualora, entro il gennaio p. v. le autorità giudicanti non trasmettano altri specchi di avanzamento con diverso giudizio (sospensivo o di non idoneità).

Qualunque delle autorità competenti potrà assumere la iniziativa di promuovere tale diverso giudizio: ad ogni modo però la procedura di avanzamento dovrà essere sempre completa a cominciare dal giudizio di primo grado.

b) *I giudizi di non idoneità*, già pronunciati per la inscrizione nei quadri del 1926 (bene inteso che non abbiano dato luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento) non saranno ritenuti validi per il 1927 e, pertanto le autorità giudicanti dovranno procedere alla compilazione di nuovi specchi di avanzamento (con giudizio negativo, positivo, o sospensivo) da far pervenire al Ministero entro il gennaio p. v.

c) *I giudizi sospensivi*, già pronunciati per la inscrizione nei quadri per l'anno 1926 si intenderanno confermati, a meno che le autorità competenti, entro il gennaio p. v. — per essere venute in possesso dei necessari elementi di giudizio — non facciano pervenire altri specchi contenenti un giudizio positivo o negativo.

3° *Ufficiali di complemento che intendono concorrere alla scelta facoltativa, compresi nello specchio n.* 3.

Le norme per l'ammissione degli ufficiali di complemento aventi il grado di tenente, capitano e maggiore, all'avanzamento a scelta facoltativo, concesso dalla legge, formano oggetto di altra circolare Ministeriale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 680. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 9 dicembre 1626.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri Reali:

COMANDI ISTITUITI:

Legione di Genova. — Tenenza di Spezia Esterna.

In conseguenza, l'attuale tenenza di Spezia assume la denominazione di tenenza di Spezia Interna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 681. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modifica della fascia di cuoio grigio per cinturini mod. 91.** (*Con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 9 dicembre 1926.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di modificare la fascia di cuoio grigio per cinturini mod. 91 (6ª-1718) per renderla più adattabile al corpo, a seconda delle varie misure nonchè più pratica ed estetica.

Tale modifica, come appare dall'unito disegno, consiste:

a) Modifica della fascia. — Praticare ad essa n. 10 fori dal lato opposto del riscontro, i quali fori servono per l'attacco della fibbia.

b) *Modifica alla fibbia.* — Eliminare la parte sporgente ripiegata ad angolo retto; sostituire l'attuale ardiglione con altro più adatto e con la punta rivolta all'interno, da servire per l'attacco alla fascia; applicare un secondo ardiglione al fusto estremo opposto al 1° ardiglione, anch'esso con la punta rivolta all'interno, da servire per la fibbiatura della fascia; incurvare infine, leggermente la fibbia stessa in modo che la sua concavità venga a risultare *dalla parte esterna*.

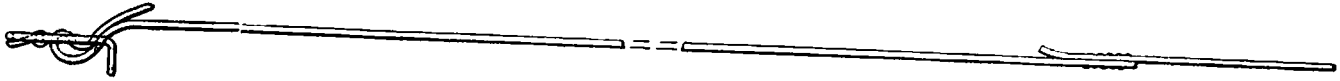
La modifica da apportarsi alle sole fascie, dovrà essere eseguita a cura dei corpi e degli altri enti che ne hanno in carico.

Per la modifica delle fibbie è incaricato l'Arsenale R. E. di Torino, al quale i corpi ed enti sopracitati richiederanno le fibbie modificate loro occorrenti, versandone altrettante da modificare.

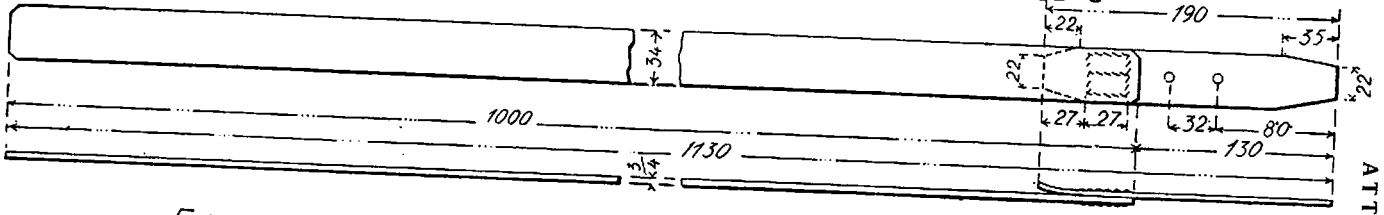
p. *Il Ministro*: UGO CAVALLIERO.

ATTUALE.

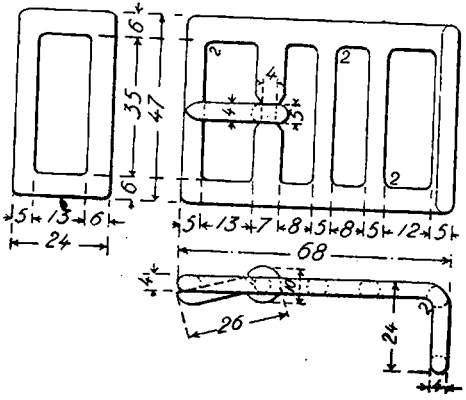
Fascia di cuoio grigio p. cinturini M. 91. con fibbia



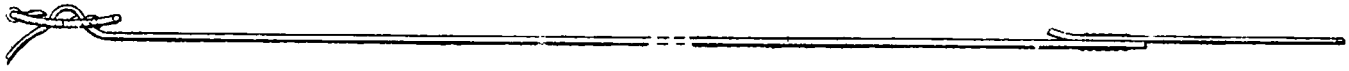
Fascia di cuoio grigio p. cinturini M91. senza fibbia



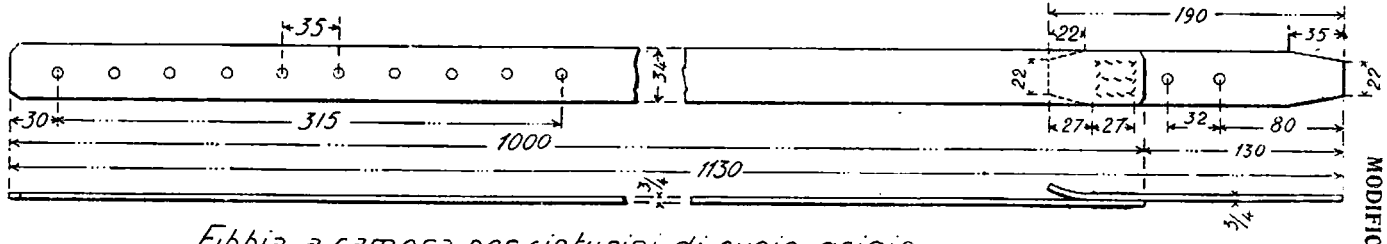
Fibbia a camera per cinturini di cuoio grigio



Fascia di cuoio grigio p. cinturini M. 91. con fibbia

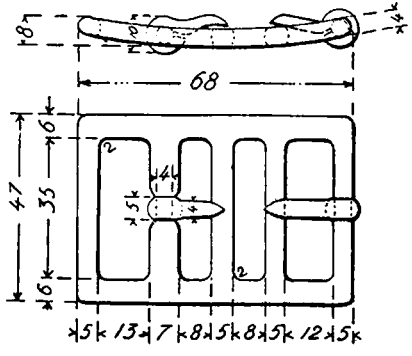


Fascia di cuoio grigio p. cinturini M. 91. senza fibbia



MODIFICATA.

Fibbia a camera per cinturini di cuoio grigio



N. 682. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione del § 92 della circolare N. 369 del *giornale militare* c. a. agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 dicembre 1926.

1° *Norme comuni.*

§ 1. — Gli ufficiali di qualunque arma e corpo e grado in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che si trovino compresi nei limiti di anzianità per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento ed ai quali debba applicarsi il § 92 delle Norme esecutive, ecc., (circolare 369 *giornale militare* c. a.) debbono comunicare per iscritto, alla autorità da cui dipendono, se intendano o meno frequentare uno dei corsi previsti dal paragrafo sopra citato e di cui ai paragrafi che seguono.

§ 2. — Per gli ufficiali che intendano frequentare i predetti corsi le competenti autorità pronunceranno i relativi giudizi in merito all'avanzamento, addivenendo alla classifica con punti di merito secondo le norme fissate dalla legge e relative Norme esecutive.

Saranno ammessi a frequentare i corsi di istruzione solamente quei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi e quei maggiori del corpo veterinario che abbiano riportato, nel giudizio decisivo, un punto di merito non inferiore a 15/20 e quei capitani delle varie armi che abbiano riportato non meno di 14/20.

Durante il richiamo in servizio per frequentare i corsi di istruzione gli ufficiali avranno diritto alle normali competenze del grado (stipendio ed indennità eventuali).

§ 3. — Per gli ufficiali che dichiarino di non voler frequentare i corsi, e per coloro che non si attengano alla prescrizione di cui al precedente § 1, dovrà essere pronunciato giudizio sospensivo.

In caso di rinuncia alla frequenza di due corsi consecutivi, o di inosservanza, per due volte consecutive, delle norme di cui al precedente § 1, gli ufficiali saranno senz'altro considerati esclusi definitivamente dall'avanzamento a norme del § 96 della circolare 369.

§ 4. — Al termine del periodo di istruzione sarà assegnato, dalle autorità che vi avranno presieduto, un punto di merito a ciascuno dei candidati, con le norme di cui alla legge e relative Norme esecutive.

A cura del Ministero, saranno formati i punti di classifica degli ufficiali e saranno dichiarati idonei, ed inscritti nei quadri, quei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi e quei maggiori del corpo veterinario che abbiano riportato un punto non inferiore a 30/40 e quei capitani delle varie armi e corpi che abbiano riportato un punto non inferiore a 26/40.

2° Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

§ 5. — Per i tenenti colonnelli dell'arma CC. RR. l'apposito corso di istruzione, della durata approssimativa di giorni trenta, sarà compiuto presso uno o più comandi di legione designati dal Comando generale dell'arma stessa, e gli ufficiali dovranno dimostrare di possedere tutte le cognizioni che formano oggetto dei programmi per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei pari grado del servizio effettivo.

§ 6. — Per i capitani dell'arma CC. RR. l'apposito corso d'istruzione, della durata approssimativa di giorni trenta, sarà compiuto presso la Scuola addestramento ufficiali dei carabinieri reali di Firenze e, durante tale periodo, sarà accertato che essi siano a piena conoscenza di tutto quanto forma oggetto del programma per l'avanzamento ad anzianità per i pari grado del S. E.

§ 7. — Al termine del periodo di istruzione pronunceranno il giudizio di cui al precedente § 4 della presente circolare:

per i tenenti colonnelli: il comandante della legione ed il generale ispettore, competenti;

per i capitani: il comandante della scuola di Firenze, in concorso con gli ufficiali superiori dell'Arma addetti alla scuola stessa.

3° Ufficiali delle armi combattenti.

§ 8. — Per gli ufficiali combattenti (tenenti colonnelli e capitani) gli speciali corsi d'istruzione avranno luogo presso le scuole centrali di Civitavecchia ed avranno la durata approssimativa di giorni 30.

Ogni corso avrà il suo sviluppo in tre fasi principali:

a) Prima fase: di orientamento; comprendente alcune conferenze e qualche esercitazione tattica diretta da ufficiali delle scuole per mettere al corrente i frequentatori della evoluzione dei procedimenti tattici e delle applicazioni tecniche avvenute negli ultimi anni (dopo cioè che i frequentatori cessarono dal S. P. E.).

b) Seconda fase: di applicazione e di assimilazione; dedicata allo studio delle caratteristiche e dell'impiego delle rispettive armi.

c) Terza fase: conclusiva e di rendimento; comprenderà alcune esercitazioni, con compilazione di ordini di operazione con discussione dei medesimi, con indirizzo essenzialmente pratico ed applicativo.

I programmi particolareggiati delle fasi di cui sopra risultano dagli allegati nn. 1, 2 e 3.

§ 9. — Al termine dei corsi d'istruzione pronuncerà il giudizio di cui al § 4 della presente circolare, sia sui tenenti colonnelli, sia sui capitani, una Commissione composta:

del generale comandante delle scuole centrali;

dei colonnelli delle varie armi, che verranno preposti ai corsi d'istruzione sopraccennati.

4° Ufficiali del corpo di commissariato.

§ 10. — Per i tenenti colonnelli commissari l'apposito corso d'istruzione della durata di giorni 30 circa sarà compiuto presso una direzione di commissariato e gli ufficiali dovranno coadiuvare il direttore nel disimpegno delle sue speciali mansioni e dimostrare di essere a perfetta conoscenza di tutto quanto forma oggetto del programma per la scelta obbligatoria dei pari grado del S. E.

§ 11. — Per i capitani di sussistenza il corso d'istruzione della durata di circa 30 giorni sarà compiuto presso una direzione di commissariato, il cui direttore provvederà ad impiegarli anche nelle mansioni del grado superiore, e ad accertare, al tempo istesso, la loro piena conoscenza di tutto quanto costituisce oggetto del programma di esame per l'avanzamento ad anzianità, dei pari grado del S. E.

§ 12. — Al termine del corso d'istruzione pronuncerà il giudizio di cui al § 4 della presente circolare:

per i tenenti colonnelli commissari, il direttore di commissariato;

per i capitani di sussistenza: il direttore di commissariato in concorso con l'ufficiale superiore alla cui diretta dipendenza venne posto il candidato.

5° *Ufficiali del corpo veterinario.*

§ 13. Per i maggiori veterinari, il corso di istruzione della durata di giorni trenta, sarà compiuto presso uno degli uffici veterinari di corpo d'armata, e gli ufficiali dovranno coadiuvare il capo del servizio nel disimpegno delle sue speciali mansioni e dimostrare di essere a perfetta conoscenza di tutto quanto costituisce oggetto del programma per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei pari grado in S. E.

§ 14. — Per i capitani veterinari il corso di istruzione della durata di giorni trenta circa sarà compiuto presso uno degli uffici veterinari di corpo d'armata, e gli ufficiali saranno impiegati come il capo del servizio riterrà opportuno, mentre sarà anche accertato che essi siano a piena conoscenza di tutto quanto forma oggetto degli speciali programmi per l'avanzamento ad anzianità dei pari grado del S. E.

§ 15. — Al termine del corso d'istruzione pronuncerà il giudizio di cui al precedente § 4, il capo del servizio veterinario di corpo d'armata, sia per i maggiori, sia per i capitani.

6° *Date fissate per i corsi di istruzione nel* 1927.

§ 16. — Nel venturo anno 1927 i corsi di istruzione di cui al § 92 delle Norme esecutive, ecc. (circolare 369 *giornale militare* c. a.) ed ai paragrafi precedenti, avranno luogo:

a) per i tenenti colonnelli dell'arma CC. RR. dal 1° al 30 maggio; per i capitani dell'arma CC. RR. dal 1° al 30 maggio;

b) per i tenenti colonnelli delle armi combattenti, dal 1° al 30 aprile; per i capitani delle armi combattenti dal 5 maggio al 5 giugno;

c) per tutti gli altri ufficiali considerati nella presente circolare, dal 1° al 30 giugno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

1° PERIODO (Corso riunito - 3 giorni lavorativi).

Conferenze:

Sguardo tattico d'insieme.
La fanteria, la cavalleria, l'artiglieria ed il genio nel combattimento.
L'aviazione, sua cooperazione con le altre armi.
L'impiego dei carri armati, ed il modo di combatterli.
L'arma chimica.
L'organizzazione del terreno.
I collegamenti.
Occultamento e mascheramento.

Esercitazioni pratiche:

Presentazione del battaglione e della compagnia cannoncini, dello squadrone e del gruppo dell'artiglieria.
Marcia di avvicinamento di 1 o 2 battaglioni di fanteria, di una batteria di accompagnamento e di un gruppo di diretto appoggio. Appiedamento di uno squadrone.
Impiego di un battaglione di fanteria con artiglieria di accompagnamento nell'offensiva (a fuoco).
Impiego di un battaglione di fanteria nella difensiva (a fuoco).

ALLEGATO 2.

2° PERIODO (Corsi separati per la Scuola - 11 giorni lavorativi).

FANTERIA E CAVALLERIA.

Conferenze:

L'evoluzione tattica della fanteria	Ore	1
La manovra dei reparti di fanteria	»	1
Compilazione degli ordini	»	1
L'esplorazione della fanteria	»	1
Compiti e impiego della cavalleria	»	1
Tiro a puntamento indiretto	»	3
Il battaglione ed il reggimento nella offensiva e nella difensiva	»	4
I collegamenti	»	1
La sicurezza in marcia ed in stazione	»	1
I servizi nel battaglione e nel reggimento	»	1
Difesa antiaerea della fanteria	»	1
La fanteria nei vari eserciti	»	1
Commento della circolare n. 2700 dello Stato Maggiore Regio Esercito (30 maggio 1926)	»	2

Esercitazioni esterne a fuoco - N. 4.

Attacco di un battaglione con artiglieria di accompagnamento contro nemico segnato.

Esame della dislocazione di 2 battaglioni di 1ª linea in 1ª posizione organizzata a difesa ed appoggiata da artiglieria.

Attacco di 2 battaglioni di 1ª linea con artiglieria di accompagnamento.

Tiro a puntamento indiretto con mitragliatrici.

Tattiche - N. 10.

Il battaglione nell'avvicinamento	N.	1
Il battaglione nell'attacco	»	2
Il battaglione nella difesa	»	1
Il reggimento nell'avvicinamento	»	1
Il reggimento nella presa di contatto	»	1
Il reggimento nell'attacco	»	2
Il reggimento nello sfruttamento del successo	»	1
Il reggimento nella difensiva	»	1

ARTIGLIERIA.

Conferenze:

Questioni fondamentali di tiro	Ore	6
Preparazione topografica del tiro (pratica)	»	3
Fonotelemetrica	»	1
Collegamenti, ricognizioni, osservazione	»	3
Materiale d'artiglieria	»	2
Difesa antiaerea e costiera	»	1
Lo schieramento del battaglione, del reggimento, e della divisione di fanteria	»	1

Esercitazioni esterne a fuoco - N. 6.

Varie modalità di aggiustamento	N.	2
Trasporti e riporti di tiro	»	1
Tiro di distruzione	»	1
Tiro di efficacia a tempo	»	1
Manovra di fuoco	»	1

Tattiche - N. 6:

Pratiche, di preparazione topografica del tiro. *N. 2.*

GENIO.

Conferenze:

Le trasmissioni telegrafiche, telefoniche, radio-telegrafiche ed ottiche	Ore	5
Intercettazione e radio-goniometria	»	1
Impiego degli zappatori minatori	»	1
La fortificazione campale	»	3
Comunicazioni stradali	»	1
Ponti militari	»	2
Teleferiche	»	1
Servizio idrico	»	1
Illuminazione del terreno	»	1
Difesa antigas	»	1
Interruzioni di comunicazioni e distruzioni	»	1
Ristabilimento di comunicazioni e di ponti	»	1

Esercitazioni pratiche:

Studio di un caposaldo di una sistemazione difensiva.
Studio della sistemazione difensiva di una divisione.
Progetto dei collegamenti e del servizio idrico di una divisione in guerra di movimento è stabilizzata.
Progetto di ristabilimento di comunicazioni stradali e di ponti.
Gittamento di ponti di equipaggio Herbert e di passerelle.
Impiego degli zappatori minatori nella guerra di movimento.
Visita all'Istituto chimico alla Officina radiotelegrafica, ed al Museo del Genio.

Per tutti: Commento e correzione dei temi e dei progetti.

ALLEGATO 3.

3º PERIODO (12 giorni lavorativi).

Corso riunito. — I frequentatori sono divisi in 3 gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde una sottocommissione.

Manovra con i quadri applicativa degli insegnamenti impartiti, che serva a stabilire definitivamente la capacità professionale dei frequentatori.

Si impianterà una manovra di divisione rinforzata con artiglieria di Corpo d'armata e d'armata, e si esamineranno le seguenti fasi:

Avvicinamento.
Presa di contatto.
Attacco in guerra di movimento e contro nemico in posizione.
Sfruttamento del successo.
Difensiva.

Per il corso dei capitani programma analogo, variando lo sviluppo da darsi ai singoli argomenti, e le attribuzioni dei frequentatori.

N. 683. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 dicembre 1926.

L'ammissione degli ufficiali di complemento, alla scelta facoltativa è regolata dalle seguenti disposizioni, le quali traggono origine dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e relative norme esecutive (circolare 207 e 369 *giornale militare* c. a.).

§ 1. — Gli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi aventi il grado di tenente, capitano e maggiore, compresi nei limiti di anzianità per l'inserizione sui quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1927 che desiderino concorrere alla scelta facoltativa, dovranno farne domanda in carta bollata da L. 3 al Ministero della guerra non oltre il 31 gennaio 1927.

§ 2. — Nella domanda dovrà essere specificato se l'ufficiale intende concorrere alla scelta per titoli od a quella per esperimento: fermo restando che, di massima, la scelta per titoli dovrà ritenersi normale per gli ufficiali addetti ai servizi ed al ruolo tecnico di artiglieria, e quella per esperimento dovrà ritenersi normale per gli ufficiali delle armi combattenti.

Il Ministero, per altro, si riserva di decidere con giudizio insindacabile in base ai documenti presentati dagli interessati, se ed in quali casi possa consentirsi agli ufficiali delle armi combattenti la ammissione alla scelta per titoli, ed agli ufficiali addetti ai servizi, l'ammissione, alla scelta per esperimento.

§ 3. — L'ufficiale che intenda concorrere alla scelta per titoli dovrà unire alla domanda i titoli necessari alla valutazione delle sue capacità tecnico-professionali nei riguardi militari sempre che già non risultino dalla parte I del libretto personale.

Qualora qualcuno dei predetti titoli non possa essere inviato in originale, la copia che venga prodotta dovrà essere vidimata da una autorità militare avente la carica di comandante di corpo o capo servizio.

§ 4. — L'ufficiale che intenda concorrere alla scelta per esperimento, dovrà indicare, nella domanda, in ordine di preferenze, le località nelle quali preferirebbe prestare il periodo di servizio pratico e — qualora non appartenga all'arma CC. RR. — anche l'epoca preferita per la prestazione del servizio stesso, compresa fra l'aprile ed il maggio inclusi.

Durante il richiamo in servizio, gli ufficiali avranno diritto allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo di cui all'art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed alla indennità militare stabilita dal R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206 (1).

§ 5. — Le domande presentate dagli ufficiali di complemento dovranno essere prese in esame dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 1° grado, le quali si pronunceranno inappellabilmente a norma di legge, circa la ammissibilità o meno del candidato alla scelta.

Le predette autorità cureranno l'immediato invio delle domande e dei relativi documenti al Ministero, mentre provvederanno a fare le necessarie comunicazioni agli ufficiali dichiarati non ammissibili alla scelta.

§ 6. — I nomi degli ufficiali dei vari gradi e delle varie armi e corpi dichiarati ammissibili alla scelta saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale*.

§ 7. — I titoli accademici, superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento, dei quali è cenno nel quarto capoverso del § 116 delle norme esecutive (circ. 369) saranno sottoposti, per la valutazione, all'esame delle Commissioni tecniche indicate nel § 117 delle norme stesse.

---

(1) Secondo le disposizioni sopra citate, gli assegni annui, lordi, dovuti per i varii gradi sono i seguenti:

	Stipendio	Supp. servizio attivo	Inden. militare
Tenenti	9.000	1.725	2.600
Capitani	10.600	2.300	3.700
Maggiori	12.600	2.875	4.700

Spetta inoltre il caro-viveri nella seguente misura per ogni grado: per gli scapoli L. 100 mensili lorde; per gli aventi famiglia L. 135 mensili oltre L. 25 per ogni persona di famiglia.

§ 8. — Per gli ufficiali dell'arma RR. CC. l'esperimento di cui all'art. 98 della legge sull'avanzamento, consisterà in due prove distinte

a) Prova scritta, di cultura militare, su tema scelto fra tre proposti su argomenti di carattere professionale relativi al funzionamento ed allo speciale servizio dell'arma e riflettenti leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore. Durata della prova: sei ore.

I temi saranno inviati dal presidente della Commissione di cui al § 117 e la Commissione stessa provvederà poscia all'esame ed alla classifica dei temi con punti compresi fra 10 e 20 e, per poter essere ammessi alla seconda prova, i candidati dovranno aver riportato un punto non inferiore a 12.

La prova scritta avrà luogo presso i Comandi di legione dell'arma, competenti per territorio, il giorno 20 marzo 1927;

b) Prova pratica militare: consistente nella prestazione di servizio per la durata di giorni trenta, presso un Comando territoriale in sede di capoluogo di legione o di divisione dell'arma, al quale, gli ufficiali che abbiano superato la prova di cui al capoverso precedente, dovranno presentarsi il giorno 1° maggio 1927.

§ 9. — Per gli ufficiali delle varie armi combattenti (CC. RR. esclusi) l'esperimento di cui all'art. 98 della legge sull'avanzamento, consterà in tre prove distinte:

a) Prova scritta, di cultura militare, su tema scelto fra tre proposti (per ogni arma) su argomenti di carattere professionale. Durata della prova, sei ore.

I temi saranno inviati dal presidente della Commissione di cui al § 117 delle norme esecutive, ecc., e la Commissione stessa provvederà poscia all'esame e classifica dei temi con punti compresi fra 10 e 20; e, per poter essere ammessi alla prova di cui al seguente capoverso, i candidati dovranno aver riportato un punto non inferiore a 12.

La prova scritta avrà luogo presso i Comandi di divisione militare competenti per territorio, il giorno 28 febbraio 1927;

b) Prova pratica militare: consistente in un periodo di servizio della durata di un mese, al termine del quale per ogni candidato, sarà redatto apposito rapporto informativo, classificandolo con le qualifiche di ottimo, buono (con 3, 2 e 1) mediocre;

c) Prova pratica: presso le scuole centrali, della durata di giorni 15 da compiersi dal 10 al 25 giugno, durante la

quale gli ufficiali saranno esercitati nel comando effettivo che compete al grado cui aspirano.

Anche al termine di detto servizio sarà redatto, per ciascun candidato, un rapporto informativo, come è detto nel precedente comma *b*).

§ 10. — E' in facoltà del comandante delle scuole centrali e dei comandanti di corpo presso i quali si compie la prova pratica militare di cui al comma *b*) dei §§ 8 e 9 di disporre per l'immediato ricollocamento in congedo degli ufficiali di complemento nei casi in cui ciò si renda necessario sia per ragioni di carattere disciplinare, sia per deficienza di rendimento o di profitto.

Di tale provvedimento dovrà essere subito informato il Ministero, e gli ufficiali che se ne siano resi passibili saranno senz'altro considerati esclusi dall'avanzamento a scelta.

§ 11. — I risultati dell'esame dei titoli di cui al § 3 da parte delle competenti Commissioni di cui al § 117 più volte citato, nonchè delle prove di cui ai precedenti §§ 8 e 9 saranno fatti pervenire — a cura del Ministero — alla prima delle autorità incaricate di pronunciare su ogni ufficiale il giudizio di primo grado.

Sarà così iniziata e condotta a termine la regolare procedura di avanzamento, sulla base delle disposizioni di cui alla legge e relative norme esecutive. Gli specchi di avanzamento mod. *B* con allegati i relativi documenti, saranno trasmessi al Ministero a cura della autorità incaricata di pronunciare il giudizio decisivo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 684. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovo tipo di stelletta metallica da divisa con avvitamento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 dicembre 1926.

E' adottato un nuovo tipo di stelletta metallica a cinque punte da divisa con avvitamento, avente un raggio di millimetri 11.

Tutti i requisiti risultano dalle condizioni speciali d'oneri 11-6, n. 372 del catalogo.

Il nuovo tipo di stelletta sostituisce quelli già in distribuzione che saranno utilizzati fino a consumazione, e conserva il numero categorico del nomenclatore in vigore dal 1° luglio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 685. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Riscontri di cinghia per selle da truppa.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 9 dicembre 1926.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di adottare nelle bardature a sella da truppa (artiglieria, cavalleria e carabinieri) dei riscontri di cinghia di cuoio naturale al cromo, in luogo di quelli attualmente in servizio (conciati al tannino), perchè assai più resistenti, più duraturi e quindi più economici.

Tali riscontri, tranne il loro spessore che può variare da mm. 3, 8 a 4,3, sono uguali per forma e dimensioni a quelli attuali ed avranno le seguenti denominazioni:

8ª *S. N.* — Riscontri di cinghia per selle da batteria, in cuoio al cromo;

8ª *S. N.* — Riscontri di cinghia per selle da cavalleggeri, in cuoio al cromo;

8ª *S. N.* — Riscontri di cinghia per selle da lancieri, in cuoio al cromo.

I riscontri attualmente in servizio saranno usati fino a consumazione e sostituiti man mano con quelli di nuova adozione.

La richiesta dei nuovi riscontri deve essere fatta, dai corpi e dagli altri enti cui occorrono, all'Arsenale R. E. di Torino il quale è incaricato di tale distribuzione.

Verranno in seguito apportate le corrispondenti varianti al modello per gli inventari ed al sunto descrittivo dell'atlante del materiale d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 686. — TRASPORTI. — **Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 9 dicembre 1926.

Per effetto della soppressione dei comandi di gruppo di legioni CC. RR., il n. 8 della circolare n. 124 del *giornale militare* c. a., resta modificato nel seguente modo:

8. Per quanto si riferisce agli ufficiali, sottufficiali e militi dell'arma CC. RR., tutte le attribuzioni devolute, con le norme precedenti, ai comandi di divisione, spetteranno al Comando generale dell'arma stessa, il quale potrà delegare l'adempimento di tali attribuzioni ai comandi di legione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 687. — AMMINSTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni Militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 dicembre 1926.

Nell'Amministrazione delle finanze sono disponibili alcuni posti di applicato nel ruolo delle Ragionerie centrali ed alcuni posti nel ruolo degli ufficiali di ragioneria presso le Intendenze di finanza, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle Amministrazioni militari;

b) sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Coloro che intendessero aspirare a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 26 dicembre 1926, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale, se trattasi dell'impiego nelle Intendenze di finanza, dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali). Alle medesime, oltre alle copie degli stati di servizio civile e militare dei concorrenti, dovranno essere allegate le dimostrazioni contenenti i dati seguenti:

Per gli applicati e gli alunni d'ordine:

a) Casato e nome;

b) Data del decreto di nomina e dell'anzianità nell'impiego;

c) Assegni di cui sono provvisti (annui lordi e decorrenza) - stipendio - assegno personale - supplemento di servizio attivo - indennità caro-viveri;

d) Qualifica (ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo);

e) Ruolo al quale aspira (applicato nelle ragionerie centrali, oppure ufficiale di ragioneria nelle Intendenze di finanza);

f) Annotazioni.

Per i sottufficiali:

a) Grado, casato e nome;

b) Posizione (se in servizio od in congedo);

c) Assegni in godimento (decorrenza - stipendio o paga giornaliera - indennità caro-viveri - altri assegni);

d) Qualifica (ottimo, buono con coefficiente..., mediocre, cattivo);

e) Ruolo al quale aspira (applicato nelle ragionerie centrali, oppure ufficiale di ragioneria nelle Intendenze di finanza);

f) Annotazioni.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti li vincolano alla incondizionata accettazione degli impieghi stessi, e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del Regio Esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926. (Ordinamento del Regio Esercito).

1° in data 15 novembre 1926:
il 1° reggimento genio (Vercelli) è stato costituito;

2° in data 21 novembre 1926:
il 9° reggimento artiglieria pesante (Taranto) è stato sciolto;

3° in data 23 novembre 1926:
il IV gruppo del 9° reggimento artiglieria pesante (Senigallia) si è trasferito in distaccamento a Teramo;

4° in data 26 novembre 1926:
il II gruppo del disciolto 9° reggimento artiglieria pesante (Taranto), già trasferito al 2° reggimento da costa il 15 ottobre u. s., ha raggiunto Spezia;

5° in data 28 novembre 1926:

il I battaglione del 41° reggimento fanteria si è trasferito, in distaccamento, da Savona a Imperia;

il II battaglione del disciogliendo 60° reggimento fanteria (Viterbo), si è trasferito a S. Remo (42° reggimento fanteria);

il I battaglione del 42° reggimento fanteria si è trasferito, in distaccamento, da S. Remo a Taggia;

il I gruppo del 18° reggimento artiglieria da campagna (Aquila), già distaccato a Sulmona, è rientrato alla sede del reggimento;

6° in data 29 novembre 1926:

il comando ed il II gruppo del 4° reggimento artiglieria pesante campale si sono trasferiti da Vigevano a Mantova;

7° in data 30 novembre 1926:

tre gruppi del disciolto II° reggimento artiglieria pesante campale (Acqui) sono stati trasferiti al 2° centro controaerei (Genova) dislocandosi, due a Chivasso ed il terzo ad Acqui;

il gruppo del 9° reggimento artiglieria da campagna distaccato a Civitavecchia è passato alla dipendenza del 28° reggimento artiglieria da campagna (Fossano), rimanendo nella sede attuale;

il comando del 60° reggimento fanteria (Viterbo) è stato sciolto;

il III gruppo del 4° reggimento artiglieria pesante campale (Mantova) si è trasferito da Vigevano a Mantova;

la sezione fotoelettrica per il servizio di aeronautica del vecchio 9° raggruppamento genio (Trani) è stata trasferita al 12° centro controaerei (Gaeta);

il comando ed il III battaglione del 225° reggimento fanteria si sono trasferiti da Foggia ad Ascoli Piceno;

una compagnia zappatori minatori, una compagnia telegrafisti e la sezione mototeleferisti del vecchio II raggruppamento genio (Pavia) sono stati trasferiti al 1° reggimento genio (Vercelli);

8° in data 1° dicembre 1926:

la sezione fotoelettrica pel servizio di aeronautica del vecchio III raggruppamento genio (Verona) si è trasferita a Firenze (VII centro controaeri);

la compagnia fotoelettricisti del vecchio 5° raggruppamento genio (Trieste) meno la sezione fotoelettrica pel servizio di aeronautica è stata trasferita al 5° centro controaerei (Trieste);

la sezione fotoelettrica per il servizio di aeronautica del I raggruppamento genio (Casale) è stata trasferita al VII centro controaeri (Firenze);

il 6° raggruppamento genio (Firenze) ha assunto la nuova denominazione di 7° reggimento genio;

9° in data 5 dicembre 1926:

il II battaglione del disciogliendo 32° reggimento fanteria (Napoli) è stato trasferito al 151° fanteria (Trieste);

il III battaglione del 12° reggimento fanteria (già II del disciolto 39° reggimento fanteria) è stato trasferito da Napoli a Pola;

la sezione mototelegrafisti del vecchio 8° raggruppamento genio (S. Maria Capua Vetere) è stata trasferita al 4° reggimento genio (Verona).

VII GARA GENERALE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE

La gara, indetta con R. decreto 16 maggio 1926 e che si svolgerà in Roma, nel campo di tiro della Farnesina, dal 22 maggio al 5 giugno 1927, è sotto l'Alto Patronato delle LL. MM. il Re e la Regina e sotto la Presidenza Onoraria di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro, Cav. Benito Mussolini.

Vice Presidente Onorario è il Governatore di Roma.

Presidente del Comitato delle signore patronesse è S. E. donna Nicoletta Boncompagni Ludovisi, principessa di Piombino, dama di palazzo di S. M. la Regina.

PARTE PRIMA.

Riservata ai tiratori italiani.

Fucile o moschetto modello 1891 - Cartuccia a pallottola frangibile - Distanza metri 200.

Pistola d'ordinanza Beretta o Glisenti - Distanza metri 30.

CATEGORIA I. — BENITO MUSSOLINI.

Tiro collettivo di guerra.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891.

Bersaglio. — 20 sagome di uomo a terra alla distanza di cm. 60 l'una dall'altra.

Posizione. — A terra.

Rappresentanza. — 8 tiratori per ogni rappresentanza - Colpi illimitati fino ad aver atterrato le 20 sagome - Tempo massimo 3 minuti primi.

Classifica. — Il minor tempo calcolato col cronografo per l'atterramento delle 20 sagome.

Graduatoria. — Sul minor numero di colpi sparati complessivamente.

Tassa. — L. 30 per ogni rappresentanza.

Sezione A. — Corpi militari e Corpi armati dello Stato.

Sezione B. — Avanguardisti (dai 16 anni compiuti) e premilitari.

Sezione C. — Associazioni regolarmente costituite.

Sezione D. — Istituti d'istruzione, anche privati, di qualsiasi grado (studenti dal 16° anno compiuto a tutto il 25°).

Sezione E. — Società di tiro a segno nazionale.

N. B. — Nelle rappresentanze della *Sezione A* non potrà essere incluso più di un sottufficiale. Gli altri componenti le squadre dovranno appartenere alle classi di leva sotto le armi al momento dell'esecuzione della gara o a classi non ancora chiamate alle armi; per la Milizia possono essere inclusi anche tiratori appartenenti alle due classi in congedo anteriori a quelle sotto le armi.

Premi per ogni Sezione.

1	medaglia	d'oro	di 1° grado
3	»	»	di 2° »
6	»	»	di 3° »
10	»	d'arg.	di 1° »
10	»	»	di 2° »

per ogni 50 rappresentanze concorrenti. Le frazioni fino a 30 sono trascurate, oltre le 30 sono considerate intere.

Premi d'onore.

Alla prima squadra della *Sezione A* (Corpi militari e Corpi armati) viene assegnato il *grande scudo d'argento*, ora in consegna alla Legione allievi carabinieri di Roma.

Alla prima squadra della *Sezione E* (Società di tiro a segno nazionale) viene assegnato il *grande scudo d'argento*, ora in consegna alla Società di tiro a segno di Milano.

Alla prima squadra della *Sezione D* (Istituti d'istruzione) viene assegnata la *grande targa artistica d'argento*, ora in consegna al R. Istituto Tecnico di Firenze.

Alle prime squadre delle *Sezioni B* (Avanguardisti e premilitari) e *C* (Associazioni regolarmente costituite) viene assegnata ad ognuna una *grande targa artistica d'argento.*

I premi d'onore son accompagnati da pergamena. A ciascun componente le squadre che hanno vinto i premi d'onore viene assegnata una medaglia d'oro di 2° grado.

Medaglia commemorativa in bronzo anche alle rappresentanze non premiate.

I grandi scudi d'argento, conseguiti in premio dalle prime squadre delle *Sezioni A* ed *E* e le grandi targhe artistiche d'argento, conseguite in premio dalle prime squadre delle *Sezioni B*, *C* e *D* saranno custodite a titolo di onore fino all'VIII Gara generale rispettivamente dal Corpo, dalla Società e dagli Enti, cui appartengono le squadre vincitrici.

L'iscrizione per questa categoria dovrà farsi non oltre il giorno 30 aprile 1927 presso la Segreteria generale, inviando l'importo della relativa tassa.

La Commissione Esecutiva comunicherà agli Enti inscritti il rispettivo turno di tiro. Le squadre che non si presenteranno al loro turno perdono il diritto a sparare; però la Direzione del tiro avrà facoltà di autorizzarle ad eseguire il tiro alla fine delle riprese antimeridiane o pomeridiane, se i bersagli rimarranno liberi.

Prima dell'inizio del tiro il capo-squadra dovrà consegnare l'elenco dei componenti la squadra stessa.

Le squadre, preso posto sullo stallo, al comando: *caricat* caricheranno i fucili e potranno subito tener l'arma puntata ed inizieranno il tiro al comando: *fuoco.*

Il Commissario addetto verificherà e prenderà tutte le debite misure onde potere con certezza assicurarsi del numero dei colpi complessivamente sparati da ogni singola squadra.

La frode sul numero dei colpi sparati annulla il tiro di tutta la squadra con l'espulsione dei componenti da tutte le categorie della gara.

CATEGORIA II. — ITALIA.

Campionato e Rappresentanza.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di metri 1 di diametro con circoli concentrici di metri 0,20, 0,30, 0,50, 0,80 e 1 che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2 e 1, con visuale nera di cm. 40.

Serie. — Una di 36 colpi da spararsi in 3 riprese di 12 colpi l'una; in piedi, in ginocchio ed a terra.

Classifica. — La somma dei punti ottenuti nelle tre riprese.

Graduatoria speciale. — Prima sulla ripresa in piedi, indi su quella in ginocchio, con le rispettive graduatorie.

Campionato.

Sezione A. — Ufficiali delle forze armate dello Stato in servizio e in congedo.

Sezione B. — Sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato.

Sezione C. — Avanguardisti (dal 16° anno compiuto) e premilitari.

Sezione D. — Soci di associazioni regolarmente costituite.

Sezione E. — Studenti dal 16° anno compiuto a tutto il 25°, inscritti in istituti d'istruzione, anche privati, di qualsiasi grado.

Sezione F. — Soci inscritti in una società di tiro a segno nazionale.

Sezione G. — Soci inscritti in una società di tiro a segno nazionale, che non abbiano compiuto 25 anni di età al 1° maggio 1927.

N. B. — I tiratori, quali soci del tiro a segno nazionale, che non abbiano compiuto al 1° maggio 1927 il 25° anno di età possono sparare o nella sezione *F* o in quella *G*, con dichiarazione all'atto dell'iscrizione.

Gli ufficiali in servizio od in congedo ed i sottufficiali e militari di truppa alle armi, soci di una società, sono obbligati a sparare rispettivamente nelle sezioni *A* e *B* e possono concorrere col risultato del campionato alla rappresentanze sociali (sezione *C* o *E*) (vedi appresso).

Un tiratore non può sparare in più di una sezione e non può rappresentare che un solo Ente.

Tassa. — L. 20.

Premi per ogni sezione.

Titolo e distintivo di 1°, 2° e 3° campione, più, per ogni 50 partecipanti:

1	medaglia	d'oro	di 1° grado
3	»	»	di 2° »
6	»	»	di 3° »
10	»	d'arg.	di 1° »
10	»	»	di 2° »

Per le frazioni di 50 tiratori vale la stessa regola di cui alla categoria 1ª.

Campioni d'Italia.

Vengono proclamati 1°, 2°, 3°, 4°, 5° *Campione d'Italia* i 5 tiratori che avranno conseguito i migliori risultati nella categoria.

Ad essi viene assegnato in premio, oltre ad un distintivo speciale di Campione d'Italia, un fucile mod. 1891.

I cinque Campioni d'Italia sono ammessi di diritto alla seconda serie della Gara Reale (Categoria IX).

Rappresentanza.

Sezione A. — Corpi militari e Corpi armati dello Stato: concorrono con 6 tiratori, di cui uno può essere un sottufficiale. I militari di truppa dovranno appartenere alle classi di leva sotto le armi al momento della esecuzione della gara o a classi non ancora chiamate alle armi. Per i reparti della Milizia possono essere inclusi anche tiratori appartenenti alle due classi in congedo anteriori a quelle sotto le armi.

Sezione B. — Avanguardisti (dal 16° anno compiuto) e premilitari, 6 tiratori.

Sezione C. — Associazioni regolarmente costituite, 6 tiratori.

Sezione D. — Istituti d'istruzione, anche privati (studenti dal 16° anno compiuto a tutto il 25°), 6 tiratori.

Classifica. — La somma dei punti ottenuti nel Campionato dai 5 migliori tiratori.

Graduatoria speciale. — La somma dei punti ottenuti dai 5 migliori tiratori nella ripresa in piedi, quindi in quella in ginocchio con le rispettive graduatorie.

Sezione E. — Società di tiro a segno nazionale; concorrono con un numero doppio di tiratori di quelli che costituiranno le rispettive rappresentanze in conformità di quanto è detto nella elencazione seguente.

Possono concorrere alla rappresentanza i tiratori che hanno partecipato alle sezioni *A*, *B*, *F*, *G* del campionato.

Classifica. — La somma dei risultati ottenuti dai 3 migliori tiratori per le società di città fino a 7000 abitanti.

Id. dai 4 id. da 7001 a 20.000.

Id. dai 5 id. da 20.000 a 100.000.

Id. dai 6 id. da 100.001 a 300.000.

Id. dai 7 id. oltre i 300.000.

Graduatoria. — Sulla somma dei punti della ripresa in piedi, indi su quella in ginocchio con le rispettive graduatorie.

Tassa. — L. 30 per ogni rappresentanza.

Premi per ogni sezione.

1	medaglia	d'oro	di 1° grado
3	»	»	di 2° »
6	»	»	di 3° »
10	»	d'arg.	di 1° »
10	»	»	di 2° »

per ogni 50 rappresentanze concorrenti.

Per le frazioni di 50 rappresentanze vale la stessa regola di cui alla categoria 1ª.

Premi d'onore.

Sezione A. — *Corona di quercia in argento*, (ora in consegna al 12° reggimento Bersaglieri) al corpo la cui rappresentanza avrà ottenuto la migliore classifica.

Sezione E. — *Bandiera del tiro a segno nazionale* (ora in consegna alla società di Brescia) alla società la cui rappresentanza ovrà ottenuto la migliore classifica.

Sezione B, C, D. — *Targa d'argento* agli Enti la cui rappresentanza avrà ottenuta la migliore classifica in ciascuna delle tre sezioni.

I premi d'onore sono accompagnati da pergamena.

Ai tiratori, che hanno fatto conseguire i premi d'onore, viene assegnata, in premio *una medaglia d'oro di 2° grado.*

La *Corona di quercia* in argento, la *Bandiera* del tiro a segno nazionale, le *Targhe d'argento*, saranno custodite, a titolo d'onore, fino all'VIII Gara generale, rispettivamente dagli Enti cui appartengono le squadre vincitrici.

Medaglia commemorativa di bronzo anche alle rappresentanze non premiate.

CATEGORIA III. — UMBERTO I.

Serie fisse.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di metri 1 di diametro con circoli concentrici di metri 0.20, 0.30, 0.50, 0.80 e 1, che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2 e 1, con visuale nera di cm. 40.

Serie. — Una di 20 colpi da spararsi in due riprese di 10 colpi ciascuna; è ammessa la ripetizione di una ripresa.

Classifica. — La somma dei punti ottenuti nelle due riprese migliori.

Graduatoria speciale — La ripresa di scarto con la sua graduatoria; quindi la migliore ripresa utile con la sua graduatoria.

Tassa. — L. 30.

Premi.

1. L. 2600 (premio perpetuo Umberto I.			
2. L. 1500		7. L. 650	
3. » 1000		8. » 600	
4. » 800		9. » 550	
5. » 750		10. » 500	
6. » 700			
Dall'11 al 15	L. 400	Dal 31 al 40	L. 200
» 16 » 20	» 350	» 41 » 50	» 150
» 21 » 25	» 300	» 51 all'80	» 100
» 26 » 30	» 250	Dall'81 al 150	» 75

Tali premi sono per un massimo di 450 partecipanti; verrà aggiunto un premio di L. 75 per ogni 3 partecipanti oltre i 450.

Due decimi dell'importo delle tasse vanno a beneficio della Cassa Umberto I in Turate, altri due decimi in aumento al capitale del premio perpetuo Umberto I.

CATEGORIA IV. — MARESCIALLO D'ITALIA DIAZ.

Campionato e rappresentanza.

Arma. — Pistola d'ordinanza Beretta o Glisenti.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di cm. 50 di diametro con circoli concentrici di cm. 10, 20, 30, 40 e 50 che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2 e 1 con visuale nera di cm. 20.

Serie. — Una di 60 colpi da spararsi in riprese di 10 colpi ciascuna.

Classifica. — La somma dei punti ottenuti nelle 6 riprese.

Graduatoria speciale. — Sulla migliore ripresa con i suoi punti minimi; quindi sulle successive ad una ad una con le rispettive graduatorie.

Campionato.

Sezione A. — Ufficiali delle forze armate della Nazione in servizio e in congedo.

Sezione B. — Sottufficiali delle forze armate della Nazione sotto le armi.

Sezione C. — Soci di Associazioni regolarmente costituite.

Sezione D. — Soci delle Società di tiro a segno nazionale del Regno.

Gli ufficiali in servizio o in congedo, i sottufficiali ed i militari di truppa alle armi, soci di una società, sono obbligati a sparare, rispettivamente, nelle sezioni *A* e *B* e possono concorrere col risultato del campionato alle sezioni *B* e *C* delle rappresentanze sociali. Un tiratore non può sparare in più di una sezione e non può rappresentare che un solo Ente.

Tassa. — L. 20.

Premi per ogni Sezione.

Titolo e distintivo di 1°, 2° e 3° campione, più, per ogni 50 concorrenti:

1	medaglia	d'oro	di 1° grado
3	»	»	di 2° »
6	»	»	di 3° »
10	»	d'arg.	di 1° »
10	»	»	di 2° »

Frazioni di 50 come nelle categorie precedenti.

Campioni d'Italia.

Vengono proclamati 1°, 2° e 3° *Campione d'Italia* i tre tiratori che avranno conseguito i tre migliori risultati nella categoria.

Ad essi viene assegnato in premio un distintivo speciale di campione d'Italia.

I tre Campioni d'Italia sono ammessi di diritto alla 2ª serie della Gara Reale (cat. XI).

Rappresentanza.

Sezione A. — Corpi delle forze armate dello Stato - Ufficiali in servizio permanente concorrenti alla Sezione *A* (Campionato).

Sezione B. — Associazioni regolarmente costituite.

Sezione C. — Società di tiro a segno nazionale.

Ogni Corpo o Ente non può concorrere con più di 6 tiratori.

Classifica. — Il computo dei punti è fatto sul risultato dei tre migliori tiratori di ogni Corpo, Associazione o Società.

Graduatoria speciale. — Sul risultato del miglior tiratore, quindi del seguente con le loro relative graduatorie.

Tassa. — L. 30 per ogni rappresentanza.

Premi per ogni Sezione.

1	medaglia	d'oro	di 1° grado
2	»	»	di 2° »
3	»	»	di 3° »
6	»	d'arg.	di 1° »
6	»	»	di 2° »

per ogni 30 rappresentanze concorrenti.

Le frazioni di 18 sono trascurate, oltre 18 calcolate intere.

Ai tre componenti le squadre vincitrici del primo premio di ogni sezione, viene assegnata una medaglia d'oro di 2° grado.

Medaglia commemorativa in bronzo anche alle rappresentanze non premiate.

PARTE SECONDA.

Internazionale - Libera a tutti.

Fucile o moschetto mod. 1891 - Cartuccia a pallottola frangibile - Distanza metri 200.

Pistola d'ordinanza Beretta o Glisenti - Distanza metri 30.

CATEGORIA V. — VITTORIO VENETO.

Ripetibile.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891.

Bersaglio. — Cartellone bianco di metri 1 di diametro, con circoli concentrici di metri 0.20, 0.30, 0.50, 0.80, 1, che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2 e 1 con visuale nera di cm. 40.

Serie. — Di 4 colpi ripetibili a volontà.

Classifica. — Le 10 migliori serie.

Graduatoria. — Sulle serie successive a gruppi di 5.

Tassa. — Libretto per le prime 50 serie L. 80.

Libretti suppletivi di 50 serie ciascuna L. 70.

Premi.

1.	L. 5000	14.	L. 1100
2.	» 4000	15.	» 1000
3.	» 3000	16.	» 900
4.	» 2500	17.	» 850
5.	» 2000	18.	» 800
6.	» 1800	19.	» 750
7.	» 1700	20.	» 700
8.	» 1600	21.	» 650
9.	» 1500	22.	» 600
10.	» 1400	23.	» 550
11.	» 1300	24.	» 500
12.	» 1200	25.	» 450
13.	» 1150.		

Dal	26.	al	30.	L. 400
»	31.	»	50.	» 350
»	51.	»	70.	» 300
»	71.	»	100.	» 250
»	101.	»	150.	» 200.

Tali premi sono stabiliti per un numero massimo di 450 concorrenti; verrà aggiunto un premio di L. 150 per ogni tre concorrenti oltre i 450.

Premi sul risultato della 50ª serie.

Graduatoria. — Sulla 51ª serie e seguenti, ad una ad una:

1.	L. 250	6.	L. 100
2.	» 200	7.	» 75
3.	» 150	8.	» 75
4.	» 100	9.	» 75
5.	» 100	10.	» 75.

Premi sul risultato della 100ª serie.

Graduatoria. — Sulla 101ª serie e seguenti, ad una ad una:

1.	L. 250	6.	L. 100
2.	» 200	7.	» 75
3.	» 150	8.	» 75
4.	» 100	9.	» 75
5.	» 100	10.	» 75.

Premi per cartoni.

Applicando sulla serie una marca di L. 1 si concorre ai premi per cartoni (punti 5).

Ammessa la marca doppia.

Rimborso per ogni cartone cent. 50.

I rimborsi possono convertirsi in premi in oggetti, come da elenco che verrà pubblicato prima dell'inizio della Gara.

CATEGORIA VI. — TRIESTE
Fortuna.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891.
Bersaglio. — Cartellone bianco con visuale nera di cm. 40 e cartone di cm. 20 di diametro, diviso da 1 a 10.
Serie. — Colpi ripetibili a volontà fino ad aver colpito 5 cartoni.
Classifica. — Il miglior punto.
Graduatoria. — Sui punti successivi ad uno ad uno.
Tassa. — Per ogni colpo L. 1.
Premi. — Non meno di 300 oggetti.
Premio speciale. — (Vedasi categoria VII.).

CATEGORIA VII. — TRENTO.
Valore e fortuna.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891:
Bersaglio. — Cartellone bianco con visuale nera di cm. 40 e cartone di cm. 20 di diametro, diviso da 1 a 10.
Conta il solo cartone.
Serie. — Di 3 colpi ripetibili a volontà.
Classifica. — Il risultato delle 3 migliori serie complete di cartoni.
Graduatoria. — Sulle serie successive ad una ad una purchè complete.
Tassa. — Libretto per le prime 50 serie L. 60.
Libretti suppletivi di 50 serie L. 50 ciascuno.

Premi.

1.	L. 2000	10.	L. 1000
2.	» 1800	11.	» 900
3.	» 1700	12.	» 800
4.	» 1600	13.	» 700
5.	» 1500	14.	» 600
6.	» 1400	15.	» 500
7.	» 1300	16.	» 450
8.	» 1200	17.	» 400
9.	» 1100		

Dal	18	al	20	L. 350
»	21	»	30	» 300
»	31	»	50	» 250
»	51	»	70	» 200
»	71	»	100	» 150
»	101	»	150	» 125

Tali premi sono per un massimo di 450 concorrenti. Verrà aggiunto un premio di L. 100 per ogni 3 concorrenti, oltre i 450.

Premi sul risultato della 50ª serie, purchè completa di cartoni, con graduatoria sulle seguenti complete ad una ad una:

1.	L. 250	6.	L. 100
2.	» 200	7.	» 75
3.	» 150	8.	» 75
4.	» 100	9.	» 75
5.	» 100	10.	» 75

Premi sul risultato della 100ª serie, purchè completa di cartoni, con graduatoria sulle seguenti complete ad una ad una:

1.	L. 250	6.	L. 100
2.	» 200	7.	» 75
3.	» 150	8.	» 75
4.	» 100	9.	» 75
5.	» 100	10.	» 75

Premio speciale

per il primo 10 colpito, tanto nella ripresa del mattino quanto in quella del pomeriggio, pei tiratori che partecipano ad una delle categorie VI e VII o ad ambedue.

Tali premi sono assegnati in ogni giorno di gara. Il medesimo tiratore non potrà conseguire il premio che una sola volta durante la gara.

Detti premi vengono distribuiti subito appena conseguiti.

CATEGORIA VIII.

GRANDE AMMIRAGLIO THAON DE REVEL.

Tiro delle Coppe.

Arma. — Fucile o moschetto mòd. 1891.

Bersaglio. — Cartellone bianco con visuale nera di cm. 40 di diametro che conta 4 punti; centro di cm. 20.

A datare dal primo giorno di gara fino all'ultimo, alla fine della ripresa del mattino avrà luogo il Tiro delle Coppe.

L'iscrizione per tale tiro viene fatta ogni mattina e viene chiusa quando il numero degli iscritti avrà raggiunto i 150 partecipanti. Però il tiro viene egualmente eseguito qualunque sia il numero dei tiratori.

Serie. — Numero illimitato di colpi su bersaglio che rimarrà visibile per due minuti primi.

Classifica. — La somma delle visuali colpite, che valgono 4 punti ciascuna, col numero dei colpi sparati, che valgono un punto ciascuno.

Graduatoria. — Sul maggior numero dei centri, quindi sul maggior numero di colpi sparati.

Colpi di prova. — Prima dell'inizio del tiro sono ammessi colpi di prova d'armi.

Disposizioni per l'esecuzione del tiro. — Alle ore 11.45, al segnale di tromba, tutti i tiratori iscritti prenderanno posto sulla linea di tiro corrispondente al numero d'iscrizione.

Appena alzati i bersagli, che saranno in vista per 3 minuti, si potranno eseguire i colpi di prova d'armi. I bersagli saranno abbassati per un minuto, quindi, si alzeranno di nuovo rimanendo in vista per 2 minuti. Senza ulteriore avviso i tiratori eseguiranno la serie.

Tassa. — L. 15.

Premi giornalieri.

1° Coppa e medaglia d'oro di 2° grado.

Dal 2° al 15° Coppe.

N. B. — Non raggiungendo il numero di 150 iscritti il numero delle Coppe sarà di una ogni 10 inscritti; la frazione di 5 è strascurata, oltre 5 conta intera.

I premi verranno distribuiti ogni giorno durante la colazione alla cantina del campo.

Il tiratore che ha vinto una coppa non può più partecipare a questa categoria.

Premi finali

per i tre migliori risultati ottenuti durante tutta la gara. Titolo e distintivo di 1°, 2°, 3°, campione di celerità.

CATEGORIA IX. — VITTORIO EMANUELE III.

Gara Reale.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di metri 1 di diametro con circoli concentrici di metri 0.20, 0.30, 0.50, 0.80 e 1, che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2 e 1 con visuale nera di centimetri 40.

Serie. — Due serie di 18 colpi ciascuna, la prima (eliminatoria), da spararsi non oltre il giorno e l'ora che verranno indicati, per la scelta di 200 tiratori (compresi quelli di diritto di cui appresso) che spareranno la 2ª serie (definitiva) in presenza delle autorità.

Tempo massimo per la 2ª serie minuti 20.

Prova d'armi. — Per i colpi di prova d'armi della 2ª serie (definitiva) il bersaglio, con angolo nero, sarà in vista 3 minuti primi.

Classifica della serie eliminatoria. — La somma dei 18 colpi.

Classifica definitiva. — La somma dei 18 colpi della 2ª serie.

Graduatoria speciale. — Per la seconda serie: il risultato della prima serie con la sua graduatoria.

Tassa. — Per la 1ª serie L. 20; per la 2ª L. 30.

Entrano di diritto fra i 200 tiratori i cinque campioni d'Italia; i tiratori italiani partecipanti come matcheurs effettivi al match di fucile (arma libera); i tre primi classificati nel match (arma libera) (risultato complessivo) i campioni di posizione di fucile del match (arma libera); il primo classificato nel match di arma da guerra (risultato complessivo): i vincitori di ogni posizione nel match di arma da guerra.

Sono però anche essi obbligati a sparare la serie eliminatoria ed a pagare le relative tasse. I tiratori con risultati eventualmente eguali al 200° ammesso alla serie definitiva hanno diritto di sparare detta serie, restando così aumentato il limite massimo degli ammessi oltre i 200 sopra stabilito. Sarà aumentato corrispondentemente il numero dei premi.

Per la 2ª serie (definitiva) la linea di tiro è indicata sulla tabellina e corrisponderà alla classifica della 1ª serie (eliminatoria).

Premi.

200 oggetti, medaglie, premi in danaro, ultimo del valore non inferiore alle L. 100.

CATEGORIA X. — MARESCIALLO D'ITALIA CADORNA.

Ripetibile.

Arma. — Pistola d'ordinanza Beretta o Glisenti.

Bersaglio. — Cartellone bianco di cm. 50 di diametro con circoli concentrici di cm. 10, 20, 30, 40 e 50 che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2, 1, con visuale nera di cm. 20.

Serie. — Di 3 colpi ripetibile a volontà.

Classifica. — La somma delle 10 migliori serie.

Graduatoria. — Le serie seguenti a gruppi di 5.

Tassa. — Libretto per le prime 50 serie L. 60. - Libretti suppletivi di 50 serie L. 50 ciascuno.

Premi.

1.	L.	1000	6.	L.	600
2.	»	800	7.	»	550
3.	»	750	8.	»	500
4.	»	700	9.	»	450
5.	»	650	10.	»	400

dall'11	al	15	L.	300
dal 16	»	20	»	250
» 21	»	30	»	225
» 31	»	50	»	200
» 51	»	70	»	150
» 71	»	100	»	125

Tali premi sono stabiliti per un numero massimo di 300 concorrenti. Verrà aggiunto un premio di L. 100 per ogni 3 concorrenti in più oltre i 300.

Premi per cartoni.

Applicando sulla serie una marca di L. 0.75 si concorre ai premi per cartoni (punti 4 e 5).

E' ammessa la marcia doppia.

Rimborso per ogni cartone cent. 50. I rimborsi possono essere convertiti in premi in oggetti, come da elenco che verrà pubblicato prima dell'inizio della gara.

CATEGORIA XI. — REGINA ELENA.

Gara Reale.

Arma. — Pistola d'ordinanza Beretta o Glisenti.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di cm. 50 di diametro con circoli concentrici di cm. 10, 20, 30, 40 e 50 che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2 e 1 con visuale nera di cm. 20.

Serie. — Due serie di 14 colpi l'una da spararsi, la prima (eliminatoria) non oltre il giorno e l'ora che verranno indicati per la scelta dei 60 tiratori (compresi quelli di diritto) che spareranno la 2ª serie (definitiva) nel tempo massimo di minuti 20.

Classifica per la serie eliminatoria. — La somma dei 14 colpi.

Classifica definitiva. — La somma dei 14 colpi della 2ª serie.

Graduatoria speciale. — Per la 2ª serie: il risultato della 1ª con la sua graduatoria.

Prova d'armi. — Per i colpi di prova d'armi della 2ª serie (definitiva) il bersaglio, con angolo nero, sarà in vista per 3 minuti primi.

Tassa. — Per la 1ª serie L. 15; per la 2ª serie L. 20.

Fra i 60 tiratori entrano di diritto in Gara Reale i 3 campioni d'Italia di cui alla categoria IV.

E' fatto però ad essi obbligo di sparare la serie eliminatoria e di pagare le relative tasse. I tiratori con risultati eventualmente eguali al 60° ammesso alla serie definitiva hanno diritto di sparare detta serie, restando così aumentato il limite massimo degli ammessi oltre i 60 sopra stabilito. Sarà aumentato corrispondentemente il numero dei premi.

Il turno di tiro per la 2ª serie definitiva è indicato sulla tabellina e corrisponderà alla classifica della 1ª serie (eliminatoria).

Premi.

60 in oggetti, medaglie, premi in denaro, l'ultimo del valore non inferiore alle L. 70.

PARTE TERZA.

Internazionale - Libera a tutti.

Carabine e munizioni libere, ammesse nei matches: distanza metri 300.

Pistole libere, ammesse nei matches, e carabine calibro 22: distanza metri 50.

CATEGORIA XII. — ROMA.

Campionato e rappresentanza.

Arma. — Carabina libera.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di un metro di diametro, diviso da 1 a 10 con visuale nera di cm. 60 (Bersaglio del Match Internazionale).

Serie. — Una di 36 colpi, da spararsi in 3 riprese di 12 colpi ciascuna; una in piedi, una in ginocchio ed una a terra.

Classifica. — La somma dei punti delle 3 riprese.

Graduatoria speciale. — Sulla ripresa in piedi, quindi su quella in ginocchio con rispettive graduatorie.

Tassa. — L. 20.

Premi.

Titolo e distintivo di 1°, 2° e 3° Campione Internazionale di carabina; più, per ogni 50 concorrenti:

1	medaglia	d'oro	di	1°	grado
3	»	»	»	2°	»
6	»	»	»	3°	»
10	»	d'arg.	»	1°	»
10	»	»	»	2°	»

Per le frazioni di 50 tiratori come alla categoria 1ª

Rappresentanza.

Classifica. — La somma dei risultati ottenuti nel campionato dai 3 migliori tiratori, di Corpi armati, Società o Gruppi legalmente costituiti.

Un tiratore non può rappresentare più di un Ente.

Graduatoria speciale. — Sul risultato della ripresa in piedi; indi su quella in ginocchio dei 3 tiratori con le loro rispettive graduatorie.

Tassa. — L. 30 per ogni rappresentanza.

Premi.

1	medaglia	d'oro	di	1°	grado
2	»	»	»	2°	»
3	»	»	»	3°	»
6	»	d'arg.	»	1°	»
6	»	»	»	2°	»

per ogni 30 rappresentanze concorrenti.

Le frazioni di 18 sono trascurate, oltre 18 calcolate intere.

Medaglia d'oro di 2° grado ai 3 rappresentanti dell'Ente premiato con 1° premio.

Medaglia commemorativa di bronzo anche alle rappresentanze non premiate.

CATEG. XIII. — PIAVE.

Ripetibile.

(Allenamento al Match).

Arma. — Carabina libera.

Bersaglio. — Cartellone bianco di metri 1 di diametro diviso da 1 a 10, con visuale nera di cm. 60 (Bersaglio del Match Internazionale).

Serie. — Di 3 colpi ripetibile a volontà.

Classifica. — La somma dei punti ottenuti nelle 9 migliori serie, e cioè 3 in piedi, 3 in ginocchio e 3 a terra.

Graduatoria. — La somma di 3 serie, una in piedi, una in ginocchio e una a terra, e così di seguito.

Tassa. — Libretto per le prime 50 serie L. 60; libretti suppletivi di 50 serie L. 50 ciascuno.

Premi.

1.	L. 2000	6.	L. 600
2.	» 1500	7.	» 550
3.	» 1000	8.	» 500
4.	» 800	9.	» 450
5.	» 700.		

Dal	10	al	12	L.	400
»	13	»	15	»	350
»	16	»	20	»	300
»	21	»	30	»	250
»	31	»	40	»	225
»	41	»	50	»	200
»	51	»	70	»	150.

Tali premi sono stabiliti per un massimo di 210 concorrenti. Verrà aggiunto un premio di L. 150 per ogni 3 concorrenti in più oltre i 210.

Premi per cartoni.

Applicando sulla serie una marca di L. 0.75 si concorre ai premi per cartoni, punti 7, 8, 9, 10 per la serie in piedi; 8, 9 e 10 in ginocchio e a terra.

E' ammessa la marca doppia.

Rimborso per ogni cartone cent. 50.

I rimborsi possono essere convertiti in premi in oggetti, come dall'elenco che verrà pubblicato prima dell'inizio della Gara.

CATEGORIA XIV. — MONTE GRAPPA.

Campionato.

Arma. — Pistola libera.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di metri 0.50 di diametro diviso da 1 a 10, con visuale nera di cm. 20 (Bersaglio del Match Internazionale).

Serie. — Una di 60 colpi da spararsi in riprese di 10 colpi l'una.

Classifica. — La somma dei punti ottenuti nelle 6 riprese.

Graduatoria speciale. — Sulla migliore ripresa con i suoi punti minimi, quindi sulle successive ad una ad una con le rispettive graduatorie.

Tassa. — L. 20.

Premi.

Titolo e distintivo di 1°, 2° e 3° Campione internazionale di pistola libera, più per ogni 30 concorrenti:

1	medaglia	d'oro	di	1°	grado
2	»	»	»	2°	»
3	»	»	»	3°	»
6	»	d'arg.	»	1°	»
6	»	»	»	2°	»

Le frazioni di 18 tiratori sono trascurate oltre 18 calcolate intere.

I tre campioni internazionali entrano di diritto in gara reale (Categoria XVI).

CATEGORIA XV. — LITTORIO.

Ripetibile.

Arma. — Pistola libera.

Bersaglio. — Cartellone bianco di cm. 50 di diametro diviso da 1 a 10 con visuale nera di cm. 20 (Bersaglio del Match Internazionale).

Serie. — Di 3 colpi ripetibile a volontà.

Classifica. — Le 5 migliori serie.

Graduatoria. — Sulle serie successive a gruppi di 5.

Tassa. — Libretto per le prime 50 serie L. 60; libretti suppletivi di 50 serie, L. 50 ciascuno.

Premi.

1.	L. 1000	6.	L. 600
2.	» 800	7.	» 550
3.	» 750	8.	» 500
4.	» 700	9.	» 450
5.	» 650	10.	» 400

dall'11	al	15	L.	300
dal 16	»	20	»	250
» 21	»	30	»	225
» 31	»	50	»	200
» 51	»	70	»	150

Tali premi sono stabiliti per 210 concorrenti; verrà aggiunto un premio di L. 150 per ogni 3 concorrenti in più oltre i 210.

Premi per cartoni.

Applicando sulla serie una marca di L. 0.75 si concorre ai premi per cartoni (punti 8, 9, 10).

E' ammessa la marca doppia.

Rimborso per ogni cartone cent. 50.

I rimborsi possono convertirsi in premi in oggetti, come da elenco che sarà pubblicato prima dell'inizio della gara.

CATEGORIA XVI. — PRINCIPE UMBERTO.

Gara Reale.

Arma. — Pistola libera.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di cm. 50 di diametro diviso da 1 a 10 con visuale nera di cm. 20 (Bersaglio del Match Internazionale).

Serie. — Due serie di 14 colpi ciascuna da spararsi la prima (eliminatoria) non oltre il giorno e l'ora che verranno indicati, per la scelta dei 50 tiratori, compresi quelli di diritto di cui appresso, che spareranno la seconda serie (definitiva).

Tempo massimo per la seconda serie minuti primi 20.

Classifica per l'eliminatoria. — La somma dei 14 colpi

Classifica definitiva. — La somma dei 14 colpi della 2ª serie.

Graduatoria speciale. — Per la 2ª serie: il risultato della 1ª serie con la sua graduatoria.

Prova d'armi. — Per la prova d'armi della 2ª serie (definitiva) il bersaglio, angolo nero, sarà in vista per tre minuti primi.

Fra i 50 tiratori entreranno di diritto in Gara Reale i 3 campioni internazionali, i 5 rappresentanti italiani effettivi del match di pistola e i tre primi classificati in detto match, ai quali però è fatto obbligo di sparare la serie eliminatoria pagando le relative tasse.

I tiratori con risultati eventualmente eguali al 50° ammesso alla serie definitiva hanno diritto di sparare detta serie, restando così aumentato il limite massimo degli ammessi oltre i 50 sopra stabilito. Sarà aumentato corrispondentemente il numero dei premi.

Il turno di tiro per la 2ª serie (definitiva) è segnato sulla tabellina e corrisponderà alla classifica della 1ª serie (eliminatoria).

Tassa. — 1ª serie L. 15 - 2ª serie L. 20.

Premi.

50 premi in oggetti, medaglie, premi in denaro, ultimo del valore non inferiore a L. 70.

CATEGORIA XVII. — GORIZIA.

Campionato.

Arma. — Carabina calibro 22.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di cm. 50 di diametro diviso da 1 a 10 con visuale nera di cm. 20 (bersaglio del match internazionale di pistola).

Posizione. — In piedi.

Serie. — Una di 40 colpi da spararsi in 4 riprese di 10 colpi ciascuna.

Classifica. — La somma dei punti delle 4 riprese.

Graduatoria speciale. — Sulla migliore ripresa, quindi sulle successive ad una ad una con la rispettiva graduatoria.

Tassa — L. 20.

Premi.

Per ogni 30 concorrenti:

1	medaglia	d'oro	di	1°	grado
2	»	»	»	2°	»
3	»	»	»	3°	»
6	»	d'arg.	»	1°	»
6	»	»	»	2°	»

Le frazioni di 18 concorrenti sono trascurate, oltre 18 calcolate intere.

CATEGORIA XVIII. — BRENNERO.

Ripetibile.

Arma. — Carabina calibro 22.

Bersaglio. — Cartellone bianco di cm. 50 di diametro diviso da 1 a 10 con visuale nera di cm. 20 (bersaglio del Match internazionale di pistola).

Posizione. — In piedi.

Serie. — Di 3 colpi ripetibile a volontà.

Classifica. — Le migliori 5 serie.
Graduatoria. — Le serie seguenti a gruppi di 5.
Tassa. — Libretto per le prime 50 serie L. 40; quelli suppletivi di 50 serie L. 30 ciascuno.

Premi.

1.	L. 700	5.	L. 350
2.	» 500	6.	» 300
3.	» 450	7.	» 250
4.	» 400	8.	» 200
Dal	9. al	10.	L. 175
»	11. »	12.	» 150
»	13. »	20.	» 125
»	21. »	30.	» 100

Tali premi sono per un massimo di 90 tiratori, verrà aggiunto un premio di L. 80 per ogni 3 concorrenti in più oltre i 90.

MAESTRI TIRATORI.

A. - *Di fucile o moschetto mod.* 1891.

Bersaglio. — Cartellone bianco staccabile di metri 1 di diametro con circoli concentrici di metri 0.20, 0.30, 0.50, 0.80 e 1, che valgono rispettivamente punti 5, 4, 3, 2, 1, con visuale nera di centimetri 40.
Distanza. — Metri 200.
Serie. — Una di 60 colpi da spararsi in 5 riprese di 12 colpi ciascuna.
E' ammessa una ripetizione della serie.
Tassa. — L. 15 e, per la eventuale ripetizione, L. 20.

B. - *Di carabina libera.*

(Ammessa nei Matchs internazionali).

Bersaglio del Match (Cartellone staccabile). — Contano cartoni, per la posizione in piedi, i punti 7, 8, 9, 10; per le posizioni in ginocchio od a terra i punti 8, 9, 10.
Distanza. — Metri 300.
Serie. — Una di 60 colpi da spararsi in riprese di 10 ciascuna: 2 riprese in piedi, 2 in ginocchio e 2 a terra.
E' ammessa una ripetizione della serie.
Tassa. — L. 15; per l'eventuale ripetizione L. 20.

C. - *Di pistola libera.*

(Ammessa nei Matchs internazionali).

Bersaglio del Match (Cartellone staccabile). — Contano cartoni i punti 8, 9, 10.
Distanza. — Metri 50.
Serie. — Una di 60 colpi da spararsi in 5 riprese di 12 colpi l'una.
E'ammessa una ripetizione della serie.
Tassa. — L. 15; per l'eventuale ripetizione L. 20.

Premi.

Corona di quercia e distintivo di bronzo di Tiratore scelto per 46 cartoni.

Corona di quercia e distintivo in argento di Maestro tiratore per 50 cartoni.

TIRO INDIVIDUALE ALLE SAGOME.

Esaurita la categoria I (Tiro collettivo di guerra) verrà iniziato il tiro individuale alle sagome.

Arma. — Fucile o moschetto mod. 1891.
Bersaglio. — 6 sagome di uomo a terra.
Distanza. — Metri 200.
Serie. — Ripetibili a volontà. Colpi illimitati.
Classifica. — Il minor tempo, calcolato col cronografo, per l'atterramento delle 6 sagome.
Graduatoria. — Il minor numero di colpi sparati.
Tassa. — L. 2.50.

Premi giornalieri.

1° L. 150; 2° L. 100; 3° L. 70. Dal 4° all'8° L. 40; dal 9° al 15° L. 20.
Tali premi vengono consegnati ogni sera alle ore 19.30.

Premi finali

per i migliori tempi ottenuti nell'atterramento delle 6 sagome durante tutta la gara. Titoli e distintivo di 1°, 2° e 3° campione di velocità.

PARTE QUARTA.
Flobert.

CATEGORIA XIX. — FIUME.
Campionato e Rappresentanza.

Riservata ai giovani che non abbiano compiuto 16 anni al 1° maggio 1927.

Arma. — Carabina Flobert di qualsiasi tipo di calibro non superiore ai 6 mm.

Bersaglio. — Cartellone bianco di cm. 15 diviso da 1 a 10 con visuale nera di cm. 3.

Distanza. — Metri 12.

Posizione. — In piedi.

Serie. — Una di 20 colpi da spararsi in due riprese di 10 colpi ciascuna con facoltà di ripetere una ripresa.

Colpi di prova. — Sono ammessi per ogni ripresa 3 colpi di prova - L. 1 (comprese le cartucce).

Classifica. — La somma dei punti delle due riprese migliori.

Graduatoria speciale. — Sul risultato della ripresa di scarto con la sua graduatoria, quindi sulla migliore serie con la sua graduatoria.

Tassa. — L. 5 (cartucce comprese).

Premi.

1°: Carabina Flobert e medaglia d'oro di 3° grado.
2° e 3°: Carabina Flobert e medaglia d'argento di 2° grado.
Inoltre ogni 30 concorrenti, esclusi i tre primi:

1 med. d'oro di 3° grado
7 » d'arg. » 2° »
10 » » » 3° »

Le frazioni di 18 sono trascurate oltre 18 calcolate intere.

Rappresentanza.

Possono concorrere le sezioni allievi delle Società di tiro a segno, gli avanguardisti, di età inferiore ai 16 anni, balilla, le scuole (anche private), gli istituti di educazione e le società ginnico-sportive.

Ogni Ente non può concorrere con più di una rappresentanza.

Le rappresentanze sono costituite da 4 tiratori.

Classifica. — La somma dei punti ottenuti nel Campionato dai 4 rappresentanti.

Graduatoria. — Sul risultato del migliore tiratore, quindi sul seguente.

Tassa. — L. 10 per ogni rappresentanza.

Premi.

1 medaglia d'oro di 3° grado
7 medaglie d'arg. » 2° »
10 » » » 3° »

per ogni 30 concorrenti; le frazioni di 18 sono trascurate oltre i 18 calcolate intere.

CATEGORIA XX. — MONTELLO.
Ripetibile - Libera a tutti.

Arma. — Carabina Flobert di qualsiasi tipo di calibro non superiore ai 6 mm.

Bersaglio. — Cartellone bianco di cm. 15 diviso da 1 a 10 con visuale nera di cm. 3.

Distanza. — Metri 12.

Posizione. — In piedi.

Serie. — Una di 4 colpi ripetibile a volontà.

Classifica per la prima premiazione. — Le 5 migliori serie.

Graduatoria. — Sulle serie seguenti a gruppi di 5.

Tassa. — L. 1 ogni serie per la prima premiazione; L. 1 per la seconda premiazione (visuali colpite).

Premi.

Prima premiazione: n. 15 oggetti o medaglie per 45 concorrenti; un premio in più ogni 3 concorrenti oltre i 45.

Seconda premiazione: premi per 10, 20, 50, 100 e 200 visuali colpite (punti 9 e 10), come da elenco che sarà pubblicato prima dell'inizio della gara.

Quanto prima sarà pubblicato il Regolamento per l'esecuzione del tiro ed il Programma dei Matches Internazionali.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA.

Prezzo della presente dispensa L. 1,50

(9232) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
DELLA GUERRA
2499

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª **1926** 17 Dicembre

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 686 – 22 maggio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore Generale del R. Esercito. . . . . *Pag.* 2501

» 689 – 25 novembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei sevizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra » 2504

» 690 – 27 novembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro delle finanze che detta facilitazioni ai funzionari civili e militari dello Stato per la sottoscrizione al prestito nazionale . . . . . » 2519

» 691 – 30 novembre 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alle norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari . . . . . » 2521

» 692 – 5 dicembre 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2051 – Modificazioni alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro . . . . . » 2539

LIBRERIA DELLO STATO

N. 693 – 12 dicembre 1926. — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità dei capitani dell'Arma carabinieri reali per la inscrizione nei quadri per l'anno 1927 . . . . . *Pag.* 2543

» 694 – 16 dicembre 1926. — CONCORSI E GARE. — Gare militari di addestramento ippico. . . . . » 2543

» 695 – 16 dicembre 1926. — CONCORSI E GARE. — Riunione invernale di corse di Tor di Quinto 1927 » 2544

» 696 – 16 dicembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . » 2545

» 697 – 16 dicembre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali subalterni di cavalleria a disposizione di ufficiali generali . . . . . » 2546

» 698 – 16 dicembre 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quarto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . » 2547

» 699 – 16 dicembre 1926. — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1887 » 2551

» 700 – 16 dicembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le Accademie militari e la Scuola di fanteria » 2551

» 701 – 16 dicembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. P. E. presso le Accademie militari di Modena e di Torino, al 3º anno di corso presso l'Accademia militare di Modena e ai corsi presso le Scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi delle circolari 317, 318 e 319 *giornale militare* 1926 . . . . . » 2552

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2564

AVVISO . . . . . » 2565

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2566

Circolare N. 688. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore generale del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio personale dei generali). — 22 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

E' approvata l'annessa tabella graduale e numerica degli ufficiali componenti lo Stato Maggiore generale del Regio esercito, firmata d'ordine Nostro dal Ministro per la guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DEGLI UFFICIALI GENERALI.

	Marescialli d'Italia o Generali d'Armata	Generali di Corpo d'Armata	Generali di Divisione o Tenenti Generali	Generali di Brigata o Maggiori Generali
Capo di stato maggiore generale	1	—	—	—
Sottocapo di stato maggiore generale		1	—	—
Comandanti dei gnati d'armata	4	—	—	—
Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	—	1	—	—
Comandanti di corpo d'armata	—	10	—	—
Comandante militare della Sicilia	—	1	—	—
Comandante generale della R. guardia di finanza	—	1	—	—
Presidente del Tribunale supremo militare	—	1	—	—
Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali	—		1 (2)	—
Comandanti di divisione militare territoriale	—	—	29	—
Comandante militare della Sardegna	—	—	1	—
Ispettore delle truppe alpine	—	—	1	—
Ispettore dell'artiglieria	—		1	—
Ispettore del genio	—		1	—
Ispettore della cavalleria	—		1	—
Tenente generale d'artiglieria	—	—	1	—
Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri reali	—	—	1	—
Tenente generale medico	—	—	1	—
Tenente generale commissario	—	—	1	—
Comandante scuola di guerra	—	—		1
Comandante scuole centrali	—	—		1
Comandante scuola fanteria	—	—	—	1
Capi reparto dello stato maggiore del R. Esercito	—	—		3
Direttore dell'Istituto geografico militare	—	—		1
Comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria	—	—		1
Comandante dell'accademia di artiglieria e genio	—	—		1
Addetto all'ispettorato del genio	—	—		1
Addetti all'ispettorato d'artiglieria	—	—		2
Primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	—	—	1	—

Comandanti di brigata di fanteria	—		—		—		30	
Comandanti di brigata alpini	—		—		—		3	
Direttore del centro chimico militare	—		—		—		1	
Comandanti superiori di cavalleria	—		—		—		3	
Comandante della scuola di cavalleria	—		—		—		1	
Comandanti d'artiglieria di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna	—		—		—		12	
Comandanti genio di corpo d'armata e del Comando militare della Sicilia	—		—		—		10	
Maggiori generali d'artiglieria addetti alla direzione studi ed esperienze d'artiglieria (R. T.)	—		—		—		3	
Generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali	—		—		—		5	
Generali ispettori di mobilitazione	—		—		—		30	
Capi di S. M. d'armata	—		—			4		
Maggiori generali medici ispettori	—		—		—		3	
Maggiori generali commissari ispettori	—		—		—		2	
Generali a disposizione per impieghi vari	1		1		2		4	
Totali...	6	1	15	4	38	16	109	
	—		2(2)		2		9	
	—		—		7		—	
Totale complessivo ...	6	1	17(2)		47(2)		118(1)	

(1) Di tali Generali 105 appartengono alle armi combattenti e 13 ai Carabinieri Reali ed a servizi. — I Generali delle armi combattenti sono così suddivisi:

Generali di Brigata di Fanteria 55; Generali di Brigata di Cavalleria 5; Generali di Brigata di Artiglieria 30; Generali di Brigata del Genio 10; Generali di Brigata delle varie armi 5.

AVVERTENZE:

a) Non sono compresi nella presente tabella il Ministro per la Guerra e il Sottosegretario di Stato, gli Ufficiali Generali addetti al Ministero della Guerra quali Direttori Generali o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, nonchè gli ufficiali generali collocati fuori quadro in base all'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

b) Non sono altresì compresi nella presente tabella i Principi Reali aventi grado di Ufficiale Generale.

Roma, addì 22 maggio 1926.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 17 *giugno* 1926 *Guerra – Reg. n.* 10 *– foglio* 340.

(2) Con Regio decreto-legge 16 maggio 1926 n. 855 (art. 1) è stato disposto che la carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri reali può essere devoluta ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione, e che in conseguenza sono modificate le tabelle di cui agli articoli 9 e 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396 sull'ordinamento del Regio esercito.

Per effetto di tale disposizione, allorchè la carica suddetta sia ricoperta da un generale di divisione, deve intendersi diminuito da 17 a 16 il numero dei generali di corpo d'armata e aumentato da 47 a 48 il numero dei generali di divisione.

N. 689. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'Ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica del Corpo di Stato Maggiore.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Totali per ente
Comando del Corpo	7	49		36	92
Commissione suprema di difesa	—	2		—	2
Comandi designati d'armata	1	4	5		10
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	11	11	22	22	66
Comandi di divisione e comando militare della Sardegna	—	30	31	52	113
Scuole	4	18		—	22
Delegazioni trasporti	—	6		—	6
Addetti militari	-	12		—	12
Accademia navale	—	1		—	1
Alti comandi Regia marina	—	2		—	2
Comandi superiori di cavalleria	—	3		—	3
Comandi brigata alpini	—	3		—	3
Incarichi speciali	4	5		9	18
Totali complessivi per grado	29	175		146	350

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali di S. M. collocati fuori quadro a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) E' data facoltà al Comando del corpo di Stato Maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopraspecificata degli ufficiali di Stato Maggiore, qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma di fanteria (art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Maestri direttori di banda	Totali per ente
Ufficio dell'ispettore degli alpini.	1	1		1	—	—	3
Ufficio dell'ispettore dei bersaglieri	—	1		2	—	—	3
Comandi di brigata di granatieri e di fanteria di linea	—	30		90	—	—	120
Comandi di brigata alpini	—	3		3	—	—	6
Reggimenti di granatieri e di fanteria di linea	90	591		1467	1227	11	3386
Reggimenti bersaglieri	12	60		181	146	—	399
Reggimenti alpini	9	63		243	216	—	531
Totali ufficiali ai comandi e corpi dell'Arma	112	500	249	1987	1589	11	4448
Ufficiali fuori corpo (1).	144	324	431	556	231	—	1686
Totali generali per grado . .	256	824	680	2543	1820	11	6134

(1) Vedasi tabella n. 7.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali dell'Arma di fanteria, collocati fuori quadro a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma di fanteria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma di cavalleria (art. 18 della legge 11 marzo 1926, n. 396).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
Ufficio dell'ispettore di cavalleria	1	2		2	—	5
Comandi superiori di cavalleria	—	3		3	3	9
Reggimenti di cavalleria	12	56		124	130	322
Squadroni parafrenieri	—	—		4	8	12
Centri speciali di cavalleria	3	3		3	4	13
Totali ufficiali ai comandi e corpi dell'Arma	16	47	17	136	145	361
Ufficiali fuori corpo (1)	6	23	41	80	20	170
Totali generali per grado	22	70	58	216	165	531

(1) Vedasi tabella n. 7.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali dell'Arma di cavalleria collocati fuori quadro a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma di cavalleria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma di artiglieria (ruolo combattente) (art. 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
Ufficio del generale ispettore d'artiglieria	1	5		8	—	14
Ufficio del generale ispettore degli alpini	—	1		1	—	2
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	10	10		35	—	55
Comando d'artiglieria del comando militare della Sicilia	1	1		3	—	5
Comando d'artiglieria del comando militare della Sardegna	1	1		3	—	5
Comandi di brigata alpini	—	3		—	—	3
Reggimenti artiglieria da campagna	30	140	70	508	328	1076
Reggimenti artiglieria pesante campale	11	63	26	124	146	370
Reggimento artiglieria a cavallo	1	4	3	10	14	32
Reggimenti artiglieria da montagna	3	12	6	51	57	129
Reggimenti artiglieria pesante	5	37	17	107	80	246
Reggimenti artiglieria da costa	3	17	8	54	29	111
Centri controaerei	12	38	24	126	162	362
Scuola controaerei	1	1	2	8	8	20
Direzioni d'artiglieria e sezioni d'artiglieria	11	15	13	40	—	79
Reparto palafrenieri	—	—	—	1	5	6
Compagnie per il servizio esperienze		—	—	2	6	8
Totali ufficiali ai comandi, corpi e servizi territoriali dell'Arma	90	345	172	1081	835	2523
Ufficiali fuori corpo (1)	47	101	198	321	264	931
Totali generali per gradi	137	446	370	1402	1099	3454

(1) Vedasi tabella n. 7.

AVVERTENZE

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali di artiglieria (ruolo combattente) collocati fuori quadro a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma di artiglieria (ruolo combattente).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma di artiglieria (ruolo tecnico) (art. 20 della legge 11 marzo 1926, n. 336).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
Ispettorato dell'artiglieria	—	1		—	—	1
Direzione studi ed esperienze d'artiglieria.	3	8		6	5	22
Centri delle esperienze e ufficio tavole di tiro	2	3		5	3	13
Stabilimenti e sezioni di stabilimenti d'artiglieria.	8	16		17	22	63
Direzioni e sezioni d'artiglieria.	—	—		12		12
Totali ufficiali al servizio territoriale dell'arma	8	18	15	40	30	111
Ufficiali fuori corpo (1).	1	2	3	2	—	8
Totali generali per gradi	9	20	18	42	30	119

(1) Vedasi tabella n. 7.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali di artiglieria (ruolo tecnico) collocati fuori quadro, a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma del genio (art. 22 della legge 11 marzo 1906, n. 396).

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
Ufficio del generale ispettore del genio. . .	1	3	3	8	—	15
Comandi genio di corpo d'armata	10		20	30	—	60
Comando genio del comando militare della Sicilia	1		2	3	—	6
Comando genio del comando militare della Sardegna	1		2	2	—	5
Uffici fortificazioni di corpo d'armata . . .	—		10	26	—	36
Ufficio fortificazioni della Sicilia	—		1	2	—	3
Ufficio fortificazioni della Sardegna	—		1	2	—	3
Reggimenti genio	11		49	151	157	368
Reggimenti radio telegrafisti	2		14	30	43	98
Reggimento pontieri lagunari	1		7	18	23	49
eggimento ferrovieri	1		5	14	26	46
Gruppo aerostieri		1	1	3	6	11
Officina di costruzioni del genio militare .	1		2	6	—	9
Officina R. T. ed elettrotecnica		1	2	6	—	9
Istituto militare di R. T. ed E.	—		1	2	—	3
Totali ufficiali ai comandi, corpi e servizi territoriali dell'arma	33	93	28	312	255	721
Ufficiali fuori corpo (1)	9	42	85	112	81	329
Totali generali per gradi	42	135	113	424	336	1050

(1) Vedasi tabella n. 7.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del genio collocati fuori quadro a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma del genio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi fuori corpo (Tali ufficiali sono già compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
UFFICIALI ASSEGNATI AD ENTI ORGANICI						
Corpo di Stato Maggiore	29	175		146	—	350
Scuole militari	35	46	74	202	230	587
Carri armati	1	6		16	28	51
Centro chimico militare (1)	1	3		4	6	14
Distretti militari	100	100	300	300	100	900
Servizio automobilistico militare	7	20	30	95	60	212
Istituto geografico militare	1	3		3		7
Depositi allevamento quadrupedi	3	8		7	12	30
Tribunale supremo militare e Tribunali militari	11	1		—	—	12
Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena	1	4		22	50	77
Ufficiali di fanteria ed artiglieria assegnati al gruppo aerostieri	—	2		3	7	12
UFFICIALI ASSEGNATI AD IMPIEGHI VARI						
Delegazioni trasporti	—	—	(2) 6	12	—	18
Uffici militari di stazione	—	—	1	53		54
A disposizione di ufficiali generali	—	—	—	54		54
Ufficiali del genio comandati temporaneamente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici (3)	—	—	10	7	—	17
Comandati al R. T. d'artiglieria per servizio d'ausilio	—	2	55		—	57
Ispettorati di mobilitazione	—	30	—	—	—	30
Comandi di grandi unità territoriali	5	110	76	72	—	263
Ministero guerra	7	31	166		—	204
Comando corpo di S. M.	—	15	80	2	3	106
A disposizione per necessità speciali o incarichi vari (4)	6	14	-	49		69
Totali generali per grado	207	492	758	1071	596	3124
Ripartizione per arma — Fanteria	144	324	431	556	231	1686
Cavalleria	6	23	41	80	20	170
Artiglieria R. C.	47	101	198	321	264	931
Artiglieria R. T.	1	2	3	2	—	8
Genio	9	42	85	112	81	329
Totali	207	492	758	1071	596	3124

(1) Non sono compresi gli ufficiali delle varie Armi comandati al Centro chimico militare (R. decreto n. 370 del 4 febbraio 1926) i quali sono considerati nella presente tabella fra gli ufficiali a disposizione per necessità speciali o incarichi vari.

(2) Se eventualmente ad alcuno di tali posti venissero assegnati capitani di S. M., occorre aumentare di altrettanto il numero dei maggiori a disposizione per necessità speciali o per incarichi vari.

(3) R. decreto-legge 1936 del 15 ottobre 1925.

(4) Saranno dal Ministero della guerra impiegati per provvedere a particolari esigenze del servizio sia presso gli Enti ed impieghi vari sopra specificati, sia presso i Comandi e Corpi delle varie Armi, e sia per necessità non contemplate nella presente tabella.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali delle varie Armi collocati fuori quadro a norma dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento.

C) E' data facoltà del Ministero della guerra di apportare varianti all'assegnazione sopra specificata degli ufficiali fuori Corpo, qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado e la ripartizione per arma.

D) Qualora per mutate necessità di servizio, alcuni ufficiali considerati nel presente specchio risultassero esuberanti al fabbisogno degli Enti ed impieghi vari sopra indicati potranno essere impiegati nei Comandi e Corpi delle rispettive Armi indicati nelle tabelle 2, 3, 4, 5, 6.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sanitario militare (Art. 27 Legge 11 marzo 1926, n. 396).

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
UFFICIALI MEDICI.						
Ministero guerra e Comando corpo S. M. .	2	17		13	—	32
Direzioni di sanità militare.	11	22		11	—	44
Ospedali militari, infermerie presidiarie e stabilimenti balneo-termali.	11	184		73	—	268
Scuole militari	1	13		27	3	44
Scuola allievi sottufficiali CC. RR. . . .	—	—	1	—	—	1
Legioni allievi CC. RR.	—	—	2	—	—	2
Reggimenti granatieri e fanteria di linea.	—	—	—	90	90	180
Reggimenti bersaglieri.	—	—	—	12	12	24
Reggimenti alpini	—	—	—	9	27	36
Reggimenti di cavalleria.	—	—	—	12	—	12
Reggimenti artiglieria da campagn . .	—	—	—	30	30	60
Reggimenti artiglieria da montagn	—	—	—	3	9	12
Reggimento artiglieria a cavallo	—	—	—	1	1	2
Reggimenti artiglieria pesante campale. .	—	—	—	11	11	22
Reggimenti artiglieria pesante	—	—	—	5	5	10
Reggimenti artiglieria da costa	—	—	—	3	3	6
Stabilimenti d'artiglieria.	—	—	—	10	—	10
Reggimenti del genio	—	—	—	11	—	11
Reggimenti radiotelegrafisti	—	—	—	2	—	2
Reggimento pontieri lagunari	—	—	—	1	2	3
Reggimento ferrovieri	—	—	—	1	1	2
Gruppo aerostieri.	—	—	—	1	—	1
Stabilimenti del genio	—	—	—	1	—	1
Centro chimico militare	—	1		3	—	4
A disposizione per esigenze del servizio sanitario (1)	—	2		62	11	75
Totali complessivi per gradi . . .	25	87	155	392	205	864

Segue: TABELLA N. 8.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.						
Ministero della guerra	1	—	—	1	—	2
Istituto chimico farmaceutico militare . .	—	1	6	5	5	17
Ospedali militari ed infermerie presid. . .	—	3	18	32	35	88
Laboratorio chimico bromotologico	—	—	1	—	1	2
Centro chimico militare	—	—	—	3		3
Scuole militari	—	—	1	1	1	3
A disposizione (2)	—	—	—	2		2
Totali complessivi per grado . . .	1	4	26	41	45	117

(1) Saranno dal Ministero della guerra assegnati a quelli fra gli enti e riparti non specificati nella presente tabella (legioni CC. RR., centri controaerei, Distretti militari, Depositi allevamento cavalli, Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena, ecc.) che per la loro dislocazione ed importanza non possono valersi, o non si ritiene opportuno che si valgano, dell'opera degli Ufficiali medici organicamente assegnati ad altri enti o reparti del Presidio, e per provvedere a speciali esigenze del servizio sanitario militare.

(2) Saranno dal Ministero della guerra impiegati per provvedere a speciali esigenze del servizio.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del Corpo sanitario militare assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra (art. 46, comma II, della legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento.

C) E' data facoltà al Ministro della guerra di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali del Corpo sanitario militare fra i vari enti e riparti, qualora esigenze di servizio lo richiedano, e purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo di commissariato militare (art. 29, legge 11 marzo 1926, n. 396).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
UFFICIALI COMMISSARI						
Ministero della guerra e Comando corpo S. M.	—	5		7	—	12
Ufficio del tenente generale commissario	1	1		3	—	5
Uffici dei maggiori generali commissari ispettori	—	—	—	2	—	2
Direzioni di commissariato militare	10	13	32	42	42	139
Sezioni di commissariato militare	—	19		20	30	69
Opificio militare V. E.	—	1	—	1	2	4
Magazzini centrali militari	—	4	—	8	4	16
Accademia militare di Modena	—	1	—	3	—	4
A disposizione per esigenze del servizio di commissariato	—	2	—	4	4	10
Totali	11	30	48	90	82	261
UFFICIALI DI SUSSISTENZA						
Compagnie e distaccamenti di sussistenza	—	—	—	11	24	35
Panifici militari	—	11		25	25	61
Molino militare	—	—	—	1	1	2
Gallettificio	—	—	—	1	1	2
Magazzini viveri	—	—	—	18	20	38
Carnificio militare	—	—	—	1	—	1
A disposizione per esigenze del servizio di commissariato	—	4		5	4	13
Totali	—	4	11	62	75	152

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del Corpo di commissariato militare assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra (art. 46, comma II, legge 11 marzo 1926, n. 396.

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento.

C) E' data facoltà al Ministro della guerra di apportare varianti alla ripartizione sopraspecificata degli ufficiali del Corpo di commissariato militare fra i vari enti, qualora esigenze di servizio lo richiedano, e purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo di amministrazione militare (art. 31 della legge 11 marzo 1926, n. 396).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
Ministero della guerra	1	8		11	8	28
Ufficio amministrazione personali militari vari	1	1	2	7	8	19
Uffici revisione e contabilità di Corpo d'Armata, del Comando militare della Sicilia, del Comando militare della Sardegna e del Comando generale dell'arma CC. RR.	—	12	13	37	25	87
Scuole militari	—	5		24	26	55
Scuola allievi sottufficiali dei CC. RR.	—	—	—	1	1	2
Legioni allievi CC. RR.	—	2		2	2	6
Legioni territoriali CC. RR.	—	21		21	21	63
Reggimenti granatieri e fanteria di linea.	—	—	—	91	(2) 70	161
Reggimenti bersaglieri	—	—	—	12	(2) 8	20
Reggimenti alpini	—	—	—	9	9	18
Reggimenti di cavalleria.	—	—	—	12	(2) 8	20
Reggimenti artiglieria da campagna.	—	—	—	30	30	60
Reggimenti artiglieria da montagna.	—	—	—	3	3	6
Reggimento artiglieria a cavallo.	—	—	—	1	1	2
Reggimenti artiglieria pesante campale.	—	—	—	11	(2) 8	19
Reggimenti artiglieria pesante.	—	—	—	5	5	10
Reggimenti artiglieria da costa	—	—	—	3	3	6
Centri controaerei e scuola contraerei	—	—	—	1	12	13
Carri armati	—	—	—	1	1	2
Reggimenti genio	—	—	—	11	(2) 8	19
Reggimenti radiotelegrafisti	—	—	—	2	2	4
Reggimento pontieri e lagunari	—	—	—	1	1	2
Reggimento ferrovieri	—	—	—	1	1	2
Centro chimico militare	—	—	—	1	1	2
Centri automobilistici	—	—	—	12	(2) —	12
Distretti militari	—	—	40	60	100	200
Depositi allevamento cavalli	—	—	—	5	5	10
Istituto geografico militare.	1	—	—	1	2	4
Direzione e stabilimenti di commissariato.	—	—	11	12	12	35
Ospedali militari	—	12		12	12	36
Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.	—	1	—	1	4	6
A disposizione per esigenze del servizio di amministrazione (1).	—	—	—	5	5	10
Totali	3	39	89	406	402	939

(1) Saranno dal Ministero della guerra impiegati per provvedere a particolari esigenze del servizio di Amministrazione militare, sia presso gli enti sopraspecificati sia presso quegli altri enti non contemplati nella presente tabella pei quali si riconosca la convenienza di assegnare loro ufficiali del Corpo di amministrazione.

(2) Uno per ciascun reggimento o centro; il numero occorrente sarà completato mediante subalterni di complemento del Corpo d'amministrazione Militare.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del Corpo di amministrazione militare assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra (art« 46, comma II, della legge 11 marzo 1926, n. 396).

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento.

C) E' data facoltà al Ministro della guerra di apportare varianti alla ripartizione sopraspecificata degli ufficiali del Corpo d'amministrazione militare fra i vari enti e riparti, qualora esigenze del servizio lo richiedano e purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo veterinario militare (art. 33 della legge 11 marzo 1926, n. 396).

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per ente
Ministero della guerra e Comando corpo S. M.	1		3	2	—	6
Comandi di Corpo d'armata	—		10	—	—	10
Comandi militare della Sicilia	—		1	—	—	1
Legioni allievi CC. RR.	—	—	—	1	—	1
Reggimenti di cavalleria	—	—	—	12	12	24
Reggimenti di artiglieria da campagna	—	—	—	30	30	60
Reggimento artiglieria da montagna	—	—	—	3	6	9
Reggimento di artiglieria a cavallo	—	—	—	1	—	1
Scuole militari	—		3	3	2	8
Centro chimico militare	—	—	—	1	—	1
Depositi allevamento cavalli	—		1	7	6	14
A disposizione per esigenze del servizio veterinario (1)	—		2	42	—	44
Totali	1	15	26	81	56	179

(1) Saranno dal Ministero della guerra assegnati a quelli fra gli enti e riparti non specificati nella presente tabella, (legioni CC. RR., Comandi di divisione militare territoriale, Presidi importanti, ecc.) che non possono valersi, o non si ritiene opportuno che si valgano, dell'opera degli Ufficiali veterinari organicamente assegnati ad altri enti o riparti del Presidio, e per provvedere a speciali esigenze del servizio veterinario militare.

AVVERTENZE.

A) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del Corpo veterinario militare assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra (art. 46, comma II, della legge 11 marzo 1926, n. 396).

B) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali subalterni di complemento.

C) E' data facoltà al Ministro della guerra di apportare varianti alla ripartizione sopraspecificata degli ufficiali del Corpo veterinario militare fra i vari enti e riparti, qualora esigenze di servizio lo richiedano e purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado.

D) I capi servizio veterinario di Corpo d'armata, valendosi del personale dipendente, provvederanno ad assicurare il servizio veterinario presso quei Corpi e riparti che, pur non avendo organicamente assegnato ufficiali veterinari, hanno in forza quadrupedi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 690. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del ministro delle finanze che detta facilitazioni ai funzionari civili e militari dello Stato per la sottoscrizione al prestito nazionale.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 27 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1926).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il R. decreto legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale è autorizzata l'emissione di un prestito nazionale consolidato 5 per cento per provvedere al consolidamento del debito fruttifero, a breve termine, dello Stato, ed è stabilito che i titoli del detto prestito siano anche offerti in pubblica sottoscrizione;

Veduto il decreto ministeriale 15 novembre 1926, contenente norme per la sottoscrizione suddetta;

Ritenuta la opportunità di facilitare, ai funzionari, dello Stato la partecipazione alla sottoscrizione con opportuna rateazione;

Determina:

Art. 1.

Ai funzionari civili e militari dello Stato, per la sottoscrizione al prestito nazionale creato col R. decreto-legge 6 novembre 1926 n. 1831, è consentito il versamento in quattordici rate mensili, per quote individuali non inferiori alle lire 200, nè superiori alle lire 10,000 di capitale nominale.

Art. 2.

I fiduciari dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego raccolgono le adesioni degli impiegati dei rispettivi uffici e le trasmettono ai cassieri centrali dei Ministeri o delle Amministrazioni autonome, e, per le Amministrazioni provinciali o regionali, ai funzionari che saranno all'uopo delegati.

I cassieri e i funzionari delegati effettueranno presso la Banca d'Italia la sottoscrizione per l'importo delle adesioni raccolte.

Art. 3.

L'importo della somma sottoscritta e, a cura dei cassieri e dei funzionari incaricati, trattenuto sullo stipendio dei singoli funzionari in ragione di L. 6,25 mensili per ogni cento lire di valore nominale, a cominciare dal novembre 1926 e fino al dicembre 1927.

L'ultima rata resta ridotta a L. 5,75 per regolazione di interessi.

I funzionari che riscuotono direttamente in tesoreria i propri stipendi versano mensilmente le proprie quote al funzionario incaricato della raccolta dei fondi, ai sensi dell'art. 2.

I cassieri e gli altri funzionari incaricati provvedono, entro la fine di ciascun mese, al versamento globale, alla Banca d'Italia, della somma trattenuta o raccolta.

Art. 5.

In corrispondenza dei versamenti completati alla fine del 1927 ed in relazione all'effettuato conguaglio degli interessi sarà provveduto alla consegna dei titoli sottoscritti con annessa cedola del 2° semestre 1927, scadente il 1 gennaio 1928.

Art. 6.

E' consentita l'applicazione delle norme portate dal presente decreto anche per altre speciali sottoscrizioni, alla cui raccolta vengano autorizzati dal ministro per le finanze, gli istituti parastatali.

Il Ministro: VOLPI.

Avvertenze. — Giusta le prescrizioni contenute nella circolare ai comandi di corpo d'armata 28 novembre u. s., n. 1315 della Direzione generale servizi amministrativi, gli uffici delle amministrazioni dei corpi raccoglieranno le adesioni al prestito nazionale del littorio con versamento a rate mensili del personale militare (ufficiali e sottufficiali di carriera) da essi amministrato e provvederanno tempestivamente alla sottoscrizione presso la Banca d'Italia di una somma corrispondente al valore nominale dei titoli pei quali furono raccolte le prenotazioni. Perchè poi sia possibile la distribuzione ai sottoscrittori, la Banca d'Italia dovrà essere avvertita del numero esatto e del taglio dei titoli che occorrono.

Mensilmente le amministrazioni dei corpi provvederanno al versamento alla predetta Banca delle ritenute effettuate nel mese, nella misura stabilita dal suddetto decreto (art. 3) in proporzione al valore nominale dei titoli sottoscritti ed avvertendo che la quota di novembre dovrà essere ritenuta unitamente a quella di dicembre da quelle amministrazioni che per aver già corrisposto lo stipendio di quel mese non poterono operare le ritenute in tempo debito.

Nei trasferimenti da uno ad altro corpo di personale che abbia sottoscritto al prestito, le ritenute dovranno essere rimesse senza indugio al corpo perdente che avendo provveduto alla sottoscrizione dovrà poi ritirare i titoli.

I comandi di corpo d'armata, a sottoscrizione ultimata, faranno conoscere al Ministero l'ammontare complessivo della somma sottoscritta dalle amministrazioni dipendenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 691. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale relativo alle norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 30 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 1° dicembre 1926).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, col quale vengono concesse agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari;

Visto l'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge col quale si demanda al Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale, di stabilire le norme per l'applicazione di tali agevolazioni;

Determina:

Art. 1.

Sono dichiarati « ausiliari militari » e possono godere delle agevolazioni fiscali di cui al R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, i telai (chassis) di autocarri e di omnibus

automobili per i quali sia stata accertata la osservanza delle seguenti disposizioni:

a) essere costruiti in Italia, dopo il 31 dicembre 1925, da fabbrica italiana, riconosciuta, che operi lavorazioni in serie, con sistemi razionali, assicuranti la più assoluta intercambiabilità delle varie parti, e che ottemperino altresì alle disposizioni emanate e da emanare dal Comitato per l'Unificazione dell'Industria Meccanica (U.N.I.M.);

b) rispondere alle « Caratteristiche e Condizioni Speciali » di cui all'allegato 1° alle presenti norme e successive modificazioni ed aggiunte, ed essere conforme ad uno dei tipi di telaio (chassis) per autocarro elencati nell'« Albo » di cui al successivo art. 2;

c) risultare alla visita di accertamento e alle successive verifiche di cui al seguente articolo 7 idoneo al servizio ausiliario militare, nonchè in buone condizioni di efficienza e di manutenzione.

Art. 2.

Presso il Ministero della guerra (Direzione Generale Artiglieria e Automobilismo) sarà costituita, entro due mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, una « Commissione permanente speciale per gli autocarri ausiliari militari » con l'incarico di stabilire e di mantenere l'« Albo » dei tipi di telai (chassis) per autocarri ausiliari militari e di riconoscere le relative case fabbricanti ai sensi del precedente art. 1.

Detta Commissione permanente sarà presieduta dal Direttore Generale e comprenderà il Capo del Servizio Automobilistico del Ministero della Guerra, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della Marina, dell'Aeronautica, dell'Economia Nazionale, delle Finanze, del Comitato di Mobilitazione Civile, e due per il Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato generale ferrovie tramvie e automobili) quali membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Commissione sarà presieduta dal rappresentante del Ministero della Guerra.

La Commissione permanente si riunirà in sedute ordinarie entro la prima quindicina di giugno e di dicembre di ogni anno per l'aggiornamento e completamento dell'Albo.

Art. 3.

Le Fabbriche italiane di autoveicoli che intendano di essere riconosciute ai sensi del precedente art. 1 lettera *a*) e che vogliano ottenere l'iscrizione dei tipi di loro fabbricazione nell'Albo, dovranno farne domanda su carta da bollo da L. 3 al Presidente della Commissione Permanente di cui all'art. 2 ed allegare alla domanda stessa disegni, calcoli e descrizioni atte a dare una nozione completa e concreta del tipo di telaio (chassis) per autocarro proposto.

La Commissione, nelle sue riunioni periodiche e in riunioni straordinarie, a seconda dei casi, potrà eseguire visite, prove ed accertamenti, nei confronti del tipo di telaio (chassis) per autocarro proposto e in relazione alle condizioni, alla organizzazione tecnica ed alla efficienza della fabbrica.

Il suo verdetto è inappellabile, salvo il ricorso in via amministrativa al Ministro della Guerra.

Per le visite, prove ed accertamenti, di cui sopra la Commissione potrà avvalersi dei Centri Automobilistici Militari e dei Circoli Ferroviari d'Ispezione, e chiedere l'ausilio del personale dipendente dal Comitato per la mobilitazione civile.

La Commissione potrà iscrivere di ufficio nell'Albo anche tipi di autoveicoli che non siano stati proposti dalla rispettiva fabbrica. Potrà inoltre studiare e proporre alle fabbriche tipi propri di autocarri, in modo da conseguire la più completa possibile unificazione dei tipi per il caso di eccezionali necessità della difesa del Paese.

A questo scopo la Commissione potrà aggregarsi rappresentanti specializzati delle fabbriche, od altri esperti, con voto consultivo.

Art. 4.

Salvo quanto è stabilito dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 10 non potranno essere dichiarati « ausiliari militari » gli autocarri e gli omnibus automobili che sieno presentati alla visita di accertamento per la dichiarazione di « ausiliari militari » presso il Circolo Ferroviario d'Ispezione dopo trascorsi quattro mesi dalla data, debitamente documentata, della prima visita di collaudo ai fini della circolazione stradale ovvero dalla data della prima inclusione nell'Albo del tipo di telaio (chassis) per autocarro.

Art. 5.

I Circoli Ferroviari d'Ispezione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, provvederanno, a richiesta dei proprietari degli autocarri o degli omnibus-automobili, dopo le operazioni di visita e prova ai fini della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 38 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, agli accertamenti e alle eventuali prove per la constatazione dei requisiti nonchè delle « Caratteristiche e Condizioni speciali » prescritte per i telai (chassis) di autocarri ausiliari militari, rilasciando in triplice copia il relativo « brevetto di conformità » (allegato 2°).

Una copia del « brevetto di conformità » sarà consegnata al proprietario dell'autoveicolo che provvederà a presentarlo all'Ufficio del Registro perchè ne annoti gli estremi sulla licenza di circolazione consegnando il contrassegno annuale gratuito. La esenzione stessa non potrà mai avere effetto retroattivo rispetto alla data del « Brevetto di conformità ».

Le altre due copie del « brevetto », verranno rimesse dal Circolo al Comando del Corpo d'armata e alla Prefettura territorialmente competenti. Sarà cura delle Prefetture di segnalare, senza indugio, al Corpo d'armata i cambiamenti di proprietà degli autoveicoli dichiarati « ausiliari militari ».

Art. 6.

Le agevolazioni cui dà diritto il « brevetto di conformità » per gli autocarri dichiarati ausiliari militari, hanno la durata di 4 anni oltre il periodo dell'anno che rimane a decorrere dalla data del brevetto suddetto.

Anche quando un tipo di telaio (chassis) per autocarro venga radiato dall'Albo di cui all'art. 4 permarranno le agevolazioni fino alla scadenza naturale del quadriennio, salvo il disposto dei seguenti articoli 7 e 8.

Art. 7.

I Comandi dei Corpi d'armata potranno disporre, anche annualmente, una revisione di carattere tecnico dei telai (chassis) per autocarri dichiarati ausiliari militari, per accertare lo stato di manutenzione e di efficienza, e la permanenza delle condizioni di conformità ai tipi elencati nell'Albo.

Gli accertamenti saranno eseguiti avendo il maggior riguardo al disagio e al dispendio ch'essi arrecano ai proprietari di autoveicoli. Di norma avranno luogo nei capiluoghi di Circondario, ma ove sembri opportuno anche nei Capiluoghi di mandamento.

Gli accertamenti verranno eseguiti da un ufficiale specializzato dell'Esercito, o della Marina o dell'Aeronautica, in collaborazione con un ingegnere del Circolo Ferroviario d'Ispezione territorialmente competente.

I Comandi dei Corpi d'armata potranno delegare ai Circoli Ferroviari d'Ispezione l'incarico degli accertamenti.

Per tutto quanto concerne gli accertamenti di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, tutte le disposizioni e prescrizioni relative alla precettazione e requisizione degli autoveicoli.

Art. 8.

I telai (chassis) d'autocarro che dagli accertamenti di cui al precedente articolo risultassero in cattive condizioni di manutenzione o di efficienza, o differenti dal tipo indicato nell'Albo, a giudizio degli accertatori, verranno radiati dal novero degli autocarri ausiliari e ne verrà ritirato il « brevetto di conformità ».

Il Circolo ferroviario d'ispezione provvederà a ritirare il contrassegno gratuito e a far annullare dall'Ufficio del registro l'annotazione di esenzione a suo tempo inserita nella licenza di circolazione.

Ove dagli accertamenti risultasse diminuita l'efficienza degli organi destinati a garantire la incolumità pubblica, la licenza verrà ritirata dal funzionario del Circolo Ferroviario d'Ispezione provvisoriamente e restituita solo quando sia stato constatato il ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.

Contro i provvedimenti degli accertatori e dei Circoli Ferriviari d'Ispezione di cui ai precedenti comma, è ammesso il ricorso in via amministrativa alla Commissione permanente di cui all'art. 2 la quale decide inappellabilmente.

Il ricorso non interrompe il provvedimento.

Art. 9.

Per gli accertamenti di cui al precedente art. 5 all'ingegnere del Circolo Ferroviario d'Ispezione che emette il « brevetto di conformità » è dovuta dal proprietario dell'autoveicolo una indennità di L. 50.

Le indennità di viaggio e di soggiorno dei membri della Commissione permanente di cui all'art. 2 per le mansioni che le sono demandate, e quelle dei funzionari che devono coadiuvare la Commissione stessa, fanno carico alle singole Amministrazioni da cui essi dipendono.

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

Nella prima applicazione delle presenti norme potranno essere rilasciati dai Circoli Ferroviari « brevetti di conformità » per autocarri presentati entro l'anno solare di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del primo Albo di cui all'art. 2.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1926.

VOLPI — BELLUZZO.

ALLEGATO 1°

Caratteristiche e condizioni speciali cui devono soddisfare i telai (chassis) di autoveicoli industriali per essere dichiarati « Ausiliari militari ».

Tutti i telai (chassis) di cui all'oggetto devono essere costruiti in Italia da fabbrica italiana che operi lavorazioni in serie e con sistemi razionali di lavorazioni assicuranti la perfetta intercambiabilità delle parti e che ottemperi altresì alle disposizioni emanate e da emanare dal Comitato per l'unificazione dell'industria meccanica « U.N.I.M. ».		1° condizione generale.
TIPO LEGGERO	TIPO PESANTE	
Tale da: consentire una velocità media di 30 km. in piano; superare a pieno carico una salita del 18 % su strada a fondo duro in condizioni normali.	Tale da: consentire una velocità media di 20 km.-ora in piano; superare a pieno carico una salita del 18 % su strada a fondo duro in condizioni normali; trainare a pieno carico un rimorchio del peso complessivo di 8 tonnellate su salita del 7 % a velocità non inferiore a 5 km.-ora.	2° Potenza.
Tara compresa fra 1500 e 3000 kg. e portata utile non inferiore alla tara	Tara non superiore a 4000 kg.; portata utile non inferiore a 4000 kg (se l'autocarro è a 4 ruote).	3° Tara e portata utile
Almeno 200 km. in terreno pianeggiante	Almeno 150 km. in terreno pianeggiante.	4° Autonomia.
La carreggiata, misurata fra i piani mediani dei cerchioni delle ruote non dovrà essere superiore a millimetri 1500	La carreggiata, misurata fra i piani mediani dei cerchioni delle ruote, non dovrà essere superiore a mm 1700	5° Carreggiata passo e angolo di sterzo.
La Commissione permanente di cui all'art. 2 del regolamento potrà consentire di volta in volta lievi deroghe a tali misure purchè in ogni caso l'autocarro abbia passo ed angolo di sterzo tali da poter consentire un raggio di volta di m 7 per il tipo leggero e di m. 7.50 per il pesante.		
Tale da consentire la applicazione di una carrozzeria con piattaforma di area utile di m. 3×2.	Tale da consentire l'applicazione di una carrozzeria con piattaforma di area utile di m. 4×2.	6° Spazio carrozzabile.
Aventi attacco al mozzo indicato nelle tavole *A*, *B*, *C* e montate su pneumatici	Montate su anelli di gomma piena od elastici oppure su pneumatici. Le ruote anteriori e posteriori devono essere costruite in modo da poter montare anelli delle stesse dimensioni	7° Ruote.

A cardano, facilmente scomponibile ed ispezionabile.	A cardano, facilmente scomponibile ed ispezionabile, oppure a catena; in questo ultimo caso la catena deve essere di uno dei tipi normalizzati che saranno stabiliti dal Comitato generale per l'unificazione dell'industria meccanica (U. N. I. M.).	8° Tramissione
Il telaio alle estremità ant. e post. deve presentare i fori indicati nella tavola *D* (Fig. 1) per la rapida applicazione di 4 ganci rimorchio (2 ant. e 2 post.).	La traversa posteriore del telaio, dovrà essere munita di appositi fori in numero, di mensioni e disposizione indicata nella tavola *D* (Fig. 2) per la rapida applicazione del gancio rimorchio regolamentare. L'altezza del gancio rimorcio sul piano stradale, dovrà risultare compresa fra m. 0.70 e m. 0.90. Il telaio alle estremità ant. e post. deve altresì presentare i fori indicati nella tavola *D* (Fig. 1) per la rapida applicazione di 4 ganci rimorchio (2 ant. e 2 post.).	9° Telaio ed organi di accoppiamento.
Fra i lembi interni dei cerchi delle ruote e i longheroni (oppure le molle a balestra) dovrà esservi uno spazio libero di almeno 5 cm. per consentire la agevole applicazione di organi antisdruccievoli.	Fra i lembi interni dei cerchi delle ruote e i longheroni (oppure le molle a balestra o le protezioni delle catene di trasmissione) dovrà esservi uno spazio libero di almeno 5 cm. per consentire l'agevole applicazione di organi antisdruciolevoli.	10° Prescrizioni speciali

L'altezza dei vari organi sul terreno (a pieno cariço) deve risultare non inferiore a cm. 28, esclusi i tamburi freno e comandi relativi. — 11° Altezza minima dal suolo.

Per quanto riguarda i particolari interessanti le parti che richiedono rapida sostituzione e cioè rubinetti di scarico d'acqua, di sfogo di cilindri per alimentazione di benzina, attacco del carburatore, attacco del tubo adduttore della benzina, filettatura delle candele, e dimensioni del dado per avvitarle, attacco della pompa e dell'exaustore, flange di attacco del silenziatore ai tubi di scappamento, nastri ferodosi dovranno ottemperare, come è detto nella condizione generale, alle norme che saranno emanate dal Comitato generale per l'unificazione dell'industria meccanica (U.N.I.M.). — 12° Particolari interessanti la rapida sostituzione delle parti.

ALLEGATO 2°

N. ....

Mod. 430 (speciale)
F. T. A.

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRANVIE AUTOMOBILI

CIRCOLO DI . . . . .

BREVETTO DI CONFORMITÀ

per autocarri ausiliari militari

(R. D. L. 9 Novembre 1925 N. 2080)

Il Direttore del Circolo Ferroviario di .....

Vista la domanda in data ..... *del Sig.* ..... *per la visita di accertamento delle condizioni necessarie per la dichiarazione di* « ausiliario militare » *ad un telaio (chassis) di autocarro;*

Viste le disposizioni del R. D. L. 9 novembre 1925 N. 2080 e delle relative norme di applicazione;

Eseguiti i necessari accertamenti

DICHIARA

che il telaio (chassis) d'autocarro della Fabbrica ..... *contraddistinto col N* ..... *di* ..... *HP, ed immatricolato col N.* ..... *è conforme ad uno dei tipi Ausiliari Militari elencati e descritti nell'apposito Albo art. 2 delle Norme).*

..... *19* ....

Marca da bollo

IL DIRETTORE DEL CIRCOLO

Segue ALLEG. 2°

DESCRIZIONE DELL'AUTOVEICOLO.

Segue ALLEG. 2°

DESCRIZIONE DELL'AUTOVEICOLO.

Segue ALLEG. 2°

DESCRIZIONE DELL'AUTOVEICOLO.

Segue ALLEG. 2°

GENERALITA' DEL PROPRIETARIO, SUO DOMICILIO E VARIAZIONI.

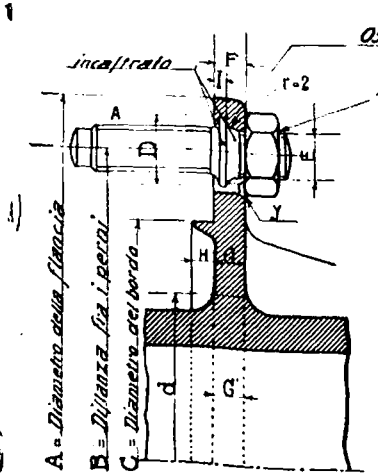
Segue ALLEG 2°

ANNOTAZIONI DEGLI EVENTUALI PASSAGGI DI PROPRIETA'.

Tavola A.

DIMENSIONI DEI MOZZI PER RUOTE

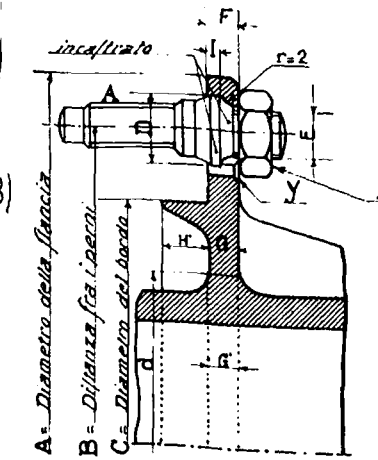
MOZZI P CARRI-RUOTE SEMPLICI



Y. foro p. grano di 6 m/m per carri

Tipo delle ruote	Dimensioni	A ± 0.25	B ± 0.1	C ± 0 − 0.1	D ± 0 − 0.1	E ± 0 − 0.1	F + 0.5 − 0	G	H	I ± 0.1	H'
CARRI	10 fori	375	335	280	30	20	14	14	9	4.8	18
	8 fori	315	275	220	30	20	14	14	9	4.8	18

MOZZI P CARRI-RUOTE ACCOPP.



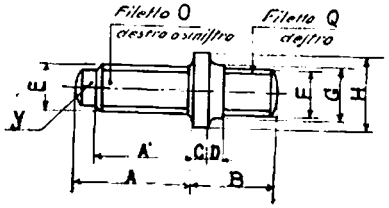
Y. foro p. grano di 6 m/m p. carri

Nota importante. *La metà dei mozzi o falli mozzi d'un medesimo tipo sarà montata con perni aventi il filetto A con passo destro, l'altra metà con perni aventi il filetto sinistro.*

Tavola B.

BULLONI E DADI PER RUOTE SEMPLICI

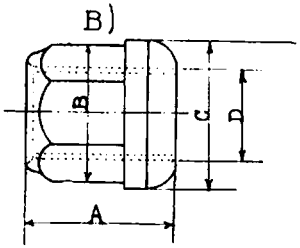
A)



DIMENSIONI DEI BULLONI A)

P. Mozzi	Passo filetto O	Passo filetto Q	A	A'	B	C	D	E	F	G	H
CARRI	2	2	44	4	30,5	45	7	18	18	20	30

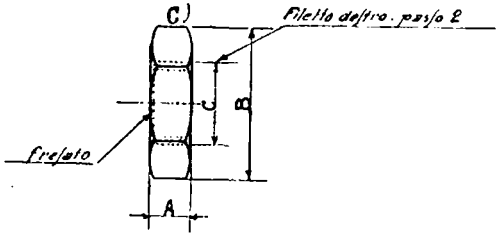
B)



DIMENSIONI DADI B)

Per mozzi	Passo filetto	A	B	C	D
CARRI	2	30	26.5	29.8	18

C)



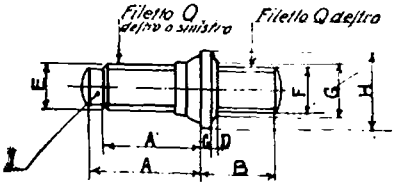
DIMENSIONI DADI C)

Per mozzi	CARRI
A	14
B	33.5
C	18

Tabella C.

BULLONI E DADI PER RUOTE ACCOPPIATE

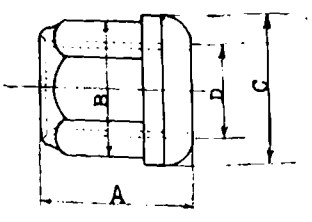
A)



DIMENSIONI BULLONI A)

Per mozzi	Passo filetto O	Passo filetto Q	A	A'	B	C	D	E	F	G	H
CARRI	2	2	55	.	30.5	4.5	7	18	18	20	30

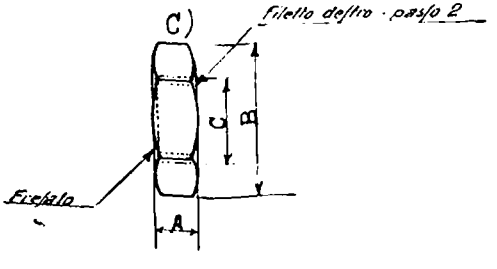
B)



DIMENSIONI DADI B)

Per mozzi	Passo filetto	A	B	C	D
CARRI	2	30	26.5	29.8	18

C)



DIMENSIONI DADI C)

Per mozzi	A	B	C
CARRI	14	33.5	18

Tavola D.

Figura 1.

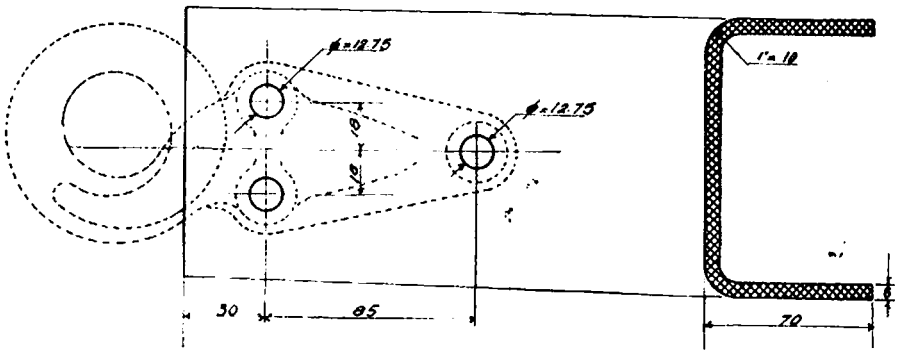
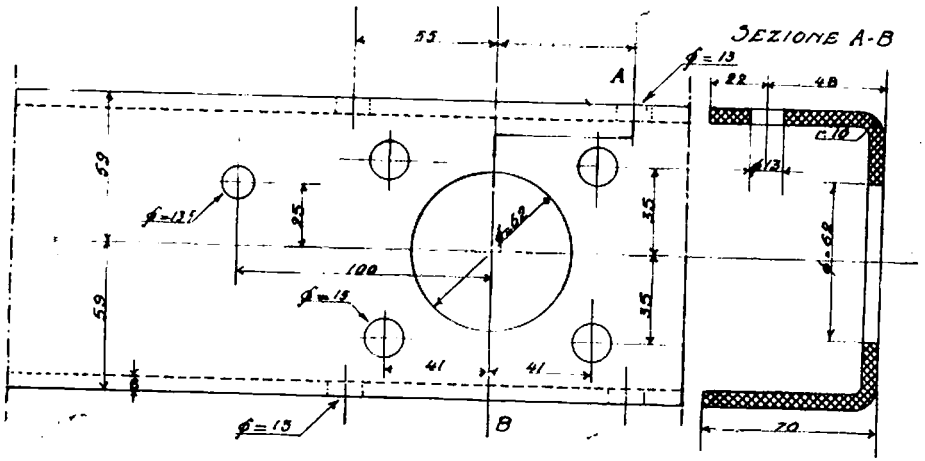


Figura 2.



N. 692. - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - **R. decreto-legge n. 2051 - Modificazioni alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.** — (Gabinetto del Ministro). - 5 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 13 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e le successive modificazioni;
Veduti il R. decreto 8 marzo 1923, n. 633, e il R. decreto legge 3 gennaio 1926, n. 26;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento agli enti preposti alla assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 18, 19 e 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono sostituiti i seguenti:
« Art. 18. — Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza o da altri enti pubblici, o comunque da essi direttamente dipendenti, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con le norme stabilite dal regolamento e con le altre eventualmente disposte da leggi e da decreti speciali. Sono, però, esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale predetta gli operai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni e i condannati addetti al lavoro negli stabilimenti o lavori condotti direttamente dallo Stato.

« Parimenti devono essere assicurati presso la Cassa nazionale predetta gli operai addetti ai lavori di cui al terzo comma dell'art. 7, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28 ».

« Art. 19. — All'assicurazione di tutti gli altri operai non contemplati nell'articolo precedente deve provvedersi, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28, solamente a mezzo della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro o dei Sindacati di assicurazione mutua formati dalle persone o enti ai quali spetta l'obbligo dell'assicurazione e regolati da statuti approvati dal Ministero dell'economia nazionale.

« I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versata in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L. 1,000,000.

« All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

« Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

« Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nel l'anno precedente.

« Gli industriali o imprenditori, riuniti in Sindacato, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, ed i contributi di assicurazione dovuti dagli associati al Sindacato si esigono con le norme prescritte e con i privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette. I ricorsi contro la formazione dei ruoli di esazione non ne sospendono la esecuzione, e sugli stessi decide in prima istanza il circolo di ispezione del lavoro competente per territorio ed in seconda istanza il Ministero dell'economia nazionale.

« Le norme per l'aumento, lo svincolo, la reintegrazione della cauzione dei Sindacati saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 39.

« Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, sono applicabili, per le operazioni da questa legge contemplate, anche ai Sindacati di assicurazione mutua ».

« Art. 20. — I Sindacati di assicurazione mutua possono, per la migliore applicazione della legge, riunirsi in un consorzio, i fini e l'ordinamento del quale saranno stabiliti in uno statuto da approvarsi con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

« I Sindacati predetti possono usare, verso rimborso delle spese, dei servizi della Cassa nazionale per l'assistenza sanitaria, per la fornitura di protesi e per la rieducazione professionale a favore dei propri infortunati ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1927 sono poste in liquidazione con le norme previste dai rispettivi statuti le Casse private di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, e le persone od enti che le costituiscono devono provvedere alla assicurazione stessa a norma del presente decreto.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto è vietato alle Società o Compagnie di assumere contratti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, di cui alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e di rinnovare alla scadenza i contratti in corso, i quali, nonostante qualunque patto in contrario, non potranno avere una durata maggiore di un anno dal giorno della loro stipulazione o della loro rinnovazione. Dalla stessa data è vietato ai Sindacati di assicurazione mutua e alle Casse consorziali di cui all'articolo seguente di assicurare gli operai previsti dal nuovo testo dell'art. 18 della legge predetta; continueranno, però, ad avere vigore i contratti in corso a tale data sino al termine massimo del 31 dicembre 1927.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino a nuova disposizione non è ammessa la costituzione di nuovi Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali di assicurazione esistenti alla data predetta possono essere conservate, purchè entro l'anno 1927 si trasformino in Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali, che non osserveranno tale disposizione, saranno poste in liquidazione, e i rispettivi associati dovranno, nei quindici giorni successivi al decreto di scioglimento, provvedere ad assicurare i propri operai a norma del presente decreto.

Art. 4.

E' abrogato il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 26, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

E' altresì abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al primo comma del nuovo testo dell'art. 18 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il R. decreto 8 marzo 1923, n. 633.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

N. 693. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità dei capitani dell'Arma carabinieri reali per la inscrizione nei quadri per l'anno 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1926.

La Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma CC. RR. da inscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1927, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 15 luglio u. s. n. 1418, sarà così composta:

Presidente: Gen. di div. comandante in 2ª dell'arma SESTILLI comm. Giovanni.

Membri: Gen. di brigata TINOZZI comm. Romolo, comandante del 5° gruppo legioni CC. RR.

Gen. di brigata GORINI comm. Vittorio, a disposizione del comando generale dell'arma.

Colonnello FURLANI comm. Giuseppe, comandante della legione territoriale CC. RR. di Roma.

Colonnello RIBOTTI cav. Edoardo, comandante del raggruppamento battaglioni e squadroni CC. RR. di Roma.

Colonnello PINI comm. Benedetto, comandante della scuola allievi sott. dei CC. RR. di Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 694. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari di addestramento ippico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 dicembre 1926.

Con riferimento alla circolare 221 del *giornale militare* in data 14 marzo 1924, si preavvisa che, per il prossimo anno 1927, avrà luogo soltanto il *campionato del cavallo d'arme*, nella seconda decade del mese di aprile, con modalità analoghe a quelle contenute nella circolare 640 dello scorso anno 1925.

Le rimanenti gare restano, quindi, sospese per l'anno 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 695. — CONCORSI E GARE. — **Riunione invernale di corse di Tor di Quinto 1927.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 16 dicembre 1926.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari della riunione invernale di Tor di Quinto 1927:

2 gennaio: *Premio capitano* RICCI-CAPRIATA:
(steeple-chase militare, 2ª serie).

9 gennaio: *Premio capitano* ACERBO:
(cross-country militare).

16 gennaio: *Premio capitano* CAPRILLI:
(steeple chase militare, 1ª serie).

23 gennaio: 1° *Premio del* MINISTERO DELLA GUERRA:
(steepe-chase militare, fuori serie).

30 gennaio: *Premio tenente* BIANCHETTI:
(siepi militari, fuori serie).

5 febbraio: *Premio coppa della Scuola*:
(cross-country militare, ufficiali allievi).

5 febbraio: *II premio del* MINISTERO DELLA GUERRA:
(cross-country militare, Coppa dei Reggimenti).

Agli ufficiali autorizzati a partecipare alle corse di serie e fuori serie possono venire concesse le facilitazioni amministrative di cui all'art. 82-*b* della circolare 221 *giornale militare* 1924, nei limiti in esso considerati: a quelli autorizzati a partecipare ai cross-country militari saranno concesse le facilitazioni previste dall'art. 83 della stessa circolare 221 e cioè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e la indennità di missione per le giornate di viaggio e per la sola giornata nella quale si svolge la gara.

Al II Premio del Ministero della guerra — Coppa dei reggimenti — possono partecipare, con le accennate facilitazioni del detto art. 83, due rappresentanti per ciascuno dei seguenti corpi:

tutti i reggimenti di cavalleria;

il reggimento batterie a cavallo ed il 1° e 13° reggimento artiglieria da campagna;

legione CC. RR. di Roma e legione allievi CC. RR. di Roma.

Ai premi *Ricci-Caprata, Acerbo, Caprilli* e II del *Ministero della Guerra* (Coppa dei reggimenti) possono essere autorizzati a partecipare anche ufficiali non provvisti delle prescritte qualifiche.

I comandanti di corpo hanno l'obbligo di rilasciare agli ufficiali, da essi autorizzati a partecipare alle gare di che trattasi, i prescritti documenti.

Tali documenti dovranno essere depositati personalmente dagli interessati, non oltre le ore 10 del giorno in cui ha luogo ciascuna corsa, presso l'Ispettorato della cavalleria, ove il commissario militare provvederà a ritirarli.

Alle gare militari possono partecipare esclusivamente quei cavalli che negli ultimi tre mesi non abbiano preso parte a corse non riservate a cavalli da caccia o ad hacks.

Ogni ufficiale che partecipa a gare non militari a Tor di Quinto dovrà essere provvisto di un documento dal quale risulti l'autorizzazione del comandante di corpo e le qualifiche prescritte per le corse e per i cross-country G. R. Tale documento dovrà essere presentato, se richiesto, al commissario militare.

L'ammontare dei premi Ministero della guerra dovrà essere pagato ai vincitori, entro il più breve tempo, per cura del comando del corpo d'armata di Roma, il quale provvederà a richiedere la corrispondente anticipazione di L. 20 mila sul cap. 31 del corrente esercizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 696. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione personali civili). — 16 dicembre 1926.

Si avverte, per informazione di tutte le autorità militari e perchè non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa Amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipenden-

ti, che, con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1926, sono stati delegati a firmare « *Per il Ministro* » i seguenti funzionari:

Per la Direzione generale personali civili e affari generali: il direttore generale CORSI cav. gr. cr. dott. Enrico ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè il direttore capo divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Per la Direzione generale leva sottufficiali e truppa: il direttore generale POGGI gr. uff. Torquato ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè l'ispettore superiore BALBONI comm. dott. Adolfo ed in assenza di quest'ultimo il direttore capo divisione CARTONI comm. dott. Pio.

Per l'Ispettorato generale amministrativo: l'ispettore generale MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo ed in sua assenza o per la parte che l'ispettore generale non intenda riservare a sè il direttore capo divisione BUSI gr. uff. Galeazzo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 697. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali subalterni di cavalleria a disposizione di ufficiali generali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 dicembre 1926.

Questo Ministero allo scopo di recuperare il maggior numero di ufficiali subalterni di cavalleria per ripianare le vacanze che si verificano nei quadri di tale grado presso i reggimenti, determina che d'ora innanzi non verranno più concessi ufficiali subalterni di cavalleria a disposizione di ufficiali generali.

Potranno coprire detta carica solamente capitani di cavalleria o di altra arma.

I subalterni che a mente della circolare n. 217 del *giornale militare* 1923 sono attualmente in carica, potranno esservi trattenuti sino al termine dei quattro anni.

Qualora alcuno di essi dovesse essere temporaneamente sostituito, i superiori comandi dovranno provvedere con capitani a disposizione dei dipendenti reggimenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 698. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quarto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 dicembre 1926.

1° Dal 15 gennaio al 15 agosto 1927, verrà svolto il 4° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, dei carri armati e di artiglieria.

2° Il corso sarà distinto nei seguenti periodi:

I Periodo (un mese). — Istruzione professionale d'arma Radiotelegrafia. Voli di ambientamento e di prova;

II Periodo (cinque mesi). — Addestramento alla osservazione aerea. Al termine di questo periodo, gli ufficiali idonei riceveranno il brevetto di osservazione dall'aeroplano ed avranno diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo, istituito con la circolare 509 *giornale militare* 1925.

III Periodo (un mese). — Servizio di applicazione presso le squadriglie da esplorazione dipendenti dai comandi di corpo d'armata dai quali gli ufficiali provengono. Al termine di questo periodo, gli ufficiali, in base al servizio prestato, saranno confermati o meno osservatori dall'aeroplano.

3° Ottenuta la conferma di osservatore dall'aeroplano, gli ufficiali saranno trattenuti presso le anzidette squadriglie da esplorazione, per compiervi un ulteriore servizio della durata di 18 mesi; quelli che non otterranno tale conferma, saranno fatti rientrare ai corpi di provenienza e perderanno anche la qualifica di osservatore.

Gli ufficiali stessi, durante i 18 mesi di servizio presso le squadriglie di corpo d'armata, saranno considerati fuori quadro, nelle armi e nei corpi di provenienza e graveranno sul bilancio del Ministero dell'aeronautica, a norma dell'art. 25 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della R. aeronautica.

4° L'ufficiale osservatore, nei tre anni successivi a quello in cui avrà ultimato il predetto servizio, sarà tenuto ad accettare qualsiasi richiamo in servizio aeronavigante ordinato dalle competenti autorità militari dell'Esercito, a meno che non vi si oppongano diminuite condizioni psicofisiologiche che in tal caso, saranno accertate dagli organi competenti sanitari.

5° Possono chiedere l'ammissione al corso, gli ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, di carri armati e di artiglieria, esclusi, in ogni caso, i capitani già inscritti sul quadro di avanzamento.

Il numero massimo di ufficiali da ammettere al predetto corso, è di 40 di cui 18 delle armi di fanteria, cavalleria e dei carri armati, 22 dell'arma di artiglieria, ripartiti fra i comandi di corpo d'armata, secondo quanto risulta dallo specchio seguente:

CORPO D'ARMATA	Ufficiali di	
	fanteria, cavalleria, carri armati.	artiglieria
TORINO	2	2
MILANO	2	2
VERONA	2	2
BOLOGNA	1	2
TRIESTE	2	2
FIRENZE	2	2
ROMA (1)	3	2
NAPOLI	1	3
BARI	1	3
PALERMO	2	2
TOTALE	18	22

6. Gli ufficiali da inviare al corso saranno scelti, dai comandi di corpo d'armata, tra quelli che chiederanno di esservi ammessi, con precedenza ai subalterni ed ai celibi.

Tenuto conto della percentuale di non idonei avutasi per gli altri corsi di osservazione, alla visita psicofisiologica e nei primi voli, ciascun comando di corpo d'armata invierà alla visita suddetta 2 ufficiali (di cui uno di artiglieria) in più di quelli fissati nello specchio di cui sopra.

Non dovranno essere accolte le domande di ufficiali o dichiarati non idonei precedentemente, sia alla visita psicofi-

(1) Comprese le Scuole Centrali Militari ed il Riparto carri armati.

siologica, sia ad un corso di osservatori dall'aeroplano, o comunque non ritenuti idonei dai corpi d'armata di poter frequentare con profitto il corso.

7° La visita psicofisiologica dovrà essere passata presso la Scuola di sanità militare di Firenze, e presso il Gabinetto psicofisiologico della R. marina in Napoli.

Si presenteranno alla scuola di sanità in Firenze:

il 10 gennaio p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Torino e di Milano;

l'11 gennaio p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Verona e Bologna;

il 12 gennaio p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Trieste e Firenze.

Si presenteranno al Gabinetto psicofisiologico della R. marina in Napoli:

l'11 gennaio p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Roma e di Napoli;

il 12 gennaio p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi di armata di Bari e di Palermo.

8° Il comando della Scuola di sanità militare di Firenze e la direzione del gabinetto psicofisiologico di Napoli, dopo la visita psicofisiologica, avvieranno gli ufficiali dichiarati idonei a Roma e rimanderanno i non idonei ai corpi di provenienza.

Provvederanno inoltre, alle conseguenti comunicazioni ai corpi di armata interessati e trasmetteranno, contemporaneamente, l'elenco nominativo degli ufficiali idonei al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento), al Comando del Corpo di S. M. (Ufficio addestramento) e al Ministero dell'aeronautica (Ufficio di S. M. - Reparto addestramento), indicando, per ciascuno di essi, arma, grado e corpo di provenienza.

9° I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul *giornale militare*.

10° Gli ufficiali dichiarati fisicamente idonei si trasferiranno direttamente da Firenze e da Napoli a Roma e si presenteranno il giorno 14 *gennaio p. v. alle ore* 10, al comando delle Scuole militari di aviazione (Caserma Cavour).

11° Il Ministero dell'aeronautica (Ufficio di S. M.) proporrà a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali), il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi che durante lo svolgimento del corso, dimostrino di non possedere le attitudini per conseguire il brevetto di osservatore dall'aeroplano.

12° Gli ufficiali ammittendi al corso avranno diritto alla ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso la Scuola di sanità in Firenze e presso il centro psicofisiologico della R. marina in Napoli.

Durante l'intero corso, avranno diritto al trattamento amministrativo previsto dalla circolare 460 *giornale militare* 1925 e saranno amministrati dai corpi di provenienza.

13° In base poi alla circolare 315 *giornale militare* 10 giugno 1926, essi riceveranno:

a) nel 1° periodo del corso, in cui effettueranno soltanto voli di ambientamento e di prova, le indennità aeronautiche stabilite nella tabella annessa alla circolare stessa (art. 46 e art. 1 del decreto commissariale 27 giugno 1924, n. 194) in relazione alle ore di volo effettivamente compiuto.

Le predette indennità saranno a carico del bilancio della guerra;

b) nel 2° e nel 3° periodo, una indennità di L. 300 e 900 mensili, rispettivamente, a carico del bilancio dell'Aeronautica.

14° Durante il successivo servizio di 18 mesi, presso le squadriglie da esplorazione, gli ufficiali osservatori percepiranno le stesse indennità previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica e saranno amministrati dalle squadriglie presso le quali presteranno servizio.

Assegni ed indennità saranno a carico del bilancio della R. aeronautica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 699. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1887.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 dicembre 1926.

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1887, siano col 31 dicembre 1926 collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui al capo XXVIII della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

I fogli matricolari dei militari suddetti dovranno essere conservati dai distretti di leva come per le precedenti classi prosciolte e perciò: i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia pel tramite del deposito coloniale in Napoli, i comandi di truppe coloniali di Tripoli e Bengasi, i comandi dei presidi del Dodecanneso in Rodi, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 700. — SCUOLE MILITARI. — **Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le Accademie militari e la Scuola di fanteria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 dicembre 1926.

1. In analogia alle disposizioni contenute nel R. decreto n. 1599, in data 3 settembre 1926, che stabilisce inizio e termine dell'anno scolastico negli istituti medi di istruzione (*Gazzetta ufficiale* n. 220, del 22 settembre u. s.), lo sviluppo del corrente anno scolastico, nelle Accademie militari, resta così stabilito:

15 luglio 1927: termine dell'anno scolastico (esami compresi).

16 luglio-20 agosto: esercitazioni annuali.
21 agosto-14 ottobre: licenza.
1ª quindicina di ottobre: esami di seconda sessione.
15 ottobre 1927: inizio dell'anno scolastico 1927-28.

2. I prossimi *corsi di completamento cultura,* presso l'Accademia militare di artiglieria e genio, si svolgeranno in base alle seguenti date:

1° *periodo*: dal 1° febbraio al 31 luglio (esami compresi).
2° *periodo*: per l'artiglieria: del 1 ottobre al 31 marzo esame compreso);
per il genio: dal 1° ottobre al 31 maggio (esame compreso).

3. Nulla è variato alle disposizioni stabilite dalle circolari 316, 408 e 533 *giornale militare* c. a., per quanto si riferisce allo svolgimento dei *corsi di perfezionamento e del corso Superiore tecnico d'artiglieria.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 701. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. P. E. presso le Accademie militari di Modena e di Torino, al 3° anno di corso presso l'Accademia militare di Modena e ai corsi presso le Scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi delle circolari 317, 318 e 319 *giornale militare* 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 dicembre 1926.

Con riferimento alle circolari 317, 318 e 319 *giornale militare* 1926, si pubblicano qui di seguito, i nomi dei sottotenenti di complemento ammessi come allievi nelle Accademie militari e nelle altre Scuole di reclutamento per gli ufficiali in S. P. E.

ACCADEMIA MILITARE DI MODENA.

1° - *Corso di fanteria.*

1. Sottoten. compl. fanteria MORMINO Luigi.
2. » » fanteria ANELA Teodoro.
3. » » fanteria PASTORE Cesare.
4. » » fanteria ROSSI Mario.

5. Sottoten. compl. fanteria VISMARA Luigi.
6. » » artigieria PASCA Filippo.
7. » » fanteria SIMEONI Silvio.
8. » » fanteria PAGGINI Antonio.
9. » » artiglieria NOTO Michele.
10. » » fanteria PUGLISI Giuseppe.
11. » » fanteria RAMONDINI Domenico.
12. » » artiglieria MEGNA Federico.
13. » » fanteria GALLIPPI Luigi.
14. » » fanteria NAPPINI Luigi.
15. » » fanteria CAMPANELLA Francesco.
16. » » fanteria TRAVERSI Carlo.
17. » » fanteria DI GIOVANNI Romolo.
18. » » artiglieria PIAZZA Vito.
19. » » fanteria IAVARONE Domenico.
20. » » fanteria SALOMONE Eugenio.
21. » » fanteria GLIECA Ernesto.
22. » » fanteria ALESSANDRI Alessandro.
23. » » fanteria DE SARACA Enrico.
24. » » fanteria MANZI Alfonso.
25. » » fanteria BARBATO Salvatore.
26. » » artiglieria CONSIGLIO Virgilio.
27. » » genio MAZZUCCO Paolo.
28. » » fanteria FINELLI Pietro.
29. » » fanteria TADDEI Felice.
30. » » artiglieria BELLOFIORE Corrado.
31. » » fanteria GARZIA Marcello.
32. » » fanteria SANTAMARIA Pietro.
33. » » fanteria COSTANZO Pasquale.
34. » » fanteria SOLINAS Paolo.
35. » » fanteria PIPITONE Francesco.
36. » » fanteria CAPASSO Sebastiano.
37. » » fanteria SFORZINI Vittorio.
38. » » genio DEL VOTO Arnaldo.
39. » » fanteria BOARI Corrado.
40. » » artiglieria GIANNONE Aldo.
41. » » fanteria BRANDI Marcello.
42. » » fanteria ANGELIERI Ettore.
43. » » fanteria MACCARIO Giambernardo.
44. » » fanteria ANGELI Francesco.
45. » » artiglieria TALAMO Giuseppe.
46. » » fanteria BUSCEMI Giuseppe.

47. Sottoten. compl. fanteria NOTO Vincenzo.
48. » » fanteria FAVALORO Andrea.
49. » » fanteria TADDEO Antonio.
50. » » fanteria PACI Augusto.
51. » » fanteria CALAFIORE Giuseppe.
52. » » fanteria RUSSO Emilio.
53. » » fanteria CARPENTIERI Francesco.
54. » » fanteria ROSSO Mario.
55. » » fanteria DI BEO Gian Giacomo.
56. » » fanteria MINETTI Gilberto.
57. » » fanteria IANNARONE Michelino.
58. » » fanteria GOTTA Mario.
59. » » artiglieria BRUNI Francesco.
60. » » artiglieria GARGIULO Ugo.
61. » » artiglieria BUONADONNA Salvatore
62. » » fanteria MALCHIODI Giuseppe.
63. » » fanteria ZANICHELLI Clorindo.
64. » » fanteria VACCA Luigi.
65. » » fanteria DE WITT Domenico Lorenzo.
66. » » fanteria GIACCO Angelo.
67. » » artiglieria LUSENA Umberto.
68. » » fanteria GUADAGNI Arturo.
69. » » fanteria ROMANO Romano.
70. » » fanteria FABROCINI Guglielmo.
71. » » fanteria SCRASCIA Silvio.
72. » » fanteria LUPORI Ezio.
73. » » genio MARTELLOTTA Diego.
74. » » fanteria BALDUCCI Vittorio Emanuele.
75. » » fanteria RAPISARDA Carmelo.
76. » » artiglieria VECCHIONI Emidio.
77. » » fanteria COVAZ Tullio.
78. » » fanteria BONELLI Mario.
79. » » fanteria PESAPANE Ubaldo.
80. » » fanteria CATALANO Duilio.
81. » » fanteria MEMMA Luciano.
82. » » artiglieria SCARLATTI Ettore.
83. » » fanteria BRUNO Carlo.
84. » » fanteria VALLETTA Armando.
85. » » fanteria FIORE Goffredo.
86. » » artiglieria TODESCHENI Vincenzo.

87. Sottoten. compl. fanteria PRATTICO Giuseppe.
88. » » fanteria BONGIOANNI Mosè.
89. » » fanteria MONTU' Rocco.
90. » » fanteria CASACCHIA Vincenzo.
91. » » fanteria BURIANI Massimo.
92. » » fanteria LACOVACCI Vincenzo.
93. » » artiglieria VIGLIANI Carlo.
94. » » fanteria CHAMBEYRONT Giuseppe.
95. » » fanteria SELLA Adolfo.
96. » » fanteria CLEMENTE Carmelo.
97. » » fanteria CASALE DE BUSTIS Y FIGOROA Marcello.
98. » » fanteria PINTOZZI Saverio.
99. » » fanteria TEDESCHI Ernesto.
100. » » fanteria CIPOLLONI Costantino.
101. » » fanteria ZAPPALA' Paolo.
102. » » fanteria BASSO Amilcare.
103. » » fanteria DE MARCO Antonio.
104. » » fanteria CADONI Proto.
105. » » fanteria DI BLASI Pasquale.
106. » » fanteria DE LISO Nicola.
107. » » artiglieria CALOGERO Raffaele.
108. » » artiglieria ABATE Ettore.
109. » » genio MANCINI Francesco.
110. » » fanteria LEMBO Edgardo.
111. » » fanteria DI STASIO Antonio.
112. » » fanteria RUGGERO Pasquale.
113. » » fanteria BUONOMO Silvio.
114. » » fanteria GRECO Giacomo.
115. » » fanteria SIANO Santo.
116. » » genio BONAGURA Giuseppe Silvio.
117. » » fanteria MASTROSIMONE Filippo.
118. » » fanteria GIACOPINO Stefano.
119. » » fanteria CALVAN Silvio.
120. » » fanteria TOLOMEO Ugo.
121. » » fanteria GRECO Ezio.
122. » » fanteria GIORDANO Mario.
123. » » fanteria DORIA Giovanni.
124. » » fanteria DI NOLA Amedeo.
125. » » artiglieria TRAINA Antonino.
126. » » fanteria COPPOLA Goffredo.
127. » » fanteria DE FRANCISCIS Giuseppe.

128. Sottoten. compl. fanteria MASSABO' Osvaldo.
129. » » fanteria GARGIULO Mario.
130. » » fanteria RICCARDI Antonio.
131. » » fanteria CAROTA Antonio.
132. » » fanteria PECE Raimondo.
133. » » fanteria RIZZO Giovanni.
134. » » fanteria CHIANCA Fedele.
135. » » fanteria LESTAN Vladimiro.
136. » » fanteria GERRA Carlo.
137. » » fanteria ASINARI DI SAN MARZANO Claudio Emanuele.
138. » » artiglieria FAMULARO Claudio.
139. » » genio NUGNES Mario.
140. » » artiglieria LAPRETA Mario.

2° Corso di cavalleria.

1. Sottoten. compl. cavalleria ALLEGRINI Giorgio.
2. » » artiglieria CARDEA Renato.
3. » » artiglieria RONCA Giuseppe.
4. » » cavalleria CAVALLERO Carlo.
5. » » cavalleria FORNARO Vincenzo.
6. » » cavalleria ROSSO Giuseppe.
7. » » cavalleria ZANUTTINI Eugenio.
8. » » cavalleria D'ERRICO Camillo.
9. » » artiglieria MARCIANO Carlo.
10. » » artiglieria CORONA Enrico.
11. » » cavalleria PERRONE Guido.
12. » » cavalleria CAMPO Fernando.
13. » » cavalleria TORCHI Luigi.
14. » » cavalleria TALLARIGO Francesco.

3° - Corso di commissariato.

1. Sottoten. commiss. compl. ROMANO Antonio.
2. » » » TORCELLI Carlo.
3. » » » BETOCCHI Natale.
4. » » » PESCE G. Battista.
5. » » » RASPI Antonio.
6. » fanteria compl. BOTTINI Vincenzo.
7. » » » PIACENTE Gaetano.
8. » » » LISCHI Carlo.

9.	Sottoten.	commiss.	compl.	PAPADIA Filimeno.
10.	»	»	»	KARRER Carlo.
11.	»	»	»	RICCIARDI Costantino.
12.	»	»	»	LO VECCHIO Nicolò.
13.	»	»	»	BOSSA Raffaele.
14.	»	»	»	URSO Emanuele.
15.	»	»	»	PIROLO Marino.
16.	»	»	»	CORLETO Emanuele.
17.	»	»	»	POLI Guido.
18.	»	»	»	FETEL Pietro.

4° - *Corso di Sussistenza.*

1.	Sottoten.	sussist.	compl.	CONIGLIARO Carmelo.
2.	»	»	»	BUONANNO Gennaro.
3.	»	»	»	PONTANI Renato.
4.	»	»	»	SCIALLA Benedetto.
5.	»	»	»	BOCCHERO Silvio.
6.	»	»	»	PIERRO Angelo.
7.	»	»	»	PAVIA Giuseppe.
8.	»	»	»	BORGIA Angelo.
9.	»	»	»	MASCIANGELO Andrea.
10.	»	amministr.	compl.	PESCE Giuseppe.
11.	»	»	»	BRUNO Antonio.
12.	»	»	»	FIORANI Aldo.
13.	»	»	»	FANO Giusepe.

5° - *Corso di Amministrazione.*

1.	Sottoten.	amministr.	compl.	SPAGNULO Francesco.
2.	»	»	»	SOCCORSO Ugo.
3.	»	»	»	RICCI Ugo.
4.	»	»	»	RUGGIANO Raffaele.
5.	»	»	»	BELGRADO Enrico.
6.	»	»	»	RAEJNTROPH Roberto.
7.	»	»	»	FONTANESI Evaldo
8.	»	»	»	LOMBARDI Luigi.
9.	»	»	»	ALBERINI Cesare.
10.	»	»	»	SOLDANI Renzo.
11.	»	»	»	FICCO Arcangelo.
12.	»	»	»	CIACCIO Michele.
13.	»	»	»	DONADIO Pasquale.
14.	»	»	»	CASTANO Giuseppe.

ACCADEMIA MILITARE DI TORINO.

1° - *Corso di Artiglieria.*

1.	Sottoten.	compl.	artiglieria	RICCHETTI Alberto.
2.	»	»	»	ARACRI Renato.
3.	»	»	»	TESIO Vincenzo.
4.	»	»	»	CAVANNA Giuseppe.
5.	»	»	»	BORLA Umberto.
6.	»	»	»	SOARDI Emanuele.
7.	»	»	»	CHIAPPELLI Roberto.
8.	»	»	»	Chierici Luigi.
9.	»	»	»	DE MICHELE Leonardo.
10.	»	»	»	DAMIANI Mario.
11.	»	»	»	GIARDINO Michele.
12.	»	»	»	CASELLA Leandro.
13.	»	»	»	BUSCA Giorgio.
14.	»	»	»	PAOLI Lodovico.
15.	»	»	»	AMERIO Elio.
16.	»	»	»	CICCOLARI MICALDI Ferdinando.
17.	»	»	»	MARRA Mariano.
18.	»	»	»	RUSSONI Ferruccio.
19.	»	»	»	MARCARINO Aurelio.
20.	»	»	»	ANTONIOLI Tommaso.
21.	»	»	»	ZIGNANI Goffredo.
22.	»	»	»	PISCICELLI Mario.
23.	»	»	»	MULAS Grissanto.
24.	»	»	»	COTUGNO Nicola.
25.	»	»	»	PICHI Tommaso.
26.	»	»	»	CANDELO Guido.
27.	»	»	»	VITI Mario.
28.	»	»	»	PELLINGHELLI Paolo.
29.	»	»	»	LEUZZI Furio.
30.	»	»	»	CASARA Ernesto.
31.	»	»	»	LEMME Aldo.
32.	»	»	»	PASQUALI Mario.
33.	»	»	»	AMBROSI Augusto.
34.	»	»	»	ARGENTON Mario.
35.	»	»	»	TRANIELLO Giovanni.
36.	»	»	»	PAULETICH Emilio.
37.	»	»	»	BONELLI Mario.
38.	»	»	»	FORNARO Umberto.

39.	Sottoten.	compl.	artiglieria	MATURI Igino.
40.	»	»	»	TREVISANI Umberto.
41.	»	»	»	TAPPARINI Felice.
42.	»	»	»	CARFORA Gennaro.
43.	»	»	»	CARELLI Mario.
44.	»	»	»	BONELLI Giorgio.
45.	»	»	»	MARTINOTTI Emilio.
46.	»	»	»	MALTESE Alberto.
47.	»	»	»	OLIVA Francesco.
48.	»	»	»	SANTICCHI Armando.
49.	»	»	»	CORVO Giovanni.
50.	»	»	»	MASSAROTTI Giuseppe.
51.	»	»	»	DE MARI Francesco.
52.	»	»	»	MONACI Renato.
53.	»	»	»	VERRI Gabriele.
54.	»	»	»	GENCO Calogero.
55.	»	»	»	SANTONE' Sergio.
56.	»	»	»	DIAMANTE Salvatore.
57.	»	»	»	INGARGIOLA Attilio.
58.	»	»	»	EMER Tullio.
59.	»	»	»	MAIORINO Pasquale.
60.	»	»	»	CASTELLO Plinio.
61.	»	»	»	TARASCA Alessandro.
62.	»	»	»	DE MARIA Carlo.
63.	»	»	»	PIANELLA Gastone.
64.	»	»	»	CRICELLI Mario.
65.	»	»	»	CAMPANELLA Paolo.
66.	»	»	»	DE LISIO Vincenzo.
67.	»	»	»	PASQUALINI Giorgio.
68.	»	»	»	MADIA Giorgio.
69.	»	»	»	CAVANNA Edmondo.
70.	»	»	»	GIUBBANI Dino.
71.	»	»	»	CELEGHINI Ivano.
72.	»	»	»	ROSSELLI del TURCO Amedeo.
73.	»	»	»	NIOSI Salvatore.
74.	»	»	»	GIGLIUTO Domenico.
75.	»	»	»	GUARRO Aniello.
76.	»	»	»	BAUMANN Giuseppe.
77.	»	»	»	APPIERTO Michele.
78.	»	»	»	SCIARRA Vincenzo.
79.	»	»	»	MANFRIN Arrigo.

80.	Sottoten.	compl.	artiglieria	PASTORE Federico.
81.	»	»	»	BOSCO Carlo.
82.	»	»	»	RICCARDI Carlo.
83.	»	»	»	PESCE Amleto.
84.	»	»	»	PAOLOZZI Ubaldo.
85.	»	»	»	MANCINI Leonardo.
86.	»	»	»	CIACCIA Egidio.
87.	»	»	»	PISTAGNESI Luigi.
88.	»	»	»	ZABRIAN Marco.
89.	»	»	»	SINGARELLI Salvatore.
90.	»	»	»	DRAGOTTA Alberto.
91.	»	»	»	PALMASA Fortunio.
92.	»	»	»	TRIULZI Vincenzo.
93.	»	»	»	TROPEA Alessandro.
94.	»	»	»	PETRUCCI Vincenzo.
95.	»	»	»	SCANDARIATO Dino.
96.	»	»	»	COLASANTI Virgilio.
97.	»	»	»	BADIANI Omero.

2° - *Corso del Genio.*

1.	Sottoten.	complemento	genio	GARBARI Ferruccio.
2.	»	»	»	RAMOVECCHI Attilio.
3.	»	»	»	BELDI Mario.
4.	»	»	»	NATOLI Edoardo.
5.	»	»	»	PANTALEONI Lohengrin.
6.	»	»	»	LAZZARO Romolo.
7.	»	»	»	FIORENTINO Giuseppe.
8.	»	»	»	D'AGOSTINO Gino.
9.	»	»	»	DENTICO Donato.
10.	»	»	»	GINOCCHI Guglielmo.
11.	»	»	»	STELLATO Francesco.
12.	»	»	»	GUARINO Vittorio.
13.	»	»	»	SAURO Vito.
14.	»	»	»	BARBIERI Raffaele.
15.	»	»	»	IZZO Giuseppe.
16.	»	»	»	GIOVANNELLA Carmelo.
17.	»	»	»	TERNULLO Filippo.
18.	»	»	»	VIAGGI Stefano.
19.	»	»	»	BUCCHI Andrea.
20.	»	»	»	VALENTE Giulio.
21.	»	»	»	MARINI Armando.

22. Sottoten. complemento genio CATENACCI Alvio.
23. » » » CACACE Francesco.
24. » » » ZARBANO Innocenzo.
25. » » » SANNINO Vincenzo.
26. » » » TAFURO Cosimo.
27. » » » ANFOSSO Giovanni.
28. » » » PANTERA Eligio.
29. » » » RUSSO Umberto.
30. » » » IAMMARINO Vittorio.
31. » » » PIGNATO Vincenzo.
32. » » » SOMMOVIGO Attilio.
33. » » » BELLUZZI Dino.
34. » » » DI ROSA Catello.
35. » » » CANALE Domenico.
36. » » » OTTAVINI Ottorino.
37. » » » MILLEFIORINI Luigi.
38. » » » CAPPUCCIO Giuseppe.
39. » » » SARDELLI Gennaro.
40. » » » CURZI Alfredo.
41. » » » BALLARDINI Aldo.

3° - *Terzo anno di corso di artiglieria.*

1. Sottoten. complemento genio ROTUNDI Alfredo.
2. » » artigl. FIORITO Francesco.
3. » » » NOTARI Marcello.
4. » » » VALLAURI Ettore.
5. » » » MICANZI Ottorino.
6. » » » SIMONE Riccardo.
7. » » » GRASSI Vincenzo.

4° - *Terzo anno di corso del genio.*

1. Sottoten. complemento genio MORTARA Guglielmo.
2. » » fanteria NARDONE Matteo.

SCUOLA DI SANITA' MILITARE DI FIRENZE.

1° - *Corso per la nomina a tenente medico in S. P. E.*

1. Sottoten. medico complem. MENNONNA dott. Gerardo.
2. » » » FLORIDIA dott. Francesco.
3. » » » CALIA dott. Francesco.

4.	Sottoten.	medico	compl.	SANTORO dott. Nicolino.
5.	»	»	»	VITALE dott. Luigi.
6.	»	»	»	SPATAFORA dott. Giuseppe Francesco.
7.	»	»	»	FIGLIOLI dott. Benedetto.
8.	»	»	»	DE VITO dott. Gustavo.
9.	»	»	»	GRANATA dott. Salvatore.
10.	»	»	»	DI STEFANO dottore Benigno.
11.	»	»	»	MERCOGLIANO dottor Pasquale.
12.	»	»	»	MAIRA dott. Cesare.
13.	»	»	»	BONELLI dott. Arturo.
14.	»	»	»	MUSTO dott. Michele.
15.	»	»	»	DI GANGI dott. Mario.
16.	»	»	»	VENTURA dott. Vittorio Emanuele.
17.	»	»	»	BALSAMELLI dott. Filippo.
18.	»	»	»	DORSA dott. Achille.
19.	»	»	»	TANZER dott. Francesco.
20.	»	»	»	BORZELLI dott. Giovanni.
21.	»	»	»	PASSARELLI dott. Francesco.
22.	»	»	»	INGLIMA dott. Amedeo.
23.	»	»	»	GARZIA dott. Lorenzo.
24.	»	»	»	IANNARONE dott. Generoso.
25.	»	»	»	IADEVITO dott. Emilio.
26.	»	»	»	TORELLA dott. Giovanni.
27.	»	»	»	DEL GROSSO dott. Teodoro.
28.	»	»	»	DRAGO dott. Damiano.
29.	»	»	»	BUTERA dott. Calogero.
30.	»	»	»	CAMPANELLA dott. Arrigo.
31.	»	»	»	SANDULLI dott. Francesco Domenico.
32.	»	»	»	DI MAGGIO dott. Francesco.
33.	»	»	»	COCUZZA dott. Salvatore.
34.	»	»	»	FONTANA dott. Giuseppe.

35. Sottoten. medico complem. MAGRO dott. Sebastiano.
36. » » » LOMAGLIO dott. Filippo.
37. » » » LANERI dott. Gioacchino.
38. » » » CASTANA dott. Vincenzo.
39. » » » DE VIVO dott. Giulio.
40. » » » DI BARTOLO dott. Emanuele.
41. » » » BORRUSO dott. Antonio.

2° - *Corso per la nomina a tenente farmacista in S. P. E.*

1. Sottoten. farmac. compl. NOCENTINI dott. Dino.
2. » » » SCOTTI dott. Giuseppe.
3. » » » ZODDA dott. Aldo.
4. » » » SANNA dott. Alessandro.

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI CAVALLERIA DI PINEROLO.

1° - *Corso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.*

1. Sottoten. veter. compl. CORAZZI dott. Guido.
2. » » » FIORE dott. Errico.
3. » » » BRENCI dott. Virgilio.
4. » » » DAMI dott. Leopoldo.
5. » » » BERTOLOTTI dott. Fiorenzo.
6. » » » MENICUCCI dott. Ilio.
7. » » » GIORGIO dott. Gioacchino.
8. » » » ANSELMI dott. Stefano.
9. » » » ANCARANI dott. Leonida.
10. » » » MESIRCA dott. Alberto.
11. » » » PENTOLINI dott. Alcide.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Rettifiche e variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

Rettifica: alla pagina 2190 (dispensa 54 del *giornale militare* in data 30 ottobre c. a.) paragrafo 2°, capoverso 4°, leggasi che la sezione mototeleferisti e la colombaia militare di Nava sono passate alla dipendenza del 2° reggimento genio (Pavia) anzichè alla dipendenza del 2° raggruppamento genio come scritto.

Variazioni: a seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del R. Esercito in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926 (Ordinamento del R. Esercito).

1. In data 1° novembre 1926:

il 6° centro controaerei (Rovigo) è stato costituito;

il 5° gruppo del vecchio 6° reggimento artiglieria pesante, distaccato a Venezia, è stato trasferito al 2° reggimento da costa (Venezia).

2. In data 7 dicembre 1926:

il 1° gruppo del 4° reggimento artiglieria pesante campale è stato trasferito da Vigevano a Mantova.

3. In data 9 dicembre 1926:

il Comando della Brigata Siena (Napoli) è stato sciolto;

il comando del 32° reggimento fanteria (Napoli) è stato sciolto;

il IV gruppo del 4° reggimento artiglieria pesante campale è stato trasferito da Vigevano a Mantova.

4. In data 10 dicembre 1926:

il reggimento Genova cavalleria si è trasferito da Pordenone a Bologna;

il reggimento cavalleggeri Saluzzo si è trasferito da Bologna a Pordenone.

AVVISO

L'Istituto Geografico Militare per agevolare i propri lettori, ha concretato dei prezzi ridotti per coloro che desiderano abbonarsi a più riviste o giornali per il 1927 e precisamente:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
« L'UNIVERSO »	L. 30.—	L. 36.—

Per gli abbonamenti cumulativi con i seguenti Giornali e Riviste, si dovrà aggiungere al prezzo di abbonamento a « L'UNIVERSO » il prezzo segnato a fianco di ciascuna pubblicazione:

Giornale d'Italia	» 65.—	» 65.—
Giornale Militare Ufficiale . . .	L. 25.—	L. 25.—
Rivista di Artiglieria e Genio . .	» 20.—	» 30.—
Esercito e Nazione	» 22.—	» 22.—
Le Forze Armate	» 16.—	» 16.—
Almanacco delle Forze Armate .	» 9.—	» 9.—
Giornale di Medicina Militare . .	» 20.—	» 20.—
Rivista Aeronautica	» 24.—	» 50.—
Rivista Marittima.	» 24.—	» 50.—
L'Illustrazione Coloniale	» 26.—	» 26.—
L'Agricoltura Coloniale	» 24.—	» 24.—
L'Italia Forestale	» 20.—	» 20.—

Resta inteso che i suddetti prezzi eccezionali avranno vigore solamente per coloro che prenderanno l'abbonamento entro il mese di febbraio 1927 al più tardi e sempre a condizione che in ogni abbonamento cumulativo sia incluso « L'UNIVERSO ».

Le prenotazioni dovranno essere accompagnate dall'importo totale delle varie combinazioni, inviando la nota direttamente all'« Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti, 8 - Firenze », e richiedendo nel contempo per L. 10.— di carte o di pubblicazioni, a scelta e conteggiate al prezzo di catalogo. Queste saranno inviate dall'Ufficio d'Amministrazione de « L'UNIVERSO » a titolo di omaggio.

NB. - Inoltre coloro che si abboneranno all'« Universo » entro il mese di Gennaio 1927 avranno diritto al Volume dell'« India di Gandhi » del Prof. Arditi che sarà pubblicato nel 1927 a complemento degli articoli apparsi sull'« Universo ».

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1500 depennare il capitano ALLIONE Giulio del 3 reggimento alpini.

A pagina 1502, depennare il tenente D'ANTONA Ferdinando del 75° reggimento fanteria.

Dispensa 41ª, circolare 463, anno 1926:

A pagina 1708, depennare il tenente D'ALESSANDRO Oronzo.

A pagina 1709, dopo il tenente WASCIMINNI Paolo, aggiungere il tenente ESCAPLON Riccardo, cavalleggeri Alessandria.

Dispensa 53ª, circolare 591, anno 1926:

A pagina 2167, depennare il tenente LUCCHI Pietro.

Prezzo della presente dispensa L. 1,70

(9405) – Roma, 1926 – Stab. Poligr. per l'Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª **1926** 24 Dicembre

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 702 – **14 novembre 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1998 concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria . . . . . *Pag.* 2569

» 703 – **18 novembre 1926.** — PENSIONI. — R. decreto n. 2080 – Aggiunto al regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, sugli accertamenti medico-legali. . . . . » 2572

» 704 – **12 dicembre 1926.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2061 che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato . . . . . » 2575

» 705 – **12 dicembre 1926.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2062 – Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato . . . . . » 2576

» 706 – **12 dicembre 1926.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1927, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito. . . » 2581

N. 707 – 16 dicembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. – R. decreto 2111 – Costituzione del Corpo d'Armata territoriale di Alessandria; circoscrizione militare territoriale del Regno, e sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto corpo d'armata . . . . . *Pag.* 2582

» 708 – 19 dicembre 1926. — CONCORSI E GARE. — Gare militari nazionali di educazione fisica . . . . . » 2590

» 709 – 23 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo ordinamento del R. Esercito – Corpi ed Enti di nuova formazione . . . . . » 2590

» 710 – 23 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni delle aliquote dell'imposta di R. M. e dell'imposta complementare sui redditi – R. decreto-legge n. 1613 del 16 ottobre 1924 (*Gazzetta ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1924) e R. decreto-legge n. 2104 del 30 dicembre 1924 (*Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1924) – Norme esecutive per i pagamenti degli assegni . . . . . » 2591

» 711 – 23 dicembre 1926. — AVANZAMENTO. — Applicazione delle norme contenute nella circolare n. 682 del *giornale militare* c. a. . . . . » 2593

» 712 – 23 dicembre 1926. — AVANZAMENTO. — Variante alla circolare 369 *giornale militare* c. a. « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito » 2594

» 713 – 23 dicembre 1926. — PENSIONI. — Applicazione art. 17 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431 » 2594

» 714 – 23 dicembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali . . . . . » 2595

» 715 – 23 dicembre 1926. — SCUOLE MILITARI. — 20° Corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali. . . . . » 2596

N. 716 – 23 dicembre 1926. — SERVIZIO DEL GENIO. — Danni alle proprietà private durante le esercitazioni *Pag.* 2597

» 717 – 23 dicembre 1926 — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l anno 1927 . . . . . » 2598

» 718 – 24 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 2599

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2599

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2601

Circolare N. 702. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1998 concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria Centrale). — 14 novembre 1926. – (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 6 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1926, n. 1065; 17 giugno 1926, numeri 996, 997 e 998; 3 giugno 1926, nn. 911, 921, 922, 923 e 924, e 25 giugno 1926, n. 1061;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri e nei bilanci delle Aziende autonome delle poste e dei telegrafi e dei telefoni per l'esercizio finanziario in corso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e delle comunicazioni per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) in aumento:

Cap. n. 30. — Spese generali dei Corpi, ecc. . .	L.	100,000 —
Cap. n. 39. — Allestimento - Manutenzione, ecc. .	»	231,500 —
Cap. n. 31. — Spese varie per istruzioni, ecc. . .	»	150,000 —
Totale . . .	L.	481,500 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 41. — Lavori di mantenimento, ecc. . .	L.	5,329,983 —
Cap. n. 67. — Fondo a disposizione, ecc. . . .	»	150,000 —
Cap. n. 71. — Provvista o allestimento di materiali, ecc.	»	3,151,517.75
Cap. n. 72. — Lavori inerenti alla difesa, ecc. .	»	23,465,597.47
Totale . . .	L.	32,097,098.22

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: VOLPI.

(*Omissis*).

TABELLA C.

Variazioni sul conto dei residui degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) in diminuzione:

Cap. n. 80 (aggiunto). — Spese per guerra concernenti, ecc. . . .	L.	225,000 —
Cap. n. 103 (aggiunto). — Costruzione di nuovi fabbricati, ecc. . . .	»	177,500 —
Cap. n. 104 (aggiunto). — Spesa per la costruzione di locali, ecc. . .	»	170,000 —
Totale . . .	L.	572,500 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: VOLPI.

(*Omissis*).

N. 703. — PENSIONI. — **R. decreto n. 2080 - Aggiunte al regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, sugli accertamenti medico-legali.** — (Gabinetto del Ministro). — 18 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 291, del 18 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente un'aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1821, che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della citata legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

All'art. 4 del regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso l'infermo non sia più in servizio ed abbia residenza fuori della sede del corpo od ufficio cui apparteneva, il comandante o capo dell'ufficio potrà richiedere che alla vi-

sita diretta proceda un ufficiale medico che presti servizio nella località di residenza dell'infermo o in località vicina.

« All'uopo dovranno comunicarsi al sanitario incaricato il risultato degli accertamenti fatti e i documenti raccolti, necessari perchè egli esprima il proprio parere ».

Art. 2.

Dopo l'art. 11 del regolamento suddetto è aggiunto il seguente:

« Art. 11 *bis*. — E' in facoltà della competente Commissione medico-ospedaliera, qualora l'infermo non sia più in servizio e abbia residenza fuori della circoscrizione territoriale dell'ospedale, di delegare per la visita dell'infermo la Commissione presso l'ospedale militare principale o secondario della circoscrizione del luogo di residenza dell'infermo.

« In tal caso il compito della Commissione delegata sarà limitato all'esame obbiettivo e funzionale dell'infermo ed alle risposte ai quesiti, che eventualmente le venissero rivolti dalla Commissione delegante.

« Eseguita la visita la Commissione delegata trasmetterà il proprio referto senza esprimere giudizio alcuno alla Commissione delegante cui spetta di dare nella sua competenza il giudizio richiesto dall'art. 11 ».

Art. 3.

All'art. 19 del regolamento predetto, dopo le parole « sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze », sono aggiunte le seguenti: « sempre quando questi non sia rappresentato dal sostituto, concessogli a norma dell'art. 11 della legge medesima, che abbia grado più elevato o più anziano degli altri componenti del Collegio ».

Art. 4.

Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento nel Collegio medico legale pel parere consultivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati:

a) se non sieno funzionari statali, gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza del

Collegio tenuta col loro intervento, e, quando essi non risiedano in Roma, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°;

b) se sieno funzionari dello Stato, gettoni di presenza nella misura di L. 25 oltre le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni nei casi di residenza fuori di Roma.

Art. 5.

In relazione al disposto degli articoli 12, 16 e 36 del regolamento predetto, le Commissioni medico ospedaliere e l'Ispettorato di sanità della Regia marina, quando trattisi di personale militare e civile della Regia marina, trasmetteranno le copie delle loro deliberazioni e degli atti per le occorrenti variazioni matricolari e gli eventuali provvedimenti di Stato, anzichè ai comandanti di corpo o capi di servizio che iniziarono le istruttorie delle pratiche, direttamente al Ministero della marina per gli ufficiali e per il personale civile o al Comando superiore del corpo Reali equipaggi della Regia marina per tutto il personale appartenente al corpo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

N. 704. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2061 che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 12 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 288, del 15 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto oramai, per consuetudine assai lunga, emblema dello Stato;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di tutelare tale emblema;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fascio Littorio è considerato, a tutti gli effetti, emblema dello Stato.

Art. 2.

Il Fascio Littorio è formato da un fascio di verghe e da una scure, uniti insieme da una cinghia o corda: la scure collocata di lato col taglio in fuori.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo e il Ministro per la giustizia sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 705. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2062 - Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto del Ministro). — 12 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 288, del 15 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fatti diretti a compiere la distruzione di edifici pubblici e privati, di navi, aeronavi o aeroplani, di argini, dighe, muraglioni ed altre simili costruzioni, a provocare l'incendio o lo scoppio di sostanze esplosive, infiammabili od asfissianti o a causare disastri ferroviarii, e ogni altro fatto diretto a portare la devastazione o la strage in qualsiasi località del Regno, quando siano commessi per attentare alla sicurezza dello Stato, sono puniti a' termini dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.

Art. 2.

La rivelazione di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato, prevista dagli articoli 107 e 108 del codice penale, è punita a' termini dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, tutte le volte che la rivelazione sia fatta direttamente o indirettamente ad uno Stato estero od ai suoi agenti.

Non è punibile a' termini dell'art. 4 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, la propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione, che tradizionalmente siano stati ritenuti compatibili con la costituzione politica ed economica dello Stato italiano, quando anche professati o adottati da associazioni sciolte dalla pubblica autorità.

Art. 3.

La presunzione di frode, di cui al penultimo capoverso dell'art. 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, può essere combattuta con tutti i mezzi di prova ammessi dalle leggi civili.

Art. 4.

La pena di morte inflitta in applicazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è eseguita mediante fucilazione in un recinto militare o in altro luogo designato dal Comando presso il quale è costituito il Tribunale speciale.

L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Comando suddetto non disponga diversamente, e salvo il caso che sia stato costituito un Tribunale straordinario, a norma dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, e dell'art. 559 del codice penale per l'esercito.

Il cancelliere del Tribunale speciale deve assistere all'esecuzione e redigerne verbale, che indi trascrive nell'originale della sentenza.

Un estratto della sentenza eseguita, con la menzione dell'avvenuta esecuzione, è affisso in tutti i Comuni del Regno.

Art. 5.

Il Tribunale speciale è unico per tutto il Regno, ma, occorrendo, può funzionare in più sezioni. Esso ha un presidente, uno o più vice presidenti, e il numero di giudici necessari per il suo funzionamento. Il presidente, i vice presidenti e i giudici, tanto effettivi quanto supplenti, del Tribunale speciale sono nominati con decreto del Ministro per la guerra. L'uno e gli altri sono permanenti. I vice presidenti debbono aver grado di ufficiale generale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

I consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, chiamati a funzionare come giudici, debbono essere ufficiali superiori in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, ovvero essere forniti di laurea in giurisprudenza.

Anche la costituzione delle sezioni del Tribunale speciale, quando occorre provvedervi, è fatta con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del presidente del Tribunale, udito il Regio avvocato generale militare.

I relatori sono assegnati al Tribunale speciale ed alle sue sezioni con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

Il trasferimento del Tribunale per il dibattimento in Comune diverso dalla sua sede, previsto dall'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è ordinato dal presidente su richiesta del pubblico ministero.

Art. 6.

Il pubblico ministero presso il Tribunale speciale è rappresentato dal Regio avvocato generale militare, che potrà destinarvi a rappresentarlo un avvocato militare con uno o più vice avvocati o sostituti. Presso il Tribunale vi saranno inoltre uno o più giudici istruttori, scelti fra gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e nominati con decreto del Ministro per la guerra.

Con determinazione del Ministero della guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare, viene assegnato al Tribunale speciale il personale necessario per i servizi di cancelleria.

Art. 7.

La difesa è ammessa, dopo il rinvio a giudizio, ma l'imputato non può essere assistito che da un solo difensore.

Il difensore può essere scelto tra gli ufficiali in servizio attivo presenti nella sede del Tribunale speciale, di grado non superiore a quello di capitano, ovvero tra gli avvocati o procuratori legalmente ammessi all'esercizio della professione.

Il presidente, su richiesta del pubblico ministero, può escludere l'assistenza del difensore non militare nei casi, nei quali, con giudizio insindacabile, lo ritenga necessario nel pubblico interesse.

Durante gli atti preliminari al dibattimento, il presidente può anche vietare di prendere visione dei documenti o di cose sequestrate, dalla cui conoscenza possa derivare pubblico nocumento.

Art. 8.

Quando tra uno o più reati preveduti nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e uno o più reati preveduti in qualunque altra legge penale vi sia connessità, la cognizione di tutti i reati connessi, imputati a una o a più persone, ancorchè di competenza di autorità diverse, appartiene al Tribunale speciale istituito dalla legge predetta, eccetto che il Senato sia costituito in Alta Corte di giustizia.

Nondimeno, ove la connessione fra i vari reati non sia inscindibile, il Tribunale speciale, e, durante l'istruttoria, il giudice istruttore, possono, per ragioni di convenienza, trasmettere al giudice competente secondo le norme ordinarie gli atti dei procedimenti che non vogliono ritenere.

I conflitti di competenza sono risoluti dalla Corte di cassazione del Regno secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale.

Art. 9.

L'ordine di procedere alla istruzione per i reati preveduti dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, è emanato dal Comando, presso il quale è istituito il Tribunale speciale.

Il pubblico ministero può procedere per citazione diretta anche quando trattasi di reato punito con la morte.

In caso di dissenso tra il pubblico ministero e il giudice istruttore, decide il comandante che ha emanato l'ordine di procedere.

Art. 10.

Nei procedimenti avanti il Tribunale speciale, si spedisce sempre il mandato di cattura, e non è ammessa la libertà provvisoria.

Dovendosi procedere a visite, perquisizioni ed arresti in case private o in stabilimenti anche pubblici, il giudice istruttore vi provvede direttamente, con o senza l'intervento del Regio avvocato militare.

Il Regio avvocato militare e il giudice istruttore presso il Tribunale speciale possono, ove occorra, richiedere per gli atti istruttori l'autorità giudiziaria militare e ordinaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Alle dipendenze del Regio avvocato militare e del giudice istruttore presso il Tribunale militare, è costituito un ufficio di polizia giudiziaria, a cui sono addetti ufficiali e sottufficiali dei Reali carabinieri.

Art. 11.

L'imputato, riguardo al quale sia stata chiusa l'istruttoria con ordinanza di non luogo a procedere, può essere sottoposto a procedimento per il medesimo reato, quando siano sopravvenute nuove prove a suo carico.

Quando sia stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, l'imputato ha diritto di chiedere la riapertura della istruzione, allegando nuove prove sopraggiunte a suo favore.

La riapertura dell'istruttoria è ordinata dal giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 706. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1927, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto del Ministro – Ufficio personale dei Generali). — 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, è stabilita, per l'anno 1927, come segue:

tre generali di brigata per l'arma di artiglieria;
due generali di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 707. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 2111 – Costituzione del Corpo d'Armata territoriale di Alessandria; circoscrizione militare territoriale del Regno, e sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto corpo d'armata.** — (Gabinetto del ministro). — 16 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 293, del 21 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto l'art. 294 del Codice penale per il Regio esercito;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito il Corpo d'armata territoriale di Alessandria col 1° gennaio 1927.

Con la stessa data la circoscrizione militare territoriale del Regno viene determinata dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, la quale sostituisce, ad ogni effetto, quella annessa al R. decreto 4 marzo 1923, n. 490.

Art. 2.

Il Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del nuovo Corpo di armata ha sede a Casale Monferrato.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la guerra, sarà stabilita, in relazione all'annessa tabella, la suddivisione del territorio del Regno compreso nella giurisdizione dei singoli distretti militari indicati nella tabella stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Tabella della circoscrizione militare territoriale del Regno.

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Torino (I)	Torino (1ª)	Provincia di Torino (esclusi il circondario di Aosta ed i Comuni già appartenenti al circondario di Ivrea).	41 - Torino 70 - Pinerolo
	Novara (2ª)	Provincia di Novara, circondario di Aosta e Comuni già appartenenti al circondario di Ivrea.	24 - Novara 67 - Ivrea 75 - Vercelli
Alessandria (II)	Alessandria (3ª)	Provincia di Alessandria e Comuni già appartenenti al circondario di Voghera della provincia di Pavia.	1 - Alessandria 86 - Casale 74 - Voghera
	Cuneo (4ª)	Provincia di Cuneo.	40 - Cuneo 79 - Mondovì
	Genova (5ª)	Provincie di Genova e di Imperia.	16 - Genova 71 - Savona 98 - San Remo
Milano (III)	Milano (6ª)	Provincie di Milano, di Como e di Pavia, tranne i Comuni già appartenenti al circondario di Voghera	23 - Milano 65 - Lodi 76 - Monza 22 - Como 68 - Lecco 73 - Varese 54 - Pavia

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Segue: Milano (III)	Brescia (7ª)	Provincie di Brescia, di Bergamo, di Sondrio e di Cremona.	43 - Brescia
			42 - Bergamo
			90 - Treviglio
			89 - Sondrio
			44 - Cremona
	Piacenza (8ª	Provincie di Piacenza e di Parma.	2 - Piacenza
			7 - Parma
Verona (IV	Verona (9ª)	Provincie di Verona, di Mantova e di Vicenza.	45 - Verona
			61 - Mantova
			62 - Vicenza
			91 - Bassano
	Padova (10ª)	Provincie di Padova, di Treviso, di Belluno, il mandamento di Monguelfo della provincia di Trento e la provincia di Venezia.	29 - Padova
			28 - Treviso
			77 - Belluno
			51 - Venezia
	Bolzano (11ª)	Provincia di Trento meno il mandamento di Monguelfo.	92 - Trento
			93 - Bolzano
Trieste (V)	Trieste (12ª)	Provincia di Trieste: mandamenti di Aidussina e di Comeno e comuni di Montenero e Godovice della provincia del Friuli; mandamenti di Capodistria e di Pirano della provincia di Pola: comuni di Primano, Sagorie e Fontana del Conte della provincia del Carnaro.	94 - Trieste

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Segue: Trieste (V)	Udine (13ª)	Provincia del Friuli, meno i circondari di Gorizia, di Tolmino e i Comuni già appartenenti al soppresso circondario di Cividale e ora passati al circondario di Udine.	96 - Udine
			30 - Sacile
	Gorizia (14ª)	Comuni già appartenenti al soppresso circondario di Cividale, ora appartenenti al circondario di Udine; circondario di Gorizia (meno i mandamenti di Comeno e Aidussina); circondario di Tolmino, meno i comuni di Montenero e di Godovice.	95 - Gorizia
	Pola (15ª)	Provincia dell'Istria (meno i mandamenti di Capodistria e di Pirano); provincia del Carnaro (meno i comuni di Primano, Sagorie, e Fontana del Conte).	97 - Pola
Bologna (VI	Bologna (16ª)	Provincie di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia.	6 - Bologna
			47 - Modena
			57 - Reggio Emilia
	Ravenna (17ª)	Provincie di Ravenna, di Ferrara, di Rovigo e di Forlì.	8 Ravenna
			55 - Ferrara
			63 - Rovigo
			56 Forlì
	Ancona (18ª)	Provincie di Ancona, di Zara di Macerata e di Pesaro.	34 Ancona (con sez. staccata a Zara).
			52 Macerata
			53 - Pesaro

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Firenze (VII)	Firenze (19ª)	Provincie di Firenze, di Arezzo e di Siena.	11 - Firenze
			84 - Pistoia
			49 - Arezzo
			12 - Siena
	Livorno (20ª	Provincie di Livorno, di Spezia di Massa Carrara, di Lucca di Pisa e di Grosseto.	13 - Livorno
			99 - Sarzana
			83 - Massa Carrara
			14 - Lucca
			102 - Pisa
			101 - Grosseto
Roma (VIII)	Roma (21ª)	Provincia di Roma (meno il circondario di Rieti) e il circondario di Sora della provincia di Caserta.	36 - Roma
			100 - Viterbo
			85 - Frosinone
	Perugia (22ª)	Provincia di Perugia e circondario di Rieti della provincia di Roma.	35 - Perugia
			72 - Spoleto
			69 - Orvieto
Bari (IX)	Bari (23ª)	Provincie di Bari, di Lecce, del Jonio e di Foggia.	3 Bari
			66 - Barletta
			5 - Lecce
			78 - Taranto
			4 - Foggia

Corpo d'armata territoriale o Comando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
Segue: Bari (IX)	Chieti (24ª)	Provincie di Chieti, di Aquila, di Campobasso, di Teramo e di Ascoli Piceno.	9 - Chieti
			48 - Aquila
			88 - Sulmona
			46 - Campobasso
			10 - Teramo
			58 - Ascoli Piceno
Napoli (X)	Napoli (25ª)	Provincie di Napoli, di Caserta (meno il circondario di Sora) e di Benevento.	27 - Napoli
			26 - Caserta
			163 - Aversa
			64 - Gaeta
			25 - Benevento
			80 - Nola
	Salerno (26ª)	Provincie di Salerno, di Avellino e di Potenza.	39 - Salerno
			81 - Campagna
			50 - Avellino
			38 - Potenza
	Catanzaro (27ª)	Provincie di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria	19 - Catanzaro
			37 - Cosenza
			21 - Reggio Calabr.
			82 - Castrovillari

ipo d'armata territoriale o ando militare	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata, comandi militari e nelle divisioni militari territoriali dipendenti	Distretti militari (numerazione e sedi)
ando militare della Sicilia	Palermo (28ª)	Provincia di Palermo e circondario di Mistretta della provincia di Messina, e provincie di Girgenti, di Trapani e di Caltanissetta.	33 - Palermo
			87 - Cefalù
			60 - Girgenti
			32 - Trapani
			31 - Caltanissetta
	Messina (29ª)	Provincie di Messina (meno il circondario di Mistretta) di Catania e di Siracusa.	20 - Messina
			18 - Catania
			59 - Siracusa
			105 Noto
ando militare della Sardegna – Divisione militare di agliari (30ª)		Provincie di Cagliari e di Sassari.	15 - Cagliari
			106 - Oristano
			17 Sassari

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 708. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari nazionali di educazione fisica.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 dicembre 1926.

A seguito della circolare 694 *giornale militare* 17 corrente si comunica che, per il prossimo anno 1927, sono sospese anche le gare militari nazionali di sci, quelle di addestramento fisico e quella infine dei bersaglieri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 709. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo ordinamento del R. Esercito - Corpi ed Enti di nuova formazione.** — (Ragioneria centrale). — 23 dicembre 1926.

Nell'attuazione del nuovo ordinamento del R. Esercito, alcuni dei Corpi o altri enti di nuova formazione sono stati costituiti con lo stesso personale amministrativo e direttivo di corrispondenti enti cessati o solo con l'aggiunta al personale anzidetto di piccole aliquote provenienti da altri enti.

La formazione dei Corpi ed enti di cui trattasi non può quindi considerarsi, sotto il punto di vista amministrativo, come costituzione di enti nuovi, sibbene quale semplice cambiamento di denominazione, nulla o poco essendo variati gli organi amministrativi e la materia amministrata.

I Corpi ed enti in parola potranno perciò continuare, sotto la nuova denominazione, la gestione già in corso sia in contanti che del materiale, rendendo per l'esercizio 1926-27 una sola e non due distinte contabilità.

Sarà opportuno, però, che sino alla chiusura dell'esercizio corrente, nell'intestazione di tutti i documenti contabili (rendiconti, ordinativi di riscossione e di pagamento, ecc.), alla nuova denominazione dell'ente sia aggiunta, in parentesi, anche quella precedente.

Quando poi gli enti sopraccennati, per effetto del nuovo ordinamento del R. Esercito, siano anche trasferiti nella circoscrizione di altro Corpo d'Armata, dovranno, nei loro riguardi, esser applicate le disposizioni di cui nell'art. 34 delle

Istruzioni per la contabilità degli enti militari (circ. 375 del *giornale militare* 1924) e pertanto sino alla chiusura dell'esercizio corrente gli enti stessi, per quanto si riferisce alla loro attività amministrativa e contabile (richieste di fondi, liquidazione a pareggio, ecc.), continueranno a far capo all'Ufficio contabilità e revisione dal quale dipendevano prima del loro cambiamento di circoscrizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 710. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione delle aliquote dell'imposta di R. M. e della imposta complementare sui redditi – R. decreto-legge n. 1613 del 16 ottobre 1924** (*Gazzetta ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1924) **e R. decreto-legge n. 2104 del 30 dicembre 1924** (*Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1924) **– Norme esecutive per i pagamenti degli assegni.** — (Ragioneria centrale). — 23 dicembre 1926.

Con riferimento alle circolari 711 del *giornale militare* 1924 e 303 del *giornale militare* 1925, si rammenta a tutti gli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari che per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, riportato nella circolare suddetta l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavori costituiti da stipendi, pensioni ed assegni corrisposti dallo Stato (Redditi di categoria *D*) è portata al 9 % a partire dal 1° gennaio 1927 e sino al 31 dicembre 1928.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi, sempre per il biennio 1° gennaio 1927 - 31 dicembre 1928 viene invece elevata per i redditi di categ. *D* a L. 1.35 %.

*
* *

Nulla è rinnovato a quanto altro è disposto dai decreti su citati.

Il Ministero sta aggiornando i prontuari delle competenze al netto, tenendo conto anche delle ultime disposizioni relative alla tassa di quietanza ed all'arrotondamento.

Tale aggiornamento è fatto partendo dal concetto fondamentale che gli enti dipendenti debbono portare in contabi-

lità le somme effettivamente pagate, senza effettuare nessun versamento per ritenute erariali, neppure quello per tassa di quietanza e per l'arrotondamento, perchè vi provvede il Ministero, globalmente, in via presuntiva.

Per il caso che non tutti gli enti, per qualsiasi motivo, non ricevessero in tempo utile il prontuario aggiornato, dovendo le nuove norme andare egualmente in vigore col 1° gennaio p. v., per i conteggi relativi, gli enti stessi, dovranno tener presente quanto appresso:

1° *Per le competenze di carattere continuativo*:

a) che, per le amministrazioni militari, la diminuzione per marca da bollo e l'arrotondamento sono da farsi sull'ammontare delle singole competenze mensili al netto delle ritenute erariali, cioè sull'ammontare delle competenze nette attualmente risultanti dai prontuari, opportunamente modificate per la variazione della R. M. e della complementare, in modo da avere per ogni competenza un'unica cifra netta ed arrotondata, che dovrà essere portata nelle note di pagamento;

b) che nei documenti di pagamento comprendenti varie di dette competenze, come sopra stabilite, in unica cifra netta ed arrotondata, la somma finale da pagarsi non è ulteriormente arrotondata;

c) che le somme da pagarsi relative a frazioni di mese, sono calcolate, proporzionalmente ai giorni, prendendo per base l'ammontare mensile come sopra stabilito e considerando tutti i mesi di 30 giorni;

d) che la somma netta delle competenze, attualmente segnata nei prontuari, con la ritenuta per imposta complementare, non varia che in quanto debba essere diminuita della tassa di quietanza ed arrotondata, perchè l'aumento della complementare è esattamente compensato dalla diminuzione della R. M.

2° *Per le competenze di carattere non continuativo*:

a) che le somme attualmente segnate nei prontuari dovranno essere modificate soltanto in conseguenza della riduzione della R. M. (dal 10 % al 9 %), cioè senza la diminuzione per tassa di quietanza e senza l'arrotondamento ultimamente prescritto, giacchè l'una e l'altro debbono essere effettuati, dall'ente che eseguisce il pagamento, sul totale spet-

tante al creditore, salvo che non siano usate le tabelle già predisposte, con le somme al netto anche della tassa di quietanza ed arrotondate, per i vari giorni del mese;

b) che per calcolare l'importo netto, dalle ritenute erariali, dei 2/10 dovuti per il trasporto in ferrovia ecc., si deve moltiplicare, per l'anno 1927 il prezzo del biglietto (metà prezzo sulle ferrovie) per il numero fisso 0,1783.

S'informa, poi, fin d'ora, che per le partite del conto « fondo scorta e conti particolari » nulla è variato, trattandosi di partite di carattere privato e che in ogni caso si eliminano per pareggio. Quindi non è effettuato l'arrotondamento ed, ove occorra, è applicata la marca da bollo.

Per le eventuali partite a carico di capitoli di bilancio di altri Ministeri si procede come è detto ai precedenti n. 1 e 2: soltanto, nel conto da rendersi al Ministero interessato, è unito un elenco col solo numero del titolo di pagamento e coll'ammontare delle singole ritenute erariali e della tassa di quietanza, per procedere, poi, nei modi che saranno stabiliti dai Ministeri stessi.

Per le riscossioni, infine, si effettuerà l'arrotondamento, ma, come pel passato, sarà applicata la marca da bollo a carico del debitore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 711. — AVANZAMENTO. — **Applicazione delle norme contenute nella circolare n. 682 del *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 dicembre 1926.

A chiarimento possibili dubbi, si comunica che le norme di cui alla circolare n. 682, inserta nella dispensa n. 61 del *giornale militare* c. a., sono da applicarsi solamente agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo da prendere in esame per la inscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1927. Mentre gli ufficiali già presi in esame per la inscrizione nei quadri per il 1926 e dichiarati idonei dal giudizio decisivo, potranno senz'altro conseguire l'avanzamento, purchè vengano a trovarsi nella condizione voluta dall'art. 128 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, quando cioè siano stati promossi i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 712. — AVANZAMENTO. — **Variante alla circolare 369 *giornale militare* c. a. « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito ».** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 23 dicembre 1926.

Al § 101 *bis* della circolare 369 del *giornale militare* c. a. è sostituito il seguente:

« In via transitoria e fino al 31 dicembre 1927, le autorità incaricate di pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sono quelle di cui al § 108 delle presenti norme esecutive ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 713. — PENSIONI. — **Applicazione art. 17 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.** — (Direzione generale personale civili e affari generali - Divisione personali civili). — 23 dicembre 1926.

Per conoscenza e norma degli enti dipendenti si comunica la seguente circolare n. 4030 del Ministero delle finanze — Ufficio centrale del personale:

« Richiamo la particolare attenzione di codesta on. Amministrazione centrale sulle disposizioni recate dall'art. 17 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, per le quali i pensionati, che prestino opera comunque retribuita presso le pubbliche amministrazioni od enti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, nonchè presso gli organi ed uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali enti si avvalgono per i propri servizi, non debbano percepire, sulla pensione in loro godimento ed a decorrere del 1° luglio 1926, gli assegni di caro-viveri di cui alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e al R. decreto dicembre 1921, n. 1964.

« Pregasi pertanto voler impartire disposizioni ai dipendenti uffici affinchè segnalino a questo Ministero (Ufficio centrale del personale — Divisione pensioni) con note individuali, o direttamente alle sezioni del Tesoro che hanno in

carico la partita di pensione, i pensionati che prestino la loro opera presso codesta on. Amministrazione o uffici dipendenti, quale che sia il modo di retribuzione, e cioè anche se pagati a cottimo o per le sole giornate di presenza di lavoro ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 714. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di ginnastica militare per sottufficiali.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 23 dicembre 1926.

In sostituzione dei corsi di educazione fisica per ufficiali, verranno, d'ora innanzi, svolti, presso la scuola centrale militare di educazione fisica, speciali corsi di ginnastica militare per sottufficiali.

Il primo di detti corsi si svolgerà dal 15 gennaio al 15 aprile 1927, e comprenderà, complessivamente, 80 sottufficiali.

Ciascun comando di corpo d'armata potrà inviare al corso di che trattasi, 8 sottufficiali, scegliendoli fra quelli che rispondano ai seguenti requisiti:

1° abbiano due anni almeno di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età, al 31 dicembre p. v.;

2° siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra;

3° abbiano spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico;

4° posseggano buone qualità morali, militari ed intellettuali.

I sottufficiali prescelti dovranno presentarsi (disarmati) al comando della scuola centrale militare di educazione fisica, in Roma, il mattino del 14 gennaio 1927, alle ore 10.

Ai sottufficiali ammessi al corso in oggetto, verrà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 2, per miglioramento vitto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 715. — SCUOLE MILITARI. — **20° Corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 dicembre 1926.

Gli ufficiali superiori (tenenti colonnelli e maggiori) da inviarsi al 20° corso presso le scuole centrali che si svolgerà dal 4 gennaio al 10 febbraio 1927 inclusi, risultano dalla seguente tabella:

ENTI	Ten. Col. o Magg. di fant.	Ten. Col. o Magg. di cavall.	Ten. Col. o Magg. di artigl.	Ten. Col. o Magg. del genio	*Note*
Comando Corpo S. M. ..	2	—	2	1	1. Nelle aliquote fissate per ciascuna arma potranno essere comandati anche ufficiali in servizio di Stato Maggiore.
Ministero Guerra.....	3	—	2	1	
Corpo d'Arm. Torino.....	5	2	3	1	
» » Alessandria.	6	1	2	1	
» » Milano	8	2	1	—	
» » Verona.....	6	—	3	—	2. Le eventuali vacanze di ufficiali dei vari gradi o armi non dovranno essere coperte con ufficiali di grado o armi diverse nè con ufficiali che abbiano frequentato corsi precedenti.
» » Trieste	6	2	1	1	
» » Bologna....	6	2	4	1	
» » Firenze	8	2	3	2	
» » Roma.....	14	1	8	—	
» » Napoli	16	1	2	—	
» » Bari.....	5	1	1	—	
Comando Militare Sicilia ..	4	—	1	—	
» » Sardegna	2	—	1	—	
TOTALE...	91	14	34	8	

I comandi dei corpi d'armata di Trieste, Alessandria, Firenze, Roma potranno destinare un colonnello ciascuno a seguire il corso in qualità di uditori.

Le norme e le modalità per la partecipazione sono quelle stabilite con circolare 586 *giornale militare* c. a. Gli ufficiali ammessi al Corso, dovranno presentarsi al Comando del presidio militare di Civitavecchia, il giorno 3 gennaio 1927.

Per l'invio degli ufficiali appartenenti a corpi che, in base alla nuova circoscrizione, passeranno il 1° gennaio a nuove dipendenze, saranno presi accordi fra le autorità territoriali interessate.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 716. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Danni alle proprietà private durante le esercitazioni.** — (Direzione generale del genio - Direzione generale servizi logistici). — 23 dicembre 1926.

Con riferimento ed a complemento delle disposizioni emanate con la circolare 209 *giornale militare* c. a. si comunicano le seguenti altre, intese ad evitare, o, almeno, a ridurre al minimo assolutamente indispensabile i danni che in occasione di esercitazioni militari vengono arrecati alle proprietà private:

1° I comandi nella scelta delle località per le esercitazioni, per i campi e per i poligoni devono evitare i frutteti, i vigneti e le zone intensamente coltivate.

2° Gli accampamenti non devono essere impiantati in terreni comunque coltivati, quando non sia possibile prendere disposizioni per raccogliere il prodotto ed evitare danni.

3° Per l'esecuzione dei lavori di rafforzamento del campo di battaglia devono essere scelti tratti di terreno sterile e incolto.

4° Si devono evitare danneggiamenti agli alberi, vietando di legarvi quadrupedi, di piantarvi chiodi e di spogliarli di ramaglia.

5° Per costruire frascate e mascheramenti dovrà essere sempre esaminato se non sia più economico acquistare senz'altro la ramaglia, anzichè spogliarne gli alberi, pagando poi il danno arrecato.

6° I mascheramenti devono essere limitati a un solo pezzo per batteria, o a un solo elemento del riparto, e la costruzione degli appostamenti a un solo pezzo per batteria.

7° Si deve evitare, sempre che possibile, di far percorrere ai riparti in manovra terreni coltivati; e ad ogni modo si devono sempre adottare le formazioni che meglio limitino i danni alle coltivazioni.

8° I comandi competenti devono disporre uno speciale servizio di vigilanza durante la libera uscita, per impedire che vengano colte frutta dalle piante o comunque danneggiate le proprietà.

9° Le truppe e specialmente i riparti isolati, devono tenere un diario su cui segnare giornalmente la strada percorsa e la specie di esercitazione compiuta. Detto diario sarà, poi, passato alle Commissioni liquidatrici, per dare ad esse il modo di accertare la fondatezza dei reclami.

10° Le commissioni liquidatrici devono essere tempestivamente costituite perchè si rendano conto, prima delle esercitazioni, dello stato delle colture, in modo da poter apprezzare con la maggiore approssimazione possibile l'entità dei danni.

11° I danni devono essere rilevati, concordati e liquidati immediatamente alla fine di ogni esercitazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 717. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1927.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa. — 23 dicembre 1926.

In base al § 39 del regolamento sull'avanzamento nel Regio Esercito, questo Ministero determina che le proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1927 siano limitate ai sergenti maggiori che abbiano anzianità non posteriore al 1° luglio 1922.

I sergenti maggiori già dichiarati idonei all'avanzamento per il 1926 e che non hanno potuto ancora conseguire la promozione a maresciallo, saranno riportati nel quadro di avanzamento per il 1927, fatta eccezione di coloro pei quali le competenti commissioni di avanzamento propongano al Ministero la cancellazione dal quadro stesso o la sospensione della promozione a senso del § 51 del citato regolamento sull'avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 718. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili delle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 dicembre 1926.

Sono disponibili 6 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine degli Economati generali dei benefici vacanti, alla dipendenza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni e per ordine di precedenza, agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali che abbiano chiesto e siano stati presi in nota per un impiego di applicato, ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Coloro che intendessero di aspirare a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 20 gennaio 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali). Alle medesime, oltre alle copie degli stati di servizio civile e militare dovrà allegarsi una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti, e cioè: *a*) stipendio annuo lordo; (o paga giornaliera); *b*) supplemento di servizio attivo; *c*) indennità per caro viveri (mensile lorda); *d*) altri eventuali assegni.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere all'impiego loro offerto li vincolano alla incondizionata accettazione dell'impiego stesso, e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

P. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONI

Si avverte che il concorso di cui alla circolare 491 del *giornale militare* corrente anno è stato limitato a un sol posto in seguito a comunicazione pervenuta dal Ministero per l'economia nazionale.

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi, riparti e servizi del Regio Esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926. (Ordinamento del Regio Esercito).

A) *Comandi e riparti.*

1° in data 7 dicembre 1926:

il Comando ed il I gruppo del 9° reggimento artiglieria pesante campale sono stati trasferiti da Senigallia a Foggia;

2° in data 8 dicembre 1926:

il battaglione del 12° reggimento fanteria, già distaccato a Prosecco, è rientrato alla sede del reggimento (Trieste);
il III gruppo del 9° reggimento artiglieria pesante campale è stato trasferito da Fano, dove era in distaccamento, a Foggia;

3° in data 10 dicembre 1926:

una compagnia zappatori minatori ed una compagnia telegrafisti del 2° reggimento genio (Casale) sono state trasferite al 1° reggimento genio (Vercelli);

4° in data 12 dicembre 1926:

il 4° centro contraerei è stato trasferito da Peschiera a Mantova;
i gruppi I e II ed il deposito succursale del 4° reggimento artiglieria pesante si sono trasferiti da Roma a Terni;

5° in data 13 dicembre 1926:

l'8° reggimento artiglieria pesante campale si è trasferito da Terni a Roma, meno il V gruppo che rimane in distaccamento a Civitavecchia;
il IV gruppo del 2° reggimento artiglieria da campagna (Pesaro) è stato trasferito in distaccamento ad Ancona;

6° in data 15 dicembre 1926:

il IV gruppo del 15° reggimento artiglieria da campagna, distaccato ad Imperia, è stato trasferito al 29° reggimento artiglieria da campagna, restando nella sede attuale;
il deposito del 72° reggimento fanteria (Ferrara) è stato sciolto;

il deposito del 14° reggimento artiglieria pesante campale (Ferrara) è stato sciolto;
il deposito del vecchio 6° artiglieria pesante (Treviso) è stato sciolto;
il deposito del 32° reggimento fanteria (Napoli) è stato sciolto;
il deposito del 39° reggimento fanteria (Napoli) è stato sciolto;
il deposito del 64° reggimento fanteria (Salerno) è stato sciolto;
il deposito dell'80° reggimento fanteria (Verona) è stato sciolto;
il deposito del 60° reggimento fanteria (Viterbo) è stato sciolto;
il deposito dell'82° reggimento fanteria (Roma) è stato sciolto;
il deposito del 3° reggimento artiglieria pesante (Roma) è stato sciolto;
il deposito del 48° reggimento fanteria (Taranto) è stato sciolto;
il deposito del 158° reggimento fanteria (Ascoli Piceno) è stato sciolto;
il deposito del 226° reggimento fanteria (Campobasso) è stato sciolto;
il deposito del 9° reggimento artiglieria pesante (Taranto) è stato sciolto;
il 9° centro controaerei (Pescara) è stato costituito;
il deposito del 225° reggimento fanteria è stato trasferito da Foggia ad Ascoli Piceno.

7° in data 20 dicembre 1926:

il Comando ed il deposito del 3° reggimento artiglieria da montagna si sono trasferiti da Belluno a Gorizia.

B) *Servizi.*

1° in data 20 novembre 1926:

la 10ª compagnia di sanità (Palermo) ha assunto la nuova numerazione di 11ª compagnia di sanità (Palermo);
la 10ª compagnia di sussistenza (Palermo) ha assunto la nuova numerazione di 11ª compagnia di sussistenza (Palermo).

2° in data 30 novembre 1926:

la 12ª compagnia di sanità (Cagliari) è stata costituita;
il plotone autonomo di sussistenza della Sardegna ha assunto la nuova denominazione di reparto sussistenza per la Sardegna;
la sezione staccata di commissariato di Cagliari ha assunto la nuova denominazione di sezione di commissariato militare della Sardegna.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, circolare 406, anno 1926:
A pagina 1511, depennare il tenente SODDU Sebastiano.

Dispensa 41, circolare 463, anno 1926:
A pagina 1709, dopo il tenente WASCIMINNI, aggiungere il capitano MINGIONE Tommaso.

Prezzo della presente dispensa L. 0,90

(9514) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA 2603

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1926 - ANNO V — 31 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 719 – 7 ottobre 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1816 col quale la "Fondazione capitano Corrado Venini„ costituita coll'offerta di lire 5000 nominali fatta dal comm. rag. Vittorio Vismara e destinata a favore dei militari di truppa che frequentano la Casa del soldato di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. . . . . *Pag.* 2605

» 720 – 21 ottobre 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1946 col quale si concedono indennità al personale radiotelegrafisti . . . » 2607

» 721 – 25 novembre 1926. — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 2153 – Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare . . . . . » 2609

» 722 – 14 dicembre 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1927 . . . . » 2610

» 723 – 19 dicembre 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2117 – Ordine nelle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Segretario generale del Partito Nazionale Fascista . . . . . » 2611

LIBRERIA DELLO STATO

N. 724 – 22 dicembre 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale riguardante il rientro nei quadri degli ufficiali f. q. alla data del 16 marzo 1926 . . . . . *Pag.* 2612

» 725 – 30 dicembre 1926 – Anno V — AVANZAMENTO. — Applicazione delle norme di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 1926 riguardante il rientro degli ufficiali f. q. alla data del 16 marzo 1926 di cui alla circolare 724 *giornale militare* 1926 . . . . . » 2613

» 726 – 30 dicembre 1926 – Anno V — CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali » 2615

» 727 – 30 dicembre 1926 – Anno V — AVANZAMENTO. — Modifiche ai limiti di anzianità per la inscrizione dei capitani dell'arma di fanteria sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927. . . . . » 2631

» 728 – 30 dicembre 1926. – Anno V — COLONIE. — Trasferimenti di ufficiali nelle colonie . . . . . » 2631

» 729 – 30 dicembre 1926 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1927 » 2633

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2635

AVVISO . . . . . » 2636

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2637

Circolare N. 719. - DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1816 col quale la "Fondazione capitano Corrado Venini,, costituita coll'offerta di lire 5000 nominali fatta dal comm. rag. Vittorio Vismara e destinata a favore dei militari di truppa che frequentano la Casa del soldato di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 5000 nominali — in titoli del consolidato 5 per cento — fatta dal comm. rag. Vittorio VISMARA affinchè, allo scopo di onorare la memoria del capitano nel 5° reggimento alpini Corrado VENINI decorato di medaglia d'oro al valor militare, siano istituiti con la rendita annuale derivante dalla detta offerta cinque premi di eguale entità da assegnarsi a favore di altrettanti militari di truppa che si siano distinti durante l'anno di frequenza, per disciplina e per profitto nella « Casa del soldato » di Milano, dimostrando virtù militari, civili e sentimenti patriottici;

Riconosciuta l'opportunità che la detta offerta sia eretta in ente morale con la denominazione di « *Fondazione Capitano Corrado VENINI* »;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del governo Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Capitano Corrado VENINI* », costituita coll'offerta di L. 5000 nominali fatta dal comm. rag. Vittorio VISMARA e destinata a favore dei militari di truppa

che frequentano la Casa del Soldato di Milano, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della predetta Fondazione, composto di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Capitano Corrado VENINI » a favore dei militari di truppa che frequentano la Casa del Soldato di Milano.

Art. 1.

Avrà il nome di « *Fondazione Capitano Corrado VENINI* » l'offerta di L. 5000 nominali fatta a favore dei militari di truppa i quali frequentano la Casa del Soldato di Milano dal comm. rag. Vittorio VISMARA, allo scopo di onorare la memoria del capitano nel 5° reggimento alpini Corrado VENINI, decorato di medaglia d'oro al valore militare.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita annua del capitale di L. 5000 nominali investite in titoli di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla « *Fondazione Capitano Corrado VENINI* », e depositato presso la cassa del comando della divisione militare di Milano.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante della divisione militare di Milano presidente, del capo di stato maggiore della pre-

detta divisione militare e dell'ufficiale in essa incaricato del servizio di assistenza morale e di propaganda, membri con voto deliberativo.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente, divisa in cinque parti eguali, sarà devoluta in premio — dietro proposta dei dirigenti della « Casa del Soldato » di Milano e previo parere favorevole dei rispettivi comandanti di corpo — a cinque militari di truppa che si siano meglio distinti durante l'anno per frequenza, per disciplina e per profitto nella Casa del Soldato di Milano, dimostrando virtù militari e civili e sentimenti patriottici.

L'assegnazione dei detti premi sarà effettuata il 4 novembre di ogni anno.

Art. 5.

Annualmente la Commissione di cui al precedente art. 3, si riunirà 15 giorni prima del 4 novembre per redigere il conto della rendita disponibile e per stabilire quali siano i militari meritevoli del premio.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 720. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1946 col quale si concedono indennità al personale radiotelegrafisti.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 21 ottobre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 294, del 22 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172, relativo al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale;

Visto il regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I numeri 30, 31 e 32 dello specchio dei servizi e posizioni speciali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 sono modificati come appresso:

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Soprassoldo giornaliero	Supplemento al soprassoldo giorn. per i giorni di effettiva presenza nelle stazioni
		Lire	Lire
30	*Capistazione radiotelegrafisti*:		
	Marescialli e sergenti maggiori	5 —	—
	Sergenti	2 —	1 —
	Caporali maggiori	1,50	1 —
31	*Radiotelegrafisti effettivi scelti, radiotelefonisti effettivi scelti, e radiogoniometristi effettivi scelti*:		
	Sergenti	1,50	1 —
	Caporali maggiori	0,50	0,50
	Caporali e soldati	0,50	0,20
32	*Radiomotoristi effettivi scelti*:		
	Sergenti	1,50	1 —
	Caporali maggiori	0,50	0,50
	Caporali e soldati	0,50	0,20

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 721. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Legge n. 2153 — Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare.** — (Gabinetto del Ministro). — 25 novembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 298, del 28 dicembre 1926 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessità di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.

Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare sarà sottoposto all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari riunite insieme che hanno esaminato il presente disegno di legge.

I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — FEDERZONI.

N. 722. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1927.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 dicembre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sulla stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra è costituita, per l'anno 1927, nel modo seguente:

Direttore generale POGGI gr. uff. Torquato, *Presidente.*

Membri effettivi:

Ispettore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco;
Direttore capo di divisione BUSI gr. uff. Galeazzo.

Membri supplenti:

Ispettore generale BONELLI gr. uff. dott. Pasquale;
Direttore capo di divisione ZUDDAS comm. Adolfo.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il consigliere PIDONE cav. uff. dott. Francesco, o, in sua assenza, il consigliere DE BIASE cav. uff. dott. Corrado.

Roma, li 14 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 723. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2117 Ordine nelle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Segretario generale del Partito Nazionale Fascista.** — (Gabinetto del Ministro). — 19 dicembre 1926. — (*Gazzetta ufficiale* del 22 dicembre 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e i successivi decreti con i quali è disciplinato l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista è collocato nella categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e prenderà il primo posto della classe 9ª.

Al predetto Segretario generale del Partito Nazionale Fascista spettano le prerogative concesse dall'art. 6, comma secondo, del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 724. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale riguardante il rientro nei quadri degli ufficiali f. q. alla data del 16 marzo 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 dicembre 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito;

Decreta:

Articolo unico.

Sotto la data del 16 marzo c. a. sono fatti rientrare nei quadri tutti gli ufficiali delle varie armi e corpi, che alla data predetta, si trovano nella posizione di fuori quadro

prestando servizio presso i vari enti della parte metropolitana del Regio esercito e presso l'Amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 725. — AVANZAMENTO. — **Applicazione delle norme di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 1926 riguardante il rientro nei quadri degli ufficiali f. q. alla data del 16 marzo 1926 di cui alla circolare n. 724 *giornale militare* 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 dicembre 1926 - Anno V.

Per l'applicazione del decreto ministeriale in data 22 dicembre, questo Ministero dispone quanto segue:

1° Saranno fatti rientrare nei quadri, sotto la data 16 marzo 1926, tutti indistintamente gli ufficiali delle varie armi e dei varii corpi che, alla data predetta, si trovavano nella posizione di f. q. a disposizione dei vari enti della parte metropolitana del R. Esercito, o presso l'Amministrazione centrale della guerra.

2° Inoltre dovranno, come conseguenza di ciò, essere annullate tutte le successive variazioni con le quali, nel corso del corrente anno 1926, gli ufficiali fossero stati fatti continuare nella posizione di f. q. o all'atto della promozione, o per cambiamento di posizione.

3° In complesso perciò, con le variazioni che dovranno essere fatte, alla data 31 dicembre c. a. non si dovrà avere più ufficiale alcuno che venga a trovarsi nella posizione di f. q. (essendo a disposizione) come è detto nel comma precedente (n. 1) ma tutti *indistintamente* dovranno figurare rientrati nei quadri.

4° Da quanto è esposto ai comma precedenti deriva che le variazioni che dovranno essere fatte per gli ufficiali di cui al decreto ministeriale saranno da distinguersi in due gruppi:

a) variazione per coloro che, alla data 16 marzo 1926, si trovavano fuori quadro e per i quali, successivamente, non venne fatta alcuna variazione che li confermasse o li passasse in detta posizione:

« *Tale, rientra nei quadri della propria arma, sotto la* « *data* 16 *marzo* 1926 (decreto ministeriale in data 22 dicembre 1926 — Circolare n. 724 *giornale militare* 1926) ».

b) variazione per coloro che essendo f. q. alla data 16 marzo 1926 con successive variazioni vennero confermati o passati in detta posizione:

« *Tale, rientrato nei quadri sotto la data* 16 *marzo* 1926. « *Debbono considerarsi annullate, nelle successive varia-* « *zioni sotto la data le diciture* « *continuando* « *nella posizione di f. q.* » (*o le altre analoghe usate sugli* « *stati di servizio e parte* 1ª *dei libretti personali*) ».

5° A cura delle autorità dipendenti che detengono le copie dei libretti personali degli ufficiali e di quelle che detengono le copie dei relativi stati di servizio dovranno essere fatte le sopradette variazioni, accertando che non venga dimenticato alcun libretto, ed alcuno stato di servizio. Le predette autorità compileranno e trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) un elenco in duplice copia, di tutti gli ufficiali pei quali vennero fatte le variazioni con a fianco di ciascun nome segnate le variazioni stesse.

6° I competenti uffici di questo Ministero, mentre apporteranno a lor volta le volute variazioni ai libretti personali ed agli originali degli stati di servizio, controlleranno, servendosi degli elenchi di cui al comma precedente, che tutte le variazioni siano state fatte ed eventualmente, disporranno perchè lo siano.

Anche sui ruoli di anzianità dell'anno 1926 saranno apportate le necessarie variazioni, in modo che, su quelli da

impiantare per l'anno 1927, non figuri, alla data 1 gennaio, alcun ufficiale f. q. in una delle posizioni specificate nel più sopra citato decreto Ministeriale.

7° Il lavoro di aggiornamento di cui ai nn. 4 e 5 dovrà essere rapidamente condotto; e gli elenchi di cui è cenno al numero stesso dovranno pervenire a questo Ministero non oltre la fine del mese di febbraio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 726. — CAVALLI. — **Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico). — 30 dicembre 1926 – Anno V.

Questo Ministero determina che dal 1° gennaio 1927 siano osservate le disposizioni che seguono.

Condizioni d'idoneità dei cavalli di servizio.

1. — Le condizioni a cui debbono soddisfare i cavalli di servizio (di proprietà assoluta, d'agevolezza e di carica) sono le seguenti:

a) essere castroni (eccezione fatta per i cavalli di puro sangue, che possono essere anche interi), oppure femmine;

b) avere l'età non minore ai 4 anni;

c) avere la statura non inferiore a m. 1.44;

d) essere idonei al servizio da sella, in relazione alle esigenze dell'arma o del corpo a cui l'ufficiale appartiene, nonchè alla statura dell'ufficiale stesso.

Possono tuttavia essere di servizio all'età di 3 anni i cavalli di puro sangue, nonchè quelli di mezzo sangue figli di padre o di madre di puro sangue.

2. — Nel valutare l'età del cavallo, gli anni si debbono calcolare compiuti al 30 aprile.

Per i cavalli di puro sangue e per quelli di mezzo sangue indicati nel precedente n. 1, gli anni si debbono calcolare compiuti al 31 dicembre.

Cavalli acquistati dal commercio dagli ufficiali.

3. — Le commissioni dei corpi che — in sostituzione degli aboliti consigli d'amministrazione — debbono procedere al riconoscimento dei requisiti d'idoneità dei cavalli ed alla determinazione del loro valore commerciale, sono nominate dai comandanti dei corpi stessi e composte di tre ufficiali in servizio permanente, di cui due d'arma combattente ed uno del corpo veterinario.

Nei presidi mancanti del detto ufficiale veterinario, le commissioni sono composte di tre ufficiali in servizio permanente di arma combattente ed alle medesime deve partecipare un veterinario (ufficiale delle categorie in congedo o veterinario civile) con voto soltanto consultivo.

Nei casi in cui gli accertamenti non siano effettuati da una commissione, l'autorità militare delegata deve sentire il parere di un ufficiale veterinario in servizio permanente o, in mancanza, di un altro veterinario.

4. — Delle commissioni dei corpi deve far parte il gestore, in qualità di presidente; nel caso però in cui alla visita intervenga il comandante del corpo, la presidenza è assunta da questi. Gli altri ufficiali d'arma combattente, membri, sono scelti fra quelli che seguono, per grado o anzianità, il presidente.

5. — Quando nel corpo presso cui devesi effettuare la visita vi sia difetto di ufficiali di arma combattente per la regolare costituzione della commissione, i detti ufficiali, ad eccezione del presidente, possono essere sostituiti da altrettanti ufficiali veterinari, in servizio permanente. Ove vi sia difetto anche di questi, gli accertamenti sono effettuati dal solo comandante assistito da un veterinario.

6. — L'ufficiale che desidera ottenere un'anticipazione in denaro per l'acquisto dal commercio di un cavallo da inscrivere di servizio, deve indicarlo nella stessa dichiarazione di acquisto del quadrupede, non concedendosi successivamente anticipazioni per cavalli già dichiarati di servizio.

I corpi, pertanto, nel trasmettere al Ministero le relative domande, debbono apporvi l'annotazione che l'anticipazione sia già stata richiesta dall'ufficiale nella sopraindicata dichiarazione d'acquisto.

7. — Il cavallo pel quale viene chiesta l'anticipazione non deve aver raggiunto l'età di 14 anni, riferita alla data di acquisto.

Cavalli distribuiti d'agevolezza dall'Amministrazione.

8. — I cavalli che l'Amministrazione distribuisce d'agevolezza agli ufficiali, sono distinti nelle seguenti categorie:

Categoria A: cavalli per ufficiali generali;

Categoria B: cavalli per ufficiali generali, ufficiali di stato maggiore, dello squadrone carabinieri guardie del Re, di cavalleria e d'artiglieria (escluso il treno), nonchè per ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e RR. Principi e per ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi;

Categoria C: cavalli per tutti gli ufficiali di cui sopra, per i comandanti di reggimento e per gli ufficiali dei carabinieri reali;

Categoria D: cavalli per gli ufficiali di qualunque grado arma o corpo, aventi diritto a razione foraggio.

9. — Non possono essere inscritti d'agevolezza i cavalli che abbiano raggiunto l'età di 15 anni.

Cessano da tale qualifica i cavalli *disponibili*, allorchè raggiungono l'età anzidetta.

10. — La scelta dei cavalli d'agevolezza viene volta per volta ordinata dal Ministero ed effettuata dalle commissioni indicate al numero seguente, ovvero negli altri modi determinati dal Ministero stesso.

11. — Presso l'accademia d'artiglieria e genio, la scuola di cavalleria ed i reggimenti d'arma a cavallo, le commissioni di cui sopra sono nominate dai rispettivi comandanti e composte del comandante della scuola o del reggimento (od anche comandante in 2ª, presso le scuole), presidente, e di altri quattro ufficiali in servizio permanente, membri, di cui un ufficiale superiore e due inferiori d'arma combattente, ed uno del corpo veterinario.

Presso i depositi allevamento quadrupedi, le commissioni stesse sono nominate dai rispettivi direttori e composte del direttore del deposito, presidente, e degli altri ufficiali pre-

senti d'arma combattente e del corpo veterinario in servizio permanente, membri, purchè almeno in numero di due, di cui uno veterinario.

12. — I cavalli da ascrivere alla *categoria A* sono scelti tra quelli dell'accademia d'artiglieria e genio, della scuola di cavalleria, dei depositi di allevamento quadrupedi(squadroni di rimonta) ed eccezionalmente dei reggimenti d'arma a cavallo, che vengono riconosciuti in buone condizioni fisiche e di addestramento.

I cavalli scelti presso l'accademia e la scuola anzidette debbono aver raggiunto l'età di 10 anni.

13. — I cavalli da ascrivere alla *categoria B* sono acquistati dal commercio e inviati ai corpi già designati d'agevolezza, oppure sono scelti nei depositi allevamento quadrupedi, ed eccezionalmente nei reggimenti d'arma a cavallo, tra quelli che promettono di diventare cavalli da caccia e siano capaci di portare forte peso.

14. — I cavalli da ascrivere alle *categorie C* e *D* sono acquistati dal commercio e inviati ai corpi già designati d'agevolezza, oppure sono scelti nei depositi allevamento quadrupedi, ed eccezionalmente nei reggimenti d'arma a cavallo, tra quelli riconosciuti in condizioni di prestare un buon servizio da sella.

L'assegnazione all'una od all'altra delle predette categorie è fatta in dipendenza del prezzo di stima attribuito ai cavalli a senso del numero seguente.

15. — Ai cavalli prescelti è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, purchè compreso nei seguenti limiti:

Categorie A e *B*: da L. 4100 a L. 5000.

Categoria C: da L. 3500 a L. 4000;

Categoria D: da L. 3000 a L. 3400.

Se il valore commerciale del quadrupede da inscrivere ad una delle categorie *A*, *B* o *C* sia d'importo superiore al rispettivo prezzo massimo come sopra indicato, al quadrupede viene senz'altro attribuito il detto prezzo massimo.

Nella determinazione del valore commerciale, si prescinde dalle frazioni di centinaia di lire.

16. — In tutte le segnalazioni circa i cavalli di agevolezza che i corpi sono tenuti a fare al Ministero, i quadrupedi debbono essere distinti per categoria e, per ogni categoria, in due gruppi, comprendendo nel 1° gruppo i cavalli che abbiano la statura sino a m. 1.56 e nel 2° gruppo quelli di statura superiore.

17. — Gli ufficiali ammessi al prelevamento di cavalli di agevolezza, possono scegliere il cavallo in ciascuna delle categorie cui hanno diritto, tra quelli del 1° gruppo se abbiano la statura sino a m. 1.70, e tra quelli del 2° gruppo se di statura superiore.

18. — Per effetto di quanto è stabilito al precedente numero, si rende necessario che, d'ora innanzi, in tutte le domande intese ad ottenere la concessione di cavalli d'agevolezza, gli ufficiali indichino la propria statura.

Cavalli di carica.

19. — Non possono essere inscritti di carica i cavalli che abbiano raggiunto l'età di 13 anni.

Cessano da tale qualifica i cavalli *disponibili*, allorchè raggiungano l'età anzidetta.

20. — Le commissioni che debbono procedere alla scelta e stima dei cavalli da inscrivere di carica, sono costituite nel modo indicato al n. 11.

21. — Ai cavalli prescelti è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, purchè compreso tra L. 3000 e L. 5000. Se il valore commerciale è d'importo superiore a L. 5000, al quadrupede dev'essere senz'altro attribuito detto prezzo massimo.

Si osserva, anche per tali stime, la disposizione di cui all'ultimo comma del n. 15.

22. — Nelle assegnazioni dei cavalli di carica gli ufficiali, devesi tener presente che agli ufficiali che abbiano la statura sino a m. 1.70, possono essere dati in consegna soltanto cavalli che abbiano la statura sino a m. 1.56; ed agli ufficiali di statura superiore a m. 1.70, soltanto cavalli di statura superiore a m. 1.56.

23. — Il cavallo assegnato di carica all'ufficiale è passato nella forza effettiva del corpo presso il quale l'ufficiale presta servizio, oppure in quella di un corpo qualsiasi del presidio, preferibilmente d'arma a cavallo, designato dal comando del presidio stesso, se l'ufficiale presta servizio presso un comando di brigata, divisione o corpo d'armata.

Uguale norma si osserva allorchè l'ufficiale, continuando nel diritto al cavallo di carica, venga trasferito ad altro corpo o comando.

24. — La restituzione dei cavalli di carica da parte degli ufficiali che cessano di averne diritto o vi rinunciano, è fatta al corpo stesso che ha in forza il cavallo, se questo è un reggimento di cavalleria o d'artiglieria da campagna od a cavallo; in caso diverso, ad uno qualsiasi di tali reggimenti che si trovi *più vicino* al corpo sopraindicato.

25. — Il cavallo di carica, quando viene concesso d'agevolezza a senso delle disposizioni in vigore, è ascritto ad una delle categorie *B, C* o *D,* a seconda del prezzo di stima attribuitogli a senso del n. 21 e cioè:

alla *categoria B,* se il prezzo è compreso tra L. 4100 e L. 5000;

alla *categoria C,* se il prezzo è compreso tra L. 3500 e L. 4000;

alla *categoria D,* se il prezzo è compreso tra L. 3000 e L. 3400.

Quanto sopra vale nei soli riguardi dell'assegnazione del cavallo ad una categoria d'agevolezza, pel caso dell'eventuale cessione ad altro ufficiale. A tutti gli altri effetti si tiene invece conto del prezzo di cessione determinato in base a quello di stima anzidetto, sotto deduzione dei prescritti dodicesimi.

26. — Non può esser concesso di agevolezza il cavallo di carica che abbia raggiunto l'età di 15 anni.

Cessione di cavalli di agevolezza tra ufficiali.

27. — La cessione non viene autorizzata quando l'ufficiale cedente, continuando nel diritto a razione foraggio, rimanga sprovvisto di cavallo.

28. — Se il cavallo era stato distribuito dell'Amministrazione, deve appartenere ad una delle categorie ed al gruppo (nn. 8, 16 e 17) in cui l'ufficiale acquirente può essere ammesso a prelevare cavalli d'agevolezza. Eppertanto, d'ora

innanzi, in tutte le relative domande di cessione, deve essere indicata la statura dei due ufficiali, cedente ed acquirente, e quella del cavallo.

Restituzione o cessione all'Amministrazione dei cavalli d'agevolezza o di proprietà assoluta degli ufficiali.

29. — In tutti i casi in cui, a senso delle disposiizoni in vigore, debbasi riconoscere l'idoneità, o meno, dei cavalli sopraindicati che gli ufficiali *debbono* o *possono* restituire o cedere all'Amministrazione, gli accertamenti presso il corpo d'arma a cavallo incaricato della visita del quadrupede sono devoluti ad una commissione nominata dal comandante del corpo stesso e costituita a norma del precedente n. 3.

Dalla stessa commissione sono redatti gli atti di compra dei cavalli accettati in restituzione o in cessione.

Accertamenti per le perdite dei cavalli di servizio.

30. — In conseguenza dell'abolizione dei consigli d'amministrazione dei corpi, i documenti indicati alle lettere *a*) e *b*) del § 146 del regolamento per le indennità eventuali, debbono essere redatti da una commissione nominata dal comandante del corpo dal quale l'ufficiale è amministrato e composta di tre ufficiali in servizio permanente del corpo stesso.

Il gestore del corpo è il presidente della commissione; gli altri componenti sono scelti tra gli ufficiali che lo seguono, per grado o anzianità, tenendo presente che se al corpo è addetto un ufficiale veterinario, questo deve far parte della commissione.

NORME ESECUTIVE.

31. — Sotto la data del 1° gennaio 1927 i corpi d'arma a cavallo che hanno in forza cavalli d'agevolezza *disponibili* per essere distribuiti agli ufficiali, e perciò inscritti nei ruoli mod. 175-*A* del cat., debbono procedere a nuova visita dei quadrupedi stessi per riconoscere se essi abbiano tutte le condizioni per essere conservati d'agevolezza, tenendo anche presente il requisito dell'età (n. 9), e per attribuire, a quelli giudicati ancora idonei, la nuova categoria (nn. 8, 13 e 14) ed il nuovo prezzo di stima (n. 15).

Le commissioni incaricate delle visite debbono essere costituite a norma del n. 11.

32. — In base ai risultati della revisione di cui sopra, i corpi debbono procedere all'impianto dei nuovi ruoli modello 175-*A*, di cui debbono subito trasmettere direttamente al Ministero (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico) apposito stralcio, unitamente ad altro elenco in cui siano inscritti i quadrupedi non conservati d'agevolezza ed i motivi della loro inidoneità.

I documenti di cui sopra debbono pervenire al Ministero non oltre il 15 gennaio p. v.

33. — Avvenendo, dal 1° gennaio 1927 in poi, la restituzione da parte degli ufficiali, entro il periodo di guarentigia, di cavalli d'agevolezza prelevati anteriormente alla data anzidetta, i corpi interessati debbono subito sottoporli a visita e fare al Ministero le conseguenti partecipazioni, a senso dei nn. 31 e 32.

34. — Analogamente a quanto è sopraindicato per i cavalli d'agevolezza, i corpi, sotto la data del 1° gennaio p. v., debbono procedere alla visita e stima dei cavalli inscritti nei ruoli di carica e *disponibili* per essere assegnati agli ufficiali, tenendo presenti le norme indicate ai nn. 19, 20 e 21.

In base ai risultati di tali visite, sono impiantati i nuovi ruoli dei cavalli di carica. Dei quadrupedi eliminati dai ruoli precedentemente tenuti, e dei motivi delle eliminazioni, devesi dare notizia al Ministero contemporaneamente all'invio dei documenti di cui al n. 32.

35. — Debbonsi ugualmente sottoporre a nuova visita e stima i cavalli di carica che siano restituiti ai corpi, dal 1° gennaio 1927 in poi, da parte degli ufficiali che li abbiano avuti in consegna anteriormente a tale data.

36. — Sotto la data del 1° gennaio 1927 debbono pure aver luogo i trasferimenti matricolari che si rendono necessari in base al n. 23, nei riguardi dei cavalli di carica in consegna agli ufficiali.

37. — I cavalli di carica in consegna agli ufficiali debbono, al pari degli altri cavalli di servizio (di proprietà assoluta e d'agevolezza), essere anch'essi inscritti nel « regi-

stro dei cavalli di servizio » mod. 387 del cat., tenuto dai corpi che amministrano gli ufficiali stessi.

Nel detto registro, deve essere corretta a mano la dicitura dello stampato « data dell'acquisto » in « data dell'assegnazione »; come prezzo, devesi indicare quello di stima attribuito al cavallo all'atto dell'inscrizione nel ruolo di carica; nello spazio riservato alle « Note » si deve far risultare la qualità « di carica » ed il corpo presso cui il cavallo è effettivo come quadrupede di truppa (n. 23).

38. — In sostituzione del mod. 175-*C* del catalogo, di cui al n. 103 dell'atto 179 del *giornale militare* 1899, è adottato il nuovo « specchio dimostrativo dei movimenti avvenuti nei cavalli di servizio degli ufficiali » conforme al modello che fa seguito alla presente circolare (*allegato A*).

Allo specchio stesso relativo al trimestre ottobre-dicembre di ogni anno, è unito l' « elenco nominativo dei cavalli di servizio degli ufficiali alla data del 1° gennaio » (*allegato A-bis*), i cui dati numerici debbono coincidere con le risultanze finali dello specchio suaccennato.

39. — Lo specchio *allegato A* (eventualmente corredato dell'elenco *allegato A-bis*) è trasmesso dai corpi, anche se negativo e in duplice copia, direttamente al comando del rispettivo corpo d'armata, non oltre il giorno 10 successivo alla scadenza di ogni trimestre. Le legioni dei carabinieri reali trasmettono i documenti stessi al comando generale dell'arma.

Delle due copie dei documenti, una è trattenuta presso i comandi suddetti e l'altra è dai medesimi inviata al Ministero, non oltre il successivo giorno 15, accompagnata dal « riepilogo » conforme all'*allegato B*.

In conseguenza di quanto sopra, i corpi non sono più tenuti all'invio degli specchi prescritti dalla circolare 232 del *giornale militare* c. a.

Disposizioni transitorie.

40. — Le anticipazioni in denaro per i cavalli, accettati di servizio, che gli ufficiali abbiano acquistato dal commercio anteriormente al 1° gennaio 1927, sono concesse soltanto se domandate entro il 20 gennaio p. v., purchè non venga a scadere prima di tale data il periodo sino ad ora consentito di 40 giorni dall'acquisto.

I corpi, nel trasmettere al Ministero le relative domande degli ufficiali, debbono autenticare col loro visto la data di effettiva presentazione delle domande stesse.

41. — Per effetto delle nuove categorie in cui sono classificati i cavalli d'agevolezza, sui ruoli 175-*B* tenuti dai corpi deve essere corretta, in rosso, l'indicazione della categoria nel modo seguente:

alla *categoria speciale A*, sostituire la *categoria A*;
alla *categoria speciale B*, sostituire la *categoria B*;
alla *categoria* 1ª *comune*, sostituire la *categoria C*;
alle *categorie* 2ª *e* 3ª *comuni*, sostituire la *categoria D*.

S'intende che nessuna variante dev'essere invece apportata ai prezzi.

Le stesse norme si osservano per le nuove inscrizioni che occorra di fare sui ruoli stessi, in dipendenza dell'accettazione definitiva di cavalli d'agevolezza prelevati dagli ufficiali anteriormente al 1° gennaio 1927.

42. — Nessuna variante deve essere apportata ai prezzi di stima dei cavalli di carica assegnati agli ufficiali anteriormente al 1° gennaio 1927.

I cavalli stessi, allorchè vengono successivamente concessi di agevolezza, sono ascritti:

alla *categoria B*, sè il prezzo di stima anzidetto è compreso da L. 3000 a L. 4000;

alla *categoria C*, se il prezzo di stima anzidetto è compreso da L. 2500 a L. 2950;

alla *categoria D*, se il prezzo di stima anzidetto è compreso da L. 1500 a L. 2450.

43. — Nella prima applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti nn. 38 e 39 i corpi debbono trasmettere soltanto l'elenco nominativo *allegato A-bis* riferito alla data del 1° gennaio 1927, in base al quale i comandi di corpo d'armata ed il comando generale dell'arma dei carabinieri reali redigono il riepilogo *allegato B* da inviare al Ministero.

44. — Fino a nuova disposizione, i modelli *A*, *A-bis* e *B*, istituiti con la presente circolare, debbono essere allestiti per cura dei corpi e comandi interessati.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

ALLEGATO A *alla circolare* **726** giornale militare 1926.

N. ..... di protocollo

Al Comando del ..... corpo d'armata

.....

(Corpo) .....

SPECCHIO DIMOSTRATIVO dei movimenti avvenuti nei cavalli di servizio degli ufficiali amministrati dal suddetto corpo, durante il .... trimestre dell'anno 192....

....., *addì* ..... 192..

IL COMANDANTE DEL CORPO
(firma)

.....

AVVERTENZE.

1. — Gli aumenti e le diminuzioni si debbono inscrivere nei rispettivi *quadri* seguendo l'ordine cronologico in cui si verificano.

2. — I fatti che danno origine ad *aumenti* e *diminuzioni* nello stesso tempo (quali ad esempio: cavalli di agevolezza passati di proprietà assoluta, cavalli di carica concessi di agevolezza, cavalli di agevolezza ceduti tra ufficiali amministrati dallo stesso corpo, ecc.) sono descritti contemporaneamente nei quadri A e B, facendo in ciascuno di essi riferimento al numero d'ordine della corrispondente variazione dell'altro quadro.

3. — Nelle apposite colonne dei quadri anzidetti sono indicate le formule da adoperarsi per le variazioni che più frequentemente occorrono.

4. — Il presente modello è tenuto costantemente aggiornato dal direttore dei conti, in relazione ai dati profferti dal *registro dei cavalli di servizio*, mod. 387 del cat.

QUADRO *A*) — *Aumenti.*

Numero d'ordine	Data dei movimenti	Nome dei cavalli	Grado degli ufficiali	Cognome e nome degli ufficiali	Sunto delle variazioni (per i movimenti autorizzati dal Ministero, citare la data e il numero di protocollo del dispaccio).	Numero dei cavalli: di proprietà assoluta	di agevolezza (1)	di agevolezza ( )	di carica
					Formule delle variazioni più frequenti: — acquistato dal commercio con mezzi propri; — acquistato dal commercio con anticipazione di Lire .... (disp..... del.....); — prelevato d'agevolezza presso il regg..... cat..... prezzo L..... disp..... del.....); — avuto di carica dal regg..... prezzo di stima lire .....; — passato di proprietà assoluta per estinzione del debito (v. n° ..... del quadro *B*); — già di carica, concesso d'agevolezza pel prezzo di lire ..... cat..... (disp..... del.....) - v. n° ..... del quadro *B*; — avuto in cessione dal ..... di questo reggimento, con passaggio del residuo debito di lire ..... (disp..... del..... - v. n°..... quadro *B*; — avuto in cessione dal..... del regg..... con passaggio del residuo debito di L..... (disp..... del.....); — avuto dal regg..... in seguito a trasferimento dell'ufficiale.				
					TOTALI *degli aumenti*				

(1) Accordati dal commercio con anticipazione in denaro.
(2) Distribuiti dall'Amministrazione.

QUADRO *B*) — *Diminuzioni.*

Numero d'ordine	Data dei movimenti	Nome dei cavalli	Grado degli ufficiali	Cognome e nome degli ufficiali	Sunto delle variazioni (per i movimenti autorizzati dal Ministero, citare la data e il numero di protocollo del dispaccio).	Numero dei cavalli: di proprietà assoluta	di agevolezza (1)	di agevolezza ( )	di carica
					Formule delle variazioni più frequenti : venduto al commercio; — estinto il debito e venduto al commercio; — restituito al regg..... in periodo di guarentigia; — restituito (o ceduto) al regg. ..... perchè..... (disp. ..... del.....); deceduto a ..... (o perduto per .....); — ritirato, previo saldo del conto rimonta, dagli credi del controindicato ufficiale; — passato di proprietà assoluta per estinzione del debito (v. n. ..... del quadro *A*); — già di carica, concesso d'agevolezza (v. n. ..... del quadro *A*); — ceduto al ..... di questo reggimento (v. n. ..... del quadro *A*); — ceduto al ..... del regg..... con passaggio del residuo debito di lire..... (disp. ..... del .....); — passato al regg..... in seguito a trasferimento dell'ufficiale.				
					TOTALI *delle diminuzioni*				

(1) Acquistati dal commercio con anticipazione in denaro.
(2) Distribuiti dall'Amministrazione.

QUADRO *C*) — *Situazione della forza.*

MOVIMENTI	Numero dei cavalli di servizio				
	di proprietà assoluta	di agevolezza: acquistati dal comm. con anticip. in denaro	di agevolezza: distribuiti dall'Amministrazione	di carica	in totale
Era la forza al (1)					
Aumenti, come dal *quadro A* . . .					
TOTALI *con gli aumenti* . . .					
Diminuzioni, come dal *quadro B*					
RIMANE *la forza al* (2) . . .	(3)	(3)	(3)	(3)	

Il direttore dei conti

(firma)

Il capo dell'ufficio d'amministrazione

(firma)

(1) Primo giorno del trimestre a cui si riferisce il presente specchio.
(2) Primo giorno del trimestre successivo a quello anzidetto.
(3) Dati da riportare nel « riepilogo » *allegato B* del comando del corpo d'armata.

ALLEGATO A *bis alla circolare* 726 giornale militare 1926.

(Corpo).....

ELENCO NOMINATIVO dei cavalli di servizio degli ufficiali amministrati dal suddetto corpo, alla data del 1° gennaio 192...

Numero d'ordine	Nome dei cavalli	Categoria (a)	Grado	Cognome e nome degli ufficiali	Numero dei cavalli			
					di proprietà assoluta	di agevolezza (1)	di agevolezza (2)	di carica
				TOTALI...				

..... *addì*..... 192..

IL COMANDANTE DEL CORPO
(Firma)

.....

(a) Per i soli cavalli d'agevolezza distribuiti dall'Amministrazione.
(1) Acquistati dal commercio con anticipazione in denaro.
(2) Distribuiti dall'Amministrazione.

ALLEGATO B *alla circolare* 726 giornale militare 1926

N. ..... di protocollo

Al Ministero della Guerra
Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico
Roma

(Corpo d'armata) .....

RIEPILOGO numerico dei cavalli di servizio degli ufficiali amministrati dai corpi dipendenti dal suddetto comando, alla data del 1º ..... 192..

(*Specchi dimostrativi annessi: N.* .....)

Numero d'ordine	CORPI	Numero dei cavalli di servizio (1)				
		di proprietà assoluta	di agevolezza		di carica	in totale
			acquistati dal commercio con anticip. in denaro	distribuiti dall'Amministrazione		
	TOTALI GENERALI...					

..... *addì* ..... 192..

Il .....
(firma)

(1) dati da riportare dal quadro *C* dello «specchio dimostrativo» *allegato A* inviato da ciascun corpo.

N. 727. - AVANZAMENTO. — **Modifiche ai limiti di anzianità per la inscrizione dei capitani dell'arma di fanteria sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927.** - (Direzione generale personali ufficiali). — 30 dicembre 1926 - Anno V.

A parziale modifica della circolare n. 505 del *giornale militare* c. a. che, a norma dell'art. 15 della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ha fissato i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S. P. E. per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1927, il Ministero determina che, per i capitani dell'arma di fanteria, i limiti suddetti restino così modificati:

Capitani di fanteria: fino al 15 febbraio 1916 (capitano MANFREDI Alfredo, fu Antonio, incluso).

Conseguentemente, dovranno presentarsi agli esperimenti di primavera, i capitani dell'arma di fanteria, fino a BRAGADIN Livio incluso (anzianità 9 novembre 1915) mentre tutti gli altri capitani, fino a MANFREDI Alfredo incluso, si presenteranno agli esperimenti del secondo turno, nell'autunno 1927.

Gli specchi di avanzamento per i capitani che dovranno presentarsi agli esperimenti di primavera (primo turno) dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 marzo 1927 e la loro compilazione non dovrà essere iniziata prima del 1° di detto mese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 728. — COLONIE. — **Trasferimenti di ufficiali nelle colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 dicembre 1926 - Anno V.

Allo scopo di provvedere tempestivamente alle necessità di trasferimenti di autorità in colonia — in difetto di ufficiali che gradiscano il trasferimento a domanda — si prescrive quanto segue a complemento delle disposizioni contenute nella circolare 84 *giornale militare* 1924:

1° I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna terranno costantemente in nota, in

seguito a regolare sorteggio, il seguente quantitativo di ufficiali:

a) per le varie armi e specialità: un tenente colonnello o maggiore, un capitano ed un subalterno per ogni reggimento, corpo o reparto corrispondente, dipendente o comunque dislocato nel territorio di giurisdizione;

b) per il commissariato: un tenente colonnello o maggiore, un capitano ed un tenente commissario, ed altrettanti ufficiali di sussistenza;

c) per il corpo di amministrazione: un tenente colonnello o maggiore, un capitano ed un tenente.

2° Gli ufficiali dei reparti minori concorreranno al sorteggio con quelli di altro corpo della stessa arma e possibilmente della stessa specialità. Tale corpo sarà designato dal comando della grande unità (corpi d'armata o comando militare della Sicilia e della Sardegna) nel territorio di giurisdizione della quale trovansi dislocati i reparti minori sopradetti.

Similmente gli ufficiali comunque comandati fuori corpo e non compresi nei casi di esclusione contemplati dalla circolare 84 *giornale militare* 1924, qualora il corpo al quale appartengono si trovi nel territorio di giurisdizione di altra grande unità, concorreranno al sorteggio con gli ufficiali di altro corpo della stessa specialità o della stessa arma designato dal comando di grande unità (corpo d'armata o comando militare della Sicilia o della Sardegna) nella cui giurisdizione territoriale di trova l'ente al quale sono assegnati o presso il quale prestano servizio.

3° Il sorteggio sarà fatto con le modalità stabilite dalla suddetta circolare 84 escludendo dal sorteggio — oltre gli ufficiali indicati nella circolare stessa — anche quelli che per la loro sede di anzianità sono compresi nei limiti per l'iscrizione nei quadri di avanzamento (ad eccezione dei maggiori).

Gli ufficiali sorteggiati resteranno in nota per il periodo di un anno, qualunque sia la posizione che dopo sorteggiati potessero venire ad assumere anche se tale posizione dovesse rientrare in uno dei casi di esclusione contemplati dalla circolare 84 *giornale militare* 1924. Quelli di tali ufficiali la cui posizione durante detto periodo di un anno, non viene a cambiare, dovranno, trascorso il periodo stesso, concorrere nuovamente all'estrazione a sorte.

4. Gli ufficiali dei quali si tratta dovranno essere idonei ad incondizionato servizio coloniale e saranno pertanto sottoposti agli accertamenti sanitari secondo le modalità stabilite dalla circolare 823 *giornale militare* 1924 e dalle circolari ministeriali 112 del 10 dicembre e 19 gennaio 1926.

5° I comandi di corpo d'armata comunicheranno i nomi degli ufficiali estratti a sorte e dichiarati idonei nel quantitativo suddetto a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

6° Per tenere a numero gli elenchi degli ufficiali in questione i comandi ora detti faranno successive comunicazioni:

a) di mano in mano che verrà disposto per il trasferimento in colonia di uno o più ufficiali in nota;

b) nel caso che nei riguardi degli ufficiali segnalati vengano a verificarsi variazioni matricolari in seguito a promozione, cessazione dal servizio permanente, ecc.;

c) qualora questo Ministero comunichi che uno o più ufficiali segnalati non possono essere trasferiti in colonia per esigenze di servizio od altro.

7° Le prime segnalazioni dovranno pervenire al Ministero per il 31 gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 729. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 dicembre 1926 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La partizione degli ufficiali fissati complessivamente dall'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. Esercito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, per il venturo anno 1927 è la seguente:

	fanteria	cavalleria	artiglieria	genio
Colonnelli	9	2	2	—
Tenenti colonnelli	51	—	10	—
Maggiori	35	11	—	—
Capitani	160	—	—	—
Tenenti	100	27	—	—

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, potranno essere trattenuti in servizio con incarichi speciali nel venturo anno 1927 risultano numericamente per le varie armi e corpi come segue:

Capitani di fanteria	N. 15
Capitani di cavalleria	» 2
Capitani di artiglieria	» 8
Capitani del genio	» 4
Capitani medici	» 2
Capitani chimici-farmacisti	» 1
Tenenti colonnelli medici	» 1

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 30 dicembre 1926 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.

A seguito delle notificazioni inserite nelle dispense precedenti, si segnalano i seguenti movimenti e variazioni avvenute nei comandi e riparti del Regio esercito, in esecuzione della legge n. 396 dell'11 marzo 1926. (Ordinamento del Regio esercito).

1° in data 14 dicembre 1926:

la compagnia del battaglione alpini Bassano, già distaccata a Caporetto, si è riunita al proprio battaglione (Gorizia);

2° in data 15 dicembre 1926:

il deposito del 25° reggimento fanteria (Parenzo) è stato sciolto;

il deposito del 1° reggimento fanteria è stato trasferito da Gradisca a Sacile;

il deposito dell'11° reggimento fanteria è stato trasferito da Capo d'Istria a Forlì;

il deposito del 17° reggimento fanteria è stato trasferito da Rovereto a Gradisca;

il deposito del 26° reggimento fanteria è stato trasferito da Fiume a Latisana;

il deposito dell'8° reggimento alpini è stato trasferito da Sacile ad Udine;

il deposito del 2° reggimento artiglieria da costa è stato trasferito da Pola a Venezia;

il deposito del 3° reggimento artiglieria pesante è stato trasferito da Treviso a Palmanova;

il I gruppo del vecchio 3° reggimento artiglieria da montagna (Ivrea) è stato trasferito al 1° reggimento artiglieria da montagna (Torino) restando nella sede attuale;

3° in data 16 dicembre 1926:

il deposito del 69° reggimento fanteria (Firenze) è stato sciolto;

4° in data 20 dicembre 1926:

il battaglione teleferisti del 5° reggimento genio (Trieste) è stato costituito;

il comando della brigata Roma (Verona) è stato sciolto;

5° in data 27 dicembre 1926:

un gruppo del I centro controaerei è stato trasferito da Vercelli a Biella.

il comando della 17ª brigata di fanteria si è trasferito da Ravenna a Ferrara.

AVVISO

L'Istituto Geografico Militare per agevolare i propri lettori, ha concretato dei prezzi ridotti per coloro che desiderano abbonarsi a più riviste o giornali per il 1927 e precisamente:

	Ufficiali in S. E. P. ed in congedo	Comandi e Circoli Militari
« L'UNIVERSO »	**L. 30.—**	**L. 36.—**

Per gli abbonamenti cumulativi con i seguenti Giornali e Riviste, si dovrà aggiungere al prezzo di abbonamento a « L'UNIVERSO » il prezzo segnato a fianco di ciascuna pubblicazione:

Giornale d'Italia	» 65.—	» 65.—
Giornale Militare Ufficiale . . .	L. 25.—	L. 25.—
Rivista di Artiglieria e Genio . .	» 20.—	» 30.—.
Esercito e Nazione	» 22.—	» 22.—
Le Forze Armate	» 16.—	» 16.—
Almanacco delle Forze Armate .	» 9.—	» 9.—
Giornale di Medicina Militare . .	» 20.—	» 20.—
Rivista Aeronautica	» 24.—	» 50.—
Rivista Marittima.	» 24.—	» 50.—
L'Illustrazione Coloniale	» 26.—	» 26.—
L'Agricoltura Coloniale	» 24.—	» 24.—
L'Italia Forestale	» 20.—	» 20.—

Resta inteso che i suddetti prezzi eccezionali avranno vigore solamente per coloro che prenderanno l'abbonamento entro il mese di febbraio 1927 al più tardi e sempre a condizione che in ogni abbonamento cumulativo sia incluso « L'UNIVERSO ».

Le prenotazioni dovranno essere accompagnate dall'importo totale delle varie combinazioni, inviando la nota direttamente all'« Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti, 8 - Firenze », e richiedendo nel contempo per L. 10.— di carte o di pubblicazioni, a scelta e conteggiate al prezzo di catalogo. Queste saranno inviate dall'Ufficio d'Amministrazione de « L'UNIVERSO » a titolo di omaggio.

NB. - Inoltre coloro che si abboneranno all'« Universo » entro il mese di Gennaio 1927 avranno diritto al Volume dell'« India di Gandhi » del Prof. Arditi che sarà pubblicato nel 1927 a complemento degli articoli apparsi sull'« Universo ».

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1926, circolare 406:

A pagina 1506, depennare il tenente PANZALIS Ampelio del 46 fanteria.